SOCIETÀ ROMANA E IMPERO TARDOANTICO VOL. I

ISTITUZIONI CETI ECONOMIE

A CURA DI ANDREA GIARDINA

LATERZA

Dopo i tre volumi di *Società romana e produzione schiavistica*, apparsi in questa stessa collana nel 1981, e subito accolti da un vasto consenso internazionale e da un notevole successo editoriale, il gruppo di antichistica dell'Istituto Gramsci, arricchito negli apporti e nelle competenze, affronta ora, con i quattro volumi di *Società romana e impero tardoantico*, una ricerca che in qualche modo svolge e amplia la precedente, ricostruendo i processi che portarono alla crisi del modo di produzione schiavistico e alla formazione della società tardoantica. Immutato è il metodo di lavoro (una ricerca comune tra storici dell'economia, della società, del diritto, della letteratura, dell'arte, della cultura materiale), e ugualmente fecondi i risultati.
In questo primo volume, *Istituzioni, ceti, economie* si affrontano i rapporti tra le tensioni della società romana e le grandi scelte della politica imperiale tra I e V secolo d. C.: la provincializzazione dell'Italia e la nascita di « due Italie »; la posizione privilegiata della plebe romana; l'inflazione e la politica monetaria; il declino dei mestieri bancari; la politica fiscale; i problemi della difesa e il rapporto tra esercito e società; la diffusione del colonato e la diversa funzione della schiavitù; i nuovi spazi della politica; i ceti dirigenti; gli apparati di governo.

In sovracoperta: Il concilio degli dei (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Vat. Lat. 3867, f. 235r).

ISTITUTO GRAMSCI
SEMINARIO DI ANTICHISTICA

Società romana e impero tardoantico

VOLUME PRIMO
ISTITUZIONI, CETI, ECONOMIE

VOLUME SECONDO
ROMA: POLITICA, ECONOMIA, PAESAGGIO URBANO

VOLUME TERZO
LE MERCI, GLI INSEDIAMENTI

VOLUME QUARTO
TRADIZIONE DEI CLASSICI, TRASFORMAZIONI DELLA CULTURA

SOCIETÀ ROMANA E IMPERO TARDOANTICO

ISTITUZIONI, CETI, ECONOMIE

a cura di Andrea Giardina

Editori Laterza 1986

PREFAZIONE

Il seminario di antichistica dell'Istituto Gramsci ha intrapreso, nel 1980, una ricerca sulla tarda antichità che ora si pubblica in questi volumi. I lavori sono stati presentati e discussi nell'arco di cinque anni in riunioni periodiche presso l'Istituto Gramsci di Roma. Un momento di più vasto confronto e approfondimento delle linee generali della ricerca è stato l'incontro organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi del mondo classico e del Mediterraneo antico dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli (« Due giornate di studio sulla tarda antichità », Napoli 4-5 ottobre 1982). Seminari sono stati tenuti anche presso altre sedi, in particolare il Dipartimento di scienze dell'antichità e l'Istituto di diritto romano dell'Università di Bari. L'École Française de Rome è stata come sempre un sostegno e un punto di riferimento prezioso.

L'organizzazione di queste ricerche è stata possibile grazie all'impegno degli storici e degli archeologi che dal 1974 coordinano questa esperienza di lavoro comune: Luciano Canfora, Luigi Capogrossi Colognesi, Andrea Carandini, Guido Clemente, Filippo Coarelli, Augusto Fraschetti, Francesco Grelle, Ettore Lepore, Mario Mazza, Domenico Musti, Giuseppe Pucci, Mario Torelli.

Roma gennaio 1986

SOCIETÀ ROMANA E IMPERO TARDOANTICO

ISTITUZIONI, CETI, ECONOMIE

Avvertenza. Le sigle delle riviste sono quelle dell'« Année Philologique ». Le altre abbreviazioni sono di uso corrente. La sigla *SRPS* indica i tre volumi di *Società romana e produzione schiavistica*, a c. di A. Giardina e A. Schiavone, Roma-Bari 1981; con *Materiali Napoli* si fa riferimento ai testi preparatori (depositati presso l'Istituto Gramsci di Roma) del convegno « Due giornate di studio sulla tarda antichità », Napoli 4-5 ottobre 1982.

Le traduzioni sono di Elio Lo Cascio (XV), Fiamma Lussana (V, IX, XII, XIII), Rossano Pisano (VI, XVI).

I

LE DUE ITALIE NELLA FORMA TARDA DELL'IMPERO *

di Andrea Giardina

1. *Preliminari sulla disgregazione del sistema della villa.*

Nel I secolo d. C. i problemi dell'egemonia italica si presentavano, al potere imperiale, in chiave eminentemente politica. Nella Tavola di Lione i valori della *quies* e della *pax* provinciali (i « dieci anni » di guerra condotti da Giulio Cesare in Gallia, opposti ai « cento anni » di *immobilis fides* e di *obsequium multis trepidis rebus expertum*) e il riconoscimento dell'integrazione delle oligarchie locali, esprimevano l'ormai inevitabile accettazione di un principio che l'imperatore formulò in termini quanto mai chiari: « ne provinciales quidem, / si modo ornare curiam poterint, reiciendos puto » [1]. Le conseguenze economiche di questa integrazione politica riversarono sulla penisola, come un'onda di ritorno, un groviglio complesso di collegamenti che spostava sul suolo italico interessi ' provinciali ' e sul suolo provinciale interessi ' italici ' (diversi, questi ultimi, da quelli ' imperiali ', che erano stati alla base del dominio della forma di produzione schiavistica e dell'elemento che rappresentava il massimo di ' razionalità ' del sistema: la *villa* [2]).

Non si può dire che i moderni abbiano sempre accolto questa visione del problema. Il grande Rostovzev lo affrontò in chiave di « concorrenza » tra l'Italia e le province, con particolare riferimento alla produzione vinaria: « ... le condizioni del mercato peggioravano di giorno in giorno a misura che si svolgeva la vita economica delle province occidentali. Quelle che maggiormente ne soffrivano erano l'Italia centrale e la Campania » [3]. Ovviamente la crescita economica delle province [4] a partire dalla prima età imperiale non è una scoperta di Rostovzev: è nella stessa prepotente immagine che il mondo romano ha lasciato di sé. Quello che caratterizza la posizione di Rostovzev (e di altri prima e dopo di lui) è la visione economicistica

del fenomeno, che, in misura più o meno consapevole, assimila il carattere delle crisi moderne a quello delle ' crisi ' antiche.

Il problema della disgregazione del ' modo di produzione schiavistico ' si è spesso identificato, nelle valutazioni più recenti, con il problema dell' ' anelasticità ' della *villa*: una struttura incapace di crescere oltre un certo limite se non a costo dell'aumento smisurato delle spese improduttive, dovuto principalmente alle esigenze di controllo della manodopera. La disgregazione del sistema della villa schiavile sarebbe derivata pertanto da una sorta di cortocircuito interno al sistema stesso (concentrazione della proprietà → aumento delle spese improduttive → smantellamento delle unità o loro trasformazione) [5]. Non c'è dubbio che la proliferazione di unità produttive non contigue e di dimensioni tradizionali (rispetto, s'intende, alla genesi e allo sviluppo della forma di produzione schiavistica) sotto un unico proprietario, avrebbe determinato un abbassamento della qualità di gestione [6], in presenza di immutate condizioni tecnologiche di base (non solo gli strumenti agricoli ma anche i tempi di spostamento e la velocità d'informazione) e a causa delle costrizioni determinate dalla gerarchia dei valori sociali che impediva la trasformazione del ceto dei grandi proprietari in un ceto d'imprenditori agricoli professionalmente dediti alla crematistica. Ma queste considerazioni mantengono una loro parziale validità solo se inquadrate in tutta una serie di precisazioni.

A. La concentrazione della proprietà non implicava necessariamente un aumento delle dimensioni delle unità produttive; una vasta documentazione, già a partire dalla tarda repubblica, attesta che l'accumulo di fondi preservava spesso l'autonomia di conduzione delle precedenti unità [7]. La concentrazione della proprietà collegata alla fusione delle unità di produzione presentava vantaggi [8], ma solo fino a un certo limite, che non doveva essere difficile individuare e che mutava da regione a regione, in rapporto a un'infinità di variabili. Oltre questo limite doveva essere ben chiaro ai proprietari romani lo svantaggio dell'accumulo di fondi contigui con fusione della conduzione. C'è il sospetto che il vero problema della disgregazione della forma schiavistica non sia dipeso tanto da un blocco frapposto all'ulteriore crescita del sistema, quanto dall'impossibilità di mantenere i livelli raggiunti.

B. Dalle osservazioni precedenti emerge che la disgregazione del sistema non può essere spiegata solo in relazione alla sua mancata crescita. Nulla avrebbe impedito, in teoria, la dignitosa sopravvivenza delle *villae* centro-italiche (quelle più controllabili e sottoposte a non infrequenti ispezioni da parte dei proprietari), indipendentemente dal destino di altre *villae* eventualmente impiantate altrove.

C. Su nessuno di questi problemi la documentazione offre indicazioni veramente adeguate. Non solo non siamo in grado di sapere come e quando una (o più) delle possibili linee di tendenza abbia cominciato a manifestarsi con un carattere di sufficiente generalità, ma non sappiamo nemmeno se abbia prevalso l'una o l'altra linea di tendenza. Per questo motivo le analisi moderne, anche quando si propongono ricostruzioni storiche, finiscono di fatto per prospettare solo ' modelli ' [9].

D. Come elemento accessorio (ma importante) della disgregazione della forma di produzione schiavistica è anche necessario ricordare il problema del reclutamento delle legioni, che intaccava quel prezioso serbatoio di manodopera libera strettamente funzionale alle esigenze dell'organizzazione centrata sulla villa. Lo sradicamento dei contadini italici chiamati al servizio militare per un lunghissimo periodo (20, 25 anni) e ancor più il loro definitivo inserimento nelle province (« dilapsis pluribus in provincias in quibus stipendia expleverant » [10]) determinarono infatti una irreversibile rarefazione della manodopera libera che era indispensabile al funzionamento delle unità agrarie schiavistiche [11]: non sarebbe quindi esagerato affermare che la disgregazione della forma schiavistica in Italia ricevette un impulso anche dal settore della manodopera libera.

E. La categoria di ' sviluppo delle forze produttive ' non aiuta a spiegare il fenomeno, e il colonato, come già lucidamente vide Ettore Ciccotti, è « una forma di economia più regressiva ancora dell'economia a schiavi » [12]. Nella stessa opera di Marx, malgrado le certezze di alcuni suoi interpreti moderni, l'interesse centrato sull'aspetto dei rapporti di proprietà nel passaggio dalla schiavitù al feudalesimo introduce un'asimmetria quanto mai significativa e impedisce il delinearsi « di una linea continua, di uno sviluppo omogeneo nelle sue componenti, tra schiavitù e servitù della gleba da un lato, e servitù della gleba e capitalismo dall'altro » [13]; un'osservazione questa, che andrà collegata alla constatazione dell'assenza, in Marx, di una teoria generale dei modi di produzione [14]. Questi richiami alla corretta interpretazione di analisi ' classiche ' valgono soprattutto come antidoto alle impostazioni di chi, sulla base di queste stesse analisi, propone ancora una visione delle trasformazioni finali del mondo antico come caratterizzate da uno sviluppo rettilineo delle forze produttive [15].

Si ha l'impressione che il modo di produzione schiavistico sia entrato in ' crisi ' prima di esprimere pienamente una qualsiasi delle sue possibili contraddizioni interne, e che questa crisi abbia pertanto

motivazioni esterne alla logica del sistema produttivo, intesa in senso pienamente (e quindi astrattamente) economico. Questa impressione ci conduce alla necessità di una considerazione complessiva del sistema (non solo dell'apparato produttivo) e di una visione più articolata dei grandi fenomeni storici di dominio economico, che neppure nell'età del capitalismo moderno — c'è appena bisogno di dirlo — si sono presentati in forma autonoma. Questo dominio economico non si esprimeva soltanto nelle notissime e più o meno efficaci misure ' protezionistiche ' (il divieto alle *Transalpinae gentes* di *oleam et vitem serere*[16] e il provvedimento di Domiziano sulla distruzione dei vigneti provinciali[17]), quanto nella capillare e intuibile diffusione di rapporti, collegamenti, presenze locali, intrecci d'affari e politici che sono sempre stati tipici di ogni stabile apparato di conquista. Un complesso di fattori che era fatalmente destinato a perdere forza con il progredire della romanizzazione.

Rispetto alla precedente ricerca su *Società romana e produzione schiavistica*, centrata su alcune aree italiche quali zone elettive di quella forma di produzione[18], l'indagine sulla tarda antichità che si presenta in questi volumi estende l'interesse ad alcuni contesti non italici, per individuare le caratteristiche e l'evoluzione di nuove egemonie produttive e nuove articolazioni dei mercati. Eppure, proprio per cogliere appieno i tempi e i modi del passaggio dalla forma schiavistica ad altre forme, la situazione italica rappresenta un campo di studio di fondamentale importanza, non soltanto per l'individuazione di contesti esemplari entro cui è possibile cogliere la presenza e l'entità relativa di determinate produzioni non rappresentate nei secoli precedenti[19], ma, più in generale, per l'approfondimento dei meccanismi di riorganizzazione produttiva e sociale successivi alla disgregazione della forma schiavistica.

Se l'attenzione alla circolazione delle merci esalta l'emergere di un ' caso africano ' (si è parlato addirittura di una *translatio* delle forze produttive[20]), l'attenzione ai grandi fenomeni isituzionali e politici esalta l'emergere di un ' caso italico '. D'altro canto l'età tardoantica presenta rapporti tra forme economiche e forme istituzionali talmente complessi che la sua morfologia non può essere ricostruita a partire da un'analisi, gerarchicamente prioritaria, della sfera della circolazione.

2. *Le metamorfosi di ' Italia '.*

La ricostruzione delle secolari trasformazioni degli apparati di governo[21], della politica fiscale[22], delle aggregazioni sociali[23], che portarono alla formazione dell'Italia tardoantica, può essere utilmente

impostata anche a ritroso, a partire da quell'età di Diocleziano che segna una vistosa accelerazione di trasformazioni culminanti nella ' provincializzazione ' della penisola.

Non è sempre facile cogliere, nei complessi mutamenti istituzionali che si verificarono tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, quanto fu precisamente dovuto all'iniziativa di Diocleziano e quanto a quella di Costantino. È tuttavia sufficientemente chiaro che la politica di questi due imperatori mise in moto impulsi di eccezionale intensità nel tessuto vischioso degli ordinamenti imperiali romani. La contrapposizione netta tra il ' tradizionalista ' Diocleziano e il ' rivoluzionario ' Costantino sotto il profilo della politica monetaria, fu già messa fortemente in luce nell'unica grande ' reinterpretazione ' dell'età imperiale romana che la storiografia del dopoguerra abbia prodotto: *L'impero romano* di Santo Mazzarino, pubblicato proprio trent'anni fa [24]. Questa impostazione ha trovato recentemente una definitiva conferma epigrafica nell'iscrizione di Afrodisiade ' Bicharactam ' che attesta la *geminata potentia* dell'*argenteus* a partire dal 1° settembre 301 (*ex kal. Se*[*pte*]*mbribus Titiano et Nepotiano cons.*) in ambito debitorio (privato e fiscale) con inevitabili ripercussioni — possiamo facilmente aggiungere — sulla valutazione di beni e servizi [25]. Il passaggio dall'età diocleziane alla costantiniana può considerarsi sotto vari aspetti: sotto il profilo degli assetti istituzionali e della politica fiscale, Costantino si trovò a ricevere un'eredità troppo pesante. Ci si avviava a interpretare in maniera molto realistica alcune fondamentali esigenze di ' razionalizzazione ' del controllo politico e del prelievo tributario. In questo senso Costantino potrà apparire un continuatore di Diocleziano (imperatore animato da una « preoccupazione continua e tenace per la fortuna dello Stato », come disse molto bene G. Costa nel suo fondamentale ' Diocletianus ' [26]) e l'età dioclezianeo-costantiniana essere caratterizzata globalmente come l'età che, dopo quella augustea, rivoluzionò la *res publica Romana.* Questo però a patto di non perdere di vista una secolare stratificazione di tendenze che in qualche modo anticiparono e prepararono le esperienze dell'età di Diocleziano e di Costantino.

Il terremoto amministrativo che investì l'Italia nell'età dioclezianea si espresse anche in una nuova concezione degli spazi e in una diversa configurazione dell'idea d'Italia [27]. La svolta — una delle più importanti nella storia antica della penisola — è registrata nel titolo di *corrector utriusque Italiae* assegnato (in un testo epigrafico romano anteriore al 296/7) a L. Aelius Helvius Dionysius.

CIL VI 1673 (cfr. 31901a) = *ILS* 1211: « L. Aelio Helvio / Dionysio c.v. / iudici sacrarum cog / nitionum totius Orien. / praesidi Syriae Coele[s] correctori utriusque / Italiae curatori aq. / et Miniciae curator. / operum pu-

blicoru[m] / pontifici dei Sol., ecc. ». Il *terminus ante quem* del documento è dato dalla mancanza del proconsolato d'Africa, che il personaggio ricoprì per quattro anni (*CIL* VIII 12459) tra il 296/7 e il 300/1 (*CIL* VIII 14401 = *ILAfr* 441; *CIL* VIII 26562 = *ILAfr* 531)[28]; nel 301 Helvius Dionysius compare infatti nella carica di prefetto urbano[29]. La data della sua *correctura utriusque Italiae* non è determinabile con esattezza; la carica da lui successivamente ricoperta (il presidato Syriae Coeles[30]) è databile, in un periodo che non può essere precisato, tra il 289 e il 297; quella ricoperta in precedenza, la curatela *aquarum et Miniciae*, tra il 286 e il 293[31].

Quali sono le due Italie amministrate da L. Aelius Helvius Dionysius? A questa classica domanda si è risposto in vario modo. Secondo alcuni si tratterebbe di una prima divisione della penisola nei due grandi ' ressorts ' dell'Italia annonaria e dell'Italia suburbicaria[32]. Secondo altri l'espressione alluderebbe invece alla presenza di un'Italia Transpadana (di cui è attestato l'ordinamento in correttura d'intorno al 291/2[33]) contrapposta a un'Italia *citra Padum*, intendendosi quindi con *utraque Italia* grosso modo quella parte d'Italia che poi sarebbe stata ordinata nel vicariato d'Italia[34]. Impostato in questi termini il discorso apre una serie di aporie irresolubili. Più che individuare equivalenze precise di denominazioni, che la documentazione non consente, è necessario infatti cercare d'intendere quella che poteva essere la prospettiva sottintesa a un'espressione come *utraque Italia*: la Transpadana è l'unica Italia attestata come a sé stante, sotto il profilo amministrativo, nella documentazione coeva e questa specificità ha anche, nell'ordinamento imperiale, un carattere risalente almeno alle carriere di C. Iulius Proculus, che fu, sotto Traiano, *leg. Aug. p.p. region. / Transpadanae*[35] e di L. Vitrasius Flamininus (forse console suffetto del 122 d. C.)[36], che in un'epigrafe capuana era detto, tra l'altro, *leg. p.p.* (sic!) *pr. Italiae Trans/padanae et provinciae Moesiae Superioris*[37], oppure ad Arrius Antoninus, che fu *iuridicus per Italiam regionis Transpadanae primus*[38] negli anni 165-6[39]. Alla Transpadana non potrà che contrapporsi il resto della penisola, dal Po ai Bruzi, essendo impensabile l'esistenza di « due Italie » limitate all'estensione del futuro distretto di Emilia e Liguria: due Italie, si osservi bene, alle quali avrebbe dovuto comunque aggiungersi una terza Italia, comprendente il resto della penisola.

Per cogliere l'intero spessore del problema è necessario ampliare la prospettiva ben oltre il quadro della documentazione strettamente tardoantica. Il tema delle « due Italie », infatti, non si esaurisce all'interno di un'analisi delle trasformazioni amministrative e dei quadri istituzionali di questa età. Esso emerge in vario modo lungo la secolare storia di Roma, sotto il risvolto etnico, politico, economico e risale alle origini stesse dell'idea d'Italia e alle sue prime enunciazioni.

Una fonte sicuramente anteriore alla guerra marsica, di cui è rimasto il ricordo nella trattazione appianea della battaglia del Trasimeno, qualificava come « vera e propria Italia » il versante tirrenico degli Appennini e aggiungeva una precisazione importante: « quanto all'altra parte degli Appennini, verso lo Ionio, oggi *è Italia anche questa*, e vi abitano greci, lungo la costa ionica, e sul resto celti » [40]; parallelamente all'idea d'Italia delimitata a nord dalla catena alpina (variamente conglobata [41]), permaneva dunque l'intuizione della presenza di due Italie, una (la Cisappenninica) autentica e antica, l'altra (la Transappenninica) di più recente acquisizione (« oggi è Italia anche questa ») e etnicamente separata. La prospettiva dell'autore di Appiano ha una rilevanza globale: « per l'uomo antico — si è detto — il problema dell'Italia è in gran parte un problema appenninico » [42]; lo storico cui si deve questa affermazione è lo stesso, non a caso, che ha valorizzato il passo appianeo nella prospettiva antica della *terra Italia*, cogliendone al tempo stesso le connessioni con un rito come la sepoltura di *Gallus et Galla, Graecus et Graeca* nel Foro Boario, attestato da Livio per il 228, il 216 e il 114 a. C. [43].

L'Appennino come spina dorsale delimitante la terra Italia rispetto a spazi abitati da galli e greci, che la fonte di Appiano riconosce come « italici », ma non a pieno titolo: l'Appennino anche come area italica economicamente distinta da un'altra area, anch'essa italica, caratterizzata da una specifica e rilevante fertilità: nella geografia economica di Polibio il Norditalia, da lui considerato come la terra più ricca d'Europa [44], si contrappone infatti all'Appennino come la pianura si contrappone alla montagna; questa polarità è esplicita per esempio, nel suo modo di vedere la storia etrusca: « In questa pianura abitarono in antico gli etruschi, nello stesso tempo in cui risiedevano anche nella terra intorno a Capua e a Nola, detta Flegrea; una regione popolosa e molto nota, che ha acquisito grande fama per la sua fertilità. Perciò chi narra la storia della potenza degli etruschi non deve riferirsi alla terra che essi occupano oggi, ma alla pianura di cui parliamo e alle sue risorse » [45].

L'idea d'Italia come ' una ' operante a livello culturale con connotati specificatamente geografici (la barriera alpina), come già in Catone (« Alpes ... muri vice tuebantur Italiam ») [46] e poi in Livio [47], conviveva dunque con una prospettiva centrata sull'individuazione di aree etniche ed economiche dotate di una loro peculiarità. In quest'ultima prospettiva l'autore di Appiano poteva distinguere su base etnica, una vera e propria Italia (a destra degli Appennini) da un'Italia meno autentica (a sinistra), e Polibio fondare una sua sintesi della storia economica italica articolata sulla polarità tra pianura e montagna, tra zona padana e Appennini. Ma mentre la distinzione di cui ci riferisce Ap-

piano — malgrado la persistenza di altri motivi etnici quali l'esaltazione di marsi e sabelli, di lucani e bruttii [48], e la tarda rivendicazione del ruolo degli Appennini come baluardo dell'Italia [49] — era destinata a essere assorbita in formulazioni come quella di Plinio il Vecchio, che insiste sull'Italia come « una cunctarum gentium patria » [50], l'interpretazione polibiana, maggiormente radicata nei tempi lunghi delle vocazioni territoriali, ebbe una notevole persistenza: la ritroviamo nella celebrazione ciceroniana della Cisalpina come *flos Italiae* [51] e, con qualche attenuazione (per esempio il giudizio sull'Umbria, montagnosa eppure « felice ») ma sostanzialmente identica, nella trattazione straboniana [52].

Il rapporto tra queste rappresentazioni cangianti dell'Italia e l'organizzazione amministrativa sfugge alle simmetrie troppo rigide: si tratta di livelli diversi e non immediatamente assimilabili. Il ' problema appenninico ' individuato da Polibio entro una prospettiva di geografia economica si configura tuttavia, proprio per la sua aderenza alle vocazioni dei territori, come il punto di più forte saldatura tra questi livelli. Esso riemerge infatti, a ben guardare, nell'organizzazione tarda delle « due Italie », una con fulcro nella pianura padana, l'altra segnata dalla catena appenninica. Presente, in nuce, nella *correctura utriusque Italiae* assegnata a L. Aelius Helvius Dionysius (con un'Italia limitata alla Transpadana e l'altra al resto della penisola) ed espressa pienamente nella successiva distinzione tra regioni annonarie e regioni suburbicarie, questa polarità fonda, almeno a un determinato livello, l'organizzazione della penisola negli ultimi due secoli dell'impero. Essa però non riesce a esplicitarsi pienamente e non perviene a ridisegnare l'intero registro degli apparati amministrativi e delle loro denominazioni. Sussiste, in altre parole, una certa ' tensione ' tra una pratica di governo che riconosce, di fatto, nelle competenze di *due* vicari, l'esistenza di *due* Italie, e l'espressione, ideologica, di un'unità della penisola, riscontrabile in certe inclinazioni della terminologia amministrativa e in certi orientamenti del lessico sui quali non si è riflettuto e che meritano invece la massima attenzione.

Gli storici parlano spesso di « due diocesi » d'Italia, l'annonaria e la suburbicaria [53]. Le fonti, però, attestano sempre e soltanto l'esistenza di una sola diocesi, affidata alle competenze di due vicari. Questo ' lapsus ' tante volte ripetuto è tutt'altro che banale, perché esprime una volontà di simmetria, nel modo moderno di vedere le realtà amministrative antiche, che è essa stessa un problema storiografico. Affermare d'altro canto che l'esistenza di due vicari equivaleva « di fatto » a un'Italia divisa in due diocesi [54], non esaurisce certo il problema: in un mondo dominato dalla forma come quello

dell'amministrazione romana, certe scelte avevano sempre un significato esplicito o implicito, nelle innovazioni come nelle rinunce a innovare. La formalizzazione dell'esistenza di due Italie, affermata nella denominazione della *correctura utriusque Italiae* affidata a L. Aelius Helvius Dionysius, segnò il momento di massima esplicitezza nel riconoscimento della polarità variamente configurata che abbiamo visto emergere come una costante fondamentale nella storia dell'Italia antica. Ma quella formalizzazione fu solo un momento. Già nel Latercolo di Verona l'Italia appare ordinata in un'unica diocesi non definita, come avremmo potuto aspettarci, *diocensis utriusque Italiae*, ma come *diocensis Italiciana* [55], che tale resterà fino alla dissoluzione delle strutture amministrative romane. Circa un secolo dopo la lista di Verona, la *Notitia Dignitatum* attesta anch'essa una sola diocesi d'Italia [56]. L'opinione secondo la quale « la *Notitia Dignitatum* affecte de considérer l'Italie comme une diocèse unique, tout comme faisait la Liste de Vérone au début du IV^e^ siècle » [57], propone implicitamente un'immagine lontana dalla vera natura dei documenti considerati. La *Notitia* deve essere valutata come un registro *in fieri*, e come tale essa rivela tracce di parziali aggiornamenti. Ma in nessun caso sono immaginabili, in essa, ' arcaismi ' al momento della sua prima stesura. Il livello ' ideologico ' della *Notitia* lo si individua, insomma, nel modo in cui essa attua quei tradizionali « criteri di aggiornamento » che già si possono individuare in precedenti « criteri di aggiornamento epigrafico » (per esempio nell'iscrizione *CIL* VI 3492, cfr. 32901 = *ILS* 2288) [58].

Non ci furono mai, formalmente, due diocesi d'Italia, come non esistette mai, formalmente, una diocesi d'Italia limitata alle sole province annonarie. La diocesi d'Italia comprendeva tutte le province che le sono attribuite nella *Notitia* (e cioè la totalità delle province italiche oltre alle isole); in origine essa fu amministrata da un unico vicario, il *vicarius Italiae*, che teoricamente aveva competenze su tutto il suolo italico, con rispetto tuttavia del privilegio della città di Roma; a quest'ultimo fu affiancato, negli anni Venti del IV secolo, il vicario di Roma [59], la cui creazione fu resa necessaria dai nuovi sviluppi dell'approvvigionamento della plebe romana e dalla sempre più forte caratterizzazione delle risorse produttive dell'Italia centro-meridionale in funzione del mercato romano (§ 3). La diocesi risultò allora amministrata da due vicari, uno preposto alle province annonarie, l'altro alle suburbicarie.

Già dai tempi di Godefroy si è osservato come, dal IV secolo in poi, in alcuni documenti, le denominazioni *Italia* o *Itali* si riferiscano alle province annonarie e ai loro abitanti, in contrapposizione alle rimanenti province della penisola [60]. Questa nuova accezione è stata

collegata a una crescita d'importanza dell'Italia settentrionale, « in quanto sola parte della penisola che ormai concretamente contava e rispetto alla quale gli altri settori provinciali italici finirono per essere, in sostanza, subordinati »[61]. È una valutazione che pone problemi per più aspetti. Potremmo chiederci, per esempio, quale fosse, all'epoca, la reala consapevolezza della maggiore « importanza » dell'Italia settentrionale rispetto al resto della penisola e se non apparisse invece del massimo rilievo la posizione delle regioni suburbicarie, quelle appunto che si qualificavano per il solo fatto di essere una sorta di vasto prolungamento dell'*Urbs* (un aspetto, questo, di cui non si sottolinerà mai abbastanza il radicamento nelle antiche visioni dell'Italia)[62], ma potremmo anche chiederci se, e in che misura, l'attribuzione di ' Italia ' a determinate regioni piuttosto che ad altre rispondesse a criteri di valutazione economico-militare. C'è il sospetto, in ultima analisi, che la spiegazione sia molto più semplice: il linguaggio comune[63] cominciò, già nei primi decenni del IV secolo, a indicare col termine *Italia* l'insieme delle province che erano sottoposte al *vicarius Italiae.* La presenza del termine Italia nel titolo di *vicarius Italiae,* era diventato, al momento stesso dell'istituzione del *vicarius urbis,* un ' fossile '; questo fossile, proprio in quanto tale, passò a designare una parte della penisola, contrapposta all'altra parte, che pure era Italia anch'essa. Non diremmo quindi che questa accezione del termine Italia indicante appunto le province annonarie sia derivata dalla crescita d'importanza, nel sistema imperiale, delle province annonarie, ma qualcosa di sostanzialmente diverso: che la presenza di un *vicarius Italiae* con competenze che furono ufficialmente ristrette a una parte dell'Italia finì per imporre l'attribuzione — per altro (come vedremo tra breve) rarissima nei testi ufficiali — del nome Italia, in forma esclusiva, a quella stessa parte.

Se solo si rinuncia, per un attimo, a ricercare nella storia amministrativa romana un sistema perfetto di simmetrie e corrispondenze, come quello cui ci ha abituato lo stato moderno[64], la ricostruzione di questa vicenda non sorprenderà. Il fatto è che il governo romano, non operava, nell'Italia del III e del IV secolo, con le tecniche dei colonizzatori moderni, e con la loro mentalità. C'era molto di spontaneo nel suo operato, e gli effetti indotti, le forze d'inerzia, prevalevano sulle ' ingegnerie ' sconvolgenti. La storia del nome Italia nel tardo impero si spiega appunto con uno di questi effetti indotti: quando al vicario d'Italia, che governava teoricamente su tutta la diocesi d'Italia, si affiancò il vicario di Roma, cui fu assegnata una parte delle penisola, il vicario d'Italia mantenne il suo titolo. Era un titolo ormai ambiguo, ma non fu cambiato. Allo stesso modo l'Italia, affidata a due *vicarii,* rimase un'unica diocesi, per non spez-

zare, nella denominazione formale, un'unità che appariva intoccabile e che tale era, al livello supremo dell'amministrazione, nella denominazione del *praefectus praetorio Italiae*[65]. Anche nella storia amministrativa la tarda antichità va vista lungo un sottile intreccio di tradizione e mutamento.

Questo intreccio si coglie a vari livelli. Il primo e più importante (che ho già analizzato), riguarda il contrasto tra le denominazioni ufficiali (formalizzate nella titolatura di un'unica diocesi d'Italia) e le concrete necessità dell'amministrazione (espresse dall'istituzione di un secondo vicariato). Il secondo riguarda il rapporto tra quelle denominazioni ufficiali e il linguaggio delle costituzioni imperiali: un linguaggio anch'esso « ufficiale » ma dotato di una certa elasticità. Accade infatti, talvolta, che la cancelleria di corte accenni, con maggiore libertà, a una *Italia* o a *Italiae regiones* contrapposte alle *regiones urbicariae* (così in *C.Th.*, 11, 16, 9 del 359; 11, 1, 9 del 365; 11, 13, 1 del 383). Permane invece in altri casi, molto più numerosi, l'accezione globale di *Italia* (*C.Th.*, 11, 27, 1 del 329[66]; 2, 16, 2 del 319 o del 329[67]; 16, 2, 15 del 360; 5, 11, 9 del 365; 8, 5, 28 del 368; 9, 1, 13 del 376; 10, 19, 9 del 378; 13, 1, 11 del 379; 11, 28, 4 del 408; 7, 13, 20 del 411[68]; a queste costituzioni possiamo aggiungerne due, dove l'aggettivo *Italicus* s'intende riferito agli *Italici* tutti: *C.Th.*, 8, 12, 2 del 317[69] e 3, 5, 8 del 363. Dubbia è infine l'accezione di *Italia* in *C.Th.*, 11, 16, 2 del 323; 11, 1, 6 del 354[70]; 11, 10, 2 del 376[71]. La cautela, in questi ultimi casi, mi sembra indispensabile, perché, al contrario di quanto comunemente si pensa, non è sufficiente la coincidenza tra *Italia* nel testo della costituzione e *vicarius Italiae* (così *C.Th.*, 11, 10, 2) o *consularis Aemiliae et Liguriae* (così *C.Th.*, 11, 16, 2) nell'*inscriptio,* a dimostrare un'accezione d'Italia ristretta alle province annonarie; dobbiamo sempre postulare, infatti, l'eventualità di altre copie identiche della stessa costituzione inviate ad altri funzionari anch'essi competenti su regioni italiche (in altre parole: l'espressione *Italiae possessores* in una costituzione indirizzata a funzionari competenti sull'Italia annonaria non può essere, metodicamente, considerata diversa da un'espressione come *in praediis Italicis* di *C.Th.*, 3, 5, 8 indirizzata al *vicarius urbis*)[72]. Occorre pertanto ridimensionare la portata del fenomeno nelle costituzioni imperiali[73]: si è visto infatti che su 18 testi contenenti *Italia* o *Italici* o *Itali,* 12 presentano un'accezione estesa di Italia, 3 sono dubbi e 3 appena si riferiscono sicuramente all'Italia annonaria.

3. *La provincializzazione dell'Italia.*

La più antica menzione di *correctores* nella penisola risale all'età di Caracalla, che ci ha lasciato notizia di C. Octavius Suetrius Sabinus, consolare *electus ad corrigendum statum Italiae* (tra il 215 e il 216)[74]. Si tratta, come indica la stessa denominazione (*electus ad corrigendum...*) di una magistratura straordinaria, con poteri militari,

costituita per far fronte a circostanze eccezionali di ordine pubblico, quali per esempio il banditismo (allo stesso periodo di Caracalla potrebbe risalire l'epigramma cretese che attesta un Ἑσπερίης πάσης χθονὸς ἰθυντήρ = *Italiae totius corrector*) [75]. La nomina di un *legatus* con competenze specifiche sul suolo italico non implica necessariamente una qualche prospettiva tendente a imporre esperienze di tipo ' provinciale ': la tutela dell'ordine assicurato tramite un magistrato speciale è ben altra cosa da quella radicale trasformazione degli ordinamenti che è tipica di ogni ' provincializzazione '. Eppure il caso ha un suo sapore di novità, una sfumatura di antitradizionalismo che tradisce, se non una volontà di cambiamento, almeno una certa noncuranza. L'entità di esperimenti come questo potrà apparire meno sfuggente se si riflette sul tono e sulla sostanza della proposta che, in anni non lontani, Cassio Dione attribuisce a Mecenate: un'Italia divisa in distretti e affidata a governatori consolari [76]. La giustificazione che l'accompagna ci lascia forse intravedere il barlume di un dibattito su nuovi assetti istituzionali in Italia: « Non meravigliarti se ti propongo di dividere anche l'Italia in questi distretti: è grande e popolosa e non può essere amministrata dai magistrati cittadini » [77].

I più immediati ' antecedenti ' della provincializzazione della penisola si ritrovano tuttavia in alcune esperienze amministrative di età aurelianea, delle quali potrebbe essere indizio la carica di *corrector Lucaniae* (secondo « plures et meliores scriptores », come li definì Mommsen: Aurelio Vittore, l'*epitome de Caesaribus*, *la vita Aureliani* della *Historia Augusta* [78]) o di *corrector totius Italiae* (secondo i *Tyranni triginta* della *H.A.*) [79] attribuita a Esuvio Tetrico. La scelta tra queste due denominazioni ha conseguenze notevoli e ha suscitato un lungo dibattito [80]: nel primo caso (*corrector Lucaniae*) Aureliano avrebbe decisamente avviato la provincializzazione della regione, anticipando quella divisione della penisola in province che fu attuata da Diocleziano (fu questa già l'opinione di Borghesi [81]); nel secondo (*corrector Italiae*) l'imperatore avrebbe proseguito lungo la via già tracciata da Caracalla e saltuariamente proseguita dopo di lui — si pensi per esempio all'ἐπανορθ(ωτὴ)ς πάση[ς Ἰταλ(ίας)], attestato da un'epigrafe romana, che fu console due volte e prefetto urbano [82]: « una via verso la provincializzazione » che « non era tuttavia la provincializzazione » [83].

Il problema è di difficile soluzione. A prima vista parrebbe più anacronistica la correttura di Lucania, che inoltre sembrerebbe stridere con un personaggio che, nel bene o nel male, aveva avuto dignità imperiale. La *correctura totius Italiae*, oltre a eliminare quest'ultima difficoltà, ha invece un « certo sapore » di III secolo [84], evidente allo stesso redattore dei *Tyranni triginta* (o alla sua fonte), che

sentì la necessità di precisare, con indicazione delle singole regioni, l'estensione di una *correctura* che ai suoi tempi non esisteva più [85] (« correctorem totius Italiae fecit, id est Campaniae, Samni, Lucaniae et Brittiorum, Apuliae Calabriae, Etruriae atque Umbriae, Piceni et Flaminiae omnisque annonariae regionis »). È probabile pertanto che le funzioni di Tetrico *corrector totius Italiae* si siano espletate con particolare riferimento alla Lucania in un momento in cui, come vedremo tra breve, Aureliano procedeva a una riforma del sistema delle distribuzioni alla plebe romana, con inclusione della carne porcina, di cui quella regione era grande produttrice [86] (la nomina, in Italia di funzionari con competenze territoriali finalizzate a problemi latamente annonarii, è attestata, p. es., nel caso, già ricordato, del giuridicato transpadano di Arrius Antoninus, « qui pro / videntia maximorum imperat. mis / sus urgentis annonae difficuli / tates [sic!] iuvit » [87], o di C. Cornelius Felix Italus, che fu *iuridicus et Flaminiam et Umbriam* e che si adoperò per rimediare a una *sterilitas annonae* (« iuridicatus eius ob eximiam / moderationem et in sterilitate / annonae laboriosam erga ipsos fidem / et industriam, ut et civibus anno[n(a)] / superesset et vicinis civitati / bus subveneretur » [88]). Questa interpretazione, che armonizza, con possibilità di esiti diversi, la *correctura totius Italiae*, con un ambito territoriale circoscritto nell'esercizio della stessa correttura (cfr. p. sg.), spiegherebbe l'eventuale fraintendimento presente nella tradizione rappresentata dall'*epitome de Caesaribus*, Aurelio Vittore, Eutropio, *Vita Aureliani*, che offriva, tra l'altro, la possibilità di sfruttare l'effetto della contrapposizione tra il *celsum biennii imperium* raggiunto da Tetrico e la modesta correttura di Lucania di cui si sarebbe accontentato [89].

Se una cosa emerge con chiarezza dall'intero *dossier* sui correttorati del III secolo, questa è la fluidità della terminologia, che gli storici tendono spesso a coartare entro una gabbia sistematica. Naturalmente una prospettiva ' sistematica ' fu tutt'altro che aliena ai procedimenti innovatori messi allora in atto dal governo romano, ma questa sistematicità è da inquadrarsi nelle peculiari caratteristiche delle esperienze di governo dell'epoca [90].

La valutazione dell'intero *dossier* sui correttorati dipende dunque, ancora una volta, dall'immagine che ci si costruisce della storia amministrativa italica in questo scorcio di III secolo: immagine ' mommseniana ' di un'evoluzione rettilinea, con passaggio, nella sola età di Diocleziano, da *correctores* (*totius*) *Italiae* a *correctores* di singole province (« Iam post Sabini Bassique titulos repertos — scrisse Mommsen nel 1872 — magis probabile est correcturam initio pertinuisse ad Italiam universam, postea demum divisa Italia partium correcturas institutas esse... ») [91]; o immagine ' borghesiana ', meno

rettilinea, aperta alla possibilità di correzioni provinciali prima di Diocleziano [92].

Il punto chiave del *dossier* è il caso di C. Caeionius Rufius Volusianus [93], che in un'epigrafe tramandata dal Capaccius è definito (nell'età di Carino) *corrector Campaniae*: « Rufio Volusiano v.c. / correctori Campaniae » (*CIL* x 304*). L'epigrafe fu giudicata falsa dal Mommsen, che la ritenne costruita sul modello delle prime linee dell'iscrizione romana *CIL* vi 1707 + 3173 = *ILS* 1213: « — — — / religiosissimoque / C. Caeionio Rufio Volusiano v.c. / corr. Italiae per annos octo ecc. » [94]. Altri la ritengono invece autentica [95]. Altri ancora si dichiarano neutrali [96]. Poiché anche di recente sono state avanzate forti perplessità su questo fondamentale testo epigrafico [97], è opportuno riesaminarlo sulla base di una considerazione che ritengo decisiva: lo stesso C. Caeionius Rufius Volusianus è detto *iterum corrector* (senza altre precisazioni) in un'epigrafe puteolana (*CIL* x 1655), che il Capaccius sicuramente non conosceva [98]. Se giudicassimo falsa *CIL* x 304* dovremmo pensare che il Capaccius, ispirandosi all'epigrafe romana dove il personaggio è detto *corrector Italiae per annos octo*, avrebbe indovinato — inventando l'epigrafe *CIL* x 304* contenente l'indicazione della correttura di Campania — l'ambito territoriale campano di almeno una delle due correzioni (estese complessivamente *per annos octo*) di Volusianus, che l'iscrizione di Puteoli, per la sua stessa provenienza campana, avrebbe poi rivelato essere esatto. Il che è quanto mai improbabile. [Va qui notato che nell'iscrizione puteolana *CIL* x 1655 (iscrizione *vetustior* rispetto a *ILS* 1224a), Rufius Volusianus, il quale dedicò l'epigrafe, voleva indicare al lettore campano di aver ricevuto, per la seconda volta (*iterum*) una correttura italiciana con delimitazione territoriale in Campania. Insomma, C. Caeionius Rufius Volusianus ha tenuto la correttura d'Italia *per annos octo* di seguito e dunque questa, in quanto correttura d'Italia, non può dirsi iterata, ma iterata è *in essa*, la specificazione territoriale *Campaniae*. In un periodo posteriore, viceversa, L. Nonius Verus che in *ILS* 1218 è detto *bis corrector*, ha tenuto due correzioni che, considerate territorialmente, sono appunto perciò due (con evidente riferimento alla potestà magistratuale): *bis corrector* e *iterum corrector* sono sì, formule equivalenti, ma *iterum* dà modo di precisare la delimitazione territoriale ripetuta, nella situazione particolare per cui « in quel periodo di trapasso, il termine generico *corrector italiae* poteva coesistere con quello più specifico indicante, con precisazione, la particolare zona in cui s'esercitava in modo eminente la correttura » [99]].

Se si riconosce, com'è sicuro, l'autenticità di *CIL* x 304*, dobbiamo, di conseguenza, accettare l'idea che (almeno a partire dal-

l'età di Carino, ma probabilmente già sotto Aureliano)[100], la denominazione dei *correctores Italiae*, nel momento stesso in cui veniva esercitata su basi regionali prevalenti e definite per mandato imperiale, poteva tendere a « slittare » verso l'indicazione regionale[101]. Le attestazioni epigrafiche sarebbero pertanto omogenee a quelle delle fonti letterarie, pure nelle caratteristiche diverse e specifiche dei singoli documenti: si pensi alla già ricordata tradizione su Tetrico *corrector Italiae* o *corrector Lucaniae*, o all'altra relativa a M. Aur. Sabinus Iulianus, *corrector* nel Veneto[102]. Questo « slittamento » era provocato dalla natura stessa dei correttorati d'Italia, « con titolo relativo a giurisdizione indecisa, ma con funzioni ristrette ad una sola regione secondo le singole disposizioni imperiali »[103]. La ' tensione ' tra una terminologia tradizionale, che insiste sulla qualificazione dei *correctores* attraverso una generale e teorica attribuzione di competenze indefinite in Italia, e una terminologia più innovativa, esplicitante gli ambiti peculiari di competenza, si scioglierà, com'è noto, con la vera e propria provincializzazione di età dioclezianea[104], un evento di cui non si potrà evidentemente cogliere né l'importanza né la complessa evoluzione se lo si considererà semplicemente un « by-product » delle altre riforme dioclezianee[105].

Il titolo di *corrector utriusque Italiae* attribuito a L. Aelius Helvius Dionysius è da sempre una *crux* degli storici dell'amministrazione italica del III secolo. Si è già visto (pp. 6 sgg.) il complesso problema posto dall'individuazione delle due Italie (*utraque Italia*). Esso si inserisce inoltre con una certa difficoltà nella sequenza, estremamente differenziata, delle titolature con cui vengono indicati i *correctores*. Le soluzioni proposte non mancano di una notevole complessità: A. Chastagnol, che ha dedicato studi approfonditi al problema, ha immaginato la nomina, in principio, di un unico *corrector Italiae*, sostituito (al più tardi tra il 281 e il 282) da due *correctores*; dopo questa fase si sarebbe tornati, nel 289, a un unico *corrector* (appunto il *corrector utriusque Italiae*), per poi passare infine ai governatorati di singole province[106]. La valutazione del problema cambia non di poco se si ritiene, con la maggior parte degli studiosi, che il personaggio ricoprì *contemporaneamente* una correttura nelle « due Italie » oppure se si ritiene che egli ricoprì due correture una dopo l'altra nelle due diverse Italie[107]. Quest'ultima fu l'opinione di A. von Premerstein rimasta tuttavia isolata per una formulazione troppo rapida e, in una certa misura, apodittica[108]. Nel suo imminente studio sull'evoluzione delle carriere senatorie nella seconda metà del III secolo, M. Christol segnala discretamente la necessità di distinguere, nel *dossier* relativo ai correttorati, le attestazioni epigrafiche riguardanti cariche nel momento del loro esercizio, dalle attestazioni successive, in cui i *cursus* riassumerebbero, con formule di sintesi, le varie funzioni; la *correctura utriusque Italiae* di *CIL* VI 1673 cfr. 31901a = *ILS* 1211 si riferirebbe pertanto a due funzioni

supplementari [109]. Il *cursus* di Dionysius riassumerebbe in sostanza, sotto l'indicazione *utraque Italia*, un'esperienza amministrativa analoga a quella di T. Flavius Postumius Titianus, che fu *corrector* nella Transpadana (« prima Italia ») e *corrector* in Campania (« secondo Italia »): cfr. n. 103. Questa ipotesi si accorderebbe molto bene con la ricostruzione che qui ho proposto [110] del rapporto tra il titolo di *corrector Italiae* e il titolo di *corrector* limitato a singole regioni, rapporto che non mi pare possa esser visto in termini di sequenza cronologica.

Fino a che punto questo complesso di esperienze amministrative può essere considerato un preludio alla provincializzazione dell'Italia? Il problema preliminare, in questa prospettiva, è quello della valutazione dei giuridicati [111]. L'orientamento degli studiosi è quasi unanime: i giuridicati sarebbero « a great step towards the final provincialization of Italy » [112]. Il fenomeno, come si è visto, si collega all'apparizione, a partire dall'età di Caracalla, di funzionari (*correctores*) anch'essi ritenuti spesso come anticipatori di esperienze provinciali sul suolo italico. Nella valutazione di questi ' precedenti ' della provincializzazione è necessario non perdere di vista il dato essenziale: il nesso inscindibile tra provincializzazione e tributo. Sicché, se per provincializzazione s'intende l'individuazione, nella penisola, di aree geografiche variamente ripartite e affidate a funzionari dotati di competenze di vario genere (giurisdizionali, amministrative, fiscali, finanziarie) [113] non c'è dubbio che il fenomeno risulta già in atto nella seconda metà del II secolo. Se invece per provincializzazione intendiamo l'estensione, sul suolo italico, del regime tributario provinciale, questi ' antecedenti ' (giuridicati, correttorati) della provincializzazione andranno fortemente ridimensionati.

Di ' antecedenti ' della provincializzazione può parlarsi, più propriamente, e più precocemente, in riferimento ai privilegi della plebe romana e, in generale, all'approvvigionamento dell'*Urbs*. Questo non vuol dire, ovviamente, trascurare i fenomeni di carattere « economico, demico, militare e strategico » che portarono a una peculiare configurazione dell'Italia settentrionale [114]; ritengo tuttavia che il privilegio della plebe romana sia altrettanto e forse più importante nella maturazione di esperienze ' provinciali ' nella penisola. Intorno a questo nodo si svolgono, infatti, lungo tutto il II e soprattutto il III secolo, vari tentativi di canalizzare le risorse produttive dell'Italia centro-meridionale (quella che poi costituirà le regioni suburbicarie) verso il mercato romano, utilizzando le leve delle vendite a prezzi fiscali e delle distribuzioni gratuite, oppure meccanismi finanziari più sofisticati. Tra questi ultimi rientra l'istituzione degli *alimenta* se, come pare molto probabile, i prestiti agli agricoltori stabiliti dal pro-

gramma traianeo avevano una « concomitante, anzi prevalente, finalità di carattere fiscale », inscindibile dal problema delle necessità alimentari dell'Urbe e dai nuovi assetti del sistema dell'approvvigionamento di Roma [114 bis].

In tempi parzialmente coincidenti con l'esperienza degli *alimenta* si svolgono i tentativi, da parte del potere imperiale, d'incrementare i privilegi della plebe romana. La dedica dell'arco eretto nel Foro Boario dagli *argentari et negotiantes boari huius loci qui invehent* [115], attesta con ogni probabilità, già nel 204 d. C., l'esistenza di *praestationes* di *caro porcina* affidate a un collegio di *boarii.* La precisazione *qui invehent*, aggiunta dopo la prima stesura del testo epigrafico, e dunque ritenuta indispensabile dai dedicanti, vale appunto a connotare la particolare funzione di *boarii* che, *devoti numini eorum* (cioè di Settimio Severo, Caracalla e Giulia Domna) riforniscono la città [116].

Pochi anni dopo, Severo Alessandro apparve riconsiderare il problema globale dell'approvvigionamento, in rapporto a generi tradizionali (*frumenta*), o meno tradizionali (quali l'olio) ma anche in rapporto alla carne (non solo *porcina*, ma anche *bubula*), un genere che emerge, dalle proteste del popolo, come particolarmente caro [117].

Gli anni di Caracalla e di Severo Alessandro anticipano dunque, in particolare per l'aspetto delle distribuzioni di carne, le esperienze culminanti nell'età di Aureliano, l'imperatore cui si attribuiva una cura speciale per le distribuzioni di *caro porcina* alla plebe romana: « nam idem Aurelianus et porcinam carnem p. R. distribuit, quae hodieque dividitur » [118]. Può essere utile ricordare che accanto al Foro suario, mercato specializzato per la vendita della carne porcina, Aureliano fece costruire la nuova caserma delle coorti urbane, i *castra urbana* che i cataloghi regionarii situano al *Campus Agrippae* [119]; se ne è dedotto [120] che Aureliano dovette unire, sotto le competenze del prefetto urbano, il comando delle coorti urbane e la direzione delle nuove distribuzioni di carne porcina, affidando le responsabilità immediate di questo duplice servizio a un addetto istituito per questo compito, il *tribunus fori suarii* [121]. Nella stessa zona Aureliano costruì il Tempio del Sole, i cui portici servivano da deposito per il vino destinato alle distribuzioni (« in porticibus Templis Solis fiscalia vina ponuntur ») [122]. Il redattore della *Historia Augusta* accenna infatti anche a questo genere, attribuendogli il progetto di distribuirlo gratuitamente, insieme con l'olio, col pane, e con la carne porcina: « Statuerat et vinum gratuitum p. R. dare, ut, quem ad modum oleum et panis et porcina gratuita praebentur, sic etiam vinum daretur, quod perpetuum hac dispositione conceperat » [123]. La reazione del prefetto al pretorio, che ironicamente prevede, dopo quella di vino, anche l'elargizione gratuita di polli e oche (« si et vinum p. R. damus, su-

perest, ut et pullos et anseres demus »)[124] e distoglie Aureliano dal suo proposito, va inquadrata alla luce delle tendenze di fondo che a più riprese l'*Historia Augusta* manifesta in materia di approvvigionamenti della plebe romana e del contributo richiesto al latifondo senatorio[125], ed è dunque pienamente valutabile soprattutto alla luce di esperienze più tarde. Resta ferma comunque, nella tradizione confluita e rielaborata dal redattore della *Historia Augusta*, la valutazione del governo di Aureliano come un nodo determinante nella lunga e tormentata storia delle distribuzioni alimentari per la plebe di Roma[126].

Nell'età di Aureliano giunse a maturazione una tendenza secolare, che ci riconduce ancora una volta alle articolazioni della penisola. Polibio aveva affermato che ai suoi tempi l'allevamento suino della Cisalpina bastava a rifornire sia l'esercito che i privati di tutta Italia[127], e Strabone che il mercato romano era rifornito quasi esclusivamente dalla stessa regione[128]; questi dati sono confermati dalla notizia varroniana circa lo smercio, sempre a Roma, di « pernae Comacinae et Cavarae et petasiones »[129]. Mentre ancora alla fine del I a. C. la Cisalpina era in grado di soddisfare la richiesta del maggior polo dell'urbanesimo italico, nel IV d. C. il suo posto risultava interamente occupato dalle regioni meridionali e in particolare dalla Lucania. In evoluzioni come questa si esprime la divaricazione produttiva delle « due Italie »: la diffusione e il potenziamento di attività più marcatamente agricole in alcune regioni d'Italia era funzionale, all'accentuazione, in altre regioni, di attività a bassissimo sviluppo delle forze produttive, quali appunto l'allevamento brado, in funzione del « mercato » romano.

Il problema della divaricazione economica tra le due Italie può essere considerato sotto vari profili. Agli storici che tra Otto e Novecento ricercarono in quelle antiche vicende le radici dei mali presenti, esso appariva appunto come il problema delle remote origini della ' questione meridionale '. Anche nelle riflessioni maggiormente legate al dibattito politico contemporaneo e ispirate a una progettualità riformista o rivoluzionaria, il retaggio dell'antico appariva come un retaggio vivente: quando Jacini, nella relazione conclusiva della sua *Inchiesta* definiva i latifondi « un sistema che ci venne tramandato, quasi senza alterazione, dall'epoca dell'Impero Romano »[130], si ricollegava certamente a un *topos* molto diffuso e radicato nella cultura dell'epoca. Questo *topos* perdeva però immediatamente la sua banalità — per taluni aspetti rassicurante — nel momento stesso in cui ci si poneva seriamente il problema del suo superamento. Da questo incontro tra storia e politica sono nate, non a caso, alcune

tra le più acute, anche se non sempre adeguatamente apprezzate, interpretazioni della storia agraria italica. Nel libro di Salvioli sul *Capitalismo antico*, toccato da uno straordinario successo editoriale, con edizioni in francese e in italiano e traduzioni in tedesco e in russo [131], c'erano alcune importanti idee sulla genesi del latifondo italico e sulla 'continuità' nella storia del Meridione, che sono rimaste, tuttavia, fin quasi ai nostri giorni, ai margini o al di fuori dell'interesse degli antichisti di mestiere [132]. Nella visione di tutti gli storici dell'antichità coinvolti, in misura più o meno diretta, nel dibattito meridionalista, l'individuazione del momento storico in cui, in età romana, era avvenuto il distacco economico tra le due Italie, si saldava direttamente ai problemi di fondo della questione meridionale, non solo per l'ovvia rilevanza delle connessioni tra « genesi » e, come allora si amava dire, « rimedi », ma per un motivo più sottile: il confronto con il problema delle costrizioni della natura e dei suoli e della loro millenaria vischiosità. Il pericolo, per lo storico, e soprattutto per il politico, di annullare la storia della società nella storia di una natura più forte e immutabile, fu intravisto lucidamente dal Salvioli, che propose di distinguere tra « cause fisiche », primarie, e « cause storiche », secondarie (« la storia politica aveva seguito la struttura fisica nel dividere l'Italia in due parti » [133]) ma sempre capaci d'incidere in profondità. La prima grande frattura, che Salvioli individuava, insieme con altri, nell'età annibalica (l'« Hannibal's Legacy » destinata al successo che sappiamo) era stata preparata dalle « singolari asprezze del clima e del suolo », ma agì a sua volta come elemento di notevole peso sull'evoluzione ulteriore, nel fare del Meridione « un territorio diverso, il regno della discontinuità, con gli intricati labirinti delle sue montagne franose, con i molti suoi sregolati torrenti in cambio di fiumi, con tanta frequenza di deserti non irrigui né irrigabili, consacrati alla malaria, su cui stava una popolazione scarsa e in misera condizione... » [134]. Questa visione catastrofica deve essere certamente attenuata, e non s'insisterà nemmeno troppo su quelle « singolari asprezze del clima e del suolo » precedenti alla conquista romana. Ma se nelle 'costrizioni' della natura meridionale vediamo il prodotto di una politica « quasi coloniale » [135] messa in atto da Roma dopo la conquista, e l'effetto della storia sociale ed economica di età tardo-repubblicana e imperiale, esse ci appariranno realmente come fattori di condizionamento sul lungo periodo: era impossibile ribaltare questi fattori attraverso una politica di « piano » che ricreasse equilibri, e nessuno del resto, si pose mai questo problema. Si cercò piuttosto — e l'esperimento riuscì — di inquadrare le vocazioni naturali e sociali di quei territori italici entro la nuova situazione emersa

con la disgregazione del sistema della villa (§ 1) e il crescente peso della plebe romana.

In forma sintetica, tendente a identificare specifiche peculiarità, l'anonimo autore dell'*Expositio* delinea, alla metà del IV secolo d. C., una sua geografia economica del mondo romano, in cui trova spazio una sezione dedicata alle province dell'Italia meridionale: « Calabria, quae frumentifera cum sit, abundat in omnibus bonis; post hanc Brittzia et ipsa optima cum sit negotium emittit vestem birrum et vinum multum et optimum; post Brittziam Lucania regio optima et ipsa omnibus abundans et lardum multum foras emittit, propter quod est in montibus esca animalium varia. Post eam Campania provincia, non valde quidem magna, divites autem viros possidens et ipsa sibi sufficiens et cellarium regnanti Romae » (53 sg. Rougé, *SChr* 124, p. 190; la necessità di mantenere la lezione Brittzia è stata dimostrata da S. Mazzarino[136]). La Calabria esportatrice di frumento, i Bruttii di birri e di vino, la Lucania di lardo: in tutte le formule che, come questa, tendono a semplificare, c'è qualcosa di discutibile. Notiamo per esempio che l'indicazione dei generi esportati fa torto ai Bruttii, anch'essi produttori di lardo (cfr. p. es. *C.Th.*, 14, 4, 4 a proposito di *possessor Lucanus et Brittius*), anche se in misura minore della Lucania; che i birri risultano essere un prodotto tradizionale dell'Apulia e in particolare della città di Canosa[137], e che proprio l'Apulia appare stranamente assente dall'elenco o è in modo arbitrario conglobata nella Calabria (come lascia intendere la qualifica di « frumentifera »). Si diceva infatti *Apulia et Calabria* come *Lucania et Brittii*, e a rigore l'autore dell'*Expositio* avrebbe dovuto trattare separatamente *Apulia et Calabria* così come ha trattato separatamente *Lucania et Brittii*. Se nella coppia *Apulia et Calabria* c'è una tendenza ad assorbire uno dei due termini, questa non va nel senso di una dilatazione di Calabria, ma nel senso di una dilatazione di Apulia, come dimostra lo stesso passaggio di Calabria a indicare i Bruttii[138].

Una sintesi come quella presente nell'*Expositio* riassume però, a suo modo, linee di tendenza secolari, che già la produzione schiavistica aveva estremizzato e che ora si trovano finalizzate entro le prospettive formalmente costituite dal nuovo quadro amministrativo[139]. Anche in tal senso andrà peraltro inquadrato il ruolo centrale della Lucania nella storia italica degli ultimi secoli dell'impero romano (cfr. pp. 12 sgg.), un ruolo che trova riconoscimento anche in un testo come il *de terminatione provinciarum Italiae*, che delinea addirittura una ' grande Lucania ' contenente in sé la *Brictia*, con la ripresa sorprendente di un'antichissimo tema emergente ai primordi della storia di quella regione[140].

Il consolidamento e l'espansione delle distribuzioni alimentari a favore della plebe romana mise in moto tensioni all'interno dei modelli etici tradizionalmente proposti dalla classe dirigente romana, aprendo contraddizioni rispetto a valori che pur permanevano. Quella cultura senatoria che con Cicerone aveva escluso la piena appartenenza

della *magna mercatura* al gruppo dei mestieri sordidi — sulla base della sua insostituibile funzione civica [141] — finì infatti per porsi in antitesi netta alla politica imperiale di sostegno alla plebe.

L'ostilità dei senatori al ribasso dei prezzi si esprime pienamente nella *Historia Augusta* e costituisce uno dei fili conduttori dell'opera, riaffiorante nella valutazione che essa dà delle varie figure imperiali [142]. Se Commodo, pessimo tra gli imperatori secondo l'anonimo redattore, annoverava, tra i suoi numerosi tentativi falliti, anche quello di un ribasso (*vilitas*) dei prezzi, che avrebbe generato unicamente la penuria (« Ipse vero saeculum aureum Commodianum nomine adsimulans vilitatem proposuit, ex qua maiorem penuriam fecit » [143]), Severo Alessandro, ottimo tra gli imperatori, era celebrato anche per non aver voluto risolvere il problema degli alti prezzi della carne bovina e suina attraverso una *vilitas* imposta dall'alto, ma grazie a interventi sull'allevamento [144].

L'esempio clamoroso — e notissimo — di questo mutato atteggiamento è nella motivazione stessa che spinse la plebe, durante una crisi dei rifornimenti di vino (un genere, si badi, che garantiva allora un apporto calorico importante), ad assaltare e incendiare, nel 367, la splendida casa trasteverina di L. Aurelius Avianius Symmachus Phosphorius, ex prefetto urbano (nel 364-5) e autorevolissimo in senato (« primus in senatu sententiam rogari solitus », precisa un'eloquente dedica romana » [145]). Secondo quanto aveva riferito un « vile plebeo », racconta Ammiano [146], Simmaco aveva affermato che avrebbe preferito gettare il suo vino nelle *calcariae* piuttosto che venderlo a prezzo fiscale. Che l'affermazione sia stata inventata dal plebeo (come vuole Ammiano) o che il prefetto abbia effettivamente detto quelle parole (com'è assai più probabile), poco importa: quello che interessa è che la plebe la ritenesse credibile e individuasse l'obiettivo da colpire proprio nella figura dell'ex prefetto, colui che « vinum patriae prodidit olim », come dirà più tardi l'autore del *carmen contra paganos* [147].

Con i suoi ricchi colleghi in senato, Simmaco aveva almeno due cose in comune: proprietà sparse ovunque [148] e la volontà — più volte emergente nelle fonti — di venderne i prodotti al mercato libero [149]. L'aperta manifestazione di questa mentalità acquisitiva (evidente nelle parole attribuite da Ammiano a Simmaco) potrebbe far pensare, a prima vista, a una qualche rottura nell'antica tradizione dell'evergetismo romano: il rifiuto di contribuire alle distribuzioni fiscali può apparire infatti come molto lontano dall'atteggiamento di un buon evergete. Eppure non è così: le manifestazioni dell'evergetismo tardoantico non hanno nulla da invidiare, per liberalità e grandezza, a quelle di età classica [150], e raggiungono (come nel caso di Tamesius

Augentius Olympius) toni di una sensibilità ricca di nuove sfumature e capace di entrare in dialogo con gli dei (« antra facit, sumptusque tuos nec, Roma, requirit. / Damna piis meliora lucro: quis ditior ille est / qui cum caelicolis parcus bona dividit heres? » [151]).

Gli stessi individui appaiono dunque pronti a elargire doni alla città secondo le migliori tradizioni dei loro antenati, e insieme restii a cedere i prodotti delle loro terre al mercato fiscale. La contraddizione è solo apparente, perché la generosità mediata e imposta dagli uffici e dai funzionari imperiali, finisce di essere tale nel momento stesso in cui, appunto, risulta fissata non dalle norme non scritte nell'etica civica, ma da quelle, scritte, della volontà imperiale. Vendere al mercato libero diventa quindi un principio da difendere, l'orgogliosa affermazione di una libertà acquisitiva che non accetta ostacoli se non quelli frapposti dal proprio autocontrollo.

Ma il rapporto tra i senatori e le distribuzioni alla plebe non si esaurisce nella constatazione della loro ostilità a quelle forme di « assistenza ». Se si prescinde dall'atteggiamento istintivo dei grandi proprietari come ci viene presentato dalle fonti dell'epoca, l'approvvigionamento statale potrà anche essere visto, in determinate circostanze, come un fattore indotto di stabilizzazione e di sostegno al mercato. La tariffa di vendita del vino fiscale si attestava intorno al 75% del prezzo del mercato libero [152], ma quest'ultimo, a sua volta, era l'espressione — a Roma e nei centri dove non avvenivano distribuzioni — di un'offerta ridimensionata dai prelievi per l'approvvigionamento.

4. *Latifondi e alleanze.*

La connessione tra le innovazioni istituzionali (giuridicati, correttorati) cui sopra si faceva riferimento e le innovazioni fiscali e finanziarie relative all'approvvigionamento di Roma, non è meccanica. I due livelli corrono paralleli lungo il II e il III secolo e non raramente si saldano, ma la loro definitiva congiunzione avverrà soltanto nell'età di Diocleziano, dando un forte impulso all'articolazione e al consolidamento di nuovi equilibri sociali: i gruppi dirigenti sottopongono il sistema a modificazioni che ne tendono l'ossatura in forme estreme. Queste esperienze, leggibili anche come una grande « rivoluzione passiva » (una categoria gramsciana il cui uso è stato proposto da A. Schiavone per lo studio di alcune fasi della storia politica antica [153]), rappresentano — per usare una metafora chimica — lo « stato attivato » [154] nella costruzione di una morfologia tarda (il che non vuol dire, ovviamente che la tarda antichità inizi in questo periodo, ma che

di essa, a partire da questo periodo, potrebbe descriversi una morfologia).

L'unica fonte antica che faccia esplicito riferimento all'estensione del tributo all'Italia è Aurelio Vittore, che si limita a un breve cenno all'*ingens malum tributorum* introdotto *parti Italiae* [155]: il tono di questa rapidissima notazione richiede che la si inquadri nella interminabile serie dei *topoi* tragici legati al fiscalismo che la cultura tardoantica ci ha trasmesso, e che accomunano, senza distinzioni di rilievo, gli ambienti più vicini alla corte e i più lontani [156]. Lo stesso Aurelio Vittore precisa per altro che il tributo apparve allora *tolerabilis* e che solo in progresso di tempo esso si risolse *in perniciem* [157]. La celebre condanna del fiscalismo dioclezianeo formulata da Lattanzio [158] non accenna esplicitamente al problema italico (che pure sarebbe stato un ottimo argomento a effetto). La riprovazione del fiscalismo dioclezianeo formulata da Lattanzio, con la sua insistenza sulle *culturae* trasformate in *silvae* è del resto antitetica all'esaltazione di Mamertino (« ubi silvae fuere, iam seges est ») [159], e le due valutazioni si neutralizzano. Se ne può dedurre, complessivamente, che la perdita d'immunità del suolo italico forse non suscitò, al livello dei ceti dirigenti, quell'enorme scalpore che saremmo propensi ad attribuirgli.

La critica moderna ha immaginato che l'abolizione del privilegio dei suoli italici abbia provocato il risentimento dei senatori, proprietari di terre nella penisola; di conseguenza si è parlato dei « regrets que l'aristocratie sénatoriale ne devait pas manquer d'exprimer depuis la reforme » [160]. Ma di questo risentimento del ceto senatorio la documentazione non conserva nessuna traccia. Si è anche pensato che l'introduzione graduale del tributo, prima in Italia settentrionale e solo in un secondo momento nel resto della penisola, rispondesse alla volontà di non urtare l'animo dei senatori (« ... tout s'est passé comme si Dioclétien et Maximien avaient eu un remords de conscience » [161]). In modo analogo, la scelta dei consoli del 289 è stata recentemente vista come un tentativo, da parte imperiale, di « " appeasement " of that group which would potentially suffer most from this change » [162].

La quasi totalità degli studiosi ritiene che la gradualità dell'introduzione del tributo in Italia sia attestata dal passo di Aurelio Vittore cui si è già accennato e che vale la pena di rileggere per esteso:

Aur. Vict., *Caes.*, 39, 30 sg.: Et quoniam bellorum moles, de qua supra memoravimus, acrius urgebat, quadripartito imperio cuncta, quae trans Alpes Galliae sunt, Constantio commissa, Africa Italiaque Herculio, Illy-

rici ora adusque Ponti fretum Galerio; cetera Valerius retentavit. Hinc denique parti Italiae invectum tributorum ingens malum. Nam cum omnis eadem functione moderateque ageret, quo exercitus atque imperator, qui semper aut maxima parte aderant, ali possent, pensionibus inducta lex nova.

Gli interpreti moderni hanno tratto, da questo documento, come si è detto, la convinzione assoluta che l'introduzione del *tributorum ingens malum* fosse stata effettuata solo in una parte dell'Italia (*parti Italiae*). Unica voce discorde quella di F. K. von Savigny [163], rimasta praticamente isolata [164]. Savigny vide la possibilità d'intendere *parti Italiae* non come « una parte d'Italia », ma come « in quella parte chiamata Italia ». Decisiva è stata, contro questa interpretazione, la critica che ne fecero Th. Mommsen e C. Jullian [165]: il fatto che *parti Italiae* indicherebbe proprio « una parte dell'Italia » sarebbe confermato dalla contrapposizione, nello stesso passo di Aurelio Vittore, tra i tributi imposti, appunto, *parti Italiae* e l'annona che in precedenza veniva pagata da *omnis Italia.* Ma l'argomento, anche se circondato dal consenso generale [166], è tutt'altro che definitivo. Secondo i critici di Savigny il senso del passo di Aurelio Vittore risulterebbe essere questo: « ... il grande male dei tributi fu introdotto in una parte dell'Italia. Essendo tutta sottoposta moderatamente a quella *functio* per mezzo della quale l'esercito e l'imperatore, che vi soggiornavano sempre o quasi, potevano essere approvvigionati, una legge nuova fu applicata [in una sola parte dell'Italia] alle *pensiones* ». Anche se non si vorrà ritenere che questa interpretazione « confine à l'absurde » [167], non c'è dubbio che essa risulterebbe perspicua solo attraverso una serie di circostanze sottintese [168] ben note agli storici moderni, ma forse molto meno chiare ai lettori di Aurelio Vittore. Essa inoltre risulterebbe terribilmente mal scritta, anche valutandola sui parametri più bassi dello stile di quello scrittore. La costruzione del discorso risulterebbe invece ben più lineare se, intendendo *parti Italiae* come « in Italia », interpretassimo: « ... il grande male dei tributi fu introdotto in Italia. Essendo tutta sottoposta a quella *functio...*, una legge nuova fu applicata alle *pensiones* ». Nessuna difficoltà, peraltro, dovrebbe porre l'interpretazione di *parti Italiae* nel senso di « in terra d'Italia » e simili, poiché tale uso (diffusissimo al plurale, ad esempio *per partes Italiae*, come nella *pragmatica sanctio* di Giustiniano, 11; ma cfr. già Liv., 30, 28, 8: *in Italiae partibus*), è attestato, al singolare, già nel latino classico (per esempio Plin., *nat.*, 7, 14: *in parte Syrtium Maiorum*); quanto al latino tardo, l'esito di *pars* nel senso di *regio*, *tractus*, *provincia*, inquadrato nell'evoluzione parallela del greco e del latino, andrà visto in connessione con l'identico sviluppo di μέρος e μέρη, lungo un ricco *dossier* di testi-

monianze che ne attestano la diffusione (« there is nothing more common in Late Latin ») [169].

Provocato forse dal verbo *inveho*, l'uso di *parti Italiae* in Aur. Vict., *Caes.*, 39, 31, attesta con grande probabilità la formale introduzione del tributo in ambedue le Italie contemporaneamente (altro è, evidentemente, il problema della reale applicazione). Si osservi peraltro che il passo di Lattanzio sempre citato [170] come attestazione dell'avvenuta introduzione del tributo, in un secondo momento, nelle regioni « suburbicarie », non contiene, al contrario di quanto solitamente si ritiene, nessuna indicazione in tal senso: l'Italia non vi è nemmeno nominata e il discorso verte unicamente sulla diffusione del *census* nelle *provinciae* e nelle *civitates* di tutto l'impero, attraverso pratiche vessatorie che suscitarono il malcontento delle popolazioni. Scompare dunque in tal modo un'importante simmetria con il passo di Aurelio Vittore e si ottiene al tempo stesso una conferma indiretta dell'interpretazione di *parti Italiae* nel senso di « in Italia ».

Il « privilegio » dell'Italia si perse dunque senza rumore, stemperandosi nelle condanne rituali del fiscalismo (Aurelio Vittore) o nel quadro di una rappresentazione a fosche tinte di *tutta* la politica dioclezianea (Lattanzio). I senatori non reagirono né con proteste né con riprovazioni di altro genere, e il potere imperiale non si pose il problema di « compensarli ». Il tributo fu introdotto formalmente nello stesso tempo in tutte e due le Italie. Preparato dai prelievi dell'annona [171] e ' anticipato ' dalle esperienze che in vario modo mettevano in risalto le esigenze prioritarie della plebe romana e il vincolo, a queste esperienze, delle inclinazioni produttive di alcune regioni dell'Italia « appenninica », il conguaglio dell'Italia alle province apparve, in ultima analisi, « tollerabile ». Non va dimenticato, infine, che il tributo era scaricato dai *domini* sui *coloni*.

Al ceto dei senatori proprietari in Italia la provincializzazione aprì, in progresso di tempo, nuove possibilità di carriera nelle stesse regioni dove essi avevano le loro terre. Nel periodo di circa un secolo compreso tra la redazione del Latercolo di Verona e la *Notitia Dignitatum* si assiste infatti, nella penisola, all'accentuazione di una tendenza già evidente, nella riforma dioclezianea, rispetto alle precedenti entità provinciali dell'impero: quelle *provinciae in frusta concisae* rimproverate da Lattanzio [172] erano intrinsecamente legate alle necessità del nuovo sistema fiscale e dei nuovi assetti strategici [173]. Nel corso del IV secolo, esigenze di un controllo più capillare e di un'organizzazione più efficiente del prelievo fiscale, spinsero, anche in Italia, in direzione di una frammentazione delle entità provinciali attestate dal Latercolo di Verona. Per un aspetto secondario, ma non marginale, la frammentazione delle entità provinciali veniva anche

oggettivamente incontro alle aspettative di carriera degli aristocratici occidentali, ampliando il quadro dei governatorati in rapporto al reclutamento, sempre troppo ristretto, dei *iudices*. Si è molto insistito, nei lavori più recenti sull'aristocrazia tardoantica, sulla contrapposizione tra « pubblico » e « privato » [174]. Caratteristica della partecipazione degli aristocratici alla gestione degli affari pubblici sarebbe stata appunto l'alternanza tra brevi periodi di inserimento attivo e lunghissimi periodi di latitanza, di rifugio in un *otium* mai saturo, mai goduto abbastanza. L'esaltazione quasi ossessiva della quiete e della tranquillità personale, la condanna delle occupazioni pubbliche, dei *negotia*, avrebbe ispirato in profondità il comportamento di quei membri della nobiltà senatoria che dedicarono alla carriera amministrativa soltanto brevi squarci della loro esistenza. Simmaco l'oratore, con le sue magistrature brevi e diluite nel tempo, sarebbe quasi il simbolo di una mentalità diffusa; Petronio Probo il quale, se non era prefetto, si sentiva, a dire di Ammiano, « come un pesce fuor d'acqua » [175], sarebbe l'eccezione.

Il problema, molto rilevante, richiede, sotto vari profili, altra impostazione. In via preliminare è infatti indispensabile distinguere tra disponibilità soggettiva a ricoprire cariche pubbliche e possibilità oggettiva di ricoprirle [176]. Il rispetto per la propria immagine e il proprio prestigio e le stesse regole, non scritte ma ugualmente vincolanti, del sistema delle carriere, esigevano una progressione ascendente nella scala gerarchica; a questo limite si aggiungevano l'apertura della « carriera superiore » (dai governatori di provincia in su) anche a personaggi non appartenenti alla nobiltà senatoria e il numero relativamente ristretto dei posti disponibili. Un aristocratico della *pars Occidentis*, verso la metà del IV secolo, poteva essere destinato, all'inizio della carriera, a uno dei circa trenta governatorati di provincia disponibili, poteva iterare la carica o passare ad altro governatorato, ma la disponibilità dei posti diminuiva in progressione geometrica rispetto alla sua ascesa. Restavano soltanto pochissimi posti nei vicariati e nelle prefetture, oggetto di un'intensa competizione.

L'*otium*, dunque, come falsa coscienza? La storia delle mentalità non tollera mai le risposte troppo semplici e sarebbe ingenuo non cogliere le infinite sfumature del fenomeno e la variegata ispirazione dell'*otium* romano. Ma è indubbio che la mentalità di un aristocratico tardoantico aveva anch'essa i suoi alibi, si plasmava e si stratificava in confronto con limiti e sbarramenti oggettivi che appare necessario individuare.

La nomina a un posto di governatore di provincia e, a maggior ragione, di prefetto al pretorio o di vicario, rappresentava, per i grandi gruppi gentilizi di ascendenza italica o con connessioni italiche, la

possibilità di stabilire una sorta di generale patronato sulla regione dove erano situati i loro latifondi. Alle clientele venete degli Anicii-Probi — attestate, per quanto riguarda Verona e i dintorni dal famoso ' oracolo ' della *Historia Augusta* (« Posteri Probi vel odio vel invidiae timore Romanam rem fugerunt et in Italia circa Veronam ac Benacum et Larium atque in his regionibus *larem* locaverunt ») [177] e da una dedica veronese a Petronio Probo [178], per quanto riguarda Aquileia dalla tradizione sulla *passio* dei martiri aquileiesi *de genere Aniciorum* [179] e, più in generale, per quanto riguarda questa ampia zona, dalla dedica romana di *Veneti adque Histri* che si definirono *peculiares* di Petronio Probo [180] — si è aggiunto, di recente, una nuova iscrizione capuana, in cui lo stesso Probo è detto *originalis patronus* [181]. I patronati ' originali ' [182] potevano dunque essere cumulati, proprio in quanto acquisiti non solo personalmente, ma anche per via gentilizia. I rapporti che legavano intere zone (talvolta addirittura una provincia) a uno o più personaggi eminenti, sono normalmente interpretati dai moderni in chiave di ' clientelismo ' e di sfaldamento degli ordinamenti, ma è bene sottolineare che, almeno al livello e nei contesti qui presi in esame, essi venivano interpretati dagli antichi in termini diametralmente opposti: di Anicius Paulinus, primo proconsole di Campania e proprietario terriero nella provincia, poteva dirsi (in un'altra dedica capuana) che aveva « promosso » il rango della Campania (*provector Campania* sic!) nella gerarchia provinciale, proprio in quanto primo proconsole [183]. Nell'*adventus* tra i *pagi* che il governatore doveva compiere periodicamente (secondo un'attestazione riguardante sempre l'Italia, ma certo di portata generale), quest'ultimo appariva ai *possessores* come l'unico garante della giustizia fiscale, come rappresentante vivente della *mansuetudo* imperiale, di contro alla *perfidia* degli *officiales* da lui dipendenti e dei *tabularii* delle *civitates* [184]. Sarebbe un errore considerare il livello delle rappresentazioni ufficiali come una sovrastruttura inerte e passiva: queste immagini della *res publica* e dei suoi rappresentanti esprimevano e producevano consenso. Il rapporto personale, le ' clientele ' estese sulle dimensioni delle province riflettevano non solo interessi e privilegi, potere e subordinazione, ma anche ' valori ', attivi e in grado di incidere. L'incrocio tra politica e proprietà terriere era addirittura motivo di ostentazione e di celebrazione: il senatore T. Fundanius Optatus, cui si dovette (nel II d. C.?) il restauro di un tempietto di Ercole a Giffoni Valle Piana (Salerno) veniva ricordato, dalla *recio Auffeeiana*, come *senator populi Romani* e *possessor regionis* [185], due espressioni che si susseguono e si sostengono a vicenda. Documenti come questo spingono a riflettere ulteriormente sulla non applicabilità delle moderne categorie di ' pubblico ' e ' privato ' alla

storia politica e sociale antica. Anche quando si ritiravano o uscivano dalle funzioni amministrative e s'immergevano nella realtà rassicurante delle loro *villae*, i senatori romani non smettevano, per questo, di essere tali agli occhi degli altri *possessores* del luogo, dei coloni, degli schiavi, né smettevano di essere tali quando si trattava di lucrare sui prodotti delle loro terre. Lontano dai luoghi ' caldi ' del potere e della competizione, la politica non si spegneva. Solamente cambiava.

L'autonomia del latifondo senatorio raggiunge, nella tarda antichità, forme estreme, ma il fenomeno non è tipico solo di quest'epoca. Già nel 105 d. C. l'avvocato dei vicentini non osò nemmeno presentarsi a difendere i suoi assistiti contro il potente senatore Bellicius, che pretendeva di istituire *nundinae* sul suo latifondo. L'avvocato si giustificò manifestando apertamente il suo terrore: « era stato sconsigliato — disse — dal combattere, soprattutto in senato, il desiderio di un senatore che lottava non tanto ormai per le *nundinae*, quanto per difendere il suo prestigio, la sua fama, la sua dignità »[186]. *Gratia, fama, dignitas*: l'autonomia del latifondo senatorio era anche una questione di ' valori '. Contro le pretese delle città, pur in una terra urbanizzata come l'Italia, il senatore latifondista rivendica e impone la sua posizione particolare.

Lo scopo dell'istituzione di queste *nundinae* era evidente: accanto al profilo economico, c'era l'esigenza di sottrarre ai coloni lo stimolo a recarsi in città per procurarsi quei prodotti (generi di consumo e strumenti) che non si trovavano in campagna. Ma tra le *conveniendi causae* i *merkatus* non erano le uniche, né le più rilevanti; un richiamo forte era rappresentato dai *ludi*, che non a caso divennero anch'essi, col passare del tempo, un aspetto fondamentale nella vita del latifondo (si pensi, naturalmente, al noto frammento di Olimpiodoro sulle dimore dei ricchi, contenenti « tutto quanto può contenere una piccola città, un ippodromo e dei fori e dei templi, e fontane e varie terme »[187]). *Nundinae* e *ludi* (la cui connessione è stata ribadita in un recente e importante libro di M. A. Cavallaro[188]) sono un binomio significativo nella costruzione del modello del latifondo tardoantico (cfr. Appendice, pp. 31 sgg.).

Malgrado la forza dimostrata da personaggi come Bellicius, il latifondo (privato) italico poteva apparire di gran lunga meno conveniente del latifondo (privato) provinciale, perché dotato di minore autonomia rispetto alle città, oltre che per le difficoltà complessive dell'economia italica cui si è accennato[189]. Anche in questo senso andranno spiegati i reiterati tentativi imperiali di spingere i *clarissimi* all'acquisto di terre nella penisola: nel 33 d. C. la conversione (in ossequio alla norma che prevedeva l'impiego di 2/3 del capitale nell'acquisto di terre italiche) dei capitali senatorii preceden-

temente impiegati nell'usura, determinò una *vilitas* del valore della terra, che i debitori vendevano per far fronte alle richieste di restituzione [190]; sotto Traiano i candidati agli *honores* furono obbligati a investire 1/3 del loro patrimonio in terre italiche, cosa che provocò l'aumento di valore degli *agri suburbani* [191] (l'alienazione di terre imperiali nel suburbio romano, a favore delle grandi famiglie senatorie di provincia andrà dunque inquadrata in tale contesto [192]); e ancora: sotto Marco Aurelio ai senatori provinciali s'impose l'impiego del 25% del loro patrimonio in terre italiche [193]. Se il predominio « teoricamente assoluto » [194] della città sulla campagna in Italia determinava durante i primi tre secoli dell'impero la minore convenienza dei latifondi nella penisola, dopo la provincializzazione dell'Italia la situazione cominciò a livellarsi, in conseguenza dell'introduzione del tributo e dei complessi fenomeni istituzionali e sociali che caratterizzano l'Italia tardoantica.

Quando il tributo fu introdotto in Italia, ai grandi proprietari che avevano terre anche nelle province [195] (e che erano la maggior parte) non doveva essere ignota la funzione aggregatrice che il tributo stesso aveva nel latifondo senatorio provinciale. Nella nostra documentazione il fenomeno emerge con grande chiarezza nell'Africa di Massimino il Trace, quando i *coloni* di latifondi senatorii, solidali con i loro *domini*, si ribellano contro i soldati dell'imperatore [196]. In un altro momento di grave tensione sociale, nell'Italia di Totila, la solidarietà tra *domini* e *coloni* riemerge drammaticamente nel comportamento dei coloni guidati da Tulliano (potentissimo senatore e latifondista in Lucania), che resistono accanitamente, presso le *nares Lucanae*, alle truppe di Totila, che pure aveva concesso la libertà agli schiavi e promesso di donare le terre ai coloni; essi si ritirarono soltanto quando ottennero la promessa che avrebbero continuato a coltivare i loro campi « come avevano sempre fatto » [197].

Il fenomeno delle alleanze verticali non si esaurisce nel rapporto tra *domini* e *coloni*. Gli schiavi del suburbio romano appartenenti a Melania e Pinianus che rifiutarono in massa la libertà chiedendo di restare nell'*oikos* dove si erano ormai radicati, rappresentano un tipo sociale totalmente diverso dagli schiavi di età precedente [198]. Questa duplice e convergente tendenza è l'aspetto fondamentale delle campagne tardoantiche: se lo schiavo « radicato » trovava nel rapporto col *dominus* un motivo di sicurezza, una garanzia dai pericoli dello sradicamento e dai rischi di un'autonomia carica d'incognite, il colono cercava nel padrone una protezione dal fiscalismo imperiale e dalla coscrizione. Vantaggi e svantaggi, nell'impiego di coloni o schiavi, tendevano a equilibrarsi [199] e l'organizzazione produttiva di un latifondo con maggioranza di coltivatori schiavi non doveva differire

granché da un latifondo lavorato prevalentemente da coloni (cfr. Appendice, p. 33).

L'introduzione del ' modello provinciale ' in Italia rappresentò quindi anche l'introduzione o il rafforzamento di un ' modello sociale ' che razionalizzava e potenziava il dominio del ceto senatorio.

Il fenomeno della provincializzazione dell'Italia è tuttavia molto più complesso della pura e semplice redazione a province delle regioni italiche. La nuova costituzione di Valentiniano I trovata a Trinitapoli [200] e databile con sicurezza agli anni 368-75 [201] e con una certa probabilità all'anno 369 [202], documenta per la prima volta, in Italia, la presenza di *praepositi pagorum* noti finora unicamente in ambito orientale ed egizio. Se si andasse alla ricerca di continuità — in verità il termine *pagi* in *praepositi pagorum* desta attenzione — si potrebbe vedere in questo istituto il riemergere di antiche forme organizzative delle comunità paganiche, risalenti per esempio ai *magistri* dei *pagi* dell'età della municipalizzazione. Ma questa ricerca, allo stato attuale della documentazione, risulterebbe impossibile. L'articolazione complessiva dell'istituto attestato dal provvedimento di Valentiniano I sembra comunque comparabile ad esperienze fortemente caratterizzate (già due generazioni circa prima della Tavola di Trinitapoli) nell'organizzazione dei territori egiziani [203]. L'Egitto era dunque più vicino? A questa domanda, che è centrale in qualsiasi tentativo di ricostruire le linee di fondo della storia imperiale romana, può darsi una risposta positiva solo nella misura in cui si valuti tale ' vicinanza ' come espressione di una ' circolazione ' di pratiche di governo, di ' modelli ' amministrativi, di ordinamenti, di istituti: una circolazione che raggiunse intensità più forte in epoca tardoantica, quando davanti all'aggravarsi dei punti critici che in momenti diversi si manifestarono nei vari settori del sistema imperiale e della società romana, gli interventi istituzionali si moltiplicarono e si stratificarono. La risposta è invece globalmente negativa se si confronta la breve vita del tentativo di organizzazione paganica intrapreso da Valentiniano [204] con lo straordinario successo del tentativo dei grandi latifondisti di fare del *pagus* una cellula del loro universo rurale.

APPENDICE

PALLADIO, IL LATIFONDO ITALICO E L'OCCULTAMENTO DELLA SOCIETÀ RURALE

L'unico trattato agronomico tardoantico, quello di Palladio, si riferisce a zone, non sempre definite, dell'Italia e della Sardegna, dove l'autore aveva proprietà. Palladio accenna infatti a usanze da lui apprese « in Italia circa Urbem » (3, 25, 20), a pratiche da lui stesso sperimentate « in Italia » (4, 10, 24) o, più esplicitamente, ai suoi fondi « in Sardinia territorio Neapolitano » (4, 10, 16) [205]. Quali indicazioni possiamo trarre, da questa fortunata circostanza, per la nostra conoscenza della situazione sociale delle campagna italiche tardoantiche intorno alla metà del v secolo [206]?

Nella questione palladiana un punto in particolare ha spesso colpito l'attenzione degli studiosi: l'assenza quasi totale della figura del lavoratore. Si direbbe quasi che l'agricoltura di Palladio è un'agricoltura senza uomini, una natura senza protagonisti. Questo aspetto è stato definito « fort décevant pour l'historien » dall'ultimo commentatore di Palladio, R. Martin [207]: mentre Catone, Varrone, Columella, Plinio, trasmettono informazioni preziose sul « mode d'exploitation esclavagiste », sull'uso della manodopera servile, sull'organizzazione del lavoro, sulla formazione e sulle funzioni del *vilicus*, sullo smercio dei prodotti, Palladio tace quasi del tutto riguardo a questi aspetti fondamentali [208]. I suoi rari riferimenti (diretti o indiretti) alla manodopera e agli alloggi appaiono inoltre a Martin alquanto contraddittori: *a*) il passo (1, 6, 18) in cui Palladio raccomanda di non scegliere come *agri praesul* uno di quei giovani schiavi cui spesso i ricchi romani erano legati da rapporti d'amore (« Agri praesulem non ex dilectis tenere servulis ponas, quia fiducia praeteriti amoris ad inpunitatem culpae praesentis spectat »), sembrerebbe indicare l'assenza di qualsiasi cambiamento rispetto alla situazione descritta dagli agronomi precedenti: « ... le personnage appelé *agri praesul* est, tout comme le *uilicus* de Columelle ou de Caton, de condition servile. Rien ne semble donc avoir changé depuis la période républicaine et le Haut-Empire »; *b*) il passo (1, 6, 2) in cui Palladio raccomanda di tenere sul fondo gli artigiani, per evitare che i *rustici* sentano il bisogno di recarsi in città (« Ferrarii, lignarii, doliorum cuparumque factores habendi sunt, ne a labore sollemni rusticos causa desiderandae urbis avertat ») esprimerebbe, al contrario, una situazione economica molto più chiusa di quella descritta dagli agro-

nomi precedenti, una situazione che prefigurerebbe l'« économie féodale »[209]; *c*) l'interesse di Palladio per la residenza (*praetorium*) del *dominus* (1, 8) e il suo silenzio su eventuali *ergastula*, lascerebbe infine pensare a dei « paysans » abitanti in un villaggio « dont le *dominus* n'a pas à s'occuper » (ma Martin non insiste su questa ipotesi, ritenendola fondata su un ragionamento *ex silentio*, e quindi molto fragile, e si limita a constatare la nostra impossibilità di precisare « si les hommes qui cultivent le domaine sont des colons ou des esclaves »)[210].

In un lavoro recente e notevole E. Frézouls ha ripreso queste considerazioni secondo una prospettiva molto più radicale. Palladio avrebbe in mente quasi esclusivamente lavoratori liberi (anche se sottoposti a un'autorità) e la sua opera esprimerebbe la scomparsa della schiavitù di fronte all'avanzata del colonato; il contesto che Palladio propone darebbe l'impressione che l'« esclavage, dans la mesure où il existe, est ici limité à un cadre domestique assez étroit, sans doute emprunté à la vie urbaine »[211]; e ancora: « Quelle qu'ait été l'importance réelle de l'esclavage rural dans l'Italie du Haut-Empire, il semble, au moment où écrit Palladius, s'être largement effacé devant le colonat »[212].

I silenzi di Palladio hanno avuto un posto di rilievo anche nel celebre saggio di J. Le Goff sui contadini e il mondo rurale nella letteratura dell'alto medioevo[213]. Essi rientrerebbero a pieno titolo in un fenomeno tipico della cultura dell'epoca, destinato a grande diffusione nei secoli successivi: l'occultamento della società rurale. L'agricoltore « non è più sostenuto — afferma Le Goff — dal retroterra economico, sociale e mentale che aveva assicurato la sua fortuna nella letteratura delle epoche precedenti » e la sua scomparsa dipenderebbe da più cause: un'ideologia (« l'eredità giudeo-cristiana ») ostile al lavoro umile (quello destinato ad assicurare la semplice sussistenza) e proiettata verso l'esaltazione della vita contemplativa[214]; l'asservimento dei contadini liberi e la caduta verticale del loro peso economico e sociale[215]; la regressione generale del realismo nella letteratura e nell'arte[216]. Assenti dalla cultura dell'« altissimo Medioevo », i contadini vi compaiono tuttavia nascosti sotto alcuni « travestimenti »: vi compaiono travestiti da *pagani*, peccatori superstiziosi, pervicacemente attaccati alle loro tradizioni; da *pauperes*, individui semplici e stolti la cui funzione è quella di far risaltare le virtù del santo; da ribelli semiselvaggi e pericolosi; da *rustici*, ignoranti e illetterati[217].

Che cosa trarre da tutto questo per valutare, sotto il profilo della manodopera, l'unico trattato agronomico tardoantico? Il modello di Palladio era forse un'azienda in nulla diversa da quella illustrata dagli agronomi precedenti? Egli guardava, al contrario, a un « domaine » in cui il mondo del *dominus* era totalmente scisso dal mondo dei contadini? Oppure si stendeva sul discorso dell'agronomo quel velo che occultava il mondo dei *rustici*?

Alle perplessità e alle valutazioni avanzate dai critici moderni circa il rapporto tra lavoro libero e lavoro schiavile nell'opera di Palladio, potrà darsi subito una risposta in termini sostanzialmente diversi: se Palladio

non fa alcun accenno (tranne il caso sopra ricordato) alla presenza di schiavi, questo non vuol dire che non vi fossero schiavi, oppure che questa realtà fosse « occultata ». Il fatto è che nella prospettiva di Palladio, proprietario nell'Italia tardoantica, la distinzione tra schiavi e liberi era, ai fini dell'organizzazione del lavoro, assolutamente irrilevante: il ' modello ' di *possessio* che egli aveva in mente era quello — noto da altre fonti contemporanee — fondato su nuclei familiari di coloni o schiavi che lavoravano su parcelle distinte ma tutte facenti capo alla villa. *Possessiones* come quella siciliana di Melania e Pinianus, articolata su 60 poderi coltivati da 400 *servi* [217] o come le terre del suburbio romano appartenenti agli stessi Melania e Pinianus, sulle quali lavoravano circa 8000 schiavi [218]. Dal punto di vista dell'organizzazione produttiva, l'attività di questi lavoratori non differiva in nulla da quella dei coloni; e anche da un punto di vista più latamente economico l'impiego delle due categorie doveva presentare, per i *domini*, un complesso di fattori sostanzialmente convergenti [219]. Sotto questo profilo il trattato di Palladio può essere considerato la testimonianza più importante che la tarda antichità ci abbia lasciato sul conguaglio tra coloni e schiavi (cfr. p. 29).

Questa soluzione dello specifico problema del rapporto schiavi/coloni in Palladio lascia comunque sullo sfondo il problema più generale dell'« occultamento della società rurale ». La suggestiva impostazione di Le Goff dovrebbe essere sottoposta a verifica da più punti di vista. Potremmo chiederci, per esempio, se davvero i trattati agronomici precedenti a Palladio esprimano molte rappresentazioni realistiche del « contadino » (intendo il contadino libero, non lo schiavo di campagna); se la letteratura georgica e bucolica sia uno specchio fedele di tipi sociali; se le immagini negative dei *rustici* presenti nella cultura tardoantica siano diverse dalle rappresentazioni negative elaborate dalla cultura greco-romana di età precedente; se esista davvero una inconciliabilità assoluta tra mondo dei santi e mondo dei contadini [220] e se il discorso non vada accuratamente distinto per aree geografiche e per momenti. Bisognerebbe infine sottoporre a verifica lo stesso uso della categoria di « travestimento » e la sua liceità nell'analisi del fenomeno in questione, nelle fonti che lo attestano: il travestimento presuppone infatti l'assunzione di panni altrui o l'esagerazione (quasi l'esasperazione) di alcuni elementi di un determinato comportamento nella proiezione di chi lo osserva o lo ritrae. Nulla di tutto questo sembra riguardare, evidentemente, il paganesimo rurale, la *paupertas* contadina, il ribellismo nelle campagne: « occultata » sarebbe certamente una società contadina che non venisse rappresentata attraverso questi « travestimenti ».

Non è possibile effettuare, qui, tutte queste verifiche [221]. È possibile però tentare una reimpostazione del problema a partire da Palladio e dal suo trattato, che considero come l'attestazione fondamentale dell'emergere prepotente della società contadina nella cultura dell'epoca. L'affermazione, dopo quanto si è detto, potrà sorprendere, ma per valutarne la fondatezza basterà ricorrere alla ' prefazione ' dello stesso Palladio: « La saggezza più elementare vuole che ci si faccia un'idea giusta della persona che s'intende istruire: chi vuole formare un agricoltore non deve certo gareggiare con

lo stile e l'eloquenza di un professore di retorica, come ha fatto la maggior parte degli agronomi, i quali, parlando in modo ampolloso ai contadini, hanno reso il loro discorso incomprensibile anche ai letterati » (1, 1, 1). Questa dichiarazione è stata giudicata una *captatio benevolentiae*, insincera e artificiosa[222], sulla base di due considerazioni: *a*) il primo e lungo libro del trattato (*generale praeceptum*, lo definisce l'autore; 2, *praef.*)[223], che si apre con quella dichiarazione d'intenti, è unicamente rivolto al *dominus* e alla conduzione del *praetorium*; *b*) i *rustici* cui Palladio si rivolge non sarebbero stati in grado di leggere il suo trattato.

La dichiarazione di Palladio, tuttavia, non deve essere valutata in astratto, ma in riferimento alla struttura stessa della sua opera, consistente in larga parte (libri II-XIII) in un calendario agricolo, agile e facilmente utilizzabile: questa innovazione, rivoluzionaria rispetto agli altri trattati agronomici, assicurò il grande successo (« a splendid popularity »[224]) del trattato di Palladio nei secoli successivi (e soprattutto a partire dal IX secolo). Sarebbe ingenuo immaginare che Palladio pensasse a una diffusione capillare, tra i *rustici* dell'Occidente, della sua opera; l'uso del trattato di Palladio va invece immaginato (nelle intenzioni stesse dell'autore) nel quadro sociale e culturale di una tenuta tardoantica, di una struttura cioè, strettamente integrata dal punto di vista sociale e culturale. All'interno di queste strutture l'aggregazione (di cui ho già analizzato i presupposti sociali ed economici: cfr. pp. 22 sgg.) si verificava grazie anche al veicolo della cultura ludica (cfr. p. 28) e della religione.

L'aspetto religioso del latifondo senatorio non è stato mai compiutamente indagato; sono tuttavia note le valutazioni di Agostino su Pammachius, ex proconsole (forse d'Africa)[225], proprietario terriero in Numidia e, come lo definisce Gerolamo « vir omnium nobilium Christianissimus » o « Christianorum nobilissimus »[226]. Pammachius si meritò l'elogio di Agostino per aver sottratto i suoi coloni alla contaminazione dell'eresia donatista (« verum autem iam simul eramus et coniuncti sub uno capite vivebamus, in cuius caritate nisi radicatus esses, non tibi tam dilecta catholica unitas foret nec colonos tuos Afros eo terrarum, unde Donatistarum furor exortus est, hoc est in media consulari Numidia constitutos tali admoneres adloquio, tanto fervore spiritu animares, ut devotione promptissima ad sequendum eligerent... »); questa consonanza religiosa tra *dominus* e *coloni* era tale da essere destinata a durare « in aeternum »[227]. Se il rapporto diretto con i *coloni* era garanzia del successo dell'iniziativa spirituale del *dominus*, in altri casi la mancanza di tale rapporto ne spiegava il fallimento: un altro corrispondente di Agostino, Festus[228], trattenuto in una pubblica funzione (imprecisata: « curis publicis tam occupatus »[229]) si limitò a scrivere epistole ai suoi *homines* nel territorio di Ippona, che non sortirono alcun effetto. Agostino lo sollecitò pertanto a inviare nel latifondo qualcuno dei suoi *domestici* o *amici*: « ... noverit benignitas tua homines vestros, qui in regione Hipponiensi sunt, adhuc esse Donatistas nec apud eos quicquam valuisse litteras tuas. Cur autem non valuerint, non opus est scribere; sed mitte aliquem tuorum vel domesticorum vel amicorum... »[230]. Naturalmente il modello del *dominus* cristiano che frena

l'eresia è speculare a quello del *dominus* eretico: Crispinus, vescovo donatista, non si comportò diversamente con i suoi coloni [231]. Ma il documento più sorprendente sulla funzione della religione quale catalizzatrice dei coloni e del loro radicamento *in villa* (un aspetto che andrà confrontato con quanto risulta sulla presenza di templi pagani nei latifondi) [232], è senza dubbio la descrizione della *possessio* donata da Melania e Pinianus alla Chiesa di Tagaste: questa *possessio*, più vasta della città stessa, aveva una *villa* e numerosi artigiani, esperti nella lavorazione dell'oro, dell'argento, del rame; ma aveva anche, quasi accessori del fondo, due « vescovi », uno cristiano e l'altro eretico [233]. In quest'ultimo caso, presentato dal biografo di Melania con un certo candore, la funzione evangelizzatrice del *dominus* cedeva il posto a una più accurata ricerca di equilibri. La presenza dei due « vescovi » garantiva infatti un totale soddisfacimento delle esigenze dei *coloni* in campo spirituale. Se certe associazioni non sono casuali, non apparirà trascurabile l'indicazione dei due « vescovi » subito dopo quella degli artigiani, altro elemento importante nella costruzione del latifondo senatorio e, diremmo quasi, della sua ' estetica ': ché una *possessio* veramente pregiata non sembrava potesse fare a meno né di artigiani che togliessero ai *rustici* la *causa desiderandae urbis*, né di vescovi.

In queste *possessiones* ove si tenevano *nundinae* e operavano gli artigiani, dove riviveva il mondo ludico delle città, dove convivevano due « vescovi », uno cattolico e l'altro eretico, poteva essere certo utilizzata (almeno nelle intenzioni dell'autore) un'opera come quella di Palladio, un menologio agricolo che, sotto forma di precetti, trasmettesse (non necessariamente tramite lettura, ma piuttosto attraverso una fruizione che dobbiamo immaginare più ampia e complessa [234]) una sapienza agronomica distillata e semplificata.

Se questa impostazione del problema coglie nel vero, ne risulterà anche chiarito, contemporaneamente, l'arduo problema del « dualismo » del trattato di Palladio e dei suoi riflessi nelle interpretazioni moderne. Da una parte si è potuto infatti affermare che Palladio scrive « as a proprietor giving instruction, not as one farmer to another as an equal » [235]; dall'altra si è ritenuto invece che « l'agronome s'adresse bel et bien, au même titre que ses devanciers, à un public de propriétaires » [236]. Il paradosso di queste opposte valutazioni sta nel fatto che ambedue trovano un solido fondamento nell'opera di Palladio; si tratta però di un fondamento talmente parziale che rischia di essere falso. Concluderemo forse allora che il trattato « reflète, sans que Palladius le dise, sans peut-être qu'il le ressente clairement, la séparation entre la propriété du sol et l'organisation de l'activité agricole, entre le grand propriétaire, le *dominus*, qui n'est plus qu'un exploitant très partiel, et les colons qui vivent sur ses terres en cultivant librement et intensivement leur lot » [237]? Non c'è dubbio che l'*opus agriculturae* riflette un'articolazione della *possessio* in più unità relativamente autonome (cfr. p. 33) e « separate » dal *praetorium* [238]; ma il problema dei destinatari di Palladio è più complesso; a questa separazione ' fisica ' del *dominus* e dei *coloni* non corrisponde, infatti,

come si è già avuto modo di precisare, una totale separazione « culturale ». Palladio scrive, com'è naturale, per i proprietari (con i quali egli si identifica) ma scrive anche, contestualmente, per i *rustici*; quest'ultima precisazione non andrà intesa nel senso di una pluralità di destinatari (secondo l'uso corrente dell'espressione « pluralità di destinatari » [239]), ma — e la differenza non è di poco conto — nel senso che il trattato era concepito come un trattato per i *domini* che oltre a trarre giovamento del *generale praeceptum* del libro I avrebbero trasmesso, essi stessi, o altri per loro, i precetti dei libri II-XIII ai *rustici*.

In questa prospettiva il trattato di Palladio, scritto da un aristocratico che possedeva terre in Italia e conosceva la realtà italica, può essere considerato il ' pendant ' agronomico di un' ' alleanza ' tra *domini* e *coloni* che si svolgeva lungo linee intersecate, ai vari livelli dell'economia, della politica, della religione.

II

LE CATEGORIE DELL'AMMINISTRAZIONE TARDOANTICA: OFFICIA, MUNERA, HONORES

di Francesco Grelle

1. Le considerazioni che la letteratura giurisprudenziale dell'età degli Antonini sviluppa intorno all'assetto politico contemporaneo si muovono in un orizzonte teorico ancora saldamente definito dalle categorie della città e della magistratura. Città — o popolo — e magistrato costituiscono termini di confronto costanti, talora espliciti, più spesso sottesi, così delle esposizioni manualistiche di Gaio e di Pomponio come delle monografie sull'*officium* del console e del proconsole che negli stessi anni vengono elaborando Venuleio Saturnino e Ulpio Marcello. Coordinate in trame complesse e articolate, le due categorie ricompongono il polimorfismo istituzionale del mondo romano in un sistema di poteri commensurabili malgrado la loro eterogeneità; nello stesso tempo, esse risolvono l'anomalia della posizione del principe negandone la specificità e riconducendola, non senza forzature e incorenze, al modello magistratuale riproposto con arditi interventi come paradigma di ogni funzione di governo.

Nella letteratura pubblicistica di questa età il *Liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio costituisce, com'è noto, un riferimento obbligato per l'organicità e l'ampiezza del profilo di storia istituzionale che vi si delinea. Alla fine del principato di Adriano, o tutt'al più nei primi anni di quello di Antonino Pio, il giurista ripercorre le vicende dell'organizzazione giuridica del *populus Romanus*, dalle origini romulee ai tempi suoi. L'analisi si sviluppa, per lo meno nelle articolazioni iniziali, conservate da un lunghissimo frammento nei *Digesta* giustinianei [1], secondo uno schema tripartito. Un primo capitolo considera l'*origo atque processus iuris* [2], tracciando la successione cronologica delle *iuris constituendi viae* [3], cioè dei procedimenti attraverso i quali il *populus* è venuto costruendo nel tempo le sue istituzioni. Un secondo illustra *nomina* e *origo* dei magistrati [4], nella

dichiarata convinzione che l'effetto del diritto si raggiunge attraverso l'opera di coloro che sono preposti alla giurisdizione: « per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur » [5]. Un terzo capitolo propone infine la *successio auctorum*, la genealogia ideale di quanti « maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt », professando la *scientia iuris civilis* [6]; il complesso delle norme che costituiscono l'ordinamento non può infatti « tenersi insieme » (*constare*), se non vi sia un qualche giurista « per quem possit cottidie in melius produci » [7].

Pur prendendo l'avvio dall'osservazione dell'interdipendenza fra attività giusdicente e produzione del diritto, il capitolo sulle magistrature non si limita a considerare di esse il profilo giurisdizionale, e a tracciarne la vicenda dalle origini. Sin dall'impianto della trattazione un interrogativo retorico (« quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint qui iura regere possint? ») corregge l'angolazione della ricerca e la amplia, spostando l'analisi dallo *ius dicere* allo *iura regere*. La formula, senza riscontro nella tradizione giurisprudenziale ma non priva di assonanze letterarie, individua come compito precipuo del magistrato il dirigere e l'indirizzare le norme, in una valutazione complessiva dunque che, superando i confini dell'amministrazione della giustizia, investe la totalità delle funzioni di governo e ne sottolinea l'inestricabile intreccio con l'ordinamento giuridico della *civitas*. In una direzione non diversa già il racconto degli inizi della città, nella prima parte del frammento, aveva rievocato un indistinto unitario *manu gubernare* dei re per ritrovare in esso i primordi stessi del *processus iuris* [8]. Nella ricognizione delle magistrature, si ripercorrono le tappe attraverso le quali il potere magistratuale viene via via definendo le sue forme nel tempo, e ci si sofferma puntigliosamente su ciascuna variazione nel disegno degli istituti di governo, anche quando le interferenze con l'assetto delle attività giudiziarie siano assai labili, o del tutto inesistenti. Solo alla fine della lunga analisi un esplicito, brusco restringimento di ottica (« ergo ex his omnibus decem tribuni plebis, consules duo, decem et octo praetores, sex aediles in civitate iura reddebant » [9]) riconduce il discorso al tema di partenza, proponendo uno schema sintetico dei magistrati investiti di funzioni giudiziarie. Malgrado la tormentata e per più aspetti oscura tradizione dello scritto pomponiano, è dunque possibile ritrovare nel passo escerpito dai compilatori giustinianei tracce evidenti di una considerazione unitaria e onnicomprensiva della *potestas* magistratuale, riassunta e risolta nel *regere iura*, e di cui l'amministrazione della giustizia costituisce solo una delle possibili espressioni.

Nell'esposizione delineata dall'*Enchiridion*, la storia della ma-

gistratura muove dai re, assumendo la monarchia arcaica come archetipo del potere magistratuale: « initio civitatis huius constat reges omnem potestatem habuisse » [10]. Anche se il testo dell'*Enchiridion* non offre, e forse non ha mai offerto, indicazioni esplicite sull'origine e sul fondamento del potere regio, peraltro pienamente acquisito alla morfologia delle istituzioni del *populus Romanus*, la teoria della magistratura sottesa all'analisi pomponiana emerge con piena evidenza nel racconto dell'origine del consolato. Espulsi i re, ricorda il giurista, furono istituiti due consoli, ai quali una legge rogata conferì un *summum ius*, sostanzialmente identico al potere regio se un'altra legge dovette intervenire a sospenderne l'efficacia nei confronti dei *cives* che provocassero al popolo: « ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est ut ab eis provocatio esset » [11]. Il potere consolare trova dunque, nell'ottica di Pomponio, la sua genesi formale e il suo fondamento istituzionale nella legge comiziale. La legge crea il potere dei consoli come supremo potere di governo nella comunità (*summum ius*); ne investe i designati dal popolo (i due momenti sono tenuti distinti dal giurista, che ferma la sua attenzione sul primo piuttosto che sul secondo); ne subordina l'esercizio allo *iussum populi* per le questioni *de capite civis Romani*. Nella considerazione pomponiana quel potere è assunto pertanto come unitario, autosufficiente, insuscettibile di limiti che non siano quelli relativi all'ambito in cui va esplicato. Il magistrato lo acquista a titolo originario in virtù della legge, non lo deriva come mandatario dall'assemblea (nella stessa linea, con formulazioni più esplicite, il tema sarà sviluppato in età severiana nei dibattiti sulla *iurisdictio mandata*) [12], lo gestisce discrezionalmente nell'ambito di un generico *plurimum consulere rei publicae*.

Gli *officia*, i compiti che il magistrato è chiamato a svolgere nell'ambito della sua attività di governo, esercitando il potere di cui è titolare, sono espressioni discrezionali di questo potere, e appaiono perciò a Pomponio pressoché irrilevanti per costruire la tipologia delle magistrature. Il riferimento a uno degli *officia* in cui può esplicarsi il potere consolare, l'*agere censum*, è così introdotto in modo del tutto incidentale nel racconto dell'origine dei censori, senza implicare peraltro un mutamento di prospettiva nell'analisi, che continua a snodarsi attraverso la rilevazione dei poteri piuttosto che delle funzioni [13]. Allo stesso modo, questa impostazione metodica non è alterata nelle sue linee di fondo dal ricordo dell'*officium* dei *magistri equitum* e dal suo accostamento a quello dei prefetti del pretorio, in un contesto che presenta indizi di rimaneggiamenti formali, pur nella sostanziale fedeltà all'originale pomponiano [14].

La complessità della lettura che l'*Enchiridion* dispiega nell'ana-

lizzare il consolato si attenua nel corso dell'esposizione, che prosegue comunque nella stessa prospettiva, registrando il moltiplicarsi dei titolari di poteri di governo e lo specificarsi delle aree di intervento attraverso i secoli, fino all'età di Nerva e all'istituzione del pretore fiscale [15]. Il richiamo alla legge è sostituito, per le nuove figure organizzative, dal rinvio a provvedimenti normativi indeterminati o, per gli episodi più recenti, ad atti imperiali, gli uni e gli altri unificati nella costruzione di un *ordo magistratuum*, di un sistema graduato cioè di titolari di poteri pubblici. L'individuazione della categoria, esplicita nel confronto fra il *praefectus urbi feriarum Latinarum* e i prefetti imperiali all'annona e ai vigili, i quali « non sunt magistratus sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt » [16], appare di fatto sottesa a tutta la trattazione, alla quale conferisce un'organicità e una compattezza teoriche assenti invece nel discorso sugli *iura*, svolto nella prima parte del frammento. Alla serie diacronica di stratificazioni eterogenee in cui si risolve la vicenda delle *iuris constituendi viae* in quel contesto, subentra ora una considerazione unitaria del sistema magistratuale, dell'ordine delle magistrature osservato nel suo svolgimento storico. Il carattere ellittico, in qualche passaggio frammentario, dell'esposizione pomponiana come la leggiamo nella raccolta giustinianea, non permette di riconoscere con sicurezza i criteri assunti dal giurista per definire l'*ordo*: e potrebbe anche pensarsi alla passiva adesione a un canone antiquario. Ma è più verosimile che la categoria implichi una meditata scelta sistematica, per cui il carattere magistratuale sarebbe riconosciuto solo alle figure organizzative aventi particolari connotazioni, quelle riconducibili alle forme tradizionali, preaugustee, del *consulere rei publicae*. In questa direzione orienta il fatto che manca fra i magistrati proprio il principe, evidentemente restituito alla molteplicità delle *potestates* di cui è investito, secondo una linea antitetica a quella delle coeve *Istituzioni* gaiane [17]; e ne sono esclusi i prefetti all'annona e ai vigili, con argomentazioni che nel testo tramandatoci dai *Digesta* restano appena accennate, ma che potrebbero avere sottolineato l'incompatibilità della magistratura con i compiti, predeterminati e subalterni, attribuiti ai due funzionari, se il confuso riferimento a esigenze di utilità, istituzionalizzate *extra ordinem*, conserva ancora una traccia del discorso originario. In ogni caso, la riproposizione del canone tradizionale dei magistrati determina un evidente divario fra l'indagine delle *iuris constituendi viae*, conclusa nel primo capitolo dell'*Enchiridion* dal riconoscimento al principe di una sua propria capacità normativa [18], e l'analisi dei poteri di governo, così rigorosamente fedele agli schemi dell'organizzazione

cittadina, e rafforza pertanto l'ipotesi di una opzione sistematica sorretta da una decisa, consapevole scelta ideologica.

La considerazione potestativa della magistratura e la parallela riduzione delle attività di governo al modello della *potestas* magistratuale non significano per gli intellettuali adrianei uno stanco adeguarsi a canoni di veneranda antichità, o un loro recupero arcaicizzante. L'*ordo magistratuum* individua una serie graduata di poteri formalmente omogenei, anche se diversi per ampiezza e spazio di esplicazione, attribuiti ai titolari in forma diretta e personale, assunti come originari e autosufficienti, e perciò gestiti discrezionalmente nei limiti fissati per ciascuno. Ma un sistema istituzionale di tal genere riflette nell'architettura delle forme giuridiche l'assetto politico che i ceti di governo realizzano nella pratica contemporanea e ripropongono come modello ideale. L'egemonia di un blocco di forze eterogenee nella legittimazione e composite nelle connotazioni strutturali trova nell'equilibrio dinamico delle potestà magistratuali meccanismi adeguati a custodire e sviluppare i profili tradizionali del proprio potere, nonché a mediare e ricomporre nello stesso tempo i conflitti indotti da particolarismi di ceti, gruppi ed etnie; a combinare la frammentazione delle clientele personali e familiari con l'unità della decisione politica; a contemperare l'attività normativa del principe col governo oligarchico degli *iura.*

Il collegamento con la *potestas* contrappone, nell'analisi pomponiana, i compiti, gli *officia* del magistrato agli *officia* svolti da un privato, da chi non sia titolare di poteri pubblici, anche nella apparente identità dello scopo che si persegue. La definizione del *munus publicum* che i compilatori hanno escerpito dall'*Enchiridion* afferma infatti: « munus publicum est officium privati hominis ex quo commodum ad singulos universosque cives remque eorum imperio magistratus extraordinarium pervenit » [19]. Il passo è inserito in un contesto che presenta, nella redazione giustinianea, una marcata articolazione lessicografica, ma che nell'originale pomponiano potrebbe avere avuto struttura e andamento diversi. Certo, esso integra per i suoi contenuti l'analisi delle magistrature, spingendosi a considerare l'insieme delle attività che costituiscono la trama della vita organizzativa della *civitas*, ma che non possono essere ricondotte all'espletamento di poteri magistratuali. Ancora agli inizi del principato queste attività venivano elencate alluvionalmente nei documenti senatorii, se la parafrasi marcianea della *lex Iulia repetundarum* riprende il dettato di un senatoconsulto nell'estendere l'ambito di applicazione della legge, secondo la convincente ipotesi del Ferrini: « Lex Iulia repetundarum pertinet ad eas pecunias quas quis in magistratu

potestate curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit »[20]. Pomponio ne propone invece una riclassificazione unitaria, riconducendole tutte alla categoria del *munus publicum*, elevato a *genus* degli *officia* che non implicano un *honor*, in quanto chi li assume resta nella condizione di *privatus homo*, operatore di funzioni pubbliche non per potestà propria ma *imperio magistratus*. *Officium* appare dunque, in queste riflessioni pomponiane, termine dal significato assai ampio, riferito indifferentemente ai compiti svolti dal magistrato in modo autonomo e discrezionale, in virtù del potere di cui è investito, non meno che a quelli gravanti sul privato in conseguenza di un comando giuridicamente vincolante. Le diverse accezioni sembrano tuttavia trovare un comune denominatore nel riferimento costante e sottolineato a un *facere* più o meno doveroso, per la diversa fonte dell'obbligo, ad attività e comportamenti personali diretti a produrre un *commodum* per i *cives*.

Destinata assai verosimilmente alla didattica elementare, l'operetta pomponiana sistema e ripropone concezioni diffuse, orientamenti consolidati nella cultura giuridica dei ceti di governo, che gli interventi dell'autore non modificano in misura determinante, nelle linee di fondo. La concezione potestativa delle attività di governo, la considerazione indistinta degli atti politici e degli adempimenti amministrativi, il disconoscimento della specificità del potere imperiale costituiscono il nucleo di un patrimonio comune, cui attingono senza variazioni significative anche le monografie nelle quali, a partire da età adrianea, i giuristi vengono delineando analiticamente i compiti (gli *officia*) di magistrati e funzionari imperiali.

Repertori sistematici di norme derivanti in prevalenza da interventi degli imperatori, e nello stesso tempo trattati di buon governo, ricchi di indicazioni e suggerimenti che spaziano dal cerimoniale alla finanza pubblica, e si ricompongono in veri « specchi di virtù » dell'amministratore, tutti questi scritti escludono una nuova e diversa formalizzazione delle attività di governo, e in particolare l'elaborazione di un concetto di *officium* diverso da quello pomponiano. Il termine appare qui riproposto ad indicare comportamenti formalmente eterogenei, ma tutti riportabili all'esercizio, solo in taluni casi giuridicamente dovuto, dei poteri del magistrato o del funzionario; e appare pertanto irriducibile così al significato soggettivo di « competenza » o, ancor meno, di « complesso di doveri » del funzionario, come a quello oggettivo di « coordinamento funzionale di prestazioni e cose ».

E tuttavia la rete di condizionamenti, più o meno vincolanti sotto il profilo formale, ma certo determinanti politicamente, stesa intorno all'*arbitrium* del magistrato[21] rende sempre meno evidente il carat-

tere potestativo della sua attività, ne riduce drasticamente la discrezionalità, incrina la stessa indipendenza e autosufficienza del suo potere.

Inadeguato a esprimere in tutta la sua complessità la trama delle attività di governo, chiuso alla comprensione delle loro dinamiche, il paradigma pomponiano della magistratura entra così in crisi nella pratica amministrativa prima ancora che nella riflessione giuridica, attraverso le vicende che fra l'età di Marco Aurelio e quella di Diocleziano imprimono una singolare accelerazione ai tempi lunghi della società antica. Pur senza esprimersi in una rilettura organica delle istituzioni di governo dell'impero, la crisi emerge tuttavia nella riflessione giurisprudenziale, determinando in essa illuminanti aporie. Un passo delle *Disputationes* ulpianee, agli inizi del III secolo, afferma che « si minor praetor, si consul ius dixerit sententiamve protulerit, valebit: princeps enim, qui ei magistratum dedit, omnia gerere decrevit » [22]. Il passo potrebbe non essere immune da sospetti di rimaneggiamenti; Ulpiano stesso si muove nel *de officio proconsulis* con ben altra prudenza, nell'analizzare i poteri del governatore. Ma proprio il frammento col quale il Lenel chiude la palingenesi di questa opera lascia intravedere una nuova considerazione del potere magistratuale, profondamente diversa dal modello tradizionale, e raccordabile in certa misura al suggerimento delle *Disputationes*: « meminisse oportebit usque ad adventum successoris omnia debere proconsulem agere, cum sit unus proconsulatus et utilitas provinciae exigat esse aliquem per quem negotia sua provinciales explicent » [23]. Il proconsolato appare ad Ulpiano unitario pur nel mutare dei magistrati che ne sono investiti; la funzione è separata dal concreto esercizio del potere, per divenire centro di riferimento impersonale del governo provinciale. L'operazione, qui appena accennata, rimanda comunque a un ripensamento radicale dell'ordinamento delle province e dei poteri che in esse si esercitano, riconsiderati come un attributo della funzione più che della persona, predeterminati nelle modalità di esercizio e negli obiettivi. Il rilievo dell'unità del proconsolato pur nel succedersi dei proconsoli può infatti essere avvicinato a quanto si legge in un altro passo della stessa opera che separa le attività di governo dal magistrato a esse preposto, contrapponendo l'*utilitas officii* all'*usus proprius*: « plerumque etiam inde (ex bonis damnatorum) conrasas pecunias praesides ad fiscum transmiserunt: quod perquam nimiae diligentiae est, cum sufficiat si quis non in usus proprios verterit, sed ad utilitatem officii patiatur deservire » [24].

Malgrado la novità di talune considerazioni, il *de officio proconsulis* ulpianeo non propone tuttavia, come si è già osservato, una

rielaborazione sistematica dei profili istituzionali del governo provinciale, ma lascia senza esiti quei rilievi, contraddittoriamente inseriti in un disegno che nelle linee di fondo non si discosta dal modello tradizionale dei poteri magistratuali.

2. La militarizzazione del personale di governo, nel corso del III secolo, conferisce ritmi traumatici alla dinamica delle forme istituzionali. Il distacco del governo dalll'amministrazione, l'ordinamento gerarchico dei funzionari, lo sviluppo di carriere fondate sull'anzianità e sullo scrutinio, il corrispettivo economico per le prestazioni amministrative — unificato nelle forme dello *stipendium* e dell'*annona* — dissolvono quanto resta del sistema magistratuale. Non per caso, lo *Staatsrecht* mommseniano, imperniato intorno alle categorie istituzionali della città-stato, e in particolare intorno alla magistratura, dispone in un disegno senza rotture le articolazioni della morfologia costituzionale dalla mitica età di Romolo agli sconvolgimenti del III secolo, ma lascia fuori dal sistema così delineato gli istituti del riordinamento dioclezianeo-costantiniano. La rinuncia del Mommsen, non meno significativa per la sua storia intellettuale di quella compiuta trent'anni prima, con l'interruzione della *Römische Geschichte* alle soglie del principato, trova nel 1893 un chiarimento nell'*Abriss*, che riassume e aggiorna, con importanti modifiche, l'opera maggiore. Al di fuori del piano organico della trattazione, in un capitolo non numerato, l'*Abriss* presenta, come avverte la prefazione, « in un rapido sguardo *anche* la restaurazione dioclezianea ». In essa, afferma l'autore, « è per così dire tutto nuovo. Forse, dacché mondo è mondo, le istituzioni vigenti non sono mai state travolte e mutate da un capo all'altro con tale energia e con tale pienezza, e si può anche aggiungere, con uno spirito così autoritario e logico » [25].

Alla considerazione mommseniana, l'ordinamento tardoantico appare radicalmente diverso dal sistema delle istituzioni della città, tanto da richiedere una presentazione letteraria autonoma, slegata dalla sistematica complessiva dell'opera. L'*Abriss* non cita le sue fonti, ma il « rapido sguardo » del Mommsen può essere stato influenzato da un noto passo dell'*Epitome de Caesaribus*, che in quegli stessi anni lo storico viene leggendo per gli *Ostgothische Studien* [26]. Malgrado la povertà e il semplicismo della schematizzazione, l'*Epitome* mostra infatti, nel delineare i tratti essenziali del principato di Adriano, una singolare comprensione dei fenomeni organizzativi, tardoantichi, indotta forse da esperienze amministrative dell'autore. Le istituzioni di governo contemporanee appaiono all'anonimo compilatore caratterizzate da un'articolazione in *officia*, le cui linee maestre risalirebbero all'imperatore del II secolo: « officia sane publica

et palatina nec non militiae in eam formam statuit quae paucis per Constantinum immutatis hodie perseverat »[27]. *Officium* conserva ancora, nell'uso linguistico del IV secolo, un ampio ventaglio di significati, ma il contesto in cui è qui inserito non lascia dubbi sul valore che vi assume: gli *officia militiae* sono infatti i compiti dei reparti militari, alla cui disciplina Adriano aveva dedicato cure ben note alla tradizione storiografica tardoantica. Parallelamente, gli *officia publica et palatina* sono le attività dei funzionari che operano nei diversi settori nei quali si articola il servizio imperiale: un riferimento al personale subalterno, secondo un'altra accezione del termine, non infrequente nel linguaggio legislativo dell'epoca, è esclusa proprio dall'accostamento agli *officia militiae*. È anche possibile che la formula sintetica dell'epitomatore riassuma nel termine *officium* l'intero assetto di ciascun settore dell'organizzazione amministrativa e militare, dalla predisposizione del personale alla determinazione degli obiettivi, con un uso traslato del vocabolo ben individuabile nella legislazione coeva. Le attività civili e militari dispiegate nella gestione dell'impero sembrano cioè ricomporsi per l'autore dell'*Epitome* in un sistema, una « forma » i cui tratti essenziali sarebbero stati delineati già da Adriano, e rinnovati parzialmente da Costantino. Certo, leggere Adriano come precursore di Costantino è un rozzo anacronismo, e impedisce la comprensione della politica istituzionale adrianea. Ma l'ottica del tardo epitomatore, inadeguata a cogliere la specificità delle esperienze del principato, riesce invece a discernere, sia pure confusamente, i prodromi della crisi e della riorganizzazione emergenti fra le ambiguità e le incertezze dell'età degli Antonini. Illuminata dagli sviluppi di una vicenda organizzativa non prevedibile né auspicata al suo inizio, l'*Epitome* può così ritrovare nell'assetto amministrativo adrianeo l'archetipo di un sistema di governo che all'equilibrio dinamico dei poteri magistratuali sostituisce la scomposizione funzionale delle attività di gestione e il conseguente riaccorpamento gerarchico negli uffici.

L'attenzione del Mommsen è attratta proprio da questa polarità, per cui l'assetto dioclezianeo-costantiniano è caratterizzato, nel profilo che egli ne traccia, dall'enorme rilievo assunto dall'amministrazione attraverso funzionari. « Soltanto la monarchia dioclezianea — afferma l'*Abriss* — ha svolto un ordine generale vero e proprio di istanze, e questo è il fondamento precipuo della burocrazia che domina interamente il nuovo regime pubblico »[28]. La considerazione dell'impero tardoantico come forma organizzativa connotata da una sua propria architettura, contrassegnata dalla burocratizzazione delle attività di governo non meno che dal potere decisionale assoluto del monarca, trova così in queste pagine una prima formulazione

organica, in stretto collegamento con un'analisi dei fini del sistema politico che privilegia su tutte le esigenze della difesa esterna e del drenaggio fiscale.

Lo schema mommseniano resta per molti aspetti suggestivo assai più delle versioni stemperate nella trattatistica posteriore. Sono tuttora utili l'indicazione del distacco fra politica e amministrazione, nell'ordinamento tardo imperiale, e il rilievo dell'incidenza che acquisiscono in esso le attività di mera amministrazione; i cenni alla professionalità dei funzionari costituiscono interessanti anche se rapidissime anticipazioni delle celebri analisi che Max Weber, in quegli anni allievo del Mommsen, svilupperà più tardi; l'embrionale sociologia dell'amministrazione qui tracciata riafferma la sua efficacia interpretativa di pari passo con il nuovo interesse per i caratteri specifici, così profondamente diversi, dell'agire politico nel principato, e in particolare con la riscoperta del rilievo che in esso ha la clientela e la sua cultura. Tuttavia il modello di stato assoluto, burocratico-militare, disegnato dal Mommsen è per più versi inadatto alla comprensione dei fenomeni istituzionali che caratterizzano il mondo romano della tarda antichità. Gli elementi di novità (si potrebbe dire di modernità) che accompagnano l'accentramento del potere politico e il suo accentuato decisionismo appaiono in quel sistema ambigui. L'uniformità, il livellamento, la spersonalizzazione dei rapporti fra governanti e governati, la prevedibilità dei comportamenti amministrativi, il controllo centralizzato degli apparati costituiscono fenomeni limitati, se non del tutto estranei a un mondo che non conosce né le forme dello stato, né il loro concreto operare nella ricomposizione sociale.

3. Le linee secondo le quali si sviluppa la riflessione tardoantica intorno alle istituzioni di governo appaiono già nettamente segnate nel lungo passo che i compilatori giustinianei hanno tratto dal *Liber singularis de officio praefecti praetorio* del *magister libellorum* Aurelio Arcadio Carisio.

Autore anche di una monografia *de muneribus civilibus* che più indizi inducono a collocare nella prima età dioclezianea, Carisio può avere retto lo *scrinium* incaricato dell'elaborazione dei rescritti imperiali fra la fine della tetrarchia dioclezianea e il consolidamento del regime costantiniano. Se l'ipotesi è fondata, egli ha partecipato per qualche tempo — fra i protagonisti o come esecutore di indicazioni altrui — alle vicende attraverso le quali si è venuto definendo in questo periodo il nuovo assetto istituzionale dell'impero. Fra l'altro, le riforme hanno investito, come è noto, l'organizzazione dei servizi di cancelleria, hanno sottratto l'antico procuratore *a libellis*

al suo rapporto diretto con l'imperatore, lo hanno inserito in un complesso apparato, unitario e gerarchico, alle dipendenze di un nuovo funzionario, un *tribunus et magister officiorum*, che nella stessa titolatura lascia intravedere il modello militare sul quale il riordinamento è ricalcato. Attraverso il *magister officiorum* è assai probabile che il personale della cancelleria sia stato *sub dispositione* del prefetto del pretorio, fino a quando tarde innovazioni costantiniane non vennero progressivamente trasformando l'antico collaboratore del principe nel più alto funzionario dell'amministrazione periferica.

Il *Liber singularis de officio praefecti praetorio* ignora però quest'ultimo riassetto costantiniano, come anche l'istituzione dei *magistri militum*, che sembra lo avesse preceduto di oltre un decennio, sottraendo al prefetto le sue competenze militari. La monografia colloca invece il funzionario ai vertici dell'intera organizzazione di governo, e continua a riconoscergli, tra le altre funzioni, quelle di comando degli eserciti, in un rapporto di totale fungibilità con l'imperatore, pur nella sottolineata subalternità gerarchica, come suggerisce il recupero dell'assimilazione pomponiana agli arcaici *magistri equitum*: « ... nam cum apud veteres dictatoribus ad tempus summa potestas crederetur et magistros equitum sibi eligerent, qui adsociati participales curae ad militiae gratia [ad curas militiae gratia: Mommsen] secundam post eos potestatem gererent, regimentis rei publicae ad imperatores perpetuos translatis ad similitudinem magistrorum equitum praefecti praetorio a principibus electi sunt; data est plenior eis licentia ad disciplinae publicae emendationem »[29]. In forma ancora più esplicita, la traduzione greca che Giovanni Lido inserisce nel suo *de magistratibus*, muovendo forse da un testo leggermente diverso, afferma: καὶ δέδοται αὐτῷ μείζων ἢ κατ'ἐκεῖνον ἰσχὺς τῆς τὲ διοικήσεως τῶν πραγμάτων τῆς τε καταστάσεως καὶ ἀικήδεως τῶν στρατευμάτων καὶ ἐπανορθιόσεως ἁπάσης[30]. L'operetta di Carisio potrebbe perciò riflettere la primissima fase della storia tardoantica della prefettura, quella in cui si consolidano e si articolano le funzioni di governo del prefetto, e costituire forse un tentativo di intervento nella definizione formale dei poteri prefettizi, indotto dalla duplice esperienza, di giurista e di funzionario, dell'autore.

Il passo tramandato dalla compilazione giustinianea conserva un frammento del prologo della monografia, insufficiente per ricostruire l'andamento dell'intero scritto, ma illuminante per la lucida consapevolezza dei mutamenti che vengono verificandosi nell'assetto istituzionale dell'impero, l'attenzione a cogliere la rottura con le forme del principato, il superamento dell'antinomia fra magistrature e procuratele, la derivazione di tutti i poteri pubblici dal principe, il riordinamento gerarchico delle attività e del personale. Certo, il

discorso si sviluppa in un serrato anche se sotterraneo dialogo con la tradizione giurisprudenziale, gli *scriptores* coperti dall'anonimato in una citazione in cui non è comunque difficile ritrovare il Pomponio dell'*Enchiridion*: « ad vicem magistri equitum praefectos praetorio antiquitus institutos esse a quibusdam scriptoribus traditum est » [31]. La dipendenza dall'*Enchiridion* nell'assimilazione del *magister equitum* al prefetto, così come più in generale il recupero di temi e categorie della riflessione pubblicistica soprattutto ma non esclusivamente di età severiana non costituiscono tuttavia una passiva acquiescenza ai modelli precedenti, e accentuano piuttosto, nel confronto, la novità del giurista tardoantico, e il divario intercorrente fra la cultura istituzionale che ne sorregge l'analisi e la teoria dei poteri pubblici ancora rintracciabile in quegli scritti.

Carisio lascia così cadere la riserva pomponiana per la quale i prefetti sono esclusi dal canone dei magistrati legittimi [32], e trasforma il parallelismo funzionale suggerito da Pomponio in un nesso genetico, collegando senza soluzione di continuità la prefettura augustea alla magistratura arcaica. Magistrati e prefetti — ma l'osservazione non può non essere estesa a tutti i funzionari imperiali — sono implicitamente ricomposti in un disegno unitario e onnicomprensivo delle attività di governo, un disegno che consente il ricorso alla terminologia magistratuale anche per le attività dei subalterni dell'imperatore, pur se dissolve la specificità delle categorie tradizionali nella considerazione indistinta di *potestas* e *auctoritas* [33]. La *potestas* dei *magistri equitum* diventa infatti l'immediato precedente storico dell'*auctoritas* dei prefetti del pretorio, e quest'ultima si risolve in una *plenior licentia* o, nella traduzione di Giovanni Lido, in una μείζων... ἰσχύς: un potere enorme, ma assai lontano nella sua configurazione giuridica dal modello classico della *potestas* magistratuale. Ancora in età adrianea il magistrato era riproposto dall'*Enchiridion* pomponiano come tramite necessario fra il momento della produzione dello *ius* e il suo tradursi in esperienza concreta della collettività (« per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur » [34]) e in quanto tale si vedeva riconosciuti poteri diversi per ampiezza, ma in ogni caso originari, autosufficienti, nei propri limiti indipendenti e discrezionali. Istituiti e regolati da provvedimenti imperiali che Carisio richiama di continuo, intessendo il suo discorso di insistenti rinvii, i prefetti del pretorio sono invece designati dagli imperatori (« a principibus electi ») per assumere poteri che sembrano trovare anch'essi un fondamento immediato nella norma istitutiva (« data est plenior eis licentia »), secondo il modello delineato da Pomponio per i magistrati, ma che dalla norma stessa sono funzionalmente collegati a quelli del principe. I funzionari infatti appaiono al giurista

tardoantico preordinati a integrare con l'esercizio delle proprie facoltà l'attività di governo imperiale, o del tutto a sostituirla, producendo gli stessi effetti, se il principe lo disponga. In questa prospettiva l'interpretazione autentica dell'imperatore ha potuto troncare il dibattito sull'appellabilità delle sentenze prefettizie respingendo una tesi tutt'altro che insostenibile (« cum... appellare et iure liceret et extarent exempla »), e ha proibito l'appello al principe (« credidit enim princeps eos... non aliter iudicaturos esse pro sapientia ac luce dignitatis suae, quam ipse foret iudicaturos ») [35]. L'appello produrrebbe una duplicazione del procedimento, dal momento che il principe si riconosce nelle sentenze dei funzionari chiamati ad amministrare la giustizia. Nella stessa linea, il contemporaneo Ermogeniano motiva l'esclusione dell'appello con l'impossibilità di rilevare nelle sentenze prefettizie iniquità impugnabili, in quanto evidentemente postula per esse una completa assimilazione alle manifestazioni di volontà imperiali [36].

Più che analizzare i poteri del prefetto, il proemio del *Liber singularis de officio praefecti praetorio* si propone tuttavia di sviluppare la ricerca delle origini dell'istituto, quasi a riaffermare l'ininterrotta continuità della sua storia contro modifiche troppo radicali nell'assetto o nelle funzioni: « breviter commemorare necesse est, unde constituendi praefectorum praetorio officii origo manaverit ». L'interesse del giurista si concentra sull'*origo constituendi officii*, è diretto cioè a indagare la sistemazione normativa originaria dei compiti e delle attività prefettizie, il modo in cui esse sono state definite dalle più antiche decisioni imperiali, utilizzando *officium* in un'accezione che sembra qui registrata per la prima volta nella letteratura giurisprudenziale, e che cancella ogni valenza soggettiva del termine, portando così a compimento un processo le cui prime tracce sono peraltro già percepibili in età severiana. Nel discorso di Carisio *officium* acquista infatti un valore traslato, e viene ad indicare non già il dovere del prefetto — non si comprenderebbe in tale ipotesi il riferimento al *constituere* —, ma l'opera spersonalizzata e stilizzata del funzionario, della quale le disposizioni imperiali tracciano i contorni essenziali, assumendola nello stesso tempo come autonomo centro di imputazione, distinto dalla persona che è a essa chiamata. Il tema dell'*origo* così come l'attenzione per il *constituere* riconducono a suggestioni pomponiane, come si è detto; ma il *magister libellorum* rielabora le indicazioni del suo modello attraverso un procedimento di astrazione che traduce in categorie le modalità del servizio imperiale, un procedimento parallelo a quello che per altra via e in altri contesti è venuto introducendo una considerazione entificante del personale addetto ai diversi settori del servizio,

espressa peraltro anch'essa attraverso un uso traslato del termine *officium*[37]. La ricerca pomponiana dell'origine dei poteri magistratuali, indagati nel loro intreccio col costruirsi della comunità in ordinamento, si risolve così per il giurista tardoantico nel ripercorrere a ritroso nei secoli il disegno organizzativo imperiale, attraverso il suo rivelarsi nei mutamenti degli uffici che ne costituiscono le strutture elementari, in modo da attingerne le linee di fondo, guida per l'interprete e limite alla discrezionalità del legislatore.

La nostra conoscenza dell'opera di Carisio è contenuta entro termini insuperabili dall'esiguità dei testi pervenutici — sei frammenti, per meno di quattro colonne a stampa, nella palingenesi del Lenel —, e impone pertanto estrema prudenza nel generalizzare le indicazioni in essi rintracciabili. Non sappiamo così se, e in quale misura, la monografia sul prefetto del pretorio sviluppasse il tema del prologo, assumendo l'ufficio, inteso come entità organizzativa del servizio imperiale, a paradigma dell'intera esposizione. Il rilievo conferito alla *fides* e alla *gravitas* del funzionario[38], per motivare l'equiparazione delle sue sentenze a quelle del principe, può tuttavia suscitare qualche dubbio, in quanto sembra implicare un aggiustamento di ottica, e il recupero di caratteri individuali nella definizione delle attività del prefetto.

Una coerente riduzione di tutte le attività di governo allo schema dell'*officium* incontra peraltro nella riflessione di Carisio ostacoli assai rilevanti nell'impatto con i particolarismi territoriali. L'assenza di riferimenti all'*officium* nel lunghissimo frammento del *Liber singularis de muneribus civilibus* conservato in *Dig.*, 50, 4, 18 appare infatti (sebbene l'opera sia di qualche anno anteriore al *de officio praefecti praetorio*[39]) il risultato di una consapevole scelta teorica piuttosto che il riflesso di un'incompiuta maturazione, o addirittura il prodotto involontario della selezione compilatoria. Il passo, l'unico a noi giunto di quel libro, offre una variegata, a tratti pittoresca ricognizione delle forme secondo le quali si articola l'amministrazione delle *civitates* nell'impero, e riconduce la molteplicità degli istituti cittadini all'antico schema dualistico dell'*honor* e del *munus*, continuando a porre in evidenza per l'uno e per l'altro soprattutto la dimensione del *facere*, pur nella tripartizione dei *munera* in *personalia*, *patrimoniorum* e *mixta*. La gestione delle *civitates* attraverso gli istituti dell'autogoverno locale appare, in questa prospettiva, estranea e irriducibile a un sistema di uffici, sebbene la connotazione pubblica delle attività nelle quali si specifica l'*administrare* individui un denominatore comune al governo cittadino e al servizio imperiale: « nam personalia et patrimoniorum et mixta munera civilia seu publica appellantur »[40], afferma infatti il giurista avviandosi a con-

cludere la sua analisi. L'amministrazione locale resta cioè ancorata ai modelli tradizionali di attività pubbliche, trasmessi da un complesso di norme tuttora decisamente connotato dal pluralismo cittadino: « et quaestura in aliqua civitate inter honores non habetur sed personale munus est »[41]; « elemporia et pratura apud Alexandrinos patrimonii munus existimatur »[42], « praeterea habent quaedam civitates praerogativam ut... »[43], « ...si hi qui funguntur ex lege civitatis suae vel more etiam de propriis facultatibus impensas faciant »[44].

Il modo impersonale e astratto secondo cui Carisio considera le attività di governo, riflesso nell'uso di *officium*, non resta un episodio isolato nella cultura giuridica di età dioclezianeo-costantiniana, prodotto di una riflessione particolarmente sensibile alle novità istituzionali del tempo suo. Se potessimo riferire al primo libro del *Codice Gregoriano* anche alcuni titoli *de officio*, avremmo un consistente indizio per riconoscere al compilatore dioclezianeo una nozione dell'istituto non lontana da quella del *magister libellorum*: sarebbe infatti difficile attribuire all'autore del Codice un'utilizzazione delle rubriche diversa da quella che si riscontra più tardi nella sistematica del *Teodosiano*, dove troviamo riaffermata e consolidata una teoria dell'*officium* assai vicina a quella di Carisio. Purtroppo, ignoriamo quasi tutto dell'ordine del primo libro del *Gregoriano*, in quanto la possibilità di ricostruire l'archetipo dioclezianeo attraverso le compilazioni successive è per questa parte quanto mai dubbia, e l'ipotesi mommseniana di un titolo *de officio praefectorum praetorio*, che avrebbe raccolto le costituzioni precostantiniane confluite poi nel titolo omonimo del *Codice* di Giustiniano, è stata fortemente incrinata dalle ricerche del Rotondi[45]. Comunque, una pur rapida lettura delle costituzioni di età costantiniana pervenuteci attraverso il *Codice Teodosiano* permette di ritrovare *officium* in contesti che non consentono letture persuasive se non nella direzione suggerita dall'uso del *de officio praefecti praetorio.* Uno degli esempi più interessanti è nel lungo provvedimento con cui nell'aprile del 324 Costantino disciplina l'esonero dei minori dal controllo dei curatori. Indirizzata al *praefectus urbi* Verinus la costituzione prevede fra l'altro che per fruire del beneficio concesso dalle nuove norme i membri dell'ordine senatorio offrano adeguati elementi di valutazione all'*officium* del prefetto stesso, dove il termine indica evidentemente l'unità amministrativa di cui il funzionario preposto è considerato parte integrante[46]. Il riferimento ai senatori e il confronto con altre disposizioni della legge, che prevedono analoghe procedure per gli *equites Romani, apud praefectum vigilum*, e per i *navicularii, apud praefectum annonae*, escludono che in tale contesto *officium* possa indicare l'insieme del personale a disposizione del prefetto, secondo un'altra

accezione del termine non infrequente nel linguaggio della cancelleria tardoantica. Un'ulteriore conferma dell'interpretazione si ritrova nella parafrasi del passo che i compilatori inseriscono nel *Codice* di Giustiniano, semplificando: « apud sublimitatem tuam [scil. praefecti urbi] » [47].

Naturalmente sarebbe arbitrario ricondurre questa costituzione, e le altre che nello stesso periodo attestano un uso simile di *officium* [48], alla presenza di Carisio nella cancelleria. La produzione delle *leges generales* raccolte nel *Teodosiano* non ha implicato in alcun modo, per quanto ne sappiamo, una partecipazione dello *scrinium libellorum*; sino a quando nuovi dati prosopografici o, per lo meno, indicazioni di analisi stilistiche quantitativamente attendibili non renderanno plausibile l'ipotesi di un'ingerenza del giurista nella stesura di quei provvedimenti, è opportuno arrestarsi al solo rilievo della coincidenza, già di per sé stessa significativa.

4. Il vocabolario amministrativo del *Codice Teodosiano* richiede un metodico, minuzioso lavoro di analisi filologica e di ricostruzione sistematica per giungere a recuperare in tutta la loro complessità le vicende attraverso le quali nel corso di un secolo si affermano e si consolidano le forme teoriche dell'amministrazione tardoantica, e si costruisce una nuova cultura delle istituzioni. Nell'attesa di un'indagine di tal genere, che supera evidentemente i limiti di questa ricerca, una prima, sommaria analisi delle costituzioni conservate dal *Codice* può comunque offrire elementi di qualche interesse.

Riproponendo e generalizzando considerazioni già rintracciabili in taluni interventi della giurisprudenza severiana, e più tardi di quella dioclezianea, i documenti imperiali del IV secolo insistono nell'indicare tratti comuni al servizio dei funzionari e alla gestione dei *munera* e degli *honores*, ricorrendo per l'uno e per l'altra a una terminologia che ne sottolinea la comune pertinenza alla sfera dell'*administrare.* Il verbo e i suoi derivati sono riferiti all'opera svolta nel servizio imperiale non meno che ai compiti di amministrazione locale imposti ai curiali [49], secondo un uso del termine non del tutto ignoto alla tarda letteratura giurisprudenziale, ma rimasto in essa sporadico e marginale [50]. I compilatori del *Teodosiano* consolidano l'implicito riconoscimento di una categoria unitaria dell'amministrazione pubblica, inserendo nel libro ottavo una rubrica *de his quae administrantibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata* [51], che raccoglie le disposizioni limitatrici della capacità negoziale di quanti esercitano attività pubbliche, senza distinguere in alcun modo, per questo profilo, fra l'assunzione di *honores* o *munera* e lo svolgimento di compiti nel servizio di funzionario. La formula

amplissima del titolo sembra così ricondurre ogni *administrare* a un *publicum officium gerere*, dove peraltro il termine *officium* ripropone il significato tradizionale di compito, attività più o meno doverosa, sempre presente, accanto ad altri — e in particolare a quello di ufficio, struttura organizzativa — nell'uso della cancelleria tardoantica e in quello stesso dei commissari di Teodosio II [52].

Ma la considerazione unitaria si arresta a questo punto: all'uso — non sappiamo quanto meditato — di uno stesso denominatore per prestazioni di attività eterogenee nei fondamenti giuridici; al rilievo della comune destinazione pubblica di quelle attività; all'uniformità del regime predisposto per evitare interferenze fra gestione pubblica e rapporti privati. Attraverso i provvedimenti conservati dal *Teodosiano* servizio imperiale e funzioni curiali (o senatorie) vedono invece assai di frequente riaffermati e accentuati i propri caratteri differenziali, in linea con l'orientamento dualistico già individuato nelle analisi di Arcadio Carisio. Così l'ordinamento dei funzionari trova sempre più di frequente un nuovo centro di riferimento formale nell'*officium*, assumendo il termine nell'accezione già propria a Carisio, per indicare un settore funzionale del servizio; mentre al contrario l'autogoverno più o meno coatto dei curiali continua a disporsi nelle antiche forme dell'*honor* e del *munus*. Certo, la terminologia dei documenti della cancelleria è talora meno rigorosa nella distinzione fra le due aree di quanto non si riscontri nei frammenti del giurista; *honor* e più spesso *munus* sono riferiti con qualche frequenza anche a prestazioni di funzionari o di militari [53]. Ma lo oscillazioni del lessico, indotte probabilmente dall'uso comune, atecnico, dei due termini, non sembrano intaccare la consapevolezza del divario che separa il servizio dei funzionari — per lo più, ma non necessariamente, *militantes* negli *officia* [54] — e la gestione degli *honores* e dei *munera*; né tanto meno esse implicano un attenuarsi delle differenze nella disciplina fra le due aree di amministrazione pubblica.

I compilatori del *Teodosiano* assimilano i *munera extraordinaria sive sordida* ai tributi, e ne collocano perciò la trattazione nel libro undicesimo [55], distaccandola da quella dei *munera civilia*, che trova posto nel dodicesimo, in stretto collegamento con altri istituti dell'autogoverno curiale [56]. Pur separati fra di loro, *munera extraordinaria sive sordida* e *munera civilia* sono comunque tenuti ben distinti dalle attività di amministrazione svolte dai funzionari imperiali, che sono esaminate nel primo e nel sesto libro del *Codice* [57]. Anche all'analisi dei commissari di Teodosio II l'organizzazione delle attività amministrative appare dunque tutt'altro che unitaria: la rete degli uffici, che coordinano prestazioni professionali e risorse fiscali, organizzan-

dole in centri impersonali di imputazione giuridica, è giustapposta al complesso delle funzioni svolte a proprio onere e rischio da rappresentanti di aggregazioni territoriali e/o personali, più o meno coatte.

D'altra parte la stessa area del servizio imperiale non sembra risolversi totalmente, né per i provvedimenti legislativi del IV secolo né per la compilazione di Teodosio II, nel sistema degli uffici. Certo, il primo libro del *Teodosiano* raccoglie le costituzioni in titoli il cui paradigma classificatorio è proprio l'*officium*, il settore organizzativo, nel senso attestato anche da talune delle *leges* qui raccolte [58]. Solo il riferimento all'*officium* come coordinamento funzionale di mezzi e prestazioni permette anzi di individuare un'unità sistematica negli eterogenei provvedimenti riproposti in ciascun titolo, e di riconoscere nelle rubriche *negotiorum certa vocabula* e *indices rerum*, secondo le indicazioni di Teodosio [59]. Così, nel titolo *de officio praefectorum praetorio*, fra i meglio conservati del libro, i compilatori accolgono, accanto a norme sulla giurisdizione prefettizia, provvedimenti sulle *species annonarie* corrisposte ai funzionari, sul reclutamento dei subalterni, sui rapporti fra prefetto e governatori provinciali [60]: un coacervo di precetti, il cui unico denominatore comune è costituito dalla destinazione all'ordinamento dell'ufficio. Gli *officia* presi in esame dai compilatori non organizzano tuttavia l'intera area delle attività amministrative imperiali: sviluppando un'indicazione implicita nell'ordine dell'editto giulianeo, e già ripresa in qualche misura dal *Codice Gregoriano*, lo schema sistematico del primo libro del *Codice Teodosiano* si limita infatti a ricalcare l'assetto dell'organizzazione giudiziaria, e lascia pertanto da parte i settori del servizio per i quali non siano previsti compiti di tal genere. Fra le *administrationes* ricordate dalla *Notitia dignitatum* non trovano pertanto corrispondenza nelle rubriche del *Codice* quelle pertinenti alla *domus divina* — i servizi affidati cioè al *praepositus sacri cubiculi* e al *castrensis sacri palatii* —, e quella stessa del *primicerius notariorum*, come sembra [61]. Le attività più strettamente inerenti alla vita di corte, con la significativa inclusione di quelle svolte dalla *schola* dei *notarii* sfuggono dunque, nella prospettiva dei compilatori, allo schema classificatorio dell'*officium*, forse proprio perché esse ignorano o contengono entro limiti assai ristretti, nella pratica e nella teoria, i caratteri di spersonalizzazione e tipizzazione del servizio che connotano invece altri settori, più articolati e complessi, dell'amministrazione.

Ma anche per i settori per i quali la sistematica adottata dai commissari di Teodosio II sembra implicare un assetto in *officia* consolidato da tempo, l'adozione della categoria appare in realtà tutt'altro

che generale e incontrastata, nei provvedimenti legislativi del IV secolo come nell'opera stessa dei compilatori, per questo aspetto tutt'altro che univoca nei suoi orientamenti. Le costituzioni raccolte nel *Codice* indicano infatti con *officium* non solo il coordinamento funzionale dei mezzi e delle prestazioni necessarie a ciascun settore del servizio imperiale ma anche, secondo un uso linguistico risalente ad età severiana, l'insieme del personale subalterno che opera in ciascun ufficio [62]. In questa linea, la terminologia legislativa sembra rifiutare tenacemente ai funzionari responsabili dei singoli settori la qualifica di *officiales*, che distingue invece i loro subalterni, e tende anche ad evitare per essi allusioni alla *militia* (che si ritrovano solo in provvedimenti tardi), mentre accentua invece il rilievo della *dignitas* e della *potestas* inerenti all'*administratio* da essi svolta [63]; parallelamente, la disciplina del servizio riconosce agli *officiales* organizzati in ciascuna unità operativa i caratteri di un *corpus*, scindendo così nettamente le attività che essi producono dalle *administrationes* dei dignitari loro preposti.

Le due nozioni di *officium*, l'una più astratta, spersonalizzante, l'altra sorretta da una considerazione corporativa del servizio imperiale, sono certamente inconciliabili fra di loro, e tuttavia non sembra possano ricondursi ad ambienti o momenti diversi della produzione normativa confluita nella compilazione. Esse appaiono coesistenti nella cultura giuridica dei gruppi dirigenti, e sembrano esprimere le disomogeneità irrisolte nell'organizzazione del personale amministrativo e nell'assetto delle attività di governo, la distanza intercorrente fra le modalità secondo le quali si esplica l'*administrare* degli *officiales* e quelle proprie alle *administrationes* dei dignitari: i limiti cioè che il processo di formazione di un apparato di amministratori professionali conosce nella teoria e nella pratica della tarda antichità. La fungibilità e l'anonimato che caratterizzano l'operare dei funzionari subalterni, e che trovano fra l'altro un riconoscimento legislativo nella commerciabilità delle cariche, si contrappongono al rilievo conferito agli elementi personali nella considerazione dell'opera dei dignitari, proprio per ciò isolati e distinti dal *corpus* degli *officiales*, dall'*officium* posto a loro disposizione.

Nella sistematica adottata dai compilatori del *Teodosiano* il divario fra l'*administrare* degli *officiales* e le *administrationes* dei dignitari è apparentemente superato nel libro primo, attraverso il riferimento all'*officium* come astratta categoria organizzativa, in cui si ricompongono le eterogenee prestazioni degli uni e degli altri. Ma quel divario riemerge all'interno del libro stesso, attraverso le singole *leges* che ripropongono la nozione dell'*officium* come *corpus* di funzionari subalterni, e condiziona per altro verso lo schema com-

plessivo del *Codice*. Esso infatti determina la collocazione delle norme sul personale amministrativo, che sono distaccate dalla trattazione degli uffici e distribuite secondo collegamenti diversi, in riferimento alla disciplina della *dignitas* nel sesto libro, all'assetto della *militia* nel settimo, all'organizzazione in *corpora* dei subalterni nell'ottavo, dove le rubriche stesse accolgono *officium* in questa accezione. Estraneo all'area, tuttora consistente, delle funzioni gestite come *munera* (o come *honores*), il modello dell'ufficio non costituisce dunque per i compilatori un paradigma esclusivo nemmeno in riferimento all'area dell'amministrazione imperiale, dove è affiancato al sistema fiduciario dei dignitari e all'assetto corporativo degli *officiales*. Inadeguato a imporre una centralizzazione uniforme e senza residui delle attività amministrative, generalizzando il modello dell'ufficio, l'ordinamento imperiale denuncia così, in una giustapposizione di forme organizzative che il consolidamento nel *Codice* non risolve appieno nemmeno sotto il profilo sistematico, i limiti del sistema politico tardoantico, l'articolazione della sua base territoriale, la frammentazione degli interessi collettivi, la debolezza delle risorse finanziarie.

III

CRISI ISTITUZIONALE E SISTEMA DELLE FONTI DAI SEVERI A COSTANTINO

di Nicola Palazzolo

1. Il tracollo dell'istituto imperiale, il venir meno dei legami fra l'esercito e la società civile, il rimaneggiamento dei gruppi dirigenti tradizionali, senato e ordine equestre, sono tutti momenti nei quali si esprime la disgregazione dell'apparato istituzionale su cui poggiava il funzionamento dell'impero, e che opereranno come detonatore nei confronti della società e dell'economia imperiale.

Anche la risposta alla crisi — è stato giustamente osservato —, quale emerge dalle riforme di Diocleziano e Costantino, è ancora ed anzitutto una risposta istituzionale, l'unica che il ceto di governo fosse in grado di dare, una risposta che riguarda gli apparati di governo e anzitutto l'apparato imperiale, e che solo attraverso la riorganizzazione di questi apparati determina nuovi orientamenti politici e un nuovo assetto economico-sociale [1].

All'interno di questa prospettiva — nella quale si concretizza una « specificità » tardoantica — tocca allo storico del diritto un ruolo importante, non solo in ordine agli aspetti più immediatamente legati alla dinamica delle istituzioni politiche ma anche con riferimento al problema (anch'esso istituzionale, ma in altro senso) della sistemazione, teorica e pratica, delle fonti dell'ordinamento, problema in ordine al quale un sistema giuridico si definisce di fronte al suo passato e al suo presente, e che perciò è giustamente centrale in un'indagine che miri a ricostruire le vicende di un ordinamento e il ruolo (di spinta o di freno) che esso svolge nei confronti di altri fattori sociali. Vedremo allora come, nell'ambito del rafforzamento del potere centrale attuato in questi anni, meriti un posto di particolare rilievo il problema della centralizzazione delle fonti di produzione del diritto, e poi (come vedremo con uno stacco anche

cronologico) il nuovo ruolo che viene ad assumere la legge, la legge imperiale, nel processo di riorganizzazione dell'impero.

Ma c'è anche un diverso motivo di interesse. Ci si accorgerà infatti come, all'interno di un progetto di ricerca interdisciplinare qual è quello che ci ha spinto a muoverci in questa direzione, vadano rivisti gli stessi concetti di « crisi » e di « risposta alla crisi » che abitualmente si danno dagli storici del diritto in ordine alla comprensione del sistema delle fonti del diritto nel III secolo, e delle modificazioni, complesse e articolate, che entro questo sistema si producono nell'arco di poco più di un secolo.

2. Mi sembra fuor di dubbio che i prodromi del processo di accentramento delle fonti del diritto devono farsi risalire almeno all'età di Adriano. È vero che ancora a livello di manuali resiste, sia pure con lodevoli eccezioni [2], il luogo comune di considerare il Principato come un tutt'uno, come qualcosa che, nelle sue grandi linee, conserva i suoi caratteri essenziali lungo un arco di due secoli e mezzo di storia politica e costituzionale, e che poi decade bruscamente dopo la morte di Alessandro Severo. C'è però, nella dottrina più recente, una più attenta considerazione delle modificazioni, anche profonde e su elementi non secondari, che avvengono all'interno del Principato classico, e particolarmente della cosiddetta « svolta adrianea » [3]; così come è stato giustamente messo in rilievo che la data della morte di Alessandro Severo (235 d. C.), assunta scolasticamente come termine finale del Principato classico e inizio dell'epoca postclassica, può essere fuorviante ai fini della comprensione di strutture di lunga durata [4].

Per fermarci al primo dei due aspetti, a parte l'area del diritto pubblico, dove già le differenze sono macroscopiche (l'esercizio del potere, la concezione che lo ispira, gli equilibri tra organi dello stato sono profondamente diversi fra I e II secolo), il campo nel quale la « svolta adrianea » risulta determinante è quello relativo al sistema delle fonti del diritto. Altrove [5] ho messo in luce, e altri prima di me [6], gli elementi della politica adrianea in ordine alle fonti del diritto, e posso perciò limitarmi ad accennarvi *per indicem*: la fine del *ius edicendi* del pretore e l'assunzione da parte del *princeps* del potere di modificare l'editto; la moltiplicazione delle forme di manifestazione della volontà imperiale; la riorganizzazione della cancelleria imperiale; la fine del *ius respondendi*, con la conseguente eliminazione della giurisprudenza libera; il *consilium principis* e la burocratizzazione della giurisprudenza. Mi pare innegabile che la correlazione tra questi fatti, e il concentrarsi tutti in quel breve arco di tempo costituito dal principato di Adriano, confermino un disegno

globale di centralizzazione del potere, e — all'interno e quale strumento di esso — di centralizzazione del sistema delle fonti, che va ben oltre la concezione ancora, tutto sommato, « repubblicana », tipica del principato di Augusto e dei suoi immediati successori [7]. Disegno di centralizzazione che viene proseguito, senza ritorni al passato, ma senza neppure altre svolte interessanti, dai successori di Adriano fino ai Severi.

3. La riflessione dei giuristi si volge da un lato a legittimare le nuove fonti normative e dall'altro a creare il sistema. Nel I secolo ancora non c'è un vero e proprio sistema delle fonti: c'è solo, come in epoca repubblicana, l'opposizione di *ius* e *lex* [8]. L'*interpretatio prudentium* è compresa nel *ius* [9]; *edicta praetoris* e *senatusconsulta* non sono ancora fonti normative [10]; le costituzioni imperiali, peraltro limitate a *edicta* e *decreta*, ricevono un primo riconoscimento dall'attività giurisdizionale del pretore [11]. E non è un caso che questo primo riconoscimento avvenga nella contrapposizione di tutte le fonti autoritative al *ius* [12].

Le prime sistematiche, destinate a durare per tutta l'età classica, sono dei giuristi immediatamente successivi ad Adriano, Gaio e Pomponio:

Gai 1, 2-7: Constant iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium. Lex est, quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit: [...] itaque eo modo legibus exaequata sunt. Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem obtinet, quamvis fuerit quaesitum. Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem obtineat [...] Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani [...] Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium, si in unum sententiae concurrant, id, quod ita sentiunt, legis vicem obtinet; si vero dissentiant, iudici licet quam velit sententiam sequi.

Dig., 1, 2, 2, 12 (Pomp. *Lib. sing. enchiridii*): Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent, aut plebi scitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratuum edictum, unde ius honorarium nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu constituente inducitur sine lege, aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur [13].

Emerge dalle due elencazioni un sistema a molteplicità di fonti, sinora ignoto nella riflessione dei giuristi, un sistema che riflette certamente la svolta adrianea e le sue concezioni in materia di fonti del diritto: Adriano, nel dare riconoscimento alle nuove forme normative, non ha mai inteso abolire le altre fonti del diritto, le ha pietrificate, fissate nell'esistente, ne ha fermato l'ulteriore evoluzione. Ebbene, proprio le enumerazioni di Gaio e Pomponio, al di là delle differenze messe in luce dalla dottrina romanistica più recente [14], danno, con quel forzato tentativo di agganciare le forme nuove (*senatusconsulta*, *constitutiones principum*, *responsa prudentium*) al quadro normativo di un'epoca più antica (*lex*, *plebiscitum*, *edicta magistratuum*), la sensazione che nel momento stesso in cui vengono create, sono già superate, e hanno perciò un valore solo ricognitivo.

Non esiste una gerarchia delle fonti: la fonte di origine imperiale si aggiunge, ma non supera le altre. La preoccupazione sia di Gaio che di Pomponio è quella dell'unità dell'ordinamento, con un'accentuazione sistematica in Gaio, storica in Pomponio [15]. Questa unità, che da Pomponio è assicurata dalla continuità, dalla successione di ogni forma all'altra, in Gaio è assicurata dall'aver posto al centro del sistema non più il *ius*, a cui si contrappongono le altre fonti, ma la *lex*, che fa da paradigma per la legittimazione di tutte le altre fonti [16].

Tralascio il problema del fondamento che i giuristi attribuiscono al potere normativo imperiale (« cum ipse imperator per legem imperium accipiat »). Non è tanto l'espediente formale in sé [17] che interessa, quanto lo sforzo di « legittimazione » che i giuristi operano nei confronti di tutte le fonti normative allo scopo di ricondurle tutte, mediante una serie di finzioni (« legis vicem optinent, pro lege servetur ») all'unità della *lex*. Procedimento di legittimazione che, d'altra parte, non era del tutto nuovo: l'assimilazione del valore degli atti imperiali alla legge si trova negli stessi termini già nella *lex de imperio Vespasiani*, linn. 29-32 (« utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta imperata ab imperatore Caesare Vespasiano Aug. iussu mandatuve eius a quoque sunt, ea perinde iusta rataq. sint, ac si populi plebisve iussu acta essent ») [18].

Certamente con i giuristi successivi c'è qualcosa di diverso. C'è intanto un'accentuazione del rapporto *constitutio-lex* in Ulpiano, *Dig.*, 1, 4, 1 [19]: non mi sembra dal contesto che ci sia una svolta rispetto a Gaio [20]; c'è solo un portare alle conseguenze estreme sul piano terminologico (« legis habet vigorem » anziché « legis vicem optinet »), la giustificazione di Gaio (*lex de imperio*). Manca anzi qualunque tecnicità in Ulpiano rispetto a Gaio [21].

Ma certamente inizia nell'età dei Severi una « nuova fortuna

del termine *lex* »[22]. Le definizioni di Papiniano, *Dig.*, 1, 3, 1[23] e di Marciano, *Dig.*, 1, 3, 2[24], pur richiamandosi ancora espressamente allo schema repubblicano dello *iussum populi*, lo allargano in una visione dell'ordinamento come patto universale. Si tratta, com'è stato rilevato[25], di valori estranei alla tradizione giuridica, ma è questo l'unico espediente attraverso il quale la concezione autocratica del potere, che in quest'epoca si affaccia, può far valere l'assimilazione concettuale, e non più solo di effetti, fra *constitutio* e *lex*. Si tratta però di definizioni che rimangono sul piano astratto, e che non hanno concreta rilevanza relativamente al sistema delle fonti[26].

4. Si arriva alla crisi del III secolo. Il cinquantennio fra i Severi e Diocleziano è stato studiato ampiamente da storici politici, dell'economia, dell'ideologia imperiale, ma poco dagli storici del diritto. La mancanza di fonti giurisprudenziali ha creato anzi uno dei tanti luoghi comuni della romanistica, quello cioè della fine repentina non solo della giurisprudenza ma dell'ordinamento, del diritto[27]. E in effetti le coincidenze fra i dati storici della crisi, economica, sociale, politica, e quelli della fine improvvisa di notizie circa i giuristi sembrano avvalorare questa tesi. La morte violenta di Papiniano e di Ulpiano[28] sembrava esprimere in maniera emblematica il rapporto stretto fra il crollo delle istituzioni e « la caduta di questi difensori zelanti di uno Stato disciplinato dal diritto »[29]. Fra anarchia militare e anarchia dell'ordinamento giuridico si finiva per istituire un parallelo che, per essere suggestivo, finiva per diventare convincente. Ed invece si è visto, da almeno un ventennio, che le spiegazioni suggestive spesso sono le più pericolose, specialmente se ci sono dati che contrastano con esse. È stato anzitutto rilevato[30] come l'ordinamento classico, nei suoi elementi essenziali, si ritrovi sostanzialmente inalterato nella produzione normativa della cancelleria dioclezianea, i cui contenuti tecnici discendono anzi direttamente dalla tradizione giurisprudenziale classica[31]. Sono state studiate le opere del periodo dioclezianeo o di quello immediatamente precedente (il nucleo originario delle *Sententiae* di Paolo o l'*Epitome iuris* di Ermogeniano), le quali denotano un'attività giurisprudenziale che non mostra ancora segni di discontinuità[32]. Infine, è stata documentata la presenza di vari giuristi (e non solo di Modestino) nella cancelleria di Gordiano III, dei cui rescritti essi sono i diretti ispiratori, se non addirittura gli estensori[33]. Non sembra pertanto incongruo sostenere che, se la giurisprudenza non è decaduta, ma ha solo cambiato ruolo e funzioni all'interno dell'apparato di potere, e se d'altra parte la produzione normativa imperiale è rimasta a buon livello di tecnicità e senza « rotture » sostanziali dell'ordinamento sino alla fine del

secolo, non c'è quello strano *hiatus* tra i Severi e Costantino, tra la fine della giurisprudenza classica e il sorgere dell'ordinamento nuovo.

E allora, nella fine della forma classica della giurispudenza, più che la causa, o l'elemento determinante della crisi dell'ordinamento, deve vedersi un elemento secondario e consequenziale di fenomeni più vasti, che si svolgono sul piano istituzionale. Non è tanto la tradizione giurisprudenziale classica che decade improvvisamente, è il sistema delle fonti creato dalla giurisprudenza, e il ruolo che in questo sistema avevano i giuristi che viene improvvisamente messo da parte: primo tentativo di risposta del potere centrale ad una crisi che aveva altrove le sue vere cause.

Si potrebbe a questo punto obiettare che, proprio perché questo sistema delle fonti era stato concettualizzato dai giuristi, mentre non aveva da tempo più alcun rapporto con la realtà, col decadere della giurisprudenza cade nel nulla tutto l'apparato concettuale da essa creato. Ma per dir ciò occorrerebbe dimostrare: *a*) che realmente la prassi non conoscesse quel sistema delle fonti, e che questo fosse frutto solo di elucubrazioni dei giuristi: il che non è vero. Basti pensare alla prassi della *recitatio* [34], che metteva sullo stesso piano, ai fini dell'utilizzazione processuale, fonti di origine diversa; e lo stesso editto del pretore, che fino all'età di Alessandro Severo e ancora di Gordiano [35] è fonte di produzione del diritto, che ha una sua vita interna, che si evolve, se non più dietro la spinta del *ius edicendi* magistratuale, certamente per effetto della volontà imperiale che riconosce ad esso autonomia di fonte del diritto; *b*) che le opere dei giuristi, in cui il sistema era concettualizzato, non circolassero più dopo Alessandro Severo. Anche ciò non è vero: anzi è questa l'epoca in cui, in mancanza di una nuova linfa giurisprudenziale, queste opere vengono cristallizzate, con l'effetto che la sistematica delle fonti continua ad essere nota sia nella scuola che nella prassi [36].

Mi sembra quindi che dal complesso dei dati emerga l'ovvia conclusione: non è la fine della giurispudenza la causa del decadere dell'ordinamento, è il venir meno del sistema classico delle fonti che provoca la fine della giurisprudenza intesa come figure di giuristi noti per il loro nome e le loro opere. E sta proprio in questo l'aggancio ai temi istituzionali: così come con Adriano il nuovo sistema delle fonti non era frutto della costruzione dei giuristi, ma corrispondeva alla politica di accentramento voluta da Adriano stesso, con gli imperatori del III secolo (Gordiano, Aureliano, e più tardi Diocleziano) c'è una nuova svolta accentratrice, che determina, con l'unificazione del sistema delle fonti, la fine della giurisprudenza libera,

cioè di quelle voci che ancora rimanevano, oltre quelle che tacevano da tempo, quelle voci che per essere le più simili alla gran parte degli interventi imperiali, ne costituivano ancora un'alternativa: non è un caso che i rescritti di Gordiano III copino opere di Modestino, senza più citarlo [37]; in seguito non si saprà più nemmeno quali siano le fonti cui i compilatori dei rescritti attingono.

È questo un aspetto importante di quella risposta « istituzionale » con cui il governo imperiale tenta di reagire alla crisi [38]. Se è vero che ciò che avviene in questi anni, ma non solo con Diocleziano, già con Gallieno e con Aureliano, è un tentativo di riordinamento istituzionale, che mirava al ripristino della funzionalità dell'apparato politico-amministrativo mediante l'affermazione della « centralità » del potere imperiale rispetto all'esercito da un lato e ai due ordini superiori, senatorio ed equestre dall'altro [39], non c'è da meravigliarsi se questa ripresa del potere imperiale porti con sé anche la fine della giurisprudenza libera, se questa cioè non sia stata un evento casuale e inspiegabile, ma un evento voluto e preordinato, la risposta, cioè, che il governo centrale ha dato al problema delle fonti dell'ordinamento, attuata inglobando i giuristi dentro la cancelleria e impedendo che parlassero a nome proprio [40]: « a vobis proficiscitur etiam quod per alios administratur » scrive Mamertino sotto il regno di Diocleziano (*pan.*, 10, 11) con espressione che meglio non potrebbe rendere il concetto.

In realtà risposta debole, giacché non si mise in discussione (e probabilmente perché gli epigoni di quella giurisprudenza si trovavano ancora dentro la cancelleria da Gordiano a Diocleziano) il fondamento stesso, e quindi la natura degli interventi imperiali nel campo del diritto.

Una serie numerosa di passi testimonia da un lato come non venga mai usato il termine *lex* per indicare la fonte imperiale, ma vengano usati ancora i termini classici *edicta*, *rescripta*, *mandata*, dall'altra come siano tuttora presenti le enumerazioni classiche delle fonti (*leges*, *senatusconsulta*, *constitutiones*). Chiarissima è questa enumerazione in una costituzione di Gordiano:

C.I., 10, 46, 1: Imp. Gordianus A. Ianuario: Muneris publici vacationem ea continere, quae non lege, non senatus consulto, non constitutionibus principum iniunguntur, merito responsum est [41].

e ancora in due passi delle Pauli Sententiae:

Paul. Sent., 1, 1, 4a (=Cons. 7.5): Pactum contra ius aut constitutiones aut senatus consulta interpositum nihil momenti habet [42].

Paul. Sent., 5, 25, 4: Iudex, qui contra sacras principum constitutiones contrave ius publicum, quod apud se recitatum est, pronuntiat, in insulam deportatur[43].

Ma l'impossibilità di considerare *leges* gli atti degli imperatori emerge anche da un notissimo passo dell'*Historia Augusta*, risalente anch'esso, secondo la più accreditata dottrina, all'epoca dioclezianea:

SHA., *vita Macrini*, 13, 1: Fuit in iure non incallidus, adeo ut statuisset, omnia rescripta veterum principum tollere, ut iure non rescriptis ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et Caracalli et hominum imperitorum voluntates[44].

Ed ancora Eusebio, alla fine del secolo parla di editti e di rescritti, ma non di leggi:

Eusebius, *hist. eccl.*, 7, 13: Galieno μοναρχήσας ὁ παῖς σωφρονέστερον τὴν ἀρχὴν διατίθεται, ἀνίησι τε αὐτίκα διὰ προγραμμάτων τὸν καθ'ἡμῶν διωγμόν ἐπ'ἐλευθερίας τοῖς τοῦ λόγου προεστῶσιν τὰ ἐξ ἔθους ἐπιτελεῖν δι' ἀντιγραφῆς προστάξας, ἥτις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον...[45].

L'importanza di queste ultime fonti sta specialmente nel fatto che si tratta di fonti atecniche, non provenienti da una cultura giuridica sia pur residuale, e per le quali si sarebbe potuta supporre una terminologia meno aderente alle sistematiche classiche, se queste non avessero avuto un radicamento profondo anche al di fuori dell'ambito ristretto delle cancellerie[46].

5. La politica delle fonti del diritto perseguita da Diocleziano non era perciò difforme da quella caratteristica che la dottrina più recente[47], superando annosi contrasti (conservazione o rottura, romanità o influenze greco-orientali)[48], ha riconosciuto al complesso della politica dioclezianea: quella di muovere comunque, anche nelle riforme più ardite, dall'idea di salvare il vecchio Stato con le sue tradizioni e ridargli efficienza e stabilità. È chiaro che in quest'ottica è perfettamente coerente che nella legislazione dioclezianea non si trovi mai usato il termine *lex* con riferimento alla volontà imperiale (anzi lo si ritrovi talora proprio nell'antico significato, ormai solo storicizzato, di volontà popolare), così come non si trovi mai neppure una gerarchia delle fonti che ponga la fonte imperiale sopra le altre. Questo non è solo un fatto terminologico, riflette invece una concezione del potere che giunge fino a Diocleziano.

Diocleziano, restauratore dell'ordine istituzionale, non giunge ad

attribuirsi la potestà legislativa. Gli interventi imperiali — e la forma assolutamente prevalente del rescritto [49] ne è la prova — sono ancora una volta interpretazioni del *ius*, interpretazioni se si vuole ormai esclusive, ma pur sempre interpretazioni, e quindi atti normativi solo in quanto autorevoli precedenti.

6. Il secondo momento in cui si articola la risposta del potere centrale alla crisi è degli inizi del IV secolo, ed è la risposta decisiva, quella che consente all'istituzione di sopravvivere ancora a lungo.

Le fonti individuano la svolta all'età di Costantino, e a lui costantemente fanno riferimento tutte le trattazioni di storia del diritto, anche se poi, equivocando, si fa risalire a Costantino la più nota delle classificazioni postclassiche delle fonti, quella fra *iura* e *leges*, che invece, come ha dimostrato il Gaudemet [50], è postcostantiniana.

Quello che invece è certo per Costantino è l'uso ormai stabilizzato del termine *lex*. Anche su questo c'è però da andare più cauti: la cronologia delle costituzioni costantiniane ci riserva infatti qualche sorpresa.

L'espressione *lex generalis* compare per la prima volta (ed è anche la prima in cui *lex* è usato in diretto riferimento ad una costituzione imperiale) in una costituzione del 321:

C.Th., 16, 8, 3: Idem A. [scil. Constantinus] decurionibus Agrippiniensibus: Cuncti ordinibus generali lege concedimus Iudaeos vocari ad curiam. Verum ut aliquid ipsis ad solacium pristinae observationis relinquatur, binos vel ternos privilegio perpeti patimur nullis nominationibus occupari [51].

Siamo negli ultimi anni della correggenza con Licinio, quando ormai non solo il potere « legislativo » in senso stretto [52], ma anche la stessa espressione *lex* doveva essere pacificamente riconosciuta come prerogativa dei due imperatori. La nostra indagine deve perciò spostarsi un po' più indietro, per cercare di capire meglio da quali vicende sia stata influenzata la svolta, una svolta che non consiste tanto nell'uso del termine *lex*, e neppure nel riconoscimento di un astratto potere legislativo [53], ma piuttosto nell'inizio di una prassi, quella di emanare provvedimenti che, nei loro caratteri formali, si staccano dal complesso della precedente attività imperiale e si avvicinano agli atti di tipo legislativo.

Già il Seeck [54], e più di recente l'Amelotti [55] hanno rilevato che la prima costituzione costantiniana avente il carattere di atto legislativo è quella del 1 dicembre 312 [56], emanata appena un mese dopo la vittoria di Ponte Milvio sull'usurpatore Massenzio, a seguito della

quale Costantino riceve dal senato in segno di riconoscenza l'appellativo di Primo Augusto:

C.Th., 10, 10, 2: Idem A. [scil. Constantinus] ad populum: Conprimatur unum maximum humanae vitae malum delatorum exsecranda pernicies et inter primos conatus in ipsis faucibus stranguiletur et amputata radicitus invidiae lingua vellatur, ita ut iudices nec calumniam nec vocem prorsus deferentis admittant, sed si qui delator exstiterit, capitali sententiae subiugetur.

Si è detto che Costantino prima di questa data non abbia voluto esercitare il potere legislativo, che pur gli sarebbe spettato in quanto acclamato Augusto dalle sue truppe già nel 306 [57]: solo dopo la vittoria di Ponte Milvio egli acquisterebbe pieno ed esclusivo titolo per legiferare [58]. Ma si è dovuto riconoscere che questa spiegazione è semplicistica, dato che un'autolimitazione di poteri non si spiegherebbe per Costantino, quando non risulta attuata dagli altri imperatori nei rispettivi territori [59].

Il probema va visto piuttosto in un'ottica diversa. Si è visto come fino a Diocleziano la forma di gran lunga prevalente di attività normativa imperiale fosse il *rescriptum* [60], e come alle radici di questa scelta vi fossero non solo ragioni di tecnica legislativa ma anche — in qualche modo — motivazioni ideologiche, connesse al ruolo che entro le cancellerie imperiali conservavano i giuristi: la prevalenza del *ius*, cioè, e la concezione degli interventi imperiali come interpretazioni del *ius*, come *exempla*, particolarmente autorevoli, ma pur sempre *exempla* [61]. Ciò, tuttavia, non impediva che vi fosse, anche con Diocleziano, così come con gli imperatori del periodo classico [62], qualche raro caso di *edictum*, di atto cioè che per i suoi caratteri formali, ma anche per la sua efficacia, non solo era del tutto diverso dai *rescripta*, ma si era andato sempre più distaccando anche da quelli che erano stati gli *edicta* imperiali nel periodo di massima fioritura (da Augusto a Traiano) [63].

Sembra che Costantino, nei primi anni del suo regno (fino al 312) si sia attenuto alla distinzione classica, che era stata fatta propria da Diocleziano, e abbia perciò evitato di usare lo strumento edittale. Non è un caso che l'unica costituzione del periodo precedente sicuramente attribuibile a Costantino sia un rescritto [64]. Con la svolta di Ponte Milvio c'è invece una decisa scelta a favore dello strumento normativo di più rilevante portata. Ma che Costantino avesse, sin da questo momento, la percezione che questa attività « legislativa » fosse di natura diversa rispetto a quella dei prede-

cessori non mi pare possa dirsi ancora provato [65]. L'editto non è di per sé manifestazione di potere legislativo: non lo è dal punto di vista terminologico, perché, come si è visto, solo nel 321 viene usato il termine *lex* per indicare un editto imperiale; ma non lo è neppure da quello dei suoi contenuti e dell'efficacia, perché anche gli editti classici contenevano disposizioni che presentavano in qualche modo i caratteri di astrattezza e generalità.

La « svolta », se di svolta si tratta, pertanto, non riguarda né il riconoscimento astratto di un « potere legislativo », né l'invenzione di una forma nuova di atto imperiale, le cosiddette *leges generales*, ma l'uso programmaticamente razionalizzato di un atto imperiale quale l'*edictum* che per la sua forma imperativa (*sancimus, iubemus, decernimus*, ecc.), che viene anzi ulteriormente enfatizzata [66], per il suo rivolgersi, in gran parte dei casi, direttamente al popolo, o al senato, anziché ad un singolo destinatario, per la sua efficacia per tutto l'impero o per grandi regioni e non più per un caso singolo, e specialmente per la sua preventività e astrattezza, si prestava meglio di ogni altro ad esprimere la volontà di un sovrano assoluto e a realizzare significative riforme dell'ordinamento [67].

Non è tanto, perciò, l'uso o meno del termine *lex* nelle costituzioni costantiniane che deve interessare la nostra indagine, quanto l'inquadramento sistematico che Costantino dà ai suoi provvedimenti all'interno del sistema delle fonti.

Basta mettere in successione cronologica le espressioni costantiniane relative al sistema delle fonti per accorgersi che la data del 312, a partire dalla quale Costantino inizierebbe la sua attività di « legislatore », sfuma molto di significato rispetto ad altre « svolte » di più rilevante portata. Vediamo le tappe più significative [68]:

C.Th., 12, 11, 1, 2: Imp. Const(ant)inus A. Locrio Verino suo sal(utem): [...] manifestum est secundum ius vetus et rescribta divorum constitutionesque nostras nullam debere molestiam sustinere (a. 314 o 320).

C.Th., 15, 14, 1: Imp. Constantinus A. ad Constantium p.po: Remotis Lycini tyranni constitutionibus et legibus omnes sciant veteris iuris et statutorum nostrorum observari debere sanctionem (a. 324) [69].

C.Th., 11, 39, 1: Imp. Constantinus A. Aurelio Helladio [...] Etsi veteris iuris definitio et retro principum rescripta [...] tamen nos aequitate et iustitia moti iubemus... (a. 325).

C.Th., 10, 10, 3: Imp. Constantinus A. ad provinciales [...] Apertissimi enim iuris est, ut [...] et legibus et retro iuris ordine fisci advocatis agentibus vindicetur... (a. 335).

Le espressioni usate sono sempre quelle della vecchia contrapposizione repubblicana (*ius-lex*), ma trasfigurate ormai nel significato.

Anzitutto, come ben ha rilevato l'Archi [70], c'è in tutte queste espressioni l'affermazione di una dicotomia, di una contrapposizione tra passato (*ius vetus-vetus ordo iuris*) [71] e presente (*constitutiones nostrae-leges*), tra un passato che è ancora parte dell'ordinamento e un nuovo da cui quello rimane nettamente distinto, per provenienza ed efficacia. Ma si possono fare ancora due ulteriori osservazioni: *a*) di *leges*, con riferimento al complesso della produzione normativa imperiale, si parla in *C.Th.*, 10, 10, 3, che è del 335. Prima si parla di *constitutiones nostrae*, *statuta nostra*: anche in *C.Th.*, 16, 8, 3, del 321, prima esaminata, il termine è *lex generalis*, in riferimento a un singolo atto, non al complesso delle costituzioni, e specialmente fuori dell'ottica del sistema delle fonti, che invece è quella delle costituzioni che stiamo esaminando [72]; *b*) i *rescripta* degli imperatori precedenti sono in *C.Th.*, 12, 11, 1, 2 contrapposti al *ius vetus* insieme alle *constitutiones nostrae* (si noti il *-que*, che accomuna nel secondo termine della contrapposizione *rescripta divorum* e *constitutiones nostrae*); in *C.Th.*, 11, 39, 1 sono già contrapposti alle *constitutiones* di Costantino [73]. Ciò significa che c'è stato un graduale trapasso delle *constitutiones principum* da una posizione di distinzione, se non di antinomia, all'interno dell'ordinamento, rispetto al *ius vetus*, ad una opposta, in cui esse rientrano nel *ius vetus*; e quindi, per converso, l'accentuarsi di una contrapposizione fra la legislazione di Costantino e quella dei predecessori [74]. Il punto di passaggio è quella costituzione del 324 contenuta in *C.Th.*, 15, 14, 1, in cui Costantino, dopo essersi liberato del « tiranno » Licinio, toglie valore a tutte le disposizioni di lui (*leges et constitutiones*) sostituendovi il nuovo ordine (*ius vetus* e *statuta nostra*) [75].

Ancora una volta le vicende costituzionali sono alla base delle innovazioni nel sistema delle fonti. L'abrogazione delle « leggi » di Licinio, provvedimento squisitamente politico e non frutto di mutati orientamenti legislativi [76], carica di significati politici tutto il successivo atteggiamento di Costantino nei confronti del sistema delle fonti: è proprio questa abrogazione della « legislazione abusiva » (abusiva, si badi bene, non perché ingiusta, ma perché proveniente dal « tiranno ») che gli consentirà, infatti, di creare un vuoto tra sé, vero ed unico legislatore [77], e gli imperatori precedenti, tra la sua legislazione ed il *ius vetus*.

Di fronte alla concezione classica, enunciata da Gaio e da Pomponio, che tendeva a far rientrare la *constitutio principis* tra le fonti del *ius*, realizzando in tal modo l'unità dell'ordinamento, con Costantino si attua invece una netta separazione: da un lato il *vetus*

ius con tutti i suoi multiformi contenuti, dall'altro la fonte imperiale, solo ora veramente legge e non più *interpretatio* del *ius*, l'unica comunque capace di svilupparsi, di evolversi, di innovare l'ordinamento. Il sistema si stabilizza su questo dualismo sino a Giustiniano [78].

7. L'altro elemento di ricostruzione, che coincide proprio con questi anni, è il valore radicalmente nuovo che vengono ad assumere i rescritti a partire da Costantino, e che non può che essere anch'esso connesso con la nuova concezione del sistema delle fonti.

Ma di quali rescritti si tratta? Sono ancora i vecchi rescritti interpretativi, utilizzati ampiamente ancora da Gordiano III e da Diocleziano, quelli che si erano affiancati e poi sostituiti ai *responsa prudentium*? O sono invece, come è stato ritenuto, « la parte deteriore dell'attività rescrivente » [79], quelli che erano stati esclusi, ad esempio, dai codici Gregoriano ed Ermogeniano perché anziché promuovere l'evoluzione del diritto ne minacciavano la validità attraverso deroghe in vista di casi concreti?

È certamente vero che il materiale a disposizione è talmente scarso da non consentirci di sapere quali rescritti siano disciplinati da Costantino nelle costituzioni contenute nel titolo de « diversis rescriptis » del *Codice Teodosiano* [80]. E però credo che l'improvviso crollo quantitativo dei rescritti che possediamo fra Diocleziano e Costantino, più che essere — come si ritiene comunemente [81] — motivato dalla scelta fatta dai commissari di Teodosio di privilegiare le sole *leges generales*, sia al contrario la ragione principale di questa scelta: che cioè, in realtà, la responsabilità, in termini di politica delle fonti del diritto, della fine dei rescritti sia di Costantino e non di Teodosio.

Io credo che basti valutare un po' meglio la notissima costituzione del 315:

C.Th., 1, 2, 2: Idem A. [scil. Constantinus] ad populum: Contra ius rescribta non valeant, quocumque modo fuerint impetrata. Quod enim publica iura perscribunt, magis sequi iudices debent (a. 315).

È sembrato strano che proprio i rescritti, che erano stati per secoli lo strumento attraverso il quale gli imperatori avevano creato nuovo diritto, ora vengano svuotati di valore [82]. E, d'altra parte, che senso avrebbe dire che i rescritti devono essere conformi al diritto? Se non lo sono non valgono, ma se lo sono, sono inutili. Tanto valeva allora abolire la prassi dei rescritti, tanto più che la costituzione immediatamente successiva nel Teodosiano, dello stesso

Costantino, chiarisce che il principio si applica ai rescritti futuri e non a quelli precedenti [83].

Se un senso si può dare alla costituzione del 315 è invece quello di collegarla alla prassi che riguardo ai rescritti era stata instaurata in parte già dalla cancelleria dioclezianea [84], ma specialmente, ed in maniera più compiuta, da quella costantiniana [85], la prassi cioè del processo *per rescriptum*, nel quale il rescritto imperiale ottenuto dal privato non costituisce più un precedente interpretativo, un mezzo di prova fra gli altri di cui si servivano gli avvocati delle parti mediante la *recitatio*, ma l'atto introduttivo del processo, un elemento formale tale da determinare sia una modificazione profonda delle regole processuali [86], sia la soluzione finale sul punto controverso.

All'interno della prassi dei « rescritti organizzatori di una lite » [87] ha certamente un senso che Costantino manifesti una preoccupazione di certezza del diritto, si preoccupi cioè che questi rescritti non eccedano l'ambito loro assegnato di mere applicazioni del *ius*; e che i giudici, come dice Costantino, in caso di contrasto, debbano piuttosto seguire i *publica iura*. Si tratta di una norma mirante, più che a garantire l'unità dell'ordinamento [88], a tutelare dal fenomeno dei falsi rescritti, o quanto meno dalle false applicazioni dei rescritti.

Ma la norma, al di là del suo specifico contenuto, è anche un segno: che i rescritti, cioè, sono diventati ormai ben altra cosa rispetto all'epoca immediatamente precedente. Non è che l'importanza dei rescritti sia finita o che si siano ridotti a mera concessione di privilegi. La novità è che nella nuova concezione delle fonti del diritto propria di Costantino non c'è posto per una produzione normativa che, pur occasionata da casi particolari, assurge a valore di norma generale in quanto autorevole precedente [89].

La centralizzazione del potere legislativo e la complessiva razionalizzazione del sistema delle fonti fanno sì che gli alti atti del *princeps* che non sono *leges generales* da atti interpretativi diventino atti processuali. Come tali essi non possono che essere conformi al diritto ed ove, per qualsiasi ragione, se ne discostino, il giudice non deve tenerne conto. È finito il loro valore di fonte del diritto, è finito, specialmente, il principio antichissimo, tipico del mondo romano, del diritto creato caso per caso. Ora i rescritti vivono una nuova storia, acquistano un nuovo ruolo, che investe un altro aspetto della centralizzazione, il controllo del processo.

IV

NUOVI INDIRIZZI DI POLITICA FISCALE NELLA LEGISLAZIONE DI COSTANTINO *

di Tullio Spagnuolo Vigorita

1. Il primo dicembre 312 Costantino fa affiggere a Roma un editto *ad populum* in cui si scaglia con insolita violenza di immagini e vocaboli contro i *delatores*, ai quali non deve essere consentito neppure di parlare: senza ascoltare la loro voce calunniosa, il giudicante li condannerà a morte [1]. A questo editto fa riferimento (« iam certa statuimus ») quello affisso il 18 gennaio 313, che conferma la pena capitale per i *delatores* [2].

Nonostante qualche diversa opinione isolata, il divieto costantiniano viene in genere riferito alle accuse o denunce penali. Il valore prevalente del termine *delator* nel linguaggio giuridico (e in particolare legislativo) del principato e del tardo impero, la collocazione dei due editti nel *Teodosiano*, l'esame della legislazione costantiniana sul processo penale accusatorio, rendono questa interpretazione del tutto inverosimile, anche se riferita a un divieto temporaneo. Un altro editto (*ad provinciales*), del 22 marzo 335 [3], ribadendo precedenti disposizioni, commina la pena di morte ai delatori fiscali, e conferma che il processo fiscale può essere intentato solo su iniziativa dei funzionari, in particolare degli *advocati fisci*. La legittimazione esclusiva dell'ufficio è presupposta già in una costituzione del novembre 313 o 314 [4]. Se ne trae che, a questa data, la delazione fiscale non era più consentita: a essa si riferiscono i frammenti degli editti del 312 e del 313 ricordati all'inizio [5].

Il divieto della delazione fiscale appare, dunque, una linea costante della politica legislativa di Costantino fino al 335. È molto probabile che la proibizione assoluta di deferire al fisco, ricordata in un passo delle *Pauli sententiae* [6] rifletta appunto questo indirizzo legislativo, avviato forse già negli anni del governo gallico, come si può trarre dal *Panegirico* del 313 [7]. Il cosiddetto *Edictum de accusationibus* ne è, con ogni verosimiglianza, un ulteriore esempio:

mentre consente senz'altro l'accusa criminale, salvo che a schiavi e liberti, esso proibisce, ribadendo *nostrae sanctiones* e *statuta parentum nostrorum*, che i *delatores* siano ascoltati, e ne conferma, con uno schema simile a quello della costituzione del 312, la condanna a morte [8].

La crudezza delle espressioni con cui, nell'editto del 312, Costantino bolla i delatori, la loro rarità nel linguaggio imperiale, l'ostentata determinazione di voler sradicare questa peste esecranda e massima piaga della vita umana, non smentiscono il riferimento alla delazione fiscale. Nell'*acerbitas elogiorum* (come la definì Godefroy) costantiniana sembra anzi condensarsi, e trovare alfine accoglimento nel totale divieto, l'odio secolare contro questa pratica.

2. La legislazione matrimoniale augustea nacque tra contrasti, certo non relativi soltanto alle sue conseguenze caducarie. A queste però Tacito collega le sue critiche più veementi; egli bada soprattutto al flagello dei delatori, dal quale prende spunto la sua digressione famosa sull'origine e la decadenza del diritto [9]. Proprio le leggi matrimoniali augustee, che li hanno istituiti e stimolati con la promessa di premi, consentono ai delatori di turbare l'Italia e Roma; esse sono perciò responsabili della rovina dei cittadini, dello sconvolgimento della vita civile (« legibus laborabatur »): una città fondata sulle leggi, aveva detto Plinio [10], rischiava di essere dalle leggi sovvertita. Tanto più che alla piaga dei delatori si accompagnava il diffondersi e l'intensificarsi dei poteri guirisdizionali dei procuratori, argomento anch'esso molto sentito dagli intellettuali traianei: Tacito ne trae spunto per un altro excursus, sull'accesso dei cavalieri alla giurisdizione; Plinio elogia l'istituzione del *praetor fiscalis*, quel tribunale *par ceteris* che, almeno a Roma, rappresenta un'alternativa al tribunale procuratorio, ed è perciò segno della compatibilità, sotto Nerva e Traiano, di *principatus* e *libertas* [11].

L'avversione contro la piaga dei delatori fu subito così forte che già Tiberio tentò di mitigarne gli eccessi; Nerone ridusse i premi; Tito punì con pene straordinarie il « flagello dei tempi » (*adversa temporum*), come li chiama Svetonio, *turba gravis paci placidaeque inimica quieti*, secondo Marziale, che altrove include *delator* in una sequela di insulti, accanto a *calumniator*, *fraudator*, *negotiator*, *fellator*, *lanista*. Anche Domiziano, nella prima parte del suo principato usò reprimere con durezza le *fiscales calumniae*, sostenendo l'opportunità politica di punire di tanto in tanto i delatori [12]: « princeps qui delatores non castigat irritat ». Nerva riprese e ampliò i provvedimenti di Tito [13]. Ma fu con Traiano che il prevalere di un indirizzo fiscale moderato condusse ad una severa repressione

contro i delatori. La scena delle pene loro inflitte è narrata con compiacimento da Plinio, nel cui panegirico questo aspetto della politica di Traiano ha un posto eminente [14]. Esso è il segno della *diversitas temporum*, di un *saeculum* improntato alla mitezza fiscale, che favorisce e tutela i patrimoni privati.

Se vi furono episodi di repressione straordinaria, non si giunse però a proibire la delazione, che continuò a funzionare anche sotto i principi meno fiscalisti. In età severiana, la sua diffusione è testimoniata soprattutto dai numerosi testi giuridici che ne trattano: a essa, per esempio, Callistrato dedica, sotto Severo, una parte del *de iure fisci*; e Marciano, probabilmente sotto Alessandro, una monografia [15].

Anche i poteri giurisdizionali dei procuratori furono talora contenuti, ma andarono complessivamente estendendosi fino a quando, in età severiana, fu ad essi riconosciuto il monopolio di fatto della giurisdizione fiscale in provincia [16], un fenomeno al quale Cassio Dione [17] guarda con ostilità. È anzi probabile che principi più attenti alle esigenze del fisco, quale fu per esempio Caracalla, abbiano spostato a favore dei secondi il delicato equilibrio fra i poteri giurisdizionali dei governatori senatorii e dei procuratori equestri [18].

Proprio all'avidità fiscale Erodiano ricollega l'odio senatorio che alimentò, nel 238, la ribellione contro Massimino il Trace, il quale aveva fatto appunto dell'incitamento alla delazione e degli abusi dei procuratori gli strumenti del suo governo. Nel programma del vecchio Gordiano figurava l'esilio dei delatori: contro questi e contro i procuratori il senato indirizzò la rabbia popolare agli inizi della ribellione. Il governo di Gordiano III, sostenuto da una convergenza, pur ricca di tensioni, tra l'aristocrazia senatoria e municipale e l'alta burocrazia, tese con numerosi interventi legislativi [19] a riportare la giurisdizione procuratoria e la delazione fiscale nei loro confini tradizionali, frenando gli abusi [20].

Ancora in questo periodo, la delazione fiscale non è vietata. Tuttavia, è sempre più considerata un'attività disonorevole. Ho ricordato che già Marziale usava come offesa l'epiteto *delator*. Dione Crisostomo si vanta di non aver mai praticato la delazione, che giudica capace di macchiare la reputazione di un cittadino; opinione che Filostrato attribuisce poi al retore Quirinus, che pure fu *advocatus fisci in Asia*, probabilmente sotto uno dei Severi [21]. In alcuni testi di giuristi severiani, Papiniano, Callistrato, Marciano, e in alcuni rescritti di Gordiano III, che a essi, specialmente al primo, si riallacciano [22], vi sono spunti per affermare che il diffuso disprezzo per i delatori aveva ormai il suo riflesso giuridico in una più lieve lesione dell'onorabilità, che colpiva il delatore in quanto tale, indi-

pendentemente dal suo comportamento nel processo, diversa dunque dall'*infamia* in senso proprio, quale pena ordinaria per i *crimina delatoris* [23].

Per i successivi decenni del III secolo i riferimenti alla delazione fiscale sono scarsi. Cipriano dimostra che essa era ancora diffusa e temuta. E lo stesso sembra potersi trarre dalla *Historia Augusta* e da Aurelio Vittore, che pure attribuiscono ad Aureliano un inasprimento della repressione contro le *fiscales calumniae* [24]. Un più preciso intervento legislativo in materia troviamo in un rescritto di Carino o Numeriano, affisso il 30 agosto 284 [25]. Ribadendo il principio, già più volte sancito [26], che chi agisce per far valere le ragioni della propria città non corre i rischi normalmente connessi alla delazione, il rescritto precisa che « notissimum est eos solos exsecrabiles nuntiatores esse, qui fisco deferunt ». L'uso di *exsecrabilis* [27] in un testo legislativo sembra esprimere qualcosa di più di una condanna morale; forse il rescritto presuppone il divieto della delazione fiscale, che potrebbe essere stato pronunciato negli anni immediatamente precedenti, con forma e contenuto a noi ignoti [28]. Questo si accorderebbe con l'indicazione dell'*Edictum de accusationibus* [29] che, nel ribadire tale divieto, richiama oltre a *nostrae sanctiones*, anche *statuta parentum nostrorum*. In ogni caso, il rescritto di Carino o Numeriano dimostra che la secolare avversione contro i delatori trovava ormai accoglimento anche nel linguaggio della cancelleria imperiale. Gli *exsecrabiles nuntiatores* preannunciano la *delatorum exsecranda pernicies* di Costantino.

3. Costantino, dunque, forse generalizzando o inasprendo precedenti misure, vietò la delazione fiscale subito dopo il suo ingresso a Roma; ribadì il divieto poco dopo, con un altro editto *ad populum*; vari anni più tardi (nel 335), con un editto *ad provinciales*; e probabilmente anche, in epoca imprecisata, con l'*Edictum de accusationibus*. La durezza delle pene e l'asprezza terminologica dell'editto del 312 si spiegano come esito del secolare timore e disprezzo verso il più odiato strumento del fiscalismo imperiale. Certo, in esse si rivela anche la ricerca di effetti propagandistici. Ma è appunto di capitale importanza che la delazione fiscale rientrasse tra i temi sui quali l'imperatore venuto dalle Gallie impostava l'immagine del nuovo governo, senza dubbio rivolgendosi in primo luogo all'aristocrazia senatoria [30]. Sono i ricchi proprietari di distese sconfinate, diceva Cipriano, che vivono nel terrore delle *calumniosae lites*. Il recente vincitore scelse con cura l'argomento. E non si trattò di propaganda momentanea. Almeno sul piano legislativo, il divieto della delazione fu mantenuto fermo per tutto il regno.

Il flagello dei delatori era cominciato con le leggi matrimoniali augustee. Con un editto emanato il 31 gennaio 320 [31], Costantino le abolì [32], liberando *orbi* e *caelibes* dagli *imminentes legum terrores* [33]. Già Eusebio [34] includeva la legge tra quelle che l'imperatore avrebbe emanato per dar forma più santa all'antico diritto. Ma non furono solo i cristiani a gioire di questa misura [35] o della facilitazione delle forme di testamento, pure ricordata da Eusebio [36], e probabilmente disposta da Costantino con lo stesso editto del 31 gennaio 320 [37].

Plinio aveva elogiato Traiano per aver punito i delatori; sotto di lui il fisco non vessava più i privati, le cui sorti il principe anteponeva a quelle della propria cassa. Le leggi caducarie non venivano più sfruttate per sconvolgere una città fondata sulle leggi. Agli agenti fiscali non era consentito di abusare dei loro poteri; venivano limitati i privilegi del fisco, che era spesso sconfitto in tribunale, come solo accade sotto un buon principe. La mitezza imperiale garantiva la saldezza dei testamenti e il tranquillo godimento dei propri beni, al riparo dalle rapaci mani del tiranno. Anzi, il principe usava donare con larghezza i suoi possedimenti, o consentiva ai privati di acquistarli, poiché nulla stimava maggiormente suo di ciò che possedeva per mezzo degli amici [38].

Costantino dichiara egli stesso di preporre l'interesse dei privati a quello del fisco: « potior aput nos privatorum causa est quam fisci tutela »; e agli *advocati fisci* richiede soprattutto disinteressata onestà, oltre che buona istruzione [39]. Tra i due opposti pericoli che il processo fiscale ad iniziativa d'ufficio prospettava — scarso zelo nella tutela del fisco e vessazione dei privati — l'imperatore mostra di aborrire più il secondo: ammonisce perciò severamente i suoi funzionari, ed in particolare gli *advocati fisci*, a non intentare processi avventati; e invita i sudditi ad accusare liberamente le vessazioni (*calumnia*, *iniuria*, *inquietudo*) di cui fossero oggetto [40]. D'altra parte, il cenno in *C.Th.*, 10, 15, 1 = *C.I.*, 2, 8, 3 alla possibilità che l'avvocato del fisco *fiscalia commoda occultet*, ci dà uno spunto per capire perché i privati, o almeno certi privati, preferissero il processo d'ufficio a quello delatorio.

Gli esiti dell'antica avversione contro gli agenti fiscali si colgono anche nell'ostentato disprezzo [41] verso i funzionari minori dell'ufficio dei *rationales* (*summae rei*, probabilmente), i *Caesariani*, frodatori del fisco e dei privati, le cui manovre a danno di questi erano state già denunciate da Costanzo e Galerio [42]; e soprattutto nella condanna delle vessazioni attuate dai funzionari minori della *res privata*, *actores* e *procuratores*, alla quale si accompagna l'invito a denunciarne le *calumniae vel depredationes*, affinché essi possano subire la pena del rogo: durissima, infatti, deve essere la punizione di coloro che

« nostri iuris sunt et nostra debent custodire mandata »[43]. A differenza di Massimino il Trace, che, secondo Erodiano[44], incitava i delatori ad imbastire processi su fatti antichi e dimenticati, Costantino, con un editto *ad provinciales* del 30 maggio 319[45], ordinò di bruciare i titoli dei crediti fiscali, per quanto fondati, che non fossero stati fatti valere per tempo; e l'anno seguente assegnò il termine piuttosto breve di un anno per la conclusione dei processi fiscali[46]. Con lo stesso editto *ad populum* del 31 gennaio 320[47] che abrogò le leggi matrimoniali augustee, fu proibita la carcerazione per i debitori fiscali, perché il carcere va riservato ai criminali, specie ai funzionari che, violando la volontà imperiale, angariano i privati.

A questi indizi, spesso ostentati, di mitezza fiscale se ne potrebbero certo contrapporre altri di segno inverso: per esempio, l'abbondanza di costituzioni che prevedono la confisca come pena (da sola o in concorso con altre), per quanto anche qui possa notarsi una tendenza a non infierire[48]; o il peso tributario che dovette gravare in misura ancor più dura sulle città, nelle quali le difficoltà economiche sembrano aggravarsi[49]. Credo tuttavia che il divieto della delazione, il rispetto dei patrimoni privati, la durezza contro le vessazioni dei funzionari, siano momenti importanti della politica legislativa costantiniana, che, almeno per determinati ceti, dovevano avere un significato tangibile. Per approfondirlo, bisognerebbe andare ben oltre i limiti di questa indagine, che capacità e tempo limitano al livello della legislazione. Ma anche questa offre qualche spunto.

4. Costantino ebbe fama di munificenza tra i contemporanei e i posteri. Egli ambiva a presentare se stesso come pensoso più dei privati che del fisco, e la mitezza fiscale come una dote propria della sua casa. Costanzo, scriverà Eutropio[50], ebbe sempre a cuore i patrimoni dei sudditi e moderò invece le pretese del fisco, sostenendo che le ricchezze pubbliche meglio erano custodite dai privati piuttosto che nel tesoro imperiale. Ed Eusebio[51], a parte le lodi per la benevolenza verso i cristiani, conferma questo elogio, contrapponendo all'avidità di Diocleziano la clemenza di Costanzo, che preferiva lasciare i beni nelle mani dei privati, a questi anzi restituendoli dopo esserseli fatti consegnare per ingannare i messi dell'Augusto, inviati a controllare le condizioni della sua cassa.

Per Ammiano[52] la munificenza di Costantino è favoritismo e prodigalità, disastrosa per le sorti dell'impero: egli fu il primo a spalancare le avide fauci di amici e cortigiani (*proximi, potentes in regia*), donando loro beni di pertinenza imperiale, in particolare consentendo che richiedessero per sé i beni confiscati ai condannati

o comunque tolti ad altri cittadini. Di questa prassi della *petitio* di beni fiscali, aggravata poi da Costanzo, si giovarono, secondo Ammiano [53], esponenti dei massimi gradi della gerarchia civile e militare, e grandi famiglie senatorie, come per esempio gli Anicii [54].

Ammiano non amava Costantino. Ma, in forma di lode, la sua accusa è confermata da Eusebio: φιλανθρωπία, μεγαλοδωρεά, εὐεργεσία sono i criteri a cui si ispira la politica costantiniana, ed in particolare la sua legislazione [55]. Destinatarie principali ne sono, in Eusebio, le chiese; e di questo aspetto, fin troppo noto, non tratterò. Ma spesso la generosità imperiale è riferita a tutti i cittadini [56], e contrapposta all'avidità fiscale dei suoi antagonisti [57]. I beni confiscati dai tiranni furono restituiti ai privati, le pene revocate [58]; doni vennero fatti a tutte le popolazioni in varie circostanze [59]; chiunque si rivolgeva a Costantino era beneficato [60]; i tributi furono diminuiti [61]; le casse imperiali dischiuse con splendida munificenza [62]; in particolare gli amici venivano compensati con doni, sia in onori che in denaro e in possedimenti [63]; e possedimenti e denaro il principe elargiva perfino al soccombente in un processo celebrato dinanzi a lui, giudicando intollerabile che chi era stato ammesso in sua presenza se ne andasse via deluso e afflitto [64].

Ma la clemenza e la generosità di Costantino furono addirittura eccessive; a esse Eusebio collega la più grave, se non l'unica, critica che, pur con prudenza, osa muovere al pio imperatore, monito forse anche ai suoi figli. Uomini avidi e malvagi ne approfittarono, corrompendo il mondo intero [65]. Alla φιλανθρωπία e μεγαλοδωρεά di Costantino, Eusebio contrappone l'insaziabile cupidigia di questi uomini (φιλοχρηματοσύνη, ἀπληστία); invano l'imperatore rimproverava loro la brama di ricchezze, richiamandoli alle responsabilità di amministratori pubblici e ammonendoli sull'inanità dei beni terreni; le sue sagge prediche non sortirono alcun effetto, e così la nequizia di questi uomini attirò il biasimo sul governo [66]. Eusebio indica questi uomini avidi come γνώριμοι [67], οἱ ἀμφ' αὐτόν [68]; sono coloro ai quali era stata affidata l'amministrazione dell'impero [69], e che erano i principali beneficiari della munificenza imperiale [70]. Ammiano parlerà di *proximi* e *potentes in regia*, che si erano arricchiti con la *petitio* dei beni fiscali.

5. Non c'è dubbio che questa pratica, poi diffusissima e alla quale i compilatori del *Teodosiano* dedicheranno quattro titoli con 39 costituzioni [71], era diffusa già sotto Costantino. Varie leggi la prevedono e la regolano; ad esse vanno aggiunte quelle che, anche indipendentemente dalla *petitio*, trattano della donazione o cessione onerosa di beni fiscali. Non solo il numero relativamente alto degli

interventi imperiali dimostra la diffusione del fenomeno; ma anche il tipo di problemi che sorgevano, per esempio il conflitto tra antichi proprietari di beni confiscati e nuovi acquirenti o donatari.

La procedura della *petitio*[72] viene regolata in un editto *ad populum* emanato a Roma il 13 settembre 315[73], in cui è già palese lo sforzo di comporre questi interessi divergenti: il proprietario di beni confiscandi ha un anno di tempo per far valere le sue ragioni; nel frattempo la *petitio* o *comparatio* di quei beni è sospesa. È notevole che donazione e vendita siano previste come la destinazione normale dei beni da confiscare. Lo stesso accade nell'*epistula* a Priscus, *rationalis* (*summae rei*) diocesano, dell'11 marzo 319[74], la quale anzi testimonia che gli uffici usavano concedere senz'altro i beni ai *petitores*, senza neppur attendere l'acquisizione definitiva al fisco e un formale atto imperiale di donazione. Un freno alle richieste dei *petitores* è adombrato in un altro editto *ad populum*, affisso a Roma il 24 settembre 329[75], peraltro piuttosto generico. Un'altra limitazione, per non sottrarre beni alla curia, riguarda i beni cavanti di un decurione: il divieto di richiederli alla *clementia* imperiale mostra la tendenza di persone estranee alla curia ad accaparrarseli[76]. L'*epistula* di Costante al *comes rei privatae* Orion del 17 giugno 348[77], ci dà qualche ulteriore indicazione sui *petitores*, palesemente funzionari imperiali (« nonnulli in nostro vel patris nostri obsequio constituti ») e sul profilo tributario di questa prassi. Il riferimento alla *professio* implica l'assunzione dei tributi da parte dei *petitores*, come è confermato dal fatto che questi si riunivano in una specie di consorzio (*competitores*), nel quale la quota del *competitor* defunto senza eredi passava agli altri *competitores*; la stessa regola è attestata da una costituzione emessa da Costanzo il 21 marzo 346[78]. L'accenno di Costante al *pater noster* consente di utilizzare queste indicazioni anche per l'età di Costantino.

La tendenza a disfarsi di beni immobili e di schiavi appartenenti al fisco tramite donazione o vendita a privati è confermata da vari testi, così come risulta abbastanza chiaro che in questa pratica si vedeva un mezzo efficace per realizzare un credito o assicurarsi il pagamento dei tributi[79].

Nonostante gli oneri che vi erano connessi, le donazioni di beni fiscali erano ambite, come mostra il diffondersi della *petitio* e della *competitio*, e dovevano essere largamente praticate, dando luogo anche a varie contestazioni. Queste provenivano a volte dagli uffici fiscali, come si ricava, per esempio, da una costituzione del 10 marzo 313 *ad Aemilium v.p. rationalem*[80], che chiarisce, a favore del privato, che la clausola *integro statu* comprendeva tutti gli accessori mobili e immobili del bene (*possessio sive domus*) donato; o dalla

conferma delle donazioni di *possessiones* e *mancipia* fiscali (*exempta fisci patrimonio*) contenuta in una costituzione [81] probabilmente costantiniana [82], e che è notevole per la minaccia contro *rationales, magistri privatae* e *officiales* che turbano il tranquillo possesso dei beni donati. Il 23 maggio 316 è affissa a Roma un'*epistula* al *praefectus urbi* Vettius Cossinius Rufinus, in cui Costantino conferma il possesso di beni fiscali protrattosi fino ai suoi *decennalia,* sia che derivasse da donazione imperiale che da altro titolo [83].

In altri casi la contestazione veniva dagli antichi proprietari dei beni confiscati e poi donati o venduti [84]. E i timori dovevano essere giustificati, se è vero che acquirenti e donatari dei beni confiscati ai cristiani erano stati costretti a restituirli, sia pur con un indennizzo, da Costantino e Licinio [85]. La « sanatoria » del 23 maggio 316 potrebbe aver inteso troncare possibili rivendicazioni da parte degli antichi proprietari, oltre che del fisco. Ma il testo più interessante a questo proposito è certamente l'*epistula* al *praefectus urbi* Acilius Severus, *recitata in palatio* il 3 agosto 326 durante l'ultima visita di Costantino a Roma [86]. Coloro che hanno meritato le donazioni imperiali non devono essere molestati in nessun modo, neppure con una citazione in giudizio. Chi pretende di poter far valere un suo diritto su quei beni è invitato a rivolgersi al *praefectus urbi,* che tutelerà egli stesso gli interessi del donatario; e la donazione resterà ferma, pur se l'antico proprietario dovesse dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni: in tal caso, tuttavia, riceverà anche lui i benefici della clemenza imperiale. La logica è simile a quella degli accordi di Milano, ma di segno invertito, poiché qui è garantita in primo luogo la posizione del donatario. In ogni caso, sembra aver ragione Eusebio [87] quando, a conferma della munificenza imperiale, narra che Costantino colmava di doni anche il soccombente nel processo.

La prodigalità di Costantino dovette, alla sua morte, suscitare qualche timore negli stessi beneficati; e le critiche di Eusebio possono rappresentare il punto di vista a questi sfavorevole. Costante intervenne per confermare le donazioni fatte dal padre [88]; e un'altra sua costituzione del 2 febbraio 340 [89], pur non menzionando esplicitamente Costantino, ne riflette forse la prodigalità, se fu addirittura necessario regolare — secondo la priorità nel tempo — il conflitto tra più donatari dello stesso bene. Anche Costanzo, riferendosi non solo alle donazioni, confermò tutti gli acquisti di beni fiscali [90].

Un ulteriore documento della politica legislativa costantiniana in materia di beni fiscali potrebbe essere un editto parzialmente conservato in un'iscrizione cretese: la rarità e quasi identità delle clausole di pubblicazione rendono sicuro che esso proviene dallo stesso

imperatore[91] che ha emanato l'*Edictum de accusationibus*[92]. L'inizio di questo editto manca e non è direttamente conservata la disposizione principale. Inoltre, varie linee sono irrimediabilmente rovinate. Da un primo esame di quel che resta si può comprendere che: *a*) *possessiones* e *mancipia*, confiscati probabilmente in seguito a condanna penale, e tuttora in possesso del fisco, vengono restituiti agli antichi proprietari o ai loro figli o parenti; *b*) per quelli invece donati o venduti ad altri, sia *corpora* che privati, si dispone che resteranno agli acquirenti[93], se ceduti prima di una certa data (fissata nella parte perduta); se ne trae che quelli ceduti successivamente andavano restituiti; *c*) un brano quasi incomprensibile accusa *Caesariani* e *procuratores* di aver steso le loro avide mani anche sui beni delle donne, evidentemente le mogli dei condannati[94], e ne dispone la restituzione; *d*) *possessiones* e *mancipia*, confiscati in seguito ad altri vincoli (« aliis manifestis nexibus sive contractibus »), e verosimilmente tuttora in possesso del fisco, vanno restituiti agli antichi proprietari o ai loro figli o parenti, purché saldino i debiti che avevano dato luogo alla confisca; *e*) la lite fiscale che penda dinanzi ai *rationales* o ai *magistri privatae* e che non sia stata definita entro un termine — probabilmente un anno[95] — sarà considerata vinta dal privato, che però dovrà pagare i *debita manifesta*, se vuole evitare una nuova *inquietudo*; *f*) i privati che pensano di aver titolo alla restituzione devono rivolgersi agli uffici dove i beni sono tenuti; *g*) contro le frodi tessute dall'*abaritia* di *Caesariani* e *procuratores* gli aventi diritto potranno ottenere la tutela del *praeses*, che vigilerà sull'integrità dei beni e delle loro pertinenze; se qualcosa manca, il privato potrà procedere contro i funzionari disonesti[96].

Come si vede, l'editto ripropone vari motivi della legislazione costantiniana; in particolare, esso conferma che il governo centrale era orientato a disfarsi di fondi e schiavi, o consolidando il possesso di acquirenti e donatari, se protratto per un certo tempo, o restituendoli agli antichi proprietari, se tale periodo non era trascorso o se il bene si trovava ancora in possesso del fisco.

Ulteriori indagini sono certo necessarie per avvalorare, modificare e meglio soppesare le conclusioni che emergono da questa ricerca. Mi sembra, tuttavia, che già i dati forniti dalla legislazione consentano di attribuire all'età costantiniana una decisa inversione di linea nella politica fiscale: smorzata la spinta all'accumulazione di beni immobili e loro pertinenze nella cassa imperiale, la propensione a cederli ai privati — in particolare a certi privati, *proximi, potentes in regia* — riflette il delinearsi di un nuovo assetto istituzionale ed economico della società romana.

V

L'ORDINE SENATORIO ATTRAVERSO LA CRISI DEL III SECOLO

di François Jacques

I. Introduzione

Le difficoltà dell'impero romano nel III secolo si traducono in primo luogo, per lo storico, in una vera e propria soluzione di continuità nelle fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche, che corrisponde ai livelli di distruzione o di abbandono osservati dagli archeologi in molte regioni. Tale carenza della documentazione spiega in buona parte la netta frattura fra « alto impero » e « basso impero » nei lavori storici. Se a causa della mancanza di fonti è necessario rassegnarsi a ignorare numerosi aspetti dell'evoluzione che conduce al tardo impero, si deve comunque tentare il superamento di una frattura ancor oggi amplificata dalla storiografia.

Quando s'intende studiare l'ordine senatorio come corpo sociale, la stessa scarsità delle fonti impone al ricercatore il suo metodo, determinando fin dall'inizio i limiti delle conclusioni che egli può sperare di trarne. Sarebbe vano riflettere esclusivamente sul materiale offerto dalla seconda metà del III secolo; l'indagine deve pertanto considerare sia il periodo precedente che quello seguente, anche se così facendo si è indotti a studiare le eventuali permanenze, mentre le trasformazioni ci sfuggono. Per quanto si voglia delimitare l'oggetto della ricerca, è utile mantenere una certa prudenza: se una famiglia scompare dalle fonti a nostra disposizione, ciò non deve necessariamente significare la sua fine o la sua decadenza sociale.

D'altra parte, poiché il nostro studio si basa essenzialmente sui confronti onomastici, bisogna sempre tener conto di un certo margine d'irriducibile incertezza: oltre alle omonimie fortuite o delibe-

rate che possono sviarci, molto spesso ignoriamo i legami che, dopo molte generazioni, diversi rami di una stessa *gens* potevano intrattenere. Vengono così a profilarsi nel nostro studio *gentes* larghe e famiglie ristrette. La comunità del gentilizio ci porta a privilegiare l'ascendenza a scapito delle parentele che pure dovevano giocare un ruolo essenziale, ma che è generalmente difficile mettere in rilievo.

Se l'approccio è inevitabilmente quantitativo, non bisogna tuttavia sopravvalutare la campionatura di cui disponiamo, anche allargando cronologicamente l'indagine; nulla consente di considerarla rappresentativa, nel senso statistico del termine.

Talvolta dimentichiamo che, per definizione, una crisi non è solo violenta, ma breve; così, ogni periodo di trasformazioni, di rottura di un equilibrio, viene gratuitamente assimilato a una « crisi », anche quando essa si dispiega su una lunga durata. Così si è potuto parlare di « crisi dell'impero romano da Marco Aurelio ad Anastasio ». Nel III secolo il periodo di crisi vera e propria può essere definito in modo molto variabile, a seconda delle regioni e degli aspetti considerati: se per i cristiani la « crisi » è breve e termina con la cattura di Valeriano, in Gallia i tempi più difficili sono posteriori alla conquista dell'« impero gallico » da parte di Aureliano. Per i senatori, le misure di Gallieno corrispondono a un'autentica rottura; viceversa, anche se Diocleziano non ritorna sull'esclusione dei senatori dalle funzioni militari e da numerosi posti amministrativi, il suo regno costituisce senza dubbio una fase nuova per tutto l'impero. Così, per comodità, chiamiamo qui « crisi del III secolo », la generazione che va da Valeriano a Carino, che per l'insieme dell'impero corrisponde per molti aspetti alla fase più drammatica del III secolo.

Gli storici si sono interessati più al senato come corpo politico che all'ordine senatorio, strato sociale superiore dell'impero. Essi hanno studiato soprattutto il ruolo svolto dal senato e le funzioni occupate dai senatori, per constatare sostanzialmente il progressivo declino della loro influenza e la loro emarginazione a partire da Gallieno [1]. L'aspetto sociale, quando non trascurato, è stato a lungo presentato in forma schematica e ciò senz'altro a causa della scarsità dei bilanci prosopografici [2]. Nella ricerca moderna, recente o meno, sono emerse due teorie opposte. La tendenza più tradizionale postula durante il III secolo un profondo rinnovamento dell'ordine senatorio, giungendo fino a ipotizzare un'eliminazione quasi totale delle famiglie antiche. Più recentemente è stato possibile riconoscere l'assenza di una rottura e persino una sorta di fossilizzazione favorita dai rivolgimenti del III secolo. Entrambe le posizioni ci sembrano eccessive; un'indagine prosopografica sistematica, parallela allo studio istituzionale, spinge ad accantonare le teorie troppo rigide, facendo

apparire sia la permanenza delle famiglie senatorie attraverso la crisi del III secolo, sia i suoi limiti.

1. *Gli eccessi della storiografia.*

Per lungo tempo gli storici hanno accettato l'ipotesi di un'eliminazione più o meno completa della classe senatoria del III secolo. All'eliminazione dei migliori [3], flagello di tutta l'antichità, si sarebbe aggiunta una politica sistematica di imperatori come Settimio Severo [4]. Da Settimio Severo a Diocleziano, il senato si sarebbe completamente modificato per mezzo del reclutamento. Gli italici, portatori dei valori tradizionali e discendenti da antiche famiglie, avrebbero perduto la preminenza a partire dall'epoca severiana, a vantaggio degli africani e soprattutto degli orientali [5]. Se seguiamo la teoria di Rostovzev [6], dopo gli anni terribili di Massimino e soprattutto dopo le riforme di Gallieno, il senato, inoltre, non rappresenterebbe più la stessa classe della popolazione. Sarebbe ormai reclutato fra i militari e i funzionari, nel momento in cui si viene a formare una nuova classe di grandi proprietari terrieri, composta da questi uomini nuovi e da qualche vecchio aristocratico. Dunque il senato non rappresenterebbe più la borghesia delle città, ora asservita e mezzo rovinata, ma gli uomini nuovi, indifferenti al passato, d'accordo con gli imperatori sulle questioni vitali. Oltre al fatto che sarebbe opportuno discutere l'idea che fa dei senatori antichi i « rappresentanti » delle aristocrazie locali indebitamente qualificate come borghesia [7], le affermazioni di Rostovzev non si basano su di un'analisi precisa dei dati prosopografici [8] e non giungono a un'interpretazione circostanziata, fondata su elementi concreti.

Basandosi sulla sua prosopografia dei senatori del III secolo, P. Lambrechts sostiene l'esistenza di una trasformazione sociale: l'ordine senatorio, il cui accesso sarebbe stato aperto molto più di prima ai cavalieri, avrebbe avuto la tendenza a fondersi con l'ordine equestre [9]. Questa inaccettabile teoria si ritrova in W. Ensslin, secondo il quale l'unica superiorità che rimaneva ai senatori verso la fine del III secolo riguardava il loro titolo di *clarissimus* e il loro posto, nella gerarchia ufficiale, immediatamente dopo i membri della casa imperiale [10].

Gli studiosi anglosassoni sembrano invece privilegiare la permanenza sociale. Per Jones il senato del IV secolo comprende un nucleo di famiglie la cui pretesa a un'alta antichità può essere ammessa attraverso adozioni o matrimoni [11]; in particolare, il pamonio delle vecchie famiglie senatorie sarebbe stato recuperato

dai nuovi aristocratici grazie a opportuni matrimoni. Alcune recenti ricerche si spingono oltre, arrivando a limitare al massimo qualsiasi rinnovamento nell'ordine senatorio. Se alcuni lavori specifici mirano a dimostrare la continuità delle *gentes* per parecchi secoli [12], M. T. W. Arnheim fonda la sua ricostruzione dell'aristocrazia occidentale in epoca tarda sulla convinzione che il senato all'inizio del IV secolo altro non comprenderebbe se non famiglie già clarissime all'inizio della crisi [13]. Gli oppositori avrebbero buon gioco nel rilevare tutte le fragilità delle sue dimostrazioni: troppo spesso un confronto brillante, una suggestione seducente, personaggi sconosciuti si sostituiscono alle testimonianze mancanti; ipotesi e probabilità diventano certezze [14]. Per Arnheim — che non considera il periodo della grande crisi — l'evoluzione della carriera senatoria porta, sotto Diocleziano, alla fine delle *adlectiones* di cavalieri nel senato, con l'eccezione dei prefetti del pretorio; gli uomini nuovi non cercarono più di entrare nel senato [15]: quest'ultimo formava un gruppo omogeneo, comprendente soltanto uomini di nascita senatoria [16]. Senza dirlo chiaramente, l'autore ammette dunque che gli imperatori della fine del III secolo smisero di concedere il laticlavio, un modo di accedere all'ordine senatorio probabilmente più diffuso che l'*adlectio* nell'alto impero [17]. Il problema che qui ci interessa è dunque deliberatamente schivato: ammessa a priori, la continuità delle famiglie senatorie attraverso la crisi non risulta dimostrata; se si sostiene che il senato di Diocleziano è la copia conforme di quello di Valeriano, è inutile studiare le forme e i modi della continuità, avendo i figli tuttalpiù sostituito i padri. Trovandosi di fatto in un vicolo cieco, laddove la documentazione sul periodo si fa vistosamente lacunosa, l'oggetto della ricerca viene singolarmente a restringersi, mentre nello stesso tempo l'interesse si sposta cronologicamente verso il regno di Costantino. Arnheim considera inoltre soltanto una quarantina di famiglie, alcune delle quali analizzate superficialmente. Altro non appare in effetti se non l'alta aristocrazia romana del IV secolo e alcune *gentes* che vi si possono collegare, cioè una piccola élite compresa all'interno del senato. Il postulato della permanenza si arricchisce dunque di una assimilazione abusiva dell'ordine senatorio ai suoi rappresentanti più brillanti (che potrebbero anche essere considerati come i discendenti di rare e antiche casate che avrebbero tratto profitto dalla crisi secondo la teoria di Rostovzev!).

Ci è dunque sembrato che soltanto un'indagine prosopografica sistematica avrebbe consentito di rilanciare il dibattito, quali che siano le difficoltà dovute alle lacune della documentazione per la seconda metà del III secolo. G. Barbieri è il solo studioso che abbia presentato un bilancio conciso della continuità di alcune famiglie

dal III secolo fino all'epoca tarda[18]; in opposizione alle teorie dominanti, troppo sistematiche, la sua conclusione ci sembra significativamente sfumata: « Tutti questi esempi dimostrano una continuità innegabile della classe senatoria, aperta sì al ceto equestre ed a dignitari provinciali e municipali..., ma al tempo stesso costituita da un discreto nucleo di famiglie già d'origine senatoria più o meno antica »[19].

2. *L'apporto della prosopografia e i suoi limiti.*

Le irriducibili contrapposizioni delle tesi sostenute si spiegano in primo luogo con la nostra scarsa conoscenza dell'ambiente senatorio nell'epoca della grande crisi: dopo il regno di Severo Alessandro, le fonti si fanno più rare; tra la morte di Gallieno e l'avvento di Diocleziano, esse sono poche. Una volta data per scontata questa soluzione di continuità nella documentazione, una sola via rimane possibile: confrontare l'ambiente senatorio della fine della crisi con quello della prima metà del III secolo, tenendo presenti tutte le incertezze provocate da una lacuna corrispondente a una generazione.

Abbiamo in primo luogo stilato l'album senatorio per l'epoca che segue alla crisi. L'anno 312, che vede Costantino controllare l'insieme dell'Occidente offre un comodo *terminus ante*, mentre le grandi riforme che modificano intimamente l'ordine senatorio sono posteriori[20]. La scelta del 282 come punto di partenza è senz'altro più arbitraria; ma, oltre al fatto che il regno di Caro vede l'impero già più solido[21], si possono in tal modo integrare personaggi che in seguito non sono stati più documentati e arricchire così l'elenco che di per sé appare abbastanza breve. I limiti delle conclusioni possibili sono immediatamente evidenti; al piccolo numero dei senatori citati si aggiunge l'esiguità delle nostre informazioni sulla loro origine sociale e geografica. Conviene pertanto allargare l'indagine, tanto cronologicamente che socialmente, oltrepassando l'inizio del IV secolo e considerando non solo i senatori *stricto sensu*, ma tutti i clarissimi[22]. Il dibattito fra gli storici ci spinge peraltro proprio in tal senso: se infatti da una parte si ammette concordemente la diminuzione dei poteri amministrativi dei senatori e dall'altra il mantenimento o il rafforzamento del peso sociale degli strati più elevati della società, c'è però discordanza sulla natura di questa élite. Noi ci proponiamo dunque di studiare in quale misura le famiglie senatorie anteriori alla grande crisi del III secolo sono rimaste nello strato superiore della società.

I prosopografi conoscono bene i problemi specifici di questo tipo

di ricerca, con i suoi tranelli, i suoi miraggi e le sue false certezze: la consapevolezza di questi rischi non sempre evita l'errore ma determina una certa cautela nelle conclusioni. Per qualsiasi epoca, anche la più documentata, s'impongono due elementi d'incertezza: il carattere incompleto delle nostre informazioni, la rarità dei legami familiari indiscutibili. Bisogna certamente guardarsi dal mettere troppo perentoriamente in rapporto diretto personaggi noti, come se non ignorassimo nessun altro membro della famiglia [23] I confronti onomastici sono alla base di ogni prosopografia familiare, ma non possono mai essere ritenuti prove assolute [24].

Ai problemi comuni a tutte le epoche si aggiungono quelli specifici al periodo considerato. La mancanza di fonti provoca normalmente una lacuna di una o due generazioni negli stemmata. Certamente, soltanto una critica eccessiva e paralizzante potrebbe spingere a ritenere vana la ricerca; ma s'impone la prudenza, tanto più che per il periodo 260-84, i personaggi sono generalmente soltanto nomi presenti in un'iscrizione o nei fasti; dobbiamo inoltre constatare la diminuzione del numero di iscrizioni onorifiche [25] e l'abitudine di semplificare l'enunciazione dei *cursus*. Se lo storico delle istituzioni non può che rammaricarsi di questa carenza, il danno è meno grande per chi privilegia l'aspetto sociale: una prefettura urbana rivestita a partire dal 280 implica la partecipazione allo strato dirigente dopo Valeriano; un ragazzo attestato intorno al 260 ha potuto vivere fino alla fine del secolo e, anche se la sua sorte rimane ignota, può funzionare da riferimento. Non tutte le soluzioni di continuità vengono eliminate ma si colmano un poco le lacune cronologiche: il tal personaggio che per la Storia appartiene al regno di Diocleziano, dal nostro punto di vista, rientra anche nel periodo precedente. L'incertezza cronologica crea problemi maggiori della mancanza d'informazioni sulla carriera [26].

Un problema supplementare è posto dalle modificazioni delle abitudini onomastiche a partire dall'inizio del IV secolo. Se nell'ambiente senatorio il gentilizio rimane corrente, esso non ha sicuramente più la stessa funzione e le incertezze sulle filiazioni si accrescono [27]. Parallelamente si impongono nuovi *cognomina*, in concorrenza con quelli utilizzati tradizionalmente da alcune *gentes*. Al fine di evitare la moltiplicazione di ipotesi fragili e di probabilità indimostabili, abbiamo evitato di integrare personaggi noti con i soli *cognomina* [28]. Inoltre, in mancanza di indizi su rapporti familiari, abbiamo generalmente scartato i portatori di gentilizio i cui soprannomi non rimandassero a clarissimi o, eventualmente, a cavalieri, anteriori alla crisi. Non postuliamo che tali personaggi non avessero antenati clarissimi; ma preferiamo rinunciare a proposte che

una documentazione insufficiente rende gratuite. Bisogna infine tenere conto che i nomi più prestigiosi, come Valerius, possono essere anche tra i più diffusi. Il dubbio s'impone quando a un gentilizio diffuso si aggiunge un *cognomen* banale [29].

È probabile che abbiamo così eliminato alcune famiglie risalenti almeno alla prima metà del III secolo, e che abbiamo isolato abusivamente delle ramificazioni autonome sulla base di soprannomi comuni [30]. Presentiamo pertanto solo un dossier minimo, che riunisce i casi che sono sembrati certi o verosimili, senza cercare di ampliarlo ricorrendo a criteri discutibili o soggettivi.

Un tale bilancio dipende essenzialmente dai lavori prosopografici anteriori; sarebbe stato impossibile senza la *PIR*, l'*Albo* di G. Barbieri e la *PLRE*, quali che siano le imperfezioni e le lacune di quest'opera [31]. Gli Atti del Convegno *Epigrafia e ordine senatorio* offrono inoltre alcune messe a punto significative. Infine, M. Christol ci ha generosamente affidato la sua tesi ancora inedita di cui abbiamo largamente utilizzato la parte prosopografica.

II. Il senato alla fine del III secolo

1. *Il numero dei senatori.*

La nostra ignoranza del numero dei senatori alla fine del III secolo è uno dei problemi maggiori. Innanzitutto essa impedisce di valutare la rappresentatività della documentazione; inoltre si pone come ostacolo alla comprensione dell'effetto reale delle riforme da Gallieno a Diocleziano.

Numerosi autori hanno sostenuto che all'inizio del III secolo il senato contava almeno 900 membri, essendo il numero dei senatori regolarmente aumentato dopo Augusto [32]. La progressione avrebbe potuto continuare durante il III secolo; in tale ottica il gonfiamento voluto da Costantino sembrerebbe più una conseguenza di una lunga evoluzione che una misura rivoluzionaria. Viceversa A. H. M. Jones [33] e A. Chastagnol [34] ammettono a titolo di ipotesi un senato di 600 membri all'inizio della tarda antichità. Notiamo infine che se il senato — come si è sostenuto — fosse stato reclutato solo fra i clarissimi di nascita, esso sarebbe stato destinato all'estinzione a medio termine [35]. Nel corso dell'alto impero i soli figli dei senatori non sono mai stati sufficienti a fornire i vigintiviri e i venti questori annuali; accanto agli uomini nuovi che esercitavano le funzioni meno

importanti del vigintivirato o che iniziavano direttamente con la questura, alcuni vuoti erano colmati da qualche *adlectus* [36]. L'accesso al senato dei soli figli di senatori alla fine del III secolo implicherebbe un rinnovamento incompleto e una diminuzione regolare del numero effettivo dei senatori; bisognerebbe allora considerare una riduzione del numero dei magistrati, non a causa di una politica imperiale deliberata, ma in funzione della demografia.

Mi pare di aver dimostrato che almeno fino all'epoca severiana, il numero dei senatori è dovuto rimanere vicino a 600, un optimum fissato da Augusto [37]. Resta il fatto che la crisi degli anni 260-84 ha potuto provocare uno degli effetti ricordati: gonfiamento degli effettivi a seguito dell'anarchia, con gli imperatori che fanno nobili loro amici; oppure diminuzione, con un rinnovamento incompleto che si aggiunge a delle condanne politiche. I fasti di Cales, in Campania, ci sembrano opporsi ad ambedue queste eventualità, suggerendo una certa permanenza istituzionale. Si tratta di un'iscrizione mutila che contiene i fasti consolari nei sei primi mesi del 289 [38]. I consoli ordinari sono rimasti in carica soltanto in gennaio; una coppia di suffetti li sostituì il 1° febbraio. Un nuovo suffetto è quindi attestato per ciascun mese, da marzo a giugno. La lista s'interrompe con i nomi dei magistrati locali, entrati sicuramente in carica il primo luglio [39]. Nel 289 furono nominati almeno otto consoli; ma non sembra troppo azzardato ipotizzare un nuovo suffetto ogni mese, da giugno a dicembre [40]. Avremmo pertanto quattordici consoli per il 289, anno in cui gli imperatori non rivestirono il consolato. Naturalmente, questo unico esempio non autorizza a concludere che alla fine del III secolo da dodici a quattordici senatori [41] in media erano consoli ogni anno; tale cifra è tuttavia paragonabile a quella dell'epoca severiana [42].

La rarefazione del numero di posti offerti ai senatori non sembra dunque essere accompagnata da una riduzione del numero dei consoli, almeno fino ai primi anni di Diocleziano. È pertanto verosimile che il numero dei questori e dei pretori non sia stato modificato, soprattutto se i cavalieri che hanno beneficiato dell'*adlectio inter praetorios* non sono stati numerosi. Unica evoluzione ipotizzabile, l'abbassamento dell'età media di accesso al consolato: visto il piccolo numero di funzioni pretorie offerte, i più brillanti fra i plebei dovevano sforzarsi di ricoprire la magistratura *anno suo*, privilegio precedentemente riservato ad alcuni patrizi.

Il numero dei senatori si è dunque verosimilmente mantenuto stabile nella seconda metà del III secolo. Un gonfiamento degli effettivi avrebbe probabilmente provocato la designazione di un maggior numero di consoli; viceversa, una diminuzione significativa degli

accessi avrebbe senz'altro condotto a una riduzione del numero dei consoli a meno di ammettere che ormai le magistrature si ottenevano quasi automaticamente [43]. Non ci pare possibile rilevare, dalla fine della crisi in poi, quell'evoluzione che, sotto Costantino, conduce a una riduzione del numero dei pretori e dei questori e alla svalutazione del consolato suffetto.

2. *Origine sociale dei senatori.*

Abbiamo tentato di delineare, essenzialmente sulla base della *PLRE*, per il periodo 282-312, alcune liste paragonabili a quelle di G. Barbieri per l'insieme del III secolo. Il bilancio è deludente dal momento che abbiamo potuto mettere insieme soltanto 88 senatori, cui ne vanno aggiunti altri 40, che sono attestati come senatori poco prima o subito dopo; la nostra riflessione si può pertanto basare solo su 119 personaggi, poiché nove sono conosciuti solo con un *cognomen*. Siamo ben lontani dai 937 senatori, certi o meno, raccolti da G. Barbieri fra il 193 e il 217. Da un punto di vista statistico, gli anni 282-312 sono più poveri che non i cinquant'anni che separano l'avvento di Massimino da quello di Diocleziano [44]. L'emarginazione dei senatori si traduce direttamente in un impoverimento delle nostre informazioni. Ancor più che per il III secolo, « la statistica deve essere ... interpretata non in maniera meccanica, ma elastica e cauta » [45]. Infatti non si può attribuire che un carattere indicativo a ogni studio statistico: i senatori noti, nel migliore dei casi, rappresentano solo un decimo di quelli effettivamente insediati fra il 282 e il 312 [46]. Sarebbe dunque incauto trarre da queste liste analisi troppo raffinate, poiché nulla permette di ritenere che la nostra campionatura sia significativa.

Consideriamo in primo luogo soltanto i *clarissimi viri* [47] ben documentati fra il 282 e il 312. Sugli 88 di cui è noto il gentilizio, 38 (il 43%) a nostro avviso appartengono con certezza, o almeno molto verosimilmente, a famiglie già clarissime nel 260. Altri quattordici possono rientrare in questo caso; potremmo così arrivare fino a 52 senatori di nascita clarissima (il 59%).

Viceversa gli uomini nuovi sono poco rappresentati, essendo al massimo 16 (18%). In effetti la *novitas* è certa solo per sette, cinque essendo stati prefetti del pretorio e Pomponius Ianuarianus prefetto d'Egitto [48]. Aggiungiamo alcuni clarissimi che hanno potuto ottenere il laticlavio durante la crisi [49]. Potremmo inoltre comprendere fra gli uomini nuovi alcuni personaggi di una certa età, divenuti senatori prima del 260, ma la cui origine clarissima non è certa, come

ad esempio C. Iunius Tiberianus, *clarissimus iuvenis* nel 249, prefetto urbano nel 291-2.

Rimangono i personaggi di origine indeterminata, che rappresentano più di un quarto dei senatori schedati (escludendo quelli di cui è noto il solo *cognomen*). Tredici possono eventualmente appartenere a *gentes* attestate prima della crisi, ma la comunità di gentilizio non è un'indicazione sufficiente [50]. Così Egnatius Tuccianus, curatore di Thugga, non deve certo esser collegato agli Egnatii italici: la sua funzione in una piccola città fa piuttosto pensare a un'origine africana, tanto più che il gentilizio è attestato a Thugga anche precedentemente [51]. Alcuni uomini nuovi debbono invece trovarsi fra gli Aurelii, le cui famiglie ricevettero la cittadinanza soltanto nel 212 [52].

Se prendiamo in considerazione anche i senatori attestati poco prima del 282 o all'inizio del regno di Costantino e che potevano essere senatori fra il 282 e il 312, le percentuali non si modificano in modo significativo. Contiamo allora complessivamente 53 senatori di famiglia certamente abbastanza antica (il 41,5%), forse 77 (il 60%), mentre la quota relativa a personaggi di origine indeterminata aumenta di poco (28%).

Tali dati grezzi debbono certamente essere valutati in funzione della natura della nostra documentazione. I senatori di nascita clarissima sono probabilmente sovrarappresentati: essi ottenevano prima degli altri i sacerdozi e le funzioni di alto prestigio (consolato ordinario, grandi proconsolati e prefettura urbana); abbiamo pertanto maggiori possibilità di conoscerli e datarli con una certa precisione. Ciò detto, è inevitabile abbandonare l'idea di un rinnovamento quasi completo dell'ambiente senatorio nella generazione che corrisponde alla grande crisi. I clarissimi appartenenti a famiglie entrate nell'ordine senatorio prima del 260 rappresentavano come minimo un nucleo consistente nel senato di Diocleziano; essi non possono essere considerati come i rottami sparsi di un universo finito. Altrettanto schematico sarebbe concludere che la crisi ha pietrificato l'ambiente senatorio e che gli uomini nuovi ne rappresentano solo eccezioni rarissime.

Paragoniamo in primo luogo i nostri dati con quelli di un periodo più ricco di documenti. Se riprendiamo il censimento di G. Barbieri per gli anni 193-217 e teniamo per buoni solo i senatori certi il cui gentilizio è noto, disponiamo di 433 personaggi. Attenendoci alle informazioni fornite dalle notizie dell'*Albo*, solo 125 (il 29%) sono sicuramente di nascita clarissima, mentre 50 (11,5%) sono uomini nuovi o cavalieri *adlecti*. Rimangono 258 senatori (il 59,5%) la cui origine è ignota, almeno secondo le notizie dell'*Albo*.

Tale percentuale potrebbe essere diminuita da una ricerca più spinta, che aumentasse il numero dei senatori di origine clarissima ipotetica; ma sembra che il margine di incertezza aumenti, proporzionalmente, più della documentazione di base, forse perché, così procedendo, viene preso in considerazione un numero maggiore di senatori di origine modesta.

Tenuto conto di una più debole percentuale di senatori di origine indeterminata, la percentuale di clarissimi dell'epoca 282-312 la cui *novitas* è certa o presunta, può essere paragonata a quella dell'inizio del III secolo. Bisogna separare i cavalieri *adlecti* da coloro che hanno ricevuto il laticlavio. Per ammettere una fossilizzazione del senato durante la crisi, le *adlectiones* dovrebbero essere state pochissime, come si è sostenuto, e il laticlavio non dovrebbe essere stato più concesso.

Essendo stati i senatori allontanati dai comandi militari e dai governi pretorii, per trovare dei quadri competenti a partire da Gallieno non era più necessaria l'*adlectio* dei cavalieri *inter tribunicios* o *inter praetorios*. L'ipotesi secondo la quale le *adlectiones* sarebbero state riservate ai prefetti del pretorio è dunque plausibile ma questo non vuol dire che sia certa. Se lo fosse, la composizione del senato ne sarebbe stata un poco modificata. Per gli anni 193-217, Barbieri considera soltanto 13 o 14 *adlecti* e, per l'insieme del III secolo, 26, forse 33 [53]; e molti erano arrivati a un grado assai alto della gerarchia equestre, generalmente alla prefettura del pretorio. Come alla fine del II secolo, nella prima metà del III secolo non si dovevano contare più di due o tre *adlecti* l'anno, ovvero fra i 50 e i 75 personaggi, rispetto a una generazione che vedeva insediati approssimativamente 1200 senatori [54]. La scomparsa quasi totale di questa categoria dopo il 260 avrebbe dunque influito poco sul reclutamento globale del senato.

La scarsità delle fonti, mi sembra, ci impedisce inoltre di concludere che altri cavalieri oltre ai prefetti del pretorio, e particolarmente quelli dalla carriera essenzialmente civile, non abbiano più beneficiato dell'*adlectio*. Cavaliere originario di Afrodisia di Caria, attestato come governatore di Caria di rango perfettissimo nel 282-3, T. Oppius Aelianus Asclepiodotus sembra esser stato *adlectus* in senato prima della fine del suo governo (cfr. n. 62). Pomponius Ianuarianus è attestato come prefetto d'Egitto nel 283, quindi come console ordinario nel 288 e prefetto urbano nel 288/9; la sua prefettura del pretorio è solo ipotetica [55]. Se identifichiamo Aurelius Iulius perfettissimo che governa la Betica nel 276 con M. Aurelius Iulius, *praeses* clarissimo di Dalmazia, bisogna pure riconoscere che egli ha beneficiato di una *adlectio inter praetorios* o *inter consulares* [56]. Non conosciamo che la

carriera consolare di L. Aelius Helvius Dionysius. Il fatto che le magistrature iniziali non siano ricordate può essere spiegato con le usanze del tempo, eventualmente con la mutilazione del testo. Ma, essendo questo personaggio probabilmente il figlio del perfettissimo P. Aelius Helvius Dionysius, si potrebbe ipotizzare che il prefetto urbano del 301 sia stato *adlectus*, esattamente come Aurelius Hermogenes, figlio e nipote di procuratori [57]. Anche se mancano prove certe, è opportuno riconoscere che l'*adlectio* non era probabilmente una procedura limitata ai soli prefetti del pretorio e che sotto Diocleziano divenne un'anomalia [58].

Mancano anche prove sicure che alcuni senatori attestati fra il 282 e il 312 abbiano beneficiato del laticlavio. Per riprendere l'esempio di L. Aelius Helvius Dionysius si può pensare, piuttosto che a un'*adlectio*, a una concessione del laticlavio in gioventù. Se P. Balsamius Sabinianus [59] è l'ultimo esempio incontestabile del III secolo [60], sembra fin dall'inizio poco verosimile che aristocratici locali o figli di grandi cavalieri non siano stati più promossi: gli imperatori avrebbero rotto con una tradizione secolare, e l'accesso nell'ordine senatorio avrebbe perduto il suo carattere onorifico. Tutti i governatori clarissimi attestati dopo Valeriano non venivano certo reclutati nelle famiglie antiche. Accanto ad A. Caecina Tacitus, patrizio, *praeses Baeticae*, troviamo M. Aurelius Valentinianus, legato propretore in Spagna Citeriore nel 283, il cui nome suggerisce un clarissimato recente [61]. Fra i senatori governatori di Caria e Frigia di cui abbiamo conoscenza fra Valeriano e Diocleziano, nessuno può con certezza esser ritenuto clarissimo per nascita, uno almeno deve essere di origine equestre [62]. Le limitate possibilità di carriera offerte ai nuovi senatori determinano le nostre scarse informazioni; per sostenere tuttavia che l'accesso all'ordine senatorio rimase nel corso della crisi chiuso o molto ristretto per quei membri delle categorie sociali che fino alla metà del III secolo assicuravano sostanzialmente il rinnovamento del senato, non si può addurre l'argomento *a silentio*.

La prosopografia dei senatori noti fra il 282 e il 312 non consente dunque di appurare se il ritmo di rinnovamento del senato fu determinato dalla politica imperiale che toglieva ai senatori numerose responsabilità. Un eventuale rallentamento delle *adlectiones*, come si è già detto, non poteva modificare profondamente la composizione del senato. Potremmo tuttavia ammettere, a titolo di ipotesi, che l'emarginazione dalle responsabilità reali, così come il sorgere di centri di decisione politica fuori da Roma, abbiano reso meno ambìto l'accesso al senato: un numero minore di notabili o di figli di alti funzionari avrebbe desiderato entrare nell'ordine senatorio nel corso della crisi e soprattutto sotto Diocleziano, quando

il nuovo ordinamento fu costruito senza senatori. Un tale processo avrebbe favorito la permanenza delle antiche famiglie clarissime.

Questo mutato atteggiamento implicherebbe un cambiamento di mentalità e una svalutazione del clarissimato; il suo emergere e i suoi effetti restano da dimostrare [63]. Da parte nostra non riteniamo si possa parlare di reale rottura. Come si potrebbero capire le riforme di Costantino se, negli anni 310-20, il clarissimato fosse stato totamente privo di valore, se i senatori avessero rappresentato solo un gruppo totalmente emarginato? La politica di Costantino non può esser spiegata con l'esclusivo desiderio di conciliarsi il favore di alcuni ricchissimi grandi aristocratici pagani di Roma [64]. Per capire come il clarissimato abbia mantenuto il suo splendore e probabilmente la sua attrattiva per i non senatori, bisogna probabilmente dissociare prestigio sociale e servizio pubblico. L'assenza di potere politico da parte del senato durante l'alto impero non ha impedito alle élites italiane e provinciali di aspirare a entrarvi. Di più, i diversi tipi di carriera senatoria mostrano che nel II secolo e all'inizio del III, i senatori più brillanti usavano la loro *dignitas* familiare e personale non tanto per ottenere le funzioni che giudicheremmo le più importanti (comandi militari, governi di province di frontiera) ma per giungere al più presto al consolato e lasciare Roma il meno possibile [65]. Tale rinuncia tanto rimproverata ai senatori dagli storici del IV secolo, corrisponde a un sistema di valori in cui le funzioni non sono che il mezzo per raggiungere la *dignitas*; a partire dalla seconda generazione di clarissimi, esse sono il riflesso di una *dignitas* acquisita [66]. Poiché i simboli della superiorità (consolato, grandi proconsolati, prefettura urbana) non vengono messi in discussione, non è opportuno pensare che l'appartenenza all'ordine senatorio abbia perduto tutto il suo prestigio, e dunque il suo potere di attrazione sugli strati sociali che tradizionalmente cercavano di accedervi.

ELENCO DEI SENATORI (282-312)

1. *Senatori certi* [67].

A. Senatori di origine clarissima certa o probabile.

Manius Acilius Balbus Sabinus (1, 16).
Acilius Clarus (1, 14).
Acilius Faustinus (1, 17).
Acilius Glabrio (1, 18).
? Aco Catullinus (3, 4).
? T. Aelius Marcianus (5).
Amnius Anicius Iulianus (8, 9).
Anicius Faustus (8, 7).
C. Annius Anullinus (9, 3).
? (Annius?) Anullinus (9, 4).
Antonius Caecina Sabinus (23, 5).

Aradius Rufinus (10, 6).
Attius Insteius Tertullus (61, 4).
Axilius Iunior (17, 2).
(A.?) Caecina Tacitus (23, 3 = 2?).
Caelius Severus Thoracius; consolare attestato nel 282; patrizio, senz'altro non è un *homo novus*, anche se non è possibile collegarlo agli altri Caelii clarissimi del III secolo. (Cfr. p. 660 n. 136).
Caesonius Bassus (24, 5).
L. Caesonius ... Rufinianus Bassus (24, 3).
L. Caesonius Manlius Bassus (24, 4).
Cassius Dion (25, 5).
? Ceionius Apronianus; probabilmente vicino ai seguenti.
Ceionius Proculus (27, 3).
Ceionius Rufius Volusianus (27, 2).
? Ceionius Varus (27, 1).
? Claudius Marcellus (32, 3); figlio di un senatore o di un perfettissimo.
? Tib. Claudius Severus (33, 5).
L. Cornelius Scipio Orfitus (40, 5).
? Flavius Decimus (46, 2).
T. Flavius Postumius Titianus (51, 6).
Furius Octavianus (52, 5).
? Helvius Clemens (56, 2).
Iulius Festus (62,3 = ? 2).
? L. Iulius Paulinus (63, 2).
M. Iunius Maximus (66, 4).
Iun(ius) Priscillianus Maximus (66, 5).
Iunius Tiberianus (67, 2).
? C. Macrinius Sossianus (68, 2).
M. Nummius Ceionius Annius Albinus (74, 11).
Nummius Tuscus (74, 12).
? Octavius Stratonianus (75, 3) (oppure *homo novus*?).
? Ovinius Gallicanus (80, 11).
? Ovinius Paternus (80, 8).
Pompeius Appius Faustinus (82, 4).
L. Ragonius Quintianus (87, 6).
Rutilius Crispinus (90, 2).
L. Turcius Secundus (96, 3).
Valerius Comazon (99, 3).
Valerius Maximus (97, 9).
Vettius Aquilinus (101, 2).
C. Vettius Cossinius Rufinus (41, 6).
Virius Nepotianus (105, 2).
M. Umbrius Primus (108, 4) .

B. Homines novi.

? Aelius Helvius Dionysius (4, 3).
Afranius Hannibalianus, *cos.* 298.
Aurelius Hermogenes (cfr. p. 92).
? M. Aurelius Iulius (cfr. p. 91 con n. 56).
? L. Castrius Constans (cfr. p. 92 con n. 62).
Ti. Claudius Aurelius Aristobulus, *cos.* 285.
? Claudius Marcellus (32, 3) (o figlio di senatore).
Iulius Asclepiodotus, *cos.* 292.
? Octavius Stratonianus (75, 3).
? T. Oppius Aelianus Asclepiodotus, *praeses Phrygiae* (*v.p.*, poi *c.v.*?); cfr. p. 92 con n. 62.
Pompeius Probus, *cos.* 310.
Pomponius Ianuarianus, *cos.* 288 (cfr. p. 91).
? Septimius Acindynus (92, 1).
Tatius Andronicus, *cos.* 310.
? Tituccius Roburrus, *p.u.* 283.
? C. Valerius Gallianus Honoratianus (98).

C. Senatori di origine indeterminata [68].

Aelianus, *procos. Africae* 312/24.
Aglaus, *procos.* (*Cretae*) sotto Diocleziano; da avvicinare a Aelius Aglaus, *v.e.* (*PIR*², *A*, 133)?

L. Artorius Pius Maximus, *p.u.* 298-9.
? M. Aurelius Iulianus; *PLRE* I, Iulianus 24.
M. Aurelius Valentinianus; *PLRE* I, Valentinianus 6.
Castinus; *PLRE* I, Castinus 1.
Domitius Latronianus, *corr. Siciliae* poco prima del 314; *procos. Africae.*
Egnatius Tuccianus (cfr. p. 90 con n. 51).
--- us *Flaminius* Priscus, *iuridicus Hispaniae Citerioris* 282.
T. Flavius Coelianus, *cos. suf.* 289.
T. Flavius Festus, *procos. Asiae* 286/93.
--- Gordianus; *PLRE* I, Gordianus 1.
Iulius Italicus; *PLRE* I, Italicus 4.
C. Iunius Tiberianus (67, 1).
Latinius Primosus, *v.c.*, *praeses Syriae* 293/305; da avvicinare a Latinius Martinianus, *v.e.*, *proc. Alpium Graiarum* 283?
? Locrius Verinus; *PLRE* I, Verinus 2.
C. Magius Donatus Severianus, *v.c.* 313.
M. Magrius Bassus, *cos. ord.* 289
--- nininus Maximus *cos. suf.* 289 (*Caninius*?).
L. *Munatius* Sabinus, *v.c.* 286/93.
Numidius, *corrector* (*Italiae*) 290; da avvicinare a P. Iunius Numida e a C. Iunius Numidianus (*PIR*² *I* 786)?
--- Paetus Honoratus; *corr. Italiae* dopo il 284.
Petronius Annianus, cos. 314; *p.po* 315-7.
Petronius Probianus, *procos. Africae* 315-6; *cos.* 322.
Pomponius Victori(a)nus, *p.u.* e *cos. ord.* 282.
Priscus, *praeses Cariae et Phrygiae* piuttosto che *procos. Asiae* (cfr. p. 92 con n. 62).
Statius Rufinus, *p.u.* 308-9.
M. *Tullius* T --- nus, *procos. Africae* 293/305.
L. Turranius Gratianus (86 bis, 2).
Virius Gallus, *cos. ord.* 298; *corr. Campaniae.*

2. *Personaggi che avrebbero potuto essere senatori fra il 282 e il 312.*
A. Senatori di origine clarissima certa o probabile.

? Acilius Severus (1, 28 e 2).
? Allius Maximus (7, 5).
Sex. Anicius Paulinus (8, 10).
Q. Aradius Rufinus Valerius Proculus (10, 8).
L. Aradius Valerius Proculus (10, 9).
Q. Attius Granius Caelestinus (55, 5).
? Betitius Perpetuus (19, 4).
Brittius Praesens (20, 5).
Camilius Asper (61, 7).
M. Ceionius Iulianus (27, 6).
Ceionius Rufius Albinus (27, 7).
? Claudius Cleobulus (31, 7).
P. Helvius Aelius Dionysius (4, 4).
? Iulius Tullius Priscus (63).
? Iunius Gallienus (66, 5).
? Iunius Rufinus (o Rufus), *cons. Aemiliae* 321, può discendere da omonimi del II e III secolo; ma, oltre alla banalità del gentilizio, il *cognomen* non è certo (*PLRE* I, Rufus 7).
? Ovinius Pacatianus (80, 7).
Rufius Festus (89, 8).
L. Valerius Helvidius Priscus Poblicola (97, 5).
Valerius Maximus (97, 10).
? (Valerius?) Messala (97, 6).
? (Vettius?) Gratus (100, 8).
Vettius Iustus (100, 10).
Vettius Piso Severus (101, 2).
Vettius Rufinus (41, 7).

B. Senatori di origine indeterminata.

Caeli[us?] ---, *cur. aquarum*; *PLRE* I, p. 168.
C. *Caelius* Censorinus, *cons. Campaniae* 314/37.
Centullius Valerianus (cfr. 15).
L. Crepereius Rogatus; *PLRE* I, p. 767; senza rapporto con i Crepereii d'Asia Minore (Halfmann, *OS*, II, pp. 607, 646)?
Domitius Zenophilus; *PLRE* I, p. 993.
Exuperantius; *PLRE* I, p. 322.
Fl. Atticus; *PLRE* I, Atticus 2.
Iunius Bassus; *PLRE* I, Bassus 14.
Nonius Paternus, *cos. ord.* 279.
L. *Nonius* Verus; *PLRE* I, Verus 4.
Proculus, *procos. Africae* 319.
Publilius Optatianus Porphyrius; *PLRE* I, Optatianus 3.
Septimius Bassus, *p.u.* 317-9.
T. Septimius Ianuarius; *PLRE* I, Ianuarius 9.
Versennius Fortunatus, *cons. aquarum* 324 (il nome è noto solo attraverso alcuni manoscritti del *C.Th.*).

III. La permanenza delle famiglie clarissime attraverso la crisi del III secolo

1. *Fattori storici e realtà demografiche.*

Per mettere in luce gli elementi che spiegano la permanenza di alcune famiglie senatorie del III secolo, è necessario superare la semplice constatazione prosopografica, e dunque non considerare le differenti *gentes* come altrettanti casi particolari. Tuttavia, diversi fattori rendono delicata una sintesi.

Anzitutto, prima di far intervenire i mutamenti politici e sociali, bisogna tener conto delle realtà demografiche. L'estinzione di alcune casate non è certo spiegabile se non a causa dell'assenza di discendenti maschi, per quanto sia possibile meravigliarsi che l'adozione non abbia compensato la mancanza di figli. Bisognerebbe considerare i membri dell'ordine senatorio durante tutto l'impero per tentare una valutazione della longevità media delle famiglie. La documentazione lacunosa contribuisce certamente a dare l'impressione di un rapido rinnovamento; ma il fenomeno sembra di natura troppo generale perché si possano chiamare in causa solo i limiti delle fonti.

Per superare questa impressione abbiamo analizzato i lavori di G. Alföldy e di M. Corbier, che hanno redatto l'elenco dei senatori attestati da una parte nell'Italia del nord e dall'altra nell'Africa proconsolare durante l'alto impero [69]. I due bilanci non possono direttamente essere messi a confronto; essi rivelano tuttavia situazioni simili [70]. In Cisalpina, 234 personaggi si distribuiscono fra 109 *gen-*

tes; nell'Africa proconsolare troviamo 202 clarissimi per 87 *gentes*. La media per famiglia è dunque rispettivamente di 2,15 e 2,32. Tali medie celano naturalmente realtà molto differenti; i personaggi isolati sono frequenti; le famiglie di cui si conoscono più di quattro o cinque membri (eventualmente contemporanei) sono rare. Generalmente, le famiglie non sono attestate per più di due o tre generazioni.

L'insufficienza delle fonti ci impedisce di dedurre un rinnovamento molto rapido dello strato dirigente; si può tuttavia constatare che accade poco frequentemente che una famiglia si mantenga in primo piano per più di tre generazioni, cioè circa un secolo, anche quando il contesto storico favorisce la stabilità, come sotto i Flavi o gli Antonini [71]. Attraverso un approccio molto diverso raggiungo le stesse conclusioni di K. Hopkins, secondo il quale il carattere ereditario della funzione senatoria è stato molto esagerato [72].

Senza prendere in considerazione le condizioni particolari della seconda metà del III secolo, possiamo però rilevare che le famiglie divenute clarissime prima di Settimio Severo e ancora attestate alla fine del III secolo, dimostrano una vitalità insolita. Allo stesso modo, forse non è necessario chiamare in causa gli effetti della crisi per spiegare la scomparsa di *gentes* entrate nell'ordine senatorio prima del 161.

La stessa esiguità dell'ambiente senatorio limita le possibilità di sintesi, imponendo di prendere in considerazione i destini individuali. Ignoriamo in generale il peso politico e, ancor di più, le capacità economiche dei personaggi; comunque il valore del capofamiglia era essenziale per garantire la posizione della *gens*. I clarissimi erano troppo vicini al potere per non soffrire le incertezze della vita politica. Se la prosopografia mostra chiaramente come la situazione dei senatori non dipendesse dal solo favore imperiale e come le crisi violente colpissero solo una parte del ceto dirigente, a ben guardare, l'impegno di un senatore in un periodo tormentato poteva avere importanti conseguenze per tutta la sua famiglia [73].

Noi non trarremo la conclusione che qualunque tentativo di generalizzazione sia inutile; è opportuno tuttavia, a nostro avviso, resistere alla tentazione di proporre conclusioni troppo nette.

2. *Il dossier prosopografico.*

L'Appendice prosopografica comprende 109 « notizie », che raggruppano un numero di persone molto variabile e che sono dedicate a famiglie di cui si conoscono almeno due membri [74].

Tre non sono compresi nella sintesi, o perché i personaggi attestati come i più antichi sono secondo noi posteriori alla crisi [75], o perché le incertezze non permettono di dedurre l'esistenza di una famiglia coerente [76]. In altri quattro casi, alcuni discendenti diretti in linea maschile non sono noti dopo la crisi, ma l'eredità della *gens* sembra essere stata raccolta da un'altra famiglia [77].

Rimangono 102 *gentes* o ramificazioni di *gentes* sulle quali può fermarsi la riflessione. Ma la coerenza e la permanenza delle famiglie non sono sempre certe; abbiamo così definito tre gruppi, in funzione della convinzione più o meno fondata che i membri siano imparentati [78].

Dieci famiglie, allo stato attuale della nostra documentazione, ci sembrano ipotetiche: o perché l'intervallo cronologico fra i personaggi noti è molto ampio, o perché i confronti onomastici non portano ad alcuna certezza (essendo i nomi poco caratteristici o mancando i *cognomina* comuni) [79]. Nell'insieme del dibattito tale categoria può servire solo come complemento.

In altri sedici casi, l'esistenza di una *gens* omogenea ci è sembrata probabile. L'elemento d'incertezza può provenire dall'onomastica — i nomi sono banali — o da un'importante lacuna cronologica. Tenuto conto del carattere della nostra documentazione, tali famiglie non possono però essere scartate [80].

Rimangono 75 casi nei quali ci imbattiamo in *gentes* certe o quasi. Tutti i membri sono uniti da evidenti legami di parentela o tale certezza è limitata a una parte dei personaggi [81]. 59 famiglie hanno membri documentati con certezza dopo il 284. Viceversa, per altre dodici, non si può parlare di certezza, perché i personaggi più tardi sono sicuramente bambini verso la metà del III secolo oppure perché mancano date precise [82]. Rimangono quattro famiglie in cui, se la continuità è attestata fino alla crisi e anche durante, essa è però solo probabile nell'epoca successiva [83].

Non è possibile valutare questo dossier senza far intervenire la soggettività. I sostenitori di una rottura netta fra il 260 e il 284 noteranno che la permanenza non può essere prospettata che per meno di 60 famiglie, alcune delle quali, inoltre, hanno acceduto al clarissimato soltanto nel corso del III secolo. Al contrario, i sostenitori della stabilità riterranno che almeno cento *gentes* hanno dovuto attraversare la crisi senza decadere e che, tenuto conto della scarsità delle fonti, esse rappresentano senza dubbio un gruppo ancor più vasto. Pur riservandoci una conclusione per la fine di questo studio, notiamo che i clarissimi di epoca tarda con una origine antica non si limitano alle poche famiglie prese sempre in considerazione perché la loro continuità è attestata e perché esse occupano un posto eminente nel ceto dirigente: accanto agli Acilii, agli Anicii, o agli Aradii

troviamo *gentes* dal destino certamente meno brillante, ma che hanno resistito alla crisi e che ci costringono a considerare un gruppo più ampio rispetto alla piccolissima élite che domina l'aristocrazia occidentale del IV secolo.

I diversi membri noti delle *gentes* sono studiati nelle « notizie ». Senza riprendere qui tutti i dati è opportuno presentare rapidamente ogni famiglia per chiarire i grafici (pp. 137 sgg.) che situano cronologicamente i membri di ciascuna casata [84]. Per dare maggiore coerenza a questi grafici, classifichiamo le famiglie in funzione dell'anzianità nell'ordine senatorio [85].

1. *Gentes anteriori a Nerva* [86].

Cinque, forse sette famiglie sono entrate nell'ordine senatorio prima della fine dell'epoca flavia. O la filiazione diretta è sicura o i personaggi di epoca tarda discendono da un ramo entrato in senato in epoca più tarda (Tav. 1).

Acilii (n° 1). Questa antica famiglia, legata alla storia di Roma a partire dal III a. C. è il più celebre caso di permanenza. Troviamo degli Acilii ai più alti livelli nel II e nel III secolo, fino a Valeriano. Meno netta appare la loro situazione nel IV secolo: la famiglia conosce un relativo offuscamento nel IV secolo se è vero che Acilius Severus non ne fa parte. Intimamente legati agli Anicii, gli Acilii sono di nuovo in primo piano nel V secolo.

Bruttii (n° 20). Entrata in senato sotto i Flavi, questa *gentes* lucana è imparentata con la famiglia degli Antonini; essa rimane ai ranghi più alti fino alla crisi. È ancora rappresentata all'inizio del IV secolo, pur senza riacquistare lo splendore precedente.

? *Caecinae* (n° 23). Alcuni Caecinae si mantengono al più alto livello dal III al V secolo. Ma i loro legami son i Caecinae di Volterra (Etruria), consolari all'inizio dell'impero, sono soltanto ipotetici.

? *Cattii* (n° 26). Fra i numerosi Cattii attestati nell'élite senatoria del III secolo, alcuni almeno formano una branca che attraverserà la crisi; ma la posizione degli ultimi rappresentanti è poco nota. È possibile che essi discendano da senatori del I secolo.

Cornelii Scipiones (n° 40). Attraverso una serie di adozioni, brillanti patrizi della fine del II secolo si collegano a omonimi della repubblica. L'ultimo membro conosciuto della *gens* visse sotto Diocleziano.

Neratii (n° 73). In questa grande famiglia di Saepinum distinguiamo molti rami, uno dei quali è patrizio a partire dall'età di Vespasiano. Nel pieno dello splendore nel II secolo, la *gens* è meno nota nel III; ritorna in primo piano nel IV, quando si distingue per la parentela con la dinastia costantiniana e, attraverso i Vettii, con Valentiniano.

Valerii (n° 97). I Valerii Maximi appartengono all'élite del senato nel III secolo, fino a Valeriano, quindi di nuovo a partire da Diocleziano. Ci sembra abusivo separarli dai Valerii Messalae che è forse opportuno collegare ai Valerii repubblicani.

2. *Gentes entrate in senato fra il 96 e il 161.*

Alle tredici famiglie entrate in senato sotto i primi Antonini, bisogna forse aggiungerne altre quattro (Tav. 2).

? *Allii* (n° 7). Alcuni degli Allii sono patrizi (probabilmente da parecchie generazioni) verso la metà del III secolo; è forse opportuno collegarli a consolari del II secolo. Questa ipotetica *gens* non è più attestata dopo la fine del III secolo.

Arrii (n° 11). Originaria della Numidia, tale famiglia è riuscita a conservarsi sino alla fine del III secolo. Sebbene fosse patrizia nel III secolo, essa non è più attestata ai livelli più alti.

Aufidii (n° 14). Lo splendore di questa famiglia di Pisaurum si conserva dalla fine del II secolo a Severo Alessandro. I figli di una Aufidia hanno potuto vivere fino all'inizio del IV secolo.

? *Cervonii* (n° 28). Personaggi cronologicamente dispersi appartengono probabilmente a uno stesso lignaggio, patrizio almeno dalla fine del II secolo.

Claudii (Severi) (n° 33). Questa grande famiglia originaria della Galazia deve a Traiano la sua promozione. Due matrimoni la legano alla famiglia di Marco Aurelio. La sua permanenza fino alla fine del III secolo è probabile.

? *Flavii (Iuliani)* (n° 47). I Flavii Iuliani del III secolo e dell'inizio del IV è possibile che appartengano a una stessa casata, che potrebbe essere clarissima dopo Antonino. Possiamo, come minimo, ipotizzare una stirpe omogenea nel corso del III secolo.

Flavii (Titiani e Vari) (n° 50). Personaggi di primo piano noti nel III secolo e all'inizio del IV appartengono probabilmente a una *gens* cretese resa nobile da Antonino o, eventualmente, da Marco Aurelio.

Fonteii (n° 51) e *Numisii* (n° 72). I Fonteii sono poco noti, ma la loro permanenza da Antonino fino all'epoca tarda non suscita dubbi. È possibile ipotizzare parallelamente la continuità dei Numisii.

Hedii (n° 55). Senatori almeno dall'inizio del II secolo in poi, gli Hedii appartengono all'élite del senato fino all'inizio del III secolo. Una Hedia è attestata sotto Diocleziano.

Iallii (n° 58). Se la posizione di questa famiglia originaria della Narbonese non è chiara nel III secolo, alcuni Iallii sopravvivono almeno fino alla fine del III.

? *Iulius Tullius Priscus* (n° 64). Vivente all'inizio del IV secolo, è possibile che discenda dagli Iulii Scapulae del II e da un senatore del III.

Nummii (n° 76). Questi patrizi italici si mantengono in primo piano dalla fine del II secolo alla metà del IV, senza soluzione di continuità.

Ranii (n° 88). La famiglia poté diventare clarissima all'inizio del II secolo; senatori non particolarmente brillanti dell'inizio del III secolo hanno discendenti fino alla fine del III o all'inizio del IV, forse solo con l'intermediazione dei Flavii (n° 49).

Tineii (n° 95). Questi italici appartengono all'élite del senato fino all'epoca severiana. Meno brillanti in seguito, loro discendenti sono noti fino alla fine del IV secolo.

Vettii (n° 100). Accedendo al clarissimato sotto Antonino, questa *gens* annovera senatori di primo piano fino alla metà del III. Nel IV secolo il livello del suo splendore è ben riflesso dal matrimonio di Giustina con Magnenzio, poi con Valentiniano I, che fa passare i nomi dei Vettii nella dinastia valentinianea-teodosiana.

Vitrasii (n° 106). Legata alla casa antonina, questa *gens* campana non sembra essere stata eliminata alla fine del II secolo. Se ignoriamo il suo destino nel III, troviamo in seguito dei probabili discendenti.

3. *Gentes entrate in senato fra il 161 e il 192.*

Marco Aurelio e Commodo hanno fatto entrare nell'ordine senatorio almeno ventuno famiglie; un margine d'incertezza cronologica ci costringe a ritenere che la promozione di altre tre *gentes* sia avvenuta in questo periodo o eventualmente poco dopo (Tav. 3).

Anicii (n° 8). Il destino di questa famiglia africana è particolarmente brillante; è possibile seguirlo ai più alti livelli dalla fine del II al VI secolo.

Caesonii (n° 24). Probabilmente italici, i Caesonii offrono un esempio significativo di continuità da Marco Aurelio a Costantino.

Cassii (n° 25). La famiglia dello storico Cassio Dione è attestata fino a Diocleziano.

Claudii (n° 29). Divenuta probabilmente clarissima prima del 193, una *gens Claudia* efesina annovera alcuni consolari nella prima metà del III secolo; si è conservata fino alla fine del III secolo.

Claudii (Cleobuli) (n° 31). Un'altra *gens Claudia* efesina raggiunge una posizione brillante, imparentandosi con gli Acilii Glabriones alla fine del II secolo. Mantiene probabilmente il suo rango fino all'inizio dell'epoca tarda.

Egnatii (n° 42). Probabilmente di Falerii, alcuni Egnatii occupano posti di grande responsabilità in epoca severiana. Malgrado i suoi legami con Valeriano e Gallieno, sembra che la famiglia si sia conservata molto bene anche oltre. Alcuni Egnatii di Benevento sembrano imparentati con loro.

Fabii (n° 43) e *Maesii* (n° 70). Queste due famiglie siciliane sono intimamente legate fin dalla fine del II secolo; all'inizio della crisi sembrano essere nel massimo splendore. Alcuni Fabii appaiono in primo piano a partire da Costantino; ignoriamo se allora i Maesii hanno un destino separato.

Flavii (Decimi) (n° 46). Una *gens* Flavia misconosciuta sembra aver conservato il suo rango consolare durante tutto il III secolo.

Furii (n° 52). Dei Furii sono consoli al più tardi alla fine dell'epoca severiana. Nel IV secolo la famiglia appartiene all'aristocrazia romana.

Gabinii (n° 53). Un ramo di questa casata di Venafrum ha raggiunto il consolato a partire dalla fine del II secolo. Non si hanno dubbi che suoi rappresentanti si ritrovino a partire da Costantino, poiché la *gens* sopravvive fino al V secolo.

? *Helvii* (n° 56). È possibile che un'ipotetica *gens Helvia* sia riuscita a conservarsi oltre la crisi.

Iulii (Aspri) (n° 61). Gli Iulii di Attaleia sono particolarmente in auge all'inizio del III secolo. Ignoriamo la loro situazione durante la crisi e la posizione precisa della loro discendenza, attestata all'inizio del IV secolo.

Iunii (n° 65). Malgrado le incertezze della cronologia, sembra che alcuni Iunii africani si siano mantenuti in un rango elevato almeno fino alla fine del III secolo.

Iunii (Maximi) (n° 66). Possiamo distinguere una *gens Iunia* in cui il *cognomen* Maximus era usuale. Rimane in auge fino alla fine del III secolo.

Maecii (n° 69). Il gentilizio Maecius, portato da grandi aristocratici del IV e del V secolo sembrerebbero rinviare a una famiglia divenuta clarissima al più tardi nell'ultimo terzo del II secolo.

Memmii (n° 71). I Memmii di Gigthis (Africa proconsolare) sono entrati nell'ordine senatorio verso la fine del II secolo piuttosto che sotto Settimio Severo. I loro discendenti appartengono, a partire da Costantino, all'alta aristocrazia romana.

Naevii (n° 72). Raggiunto un alto rango dopo l'epoca severiana, si son dovuti mantenere, almeno indirettamente, fino all'inizio dell'epoca tarda.

Octavii Suetrii (n° 78). In primo piano all'inizio del III secolo, la famiglia ha potuto perdurare in linea diretta fino alla fine del secolo.

? *Ovinii* (n° 80). Se gli Ovinii attestati dalla fine del II secolo all'inizio del IV appartengono alla stessa casata, la famiglia è stata particolarmente potente durante la crisi.

Ragonii (n° 87). Conservando un alto livello durante tutto il III secolo, questa *gens* della Venetia è attestata fino alla fine del IV secolo.

Vettii (Aquilini) (n° 101). La diffusione del gentilizio ci impedisce la conoscenza dell'esatta importanza di una *gens* Vettia che utilizzava correntemente il *cognomen* Aquilinus; bisogna comunque riconoscere la sua permanenza dalla fine del II alla fine del III secolo.

Virii (Lupi) (n° 104). Il gentilizio è banale, ma numerosi Virii devono senz'altro essere collegati. In primo piano in epoca severiana e molto potente durante la crisi, il ramo si conserva almeno fino alla fine del IV secolo.

Virii (Nepotiani) (n° 105). Senza che sia possibile integrarli in una famiglia più ampia, ci imbattiamo in Virii Nepotiani alla fine del II secolo e nel IV.

Umbrii (n° 108). Di rango consolare alla fine del II secolo, è possibile che gli Umbrii di Compsa siano riusciti a mantenersi separati dai Nummii Albini attraverso il III secolo.

4. *Gentes entrate in senato fra il 193 e il 222.*

Venticinque fra le famiglie studiate sono entrate verosimilmente o con certezza nell'ordine senatorio sotto Settimio Severo, Caracalla o Elagabalo (Tav. 4).

Alfenii (n° 6). Questa famiglia spagnola si conserva senz'altro fino

alla fine del III secolo; è possibile che essa abbia discendenti fino alla fine del IV.

Aradii (n° 10). Di origine africana, gli Aradii raggiungono posti di alta responsabilità nel III secolo e sono ancora più in auge nel IV secolo.

Attii (n° 13). Molti Attii di Efeso sono entrati in senato parallelamente, sotto Settimio Severo piuttosto che sotto Commodo. Se non si può valutare la sua importanza dopo la metà del III secolo, la *gens* sembra conservarsi anche oltre, forse fino alla fine del IV.

Betitii (n° 19). La cronologia di molti personaggi è discutibile; a noi sembra che questa famiglia di Aeclanum sia entrata nell'ordine senatorio al più tardi all'inizio del III secolo e che si sia mantenuta almeno fino alla fine del secolo o agli inizi del IV.

? *Caecilii (Maximi)* (n° 22). Fra i numerosi Caecilii clarissimi, è possibile ipotizzare una famiglia attestata almeno durante il III secolo.

? *Cornelii* (n° 38). Bisogna forse distinguere una famiglia poco nota, originaria di Thamugadi (Numidia), clarissima dalla fine del II secolo fino al IV.

Cos(s)inii (n° 41). Non è sicuro che tutti i Cosinii noti nella prima metà del III secolo appartengano a una stessa famiglia, di origine numidica. Ma i Cossinii di alto rango che incontriamo all'inizio del IV secolo sono di ascendenza clarissima.

? *Fabii (Fabiani)* (n° 44). Fra i Fabii clarissimi dobbiamo forse distinguere una famiglia che utilizza regolarmente il *cognomen Fabianus*; si sarebbe conservata senza grande fasto fino al IV secolo.

Flavii (n° 45). Alcuni Flavii originari di Tralleis, in Asia, hanno potuto perpetuarsi nell'ordine senatorio fino alla fine del III secolo.

? *Flavii (Magni)* (n° 48). Un prefetto dei vigili di Settimio Severo può essere all'origine di una *gens* attestata fino a Costantino; ma la filiazione è molto ipotetica.

Granii (n° 54). La cronologia dei primi Granii senatori è incerta. Originari di Leptis Magna, sono probabilmente entrati in senato sotto i primi Severi. Troviamo loro discendenti nel IV secolo e forse nel V, anche se non è noto alcun personaggio di primo piano.

Insteii (n° 59). Possiamo isolare una *gens* che sarebbe divenuta clarissima alla fine del II o all'inizio del III secolo. Anche se non in primo piano, i suoi membri restano nell'ordine senatorio fino all'inizio del IV.

Insteii (Tertulli) (n° 60). L'uso del soprannome Tertullus invita a distinguere una famiglia, più brillante (a quanto pare) nel IV secolo che nel III.

Iulii (Festi) (n° 62). Dagli inizi del III secolo alla fine del IV è possibile individuare una *gens Iulia* probabile, che non sembra aver avuto un destino fra i più significativi anche se rivendica, alla fine del IV secolo, un'ascendenza tanto splendida quanto mitica.

Iulii (Paulini) (n° 63). Possiamo seguire numerose generazioni di Iulii Paulini attraverso il III secolo.

Octavii (n° 77). Alcuni Octavii clarissimi sono attestati a Ureu (Africa

proconsolare) in epoca severiana e agli inizi dell'epoca tarda. È forse possibile collegarli a clarissimi romani più recenti.

? *Ostorii* (n° 79). Possiamo ammettere ipoteticamente l'esistenza di una *gens Ostoria*, di livello abbastanza mediocre.

Pompeii (n° 82). Probabilmente cartaginese, un Pompeius è dovuto entrare in senato all'inizio del III secolo; la famiglia è attestata fino all'inizio del IV secolo.

Pompeii (n° 83). I Pompeii di Efeso sono entrati in senato sotto Settimio Severo anziché sotto Commodo; i più recenti sono vissuti fino alla fine del III secolo o agli inizi del IV secolo.

Rufii (n° 89). Alcuni Rufii appartengono all'élite del senato nei secoli IV e V; almeno alcuni di loro appartengono a una famiglia promossa al clarissimato sotto Settimio Severo piuttosto che sotto Commodo.

Rutilii (n° 90). Ignoriamo se la famiglia, divenuta clarissima per il favore di Caracalla, si sia conservata oltre la fine del III secolo.

Septimii (n° 93). Troviamo alcuni discendenti della famiglia principesca di Palmira alla fine del IV secolo; ma non sembra siano clarissimi.

Valerii (Comazontes) (n° 99). La stirpe proveniente da Valerius Comazon, uomo forte del tempo di Elagabalo, è attestata fino a Diocleziano.

? *Vinii* (n° 103). Malgrado una soluzione di continuità nella documentazione possiamo ammettere l'esistenza di una *gens Vinia* africana che si perpetua dall'inizio del III secolo fino almeno al IV.

Ulpii (n° 107). Sembra che questa famiglia ateniese, forse legata all'imperatore Pupieno, si sia conservata fino al IV secolo.

5. *Gentes entrate in senato fra il 222 e il 253.*

Nel periodo che precede la grande crisi, la documentazione diventa più rara e anche meno precisa. In tale periodo si possono individuare fino a tredici famiglie che hanno avuto accesso al clarissimato (Tav. 5).

Aconii (n° 3). Notabili di Volsinii, gli Aconii sono potuti entrare in senato verso la metà del III secolo o poco prima. Se gli Acones del IV secolo sono loro discendenti, la famiglia fu molto più importante in epoca tarda.

Annii (Anullini) (n° 9). Probabilmente africana, questa famiglia è entrata in senato soltanto sotto Severo Alessandro; ha una posizione importante alla fine del III secolo e all'inizio del IV.

Ceionii (n° 27). I Ceionii appartengono all'élite del senato a partire dalla fine del III secolo; la famiglia deve essere stata promossa nell'ordine senatorio prima della metà del III secolo.

Claudii (n° 30). Questa famiglia di Lindos (Asia) è stata resa nobile verso il 220-40; è riuscita a conservarsi fino alla fine del III secolo.

? *Claudii (Marcelli)* (n° 32). Due brillanti personaggi di epoca tarda possono discendere da un senatore o da un cavaliere omonimi attestati prima della metà del III secolo.

Consii (n° 37). Alcuni omonimi, probabilmente parenti, sono attestati

nel III e nel IV secolo; è possibile che il primo abbia potuto fare carriera solo poco prima della crisi.

Cornelii (Aurelii) (n° 39). Questa famiglia di Efeso dovrebbe esser stata promossa dopo il 222; ha potuto sopravvivere fino alla fine del III secolo.

Flavii (Polliones) (n° 49). Legati ai più antichi Ranii, alcuni Flavii hanno potuto accedere al clarissimato solo verso la metà del III secolo; sembrano attestati fino all'inizio del IV secolo.

Herennii (n° 57). Lo storico ateniese Dexippo era probabilmente senatore; ignoriamo il rango e il destino dei suoi figli, che hanno potuto vivere fino alla fine del III secolo.

Iunii (Tiberiani) (n° 67). Un clarissimo attestato nel 249 dovrebbe aver concluso una brillante carriera sotto Diocleziano; anche il figlio raggiunge il livello più alto.

? *Macrinii* (n° 68). Due Macrinii viventi alla fine del III secolo e nel IV possono essere imparentati con un senatore della metà del III secolo.

Sattii (n° 91). Se non possiamo essere certi del suo clarissimato nella prima metà del III secolo, è certo che questa famiglia italica aveva allora un livello elevato; la sua presenza è attestata almeno fino a Costantino.

Turcii (n° 96). Se la *gens* è in auge nel IV secolo e continua nel V, i suoi inizi sono però oscuri; potrebbe esser diventata clarissima fra il 230 e il 265.

6. *Gentes entrate in senato fra il 253 e il 284.*

Le lacune delle fonti aumentano il margine d'incertezza per l'epoca della grande crisi; rare sono le promozioni individuate con precisione. Fra le famiglie già ricordate, gli Aconii, i Cornelii Aurelii, i Macrini e i Sattii potrebbero essere stati promossi dopo il 252. Viceversa, il clarissimato della maggior parte delle *gentes* qui citate potrebbe eventualmente essere anteriore al regno di Valeriano (Tav. 6).

Aelii (Dionysii) (n° 4). I figli di un perfettissimo deceduto probabilmente dopo la metà del III secolo sono clarissimi; la famiglia è importante all'inizio del IV.

Balsamii (n° 18). Il giovane figlio di un *protector* cavaliere ricevette il laticlavio probabilmente verso il 258-60; egli ha potuto vivere fino alla fine del secolo.

Due cavalieri galati sono noti nella seconda metà del III secolo come padri e nonni di senatori. Possiamo ipotizzare due famiglie clarissime, i *Caecilii* (n° 21) e i *(Claudii ?) Tertulli* (n° 34); ma non possiamo trascurare l'eventualità del matrimonio di figlie di questi cavalieri con clarissimi sconosciuti.

Clodii (Celsini) (n° 35). Un antenato dei *Clodii Celsini*, brillanti senatori del IV secolo, è diventato clarissimo forse poco dopo la metà del III.

Coelii (n° 36). La promozione dei Coelii di Novar, in Mauretania, dovrebbe situarsi verso la metà del III secolo, o poco dopo.

Petronii (n° 81). Non è possibile ipotizzare un ascendente verosimile

per i grandi Petronii del tardo impero, cittadini di Verona ma molto legati alla Campania. Uomo nuovo venuto dall'esercito, Petronius Taurus Volusianus deve essere il padre o l'ascedente di Publi(li)us Petronius Volusianus, che raggiunse il consolato certamente dopo il 268.

Septimii (Acindyni) (n° 92). La fortuna dei Septimii Acindyni, attestati alla fine del III secolo e nella prima metà del IV, può non essere anteriore alla crisi.

Turranii (n° 96 bis). Il primo Turranius clarissimo noto dovrebbe aver cominciato la sua carriera verso la metà del III secolo. La famiglia si mantiene fino alla fine del V nell'aristocrazia romana.

Valerii (n° 98). Una famiglia di notabili africani ha avuto accesso al clarissimato al più tardi fra il 255 e il 280.

7. *Gentes entrate in senato nel corso del III secolo.*

Numerose datazioni sono state proposte a titolo d'ipotesi; rimangono sei famiglie per le quali non può essere ipotizzata una data di promozione (Tav. 7).

? *Acilii* (n° 2). Forse non tutti gli Acilii dell'epoca tarda appartengono alla grande famiglia patrizia. Alcuni potrebbero discendere da un senatore di Brixia.

Axilii (n° 17). Questa famiglia milanese è attestata fino a Diocleziano.

Octavii (n° 76). Gli Octavii di Sicca Veneria (Africa proconsolare) hanno potuto accedere al clarissimato prima del 250, o solo durante la crisi.

Quirinii (n° 86). Ignoriamo quasi tutto dei Quirinii di Milyas (Panfilia), di rango consolare al più tardi nella seconda metà del III secolo e una discendente dei quali è attestata all'inizio del IV.

Tarronii (n° 94). Il gentilizio Tarronius è portato da clarissimi che non possono essere individuati prima della fine del II secolo; sembra che la stirpe si sia perpetuata fino al V.

Vettii (Severi) (n° 10). Un senatore dell'epoca costantiniana dovrebbe essere il discendente di un clarissimo collocabile nel III secolo.

3. *Antichità delle famiglie e loro permanenza.*

Abbiamo precedentemente constatato che il mantenimento di una famiglia in una posizione di primo piano era raro oltre le tre generazioni, a prescindere dalla situazione politica e sociale. Se giocassero solo i fattori di usura, dovremmo avere una piramide regolare, essendo le famiglie tanto più numerose quanto più sono recenti. Inoltre, le famiglie più recenti non rappresentano, nel III secolo, più di due generazioni. Tuttavia i problemi di documentazione di cui si è già parlato potrebbero essere motivo di una sottorappresentazione delle famiglie rese nobili dopo Severo Alessandro. Pur tenendo conto di questo correttivo la ripartizione delle *gentes* studiate

non corrisponde a tale aspettativa; s'impone fin dall'inizio la forte percentuale di famiglie divenute clarissime prima del 193, dunque clarissime da almeno tre generazioni prima della fine della crisi.

Tenuto conto delle incertezze riguardanti la cronologia o la stessa esistenza delle *gentes*, le famiglie anteriori all'epoca severiana rappresentano almeno il 40% del nostro campionario [87]. Possiamo dunque riconoscere fin dall'inizio che una buona parte delle famiglie sopravvissute alla crisi ha dimostrato una vitalità superiore alla media individuata per l'alto impero.

Il gruppo di quelle anteriori alla fine del I secolo è di difficile valutazione; ma, nell'ottica di un rinnovamento regolare dello strato dirigente, esso non sembra di poco conto. Non deve parimenti sorprendere che le famiglie entrate in senato sotto i primi Antonini siano meno numerose di quelle rese nobili sotto Marco Aurelio e Commodo, durante un periodo due volte meno lungo.

In compenso, ci sembra significativo che il gruppo delle famiglie clarissime, a partire dal 161-92 sia altrettanto importante di quello delle famiglie rese nobili fra il 193 e il 222 [88]: il primo ha dimostrato, nell'insieme, una resistenza più forte del secondo il quale, di norma, dovrebbe essere più importante [89]. Ciò ci induce a osservare che il numero relativamente scarso di famiglie posteriori al 222 non si spiega soltanto con la diminuzione della documentazione. Poiché la promozione di numerose famiglie in epoca severiana è un fatto evidente, si potrebbe difficilmente sostenere che il rinnovamento del senato abbia allora subìto un rallentamento in rapporto al periodo precedente.

La relativa antichità di una *gens* all'epoca della crisi puù pertanto essere considerata come uno dei fattori che hanno contribuito alla sua eventuale conservazione. Interviene in primo luogo la valorizzazione dell'antichità nell'ideologia come nella pratica: beneficiando della posizione acquisita dalla famiglia, i membri di *gentes* relativamente antiche avevano nel senato maggiori opportunità di ottenere posti di prestigio, e dunque di mantenere o di accrescere la loro influenza; esse hanno potuto affrontare il periodo della crisi con una più solida posizione nell'ambiente politico. Ma è forse opportuno considerare anche la realtà economica. Nella maggior parte dei casi, la promozione al senato era il compimento di un'ascesa durata parecchie generazioni e che implicava, fra l'altro, l'accumulo di beni. Le *gentes* antiche avevano costruito (o preservato) il loro patrimonio prima delle difficoltà del regno di Marco Aurelio. D'altra parte l'equilibrio economico si è degradato in seguito progressivamente. Ci sembra verosimile che le famiglie promosse nel III secolo avessero spesso una base economica meno solida di quelle promosse nel periodo

precedente e che le condizioni della prima metà del III secolo non sempre permettessero loro di rafforzare tale base. In questa ottica le famiglie sarebbero state tanto più fragili quanto più recente era stata la loro promozione. In particolare, se la crisi ha potuto rappresentare l'occasione di rapide fortune o della creazione di grandi patrimoni, non è sicuro che essa abbia fornito le condizioni per consolidarli [90].

La vitalità delle famiglie all'epoca della crisi è certamente uno degli elementi che spiegano la loro conservazione durante il IV secolo. Se schematizziamo su di un grafico generale (Tav. 8) la longevità delle *gentes* studiate, constatiamo in primo luogo che, in tutte le categorie definite secondo la loro anzianità in senato, incontriamo famiglie la cui sopravvivenza oltre la crisi è solo ipotetica; parimenti, ogni categoria presenta casi di sopravvivenze fino al IV secolo inoltrato. Ciò detto, la percentuale di famiglie non più attestate dopo la fine del III secolo o all'inizio del IV è particolarmente forte fra quelle che sono entrate in senato a partire dal 193 [91]. Al contrario, la maggior parte delle *gentes* che superano il secondo terzo del IV secolo è clarissima prima dell'epoca severiana. Ne risulta pertanto confermata la maggiore resistenza delle famiglie più antiche.

Risulta difficile delineare, nell'ambiente senatorio, una nuova élite che sarebbe venuta fuori dalla crisi, anche se allarghiamo tale periodo agli anni 235-84. Nulla consente in particolare di riconoscere una promozione molto ampia di militari o figli di militari [92].

Queste prime constatazioni confermano e precisano i risultati ottenuti a partire dall'album senatorio degli anni 282-312. Se non sembra possibile valutare il loro peso demografico e ancor meno la loro forza socio-economica, le famiglie clarissime anteriori alla crisi rappresentano sicuramente una parte importante dell'ordine senatorio all'inizio del IV secolo. D'altra parte l'antichità contribuisce a spiegare la solidità e la permanenza. Le famiglie promosse nella prima metà del III secolo — al massimo la metà di quelle conosciute — non hanno eliminato quelle più antiche. La pretesa di antichità di alcuni senatori del IV secolo non è pertanto così infondata come spesso si dice; l'aristocrazia senatoria degli inizi dell'epoca tarda conta certo un numero consistente di personaggi che (direttamente o attraverso parentele matrimoniali) si collegano all'élite del II secolo.

4. *Importanza dell'origine geografica.*

Tutti gli studi prosopografici considerano l'origine geografica dei personaggi studiati. Nel nostro caso potremmo interrogarci sulla necessità di una tale ricerca. Tuttavia, molteplici fattori ci inducono a esaminare l'aspetto geografico. Innanzitutto, anche se le famiglie

senatorie che si conservano per parecchie generazioni avessero acquisito beni per eredità o acquisito in diverse regioni dell'impero, e particolarmente in Italia, la base del loro patrimonio fondiario si trovava nella loro regione d'origine, a eccezione forse di quelle famiglie che dovevano la propria promozione a un cavaliere di modesta estrazione [93]. La situazione delle zone cui i vari senatori erano collocati può dunque contribuire alla comprensione della permanenza delle famiglie. Inoltre si ritiene normalmente che, dall'inizio del III secolo, i senatori risiedevano meno spesso a Roma; potremmo eventualmente datare da quest'epoca l'emergere delle aristocrazie senatorie provinciali attestate con sicurezza in epoca più tarda.

A. Un ambiente geograficamente ristretto.

È sufficiente analizzare la carta a p. 110 per convincersi dell'interesse di uno studio geografico. Conosciamo l'origine di 60 delle 102 famiglie considerate, ovvero del 58%; un'origine probabile si può proporre per altre 26 (ossia in totale l'84%). Questa notevole percentuale si spiega in primo luogo perché abbiamo maggiori possibilità di conoscere l'origine di una famiglia attestata per molte generazioni che non quella di un personaggio isolato [94]. Ma, davanti alla carta generale, appare immediatamente che le famiglie studiate non sono ripartite in modo regolare nell'insieme dell'impero. L'Italia peninsulare e una parte dell'Africa del Nord presentano una notevole concentrazione; di seguito viene l'Asia Minore, con una dispersione maggiore.

Tale ripartizione deve essere valutata in rapporto a quella che G. Barbieri ha potuto constatare durante il primo terzo del III secolo.

Origine certa [95]

Italia	22 (+2)	=	39% (40%)
Occidente	4	=	7% (6,5%)
Africa	12 (+2)	=	21,5% (23%)
Oriente	18	=	32% (30%)

Origine certa o probabile [96]

Italia	35 (+3)	=	43% (44%)
Occidente	6	=	7,5% (7%)
Africa	20 (+2)	=	24,5% (25,5%)
Oriente	23	=	28,5% (26,5%)

Albo [97]

Italia	43,5%;	48,5%
Occidente	9%;	7,5%
Africa	15%;	14%
Oriente	33%;	31%

1 Acci
2 Alba Helviorum
3 Panhormos
4 Thermae
5 Leptis Magna
6 Athenae
7 Hierapytna
8 Palmyra
9 Rhegium
Città di origine di una famiglia senatoria
origine probabile
origine certa o molto probabile

Visto il piccolo numero dei casi considerati e le incertezze, una differenza di qualche punto nella statistica è trascurabile. Se consideriamo tutte le famiglie schedate, comprese quelle la cui sopravvivenza alla fine del III secolo è solo probabile, abbiamo una ripartizione paragonabile molto bene a quella del primo terzo del III secolo. La sola differenza significativa è la parte più importante occupata dagli africani [98]. Un'analisi più sottile ci spinge tuttavia a sfumare tale interpretazione.

B. Le famiglie italiche.

Il possesso di beni in Italia, obbligatorio almeno fino all'inizio del III secolo, rende difficile qualunque certezza sull'origine di alcuni clarissimi noti come proprietari o patroni in Italia. La maggior parte delle famiglie che abbiamo considerato di origine italiana probabile erano molto integrate almeno in una regione della penisola [99].

Il numero delle famiglie la cui sopravvivenza dopo la crisi è solo ipotetica va appena da tre a sei; e questo è un buon segno di vitalità. Ma ciò che dobbiamo sottolineare in modo particolare è la ripartizione geografica: se consideriamo solo le famiglie di origine certa e che si conservano sicuramente oltre il 280, notiamo che due soltanto sono originarie della Cisalpina. La carta a p. 112 mostra una ripartizione ben precisa: accanto alle famiglie propriamente romane e ad alcune della Tuscia, troviamo prevalentemente *gentes* dell'Italia meridionale. L'Italia settentrionale aveva fornito al senato numerosissime famiglie durante l'alto impero; pochissime sembrano essersi conservate nel corso del III secolo [100]. A tale riguardo può esserci stata un'evoluzione sulla lunga durata: le famiglie attestate si fanno più rare a partire dall'epoca severiana [101].

Dobbiamo in qualche modo tenere in considerazione anche gli effetti della crisi, dal momento che le regioni dove sono attestate le famiglie antiche coincidono con quelle risparmiate dalle invasioni e dalle guerre civili [102].

a. Origine certa o molto probabile [103]

Acilii (n° 1)	Roma
?? *Acilii (Severi)* (n° 2)	Brixia (X)
Aconii (? Acones) (n° 3)	Volsinii (VII)
Aufidii (n° 14)	Pisaurum (VI)
Axilii (n° 17)	Mediolanum (XI)
Betitii (n° 19)	Aeclanum (II)
Bruttii (n° 20)	Lucania (Volcei?)
Caecinae (n° 23)	Volaterrae (VII)?
Cornelii Scipiones (n° 40)	Roma

origine certa
origine ipotetica
famiglia che continua oltre la crisi
famiglia dalla permanenza ipotetica
Mediolanum
Brixia
Pollentia
Opitergium
Pisaurum
Volaterrae
Suasa
Sentinum
Volsinii
Falerii
ROMA
Praeneste
Interpromium
Histonium
Aufidena
Venafrum
Minturnae
Saepinum
Allifae
Cales
Beneventum
Nola
Aeclanum
Canusium
Surrentum
Compsa
Volcei

Egnatii (n° 42)	Falerii (VII); Beneventum (II)
Gabinii (n° 53)	Venafrum (I)
Hedii (n° 55)	Pollentia (IX)?
Neratii (n° 73)	Saepinum (IV)
?? Numisii (n° 72)	Beneventum (II)
Octavii Suetrii (n° 78)	Histonium (IV)
Petronii Volusiani (n° 81)	Volaterrae (VII)?
Ragonii (n° 87)	Opitergium (X)
Rufii (n° 89)	Volsinii (VII)
Sattii (n° 91)	Beneventum (II)
Tarronii (n° 94)	Allifae (I o IV)
Tineii (n° 95)	
Valerii (n° 97)	Roma
Vitrasii (n° 106)	Cales (I)
Umbrii (n° 108)	Compsa (II)

b. Origine probabile o legami molto stretti

Allii (n° 7)	Mediolanum (XI)?
Caesonii (n° 24)	Latium o Campania?
Cattii (n° 26)	
C(a)eionii (n° 27)	Etruria?
Consii (n° 37)	Campania?
?? Flavii Iuliani (n° 47)	Regium (III)??
Fonteii (n° 51)	Beneventum (II)?
Insteii (n° 59)	Praeneste (I)?
Iulii Paulini (n° 63)	Cisalpina?
Nummii (n° 75)	
Ovinii (n° 80)	Minturnae (I)
Petronii (n° 81)	Etruria? Nola?
Ranii (n° 88)	Suasa (VI)
Rutilii (n° 90)	
Turcii (n° 96)	Aufidena (IV)??

C. Le famiglie occidentali.

È inutile riproporre qui il ben noto problema rappresentato dall'esiguo numero di senatori occidentali noti nel III secolo: a una effettiva diminuzione in confronto alla fine del I secolo e all'inizio del II devono essere aggiunte le lacune della documentazione[104]. Notiamo soltanto che, malgrado il piccolo numero di casi noti, si ritrovano anche qui le percentuali constatate per il III secolo. Rimane abbastanza dubbia la permanenza di una sola famiglia[105].

a. Origine certa o molto probabile[106]

Alfenii (n° 6)	Acci (H C)	R
Fabii (n° 43)	Panhormos (S)	R

Utica
Ureu
Karthago
Hippo Regius
Mohammedia
Bulla Regia
Thuburbo M.
Nouar
Cuicul
Cirta
Sicca Veneria
Uzappa
Tituli
Mactaris
Ammaedara
Thamugadi
Theueste
Sufetula
Gigthis
origine certa
origine ipotetica
famiglia che continua
oltre la crisi
famiglia dalla permanenza
ipotetica

Iallii (n° 58)	Alba (N)	R
Maesii (n° 70)	Thermae (S)	R

b. Origine probabile o legami molto stretti

Fabii Fabiani (n° 44)	Baetica?	R
Ovinii (n° 80)	Hispania citerior?	R

D. Le famiglie originarie dell'Africa del Nord.

L'Africa proconsolare e la Numidia hanno fornito un numero considerevole di senatori, soprattutto a partire dalla metà del II secolo[107]. Come si è visto, tra un quinto e un quarto delle *gentes* studiate sono originarie dell'Africa del Nord. Se non bisogna sorprendersi d'incontrare solo una *gens* maura[108], notiamo al contrario che la Proconsolare (nei limiti dell'alto impero) è meglio rappresentata della Numidia, da dove provenivano numerosi clarissimi alla fine del II e all'inizio del III secolo (carta a p. 114).

a. Origine certa o molto probabile

Anicii (n° 8)	Uzappa (Pr)	R
Aradii (n° 10)	Bulla Regia (Pr)	R
Arrii (n° 11)	Cirta (N)	
Coelii (n° 36)	Novar (M C)	
?? Cornelii (n° 38)	Thamugadi (N)	
Granii (n° 54)	Leptis Magna (Pr)	R
Iunii (n° 65)	Tituli (Pr)	R?
Memmii (n° 71)	Gigthis (Pr)	R
Octavii (n° 77)	Ureu (Pr)	R?
Pompeii (n° 82)	Carthago (Pr)?	R
Turranii (n° 96 bis)	Sufetula (Pr)	R
Valerii (n° 98)	Uzappa (Pr)	
?? Vinii (n° 103)	Utica (Pr)?	

b. Origine probabile o legami molto stretti

Annii Anullini (n° 9)	Theveste (Pr)	R
Cosinii (n° 41)	Cuicul (N)	R
Flavii Polliones (n° 49)	Ammaedara (Pr)	
Insteii Tertulli (n° 60)	Proconsularis??	R
Macrinii (n° 68)	Proconsularis?	R
Naevii (n° 72)	Numidia?	
Ranii (n° 88)	Proconsularis?	
Vettii (n° 100)	Thuburbo Maius (Pr)	R

Mentre le famiglie della Proconsolare si conservano per la maggior parte dopo il 280, nessuna *gens* di sicura origine numidica è

Pompeiopolis
Nikaia
Ankyra
Pergamon
Hierokaisareia
Sardeis
Teos
Ephesos
Tralleis
Antiocheia
Attaleia
Milyas
Side
Lindos
origine certa
origine ipotetica
famiglia che continua
oltre la crisi
famiglia dalla permanenza
ipotetica

attestata con certezza dopo la crisi. Come per l'Italia, è opportuno tener conto degli eventi militari. Se la Proconsolare sembra essere stata risparmiata, la Numidia ha subìto razzie sotto Valeriano e Gallieno. La situazione fu in seguito tanto grave da giustificare la presenza di Massimiano. All'inizio del IV secolo la regione fu dilaniata dalla guerra civile e da disordini sociali[109]. È dunque solo a est che troviamo le condizioni di una relativa prosperità che favorisce la permanenza delle famiglie ricche[110].

E. Le famiglie orientali.

Le città d'Oriente hanno fornito spesso una documentazione epigrafica importante; in più l'onomastica ci consente di esaminare personaggi riscontrati in Occidente o a Roma[111] come originari della parte di lingua greca dell'impero (carta a p. 116).

a. Origine certa o molto probabile

Attii (n° 13)	Ephesos (A)	R
Caecilii (n° 21)	Ankyra (Gal)	
Cassii (n° 25)	Nikaia (P-B)	R
Claudii (n° 29)	Ephesos (A)	
Claudii (n° 30)	Lindos (A)	
Claudii (Cleobuli) (n° 31)	Ephesos (A)	R
Claudii (Severi) (n° 33)	Pompeiopolis (Gal)	R
(*Claudii*?) *Tertulli* (n° 34)	Ankyra (Gal)	
Cornelii (*Aurelii*) (n° 39)	Ephesos (A)	
Flavii (n° 45)	Tralleis (A)	
Flavii (n° 50)	Hierapytna (Cr)	R
Herennii (n° 57)	Athenae (Ach)	
Iulii (Aspri) (n° 61)	Attaleia (Pam)	R
Pompeii (n° 83)	Ephesos (A)	
Quirinii (n° 86)	Milyas (Pam)	
Septimii (n° 93)	Palmyra (S)	R?
Valerii (Comazontes) (n° 99)	Oriens	R
Ulpii (n° 107)	Athenae (Ach)	R

b. Origine probabile o legami molto stretti

Aelii (Dionysii) (n° 4)		R
Flavii (Polliones) (n° 49)	Pergamon (A)	
Iunii (Maximi) (n° 66)	Hierokaisareia (A)??	R
Septimii (Acindyni) (n° 92)		R
Virii Lupi (n° 104)	Oriens??	R

La maggior parte delle famiglie clarissime è originaria dell'Asia minore occidentale. In tale zona una ripartizione diffusa si

contrappone alla concentrazione di cinque *gentes* a Efeso. Troviamo inoltre due famiglie installate ad Atene e una *gens* molto probabilmente cretese. Il caso dei Septimii di Palmira è a sé; se questi sembrano essersi consevati fino alla fine del IV secolo, il loro clarissimato in quell'epoca non è certo.

Il fatto più significativo sembra la scarsa longevità (conosciuta); infatti, sulle diciotto famiglie di origine orientale certa, otto non hanno probabilmente superato la fine della crisi o la tetrarchia: sei delle sette famiglie asiatiche e le due famiglie di Ancyra non sono in seguito più attestate; spesso esse non erano molto antiche.

Le effettive conseguenze delle incursioni dei goti e degli eruli [112] o dei saccheggi degli isauri [113], ad eccezione di qualche luogo, sono scarsamente conosciute; solo una migliore conoscenza delle distruzioni nelle zone rurali consentirebbe di valutarle. Se Atene fu saccheggiata nel 267, Efeso invece non fu presa; tuttavia, notiamo nelle due città la stessa cesura nella vita urbana, riflessa dall'epigrafia [114]. In Asia, la produzione massiccia di ceramica di qualità viene interrotta e la ceramica africana invade i mercati orientali [115].

Abbiamo schedato numerose famiglie i cui ultimi membri intorno al 250/60 erano molto giovani, ma ignoriamo il destino di questi personaggi. Parallelamente sono numerose le famiglie che, a partire da tale epoca, non sono più attestate [116].

Certamente un'iscrizione nuova può arrivare a provare la permanenza di una famiglia considerata estinta o declassata: l'esempio degli Iulii Aspri lo dimostra [117]. Tuttavia noi riteniamo il fenomeno troppo generale per non metterlo in rapporto con le distruzioni del tempo della crisi.

F. Distruzione e destino delle famiglie.

Se riconsideriamo la ripartizione geografica delle *gentes* scartando quelle non attestate con sicurezza dopo la crisi, le percentuali si modificano in modo abbastanza netto: le famiglie africane superano quelle orientali; le famiglie italiane certe o probabili rappresentano circa il 50% di questo insieme [118]. D'altra parte, se consideriamo la carta generale, notiamo che essa fornisce in qualche modo il negativo di una carta delle zone sinistrate durante la crisi; questa carta è molto suggestiva per le regioni in cui la documentazione è relativamente abbondante.

Non ci sembra che il rapporto sia casuale. Certamente, come si è detto, le famiglie senatorie diversificavano i loro investimenti fondiari. La distruzione di grandi proprietà durante un'incursione di barbari o un saccheggio di soldati certo non metteva in discussione la proprietà delle terre come poteva fare una confisca politica.

Tuttavia, nelle zone sinistrate, i grandi proprietari subivano una brusca caduta delle rendite che di fatto veniva ad aggiungersi al marasma economico generale, il quale colpiva in primo luogo coloro che commercializzavano la propria produzione. Sappiamo d'altra parte che in alcune regioni i danni furono abbastanza consistenti perché si potesse immaginare una rapida ripresa, anche se i proprietari ne avevano i mezzi finanziari [119].

Alcuni aristocratici hanno certamente conosciuto una notevole diminuzione delle proprie risorse nel giro di parecchi anni, talvolta in una generazione. Anche se non scompariva, la famiglia non era più in grado di mantenere il suo rango; in particolare, le era alquanto difficile richiedere le magistrature o conservare il proprio posto nell'élite dirigente.

Per riprendere il caso degli orientali, le famiglie più colpite sembrano essere proprio quelle che avevano dovuto la propria promozione (spesso recente) al loro patrimonio o alla propria posizione regionale. Quelle che invece si conservano debbono la propria promozione ad un alto funzionario, la cui fortuna aveva dunque basi differenti [120]. I grandi proprietari fondiari che troviamo dopo la crisi hanno i propri possedimenti prevalentemente nell'Italia centrale e meridionale o nell'Africa proconsolare, zone risparmiate o quanto meno relativamente prospere. Causa o aspetto della permanenza, constatiamo per di più che le famiglie che perdurano sono integrate all'ambiente romano.

G. Un'élite essenzialmente romana.

La maggior parte delle *gentes* la cui permanenza in epoca tarda è certa è attestata a Roma o è conosciuta tramite personaggi la cui funzione implica la residenza a Roma. La nomina di Camilius Asper a curatore di Lavinium fra il 312 e il 324 non si spiegherebbe se gli Iulii Aspri si fossero ripiegati nelle loro proprietà di Panfilia e Pisidia [121]. In effetti, tale famiglia viveva essenzialmente a Roma nella prima metà del III secolo e dovette restarvi durante la crisi.

Bisogna naturalmente tener conto della documentazione: la rarefazione delle menzioni di aristocratici nelle province, particolarmente in Oriente [122], non trova un equivalente a Roma, dove, accanto alle dediche tradizionali, ufficiali e private, numerose iscrizioni cristiane ci fanno conoscere alcuni aristocratici. Tuttavia, anche se probabilmente amplificato dalle fonti, il fenomeno non mi sembra che si possa negare.

La partecipazione all'élite senatoria implicava, fino alla crisi, la residenza a Roma. Le grandi famiglie provinciali, vivendo essenzialmente a Roma e stringendo parentele con antiche famiglie (come

fecero i Claudii Cleobuli di Efeso) finirono certo per romanizzarsi profondamente [123]. Alcuni esempi attestano i loro investimenti in Italia, anche al di fuori del suburbio romano [124]. Quanto alle famiglie venute dall'alta amministrazione equestre, la loro integrazione nell'ambiente romano era tanto più facile quanto più esse non avevano in patria legami familiari e fondiari come le vecchie aristocrazie regionali [125].

Eccetto forse che in Africa, non possiamo distinguere la formazione di un'élite clarissima esclusivamente su una dimensione provinciale [126]. Alcuni clarissimi italici sono conosciuti in età tarda in patria o nella loro regione d'origine; non è provato che essi non risiedessero anche a Roma o che non vivessero essenzialmente in simbiosi con gli ambienti romani [127].

Sebbene non rappresenti più il centro del potere e nonostante che per i senatori la residenza non vi sia più obbligatoria, Roma rimane il luogo privilegiato per i discendenti delle antiche famiglie clarissime. Da molto tempo si è rilevato che l'élite del senato, nel IV secolo, dev'essere considerata romana, qualunque sia l'origine dei fondatori delle casate. Ciò mi sembra vero anche per le famiglie di minore importanza che non appartengono ai pochi clans che monopolizzano le funzioni di prestigio. Gli Iallii e i Cattii non compaiono più nei fasti, come del resto gli Insteii di Preneste o i Flavii Iuliani; alcune iscrizioni cristiane ci mostrano tuttavia la permanenza di queste famiglie a Roma [128]. Altre famiglie raggiungono alcune cariche senza però arrivare mai in primo piano [129].

Le *gentes* provinciali hanno tuttavia perduto tutte ogni contatto con il loro ambiente geografico d'origine? La frattura sembra essere stata più netta per le famiglie orientali che non per le africane. Se nulla permette di sapere se i Memmii avessero mantenuto legami con Githis, gli Aradii o gli Anicii sicuramente possedevano sempre beni in Africa. La Bizacena era una provincia modesta, essenzialmente a carattere stepposo; ma vi si trovava Uzappa, patria degli Anicii e Sufetula, patria dei Turranii. L'alto rango sociale dei governatori della provincia a partire dall'inizio del regno di Costantino potrebbe spiegarsi con l'interesse dei senatori per la regione [130]. Potremmo anche moltiplicare gli esempi fra i correttori e i consolari in Italia, immaginando che alcuni senatori, italici o italicizzati, restassero in contatto con le zone nelle quali possedevano beni [131].

Oltre alle differenze di *dignitas* e di ricchezza, emerge una relativa omogeneità delle famiglie senatorie anteriori alla crisi. Le distruzioni e la crisi economica hanno probabilmente causato la scomparsa o la cancellazione delle stirpi originarie delle regioni più colpite o che non avevano saputo installarsi nelle zone relativamente meno bersagliate o, nel caso delle più recenti, non ne avevano avuto il

tempo. Constatiamo contemporaneamente un restringimento dell'area in cui tali famiglie potevano esercitare la propria influenza in modo privilegiato. Tale ripiegamento sull'Italia peninsulare e sull'Africa proconsolare è probabilmente esagerato dalle fonti di cui disponiamo; ma è in ogni caso impossibile concludere che la sopravvivenza delle *gentes* senatorie sia passato attraverso un abbandono di Roma ed una installazione privilegiata nelle zone da dove esse traevano i loro profitti.

5. *Prestigio e permanenza.*

Le condizioni economiche hanno certamente influenzato il destino delle famiglie senatorie, ma esse non possono essere considerate le sole responsabili del destino di questo strato sociale così intimamente legato alla vita politica. Possiamo prospettare, a titolo d'ipotesi, numerosi scenari. Se partiamo dalle teorie che sostengono l'eliminazione delle élites, le famiglie più minacciate durante la crisi del III secolo dovrebbero essere quelle che si distinguevano per il proprio prestigio e la propria ricchezza, componenti della loro potenza sociale. È dunque opportuno prendere in esame le *gentes* patrizie e quelle plebee più in vista, quelle che hanno occupato posti di alto livello o che hanno avuto legami con le casate imperiali. Le stesse convulsioni politiche lascerebbero presupporre un veloce rinnovamento nell'élite dirigente, a causa dell'« usura » molto rapida dei dirigenti. Si potrebbe ritenere che le crisi politiche abbiano per per altro verso favorito la promozione di alcune famiglie, e che altre abbiano dovuto la loro permanenza a un relativo offuscamento. Ma tali ipotesi non si escludono l'una con l'altra; invitano piuttosto a considerare la situazione di tutte quelle famiglie che, fra il 250 e il 284 sono riuscite a conservarsi oltre la crisi; per compensare la mancanza di notizie nel periodo della crisi propriamente detta, deve essere considerata anche la loro posizione nel periodo precedente.

A. I patrizi.

Se all'inizio del III secolo pochi patrizi potevano pretendere di discendere dai senatori repubblicani, il patriziato rappresentava sempre l'élite del senato [132]. Ottenuta col favore imperiale, l'*adlectio inter patricias familias* rappresentava, per una famiglia o per una delle sue diramazioni, la promozione ultima [133]. Il monopolio di alcuni sacerdozi imponeva la sostituzione delle famiglie estinte e una certa stabilità del numero dei patrizi; ma questi rappresentavano al massimo il 10% degli effettivi del senato [134].

	Antichità del patriziato	*Posizione tra il 193 e il 249* [135]	*Posizione tra il 250 e il 284*	*Posizione tra il 285 e il 337*
Valerii (n° 97)	repubblica	*cos.* 196; 214; 233 *procos. Asiae* 236/8	*cos.* 253; 256; 280? *p.u.* 255	*cos.* 327; *p.u.* 319-23 sposa del *p.u.* 304
Cornelii (n° 40)	repubblica (indirettamente)	*augur*	?	*augur*
Acilii (n° 1)	I secolo	*cos.* 210; 239	*cos.* 256	*consularis* 286/305; *cos.* 323? *p.u.* 325-6
Vitrasii (n° 106)	Adriano	*c.v.*	?	*pont. maior*
Tineii (n° 95)	Adriano?	*cos.* 219 (?)	*c.v.*	← *cos.*; *pont. maior* →
Bruttii (n° 20)	Antonino	*cos.* 217; 224; 246	?	*pont. maior* (*comes ordinis primi*)
Hedii (n° 55)	170 al più tardi	*cos.* 209; 211; *procos. Asiae* 201; *virgo vestalis* 209	*c.v.*; *virgo vestalis* 254/7	*virgo vestalis* 301
? Cervonii (n° 28)	182 al più tardi	*cos.* 243	?	*procos. Achaiae*
Nummii (n° 75)	191 al più tardi	*cos.* 206; 227	*cos.* 258; 263 *p.u.* 256; 261-3	*cos.* 295; *p.u.* 302-3
Ragonii (n° 87)	Commodo o Settimio Severo	*cos.* 240	?	*cos.* 289
Iulii Aspri (n° 61)	Settimio Severo (prima del 201)	2 *coss.* 212	(*v.c.*?)	*v.c.*

Arrii (n° 11)	Settimio Severo	*cos.* 220/30 ca *cos.* 240/50 ca	*consularis*?; numerosi *cc.vv.*	*consularis*?
Allii (n° 7)	inizio del III secolo?	*c.v.*?	*c.v.*?	(*v.c.*?)
Caesonii (n° 24)	210 ca	*procos. Africae* *p.u.* 242/6 ca	*cos. suf.*; *comes* 283; *pont. maior et Solis*	*cos.*? (284?); *p.u.* (285?); *consularis*; *cos.* 317; *pont. maior*
Vettii (n° 100)	220/5 ca	*cos.* 221; 242	*cos.* 250; 280?	*cos.* 328
Anicii (n° 8)	230 ca	3 *coss. suff.*	2 *coss. suff.*; *consularis*; *procos. Afr.* 262/8	*cos.* 298; 322; 325; 334; *p.u.* 299-300; 331-3; 334-5
Maesii (n° 70)	245/50 al più tardi	*cos.* 245	*c.i.*, *patricius*	*cos.* 337; *comes* 329-36
Virii Lupi (n° 104)	240/50 ca	*cos.* 230; 232	*cos.* (270?); 278; *p.u.* 278-280	*v.c.*?
Caecinae (n° 23)	255/60 ca?	*consularis*	*p.u.* 250/3 ca; *cos. suf.* 275/280 ca	*consularis*; *cos.* 316
? Petronii (n° 81)	260/5 ca?	—	*cos.* 261; *p.u.* 267-8; *cos. suf.* 268/72?	?
Iunii Maximi (n° 66)	270/90 al più tardi	*c.v.*	*consularis*; (*pont. Solis*?)	*cos.* 286; *p.u.* 286-7; *pont. maior et Solis*
? Cossinii (n° 41)	270/80?	*c.v.*?	*procos. Asiae*	*p.u.* 315-6; *cos.* 316; 323

Tra le famiglie studiate almeno 19 o forse 22 [136], erano patrizie nella seconda metà del III secolo. Si aggiungono due personaggi dagli ascendenti non noti la cui famiglia fu promossa al patriziato al più tardi durante la crisi [137].

Tenute nel debito conto le incertezze, la percentuale delle famiglie patrizie può essere fissata all'incirca intorno al 20% delle *gentes* studiate, ovvero il doppio di quello che ci si poteva aspettare. Certo il loro splendore metteva i patrizi nel gruppo di quei personaggi che abbiamo maggiori opportunità di conoscere; ma la scarsità delle fonti di cui disponiamo maschera senza dubbio lo statuto di certe famiglie [138]. La percentuale delle famiglie patrizie ci sembra troppo importante per essere spiegata solo con la casualità della documentazione: prese nell'insieme, le *gentes* patrizie attraversarono la crisi più facilmente delle casate meno in vista. Prima di ulteriori precisazioni, è pertanto necessario mettere da parte quelle teorie che sostengono l'eliminazione delle famiglie di primo piano in conseguenza di una politica imperiale deliberata o delle condizioni socio-economiche dell'epoca.

Meno della metà delle *gentes* ebbero accesso al patriziato prima della fine dell'epoca antonina; per le altre il patriziato concretizzò l'ascesa della famiglia nel II secolo o sotto i Severi, o anche un improvviso favore durante la crisi [139].

Ogni famiglia ebbe certo un destino particolare, che spesso ci sfugge. Se tuttavia gli indizi della posizione di ciascuna vengono considerati nella lunga durata, la crisi non sembra aver avuto effetti negativi sulle *gentes* ancora attestate alla fine del III secolo; la loro situazione dopo il 250 ci sembra essenzialmente una conseguenza di quella degli anni 220-50. Quelle *gentes* che dopo il 284 ci sembrano modeste e che eventualmente non sono più note dopo l'inizio del IV secolo, già nella prima metà del III secolo non erano più in primo piano. Invece i Bruttii sono al più alto livello dall'epoca antonina alla metà del III secolo; per loro la crisi potrebbe aver significato un relativo offuscamento, che per noi sarebbe riflesso dall'assenza di documentazione; non sembra affatto certo che essi abbiano in seguito ritrovato la loro antica posizione [140]. Viceversa i Virii Lupi non sembrano aver conservato lo splendore raggiunto durante la crisi; essi si mantengono tuttavia a lungo nel IV secolo e forse anche fino alla fine del V. La conoscenza dei *cursus* per quattro generazioni fa dei Caesonii un caso a parte; soltanto per loro appare chiara la partecipazione alla vita dell'impero dalla fine del II secolo al regno di Costantino.

La permanenza di tali famiglie patrizie potrebbe forse spiegarsi con l'assenza di responsabilità effettive? Potremmo certo immagi-

narci sia prestigiose nullità cui era riservato un ruolo puramente rappresentativo, sia personaggi realmente capaci che si tenevano prudentemente in disparte: utilizzati per le funzioni simboliche della permanenza istituzionale e religiosa, essi avrebbero abbastanza agevolmente attraversato la tormenta. Ma non ritengo accettabile un'ipotesi del genere. Oltre a Pupieno e Balbino, i due soli vigintiviri attestati nel 238 con sicurezza sono un Valerius Acilius e un Caesonius. I consolati ordinari di Acilius Aviola nel 238, di Ragonius Venustus nel 240 e probabilmente quelli di Vettius Sabinianus e Cervonius Papus, nel 242 e nel 243, presuppongono un indubbio impegno di questi patrizi nella lotta contro Massimino il Trace [141]. Sia le reazioni attribuite ai senatori alla morte di Gallieno che le esecuzioni imputate ad Aureliano suggeriscono che i senatori hanno avuto un ruolo tutt'altro che passivo o attendista. I *cursus* di Valerius Poplicola Balbinus Maximus e di Caesonius Ovinius Manlius Rufinianus Bassus mostrano dei patrizi che non si limitano ai doveri imposti dai loro sacerdozi; alcune funzioni presuppongono la fiducia imperiale [142]. Le notizie sparse corrispondono certo a un impegno politico, come anche a un reale potere durante la crisi [143].

Il patriziato di alcune famiglie prese in considerazione sembra posteriore al 235. Se è veramente il figlio di Petronius Taurus Volusianus, Publi(li)us Petronius Volusianus, divenne patrizio con il favore di Gallieno. Nulla fu supporre che gli imperatori del III secolo, anche quelli più innovatori, manifestassero una qualsiasi ostilità verso i patrizi in quanto tali; il patriziato rimaneva una brillante promozione. Aureliano fece certamente appello a tali personaggi quando creò i pontefici del Sole [144]. Questa permanenza in primo piano dei patrizi aiuta a comprendere la permanenza delle loro famiglie, così come il favore di cui essi godettero in seguito sotto Diocleziano e Costantino. Reputato l'uomo più ricco e più potente del suo tempo, Amnius Anicius Iulianus era il culmine di una stirpe che aveva costantemente accresciuto la sua posizione dai tempi di Settimio Severo e che riusciamo a seguire fino a un console del 541 [145].

B. Le famiglie imparentate con gli imperatori.

I parenti e quanti si erano imparentati con gli imperatori furono certamente i più minacciati in caso di cambiamento di dinastia o quando un nuovo imperatore temeva degli antagonisti. Ma se numerosi sono gli esempi di condanne di personaggi giudicati pericolosi [146], non sembra che le eliminazioni siano state sistematiche [147].

Almeno nove delle famiglie studiate sono legate con certezza o verosimiglianza a un imperatore del II o III secolo, cioè più di una famiglia su dieci di quelle che si conservano all'inizio del IV secolo:

la percentuale è notevole, e noi disponiamo così di un indizio supplementare a favore dell'ipotesi che alcune *gentes* di alta *dignitas* non sono state eliminate durante la crisi.

Tre stirpi potevano rivendicare un'alleanza con gli ultimi Antonini. Cn. Claudius Severus, console ordinario nel 173, sposò una figlia di Marco Aurelio, e suo figlio, console ordinario nel 200, una pronipote dello stesso imperatore. Figlia del console del 200, Annia Aurelia Faustina fu la terza moglie di Elagabalo. Malgrado queste parentele tanto prestigiose quanto pericolose, sembra che la famiglia si sia conservata almeno fino a Diocleziano [148]. L'esecuzione della moglie Bruttia Crispina, voluta da Commodo, non fu, come si è visto, fatale ai Bruttii Praesentes [149]. Se Annia Fundania Faustina e Vitrasia Faustina furono anch'esse vittime del loro cugino Commodo, non tutti i Vitrasii furono eliminati; ancora nel IV secolo una giovane clarissima porta il nome di Vitrasia Faustina [150].

Se le famiglie legate agli Antonini sembrano abbastanza in ombra a partire dalla crisi, non accade la stessa cosa per i Flavii Titiani, che possiamo ritenere a buon diritto parenti di Flavia Titiana, moglie di Petrinace: due fratelli furono prefetti della città, il primo nel 271, l'altro nel 305-6. L'idealizzazione di Pertinace a partire dall'epoca severiana doveva rendere prestigiosa tale parentela [151]. Allo stesso modo, due famiglie hanno potuto imparentarsi con gli imperatori del 238. I Valerii potevano essere imparentati con Balbino [152]; molto meno prestigiosi, gli Ulpii ateniesi sembrano aver conservato fino al IV secolo il ricordo di una parentela con i Clodii Pupieni [153].

Gallieno era un Egnatius da parte di madre, e degli Egnatii furono in primo piano fra il 253 e il 268. Tale parentela non sembra esser stata fatale alla famiglia: Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus, uno dei grandi aristocratici romani della prima metà del IV secolo portava i nomi dello zio di Gallieno, L. Egnatius Victor Lollianus, prefetto della città nel 254 [154]. A causa della rarità del soprannome Gallienus, potremmo anche ipotizzare una parentela di Valeriano o di Gallieno con Iulius Gallienus, pontefice del Sole alla fine del III secolo, uno Iunius Maximus, a mio avviso [155].

Il caso dei Septimii, dinasti di Palmira, sorprende di più. Lucia Septimia Patavinia Balbilla Tyria Nepotilla Odaenathiana, *clarissima puella*, apparteneva probabilmente alla loro casata; vivendo a Roma, essa potrebbe confermare le asserzioni dell'*Historia Augusta* sui discendenti di Zenobia [156]. Nel 393, Eusebius, figlio di un Odaenathus, poteva fornire a Libanio un discorso di Longino in onore del suo antenato Odaenathus, *corrector Orientis*. Certamente si possono immaginare dei collezionisti eruditi che si sono di fatto inventata una parentela con un illustre omonimo. Vecchie tavole comprate dagli

antiquari possono oggi passare per ritratti di famiglia; ma, poiché solo due o tre generazioni separano i due Odaenathi, la filiazione è verosimile.

Nella scala romana dei valori, i patrizi erano all'apice della gerarchia sociale; i legami con imperatori o dinastie conferivano inoltre un prestigio particolare. Dobbiamo riconoscere che queste categorie non sono state vittime, in quanto tali, della crisi del III secolo. Non ci sembra che esse abbiano conservato la loro posizione per semplice « pesantezza » sociale, grazie all'indifferenza del potere centrale. I sacerdozi e le funzioni di prestigio che esse ottenevano prioritariamente non implicavano, naturalmente, una partecipazione alla politica imperiale; tuttavia non bisogna certo sottovalutare il prestigio sociale e la potenza che ne derivavano. La mancanza di fonti impedisce una rappresentazione precisa dei rapporti fra un imperatore che raramente era a Roma e l'ambiente senatorio; sarebbe a nostro avviso azzardato immaginare una rottura fra le due forze.

La carriera di L. Valerius Poplicola Balbinus Maximus, console ordinario nel 253, è nota dalle due statue che gli dedicò un cavaliere da lui protetto [157]; nella seconda, posteriore al 255, il dedicante si definisce *sexagenaria procuratione suffragio eius ornatus*. Fra il 295 e il 300, T. Fl. Postumius Titianus fu onorato da un *vir egregius*, *suffragio eius ad proc(urationem) aquarum promotus* [158]; senz'altro durante la sua curatela delle acque (o poco dopo), Titianus aveva fatto designare il suo cliente a una procuratela. Abbiamo qui due rari esempi epigrafici che mostrano gli effetti del *suffragium*, quella raccomandazione che giocava un ruolo fondamentale nelle decisioni che spettavano all'imperatore. Essi ci rivelano come i grandi personaggi conservavano intatta la propria influenza sugli strati dirigenti; garanzia del loro lustro e della loro potenza sociale, essa non aveva origine solo nel potere economico.

6. *Progresso e promozioni.*

La posizione di numerose famiglie dopo il 284 si spiega, in parte, con il livello da esse raggiunto o mantenuto dopo la metà del III secolo; sarebbe vano cercare fratture troppo nette che segnino l'ambiente senatorio nel suo insieme. Ciò che abbiamo rilevato per i patrizi è vero anche per certe *gentes* plebee. Alcune famiglie di cui qualche membro è noto come consolare durante la crisi, già nel periodo precedente avevano una posizione forte; le ritroviamo normalmente nell'élite del senato a partire dal 284 [159]. Non possiamo perciò sostenere che il senato sia rimasto « congelato » fra il 253 e il 284,

a seguito dell'emarginazione dei senatori; il periodo vede invece l'affermarsi della posizione di alcune famiglie, mentre altre hanno accesso al clarissimato.

La seconda metà del III secolo fu certamente decisiva per l'ascesa di *gentes* già clarissime. È in questo momento che va collocato l'apogeo dei Virii Lupi e degli Ovinii. I Virii Lupi sono già al più alto livello alla fine del regno di Severo Alessandro; se i Virii Orfiti appartengono alla stessa famiglia, negli anni 270-80 ci troviamo di fronte a un clan imponente [160]. Gli Ovinii erano senz'altro più modesti nella prima metà del secolo; ma verso il 225-30 una Ovinia sposa il primo Caesonius patrizio; poco più tardi essi si legano ai Tineii, patrizi dall'inizio del II secolo. Sotto Tacito e Probo essi forniscono due prefetti della città; il loro parente Caesonius Ovinius Bassus esercita poco più tardi anche lui la prefettura della città [161].

I progressi dei Ceionii si leggono nei nomi dei membri della *gens* anche se nessuno compare nei fasti prima degli anni 280 [162]. C. Ceionius Rufius Volusianus è nato prima del 250. Cavaliere o senatore, suo padre aveva una posizione tanto solida da sposare una Rufia di Volsinii, di famiglia clarissima da due generazioni [163]. Da tale parentela dovette nascere anche Ceionius Proculus, console suffetto nel 289. Ceionius Varus è noto solo come prefetto della città nel 284-5 e i suoi legami con i Ceionii Rufii non sono certi; potrebbe essere stato il primo membro della famiglia a ottenere il più alto rango nella gerarchia senatoria. I nomi di Gaia Nummia Ceionia Umbria Rufia Albina e di M. Nummius Ceionius Annius Albinus attestano, al più presto nella generazione che segue, quella di Volusianus e Proculus, la parentela dei Ceionii e dei Nummii; una Ceionia Rufia dovette sposare un Nummius, che apparteneva alla più brillante aristocrazia del tempo. Tali matrimoni sono, a nostro avviso, la sola testimonianza dell'ascesa dei Ceionii fra il 240 e il 270; essi presuppongono che questa famiglia italica abbia potuto allora consolidare una potenza che nelle nostre fonti si manifesta solo a partire dal 280.

Il destino dei Turcii e degli Iunii Tiberiani potrebbe essere paragonabile; il primo consolare di queste famiglie può forse essere datato solo dalla seconda metà del III secolo [164].

Studiando la composizione del senato fra il 282 e il 312, abbiamo constatato la difficoltà di riconoscere uomini nuovi, a eccezione dei pochi cavalieri di alto rango la cui *adlectio* è sicura. Se la scarsità della documentazione impedisce qualunque stima quantitativa, non si può per questo negare che nuove famiglie siano entrate nell'ordine senatorio da Valeriano a Carino.

Mancano le date precise; ma possiamo collocare dopo il 240 la

promozione di due famiglie galate, note soltanto attraverso due cavalieri, che si dichiaravano « padre e nonno di senatori ». Con questi due personaggi ritroviamo le categorie che beneficiavano tradizionalmente dell'entrata nell'ordine senatorio. L'uno, senz'altro di antica famiglia, era un alto funzionario che aveva raggiunto il rango ducenario [165]; l'altro non risulta proveniente da un ambiente provinciale [166]. La promozione dei Clodii Celsini deve collocarsi anch'essa durante la crisi. Un Clodius Celsinus è attestato verso la metà del secolo come *egregius* o primipilo; un omonimo è *praeses Cariae* fra il 260 e il 282, sotto un imperatore regnante senza colleghi. Si tratta forse del primo Celsinus, ancora cavaliere, o che aveva beneficiato di una *adlectio*, e governatore in Caria-Frigia sotto Gallieno, o di uno dei suoi immediati successori, oppure del figlio di costui, che probabilmente ottenne il laticlavio [167].

Sotto Gallieno due figli di militari ricevettero il laticlavio. La sorte di Publilius Petronius Volusianus fu probabilmente più brillante di quella di Balsamius [168]. Il padre del primo appare come uno degli uomini di fiducia di Gallieno; il secondo era solo un alto funzionario uscito dal pretorio; ma entrambi ottennero per i loro figli l'entrata nell'ordine senatorio. Forse promosso soltanto sotto Diocleziano, Aurelius Hermogenes proveniva da una dinastia di funzionari equestri (cfr. p. 92). Con i Tenaginones abbiamo forse un altro esempio di questo tipo di promozione. Tenagino Probus fu un buon militare al servizio di Gallieno e di Claudio. Lo si ritiene di solito un parente di Tenagenonia Claudia, *clarissima femina*, moglie di Aurelius (?) Vincentius v.c. [169]. Questa può esser diventata clarissima attraverso il matrimonio e può essere la figlia di Tenagino Probus; se è più tarda, il suo clarissimato può essere il riflesso del fatto che un figlio o un discendente di Probus avevano ottenuto la nobiltà. Il marito potrebbe appartenere allo stesso ambiente: un omonimo, *vir perfectissimus*, governò la Tarraconese alla fine del III secolo o all'inizio del IV; o egli riuscì a entrare in senato oppure il figlio diventò clarissimo [170].

Malgrado la fastidiosa incertezza dovuta al carattere lacunoso e impreciso delle fonti, sembra in effetti che le famiglie equestri, comprese quelle provenienti dall'ambiente militare, abbiano sempre cercato di entrare nell'ordine senatorio. Se ammettiamo che il clarissimato restava una promozione ambita alla fine del III secolo come all'inizio del IV [171], la riforma di Costantino, che ricollocò i senatori in primo piano nell'amministrazione, appare meno rivoluzionaria; egli certamente abbassò il livello del clarissimato aumentando considerevolmente il numero dei senatori; ma tale misura riprendeva, rendendola sistematica, la politica degli imperatori che avevano pre-

ceduto Gallieno. Può darsi che egli abbia così risposto tanto alle aspettative dei militari e degli alti funzionari equestri, desiderosi che il loro potere si esprimesse anche nella gerarchia ufficiale, quanto a quelle dei grandi senatori romani per i quali il servizio imperiale era di nuovo più aperto.

IV. Conclusione. La posizione delle famiglie antiche alla fine del III secolo e all'inizio del IV

Gli anni neri del III secolo hanno sicuramente influito sulla composizione dell'ordine senatorio. Le famiglie clarissime anteriori alla metà del secolo sono troppo numerose per apparire come i resti isolati di un'élite scomparsa, ma questo non vuol dire che l'aristocrazia senatoria sia stata totalmente risparmiata dalle trasformazioni della seconda metà del III secolo. I monarchi non debbono essere accusati di un'ostilità sistematica sfociante nell'eliminazione dei clarissimi, o dei più brillanti fra loro. Così, in assenza di una rottura netta, non sorprende la constatazione che le famiglie più vitali fossero quelle meglio attrezzate per resistere alla crisi economica, che esse fossero riuscite dopo molte generazioni a consolidare la loro posizione, e che i loro beni si trovassero nelle zone risparmiate dalle invasioni e dai disordini politici. Malgrado i rischi corsi in questo tormentato periodo, la partecipazione alla vita politica e amministrativa ha certamente permesso a molte famiglie di sviluppare o di preservare il proprio potere sociale. I limiti della documentazione ci impediscono di sapere se le famiglie che non compaiono più nelle fonti durante la seconda metà del III secolo e sono di nuovo attestate in epoca tarda, siano sopravvisute grazie a (o malgrado) un offuscamento che poteva tradursi in un ripiegamento sulle loro terre italiche o provinciali. Ci sentiamo in diritto di dubitarne, nella misura in cui, in epoca tarda, le famiglie antiche sono in primo luogo conosciute a Roma, che esse appartengano o meno all'élite senatoria del tempo.

Nel momento in cui provoca la scomparsa delle *gentes* più fragili, la selezione implica anche un rinnovamento dell'ordine senatorio, che dobbiamo immaginare rapido almeno quanto quello che si verifica in epoche meno tormentate. Negare tutto ciò ci costringerebbe ad ammettere che le famiglie scomparse o in ombra non siano state sostituite; ora, lo studio del senato propriamente detto alla fine del III secolo non permette di concludere che il numero

dei senatori sia diminuito rispetto all'optimum dell'alto impero. Non possiamo che rammaricarci di conoscere in modo così impreciso questo strato dei nuovi senatori, ma non dobbiamo per questo negare il suo emergere. I pochi esempi noti lasciano trasparire la sua relativa fragilità; rare sono le genealogie che è possibile seguire nel IV secolo, anche se è probabile che famiglie in auge in età tarda avessero all'origine della loro fortuna un antenato sconosciuto, promosso durante la crisi. Le nuove famiglie senatorie furono senz'altro più numerose di quanto non facciano trapelare le fonti di cui disponiamo, e forse meno fragili di quanto appaia da un dossier così limitato, ma sembra escluso che esse abbiano eliminato le casate più antiche. Come nei secoli precedenti, l'ascesa delle famiglie si traduceva in un'integrazione nell'ambiente senatorio, la quale è a noi nota soprattutto attraverso le alleanze con *gentes* dalla *dignitas* consolidata, come quelle dei Ceionii.

I matrimoni e le eredità non trasmettevano solo i beni di famiglie estinte in linea diretta: assicuravano anche una continuità nell'ambiente senatorio, dal momento che l'onomastica rifletteva la trasmissione di un intero patrimonio culturale di famiglia. È talvolta difficile attribuire un personaggio del IV secolo a una determinata *gens*; il fatto è che il suo nome rivendicava l'eredità di numerose famiglie, e particolarmente la *dignitas* di diversi antenati.

P. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus, prefetto della città nel 346-7, possiede dei *cognomina* che lo presentano come discendente dei Memmii di Gigthis (Africa proconsolare), arrivati al clarissimato alla fine del II secolo. Il gentilizio Baburius inoltre, deve rimandare a un'altra famiglia africana, di Hippo Regius, nota solamente su due generazioni alla fine del II secolo e nei primi anni del III [172]. Quanto ai Furii e ai Maecii, il loro clarissimato risaliva al più tardi alla fine del II secolo. Per quanto ne sappiamo, nessuna di queste famiglie era giunta a un rango elevato prima della metà del III secolo; ignoriamo il loro destino durante la crisi. Eppure Placidus si ricollegava esplicitamente a esse.

Tale ripresa dei nomi implica una reale coscienza della storia familiare che non ha nulla a che vedere con le ascendenze mitiche cui si richiamavano certi aristocratici della fine del IV secolo e la cui eco si ritrova anche nelle adulazioni di Gerolamo come nelle fantasie della *Historia Augusta.* Ci si potrà chiedere se Furia si reputasse veramente della stirpe dei Furii Camilli e se Iulius Toxotius pensasse che il suo gentilizio dipendesse dal fatto di avere Enea come antenato [173]. Se così fosse, si dovrebbe solo concludere che

questi aristocratici mettevano sullo stesso piano la storia delle loro famiglie, clarissime da due secoli, e le fantasie che si basavano sulla comunanza di gentilizio [174].

L'esempio dei Flavii Postumii, prefetti della città nel 271 e nel 305, mostra una conoscenza degli ascendenti e la volontà di seguire l'*exemplum* fornito da un grande antenato: tutti e due si presentano come i discepoli (*sectator*) di M. Postumius Festus, console suffetto nel 160 e grande oratore del suo tempo, il quale non sembra aver avuto discendenti in linea maschile [175]. Gli Asinii di Sardi, proprietari ad Amorgos e in Sicilia, sembrano essersi estinti prima della metà del III secolo, ma il loro patrimonio dovette probabilmente essere recuperato dagli Anicii, che a partire dalla fine del III secolo portano i *cognomina* dell'ultimo Asinius noto, Asinius Nicomachus Iulianus [176]. Entrati in senato sotto Traiano, gli Aurelii Galli fornirono almeno quattro consoli nel II secolo, tra cui i consoli ordinari del 174 e del 198 [177]. Un polionimo mal datato, L. Iunius Aurelius Neratius Gallius Fulvius Macer, mostra una parentela tra gli Aurelii Galli e un ramo dei Neratii di Saepinum [178]; per l'intermediario dei Neratii, il *cognomen* Gallus si trasmise fino al V secolo, probabilmente perché lo splendore degli Aurelii Galli era superiore a quello dei più antichi Neratii plebei. Allo stesso modo, il *cognomen* Sabinus conservò presso i Caecinae più tardi il ricordo di una parentela con gli Octavi Suetrii, dei quali non esiste prova che siano riusciti a superare il III secolo [179].

Le famiglie antiche ci appaiono dunque come le continuatrici di molte *gentes* scomparse, e tale aspetto risulta importante quanto le filiazioni dirette in linea maschile che abbiamo potuto stabilire. A nostro avviso tale eredità era vissuta coscientemente e riteniamo che in effetti essa fosse ben distinta dalle filiazioni fantasiose. Si afferma spesso che alcuni *cognomina* fossero ripresi soltanto per creare dei legami fittizi con le *gentes* dell'alto impero. Per parte nostra notiamo che se J. Morris si sforza di collegare i Ceionii del tardo impero ai Ceionii Commodi [180], nessun Ceionius riprende il *cognomen* Commodus che avrebbe suggerito una volontà di rivendicare una tale filiazione, e dunque un legame con la dinastia antonina. Al contrario, Creperius Amantius e Ceionia Marina onorano nel IV secolo un antenato, Munatius Plancus Paulinus, che avrebbe governato la Pannonia per diciassette anni [181]. Può trattarsi solo del console ordinario del 13 d. C, il cui *cognomen* Paulinus non è d'altra parte attestato. La stessa assenza di una datazione del personaggio nell'iscrizione [182], così come la sua fama modesta, invitano ad accettare questa ascendenza, anche se, in effetti, è impossibile ricostruire uno stemma. Ugualmente, proprio perché Vitrasia Faustina non aveva

avuto un ruolo rilevante nella storia della fine del II secolo, abbiamo ritenuto la sua omonima del IV secolo discendente dai Vitrasii Polliones di Cales: non si spiegherebbe quale interesse i parenti avrebbero avuto nel riesumare il *cognomen* Faustina il quale, dopo due secoli, non doveva immediatamente evocare per i contemporanei la dinastia antonina [183].

L'antichità era senza dubbio un valore per i clarissimi dell'epoca tarda [184]; ma possiamo domandarci se questa *dignitas* fosse riconosciuta dagli imperatori, oppure se il culto della tradizione familiare, mantenuto esclusivamente all'interno di questa cerchia ristretta, non facesse altro che contribuire a isolare le famiglie emarginate dal potere, come sarebbe potuto accadere sotto Diocleziano.

Per Arnheim, Diocleziano fu « the hammer of the aristocracy » [185]; ma questo giudizio si fonda sulla riduzione del numero dei posti accessibili ai senatori. Al contrario, Costantino avrebbe deliberatamente favorito l'aristocrazia senatoria (che Arnheim tende sistematicamente ad assimilare alle antiche famiglie) [186]. Senza mettere in discussione l'inversione di tendenza operata da Costantino, è necessario tuttavia sfumarne i contorni.

Consideriamo i consoli ordinari designati sotto Diocleziano, quindici oltre gli Augusti e i Cesari [187]. Quattro sono ex-cavalieri prefetti del pretorio, mentre dieci sono senatori la cui famiglia era clarissima prima della crisi [188]. Ma c'è di più: tra i clarissimi di nascita, otto appartengono a *gentes* rese nobili al più tardi sotto gli Antonini. Se consideriamo inoltre che i *nobiles* sono normalmente associati nell'esercizio del consolato, appare evidente che l'antichità della nobiltà fosse uno degli elementi che li faceva prendere in considerazione, e che la loro designazione avesse un significato politico.

Dal 302 al 309 sono consoli soltanto degli Augusti o dei Cesari; nel 310 troviamo due prefetti del pretorio come nel 292. Ma i primi consoli designati da Massenzio sono Ceionius Rufius Volusianus e Aradius Rufinus. Dal 311 al 323, su dodici consoli ordinari (a parte gli imperatori), dieci provengono da famiglie clarissime prima della crisi [189]. Solo una volta che l'impero fu riunificato il reclutamento risultò più misto.

Tali osservazioni valgono anche per i prefetti urbani. L'attenzione si è ormai da tempo concentrata sugli appartenenti alla più alta aristocrazia senatoria, ma dobbiamo anche tenere conto di quelli che, pur meno brillanti, erano di antica famiglia. Almeno undici prefetti del tempo di Diocleziano rientrano in questa categoria, contro un totale di solo tre uomini nuovi certi [190]. Allo stesso modo, quattro

dei sette prefetti di Massenzio appartengono al vecchio strato senatorio[191]. Dei prefetti nominati prima del 323 da Costantino soltanto Septimius Bassus non compare nella nostra prosopografia.

Nell'ipotesi di una fossilizzazione del senato durante la crisi e sotto Diocleziano, un reclutamento di questo tipo sarebbe d'obbligo. Se, come io penso, il rinnovamento del senato è stato continuo, la designazione di senatori un ascendente dei quali era entrato in senato prima dell'inizio del III secolo è rivelatrice di una politica deliberata. Anche se i senatori venivano allontanati dalle responsabilità militari e, nelle province, da molte funzioni amministrative che avevano ricoperto durante l'alto impero, i posti di più alto prestigio, simboli della tradizione romana che Diocleziano pretendeva di difendere, erano molto spesso affidati a senatori dalla brillante dignità familiare.

La parentela di membri delle case imperiali con discendenti di illustri famiglie riflette anch'essa certamente il prestigio che veniva attribuito all'antichità.

Prima del 325, Iulius Constantius, fratellastro di Costantino, sposò Galla, figlia di un Neratius sconosciuto, che apparteneva all'antica *gens* originaria di Saepinum, un ramo della quale aveva ottenuto il patriziato fin dallo scorcio del I secolo[192]. Una volta diventato Cesare (351-4), il loro figlio fu chiamato ufficialmente Flavius Claudius Constantius; ma il *cognomen* Gallus, utilizzato dalle fonti letterarie, proviene dai Neratii. Eutropia, sorella di Iulius Constantius, poté sposare Virius Nepotianus, che apparteneva a una famiglia arrivata al clarissimato al più tardi alla fine del II secolo[193].

Giustina, figlia di un Vettius e di una Neratia aveva sposato Magnenzio da giovanissima[194]; la sua nobiltà spiega in parte come in seguito essa sia divenuta la moglie di Valentiniano I. I loro figli portano nomi che rimandano agli ascendenti di Giustina: se il nome di Galla ricorda i Neratii e gli Aurelii Galli, quelli di Iusta, Grata e Gratianus sono tipici dei Vettii. Attraverso Galla, moglie di Teodosio, essi si ritrovano nella famiglia teodosiana, con Galla Placidia e sua figlia Iusta Grata Honoria. Quanto al nome Placidus/Placid(i)a, portato da alcuni membri della casa imperiale, esso potrebbe forse rimandare a un'altra vecchia famiglia senatoria, quella dei Memmii[195].

Come dimostra l'esempio dei Simmachi, i nuovi senatori del IV secolo cercavano parentele con vecchie *gentes*, proprio come le nuove famiglie dei periodi precedenti[196]. L'atteggiamento degli imperatori e dei loro parenti è ancora più sorprendente. I matrimoni mirano in primo luogo a rinserrare i legami fra dinasti, nel sistema tetrarchico come al tempo della spartizione dell'impero fra Costan-

tino e Licinio. Ma quando una casa controllava l'impero da sola, o, come nel caso di Magnenzio, un imperatore era considerato come un usurpatore, le parentele venivano strette con famiglie di antica nobiltà. Da parte di Magnenzio, considerato un barbaro o un semi-barbaro, c'era un'evidente volontà di accattivarsi l'aristocrazia senatoria; per i membri delle famiglie costantiniana o valentiniana i rapporti di forza e il peso politico-sociale dei senatori romani non possono spiegare, da soli, questi matrimoni. Se notiamo che i nomi dei figli ricordano in generale i loro ascendenti senatori, bisogna riconoscere, da parte dei membri delle case imperiali, il desiderio di collegarsi alla tradizione incarnata dalle *gentes* che risalgono all'alto impero. Non possiamo non paragonare tale comportamento alla politica di Napoleone I, che sposò una Asburgo malgrado l'odio suscitato dall'ultima regina di Francia, e che si sforzò di riunire alla sua corte gli aristocratici dell'Ancien Régime e la sua nuova nobiltà di « barons d' Empire », generalmente di bassa estrazione.

La valorizzazione dell'antichità familiare, evidente a partire da Costantino, non si potrebbe comprendere se, nella generazione precedente, le vecchie famiglie avessero perduto il loro prestigio sociale, né se queste fossero state ridotte a un gruppo infimo. Da Diocleziano a Costantino bisogna immaginare piuttosto un'evoluzione che uno sconvolgimento. All'inizio del IV secolo, vi è coabitazione e divisione di responsabilità fra l'ordine senatorio portatore di una certa idea di Roma, garante di una tradizione assimilata alla legittimità, e quei cavalieri che occupano la maggior parte dei posti di effettiva responsabilità. Le riforme di Costantino mirano a ottenere una fusione degli strati dirigenti; ma allora l'antichità del clarissimato viene valorizzata di fronte ai numerosi « barons d'Empire », che non hanno più il monopolio delle funzioni amministrative e militari.

Non bisogna certamente esagerare l'influenza dei discendenti delle vecchie famiglie, considerate in quanto gruppo. Tuttavia, l'esistenza e la natura di tale gruppo contribuiscono a spiegare alcuni aspetti amministrativi e sociali del tardo impero. Reclutato con qualche difficoltà, il senato di Costantinopoli riuniva soprattutto dei *parvenus* senza alcun prestigio familiare. La scomparsa dei senatori orientali di antica stirpe che abbiamo constatato presuppone che ben poche famiglie antiche hanno potuto essere insediate in quel senato, tanto più che, secondo l'indagine prosopografica, quelle che si erano conservate erano per la maggior parte integrate all'ambiente romano. Roma rimase invece fino al IV secolo il centro di una società aristo-

cratica, che continuava ad attirare i nuovi senatori [197]; tale permanenza trova origine nella seconda metà del III secolo quando Roma, pur perdendo il suo ruolo di centro del potere, restò la residenza privilegiata dei clarissimi, compresi quelli di origine provinciale e quelli che non appartenevano all'élite del senato.

La provincializzazione dell'Italia a partire dalla fine del III secolo fu causa della scomparsa progressiva dei suoi privilegi [198]. Ma, introducendo il tributo solo al nord, i tetrarchi separarono nettamente l'Italia propriamente detta, l'Italia annonaria, e la penisola, l'Italia suburbicaria. Nonostante le variazioni della politica imperiale e le modificazioni di confine, l'Italia suburbicaria rimase « una regione con un'amministrazione particolare, privilegiata » [199]. È certamente a buon diritto che A. Chastagnol vi vede l'influenza dei senatori romani [200]. A nostro parere non si trattava solamente di riconoscere l'autorità di Roma; se riprendiamo la carta dedicata all'Italia, vediamo che l'Italia suburbicaria corrisponde alla zona di cui erano originarie molte antiche famiglie e in cui sono attestate numerose proprietà di questi clarissimi. La politica imperiale riconosceva non solo l'autorità eminente di Roma sulla penisola, ma anche il peso sociale dell'aristocrazia senatoria (italica o provinciale).

Malgrado la riduzione del loro territorio, si può dire la stessa cosa per lo statuto particolare delle province d'Asia e d'Africa [201]. I poteri particolari dei proconsoli, come anche il loro reclutamento, non si spiegano soltanto con il peso della tradizione e il riconoscimento del prestigio che veniva attribuito ai due grandi proconsolati fin dall'inizio dell'impero. Bisogna far intervenire, almeno in Africa, anche l'influenza delle *gentes* clarissime dopo il II secolo o l'inizio del III, le quali, che fossero africane o meno, vi possedevano beni consistenti.

I clarissimi di antica stirpe avevano certamente un posto considerevole nell'ordine senatorio dell'inizio del IV secolo, e ciò sia per il loro numero che per la loro influenza. Molte famiglie potevano rivendicare, direttamente o indirettamente, un'ascendenza che risaliva almeno all'epoca antonina. Il costante rinnovamento del senato, anche durante la crisi, e la progressiva integrazione di nuove casate impediscono tuttavia di vedere in questo gruppo un ambiente chiuso, che rispecchiava l'ordine senatorio della prima metà del III secolo. Se i senatori dell'alto impero non rappresentarono mai le diverse regioni dell'impero [202], le zone in cui, all'inizio del IV secolo, l'influenza dei clarissimi di antico lignaggio si esercitava direttamente, corrispondevano ormai soltanto a una piccola parte dell'impero.

Tav. 1. *Gentes* anteriori a Nerva (per la lettura delle Tavv. 1 sgg., cfr. p. 656 n. 84).

Tav. 2 (*qui sopra e a fronte*). *Gentes* entrate in senato fra il 96 e il 161.

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
Gabinii
?Helvii (Clementes)
Iulii (Aspri)
Iunii
Iunii (Maximi)
Maecii
Memmii
Naevii
Octavii Suetrii
?Ovinii
Ragonii
260
284
312

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
Vettii
(Aquilini)
Virii
(Lupi)
Virii
(Nepotiani)
Umbrii
260
284
312

Tav. 4 (*qui sopra e nella p. sg.*). *Gentes* entrate in senato fra il 193 e il 222.

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
Granii
Insteii
Insteii (Tertulli)
Iulii (Festi)
Iulii (Paulini)
Octavii
? Ostorii
Pompeii (n° 82)
Pompeii (n° 83)
Rufii
Rutilii
Septimii
Valerii (Comazontes)
? Vinii
Ulpii
260
284
312

Tav. 5 (qui sopra e nella p. sg.). Gentes entrate in senato fra il 222 e il 253.

150
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
Herennii
1
2
3
4
Iunii (Tiberiani)
1
2
? Macrinii
? 1
2
3
Sattii
n° 42,7
1
2
Turcii
1
2
3
4
5
6
7
8
260
284
312

Tav. 6. *Gentes* entrate in senato fra il 253 e il 284.

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

Aelii (Dionysii) — 1, 2, 3, 4

Balsamii — 1, 2

Caecilii

(Claudii?) Tertulli

Clodii (Celsini) — 2, 3, 4, 5, 6, 7

Coelii — 1, 3, 4, 5

Septimii (Acindyni) — 1, 2

Turranii — 1, 2, 3, 4, 6, 7

Valerii (n° 98)

260 284 312

Tav. 7. *Gentes* entrate in senato nel corso del III secolo.

Tav. 8. Quadro riassuntivo.

APPENDICE

PROSOPOGRAFIA

SIGLA

A. Bibliografia

Arnheim	M. T. W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972.
Albo	G. Barbieri, *L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino (193-285)*, Roma 1952.
Brandenburg	H. Brandenburg, *Repertorium der christlich-antiken Sarkophage*, I, Wiesbaden 1967.
Chastagnol	A. Chastagnol, *Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962.
Christol	M. Christol, thèse de doctorat en Lettres (inedita).
Corbier	M. Corbier, *L'« aerarium Saturni » et l'« aerarium militare ». Administration et prosopographie sénatoriale*, Roma 1974.
Dietz	K. Dietz, *« Senatus contra principem ». Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax*, München 1980.
Jacques, *Curateurs*	F. Jacques, *Les curateurs des cités dans l'Occident romain de Trajan à Gallien. Etudes prosopographiques*, Paris 1983.
Jacques, *Privilège*	F. Jacques, *Le Privilège de Liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Roma 1984.
Lambrechts	P. Lambrechts, *La composition du Sénat romain de l'accession au trône d'Hadrien à la mort de Commode (117-192)*, Anvers 1936.
Lepelley	Cl. Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I, Paris 1979; II, Paris 1981.
OS, I	*Epigrafia e ordine senatorio*, «Tituli», 4, Roma 1982 (1984).
OS, II	*Epigrafia e ordine senatorio*, «Tituli», 5, Roma 1982 (1984).
Pflaum, *L'Afrique romaine*	H.-G. Pflaum, *L'Afrique romaine. Études épigraphiques*, in *Scripta varia* I, Paris 1978.

Pflaum, *Carrières*	H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1960; 1961; 1982.
PIR	E. Klebs - H. Dessau - P. von Rhoden, *Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III.*, Berlin 1897; 1898.
*PIR*²	E. Groag - A. Stein - L. Petersen, *Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III*, Berlin 1933 (*A*) - 1983 (*M*).
PLRE	A. H. M. Jones - J. R. Martindale - J. Morris, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I: *A. D. 260-395*, Cambridge 1971; A. H. M. Jones - J. R. Martindale, *The Prosopography...*, II: *A. D. 395-527*, Cambridge 1980.
Scheid	J. Scheid, *Recherches sur les Fratres Arvales* (inedito).
Syme, *Ammianus*	R. Syme, *Ammianus and the Historia Augusta*, Oxford 1968.
Syme, *Emperors*	R. Syme, *Emperors and Biography. Studies in the Historia Augusta*, Oxford 1971.

B. Le carriere

c. f.: *clarissima femina.*
c. i.: *clarissimus iuvenis.*
c. et inl.: *clarissimus et inlustris.*
c. p.: *clarissimus puer*; *clarissima puella.*
c. v.: *clarissimus vir.*
cand.: *candidatus.*
cons.: *consularis.*
corr.: *corrector.*
cos.; cos. suf.; cos. ord.: *consul*; — *suffectus*; — *ordinarius.*
cur.: *curator.*
cur. aed. sacr.: *curator aedium sacrarum.*
cur. alvei Tib.: *curator alvei Tiberis.*
desig.: *designatus.*
e. v.: *egregius vir.*
eq. R.: *eques Romanus.*
fl. pp.: *flamen perpetuus.*
k.: *candidatus.*
leg.: *legatus.*
leg. leg.: *legatus legionis.*
pont.: *pontifex.*
p. po.: *praefectus praetorio.*
pr.: *praetor.*
praef.: *praefectus.*
praes.: *praeses.*
proc.: *procurator.*
procos.: *proconsul.*
p. u.: *praefectus urbi*
q.: *quaestor.*
sal. pal.: *salius palatinus.*
sod.: *sodalis.*
trib. pleb.: *tribunus plebis.*
v. c.: *vir clarissimus.*
v. cons.: *vir consularis.*
v. p.: *vir perfectissimus.*
vic.: *vicarius.*
VIIv. epulonum: *septemvir epulonum.*
XVv. s. f.: *quindecemvir sacris faciundis.*

C. Altri segni distintivi

? Acilii (Severi): famiglia ipotetica.
? 1: personaggio integrato ipoteticamente in una famiglia.
?? *Flavii (Magni)*: famiglia molto ipotetica.
[*Aurelii*] Famiglia esclusa dalla sintesi.
(1: discendente in linea materna da un membro della famiglia studiata.

(1): personaggio sconosciuto, ma la cui esistenza è presupposta dalla documentazione.
((1: personaggio fittizio.
n° 1: in un rinvio interno, numero della famiglia cui si fa riferimento.
n° 1, 1: in un rinvio interno, numero di un personaggio cui si fa riferimento.

1. *Acilii.*

Gli Acilii entrarono in senato alla fine del III secolo a. C.; i due fratelli Glabrio e Aviola dovettero il consolato a P. Scipio Africanus. La famiglia è patrizia dal I secolo d. C. Ci si chiede se, all'inizio dell'impero, il soprannome Glabrio fosse raccolto da un figlio di M'. Acilius Aviola, cos. 54 (cfr. Groag, *PIR*², *A*, 62); è d'altra parte necessario ipotizzare, nel II e nel III secolo, due *gentes* separate o l'utilizzazione da parte di una stessa famiglia di soprannomi tipici? Senza prendere una posizione netta presenteremo questi personaggi insieme, essendo quelli di epoca tarda, almeno la maggior parte, dei Glabriones. Notiamo infine che la correzione *M'* (Manius) spesso proposta per alcuni senatori noti come *M* (Marcus) non è imperativa, essendo ad esempio Acilius Glabrio, procos. Africae 25 a. C. (*PIR*², *A*, 71) e Acilius Memmius Glabrio, cur. alvei Tiberis sotto Tiberio (*PIR*², *A*, 75) dei *Marci.*

Nel II secolo abbiamo una stirpe ininterrotta dai Glabriones cos. 91 e 124 in poi.

1. M'. Acilius Glabrio Cornelius Severus, cos. 152, sposo di Arria Plaria Vera Priscilla (*PIR*², *A*, 1120); padre di 2.

2. M'. Acilius Glabrio cos. II 186 (*Albo*, 618); che si proclamava discendente di Enea, rifiutò l'impero nel 193. Quinquennale ad Allifae (IV), dove la famiglia è molto radicata.

3. M. Acilius Vibius Faustinus, sal. pal. (fino al 170); flamen (*PIR*², *A*, 86); figlio di 1?

4. Acilius Aviola (c. p.) (*Albo*, 617); puer presso gli Arvales nel 183 e nel 186, probabilmente (pro)nipote di M'. Acilius Aviola, cos. 122 (*PIR*², *A*, 50); secondo Barbieri forse fratello di 5 (che deve essere un Glabrio).

5. Acilius Severus (c. p.) (*Albo*, 619), puer presso gli Arvales attestato nello stesso periodo di 4; nipote di 1?

6. M'. Acilius Faustinus, cos. ord. 210 (*Albo*, 1); figlio di 2.

7. Acilius Glabrio (c. v.) (*Albo*, 2); attestato fra il 198 e il 209; figlio di 2?

8. Acilia Frestana (c. f.) (*PIR*², *A*, 89); figlia di 2, sposa di Ti. Claudius Cleobulus (cfr. n° 31, 2).

9. M'. Acilius Aviola, cos. ord. 239 (*Albo*, 291; Dietz, p. 39); probabilmente figlio di 4; il suo consolato fa presupporre un coinvolgimento nella rivolta del 238.

? 10. Valerius Claud. Acilius Priscilianus [Maximus], cos. ord. 233 e 256; cfr. Valerius 3, n° 97; Priscilianus deve rimandare alla moglie di 1 o a sua figlia Priscilla Aciliana, mentre Claud(ius) ai Claudii Cleobuli.

11. Acilia Manliola, c. f. (*PIR*², *A*, 91); figlia di 6; moglie di Claudius Cleobulus 4? (cfr. n° 31).

12. M. Acilius Glabrio, cos. ord. 256 (*Albo*, 1403); nato intorno al 223 o poco prima, è forse un figlio o un nipote di 7.

?? 13. L. Gabo Arunculeius P. Acilius, Fabia tribu, Severus, c. v. (*Albo*, 2034; *PIR*², *G*, 12; M. Corbier, « MEFRA » 85, 1973, p. 689) è avvicinato (eccetto che da Alföldy, *OS*, II, p. 349) a 5: ma ciò mi sembra azzardato, a meno di separare quest'ultimo dagli Acilii di vecchio lignaggio, cosa che la sua funzione di *puer senatorius* presso gli Arvales certamente non invita a fare. Severus è onorato da un nipote, semplice avvocato del fisco; solo due funzioni sono attestate: iuridicus Transpadanae, procos. Cypri designatus; ci si può chiedere se l'assenza di magistratura non nascondesse un'*adlectio inter praetorios*, dal momento che il molto modesto proconsolato di Cipro non si addiceva affatto a un parente di patrizi consoli ordinari. Il prenome Publius si aggiunge all'evidente origine bresciana (indicata dalla menzione della tribù nella parte aciliana del nome) per aumentare i nostri dubbi (altri Publii Acilii a Brixia: *CIL* v 4383, due; 4400). Severus sarebbe dunque il figlio (anziché il nipote) di L. Gabo Arunculeius Valerianus, v. e., pater et avus senatorum, anch'egli bresciano (*PIR*², *G*, 13) e, a causa del titolo del padre, databile al III secolo. Ci sembra dunque poco plausibile che Severus abbia potuto entrare tra gli Acilii patrizi con un'adozione o attraverso il matrimonio della madre con un cavaliere.

? 14-15. Acilius Clarus, v. c. (*PLRE* I, Clarus 2). Un Acilius Clarus è noto come vir. cos., praeses Numidiae; viene datato abitualmente alla fine del III secolo, essendo assimilato all'omonimo, verosimilmente corrector Italiae nel 286. Se così fosse egli non potrebbe appartenere alla *gens Acilia* patrizia, a causa della sua presenza in Numidia. Bisogna senz'altro separare i due personaggi (Arnheim, p. 108; Christol, *OS*, I, pp. 148 sg.): il corrector sarebbe il padre del praeses, in carica intorno al 312/20; in quest'epoca i membri delle grandi famiglie non disdegnavano i posti provinciali (cfr. gli Aradii 8 e 9, governatori di Bizacena, pp. 159 sg.). Pur non essendo certa, l'appartenenza alla famiglia patrizia può così essere almeno ipotizzata.

16. Manius Acilius Balbus Sabinus, v. c. (*Albo*, 1791; *PLRE* I, Sabinus 10); attestato come cur. alvei Tiberis fra il 286 e il 305, ha voluto che il suo prenome fosse menzionato a tutte lettere, senz'altro per rivendicare l'appartenenza agli Acilii Glabriones.

17-18. A[ci]lius Faustinus (*PLRE* I, Faustinus 5) è citato immediatamente dopo Acilius Glabrio (*PLRE* I, Glabrio 1) in un elenco di senatori (ca 300); essi possono essere fratelli o padre e figlio, o soltanto cugini, essendo in questo caso Glabrio figlio o nipote di 12, e Faustinus discendente di 6.

? 19. Acilius [...] (*PLRE* I, p. 10) compare in un elenco di senatori dell'inizio del IV secolo.

? 20. Plotius Acilius Lucillus, v. c., pont. maior (*PLRE* I, Lucillus 2: fine del III, inizio del IV secolo?).

21-27. Al cimitero di Priscilla sono stati ritrovati cinque sarcofagi di Acilii, alcuni dei quali sono certamente membri della grande *gens*: M. Acilius [- - -] (*PIR*², *A*, 43); Acilius Glabrio (*PIR*², *A*, 66; *PLRE* I, Glabrio 3); M'. Acilius V - - - (= ? V[alerius], cfr. n° 27), c. v. (*PIR*², *A*, 84; *PLRE* I,

p. 928) e sua moglie Priscilla, c. f. (*PLRE* I, p. 729), che potrebbe anche essere una Acilia (cfr. le mogli di 1 e 10); Acilius Rufinus, cristiano (*PIR*², *A*, 77, forse successivo a Diocleziano; ignorato dalla *PLRE*); Claudius Acilius Valerius, cfr. Claudius (Cleobulus) 8, n° 31.

? 28. Acilius Severus, cos. 323, p. u. 325-6 (Chastagnol, n° 31, pp. 77 sg.; *PLRE* I, Severus 16). Chastagnol ritiene che Severus sia un nuovo senatore, adlectus fra il 318 e il 322 dopo essere stato vicarius Italiae nel 318; la sua nomina corrisponderebbe a una politica « rivoluzionaria » di Costantino e costituirebbe una provocazione nei confronti del senato. Viceversa Arnheim, pp. 69 e 108 sg. non ha dubbi che si tratti di un Glabrio; la sua carriera sarebbe al contrario una prova della politica di Costantino a favore dei senatori, e in particolare delle famiglie antiche. Non sappiamo se Severus fu vicario o, eventualmente, p. po. (*PLRE* I, Severus 3: 322-3; da non confondere col vicario del 318, *Iulius* Severus). Allo stato attuale non possiamo sbilanciarci. Notiamo che la fede cristiana di Severus non è un ostacolo all'ipotesi di un'origine antica (cfr. nn. 21-27). Se può trattarsi di un uomo nuovo o di un discendente di 13, egli può ben mantenere il solo *cognomen*, a noi noto, degli Acilii del II secolo. In effetti il nome di Q. Flavius Maesius *Cornelius* Egnatius *Severus* Lollianus, figlio del p. u. 342 (Egnatius 12, n° 42) ci sembra poter rimandare a 1, i nomi Cornelius Severus venendogli dalla madre.

? 29. M. (M'.?) A[cilius] ‑‑‑us è una possibile restituzione di *CIL* VI 37119, dedica del n° 34, cos. 438 al suo proavus (*PLRE* I, Faustus 4; tuttavia Faustus deve far parte del nome anicio di 34; altra restituzione da parte di Chastagnol, p. 289; cfr. anche p. 78, n. 58, dove egli ammette tuttavia una discendenza da 28).

? 30. Acilius Severus (*PLRE* I, Severus 17); discendente da 28, morto sotto Valentiniano I.

31. Acilius Glabrio (*PLRE* I, Glabrio 2); giurista e grammatico di Bordeaux, contemporaneo di Ausonio e, secondo costui, discendente degli Acilii patrizi (nato intorno al 310?).

32. Acilius Glabrio Sibidius, signo Spedius, vicar. VII provinciarum, dopo il 399 (*PLRE* I, p. 838). Probabilmente discendente di 18, anche se la lacuna cronologica non può impedire un'usurpazione del soprannome Glabrio; il suo probabile matrimonio con una Anicia milita in favore di un'origine illustre; padre di 34.

33. [Si]vidius Aci(l)ius (*PLRE* I, Acilius 2); imparentato con il 32, se la restituzione è esatta.

34. Anicius Acilius Glabrio Faustus, p. u. III; p. po. Ital. II; cos. 438 (Chastagnol, n° 128, pp. 286-9; *PLRE* II, Faustus 2). Figlio di 32, genero di Tarrutenius Maximilianus, vicar. urbis (*PLRE* II, Maximilianus 3); tre volte p. u. fra il 408 e il 437; p. po. nel 437-8 e 442. Probabilmente padre o nonno di 35.

35-39. Anicius Aginantius Faustus iunior, cos. 483 (*PLRE* II, Faustus 4) fu p. u. intorno al 475-82 e forse di nuovo nel 502-3; può essere il padre dell'inlustris Faustus, divenuto senatore nel 507/9 (*PLRE* II, Faustus 2).

Nella stessa epoca viene menzionato sui seggi del Colosseo Acilius (*PLRE* II, Acilius 1). Alla *gens* deve appartenere Rufius Acilius ---us, tribunus (*PLRE* II, p. 1218).

? 2. *Acilii (Severi) di Brixia.*

Accanto agli Acilii il cui splendore risale alla repubblica, è forse necessario ipotizzare una *gens* Acilia da Brixia.

L. Gabo Arunculeius P. Acilius Severus è probabilmente un uomo nuovo, forse un cavaliere *adlectus* (Acilius 13, n° 1). Poiché Severus era portato anche dagli Acilii patrizi, ignoriamo se è possibile collegare al bresciano del III secolo gli *Acilii* 28 e 30.

3. *Aconii - Acones.*

A Volsinii (Etruria) sono attestati numerosi L. Aconii Callisti che non possono essere assimilati a un unico personaggio (Jacques, *Curateurs*, n° XXIV bis, pp. 305 sg.).

1. L. Aconius Callistus, signo Cynegius, cavaliere, forse figlio di un omonimo cavaliere, uno dei Laurentes Lavinates, diviene, dopo aver ricoperto funzioni locali, curatore di Cortona, senz'altro sotto i Severi.

2. L. Aconius Callistus, tribuno della XIV legione gemina Severiana (sotto Severo Alessandro piuttosto che sotto Settimio Severo), cavaliere piuttosto che clarissimo, può essere il figlio di 1 se non li si identifica; probabilmente diverso da 3.

3. L. Aconius Callistus, signo Cynegius, c. v. (*Albo*, 922; *PLRE* I, Callistus 2), discende sicuramente da 1. Morto a 72 anni e cristiano (?) non sembra che sia arrivato al consolato. A causa degli omonimi, viene situato nel III secolo (sarebbe allora piuttosto il figlio di 2); ma una datazione alta non è affatto obbligatoria.

Se ci atteniamo ai personaggi dalla filiazione certa, ci troviamo in presenza di una famiglia arrivata al clarissimato alla fine dell'epoca severiana o piuttosto durante la crisi. La rarità del soprannome *Callistus* negli strati dirigenti consente di ipotizzare con una certa prudenza un rapporto indiretto con i Turcii [Aemilia Callista (*PIR*², *A*, 413; *PLRE* I, Callista) moglie di L. Turcius Faesasius Apronianus (*Albo*, 2109; *PLRE* I, Apronianus 6), datati a partire dal III secolo; cfr. n° 96].

Possiamo avvicinare i nostri personaggi agli Aconii del IV secolo (*PLRE* I, Callistus 2, dubitativamente; Arnheim, p. 79, più perentorio). La forma *Acọ* è molto rara (un esempio in *CIL* XI); possiamo considerarla come una variante o (Arnheim) un'abbreviazione. A sostegno di questa ipotesi notiamo che il *Codex Theodosianus* dà Aconius per 4 e 5; che il femminile del nome è *Aconia* (n° 6); che la forma Aconius si ritrova nel V secolo (n° 7). Ciò detto, la rarità del nome non è un argomento determinante per fare di 4 un discendente diretto di 3; Aconii sono attestati con sicurezza in Tuscia-Umbria (Falerii; Iguvium; Perusia; Sentinum; *Aco* ad Asisium secondo il *CIL* XI); infine gli Aconii del IV secolo sono pagani mili-

tanti, fatto che mi pare poco compatibile con una loro filiazione diretta da 3, considerato cristiano. Se si conserva l'ipotesi di eventuali legami, la *gens Aconia* si rivelerebbe più splendente in epoca tarda che non nel III secolo.

4. Aco Catullinus, c. v., procos. Africae 317-8 (*PLRE* I, Catullinus 2), con molta probabilità padre di 5.

5. Aco Catullinus signo Philomanthius, p. po. 341; p. u. 342-4; cos. 349 (Chastagnol, *Fastes*, pp. 121-3; *PLRE* I, Catullinus 3), padre di 6.

6. Fabia Aconia Paulina (*PLRE* I, Paulina 4), nata intorno al 320/30, morta nel 384, pagana fervente e moglie di Vettius Agorius Pretextatus.

7. Caelius Aconius Probianus, p. po. in Italia 461-3; cos. 471 (*PLRE* II, Probianus 4) deve essere loro discendente.

4. *Aelii (Dionysii)*.

Gentilizio e soprannome sono troppo comuni perché sia possibile collegare con certezza i nostri personaggi, sicuramente orientali, a omonimi anteriori [P. Aelius Dionysius, patrono di Sparta verso il 120, *IG* V 1 82; Aelius Dionysius, discendente di Dionigi di Alicarnasso sotto Adriano (*PIR*², *A*, 169), omonimo di un filosofo di Alicarnasso].

1. P. Aelius Dionysius, signo Palladius, v. p., rationalis (*PLRE* I, Dionysius 9). Datato al III secolo (per la sua forma, l'iscrizione funeraria è probabilmente posteriore al 250). Padre di 2.

2. Vettenia Sabinilla, virgo vestalis (dunque c. f.?) (*PLRE* I, p. 790), probabilmente adottata da un Vettenius, di una *gens* clarissima non attestata nel III secolo (cfr. C. Vettenius Severus, cos. suf. 107, *PIR*, *V*, 313); forse è possibile avvicinarlo a un Sabinillus, cos. ord. 266, vicino o identico a Sabinillus, c. v., discepolo di Plotino [*PLRE* I, Sabinillus 1 e 2; Vettenii piuttosto che (*PLRE*) figli di 1?].

3. L. Aelius Helvius Dionysius, procos. Afr. 298; p. u. 301-2 (Chastagnol, n° 11, pp. 34-8; *PLRE* I, Dionysius 12). Cos. suf. prima del 287; parente (figlio?) di 1.

4. P. Helvius Aelius Dionysius, cos. suf., corr. Camp. (314?) (Chastagnol, p. 38; *PLRE* I, Dionysius 8). Figlio o parente di 3.

? 5. *Aelii (Marciani)*.

T. Aelius Marcianus, v. cons. (*Albo*, 1795; *PLRE* I, Marcianus 16), corrector Italiae 287, può essere di famiglia clarissima; ma gentilizio e *cognonem* sono troppo comuni perché sia possibile proporre una filiazione plausibile. La sua famiglia può essere antica (Aelius Marcianus, procos. Baeticae sotto Antonino, *PIR*², *A*, 214) o recente (Aelius Marcianus, giureconsulto severiano, *PIR*², *A*, 215). Proprietario di territori a Tropaeum Traiani (Moesia inferior), L. (A)elius Marcianus, c. v., è senz'altro della fine del II o della prima metà del III secolo, se si considera che la regione è stata regolarmente saccheggiata in seguito [ma si può anche intendere in *CIL* III 12463 *L(a)elius* Marcianus].

6. *Alfeni(i)*.

1. L. Alfenus Avitianus, eq.R., tribuno di coorti romane attestato nel 167, di Acci (Hisp. Cit.) (Le Roux, *OS*, II, p. 456); deve essere il nonno di 2.

2. L. Alfen(i)us Avitianus, cos. suf. 213 ca.; leg. Pan. Inf. 215 ca., *Albo*, 24; Dietz, pp. 44-6; Le Roux, *art. cit.* (da correggere); anche Scheid, n° 146. Attestato fino al 231, la sua carriera è probabilmente cominciata sotto Settimio Severo; *homo novus*?

(3). (Alfena), probabile figlia di 2, ha dovuto sposare L. Iulius Apronius Maenius Pius Salamallianus, cos. suf. 226/7 (*PIR*², *I*, 161), da cui ha, tra gli altri, 4 e 5.

(4-5. L. Iulius Apronius Maenius Avitianus, c. p. (*PIR*², *I*, 159); L. Iulia Apronia Alfena Agrippina, c. p. (*PIR*², *I*, 646).

6-8. L. Alfenius Virius Avitus Avitianus (*Albo*, 1799) e L. Alfenius Virius Iulianus (*Albo*, 525). Attestati nel 240 e nel 241 come pueri patrimi et matrimi, sono nati dopo il 225 e sono dunque piuttosto (cfr. Scheid) i nipoti di 1; 6, un figlio ignoto di 1, dovette sposare una Viria (cfr. L. Virius Lupus Iulianus, n° 104, 13).

? 9. Alfenius Ceionius Iulianus, signo Kamenius 343-85; vicar. Africae 831 (*PLRE* I, Iulianus 25); nipote (?) di M. Ceionius Iulianus, signo Kamenius, p. u. 333. Il *cognomen* Iulianus è corrente presso i Ceionii; ma 8 riprende i nomi di 7, che ha potuto vivere fino alla fine del III secolo; una figlia o una nipote di quest'ultimo ha potuto sposare uno dei primi Ceionii che abbia raggiunto una posizione di primo piano.

? 7. *Allii*.

Gli Allii della fine del II secolo sono forse originari di Mediolanum (Alföldy, *OS*, II, p. 354); nulla permette di collegarli a Q. Allius Maximus, cos. suf. 49 (*PIR*², *A*, 547) né a L. Allius Maximus, il cui nome compare su delle tegole romane. Gli Allii 3 e 4 hanno legami in Lydia, ma forse soltanto per la moglie di 3, di Efeso; il loro livello suggerisce che sono senatori da almeno una generazione.

1. C. Allius Fuscianus, cos. suf. 162 ca. (*PIR*², *A*, 544) probabilmente padre di 2.

2. C. Allius Fuscus, cos. suf.; leg. Germ. inf. (Alföldy, *OS*, II, p. 354); condannato fra il 190 e il 192.

3. (Allius?), *ek progonon patrikios*, marito di una Vedia di Efeso (sulla famiglia, Halfmann, *OS*, II, pp. 627 sg.; *Albo*, 1421); verso la metà del III secolo (tribunus leg. prima del 262)? Padre di 4 e 5.

4-5. L. Allius F[lavius]? --- (*Albo*, 422; *PLRE* I, p. 376); [Alli?]a Flavia Salv ---. Il gentilizio Flavius deve provenire dai Flavii Vedii di Efeso; possiamo dunque difficilmente integrare a 4 il *cognomen* Fuscus o Fuscianus che legherebbe 3 e 4 ai precedenti.

? 6. Allius Maximus, v. c. (*Albo*, 1423; *PLRE* I, Maximus 32) è conosciuto soltanto come iuridicus Hisp. Tarraconensis 280; può difficilmente

essere considerato un parente diretto di 3, 4 e 5, dal momento che il giuridicato implica probabilmente che egli sia plebeo (cfr. Christol, *OS*, I, pp. 152 sg.; 156 sg.).

8. *Anicii di Uzappa (Africa proconsolare).*

Un insieme di documenti recentemente pubblicati mostra come questa *gens* Anicia fosse con molto probabilità originaria di Uzappa (Africa procos.); nel III secolo essa ha degli interessi in Proconsolare (Mactar) e in Numidia (Cirta) ed esercita il patronato in numerose città di questa zona. Messa a punto, a partire dai lavori recenti, di M. Corbier, *OS*, II, pp. 740 sg., con riferimenti; per il IV secolo stemmata di Chastagnol, p. 291; Arnheim, st. 2; *PLRE* I, p. 1133.

1. Sex. Anicius Saturninus, parente (padre?) di 1; sposa una Seia (di Cirta?).

2. Q. Anicius Faustus, cos. suf. 198 ca; procos. Asiae; *homo novus* o almeno all'origine della fortuna della stirpe.

3. Sex. Anicius Faustus Paulinus (cos. suf.); leg. Moes. Inf. 230; sposato con una Cocceia (figlia di Sex. Cocceius Vibianus, procos. Afr.?) o legato a questa *gens* (tramite adozione?), il che spiega i nomi di 4 e 5, probabilmente figli suoi.

4. M. Cocceius Anicius Faustus Flavianus, cos. suf. prima del 251; con lui (e con 5?), la famiglia diventa patrizia; curatore della Confederazione di Cirta 251-2.

5. Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus (cos. suf.), procos. Africae 262/8.

6. Sex. Anicius Faustus Paulinianus, c. i.; probabilmente figlio di 5.

7. Anicius Faustus, cos. II 298; p. u. 299-300 (Chastagnol, n° 9 pp. 31-3; *PLRE* I, Faustus 6). Se era ancora in vigore l'intervallo di circa 20 anni fra cos. suf. e cos. ord., egli divenne cos. suf. intorno al 278 e nacque intorno al 245; se è l'antenato degli Anicii ulteriori in cui il soprannome Paulinus è frequente, è figlio di 5, fratello di 6 (o identico); identico a 8 (Chastagnol) o suo padre (*PLRE*).

8. M. Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus, pr. urbanus 320 o alla fine del III secolo (Chastagnol, *loc. cit.*; *PLRE* I, Paulinus 17) = ? Iunius Anicius P[aulinus], dell'inizio del IV secolo (*PLRE* I, Paulinus 13). Senza dubbio discendente di 5; l'incertezza cronologica non consente di individuare precisamente il momento in cui si stringono le alleanze familiari implicite nel suo nome: figlio di 9 e di Caesonia 6, cfr. n° 24 (*PLRE*)? Nipote di Asinius 3, cfr. n° 12 (Chastagnol, Arnheim)?

9. Amnius Anicius Iulianus, procos. Afr.; cos. 322; p. u. 326-9 (Chastagnol, n° 32, pp. 78 sg.; *PLRE* I, Iulianus 23). Reputato l'uomo più ricco e più potente della sua epoca, probabile figlio di 7 e fratello di 10.

10. Sex. Anicius Paulinus, procos. Afr., cos. II ord. 325; p. u. 331-3 (Chastagnol, n° 35, pp. 84-6; *PLRE* I, Paulinus 15); discendente diretto di 5.

11. Amnius Manius (= Manlius?) Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus iunior, *signo* Honorius, procos. Asiae; cos. 334; p. u. 334-5 (Chastagnol, n° 38, pp. 90-2; *PLRE* I, Paulinus 14). Figlio di 9.

Considerare i membri ulteriori della *gens* significherebbe tracciare un quadro dell'alta aristocrazia romana nei secoli IV e V (cfr. Arnheim, spec. pp. 109 sgg.) fino a Boezio e Fl. Anicius Faustus Albinus Basilius, console in Oriente nel 541.

9. *Annii (Anullini)*.

1. C. Annius Anullinus Geminus Percennianus, c. v. (*Albo*, 1431; recentemente Dietz, pp. 54 sg.; Corbier, *OS*, II, pp. 731 sg.; Molisani, *OS*, I, pp. 496 sg.). Proprietario terriero nella regione di Theveste (Africa procos.) cosa che non implica necessariamente un'origine africana; attestato come arvale nel 231, 239, 240. Bisogna assimilarlo al ---nus Percennianus di *AE* 1952 n° 217, praef. annonae CC (Pflaum, *Carrières*, p. 1103; Dietz, *l. c.*), e non q. Asiae (Corbier e Molisani, seguendo Groag e Barbieri)? Si tratterebbe allora di un uomo nuovo, prefetto dell'annona intorno al 220, *adlectus* all'inizio del regno di Severo Alessandro, se lo si identifica al [Pe]rcennianus, forse cur. oper. publicor. nel 230 (Molisani seguendo *AE*, 1973, n° 72).

? ? 2. Anullinus, *senator* (*PLRE* I, Anullinus 1) presentato come il patrono di Diocleziano.

3. C. Annius Anullinus, cos. 295; p. u. 306-7 (Chastagnol, n° 16, pp. 45-8). Forse nipote di 1; procos. Afr. 303-4, serve in seguito Galerio e Severo, quindi Massenzio e infine Costantino. Probabile padre di 4.

4. Anullinus, procos. Afr. 313 (*PLRE* I, Anullinus 2).

La famiglia si è potuta imparentare nel III secolo con i Nummii (cfr. n° 75, Nummius 11, nipote del cos. II 263?).

10. *Aradii di Bulla Regia (Africa proconsolare)*.

Numerose iscrizioni che riguardano, nel III secolo, questa grande famiglia africana rimangono inedite; possiamo dunque solo riferirci alla presentazione di Corbier, *OS*, II, pp. 689-93 e 713, che la studiosa limerà soprattutto nella cronologia, una volta che gli inediti saranno pubblicati. M. Corbier distingue tre rami, separati fin dall'inizio del III secolo. Notiamo tuttavia che 3 e 5, dalla personalità e dalla cronologia poco note, portano anche il soprannome Rufinus, e che il prenome Lucius, attestato per 3, si ritrova anche in 9; sembra pertanto difficile ipotizzare un ramo che possa monopolizzare il prenome Quintus e il soprannome Rufinus.

1. Q. Aradius Rufinus Optatus Aelianus, cos. suf., leg. Syr. Coel. (*Albo*, 47; Dietz, pp. 81-5); il consolato può essere collocato intorno al 227/30, se egli è identico a Q. Aradius Rufinus, sodalis Augustalis cooptatus 219, sposo di Calpurnia Ceia Aemiliana, clarissima forse originaria di Utica (Procos.).

2. Q. Aradius Rufinus (Christol, «ZPE» 28, 1978, pp. 145-50); sposo di Iunia Aiacia Modesta, probabilmente nipote di Q. Aiacius Modestus Crescentianus, cos. II ord. 228, nata intorno al 230-40; fu probabilmente leg. Syr. (Coel.) nel 267; forse padre di 6. Beni a Thuburnica (Procos.).

3-5. P. Aradius Roscius Rufinus Saturninus Tiberianus, c. i., padre di

[Aradia] Roscia --- Calpurnia Purgilla, c. p. Padre o identico a L. Aradius Roscius Rufinus Saturninus Tiberianus (*Albo*, 1970). Quest'ultimo, augur, curio, patrono di Privernum, secondo la paleografia dovrebbe situarsi alla fine del III secolo o nel IV; vigintivir e sevir turmae, poté cominciare la carriera sotto Gallieno (ignorato dalla *PLRE*).

6. (Q.?) Aradius Rufinus, p. u. 304-5; cos. (II) ord. 311; p. u. 312; 312-3 (Chastagnol, n° 41, p. 14; n° 22, pp. 59-62; *PLRE* I, Rufinus 10). Generalmente si ritiene che il prefetto di Diocleziano è identico a quello nominato da Massenzio e dopo breve tempo nuovamente nominato da Costantino; altra prova della sua potenza, egli ha quasi certamente sposato una Valeria, come mostrano i nomi di 8 e 9, con molta probabilità figli suoi. Il prenome Quintus (portato da 2?) può essergli restituito se egli è identico al Q. Aradius Rufinus, dedicatario di un'opera storica pubblicata da un L. Septimius (*PLRE* I, Septimius 2); ma 8 e 9 sono l'uno un Quintus, l'altro un Lucius.

7. Aradius Saturninus *PIR*², I, *ad.* ad *A*, 1013, p. XV) è noto come sposo di Septimia Severa, ad Interpromium (IV). Il legame con gli Aradii senatori (ramo di 3-5) non pare affatto dubbio, dal momento che la moglie porta lo stesso gentilizio del dedicante dell'opera storica ricordata a proposito di 6; tuttavia il clarissimato non è affatto certo.

8. Q. Aradius Rufinus Valerius Proculus, *signo* Populonius, v. c. (*PLRE* I, Proculus 12) è noto solo come praes. Byzacenae 321; fratello maggiore di 9.

9. L. Aradius Valerius Proculus, p. u. 337-8; cos. 340; p. u. II 351-2 (Chastagnol, n° 40, pp. 96-102; *PLRE* I, Proculus 11). Oltre alle sue numerose funzioni amministrative, egli è augur, pont. maior, XVV. s. f., pont. flavialis. Nato intorno al 286-94.

? 10. Proculus, procos. Afr. 340 (*PLRE* I, Proculus 4) può essere un terzo figlio di 6.

11. Aradius Rufinus, comes Orientis 363-4; p. u. 376 (Chastagnol, n° 78, pp. 196-8; *PLRE* I, Rufinus, 11). Figlio di 9? Secondo Simmaco, dopo la sua morte la sua famiglia s'impoverì.

12-15. Chastagnol, p. 210-1 dimostra come Valerius Severus, p. u. 382 e Valerius Pinianus, p. u. 385-7 (Chastagnol, n° 87, pp. 209-11; n° 91, pp. 229 sg.; *PLRE* I, Severus 29; Pinianus 1) debbono essere i nipoti di 9 (tramite 10?). In questo caso bisogna notare che il gentilizio Aradius è stato eclissato dal nome Valerio, almeno nella forma usuale. Una nuova parentela è stretta in seguito con i Valerii: Valerius Pinianus (*PLRE* I, Pinianus 2), figlio di 12, sposò infatti Melania (Valeria 17, n° 97). Altro figlio di 12 fu Severus (*PLRE* II, Severus 2). Della stessa famiglia è Valeria Severa Leontia, c. f. (Valeria 18, p. 217; ignorata da *PLRE*)?

11. *Arrii.*

Cfr. M.Corbier , *OS*, II, pp. 709 sgg.; M. Le Glay, ivi, pp. 763 sg.

1. C. Arrius Antoninus, procos. Asiae 187/8 o 188/9 (Jacques, *Curateurs*, n° 9, pp. 37-42). Nato verso il 130 a Cirta (Numidia); probabilmente *homo novus*, egli percorre un *cursus* brillante, grazie anche alla fiducia di Marco Aurelio. Marito di Calpurnia Quadratilla, padre di 2 e di 3.

2-3. C. Arrius Antoninus; C. Arrius Quadratus; nati prima del 173/4 (*Albo*, 50 e 53).

4. C. Arrius Calpurnius Frontinus Honoratus, cos. suf. verso il 220/30 (*Albo*, 52). Probabilmente figlio di 3 e pupillo di 2 (prima del 211), egli fu integrato tra i patrizi; sposo di Oscia Modesta, M. f., --- Cornelia Patruina Publiana, di Avioccala (Africa proconsolare); cfr. *PIR²*, *A*, 1095; collegamento con Antiochia di Pisidia (beni?).

(5)-6. Un Arrius non attestato e suo fratello C. Arrius Pacatus, contemporanei di 4 (figli di 2?) sposarono due Antoniae sorelle, una delle quali è nota come proprietaria di terre a sud di Cirta (*Albo*, 949; 952 e *PIR²*, *A*, 898).

7. C. Arrius Calpurnius Longinus, cos suf. verso il 240/50 (*Albo*, 951). Figlio di 4. Triumviro monetale, cominciò la carriera prima del 235.

8-10. Arrius Antoninus, c. v.; Arrius Maximus, c. v.; Arrius Pacatus, c. v. (*Albo*, 1447; 1449; 1450). Figli di (5), adulti verso la metà del III secolo.

11. M. Flavius Arrius Oscius Honoratus (*Albo*, 1572). Nipote di 4, probabilmente per via materna: il tribunato militare da lui esercitato (prima del 260/2 ca.) esclude certamente che egli fosse patrizio. Poté vivere fino alla fine del III secolo.

12. Arrius Maximus, consularis Syriae Coeles (*Albo*, 1810; *PLRE* I, Maximus 33). La data del suo governo è controversa (III secolo? dopo Diocleziano?; può essere identico a 9 o discenderne). Se la permanenza della famiglia oltre la crisi è plausibile, notiamo però che le funzioni databili senza discussione sono precedenti alla fine del regno di Gallieno.

[12. *Asinii di Sardi (Asia)*].

Su questa famiglia di Sardi, Halfmann, *OS*, II, p. 631.

1. C. Asinius Protimus Quadratus, procos. Achaiae, cos. suf. (fine del II-inizio del III secolo); proprietario in Sicilia e ad Amorgos, fratello di 2.

2. C. Asinius Rufus, c. v.

3. C. Asinius Nicomachus Iulianus, cos. suf. (Severo Alessandro); procos. Asiae (anche Dietz, pp. 88 sg.). Questi potrebbe aver trasmesso i suoi *cognomina* agli Anicii della fine del III secolo e del IV secolo (attraverso la figlia che avrebbe sposato Anicius 5, procos. Africae sotto Gallieno?). Cfr. M. Iunius Caesonius *Nicomachus* Anicius Faustus Paulinus (Anicius 8); Amnius Anicius *Iulianus* (Anicius 9); Amnius Man(l)ius Caesonius *Nicomachus* Anicius Paulinus (Anicius 11); così Tyrrena Anicia *Iuliana*, moglie di Olybrius, cos. 379 e Anicia *Iuliana*, moglie di Anicius Hermogenianus Olybrius, cos. 395, poi Anicia *Iuliana*, moglie dell'imperatore Olybrius, Aug. 472.

13. *Attii di Efeso (Asia)*.

Su questa famiglia disponiamo del recente studio di W. Eck, « ZPE » 37 (1980), pp. 45 sgg. (anche Halfmann, *OS*, II, pp. 628 sg.).

1-3. Tre personaggi, probabilmente fratelli, possono essere collocati alla fine del II secolo e nei primi anni del III: P. Attius Clementinus Rufinus, cos. suf. (anche *Albo*, 66); (P. Attius) Clemens, cos. suf.; P. Attius Pudens,

c. v. sposo di Carminia Liviana Diotima (Halfmann, *OS*, II, p. 633: figlia di Carminius Athenagoras di Attuda, cos. suf. sotto Commodo; diversam. *Albo*, 1459: circa alla metà del III secolo). Consoli in epoca severiana (W. Eck, *art. cit.*, p. 47).

4. P. Attius Ulpius Apuleius Clementinus Rufinus, probabile figlio di 1 e forse identico ad Attius Rufinus, legato consolare di Siria nel 241, e dunque nato certamente prima del 205. Marito di Flavia Veratia Peticianilla.

5. P. Attius Pudens Rufinus Celsianus, marito di Claudia Maria Maxima Martia Secunda, c. f. [parente — pronipote o nipote da parte di una figlia? — di L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus, cos. suf. intorno al 198; cos. II ord. 223 (Jacques, *Curateurs*, n° 24, pp. 69-72)]; probabile figlio di 3 (anche *Albo*, 1460, da situarsi più oltre nel III secolo se seguiamo la datazione di G. Barbieri).

6-7. P. Attius Flavius Augur Aufinus Clementinus e Attia Flavia Veratia Augurina Novatilla, figli di 4. Il gentilizio Attius si ritrova in personaggi di antica nobiltà del IV secolo (cfr. Granii, n° 54, e Insteii, n° 59); non siamo però certi che esso sia stato apportato da discendenti degli Attii di Efeso. Viceversa un'ascendenza diretta da 1, 4 e 6 deve essere ipotizzata per 8.

8. P. Attius Clementinus, v. c., praef. annonae urbis (*PLRE* I, Clementinus 3; cfr. R. Meiggs, *Roman Ostia*, Oxford 1973, p. 94: secondo i caratteri fine del IV secolo; H. Pavis d'Escurac, *La Préfecture de l'annone, service administratif imperial d'Auguste à Constantin*, Roma 1976, p. 47: seconda metà del IV secolo; ma dei prefetti dell'annona clarissimi sono attestati a partire dal 328, cfr. *PLRE* I, p. 1057 e H. Pavis d'Escurac, p. 48). Malgrado una lacuna di almeno tre generazioni, sembra che la famiglia si sia ben conservata in linea diretta; una tradizione familiare si è comunque perpetuata consentendo a un Attius del IV secolo di riprendere il nome e il soprannome comune a tre generazioni della fine del II e del III secolo. Sugli Attii del V secolo, cfr. Granii, n° 54.

14. *Aufidii di Pisaurum.*

Su questa famiglia di Pisaurum entrata probabilmente in senato alla fine del I secolo o all'inizio del II, M. Gaggiotti - L. Sensi, *OS*, II, pp. 273 sg.

1. C. Aufidius Victorinus Mul[vius --- Mar]cellinus Pel[---] Numisius Rufus Arrius Paul[inus --- Camil?]lus Iust[inus Coc]ceius Gallus, cos. suf. 155, p. u.; cos. II ord. 183 (*PIR*², *A*, 1393); amico di Marco Aurelio, genero di Frontone; il suo nome dimostra tutto un intreccio di parentele. Padre di 2 e 3.

2. M. Aufidius Fronto, cos. ord. 199 (*Albo*, 69), procos. Asiae, marito di Cassia Cornelia Prisca.

3. C. Aufidius Victorinus, cos. ord. 200 (*Albo*, 72).

? 4-5. C. Aufidius Marcellus, procos. Asiae 220/1, cos. II ord. 226 (*Albo*, 70) è probabilmente anche figlio di 1 (se si prende in considerazione uno dei suoi *cognomina*); tuttavia Aufidius Coresnius Marcellus, *signo* Zminthius, leg. leg. I Min. 222; leg. Thrac. (*Albo*, 959; Halfmann, *OS*, II, p. 641)

è buleuta ed evergete di Sagalyssos in Pamfilia (originario, oppure onorato a causa della sua legazione di Licia-Pamfilia?).

6. M. Aufidius Fronto (c. p.?) (*PIR*², *A*, 1386); figlio di 2 probabilmente morto giovane.

7. Aufidia Cornelia Valentilla (*PIR*², *A*, 1396), proprietaria a Roma, appartiene certamente a questa famiglia: il suo secondo nome può rimandare a (Cornelia) Gratia, moglie di 1 o alla moglie di 2.

8-9. (Cornelia) figlia di 3, sposa (Petronius) da cui ha Petronius Victorinus (*Albo*, 1693), c. i. nel 256; il figlio è nato senz'altro dopo il 231; marito di Setina Iulia, egli ha, oltre 10, almeno due figli cc. pp.

10. Petronius Aufidius Victorinus iunior. I Petronii Aufidii, nati al più presto intorno al 250, hanno potuto vivere fino alla fine del III secolo e all'inizio del IV.

Ignoriamo se la famiglia, che sotto gli ultimi Antonini e i Severi aveva raggiunto un altissimo livello, riuscì a conservarsi durante la crisi. Nessun Aufidius compare nelle *PLRE* e sarebbe azzardato collegare a tale famiglia i grandi Petronii del IV secolo. Notiamo tuttavia che Simmaco evoca un Petronius, ex consularibus, morto nel 398, la cui casa di famiglia si trovava ad Ariminum, dunque molto vicino a Pisaurum (*PLRE* I, Petronius 4).

[15. *Aurelii*].

1. M. Aur(elius) Dubitatus, c. v. (*PIR*², *A*, 1494, Groag: « IV potius quam III saeculi »; *PLRE* I, Dubitatus 1: metà/fine III secolo? Alföldy, *OS*, II, p. 350: III secolo). Noto presso i Benacenses (x). Il gentilizio aurelio, che potrebbe non essere anteriore al 212, sorprende per un italico: si potrebbe trattare sia di un membro di un popolo attribuito a una città della Transpadana, sia di un provinciale installato in Italia. La formula *plurimis militiae honoribus functus* si presta a numerose interpretazioni, dalle quali dipende la cronologia. Se — ma ciò mi sembra poco plausibile — essa fa allusione a dei comandi senatorii, bisogna situare la carriera prima del 260-2. Potremmo anche essere in presenza di un militare, di rango equestre, *adlectus* in senato durante la crisi o all'inizio del IV secolo. Infine *militia* potrebbe avere il significato tardo di « servizio imperiale »; in questo caso Dubitatus potrebbe essere un militare o un funzionario che abbia ottenuto il clarissimato, probabilmente al più presto sotto Costantino. Quest'ultima ipotesi ci sembra preferibile, e la famiglia non dovrebbe allora essere presa in considerazione in questo studio.

2. M. Aur(elius) Dubitatus, c. v. (*PIR*², *A*, 1495; *PLRE* I, Dubitatus 2: fine del III secolo?); figlio di 1, padre (adottivo?) di 3.

3. C. Centullius Fortunatus, adulescens clarissimus (*PIR*², *C*, 660; *PLRE* I, Fortunatus 4: fine del III/inizio del IV secolo?); da avvicinare forse a Centullius Valerianus, c. v., curator aquarum et Miniciae 312/24 (*PLRE* I, Valerianus 11).

[16. *Aurelii (Galli)*].

È possibile che gli Aurelii Galli siano entrati in senato soltanto sotto Traiano, con L. Aurelius Gallus, cos. suf. fra il 129 e il 132 (M. Corbier,

Aerarium, 185); essi progrediscono nell'élite senatoria con gli omonimi cos. suf. 146 (Lambrechts, 350); cos. ord. 174 (ivi, 693); cos. ord. 198 e leg. Moes. inf. 202/5 (*Albo*, 76).

Non sono più attestati in seguito, ma, dopo un matrimonio o un'adozione, ritroviamo il loro nome in L. Iunius Aurelius Neratius Gallus Fulvius Macer, c. i. (cfr. n° 73, 7) che non è possibile datare con precisione fra il 160 e il 260 circa. Conservato dai Neratii di Saepinum, il loro *cognomen* Gallus è trasmesso a due dinastie imperiali, con il Cesare Gallo (351-4) e le Gallae della famiglia valentiniana.

17. *Axilii.*

1. [-] Axilius Honoratus, c. v., cur. Comi et Bergomi (Jacques, *Curateurs*, n.° 68, p. 155; G. Alföldy, *OS*, II, p. 355) è probabilmente un milanese. L'esercizio del tribunato militare colloca i suoi inizi prima del 260 ca.; d'altra parte il giuridicato di Transpadana deve essere datato prima delle riforme di Aureliano. È generalmente considerato come il padre di 2; l'imprecisione della cronologia e l'assenza di *cognomen* comune impongono l'accantonamento di questa ipotesi.

2. Axilius Iunior, c. v. (*PLRE* I, Iunior 4). Curatore di Comum (nel 291?: Chastagnol, pp. 42 sg.) si tratta anche probabilmente di un transpadano, forse discendente di 1.

18. *Balsamii.*

Sui due personaggi, *PIR*², *A*, 1599; *B*, 43; *Albo*, 1816; *PLRE* I, Sabinianus, 7 e 8; soprattutto Christol, inedito.

Aurelius Sabinianus, ex tribuno del pretorio, è noto come protector (dunque a partire dal 258) e procuratore ducenario in Dalmazia, in un'iscrizione che onora suo figlio, P. Balsamius Sabinius Sabinianus, c. p. (?), tribunus laticlavius. Abbiamo un esempio di concessione del laticlavio durante la crisi. La lettura *c. p.* non è certa; se la si mantiene (*PLRE*, Christol) il tribunato fu certamente onorario e ottenuto contemporaneamente al laticlavio, o poco dopo. Anche se onorario, questo tribunato può difficilmente essere datato dopo la fine del regno di Gallieno (ed è piuttosto del 258-60).

Il padre e il figlio portano gentilizi diversi. Si potrebbe pensare che anche il procuratore portasse il gentilizio Balsamius oltre al nome aurelio; ma possiamo anche ipotizzare sia l'adozione del figlio da parte di un Balsamius (senatore?), sia il matrimonio del procuratore con una Balsamia (clarissima?) che avrebbe trasmesso il suo gentilizio al figlio. Ignoriamo il destino di Sabinianus iunior, che è vissuto forse fino all'inizio del IV secolo.

19. *Betitii di Aeclanum.*

I problemi posti da questa famiglia non si possono considerare risolti, malgrado il bilancio di G. Camodeca, *OS*, II, pp. 131 sg. (anche Arnheim, pp. 113 sgg.).

Moglie di Betitius Pietas, eq. R. (*PIR*², *B*, 117), Neratia Procilla è ri-

tenuta generalmente la sorella di L. Neratius Proculus, cos. suf. ca. 145 e madre di C. Neratius Proculus Betitius Pius Maximillianus. Ora, quest'ultimo fu curator operum a Venusia sotto Adriano, curator kalendarii a Nola sotto Antonino: era nato pertanto, al più tardi, all'inizio del II secolo; sua madre non può essere quindi la sorella del console Neratius Proculus contemporaneo del *curator*. La parentela dei Betitii con i Neratii di Saepinum data certamente dal I secolo. Ci sembra inoltre poco probabile che Maximillianus sia il padre di 3, che Arnheim e Camodeca datano in epoca severiana, modificando la datazione che veniva generalmente accolta.

1. C. Betitius Pius, c. v. (*Albo*, 968); patrono di Canusium nel 223; proprietario (o si tratta di un omonimo) a Venusia, discende sicuramente da Betitius Pius, figlio di Pietas (identico o meno al Maximillianus già evocato).

2. Betitia Plotina, c. p. (*PIR*², B, 122); onorata a Beneventum, probabilmente non è anteriore alla fine del II secolo come è possibile arguire dal suo titolo.

3. Betitius Pius Maximillianus. Si ritiene generalmente che egli fosse onorato ad Aeclanum alla fine del III secolo (*PIR*², *B*, 119; *Albo*, 1489; anche Pflaum, *L'Afrique romaine*, p. 400 e Lepelley, II, p. 19) o all'inizio del IV secolo, dopo il 314 (Ensslin, *RE* XX, col. 1892, n° 4; *Albo*, agg. p. 626). Si deve allora intendere in *CIL* IX 1121 sia consularis, c[urator] col. Cartaginis, sia consularis C[ampaniae, cur.] col. Cartaginis. È stata recentemente proposta una datazione alta (Arnheim, p. 113; Camodeca, *OS*, II, p. 132: grosso modo epoca severiana), forse giustificata dall'integrazione adlectus inter [praetorios]: 3 sarebbe il primo Betitius a entrare in senato. Le lacune del testo come del resto la sua trasmissione impongono il dubbio anche se non ci sembra necessario rifiutare la datazione tarda. Secondo il *CIL* l'iscrizione non comprendeva né prenome, né tribù, né filiazione (se il nome è conosciuto per intero). D'altra parte Betitius Maximillianus piuttosto che un *homo novus*, potrebbe essere un senatore che ha beneficiato di un'*adlectio* interna o *inter patricios*. Infine le lacune suggeriscono di preferire una restituzione lunga e dunque una data posteriore al 314 per le ultime funzioni.

? 4. Betitius Perpetuus, signo Arzygius, v. c., corrector Siciliae 312/24 (*PLRE* I, Perpetuus 2); probabilmente contemporaneo di 3, potrebbe appartenere alla *gens* di Aeclanum, come del resto 5.

? 5. Faltonia Betitia Proba, *c. f.* (*PLRE* I, Proba 2); poetessa cristiana moglie di Clodius Celsinus, p. u. 351 (cfr. n° 35, 5).

? 6. Betitius Perpetuus Arzygius, v. c., cons. Tusc. et Umbr. dopo il 336 (*PLRE* I, Perpetuus 3) discende sicuramente da 4. Nel 376/8 è attestato ad Aeclanum un Betit[ius - - -] (*CIL* IX 1362); sarebbe molto azzardato assimilarlo a 6; ma abbiamo la prova della permanenza di Betitii a un alto livello nella città.

20. *Bruttii.*

Su questa *gens* lucana, probabilmente di Volcei, si veda Camodeca, *OS*, II, pp. 153 sg. Il primo clarissimo è attestato in epoca flavia; alla terza generazione la *gens* diviene patrizia con L. Fulvius Rusticus C. Bruttius Praesens

ecc. cos. ord. 153 e 180, padre di Bruttia Crispina, moglie di Commodo. Alla fine del II secolo, i Bruttii possiedono terre in Lucania (Cosilinum; Grumentum; Tegianum; Volcei), ma anche nelle regioni I (Antium), II (Venusia) e IV (Amiternum; Trebula Mutuesca). Troviamo in seguito dei brillanti patrizi ma dei quali ci sfugge l'eventuale carriera.

1. L. Bruttius Quintius Crispinus, cos. ord. 187 (*Albo*, 91), ancora vivo nel 199, fratello dell'imperatrice Crispina e padre di 2 e 3.

2-3. C. Bruttius Praesens, cos. ord. 217 e L. Bruttius Crispinus, cos. ord. 224, patroni di Canusium nel 223 (*Albo*, 90 e 969).

4. C. Bruttius Praesens, cos. ord. 246 (*Albo*, 1491), forse figlio di 2, è probabilmente nato intorno al 212/4.

5. Brittius Praesens, v. c., pontifex maior (*PLRE* I, p. 721) compare su un elenco che viene datato intorno al 320 ca; si tratterebbe del nipote o del pronipote di 4. Lui stesso o uno dei suoi discendenti omonimi fu correttore di Lucania e Bruttii e ciò è la prova che la famiglia manteneva stretti contatti con la sua regione d'origine.

Ci sembra opportuno essere più cauti di Arnheim, pp. 140-2, e considerare solo ipotetici i legami fra i Praesentes e altri due Bruttii di alto livello.

? 6. Brittius Praetextatus, v. c., XVV. s. f., comes ordinis primi (*PLRE* I, Praetextatus 2) è onorato come ex consolare di Bizacena (all'incirca fra il 330 e la fine del IV secolo; A. Chastagnol, « Epigraphica », 1967, p. 124: poco prima del 395) a Capua, che fu quasi certamente la sua residenza, e dove egli era stato curatore (indizio non discriminante per far preferire una data alta).

?? 7. Bruttia Aureliana, c. f. (*PLRE* I, Aureliana 1: fine del IV secolo) è inumata a Mantova e rivendica una brillante ascendenza che tuttavia per noi è alquanto oscura [sua madre Asteria potrebbe essere una Turcia; uno dei nonni, Gallicanus, console ordinario, sarebbe Ovinius Gallicanus, cos. 317 (*PLRE* I, Gallicanus 2) o Flavius Gallicanus, cos. 330 (*PLRE* I, Gallicanus 1)]. Dato il gusto degli aristocratici per le filiazioni prestigiose, ci si potrebbe sorprendere del fatto che Aureliana non abbia fatto alcuna allusione ai Praesentes se un qualsiasi legame, anche tenue, l'avesse collegata a una famiglia tanto famosa.

21. *Caecilii di Ancira (Galazia).*

Caecil(ius) Hermianus, galatarca, prostates della metropoli, *doukenarios epi symboliou tou Sebastou*, patrono di Ancira, è detto padre e nonno di senatori (*PIR*², *C*, 48; *Albo*, 1492; Pflaum, *Carrières*, p. 1024, a consiliis tra il 253 e il 268; *PLRE* I, p. 421; Halfmann, *OS*, II, p. 644). La seconda neokoria d'Ancira colloca il suo titolo di prostates al più presto sotto Valeriano. Potrebbe essere identico a Claudius Caecilius Hermianus, galatarca, oppure discenderne (cfr. anche Caecilius Felix, attestato forse sotto Caracalla). Uno o più fra i suoi figli ottennero il laticlavio (ma non si può escludere che una almeno delle sue figlie abbia sposato un senatore).

? 22. *Caecilii (Maximi).*

La frequenza del gentilizio così come del *cognomen* consigliano di considerare con una certa cautela una filiazione da L. Caecilius Maximus, c. v., patrono di Canusium nel 223 (*Albo*, 973) e di Q. Caecilius Maximus, c. p. cristiano (*ICUR* 11233), omesso dalla *PLRE*.

23. *Caecinae (Taciti e Sabini).*

I Caecinae si mantengono in posti elevati dall'inizio dell'impero; C. Caecina Largus (*Albo*, 98), legato di Tracia nel 198 può discendere direttamente dall'omonimo console del 42 (*PIR*², *C*, 101), originario di Volaterrae (M. Torelli, *OS*, II, p. 290). Non sappiamo se è opportuno avvicinarli ai Cacinae attestati in seguito; il loro dossier è stato riesaminato da M. Christol, *OS*, I, p. 163 e ricerche inedite (che noi qui seguiamo). All'inizio del III secolo la famiglia aveva raggiunto un rango elevato dal momento che si imparentò intimamente con C. Octavius Appius Suetrius Eabinus, cos. ord. 214 e 240 (Jacques, *Curateurs*, n° 35, pp. 94 sg.), probabilmente attraverso due matrimoni paralleli (cfr. Christol, inedito).

1. A. Caecina --- (*Albo*, 1495; meglio Christol, inedito) sposa una figlia di Octavius ... Sabinus; nato intorno al 195, egli fu probabilmente p. u. (intorno al 250/3). Da tale matrimonio proviene il *cognomen* Sabinus che incontreremo in seguito.

2-3. A. Caecina Tacitus, patrizio, cos. suf. (*Albo*, 1982; *PLRE* I, Tacitus 2; M. Christol, *op. cit.*) deve essere separato da 1, di cui sarebbe il figlio o piuttosto il nipote; cos. suf. intorno al 275/80, potrebbe essere identificato con Caecina Tacitus (*PLRE* I, Tacitus 1) che compare su un elenco di senatori della fine del III secolo o dell'inizio del IV.

4. Caecina Sabinus (*PLRE* I, Sabinus 12) precede immediatamente 3 nell'elenco citato. Discende sicuramente da 1. Se si assimilano 2 e 3, anche Sabinus è nato prima della metà del III secolo; è opportuno allora dissociarlo da 5 (diversam. *PLRE*).

5. Antonius Caecina Sabinus, cos. ord. 316 (*PLRE* I, Sabinus 12). Identico a 4? Secondo A. Chastagnol, « Latomus » 20 (1961), pp. 744-58, padre di 6.

6. Cae(?cina) Sabinus (*PLRE* I, Sabinus 11); conosciuto soltanto come padre di 8. Se si tratta di un Caecina e non di un Ceionius, egli sposa una figlia di C. Ceionius Rufius Volusianus (cfr. n° 27, 2).

7. Postumianus, v. c. (*PLRE* I, Postumianus 1); vivente verso la metà del IV secolo, è deceduto nel 384; forse figlio di 5; sposa una sorella di Egnatius 11, cos. 355 (n° 42), dalla quale ha 10 (cfr. A. Chastagnol, *art. cit.*).

8. Rufius Ceionius Sabinus, v. c. (*PLRE* I, Sabinus 13; cfr. Ceionius 9 n° 27). Titolare di molti sacerdozi (tra cui l'augurato e il pontificato maggiore) nel 377.

9. Postumianus, v. c. (*PLRE* I, Postumianus 3); figlio di 6, attestato fino al 396.

10. Caecinia Lolliana, c. f. (*PLRE* I, p. 511); pagana fervente; forse figlia di 7; moglie di Ceionius 12, p. u. 365-6, dal quale ha quattro figli giunti all'età adulta e due figlie; sembra ancora in vita nel 390.

Con Caecinia Lolliana nomi tipici dei Caecinae si trasmettono fino alla fine del v secolo. Fra i figli di 10 annoveriamo Publilius Caeionius Caecina Albinus (Ceionius 14) e Sabina (*PLRE* I, Sabina 2). Dei Caecinae tardi (*PLRE* II, p. 247) ricordiamo Rufius Caecina Felix Lampadius, p. u. fra il 429 e il 450 (*PLRE* II, Lampadius 6) e, noti per i seggi al Colosseo: Aulus Caecina, Ceionius Caecina, Rufius Caecina (identico al p. u.?): *PLRE* II, Caecina 1, 2, 3. Notiamo l'uso del prenome Aulus, attestato per 1 e 2 che ci sembra confermare la permanenza della stirpe dopo la fine del II secolo.

24. *Caesonii.*

Alcuni documenti recentemente pubblicati consentono di seguire questa famiglia attraverso tutto il III secolo (Jacques, *Curateurs*, n° 26, pp. 74-6; n° 55, pp. 134 sg.; n° 66, pp. 149-51; M. Christol, *OS*, I, p. 163). La sua origine geografica non è nota; la si ritiene italica, ma i beni attestati a Tibur (nn. 1 e 2), nella regione di Latina (n° 4) e in Campania (n° 3, Aversa e n° 4, Napoli) corrispondono a investimenti normali per una grande famiglia clarissima e non dovrebbero essere dunque considerati indizi per l'origine geografica.

1. C. Caesonius Macer Rufinianus, procos. Afr., comes di Severo Alessandro, potrebbe essere il fondatore del ramo clarissimo, dopo aver ricevuto il laticlavio da Marco Aurelio.

2. L. Caesonius Lucillus Macer Rufinianus, nato intorno al 195, beneficia della posizione acquisita dal padre, n° 1. Divenuto patrizio, è console intorno al 230; procos. Afr.; p. u. fra il 240 e il 250 ca. La sua funzione di xxvir nel 238 mostra insieme il suo prestigio e il suo coinvolgimento nella vita politica attiva. Sposò una Ovinia dalla quale ebbe 3.

3. L. Caesonius Ovinius Manlius Rufinianus Bassus, cos. suf. intorno al 260; procos. Afr. intorno al 272/6; comes (di Caro e Numeriano?); p. u. e cos. suf. II in una data dubbia (fra il 283 e il 285). Rappresenta il miglior esempio di un grande aristocratico che prende parte alla vita amministrativa e politica dell'impero durante la crisi e che beneficia della fiducia degli imperatori successivi.

4. L. Caesonius Ovinius Rufinus Manlius Bassus è, come ha dimostrato M. Christol, il figlio di 3, dal quale deve essere distinto. Nato intorno al 250 o poco dopo, la sua carriera è nota fino alla cura alvei Tiberis.

5. Caesonius Bassus, cos. ord. 317 (*PLRE* I, Bassus 12) è molto probabilmente il figlio di 4, nato intorno al 270-85; si può notare che egli è console con Ovinius Gallicanus, che potrebbe essere suo parente.

(6). (Caesonia), che sarebbe una figlia di 4, avrebbe sposato Amnius Anicius Iulianus, p. u. 326-9 (cfr. n° 8, 9) e trasmesso il gentilizio al figlio Amnius Manius (da intendere Manlius nella sola iscrizione che dà il nome completo, piuttosto che intenderlo come prenome Manius usato come nome?; cfr. Anicius *Manlius* Severinus Boethius iunior, cos. 510, *PLRE* II, Boethius 5) Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus (cfr. n° 8, 11) e a M. Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus (cfr. n° 8). Se i due

personaggi erano solo cugini, bisognerebbe ipotizzare una parentela con gli Anicii Fausti più risalente nel III secolo.

25. *Cassii di Nicea (Bitinia).*

La famiglia occupa una posizione di primo piano a Nicea al più tardi nella metà del I secolo; d'altra parte il gentilizio suggerisce un suo posto di rilievo già alla fine della repubblica. Cfr. Halfmann, *OS*, II, p. 638.

1. M. (?) Cassius Apronianus, cos. suf. ca 183/4.

2. Claudius Cassius Dio Cocceianus, cos. suf. ca. 205, II ord. 229; il celebre storico è figlio di 1.

(3-4). L'onomastica implica che due Cassiae, senz'altro figlie di 1, abbiano sposato un Pompeius di Efeso e un Virius (cfr. nn. 83, 1 e 104, 1). Verso l'inizio del III secolo, Cn. Pompeius Hermippus Aelianus ebbe da una Cassia ignota quattro figli, fra cui Pompeius Cassianus. Virius Apronianus è contemporaneo e probabilmente fratello dei Virii Agricola e Lupus, consoli ordinari nel 230 e nel 232; nella generazione successiva troviamo Virius Cassius. Alla fine del II secolo un Virius, forse Virius Lupus cos. ca. 193, ha sposato una Cassia, figlia (piuttosto che sorella) di 1.

5. Cassius Dion, cos. ord. 291; procos. Africae 295; p.u. 296-7 (Chastagnol, pp. 25-7; *PLRE* I, p. 253); molto probabilmente discendente diretto (pronipote?) di 2. Nessun personaggio ulteriore può essergli collegato con certezza; ricordiamo tuttavia Cassia, c. f., Pisonis uxor, vivente dal 316 al 346, cristiana (*PLRE* I, Cassia 1); Cassia Faretria, c. f., cristiana, forse del III secolo (*PIR* II, p. XXI, 526a; *PLRE* I, p. 324); Cassia Ragonia Valeriana (cfr. n° 87).

26. *Cat(t)ii.*

I Catii sono numerosi nell'élite del senato nella prima metà del III secolo (oltre ai nostri personaggi, Sabinus, cos. II ord. 216; Priscillianus, cos. ord. 230 con 4). Essi potrebbero essere membri di un'unica *gens*, antica (C. Catius Marcellus, cos. suf. 158; discendente dai Catii senatori del I secolo?). Cfr. Alföldy, « BJ » 168 (1968), pp. 137 sgg.; Dietz, pp. 120 sgg.

1. [Catius Lep?]idus, cos. suf., fetialis (Eck, *RE*, Suppl. XIV, col. 88, n° 9 a; Sasel, *OS*, II, p. 564); padre di 2, 3, 4, 5 e 6; adulto all'inizio del III secolo; proprietario in Dalmazia (Sarajevo).

2. Catia Maximina; figlia maggiore di 1.

3. Cati. C[- - -]; figlio o figlia di 1; si potrebbe pensare a C[lementina] (cfr. 7), ma anche a C[lementianus], o C[eler].

4. Catius Clementinus, figlio di 1; probabilmente identico a Sex. Catius Clementinus Priscillianus, cos. ord. 230, leg. Germaniae sup. 231 (*Albo*, 988; Dietz, pp. 122 sg.).

5. Catius Clemens, figlio di 1; probabilmente identico a Catius Clemens *puer* nel 204; forse leg. Cappadociae ca. 238 (*Albo*, 1991; Dietz, p. 123).

?? 6. Cati. Li- - -; figlio o figlia di 1 (a meno di comprendere in *ILJug* 90 li[beris]).

7. Catia Cle[me]ntina (*PIR*², *C*, 573), moglie di Iallius 3, cfr. n° 58; even-

tualmente identica a 3, o piuttosto, discendente (figlia?) di 4 o 5. Il sarcofago della figlia, che ce l'ha fatta conoscere, potrebbe essere del III secolo (*ICUR* 9406). Ignorata dalla *PLRE.*

8; 9. La rarità del nome Catius nel ceto dirigente (nessun Catius/Catia è compreso in *PLRE*) consente di ipotizzare dei legami fra questa stirpe e due clarissimi del IV secolo: Curtia Catiana, c. p., cristiana (Brandenburg, p. 230, n° 557: primo quarto del IV secolo; ignorata dalla *PLRE*); Cattianilla, c. f., attestata nel 384 (*PLRE* I, p. 187). Quest'ultima è di nascita elevata; deve trattarsi della pronipote di Antonius Cecina Sabinus, cos. 316 (cfr. n° 23, 5).

27. *C(a)eionii.*

Gli inizi di questa *gens*, molto potente in età tarda, si distinguono male; per Arnheim (pp. 130 sg.), le loro pretese a un'illustre origine si fondano sulle relazioni con i Nummii; in effetti, le parentele che i nomi di 2, 4 e di 5 presuppongono si potrebbero mal comprendere senza un accesso della famiglia all'ordine senatorio avvenuto verso la fine dell'epoca severiana: a partire dagli anni 240-50, alcuni Ceionii sono abbastanza potenti per imparentarsi a famiglie brillanti e anche patrizie. Inoltre, anche se non è possibile collegare tutti i personaggi attestati nella seconda metà del III secolo, l'esistenza di un clan familiare coerente ci sembra probabile così come la sua origine dell'Etruria.

? 1. Ceionius Varus, p. u. 284-5 (*Albo*, 1509; *PLRE* I, Varus 1) dovrebbe esser nato sotto Severo Alessandro; ignoriamo i suoi eventuali legami con gli altri Ceionii.

2. C. Ceionius Rufius Volusianus (= Rufius Volusianus), cos. 311 e 314 (Chastagnol, pp. 52-8; *PLRE* I, Volusianus 4). Nato intorno al 245/9 fu corrector Italiae dal 281/3 al 288/90. Le cariche che ottenne da tutti gli imperatori da Caro a Costantino dimostrano la sua potenza e la sua abilità politica (p. po. nel 309-10 e forse nel 321; console di Massenzio e poi di Costantino; p. u. 310-1 e 313-5). Il suo nome presuppone legami con i Rufii, che si ritrovano in 4 e forse in 3 (cfr. n° 89).

3. [Ce]ionius Proculus, cos. suf. 289 (*Albo*, 1827; *PLRE* I, Proculus 8) è nato prima del 257. Il suo *cognomen* rimanda ai Rufii di Volsinii e particolarmente a C. Rufius Proculus, c. v. attestato nel 236 (Rufius 5, n° 89); cfr. T. D. Barnes, « JRS » 65 (1975), pp. 40-9. A meno di ipotizzare numerosi matrimoni, potrebbe essere fratello di 2.

4 e 5. Gaia Nummia Ceionia Umbria Rufia Albina (cfr. Nummia 10 e Rufia 8) e M. Nummius Ceionius Annius Albinus (cfr. Nummius 11) sono dei Nummii nati forse da una Ceionia; 7 è certamente parente di 2; si deve pensare che ci siano stati due matrimoni o una stretta parentela fra 4 e 5 (fratello e sorella?). La loro datazione è imprecisa (seconda metà del III secolo ca); sembra tuttavia che essi appartengano come minimo alla generazione successiva a quella di 2 e 3; essi rispecchiano così la scalata della *gens* Ceionia che, dopo essersi imparentata con clarissimi apparentemente modesti, come i Rufii, può unirsi a una *gens* patrizia molto in vista (intorno al 270?).

6. M. Ceionius Iulianus, *signo* Camenius, p. u. 333-4 (Chastagnol, n° 37, pp. 86-92; *PLRE* I, Iulianus 26). Consolare di Campania nel 324, potrebbe essere nato verso il 280/90, dal momento che 17, certamente suo nipote, nacque nel 343. La natura dei suoi legami con i Ceionii Rufii non appare esplicitamente, ma si può notare che 11 (molto probabilmente suo figlio) e 14 (nato qualche anno dopo e discendente da Rufius Volusianus) condividono il gentilizio Publilius: si tratta sicuramente di due rami molto vicini, che forniscono due p. u. quasi successivi (cfr. 7). A Bulla Regia (Afr. procos.), Camenius è detto consularis familiae vir atque a parentibus patronus: il clarissimato risale almeno a suo padre, della generazione di 2 e di 3, poiché il patronato può provenire da un padre proconsole d'Africa o da legami socio-economici con la città.

7. Caeionius Rufius Albinus, cos. 335; p. u. 335-7 (Chastagnol, n° 39, pp. 92-6; *PLRE* I, Albinus 14). Figlio di 2, nato forse prima della fine del III secolo.

(8)-9. (Caeionia), sorella di 7, dovrebbe aver sposato Caecina Sabinus figlio di Antonius Caecina Sabinus, cos. 316, dal quale ha avuto Rufius Caeionius Sabinus, tauroboliato nel 377 (*PLRE* I, Sabinus 13); cfr. n° 23, 8.

? 10. Caeionia Marina, c. f. (J. Morris, «BJ» 165, 1965, pp. 88-96; *PLRE* I, Marina 2) si presenta come discendente da un Munatius Plancus Paulinus (il console del 13?), all'inizio del IV secolo (prima del 340 ca.); moglie di Crepereius Amantius.

11. P. Publilius Caeionius Iulianus, corr. Tusc. et Umbr. (*PLRE* I, Iulianus 27) deve essere il figlio di 6, il padre di 16 e 17.

12-15. C. Caeionius Rufius Volusianus, *signo* Lampadius, p. po. 355, p. u. 365-6 (Chastagnol, n° 67, pp. 164-9; *PLRE* I, Volusianus 5), figlio di 7, nato intorno al 315; forse padre di Caeionius Rufius Albinus, p. u. 389-91 (Chastagnol, n° 94, pp. 233-6; *PLRE* I, Albinus 15); di Publilius Caeionius Caecina Albinus, cons. Numidiae 364/7 (*PLRE* I, Albinus 8); di Caeionius Rufius Volusianus, vic. Asiae (*PLRE* I, Volusianus 3).

16-17. Tarracius Bassus, p. u. 375-6 (?) (Chastagnol, n° 77, pp. 195 sg.; *PLRE* I, Bassus 21) e Alfenius Caeionius Iulianus signo Camenius, vic. Afr. 381 (*PLRE* I, Iulianus 25), forse fratelli e figli di 11.

Per i personaggi ulteriori e le parentele della famiglia, che nel V secolo rimane al livello più alto, cfr. gli stemmata di Chastagnol, p. 293; Arnheim, st. 1; *PLRE* I, p. 1138. Fra i discendenti tardi di 12 segnaliamo Rufius Caecina Felix Lampadius, p. u. prima del 450 (*PLRE* II, Lampadius 6); [Caei]onius Cecina e Rufius Caecina (*PLRE* II, Caecina 2 e 3), noti per i seggi del Colosseo.

? 28. *Cervonii.*

La rarità del nome ci spinge a ipotizzare un rapporto familiare fra 2, 3 e 4.

(1)-2. ---s Cervonius (*PIR*[2], *C*, 684) cooptato sal. pal. nel 182 (mentre il padre era dunque ancora vivo).

3. C. Cervonius Papus, cos. ord. 243 (*Albo*, 1512), nato intorno al 210, se era patrizio.

4. Cervonius, procos. Achaiae (*PLRE* I, p. 199: inizio o metà del IV secolo).

29. *Claudii di Efeso (Asia).*

L'incertezza cronologica non permette un'esatta collocazione dei nostri personaggi; è tuttavia verosimile che le iscrizioni che ce li rendono noti siano anteriori alle scorrerie barbariche del tempo di Gallieno: tale famiglia di Efeso è anzitutto un buon esempio delle *gentes* senatorie d'Asia Minore di cui ignoriamo il destino dopo il 268. Si veda la messa a punto di Halfmann, *OS*, II, p. 628; stemmata in *Inschriften von Ephesos*, 3, p. 33, e 5, p. 77.

1. Ti. Claudius Severus, cos. suf.; sposo di Caninia Gargonilla *ek progonon upatike*; primo console originario di Efeso (fine del II secolo o inizio del III). Padre di 2 e 3 (almeno); nonno di 4.

2. M. Claudius Caninius Severus, c. i.

3. Claudia Caninia Severa, consularis femina; sacerdotessa di Artemide; moglie di un Aelius, se è madre di 5.

4-4 bis. Ti. Claudius Artemidorus, procos. Asiae. Nipote di 3, forse non è proconsole prima del 260, dal momento che appartiene alla stessa generazione di 5. Parente di Claudia Artemidora, c. f.?

5. Aelia Pithias, consularis femina, moglie di Ti. Cl. Hermias Theopropus, cos. suf. intorno al 250 (cfr. n° 30, 1); figlia o nipote di 3.

?? 6. --- ninius Maximus, cos. suf. 289 (*PLRE* I, Maximus 41). Potremmo pensare di integrare [Ca]ninius e mettere in rapporto il console con i discendenti di 1, o con la famiglia di sua moglie, peraltro ignota.

30. *Claudii di Lindo (Asia).*

Su questa famiglia di sacerdoti di Athena a Lindo, che è possibile seguire dal I secolo, C. Blinkenberg, *Lindos*, II 1 (1941), pp. 31 sg.; e anche Halfmann, *OS*, II, p. 625.

1. Ti. Claudius Hermias Theopropus, cos. suf. verso la metà del III secolo (*Albo*, 1518); figlio di Ti. Claudius Draco Theopropos, sacerdote di Athena attestato intorno al 220; marito di Aelia Pithias e, attraverso di lei, legato ai Claudii di Efeso (cfr. n° 29); proprietario a Sardi; interessi a Teos.

? 2 e 3. Ti. Claudius ---las Theopropus, cos. suf. nel III secolo (*Albo*, 1993); di Rodi, potrebbe essere imparentato con 1 e dovrebbe avere almeno una sorella o un fratello clarissimo se è vero che si tratta del figlio di Theopropus, padre di clarissimi (cfr. *Albo*, 2170; Halfmann, II, p. 625).

4-7. Ti. Claudius Draco Hermias, clarissimus (*Albo*, 1516); Claudia Sosipatra; Claudia Theonis (*PIR*², *C*, 1124 e 1126), figli di 1 così come [Claudia], « cugina germana e discendente di consolari », = ? Claudia Dracontis Hermia. In relazione alla qualità di homo novus del padre, che probabilmente non è stato console prima dei 40 anni, possiamo collocare la nascita di questi personaggi approssimativamente intorno al 220/45.

31. *Claudii (Cleobuli) di Efeso (Asia).*

Su questa famiglia di Efeso, Halfmann, *OS*, II, p. 630; anche Eck, «ZPE», 1980, pp. 64 sgg.

1. Ti. Claudius Cleobulus, attestato come pritane di Efeso sotto Commodo. Padre di 2.

2. Ti. Claudius Cleobulus, cos. suf. an. inc. (*Albo*, 149), sposa Acilia Frestana, figlia di M'. Acilius Glabrio, cos. II ord. 186 (cfr. Acilii 2 e 8, n° 1), attestato fra il 213 e il 217; padre di 3 e 4.

3. Claudius Acilius Iulius, *kratistos*, dalla carriera ignota.

4. Claudius Acilius Cleobulus, [procos.?] Cretae et Cyr.; padre di 6. Ignorando 3, Groag (*PIR*², *C*, 768; cfr. stemma, *PIR*², I, p. 12) ipotizzava che egli fosse stato adottato da Acilius Faustinus, cos. ord. 210. Sembra piuttosto che 2 abbia tenuto a trasmettere ai suoi figli il prestigioso gentilizio della madre, che si conserva ulteriormente (cfr. anche 6).

(5. [L.?] Valerius Claud(ius) --- Acilius Priscilianus, cos. ord. 233 e 256 (cfr. Valerius 3, n° 97). Il *cognomen* di questo grande patrizio potrebbe rimandare ad Arria Plaria Vera *Priscilla*, moglie di Glabrio, cos. II 186 o alla loro figlia; due gentilizi lo designano piuttosto come un Claudius Acilius che non come un Acilius. Nato intorno al 200, potrebbe essere il nipote di 2 da parte di una figlia.

6. Acilia Gavinia Frestana, c. p. (*PIR*², *A*, 90); nota come figlia di 4, nipote di Acilius Faustinus, cos. ord. 210: anziché un'adozione potremmo ipotizzare il matrimonio di 4 con una figlia di Faustinus, forse Acilia Manliola (Acilia 11, n° 1).

? 7. Claudius Cleobulus (*PLRE* I, Cleobulus 2); secondo una seducente ipotesi (cfr. *PLRE*), un Claudius Cleobulus avrebbe potuto essere governatore di Siria fra il 276 e il 282. Figlio di 4?

8. Cl(audius) Acilius Valerius [---], c. i.? (*PIR*², *A*, 85; *PLRE* I, Valerius 7); cristiano, è qualificato come *neaniskos*: era piuttosto clarissimus iuvenis che clarissimus puer (diversam. *PLRE*), alla fine del III secolo o nel IV (anche Acilii 20-6, n° 1). Il suo nome ricorda 5, dal quale potrebbe discendere.

32. *Claudii (Marcelli).*

1. Claudius Marcellus, probabile leg. Cappadociae ca. 240/4 (*Albo*, 1828 a; Dietz, p. 23) potrebbe essere il fratello (e in tal caso *homo novus*) o un semplice omonimo di 2.

2. Claudius Marcellus, v. p., rationalis Aegypti 246-8 (*PIR*², *C*, 923).

3. Claudius Marcellus, p. u. 292-3 (Chastagnol, n° 3, pp. 20 sg.; *PLRE* I, Marcellus 10). Nonostante la frequenza del nome, potremmo considerarlo come probabile figlio (o nipote) di 1 o di 2. Nonno paterno di 4.

4. Marcella (*PLRE* I, Marcella 2), amica di Gerolamo, era una Ceionia da parte della madre Albina, figlia del p. u. 365-6 Volusianus Lampadius (Ceionius 12, 27).

33. *Claudii (Severi) di Pompeiopolis (Galazia).*

Su questa *gens* legata alla famiglia reale di Pergamo e ai tetrarchi di Galazia, cfr. la messa a punto di Halfmann, *OS*, II, p. 643. Dovrebbe essere entrata in senato con C. Claudius Severus, cos. suf. 112. Suo figlio Cn. Claudius Severus Arabianus è cos. ord. 146.

1. Cn. Claudius Severus, figlio del precedente, cos. II ord. 173, sposa Annia Galeria Faustina, figlia di Marco Aurelio.

2. Tib. Claudius Severus Proculus, cos. ord. 200 (*Albo*, 171), figlio del cos. II 173, sposa Annia Faustina (*PIR*², *A*, 709), pronipote di Marco Aurelio. Padre di 3 e 4.

3. Cn. Claudius Severus, cos. ord. 235 (*Albo*, 1002) .

4. Annia Aurelia Faustina (*PIR*², *A*, 710) sposa Pomponius Bassus; è in seguito la terza moglie di Elagabalo (Augusta, 221).

? 5. Tib. Claudius Severus, v. c. (*PLRE* I, Severus 22). Malgrado la banalità del gentilizio e quella del soprannome, appartiene verosimilmente alla stessa famiglia; attestato nel 293-5 a Roma potrebbe essere il nipote di 2.

34. *(Claudii?) Tertulli di Ancira (Galazia).*

Tertullus Varus, molto probabilmente cavaliere romano, prostates della metropoli, gran sacerdote del koinon di Galazia, è datato al più presto alla metà del III secolo (Mitchell, « JRS » 164, 1974, p. 36; Halfmann, *OS*, II, p. 644). Viene definito padre e nonno di senatori. Se l'avvicinamento proposto con i Plancii Vari ed i Cornuti Tertulli di Perge sembra fragile, possiamo tuttavia ipotizzare fra i suoi antenati Claudius Tertullus, attestato nel 177-8 ad Ancira.

Ignoriamo se la promozione abbia riguardato il figlio (o i figli) o se una delle sue figlie abbia sposato un senatore. L'accesso all'ordine senatorio potrebbe essere, inoltre, posteriore alla crisi.

35. *Clodi Celsini.*

Sui Clodi Celsini del III secolo, M. Corbier, *OS*, II, p. 179 (omette il n° 2); per quelli del IV secolo, *PLRE* I, stemma 24, p. 1144.

((? 1. Clodius Celsinus, adfinis Albini, è stato forse inventato dall'*HA* per collegare i Clodii del IV secolo a Clodius Albinus. Autenticità probabile per Alföldy, « BJ » 168 (1968), p. 140.

2. Clodius Celsinus potrebbe essere un v. e. o un primipilo; inviato ad Aquincum per far eradere dei nomi imperiali (238? 253? o piuttosto 249?; cfr. S. Dusanis, « Chiron » 6, 1976, pp. 434-8); identico a 3, o ascendente, secondo il rango di 3?

3. Clodius Cels[inus], v. c., procos. Asiae (*PIR*², *C*, 1161; Albo, 2003) o piuttosto praeses (Cariae 260/83) v. e. o v. c.? (*PLRE* I, Celsinus 5: fine del III secolo?; Corbier, *art. cit.*: metà del III secolo? Cfr. sotto, p. 654, n. 62).

4. Clodius Celsinus, sposo di Fabia Fuscinilla, c. f. (di Petelia, III) (*PIR*² *C*, 1162: antenato di 5; *Albo*, 2004: III secolo; *PLRE* I, Celsinus 8: IV secolo?); il suo rango non è indicato.

5. Clodius Celsinus, signo Adelphius, p. u. 351 (Chastagnol, n° 55, pp. 131-4: forse discendente di 4; *PLRE* I, Celsinus 6). Certamente di livello molto alto, dal momento che sposa Faltonia Betitia Proba, figlia di Petronius Probianus, p. u. 345-6, e di una Anicia. Padre di 6 e 7.

6. Q. Clodius Hermogenianus Olybrius, p. u. 368-70; p. po. Ill., poi Or. 378; cos. 379 (Chastagnol, n° 70, pp. 178-84; *PLRE* I, Olybrius 3), marito di Tyrrania Anicia Iuliana, figlia di Anicius Auchenius Bassus, p. u. 382.

7. Faltonius Probus Alypius, p. u. 391 (Chastagnol, n° 95, pp. 236 sg.; *PLRE* I, Alypius 13).

36. *Coelii di Novar (Mauretania Caesariensis).*

Cfr. Le Glay, *OS*, II, pp. 773 sg.

1. T. Coel(ius) Mar[tialis], e. v. (*CIL* VIII 20429) attestato nel 244 come patronus, civis di Novar, città della Mauretania Caesariensis vicina all'Ampsaga, a nord-est di Sitifis, fra Mopth... e Cuicul (Numidia).

2-5. *CIL* VIII 20449 fa conoscere i figli di ...lia Honorata, c. f.: Coelius Martialis, c. v. (*Albo*, 1537; *PLRE* I, Martialis 1); Cn.? Coelius Seneca, eq. R. (*PLRE* I, p. 820); Coelius Senecio, c. v. (*Albo*, 1538; *PLRE* I, Senecio 5).

Il titolo di eq. R. non si incontra più in Africa, dopo Diocleziano; d'altra parte, lo status di 4 presuppone che il marito di Honorata fosse cavaliere (almeno all'inizio della carriera) mentre 3 e 5 avrebbero dovuto ricevere il laticlavio (essendo 4 più giovane?), a causa dello status della madre o avendo eventualmente beneficiato di un'*adlectio*. Honorata può essere pertanto la moglie di 1; il *cognomen* di 5 consente di ipotizzare un rapporto (attraverso 2?) con gli Alfeni Seneciones di Cuicul, che hanno accesso al clarissimato alla fine del II secolo (Le Glay, *OS*, II, p. 771).

37. *Consii.*

Rivelando forse un'origine italica (campana, secondo G. Camodeca, *OS*, II, pp. 130 sg.) il nome è rarissimo negli strati alti della società; è opportuno prospettare un rapporto fra i diversi Consii, tutti noti con il *cognomen* Quartus.

1-2. Consius Quartus è noto da un'iscrizione molto frammentaria della Betica (*CIL* II 1270); dopo la pretura (oppure un'*adlectio*), ha potuto essere legato di legione (poi proconsole di Betica? Il problema non è posto da Alföldy, *Fasti Hispanienses*), e ciò colloca la sua carriera pretoria prima del 260/2 (verso la metà del III secolo?: « Litterae videntur fuisse aevi recentioris »: *CIL*). L'incertezza cronologica impedisce di assimilarlo con certezza (come suggeriscono Groag, *PIR*², *C*, 1283; *Albo*, 1539; *PLRE* I, Quartus 1), con Consius Quartus, c. v. (dunque dopo il 160 ca.); ad ogni modo egli non è certamente il padre di 3, che è più tardo di quanto non sostenga Groag, seguito da Barbieri.

(3)-4. M. Aurelius Consius Quartus Iunior, v. c. (Chastagnol, « Libyca », 1959, pp. 191-203; *PLRE* I, Quartus 2). Corr. Flam. et Piceni (dopo il 325?), egli termina la sua carriera come vicar. Hispan. e procos. Afr. (in-

torno al 340/50?). *Iunior*, che sicuramente non rimanda a 1, implica un Consius Quartus senior, probabilmente suo padre, che avrebbe fatto carriera alla fine del III secolo e all'inizio del IV.

? 38. *Cornelii di Thamugadi (Numidia).*

1. Q. Cornelius Valens Cu - - - Honestianus Iunianus, c. v. (*PIR*², *C*, 1470; *Albo*, 194 a; 2008, p. 592 e, meglio, W. Eck, *RE*, Supp.XIV, col. 109. Forse *homo novus* a giudicare dai suoi inizi, fu governatore di Numidia fra il 202 e il 211. Anche se la sua idea non è più stata ripresa, pensiamo che Groag, in *PIR*, ha avuto ragione ad avvicinarlo a Sertia Cornelia Valentina Tucciana, flaminica pp., evergete a Thamugadi con il marito M. Plotius Faustus, signo Sertius, fl. pp., a militiis (*ILS* 2751-3, inizio del III secolo) e a 3.

?? 2. Aufidia Cornelia Valentilla (*PIR*², *A*, 1396), il cui nome compare su alcune condotte di piombo a Roma, è piuttosto un'Aufidia (prima metà del III secolo, secondo W. Eck, *OS*, I, p. 212); cfr. n° 14, 7.

3. Cornelius Valentinus, c. v. (*PLRE* I, Valentinus 9), nono dei dieci patroni clarissimi di Thamugadi sotto Giuliano. Nessun altro Cornelius compare sull'album: sembra che la famiglia provenga dall'ambiente strettamente municipale.

39. *Cornelii (Aurelii) di Efeso (Asia).*

Cfr. Halfmann, *OS*, II, p. 630.

1. Cornel(ius) Aur(elius) Theodorus, consularis, marito di Fl(avia) Demetria Flac(c)illa, consularis femina, proprietario a Teos (Asia); metà o seconda metà del III secolo.

2. M. Cornelius Aur(elius) Zeno, *o kratistos*, figlio di 1. Il *cognomen* è corrente, ma è forse necessario considerare, fra i suoi ascendenti M. Aurelius Zeno Ianuarius, praef. (?) Aegypti 231, divenuto clarissimo se è identico con l'omonimo onorato *post mortem* a Caesarea di Mauretania (*PIR*², *A*, 1638-9; Pflaum, *Carrières*, n° 315, pp. 806-8).

40. *Cornelii (Scipiones).*

I Cornelii Scipiones della fine del II secolo risalgono direttamente a uno Scipione della fine della repubblica (Groag, stemma nel *PIR*², *C*, ad p. 360; *Albo*, pp. 477 sg.; anche G. Camodeca, *OS*, II, pp. 132-4). Essi possedevano beni nelle regioni di Ausculum, Brundisium e nel Sannio.

1. Ser. Cornelius Scipio Orfitus, cos. 178 (?) (*PIR*², *C*, 178), figlio dell'omonimo, console nel 149, dovrebbe essere il padre di 2.

2. Cornelius Scipio Orfitus, cooptato salio palatino nel 189 (*Albo*, 718).

3. Cossonius Scipio Orfitus (*Albo*, 196 a; Camodeca, *art. cit.*) figlio di L. Cossonius Eggius Marullus, cos. 184, e suo legato in Africa nel 198/9, dovrebbe essere il figlio della sorella di 2.

4. C. Passienius Cossonius Scipio Orfitus (Jacques, *Curateurs*, n° 29, pp. 80 sg.) è stato generalmente assimilato al precedente; un'adozione potrebbe giustificare la tribù e la filiazione del personaggio (C. f., Scaptia,

essendo gli Eggii di Aeclanum iscritti nella Cornelia). Per Camodeca, egli è un nipote del console del 184, o un figlio del fratello di 3, che bisognerebbe far nascere (all'inizio del III secolo) da Cornelia Marullina, L. f. (*PIR*², *C*, 1490).

5. L. Cornelius Scipio Orfitus, v. c., augur (*PIR*², *C*, 1443; *PLRE* I, Orfitus 1) è attestato nel 295. Nessun autore dubita che egli discenda dagli Scipiones Orfiti del II secolo. Degno di nota è il prenome Lucius, mentre i Cornelii Scipiones portano normalmente il prenome Servius. Piuttosto che un richiamo al console del 149 (sul cui prenome Lucius si nutrono forti dubbi: cfr. *PIR*², *C*, 1447) come vorrebbe la *PLRE*, potremmo pensare a una ascendenza da una Cornelia. Abbiamo visto (nn. 3 e 4) che la rilevanza del nome faceva adottare i *cognomina* tipici di Scipio Orfitus a scapito di quelli tradizionali nella famiglia del padre.

? 6. Scipio, v. c. (*PLRE* I, p. 180) è menzionato in una lettera di Simmaco; potrebbe essere collegato ai Cornelii Scipiones. È probabile che essi avessero dei discendenti indiretti o presunti e ciò potrebbe spiegare l'uso del soprannome caratteristico Orfitus: Memmius Vitrasius Orfitus, p. u. 353-355 e 357-9 (Chastagnol, pp. 139-47; *PLRE* I, Orfitus 3); Cynegius Orfitus e G. Orf[iuts?] Olympius (*PLRE*, II, pp. 812 e 804), senatori della fine del V secolo.

41. *Cos(s)inii.*

Non è possibile stabilire una filiazione continua fra tutti i personaggi; ma non conviene scartarla del tutto nella misura in cui essi portano dei *cognomina* ben attestati in Africa (anche se non si possono considerare esclusivamente africani).

1. Cosinius Maximus, v.c. (*PIR*², *C*, 1531). Tale personaggio, attestato a Cuicul (Numidia), è rimasto misconosciuto perché l'iscrizione che lo rende noto non fu ripresa dall'*AE* (così Le Glay; *OC*; Corbier, *OS*, II, p. 743 a proposito di 2). Dovrebbe discendere da C. Cosinius Maximus, originario di Cartagine, stabilito a Cuicul dove fece carriera sotto Antonino il Pio insieme con il fratello decurione di Cartagine (Pflaum, *L'Afrique romaine*, pp. 257-9). I Cosinii furono giudici delle cinque decurie senza essere cavalieri; il clarissimo pertanto non è il figlio, ma deve essere almeno il nipote del notabile omonimo; la sua carriera si colloca piuttosto nel III secolo.

2-3. P. Cosinius Felix, v. c., leg. Augg. Pan. inf. (*PIR*², *C*, 1530; *Albo*, 1010) è governatore consolare (dunque dopo Caracalla) se è vero che si tratta di P. Cosinius --- (v. c.) leg. Norici prima del 262 (*PIR*², *C*, 1529).

4. Cosinius Marcianus, v.c. (Dietz, pp. 136 sg.; anche Corbier, *OS*, II, p. 743); leg. Numidiae sotto Gordiano III; sarebbe un homo novus (eventualmente adlectus) se era il figlio di Cossinius ---, marito di Aelia Marciana, matrona equestre nel 204 (*PIR*², *C*, 1537; ma Marcianus è frequente in Africa, come fra alcuni clarissimi di Cirta).

5. Cossinius Rufinus, procos. Asiae (*Albo*, 720: caratteri della fine del II o dell'inizio del III secolo; *PLRE* I, Rufinus 14: intorno al 270?); non deve essere confuso con 6, poiché la città in cui è menzionato non appartiene più all'Asia a partire da Diocleziano.

(6. C. Vettius Cossinius Rufinus, p. u. 315 (Chastagnol, n° 26, pp. 63-8; Arnheim, pp. 60 sg.; *PLRE* I, Rufinus 15). A. Chastagnol sostiene che si tratta di un homo novus, la cui carriera sarebbe descritta da un celebre oroscopo di Firmico Materno. Oltre al fatto che non gli si può attribuire il proconsolato d'Asia di 5 e che l'omonimia rende molto plausibile una parentela fra 5 e 6, è opportuno notare che il prefetto del 315 fu augur, pontifex dei Solis, e soprattutto salius palatinus, cosa incompatibile con la novitas. Non possiamo sapere con quale *gens* Vettia si siano imparentati i Cossinii (Vettii Grati e Iusti, cfr. n° 100).

(7. Vettius Rufinus, cos. 323 (*PLRE* I, Rufinus 24); probabile figlio di 6.

42. *Egnatii.*

L'origine geografica della *gens* è discussa. Piuttosto che bitinica (Chastagnol, p. 114) o numidica (Alföldy, « BJ » 168, 1968, p. 141), la famiglia è con molta probabilità italica. Non sembra si possano negare i suoi legami con Falerii (VII): essi spiegherebbero il *signum* Falerius di Gallieno, trasmesso da sua madre (n° 4) e le spese di questo imperatore nella città, che gli valsero il titolo di redintegrator coloniae (Jacques, *Curateurs*, p. 237). Un'iscrizione inedita di Benevento attesterebbe uno stretto rapporto fra Egnatius Certus Settianus (n° 7) e Valeriano (Camodeca, *OS*, II, pp. 137 sg.): invece di un'origine beneventana per tutti gli Egnatii qui considerati, bisogna probabilmente ipotizzare due rami collegati, ma di radice geografica differente. Malgrado i suoi legami con Valeriano e Gallieno, sembra che la famiglia si conservi bene dopo il 268.

1. Egnatius Victor, (cos. suf.); leg. Pan. sup. 207 (*Albo*, 206). Nato intorno al 160, padre di 2, 3 e anche di 4 (piuttosto che suo nonno: cfr. Christol, inedito).

2. L. Egnatius Victor Lollianus, cos. suf. ca. 225/30; procos. Asiae III ca. 242/7; p. u. 254 (*Albo*, 1024; Dietz, pp. 149-54; Christol, inedito).

3. Egnatius Victor Marinianus, leg. Arabiae; (cos. suf.); leg. Moesiae inf. (ca. 230?) (*Albo*, 1024).

4. (Egnatia) Mariniana, (c. f.) (*PIR*², *E*, 39), moglie di Valeriano, madre di Gallieno. Dovrebbe essere nata intorno al 190/200 dal momento che Gallieno nacque intorno al 218/20.

5. C. Egnatius Certus, c. v., cos. suf. (*PIR*², *E*, 20; *Albo*, 2229, incompleto); padrone di Abellinum (I); proprietario a Puteoli (I); sicuramente di Benevento (II) dove sono installati la figlia 6, e 7. Forse padre di molti figli (di cui 7?). Non anteriore alla fine del II secolo; cos. suf. nella prima metà del III secolo, se è padre di 7.

6. Egnatia Certiana, c. f. (*PIR*², *E*, 38); figlia di 5, onorata a Benevento.

7. Egnatius Certus Sattianus, c. v. (*RE*, Supp. 14, col. 115, n° 17 a), attestato a Benevento nel 254, legato a Valeriano, forse identico a Egnatius Sattianus, c. v., attestato nel 257 (*Albo*, 1556). Figlio di una Sattia (cfr. n° 91)?

? 8-9. Egnatius Lucilianus, leg. Brit. inf. 238/44 (*Albo*, 1020; Dietz,

pp. 146-9) è abitualmente considerato vicino agli Egnatii 1-4 e padre di Lucillus, cos. ord. 265, propinquus Gallieni secondo l'*HA* (*Albo*, 1636; *PLRE* I, Lucillus 1); l'ipotesi è fragile (cfr. Christol, inedito).

10. Marinianus, cos. ord. 268 (*Albo*, 1650; *PLRE* I, Marinianus 1; Christol, inedito). Piuttosto che figlio (nato intorno al 265!) di Gallieno, parente di 4 (figlio o nipote di 3, nato intorno al 235?).

(11. Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus, signo Mavortius, p. u. 342, cos. 355, p. po. Ill. 355-6 (Chastagnol, n° 45, pp. 114-21; *PLRE* I, Lollianus 5; cfr. Fabius-Maesius 9, n° 43). Oltre al gentilizio Flavius che può rimandare ai secondi Flavii, egli porta il gentilizio Maesius; il resto del nome rimanda al p. u. del 254. Attestato come curator aquarum nel 328 (dopo altre due curatele romane) è nato alla fine del III secolo ed è forse il (pro?)nipote di 2. Padre di 12 e 13.

(12. Q. Flavius Maesius Cornelius Egnatius Severus Lollianus, signo Mavortius iunior, v. c. (*PLRE* I, Lollianus 6). Attestato come c. p., q. k. (*CIL* X 1691) del 337, dovrebbe essere nato intorno al 325. Oltre ai nomi ripresi dal padre, la coppia Cornelius Severus potrebbe rinviare agli Acilii (M'. Acilius Glabrio Cn. Cornelius Severus, cos. ord. 152, cfr. Acilius 1, p. 152): nipote di Acilius Severus, p. u. 325-9 (Acilius 28, p. 154).

(13. Placidus Severus, vic. urbis 364-5 (*PLRE* I, Severus 28); figlio di 11; marito di Antonia Marcianilla, che potrebbe essere avvicinata ad Antonius Caecina Sabinus, cos. 316 o ad Antonius Marcellinus, cos. 341.

(14)-(15. Una sorella di 11 ha sposato Postumianus (Caecina 7, n° 23), da cui ha avuto Cecinia Lolliana (n° 23, 10), sposa di Ceionius Rufius Volusianus, p. u. 365 (n° 27, 12); si ritrova così fra personaggi molto tardi il signum di 11 e 12, Mavortius (Decius, cos. 486; Mavortius, cos. 527; *PLRE* II, Decius 2 e Mavortius 2).

?? 16. Egnatia Susanna Abita, c. p. morta a Roma a 5 anni nel 391 (*ICUR* 19974; meglio che *ILCV* 197 a, da cui *PLRE* I, p. 861: Munatia Abita Susanna).

Egnatius Tuccianus, c. v., attestato nel 296 a Thugga (Afr. proc.) non appartiene con sicurezza a questa famiglia; egli ottenne la cura delle dediche a Costanzo e Galerio, probabilmente come curator r. p. (*PLRE* I, p. 924; Lepelley, II, p. 219). M. Corbier, *OS*, II, p. 736, ipotizza un'origine locale (senza fornire argomenti); a sostegno di questa ipotesi notiamo un Egnatius Primus fra i notabili di Thugga alla fine del II secolo (*ILAfr* 517).

43; 70. *Fabii di Panhormus e Maesii di Thermae (Sicilia).*

Le due famiglie siciliane sono sicuramente molto legate. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, a causa delle incertezze cronologiche e dei nomi che ci sono pervenuti abbreviati o mutili, la matassa sembra indistricabile. Diverse ricostruzioni sono state proposte (recentemente G. Barbieri, « Kokalos » 7, 1961, pp. 41-5; L. Bivona, *Misc. E. Manni*, I, 1979, pp. 234 sgg.; G. Manganaro, *OS*, II, pp. 375 sg. e 380 sg.); noi presentiamo qui i personaggi senza scendere in campo nel dibattito. Cfr. anche *PIR*², *M*, 73-6; 81-4.

Ignoriamo se sia possibile collegare ai Maesii siciliani C. Maesius Picatianus, cos. suf. 165, patrono di Brixia e, in quanto tale, considerato originario di questa città (Alföldy, *OS*, II, p. 348).

1. Maesia Fabia Titiana, c. f. nel 197-8 = ? Fabia Titiana moglie di un personaggio il cui nome è stato eraso a Carnuntum (Barbieri, *Albo*, 584) = ? Fabia Titiana attestata a Roma (*PIR*², *M*, 84). Generalmente considerata come la sorella maggiore di 2, piuttosto che la madre (diversam. Manganaro, ma allora bisognerebbe ipotizzare un matrimonio fra due Maesii, e immaginare anche che la madre abbia trasmesso da sola i suoi *cognomina* a 2, il quale, inoltre, non sarebbe stato bloccato dalla condanna del padre).

2. Maesius Fabius Titianus, attestato c. p. nel 197-8 (*Albo*, 344); sposa probabilmente una figlia di Q. Aquilius Niger (*Albo*, 649; discendente da Q. Aquilius Niger, cos. 117, *PIR*², *A*, 996); padre di 3 (piuttosto che identico).

3. C. Maesius, Titianus, cos. ord. 245 (*Albo*, 1644; Dietz, p. 187) = ? C. Maesius Titianus, consularis (*Albo*, 2052) marito di Fonteia Frontina, consularis (f.) [*PIR*², *F*, 478, (pro)nipote? di D. Fonteius Frontinianus, cos. suf. 162 o 163; il titolo di consularis, soprattutto per una donna, fa scartare la seconda metà del II secolo proposta da Mommsen; cfr. Fonteii, n° 51].

4. Q. (Maesius?) Fabius Caesilius Titianus (*Albo*, 1885) è citato (al genitivo) su una dedica di Panhormos con Q. Aquilius Niger, avus (al dativo o all'ablativo). L'interpretazione abitualmente accettata (nipote di Niger, figlio di 3, fratello di 5) non s'impone pertanto in modo imperativo. Per Manganaro, *art. cit.*, p. 375 si tratta di un Fabius di Panhormos, che ha sposato una seconda figlia di Niger (avendo l'altra sposato 2 = 3 secondo lui, nonno di 6).

5. C. Maesius Aquillius Fabius Titianus, c. v., cos. (suf.?) (*Albo*, 1884). Discendente sicuramente da Aquilius Niger. Figlio di 2 (identico a 3), o di 3.

6-6 bis. --- Titianus, (c. i.), patricius (*Albo*, 2053), figlio di 3 (cfr. 5?). Patricius può essere compreso come adlectus inter pat., essendo i suoi ascendenti, allora, plebei (diversam. Dietz). Q. Maesius Frontinus Clodianus, se non è fittizio, potrebbe essere figlio o discendente di 3 e di Frontina.

7. Q. Fabius Caesilius Modius Titianus, q. Siciliae (*AE* 1964, 182). Identico a 4 (Barbieri, in «Kokalos», cit.) o parente di 4 (Manganaro, *art. cit.*, p. 375: nipote?).

Dalle osservazioni di G. Manganaro, possiamo ritenere che le due *gentes*, certamente molto legate fra loro al più tardi alla fine del II secolo, non si sono però fuse; il nome di 4 e 6 implica almeno la conservazione del gentilizio principale Fabius (forse a vantaggio, in realtà, di un Maesius in mancanza di un discendente maschio?). In seguito nessun personaggio riunisce i due gentilizi; tuttavia i Maesii, come i Fabii, sono allora dei Quinti, come del resto 4 e 7. Per l'epoca tarda, Arnheim, pp. 119 sgg.

8. Fabius Titianus, cos. 337; p. u. 339-41; 350-1 (Chastagnol, n° 43, pp. 107-11; *PLRE* I, Titianus 6). Pagano, egli discende sicuramente dai precedenti; la confisca dei suoi beni dopo la disfatta di Magnenzio non è

causa della scomparsa della sua famiglia. Imparentato ad Aurelius Celsinus, p. u. dopo di lui (341-2; 351), membro della famiglia dei Simmachi (Chastagnol, n° 44, pp. 112-4).

9-10. Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus, signo Mavortius (cfr. Egnatius 11, n° 42) ha un nome che rivendica soprattutto un'ascendenza dagli Egnatii; indizio di legami con 8 e dell'appartenenza a uno stesso clan, egli fu p. u. nel 342, dopo Titianus e Celsinus. Suo figlio Q. Fl. Maesius Cornelius Egnatius Severus Lollianus (cfr. Egnatius 12, n° 42) conserva il gentilizio Maesius (e il prenome ereditato dai Fabii?).

? 11. Fabius Maximus, v. c., rector Samnii 352/7 (*PLRE* I, Maximus 35), potrebbe appartenere a questa famiglia che, alla fine del secolo, è presentata come discendente dei Fabii della repubblica (cfr. n° 13) e ciò giustificherebbe l'acquisizione del soprannome Maximus.

12. Titiana, deceduta intorno al 394/5 (*PLRE* I, p. 917), madre di Furia 8 (n° 52), imparentata con famiglie prestigiose, è probabilmente una Fabia.

? 13. Fabiola, deceduta intorno al 397/400 (*PLRE* I, p. 323) è una Fabia che Girolamo fa discendere da Fabius Cunctator (*epist.*, 77, 2). Ignoriamo il legame di 12 e 13 con 8; il fatto che siano cristiane, mentre 8, come i suoi nipoti 14 e 15, sono pagani, non ci costringe necessariamente a immaginare rami differenti.

(14-15. Celsinus Titianus, vic. Africae 380 (*PLRE* I, Titianus 5) e Q. Aurelius Symmachus, p. u. 384-5, cos. 391 (Chastagnol, n° 90, pp. 218-29; *PLRE* I, Symmachus 4) sono senz'altro, per parte di madre, i nipoti di 8; 14 ha conservato il soprannome Titianus, mentre 15 deve probabilmente ai Fabii il prenome Quintus (il padre è un Lucius), che egli trasmette al figlio insieme con il gentilizio (da notare l'attaccamento al prenome fino alla fine del V secolo).

16. Q. Fabius Memmius Symmachus, praetor 401 (*PLRE* II, Symmachus 10).

17. Q. Aurelius Memmius Symmachus iunior, cos. 485 (*PLRE* II, Symmachus 9); nipote di 16.

? 44. *Fabii (Fabiani).*

Sui Fabii originari di Betica o supposti tali, Castillo, *OS*, II, p. 505; beni a Tarquinia di un Fabius Fabianus, II secolo (Torelli, *OS*, II, p. 294).

1. C. Fabius Lucilianus, (v. c.) (*Albo*, 214) è noto solo come magister sodalium Augustalium II nel 213.

2. C. Fabius Fabianus Vetilius Lucilianus, c. v., cos. suf. (227/35?; *Albo*, 1027) fu leg. Numidiae sotto Severo Alessandro; figlio di 1 piuttosto che identico.

? 3. C. Fab(ius) Rufinus Lucillus, c. p. (*PIR*², *F*, 61) potrebbe essere parente di 1 e 2. Poiché il suo monumento funebre si trova ad Aquae Albulae, nel territorio di Tibur, è opportuno considerare piuttosto che un'origine tiburtina, il possesso, da parte della sua famiglia, di beni fondiari.

4. Fabius Fabianus, v. c. et inl. (*PLRE* I, Fabianus 3) è noto solo come leg. Numidiae (Hipponiensis) nel 366/7.

45. *Flavii di Tralleis (Asia).*

Su questa famiglia originaria di Thera, stabilitasi a Tralleis, Halfmann, *OS*, II, p. 632; anche stemma in *PIR*², III, p. 144.

1. T. Flavius Clitosthenes, cos. suf. ca. 220/30 (*Albo*, 2016); homo novus figlio di T. Flavius Clitosthenes Iulianus, cavaliere, asiarca, sacerdote perpetuo di Zeus Larasios (*PIR*², *F*, 245; non prima di Marco Aurelio); sposo di Ti. Claudia Frontoniana, efesina, figlia di un asiarca (*PIR*², *C*, 1094). Padre di clarissimi, tra cui 2.

2. T. Flavius Stasicles Metrophanes, c. v. (*Albo*, 2022 a); grande sacerdote di Larasios; sposo di Claudia Capitolina, figlia o discendente di Claudius Capitolinus, procos. (Asiae?). Padre di 3 e 4. Claudia Capitolina è parente dei consolari Ti. --- Marathonius e --- Hannibalianus (cfr. Halfmann, cit., p. 648). Del secondo si è voluto fare, certamente a torto, l'ascendente di Afranius Hannibalianus, cos. 292, p. u. 297-8 (cfr. *Albo*, 2039; Chastagnol, pp. 27-9; *PIR*², *H*, 14).

3-4. T. Flavius Clitosthenes, c. p.; T. Flavius Capitolinus, c. p. (*Albo*, 2014a e 2016a); sono probabilmente nati fra il 220 e il 250 e hanno potuto vivere fino alla fine del III secolo.

46. *Flavii (Decimi).*

1. T. Flavius Decimus (*Albo*, 232) è noto soltanto come procos. Afr., probabilmente nel 208 o nel 209; cos. suf. intorno al 183, era nato prima del 150; tre o quattro generazioni lo separano da 2, dunque la filiazione non è certa.

2. Flavius Decimus, cos. suf. 289 (*Albo* 1848; *PLRE* I, Decimus 2). A causa del gentilizio è impossibile valutare l'importanza della *gens* alla fine nel III secolo e la sua eventuale ulteriore conservazione. Notiamo soltanto nello stesso periodo e senza che un qualsiasi legame sia attualmente ipotizzabile, T. Flavius Festus, procos. Asiae fra il 286 e il 293 (*Albo*, 1849; *PLRE* I, Festus 7) e T. Flavius Coelianus, anch'egli cos. suf. 289 (*Albo*, 1847; *PLRE* I, Coelianus, p. 218).

? 47. *Flavii (Iuliani).*

La diffusione del nome e del soprannome rende ipotetici tutti i possibili accostamenti che pure sono suggeriti dall'omonimia.

1. Flavius Iulianus, leg. Arabiae 219 (*PIR*², *F*, 295; *Albo*, 1043). Potrebbe discendere da T. Flavius Iulianus, cos. suf. 140 (*AE* 1962, 264) o da T. Flavius, T. f., Iulianus, quaestor urbanus 139, ma la legazione d'Arabia potrebbe sorprendere per un'ascendenza così antica. A causa di 4, possiamo avvicinarlo anche a T. Fl(avius) Latinianus, praefectus vigilum (Romae?) (*PIR*², *F*, 301). Aurelia Flavia Iuliana, c. f. (*PIR*², *A*, 1654), può appartenere alla *gens*.

(2. L. Naevius Flavius Iulianus Tertullus Aquilinus, c. p. (Naevius 4, n° 72). Seconda metà del III secolo (?). Potrebbe discendere da 1, attraverso una donna o per mezzo di un'adozione.

3. T. Flavius Iulian(i)us Quadratianus, v. c., praetor (fine del III secolo); può discendere direttamente da 1 (cfr. Naevius 5, n° 72).

(4. M. Aemilius Flavius Iulianus Latinianus, c. v., forse del III secolo (*Albo*, 2212; Camodeca, *OS*, II, p. 151); patrono (e originario?) di Regium Iulium (Bruttii, III).

5. Flavius Iulianus, c. v. (*PIR*², *F*, 295a: IV piuttosto che III secolo; Brandenburg, n° 564, pp. 233 sg.: primo quarto del IV secolo; *ICUR* 14274; *PLRE* I, Iulianus 33: fine del III/IV secolo?). Cristiano, marito di Insteia 5 (n° 59), padre di 6 e forse di 7.

6. Flavius Insteius Cilo, c. p.; cfr. Insteius 6, n° 59.

7. Clodius Insteius Flavius, c. p.; cfr. n° 59.

?? 48. *Flavii (Magni).*

Tenuto conto della lacuna cronologica e della banalità del soprannome, un possibile legame fra 1 e 2 può essere immaginato soltanto ipoteticamente.

1. T. Flavius Magnus, T. f., Pomptina, praef. vigilum 199-200 (*PIR*², *F*, 311), ha potuto beneficiare di un'*adlectio* (oppure un suo discendente ha ottenuto il laticlavio).

2. Fl(avius) Magnus Ianuarius, v. c. (*PLRE* I, Ianuarius 8), curator statuarum subordinato al p. u. Ceionius Rufius Albinus nel 336 o nel 337.

49. *Flavii (Polliones).*

Cfr. sotto, n° 88.

50. *Flavii (Titiani e Vari).*

La diffusione del gentilizio e del *cognomen* Titianus rende incerta qualunque ipotesi sul fondatore della *gens*. Alcuni Flavii Titiani sono noti come cavalieri (*PIR*², *F*, 378-81; 385; 386), da cui T. Flavius Titianus, prefetto d'Egitto (164-6); con G. Alföldy, *FH*, pp. 45 sg., possiamo ritenere che 1 è il suocero di Pertinace e che dunque la *gens* è originaria di Hierapytna a Creta (cfr. J. Reynolds, *OS*, II, p. 682).

? 1-2. T. Flavius Claudius Sulpicianus; console intorno al 172/6, procos. Asiae intorno al 187-91; nel 193 diventa prefetto della città di Pertinace, il quale ha sposato sua figlia, 3. Probabilmente di Hierapytna come il fratello o il cugino L. Flavius Sulpicianus Dorion Polymnis, praetor designatus sotto Marco Aurelio.

? 3. Flavia Titiana, Augusta 193; moglie di L. Helvius Pertinax.

4. T. Flavius Titianus, cos. suf.; leg. Hispaniae Citer. ca. 199-208; procos. Afr.; sposo di Postumia Siria, probabilmente figlia di M. Postumius Festus (cfr. n° 85); nonno di 5 e 6.

5. T. Flavius Postumius Varus, p. u. 271 (*Albo*, 1581; *PLRE* I, Varus 2).

6. T. Flavius Postumius Titianus, procos. Afr. 295; cos. ord. 301; p. u. 305-6 (Chastagnol, n° 15, pp. 41-4; *PLRE* I, Titianus 9).

7. T. Flavius Postumius Varus, c. v. (*PLRE* I, Varus 3; Brandenburg, n° 672, p. 270: primo quarto del IV secolo). Dal momento che 5 è noto

come augur e quindecemvir s. f., a meno di ipotizzare una conversione tarda, deve essere distinto da 7, cristiano, probabilmente suo figlio.

? 8. Flavius Titi[anus], c. v. (*PIR*², *F*, 382; *PLRE* I, Titianus 7); curatore di Clusium (Etruria), probabilmente dopo la metà del III secolo.

51; 74. *Fonteii e Numisii.*

1-1 bis. D. Fonteius Frontinianus L. Stertinius Rufinus, c. v., cos. suf. 162 (*PIR*², *F*, 472; Alföldy, *Konsulat*, cit., p. 176) è noto soltanto come leg. leg. III Augustae e marito di 2. 4, che è senz'altro una discendente diretta (sua figlia?) è onorata *post mortem* a Beneventum (II). Conosciamo da poco D. Fonteius Fronto, attestato soltanto come proconsole d'Asia nel 165 (Alföldy, *Konsulat*, cit., p. 379). Egli era certamente molto vicino a Frontinus. È possibile ipotizzare un legame di filiazione diretta: se Fronto ha ottenuto il consolato tardi (a 45 anni o più, verso il 150), può essere il padre di Frontinianus, che sarebbe nato verso il 122/7.

2. Numisia Celerina, P. f., c. f. (*RE* XVII, col. 1401, n° 13); moglie di 1.

(? 3. Q. Virius Fonteius Nepotianus, c.v.; cfr. Virius (Nepotianus) 1, n° 105; figlio di una Fonteia?

4. Fonteia Celerina, c. f. (*PIR*², *F*, 477) riprende il gentilizio di 1 ed il *cognomen* di 2: figlia o nipote?

5. Fonteia Frontina, consularis (femina) (*PIR*², *F*, 478); moglie di C. Maesius Titianus, consularis (= cos. ord. 245? cfr. Maesius 3, n° 32) e madre di un patrizio (Maesius 6). Il suo *cognomen* sembra rimandare a 1 e 1 bis. Se il marito è proprio il console del 245, piuttosto che della nipote, si tratterebbe della pronipote di 1.

6. Numisia Fonteia Vera, c.f. (*RE*, *Supp.* XIV, col. 288, n° 13a; *ICUR* 14513); cristiana, potrebbe non essere anteriore alla fine del III secolo; ed è allora molto significativo che riprenda i gentilizi di 1 e 2. Numisia è il nome citato per primo: o perché c'è inversione dei gentilizi, come accade spesso in epoca tarda; oppure perché è possibile ipotizzare una nuova parentela fra Fonteii e Numisii. Notiamo che un'altra Numisia, dallo status ignoto, è presente nello stesso cimitero (*ICUR* 14514).

? 7. Numisius Licinianus, c. v., cur. Beneventi (Camodeca, in *ANRW*, II 13, pp. 502 sg.: fine del III-IV secolo) potrebbe appartenere alla stessa famiglia (cfr. 4, onorata a Benevento).

?? 8. Fonteius Litorius Auxentius, p. u. (425/50?) (*PLRE* II, Auxentius 9).

52. *Furii.*

È possibile ipotizzare gli interessi economici in Dardania (Moesia Superior) dei Furii, famiglia molto legata ai Pontii, senatori italici che possedevano beni nella stessa zona.

1. Furia Caecilia (*PIR*², *F*, 585) è probabilmente legata (ereditiera?) a M. Pontius Varanus Sabinus, v. c., e a --- Varanilla, c. f. (= *PIR*², *F*, 588, da correggere); attestata durante il primo quarto del III secolo al più tardi. Madre di 3.

(2) = ? 2 bis. Furius Octavius, c. v. (*Albo*, 256a, p. 595), potrebbe essere il padre di 3, se non sono la stessa persona. In ogni caso, sembra dal rango di 1 che il padre di 3 sia stato clarissimo.

3. C. Furius Octavianus, signo Amphilochius, c. v. (*Albo*, 256); patrono di Canusium nel 223; egli è inoltre probabilmente menzionato da Ulpiano fra il 212 e il 217; è già clarissimus quando gli muore il padre lasciandolo ancora minorenne (al più tardi alla fine del regno di Settimio Severo). Sull'album di Canusium viene citato con un Pontius e ciò conferma i legami delle due famiglie come anche i loro interessi economici comuni.

? 4. P. Fu(rius?) Pontianus, c. v. (cos. suf.), leg. Moes. inf. 217 (*Albo*, 217).

A questo punto abbiamo una lacuna che corrisponde a tutta la crisi del III secolo; ma i nomi di 5, 9 (e 6?) suggeriscono di ipotizzare la permanenza della famiglia, tanto più che i personaggi conosciuti all'inizio del III secolo non ebbero una rilevanza tale da giustificare una ripresa dei nomi.

5. Furius Octavianus, v. c., cur. aed. sacr. 307/12 (*PLRE* I, Octavianus 4; senza legami diretti con 3; diversamente *PIR*², *F*, 580).

(6. M. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus, cos. 343, p. u. 346-7 (Chastagnol, n° 49, pp. 125-8; *PLRE* I, Placidus 2); il *cognomen* Caecilianus può rimandare a Memmius 1, n° 71, ma anche ai Furii (cfr. Furia, 1).

7. Furius Maecius Gracchus, v. c., corr. Flam. et Pic. (*PLRE* I, Gracchus 3); in carica prima del 350/2 = ? Gracchus, p. u. 376-7 (Chastagnol, n° 79, pp. 198-200; *PLRE* I, Gracchus 1). Parente di Fabius 8, n° 43 (cfr. Furia, 8)?

8. Furia (*PLRE* I, pp. 375 sg.) figlia di un consolare e di Titiana (Fabia 12, n° 43). Girolamo (*epist.* 54, 1, 4) la presenta come discendente dei Gracchi e di Camillo, considerando dunque i Furii provenienti dai Furii Camilli, i cui ultimi membri sono attestati all'inizio del I secolo (*PIR*², *F*, 574, 576, 577); attraverso 5 o un parente di 5, può discendere dai Furii del III secolo come 9. Sposata con un figlio di Sex. Petronius Probus (nato anche lui nel 328).

9. Caecilia Furia, c. f. morta nel 414 (*PLRE* II, p. 488).

? 10. Furius (*PLRE* II, p. 488) senatore il cui nome è attestato al Colosseo alla fine del V secolo, dovrebbe appartenere alla famiglia.

Se la rivendicata ascendenza con i Furii Camilli è con tutta probabilità infondata, l'antichità della famiglia è innegabile; almeno attraverso le sue parentele, appare più in auge nel IV secolo che nel III.

53. *Gabinii di Venafrum.*

La posizione di questa famiglia di Venafrum è molto complessa poiché, alla fine del II secolo e all'inizio del III comprende personaggi evidentemente legati da rapporti di parentela, ma di livello differente (cfr. Camodeca, *OS*, II, p. 130).

1. C. Gabinius Barbarus Pompeianus, cos. suf. prima del 196; procos. Asiae 212/3 (W. Eck, *RE*, *Supp.* XIV, col. 125, n° 14b; *AE* 1979, 513).

2. L. Gabinius Cosmianus, a militiis (Jacques, *Curateurs*, n° XVIII, pp. 290-3) è attestato come padre di un procuratore (3 o 4) e nonno di 6 fra il 198 e il 209. Nato sotto Antonino, questo domi nobilis è contemporaneo di 1 e alleato a prestigiose *gentes* clarissime.

3. Gabinius Asper (*PIR*², *G*, 4), figlio di 2, è domi nobilis (Pflaum, cfr. n° 4) o procurator Augg. (Petersen).

4. Q. Gabinius Barbarus (Pflaum, *Carrières*, n° 265, pp. 708-12; *PIR*², *G*, 5) proc. Augg., prefetto di Sardegna, è secondo Pflaum figlio di 2 (non ripreso da Petersen in *PIR*). Quali che siano i legami con 2, la cronologia non consente d'ipotizzare un rapporto di filiazione con 1, di cui è contemporaneo.

5. Gabinius Graph --- (omesso in *PIR*), domi nobilis, figlio di 2.

6. Gabinius Vindex Pompeianus (*Albo*, 1277; *PIR*², *G*, 10); nipote di 2 come di M. Claudius Macrinius Vindex Hermogenianus, procos. Africae (*PIR*², *C*, 918; *Albo*, 160) e di Laberia Pompeiana, c. f. (*PIR*², *L*, 16), figlio di 3 o 4. Il *cognomen* Pompeianus gli viene sicuramente dalla nonna materna ma, come si è visto, è portato anche da 1. I Barbari Pompeiani successivi possono dunque discendere sia da 1 che da 6 (che allora sarebbe certamente figlio di 4).

7. Barbarus Pompeianus, v. c., cons. Camp. 333 (*PLRE* I, Pompeianus 4) appartiene sicuramente alla *gens Gabinia* di Venafrum; il nome di 9 rende inutile ipotizzare il passaggio dei due *cognomina* ad un'altra famiglia.

8. Gabinius Vettius Probianus, v. c., p. u. (A. Chastagnol, n° 80, pp. 201 sg.; *PLRE* I, Probianus 4) fu probabilmente in carica nel 377, piuttosto che nel 416. Il nome di 11 e 12 dimostra che egli è un Gabinius Barbarus, essendosi la sua famiglia imparentata ai Vettii e, forse, ai Petronii: cfr. *PLRE* I (Petronius) Probianus 3, p. u. 329-31; potrebbe essere un figlio o un nipote di 7.

9. Gabinius Barbarus Pompeianus, procos. Afr. 400-1; p. u. 408-9 (Chastagnol, n° 115, pp. 265 sg.; *PLRE* II, Pompeianus 2) dovrebbe essere nato prima del 360 (e sarebbe il nipote di 7) se è vero che si tratta del padre del n° sg.

10. Pompeianus, c. i. (*PLRE* II, Pompeianus 1), questore o pretore intorno al 398.

11-12. Barbarus Probianus e Vibius Barbarus Probianus (*PLRE* II, Probianus 5 e 6), senatori i cui nomi sono incisi al Colosseo alla fine del V secolo, discendono sicuramente da 8. Potremmo immaginare due rami, l'uno che conserva il *cognomen* Pompeianus, l'altro che porta quello di Probianus.

? 13. Barbara (*PLRE* II, pp. 209 sg.), donna di nascita elevata e di grande cultura, invitata nel 510 alla corte di Teodorico, potrebbe essere l'ultimo rampollo noto di questa famiglia.

54. *Granii di Leptis Magna (Africa proconsolare).*

Su questa famiglia di Leptis Magna, in Tripolitania, si veda il bilancio di M. Corbier, *OS*, II, p. 722. Essa già appartiene all'élite locale nella metà del II secolo (cfr. Apul., *apol.* 1), ed è legata ai Fulvii Lepcitani (cfr. Fulvius Fuscus Granianus).

1. Q. Granius Caelestinus, c. v., quaestor --- (*Albo*, 2038a: sembra del III secolo; cfr. *IRT* 532: capitali rustiche correnti sotto gli ultimi Antonini e i Severi), padre di 2.

2. Q. Granius ---.

3. L. Granius, Q. f., Sollers Paulianus, onorato con l'autorizzazione dell'ordine e dunque quanto meno notabile, potrebbe anche essere del III secolo (*IRT* 642 e 708).

4. Granius, signo Imuschius (?), consularis (?) (inedito, cfr. M. Corbier) deve essere posteriore a 1.

5. Q. Attius Granius Caelestinus, v.c., cur. alvei Tib. 312/24 (*PLRE* I, Caelestinus 2) deve discendere direttamente da 1; Attius può rimandare agli Attii di Efeso (cfr. n° 13); sicuramente padre di 6.

6. [Q. Att]ius Granius Caelestinus, v.c., cons. Baeticae nel 357 (*PLRE* I, Caelestinus 2).

(? 7-10. Gli Attii ---s, G[rani]anus (?), Sabinus e Septimius, sono clarissimi avendo il loro posto al Colosseo alla fine del v secolo (*PLRE* II, pp. 184, 489, 970 e 992). La seducente restituzione del nome di 8 consente di ipotizzare un rapporto con 5 e 6.

55. *(Hedii) Terentii, di Pollentia?*

Figlia di Q. Terentius Rufus e di Caenia Verissima, Terentia Rufilla era vestale sotto Valeriano (254, 255 o 257); è molto probabilmente identica alla Virgo Vestalis Maxima omonima attestata nel 300 e nel 301. Non essendo lo status dei suoi parenti indicato in *CIL* VI 2135 = *ILS* 4934, è stato possibile dubitare del loro clarissimato; ma le vestali massime sono normalmente di nascita elevata (cfr. n° 6); la nomina di Vettenia Sabinilla, c. f., figlia di P. Aelius Dionysius, p. u. (senza dubbio più tarda) si può spiegare con un'adozione (cfr. n° 4).

I Terentii clarissimi non sono rari nel III secolo; ci sembra si possa riprendere l'interpretazione di *PIR*², IV, 2, p. 52, e senza allontanarci molto dal vero considerare i nostri personaggi come degli Hedii, tra i quali il prenome Quintus era frequente e il *cognomen* Rufus abituale. Notiamo in questa famiglia l'abitudine dei nomi abbreviati, con l'omissione frequente di Hedius; in particolare, il gentilizio usato congiuntamente è Terentius, che a sua volta rimanda a Terentius Gratianus, cos. suf. 116 (e il cui *cognomen* è ancora ripreso dagli Hedii del III secolo). Infine, una (Hedia) Terentia era vestale all'inizio del III secolo.

Sulla famiglia, di origine discussa (Pollentia in Liguria?), Alföldy, *OS*, II, pp. 325-7, con i riferimenti.

1-1 bis. L. Hedius Rufus Lollianus Avitus, cos. ord. 144; procos. Africae; leg. Aug. Ponti et Bit. intorno al 162-6. Probabilmente figlio di L. Hedius Rufus Lollianus Avitus, cos. suf. 114, procos. Asiae; padre o nonno di 2, 3 e parente di Q. H--- (forse legato in Africa durante il suo proconsolato).

2. L. Hedius Rufus Lollianus Avitus; patrizio; salius palatinus 170-7; cos. suf. (177 ca.?); procos. Asiae; cos. II ord. 209?

3. Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus; patrizio; salius palatinus 171;

augur; cos. suf. 186 ca.; comes Severi et Antonini; procos. Asiae 201; padre di 4, 5 e 6.

4. Q. (Hedius) Lollianus Plautius Avitus; cos. (suf., o ord. 209?); padre o zio di 7 (*PIR*², *H*, 34 e 36).

5. (Hedius Lollianus) Terentius Gentianus; patrizio; cos. ord. 211; il suo nome riprende quello di D. Terentius Gentianus, suocero (o nonno materno) di 1.

6. (Hedia) Terentia Flavola, sorella di 4 e 5. Virgo vestalis nel 204 al più tardi, V. v. maxima nel 209/10 al più tardi; attestata nel 215; deceduta prima del 240.

7. (Hedius) Lollianus Gentianus; figlio o nipote di 4; onora 6.

8. (Hedia) Lolliana Plautia Sestia Servilla; figlia di 4; sorella di 7?

9. Q. (Hedius?) Terentius Rufus (*PIR*, *T*, 67); marito di Caenia Verissima (*PIR*², *C*, 147); padre di 10. Il gentilizio della moglie non è attestato nelle classi alte (cfr. *PIR*²); questo può essere uno degli argomenti (fragili) per rifiutare il collegamento di 9 ai precedenti. Caenius è molto raro; non si può scartare un errore del lapicida; Verissima potrebbe essere una Caecinia (piuttosto che una Caeionia). 10 è senz'altro ancora una bambina quando i suoi genitori dedicano *CIL* VI 2135; 9 appartiene almeno alla generazione successiva a quella di 4, 5 e 6 (pronipote di 3 piuttosto che nipote?).

10. Terentia Rufilla, virgo vestalis sotto Valeriano (254, 255 o 257 al più tardi), v. v. maxima 300-1 (*PLRE* I, p. 773).

? 56. *Helvii (Clementes)*.

1. M. Helvius Clemens Dextrianus, cos. suf.; leg. Germ. sup. 187 (*PIR*², *H*, 70); potrebbe essere l'antenato (bisnonno?) di 2.

2. Helvius Clemens, cos. suf. 289 (*PIR*², *H*, 68; *PLRE* I, Clemens 3); la filiazione è resa tanto più ipotetica per il fatto che conosciamo un M. Helvius Clemens (eq. R.), praef. alae sotto Severo Alessandro (*PIR*², *H*, 69).

57. *Herennii di Atene (Acaia)*.

1. P. Herennius Dexippus, *o kratistos*, 210/5 ca.-275 ca. (*PIR*², *H*, 104; *PLRE* I, Dexippus 2). Lo storico Dexippo è un *homo novus*; il suo bisnonno e suo padre (*PIR*², *H*, 122, efebo sotto Commodo) sono qualificati come sofisti; i suoi fratelli non sembrano essere stati clarissimi. Con Oliver, *OS*, II, pp. 593 sgg. possiamo convenire che la qualifica *kratistos* presuppone che egli abbia ottenuto il laticlavio; ma non sembra che abbia fatto carriera. I suoi figli (2-4) non menzionano il loro status e ciò non può provare con certezza che essi siano clarissimi (ciò che sarebbe normale se fossero nati prima che il padre ottenesse il laticlavio); cfr. Oliver, ivi, pp. 594 sg., 601.

2. Herennius Ptolemaeus (*PIR*², *H*, 122); figlio di 1; primo degli efebi nel 255/6 (e non nel 262/3: *PIR*; cfr. S. Follet, *Athènes au II*^e^ *et au III*^e^ *siècles*, Paris 1976, pp. 332-4); potrebbe essere vissuto fino alla fine del III secolo come anche 3 e 4.

3. Herennius Dexippus (*PIR*², *H*, 105) efebo nel 255/6; cadetto di 2.

4. Herennia Hermonactia (*PIR*², *H*, 138) attestata intorno al 267/8.

? 5. Herennius Rufus, *o kratistos* (*PIR*², *H*, 124); secondo Oliver, *OS*, cit., p. 599, si tratterebbe di uno straniero dotato della cittadinanza ateniese piuttosto che di un parente dei precedenti.

58. *Iallii di Alba (Gallia Narbonense).*

Se il primo senatore conosciuto è un Helvianus, i personaggi ulteriori sono attestati da documenti romani.

1; 1 bis. M. Iallius Bassus Fabius Valerianus, consularis (161 sgg.), probabilmente identico a Q. Iallius Bassus, cos. suf. 158 (*PIR*², *I*, 3-4; Burnand, *OS*, II, p. 417; diversam. Alföldy, *Konsulat*, cit., *passim*).

2. Iallia Bassiana, *e lamprotate* (*PIR*², *I*, 5); probabile discendente da 1 (o da 1 bis); legata alla Sicilia (onorata da Tauromenium). Inizio del IV secolo? (Manganaro, *OS*, II, p. 378).

3. Iallius Ba[ss]us (De Rossi, *Roma sotterranea*, Roma 1864, I, p. 309: « buone lettere del sec. III »; *PIR*², *I*, 2; *ICUR* 9406; ignorato dalla *PLRE*). Noto dal sarcofago cristiano di 4, il suo status non è indicato; tuttavia non è affatto dubbio che egli discenda da 1 (o da 1 bis), dovendo essere anche sua moglie, Catia Clementina (Catia, n° 26) di ascendenza clarissima (anche se non possiamo scartare l'ipotesi di discendenti dipendenti da due grandi famiglie). Padre di 4; parente di 6?

4-5. Iallia Clem[en]tina, signo Viventius (?) (*PIR*², *I*, 6; ignorata dalla *PLRE*); madre di Ael(ius) Clemens, e dunque moglie di un Aelius.

? 6. Iallia C--- (*ICUR* 9405); inumata al cimitero di Callisto come 4, può essere una parente dei precedenti o una dipendente.

59. *Insteii.*

Il gentilizio Insteius è diffuso in Italia; alcuni Insteii databili al III e al IV secolo, hanno rapporti privilegiati con Preneste, anche se non è certo che essi ne siano originari; non è nemmeno possibile stabilire un legame evidente con gli Insteii Tertulli.

1. Q. Insteius ... T. f., Pupinia, cos. suf. (*PIR*², *I*, 29: forse cos. all'inizio del III secolo), onorato a Preneste per la sua munificenza.

(2. ... Iulius I--- Insteius Paulinus, T. f., IIIv. cap.; trib. leg. (prima del 260); quaestor (*PIR*², *I*, 34: forse all'inizio del III secolo), onorato a Preneste.

3. L. Insteius Flaccianus, L. f., Horatia, pr. cand. sod. Hadr. (*Albo*, 2040: III secolo; *PIR*², *I*, 33: III secolo, forse prima metà), marito di Tib. Claudia Camilla Alfidia Celonis, c. f. (*PIR*², *C*, 1111) e padre di 4. Beni in Africa.

4. Claudia Papia Netonia Insteia Praenestina, c. p. (*PIR*², *C*, 1083).

5. Insteia Cilonis (*PLRE* I, p. 205) riprende il gentilizio Insteius e il soprannome abituale della moglie di 3 e li trasmette a 6; cristiana, è la moglie di Flavius Iulianus, c. v. (cfr. Flavius Iulianus 5, n° 47); madre di 6 il cui sarcofago è datato al primo quarto del IV secolo (Brandenburg, n° 564).

6. Flavius Insteius Cilo, c. p. (*PIR*², *F*, 292a; *PLRE* I, p. 205).

7. Clodius Insteius Flavius, c. p. (*PIR*², *F*, 193 e *PLRE* I, Flavius 3: probabilmente figlio di 5). Clodius potrebbe venirgli da Claudia ... Cilonis (cfr. 3); la struttura del nome suggerisce una data bassa.

Non è possibile sapere se essi fanno parte della *gens* Insteia evocata a proposito di Insteius Pompeianus (*PLRE* I, Pompeianus 6), cos. suf. nel IV secolo (che non deve dunque appartenere alla più alta aristocrazia) e neppure se essi abbiano un rapporto con Insteius Lampadius (*PLRE* I, Lampadius 6), terzo dei dieci patroni clarissimi di Thamugadi sotto Giuliano (visto che è il solo del suo gentilizio che compare nell'album; probabilmente non si tratta di un *honoratus* locale).

60. *Insteii (Tertulli)*.

L'uso del *cognomen* Tertullus permette di ipotizzare, malgrado le lacune cronologiche, una stirpe coerente, almeno dall'inizio del III secolo, anche se non si può scartare a priori l'idea che gli Insteii Tertulli siano legati agli altri Insteii contemporanei (cfr. 59). La loro origine è discussa. A causa di 2 e 3, possiamo immaginare un'origine africana, ma solo ipoteticamente (cfr. M. Corbier, *OS*, II, pp. 743 sg.); bisognerebbe allora collegare probabilmente i nostri personaggi a M. Insteius Bithynicus, cos. suf. 162, che sembra abbia avuto il suo monumento funebre a Cartagine (*PIR*², *I*, 30).

1. L. Insteius Tertullus, sodalis augustalis claudialis (*Albo*, 275; *PIR*², *I*, 38). Magister nel 214. La sua appartenenza a tale sodalizio non lascia pensare a un'origine molto elevata.

2-3. Insteius Tertullus, v. c. (*Albo*, 2244: III secolo?; *PIR*², *I*, 35: III secolo? ma forse identico a 4: diversam. Dessau, *PIR*, *I*, 27; *PLRE* I, Tertullus 5: IV secolo? probabilmente 4 o uno dei suoi discendenti). Onora con un monumento funebre Insteia Diogenia, di certo sua parente. L'iscrizione non è ben localizzata, anzitutto nelle opere prosopografiche: Thuburbo Maius (*PIR*², ripreso da Corbier), Thimida (*PLRE*). In effetti, l'altare sembra sia stato trovato fra la Mohammedia, palazzo moderno dei beys di Tunisi, e il punto in cui l'acquedotto di Zaghouan a Cartagine attraversa l'oued Miliane (*CIL* VIII 876, ad inscr.). Viene situata in tale zona Thimida Regia, forse impropriamente (Jacques, *Curateurs*, pp. 368 sg.); inoltre Thuburbo Maius si trova a più di 40 km oltre. Forse si tratta di una pietra errante, che ha potuto essere trasportata per la costruzione della Mohammedia o per una delle numerose riparazioni dell'acquedotto; essa potrebbe in questo caso provenire da Cartagine: Tertullus potrebbe allora essere un cartaginese (cfr. Bithynicus?), ma anche un proconsole o un legato (conosciamo soltanto nove Insteii nell'Africa del Nord: Pflaum, *L'Afrique romaine*, p. 195). Può anche darsi però che l'iscrizione, trovata in situ o quasi, fosse stata dedicata in una città della regione o in una proprietà terriera: si tratterebbe naturalmente di un indizio dell'origine africana dei personaggi, unitamente al soprannome Tertullus, molto comune in Africa.

4. Attius Insteius Tertullus, p. u. 307-8 (Chastagnol, n° 17, pp. 48-51; *PIR*², *I*, 36; *PLRE* I, Tertullus 6). Corrector Venetiae et Histriae 290/305, deve esser nato prima del 270 ca. Discendente certo da 1 e da un Attius (di Efeso?; cfr. n° 134). 5 potrebbe essere suo figlio.

5. Attius [Insteius?] Tertullus, *signo* Populonius (Chastagnol, pp. 49 sg.; *PIR²*, *I*, 37; *PLRE* I, Tertullus 7). Pretore candidato (Chastagnol, ivi e « Historia » 12, 1963, p. 367: prima del 359); corr. (?) Apuliae et Calabriae. Il *signum* suggerisce dei legami con gli Aradii (n° 10).

?? 6-8. Il rapporto fra la nostra *gens* con i Tertulli procos. Afr. 326 e p. u. 359-61 e con Iunius Tertullus, vicarius p. u. 340 (*PLRE* I, Tertullus 1, 2, 9) si basa soltanto su una comunanza di soprannome, del resto alquanto banale.

9. M. Insteius Tertullus, v. c., cristiano (Chastagnol, p. 50: discendente abbastanza lontano di 4; *PLRE* I, Tertullus 2: fine del IV secolo?).

? 10. Tre Tertulli sono attestati nel V secolo; l'uno, menzionato al Colosseo fra i senatori, portava forse il gentilizio [Inste]ius (*PLRE* II, Tertullus 3).

61. *Iulii (Aspri) di Attaleia (Pamfilia).*

La famiglia è originaria di Attaleia pur essendo ben radicata ad Antiochia di Pisidia. Stemma in *PIR²*, IV 3, p. 147; messe a punto di Halfmann, *OS*, II, p. 642 e di M. G. Granino Cecere, ivi, pp. 662-5 (a proposito di 7).

1. C. Iulius Asper, cos. suf., procos. Africae, p. u., cos. II ord. 212 (*Albo*, 285; *PIR²*, *I*, 182). Attestato almeno fino al 218. È patronus Hispaniarum trium, Mauretaniarum duarum; egli poté ottenere quest'ultimo patronato per mezzo di un ascendente procuratore (*PIR*, ivi), ma anche personalmente, sia che sia diventato procuratore prima dell'*adlectio* in senato, sia che sia stato inviato in Mauretania come legato straordinario. Beni a Tusculum. Padre di 2 e, probabilmente, di 3.

2. C. Iulius Galerius Asper, c. v., cos. ord. 212 (*Albo*, 295; *PIR²*, *I*, 334). Plebeo, sod. Aug., pontifex; patronus Maur. Tingitanae et Britanniae. Marito di Cassia Paterna, dalla quale ha 4, 5 e 6.

3. Iulius Asper, (c. v.), salius Palatinus fino al 201, flamen (*Albo*, 284; *PIR²*, *I*, 181). Probabilmente figlio di 1, dovrebbe essere stato fatto patrizio mentre 2, il fratello maggiore, rimaneva plebeo.

4. C. Iulius Camilius Gal[erius Asp]er, [vir patri?]cius, VIIv. epulonum, lupercus (*Albo*, 1066; *PIR²*, *I*, 232). Probabile antenato di 7, potrebbe essere nato intorno al 200/15. Proprietà suburbana a Lorium (VII).

5. Iulius Severus Calidus, c. v. (*Albo*, 309, da correggere; *PIR²*, *I*, 577). Figlio di 2 piuttosto che di 1.

6. Camilia Aequa, c. f. (*PIR²*, *I*, 654); sorella di 4 e di 5.

7. Camilius Asper, v.c. Curatore di Lavinium fra il 313 e il 324 l'iscrizione menzionava Costantino e Licinio (bisogna certamente escludere i periodi di conflitto fra i due imperatori). Dal momento che 7 è nato probabilmente prima del 300, siamo in presenza di uno hiatus di una o due generazioni fra il curatore e 4, dal quale egli riprende i *cognomina*; l'appartenenza di 7 agli Iulii Aspri non sembra per questo incerta: l'assenza del gentilizio Iulius si registra già in 6.

62. *Iulii (Festi).*

Considerandolo come un discendente dei Iulii romani, Girolamo sostiene che Iulius Toxotius (n° 5), marito di (santa) Paola, essa stessa discendente dei Gracchi, degli Scipioni... e di Agamennone, sia nato da Enea. Tali fantasie genealogiche esprimono oltre allo splendore del momento, una certa antichità della famiglia che comunque sembra possibile far risalire almeno fino all'inizio del III secolo.

1. Ti. Iulius Festus, (cos. suf.), leg. Moes. inf. 222/6 ca. (*Albo*, 1067; *PIR*², *I*, 308). Nonno di 2?
2. Iulius Festus, v.c., praetor, seconda metà del III secolo = ? 3.
3. Iulius Festus, in un elenco di senatori del 300 ca. (*PIR*², *I*, 307; *PLRE* I, Festus 9). Piuttosto che padre, nonno di 4 e 5?
4. Iulius Festus Hymetius, procos. Afr. 366-8 (Arnheim, pp. 178-80; *PLRE* I, p. 447). Marito di Praetextata (*PLRE* I, p. 721), morta intorno al 400, legata a Vettius Agorius Praetextatus, p.u. 367-8? Fratello di 5.
5. Iulius Toxotius (*PLRE* I, Toxotius 2) ha cinque figli da Paola (*PLRE* I, Paula 1).

? 63. *Iulii (Paulini).*

La diffusione del gentilizio e del *cognomen* rende ipotetico il collegamento tra un giovane clarissimo dell'inizio del III secolo e un proconsole d'Africa attestato da un'unica iscrizione africana. Il primo personaggio deve verosimilmente essere collegato a una *gens* Cassia, molto probabilmente della Transpadana, attestata attraverso tutto il II secolo. Cfr. Pflaum, *Scripta Varia*, II, 1981, pp. 373-93; Mitchell, « Anatolian Studies » 27 (1977), pp. 65 sg.; Alföldy, *OS*, II, pp. 360 sg.

P. Cassius Secundus, cos. suf. 138 è probabilmente il padre di P. Cassius Dexter Augustianus Alminus (?) Bellicius Sollers Metilius Rutilianus, cos. suf. (151?; cfr. *PIR*², *C*, 521 e 490). L. Cassius Paullus Augustianus Alpinus Bellicius Sollers e M. Cassius Agrippa Sanctus Paulinus Augustianus Alpinus dedicano insieme un'iscrizione a Legio (Hispania cit.). Piuttosto che di due fratelli (Pflaum) doveva trattarsi di padre e figlio; il primo doveva essere legato della legio VII gemina; se i due personaggi sono rispettivamente il figlio e il nipote di Cassius Dexter..., il comando militare deve essere posteriore al 160, e M. Cassius Agrippa... può essere identico a M. Cassius Paullinus, conosciuto come triumviro monetale (ma, a quanto pare, plebeo); cfr. *PIR*², *C*, 513.

M. Cassius Hortensius Paulinus, XVV. s. f. è attestato all'epoca di Commodo (*PIR*², *H*, 211); era patrizio, se identico a M. Cassius Hortensius Paulinus, c. p. (e non c. i.; Alföldy). Se fosse onorato verso il 165, questo patrizio sarebbe un fratello cadetto di M. Cassius Agrippa..., o un parente molto stretto.

1. Iul(ius) Cassius Paulinus, c.p. nel 204 (*Albo*, 759; *PIR*², *I*, 249) è molto probabilmente parente dei precedenti, ma forse soltanto per via materna.
2. L. Iul(ius) Paulinus, c. v., procos. Africae (*PIR*², *I*, 451; *PLRE* I, Paulinus 18) potrebbe essere — con tutte le riserve espresse sopra — il

figlio o il nipote di 1. La coppia Iulius Paulinus si ritrova presso un Insteius (n° 59, 2).

? 64. *Iulii (Prisci).*

Iulius Tullius Priscus, v. c. (*PLRE* I, Priscus 8) fu legato del proconsole d'Africa Petronius Probianus nel 315-6; la modalità di reclutamento dei legati suggerisce l'appartenenza a una buona famiglia; Priscus potrebbe discendere dai Iulii Prisci, attestati nel III secolo (da avvicinare a M. Tullius T[...]nus — *PLRE* I, p. 872 — procos. Africae 293/305?).

C. Iulius Priscus, fratello di Filippo l'Arabo (*PIR*², *I*, 488), è certamente escluso, dal momento che la famiglia scomparve nel 249. Fra i Iulii Scapulae, che risalgono all'epoca antonina (stemma in *PIR*², IV 3, p. 272), notiamo P. Iulius Scapula Priscus, cos. suf. 192 (*Albo*, 770; *PIR*², *I*, 555) e (suo fratello?) P. Iulius Scapula Tertullus Priscus, cos. ord. 195 (*Albo*, 307; *PIR*², *I*, 557). Ignoriamo se sia possibile collegare questi personaggi a T. Iulius Priscus, leg. Thraciae 249/51 (*Albo*, 1610; *PIR*², *I*, 489), dalla discendenza molto ipotetica se è assimilato al Priscus usurpatore sotto Decio.

65. *Iunii di Tituli (Africa proconsolare).*

L'origine della famiglia è attestata attraverso due iscrizioni di Tituli, noto soltanto come *pagus*. Il luogo si trova a ovest dell'odierna Tunisia centrale, a 60 km da Sicca Veneria, 30 km da Ammaedara e a 20 km da Althiburos; il *pagus* non poteva dunque dipendere da Sicca né da Thugga (confusa con Thugga Therebentina?) come hanno invece proposto M. Corbier e L. Petersen.

Cfr. la messa a punto di M. Corbier, *OS*, II, pp. 737 sg. Tuttavia, contro Alföldy, *FH*, pp. 49-53, A. R. Birley, *Fasti*, pp. 161-4 e M. Corbier, *art. cit.*, ci sembra opportuno seguire L. Petersen, *PIR*², *I*, 751 e 752, la quale separa 1 da 3: oltre ai suoi argomenti (titolo di *praeses*; omissione inesplicabile della Moesia inferior per 3), notiamo che l'assenza di un *cognomen* di 1 per 3 sorprende nella dedica di un grande monumento funebre.

1. C. Iunius Faustinus [Pl]a[ci]dus (?) Postumianus, cos. suf. (*CIL* VIII 597 rivisto da Alföldy, *FH*, p. 50). G. Alföldy colloca il consolato intorno al 205 (leg. Moesiae inf. ca. 205-8; comes 208-11). Se si trattasse di un *homo novus* egli sarebbe dovuto entrare in senato sotto Commodo piuttosto che sotto Settimio Severo. A. R. Birley, *op. cit.*, p. 164, considera anche la possibilità di una datazione più tarda (dal momento che le legazioni possono essere collocate fra il 253 e il 260) per non dover separare 1 da 3.

? 2. I[un]ius (?) [F]austinus, c. p. nel 204; figlio di 1?

3. C. Iunius Faustinus Postumianus, cos. suf.; praeses Hispaniae et Britanniae. Figlio (= 2?) o piuttosto nipote di 1; padre di 4 e 5. Governatore di Britannia prima del 261 o dopo Tetricus.

4 e 5. Iunius [Pl]ac[id]us (?; cfr. 1) e Iunia Paulina, clarissimi (probabilmente seconda metà del III secolo; ignorati dalla *PLRE*).

? 6. Iunius Postumianus, v. c. (*PLRE* I, Postumianus 4). A partire da Aureliano (pontifex dei Solis); pagano attivo (pater patrum Mithrae; XVV. s. f.), potrebbe essere un nipote di 3 o un discendente più tardo.

Ignoriamo da quale parentela possa provenire il gentilizio Iunius portato dagli Anicii nel IV secolo (cfr. Anicius 8, p. 158); in questa famiglia, Paulinus (cfr. il nostro 5) è invece diffuso dall'inizio del III secolo. La prossimità geografica dei luoghi di provenienza delle due famiglie invita, naturalmente solo in via ipotetica, a ipotizzare legami fra loro intercorsi nel III secolo.

66. *Iunii (Maximi).*

Il nome, come del resto il soprannome, sono molto comuni; la stretta omonimia ci spinge tuttavia a ipotizzare una *gens* che ha potuto conservarsi dalla seconda metà del II secolo all'inizio del IV. Se ciò fosse vero, la banalità del gentilizio ci impedisce però di supporre qualsiasi rapporto con altri Iunii, che hanno potuto tuttavia appartenere a questa famiglia. Se integriamo 3 dobbiamo ammettere un'origine asiatica, e precisamente da Hierokaisereia (cfr. anche le funzioni orientali di 1 e 2).

1. Iunius Maximus, (c. v.), trib. lat. 165-6; quaestor Asiae 167-8 (*PIR*², *I*, 774; Alföldy e Halfmann, « ZPE » 35, 1979, pp. 195 sgg.). Padre di 2?

2. M. Iunius Maximus, c. v.; leg. leg. X fretensis 198/209? (*Albo* 313; *PIR*², *I*, 775); contemporaneo di 3, potrebbe essere suo fratello o un parente molto vicino.

? 3. L. Iunius Annius Maximus Paulinus, c. v. (*Albo*, 773; *PIR*², *I*, 729; Halfmann, *OS*, II, p. 631), legato a Hierokaisareia (Lidia, Asia); potrebbe essere identico a Iunius Paulinus, consularis (*Albo*, 314; *PIR*², *I*, 797) e a Max... (?) Paulinus, cur. op. pub. (*PIR*², *M*, 436). Potrebbe essere stato adottato da L. Annius Maximus, patrizio, cos. ord. 207 (*PIR*², *A*, 672; *Albo*, 31); la sua parentela con 1 e 2 sarebbe in questo caso incerta, essendo il soprannome Maximus legato al gentilizio Annius. Potrebbe anche essere avvicinato agli Iunii di Antiochia di Pisidia (cfr. Iunia Maxima: Halfmann, *OS*, I, p. 210).

4. M. Iunius Maximus, cos. II ord. 286; p. u. 286-7 (*Albo*, 1621; *PIR*², *I*, 776; *PLRE* I, Maximus 38). La stretta omonimia permette di considerarlo come un probabile discendente di 2 (nipote?). Se l'intervallo corrente in precedenza fra i due consolati è stato rispettato, egli fu cos. suf. sotto Gallieno e dovrebbe essere nato prima del 232. Potrebbe aver sposato una figlia di Valerius 3 (n° 97), (oppure suo figlio una nipote di questo Valerius), e ciò spiegherebbe il nome di 5.

5-6. Iun(ius) Priscillianus Maximus, c. v. (*PLRE* I, Maximus 45); patrizio, pont. maior e pont. dei Solis, curatore di Lavinium; quando viene onorato (fra il 293 e il 305) non ha ancora esercitato il consolato: figlio o nopote di 4? Certamente da collegare a Iunius Gallienus, della fine del III secolo: anche costui è pontifex dei Solis e curatore di Lavinio, ma prima di Priscillianus (l'iscrizione dedicata a quest'ultimo reimpiega la pietra che fa conoscere Gallienus); *PIR*², *I*, 755.

67. *Iunii (Tiberiani).*

1. Iunius Tiberianus, c. i. (*Albo*, 1878; *PIR*², *I*, 842; *PLRE* I, Tiberianus 8). Tribuno laticlavio nel 249, doveva esser nato verso il 226/30. Fu

probabilmente cos. II ord. nel 291 e p. u. nel 291-2 (M. Christol, inedito; diversam. Chastagnol, n° 2, pp. 17-20). Padre di 2.

2. Iunius Tiberianus (Chastagnol, n° 13, pp. 40 sg.; *PLRE* I, Tiberianus 7) deve essere il Tiberianus cos. ord. 281; successivamente procos. Asiae; p. u. nel 303-4.

68. *Macrinii.*

? 1. C. Macrinius Decianus, leg. Numidiae ca. 253/6; leg. Norici ca. 260 (*Albo*, 1639; *PIR*², *M*, 23; Christol, inedito) potrebbe essere un parente di 2.

2. C. Macrinius Sossianus, cos. suf. (*Albo*, 1640; *PLRE* I, Sossianus 2; *PIR*², *M*, 24); attestato nel 283 come c. v., curatore di Calama (Africa procos.) è nato prima del 258 e ha sicuramente dei legami con la Proconsolare, dove è in seguito legatus Numidiae Hipponiensis dal 290 al 294 (è console al più tardi nel 293). Certamente ascendente di 3.

3. Macrinius Sossianus, v. c., pont. maior attestato nel 364 (*PLRE* I, Sossianus 1).

? 69. *Maecii.*

Incontriamo questo gentilizio nel IV secolo, talvolta in semplici perfettissimi (*PLRE* I, Constans 4; Felix 9), ma anche in grandi aristocratici di cui a buon diritto si può tentare di individuare alcuni ascendenti. Come è stato sottolineato da R. Syme, *Ammianus*, pp. 160-3, e *Emperors*, pp. 12, 169, il gentilizio Maecius e il *cognomen* Maecianus compaiono frequentemente nei personaggi inventati dall'autore dell'*Historia Augusta*. Per lo studioso inglese si tratterebbe di una parodia delle pretese dell'aristocrazia romana — in questo caso i Maecii della fine del IV secolo — da alcuni prese sul serio e da altri, come Girolamo, adulate. Mi sembra che tali pretese sarebbero abbastanza improbabili per dei parvenus, a prescindere dall'ignoranza o dalla credulità che poteva esserci alla fine del IV secolo, tanto più che bisogna tener conto delle lacune della documentazione. Maecius Marullus, preteso padre di Gordiano I, era ritenuto totalmente fittizio; conosciamo da poco un Maecius Marullus clarissimo: l'invenzione dell'*HA* riguarda probabilmente la filiazione, ma non il nome, che l'autore ha potuto trovare presso uno storico o, piuttosto, fra gli antenati dei Maecii tardi. Nessun *cognomen* tipico ci può consentire di proporre un ascendente certo dei grandi Maecii del IV secolo, ma alcuni Maecii anteriori dovrebbero forse essere collegati ad essi.

1. M. Maecius Probus, leg. Hisp. Citer. ca. 202/5 (*Albo*, 343; *PIR*², *M*, 59); forse africano e certamente adlectus in senato, se è vero che discende dall'omonimo centurione della III Augusta nel 162 (suo padre?) come pensa Le Glay, *OS*, II, p. 775. Se è un uomo nuovo è forse opportuno avvicinarlo a Q. Maecius Laetus, praefectus praetorio 205, cos. II ord. 215 (Pflaum, *Carrières*, n° 219, pp. 581-3; *PIR*², *M*, 54). Marito di Pomponia Arria; padre di 2. Da mettere in rapporto con i Maecii tardi se teniamo conto del prenome di 7 e del gentilizio Arrius di 9, che potrebbe venire dalla moglie di 1.

2-3. M. Pomponius Maecius Probus, c. p., figlio di 1 (*Albo*, 1342); pro-

babilmente identico a M. Maecius Probus, cos. ord. 228 (*Albo*, 1093; *PIR*², *M*, 60).

4. [M]aecius Marullus, v.c. (*AE* 1971, 62; *PIR*², *M*, 56). Ignoriamo la sua carriera, poiché la base che lo onorava è stata riutilizzata (al più presto alla fine del III secolo); il titolo v. c. ce lo fa collocare a partire dalla fine del II secolo. Non sappiamo perché l'autore dell'*HA* abbia utilizzato questo nome a proposito del padre di Gordiano (cfr. sopra). Marullus non è frequente; è invece molto diffuso fra gli Eggii d'Aeclanum (cfr. Camodeca, *OS*, II, pp. 132-4). Ora, ritroviamo il gentilizio Maecius nel polionimo C. Eggius Ambibulus Pomponius Longinus Cassianus L. Maecius Postumus, cos. ord. 126, appartenente a una famiglia senatoria a partire dal I secolo. Se il rapporto non è fortuito, 4 è almeno legato a senatori di antica nobiltà; è necessario quindi, sia separarlo da 1, sia abbandonare l'ipotesi della *novitas* di 1, che si baserebbe soltanto su una fragile omonimia. Probabile antenato dei Maecii tardi, se si ritiene che l'autore dell'*HA* non ha attribuito come padre a Gordiano un personaggio trovato a caso in una fonte.

((5. Maecia Faustina (*PIR*², *M*, 64); figlia di Gordiano I secondo l'*HA*, ci permette di collegare i Gordiani (e i Maecii tardi?) agli Antonini.

((6. Maecius Faltonius Nicomachus, consularis 275 (*Albo*, 1643; *PLRE* I, Nicomachus 2; *PIR*², *M*, 52); certamente inventato dall'autore dell'*HA*: contribuisce, insieme con Velius Cornificius *Gordianus*, a far nominare Tacito imperatore.

7. M. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus, cos. 343; p. u. 346-7 (cfr. Memmius 4, n° 71); i suoi due ultimi nomi rimandano ai Memmii, ma troviamo in seguito Placidus anche in altri Maecii: oltre a 10, cfr. [Ma]ecius Plac[idus], cristiano di rango ignoto (*ICUR* 19055; ignorato dalla *PLRE*).

8. Furius Maecius Gracchus, v. c.; p. u. 376-7? (cfr. Furius 7, n° 52). Nipote di 7 (Syme, *Ammianus*, cit., p. 163)? Padre o nonno di 9.

9. Arrius M(a)ecius Gracchus, v. c., patrono di Salerno (*PLRE* I, Gracchus 2); potrebbe essere il Gracchus cons. Campaniae 397; p. u. 415 (Chastagnol, n° 123, p. 275; *PLRE* II, p. 518).

10. Rufius Achilius Maecius Placidus, cos. 481 (cfr. Rufius 15, n° 89) dovrebbe discendere da 7; la famiglia si conserva fino al VI secolo con (Petronius) Probinus, cos. 489 (*PLRE* II, Probinus 2), suo figlio; Fl. Rufius Petronius Nicomachus Cethegus, cos. 504, attestato fino al 558 ca. (*PLRE* II, pp. 281 sg.), suo nipote; probabilmente Cethegus, patricius nel 598 (*PLRE* II, p. 1321).

70. *Maesii di Thermae (Sicilia).*

Cfr. sopra, n° 43.

71. *Memmii di Gigthis (Africa proconsolare).*

Si veda la messa a punto di M. Corbier, *OS*, II, pp. 717 sg. (che omette C. Memmius Africanus, nominato cavaliere da Adriano, *CIL* VIII 11007).

1-2. M. Memmius Caecilianus, c. v. (*Albo*, 366; *PIR*², *M*, 459) e Memmius Pudens, c. v. (*Albo*, 368; *PIR*², *M*, 466) vivono alla fine del II secolo

e all'inizio del III. Discendenti di Memmius Africanus o dei Memmii Messii di Gigthis.

((? 3. Memmius Rufinus, senatore giustiziato da Settimio Severo secondo *SHA, Sev.*, 13, 4, potrebbe non essere inventato (ma cfr. *Albo*, 369; *PIR*², *M*, 469): i Memmii e i Messii sono imparentati a Gigthis fin dall'inizio del II secolo e, d'altra parte, conosciamo un L. Messius Rufinus, c. v., morto forse all'epoca di Commodo (cfr. Corbier, *OS* II, p. 718). Il nome potrebbe essere stato tuttavia suggerito all'autore dell'*HA* da un Memmius più tardo (cfr. 9).

4. C. Memmius, M. f., Caecilianus Placidus, cos. suf., augur (*Albo*, 1658; *PLRE* I, Placidus 3, sbaglia gli ascendenti; *PIR*², *M*, 460). Figlio di 1? Beni a Sentinum, in Umbria.

(5. M. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus, p. po Italiae 342-4; cos. 343; p. u. 346-7 (Chastagnol, n° 49, pp. 125-8; *PLRE* I, Placidus 2). I suoi *cognomina* insistono sulla sua appartenenza alla *gens Memmia*; il nome rimanda ai Maecii (n° 69), ai Furii (n° 52), come anche ai Baburii, famiglia probabilmente originaria di Hippo Regius (Afr. procos.) (cfr. Corbier, *OS* II, pp. 720 sg.). È augure, come 4.

6-7. Memmius Vitrasius Orfitus, signo Honorius, p. u. 353-5 e 357-9 (Chastagnol, n° 59, pp. 139-47; *PLRE* I, Orfitus 3). A nostro avviso l'esercizio del consolato suffetto non sembra sufficiente per attribuirgli una nascita modesta, dal momento che le fonti insistono, al contrario, sulla sua nobiltà. Pontefice di Vesta come Vitrasius Praetextatus (cfr. n° 106), che potrebbe essere un ascendente. La figlia Rusticiana sposa Simmaco, trasmettendo il gentilizio a 8, suo figlio.

8. Q. Memmius Fabius Symmachus (cfr. Fabius 16, n° 43).

9. Memmius Rufin[us ---], [c.?] vir (*ICUR* 20654; ignorato dalla *PLRE*); cristiano e probabilmente clarissimo, il suo nome potrebbe rimandare a 3 — a meno che questo personaggio o uno dei suoi parenti omonimi non abbiano ispirato 3 all'autore dell'*HA*.

? 10. [Me?]mmia Vitrasia Faustina, c. p. (*ICUR* 14728; cfr. Vitrasia 6, n° 106; ignorata dalla *PLRE*); questa bambina, morta a due anni, deve probabilmente essere messa in rapporto con 6.

Ritroviamo il gentilizio nel V secolo con Q. Aurelius Memmius Symmachus iunior, cos. 485; p. u. 476/91 (*PLRE* II, Symmachus 9), nipote di 8, contemporaneo di Memmius Aemilius Trygetius, p. u. (*PLRE* II, Trygetius 3) e di Memmius Aemilius Probus (*PLRE* II, Probus 6).

72. *Naevii.*

I Naevii clarissimi potrebbero discendere da C. Na(e)vius Quadratus, prefetto di coorte (inizio del II secolo?). La loro origine geografica non è certa; tuttavia, dato che 4 è onorato, ancora bambino, come patrono a Hippo Regius (Numidia proconsularis) da un cavaliere, e dato che alcuni Naevii di alto rango sono di Cirta o imparentati a dei cirtensi (Naevius Censitus, padre delle Neviae Marciana e Naevilla, imparentato a Fulvius Faustinus e a Geminius Modestus, praetorii viri intorno al 230/50; cfr. Le Glay, *OS*, II, pp. 765 sg.) è possibile proporre un'ipotetica origine dall'Africa del nord.

1. L. Naevius Quadratianus, leg. leg. III Aug. 193 (*Albo*, 378).

2. L. Naevius Aquilinus, cos. ord. 249; procos. Afr. 263/5 ca. (*Albo*, 1666; *PLRE* I, Aquilinus 6; Christol, inedito). Il consolato ordinario fa pensare a un'origine elevata; Quadratianus, *cognomen* di 5 (che sicuramente dovrebbe essere avvicinato a 4) consente d'ipotizzare una filiazione fra i Naevii del III secolo e 1. Nato certamente dopo il 210 (intorno al 214-6?) 2 è il nipote di 1, piuttosto che il figlio.

3. [L.?] Naevius Balbinus Aquilinus, leg. Karthaginis 263/5 ca. (*Albo*, 1667; *PLRE* I, Aquilinus 5); legato di 2 durante il suo proconsolato e forse suo figlio.

4. L. Naevius Flavius Iulianus Tertullus Aquilinus, c. p. (*Albo*, 1668; *PLRE* I, Aquilinus 7). Viene considerato legato di 2 in Africa, insieme con 3; se si accetta questa ipotesi, l'iscrizione d'Hippo Regius sopra evocata sarebbe anteriore al 260 e dovrebbe essere considerata come indizio dei legami dei Naevii con l'Africa. Egli potrebbe anche essere più tardo (figlio di 3?). Dovrebbe essere legato per parte di madre o attraverso adozione ai Flavii Iuliani (cfr. n° 47: Flavius Iulianus, leg. Arabiae 219). Ha potuto vivere fino all'inizio del IV secolo.

(? 5. T. Flavius Iulian(i)us Quadratianus, v. c. praetor (fine III secolo); cfr. n° 34. Non porta il gentilizio Naevius, ma ritroviamo in lui il *cognomen* di 1, in seguito forse a dei matrimoni incrociati fra Naevi e Flavii Iuliani.

?? 6. N(a)evia Galla, clarissima et inlustris femina (*PLRE* II, Galla 6), moglie di Cl. Postumus Dardanus, p. po Gall. 412-3.

73. *Neratii di Saepinum.*

Su questa importantissima famiglia di Saepinum (IV) nei due primi secoli, cfr. M. Torelli, *OS*, II, pp. 180 sg. Un ramo diventa patrizio dai tempi di Vespasiano; i Neratii plebei sono numerosi, particolarmente nella prima metà del II secolo; non possiamo datare altrettanto bene i loro discendenti.

1. Neratius Priscus, cos. suf. (*Albo*, 2066) discende sicuramente dai consoli omonimi dell'87; 97; 122 ca.; se fosse identico al [Ne]ratius Priscu[s], puer nel 204, bisognerebbe porre il suo consolato dopo il 225.

2. Neratia Marullina, figlia di Neratius Priscus cos., nipote di Accius Iulianus, cos., moglie di C. Fufidius Atticus, *homo novus*, forse di Saepinum (*Albo*, 2028) è abitualmente situata nel III secolo, dal momento che il padre potrebbe essere identico a 1. M. Torelli, *art. cit.*, la riporta alla metà del II secolo, ma bisogna osservare che suo suocero è noto come egregiae memoriae vir, e ciò pone la sua morte al più presto alla fine del II secolo; suo marito e 3 dovrebbero essere messi in rapporto con C. Caerellius Fufidius Annius Ravus Pollitianus (nipote di Fufidius Pollio, cos. 166) questore sotto Caracalla (*Albo*, 101). La datazione proposta da Torelli può essere troppo alta, almeno di una generazione, mentre i figli di 2 appartengono certamente al III secolo.

? 3-5. I Gaii Neratii Fufidii Annianus, Atticus, c. p., e Priscus sono onorati parallelamente; figli di 2.

6-7. L. Neratius Iunius Macer (*CIL* IX 2513) dovrebbe essere il padre (o un ascendente) di L. Iunius Aurelius Neratius Gallus Fulvius Macer,

c. i., trib. lat. (*Albo*, 2047 = 2250a), figlio di Fulvia Prisca, c. f. Collocabile all'incirca fra il 160 e il 260, 7 è sicuramente legato agli Aurelii Galli (cfr. n° 16).

8. --- Nera[tius] --- M--- (c. v.) (*Albo*, 2065; Jacques, *Curateurs*, n° 74, pp. 164-6) fa carriera alla fine del II secolo o piuttosto nella prima metà del III. Gli si potrebbe restituire il *cognomen* Macer (e avvicinarlo così a 6 e 7), anziché quello di Marcellus, probabilmente abbandonato dopo il suicidio del cos. II ord. 129.

9-10. Neratius Gallus [c. v.?] (*PLRE* I, Gallus 1: fine del III secolo secondo la fraseologia? *ICUR* 11369), cristiano; potrebbe essere avvicinato a 7; marito di Emilia Pudentilla dalla quale ha potuto avere Neratia [Ae]miliana (?) (*PLRE* I, Aemiliana 2).

(11)-(12). (Neratius), padre di Neratius Cerealis e anche di Vulcacius Rufinus e di Galla, madre del Cesare Gallus, resta per noi sconosciuto; i nomi della figlia e del nipote imperiale lo avvicinano a 9 e potrebbero rimandare a 7 (il collegamento proposto da M. Torelli con Iunius Flavianus, p. u. 311-2 mi sembra troppo fragile). Gallus è nato nel 325 e dunque Galla è nata prima del 310, verso l'inizio del secolo, se è anche la madre di un fratello maggiore di Gallus, ucciso nel 337; il padre aveva senza dubbio iniziato la carriera alla fine del III secolo. Dobbiamo peraltro seguire Chastagnol, pp. 135 sg., quando prospetta l'eventualità che una sorella dello sconosciuto 11 abbia sposato Vettius Iustus, cos. 328 (cfr. n° 100, 10). Si spiegherebbero così i nomi dei nipoti Constantianus e Cerealis, tribuni stabuli, e di sua nipote Giustina (moglie di Valentiniano I) che ha trasmesso alla figlia Galla uno dei nomi tradizionali dei Neratii (cfr. n° 100, 12-4).

13. Vulcacius Rufinus, cos. 347, p. po Gall. 354; p. po. Ital. 365-8 (*PLRE* I, Rufinus 25); figlio di 11; nel suo nome nulla in apparenza potrebbe ricordare i Neratii; Rufinus può venire da una parentela sconosciuta, ma noteremo anche che si tratta di un soprannome abituale presso alcuni Iunii: *PIR*², *I*, 805: procos. Maced. sotto Adriano; 806: cos. ord. 153; 811: cos. ord. 155; 810: leg. Dalmatiae 184; 809: procos. Maced. 194; cfr. anche 855: Iunia Arria Rufina, moglie di Rubrenus ... Proculus, procos. Africae, sotto Gallieno? (*Albo*, 2091).

14-15. Galla (*PLRE* I, Galla 2), figlia di 11, moglie di Iulius Constantius, fratellastro di Costantino, madre di Flavius Iulius Constantius Gallus, Cesare 351-4 (*PLRE* I, Constantius 4).

16. Naeratius Cerealis, praef. annon. 328; p. u. 352-3; cos. 358 (Chastagnol, n° 58, pp. 135-9; *PLRE* I, Cerealis 2).

(17). (Neratia), sorella di 13, 14 e 16; moglie di Valerius Maximus Basilius, p. u. 319-23 (cfr. n° 97, 9), madre di Maximus, p. u. 361-2 (cfr. n° 97, 11).

18. Naeratius Constantius (*PLRE* I, Constantius 10), patrono di Saepinum, è attestato intorno al 352-57; il suo status non ci è noto; è possibile che sia soltanto un notabile; il suo soprannome può ricordare la parentela dei Neratii con la dinastia costantiniana.

19. Naeratius Scopius, cons. Camp. (*PLRE* I, p. 810), figlio di 16.

20. Neratius Palmatus, cons. (?) Siciliae; p. u. 412 (Chastagnol, n° 119, pp. 269-71; *PLRE* I, Palmatus 2; *PLRE* II, Palmatus 1); probabile discendente di 16 e ultimo Neratius attestato.

74. *Numisii.*

Cfr. n° 51.

75. *Nummii.*

I problemi posti da questa *gens* sono in primo luogo dovuti alle falsificazioni della *Historia Augusta*, preoccupata di esaltare l'antichità dei Ceionii Albini, creando probabilmente dei legami anacronistici fra questi e i Nummii (cfr. R. Syme, *Ammianus*, cit., pp. 132, 144, 148, 154 sg.; Id., *Emperors*, cit., p. 43). Il primo Nummius ben datato (3) è patrizio e ciò presuppone il prestigio dei suoi ascendenti, che pure ancora ci sfuggono. Non sappiamo infine se bisogna ipotizzare, in funzione dei *cognomina*, famiglie dal destino autonomo, oppure una *gens* le cui ramificazioni conservino una certa solidarietà. Alcuni vasi africani portano i nomi dei Numm(ii) Tusci et Albini cc. vv. (*BCTH*, 1926, p. XLII = *AE* 1926, 28; 1928-9, p. 284), che presuppongono possedimenti comuni e consentono di ipotizzare dei legami fra 1 e i Nummii Albini.

1. M. Num[mius] ... Attidi[us?] ... Tuscus, q. desig. (Groag, *RE* XVII, col. 1409) sembra del II secolo e deve essere vicino (o identico) ad Attidius Tuscus, legato propretore in Asia (*PIR*², *A*, 1345); gli Attidii potevano essere infatti senatori fin dall'inizio del principato, e alcuni avevano legami con l'Africa (*PIR*², *A*, 1344).

? 2. Nummius Albinus, presentato da *SHA*, *Did. Iul.* come fratello di Didius Iulianus (Pflaum, in *Historia Augusta Colloquium*, Bonn 1971, p. 141) potrebbe essere, a nostro avviso, il marito di Vibia Salvia Varia; questa è attestata intorno alla fine del II secolo o all'inizio del III a Brixia come madre di Nummius Albinus, Nummia Varia e L. Roscius Aelianus Paculus Salvius Iulianus. Si ritiene (cfr. Alföldy, *OS*, II, p. 349 e Camodeca, ivi, p. 143) che essa abbia dapprima sposato L. Roscius Aelianus, cos. ord. 187 e quindi Nummius 3. Suo figlio Roscius ... Iulianus, cos. ord. 223 (*Albo*, 1145) dovrebbe essere nato intorno al 190, nel periodo in cui Nummius 3, adolescente, diventava salio. Inoltre in *CIL* V 4353 i Nummii sono citati prima di Roscius; a nostro avviso, Vibia Varia avrebbe dunque sposato un Nummius Albinus, dal quale avrebbe avuto 3 intorno al 170-4 (la morte del padre potrebbe spiegare l'adozione di 3). Questa ipotesi sembra più credibile che supporre un altro matrimonio di Vibia Varia con un personaggio più giovane di lei prima del 194 (cfr. n° 6), e poco dopo la nascita del cos. 223.

3. M. Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus, sal., pa. 191-9; cos. ord. 206; procos. Asiae (?) (Eck, *RE*, *Supp.* XIV, coll. 288 sgg.; Jacques, *Curateurs*, n° 81, pp. 175-8). Figlio dell'ipotetico 2, nato intorno al 170/4, sarebbe stato adottato da M. Umbrius Primus (cfr. n° 108, 1), abbastanza giovane. Egli è marito o piuttosto, a mio avviso, il figlio (cfr. n° 2) di Vibia Salvia Varia. Beni a Benevento, a Brixia e in Etruria.

4. Nummius Faustinianus, c. v. (*Albo*, 385) noto soltanto come marito di Ta---a Cornelia Asiana, attestata nel 204 (*PIR*², *C*, 1483); forse proconsole d'Asia (*PIR*², *F*, 125); antenato di 9?

5. Nummia Varia, sorella o figlia di 3 (cfr. n° 2).

6. M. Nummius Senecio Albinus, cos. ord. 227 (*Albo*, 1116); probabilmente figlio di 3, nato intorno al 194 (piuttosto che identico a 3, cos. II nel 227; cfr. Christol, inedito).

7. Nummius Albinus, (cos. suf. ca. 240); p. u. 256, 261-3; cos. II ord. 263 (*Albo*, 1674; *PLRE* I, Albinus 9 e, meglio, Christol, inedito). Nato nel 207 o poco prima, egli è certamente figlio cadetto di 3 piuttosto che figlio di 6 (nato intorno al 194). Gli viene attribuito, forse impropriamente, il nome di Ceionius (*Albo*; *PIR*², *C*, 600), per assimilarlo al Ceionius Albinus, p. u. sotto Valeriano in *SHA*, *Aur.*, 9, 2 (cfr. Christol). Albinus potrebbe tuttavia aver sposato una Ceionia (cfr. n° 10).

8. M. Nummius Tuscus, cos. ord. 258 (*Albo*, 1677; Christol, inedito) potrebbe appartenere a un altro ramo (Christol); tuttavia i bolli già ricordati presuppongono in un'epoca indeterminata legami fra Nummii Albini e Tusci (cfr. anche n° 1). Nato intorno al 225 o poco prima, figlio di 6?

9. Nummius Fausianus (o Faustianus, o Faustinus, o Faustinianus), cos. ord. 262 (*Albo*, 1676; *PLRE* I, Faustinianus 1). Il suo legame di parentela con 7 e 8 non può essere precisato. Discendente di 4?

10. Gaia Nummia Ceionia Umbria Rufia Albina, c. p. (Eck, *RE*, *Supp.* XIV, col. 289); non può essere datata con precisione (metà o seconda metà del III secolo), ed è un peccato perché essa attesta la parentela dei Nummii Albini con i Ceionii Rufii, la cui ascesa è certo più recente (cfr. Ceionia 4 e Rufia 8), secondo noi al più presto al livello della generazione nata intorno al 240-50. Sacerdos publica a Benevento, essa discende certamente da 3, cittadino di questa città e da cui riprende i due gentilizi e il soprannome principale, mentre il resto del suo nome rimanderebbe eventualmente a C. Ceionius Rufius Volusianus (n° 27, 2).

11. M. Nummius Ceionius Annius Albinus, pr. urbanus (fine del III secolo ca.; *Albo*, 1675; *PLRE* I, Albinus 7). Attestato intorno al 300? Secondo la data attribuita alla pretura si tratta del figlio o piuttosto (Christol, inedito) del nipote di 7. Il suo nome presuppone, senz'altro per i matrimoni del padre e del nonno (cfr. 10), una parentela con i Ceionii e con gli Annii (Anullini? cfr. n° 9).

12. Nummius Tuscus, cos. ord. 295, p. u. 302-3 (Chastagnol, n° 12, pp. 38 sg.; *PLRE* I, Tuscus 1). Nato probabilmente intorno al 250/60, dovrebbe essere il figlio di 8.

13. Nummius Albinus, *signo* Tritturius, cos. II ord. 345 (*PLRE* I, Albinus 13); figlio o nipote di 11.

14. Nummius Secundus (*PLRE* I, Secundus 2), figlio di 13.

?? 15. [Nu]mmia (?) Vitrasia Faustina, c. p.; cfr. n° 106, 6.

76. *Octavii di Sicca Veneria (Africa proconsolare).*

Cfr. M. Corbier, *OS*, II, p. 729.

1. Q. Octavius Rufus Erucianus, eq. R., e. v. (*CIL* VIII 1546; 15885); la

doppia menzione del titolo di cavaliere e dell'egregiato fa pensare a una carriera procuratoria, e così pure l'ottenimento del laticlavio da parte del figlio, n° 2. Il flaminato perpetuo a Sicca Veneria (Africa procos.) presuppone legami stretti con la città, probabilmente l'origine (messa in dubbio da M. Corbier, *OS*, II, p. 729).

2. Q. Octavius Fortunatus Erucianus Stella Stratonianus, c.i. (*Albo*, 2068) è identico o un ascendente di 3.

3. [Octa]vius Stratonianus, c. v. (*Albo*, 1901; *PLRE* I, p. 859), curatore di Thugga (Afr. procos.) fra il 293 e il 305.

Nulla permette di collegare questi personaggi agli Octavii d'Ureu (cfr. n° 77), né a Q. Octavius Volusius Thuscenius, patrizio, patrono di Utica (M. Corbier, *OS*, II, p. 740).

77. *Octavii di Ureu (Africa proconsolare).*

Per i nn. da 1 a 4, cfr. J. Peyras - L. Maurin, *Ureu, municipium Ureunsium*, Paris 1974, pp. 32-45; e anche Corbier, *OS*, II, pp. 738 sg.

1. Q. Octavius Gallus, e. v., ha fatto probabilmente una carriera equestre e ciò spiegherebbe come 3 abbia ricevuto il laticlavio; il nome del padre si è perduto.

2. L. Octavius Gallus Atticus, Pap(iria), Concessus, signo Dynamius. Figlio di 1, il suo status non è indicato. Il luogo della tribù sorprende, ma esso è l'unico indizio (fragile) per ipotizzare un'adozione da parte di 1; gli altri argomenti degli editori non sono validi: il *praenomen* è differente, il soprannome Atticus non è attestato per gli altri due Octavii Galli, la tribù « non è attestata a Ureu », mentre i cittadini doveva essere iscritti nella Papiria, essendo Ureu (*AE* 1974, 692) un municipio di Marco Aurelio.

3. Q. Octavius Gallus Concessianus, c. p., figlio di 1. Le dediche parallele a 2 e a 3 sono datate dagli editori, secondo la grafia, all'epoca severiana.

4. L. Octavius Aur--- (?), signo Didasius, c. v. Seconda metà del III secolo secondo gli editori, in base alla grafia: in realtà i caratteri non sembrano molto differenti da quelli di una dedica del 312 (J. Peyras - L. Maurin, ivi, p. 48): non deve essere scartato neppure l'inizio del IV secolo, tanto più che l'espressione civis genitalis che qualifica il patrono fa pensare a un'epoca tarda. L'assenza del *cognomen* Gallus non prova certamente da sola (come vorrebbero gli editori e M. Corbier) che egli appartenga a un altro ramo; anche se fosse questo il caso, resta il fatto che la *gens* ha conservato il suo rango durante la crisi.

? 5-7. Pompeia Oc[t]abia Attica [C]aeciliana, c. p., cristiana morta a meno di un anno (*ICUR* 9431; Brandenburg, n° 476, p. 204: secondo terzo del IV secolo; ignorata dalla *PLRE*). Il suo nome ricorda quello di 2. Per proporre una filiazione, bisognerebbe che gli Octavii di Ureu non avessero limitato la loro attività alla sola Africa e che alcuni di loro almeno si fossero stabiliti a Roma.

De Rossi, *Roma sotterranea*, Roma 1864, I, 310 e II, 137 sgg. mette la bambina in rapporto con due personaggi sepolti in alcuni sarcofagi vicini: [Octa]vius (?) Caecilianus, c. v.: « secolo in circa quarto »; forse Caeci-

lianus, p. po. 409; *ICUR* 9707; *PLRE* II, Caecilianus 3: V/VI secolo e --- Attica, c.f. (*ICUR* 9655; ignorata dalla *PLRE*).

78. *Octavi Suetri di Histonium.*

L'origine della famiglia sembra stabilita da un'iscrizione di Terventum rimasta poco conosciuta (cfr. Torelli, *OS*, II, p. 185); l'entrata in senato dei Suetri di Histonium ha potuto essere assicurata dall'adozione di 1 da parte di un C. Octavius clarissimo.

1-2. C. Octavius Suetrius Proculus, c. v., praetor, fratello di [Q.?] Suetrius Pudens, patrono di Terventum, che sembra non sia stato senatore (« Quad. Ist. Top. Roma » 6, 1974, pp. 114 sgg.). Possiamo riconoscere in 1 il padre di 3, dal momento che gli inizi di quest'ultimo presuppongono un'ascendenza clarissima. Poiché 3 dovrebbe essere nato intorno al 175-7, 1 sarebbe entrato in senato sotto Marco Aurelio (o, eventualmente, sotto Commodo).

3-(4). C. Octavius Appius Suetrius Sabinus, c. v., cos. ord. 214 e 240 (Jacques, *Curateurs*, n° 35, pp. 94 sg.). Amico di Caracalla, aveva stretti legami con il Lazio orientale (patrono di Aquinum e Casinum; anche *AE* 1974, 232, concernente 5). Una delle sue figlie dovrebbe aver sposato Caecina 1 (cfr. n° 23).

5. Appius Caecina Suetrius Sabinus, c. v. (A. Gianetti - G. Barbieri, « RAL », 1974, pp. 327 sg. = *AE* 1974, 232; M. Christol, inedito). Piuttosto che identico a 3 (Barbieri) o figlio di 3 (*AE*), potrebbe essere (Christol) nipote di 3 e nipote da parte di zio di Caecina 1; nato intorno al 220/30, ha potuto vivere fino alla fine del III secolo.

6. Octavius Sabinus, v. c. (*Albo*, 1678 e agg.; *PLRE* I, Sabinus 16); praeses Britanniae (inferioris: *Albo*, *PLRE*; superioris: I. König, *Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus*, München 1981, p. 69) fra il 263 e il 267. In carica nell'impero di Postumus, egli doveva servire in Occidente al momento del putsch del 260 (probabilmente come legato di legione); nato prima del 230, potrebbe essere un nipote di 3.

Ignoriamo se la stirpe si è perpetuata in linea diretta al di là della crisi. Il *cognomen* Sabinus si conserva presso i Caecinae.

? 7. Sue(t)rius (*PLRE* I, p. 860), conosciuto tramite Paolino di Nola (fine del IV-inizio del V secolo), potrebbe discendere dagli Octavii Suetrii del III secolo, soprattutto se lo si identifica con Sabinus, citato dallo stesso Paolino (cfr. *PLRE* I, ivi).

?? 79. *Ostorii.*

Anche se non è possibile collegarli in alcun modo agli Ostorii Scapulae, coss. suff. prima del 47 e del 59 (*PIR*, *O*, 112 e 111), la rarità del gentilizio spinge Barbieri e la *PLRE* a ipotizzare un rapporto tra 1 e 2. Ma poiché 3 è c. f. mentre 2, suo padre, è cos. desig., 2 ha certamente ottenuto il consolato abbastanza tardi e ciò ci sembra poco compatibile con un'antica nobiltà.

1. Ostor[ius - - -], cos. (suf.) (*Albo*, 1121), legato di Cilicia fra il 222 e il 235.

2. Ostorius Evhodianus, cos. (suf.) desig. (*Albo*, 1903; *PLRE* I, p. 294), noto dal sarcofago (fine del III secolo) della figlia 3.

3. Ostoria Chelidon, c. f. (*PLRE* I, p. 201); moglie di Vibius Iolaus, a memoria Aug.

? 80. *Ovinii*.

Nel III secolo incontriamo numerosi Ovinii di alto rango; purtroppo, la dispersione delle informazioni, il carattere incompleto di alcuni nomi e l'assenza di *cognomina* comuni, impediscono di ricostruire con certezza una *gens* unica.

1-2. L. Ovinius Rusticus Cornelianus, cos. suf. desig. all'epoca del suo decesso (*Albo*, 813; Jacques, *Curateurs*, n° 30, pp. 82-5); fine del II-inizio del III secolo ca.; padre di Rufria Ovinia Corneliana. Forse spagnolo (Le Roux, *OS*, II, p. 459), ma certamente legato a Minturnae (I).

3. C. Ovinius Tertullus, leg. Moes. inf. 198 (*Albo*, 391).

(4)-5. Una Ovinia sconosciuta deve aver sposato L. Caesonius Lucillus Macer Rufinianus intorno al 225-30 e trasmesso il suo nome a L. Caesonius Ovinius Manlius Rufinianus Bassus (cfr. n° 24, 2 e 3).

M. Tineius Ovinius, L. f., Castus Pulcher, forse vivente alla fine del III secolo, potrebbe essere — se teniamo conto del posto della filiazione nel nome — un Ovinius entrato tra i Tineii attraverso adozione (cfr. n° 95, 8). In un caso e nell'altro alcuni Ovinii si legano a famiglie patrizie e ciò presuppone anche per loro un alto livello sociale.

6. L. Ovinius Pudens Capella, leg. Numidiae; cos. (suf.) desig. (*PLRE* I, p. 179 e, meglio, Christol, inedito) governa la Numidia certamente prima del 262.

7. Ovinius Pacatianus, p. u. 276-7 (*Albo*, 1680; *PLRE* I, Pacatianus 1).

8. Ovinius Paternus, p. u. 281 (*Albo*, 1681; *PLRE* I, Paternus 9) = ? C. Iulius A[quil]ius (?) [Ovinius] Paternus, cos. ord. (267); procos. [- - -] (Asiae vel Africae): cfr. Christol, inedito; p. u. (*Albo*, 1682, 1600).

Con 7, 8 e Caesonius 3 constatiamo che gli Ovinii forniscono tre prefetti della città fra il 275 e il 285, e ciò fa pensare a un clan potente.

9-10. L. Ovinius Curius Proculus Modianus Africanus, cos. (suf.) (Groag, *RE* XVIII, col. 1995, n° 5: III o IV secolo; *Albo*, 2070: III secolo, piuttosto prima metà), sopravvive al nipote L. Ovinius Africanus, c. p. (*PLRE* I, Africanus 7).

11. Ovinius Gallicanus, p.u. 316-7; cos. ord. 317 (Chastagnol, n° 27, pp. 68-70; *PLRE* I, Gallicanus 3).

?? 81. *Petronii*.

Essendo i Petronii Probi una delle più importanti famiglie dell'aristocrazia tarda, la nostra ignoranza sulle loro origini è particolarmente grave. Come nota A. Chastagnol (« REA » 70, 1968, p. 325), « Petronius Annianus appartenait probablement déjà à l'ordre sénatorial avant sa préfecture (du

Prétoire). Comme il représente le plus ancien membre connu de la fameuse et très riche *gens* romaine des Petronii Probi, il devait même être un clarissime de naissance ». Purtroppo nessun legame onomastico permette di proporre un antenato plausibile; così, le affermazioni di Arnheim (p. es. pp. 111, 135) si basano soprattutto sulla convinzione dell'autore.

C. Petronius Magnus, c. v. (*Albo*, 1125; Dietz, p. 188) era patrono di Canusium nel 223; egli subì una condanna, verosimilmente a opera di Massimino. Potrebbe essere avvicinato (cfr. *Albo*, p. 660) a Petronius Perpenna Magnus Quadratianus, p. u. (poco prima del 443?; cfr. *PLRE* II, Quadratianus 1 e 2). Quest'ultimo era vicino a Petronius Maximus, della *gens Anicia*, imperatore nel 455 (Chastagnol, n° 127, pp. 281-6; *PLRE* II, Maximus 22). La lacuna di circa due secoli fra i due personaggi invita alla prudenza.

L'origine del primo Magnus è ignota; ma, a causa del patronato di Canusium, bisogna forse metterlo in rapporto con Cn. Petronius Probatus Iunior Iustus, forse di Nola, vivente nella prima metà del III secolo (Jacques, *Curateurs*, n° 47, pp. 118 sg.). Il *cognomen* Probatus di quest'ultimo potrebbe anche essere un tenue indizio: i grandi Petronii del tardo impero portano spesso *cognomina* formati sulla radice *Prob-* (Probianus, cos. 322, p. u. 329-31; padre di Probinus, cos. 341, p. u. 345-46; nonno di Probus, cos. 371).

Un'altra direzione è fornita da L. Petronius Taurus Volusianus, cavaliere forse originario di Volaterrae (*PLRE* I, Volusianus 6; Torelli, *OS*, II, p. 290; Christol, inedito). Favorito da Gallieno, la sua carriera fu molto rapida dopo il 259-60 (cos. ord. 261; p. u. 267-8). Arnheim, p. 111, a proposito dei Petronii Probi, lo considera come « the first member of the family to rise from equestrian to senatorial rank ». Oltre al fatto che alcuni Petronii clarissimi anteriori sono bene attestati, Volusianus condivise probabilmente la sorte di Gallieno (cfr. tuttavia la sopravvivenza degli Egnatii, n° 42). La famiglia poté tuttavia conservarsi attraverso L. Publi(li)us Petronius Volusianus (*PLRE* I, Volusianus 2; Camodeca, *OS*, II, p. 123), abitualmente considerato come probabile figlio del precedente. Ma l'iscrizione che lo fa conoscere come quaestor, sevir (eq. R.?), praetor, cos. (suf.) e patrono di Puteoli (I) purtroppo non è datata. Se si tratta davvero del figlio del prefetto di Gallieno bisogna certamente porre le sue magistrature fra il 260 e il 268; d'altra parte, se ammettiamo che in quest'epoca sussistevano il tribunato della plebe e l'edilità, il figlio di Taurus Volusianus non solo dovrebbe aver ricevuto il laticlavio intorno al 260, ma dovrebbe esser stato fatto patrizio parallelamente o poco dopo. Dunque egli potrebbe anche essere posteriore e ciò sarebbe segno della sopravvivenza della famiglia e rinforzerebbe la possibilità di legami con i Petronii più tardi. Anche se non è possibile ipotizzare un rapporto preciso fra i Petronii domi nobiles di Etruria e i Petronii clarissimi dell'Italia meridionale, il patronato puteolano di Volusianus 2 ci riporta alla Campania, così come il gentilizio Publi(li)us. Originario certamente di Nola e legato a Cn. Petronius Probatus Iunior Iustus, L. Publilius Probatus potrebbe essere collocato nella prima parte del III secolo o

poco dopo (Jacques, *Curateurs*, n° 46, pp. 113-7; Camodeca, *OS*, II, p. 124); ora, egli fu curatore di Volaterrae (patria di Petronius Taurus Volusianus) e ciò non può certo essere un caso.

Notiamo infine che alcuni Ceionii portano il *cognomen* Volusianus, altri il gentilizio Publilius (cfr. n° 27). Bisogna risalire anche qui a Publilius Petronius Volusianus? Avremmo in questo caso un indizio supplementare di permanenza che contribuirebbe a confermare l'ipotesi di un'ascendenza clarissima dei Petronii tardi. Purtroppo, il cumulo di indizi e di possibilità che abbiamo presentato non possono certo essere considerate una prova inconfutabile.

82. *Pompeii di Carthago? (Africa proconsolare).*

Cfr. la messa a punto di M. Corbier, *OS*, II, pp. 716 sg., con i riferimenti. La famiglia è probabilmente africana, di Cartagine, patria di 2, mentre 1 è onorato a Thubursicum Bure, 4 a Thugga, città vicine e che sono state a lungo dipendenze di Cartagine.

1. Pompeius Faustinus Severianus, c. v., cos. suf., onorato fra il 205 e il 261, marito di Maevia Agathoclia (parente dei Mevii di Lambesi, *Albo*, 800 sg., o di Mevius ... Fortunatianus, c. p., patrono di Mididi, Afr. procos., *Albo*, 802, ?). Nato sicuramente prima del 200, se è il nonno di 4.

2. Pompeius Faustinus, c. v., sarebbe figlio di 1. Marito di Arria Alexandria figlia di un procuratore ducenario, padre di 3.

3. Pompeia Appia Cincia Agathoclia.

4. Pompeius Appius Faustinus, v. c., corrector Campaniae, 293-300; p. u. 300-1 (Chastagnol, n° 10, pp. 33 sg.; *PLRE* I, Faustinus 7), fratello o figlio del fratello di 3.

83. *Pompeii di Efeso (Asia).*

Cfr. Halfmann, *OS*, II, p. 629.

1. Cn. Pompeius Hermippus Aelianus, c. v. (*Albo*, 822), figlio di Cn. Pompeius Hermippus, eq. R., asiarca, procos. Lyciae-Pamphyliae prima del 213; sembra sia il padre di 2, 3, 4, 5 e il marito di una Cassia (cfr. n° 25).

2-5. Cn. Pompeius Hermippus Aelianus (*Albo*, 419); Cn. Pompeius - - -, imparentato ai Virii Lupi (n° 104); Cn. Pompeius - - -; Pompeius Cassianus. Vivono nella prima metà del III secolo. Viria Valeria, moglie di 3, appartiene alla generazione che segue quella di Virius Agricola, cos. 230, e Virius Lupus, cos. 232; potrebbe essere nata intorno al 210-25. Era probabilmente più giovane del marito; ma, a meno di immaginare una grossa differenza d'età fra i due congiunti, si potrebbe sostenere che i figli di 1 siano nati dopo il 200; ciò porta a optare in favore di una datazione bassa per 1 e a collocare il suo ingresso in senato sotto Settimio Severo.

6. Cn. Pompeius Antonius Amoenus, figlio di 4; trib. pleb. intorno alla metà del III secolo o poco dopo.

7. Cn. Pompeius - - -, figlio di 3.

8. Cn. Pompeius - - -, clarissimus, figlio di 6.

?? 84. *Pontii.*

Il gentilizio è comune anche fra i clarissimi e il *cognomen* Paulinus molto frequente in epoca tarda. Seguendo Rohden e Dessau (*PIR*) e Barbieri (*Albo*), è possibile tuttavia ipotizzare una filiazione fra 1 e 3, malgrado una lacuna di oltre un secolo.

1. C. Pontius Paulinus, cos. suf. (*Albo*, 426) visse sotto Settimio Severo.
2. Pontia Paulina, che partecipa ai giochi secolari del 204 (cfr. *Albo*, 604) è sicuramente parente di 1 (figlia o sorella?).
3. Meropius Pontius Paulinus (= Paolino di Nola), cons. (?) Camp. 381 (*PLRE* I, Paulinus 21). Nato intorno al 355 da una famiglia nobile e ricca di Bordeaux, morto nel 431.
4. Pontius Proserius Paulinus, cons. Camp. 409 (*PLRE* II, Paulinus 16); patronus originalis di Puteoli e Capua; nipote per parte di zio (?) di 3.

[85. *Postumii di Cirta (Numidia)*].

1. M. Postumius Festus, cos. suf. 160 (procos. Asiae destinatus) (Le Glay, *OS*, II, p. 768), di Cirta, oratore, amico di Frontone, bisnonno di 3 e 4 (malgrado la differenza d'età che separa questi ultimi), che sono uniti dal comune gusto per le lettere.
2. Postumia Siria (?), moglie di T. Flavius Titianus; è senza dubbio la figlia di 1 che trasmette il gentilizio ai nipoti, 3 e 4.

(3. T. Flavius Postumius Varus, p. u. 271; cfr. Flavius 5, n° 50.
(4. T. Flavius Postumius Titianus, p. u. 305-6; cfr. Flavius 6, n° 50.
? 5. Postumia Varia, c. f. (*Albo*, 2196; *PLRE* I, p. 945); da mettere in rapporto con 3?
(6. T. Flavius Postumius Varus, c. v.; cfr. Flavius 7, n° 50.

86. *Quirinii di Milyas [? Bryoniani di Side] (Pamfilia).*

1. Ulpius Quirinius Quadratianus, c. v. (*RE*, *Supp.*, 14, col. 942; Halfmann, *OS*, II, p. 641); probabilmente homo novus adlectus fra i tribunici. Fu legato di legione, dunque prima del 262 (prima metà del III secolo?).
2. Quirinia Patra, signo Pegasis, moglie di 3, viene detta, a Side, « figlia e discendente di consolari »; può appartenere alla stessa famiglia di 1; se la datiamo all'inizio del IV secolo (cfr. sotto), alcuni Quirinii senatori hanno potuto vivere fino alla fine del III secolo, dal momento che Patra potrebbe essere nata sotto Gallieno.
3. Bryonianus Lollianus, vir ducenarius, è noto come ex-primipilo, ex-procuratore; grande evergeta a Side, è detto qui discendente di consolari. C. Foss, « ZPE » 26 (1977), pp. 161-71, mostra con buoni argomenti che non bisogna collocarlo nella prima metà del III secolo, ma sotto Diocleziano o nel IV secolo. Non sarebbe pertanto un soldato uscito dai ranghi, ma un funzionario proveniente da una famiglia equestre locale, con molta probabilità legata a dei senatori. Potremmo pensare che la crisi, e in particolare le distruzioni dei goti (poi degli isauri) nuocessero alla fortuna della famiglia, imponendo a Lollianus di servire come funzionario, malgrado il suo matrimonio con una clarissima e il lustro della famiglia. Ritiratosi all'epoca

dei suoi atti di evergetismo, la sua carriera può probabilmente essere collocata alla fine del III secolo o sotto la Tetrarchia.

4. Bryonianus Iasonianus Seleucus qui et Anatolius, perfectissimus (*PLRE* I, Seleucus 5, incompleto); figlio di 3, è anche funzionario o, meglio, perfettissimo onorario.

87. *Ragonii di Opitergium.*

I Ragonii sono certamente originari di Opitergium, nella Venetia. Sulla famiglia nell'alto impero, G. Alföldy, *OS*, II, pp. 335 sg.

1. L. Ragonius Urinatius Larcius Quintianus, cos. suf. ca. 182 (*Albo*, 833) è il primo clarissimo noto (in rapporto con i Larcii di Anzio?); sicuramente padre di 2.

2. L. Ragonius Urinatius T(h)uscenius Quintianus, cos. suf. (ca. 200-215); flamen, patrizio (*Albo*, 444); marito di Flavia Venusta (PIR^2, *F*, 445), padre di 4.

((3. Ragonius Celsus (*Albo*, 443); « Gallias regens » sotto Severo secondo *SHA*, *Pesc. Nig.*, 3, 9; certamente inventato a partire dal n° 8.

4. Ragonius Venustus, cos. ord. 240 (Eck, *RE Supp.* XIV, col. 586); nato prima del 208.

((5. Ragonius Clarus (*Albo*, 1171) praefectus Illyrici et Galliarum sotto Valeriano secondo *SHA*, *Tr. tyr.*, 18, 5; probabilmente inventato.

6. L. Ragonius Quintianus, cos. ord. 289 (*Albo*, 1916; *PLRE* I, Quintianus 3); nato prima del 260, dovrebbe essere il nipote di 4 o di un fratello (sconosciuto) di questo, piuttosto che il figlio.

Le parentele della famiglia ci sfuggono e dobbiamo ammettere una lacuna di circa mezzo secolo fra 6 e 7. I Ragonii avrebbero potuto imparentarsi nella seconda metà del III secolo con i Turranii (L. Turranius Venustus Gratianus vicino o identico al p. u. 290-1, L. Turranius Gratianus, cfr. 96 bis) e con i Volusii (Volusius Venustus, clare natus, attestato da Costantino a Valentiniano, *PLRE* I, Venustus 5). Ma il *cognomen* Venustus non può essere considerato monopolio dei Ragonii (Valerio Venustus, v. p., *PLRE* I, Venustus 4).

7. L. Ragonius Venustus, v. c. (*PLRE* I, Venustus 3), augur, pontifex Vestalis maior attestato nel 390. Parente di 8.

8. Ragonius Vincentius Celsus, v. c. (*PLRE* I, Celsus 9); molto giovane si mette in luce come oratore; q.; pr.; cos. suf.; praef. annonae fino al 388 o al 389. Il nome di 8 e i sacerdozi di 7 fanno pensare a una loro vicinanza all'autore dell'*Historia Augusta* (cfr. nn. 3 e 5).

(? 9-10. Cassia Ragonia Valeriana, c. p. (*ICUR* 13484); potrebbe essere parente di Cassia Quint[---] (*ICUR* 13483), soprattutto se Quint--- rimanda a Quintiana (cfr. 1; 2; 6); ignorate dalla *PLRE*.

88; 49. *Ranii e Flavii (Polliones).*

Possiamo considerare insieme i Ranii e una *gens* Flavia, imparentati nel III secolo. I *cognomina* dei Ranii fanno riconoscere un'origine africana; ma conviene notare che i più antichi clarissimi non sono attestati in Africa (3 è onorato *post mortem* a Suasa Senonum, nella VI, mentre 2 fu curatore di

Urbino, a una trentina di km da Suasa). I legami con l'Africa dei Flavii qui considerati non si possono negare, ma dobbiamo ammettere almeno anche relazioni asiatiche (Pergamo).

Meno facilmente inquadrabile è il problema cronologico. M. Corbier, *OS*, II, pp. 708 sg. e 744 sg., arriva a definire uno stemma molto coerente, ma adottando per gli ultimi personaggi una datazione alta, che forse non è necessaria. Per l'iscrizione che ci rende noto 5, Habicht, *Altertümer von Pergamon*, VIII 3, p. 62 osserva: « Schrift der späteren Kaiserzeit ». Da parte sua, J. Schmidt ritiene che *CIL* VIII 12545, di Cartagine (che menziona i nostri 7, 8, 9 e 10) sia posteriore a Diocleziano; in tale iscrizione, inoltre, Cartagine è probabilmente qualificata come « Alma », termine che non sembra di uso corrente prima del IV secolo. Lasciando alle nostre proposte un carattere ipotetico, potremmo immaginare almeno una generazione in più rispetto a M. Corbier. La clarissima onorata a Cartagine è una Rania Flavia: può dunque trattarsi della figlia di un Flavius (4 o 5?), o di un Ranius, essendo le due famiglie unite da almeno due matrimoni. Se mettiamo da parte il gentilizio flavio e continuiamo a ritenerla moglie di 4, essa non può essere la figlia di 2 e vivere oltre il 305, essendo allora abbastanza giovane da avere due figli *pueri*: nata al più presto intorno al 255/60, come minimo due generazioni la separano da 2; la carriera del marito (4) si svolgerebbe in tal caso alla fine del III secolo.

? 1. P. Ranius Castus, leg. Asiae 126-7 (Corbier, *OS*, II, p. 745).

2. L. Ranius Optatus Novatus, signo Acontius, cos. suf. ca. 200 o 211/8? (Jacques, *Curateurs*, n° 36, pp. 95-7); nato fra il 155 e il 178 ca. Africano?

3. Q. Ranius Terentius Honoratianus Festus, c. v. (Corbier, *Aerarium*, n° XXXVI, pp. 462-4); carriera intorno alla prima metà del III secolo (procos. Lyciae et Pamph. dopo il 165; leg. legionis prima del 262); parente di 2 (figlio? nipote per parte di zio?); legato a Suasa (VI).

4. Flavius Pollio Flavianus. c. v. (Jacques, *Curateurs*, n° 99, pp. 200 sg.); legato all'Asia e all'Africa procos. Certamente marito di una Rania (= 7 secondo M. Corbier); padre di 5, 6, forse di 7.

5. Flavius Ranius Pollio Flavianus, agonoteta di Asclepios a Pergamo (= 9?); almeno seconda metà del III secolo? (secondo Habicht, cit. sopra).

6. Iulia Flavia Herennia Caeciliana Honoratiana Optata, c. p. (= 8, c. f.?). Figlia di 4. Probabilmente discendente di 2; legata a dei Caecilii di Thugga.

7. Rania Flavia Iuliana Optata, c. f., madre di 8, 9 e 10; vivente all'inizio del IV secolo secondo Schmidt, cit. sopra; forse moglie di 4, se non di uno dei suoi parenti (5; nipote per parte di zio?), oppure figlia o nipote di 4. Senz'altro onorata dopo la morte del marito.

8-10. Flavia Optata, c. f.; Flavius Flavianus, c. p. (da differenziare rispetto a 5?); Flavia Flavianilla, c. p.

89. *Rufii di Volsinii.*

Cfr. J. Matthews, *Continuity in a Roman Family: the Rufii Festi of Volsinii*, « Historia » 16 (1967), pp. 484-509 e T. D. Barnes, « JRS » 65 (1975), pp. 40-9; meno completo M. Torelli, *OS*, II, p. 292.

1. C. Rufius Festus. Proveniente dal Pretorio, diviene procuratore di Dalmazia nella seconda metà del II secolo (Pflaum, *Carrières*, n° 215, p. 566). Padre di 2 e 3.

2. C. Rufius Festus Laelius Firmus, c. v. (*Albo*, 2094); per ragioni cronologiche probabilmente identico a Rufius Festus, c. v. (*Albo*, 840), padre di 4 e 5. Proprietario a Roma e a Montefiascone (a sud del lago di Bolsena).

3. Rufia Procula, c. f. (*PIR*, *R*, 120).

4. Rufius Marcellinus, c. v., figlio maggiore di 2 (*Albo*, 845).

5. Rufius Proculus, c. v., figlio cadetto di 2 (*Albo*, 842). Certamente nel 236 a Cosa (Jacques, *Curateurs*, n° 59a, p. 159). Poiché 5 nacque proprio all'inizio del III secolo, 2 dovette nascere intorno al 170/80 ed entrare in senato sotto Settimio Severo.

(6. Tullia, P. f., Marsilla Quentinia Rossia Rufina Rufia Procula, c. f., di Volsinii (*RE* VII, A, col. 1336, n° 63) appartiene probabilmente alla fine del II secolo o al III. È possibile che sia entrata tramite adozione fra i Tulli (di Tarquinia, ove il prenome Publius è ben attestato; cfr. Torelli, *OS*, II, p. 294); ma potrebbe anche essere la figlia di una Rufia (= Procula, n° 2?) e di un Tullius.

(? 7. Lus(ia) Ruf(ia) Marcella, c. f. (*RE, Supp.* XIV, col. 589, n° 23a); proprietaria a Ostia all'inizio del III secolo; da mettere in rapporto con Ruffia Marcella, c. f., sepolta a Carales (Sardinia) (*RE* I A, col. 1200, n° 23)?

8. Rufius Festus, v. c., XVV. s. f. (*Albo*, 1918; *PLRE* I, Festus 10); secondo (dopo 9) in un elenco di sette personaggi (del 320 ca.?); potrebbe essere il nipote di 2.

(? 9. Rufius Volusianus = C. Caeionius Rufius Volusianus, cos. 314 (n° 27, 2). Nato prima del 250, il primo dei grandi Ceionii Rufii è forse originario dell'Etruria. Il legame con la *gens* di Volsinii non è certo, ma appare probabile se adduciamo a sostegno di tale ipotesi Ceionius Proculus (n° 27, 3), suo contemporaneo (il cui *cognomen* potrebbe venire dai Rufii) e la presenza di 8 e di 9 sullo stesso elenco. Per Barnes, *art. cit.*, è un Rufius e non un Ceionius.

(10. Gaia Nummia Ceionia Rufia Albina, c. p. (nn. 27, 4 e 75, 10); della famiglia patrizia dei Nummii, appartiene, al più presto, alla generazione posteriore a 9 e, come mostra il suo nome, sembrerebbe proveniente come 9 dalla stessa parentela fra Ceionii e Rufii.

11. Postumius Rufius Festus, signo Avienius (*PLRE* I, Festus 12; cfr. Matthews, *art. cit.*). Nativo di Volsinii, è sicuramente parente di 8. Grande intellettuale pagano, procos. Achaiae; procos. Africae (seconda metà del IV secolo), rivendica come antenato il filosofo Musonius Rufus, cavaliere del I secolo certamente di Volsinii. L'ascendenza non è verificabile; essa si giustifica forse soltanto con la comunanza di patria e con un accostamento abusivo Rufus/Rufius.

12. Placidus o gli altri figli dal nome sconosciuto di 11 sono probabilmente gli antenati dei Rufii del V secolo, particolarmente numerosi (cfr. *PLRE* II, pp. 957 sg.); lo si può ritenere discendente probabilmente da 8 e 11, i nostri nn. 13-16.

13. Rufius Aggerius Festus, v.c. e (inl.?) (*PLRE* II, Festus 3); contemporaneo di 14.
14. Fl. Rufius Postumius Festus, cos. 472 (*PLRE* II, Festus 5); è ancora vivo nel 512.
15. Rufius Achillus Maecius Placidus, cos. 481 (*PLRE* II, Placidus 6).
16. Rufius Magnus Faustus Avienus Iunior, cos. 502, p. po. in Italia 527-8 (*PLRE* II, Avienus 2).

In realtà la famiglia è in primo piano solo nel V secolo; la sua permanenza fino alla fine del VI, dopo che si fu stabilita a Costantinopoli, è ancora più notevole (cfr. Rufius Gennadius Probus Orestes, cos. 534; Cethegus, patrizio nel 598).

90. *Rutilii.*

La famiglia è considerata italica; il possesso di *praedia* nella regione di Ostia (attribuito a 1) non rappresenta però un indizio sufficiente (p. es., Rutilii a Cuicul in Numidia, eq. R. attestato nel 295, v.c. attestato fra il 367 e il 374; *PLRE* I, Felicianus 4 e Saturninus 14).

1. Rutilius Pudens Crispinus (Jacques, *Curateurs*, n° 49, pp. 121-3), nato intorno al 185/90, ricevette il laticlavio dopo una milizia equestre. Cos. suf. 234/5 ca., comandò un esercito del senato sotto Aquileia nel 238; la sua ultima carica nota è quella di censitore nella Lugdunense, intorno al 243.

2. Rutilius Crispinus, v. c., curatore di Puteoli (estate 283-fine del 284) deve essere il nipote di 1. La sua identificazione con Crispinus, governatore di Siria-Fenicia nel 292-3 proposta da G. Camodeca, sembra probabile (« AAN » 87, 1976, pp. 39 sgg.). Non può essere ipotizzato alcun legame di una certa attendibilità con qualche Rutilius successivo.

91. *Sattii, di Beneventum?*

Cfr. Camodeca, *OS*, II, p. 139.

L'appartenenza dei Sattii all'ordine senatorio non è attestata prima della crisi; si può tenere per certo che essi abbiano raggiunto un livello elevato all'inizio del III secolo: il nome di Egnatius Certus Sattianus (cfr. n° 42, 7) presuppone stretti legami con gli Egnatii di Benevento, probabilmente il matrimonio di una Sattia con un Egnatius al massimo intorno al 220/30.

Si riconosce loro un'origine beneventina verosimile, ma non certa, a causa della parentela con i citati Egnatii e della curatela di 1.

1. Sattius Crescens, v.c. (*PLRE* I, Crescens 4; Jacques, *Curateurs*, n° 70a, pp. 158 sg.); curatore di Benevento nella seconda metà del III secolo o nel IV (prima di Costantino?).

2. Q. Sattius Fl. Vettius Gratus, v. c. (cfr. n° 100, 9); corrector Lucaniae et Bruttii, forse a partire da Costantino; dovrebbe discendere dai Vettii Grati del III secolo.

92. *Septimii (Acindyni).*

Il gentilizio Septimius è fra i più comuni anche prima che i Severi lo propagassero largamente (così, in Oriente); inoltre non conosciamo gli antecedenti di 1, che potrebbe benissimo aver ricevuto il laticlavio o esser stato *adlectus*: allo stato attuale della nostra documentazione, la fortuna della stirpe non risulta anteriore alla crisi.

1. Septimius Acindynus, p. u. 293-5 (*Albo*, 1920; Chastagnol, p. 21; *PLRE* I, Acindynus 1). Dovrebbe aver cominciato la carriera al massimo sotto Gallieno, come clarissimo o cavaliere. Il soprannome fa pensare a un'origine orientale. Proprietario a Bauli (I).

2. Septimius Acindynus, p. po. 338-40; cos. 340 (*PLRE* I, Acindynus 2). Attestato come vicario delle Spagne nel 317/26 (324/6?), è nato senz'altro prima del 290: figlio o nipote di 1.

93. *Septimii di Palmira (Siria).*

I problemi posti dalla famiglia reale di Palmira sono molto complessi; senza addentrarci nel dibattito, è opportuno notare la sua permanenza che potrebbe essere spiegata con la sua tradizionale fedeltà a Roma; una parte del clan non dovette seguire Zenobia nella sua defezione. Cfr. il bilancio di Bowersock, *OS*, II, pp. 666 e 668.

1. Septimius Odaenathus, v. c. (*Albo*, 1726); padre (o nonno) di 3, ha probabilmente ricevuto il clarissimato all'inizio del III secolo.

2. Septimius Haeranes (= Hairan = ? Herennianus), c. v. (*Albo*, 1725); esarca dei palmireni nel 251; fratello maggiore (o padre) di 3.

3. Septimius Odaenathus, consularis (*Albo*, 1727; *PLRE* I, p. 638). Cos. suf. o adl. inter cons. prima del 258; corrector Orientis 261/2; rex regum; morto nel 266/7. Ha probabilmente solo due figli, 4 e 5.

4. Septimius Haeranes (= Hairan = ? Herodianus), v. c. 258 (*PLRE* I, Herodianus 3); rex regum 267?; forse pro-romano, eliminato a vantaggio di 5.

5. L. Iulius Aurelius Septimius Vaballathus Athenodorus, cos. suf.; Augustus 272 (*Albo*, 1604; *PLRE* I, Athenodorus 2). Figlio di Zenobia.

? 6. Septimius Addoudanes, v. c. (Bowersock, cit.); seguace di Aureliano nel 272, la sua appartenenza alla famiglia reale è incerta.

? 7. L. Septimia Pataviniana Balbilla Tyria Nepotilla Odaenathiana, c. p. (*PLRE* I, p. 638). Nel suo nome troviamo elementi orientali e romani; è stata avvicinata a Tyrius Septimius Azizus, cur. operum et r. p. a Falerii sotto Gallieno (Jacques, *Curateurs*, n° D, pp. 237 sg.). Odaenathiana fa pensare a un'origine araba e anche a rapporti con la famiglia reale di Palmira cosa che darebbe qualche consistenza a *SHA*, *trig. tyr.*, 27, 2 (« Zenobiae posteri etiam nunc Romae inter nobiles manent »).

8-9. Odaenathus, padre di Eusebius (*PLRE* I, Eusebius 27). Nel 391 Libanius presenta il padre del suo corrispondente Eusebius come discendente di 3; nel 393, Libanio chiede a Eusebio la copia di un discorso di Cassio Longino in onore di 3 (*epist.*, 1006; 1078). Due o tre generazioni separano 3 da 8; il rango di 8 e 9 è sconosciuto; ma è probabile che essi appartenessero almeno all'aristocrazia municipale; non è inverisimile che

dei membri della famiglia palmirena si siano mantenuti in alcune città della Siria o della Fenicia e abbiano conservato il ricordo dei loro antenati.

94. *Tarronii di Allifae.*

1. Q. Tarronius Felix Dexter, c. v. (*Albo*, 867) è onorato come aed. desig. da un collegio di Allifae (I o IV), probabilmente alla fine del II secolo o nel corso del III.

2-3. Q. E. G. (?) Perpetuus, v. c. (*PIR*², *E*, 1; *Albo*, 2228) onora ad Allifae il figlio Q. E. G. L. L. Tarronius Pisoninus, c. v., nobili genere natus, morto a 18 anni (*PIR*, *T*, 23). Il luogo della dedica ci spinge ad avvicinarli a 1; l'abbreviazione del nome così come il titolo di c. v. portato da un giovane farebbero pensare a una data bassa (fine del III o IV secolo? Ignorati da *PLRE*).

4. Appius Claudius Tarronius Dexter, v. c. (*PIR*, *C*, 823: « fortasse saeculi IIII »; omesso nella *PIR*² e pertanto considerato posteriore al III secolo; *PLRE* I, Dexter 4: fine del IV secolo?). Noto per una dedica a Mithra di Napoli o nella sua regione, viene generalmente collocato nella seconda metà del IV secolo e considerato il nonno di 5.

5. Appius Nicomachus Dexter, p. u. poco prima del 432 (Chastagnol, p. 244; *PLRE* II, Dexter 3); probabile nipote di Virius Nicomachus Flavianus, cos. 394 e nipote per parte di zio di Nicomachus Flavianus, p. u. III (fra il 392 e il 408), p. po Italiae 431-2 (*PLRE* I, Flavianus 15 e 14).

95. *Tinei.*

Per lo stemma di questa famiglia italica che accede al patriziato nel II secolo (all'epoca di Adriano?), *RE* VI A, coll. 1373 sg.

1. Q. Tineius Rufus, leg. Thrac. 124; cos. suf.; leg. Iudeae 132 (Lambrechts, n° 128), probabile padre di 2.

2. Q. Tineius Sacerdos Clemens, cos. ord. 158 (Lambrechts, n° 494); padre di 3, 4.

3. Q. Tineius Rufus, sal. pal. 170; cos. ord. 182 (Lambrechts, n° 1101; *Albo*, 869).

4. Q. Tineius Sacerdos, sal. pal. 170; cos. suf. 192; procos. Asiae; cos. II ord. 219 (?) (*Albo*, 501).

(5); (6, 7 ? Dobbiamo ipotizzare legami con i Claudii Pupieni all'inizio del III secolo; così il matrimonio di una Tineia con un Clodius (? = T. Clodius Pupienus Pulcher, nato intorno al 190, figlio del futuro imperatore Pupieno: cfr. Dietz, p. 132), spiegherebbe il nome di L. Clodius Tineius Pupienus Bassus, c. i. (*Albo*, 1382: metà del III secolo), e forse quello di Claudius Tineius (?), procos. Cretae et Cyr. 250/1 (*Albo*, 1528; Dietz, p. 132, n. 362).

8. M. Tineius Ovinius, L. fil., Arn., Castus Pulcher, cos. suf., pont. maior (*Albo*, 2107). Patrizio, sicuramente della seconda metà del III secolo (il pontificato non può essere anteriore ad Aureliano, la tribù ci porta a scartare una data molto bassa), viene detto figlio di un patrono di Tibur, nipote di patroni, forse i suoi due nonni. L'uno dev'essere un Clodius Pu-

pienus (= ? T. Clodius Pupienus Pulcher, noto come patrono di Tibur, cfr. Jacques, *Curateurs*, n° 54, pp. 132 sg.), l'altro potrebbe essere un figlio di 2, 3 o 4 (anche se 8 non ha nessun *cognomen* in comune con loro e se i Tinei anteriori sono tutti dei Quinti) o di un L. Ovinius (il prenome è attestato presso gli Ovinii, cfr. n° 80), visto il posto della filiazione nel nome.

(9. --- nius Tineius Tarrut[enius] Atticus, c. v.; pr.; xvv. s. f. (*PLRE* I, Atticus 4: metà del IV secolo) morto a 28 anni; marito di Maxima; sepolto nei pressi di Tibur e ciè lo lega con molta probabilità a 8. Attraverso 10 possiamo integrare Nonius, ma si potrebbe anche pensare a Ovinius (cfr. 8; la lacuna lo suggerisce); grafia senz'altro tarda.

(10. Nonius Atticus Maximus, p. po. Ital. 384; cos. 397 (*PLRE* I, Maximus 34), proprietario a Tibur, discende certamente da 9 (suo padre?), come 11.

(11. Nonia Maxima (*PLRE* I, Maxima 5), moglie di Avianius Vindicianus, cons. Camp.

96. *Turcii.*

Sembra che la famiglia non abbia raggiunto il clarissimato prima del III secolo; inoltre non siamo in grado di collocare con precisione i membri più antichi, essendo incerti la loro cronologia e i loro rapporti di parentela.

1. L. Turcius Faesasius Apronianus, consularis (*Albo*, 2109; *PLRE* I, Apronianus 6), marito di Aemilia Callista, c. f. Beni nella regione di Aufidena (IV), dove era onorata la moglie. Potrebbe essere padre di 3 (e di 2?); il consolato dovrebbe quindi collocarsi fra il 250 e il 280 ca.

? 2. Turcia Marcella, c. f., consularis viri f. (*PLRE* I, Marcella 3).

3. L. Turcius Secundus, cos. suf. (*Albo*, 1929; *PLRE* I, Secundus) noto soltanto come padre di 4 e nonno di 5 e 6.

4. L. Turcius Apronianus, p. u. 339 (Chastagnol, n° 42, pp. 105-7; *PLRE* I, Apronianus 9).

5. L. Turcius Apronianus, signo Asterius, p. u. 362-3 (Chastagnol, n° 65, pp. 156-9; *PLRE* I, Apronianus 10). All'inizio della carriera è nominato xvv. s. f. e governa la Tuscia-Umbria (nel 342).

6. L. Turcius Secundus, signo Asterius, v. c. (*PLRE* I, Secundus 6), corr. Flam. et Piceni 340/50.

7. L. Turcius Secundus, signo Asterius, xvv. s. f., tauroboliato di Cibele nel 376; figlio di 5 (Chastagnol, p. 159) o identico a 6 (*PLRE*).

8. Turcius Secundus (c. v.) (*PLRE* I, Secundus 4); cristiano, marito di Proiecta (*PLRE* I, p. 750), morta a 16 anni, nel 383; probabile figlio di 6.

9-11. Turcius Apronianus (c. v.) (*PLRE* I, Apronianus 8); nato intorno al 375/80 (nipote di 5?), sposa nel 402 (Antonia) Avita, nipote di Melania Seniore (che lo convertì al cristianesimo). Padre di Asterius (*PLRE* II, Asterius 3) e di Eunomia (*PLRE* II, p. 421).

12. Flavius Turcius Rufius Apronianus Asterius, p. u.; cos. 494 (*PLRE* II, Asterius 11) dovrebbe discendere da 4.

96 bis. *Turranii.*

La famiglia è attestata nell'ordine senatorio soltanto con L. Turranius Gratianus, prefetto urbano nel 290-1, che iniziò la sua carriera durante la crisi. Dal momento che un Turranius Gratianus è menzionato nei gradini del Colosseo, sembra legittimo pensare che i Turranii della seconda metà del IV secolo appartengano alla famiglia del prefetto di Diocleziano. Inoltre, benché il gentilizio sia diffuso in tutto l'Occidente, la *gens* deve essere originaria di Sufetula (Sbeïtla), in Africa proconsolare.

1. L. Turranius Gratianus Crispinus Lucilianus (*CIL* VIII 23229) è onorato da uno dei suoi liberti a Sufetula, senza però che il suo status sia menzionato: possiamo dedurne che non era né cavaliere né clarissimo. Con Chastagnol, p. 17 possiamo vedere in lui un ascendente di 2. I Turranii appartengono all'élite locale forse al più tardi alla fine del II secolo o all'inizio del III (*CIL* VIII 23226: duumvir; *ILAfr* 136: del tempo del municipio, certamente prima di Alessandro Severo).

2. L. Turranius Gratianus, p. u. 290-1 (*Albo*, 1930; Chastagnol, n° 1, pp. 15-7; *PLRE* I, Gratianus 3). Arnheim, p. 45 lo qualifica come nobilis senza darne giustificazione. Attestato in precedenza soltanto come corrector Achaiae (285/6?), doveva esser nato prima del 240/5, considerata l'età normale dei prefetti urbani.

3. L. Turranius Venustus Gratianus, v. c. (*PLRE* I, Gratianus 4). Praetor verso la fine del III secolo o gli inizi del IV, può essere identico a 2 o a 4.

4. Turranius --- (*PLRE* I, p. 925) compare su una lista di senatori (VIIviri epulonum?) verso il 320 (?); figlio di 2 piuttosto che identico.

? 5 Turr(anius?) Titianus, v. c. (*PIR*, *T*, 294) è noto da un tubo di piombo, forse della regione di Viterbo (Soriano?). La forma v. c. fa preferire l'età tarda. Potrebbe trattarsi di un Turranius, ma il legame con i precedenti non può essere precisato.

6-7. Anicia Tyrrania Iuliana, c. f. (*PLRE* I, Iuliana 3) è la moglie di Q. Clodius Hermogenianus Olybrius, p. u. 368-70 (cfr. n° 35, 6). Turrenia Honorata, c. f. (*PLRE* I, Honorata) è la moglie di Anicius Auchenius Bassus, p. u. 382 (Chastagnol, pp. 212 sg.). Per Chastagnol Iuliana è la figlia di Honorata, sposata in seconde nozze da Olybrius, molto più anziano di lei. Con Arnheim, p. 183 ritengo che i limiti imposti dalla cronologia rendano l'ipotesi fragile. Dal momento che la parentela delle due donne sembra accertata, si potrebbe ipotizzare una parentela tra Turranii e Anicii a partire dal primo terzo del IV secolo. Honorata potrebbe anche essere una Anicia.

8. Turranius Decentius Benignus, v. c., vicarius urbis Romae 399-400 (*PLRE* II, p. 224); patrono di Beneventum.

9. Turranius Gratia[nus] (*PLRE* II, Gratianus 4) senatore alla fine del V secolo, probabile discendente diretto di 2.

97. *Valerii.*

La sua stessa importanza ci impedisce di presentare qui in dettaglio la *gens* Valeria, una delle più grandi famiglie del tardo impero. È nota la sua pretesa di risalire ai Valerii delle origini della repubblica (p. es., Symm., *epist.*,

1, 2, 4; Rut. Nam., 267-74), che generalmente non è accettata, in primo luogo a causa di una grossa lacuna cronologica fra l'epoca giulio-claudia e la fine dell'epoca antonina. La pubblicazione di un'iscrizione romana ha riaperto il dibattito, rafforzando i fautori della permanenza e spingendo a considerare con maggiore attendibilità gli eventuali legami tra i Valerii di alto rango dell'inizio del III secolo (cfr. S. Priuli, *OS*, I, pp. 621-5). Prima di studiare il problema, notiamo che l'importanza dei Valerii Maximi nel III secolo impedisce di vedere in 1 il primo ascendente certo dei Valeri Maximi tardi, il fondatore della stirpe.

L. Valerius Messala Thrasea Poplicola Helvidius Priscus consente ormai di colmare la lacuna che separa gli ultimi discendenti dei Valerii repubblicani (Corvinus, cos. 58, e Messalina) e L. Valerius Messala Thrasea Priscus (n° 1): l'editore del suo epitaffio, usando argomenti convincenti, propone di datare il nuovo senatore all'inizio dell'epoca antonina; potrebbe trattarsi dell'antenato diretto di 1, 2 e 5. Il *cognomen* Poplicola ci fa collegare a tale famiglia i Valerii Maximi più tardi, mentre l'evidente permanenza di un clan importante ci invita a non scartare del tutto l'eventualità di legami con Valerius Severus, cos. suf. 124 (cfr. nn. 12, 18).

Arnheim, p. 138, ha difeso la tesi della permanenza, ma tramite Sex. Quinctilius Valerius Maximus, q. Ponti et Bithyniae. Ma quest'uomo nuovo è un notabile di Alessandria di Troade, nominato senatore da Nerva, e non è chiaro come potrebbe collegarsi direttamente ai precedenti Valerii patrizi (sulla famiglia, Halfmann, *OS*, II, p. 627). Lo splendore di questa nuova *gens* nel II secolo (con quattro consoli ordinari) non impedisce certo di pensare che essa poté imparentarsi agli antichi Valerii, dei quali possiamo ormai riscontrare l'esistenza sotto gli Antonini; ma bisogna notare che nessuno dei membri noti abbandonò il gentilizio Quin(c)tilius, e che tutti portano il prenome Sextus; infine, la famiglia fu eliminata da Commodo nel 183 e i suoi beni furono confiscati: bisognerebbe immaginare un superstite o un erede che abbia ripreso il nome e che abbia eventualmente recuperato una parte della fortuna dei Valerii asiatici.

1. L. Valerius Messala Thrasea Priscus, cos. ord. 196 (*Albo*, 511) deve ormai essere collegato ai Valerii Messalae anteriori, dal momento che i suoi *cognomina* non rappresentano improprie reminiscenze storiche, ma sono ripresi dall'antenato che ci è noto da poco tempo (e questo conferma Dio, 77, 5, 5). Certamente ascendente di 5.

2-2bis. L. Valerius Messala (Apollinaris?), cos. ord. 214 (*Albo*, 510; Dietz, pp. 246-8), identico o piuttosto fratello maggiore di Valerius Messal(l)a, procos. Asiae sotto Massimino (Dietz).

3. L.? Valerius Claud. Acilius Priscilianus [Maximus], cos. ord. 233 e 256, p. u. 255 (Dietz, pp. 245 sg.), potrebbe essere il figlio (o comunque un parente) di 2, ed è probabilmente il padre di 4. Uno dei capi della resistenza a Massimino, è alleato agli Acilii Glabriones (cfr. n° 1, 10) e forse all'imperatore Balbino (cfr. il nome di 4). Pontefice di Lavinium (originario del luogo?).

4. L. Valerius Poplicola Balbinus Maximus, cos. ord. 253 (Jacques, *Curateurs*, n° 65, pp. 147-9). Curatore di Lavinium.

5. L. Val. Helvidius Priscus Poplicola, c. v., xvv. s. f. (*Albo*, 1740: fine del II secolo in base alla paleografia, secondo Henzen, *CIL* VI 1530; S. Priuli, *OS*, I, p. 621, n. 189: lettere del III secolo o dell'inizio del IV). L'incertezza cronologica impedisce di proporre un legame preciso con i precedenti: il *cognomen* Poplicola potrebbe rimandare a 4, ma anche al quasi omonimo senatore dell'inizio del II secolo. Forse procos. Cypri (*AE* 1975, 823).

? 6. Messala, cos. ord. 280 (*PLRE* I, Messala 1). La specificità del nome fa pensare a un rapporto con i Valerii; il padre appartiene alla stessa generazione di 4, come anche quello di 7.

(7.) (Valeria) moglie di Aradius Rufinus, p. u. 304-5 e 312-3, trasmette il nome di Valerius agli Aradii successivi (cfr. n° 10, 6).

(8.) (Valeria), figlia (o nipote) di 3 dovrebbe essere all'origine dei *cognomina* di Iun(ius) Priscillianus Maximus, curatore di Lavinio sotto la Tetrarchia (n° 66, 5).

9. Valerius Maximus, signo Basilius, p. u. 319-23 (Chastagnol, n° 29, pp. 72-4; *PLRE* I, Maximus 48); generalmente considerato discendente di 4.

10. Valerius Maximus, p. po. 327-8; 332-3; 337; cos. 327 [Chastagnol, pp. 73 sg.: identico a 9; *PLRE* I, Maximus 49: parente (figlio? figlio del fratello? di 9].

11. (Valerius) Maximus, p. u. 361-2 (Chastagnol, n° 64, pp. 154-6; *PLRE* I, Maximus 17, anche Maximus 12 e Basilius 2). Figlio di 10 (o di 9).

(12. Valerius Severus, p. u. 382 (Chastagnol, n° 87, pp. 209-11; *PLRE* I, Severus 29), è un Aradius discendente di 7. Il *cognomen* è molto comune; ma in una famiglia preoccupata della sua antichità, potremmo scorgere un richiamo a C. Valerius Severus, cos. suf. 124 (*PIR*, *V*, 134), antenato vero o presunto. Cristiano.

? 13. Basilius, procos. Achaiae metà del IV secolo (*PLRE* I, Basilius 2); figlio di 10?

14. Valerius Publicola, cons. Campaniae? (*PLRE* I, Publicola 1 e 2; cfr. Chastagnol, p. 156). Figlio di 11, nato intorno al 363-6.

? 15. Messala, cons. Pannoniae II 374 ca. (*PLRE* I, Messala 2). Se si tratta di un Valerius (ma allora la sua unica funzione conosciuta potrebbe stupire), può essere il padre di 16.

16. (Valerius) Messala Avienus, p. po. 399-400 (*PLRE* II, Messala 3) è un discendente degli antichi Valerii, secondo Macrobio e Rutilio Namaziano. Pagano (al contrario di 17), dovrebbe essere il nonno di 19.

17. Melania (*PLRE* I, Melania 2) figlia di 14, celebre per la sua ricchezza e la sua pietà (Melania la giovane).

18. Valeria Severa Laeontia, c. f., moglie di [...] Refrigerius, c. v., madre di [...] Refrigerius, c. p., quaestor (*ICUR* VI 17269; ignorati dalla *PLRE*; IV secolo secondo De Rossi, « Bull. Arch. Crist. », 1872, p. 154). Da mettere in rapporto con 12 e con il figlio Severus (cfr. n° 10, 12)?

? 19. Valerius Hermionius Maximus, v. c., cons. Campaniae 394-5 ca. (*PLRE* I, Maximus 37); non lo si può collegare con certezza ai precedenti; considerata l'importanza dei Valerii Maximi all'epoca (e anche la carica nota,

cfr. 14), ci si può tuttavia chiedere se una semplice omonimia fra personaggi di famiglie differenti sia plausibile.

20. Rufius Valerius Messala, v. c. et inl., p. u. alla fine del v secolo (*PLRE* II, Messala 4).

21-22. Val. Maximus e Valerius Ma[ximus] (*PLRE* II, Maximus 24 e 25), contemporanei di 20, attestati al Colosseo alla fine del v secolo.

Se i legami di filiazione non sono sempre certi, Valerii di una stessa *gens* sono attestati al più alto livello praticamente lungo tutte le generazioni a partire dalla fine dell'epoca antonina; la loro nobiltà risale incontestabilmente al II secolo. Sembra inoltre che la loro pretesa di discendere dai Valerii della repubblica non sia infondata; ma, allo stato attuale delle nostre conoscenze, sembra che la *gens* sia particolarmente brillante nella prima metà del III e nel IV secolo.

98. *Valerii di Uzappa (Africa proconsolare).*

C. Valerius Gallianus Honoratianus, v. c. (*Albo*, 1739; *PLRE* I, Honoratianus 4; Corbier, *OS*, II, p. 742) fu curatore di Cartagine, forse nel 283. Potrebbe essere di Uzappa o da molto tempo legato alla città, dal momento che la dedica che lo onora menziona il nonno Valerius Gallianus e il padre Valerius Rogatianus come anche suo fratello (*CIL* VIII 11935). Lo status dei suoi ascendenti non è menzionato; nato certamente prima del 250, potrebbe aver ricevuto il laticlavio all'inizio della seconda metà del III secolo se il padre, patrono di Uzappa, non era clarissimo.

99. *Valerii (Comazontes).*

1. P. Valerius Comazon (Eutychianus?), cos. ord. 220; p. u. (*Albo*, 1174). Molto probabilmente orientale, agente della proclamazione di Elagabalo, questo cavaliere fu prefetto del pretorio prima di diventare per tre volte prefetto della città fra il 219 e il 223.

2. Publia Valeria Comasia, c. f. (*PIR*, *V*, 156) deve essere sua figlia o sua nipote; il prenome ci fa eventualmente scartare una datazione bassa (ignorata dalla *PLRE*).

3. Valerius Comazon, consularis aedium sacrarum (*PLRE* I, p. 218) è attestato nel 299. Nato certamente prima del 265/70, potrebbe essere il nipote o il pronipote di 1.

Il soprannome Comazon non compare più nell'élite sociale del IV secolo; il gentilizio Valerius è troppo comune perché si possa sapere se i Valerii Comazontes si sono perpetuati.

100. *Vettii, di Thuburbo Maius? (Africa proconsolare).*

I problemi posti da questa famiglia, malgrado l'interesse di cui è stata oggetto, non si possono ritenere risolti. La sua origine geografica è discussa: i suoi legami con il nord-ovest della Proconsolare (Thuburbo Maius; Henchir Bou Cha = ? Turca) sono stretti alla fine del II secolo e all'inizio del III. Ma la tribù di 1 rappresenta un problema. Bisogna forse ipotizzare dei rami (che hanno conservato una certa solidarietà), ed eventualmente un'ado-

zione, che potrebbe consentirci di mettere in rapporto C. Vettius Sabinus Granianus, quaestor Achaiae (I o II secolo) e Hospes, primo clarissimo della *gens* qui presa in considerazione. È peraltro generalmente riconosciuto che è possibile identificare - - - ius Sabinianus, cooptato salius Palatinus nel 199, con un figlio o un nipote di 1: la famiglia sarebbe diventata patrizia fin da Settimio Severo. Ora, 3 fu tribuno militare e ciò è piuttosto insolito in quell'epoca per un patrizio (soprattutto se lo consideriamo figlio del salio).

Per un bilancio e i riferimenti ai Vettii anteriori alla crisi, Dietz, pp. 248-251; Corbier, *OS*, II, pp. 734 sg.

1. C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes, cos. suf. ca. 176; procos. Africae; patrono di Thuburbo Maius. Nonno o (in base a una correzione non necessaria di *CIL* VIII 823, cfr. 12346) padre di 3.

(2.) (Vettius), figlio di 1. Assimilato a - - - ius Sabinianus cooptato salius palatinus nel 199 e padre di 3 (Corbier, *Aerarium*, p. 277). Assimilato d'altra parte a 3, ipoteticamente identificato con il salio (Dietz, p. 249; Corbier, *OS*, p. 734).

Le due tesi ci sembra presentino qualche difficoltà. Nella prima, 2, patrizio, avrebbe un figlio che compie il servizio militare intorno al 230; inoltre i salii vengono cooptati da giovani: si avrebbe quindi uno scarto molto grande fra 1, nato intorno al 135, e 2, che sarebbe nato certamente dopo il 180.

Nella seconda ipotesi, bisognerebbe accettare la correzione di *CIL* VIII 823; inoltre, 3, cos. ord. 221, avrebbe ottenuto il consolato verso i 36/40 anni. Di conseguenza M. Corbier, *OS*, p. 734 prospetta per 3 un'iterazione del consolato nel 221; ma ci è impossibile seguirla: mentre 20 anni in media separano il consolato suffetto dal consolato iterato, si avrebbe un intervallo di più di 40 anni fra il primo consolato di 3 e quello di suo figlio 6, cosa che sarebbe tanto meno verosimile se 6 era c. p. quando suo padre aveva esercitato solo la questura (6 avrebbe ottenuto il consolato a più di 50 anni). Ci sembra pertanto preferibile ritornare alla prima ipotesi di M. Corbier, ma dissociando dal salio questo figlio sconosciuto di Hospes, certamente morto quando 6 veniva onorato nell'iscrizione in cui sono menzionati 1 e 3.

3. C. Vettius Gratus Sabinianus, cos. ord. 221; padre di 6 (e, forse, di 7) probabilmente plebeo, potrebbe essere nato intorno al 185-8.

? 4. Vettius - - -, c. p. 204 forse appartiene a questa stirpe, ma può difficilmente essere assimilato a qualcuno dei personaggi noti. 6 e 7 sono certamente esclusi; potremmo pensare a 3 (*Albo*, 877; Dietz, p. 249), ma quest'ultimo, secondo me, era probabilmente già iuvenis nel 204.

((5. Vettius (o Vectius) Sabinus, noto solamente dall'*Historia Augusta*, è probabilmente inventato (Dietz, p. 248).

6. C. Vettius Gratus Atticus Sabinianus, cos. ord. 242; molto probabilmente patrizio (Pflaum, « JS » 162, 1962, p. 122 gli attribuisce il cursus precedentemente considerato come appartenente a 3); dovrebbe essere nato intorno al 209, o poco prima.

7. Vettius Gratus, cos. ord. 250; forse molto vicino a 6 (probabilmente suo fratello minore).

? 8. (Vettius?) Gratus, cos. ord. 280 (*Albo*, 1594; *PLRE* I, Gratus 1);

la debole diffusione del *cognomen* fra i senatori del III secolo rende plausibile la sua integrazione nella *gens* Vettia (figlio di 6 o 7?).

(9. Q. Sattius Fl. Vettius Gratus, v.c., corrector Lucaniae et Bruttii (Chastagnol, p. 136, n. 127: prima metà del IV secolo; *PLRE* I, Gratus 3: fine del III/IV secolo). Il gentilizio Flavius lo colloca senz'altro a partire da Costantino. Il primo gentilizio lo collega ai Sattii di Benevento (cfr. n° 91), mentre il resto del nome rimanda a 6 e 7.)

10. Vettius Iustus, cos. ord. 328 (*PLRE* I, Iustus 4). Il nome di Grata (n° 16) sua probabile pronipote, figlia di Valentiniano e di Giustina (n° 14), mostra che è necessario collegare questo Vettius ai Vettii del III secolo (anche n° 17).

11. (Vettius) Iustus, cons. Piceni (Chastagnol, pp. 135 sg.; *PLRE* I, Iustus 1). Probabile figlio di 10, ha dovuto sposare una Neratia; padre di 12, 13 e 14. Giustiziato per il suo appoggio a Magnenzio.

12-13. Constantinianus (*PLRE* I, Constantinianus 1) poi Cerealis (*PLRE* I, Cerealis 1) furono tribuni stabuli del loro cognato Valentiniano I.

14-16. Iustina, figlia di 11, sposò molto giovane Magnenzio, poi Valentiniano I (*PLRE* I, pp. 488 sg.). Questo doppio matrimonio è certamente un indizio della potenza dei Vettii nel IV secolo. Oltre Valentiniano II, essa ebbe delle figlie i cui nomi rimandano ai Neratii come Galla, e ai Vettii come Iusta (*PLRE* I, Iusta 1) e Grata (*PLRE* I, p. 400).

17. Iusta Grata Honoria (*PLRE* II, p. 568 e stemma p. 1308), Augusta ca. 437-50, sorella di Valentiniano III e pronipote di Iustina (14), porta nomi tipici dei Vettii del III e del IV secolo.

Non abbiamo alcuna certezza circa eventuali legami fra i personaggi qui raccolti con gli altri Vettii noti nel IV secolo; fossero certi, saremmo in presenza di un gruppo familiare evidentemente molto potente (possiamo segnalare Vettius Cossinius Rufinus, p. u. 315-6, Vettius Rufinus, cos. 323, Vettius Agorius Praetextatus, p. u. 367-8, come anche Gabinius Vettius Probianus, p. u. 377).

101. *Vettii (Aquilini).*

Nulla ci invita a mettere in rapporto i Vettii Aquilini con i Vettii legati a Thuburbo Maius, e con altri Vettii dell'alto impero. La stretta omonimia consente di collegare 1 e 2.

1. C. Vettius Aquilinus c. v. (*Albo*, 878), vivente alla fine del II secolo; ascendente (nonno?) di 2.

2. Vettius Aquilinus, cos. ord. 286 (*Albo*, 1936; *PLRE* I, Aquilinus 8).

102. *Vettii (Severi).*

1. M. Flavius Sabarrus Vet[tius] Severus, procos. Africae (*PIR*², *F*, 350: sembra del III secolo; Albo, 2022: III secolo?; *PLRE* I, Severus 31: metà o fine del III secolo?). Ci sembra proponibile un rapporto con 2; l'imprecisione della datazione rende inutile qualsiasi ipotesi supplementare.

2. Vettius Piso Severus, v. c., cur. Karthaginis 312/24 (*PLRE* I, Severus 27). Poiché i curatori di Cartagine alla fine del III secolo e all'inizio del

IV non erano degli honorati locali (cfr. Lepelley, II, p. 19), non possiamo basarci sulla curatela per trarre un indizio di un'origine africana.

? 103. *Vinii.*

1. Q. Vin[ius] Victorinus, c. v. (Pflaum, *L'Afrique romaine*, p. 374; Corbier, *OS*, II, p. 740, ignorato dalla *PLRE*). È noto solo da una dedica di Utica (Afr. procos.) alla moglie Sulpicia Dymiana (= Didymiana), c. f. Quest'ultima è figlia di C. Sulpicius Iustus, procos. Lyciae intorno all'inizio del III secolo, discendente per parte di madre dai Claudii di Patara (Lycia). È la sorella o la cugina germana di Sulpicia Dryantilla, madre o moglie di Regalianus, Augustus 260 (*PIR*², II, stemma a p. 166; *PLRE* I, Dryantilla; Halfmann, *OS*, II, p. 740). La moglie sembra di origine orientale; Vinius Victorinus potrebbe essere un africano, di Utica o di Cartagine (cfr. 2).

2. Vinius, c. v. (*CIL* VIII 24659; ignorato dalla *PLRE*) ha un posto riservato nell'anfiteatro di Cartagine (fine del IV o inizio del V secolo? cfr. *PLRE* I, Gabinianus). La famiglia ha potuto conservarsi nell'ordine senatorio dalla prima metà del III secolo.

104. *Virii (Lupi).*

La regolare utilizzazione del soprannome consente d'ipotizzare una *gens* Viria omogenea dalla fine del II al IV secolo. La banalità del gentilizio impedisce, allo stato attuale delle nostre conoscenze, di integrarvi tutti i Virii di alto livello attestati nel III e nel IV secolo. Tuttavia, un'iscrizione di Efeso, purtroppo mutila, ci permette di individuare una famiglia molto numerosa all'inizio del III (*Inschr. v. Ephesos*, 710b, da ora in poi *Inschr. v. Eph.*); se la parentela dei diversi personaggi citati è sicura, i loro esatti legami restano incerti.

L'origine di questi Virii è sconosciuta; anche se questo non è un argomento decisivo, è possibile notare i loro legami con alcune famiglie orientali e l'esercizio di funzioni in Oriente; altri Virii sono considerati italici (*Albo*, 526, 527).

1. Virius Lupus, cos. suf. (prima del 195); leg. Britanniae 197 (*Albo*, 528). In base ai nomi di 4 e 8, dovette sposare una figlia di Cassius Apronianus, sorella di Cassio Dione (cfr. n° 25). Probabilmente padre di 3; padre o zio di 2, 4 e 5 (*Inschr. v. Eph.*).

2. Virius Agricola, cos. ord. 230 (*Albo*, 1186); plebeo secondo *Inschr. v. Eph.*).

3. L. Virius Lupus, cos. ord. 232, a nostro avviso dovrebbe essere distinto da L. Virius Iulianus, più tardo (n° 13). Se è ben citato dopo Agricola in *Ischr. v. Eph.*, ll. 7-8, si tratta di un plebeo (tribunus plebis). Patrono di Furnos Maius (Afr. procos.).

4. Virius Apronianus, quaestorius, [- - -] secondo *Inschr. v. Eph.*

? 5. [Virius]. Il padre di Viria Valeria (10) può essere un altro Virius, peraltro sconosciuto, o identico a 6.

? 6. Virius Iulianus, leg. Syriae Coeles 236/44 ca.? Cfr. la messa a punto di Dietz, pp. 255-6. Un'iscrizione di Heliopolis, dedicata sotto Gordia-

no III, evoca l'erezione di una statua *secundum acta Viri Iuliani, cl(arissimi)* (?) [*v(iri)*]. Dal momento che intervenne in un affare di evergetismo municipale tale personaggio dovrebbe essere il governatore di Siria, sempre se si tratta di un clarissimo. In base a questa ultima ipotesi lo si assimila a 3, identificato con Virius Lupus Iulianus. Dal momento che respingiamo tale identificazione, il governatore potrebbe essere un parente prossimo di 2, 3 e 4, e probabilmente il padre di 13.

(7) (Viria) ha dovuto sposare (Alfenius), figlio di L. Alfenius Avitianus (cfr. n° 6, 2); in base al nome di uno dei figli, L. Alfenius Virius Iulianus, essa apparterrebbe alla nostra *gens*. Sposatasi intorno al 220/30, è contemporanea dei precedenti.

8. [Virius] Cassius, *o kratistos* (*Inschr. v. Eph.*); fratello di 3, forse di 10; discende sicuramente da 1.

9. [Viria] Florina, clarissima (*Inschr. v. Eph.*).

10. Viria Valeria, clarissima (o consularis) femina alla quale è dedicata l'iscrizione di Efeso. Il suo nome fa pensare a una parentela con dei Valerii, come del resto quello di 9, sua sorella? (cfr. Valerius Florus, marito di Antonia Laodamia, *Inschr. v. Eph.*, l. 22).

11. [- - - ?] Virius Lupus, cos. II ord. 278; p. u. 278-80 (*Albo*, 1762; *PLRE* I, Lupus 5; meglio Christol, inedito). Legato d'Arabia intorno al 256/9 e console suffetto verso quest'epoca, dovrebbe essere nato nel 225 ca. (contemporaneo di 8, 9 e 10). Come nota M. Christol, la sua carriera è incompatibile con il patriziato attribuito (impropriamente a nostro avviso) a 3. Potrebbe essere membro di un ramo collaterale (ma anche se è necessario integrare un primo gentilizio, Virius Lupus sembra essere il suo nome abituale); potrebbe essere anche un figlio di 3, plebeo.

12. [- - -] Lupus Anto[nius?] (*Inschr. v. Eph.*, l. 33) può essere un Virius (o il figlio di una Viria); ritroviamo Antonius in Antonia Laodamia (sopra, 10) e in Pompeius Antonius Amoenus (nipote da parte di zio di 10? cfr. n° 83, 6).

13. L. Virius Lupus Iulianus, salius Collinus, praetor (cfr. *Albo*, 1187; Dietz, pp. 254-6). È stato triumviro capitale e ciò, per un patrizio, vuol dire collocare il vigintivirato al più presto all'estrema fine del regno di Alessandro (malgrado Dondin, « Latomus » 37, 1978, pp. 162-4). Potrebbe avere in comune con 3 soltanto la legazione di Licia-Panfilia; figlio di 3 o piuttosto dell'ipotetico 6, è nato probabilmente intorno al 225/35, anche se non scartiamo un'eventuale data più tarda.

? 14-15. Virius Orfitus, cos. ord. 270; Virius Orfitus (cos. suf. 250 ca.), p. u. 275-4 (*Albo*, 1763; Orfitus 2; meglio Christol, inedito). Probabilmente è opportuno separare il console del 270 (console per la prima volta) dal prefetto della città, certamente suo padre. Se entrambi erano parenti dei Virii Lupi, saremmo in presenza di un clan familiare molto potente negli anni 270/80.

16. Virius Lupus, procos. Africae 337/61 (*PLRE* I, Lupus 6).

17. ? 18. 19. Virius Lupus Victorius, cons. Campaniae (*PLRE* I, Lupus 7). Se consideriamo Victorius come un *signum*, possiamo assimilarlo al Lupus cons. Campaniae sotto Giuliano (*PLRE* I, Lupus 1) — il quale potrebbe in

ogni caso essere un Virius. Se Victorius è il nome abituale (Chastagnol, « Epigraphica » 29, 1967, p. 113), possiamo assimilarlo al Victorius procos. Africae 398 (*PLRE* I, Victorius 2).

Anche se la parentela non è sicura, segnaliamo Virius Turbo (*PLRE* I, p. 925), Virius Vibius (*PLRE* I, p. 957), consulares Campaniae, come Flavius Lupus (*PLRE* I, Lupus 4). Alla fine del V secolo troviamo fra i senatori che hanno un posto al Colosseo un Virius (*PLRE* II, p. 1171) e un Lupus (*PLRE* II, Lupus 2).

105. *Virii (Nepotiani).*

La comunanza del *cognomen* ci porta a prospettare una filiazione fra 1, 2 e 3, anche se nessun elemento determinante permette di avvicinarli ad altri Virii di alto livello dei secoli III e IV.

1. Q. Virius Fonteius Nepotianus, c. v. (*Albo*, 882; *RE* IX A, col. 236, n° 5), datato dalla fine del II secolo secondo criteri paleografici. Cfr. Fonteius 3, n° 51.

2. Virius Nepotianus, cos. ord. 301 (*PLRE* I, Nepotianus 6); padre o nonno di 3; da avvicinare a Virius Gallus, cos. ord. 298?

3 - ? 4. Virius Nepotianus, cos. ord. 336 (*PLRE* I, Nepotianus 7); forse marito di Eutropia, sorella di Costantino e quindi padre di Iulius Nepotianus, Augustus giugno 350 (*PLRE* I, Nepotianus 5).

106. *Vitrasii di Cales.*

Sui Vitrasii campani dell'alto impero, M. Cebeillac, *OS*, II, pp. 77 sg. Conosciamo dei Vitrasii Polliones di rango equestre fin dall'inizio del I secolo; questo ramo dovette accedere al senato sotto Traiano o Adriano (con T. Vitrasius Pollio, leg. Lugdunensis). La giovane clarissima --- mmia Vitrasia Faustina (n° 6), che certamente non è anteriore alla fine del III secolo, ci costringe a ritornare sulla *communis opinio* dell'eliminazione dei Vitrasii da parte di Commodo (nello stesso senso, A. Fraschetti, *OS*, I, pp. 553-8, a proposito di T. Fundanius Optatus, senatore databile probabilmente al III secolo).

1. T. Pomponius Proculus Vitrasius Pollio, cos. II ord. 176, marito di Annia Fundania Faustina, figlia di Annius Libo, cos. ord. 128 e cugina di Marco Aurelio (*PIR*², *A*, 713; stemmata *PIR*², I, ad p. 118 e M. Cebeillac, cit.). Patrizio dalla brillante carriera militare. Padre di 2 e 3.

2. T. Fundanius Vitrasius Pollio è noto come salius palatinus nel 170; ma non è sicuro che sia stato eliminato come 3 e (probabilmente) la moglie di 1 (cfr. *Albo*, 748).

3. Vitrasia Faustina, giustiziata nel 182 o 183 secondo *SHA*, *Comm.*, 4, 10 (*RE* IX A, col. 419, n° 10).

? 4. Vitrasius Praetextatus, v. c. (*PLRE* I, Praetextatus 3: fine del III/IV secolo?) è noto soltanto come promagister dei pontifices maiores; potrebbe collegarsi ai precedenti qualora si considerino il suo sacerdozio e lo splendore di 5 (pontefice maggiore come lui).

(5. Memmius Vitrasius Orfitus, *signo* Honorius (cfr. n° 71, 6). Le fonti insistono sulla nobiltà di questo grande personaggio della metà del IV se-

colo, suocero di Simmaco. È forse opportuno collegarlo ai Memmii di Gigthis; Vitrasius potrebbe venirgli allora dalla madre o da un ascendente paterno.

(6. --- mmia Vitrasia Fau[s]tina, c. p. (*ICUR* 14728; ignorata dalla *PLRE*); questa cristiana, morta a due anni, certamente non è anteriore alla fine del III secolo. La mutilazione del testo ci nasconde il suo primo gentilizio, al principio del quale mancano due o tre lettere (cfr. *ICUR* tab. 37, n° 5). È senz'altro necessario scartare [Volu]mmia proposto da Ferrua, *ad inscr.*: oltre al fatto che l'integrazione ci sembra troppo lunga e che nessun Volumnius di alto livello è noto in epoca tarda, la forma normale del nome è Volumnia, e non Volummia. A causa di M. Nummius Ceionius *Annius* Albinus (cfr. n° 75, 11), potremmo pensare a *Nummia* (anche Nummius 9: forse Faustinus). Il nome di 5 può far preferire *Memmia*; i due personaggi avrebbero allora due nomi in comune.

Notiamo che i due ultimi nomi di 6 riprendono quelli di 3. Potrebbe naturalmente trattarsi (oltre al caso) di una precisa volontà dei parenti che rivendicavano abusivamente un'ascendenza prestigiosa; ma bisognerebbe che questi fossero stati attenti lettori dell'*Historia Augusta*, dal momento che la prima Vitrasia Faustina non ha avuto un destino di primo piano. Il nome di questa bambina è dunque piuttosto indizio di una permanenza dei Vitrasii di Cales per tutto il III secolo, durante il quale la documentazione manca.

107. *Ulpii di Hypata (Tessaglia) e di Atene (Acaia).*

Oltre alla messa a punto di J. H. Oliver, *OS*, II, pp. 589 sgg.; Id., « AJPh » 69 (1948), pp. 440 sg.; *Albo*, 2119-22 da correggere); Eck, *RE*, *Supp.* XIV, coll. 940 e 942, nn. 36, 37, 47; S. Follet, *Athènes*, cit., p. 39.

1. M. Ulpius Eubiotus Leurus, consularis. La sua famiglia è stabilita ad Atene da numerose generazioni; ma è originaria d'Hypata, in Tessaglia, certamente dal lato materno e probabilmente da quello paterno. Il padre Ulpius Leurus non è clarissimo (diversam. *Albo*); è opportuno distinguere Flavia Habroea, madre di 1, dalla sua omonima, consularis femina, moglie di 1. Padre di 2 e 3. Console, poi arconte eponimo ad Atene (intorno al 230? Follet: 212/50).

2. M. Ulpius Pupenius Maximus, v. c.; thesmoteta con 3 all'epoca dell'arcontato di 1. Il suo nome ricorda quello di Pupieno, imperatore nel 238, anche se nessuna parentela certa può essere stabilita (possibile figlio naturale di Pupieno secondo Oliver, *OS*).

3. M. Ulpius Flavius Tisamenus, v. c.

4. M. Ulpius Pupienius Silvanus, signo Gennadius, v. c. (*PLRE*, p. 841: IV secolo); oratore, cittadino e patrono di Sorrento (I). Il suo nome rimanda a 3; una parte della famiglia ha potuto stabilirsi in Italia dopo la metà del III secolo.

108. *Umbrii di Compsa.*

Su questa famiglia originaria di Compsa e che ha stretti legami con Benevento e la sua regione (proprietaria sotto Traiano presso i Ligures Baebiani),

Jacques, *Curateurs*, n° 81, pp. 175-8 e Camodeca, *OS*, II, pp. 143 sg., con la bibliografia recente.

1. M. Umbrius Primus, cos. suf. ca. 185/90; procos. Afr. ca. 200-4; adotta 2?

2. M. Nummius Umbrius Primus, M. f., Pal., Senecio Albinus, cos. ord. 206, patrizio; proveniente dai Nummii Albini e certo parente di 3. Cfr. n° 75, 3.

(3-3 bis. Gaia Nummia Ceionia Umbria Rufia Albina, c.p. (Eck, *RE*, *Supp.* XIV, col. 289), sacerdos publica a Benevento; cfr. n° 75, 10 (seconda metà del III secolo?). Forse differente (ma in questo caso parente) da Umbria, C. f., Albina, proprietaria a Roma e Alfedena.

4. M. Umbrius Primus, cos. suf. 289 (*PLRE* I, Primus 4) discende senz'altro da 1. Si pone tuttavia un problema: alcuni Nummii Albini ottengono gli onori più alti durante il III secolo (cfr. n° 75), e si ritiene generalmente che essi discendano da 2, che dunque sarebbe rimasto nella *gens* Nummia, mentre la sua (probabile) adozione da parte di 1 fa pensare che quest'ultimo non avesse figli. Siamo pertanto portati a ipotizzare sia che il nome sia stato ripreso da un discendente di 2, sia che 4 appartenga di fatto a un ramo collaterale e non discenda direttamente da 1.

VI

FINE DELL'ORDINE EQUESTRE: LE TAPPE DELL'UNIFICAZIONE DELLA CLASSE DIRIGENTE ROMANA NEL IV SECOLO

di Claude Lepelley

1. Secondo Ammiano Marcellino, Giuliano rimproverava a suo zio Costantino di aver « sconvolto e rovesciato le più antiche leggi e le usanze instaurate fin dalle origini » [1]. Era la peggiore condanna che potesse pronunciare un uomo legato a quella tradizione romana secondo la quale, essendo il *mos maiorum* il valore supremo, ogni novità non poteva rappresentare altro che un male. Ora, se il regno di Costantino fu il più lungo della storia imperiale dopo quello di Augusto, esso fu altresì il più innovatore, e non è affatto arbitrario considerarlo, con Santo Mazzarino, « rivoluzionario » [2]. La sua opera era destinata a suscitare, dal IV secolo ai nostri giorni, molti giudizi appassionati, favorevoli o critici, ma nessuno ha potuto negare l'ampiezza e l'audacia dei mutamenti che il primo imperatore cristiano impose al mondo romano. Aurelio Vittore li ha condensati in una breve formula: « Egli ha impegnato la sua grande anima fondando una città, organizzando gli affari religiosi e rinnovando l'organizzazione dei servizi dello stato » [3]. Sullo stesso piano dell'instaurazione dell'impero cristiano e della sua teologia politica che pone il monoteismo a base della monarchia imperiale, e della creazione della Nuova Roma, Aurelio Vittore mette dunque la riorganizzazione dei servizi dello Stato, *novandus militiae ordo.* L'espressione *ordo militiae* aveva un'accezione ricca e complessa. Anzitutto, com'è noto, la *militia* raggruppava tutti coloro che servivano l'imperatore, sia che fossero civili sia che fossero militari, e comprendeva tanto il servizio civile che quello armato; però il termine *ordo* ha anche, in tale contesto, un doppio significato: esso designa al tempo stesso l'organizzazione, la struttura istituzionale, e il gruppo sociale al quale erano affidate le varie funzioni. La riforma dell'*ordo militiae*

presupponeva dunque una trasformazione delle categorie sociali utilizzate al servizio dell'impero. L'analisi di tale processo può dunque permettere un approccio all'evoluzione della società, ma un approccio indiretto. Le fonti antiche, in effetti, mostrano una gerarchia di dignità corrispondente agli ordini ufficiali che inquadravano la società ed erano utilizzati, ciascuno al suo posto, nel sistema politico e amministrativo; esse non forniscono però una visione chiara delle classi sociali quali noi le concepiamo. Tuttavia, lo studio della riorganizzazione politico-amministrativa voluta da Costantino interessa molto lo storico della società, poiché permette di definire la classe dirigente del tempo quale fu costituita dopo i rivolgimenti dovuti alla crisi del III secolo. Gli imperatori illirici, fino a Diocleziano, avevano tentato di salvare tutto il salvabile del vecchio edificio romano vacillante ma, sia che non ne abbiano avuto il tempo o la possibilità, sia che non ne abbiano visto l'esigenza, essi non si curarono di modificare in profondità lo Stato e la società. Per quanto considerevole, la loro opera, e specialmente quella di Diocleziano, resta assai spesso pragmatica e lontana da uno spirito di sistematicità [4]. Grazie a essi, Costantino ereditò un impero la cui potenza era restaurata e che sembrava al sicuro dalle invasioni: la difesa delle frontiere non costituì affatto una preoccupazione prioritaria per il primo imperatore cristiano. Terminata la crisi, si poteva pensare a porre in essere nuove strutture, sacrificando deliberatamente ciò che appariva troppo tarlato nel sistema imperiale: a cominciare dalla religione romana, in quanto base ideologica dello stato, o da quello che ancora rimaneva della posizione privilegiata di Roma e dell'Italia. Furono parimenti elaborate riforme profonde dell'organizzazione statale, quali lo smantellamento della prefettura del pretorio o la completa ristrutturazione degli organismi della cancelleria. Ma non era forse giunta l'ora di ridefinire la classe dirigente, di dare una struttura coerente al suo reclutamento e alla sua gerarchia?

Mi è sembrato che le riforme costantiniane dovessero essere inserite in questa ampia prospettiva, e che al di là dei mutamenti istituzionali riguardanti gli organi direttivi dello stato e dell'amministrazione, al di là dei cambiamenti avvenuti nel senato e nell'ordine equestre, si percepiva una volontà di riordinamento delle strutture sociali finalizzata a una ridefinizione dell'élite. Come il fondatore del principato aveva, dopo le convulsioni delle guerre civili, rimodellato profondamente la società romana e il suo strato dirigente, così Costantino volle, dopo le crisi, dare loro una nuova struttura, duratura e coerente, tenendo conto dei mutamenti avvenuti da più di mezzo secolo. Se si riconosce in Costantino questa deliberata intenzione, l'insieme delle sue misure riguardanti la società può apparire coe-

rente, e testimoniare di una volontà politica ampia e determinata.

Il mio proposito non è di presentare globalmente tale politica, ma di esaminare i provvedimenti di Costantino e dei suoi figli riguardanti l'ordine equestre. Si tratta effettivamente di un problema fondamentale: quello del rapido declino di un'antica istituzione che aveva svolto un ruolo decisivo nello stato e nella società e aveva conosciuto uno straordinario sviluppo nel corso dei decenni precedenti, quando i cavalieri avevano sostituito i senatori al comando degli eserciti e delle province. La rottura con la politica dei suoi predecessori a proposito di un ordine che toccava così da vicino la vita stessa dello stato romano, manifesta molto chiaramente l'ardimento delle decisioni di Costantino. Ma, come si vedrà, le modalità dell'operazione furono complesse e progressive, e non ebbero la rapidità che è stata loro attribuita dagli storici moderni.

2. È ben noto il quadro della crisi del III secolo e del tardo impero tracciato tempo fa da M. Rostovzev: la presa del potere da parte di soldatacci brutali e incolti, di origine rurale, animati da un feroce odio di classe contro le élites colte delle città e contro l'aristocrazia senatoria, instaurò una crudele tirannide e provocò una barbarizzazione dell'impero, mentre scomparivano, massacrate o rovinate dalle spoliazioni, le vecchie classi dominanti [5]. Tale teoria è stata a ragione respinta, ed è certo che essa presupponeva, nel suo autore, una grande ignoranza delle fonti della tarda antichità. Aveva tuttavia il merito di mettere in luce il carattere straordinario, dal punto di vista della tradizione romana, dell'eliminazione dei senatori, a partire dagli anni '60 del III secolo, dalle alte funzioni militari e amministrative che spettavano loro di diritto fin dall'inizio del regime imperiale. Nessuno dubita, oggi, della fondatezza dell'affermazione di Aurelio Vittore, che attribuisce all'imperatore Gallieno questa misura di esclusione, concernente in modo particolare i posti di comando militare. I recenti lavori di Michel Christol [6] consentono di avere una visione precisa del processo. Quella misura era dovuta allo stato di guerra, alla necessità di nominare generali e amministratori più competenti dei senatori [7]. Ora, allorché, sotto Diocleziano, la crisi poté sembrare superata, non si tornò allo *statu quo ante*; al contrario: mai i senatori ebbero accesso a un numero così limitato di funzioni come durante la Tetrarchia; al di fuori delle magistrature, dei sacerdozi e delle curatele dell'Urbe, essi potevano ambire solo ai due grandi proconsolati d'Asia e d'Africa con le loro legazioni, ad alcune correttture italiche, a curatele di città o di strade della penisola, alla prefettura urbana. Le poche eccezioni conosciute (senatori governatori di Celesiria e, probabilmente, di Siria Fenicia)

non fanno che confermare la regola [8]. Dall'avvento di Claudio II nel 268, gli imperatori, scelti tra gli ufficiali superiori, erano militari di carriera di umili origini. L'insieme del gruppo dirigente fu da allora scelto fuori dell'aristocrazia: l'imperatore, la sua famiglia, il suo stato maggiore, i suoi consiglieri, i generali, quasi tutti i governatori provinciali. L'incredibile animosità della storiografia d'ispirazione senatoria nei confronti di Gallieno mostra che il colpo fu duro per l'amor proprio dei clarissimi.

Poiché i nuovi dirigenti appartenevano all'ordine equestre, taluni storici hanno sostenuto che quel periodo avesse visto l'apogeo di quest'ordine. La formula è giuridicamente esatta, ma bisogna guardarsi dal darle un contenuto sociale, cioè dall'immaginare che una categoria sociale ben delimitata, raggruppata nel secondo ordine della società romana, avesse preso il potere, a spese dell'ordine senatorio. Sotto l'alto impero, l'ordine equestre era anzitutto l'élite dei notabili delle città italiche o delle province. Molti di questi cavalieri non lasciavano le loro patrie, dove svolgevano carriere municipali [9]. Altri entravano al servizio dell'imperatore e ricoprivano posti militari e procuratele. Tutti erano consapevoli di appartenere a un'aristocrazia, certo meno prestigiosa del clarissimato ma tuttavia molto onorevole, i cui elementi più brillanti aspiravano alla concessione del laticlavio o alla *adlectio in amplissimum ordinem.* In gran parte, i cavalieri che trionfarono nell'ultimo trentennio del III secolo erano assai diversi. Senza dubbio i giuristi della cancelleria, i responsabili finanziari e un buon numero di governatori dovevano somigliare, per origine e formazione, ai procuratori equestri del tempo degli Antonini e dei Severi; anche per queste funzioni civili era però intervenuta una modifica nel reclutamento: burocrati di nascita libera sostituivano i vecchi funzionari liberti e costituivano un gruppo sociale numeroso e potente già sotto Diocleziano [10]. Progredendo nella gerarchia, potevano pervenire a funzioni che davano *ex officio* il rango equestre. Questa democratizzazione del reclutamento dell'ordine appare soprattutto presso i veri detentori del potere, i militari. La loro carriera corrispondeva a quella di quei centurioni, diventati primipili o prefetti del campo, ai quali gli imperatori di una volta davano il « cavallo pubblico », in particolare quando volevano promuoverli a un comando che richiedeva la dignità equestre. Questa procedura era divenuta molto frequente nel III secolo; essa permetteva ormai ai suoi beneficiari di accedere ai più alti comandi e talvolta, in ultima istanza, alla porpora. Tali individui non avevano socialmente nulla a che vedere con quell'aristocrazia equestre dell'alto impero presso la quale il « cavallo pubblico », teoricamente non trasmissibile per eredità, era di fatto un bene di famiglia. L'« apo-

geo dell'ordine equestre » non costituiva dunque il trionfo di una categoria sociale, ma quello di un titolo di cui si era ritenuto opportuno insignire i nuovi dirigenti poiché si giudicava necessario al loro prestigio conferire a essi una dignità romana tradizionale.

Decisamente rivoluzionaria in rapporto alla tradizione politica e sociale romana, questa situazione si perpetuò: mezzo secolo dopo la sua instaurazione, essa durava ancora, e Diocleziano, malgrado il ritorno della pace, aveva reso il processo ancor più sistematico. Era logico immaginare, con Rostovzev, che tale mutamento politico fosse legato a una rivoluzione sociale, all'eliminazione delle vecchie élites la cui ricchezza e potenza sarebbero passate nelle mani della nuova classe dirigente. Gli imperatori soldati potevano tranquillamente confiscare i beni degli aristocratici e redistribuirli, in piena proprietà o in enfiteusi, ai *parvenus* da cui erano attorniati. Le fonti ci obbligano a riconoscere che, nella sostanza, non avvenne nulla di simile: la migliore conferma è la permanenza, nel IV secolo, di un buon numero di famiglie senatorie conosciute prima della crisi [11]. Va constatato che queste persone avevano conservato non soltanto il loro posto in senato e l'accesso agli onori tradizionali, ma anche i loro immensi patrimoni fondiari, spesso ricordati dagli autori del IV secolo: così per gli Anicii, di cui Ammiano denuncia la brama di accrescere incessantemente gli enormi possedimenti ereditati dagli antenati [12] o per i Valerii, dei quali la *Vita Melaniae* descrive le immense ricchezze all'inizio del V secolo [13].

Nella realtà, molti ricchi proprietari fondiari avevano attraversato la crisi senza particolari difficoltà, tranne che nelle regioni devastate dai barbari [14]. Ciò vale per i senatori, ma anche per le aristocrazie municipali. La brillante ripresa, sotto Diocleziano, delle costruzioni urbane e dell'evergetismo in molte regioni non si spiega soltanto con la sollecitudine del governo imperiale, ma anche con l'intervento risoluto dei dirigenti delle città, prosperi detentori di beni immobili, desiderosi di ripristinare la tradizione. Questa élite degli ordini decurionali aveva, a un più modesto livello, lo stesso tipo di ricchezza fondiaria, di genere di vita e di educazione dell'ambiente senatorio; essa non era certo meno estranea dei senatori ai soldati di ventura che avevano occupato il potere politico [15].

Così, quando Costantino s'impose come la sola guida dell'Occidente romano, si poteva constatare un notevole squilibrio nella classe dirigente: il potere politico, militare e amministrativo era nelle mani di *parvenus* di estrazione spesso molto bassa, mentre la ricchezza e la considerazione sociale andavano ai discendenti delle aristocrazie tradizionali. Per i nuovi dirigenti, l'accesso al potere implicava un'enorme promozione sociale ma, in qualche modo, questa si era

fermata cammin facendo, poiché essi non erano stati integrati nell'ordine senatorio. Certo, gli imperatori vi promossero alcuni fra i loro migliori servitori, ma non pare che essi moltiplicarono tali *adlectiones*, che rischiavano di condannare i beneficiari all'inazione. L'autore della *Historia Augusta* esprime un giudizio molto favorevole su Diocleziano, che presenta anche come rispettosissimo verso il senato, come se aver lasciato i suoi membri godere in pace delle loro ricchezze e dei loro tradizionali onori, avesse maggior importanza del fatto di averli, più di ogni altro imperatore, privati di responsabilità nello stato [16].

Come William Seston ha opportunamente notato, i panegiristi dei Tetrarchi esaltavano tanto più la filiazione divina (da Giove o da Ercole) di questi ultimi, quanto più umili erano le loro origini terrestri [17]. Questi oratori avevano come parola d'ordine di non fare il minimo accenno agli oscuri ascendenti umani degli imperatori: il giorno della nascita degli imperatori era il *natalis imperii*, l'avvento che aveva manifestato al mondo la loro elezione divina. Tutto cambiò con il *Panegirico* 7, pronunciato a Treviri nel luglio del 310 in onore di Costantino: « Tra tutti coloro che partecipano della tua grandezza, diceva l'oratore, tu, o Costantino, hai il privilegio di essere nato imperatore, ed è tale la nobiltà delle tue origini che la tua promozione all'impero non ha aggiunto nulla alla tua dignità » [18]. Porfirogenito, Costantino non lo era soltanto in quanto figlio di Costanzo Cloro, ma anche in quanto discendente del divo Claudio II il Gotico. Un legame di parentela esisteva veramente fra Claudio II e Costanzo Cloro, entrambi soldati illirici, legame che i panegiristi avrebbero passato sotto silenzio prima del 310 per non dare ombra agli altri Tetrarchi; o forse tale filiazione non era altro che un'invenzione destinata a sostenere la propaganda di Costantino [19]? Comunque sia, Costantino rompeva allora con l'ideologia tetrarchica, con la filiazione erculia [20], per affermare la sua legittimità dinastica, esaltata ormai dalla propaganda ufficiale e dal culto della seconda *gens Flavia* alla quale furono consacrati sacerdozi in Africa e in Umbria [21]. Costantino non era, come i suoi predecessori e i suoi concorrenti, un soldato di ventura che presentasse come una designazione divina la sua folgorante ascesa dovuta alla scelta fatta dai suoi compagni d'arme: la sua legittimità era legata all'eredità. Si trattava dunque del ritorno a una concezione aristocratica del potere imperiale. Si comprende, pertanto, la volontà costantiniana di ricostruire un'aristocrazia di stato e di procedere a un rimaneggiamento dell'élite dirigente.

La questione, in effetti, poteva legittimamente preoccupare un imperatore capace di grandi disegni politici allorché Costantino divenne,

nel 312, la guida di tutto l'Occidente, e allorché la sua intesa con Licinio, l'anno seguente, gli diede il rango di primo degli Augusti. La situazione ereditata dal mezzo secolo precedente poteva, in effetti, sembrare poco soddisfacente. Lo squilibrio fra il rango sociale ufficiale e l'importanza della funzione era aberrante dal punto di vista della tradizione; esso era dovuto al fatto che coloro che avevano salvato l'impero nel corso della crisi erano stati oscuri soldati illirici e non senatori, e al fatto che la stretta organizzazione burocratica voluta da Diocleziano per porre fine all'anarchia esigeva il concorso di tecnici dell'amministrazione e delle finanze, non di grandi signori. Ne era risultato un processo di ascesa sociale che coinvolgeva molte persone e che contrastava vivacemente con la stabilità degli ordini sotto l'alto impero; un processo decisamente contrario ai valori aristocratici tradizionali privilegianti la conservazione ereditaria dello status di ciascuno. Questa situazione suscitava evidentemente l'amarezza dei senatori, più che mai esclusi, dai tempi di Diocleziano, dalle funzioni di responsabilità nello stato. Ma si può anche pensare che i titolari di tali funzioni fossero essi stessi poco soddisfatti di vedersi confinati nell'àmbito delle dignità equestri in via di rapida svalorizzazione, mentre l'ordine senatorio manteneva intatto il suo prestigio sociale.

La fine delle invasioni e dei tumulti poteva permettere di porre fine a tali contraddizioni, creando una nuova aristocrazia che amalgamasse i discendenti degli antichi nobili e gli uomini nuovi. Per fare ciò, occorreva prendere tre iniziative che implicavano la rottura con la tradizione: *a*) in primo luogo, rinunciare al veto posto contro i senatori assegnando loro nuovamente dei posti di rilievo; *b*) rinunciare quindi al principio, risalente all'inizio dell'impero, che stabiliva una rigorosa separazione fra le funzioni riservate ai senatori e quelle riservate ai cavalieri, e assegnando così dei clarissimi alla prefettura del pretorio [22]; *c*) non esitare, infine, a promuovere molti cavalieri nell'ordine senatorio, dunque a ampliare l'organico dei senatori, senza tenere in alcun conto la loro riluttanza ad ammettere fra i loro ranghi troppi uomini nuovi.

Assunte queste tre iniziative, l'imperatore avrebbe potuto avviare una reale riunificazione della classe dirigente e quindi porre fine allo squilibrio nato dalla crisi.

Dopo la morte dell'imperatore, nella sua *Vita di Costantino* scritta nel 340, Eusebio di Cesarea ha presentato una sorta di bilancio di tale politica. Secondo lui, Costantino fu prodigo di dignità ufficiali: mosso da generosità e grandezza d'animo, egli le distribuì largamente a tutto il suo *entourage* e mai nessuno ripartì deluso quando richiese benefici imperiali: « Alcuni ottenevano ricchezze,

altri terre, gli uni gli onori delle prefetture, gli altri la dignità senatoria, altri ancora quella di consoli; più numerosi erano coloro che diventavano governatori; taluni erano giudicati degni di diventare conti, sia di primo ordine che di secondo o di terzo, e allo stesso modo, di diventare perfettissimi; migliaia di altri prendevano parte ad altre dignità, le più varie ». « Immaginando dignità differenziate », l'imperatore poteva promuovere un più gran numero di beneficiari [23].

A giudizio di Eusebio, questa condotta era dettata dalla munificenza di un sovrano evergete, da una nobile generosità legata alla « grandezza d'animo ». Si trattava, in effetti, di una politica ponderata della quale il testo di Eusebio permette di cogliere agevolmente le grandi linee. In primo luogo, si constata un incremento del numero dei titolari delle varie dignità, ossia un processo che è possibile definire come un'inflazione degli onori. Si è visto, d'altro canto, che Eusebio presenta una precisa gerarchia di titoli attribuiti liberamente dal principe, in base al merito e al favore di cui ciascuno godeva, senza esclusioni. Le dignità senatorie sono in testa, ma Eusebio afferma chiaramente che esse furono attribuite da Costantino con maggior larghezza dei suoi predecessori: questo testo è, senza dubbio, una testimonianza dell'incremento degli effettivi del senato [24]. Si è rilevato che le prefetture sono menzionate in prima istanza: bisogna intendere le prefetture del pretorio, attribuite ormai a clarissimi, e la prefettura della città di Roma; si riscontra qui un'allusione alla moltiplicazione dei prefetti del pretorio, che erano cinque al momento della morte di Costantino ed erano stati ancora più numerosi in precedenza [25]. Seguono la dignità senatoria e « quella di consoli », vale a dire l'*adlectio inter consulares*, ormai largamente concessa, e non il consolato ordinario, dignità suprema che sarebbe stato necessario citare al primo posto e che non fu inserita qui perché il numero dei suoi titolari rimaneva di soltanto due per anno. Vengono poi le funzioni dei governatori di provincia, collocate in modo appropriato, dato che esse erano attribuite tanto a senatori che a perfettissimi. Considerato che sotto Costantino non vi fu aumento del numero delle province, l'inflazione suggerita da Eusebio era legata all'attribuzione del rango di *praeses* a titolo onorario. Segue quindi la *comitativa*, con una precoce menzione della sua divisione in tre ordini. Al pari dei governi provinciali, Eusebio la colloca fra le dignità senatorie e i titoli equestri, poiché essa poteva essere attribuita ai membri di entrambi gli ordini. Tale ampia estensione del titolo di *comes*, concesso in altri tempi ai dignitari che accompagnavano l'imperatore nelle campagne, corrisponde perfettamente a quegli onori che Eusebio sostiene essere stati « immaginati » da Co-

stantino. Subito dopo viene il perfettissimato, che Eusebio sembra collocare allo stesso livello della *comitativa*, come attesta l'avverbio ὡσαύτως. Ma il testo rivela chiaramente che si trattava del solo titolo equestre che avesse conservato un reale valore. Infatti Eusebio non si dà cura di enumerare gli altri, il semplice rango d'*eques Romanus* e le suddivisioni dell'egregiato: egli si limita a dire che migliaia di persone accedevano ai titoli inferiori, modo eccellente di esprimere l'inflazione e la svalutazione di questi ultimi.

In breve, si può dire che questo passo della *Vita Constantini* offre un ottimo quadro sintetico della riforma costantiniana delle dignità imperiali: si tratta della costituzione di una struttura unitaria, coerente e fortemente gerarchizzata, tale da presupporre un incremento dei titolari delle varie dignità, tanto più consistente quanto più si discende verso i gradi inferiori.

3. Il principio ispiratore dell'iniziativa erano evidentemente le riforme concernenti l'ordine senatorio e l'ordine equestre. Spetta ad André Chastagnol il merito di aver chiarito l'evoluzione del senato durante il tardo impero. In una serie di studi decisivi, questo studioso ha delucidato i problemi relativi al numero dei senatori, al loro reclutamento, ai diversi tipi di carriera [26]. Mi accontenterò qui di riassumere i risultati dei suoi studi, prima di passare all'oggetto specifico del presente lavoro: il destino dell'ordine equestre a partire dal regno di Costantino.

In primo luogo si constata una reintegrazione dei senatori nel servizio dello stato. A partire da Costantino, i *correctores perfectissimi* di province italiche, al di fuori della Sardegna, della Corsica e della Rezia, sono un'eccezione [27]. In Africa, la Bizacena dal 313, la Numidia dal 321 al più tardi, sono affidate a governatori clarissimi [28]. Nel 313, il proconsolato di Acaia viene ricostituito, il che presuppone il consenso di Licinio [29]. Quando Costantino divenne padrone dell'Oriente, affidò a dei senatori le province di Tracia, Europa, Bitinia, Frigia e Caria [30]. Oltre alla Siria, che essi governavano già sotto Diocleziano, i clarissimi ottennero la Fenicia, al più tardi nel 335 [31]. Vicari senatori sono attestati sotto Costantino in Spagna, e probabilmente in Africa e in Asia [32]. Un conte d'Oriente clarissimo di nascita è in carica intorno al 330-6 [33]. Vi furono certamente altri governatori o vicari clarissimi che noi ignoriamo a causa delle lacune dei fasti. Particolarmente notevole fu l'attribuzione a senatori di funzioni tradizionalmente equestri: il primo prefetto d'Egitto senatore era in carica nel 335-7 [34]; alcuni clarissimi assunsero a Roma fra il 324 e il 337 le prefetture dell'annona e dei vigili [35]. Soprattutto, Costantino attribuì sistematicamente a senatori le prefetture del pre-

torio: i suoi prefetti furono sia membri delle grandi famiglie romane, come Petronius Annianus, Rufius Volusianus, Valerius Maximus, L. Aradius Valerius Proculus, sia *homines novi*, *adlecti* in senato in precedenza o all'epoca della loro nomina [36]. Va constatato che si trattava proprio di una decisione deliberata di Costantino, se si considera che Iulius Iulianus, prefetto del pretorio di Licinius, in carica dal 315 al 324, rimase un cavaliere *eminentissimus* [37].

D'altra parte, l'organico del senato fu ampliato sia attraverso l'*adlectio* di cavalieri titolari di funzioni importanti, sia attraverso l'*adlectio* di aristocratici municipali, sicuramente membri dell'ordine equestre. Il retore gallico Nazario si compiacque, nel 321, di questa politica che legava alla curia romana « i più nobili cittadini di tutte le province » [38]. Un dato statistico è fornito da un'orazione del retore greco Temistio il quale spiega come, fra il 357 e il 359, egli fu incaricato da Costanzo II di reclutare nuovi senatori per portare a duemila il numero dei membri del senato di Costantinopoli [39]. Poiché si trattava di fare della curia della Nuova Roma il corrispondente di quella dell'antica, si può dunque ritenere che a tale data esistevano duemila senatori romani.

Come ha ben dimostrato A. Chastagnol [40], essi erano ripartiti in varie categorie ben distinte: *a*) i figli di senatori che facevano carriera a Roma e il cui *cursus* ricordava quello dell'alto impero (la questura, seguita dalla pretura, ricoperte in gioventù e legate al dono di spettacoli costosi; i sacerdozi tradizionali); *b*) gli uomini nuovi titolari di alte funzioni amministrative e integrati nell'ordine senatorio, di norma *inter consulares*; *c*) gli aristocratici senatori provinciali, che restavano nelle loro città [41].

Lo sviluppo delle due ultime categorie sembra ininterrotto nel corso del IV secolo. Le riforme costantiniane portarono dunque a una riunificazione dell'élite sociale imperiale in un ordine senatorio allargato e rinnovato. Tale processo di amalgama implicava la scomparsa dell'ordine equestre? Se sì, quali ne furono le modalità e le tappe?

4. Molti storici hanno ritenuto che, a partire dal regno di Costantino, l'ordine equestre cessò di esistere e fu assorbito nell'ordine senatorio. A. Chastagnol, che ha ripreso questa opinione, propone anche una data precisa, il 326, e sostiene che allora « quasi tutti i membri dell'ordine equestre avevano avuto accesso alla dignità superiore » [42]. Le ragioni addotte sono, in primo luogo, la moltiplicazione dei governatori senatori, tanto con il titolo di *praeses* quanto con quello di *consularis*, la nomina di vicari clarissimi, di prefetti del pretorio, dell'annona e dei vigili senatori; in secondo luogo, la

scomparsa della categoria dei *viri egregii*, pure molto numerosa prima, segnatamente presso i notabili municipali: l'ultima menzione dell'egregiato in un documento giuridico è del 324[43]. Sarebbe rimasto soltanto il gruppo ristretto dei *viri perfectissimi*, nel quale si trovavano i *duces*, i governatori delle province non ancora di rango senatorio, l'élite dei decurioni al culmine della carriera municipale. Ma non si sarebbe più trattato di un vero e proprio ordine equestre.

Questa prospettiva permette certamente un'interpretazione sintetica e coerente delle riforme costantiniane, poiché essa presuppone una riunificazione perfetta della classe dirigente nel clarissimato. Ma essa incontra — certamente per l'epoca della dinastia costantiniana — ostacoli troppo grossi perché la si possa accettare. Dobbiamo anzitutto constatare che il numero delle funzioni restituite o attribuite ai senatori era limitato: sotto Costantino esse non superavano certamente alcune decine. Un numero non trascurabile di province restava affidate a cavalieri perfettissimi (alcune lo erano ancora alla fine del secolo)[44]; fu solo sotto i figli di Costantino che si diede il clarissimato ai ministri del governo centrale (i conti del consistorio, i *magistri* della cancelleria)[45]. Solo tardi i generali furono integrati nell'ordine senatorio: Ammiano fa notare che sotto Costanzo II essi erano sempre perfettissimi[46]. I cavalieri erano numerosi: alla fine dell'alto impero, 800 circa erano al servizio dell'imperatore[47]. L'aumento considerevole degli effettivi dell'esercito e della burocrazia aveva certamente accresciuto di molto (raddoppiato?) il loro numero. Ma bisogna aggiungere — tanto sotto l'alto impero che all'inizio del IV secolo — i notabili municipali titolari di dignità equestri; se in ogni singola città essi non costituivano che una piccola élite, al livello dell'impero rappresentavano un grosso effettivo: sicuramente, erano molto più numerosi di coloro che ricoprivano un servizio imperiale nell'esercito o nell'amministrazione. Un esempio è dato dalla tavoletta di patronato offerta nel 322 dalla città di Zama Regia in Bizacena all'ex-governatore Q. Aradius Valerius Proculus; vi si legge che l'ambasceria municipale incaricata di concludere il contratto di patronato era formato da dieci dignitari, tutti flamini perpetui e *viri egregii*[48]. Si può ragionevolmente pensare che non esisteva un tale numero di cavalieri in ogni città; resta il fatto che, anche se la situazione di Zama Regia era eccezionale, i notabili municipali titolari di dignità equestri erano assai numerosi, sicuramente migliaia[49].

È dunque assolutamente escluso che tutti i cavalieri siano stati assorbiti nell'ordine senatorio sotto la dinastia costantiniana, anche se il senato aveva raggiunto i duemila membri sotto Costanzo II. Quanto all'idea di una soppressione dell'ordine equestre in

quanto istituzione, essa non può essere accettata per la seguente ragione: non sono mai esistite strutture atte ad organizzare e rappresentare gli individui che, nell'impero, erano insigniti di dignità equestri; nessuna assemblea li raggruppava, nessuna amministrazione gestiva i loro interessi né soprintendeva alla loro attività. L'ordine equestre non era nient'altro che l'insieme degli individui che avevano ricevuto dall'autorità imperiale il brevetto equestre, la maggior parte dei quali — non va dimenticato — non aveva funzioni civili o militari al servizio dell'imperatore ma rimaneva nelle città. In queste condizioni, si può ritenere che l'ordine equestre esistette finché vi furono dei cavalieri, dunque fino al V secolo inoltrato per i perfettissimi [50]. Quando, nel 364, una legge di Valentiniano I menziona i cavalieri « che dovevano, nell'Urbe, possedere la seconda di tutte le dignità » [51], si può giustamente dire che una formula come questa — considerata la svalutazione del rango equestre in atto a quell'epoca — manifestava soprattutto il gusto della cancelleria per l'arcaismo; rimane però il fatto che questa legge mostra che l'ordine esisteva sempre in quanto istituzione ufficiale [52].

La scomparsa dell'egregiato al tempo di Costantino fu l'effetto di una decisione esplicita del governo imperiale? Varie considerazioni ci inducono a non attribuire a tale punto una grande importanza. In primo luogo, il fatto si inserisce in un processo assai noto, quello dell'inflazione e della perdita di valore dei titoli equestri. Riservato ai procuratori agli inizi del III secolo, il titolo di *egregius* fu progressivamente attribuito a un numero crescente di titolari di funzioni equestri e, parallelamente, di cavalieri notabili delle città [53]. Agli inizi del IV secolo, i cavalieri del livello degli *egregii* di altri tempi avevano il titolo di *viri perfectissimi* e gli *egregii* corrispondevano ai semplici *equites Romani* del tempo dei Severi [54]. Il processo andò avanti sotto Costantino, accelerato dalla generosità dell'imperatore nell'accordare dignità (generosità, rilevata da Eusebio di Cesarea). Il rango di *egregius*, ormai degradato, perse il suo significato e il perfettissimato divenne l'unica dignità equestre che conservasse un valore reale nella gerarchia sociale [55]. Tuttavia non si può sostenere che, *stricto sensu*, l'egregiato fu soppresso. Ricordiamo che, sotto i Severi, si era instaurato l'uso di utilizzare come titoli di dignità le qualifiche che indicavano il livello degli stipendi dei procuratori: *sexagenarius* per chi guadagnava annualmente 60.000 sesterzi, *centenarius* per chi ne riceveva 100.000, *ducenarius* per 200.000, *tricenarius* per 300.000. Tutti avevano diritto, contemporaneamente, al titolo di *vir egregius*, ma questo subì un deprezzamento, poiché si poteva credere che chi lo portava fosse alla base della gerarchia procuratoria, vale a dire che fosse solo *sexagenarius* [56].

Nel IV secolo, dopo l'inflazione monetaria del secolo precedente, tali titoli non erano più legati, evidentemente, agli stipendi dei funzionari; tuttavia ne sussistevano due, il centenariato e i ducenariato. I *tricenarii*, che erano pochissimi [57], si erano fusi nel perfettissimato quando, nel corso del III secolo, quest'ultimo titolo aveva cessato di essere riservato ai titolari delle grandi prefetture. Quanto al sessagenariato, esso era scomparso a causa dell'inflazione generale dei titoli. Ma nel corso dell'intero IV secolo si continuò ad attribuire a funzionari i titoli di *centenarii* e di *ducenarii*: così in una legge di Teodosio emanata nel 384 per regolamentare la concessione delle dignità equestri agli impiegati degli uffici del conte delle sacre largizioni [58]. Non si può dunque dire che l'egregiato fu soppresso da Costantino poiché, molto tempo dopo di lui, due delle sue suddivisioni sussistevano. La sola scomparsa che si possa constatare, quella del sessagenariato, rivela semplicemente l'usura di un titolo svalutato. Gli altri gradi rimasero, il centenariato e il ducenariato per i funzionari, come si è appena visto, ma anche il semplice rango di *eques Romanus*, come mostra una legge di Graziano del 380, che confermava ai *navicularii* l'*equestris ordinis dignitas* che Costantino e poi Giuliano avevano un tempo conferito loro [59]. Queste leggi tarde esprimono in modo chiarissimo quale fosse il vantaggio per i beneficiari di tali titoli: essi potevano, in caso di procedimento penale nei loro confronti, sottrarsi alla tortura e ai castighi corporali, godere i privilegi degli *honesti viri*, quelli che i giuristi del tempo degli Antonini e dei Severi definivano *honestiores*; Graziano lo dice esplicitamente, nella sua legge del 380, per i *navicularii* [60]. Per contro, altre leggi proibiscono il conferimento di titoli equestri ai contabili pubblici (*numerarii*), salvo alla fine del loro incarico, poiché essi dovevano poter essere torturati in caso di accusa di malversazione [61].

Nessuna misura volta a sopprimere l'ordine equestre fu adottata dall'autorità imperiale, ma si verificò un processo, avviato prima di Costantino e acceleratosi sotto il suo regno, che comportava una diffusione sempre più larga delle dignità inferiori al perfettissimato e, correlativamente, una diminuzione del valore di tali titoli, una rapida riduzione del prestigio sociale che essi potevano conferire. Lo si vede chiaramente in una legge, emanata nel 336 (quindi alla fine del regno di Costantino), che dà una definizione precisa di ciò che era allora l'élite sociale. Essa vietò categoricamente ai principali dignitari — vale a dire ai senatori, ai perfettissimi, ai *sacerdotales* di provincia, ai flamini, ai *quinquennalicii* e ai *duumviralicii* delle città — di legittimare i loro bastardi, nati da donne di condizione disonorata o infima [62]. Constatiamo che sono menzionate le dignità

provinciali e municipali superiori e non i gradi dell'ordine equestre inferiori al perfettissimato. Questi ultimi, alla fine del regno di Costantino, non fornivano dunque più la qualifica necessaria per fare parte dell'élite sociale, contrariamente ai titoli locali più elevati.

L'atteggiamento dei decurioni nei confronti delle dignità equestri costituisce un eccellente indizio del valore sociale relativo di queste ultime. I dirigenti delle città erano sempre stati assetati di titoli imperiali che conferivano loro una precedenza sui concittadini e consacravano la loro superiorità nell'élite municipale meglio degli onori locali [63]. Durante tutto l'alto impero, il titolo al quale essi avevano aspirato era quello di *eques Romanus*; ben presto, alcuni ottennero a titolo onorario il rango di *vir egregius*, riservato in un primo tempo ai procuratori imperiali [64]. Gli ultimi notabili di città *equites Romani* li incontriamo in Africa al tempo di Diocleziano [65]. Queste persone non facevano carriera al servizio dell'imperatore; tutt'al più, prima della crisi, compivano una o più milizie, ma questo non era affatto il caso più frequente. Per contro, la loro dignità equestre non li dispensava certo dalla carriera municipale, dal gestire le magistrature e i sacerdozi della loro città, dal praticarvi l'evergetismo. Quando l'appesantimento degli incarichi personali e finanziari gravanti sui decurioni indusse questi ultimi a chiedere delle immunità, la dignità equestre non poteva, normalmente, procurare tale tipo di vantaggio. Eppure, la legislazione imperiale cercò di limitare e di regolamentare la concessione di questi onori ai decurioni. Così, nel 317, una legge di Licinio ricordò che l'egregiato e il perfettissimato dovevano essere accordati a decurioni che fossero alla fine della loro carriera e non a semplici *obnoxii curiae*, vincolati alle cariche cittadine fin dalla nascita [66]; lo stesso anno, una legge di Costantino proibì di concedere il perfettissimato agli *obnoxii curiae* [67]. C'erano forse decurioni che si avvalevano di tali titoli per sottrarsi alla carriera municipale? Il problema posto era in verità un altro ed era stato molte volte richiamato nelle leggi e nella giurispudenza fin dall'epoca antonina: i più brillanti fra i dirigenti delle città cercavano di fare carriere rapide, di accedere ancor giovani alle più alte dignità locali, evitando così i *munera* modesti e fastidiosi che gravavano sui decurioni, come, per esempio, la responsabilità delle stazioni della posta imperiale [68]. Ciò comportava contrasti e contestazioni. Non c'è dubbio che i titolari delle dignità imperiali utilizzassero il loro prestigio sociale per ottenere favoritismi del genere, donde la preoccupazione degli imperatori di rammentare che tali titoli dovevano essere attribuiti a persone che fossero al culmine della carriera municipale e che questa doveva essere portata a termine per gradi, rispettando le regole di anzianità e di età minima [69]. Queste misure non furono sempre ri-

spettate: un'iscrizione di Leptis Magna databile alla prima metà del IV secolo menziona un bambino che era duumviro, pontefice e *principalis*; va tuttavia rilevato che egli non era ancora *vir perfectissimus*, come suo padre [70].

A partire dal 324, il solo titolo equestre che manteneva prestigio per i notabili delle città era il perfettissimato, che collocava il suo detentore al livello di un *dux* o di un governatore di provincia non senatore [71]. A tale data, il perfettissimato corrispondeva dunque per i dirigenti locali a quella che era la semplice dignità equestre sotto l'alto impero. Come quest'ultima, esso non conferiva in linea di principio alcuna immunità e cominciava a essere assai svalutato. Così nel 327, dopo aver ricordato che l'ordine equestre non era ereditario, Costantino acconsentì a non mettere in discussione la promozione, poco legale, al perfettissimato di alcuni figli di veterani, a condizione però che essi ricoprissero tutte le cariche della loro città [72]. Per conseguire l'immunità, i decurioni non mancavano d'immaginazione, come mostra una legge emanata da Costantino II nel 338, che degradava e costringeva ai *munera* i decurioni che avevano ottenuto per mezzo di intrighi e corruzione i titoli di *ex comitibus*, *ex praesidibus*, *ex rationalibus*, che li equiparavano a conti, governatori o amministratori finanziari onorari; il governo imperiale aveva dovuto sventare tali stratagemmi, per rifiutare le immunità richieste [73].

Questa legge di Costantino II fu riproposta nel 339 da Costante, il quale acconsentì tuttavia a non privare gli interessati dei loro titoli [74]. Il provvedimento fu richiamato ancora nel 358 da Costanzo II che ordinò di ricercare i conti onorari e i perfettissimi che si sottraevano ai loro obblighi [75]. In seguito sulla legislazione relativa a tale questione cala il silenzio; ormai, le leggi imperiali contro i disertori delle curie che si avvalevano della loro dignità per sottrarsi ai *munera* si riferiscono tutte a promozioni abusive all'ordine senatorio. Alla fine del regno di Costanzo II, le cose erano chiare: nessuna dignità imperiale inferiore al clarissimato poteva valere, per un curiale, un'immunità o un privilegio. Ora, si constata una scomparsa progressiva di quei titoli sulle iscrizioni municipali dell'epoca. Solo due perfettissimi compaiono sull'albo municipale di Timgad, databile al tempo di Giuliano (361-3); nello stesso periodo un *ducenarius* è curatore di Madaura; un *egregius* tardo appare a Cirta negli anni 364-7, un *praesidalis* (*ex praesidibus*) a Timgad intorno al 367 [76].

Sembra dunque che i decurioni abbiano in quel periodo rinunciato ad aspirare a titoli che non conferivano loro alcun vantaggio particolare e che, considerata la loro svalutazione, non davano più

ai loro detentori una preminenza sociale evidente. Adesso il conseguimento di una qualsiasi dignità imperiale esigeva delle pratiche, e delle spese, in oneri di cancelleria e in gratifiche a favore dei funzionari che, a ciascun livello, dovevano intervenire. Quando il richiedente non era legalmente abilitato a ricevere il titolo, il favoritismo si comprava a peso d'oro [77]. Nella seconda metà del IV secolo, i dirigenti delle città non cercarono più di sobbarcarsi a tali procedure e a tali spese per ottenere le dignità equestri, compreso il perfettissimato, ormai largamente accordato a semplici burocrati ai quali essi si ritenevano superiori [78]. Beninteso, noi non prendiamo in considerazione qui la massa dei curiali la cui condizione, per quanto preferibile a quella delle classi popolari, si era degradata nel corso del IV secolo a causa dei molteplici oneri gravanti su questa categoria sociale; ci riferiamo piuttosto ai veri e propri dirigenti municipali, quelli che costituivano il gruppo potente e temuto dei *principales*, fra i quali veniva designato il sacerdote provinciale annuale del culto imperiale, vale a dire il presidente del consiglio provinciale: quegli individui, insomma, che le fonti dell'epoca collocano unanimemente fra i *potentes* [79]. Fino all'epoca di Costantino e dei suoi figli, essi avevano ambito a titoli equestri. Il fatto che, nella seconda metà del IV secolo, essi smisero di richiederli e di portarli è la prova più evidente della degradazione dell'antico ordine dei cavalieri. I dirigenti delle città, i *principales* in modo particolare, possedevano a titolo personale il privilegio dell'esenzione dai castighi corporali, esenzione che le dignità equestri conferivano ai burocrati o ai *navicularii*: essi non avevano bisogno dunque di quei titoli, neppure per quest'unico vantaggio [80].

All'epoca della redazione della *Notitia Dignitatum*, cioè un secolo dopo il « trionfo » dell'ordine equestre sotto Diocleziano, la riunificazione dello strato dirigente nell'ordine senatorio allargato appare evidente: i dignitari imperiali, gli amministratori, i capi militari sono dei clarissimi, a eccezione di qualche governatore di province secondarie rimasto perfettissimo; gli *honorati* delle città sono ugualmente senatori, ivi compresi coloro che si fanno attribuire tale titolo abusivamente, per sottrarsi ai *munera*. I titoli equestri, conferiti a modesti burocrati, sono sprofondati nella mediocrità [81]. Due leggi di Onorio, emanate rispettivamente nel 412 e nel 414, condannavano i donatisti africani ad ammende il cui ammontare era proporzionale alla collocazione delle persone nella gerarchia sociale ufficiale [82]. Le dignità equestri non comparivano in tale enumerazione degli ordini; in testa, si trovavano le suddivisioni introdotte a partire da Valentiniano I nell'ordine senatorio (*illustres*, *spectabiles* e *clarissimi*); venivano quindi le dignità provinciali (*sacerdotales*), i

principales delle città, seguiti dai semplici decurioni. I livelli elevatissimi delle ammende pagate dai *sacerdotales* e dai *principales* mostrano che questi avevano conservato ricchezza e prestigio [83]. Ma l'assenza dei titoli equestri indica che i loro detentori avevano a quel tempo cessato di appartenere all'élite sociale.

5. Fu dunque nella seconda metà del IV secolo, e non sotto Costantino, che ebbe luogo l'assorbimento dell'ordine equestre nell'ordine senatorio allargato, e quindi la riunificazione dello strato sociale dirigente dell'impero. L'esame della documentazione mi ha indotto, su tale punto, a contestare alcune asserzioni di André Chastagnol; tuttavia, devo dichiarare il mio accordo totale con questo studioso su un punto fondamentale: è certo che furono le riforme costantiniane a costituire non soltanto il punto di partenza del processo, ma la sua causa logica, rendendo inevitabile il suo svolgimento. A partire dal momento in cui i clarissimi per nascita furono nuovamente designati alle alte responsabilità civili, e un numero sempre crescente di cavalieri venne ammesso a un senato allargato, prese il via un'evoluzione irreversibile il cui risultato inevitabile fu la situazione evidenziata dalla *Notitia Dignitatum*. Sarebbe stato però impossibile e inconcepibile integrare tutti i cavalieri nel clarissimato in pochi anni, fin dal regno di Costantino; questi non ne ebbe certamente l'intenzione e, se l'avesse avuta, si sarebbe scontrato contro molte remore sociali e una forte opposizione dei senatori. È d'altronde possibile che il conflitto che sorse fra lui e il senato intorno agli anni '20 sia stato dovuto, oltre che alla sua politica religiosa, alla riluttanza dei clarissimi dinanzi alla generosità delle sue *adlectiones* [84]. Resta il fatto che egli volle decisamente ricostituire un'aristocrazia di stato raggruppata in una struttura unitaria e gerarchizzata, della quale il perfettissimo costituiva ancora un grandino importante.

Non è possibile negare l'ampiezza di queste riforme e di questa evoluzione; è tuttavia opportuno non esagerare la loro portata sociale. La promozione al clarissimato *ex officio*, a partire dalla seconda metà del IV secolo, di molti funzionari imperiali e di militari, aumentò certo il loro prestigio, non la loro ricchezza né la loro autorità. Gli aristocratici delle città, che un tempo si accontentavano di brigare per il rango di cavalieri romani, vollero diventare perfettissimi sotto Costantino e clarissimi sotto Teodosio, ma questa promozione nella gerarchia degli ordini non determinò nessuna crescita della loro ricchezza o della loro potenza. Ogni tappa rappresentò un'inflazione e, in modo concomitante, una svalutazione dei gradi della nobiltà imperiale; le strutture sociali profonde, però, restarono essen-

zialmente immutate. I membri delle famiglie senatorie romane, spesso discendenti da clarissimi anteriori all'età della crisi, conservarono, oltre alle loro grandi ricchezze, le tradizioni del senato di una volta. Certamente essi seppero far sentire molto bene ai *parvenus*, anche a quelli che avevano ricevuto titoli senatorii in linea di principio uguali ai loro, quale abisso sociale li separasse. Durante un soggiorno a Roma, Ammiano Marcellino fece l'esperienza della loro boria aristocratica, e ne conservò un ricordo penoso [85]; il loro stile di vita mondano, la loro cultura e le loro ricchezze fondiarie si raggiungevano meno facilmente di quei titoli ufficiali che, teoricamente, integravano nella loro casta tanti nuovi venuti. Ma quando lo stesso Ammiano condannava la crudeltà e la grossolanità dei favoriti di Costanzo II o di un generale di Valentiniano I [86], egli lasciava chiaramente intendere, a sua volta, fino a che punto le barriere sociali conservassero valore, sotto l'apparente unificazione della classe dirigente nella gerarchia ufficiale.

Fu sotto Costantino che il governo imperiale cominciò a emanare leggi tendenti a fissare ognuno, ereditariamente, nella sua condizione sociale. La moltiplicazione di queste misure, nel corso della seconda metà del secolo, portò, nel diritto se non nei fatti, a un tentativo di pietrificazione della società. Questa politica può spiegarsi con la volontà di immobilizzare tutti al loro posto, al servizio dello stato. Ma vi può vedere anche un desiderio di ritorno a una struttura aristocratica della società, dopo gli sconvolgimenti dovuti alle crisi: i *parvenus* al potere chiudevano ormai le porte delle promozioni sociali a quelli che venivano dopo di loro. Nella realtà, come abbiamo visto, l'inflazione dei titoli continuò, e questo mostra chiaramente i limiti dei risultati di questa legislazione autoritaria.

Che avessero aperto largamente la via alle promozioni individuali o che avessero cercato di controllarne rigorosamente l'accesso, gli imperatori del IV secolo, da Costantino in poi, suscitarono, con le loro grandi riforme dell'ordine senatorio e dell'ordine equestre, una unificazione apparente della classe dirigente dell'impero. Resta il fatto che, sotto questi *ordines* ufficiali rinnovati, permanevano numerose barriere nelle quali si perpetuavano le distinzioni sociali tradizionali. Al di là dei mutamenti e delle riforme, si può dunque cogliere una innegabile rigidità sociale, un'evidente continuità.

VII

CRISI DI POTERE E AUTODIFESA DI CLASSE: ASPETTI DEL TRADIZIONALISMO DELLE ARISTOCRAZIE

di Marcella Forlin Patrucco e Sergio Roda

Questo lavoro si occupa delle condizioni, delle modalità e dei limiti nell'esercizio del potere da parte delle aristocrazie tardoantiche. Al centro dell'interesse si collocano i meccanismi difensivi posti in atto dalle élites dirigenti di fronte alle mutate condizioni politiche, economiche e sociali tra III e IV secolo, ai nuovi ceti emergenti e alla conseguente messa in crisi dei modi di espressione dell'egemonia tradizionalmente detenuta. Ipotesi complessiva questa, da verificare attraverso il riesame di categorie storiografiche codificate come il tema del « declino » delle aristocrazie e attraverso un tentativo di interpretazione dei fenomeni e delle tendenze a esso collegati: le forme della reazione a una realtà mutata, nonché la natura e i modi di trasmissione del « tradizionalismo » delle élites, strumento privilegiato di tale reazione.

[M. F. P - S. R.]

I

La sezione orientale di questo discorso inserisce — nello schema interpretativo esposto sopra — una serie di variabili strutturali in relazione alla diversa morfologia, estrazione e composizione delle élites orientali rispetto all'Occidente, e soprattutto agli obiettivi dislivelli di status sociale (ceti curiali e aristocrazie di funzione contro la formalmente più monolitica aristocrazia senatoria di Roma), con una gamma pressoché inesauribile di peculiarità locali e con uno spostamento di fuoco sulla città, sia come spazio fisico e politico,

sia come referente ideologico che raccorda le forme, i modelli e le vicende della vita sociale e della prassi di potere [1].

Va sottolineato in ogni caso che l'ottica cittadina e la prospettiva curiale non sono categorie storiografiche privilegiate se non nella misura in cui riflettono la natura e lo stato della documentazione letteraria in merito: in altre parole, alcune costanti epistemologiche relative alle classi dirigenti orientali in età tardoantica — la rovina delle curie locali, lo scontro perdente con le istituzioni del potere, l'autonomia cittadina conculcata, la polarità tra vecchie e nuove aristocrazie — sono evidentemente l'esito di racconti prodotti dalle élites urbane e della trasmissione di loro concrete istanze economiche e politiche [2]. Inoltre, l'addensarsi della nostra documentazione intorno ad alcuni centri particolarmente fortunati da questo punto di vista, soprattutto Antiochia e poche città d'Asia Minore o di Grecia, ha costituito quel particolare modello civico, con le sue precise connotazioni ideologico-politiche, in schema interpretativo rigido di realtà locali complesse e difformi: voglio dire che « la città nel basso impero » è categoria e terreno di indagine da praticare con la più grande cautela; e non soltanto perché non « della città » si tratta ma « delle città », bensì soprattutto in considerazione del fatto che l'abisso che separa — in termini di resa storiografica — per esempio la tipologia antiochena da quelle di Atene o di Costantinopoli è scavato anche a colpi di potenziale propagandistico, di tecniche di comunicazione, di carica evocativa [3]. Tutto ciò per dire che la città è di per sé il modello culturale privilegiato della trasmissione di determinate linee politiche: e la sua assunzione a modello storiografico comporta verifiche caso per caso sui diversi contesti, generi letterari, tempi, luoghi, interessi e specificità locali.

Questo elemento mi sembra di estrema importanza specialmente per il nostro terreno di indagine, se si considera che nelle fonti letterarie di cui disponiamo è topica l'identificazione totale — esplicita oppure del tutto scontata — della città con la sua classe dirigente, sì che l'esperienza totalizzante della curia assorbe le diverse realtà della vita urbana. Per esempio, risulta evidente dalla pura analisi lessicale come i connotati del modello civico propagandato da Libanio si adattino — a livello di tecnica evocativa — a quelli prestigiosi della polis di tradizione ellenica, ma finiscano poi per ricondursi tutti alle concrete istanze economiche e politiche della dirigenza cittadina: c'è un ordine da salvaguardare — rispecchiato in quello mitico della *taxis* platonica — ma che si ridimensiona alla paritaria e collettiva gestione del potere da parte delle élites locali [4]; ci sono ascese sociali, che sono però da discriminare in base all'accrescimento legittimo — compiuto cioè nei modi tradizionali —

del potenziale economico [5]; c'è una dialettica tra le classi, ma anche questa sembra interna alla curia, dove la diversificazione delle fortune e l'emergere di un forte gruppo di potere hanno l'aria di un fenomeno tanto lontano dagli schemi consolidati della classificazione civica tradizionale da essere tradotti — nel lessico conservatore di Libanio — in termini politici e non francamente economici [6].

Questo genere di considerazioni conduce al primo dei problemi posti all'inizio come terreno di ricerca per una verifica di nozioni acquisite: quello del senso da dare al concetto di « declino » delle élites urbane. Ora, mi pare che sia appena il caso di notare come molta bibliografia di carattere generale faccia di Libanio la fonte principale sulla crisi delle curie locali, correttamente trattando le vicende economico-politiche della metropoli di Siria come momenti di una problematica più complessiva che attiene a tutta la storia imperiale dell'età tarda: impostazione questa che risale peraltro già al commento di Godefroy al *de patrociniis* libaniano; ma il pessimismo storiografico che la lettura di Libanio inevitabilmente attiva in merito al declino della dirigenza urbana ha subìto spesso pesanti influenze anche da parte dell'interpretazione che dello stesso testo diede Rostovzev, facendone un documento tra i più eloquenti di quella lotta contadina che avrebbe determinato il crollo delle borghesie tradizionali [7].

La revisione di tali posizioni è avvenuta sull'onda di una ricezione più ottimistica della problematica tardoantica, determinante soprattutto negli studi specifici su Libanio proliferati negli anni tra il '50 e il '60 (Haddad, Pack, Petit, Norman, Festugière, Downey), in cui il tema del declino della curia è scomposto con ben maggiore profitto nei suoi elementi strutturali (statuto fiscale — impoverimento — crisi politica — disagio sociale — fuga dagli oneri e così via), grazie anche all'impiego intensivo del metodo prosopografico e ad alcuni tentativi — per quanto avventurosi — di sistemazione statistica dei dati: avventurosi (a parte considerazioni più ovvie) soprattutto perché nella raccolta di lettere di Libanio c'è una lacuna — a tutt'oggi non colmata dopo la classificazione cronologica di Seeck — per più di un ventennio, dal 365 al 388 [8]. Da notare peraltro che il frutto più maturo — o quanto meno il più recente — di questo filone di studi, cioè il lavoro di Liebeschuetz su Antiochia pubblicato nel '72, abbandona, già nel titolo, la strada della rilevazione fenomenologica e descrittiva a partire dal dato libaniano per concentrarsi invece, con nuova impostazione del problema, sulla vecchia tesi del declino: e la novità consiste nell'utilizzo dei testi di Libanio come spie dei mutamenti istituzionali, politici e sociali intervenuti nella città in conseguenza del rigido sistema amministrativo

inaugurato da Diocleziano e della connessa crisi dell'autonomia di governo locale, dove allora il tema del declino delle élites tradizionali non è tanto la ricomposizione degli indizi di un collasso quanto la premessa metodologica per l'indagine su quelli che configurano lo sviluppo di nuove istituzioni coerenti con la situazione mutata [9].

Faccio un solo esempio a proposito della distanza tra questa prospettiva e quella di Paul Petit — forse lo studioso più rappresentativo della corrente che possiamo chiamare filolibaniana —, che riflette un mutato atteggiamento nei confronti della fonte: la decadenza del ruolo politico del *curator* e le difficoltà di esercizio della carica del *defensor* sono interpretate da Liebeschuetz come un aspetto tra i più vistosi della crisi dei curiali e pertanto come un episodio di un processo storico generale, indipendente dalle posizioni « di classe » di Libanio; al contrario, Petit le considerava — in adesione all'ottica aristocratica del sofista — come espressione del disprezzo per cariche a cui si attribuivano funzioni di controllo invise alle élites cittadine, e quindi come forme della conflittualità fra tradizione curiale e tendenze accentratrici da parte delle istituzioni del potere [10].

Il problema essenziale per tentare di intendere il senso di tale « declino » è allora — come indicava anni fa Mazzarino in una lunga recensione al libro di Liebeschuetz [11] — quello dei limiti in cui esso va definito, problema che sarebbe poi a sua volta un aspetto della più vasta tematica di « continuità e non » tra principato e dominato: in questo senso pertanto è necessario intendersi sul valore da attribuire a elementi abitualmente considerati come complementari dello stesso processo, cioè disagio economico, crisi politica e malessere sociale delle aristocrazie tradizionali.

La valutazione esclusiva di ciascuno di questi tre aspetti postula diversi piani di discorso che investono altrettante tematiche più larghe: per esempio, in tema di ruolo politico delle curie sostanzialmente dissolto di fronte al chiudersi delle maglie del sistema amministrativo e all'intensificarsi del controllo sulle attività di governo locale, il problema mi sembra ampliarsi a quello più generale dei rapporti tra impero e città greche e porsi piuttosto in una prospettiva diversa, quella cioè di ridimensionare la cesura che corre — a proposito di diminuzione delle autonomie cittadine — tra la prassi di potere del principato e quella del tardo impero. È anche troppo facile l'accostamento di certe situazioni di pesante interferenza da parte dei governatori di provincia sull'autonomia decisionale delle curie con una lettera famosa di Plinio che sollecita a Traiano il consenso per l'impiego in attività edilizie di una somma già raccolta e destinata a tale scopo dai notabili di Prusa [12]: già

qui è evidente come il controllo imperiale sugli impegni di spesa prevaricasse sulle pur benemerite intraprese del patriottismo civico, autorizzate solo a patto che non pregiudicassero altre prestazioni ritenute più urgenti dall'autorità centrale. E, ancora in tema di realizzazioni urbanistiche di tipo evergetico controllate e anche organizzate dallo stato, mi sembra il caso di ricordare l'ampliamento del *plethron* di Antiochia per opera del curiale Argirio durante la siriarchia del 332 e più tardi per volontà del *comes Orientis* Proculo intorno al 384, il quale *plethron* peraltro sembra fosse stato costruito grazie all'intervento finanziario dell'imperatore Didio Giuliano richiesto dagli stessi curiali di Antiochia [13]. Ma va ricordato anche che a tale proposito Libanio per una volta tanto non si compiace dell'evergetismo di Argirio né lamenta l'intrusione del *comes* nelle iniziative edilizie che erano tradizionale appannaggio delle élites locali, ma piuttosto deplora che la costruzione di nuove tribune consenta l'apertura a gente vociante e sbracata di uno spettacolo legato a tradizioni pagane fortemente evocatrici come quello dei giochi olimpici [14]: il che è forse un elemento non trascurabile per valutare il peso della componente ideologica e culturale in quella coscienza del declino politico della curia che si è soliti attribuire a Libanio.

Mi sembra allora di poter proporre — come conclusione provvisoria a riguardo — un'inversione della prospettiva consueta che stabilisce un rapporto di causa e effetto tra la fenomenologia del declino e i suoi esiti politici: se la diminuzione delle autonomie locali e la conseguente riduzione della curia a pura esecutrice di liturgie sotto il controllo degli organi del potere finanziario possono intendersi come un aspetto — per quanto amplificato e esasperato — di una realtà di governo già oggetto di un dibattito secolare all'interno della grecità di età imperiale, allora forse la crisi politica non è l'esito, bensì la causa di tutta una serie di fenomeni che le devono essere rapportati; e sotto i racconti di Libanio ci sono i miti politici dell'ellenismo e l'esperienza letteraria della Nuova Sofistica, il cui peso si può valutare anche nella appassionata difesa della funzione politica degli istituti urbani tradizionali espressa da Basilio di Cesarea o da Gregorio Nazianzeno: e tanto più quando si consideri che nel loro caso si tratta di città fondate tutte in età imperiale e perciò già inserite in un sistema di governo accentrato, prive pertanto — a differenza di Antiochia — di consolidate tradizioni di autonomia politica [15].

Ma è sopratutto in tema di disagio economico delle curie che l'ottica libaniana e antiochena risulta particolarmente fuorviante; la nozione di impoverimento può applicarsi in maniera generalizzata a piccole città di limitato traffico commerciale, dove la domanda fiscale

provoca l'assottigliamento dei ranghi delle curie per naturale eliminazione dei membri insolvibili: si pensi a Ciro, dove secondo Teodoreto restava un solo curiale, a qualche centro urbano di Cappadocia o di Armenia, alle città minori di Galazia, di Bitinia o di Cilicia le cui curie reclamavano i membri transfughi per obiettive necessità di amministrazione [16]. Il caso della *boulé* di Antiochia è del tutto diverso, in relazione allo standard relativamente alto della vita locale: già nella *Greek City* di Jones l'analisi delle citazioni di Libanio conduceva alla conclusione che, se la responsabilità pecuniaria dell'esazione di imposte è una delle cause teoriche dell'impoverimento curiale, i casi di rovina economica restano eccezionali e si deve ritenere che l'insieme dei buleuti fosse in grado di fare fronte agli oneri [17]. C'è un solo caso di rovina da tasse in Libanio, ed è inserito nel contesto fortemente polemico del *de patrociniis*, dove però il problema fiscale non c'entra per nulla, ma è il patronato militare che paralizza la riscossione dei tributi e induce il povero buleuta a disfarsi delle proprie terre e quindi — dice Libanio — a mendicare come ultima risorsa per sopravvivere [18]: niente di rilevante, pertanto, ai fini di una possibile sociologia, ma neppure di una fenomenologia, della povertà curiale a Antiochia.

Ben più produttiva risulta ai nostri scopi la valutazione su base prosopografica della ricchezza dei ceti dirigenti locali: le liste compilate da Seeck, Norman e Petit non solo mostrano la sostanziale floridezza economica dei curiali e un'intensa prassi di esercizio delle liturgie, ma registrano anche casi niente affatto rari di strabiliante incremento delle fortune nel corso di una generazione, sì che per esempio un giovane di mezzi modesti e di origine extra-cittadina, entrato nella curia tra grandi difficoltà e resistenze in età costantiniana, nel giro di una dozzina d'anni accresce il proprio patrimonio al punto di sostenere l'onere della presidenza dei giochi, mentre più tardi il figlio e il nipote si assumono le liturgie pesanti e prestigiose dell'allestimento di ambascerie, di corse di carri e di spettacoli venatorî [19].

Aggiungerei a questo dossier peraltro arcinoto sulla ricchezza e l'arricchimento delle famiglie aristocratiche in Oriente un passo finora troppo svalutato di Gregorio Nisseno a proposito della consistenza economica della « noble anatolian family » — per usare una vecchia formula di Ramsay [20] — da cui egli stesso proveniva: un patrimonio due volte oggetto di confisca, una in tempo di persecuzione (sotto Diocleziano) e un'altra a seguito di una condanna (al tempo di Licinio), incrementato nel corso di una sola generazione al punto che — in sede di successione — la quota spettante a ciascuno dei nove figli superava l'intero ammontare originario dei beni familiari [21]; il

tutto è raccontato a maggior gloria di Dio e come segno della predilezione celeste nei confronti di una famiglia di santi, ma il testo resta importante in parallelo a tante analoghe notizie in Libanio e in rapporto alla vicinanza dei tempi (siamo anche in questo caso negli anni tra il 330 e il 340-5).

Il mio problema resta pertanto la necessità di studiare l'aspetto economico del declino della dirigenza urbana, in che senso cioè vada inteso il rapporto tra la domanda fiscale e l'assottigliamento delle risorse curiali che — se è abbastanza chiaro per i piccoli centri — si presenta molto più ambiguo e complesso per il caso antiocheno, e proprio perché le notizie di Libanio prese una per una sembrano andare in tutt'altra direzione.

Alcuni discorsi preliminari vanno forse fatti in proposito: uno riguarda la cesura netta che in Libanio separa la valutazione degli eventi fino alla morte di Giuliano da quella dell'epoca teodosiana, cesura che è tra l'altro anche strutturale, dato che la documentazione si affievolisce per l'età intermedia. C'è un gap che certo non è soltanto generazionale né soltanto ideologico tra la *facies* della curia di Antiochia nell'*Autobiografia* o nell'*Antiochikos* e quella che innesca lamenti e condanne nelle orazioni 48 e 49; e non mi pare bastino a spiegarlo gli entusiasmi per la politica filocittadina di Giuliano, peraltro abbondantemente spenti dal fallimento di quella stessa politica già alla prova dei fatti (penso ovviamente al contrasto tra Giuliano e i curiali nella stessa Antiochia) e dal successivo sviluppo delle vicende economiche e politiche [22]. È da ritenere in ogni caso che il breve regno dell'Apostata — o, quanto meno, l'eco amplificata dei provvedimenti in favore delle città di Gallia negli anni del cesarato — rappresentassero per le élites pagane di Antiochia l'occasione attesa per portare avanti concrete istanze di restaurazione della leadership locale, e che pertanto Libanio attribuisse al programma giulianeo finalità in linea con le proprie posizioni « di classe », ma sostanzialmente estranee a quelle della politica imperiale [23]: il che significa, a mio avviso, che esiste un profondo dislivello tra la realtà di misure attente ai problemi economici delle città — verificabile attraverso la legislazione di Giuliano in proposito — e l'immagine fittizia che ne elabora Libanio in sintonia con gli interessi della dirigenza antiochena, disegnando a scoperti fini di propaganda e di orientamento politico-ideologico un modello imperiale tradizionalista, restauratore dell'antico schema civico greco con i suoi connotati etici e religiosi [24].

Un altro discorso deve farsi sul tema della « fuga » dei buleuti: senza riprendere qui una fenomenologia anche troppo raccontata (ma che — è necessario ripeterlo — non fa che riprodurre in sede

di bibliografia generale lo schema di comportamenti descritto nell'orazione 48 di Libanio [25]), mi sembra evidente che — salvo i pochissimi casi di impoverimento obiettivo che comportavano la cancellazione dalla curia — il capitolo della ' curial flight ', canonico nella storiografia, vada collocato sotto quello più ampio della vitalità economica delle élites cittadine e non sotto l'elenco dei sintomi del loro declino; credo cioè che l'inversione del rapporto causale che proponevo prima possa rivelarsi operante specialmente qui, se si considera la fuga dei curiali verso carriere più remunerative come l'effetto più vistoso del disagio politico dell'assemblea cittadina e il corollario di un potenziale economico individuale spesso accresciuto.

Allora l'aspetto economico del declino delle curie consisterebbe in questo, nel conflitto contro un sistema che non remunera più neppure con il minimo di potere consentito da una struttura tendente al centralismo quanto pretende in prestazioni finanziarie e pertanto nello scontro fra *dynameis* di efficacia ineguale, in un ruolo civico dissolto non dalla carenza dei mezzi di esercizio, bensì dall'esercizio di oneri che non pagano in termini di egemonia reale: nella rottura, in definitiva, della tradizionale equivalenza tra ricchezza, funzioni pubbliche e potere. Equivalenza che sopravvive formalmente soltanto nel ristretto gruppo dei *principales*, il che induce Libanio a disperarsi sulla disgregazione dell'unità della curia, dove la spaccatura orizzontale su basi puramente economiche aveva provocato l'accentrarsi dell'attività di governo reale nelle mani di una élite detentrice di fortune e posto pesanti ipoteche sulle stesse condizioni di potere della dirigenza urbana: cioè le risorse complessive e gli spazi collettivi di intervento politico come interlocutore privilegiato degli apparati amministrativi [26].

Il primo racconto della elaborata divisione in tre gradi curiali nel governo cittadino di Antiochia si trova nella *or.* 11, l'*Antiochikos*, e sembra una distinzione di tipo operativo che ripartisce oneri e funzioni tra i buleuti, ma la terminologia applicata alla classe più alta è quella stessa che illustra la condotta delle élites tradizionali nell'esercizio del potere locale [27]. All'incirca venticinque anni più tardi, nelle orazioni sulla *boulé* della piena età teodosiana, l'antica divisione di compiti si è cambiata — nel lessico di Libanio — in un duro rapporto di forza che misura l'influenza sulla sola ricchezza e tutela i privilegi del gruppo attraverso una rigida serrata del reclutamento curiale [28]. La legislazione dei Valentiniani può in questo caso rendere ragione della spaccatura tra le due età [29]: e anche la successiva evoluzione sembra mostrare come questa soluzione fosse di gran lunga preferibile — in materia di amministrazione locale — al tradizionale sistema delle curie come organismo collettivo e paritario

al suo interno, molto meno efficiente per gli scopi fiscali e perennemente conflittuale sulla domanda di corrispettivi politici « corporativi » alle responsabilità finanziarie.

Da aggiungere inoltre, ancora in tema di fuga dei curiali, un accenno al senato di Costantinopoli come approdo privilegiato, soprattutto in termini di statuto fiscale e di prestigio politico, delle élites provinciali in Oriente. G. Dagron ne ha definitivamente illustrato il duplice reclutamento, curiale e di funzione, sottolineando come quest'ultimo non vada considerato — diversamente dalla politica perseguita da Valentiniano a Roma — un attentato ai privilegi senatorî, bensì il mezzo per sprovincializzare in certo senso un'istituzione troppo civica nella sua struttura e nel suo spirito per rispondere alle esigenze della sua stessa genesi, cioè la formazione di un'aristocrazia imperiale [30]. Ciò che mi interessa qui è piuttosto notare come il reclutamento curiale — praticato in maniera generalizzata per tutta l'età di Costanzo II, ristretto da Giuliano e poi sempre più pesantemente limitato a partire dal regno di Valentiniano e Valente fino alla chiusura definitiva sotto Teodosio II per restituire alle curie i membri transfughi — imprima fino almeno all'epoca giulianea una sostanziale identità sociale tra consigli cittadini e senato di Costantinopoli; ma anche come più tardi, all'interno dell'assemblea imperiale, tenda a riprodursi la stessa distinzione gerarchica tra buleuti di diverso rango che si verifica nelle curie locali e che colloca gli *illustres* in posizione superiore rispetto ai senatori provinciali quanto quella dei *principales* rispetto agli altri curiali. La conclusione in proposito di Dagron sottolinea l'importanza degli esiti di questo processo ai livelli più alti delle due istituzioni dal punto di vista della gerarchia sociale: mentre la tendenza locale è al reclutamento dei buleuti anche al di fuori delle élites tradizionali in cambio della garanzia di sufficiente solvibilità, le grandi famiglie municipali, pur restando legate alla curia per statuto fiscale, finiscono per essere socialmente incorporate nella nuova classe degli *honorati* con la dignità di *comites tertii ordinis*; si verifica pertanto una rottura nell'unità curiale analoga a quella dell'unità senatoriale (diversificazione da una parte per ricchezza, dall'altra per dignità), ma nello stesso tempo la creazione della *comitiva* mette fine a una separazione istituzionale — ormai priva di basi sociali — tra la borghesia provinciale e l'élite dei funzionari [31].

Il passo famoso di Libanio sulla dubbia estrazione dei senatori di Costantinopoli la dice lunga sulla rapidità di tali evoluzioni: si tratta della *adlectio* in senato di uno dei protegés del retore, proprietario di una fabbrica d'armi e economicamente florido al punto di essere richiesto di iscrizione alla curia di Antiochia. Libanio, per

sottrarlo a tali oneri, ne appoggia con ottimi titoli la candidatura al senato costantinopolitano: e ai senatori che rinfacciano a Talassio il mestiere non troppo nobile della sua famiglia, consiglia di non fare troppo i difficili, perché non è certo di antica nobiltà che loro possono vantarsi, dando poi inizio a un elenco alquanto sgradevole e imbarazzante di attività volgari in cui si sono distinti i loro padri (salsicciai, osti, mercanti d'olio e così via)[32]. Il testo è dei più spremuti tra quelli di Libanio, usato a testimonianza di vari fenomeni: della mobilità sociale, del pregiudizio nei confronti del lavoro manuale, della eterogeneità di composizione del senato di Costantinopoli, della origine recente delle aristocrazie orientali[33]. Io ne vorrei ritenere due indicazioni: una attiene ancora alla cesura tra gli anni '50 e '80 del IV secolo — già rilevata per altri aspetti —, e mi riferisco alla velocissima evoluzione dello spirito di corpo dentro il senato costantinopolitano, per bassa che fosse la sua estrazione e recente la sua dignità: il confronto con il caso della *adlectio* di Temistio nel 355, cooptato senza difficoltà in considerazione della fama di filosofo e dietro concessione del clarissimato da parte di Costanzo II, rivela come la procedura rimanesse la stessa nelle sue grandi linee ma fosse mutato lo spirito, sì che quanto giustificava la nomina di Temistio non bastava più per quella di Talassio (che infatti viene respinto, così come falliscono analoghe iniziative di Libanio) di fronte a un collettivo di senatori più coeso, esigente e consapevole del suo ruolo di aristocrazia di governo[34].

L'altra considerazione si riferisce alla famosa storia dei figli di salsicciai in senato, indicativa dell'emergere di nuovi ceti in concorrenza economica e di potere con la dirigenza tradizionale: l'aristocratico disprezzo espresso da Libanio, da Basilio o da Sinesio di Cirene nei confronti dei parvenus senza storia e senza passato sociale, delle carriere troppo rapide fondate sul solo sapere tecnico, del prestigio recente, delle ricchezze accumulate con l'accaparramento e le speculazioni maschera evidentemente ben più realistiche avversioni a forze occupatrici di spazi sempre più larghi nella società[35]. Bersaglio di questa polemica è in Libanio soprattutto la nuova aristocrazia di funzione, alimentata specialmente — com'è noto — dal massiccio reclutamento nei suoi ranghi nell'età di Costanzo II di una generazione di tecnici e « burocrati », con connessi gravi problemi di formazione e di istruzione di un nuovo ceto dirigente estraneo ai consueti canali della vita politica tradizionale, come ha ben mostrato un articolo di G. Downey del '55[36].

Il disagio sociale della vecchia dirigenza urbana, surclassata nel prestigio e nelle gratificazioni, si concreta in reale perdita d'influenza — e quindi, in certo senso, di potere contrattuale — di fronte ai

governatori di provincia, ai quali gli *honorati* hanno diritto d'accesso indiscriminato e pertanto maggiori possibilità di portare avanti istanze e mozioni. E la concorrenza si gioca anche sul terreno più ampio dello scontro di ruoli, dove però l'inferiorità dei buleuti è strutturale, pesantemente determinata com'è dalle responsabilità curiali di fronte al potere e all'incidenza libera da obblighi di cui possono godere gli *honorati* [37]. Va aggiunto in ogni caso che questo schema di rapporti è in larga misura verosimile, ma che la fenomenologia relativa è sempre quella offerta da Libanio, espressione degli interessi della sua classe; né vi apporta indicazioni ulteriori la casistica emergente dalle lettere e dalle omelie dei coevi vescovi cristiani — Basilio, i due Gregori, Teodoreto o il Crisostomo — riflesso anch'essa (e significativamente in materia sia civile sia ecclesiastica) di sollecitazioni e di istanze di spirito elitario [38]. E va aggiunto anche che la polarità tra vecchia e nuova classe dirigente si attenua nella convergenza delle due forze verso gli stessi obiettivi economici, alleviamento dei tributi o esenzione dai *munera* [39]; e che la conflittualità tra curia e governatori, topica nelle orazioni di Libanio, risulta di molto affievolita nel suo epistolario, in considerazione dei molti casi in cui si fa appello alle virtù civiche per ottenere dai secondi sostegno e tutela [40].

Ma sotto il capitolo della crisi di ruolo sociale delle curie metterei anche la questione del patronato, definitivamente chiarita nei suoi termini, e curiosamente per vie e metodologie del tutto indipendenti, da P. Brown e da Liebeschuetz [41]. Quale che sia l'oggetto vero del *de patrociniis*, mi pare momento centrale lo sfuggire di mano ai curiali delle funzioni di patronato tradizionalmente esercitate e la conseguente diminuzione di quanto esse comportavano in termini di leadership anche economica e di prestigio locale: in questo senso forse è irrilevante che a soppiantare i vecchi patroni siano i militari; c'è anche il caso — non meno noto — del *Mixidemus*, l'impiegato di bassa estrazione pervenuto alle cariche, dice Libanio, grazie agli intrallazzi con il governatore, il quale assume funzioni di patrono rurale soppiantando il patronato esercitato dai militari e poi estende enormemente i suoi fondi sfruttando la posizione di potere che tale ruolo gli ha conferito [42]; e c'è infine la nutrita casistica del « buon patrono », proposta invece come modello di tradizionali virtù civiche, ma che in fondo riproduce in positivo gli stessi episodi [43]. L'analogia tra questi comportamenti mi pare molto significativa e consente forse di valutare la portata di un conflitto che non è propriamente tra due classi dirigenti tra loro in concorrenza — malgrado risulti tale nelle fonti — bensì interno a quella che è ormai un'unica élite eterogenea per estrazione e per composizione

ma sostanzialmente omogenea quanto a condotta economica e politica e a prassi di potere, la cui discriminante risponde a pure logiche di gruppo e a istanze di conservazione sociale.

È superfluo a questo punto aggiungere che la distinzione di fattori — politico, economico, sociale — che ho proposto sinora rischia di appiattire e di costringere entro caselle rigide fenomeni i cui contorni sono assai più confusi e sfumati, e quindi di non sottolineare abbastanza i nessi tra realtà difficilmente connotabili in direzione esclusiva: lo schema che ho cercato di delineare, che configura un disagio politico il quale produce esiti complessi in materia di rapporti economico-politici e di modelli sociali è pertanto solo interpretativo e non strutturale, e vuole più che altro essere funzionale alla organizzazione tematica del problema in oggetto qui.

Il passaggio successivo in tale schema attiene agli strumenti con i quali le élites cittadine rispondono all'effettivo mutamento di condizioni, nonché alla questione connessa del significato del richiamo alla tradizione. Fissati, come ho cercato di fare, aspetti modalità e limiti del processo di trasformazione in atto nella prassi di governo locale, ne risulta un'alterazione di ruoli che fa sì che i vecchi ceti dirigenti non possano più porsi come depositari esclusivi di schemi di potere, né più esaurire autonomamente i diversi piani di esercizio della leadership tradizionale. L'esigenza di riaffermazione egemonica implica un contenzioso di natura complessa, che va dalla domanda di partecipazione politica a quella di autonomia di gestione economica, dall'istanza di conservazione sociale a quella di salvaguardia dei privilegi di casta: contenzioso che si gioca peraltro sui terreni diversi dell'ideologia, della politica, della cultura, della religione, e che si esprime nelle forme certamente rétro, ma dotate di un altissimo potenziale comunicativo, del tradizionalismo ellenico [44].

L'obiettivo della riorganizzazione di classe è in questo senso centrale, e postula l'utilizzo di logiche di potere collaudate. Per esempio, la difesa di uno stile di vita che accomuna i *kaloi* e ne definisce la fisionomia sociale, e il consolidamento di una rete fittissima di rapporti attraverso l'intensificarsi dello scambio di favori [45]; con gli strumenti di tale operazione: la lettera come surrogato della presenza fisica (e quindi di per sé significativa anche se non c'è dentro nulla) [46]; la raccomandazione personale e la protezione a ogni costo della condotta individuale (e quindi la tutela giuridica di comportamenti anche illeciti in nome della logica di gruppo) [47]; la difesa degli interessi comuni e l'attaccamento ai simboli della leadership [48]; le richieste di appoggio motivate sulla sola base della qualità del richiedente (penso, a parte l'abbondante casistica in Libanio, allo schema fisso che si ripete nelle lettere di raccomandazione di Basilio: intervieni

perché è giusto, perché sei mio amico, perché te lo chiedo io[49]); la riproposizione dei vecchi imperativi etici della *paideia* tradizionale: le virtù civiche, l'amore di patria, la gloria delle belle imprese che si riversa sull'intera città, i doveri dell'amicizia che ne fanno un codice di comportamenti a uso di una cerchia identificata in base alla comunanza di estrazione e di cultura e diretto a scopi di utilità e di mutua generosità[50]; e soprattutto la funzione rivendicata dei *logoi* ellenici come normativa della condotta individuale, così che è greco fare certe cose (come rendere servigi a un amico), non lo è farne altre (come non esaudire le sue richieste o non rispondere alle sue lettere)[51]. Inoltre, la riaffermazione in termini politici dell'ideale civico aristocratico, e pertanto la chiamata a raccolta delle energie individuali al servizio della città, con le connesse istanze di conservazione dell'ordine civile[52]; la condanna come diserzione dell'abbandono delle funzioni municipali e delle uscite di carica, che si traducono in perdita di influenza per l'intero gruppo sociale[53]: di qui gli obiettivi di riconciliazione tra l'ambizione personale e la devozione alla città[54]; e, per Libanio, la riattivazione del politeismo nei suoi aspetti civici e la ripresa del concetto di servizio alla divinità attraverso il servizio alla polis[55].

Se tutto ciò sembra costituire il segno della dichiarata delimitazione alle frontiere della città dell'orizzonte politico e della considerazione del ruolo storico della polis come livellatore temporale, sì che il raggio d'azione dell'esercizio di governo risulta circoscritto allo spazio urbano, resta allora da intendersi sul senso da attribuire all'impiego di tali strumenti a livello sia di prassi sia di ideologia. Il problema è importante in particolare per Libanio, in considerazione del fatto che la sua esperienza politico-religiosa è sostanzialmente la storia di un fallimento; il che induce a privilegiare in certa misura l'esito rispetto all'intento e a valutare il sofista come mera espressione di una cultura attardata e il suo ideale civico come forma di una tradizione inadeguata anche a tradurre il più ampio e realista disegno di Giuliano, peraltro ugualmente sconfitto alla prova dei fatti[56].

La bibliografia in merito approda generalmente all'esito scontato che Libanio tenda a riproporre, in opposizione al centralismo statale, un consunto e intellettualistico modello di autonomia cittadina non soltanto inattuale dentro la struttura accentrata dell'impero, ma regredito a una concezione della polis ellenica già desueta nell'età di Platone e di Aristotele, il cui linguaggio pure ne costituisce veicolo di comunicatività immediata: basti pensare alle pesanti riserve espresse da G. Dagron sullo sterile passatismo dell'ideologia libaniana in confronto alle più proficue e realistiche aperture di quella di Te-

mistio [57]. Lo stesso Petit — che pure aderisce senza riserve al suo autore — fatica moltissimo nel tentativo di trovare concreto spessore politico nell'ideale cittadino di Libanio, e conclude riflettendo sul fatto che l'obbedienza agli imperativi dell'etica civica poteva fornire alla classe curiale — condannata all'asfissia — i mezzi per preservare, grazie al suo stesso isolamento, le venerande tradizioni che avevano fatto la sua forza e la sua originalità, sì da opporsi con maggiore forza al totalitarismo di stato [58].

Ma è importante valutare nei suoi meccanismi e nel suo significato il progetto che Libanio comunica negli schemi della polis greca e nei toni di un nostalgico 'imaginaire': e la chiave sta forse nella considerazione dei *logoi* come strumento di ascesa sociale e condizione di potere, e pertanto come formatori di quadri dirigenti e canale esclusivo della preparazione all'attività di governo. Nodo centrale della polemica contro i parvenus e contro i guasti del tecnicismo, la cultura retorica discrimina in Libanio la legittimità di arricchimenti e di promozioni sociali, e sembra soprattutto lo strumento privilegiato per rinsaldare la coesione di classe e fornirle il più efficace dei supporti ideologici, una sorta di strada all'autocoscienza collettiva.

Ma questa logica di autoaffermazione rivela tutto il suo potenziale propagandistico quando si cerchi di valutare il senso e la portata dei valori tenacemente proposti, cioè i *logoi* e le tradizioni che incarnano. Una analisi complessiva di Norman delle referenze culturali di Libanio ha mostrato come vaste aree della letteratura da cui il retore apparentemente attinge vadano ridimensionate al livello più modesto di *excerpta* e di cataloghi, oppure alla ricezione di seconda mano dei modelli offerti dalla Nuova Sofistica [59]. Quanto alla tradizione storica che viene costantemente richiamata attraverso il lessico della grecità classica, mi sembra che si delinei con i connotati precisi dell'età di Costantino, quando, a detta di Libanio, l'unità della curia cittadina non era incrinata dai dislivelli economici e quando la forza stabilizzatrice delle grandi famiglie municipali garantiva alla classe dirigente il carattere di élite sociale, politica e culturale e non invece di mero gruppo di potere [60].

Se dunque le forme di espressione del conservatorismo civico di Libanio possono essere ridefinite in questi termini, di una cultura che è museo di se stessa e di una tradizione che proietta all'indietro e mitizza le vicende del recente passato, allora è forse possibile chiarire le modalità della proposta portata avanti dalla dirigenza antiochena: un progetto politico formulato attraverso efficaci tecniche di comunicazione — il lessico collaudato della polis —, sorretto da un'accorta operazione culturale — l'ideologizzazione dei *topoi* di scuola —, nobilitato dalla imitazione di un passato glorioso — la

retrodatazione di vicende recenti —; e mi pare possibile anche individuare il significato di tale proposta: un tentativo di ridefinire le condizioni di potere delle aristocrazie locali sotto il comune denominatore della frequentanzione dei *logoi*, con tutto ciò che essi comportavano in termini di leadership socio-politica, di privilegi di classe, di adesione alle forme tradizionali della religiosità pagana.

Nell'ambito del governo cittadino questa operazione mirava a restaurare la compattezza e la coesione della curia della generazione prima di Libanio, promuovendo — nelle forme e nello spirito dell'antico evergetismo — il patronato economico a vantaggio dei membri più deboli, e quindi il recupero di forze e risorse individuali disperse da obiettive difficoltà di esercizio dell'amministrazione locale. Ma nel quadro più ampio del potere centrale l'aggregazione di classe così perseguita contemplava forse anche un più intenso ed efficace inserimento di queste aristocrazie nei quadri dirigenti degli organismi di governo. Mi sembrano assai significativi in proposito da una parte l'alto numero di funzionari e di senatori costantinopolitani usciti dalla scuola di Libanio, dall'altra la presenza costante di tali cariche tra gli sbocchi professionali previsti per i suoi allievi [61]. Il che mi pare ridimensioni notevolmente la prospettiva più consueta che considera Libanio espressione di una élite chiusa in se stessa e ripiegata su modelli di miope e asfittico 'Lokalpatriotismus' in totale opposizione ai segni e ai rappresentanti dell'impero; ma forse supera anche la visione di un funzionariato imperiale inteso dalla dirigenza urbana come mera controparte conflittuale, in quanto postula lo schiudersi di nuovi spazi politici a una generazione di tecnici di governo a cui la cultura classica — nel senso pieno da attribuire al termine, di condizione privilegiata di egemonia — forniva il training dell'esercizio del potere.

L'attualità e l'operatività di questa proposta sono difficilmente verificabili: essa poteva forse colmare il gap fra aristocrazie curiali e aristocrazie di funzione, livellandone in certo modo il reclutamento ai gradi alti della formazione allo spirito civico tradizionale, con le sue conseguenze sociali e politiche; d'altra parte, l'analisi prosopografica di G. Dagron sui funzionari di Costantinopoli ha rivelato una netta prevalenza nei loro ranghi sia dell'estrazione antiochena sia del governatorato di Siria come tappa obbligata verso la prefettura della capitale orientale fino almeno alla prima età teodosiana [62]: è arduo valutare il significato di tali dati in relazione a vicende di forte componente ideologica, ma sarei molto tentata di avanzare l'ipotesi di un qualche rapporto con la situazione di Antiochia negli anni intorno al regno di Giuliano, di supporre cioè che la politica portata avanti dalle cerchie libaniane abbia funzionato per lo spazio di una

generazione e sia poi caduta per il mutare della situazione generale.

Questo tradizionalismo delle aristocrazie orientali agisce allora come specchio riflettente dei comportamenti del gruppo e innesca una sorta di memoria collettiva che tende a definirne il ruolo storico e lo *status* sociale; si comunica attraverso il lessico e le forme codificati dalla frequentazione dei testi sacri dell'ellenismo; attiva meccanismi riproduttivi di logiche di potere; legittima — grazie al prestigio dei modelli — la conservazione di ideologie di classe; sostiene posizioni egemoniche in caccia di autogiustificazione. Ma è — e mi pare che il caso della dirigenza antiochena lo mostri con chiarezza — uno schema fittizio, una costruzione letteraria portata avanti con grande abilità, ma di per sé totalmente dissociata nei suoi fondamenti culturali, politici e storici: la sua funzionalità a una logica di conservazione si misura pertanto sul suo potenziale espressivo e sul grado di ricezione da parte di un ceto sostanzialmente privo di storia antica e in cerca di un passato collettivo da riprodurre.

[M. F. P.]

II

L'aristocrazia senatoria d'Occidente è forse il gruppo sociale su cui più frequentemente si è appuntata l'attenzione degli studiosi di storia tardoimperiale sia dal punto di vista del ruolo politico da tale gruppo svolto, sia dal punto di vista degli atteggiamenti, dei costumi, dei modelli comportamentali ed ideologici, delle pulsioni etico-culturali-religiose espresse dai *clarissimi* occidentali fra il IV e l'inizio V secolo: basti pensare — per citare soltanto gli ultimi due studi monografici di più ampio respiro, peraltro ben diversamente valutabili in termini di originalità e spessore scientifico — ai lavori dell'Arnheim e del Matthews [63], a loro volta preceduti e seguiti da una ragguardevole quantità di autorevoli interventi, in cui si sono cimentati, da varie prospettive e in trattazioni ora più organiche e complessive ora più settoriali e specifiche, quasi tutti i tardoantichisti di ieri e di oggi [64].

Sappiamo invero molto, grazie anche al solido e molteplice supporto delle fonti letterarie ed epigrafiche, giuridiche e — come anche ad es. recenti studi su Piazza Armerina con forza sottolineano [65] — archeologiche, sulla mentalità, sui comportamenti politici, sui riferimenti ideologici, sulle convinzioni religiose più o meno strumental-

mente esibite, sull'attaccamento alla tradizione, sui rapporti con l'imperatore, la burocrazia imperiale e gli altri gruppi di potere allora operanti sulla ribalta storica, della classe senatoriale romana tra l'età dioclezianea e i primi decenni del v secolo.

Conosciamo anche assai bene il quadro sociopolitico e socioeconomico entro il quale e con il quale l'aristocrazia senatoria romana agiva o interagiva, così come patrimonio acquisito ormai quasi a livello di banalizzazione stereotipa è il concetto della 'diversità' fra le classi dirigenti occidentale e orientale, fra due omologhe élites senatoriali non assimilabili tuttavia fra loro per estrazione, provenienza, background culturale, contesto di esercizio della vita pubblica.

Questo panorama di conoscenze, che appare dunque complessivamente soddisfacente soprattutto in confronto ad altre aree del tardoantico assai meno frequentate e che inoltre va man mano ulteriormente aprendosi su ottiche sempre più grandangolari, non solo presenta ancora — com'è ovvio — alcune zone d'ombra, ma ingenera in chi lo contempla qualche perplessità e il dubbio di non aver con pienezza distinto tratti, connessioni e scansione della sintassi compositiva.

Fuori di metafora, paradossalmente, proprio la ricchezza di cognizioni sull'aristocrazia senatoria romana finisce talvolta da un lato per frustrare, nell'affollarsi contraddittorio dei singoli dati, la possibilità di cogliere elementi unificanti e generali o, al contrario, finisce dall'altro per assecondare subdolamente l'inerzia degli schematismi o addirittura per dissuadere dall'approfondimento nel timore di arrivare comunque 'secondi al Polo', di sfondare porte da tempo aperte.

Sia subito chiaro che non si presume certo qui di essere i primi a prendere coscienza di una simile realtà e a studiarsi di invertire tali tendenze; si arriva semmai ultimi dopo una lunga fila di attrezzati tardoantichisti che ha mostrato e mostra di non soffrire affatto di inerzie o timori; la premessa era però indispensabile per giustificare l'assunto di questi materiali di una ricerca, la quale muove appunto da alcuni concetti storiografici codificati e apparentemente consegnati al patrimonio delle certezze definitive.

Sull'equazione tradizionalismo-classe senatoria romana, ad esempio, così come sul teorema, peraltro di tutt'altro che facile dimostrazione, del declino politico dell'*ordo* in età tardoimperiale raramente si sono sollevate in passato obiezioni sostanziali: soltanto di recente il dibattito in proposito si è ravvivato, scalfendo anche in profondità la crosta del luogo comune. Su questa linea vuole collocarsi lo sforzo di questa indagine: ci interessa cioè capire se esiste da parte della classe senatoria — per quanto riguarda l'oggetto spe-

cifico del mio contributo, occidentale — o più precisamente da parte del gruppo di potere-guida della classe senatoria un filo logico unitario che saldi evidenze comportamentali in apparenza contraddittorie e che si giustifichi in termini di difesa globale e totalizzante di fronte al declino politico, vero o presunto che sia. Più semplicemente, forse, quali sono — se vi sono — i tratti unificanti della reazione della classe senatoria romana di fronte alle mutate condizioni sociali, politiche ed istituzionali? Esiste una griglia ideologica originale, od originalmente rielaborata, secondo la quale si indirizza, o dovrebbe indirizzarsi sulla base degli orientamenti proposti dalla leadership dell'ordine, la difesa dei privilegi e la riacquisizione degli spazi di potere e di influenza/incidenza politica perduti dall'aristocrazia *clarissima* di Roma? E in questo ambito come rientrano e con quale significato, valenza, funzione strumentale, il conservatorismo, il tradizionalismo e la riproposizione di valori e modelli culturali che provengono dalle nebbie dell'antichità altorepubblicana? Le domande già formulate nelle linee generali per l'Oriente si ripresentano in termini analoghi per l'Occidente, ma si applicano a un soggetto disomogeneo e inducono presumibilmente a risposte diverse.

Come è stato rilevato assai bene ancora di recente [66], l'aristocrazia di Roma aveva fatto della continuità del governo tradizionale senatorio uno dei suoi punti di forza e, superata la fase di riordinamento dioclezianea, aveva conservato posizioni di potere reale assai consistenti, controllando i governatorati provinciali d'Occidente, la città di Roma e, dopo la riforma di Costantino, le prefetture del pretorio.

L'esercizio del potere senatorio nel IV d. C. si estende soprattutto all'asse Roma-Africa [67] in sostanziale sintonia con la politica imperiale, che delegava ad un gruppo sociale, lealista per tradizione e formazione culturale nonché collegato a quel territorio da solidi interessi economici, il governo del centro ideale dell'impero.

Di fronte a tale indubbia realtà, alla luce della quale si temperano certi giudizi troppo netti espressi in passato circa la decadenza della classe senatoria nel tardo impero, si pongono tuttavia alcuni fattori modificanti non trascurabili.

A. La riorganizzazione dioclezianeo-costantiniana, pur ritagliando di fatto uno spazio di potere assai consistente per i senatori, affida gran parte dei posti di governo e di controllo istituzionale a un funzionariato, che è espressione di forze sociali nuove, emergenti e comunque alternative o concorrenziali rispetto all'*ordo*: il recupero effettivo di peso politico fra la seconda metà del III e la prima metà del IV secolo non dispensa dunque la classe senatoria dalla opportunità/necessità di elaborare una strategia di difesa e di conservazione di privilegi socioeconomici e prerogative politico-istituzionali riacquistate

o acquisite; tale strategia si proietta non solo in una dimensione globale di mantenimento di cariche, funzioni e strumenti d'intervento politico diretto, ma anche in un'azione ' privata ' di salvaguardia dei supporti economici e sociali del potere senatorio, patronato-clientela e proprietà terriera, esposta quest'ultima — come è arcinoto — agli attacchi diretti o mediati di altri centri di potere: carico fiscale, *militaris impressio*, *invasiones*, conflittualità e difficoltà gestionali ecc.[68].

B. Secondo elemento che ha trovato di recente la giusta sottolineatura[69], ma che ci pare, in relazione all'oggetto di questa indagine, gravido di conseguenze non ancora compiutamente rilevate: nel corso del III secolo il rinnovamento all'interno della classe senatoria è profondo; l'aristocrazia romana del IV secolo appare all'evidenza prosopografica formata per una quota considerevole da famiglie di nobiltà senatoria relativamente recente. Inoltre il mutato contesto sociopolitico impone comunque un rinnovamento nei modi della proposta di moduli ideologico-comportamentali pur di antica origine. Di fronte a simili dati occorre quindi riconsiderare ogni giudizio sul conservatorismo e sulle ideologie tradizionaliste alle quali il gruppo sociale senatorio appare aggrappato. Più volte si è accennato, anche da parte nostra nel presentare i primi schemi di ricerca, allo sforzo di rilegittimazione del ruolo-guida dell'ordine attraverso i modelli culturali del passato, di riaffermazione dell'egemonia politico-culturale, di riproposta di supporti ideologici vetero-senatorii: in realtà l'iterativo può non essere del tutto corretto; non si tratta cioè tanto — o soltanto — di rilegittimazione, riaffermazione e riproposta, ma di legittimazione, affermazione e proposta.

Conservatorismo e tradizionalismo si presentano più come sovrastrutture strumentali per una classe senatoria che ha subito un non trascurabile ricambio e si trova a fare i conti con un mutato referente sociopolitico, economico e culturale, che non come espressione di un patrimonio esclusivo e ' genetico ', disceso per i rami di una lunga e non interrotta ' fillière ' ereditaria. Non si tratta cioè tanto di ravvivare tradizioni eventualmente sopite o latenti, ma di adattare dall'esterno, su un tessuto in larga misura vergine e probabilmente affamato di ideologia gli schemi della tradizione. E si trattava forse anche in Occidente, seppur in misura meno macroscopica rispetto all'Oriente, di creare o dar alimento a una rinnovata e solida cultura di potere. In questa prospettiva si comprende come il ritorno alla tradizione finisca per scomporsi e articolarsi in una varietà anche contraddittoria di atteggiamenti, che oscillano fra tensioni fortemente innovative e schematismi di mera e infeconda imitazione. E si comprende pure la difficoltà di sostanziare di diffusa ed omogenea

coerenza tradizionalista tutti i comportamenti di tutti i membri dell'ordine.

C. Tanto più che — è questo il terzo agente modificatore — la travagliata vicenda dell'*ordo* tra III e IV secolo, fra rinnovamento e ampliamento numerico, aveva determinato una notevole differenziazione delle consistenze patrimoniali e — per conseguenza — delle potenzialità di incidenza politica e socioeconomica, nonché delle modalità e dei tempi di risposta alle sollecitazioni e ai richiami all'osservanza degli obblighi del ruolo, che provenivano dalla leadership ideologica della classe senatoria. La differenziazione all'interno dell'ordine separava in modo netto, naturalmente, l'élite aristocratica delle grandi famiglie dai *clarissimi* di più modesta condizione e non inseriti con costante regolarità nei meccanismi di esercizio del potere [70]; ma anche all'interno dell'abbastanza ristretta cerchia dell'aristocrazia, ove il cemento dell'interesse comune e della comune coscienza della propria dimensione politica e sociale favoriva l'aggregazione e il senso dell'appartenenza al ceto contribuendo ad assopire — come ha sottolineato G. Clemente — anche tensioni potenzialmente distruttive come quelle religiose cristiano/pagane [71], esisteva pure un problema, che andrebbe valutato in maniera ancor più precisa di quanto si è fatto finora, di diversificazione dei livelli di ricchezza delle varie famiglie e di squilibrio rispetto alla qualità, alla quantità e alla durata della gestione degli spazi di potere e delle cariche. L'esigenza della riaggregazione di classe è dunque prioritaria per l'amplissimo ordine al pari di quella della legittimazione e della difesa delle prerogative: una triplice esigenza che mi pare condizioni fortemente per esempio gran parte delle infinite indicazioni assiomatiche sui comportamenti da tenersi da parte dei *clarissimi* o nei confronti dei *clarissimi*, che affollano fonti come l'epistolario simmachiano, trovando talvolta riscontro speculare in positivo o in negativo nelle fonti letterarie coeve o nella legislazione imperiale.

Farò qualche esemplificazione che non ha altra pretesa se non quella di porsi come serie giustapposta di evidenze su cui riflettere, da integrare e coniugare, se possibile, in quel filo logico unitario o quanto meno conseguenziale a cui sopra si accennava.

Ho già osservato [72] come la pletora di lettere all'apparenza prive di contenuto reale scritte da Simmaco assolvessero probabilmente alla funzione di tener vivi i rapporti di amicizia e di tener saldi attraverso un contatto periodico ravvicinato i legami sociali interni all'ordine; F. Paschoud ha tuttavia rilevato [73] che in un certo senso tali lettere andrebbero interpretate secondo i parametri dell'etologia: costituirebbero cioè per la società in cui viveva Simmaco quel che è lo spidocchiamento reciproco nella società degli scimpanzé. Ora a parte

l'enorme significato sociologico che tale pratica — mi si dice — ha fra gli scimpanzé, quale messaggio pregnante di identificazione reciproca degli appartenenti al gruppo [74], la questione finisce per essere proprio quella di studiare l'etologia della classe senatoria occidentale, catalogando, verificando e possibilmente connettendo fra loro il maggior numero di segni del codice comportamentale. Uno, dieci, cento spidocchiamenti di scimpanzé per capire il modulo di comportamento-tipo degli scimpanzé-senatori verso l'interno e verso l'esterno del gruppo.

V'è una notissima lettera di Simmaco [75], su cui vorrei ancora una volta ritornare [76], perché mi pare, dopo ulteriore riflessione, quanto mai emblematica, in senso proiettivo e introiettivo, dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno dell'ordine, di ciò che si intende per assiomi di comportamento sullo sfondo della dialettica fra classe senatoria e società esterna, fra classe senatoria e istituzioni. Scrivendo a un alto funzionario, probabilmente un governatore di provincia [77], Simmaco lo invita a intervenire con la sua autorità per favorire la ripresa delle terre della sua amica senatrice Italica [78]. Terre non più coltivate, estenuate dalla pressione dei *munera publica*, lontane dal controllo della padrona (*matronae absentis*), della cui ripresa l'autorità pubblica deve farsi carico operando ovviamente sulla base di sgravi fiscali e di esenzione dai *munera*. Naturalmente Simmaco si dice certo di trovar piena rispondenza nel suo anonimo interlocutore tanto da essersi già quasi impegnato con Italica [79]. Prima ancora della richiesta, la lettera esordisce però con una sorta di postulato normativo, *eis aeì*, entro il quale e per il quale l'istanza si giustifica: « Occorre aver sempre riguardo per la giustizia — occorre certo sempre che la giustizia sia rispettata —, ma nei confronti delle persone nobili e degne di stima bisogna comportarsi con maggiore cautela in modo che il giudizio appaia formulato tenendo conto della differenza di rango. Dico questo per asseverare il mio intervento con una premessa di ordine generale » [80].

Come si vede si tratta di un testo che offre una quantità di motivi di interesse a più livelli interpretativi: vi si definisce in primo luogo, e in termini che non lasciano margini al dubbio, con una premessa teorica che legittima la seguente immediata richiesta di traduzione in prassi, quel principio della graduazione degli interventi della giustizia, *pro qualitate personarum*, su cui Mazzarino ha scritto pagine a tutti note [81], commentando un esplicito e parimenti conosciuto passo del *de rebus bellicis* [82]; la giustizia deve piegarsi e graduarsi in senso classista favorendo *nobiles probabilesque personas*, vale a dire i senatori, l'aristocrazia senatoria, nella fattispecie rappresentata — attraverso la mediazione di Simmaco — da una donna di rango *inlu-*

stris. Se riflettiamo però sul soggetto e sull'oggetto dell'atto di giustizia graduata *pro qualitate personarum*, che qui Simmaco pretende, noteremo come l'esordio dell'epistola non debba essere interpretato — così pensa p. es. il Matthews [83] — nel senso di pura enunciazione di un ideale di giustizia, ma di una più concreta e sostanziata difesa di interessi e privilegi-chiave, irrinunciabili per la classe senatoria. Il soggetto attivo dell'atto di « giustizia » è un governatore, un funzionario cioè di rango senatorio, sentito quindi non tanto quale garante dell'autorità astratta dello stato, ma piuttosto come investito dell'impegno etico-politico prioritario di favorire e tutelare gli interessi dei membri della sua classe di estrazione: i governatorati provinciali rappresentavano del resto — dicevamo all'inizio — uno dei principali spazi di esercizio del potere reale rimasti ai senatori e in quanto tali andavano difesi strenuamente, ma anche pienamente strumentalizzati e sfruttati a vantaggio degli appartenenti all'*ordo*. È curioso, ma coerente rispetto alla funzione che l'ottica senatoria attribuisce ai governatori, come in Simmaco si alternino implicite condanne della *pravitas* dei governatori [84], che fanno in qualche misura eco a quelle ben note di Ammiano [85], o del *de rebus bellicis* [86] o dei *Panegirici latini* [87], a ripetute richieste di intervento *extra legem* (a favore di se stesso o di questo o di quel senatore) rivolte ai governatori, e sollecitate con gli strumenti più spudorati della corruzione o dello scambio di favori [88]. La realtà è che la *pravitas* dei governatori, la corruzione, il peculato, la malversazione e l'estorsione, inefficacemente represse dagli imperatori con una quantità infinita di provvedimenti legislativi tramandati dai Codici [89], va condannata in quanto controproducente sul piano del prestigio del funzionariato senatorio e pericolosa, quindi, dal punto di vista della conservazione dell'autorità dei *iudices* e della fiducia dell'imperatore, ma ove si tratti di salvaguardare gli interessi di un senatore, anche comportamenti che in una prospettiva etica rigorosa rientrerebbero pienamente nella categoria della *pravitas* diventano non solo leciti, ma doverosi [90].

La difesa dell'operato dei governatori giungeva talvolta al punto, del resto, di sfidare le ire dell'imperatore: Ammiano racconta il caso del proconsole d'Africa Hymetius che, accusato prima di malversazioni e poi di lesa maestà, venne dall'imperatore Valentiniano affidato al giudizio del senato, che non lo condannò a morte, come pareva scontato e come l'imperatore stesso si aspettava, ma alla più mite sentenza dell'esilio, attirandosi così la violentissima *iracundia* di Valentiniano, il quale non aveva certo gradito un simile sgarbo dalle trasparenti implicazioni politiche [91].

Tornando alla lettera a favore di Italica, l'oggetto della *petitio* di Simmaco è del pari significativo: si tratta di una proprietà fon-

diaria colpita dal peso delle pubbliche prestazioni e non più coltivata, e forse non più coltivata proprio perché oppressa dai *munera publica*, anche se non ci è possibile dedurre con certezza dal testo dell'epistola un simile rapporto di causa-effetto.

La salvaguardia della proprietà terriera è comunque un altro dei temi-guida su cui più facilmente scatta la sensibilità di Simmaco: una difesa globale che di volta in volta, in una sequenza di decine e decine di occasioni diverse rilevabili all'interno dell'epistolario, si esprime contro ogni genere di attentato, che l'istituzione pubblica poteva ordire contro l'azienda agricola senatoria: tassazioni, *munera* di ogni genere, requisizioni o occupazioni per acquartieramento e alloggiamento di truppe, ecc. [92]. Inutile soffermarsi sul significato di tale difesa, essa si spiega e si commenta da sé: è l'ovvio secondo corno della riaffermazione del potere senatorio, il corno del potere economico che si affianca e si integra in un intreccio non scindibile — come anche questa lettera di Simmaco dimostra — al corno del potere politico.

Un'ultima considerazione su Symm., *epist.*, 9, 40: Italica, in quanto *inlustris*, è persona *nobilis* e *probabilis*; il qualificativo sintagmatico *nobiles probabilesque* identifica senza alcun dubbio l'aristocrazia senatoria e — specularmente — l'appartenenza all'aristocrazia senatoria rende le persone *nobiles probabilesque*. Sul valore semantico di *probabiles* val la pena forse di soffermarsi: nelle lettere simmachiane l'aggettivo *probabilis* compare parecchie volte — 26 per l'esattezza — assai spesso in accezioni analoghe a quelle di *epist.*, 9, 40 [93]. Il confronto fra l'uso simmachiano di *probabilis* e quello ancor più comune di *virtus-virtutes* (80 citazioni nell'epistolario) [94] applicato ai membri della classe senatoria, mi ha convinto — salvo ulteriori verifiche — del rapporto logico-conseguenziale che esiste fra i due termini nella infrastruttura ideologica del linguaggio di Simmaco: i nobili *clarissimi* sono *probabiles* proprio in quanto esercitano le virtù o la virtù *prisca* per eccellenza [95]; sono cioè depositari di quel complesso di tradizioni etico-culturali che ne fanno *pars melior* del genere umano [96] e li abilitano alla gestione del governo degli altri uomini. In effetti, però, nella logica del ragionamento simmachiano, che mi pare davvero qui tracci le coordinate del ruolo e della posizione che spetta all'aristocrazia senatoria in seno alla società tardoimperiale, la *virtus prisca* è di per sé elemento passivo, deve perciò essere attivata e sostanziata dall'esercizio del potere, dall'occupazione delle cariche. Rispondendo a Flaviano, prefetto del pretorio, che si era lagnato per il fatto di essere lontano da Roma e perché gli impegni di governo gli impedivano di godere della quiete di Baia, Simmaco sottolinea come non ci fosse ragione di rimpianto

poiché il riposo sulle spiagge campane era certamente *infructuosum* per la virtù, la quale invece avrebbe sicuramente tratto nutriente alimento dalla fatica della gestione della cosa pubblica; anzi, in una sorta di rovesciamento delle gerarchie comunemente espresse anche all'interno dell'ideologia senatoria più corriva, egli giunge a sostenere che l'esercizio del potere è comunque preferibile, anche dal punto di vista della soddisfazione e del godimento personale, a ogni tipo di ozio [97]; la cura del governo, che è pur sempre *labor* e talvolta può anche apparire *molestia* o *fastidium* [98], si presenta, tuttavia, in ogni caso più piacevole nella sostanza: *omni otio laetior* [99]. Sono considerazioni che ricorrono analoghe in Simmaco, spesso anche corroborate dal richiamo a modelli stereotipi della virtù senatoria come quello di Cincinnato, del *colonus trabeatus*, contadino-magistrato, schiavo cosciente e volontario del dovere civico [100], ogni qual volta si ponga il problema di senatori che vogliono abbandonare le funzioni pubbliche che rivestono, o che si lamentano degli *onera honorum*, o che rifiutano di adire magistrature o di assumere cariche [101]. Non vorrei qui comunque insistere più di tanto su una questione-spia pur fondamentale per l'analisi dei comportamenti e della mentalità senatoria quale è quella dell'*otium*: lo si è già fatto in altre occasioni e anche in questa sede il problema è stato più volte sfiorato in interventi diversi [102]. Indubbiamente però la questione dell'*otium*, come quella parallela del « refus du pouvoir » [103] e della fuga dagli obblighi delle magistrature del *cursus* tradizionale, segnano altrettanti punti di contraddizione, non sanabili e non sanati, che spaccano la coesione dell'*ordo* nei comportamenti verso l'esterno. Sembrerebbe di poter grossolanamente individuare due tendenze di fondo, le stesse denunciate in un abusato luogo dell'*expositio totius mundi* [104]: da una parte coloro che scelgono di occupare le cariche pubbliche, dall'altra coloro che si sottraggono all'impegno politico e rifuggono da funzioni di governo sentite più come onerose che come prestigiose, per badare ai propri privati interessi, fruendo del bene primario della serena tranquillità, dell'ozio più o meno *litteratum*.

La realtà non corrisponde però a una simile bipartizione manichea, troppo facile e semplicistica: la variegatura dei comportamenti intermedi fra i due poli antitetici fu indubbiamente ben più complessa e fitta; inoltre, come ha osservato giustamente A. Giardina [105], prima di parlare in termini conclusivi di scelta programmatica dell'*otium* come categoria comportamentale specifica di una fetta dell'aristocrazia senatoria, occorre riflettere sul rapporto fra la disponibilità ad assumere le cariche e il numero limitato di posti di governo riservati alla classe senatoria. Bisogna evitare, insomma, un equivoco analogo a quello di chi misura la fortuna politica dei singoli senatori

esclusivamente sulla continuità senza soluzione delle cariche dei *cursus*. Semmai proprio l'esiguità, numerica più che qualitativa, degli sbocchi di potere reale offerti ai senatori spiega il disappunto e il fastidio di Simmaco di fronte ad atteggiamenti rinunciatari di prefetti del pretorio, vicari o governatori in carica [106]: i quali atteggiamenti, d'altra parte e per quanto ci è dato di verificare, attengono per lo più all'esercizio dell'elucubrazione retorica, che non alla reale convinzione cui segue la traduzione in atto. Dal punto di vista simmachiano, comunque, cioè dal punto di vista della difesa ostinata — e qualche volta anche miope e anelastica, indirizzata com'è in una prospettiva politica ed ideologica a senso unico — degli spazi concreti di potere, si comprende il timore che la mentalità astensionista potesse diffondersi per contagio all'interno dell'*ordo*, magari non più soltanto a livello di affettazione verbale, ma posta in essere nella prassi comune, con inevitabili effetti deleteri sulla coesione di classe. Tanto più che tale mentalità poteva trovare supporto e giustificazione come riproposta di un antico topos ideologico senatorio, che contrapponeva, privilegiando i primi, *otia* a *negotia* [107]: un caso dunque in cui il ricorso alla tradizione rischiava di giocare, almeno secondo l'angolo di osservazione di Simmaco, non nel consueto senso aggregante, ma al contrario come fattore di disaggregazione.

La visione di Simmaco a nostro parere — lo ripetiamo — pecca di rigidità e univocità: per esempio non è affatto scontato — a livello puramente teorico — che anche una scelta reale e spontanea, non imposta dalle circostanze, per l'*otium* si traducesse *tout court* in un danno politico per l'*ordo*; la scelta deliberata per un *otium* che si concretasse ad esempio nel controllo e nella gestione diretta della proprietà terriera poteva assumere anche un significato politico-sociale propositivo e attivo, tutt'altro che autocastrante dal punto di vista sia individuale sia collettivo, a maggior ragione poi — si tratta di un campo che andrebbe sicuramente esplorato più a fondo — se la ' fuga ' verso la proprietà terriera si collegava a specifici interessi di patronato e di clientela [108]. È indubbio comunque che rispetto al problema dell'occupazione delle cariche non c'è caso di modello comportamentale uniforme: l'aristocrazia senatoria marcia in ordine sparso, orientandosi e incanalandosi non sulla base di motivazioni prioritarie di coesione di classe, ma — come d'altra parte appare logico — secondo le diverse linee politiche e gli indirizzi suggeriti o imposti dall'evoluzione delle contingenze storiche. L'impossibilità di uniformare il codice di comportamento risulta poi ancor più evidente laddove vien meno la concretezza della gestione di un potere effettivo: l'assunzione delle magistrature tradizionali, con gli obblighi connessi della *cura ludorum*, appare in questo senso la realtà più

emblematica [109]. Entriamo qui in un ambito, che è stato oggetto privilegiato di indagini approfondite di varia angolazione [110], ma al di là degli aspetti specifici del fenomeno, il dato secco che balza all'attenzione anche di chi si occupi per la prima volta della questione, è la contrapposizione fra una serie di *editiones* costosissime, organizzate da altrettanti senatori da una parte [111] e, dall'altra, un'estenuante iterazione legislativa imperiale, che tenta invano di ovviare, fra incertezze e contraddizioni, all'ineliminabile tendenza da parte di un gran numero di membri dell'ordine ad eludere le magistrature e soprattutto i *munera* relativi [112]. La spaccatura interna all'ordine, questa volta — assai più che nel caso del rifiuto ad assumere carichi di governo — è netta e reale: da una parte consistenze patrimoniali cospicue, ma soprattutto esigenze, diremmo, di immagine e di ' promotion ' familiare funzionali all'ascesa politica e alla crescita del prestigio sociale, dall'altra consistenze patrimoniali generalmente più modeste, ma soprattutto minori sollecitazioni sociopolitiche e psicologiche, scarsa attenzione verso impegni magistratuali che non compensavano tangibilmente, in termini di potere reale, l'onere finanziario che imponevano [113]. L'atteggiamento dei membri dell'ordine si gradua in questo caso sicuramente in stretta correlazione ai parametri di censo: ma non soltanto. La tendenza a sfuggire ai *munera* non risparmia neppure i livelli alti dell'aristocrazia senatoria a cui non faceva certo difetto il supporto economico [114].

Credo che non si sia posta finora sufficiente attenzione su un fatto abbastanza singolare: nei *cursus* epigrafici senatori tardoimperiali la citazione delle magistrature tradizionali repubblicane — eccezion fatta ovviamente per il supremo fastigio del consolato — non è consueta e costante: la questura in particolare, trova pochissime attestazioni, pur essendo secondo alcuni il passaggio obbligato che consentiva l'ingresso nell'assemblea senatoriale [115]; e anche la più prestigiosa pretura, a cui si collegavano gli allestimenti dei giochi più impegnativi e che apriva le porte delle cariche di governo, viene talora trascurata [116]. Ora tenendo conto che — pur nell'evoluzione di mentalità del tardo impero — restava fisiologicamente connaturata all'uso di un *medium* di comunicazione pubblica come l'epigrafe l'esplicitazione in funzione celebrativa e autopropagandistica anche dei più modesti e poco significativi titoli di merito, ciò può voler dire soltanto due cose: o che la questura e la pretura non erano state rivestite — il che risulta ben difficile se si pensa alla loro funzione di passaggi obbligati verso il senato o verso l'esercizio delle cariche —, oppure che ad esse si attribuiva un valore di merito e di prestigio che tendeva allo zero [117]. Ciò è tanto più stupefacente se si pensa alla cura, alla difficoltà, all'impegno organizzativo enorme

e prolungato con cui spesso si preparavano *munera quaestoria* e *ludi* pretorii, e all'esaltazione che le *functiones votivae* tradizionali questoria e pretoria conoscono in Simmaco [118] o ancor più — in una diversa, indiretta, ma per certi versi ancor più probante dimensione — nei mosaici di Piazza Armerina [119]. Simmaco insiste ripetutamente sul valore semisacrale delle magistrature tradizionali, 'status symbols' per eccellenza, che con la loro forza evocativa, espressa attraverso i giochi e gli spettacoli delle *editiones*, riverberano *in universum* il proclama della grandezza dell'*ordo*: il prestigio personale che l'*editor* acquista si allarga induttivamente all'intero ordine e dall'ordine ritorna deduttivamente all'*editor* senatore e alla sua famiglia [120]. Una costruzione ideologica alquanto artificiosa — a ben vedere — perché Simmaco attribuisce allo svolgimento delle *functiones* un carattere di sintesi pregnante e di espressione primaria della cultura della classe senatoria, che non trova diretta rispondenza nella storia precedente dell'ordine [121]. La falsificazione tradizionalista era tesa probabilmente sia — ancora una volta — a sostanziare ed irrobustire il bagaglio etico-politico dell'ordine con simboli unificanti, sia, più pragmaticamente e forse in accordo con il potere imperiale, a far rientrare negli schemi ideologico-comportamentali dei senatori e quindi a rendere loro bene accetto il lavoro di organizzazione di manifestazioni di elevata importanza sociopolitica, quali erano appunto *munera quaestoria* e *ludi* pretorii.

Ma la ricezione di un simile messaggio in seno all'aristocrazia senatoria non poteva che essere debole o parziale; se vi era infatti difficoltà ad attribuire — come i *cursus* epigrafici sembrano dimostrare — perfino un qualche valore onorifico a vecchi simboli dell'antica egemonia senatoria come la questura e la pretura, se in altre parole una fascia non trascurabile della nobiltà senatoriale faticava a riconoscere come proprio patrimonio da salvaguardare e rivitalizzare questura e pretura, era assurdo pensare che potesse accogliere di buon grado, e si comportasse di conseguenza, l'operazione di recupero alla tradizione senatoria dei *munera*.

Senza andar troppo oltre, è lecito trarre fin da ora alcune conclusioni da questa prima e forzatamente parziale campionatura di problemi? Se appare prematuro proporre esiti definitivi, su almeno un paio di punti fermi si può, a mio avviso, convenire.

1. Si avverte indubitabilmente all'interno dell'ordine senatorio romano, o per essere più precisi dell'aristocrazia senatoria romana, una diffusa sensibilità circa l'esigenza di rinsaldare la coesione di classe, circa l'opportunità di escogitare e utilizzare strumenti collettivi di legittimazione e difesa di prerogative vecchie e nuove, ma tale sensibilità si affievolisce per cedere il passo a più concrete e immediate

motivazioni di interesse privato individuale, allorquando il rapporto classe senatoria/istituzioni, classe senatoria e gruppi o aree di potere concorrenti si complica e divengono allora determinanti le differenziazioni economiche e di linea politica interne all'*ordo*, che era un gruppo sociale connotato da forti caratteri di omogeneità e coesione, ma non certo unificato totalmente da esigenze, istanze, interessi politici, sociali, economici, ideologico-culturali e, da un certo momento in poi, religiosi [122] sempre e comunque convergenti.

2. L'uso strumentale del tradizionalismo come linguaggio sociale individuante e qualificante e come quadro di riferimento etico-ideologico dei comportamenti si scontrava con la realtà contraddittoria di un ordine in misura non trascurabile di recente rinnovato nei ranghi e comunque interattivo rispetto a un contesto sociopolitico profondamente modificato.

Il mutamento di mentalità che tale situazione aveva fatalmente indotto all'interno dell'ordine spiega la difficoltà di molti *clarissimi* ad apprendere il senso di un patrimonio culturale che non veniva più sentito come proprio per intima convinzione; tanto più poi quando si mettevano in atto, da parte di coloro che avrebbero inteso proporsi come leadership ideologica dell'*ordo*, dubbie operazioni a basso profilo socioculturale di ' integrazione ' forzosa del bagaglio delle tradizioni. Di qui l'uso contraddittorio e incostante dello stesso linguaggio della tradizione e la scarsa propensione a fungere da soggetti passivi di proposizione di ' status symbols ' collettivi tradizionali non immediatamente e concretamente gratificanti.

[S. R.]

VIII

MODELLI DI COMPORTAMENTO E MODI DI SANTIFICAZIONE PER L'ARISTOCRAZIA FEMMINILE D'OCCIDENTE

di Franca Ela Consolino

Sia in area greca che latina, gli ultimi decenni del IV secolo e i primi del V sono caratterizzati da una ricca fioritura di scritti destinati a un pubblico femminile. In opere che vanno dall'omelia al trattato, i Padri si occupano — sul piano della teorizzazione non meno che su quello normativo — di verginità, continenza vedovile e castità coniugale. L'interesse a tali questioni non era mai stato così forte, ma si fondava in ogni caso su una tradizione autorevole, rappresentata fra gli altri dalle epistole pseudoclementine, dalla lettera di Ignazio a Policarpo, da Tertulliano e Cipriano, e, ciò che più importa, affondava le sue radici nell'insegnamento di Paolo. Mancano invece di precedenti i ritratti esemplari di « sante » donne contemporanee a chi scrive, le quali hanno posto in pratica un totale distacco dal mondo e, per questa loro condotta, vengono presentate come le più vicine eredi delle martiri, nell'eroismo e nel diritto all'ammirazione dei fedeli. Tali ritratti (più numerosi in area latina) sono un elemento di novità nella produzione patristica, e si inseriscono nel più ampio quadro di un'attività ecclesiastica volta a far conoscere e diffondere modelli di vita ascetica: essi costituiscono il corrispettivo delle biografie dedicate ai grandi iniziatori del monachesimo, dei quali le donne cristiane oggetto di lode risultano avere calcato le orme. Ma la corrispondenza fra modelli di ascesi maschile e femminile non è totale.

I fondatori del monachesimo (da Antonio e Pacomio ai meno storici Paolo, Ilarione e Malco, al loro emulo occidentale Martino) sono protagonisti di biografie che poco concedono alle loro prerogative mondane, ed esaltano invece la dimensione eroica della loro fede, sottolineando il valore di un martirio incruento protratto per tutta

la vita. Le donne proposte all'imitazione, al contrario, sono in larghissima parte esponenti dell'aristocrazia senatoria d'Occidente (e i loro biografi lo sottolineano, sia pure per preterizione) e agiscono fra Roma e la Terrasanta, estendendo in vari casi la loro influenza fino a Costantinopoli.

Scopo di questa ricerca è analizzare le descrizioni della condotta e delle virtù di queste nobildonne, tenendo conto del ruolo che l'aristocrazia femminile ebbe nella conversione di congiunti ancora pagani e nel sostegno offerto ai principali attori delle più importanti dispute teologiche. Più precisamente si cercherà di individuare i tramiti e le mediazioni culturali presupposti dalla interazione fra modelli teorici di santità (che si vogliono validi per tutte) ed esempi pratici, con l'intento di stabilire quanto questi ultimi risultino condizionati dalla provenienza sociale delle protagoniste. Il confronto di questi ritratti esemplari con le opere teoriche da un lato e con la documentazione storica dall'altro dovrebbe consentirci di distinguere fra i limiti posti dai Padri all'attività femminile, quelli da loro concessi alle aristocratiche e, infine, di individuare lo spazio di manovra che queste ebbero e il loro peso nella vita della Chiesa, sia nei suoi rapporti con il potere politico, sia (ma spesso si tratta di due aspetti inscindibili) nelle accese lotte sull'ortodossia *.

1. *La santità femminile secondo i Padri latini: dalla teorizzazione alle applicazioni concrete.*

Viene spesso ricordata, a provare la nuova dignità garantita dal cristianesimo alla donna, l'asserzione paolina in base alla quale al cospetto di Dio non ci sono né giudei né greci, né schiavi né liberi, né maschi né femmine [1]. Di fatto, tale affermazione venne generalmente confinata al piano spirituale [2], e non sembra abbia avuto conseguenze nella vita quotidiana, per la quale le epistole paoline prevedevano la sottomissione gerarchica della donna all'uomo [3]. Difficilmente valutabile è anche il ruolo dell'elemento femminile in seno alle prime comunità cristiane, ruolo desumibile dagli *Atti degli Apostoli*: troppo poco si sa della situazione precedente per quantificare l'eventuale impulso dato dal cristianesimo all'emancipazione di queste devote [4]. Le posizioni di Pietro [5] e soprattutto di Paolo in materia di comportamento femminile non dovevano riuscire sconcertanti per il mondo greco e latino, e per certi riguardi costituivano un arretramento rispetto al *mos Romanus* [6]. Tuttavia, il fatto stesso che le donne fossero chiamate, al pari degli uomini, a partecipare al progetto di salvezza le rendeva oggetto di un'attenzione nuova e fa-

ceva sorgere l'esigenza di delineare per loro i comportamenti più idonei alla vita ecclesiale e familiare. Altri fattori, esterni ai sacri testi, stimolano l'accrescersi di interesse nei confronti della donna e del ruolo che può svolgere. È di Tertulliano la descrizione della matrona devota che ospita i confratelli nella fede, fa il giro dei tuguri più poveri, si reca in carcere a baciare le catene dei martiri; e certo le persecuzioni debbono aver consentito alle donne uno spazio di azione inconcepibile in un ménage pagano [7]. La circostanza che più di tutte mette in luce l'impegno e le capacità femminili in difesa della fede è il martirio [8], e uno scritto come la *Passio Perpetuae et Felicitatis* imponeva le protagoniste all'ammirazione dei fedeli non meno di quanto facesse per il vescovo Cipriano la biografia apologetica scritta da Ponzio. Accanto a questi fattori, interni al mondo cristiano, ne vanno ricordati altri, che pure ebbero il loro peso sul formarsi della Weltanschauung testimoniata dagli autori ecclesiastici del IV secolo: il modificarsi dell'istituto familiare con un'accresciuta autonomia giuridica della donna [9], la formulazione di teorie a lei assai più favorevoli (che si spingono fino alla parità fra i sessi in Musonio Rufo [10]) e, sul piano più squisitamente letterario, un interesse che non appare limitarsi (come era per esempio in Cicerone o in Sallustio) a ritratti di donne dedite al vizio e all'intrigo [11].

Venuta meno la possibilità del martirio, nella Chiesa successiva al 313 d. C. i modi di vita contemplati per una donna restano tre: la verginità, che rende al 100%, la vedovanza con il 60% e il matrimonio con il 30% [12]. In queste percentuali, derivate dalla parabola evangelica del seminatore, i Padri della Chiesa sintetizzano una gerarchia di valori universalmente accettata dal magistero ecclesiastico, che tiene in minor conto il matrimonio e concentra il proprio interesse su verginità e vedovanza [13]. Le ragioni addotte in favore di queste due scelte sono analoghe in Oriente e in Occidente, e possono così riassumersi: la vergine vive già in terra la vita degli angeli ed evita gli inconvenienti del matrimonio, la vedova — pur non potendo vantare l'integrità fisica — ha il non piccolo merito della rinuncia a un piacere di cui ben conosce le attrattive. A queste affermazioni teoriche si affiancano prescrizioni di comportamento per chi vuol mettere in pratica tali scelte di vita. Mentre però le vedove costituivano già una categoria a sé presso gli Ebrei e su di loro dà precetti un'epistola paolina [14], la verginità era un disvalore nel mondo ebraico e non veniva praticata nel mondo greco-romano [15]: maggiore è dunque a questo riguardo l'intervento della Chiesa, che — priva anche delle prescrizioni pratiche di Paolo (egli si era limitato a consigliare la verginità, ma non aveva detto in che modo dovesse vivere chi la sceglieva) — solo in parte poteva trarre dall'ambiente indicazioni

comportamentali che appaiono rivolte a un pubblico quasi soltanto femminile [16]. I trattati su verginità e vedovanza rivestono un notevole interesse per la storia del costume e per l'attitudine mentale nei confronti della sessualità [17]. Questa problematica investe peraltro una sfera non esclusivamente cristiana, se è vero che la castità era valorizzata anche in élites culturali pagane e che veniva consigliata da alcuni trattati di medicina [18]. Per questa ragione, preferisco lasciare da parte questa pur interessante (ma troppo vasta) prospettiva, e rivolgere piuttosto la mia attenzione a quei passi che, all'interno degli scritti patristici sulla castità, risultino individuare atteggiamenti e comportamenti applicabili solo all'aristocrazia femminile.

Gli scritti latini del IV secolo ereditano da un lato l'impostazione teorica di Metodio d'Olimpo, Basilio di Ancyra e dei Cappadoci, e dall'altro si fanno portavoce di alcune istanze presenti già in Tertulliano e Cipriano, di cui riprendono alcuni consigli pratici [19]. Già prima del passaggio al rigorismo montanista, Tertulliano aveva offerto prescrizioni di condotta cristiana alle donne, sia vergini che sposate [20]. Sconsigliando, perché inventata dal demonio, ogni forma di trucco e di ornamento [21], egli osserva che non basta essere pudiche, si deve anche apparire tali: « pudicitiae Christianae satis non est esse, verum et videri » [22]. La stessa considerazione si ritrova nel *de habitu virginum* di Cipriano, il primo trattato che tracci un modello cui le vergini debbono attenersi: non basta che una vergine sia tale: bisogna che essa appaia e sia ritenuta tale, e nessuno, vedendola, deve nutrire dubbi in proposito [23]. Perché ciò sia possibile, ella deve guardarsi dai luoghi promiscui e dalle frequentazioni mondane, e non è bene per lei partecipare a feste nuziali, dove certo si troverebbe a sentire discorsi poco congruenti con la vita che ha scelta [24]. Unica azione che potremmo definire sociale (ma Cipriano la vede sostanzialmente come un modo per salvarsi l'anima) è il dono ai poveri dei propri averi da parte della vergine ricca: le preghiere di molti potranno così aiutarla a perseverare nella verginità, e con le sue ricchezze potrà costruirsi un tesoro celeste [25]. Cipriano scrive al tempo delle persecuzioni, quando il martirio era ancora l'unico modo indiscusso di santificazione e offriva a uomini e donne pari dignità e notorietà. Cessate le persecuzioni, resteranno solo le opere caritative a segnalare sul piano sociale l'azione femminile. E si attuerà una discriminazione fra chi può donare e chi non può. Discriminazione operante non solo fra le povere e le ricche, ma anche fra le donne sposate e quelle vergini o vedove, ben più libere di usare le proprie sostanze.

Quello della minore libertà per le donne sposate è tema ricorrente negli scritti parenetici di Ambrogio [26], che dedicò quattro opere alla

verginità e una alla vedovanza [27]. L'attività pastorale, che ha di mira l'intera diocesi e guarda anche all'espansione del prestigio di Milano, non consente ad Ambrogio di operare distinzioni all'interno del suo gregge, cui dà consigli di validità generale. È tuttavia possibile specialmente nel *de verginibus*, che è il trattato più antico [28], cogliere alcuni dati che rinviano a un pubblico di donne colte e abbienti. A persone colte si destinano le professioni di modestia con cui inizano i primi due libri [29]; a fanciulle ricche i consigli sulle largizioni da fare [30]; a famiglie in vista, finalmente, l'aneddoto su una *virgo nobilis* che dimostra ai suoi come Cristo sia di gran lunga lo sposo migliore: « Mettete insieme tutte le ricchezze che volete, fate pure vanto della nobiltà, elogiate il potere: io ho per sposo colui cui nessuno può paragonarsi, ricco per il mondo, potente per il suo dominio, nobile per il cielo » [31].

Nei suoi trattati Ambrogio presenta quali modelli da imitare personaggi del Vecchio Testamento (Anna, Susanna, Giuditta, Maria sorella di Mosé), la Madonna, alcune martiri. La realtà contemporanea non sembra essere stata per lui così ricca di esempi come sarà per Girolamo. È peraltro significativo che le due donne per cui fa eccezione siano la sorella Marcellina [32] (cui il *de virginibus* è dedicato), *inlustris* per nascita e nota per la sua parentela con il vescovo di Milano, e una vedova di Firenze, Giuliana, il cui marito, già funzionario romano, era passato al sacerdozio [33]. Il merito di questa donna consiste nell'aver fatto erigere a sue spese un tempio (che Ambrogio inaugura regalando le reliquie dei martiri Agricola e Vitale) e nell'aver convinto il figlio al sacerdozio e le figlie alla castità. Il modello che, presente la persona lodata, il vescovo propone nella sua omelia non risulta perseguibile da tutte, ma soltanto da persone che godano di un certo credito sociale e di una notevole disponibilità finanziaria [34]: da questo punto di vista Ambrogio si pone sulla stessa linea di Girolamo, mentre il suo orgoglio per le sante donne della sua stirpe è assimilabile a quello di Paolino, altro vescovo *inlustris*, per la sua parente Melania Seniore [35].

Un elemento che rimane ambiguo in Ambrogio è costituito dall'eventuale dimensione pubblica che i gesti della vergine possono avere. Come Tertulliano e Cipriano prima di lui, il vescovo insiste sull'importanza che la castità appaia evidente già a un primo sguardo, ma si spinge più in là di Cipriano stabilendo un sistema di segni che permettono di identificare immediatamente la *virgo*: pudore, espressione di modestia, andatura controllata [36]: « non satis probabilis virgo est, quae requiritur, cum videtur » [37]. Non viene però specificato chi potrà essere l'eventuale spettatore e giudice, e non è ovvio che si tratti delle consorelle o di uomini di chiesa, poiché

molte di queste donne praticano un monachesimo domestico, e si consiglia loro di non abbandonare mai la propria stanza se non per recarsi, scortate dalla madre o da qualche persona fededegna, alle celebrazioni religiose [38]. Ma, se la norma da seguire è quella di vivere il più possibile nascosta, e di tacere [39], come consiglia Paolo, in che maniera sarà possibile alla *virgo* di *promere documenta* della sua saggezza e delle sue azioni [40]? E come potrà, con i discorsi, acquistare ai suoi meriti una posterità eterna [41]? Ambrogio non sembra consapevole del problema, ma l'unica risposta plausibile e in grado di sciogliere le contraddizioni si trova nell'agire di quelle ricche aristocratiche le quali hanno come *facta* le proprie largizioni, si presentano in pubblico solo per quelle, e possono, nel nascondimento dei loro palazzi, dare esempi di virtù e ricevere insegnamenti senza per questo esporsi agli sguardi indiscreti.

La preoccupazione per l'altrui giudizio e la polemica verso gli ambienti mondani, accennati nel *de virginibus* [42], si fanno motivo dominante nel *de virginitate* di Girolamo, scritto pochi anni dopo [43]. Si tratta di un'epistola dedicata a Giulia Eustochio, una fanciulla della *nobilitas* che annoverava fra gli avi paterni Enea e la *gens Iulia*, e fra quelli materni Scipione, Agamennone e i Gracchi [44]. Accanto alle prescrizioni dietetiche e ai consigli di ascesi e umiltà, compaiono delle considerazioni valide solo per chi appartenga a un milieu nobiliare: « Non voglio che tu frequenti le matrone e vada nelle case dei nobili, non voglio che tu veda spesso ciò che hai sprezzato scegliendo di essere una vergine. Se le donnette sogliono vantarsi perché hanno dei mariti governatori e che ricoprono qualche carica, se tutte si accalcano con zelo per rendere omaggio alla moglie dell'imperatore, perché dovresti recare offesa al tuo sposo? Perché precipitarti in casa della moglie di un uomo, tu che sei la sposa di Dio? Impara, su questo punto, una santa superbia: sappi che tu sei migliore di loro » [45].

Questo passo geronimiano può mettersi a confronto con uno di Giovanni Crisostomo tratto da un'opera che ha ispirato alcuni passaggi dell'epistola a Eustochio [46]: « Se infatti una prende per sposo un re terreno, si considera la più felice delle donne; ma tu hai per sposo non il re della terra, né un compagno di schiavitù, ma il re dei cieli, colui che è al disopra di tutte le cariche e di ogni potenza e di ogni virtù e di ogni appellativo che si può dare, colui che siede al di sopra dei Cherubini, che scuote la terra, che ha dispiegato il cielo, colui che è temibile per i Cherubini e inaccessibile ai Serafini. E non solo lo hai per sposo, ma anche per amante, e amante assai più geloso di qualsiasi uomo: come dunque potresti non lasciar

andare tutto ciò che è terreno, anche se si trattasse di esporre la tua vita? »[47].

In polemica con quelle vergini che sembrano sottovalutare l'importanza del loro stato[48], Giovanni Crisostomo ricorre al paragone con la moglie dell'imperatore solo per mostrare l'inferiorità della più alta potenza terrena rispetto a un ordine di cose spirituale. La ripresa che ne fa Girolamo insiste invece sulle *dignitates* terrene e rivendica per la sposa di Cristo una rispettabilità sociale che deve essere riconosciuta dal secolo. Se ella deve tenersi alla larga dalle frequentazioni mondane non è più soltanto perché (come in Cipriano[49]) può dare e ricevere scandalo, ma anche perché la società brillante non è alla sua altezza (*disce superbiam sanctam*) e nemmeno l'imperatrice può reggere il confronto con la sposa del re dei cieli. Questo atteggiamento, che continua ed esaspera l'affermazione ambrosiana sulla *dignitas* di Cristo anche rispetto ai criteri di giudizio terreni[50], ricorre a più riprese nei quadri di santità femminile offerti da Girolamo, e non solo da lui.

2. *Girolamo, Paolino da Nola e i ritratti delle « sante » nobildonne romane.*

Benché non fosse il solo della sua epoca a rivolgere o dedicare a donne i propri scritti, Girolamo è certo, fra i Padri della Chiesa latina, colui che diede più spazio all'elemento femminile[51]. Il suo epistolario in particolare — per il grande numero delle corrispondenti non meno che per i molti ritratti di sante donne in esso contenuti — costituisce una testimonianza di prim'ordine (e la più ricca di cui disponiamo) sulla pratica dell'ascesi da parte di quell'aristocrazia femminile[52] che tanta importanza ebbe nella conversione delle più prestigiose famiglie romane al cristianesimo[53]. Molte sue affermazioni risentono, è vero, di una partigianeria spesso faziosa e si spingono (anche per un certo gusto dell'outrance espressiva) ai limiti del paradosso; tuttavia — per la loro stessa qualità di interlocutori o addirittura di committenti — coloro cui Girolamo scrisse dovettero condividerne, se non gli estremismi, almeno posizioni e valutazioni di ordine generale. Distribuite nel corso di un quarantennio denso di avvenimenti[54] (il più tragico fu il sacco di Alarico), le lettere di Girolamo sono dirette a un pubblico omogeneo per gusti, cultura e interessi: i suoi corrispondenti laici appartengono infatti all'alta aristocrazia romana cristianizzata, o le sono strettamente legati. Ad essi in prima istanza l'epistolario geronimiano propone mo-

delli di comportamento cristiano, che i destinatari potranno portare a conoscenza di altri, eventuali elettori, loro omologhi per cultura e provenienza sociale [55].

Le prime presenze femminili significative [56] negli scritti di Girolamo risalgono agli anni 381-4, quando, segretario e consulente teologico di papa Damaso, egli viene introdotto presso alcune fra le famiglie più in vista dell'Urbe, e stringe legami di amicizia con nobildonne già dedite a vita ascetica nella reclusione dei loro palazzi [57]. Fra queste signore, una posizione di rilievo spetta a Marcella, discendente da consoli e prefetti e apparentata per parte di madre ai *Ceionii* [58]. Rimasta vedova dopo soli sette mesi di matrimonio, Marcella aveva rifiutato le seconde nozze, trasformando la sua casa sull'Aventino in un centro di ascesi domestica [59]. La cerchia di donne, vedove o vergini, che gravita attorno a Marcella costituisce l'ambito in cui si esercita l'azione romana di Girolamo, che all'interno di questo circolo svolge a un tempo funzioni di esegeta biblico e direttore spirituale [60]. Si tratta di una compagine tenuta insieme da quegli stretti vincoli (di sangue e d'amicizia) che sono caratteristica costante della tarda aristocrazia senatoria di Roma, come ci mostra, meglio di qualunque altro testo, la corrispondenza di Simmaco. Queste dame sembrano essere state — a parte papa Damaso — le uniche dedicatarie delle epistole scritte da Girolamo durante il soggiorno romano [61]. In esse il monaco dalmata risponde ai quesiti teologici postigli da Marcella [62], redige per Paola (vedova nobile, parente di Marcella e da lei conquistata all'ascesi) un catalogo delle opere di Varrone e di Origene [63], ringrazia di *munuscula* ricevuti [64] e commenta con intenzioni edificatorie azioni e decisioni delle signore che fanno parte della piccola comunità che si riunisce nella casa dell'Aventino. Pur indirizzate di volta in volta a persone diverse, le lettere hanno in vista una diffusione che raggiunga il maggior numero di persone possibile. Lodando l'esemplare virtù delle sue pie corrispondenti, e non risparmiando il suo biasimo per chi invece vive un cristianesimo di facciata, Girolamo conta di fare propaganda attiva ed efficace alla diffusione degli ideali monastici: « Non mi si rimproveri il fatto che nelle mie lettere elogio o riprendo qualcuno, poiché biasimando chi agisce male si esprime riprovazione per tutti gli altri, e lodando i migliori si stimola l'ardore dei buoni per la virtù » [65]. Composta nell'autunno del 384, l'epistola ha per oggetto le lodi della vergine Asella, ora cinquantenne, che ha votato la sua esistenza a Dio perseverando in veglie e digiuni: la sua condotta di vita le ha meritato ammirazione e rispetto in una città di lusso, lascivia e piaceri [66]. Girolamo la esalta per aver saputo ricreare, nella confusione di Roma, la solitudine dell'eremo [67]. Ma la destinataria

dell'epistola, Marcella, sa bene tutto questo, poiché Asella le è *soror* (non sappiamo se solo sul piano spirituale [68]) e vive nel suo stesso palazzo. Se Girolamo si è deciso a descriverle fatti di cui Marcella stessa probabilmente lo ha informato, è perché ella provveda a darne lettura alle *adulescentulae*, che del comportamento di Asella potranno fare per se stesse una norma di vita [69]. Il che equivale a complicare le cose semplici: le ragazze che frequentano la casa sull'Aventino apprenderanno le virtù di Asella da una descrizione e non attraverso l'osservazione; Marcella, che pure sull'argomento avrebbe molto da dire [70], leggerà loro quel poco che ne scrive Girolamo. Asella, poi, siccome le lodi le pesano (*gravatur quippe laudibus suis*) dovrà essere tenuta all'oscuro sull'esistenza di un'epistola che la riguarda [71].

Il procedimento un po' tortuoso con cui dovrebbe circolare la lettera di Girolamo ci chiarisce qualcosa sui modi dell'edificazione nei salotti ascetici della capitale. Ci dice innanzitutto che la testimonianza letteraria (specie se viene da una persona di indubbio prestigio culturale) ha un peso almeno pari a quello dell'osservazione diretta; ci fa inoltre assistere al tentativo di proporre al mondo aristocratico esempi tangibili e vicini, forniti da persone che di questo mondo fanno parte. La forza di questi esempi è ulteriormente accresciuta dal tono agiografico con cui inizia la breve biografia: Asella è benedetta nel grembo materno, prima ancora di nascere; suo padre ha un sogno che gli preannuncia la purezza della figlia [72]. Il motivo del sogno premonitore è diffuso nella biografia antica, ed ha successo in quella cristiana [73]. Anche la madre di Macrina, prima del parto, ha un sogno profetico [74]: ma la notizia di Gregorio di Nissa è un ulteriore omaggio alla santità della sorella morta, mentre Girolamo parla di una persona viva, e non ha difficoltà a suggerire un accostamento con Geremia, Giovanni Battista e Paolo di Tarso, oggetti anch'essi dell'attenzione divina già prima che nascessero [75].

Il paragone, più o meno esplicito, con personaggi esemplari del Vecchio e del Nuovo Testamento è un tratto ricorrente nell'epistolario geronimiano e in più occasioni serve a dare rilievo — mediante l'*amplificatio* — alla superiorità dei personaggi di cui egli fa l'elogio. Mi limiterò a menzionare un caso. Girolamo è ormai in Terrasanta da più di venticinque anni, ma i legami con Roma sono sempre forti e, morta Marcella, la vergine Principia, che viveva nella casa di lei, gli richiede una breve biografia della defunta. Dopo aver lodato la decisione di Marcella nel rifiutare un secondo matrimonio, il monaco dalmata così commenta il fatto: « Nel Vangelo secondo Luca leggiamo: " E c'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser; ed era molto avanzata negli anni. Dopo la ver-

ginità aveva vissuto con il marito per sette anni, ed era una vedova di ottantaquattro anni, che non si allontanava dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere ". Non c'è da stupirsi che abbia meritato di vedere il Salvatore, ch'ella con tanta fatica cercava. Paragoniamo sette anni con sette mesi; la speranza in Cristo con il possesso di Cristo; il riconoscimento della sua nascita con la fede nella sua crocefissione; il non avere rinnegato Lui bambino con la gioia per il regno di Lui uomo. Fra donne sante non intendo stabilire alcuna graduatoria (abitudine che hanno stoltamente presa alcuni, facendo differenze fra i santi uomini ed i principi della Chiesa); la mia osservazione è tesa a sostenere che a quelle che hanno compiuto la medesima fatica spetta anche il medesimo premio »[76].

Nonostante l'*epoché* finale, il parallelo che viene istituito fra Anna e Marcella dimostra la superiorità di quest'ultima, che ha avuto un matrimonio più breve e ha creduto nel Cristo risorto. Il rifiutarsi di dare a Marcella la palma che pure le spetta fa passare in secondo piano l'audacia con cui una virtuosa matrona è stata messa almeno sullo stesso piano di una figura biblica il cui prestigio è fuori discussione. D'altronde, per istituire il parallelo con Anna, Girolamo non aveva aspettato che Marcella morisse. In *epist.* 54, rivolgendosi a Furia per esortarla a non risposarsi, le metteva innanzi gli esempi del presente: « Perché dovrei rammentare cose vecchie e trarre dai libri i comportamenti virtuosi delle donne, quando tu puoi porre di fronte ai tuoi occhi, nell'Urbe stessa in cui vivi, molte il cui esempio dovresti imitare? E, perché non sembri che a scopo adulatorio io passi in rassegna ciascuna di loro, ti basta santa Marcella, che — in accordo con la nobiltà della sua stirpe — ha realizzato dinanzi a noi qualcosa del Vangelo. Anna era vissuta con il marito sette anni dopo la verginità, costei sette mesi; quella aspettava l'arrivo di Cristo, costei possiede colui che quella aveva accolto; quella lo cantava bambino, che vagiva, costei ne annuncia il trionfo... »[77].

Additare, quali esempi di perfetta virtù cristiana, *illustres* o *clarissimae feminae* deve aver avuto carattere di sfida, negli anni romani di Girolamo, verso quella parte non piccola del senato che ancora rimaneva pagana. L'*epist.* 23, scritta nell'autunno del 384, conferma questa ipotesi e consente di specificare meglio i risultati che Girolamo si attende dalla sua opera di propaganda. Vi si traccia una rapida biografia della vedova Lea, donna di condizione elevata[78] che ha ricusato un secondo matrimonio preferendo un ritiro spirituale che la ha resa guida di vergini consacrate a Dio[79]. Anche in questo caso il valore informativo dell'epistola è nullo, poiché Marcella, la destinataria, si trovava in compagnia di Girolamo quando fu loro recata notizia della morte di Lea. Quasi a prevenire possibili obie-

zioni, l'autore si affretta a chiarire il senso e lo scopo di questa sua missiva: « Potresti chiedere che senso abbia questo mio tornare sull'argomento. Ti risponderò con le parole dell'apostolo: " molto sotto ogni profilo ". Innanzitutto perché la letizia generale accompagni colei che, calpestato il diavolo, ha ormai ricevuto la corona della salvezza; in secondo luogo per delinearne in breve la vita; in terza istanza per rendere noto, sottraendolo alle sue glorie terrene, che il *consul designatus* è nel tartaro » [80].

Il *consul designatus* vittima degli strali geronimiani è Vettio Agorio Pretestato [81], prestigioso e indiscusso leader dell'aristocrazia senatoria pagana. Le spontanee manifestazioni di pubblico cordoglio per la sua scomparsa non dovevano essere piaciute a Girolamo, che con sadico trionfalismo si sofferma a descriverne le pene eterne: « Che grande cambiamento! Colui che pochi giorni fa era preceduto dalle insegne di tutte le più alte cariche, che salì la rocca Capitolina come se celebrasse un trionfo su nemici vinti, colui che il popolo romano accolse con una sorta di plauso gioioso, per la cui morte l'intera città fu sconvolta, ora è abbandonato, nudo, non si trova nel palazzo celeste della via lattea, come falsamente sostiene la sua sventurata moglie, ma è rinchiuso nelle sordide tenebre » [82].

Con intenzione provocatoria, Girolamo contrappone al grande pagano e ai suoi successi la vita nascosta di Lea, « quam unius cubiculi secreta vallabant », la quale, da padrona di molti, si era fatta schiava di tutti [83]. La diversa sorte ultraterrena dei due (nel seno di Abramo l'una, nella Geenna l'altro [84]) prova che non bisogna curarsi della potenza terrena, ma delle cose eterne [85]. Tuttavia è proprio della notorietà terrena di Lea che Girolamo si preoccupa, volendo *digno elevare praeconio* la sua santa condotta: facendo celebrare alla sua eroina un trionfo postumo sul quasi-console trionfatore [86], e insistendo sul valore di questo trionfo, egli compie opera di propaganda anche presso chi eventualmente non fosse insensibile alle *dignitates* di questo mondo.

La soddisfazione indubbia dello scrittore per la dannazione di Pretestato si fonda almeno in parte su un personale risentimento contro colui che — parlando di Damaso (il quale, a detta di Ammiano, non si macerava nell'ascesi [87]) — si era dichiarato pronto a farsi cristiano a patto di essere papa [88]. Ma imputare solo al malanimo la puntata polemica contro il *consul designatus* equivale a non tener conto del prestigio di Pretestato sul piano culturale e religioso. Diversamente da Simmaco, la cui adesione al paganesimo coincide largamente con la fedeltà alla tradizione romana, Pretestato si caratterizza per una religiosità assai più interiorizzata e personale, con adesione ad un misticismo neoplatonizzante che aveva in vista la

salvezza ultraterrena dell'anima immortale. Contro tali convinzioni religiose (di cui si faranno portavoce anche le iscrizioni funebri di Pretestato e della moglie Fabia Aconia Paolina [89]) si scaglia Girolamo, dichiarandole non fondate e contrapponendo a esse la sua verità con un tono che non ammette repliche [90]. Per chi cercasse di raccogliere nuove adesioni al cristianesimo nelle file dell'aristocrazia senatoria, Pretestato era un avversario particolarmente pericoloso, poiché il suo mondo spirituale, culturalmente sofisticato, poteva riuscire anche più attraente di quello cristiano e rispondere egregiamente alle ansie di salvezza diffuse presso gli intellettuali del tempo. La rancorosa invettiva del *carmen contra paganos* [91] ed il ritratto idealizzato dei *Saturnalia* di Macrobio testimoniano in ugual misura dell'importanza di Pretestato. Rispetto agli ideali di vita predicati da Girolamo, poi, il grande pagano poteva rivelarsi competitivo anche sotto il profilo dell'austerità di vita. Perorando presso gli imperatori la richiesta della curia romana, che voleva onorarne la memoria con statue, Simmaco fra l'altro osserva che l'iniziativa è intesa a tramandare la memoria di un uomo degno di ammirazione « non perché ambisca ricompense terrene, proprio lui che, anche quando era vivo, sprezzò le gioie del corpo in quanto caduche, ma perché i riconoscimenti dati ai buoni stimolano l'imitazione; e la virtù, entrando in competizione, trova nutrimento nell'esempio dell'onore conferito ad altri » [92]. Nel passo di Simmaco — uomo non certo sospettabile di simpatie per l'ascesi (pagana o cristiana che fosse) — figura un'espressione che, in altro contesto, potrebbe designare l'atteggiamento di un cristiano: « gaudia corporis... ut caduca calcavit ».

Come se ciò non bastasse, Pretestato aveva avuto accanto a sé una moglie che non aveva confinata ai compiti domestici, ma aveva voluta partecipe delle sue iniziazioni ai misteri e della sua cultura teosofica [93]. Anche da questo punto di vista il credo di questa coppia poteva risultare concorrenziale con la partecipazione al culto prevista per le donne dalla Chiesa. Per di più Paolina, matrona casta che aveva saputo realizzare un'alta spiritualità all'interno del matrimonio, mostrava la possibilità di conciliare una religiosità profonda con i tradizionali compiti della *materfamilias* [94].

Il coraggio e la fede dimostrati da Paolina ai funerali del marito preoccupano Girolamo per l'impatto favorevole che possono aver avuto sull'opinione pubblica; questa preoccupazione è chiaramente formulata in *ep.* 39, composta anch'essa sul finire del 384, a poca distanza dalla morte di Pretestato [95]. Si tratta di una consolatoria a Paola [96], che aveva perduto una figlia ventenne, Blesilla: la prematura scomparsa di questa giovanissima vedova, fiaccata dalle veglie

e dai digiuni [97], doveva aver gettato una luce sinistra sui rigori della vita monastica e su Girolamo in particolare, che della defunta era stato guida spirituale [98]. Ricordandole che Blesilla è ora in cielo, l'autore esorta Paola a sopportare con più coraggio cristiano il suo lutto. Fra le varie argomentazioni addotte in favore di un più forte autocontrollo, una in particolare riguarda l'immagine che la monaca cristiana è chiamata a dare di sé: « Mentre ti riportavano a casa esamine dal bel mezzo del corteo funebre, fra la gente veniva mormorato questo discorso: " Non è forse vero quello che tante volte dicevamo? Soffre per la figlia uccisa dai digiuni e perché non ha avuto da lei nipoti, per lo meno da un suo secondo matrimonio. Che si aspetta per cacciare da Roma la razza detestabile dei monaci, per lapidarla, per precipitarla nei flutti? Essi hanno traviato una sventurata matrona: che ella non desiderasse esser monaca lo prova il fatto che nessuna donna pagana ha mai pianto i propri figli in questo modo " » [99]. Considerazioni, queste, dettate anche dai motivati timori di Girolamo (il quale, in effetti, poco tempo dopo sarà costretto ad abbandonare precipitosamente la capitale [100]), ma che rivelano in ogni caso l'attenzione con cui la gente guarda al pubblico comportamento degli aristocratici: Paola è infatti richiamata alle responsabilità del suo rango. Non per caso, il termine di confronto che Girolamo le pone innanzi è Fabia Aconia Paolina; Cristo medesimo esige che una sua fedele non risulti da meno di questa pagana: « Arrossisci: nel confronto una pagana ti è superiore. Una serva del diavolo è migliore della mia. Quella si immagina trasportato in cielo il proprio marito, non credente; tu, invece, o non credi o non vuoi che tua figlia stia con me » [101]. Qui traspare ancora una volta l'atteggiamento competitivo di Girolamo, che vorrebbe la sua protetta vittoriosa nel paragone con Paolina e come lei capace di imporre positivamente all'opinione pubblica sé e la sua fede. Anche il modello che egli consiglia a Paola di imitare appartiene d'altronde alla classe senatoria: è Melania Seniore, definita *sancta* e *nostri temporis inter Christianos vera nobilitas* [102]. Costei non aveva ancora sepolto il marito quando perse contemporaneamente due figli; lungi dal darsi a disperate manifestazioni di lutto, ella rivolse a Cristo queste parole: « Signore, mi sarà più facile servirti, poiché mi hai liberato da un così grave fardello (*quia tanto me liberasti onere*) » [103]. La menzione di Melania viene dopo di quella di Noemi e di Giobbe: rispetto a quelle storie del passato, questo è un esempio che Paola ha davanti agli occhi: « Quid vetera replicem? praesentia exempla sectare » [104]. Come già per Asella e Lea, Girolamo mostra di preferire modelli tratti dall'ambiente cui appartiene la destinataria.

Anche i vincoli di sangue hanno il loro peso nel delineare ideali

di perfezione che finiscono per risultare appannaggio e nota distintiva di una famiglia: Pammachio, rimasto vedovo e dedicatosi a vita quasi monastica, non fa che imitare le virtù della suocera Paola e della cognata Eustochio [105]; il giovane Nepotiano, che ha scelto la vita ascetica, ha dinanzi agli occhi l'esempio dello zio Eliodoro [106]. Nei suoi consigli alle donne Girolamo viene a proporre, sulla falsariga della continuità familiare per linea maschile, una sorta di continuità matrilineare in cui le virtù si trasmettono di madre in figlia. Questo tipo di ereditarietà si esplica specialmente nel caso della continenza vedovile. Nel 395 Furia, nuora di Sesto Petronio Probo [107], si rivolge a Girolamo per consigli sul genere di vita che si conviene a una vedova. Rispondendo alle sue richieste, l'autore osserva innanzitutto con compiacimento che Furia ha preso, dopo la morte del coniuge, la stessa decisione che sua madre aveva preso vivente ancora il marito: « Le sue preghiere e le sue richieste sono state esaudite. Ella ha ottenuto per la sua unica figlia ciò di cui aveva goduto lei stessa durante la vita. D'altronde, tu possiedi il grande privilegio della tua stirpe, e cioè il fatto che da Camillo in poi — in base alla tradizione storica — nessuna donna o quasi nessuna ha conosciuto un secondo matrimonio. Per questa ragione, non sei tanto da lodare se perseveri nella vedovanza, quanto da maledire se da cristiana non conservi quello che per tanti secoli donne pagane hanno custodito » [108].

In questa genealogia al femminile la rinuncia alle seconde nozze diventa il necessario tributo da pagare per chi voglia mantenersi all'altezza della sua stirpe [109]. Pure il discorso (un topos nelle esortazioni dei Padri a vedove senza figli) sull'inutilità di sposarsi per avere eredi è sostenuto da Girolamo citando il caso di Cornelia madre dei Gracchi, da cui Furia discende, la quale non trasse certo grandi gioie dalla sua fecondità [110]. Anche gli esempi cristiani da seguire (a parte la madre) sono tratti dal parentado: Paola ed Eustochio, « fiori della vostra stirpe » [111], Blesilla che di Furia era cognata per averne sposato il fratello [112]. E fra le molte sante donne che ancora soggiornano a Roma (Paola e la figlia erano da tempo in Palestina) Girolamo cita Marcella, che nell'esercizio dell'ascesi non ha smentito la nobiltà del suo sangue [113].

Un analogo argomentare ritroviamo, vari anni dopo [114], in *epist.* 123 a Geruchia, « cui sta intorno il nobile gruppo della nonna, della madre e della zia paterna, cristiane di provata virtù ». Con i suoi quaranta anni di vedovanza, la nonna Metronia ha ricalcato le orme di Anna, mentre madre e zia hanno al loro attivo quattordici e venti anni rispettivamente [115]: « Mi sono soffermato brevemente su questo per dimostrare che la giovane a cui scrivo non regala la monogamia

alla sua famiglia, ma gliela restituisce; e non è tanto da lodare se lo fa, quanto da maledire unanimemente nel caso tentasse di rifiutarsi »[116].

Ma non è solo alla tradizione familiare che Geruchia viene richiamata. Una *matrona nobilis*, osserva lo scrittore, non può risultare da meno di quelle prigioniere teutoni che al concubinato preferirono il suicidio[117]. Un ulteriore accenno al fatto che la castità vedovile è praticata da donne di alto rango lo si trova nella chiusa della lettera: fra i testi cui Geruchia potrà fare riferimento, Girolamo ricorda le sue epistole a Furia e Salvina, nuora del console Probo l'una, figlia di Gildone, che governò l'Africa, l'altra[118]. Dedicando a Geruchia il libello *de monogamia* (tale è il sottotitolo di *epist.* 123) Girolamo fa per lei ciò che aveva fatto per una nuora degli Anicii e per una nipote di Teodosio. C'è anche un'altra notazione di qualche interesse per capire il rapporto istituito fra rispettabilità sociale e scelta della vita monastica o paramonastica. Geruchia, osserva Girolamo, non deve preoccuparsi per le difficoltà che una donna priva del marito può incontrare nell'amministrazione della casa: nonna, madre e zia (i modelli cui era stata già prima rinviata[119]) *auctoritatis pristinae, honorisque maioris sunt*, poiché vengono trattate con rispetto dall'intera provincia e dai principi della Chiesa[120]. Emerge qui un tratto sempre più marcato in Girolamo con il passar del tempo: la tendenza a provare che la rinuncia al mondo non solo dà gloria in cielo, ma procura fama e rispetto sulla terra. Tale tendenza troverà la sua più compiuta espressione nell'epistola a Demetriade.

La rinuncia a un matrimonio già combinato e la decisione di votarsi a Dio erano state prese da Demetriade, figlia di Olibrio (dedicatario del panegirico di Claudiano) e nipote di Sesto Petronio Probo, nell'Africa di Agostino ed Alipio, dove la famiglia si era rifugiata a seguito dell'invasione di Alarico. Girolamo non conosceva di persona la fanciulla[121], ma le sollecitazioni della nonna e della madre di lei erano troppo lusinghiere per non trovare pronta risposta[122]. Girolamo abbandona dunque per un momento gli scritti esegetici, cui stava dedicandosi[123], per rivolgere ammonimenti e consigli a colei che, nella stessa circostanza, riceveva un biglietto di congratulazioni da papa Innocenzo e una epistola *de virginitate* da Pelagio[124], l'austero asceta che, dopo la partenza di Girolamo, aveva mietuto successi nei salotti delle matrone cristiane di Roma[125]. L'epistola di Girolamo adotta, nella sua articolazione argomentativa, schemi assai simili a quelli di Pelagio[126], il quale, scrivendo anche lui su sollecitazione di Iuliana[127], non tralascia un accenno alla nobiltà della famiglia[128]. Più calcato è comunque il tono panegiristico in Giro-

lamo, che si sofferma sulle glorie dell'*inlustre Anicii sanguinis genus*, in cui tutti, o quasi tutti, meritarono il consolato [129]. Alle qualità positive che tale *genus* ha mostrato di possedere Girolamo fa riferimento sia nel commentare le virtù di cui Demetriade ha già dato prova, che nell'additarle i vizi da cui deve guardarsi. Fra questi ultimi l'*avaritia*, contro la quale, dice lo scrittore, è superfluo ammonire Demetriade, poiché è caratteristica della sua stirpe *et habere et calcare divitias*: sono dimenticate l'avidità e la rapacità di Probo, stigmatizzate da Ammiano [130] e ricordate altrove dallo stesso Girolamo [131], il quale accredita qui la stessa immagine di generosità presente nel panegirico claudianeo [132]. Anche per Demetriade esiste una tradizione familiare di perfezione morale: madre e nonna, due sante vedove, hanno dato per prime l'esempio, e il nome dell'antenata pagana che la giovane porta conferisce ora, grazie alla castità della discendente, un nuovo fulgore al casato [133]. Questo genere di considerazioni è presente anche in Pelagio: « sola... praestitisti generi tuo, quod longa retro aetate non habuit » [134]. Ma l'elogio di Girolamo si spinge più avanti, e arriva, per l'erede degli Anicii, dove non era mai prima arrivato: la decisione di prendere il velo è da lui presentata con i colori eroici del martirio. Nelle forme di una deliberativa, viene ricostruita la drammatica angoscia della ragazza, che ignora e teme le reazioni di madre e nonna [135]. Suo modello di comportamento diviene la vergine Agnese (particolarmente popolare all'epoca per merito di Ambrogio, Damaso e Prudenzio [136]), ma nel suo monologo c'è in più l'insistenza sulla *militia Christi* [137]: « adsume scutum fidei, loricam iustitiae, galeam salutis procede ad proelium », ella dice [138]. E il ricorso ad una metafora militare, per l'illustre discendente di una illustre famiglia, consente di inserire il suo gesto in una dimensione pubblica, dove la *gens* si illustra promuovendo il bene della patria. Questo è infatti il modo in cui le donne degli Anicii interpretano la decisione della fanciulla: « Nel proposito di lei riconoscono la loro stessa intenzione, e si rallegrano perché questa vergine, con la sua verginità, rende più illustre una illustre famiglia. Ella ha trovato il modo di accrescere il prestigio della sua stirpe e rende più tollerabili le ceneri a cui è ridotta Roma » [139]. Conseguenza della sua monacazione sono gli sciami di fanciulle che si votano a Cristo e una fama che giunge fino alle capanne dell'Africa [140]: « Allora l'Italia mutò i suoi vestiti di lutto, e le mura semidistrutte di Roma riebbero in parte l'antico fulgore, ritenendo che Dio fosse stato loro propizio nella perfetta conversione della loro figlia. Si sarebbe potuto ritenere distrutto l'esercito dei goti e caduta sotto il fulmine divino la lurida accozzaglia di disertori e schiavi. Dopo la Trebbia, il Trasimeno e Canne, dove migliaia di soldati vennero trucidati, quando

per la prima volta Marcello vinse, a Nola, il popolo romano non si risollevò come adesso. Con gioia minore avevano anticamente appreso la sconfitta delle schiere galliche, la nobiltà riscattata a peso d'oro e il vivaio della stirpe romana preservato nella Rocca » [141]. La comparazione con i grandi avvenimenti del passato (rispetto a cui il presente risulta superiore) e la personificazione di Roma e dell'Italia sono — come il diffondersi della fama — tratti squisitamente panegeristici. La novità consiste nel fatto che il parametro riservato alle grandi azioni pubbliche dei funzionari viene qui applicato alla decisione privata di una donna. Coerente con questa immagine è anche l'esaltazione di Proba, che in Africa riscatta con i propri averi la pudicizia di molte donne, liberandole dalle grinfie di un personaggio avido e senza scrupoli [142].

L'epistola a Demetriade è il tentativo più compiuto, da parte di Girolamo, di fondare sulla superiorità morale i diritti della *nobilitas* a un primato cui già è destinata per nascita: per la nuova dignità su base etica dell'aristocrazia il contributo femminile risulta almeno pari a quello maschile. Certo, Girolamo è particolarmente sensibile al fascino del mondo aristocratico cui egli per nascita non apparteneva; di questo bisogna tener conto nel valutare una testimonianza che risente dei difetti dell'uomo: un carattere ombroso e fazioso, pregiudizi tenaci, assenza di mezze misure (le persone di cui si parla o sono sante o sciagurate: alla prima categoria appartengono gli amici, all'altra gli avversari). L'immagine della santa donna aristocratica e il ruolo sociale che egli le attribuisce trova tuttavia conferma da parte di due personaggi che sono insieme membri influenti dell'aristocrazia d'Occidente e figure di spicco della Chiesa latina, Ambrogio e Paolino da Nola. In uno dei suoi pochi accenni autobiografici, il vescovo di Milano aveva posto l'accento sul prestigio che gli veniva dal poter annoverare una martire fra i propri antenati [143]: e tale santa aveva menzionato a maggior lode della sorella Marcellina, che ne aveva raccolto l'eredità spirituale [144].

Una posizione analoga è assunta da Paolino da Nola, l'altro *inlustris* passato dalla vita pubblica all'episcopato, che trae motivo di orgoglio dalla sua parentela con Melania Seniore [145]. Scrivendo all'amico Sulpicio Severo, il biografo di Martino, ritiene opportuna una digressione che renda nota questa donna, « si feminam dici licet, tam viriliter Christianam » [146]: « L'autorevolezza (*dignitas*) della persona, anzi la grazia di Dio sembra richedere che, procedendo oltre la menzione di una così grande anima, io non la lasci andare precipitosamente e che per un momento, allo scopo di descrivertela ... io faccia deviare il corso delle mie parole così da mostrare che ricambio in qualche modo il tuo famoso libro, illustre per il soggetto e per

il linguaggio, se tratterò di una donna che, inferiore per sesso, combatte per Cristo con le virtù di Martino, e che — nobile per i suoi antenati consoli — riuscì più nobile per il disprezzo della nobiltà terrena »[147]. Il procedimento di *amplificatio* cui Paolino ci pone di fronte è lo stesso che ricorre in Girolamo: la superiorità della persona lodata acquista risalto nel confronto con un termine indubbio di santità (in questo caso Martino) e trae vantaggio dall'osservazione che ha dovuto superare un handicap costituito dalla fragilità del suo sesso[148]. Paolino non ritiene tuttavia di dover tacere la nobiltà che viene a Melania dai suoi antenati, e trova anzi nelle genealogie evangeliche la giustificazione a procedere in un elogio che non cancella i meriti mondani, ma li cumula con quelli celesti[149]. Melania non è l'unica rappresentante della classe senatoria per cui Paolino opera questo cumulo: si può ricordare Aproniano, un tempo membro del senato terreno ora senatore di Cristo[150]. Il fatto nuovo è qui — come nel caso degli Anicii secondo Girolamo (ma anche secondo Pelagio) — che a una *gens* possa venire lustro dalle virtù cristiane di una sua donna. La digressione di Paolino culmina infatti nella compiaciuta descrizione degli *honorati et opulenti senatores* che, ponendo il fasto del loro equipaggiamento al servizio di una donna povera in nere e logore vesti, rendono omaggio alla cristiana umiltà di lei[151]. Quanto questo omaggio fosse rivolto all'asceta e quanto invece all'influente e ricca senatrice è domanda che Paolino non sembra essersi posto: con ogni probabilità i due termini non erano ai suoi occhi né antitetici, né separati.

Poter vantare una congiunta che ha dato prova di santità può essere un titolo di credito anche per gente impegnata nella carriera politica, almeno presso una corte profondamente cristianizzata quale doveva essere quella di Milano. Manlio Teodoro[152], dedicatario del *de vita beata* di Agostino[153] e di un panegirico claudianeo[154], ottiene sepoltura per la sorella Manlia Daedalia nel sacello di san Satiro, presso le reliquie del martire Vittore[155]. L'epigramma fatto incidere sulla tomba di lei[156] sottolinea insieme i meriti cristiani di questa *virgo sacrata deo* (v. 4) e l'altezza dei suoi natali (v. 3: « clara genus, censu pollens et mater egentum ». Ma la pubblicità che viene a lei dalla collocazione stessa dell'epigrafe, visibile a tutti i devoti che recano omaggio al martire, si riverbera anche sul fratello, il quale enfatizza il suo legame con la defunta[157]: « haec, germana, tibi Theodorus frater et heres / quae relegant olim saecla futura, dedi ».

L'epitafio di Manlia Daedalia è dalle sillogi Mediolanensi attribuito ad Ambrogio, ma potrebbe anche trattarsi di un'attribuzione tardiva e indiziaria, dovuta unicamente al fatto che ella era sepolta nello stesso luogo in cui riposava Satiro, fratello del vescovo di

Milano, per il quale Ambrogio aveva composto l'epigramma funebre [158]. Autore dell'epitafio potrebbe essere stato — e molto verisimilmente fu, come ipotizza Courcelle [159] — lo stesso Teodoro, giurista e filosofo neoplatonico [160]. La mancanza di certezze sulla paternità del carme impedisce una più precisa datazione: se lo avesse composto Ambrogio esso sarebbe stato scritto entro il 397, e dunque prima del ritorno di Manlio Teodoro alla vita pubblica come *praefectus praetorio Italiae* nel 397. Anche se i dati in nostro possesso ci impediscono di appurare l'appartenenza del carme a uno dei due periodi di attività politica del dedicante [161], un fatto è incontrovertibile: l'iscrizione è sentita come un modo per ottenere prestigio alla famiglia. Nella commemorazione classicheggiante e neoplatonizzante [162] della sorella Manlio Teodoro ha trovato spazio per un elogio alla nobiltà dei suoi natali che nemmeno il panegirista Claudiano oserà fare [163]. Della sua ricchezza e nobiltà terrene — oltre che delle virtù cristiane della sorella — egli affida il ricordo alla fama: sotto questo profilo, egli aderisce a una prassi squisitamente aristocratica, che risale agli Scipioni: l'utilizzazione dell'epigramma funebre come mezzo per immortalare se stessi e la propria *gens* [164].

Non sempre, tuttavia, la gloria che può venire da un epigramma collocato in posizione di rilievo ha risvolti pratici immediati o precisi, e talvolta si direbbe che la fama sia ricercata come fine a se stessa. Così è per Paola, morta in miseria ma discendente di Agamennone, come è detto nell'epitafio composto per lei da Girolamo [165]: « Scipio quam genuit, Pauli fudere parentes / Gracchorum suboles, Agamemnonis inclita proles / hoc iacet in tumulo, Paulam dixere priores. / Eustochii genetrix, Romani prima senatus / pauperiem Christi, et Bethlemitica rura secuta est ».

L'epigramma, posto sul sepolcro di Paola, è tutto giocato sul contrasto fra la fama e la potenza terrene e la scelta del nascondimento e dell'umiltà, bene esemplificata nei *rura* in cui si è ritirata la donna più in vista dell'Urbe. L'insistenza sugli illustri antenati e la posizione di preminenza a Roma ci pone di fronte a un cumulo di prerogative, mondane le une, cristiane le altre: e anche quelle mondane meritano di essere rese note. Per ottenere il massimo di successo postumo alla sua nobile santa, Girolamo fa incidere sul sepolcro (dunque bene in vista a tutti i pellegrini) l'epigramma, ma lo include anche nella biografia di Paola da lui composta per sollecitazione di Eustochio: « Ho fatto incidere l'epigramma sul tuo sepolcro, e lo ho posto a chiudere questo mio scritto, perché — dovunque arrivino le nostre parole — il lettore conosca le tue lodi e sappia che sei sepolta a Betlem » [166]. E Girolamo aggiunge un ulteriore tocco alla glorificazione della defunta, collocando un'iscrizione metrica che

la loda e ricorda anche sulla porta stessa della grotta dove Cristo nacque: « despicis angustum praecisa rupe sepulchrum? / hospitium Paulae est caelestia regna tenentis. / fratrem, cognatos, Romam patriamque relinquens, / divitias, subolem, Bethlemitico conditur antro. / hic praesepe tuum, Christe, atque hic mystica Magi / munera portantes hominique regique dedere » [167].

Diversamente dal primo, questo secondo carme non insiste sulle prerogative terrene della defunta e dà rilievo piuttosto alla sua salvezza eterna. Ma, posto com'è all'ingresso della grotta, l'epigramma non passa inosservato e l'eventuale curiosità del lettore può essere appagata dall'altra iscrizione, dove nobiltà e ricchezze di Paola sono debitamente ricordate. Non solo. Anche in questa seconda, cristianissima epigrafe, Paola riceve lustro dall'accostamento ai Magi, in un contesto che pone l'accento sulla regalità del Cristo. Senza nulla togliere all'importanza che per un dotto come Girolamo poteva avere la fama data dalla letteratura (si pensi alle promesse di immortalare nei suoi scritti Blesilla o Nepotiano [168]), ci si può chiedere se questi epigrammi non avessero anche effetti più immediati. A me sembra che sia possibile dare una risposta positiva. Paola aveva retto un monastero femminile ubicato vicino alla grotta della natività, e aveva finanziato anche il monastero maschile diretto da Girolamo. Ad momento in cui morì, nel 404, sua figlia Eustochio (che le succedeva alla guida del convento) ereditò i grossi debiti da lei contratti [169]. La lettura delle due iscrizioni (opera oltretutto di un ecclesiastico di grande prestigio intellettuale) poteva all'occasione suscitare l'interesse (e favorire le donazioni) di facoltosi pellegrini. Penso in special modo a quelle ricche dame come Egeria, Poimenia o Silvia [170], che si spostavano con un notevole seguito e prendevano contatti con tutti gli insediamenti monastici degni di nota, alla ricerca magari di qualche reliquia [171]: la vicinanza del convento di Paola a un luogo santo per eccellenza rende anche più plausibile questa ipotesi.

3. *L'aristocrazia femminile d'Occidente e la cultura.*

La cultura e la vivacità intellettuale delle donne a cui e di cui scrive sono spesso elogiate da Girolamo. Blesilla è bilingue e parla senza inflessioni sia il greco che il latino [172]; ma anche Paola, Eustochio, Marcella, Fabiola non sono da meno e lo zelo di tutte loro si spinge allo studio dell'ebraico e a un approccio scientifico e filologico alle Scritture [173]. Alcune sono talmente smaliziate da riconoscere l'eresia anche quando essa non è dichiarata [174]. Questo quadro lusinghiero viene ridimensionato da un'analisi interna a Girolamo, ma

trova conferma, almeno parzialmente, nelle altre testimonianze di cui disponiamo. Che la cultura fosse un bene apprezzato e posseduto dalle signore dell'aristocrazia d'Occidente ci è provato da vari dati. La poetessa Proba, autrice di un centone cristiano oggetto degli strali di Girolamo [175], prima di questa composizione si era cimentata con la poesia epica componendo un poema (per noi perduto) sulla lotta di Costanzo contro Magnenzio [176]. La pellegrina Egeria, donna influente a giudicare dai suoi incontri [177], ha lasciato un diario di viaggio che la mostra non incolta, benché inferiore agli scrittori di professione. La *laus Serenae* di Claudiano, infine, con i suoi elogi delle letture greche e latine di Serena [178], presuppone un pubblico che valuti positivamente la cultura in una donna. Ma il fatto che esistessero delle aristocratiche colte, non vuol dire che tutte lo fossero. Se possiamo credere al bilinguismo di Serena, vissuta alcuni anni a Costantinopoli, qualche legittimo dubbio sorge sulla conoscenza che del greco dovevano avere Paola ed Eustochio. Dedicando loro la traduzione di parte delle omelie origeniane su Luca, egli promette di portare a termine il lavoro appena potrà: « Allora potrete vedere, anzi, — per vosto tramite — la lingua latina apprenderà quanto di buono finora ignorava e da ora comincerà a conoscere » [179]. Queste due signore perfettamente bilingui non erano dunque in grado di affrontare la lettura di Origene nel testo greco. Ma sarebbe anche giusto chiedersi quanti fossero i religiosi d'Occidente in grado di farlo.

Paola ed Eustochio appaiono, fra le corrispondenti di Girolamo, le più docili e le meno intellettuali. L'epistola che inviano dalla Terrasanta a Marcella è stata scritta da Girolamo [180]. I quesiti che gli pongono non sono poi così complessi (lo scrittore stesso osserva che l'interesse di Paola andava piuttosto all'aspetto di edificazione morale che non a quello più rigorosamente filologico dei testi sacri [181]). Ricordate nelle dediche per l'incoraggiamento che hanno saputo dargli, più che di consigli o di opinioni (come accade invece con Marcella) esse vengono richieste di preghiere [182]. Sarebbe tuttavia eccessivo negare a queste donne un ruolo culturale. Esse sono le committenti di molti scritti esegetici e di varie traduzioni [183], e questo le pone sullo stesso piano di parecchi uomini di chiesa che a Girolamo rivolgono richieste analoghe. C'è anche da osservare che donne come Fabiola, Marcella o Principia sembrano avere un'autonomia intellettuale maggiore. Non riterrei pertanto giusto parlare di passività intellettuale per tutte le ascete amiche di Girolamo. Non è sul piano dell'appartenenza al sesso maschile o femminile, ma su quello della preparazione teologica, che si possono cogliere le differenze fra i vari interlocutori del monaco dalmata. In un periodo in cui il

discorso teologico è spesso sottile fino alla capziosità, soltanto pochi sono gli addetti ai lavori. E se fra questi vogliamo includere papa Damaso, sarà necessario inserire nell'elenco Marcella. La distinzione da farsi è invece un'altra, di ordine sociologico. Pur espertissima di teologia, Marcella — memore delle prescrizioni di Paolo — evita di prendere posizioni in prima persona, e attribuisce ad altri anche i risultati delle sue stesse riflessioni [184]. Pammachio, invece, sebbene non fosse particolarmente portato alle questioni di ortodossia, assume un ben preciso ruolo di press agent per Girolamo, e interviene a salvarlo da troppo virulente reazioni ritirando dalla circolazione l'*adversus Iovinianum.* Ciò prova che, sul piano dei rapporti pubblici, una donna non potrà mai sostituirsi a un uomo, quali che siano le sue qualità intellettuali. Una conferma della sua stima per le donne (e del disagio che gli viene dall'avere un pubblico prevalentemente femminile), Girolamo la offre nelle considerazioni da lui fatte in *epist.* 65, prima di affrontare i quesiti postigli dalla vergine Principia, allieva e figlia spirituale di Marcella: « So bene, Principia, figlia mia in Cristo, che parecchi mi rimproverano di scrivere talvolta a donne, e di preferire ai maschi il sesso più fragile. E pertanto debbo innanzitutto rispondere ai miei detrattori, e solo dopo venire alla piccola dissertazione che mi hai richiesta. Se gli uomini ponessero domande sulle Scritture, non parlerei alle donne. Se Barach avesse voluto andare in battaglia, Debora non avrebbe trionfato per aver vinto i nemici. Geremia viene chiuso in carcere, e dal momento che Israele, ormai destinato alla rovina, non aveva un uomo col dono della profezia, viene suscitata in suo aiuto Holda, una donna » [185]. L'esemplificazione continua con la Maddalena, varie donne del Vecchio Testamento, Elisabetta madre del Battista, Anna figlia di Fanuele, la Samaritana. E Girolamo così prosegue: « Apollo, uomo apostolico e dottissimo nella legge, viene istruito da Aquila e Priscilla, che gli insegnano la via del Signore. Se essere istruito da una donna non fu vergognoso per un apostolo, perché dovrebbe essere vergognoso per me istruire, dopo gli uomini, anche le donne? Questi argomenti, ed altri simili a questi, o figlia reverendissima, ho in breve affrontati perché tu non debba spiacerti del tuo sesso e perché non debbano inorgoglirsi del loro gli uomini, a condanna dei quali le sante Scritture elogiano la vita delle donne » [186].

Da questo passo emerge una situazione sostanzialmente contraddittoria poiché da un lato si riconosce alle donne competenza perfino ad insegnare, mentre dall'altro preferirle come interlocutrici si configura come una scelta resa necessaria dal disinteresse maschile. Di questa posizione contraddittoria abbiamo varie testimonianze all'interno degli scritti geronimiani. Pronto a ricordare Holda, Debora,

Giuditta e le altre donne illustri quando vuole giustificare il suo rivolgersi a donne [187], Girolamo non risparmia il suo feroce sarcasmo a quei religiosi che preferiscono discettare sui profeti fra un fuso e una conocchia piuttosto che discutere, da uomo a uomo, con i loro colleghi. Se già l'epistola a Eustochio metteva in guardia la giovane vergine dal dar credito a quegli ecclesiastici che utilizzano le Scritture come pretesti per la frequentazione femminile [188], i toni si fanno assai più accesi quando, nell'esilio di Betlem, l'irascibile monaco viene a sapere del successo di un asceta che ha saputo imporsi ai pii circoli femminili dell'Urbe, e ha osato mettere in discussione l'*adversus Iovinianum*. Dopo alcune pesanti insinuazioni sugli insegnamenti ricevuti dalle *mulierculae* nelle loro stanze, Girolamo dice di volersi conformare al perdono di Cristo per i suoi persecutori: « E anch'io perdono l'errore del fratello: mi rendo conto che è stato tratto in inganno dalle astuzie del demonio. Standosene fra donnette, egli appariva a se stesso saputello ed eloquente; ma, dopo che i miei scritti giunsero a Roma, con orrore vide in me un rivale, ed anche da me cercò di trarre gloria, perché non ci fosse nessuno sulla terra che non spiacesse alla sua eloquenza » [189].

A questo suo detrattore, che è probabilmente da identificarsi con Pelagio [190], Girolamo chiede di venire allo scoperto, impegnandosi con lui in una seria disputa: « Si degni dunque di mandare a noi i suoi discorsi, e di correggere la nostra loquacità con l'insegnamento e non con le critiche. Allora si renderà conto che altra è la forza del foro, altra quella del triclinio, e che fra i fusi e i cestini da lavoro delle ragazze non si discute sui dogmi della legge divina allo stesso modo che fra uomini eruditi » [191]. La polemica contro la facíloneria con cui si discute delle Scritture ricorre in una lettera, di poco posteriore, a Paolino da Nola: « Altri, con aria sussiegosa, soppesando paroloni filosofeggiano sulle Sante Scritture fra le donnette, altri apprendono (che vergogna!) dalle donne cosa insegnare agli uomini » [192]. In entrambi i casi, Girolamo rivolge ad altri le stesse accuse di cui egli era stato oggetto al tempo del suo soggiorno nell'Urbe [193]. Tali accuse (fatte e ricevute) testimoniano l'esistenza a Roma di un pubblico femminile influente, e il livore di Girolamo verso chi ora gode un prestigio che era stato suo conferma l'importanza della posta in gioco. Nel suo rabbioso attacco al monaco rivale, Girolamo accenna, oltre che alle donnette, anche a certi potenti che costui teme più che onorare, « quorum potentiae non parcit, sed cedit » [194]: se si tratta — come è verisimile — dei circoli raccolti intorno a papa Siricio [195], si deduce un sostanziale accordo fra aristocrazia femminile e gerarchie ecclesiastiche. Accordo tanto più credibile in quanto ripete, con personaggi diversi, la stessa situazione in

cui si era mosso Girolamo all'epoca di Damaso, al quale i legami con le signore in vista aveva guadagnato il dubbio appellativo di *auriscalpius matronarum* [196]. Morto Siricio, muteranno le alleanze, ma non il genere di alleanze: stavolta sarà Marcella, fiancheggiata dai fedelissimi di Girolamo, a fare pressioni sul suo successore Anastasio perché condanni l'origenismo di cui è accusato Rufino [197].

Lo stato di cose che può dedursi dagli scritti di Girolamo trova conferma qualora si esamini il suo omologo Rufino. Come e più del suo nemico, Rufino fonda la sua forza sull'appoggio dell'aristocrazia romana, e più precisamente su quello di una aristocratica, Melania Seniore, assai più ricca e influente delle protettrici di Girolamo [198]. Anche Melania è insieme committente e istigatrice di Rufino nella sua opera esegetica e di traduzione. Come accade a Girolamo, pure Rufino è introdotto nella cerchia di persone che frequentano la sua protettrice [199], anche se non sembra che egli esercitasse su di lei un'influenza paragonabile a quella di Girolamo su Paola (ma non su Marcella, e le diversità dovute alla differenza di temperamento non possono essere considerate significative ai fini di una ricostruzione storica). Nonostante che Melania Seniore sia il personaggio più determinante nella vita di Rufino, è però un uomo che si incarica di tenerlo al corrente di eventuali sviluppi al tempo della polemica con Girolamo: si tratta di Aproniano, senatore parente di Melania Seniore e da lei convertito: egli risulta agire nell'interesse di Rufino in modo analogo a quanto fa Pammachio (altro senatore cristiano, genero di Paola) per Girolamo [200]. L'emissario di Girolamo, Eusebio di Cremona, è accusato da Rufino di aver messo in circolazione scritti non suoi che avrebbe ricevuto da una matrona di cui Rufino non vuol fare il nome (è Marcella [201]); inoltre — e questo ricorda le accuse di Girolamo a Pelagio [202] — Eusebio non ha osato mettere in pubblico e diffondere gli scritti che attacca, ma ha preferito diffamarlo privatamente, nei monasteri, e presso le matrone e i confratelli [203]. Girolamo stesso, d'altronde, su un'importante problema di teologia, si è mostrato ancor più sprovveduto di certe *mulierculae* [204]. Diversamente da Girolamo, tuttavia, Rufino non sembra aver difficoltà a riconoscere — anche quando ha in vista un pubblico femminile — l'inferiorità culturale ed intellettuale delle donne. Traducendo le *sententiae* del filosofo pitagorico Sesto [205], da lui erroneamente identificato con Sisto, papa e martire [206] (l'errore gli sarà rinfacciato da Girolamo, che alluderà anche qui all'incompetenza del pubblico femminile [207]), egli le dedica ad Aproniano, e dice di aver voluto venire incontro alle esigenze della moglie di lui, Avita, desiderosa di testi facilmente comprensibili e ricchi di insegnamenti morali [208]. Una analoga preoccupazione di riuscire accessibile anche

ai lettori meno dotati è espressa nella dedica, sempre ad Aproniano, di una traduzione origeniana: « Questa lettura offrirà senz'altro il vantaggio di una comprensione immediata, che non richieda fatica al lettore: essa insegna la semplicità di vita con concetti chiari ed un linguaggio semplice, in modo che la profezia possa raggiungere non solo gli uomini, ma anche le donne pie, e educare gli animi semplici, perché non succeda che la mia religiosa figlia, che ti è sorella in Cristo, non gradisca la mia opera sentendola sempre faticosa alla sua comprensione per la difficoltà dei problemi »[209].

Le affermazioni di Rufino non concedono molto alle qualità intellettuali di Avita e delle devote in genere: e ciò contrasta con le lodi che Girolamo fa alla acribia delle sue corrispondenti, che pure appartengono alla stessa classe sociale. Ma non si può, a rigor di termini, parlare di testimonianze inconciliabili. Diversità notevoli di livello culturale erano riscontrabili anche presso i rappresentanti maschi dell'aristocrazia senatoria: molti colleghi di Simmaco e Pretestato si distinguevano — ci dice Ammiano — per superstiziosità[210] e crassa ignoranza[211]. E non è da escludere nemmeno che in vari casi le donne di una famiglia risultassero superiori culturalmente agli uomini: Valerio Publicola, figlio di Melania Seniore e padre di Melania Iuniore, non risulta possedesse la cultura e l'acribia filologica propria delle sue congiunte, che appaiono culturalmente allineate con le pie donne amiche di Girolamo[212]. Le epistole che quest'ultimo invia alle sue corrispondenti — con il loro grande numero di citazioni — presuppongono delle lettrici in grado di cogliere e apprezzare il riferimento ai classici profani[213]: eppure, tracciando il quadro dell'istruzione ideale per una fanciulla votata a Dio, lo stesso Girolamo aveva escluso qualsiasi lettura non tratta dai testi sacri[214]. Questa contraddizione (che Rufino non manca di rilevare e di rimproverare all'amico di un tempo[215]) mostra che la realtà di fatto concedeva alle aristocratiche d'Occidente un'acculturazione più larga di quella prevista dai Padri nel programma educativo di una donna.

Emerge qui una sostanziale differenza con l'Oriente: l'ideale educativo di Macrina, fondato esclusivamente sulle Scritture, risulta esercitarsi non solo sulla parte femminile della famiglia, ma anche sul fratello più giovane[216]. Gregorio di Nissa, che peraltro ha ricevuto una formazione tradizionale[217], sottolinea l'importante ruolo svolto dalla sorella nel richiamare il grande Basilio dall'amore del secolo al desiderio di Dio, e — cosa anche più degna di nota — sembra ritenere possibile un programma educativo maschile che prescinda dai testi della tradizione profana. Nulla è più lontano dalla mentalità occidentale e Rufino potrà rinfacciare a Girolamo l'apertura di una scuola a Betlem in cui ai ragazzi viene insegnata la grammatica al

modo (e con le letture) di sempre [218]. Il pericolo di tali letture veniva denunciato da Agostino nelle *Confessioni* [219], ma il vescovo di Ippona sentì la necessità di non perdere quanto di positivo poteva ottenersi dall'*institutio* tràdita: il *de doctrina Christiana* costituisce il più completo tentativo di salvare dal passato quel che risultasse utile e valido per meglio difendere e diffondere la fede. Le pie dame d'Occidente, almeno le più rappresentative, non somigliano molto ai modelli teorici di Girolamo e Rufino o all'esempio pratico offerto da Macrina, e sembrano più vicine all'ideale agostiniano di dottrina cristiana. Scegliendo i propri direttori spirituali fra i dotti di maggiore spicco nella Chiesa, commettendo loro la composizione di opere esegetiche o parenetiche, spingendoli a tradurre in latino testi greci altrimenti non fruibili nella *Pars Occidentis*, sono paragonabili, per questa loro funzione, a molti di coloro che sollecitarono risposte e consigli da Ambrogio, Agostino, Girolamo e altri autorevoli Padri: ecclesiastici non digiuni di cultura profana e sacra, ma incapaci di entrare a nome proprio nel dibattito teologico.

4. *Conclusioni: il ruolo teorizzato e l'influenza effettiva delle aristocratiche d'Occidente.*

Un primo, incontrovertibile dato che emerge da quanto abbiamo finora visto riguarda il particolare tipo di testimonianza di cui disponiamo per le sante donne dell'Occidente. Se da una parte sappiamo molto sul loro conto, dall'altra siamo al corrente solo della vita di alcune altoaristocratiche, mentre manca del tutto uno sfondo più complesso su cui collocarle. Non che gli accenni siano del tutto assenti. Sappiamo che nel convento di Paola c'erano anche donne di origine servile [220], e tale doveva essere la situazione anche nell'entourage di Demetriade [221]. Apprendiamo da Ambrogio che vergini provenienti da Bologna, dal Piacentino e dalla Mauritania si facevano consacrare a Milano [222]; un monastero femminile esisteva a Emona [223]. Ma notizie così sporadiche aiutano poco a ricostruire ambienti e situazioni. Non solo: la quasi totalità delle donne di cui non ricorre che il nome o poco più risulta riconducibile in qualche modo all'aristocrazia. Lo stesso Palladio, fonte per noi di aneddoti non sempre edificanti sui primordi della vita monastica, delle sante donne occidentali ricorda solo persone legate al ceto dirigente [224]: le pie nobildonne dominano incontrastate nei testi pervenutici e sembrano aver cancellato qualsiasi altra realtà di ascesi che non fosse la loro. Unica, parziale eccezione, può considerarsi l'Africa di Agostino, assai più sensibilizzata ai problemi sociali, come

è mostrato dalla forza del movimento donatista[225]. Negli scritti di Agostino trovano spazio anche realtà legate ai casi contingenti che come vescovo deve affrontare e risolvere. Come un caso di *captatio clericorum*, perpetrata ai danni di una signora agiata che due sedicenti monaci hanno convinta a dar loro tutti i beni privandone il figlio. Diversamente da Girolamo, pronto a consigliare in ogni circostanza la pratica dell'astinenza coniugale[226], Agostino rimprovera la donna, che — imponendo al coniuge la castità e privando il figlio dei beni — ha spinto il marito all'adulterio ed è responsabile della sua caduta[227]. Anche la realtà monastica che si intravvede dietro alcune epistole agostiniane non risponde all'immagine idillica dei monasteri di Paola e Melania Iuniore: il vescovo è chiamato a intervenire per placare la ribellione contro una badessa e per dare consigli che evitino le difficoltà di convivenza fra donne di diversa estrazione sociale[228]. Infine, il più alto modello di santità fornitoci da Agostino è quello di sua madre Monica, non filologa, non teologa, e troppo povera per illustrarsi con donazioni agli occhi del mondo. Sotto questo aspetto, si può rilevare una certa analogia con quanto accade per i Cappadoci: sia Gregorio di Nazianzo che Gregorio di Nissa ci presentano modelli di santità domestica, offerti dalle donne della propria famiglia e decisamente radicati nel loro particolare ambiente[229]. Tuttavia il vescovo di Ippona si rese ben conto dell'importanza che potevano avere per lui buoni contatti con l'aristocrazia romana, verso la quale adottò un tono di deferente mondanità. Pronto a far leva sui nobili cristiani per averne l'appoggio contro lo scisma donatista[230], egli non ritenne fatica sprecata rispondere, nell'intento di convertirlo, ai quesiti teologici del senatore Volusiano[231].

Le lettere che Agostino scrisse a donne sono molto poche in un epistolario ricchissimo[232]: ma si rivolgono in gran parte a *inlustres* o *clarissimae feminae*, e lo mostrano consapevole dell'opportunità pratica di averle dalla sua. Avendo saputo che Melania Iuniore con la madre Albina ed il marito Piniano è arrivata in Africa, egli si affretta ad inviare un biglietto in cui si scusa di non aver potuto correre loro incontro[233]. Più tardi, dopo il tempestoso tentativo di ordinare prete Piniano da parte degli Ipponesi, ad Albina — cui riconosce il ruolo di capofamiglia — Agostino scriverà per placarne il risentimento, dando la propria versione di quell'infelice episodio[234]. Pur sapendo utilizzare i vantaggi pratici che possono venire alla diocesi dalle donazioni e dall'appoggio di personaggi così in vista (proprio con Melania Iuniore l'intervento suo e di Alipio indirizza a fini più razionali la sconsiderata carità di lei e Piniano[235]), Agostino si guarda bene dal costruire modelli di santità a uso e consumo dell'aristo-

crazia femminile. Egli non lesina lodi alle donne della *gens Anicia*: ad Anicia Iuliana, madre di Demetriade, dedica il *de bono viduitatis* e si complimenta con lei per la decisione della figlia [236]. Ad Anicia Proba indirizza il trattatello *de orando deo*, e la elogia come vedova esemplare: tuttavia i complimenti sono limitati alla premessa, dove (come anche nella chiusa) Proba viene richiamata alla responsabilità morale che le viene dalle proprie ricchezze [237]. Il vescovo insiste sull'importanza che l'esempio di Proba può avere per la sua *religiosissima nurus* e per le altre sante vedove e vergini che si trovano sotto la sua tutela [238]. Ancora sugli effetti positivi che vengono da un esempio dato in alto loco egli si sofferma in una lettera a Proba e Anicia Iuliana, in cui si congratula per la vocazione di Demetriade [239]. Come Girolamo, anche Agostino insiste sul lustro, superiore a quello dei consolati, che viene alla *gens Anicia* dalla santità di una sua donna: « Con gloria e frutti incomparabilmente più grandi, la vostra famiglia dia delle vergini a Cristo piuttosto che dei consoli al mondo » [240]. E mentre il monaco dalmata volgeva l'imitazione di Demetriade da parte di molte fanciulle nobili a maggior lode degli Anicii, il vescovo di Ippona sottolinea piuttosto il valore di propaganda e l'effetto che il gesto di Demetriade può avere sulle altre, anche di umile condizione: « Molte serve non nobili imitino lei, loro padrona e nobile; coloro che godono di una caduca superiorità, imitino lei, superiore per la sua umiltà; quelle vergini che desiderano il prestigio degli Anicii, ne adottino la santità » [241].

Diversamente che per Girolamo, per Agostino il fascino dell'aristocrazia si motiva in buona parte con il peso che essa poteva avere sia sull'organizzazione della vita ascetica che sull'esito finale delle controversie teologiche [242], in questo caso con particolare riferimento a Pelagio, che fra le file della *nobilitas* senatoria romana aveva trovato convinti sostenitori [243]. Preoccupazioni antipelagiane sono espresse da Agostino in un'epistola ad Anicia Iuliana [244], scritta anche a nome di Alipio, nella quale contesta alcune affermazioni dell'epistola di Pelagio a Demetriade [245]. E d'altronde il valore propagandistico per la verginità che poteva venire dalla scelta di Demetriade era stato chiaramente espresso anche da Pelagio, che, al pari di Agostino, aveva giudicato i trionfi celesti della ragazza più meritori dei fasti terreni dei suoi avi [246]. Gli interventi dei Padri della Chiesa presso le ascete di rango senatorio sono la miglior dimostrazione di un'influenza sociale che si esercita attraverso le ricchezze e il prestigio, e che può prescindere dalla partecipazione alla vita pubblica, dalla quale le donne sono escluse. D'altronde, specialmente dopo il sacco di Alarico, l'aristocrazia d'Occidente è in seria crisi, e gli aristocratici che più contano sembrano essere quelli diventati vescovi [247]. E non

soltanto i prelati più importanti e famosi cercano di imporre alle pie nobildonne la loro guida spirituale. Il trattato *de vera humilitate*, giuntoci anonimo, è un ulteriore tentativo di direzione spirituale — da parte di un uomo di chiesa — sull'ormai anziana Demetriade [248]. Agostino, Pelagio, Girolamo, non sono che gli esponenti di spicco di un diffuso atteggiamento pastorale, che si esprimeva — abbiamo ragione di crederlo — specialmente in epistole dirette da religiosi a sante matrone. Un esempio potrebbe essere offerto da un'epistola pseudogeronimiana a Marcella, che esalta il suo ritiro da una vita mondana ricca di onori e la esorta a perseverare nella via intrapresa, imitando Anna e Giuditta, modelli d'obbligo per la *vidua* cristiana [249]. Questa consuetudine si mantenne anche dopo l'età di Agostino, e fra V e VI secolo un altro religioso di nome, Fulgenzio di Ruspe, sarà impegnato a fornire precetti sulla verginità e la vedovanza a due donne dei Simmachi imparentate con gli Anicii [250].

La rete delle relazioni epistolari costituisce, fra IV e V secolo, un elemento di connessione fra oriente e occidente, e ci mostra le signore più in vista dialogare contemporaneamente con uomini di chiesa fra loro aspramente nemici. Salvina, la diaconessa di Giovanni Crisostomo, aveva ricevuto — dopo la morte del marito Nebridio, figliastro di Olimpiade — un'epistola di Girolamo, il quale si sarebbe poi schierato con Teofilo contro il patriarca di Costantinopoli. Le donne Anicie erano in corrispondenza e — pare — in amicizia con Agostino e Pelagio, Girolamo e il Crisostomo [251]. L'impressione che esse cercassero in tutti i modi i contatti con tutti i religiosi di qualche spicco trova conferma nello zelo con cui queste signore ricercano e beneficano tutti i religiosi che hanno la sorte di incontrare. Il caso estremo è certo rappresentato da Olimpiade, greca ma sposata a un occidentale, Nebridio, ed educata da Melania Seniore [252]: Teofilo, che aveva provocato la rovina di Giovanni Crisostomo, si presentò anche dopo nella sua casa per chiedere sovvenzioni [253]. In questo non prendere (o non prendere sempre) posizione, credo si possa vedere, più ancora che la traccia di incertezze sul piano teologico, il desiderio di far sentire la propria presenza sulla scena sociale. Sarebbe per altro inesatto dire che il miglioramento della vita altrui costituisca il movente primo delle donazioni, troppo spesso viste come una tattica di salvezza piuttosto che come un mezzo di assistenza. Il caso più evidente nella sua paradossalità lo leggiamo in *Vita Melaniae*, 38. Melania Iuniore ha deciso di lasciare dell'oro al vecchio eremita Efestione il quale rifiuta perché, vivendo nel deserto, non saprebbe chi beneficare. Allora la santa decide di nascondere l'oro nella sua cella, e il vecchio, poiché Melania non vuole riprenderlo, lo butta nel fiume. L'episodio di Efestione fa luce anche

sull'importanza che le sante donne e i loro biografi attribuivano al contatto con i santi uomini. In un momento in cui conoscere uno « holy man » era visto come un segno di distinzione e di privilegio [254], le signore della *nobilitas* romana sembrano aver fatto collezione di « holy men », andando a scovarli nelle loro celle e cercando di obbligarli a sé con doni non sempre apprezzati [255]. Tuttavia, anche quando un anacoreta troppo distaccato dal mondo non dà il giusto peso alle attenzioni di cui è oggetto, resta intorno al donatore l'alone di prestigio che — in un mondo sempre più attento ai detentori della santità ed agli esecutori di miracoli — viene a chi può vantare consuetudine con essi. Sotto questo profilo la frequentazione di santi uomini costituisce una forma di affermazione sociale e, complici i testimoni oculari delle donazioni, può garantire l'estendersi della fama. Ma gli autori stessi che insistono con compiacimento sulla fama e i riconoscimenti ottenuti nel mondo dalle loro sante, insistono anche sul disprezzo e le ostilità che esse hanno dovuto affrontare scegliendo l'ascesi. Sugli iterati accenni dei Padri al disprezzo del mondo per le loro eroine si fonda un interessante lavoro di Anne Yarbrough, che tenta una revisione di quanto Peter Brown aveva osservato sul ruolo dell'elemento femminile nella cristianizzazione dell'aristocrazia. L'ascetismo femminile, così come viene praticato da queste nobildonne, contrasta profondamente con la cultura e la mentalità romane, e non poteva che esser guardato con preoccupazione e suscitare opposizioni in seno all'aristocrazia. L'estraneità di queste donne al mondo, e la loro posizione estremistica, di fuga, deve aver attirato su di loro la riprovazione congiunta degli aristocratici moderati, sia cristiani che pagani. Proprio da questo far fronte comune contro un movimento che minacciava di dissolvere la stessa classe senatoria sarebbe nato un avvicinamento che avrebbe condotto alla progressiva conversione dei pagani [256]. Anche a prescindere da altri elementi che incoraggiarono il passaggio del senato romano al cristianesimo (primo fra tutti l'incremento delle misure legislative antipagane dopo il Frigido), questa ipotesi convince solo in parte. Effettivamente, l'abbandono dei figli minorenni a Roma da parte di Melania Seniore e di Paola può avere indignato sia il parentado pagano che quello convertito, ma in altri casi saranno state specialmente ragioni di ordine economico a sollevare obiezioni: così è nel caso di Melania Iuniore e Piniano, che non hanno eredi e danneggiano il senato liquidando il proprio patrimonio [257]. E persone come Marcella, che si dedicavano alla meditazione all'interno del proprio palazzo, senza spogliarsi delle proprie sostanze, facevano parte del movimento ascetico senza peraltro offendere il senso romano della misura. Non credo poi si debba esagerare nemmeno l'entità della rinuncia da parte di

Melania Seniore e Paola, perché i loro figli, Publicola e Toxozio, restano a Roma dove ereditano le ricchezze degli avi insieme con il rango senatorio. Entrambi non risultano particolarmente influenzati dall'esempio delle madri, poiché cercano di impedire alle loro due figlie, Melania e Paola, di rinunciare agli averi e al mondo.

Non so inoltre quanto credito si possa dare alle notizie sull'umiltà e l'abbiezione cui si sarebbero ridotte le sante aristocratiche. Si potrebbe, al contrario, sostenere che la loro appartenenza al senato di Roma ne fece perdonare alcune stravaganze. Sulle loro pretese è istruttivo un aneddoto riportatoci da Palladio [258]. Per avere soccorso, nonostante i divieti dell'autorità, alcuni anacoreti in esilio, Melania Seniore è fatta prigioniera e deve comparire di fronte al governatore della Palestina. Presso di lui ella fa valere, con una certa alterigia, i propri diritti di senatrice romana, diritti indipendenti dall'umile abito di cui è vestita. Ottiene così le scuse del governatore ed è libera di prestare soccorso agli eremiti. Anche la nipote Melania Iuniore è protagonista di un incidente con le autorità. Durante una tappa del suo viaggio a Costantinopoli (viaggio quasi politico, perché vi si celebrano le nozze di Licinia Eudossia con Valentiniano III), che frutterà la conversione dello zio Volusiano, a Melania viene negato il *cursus publicus*. L'intervento punitivo del martire Leonzio, invocato dalla santa, ristabilisce i suoi diritti [259]. I due episodi presentano alcune differenze, poiché la nonna fa valere il suo rango per agire in favore dei santi uomini, e la nipote si fa forte del soccorso miracoloso di un santo per poter fruire delle prerogative del suo rango. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a due donne che non rinunciano ai privilegi connessi alla nascita e si adoperano con i mezzi più efficaci a loro disposizione (il fatto che per Melania Iuniore intervenga il martire mostra lo spazio sempre maggiore occupato dalla presenza dei santi nella vita quotidiana [260]).

Una convincente analisi di Elizabeth Ann Clark ha fatto rilevare come i dati di cui disponiamo sulle sante nobildonne conducano alla conclusione che — nonostante le iterate espressioni di abbandono del mondo — « they appear to have enjoyed the best of both worlds », anche se il prezzo pagato era la rinuncia sul piano della sessualità [261]. Resta da chiedersi in che cosa si concretizzasse il meglio del mondo terreno per una donna *inlustris*. Nelle attività caritative e nell'edilizia sacra, come ha osservato Peter Brown [262]. Poi c'erano i viaggi in Terrasanta: i lavori di Hunt hanno messo in luce come il pellegrinaggio e la fondazione di eremi nei luoghi santi valgano a catalizzare anche forze politiche e teologiche, stabilendo alleanze e creando aree di influenza [263]. Per una Egeria che si muove a suo piacimento, senza per ciò restare coinvolta in alcun partito, possono nominarsi molte

altre devote impegnate in un partito anziché in un altro. Il caso di Giovanni Crisostomo mostra anche troppo bene il conglomerarsi di forze aristocratiche già legate a Rufino attorno al patriarca di Costantinopoli, in una rete che attraverso Melania Seniore e Palladio giunge fino al papa di Roma [264]. Anche il culto e la ricerca di reliquie diventa un modo di lotta per un maggior ascendente: il pio zelo di Eudocia, Pulcheria e Melania Iuniore intorno alle reliquie del martire Stefano nasconde, come ben ha mostrato la Clark, una lotta per il predominio e il prestigio [265].

Quali le analogie fra sante donne d'Occidente e d'Oriente? Le nostre fonti sul mondo di lingua greca appaiono più varie e ricche rispetto a quelle occidentali: dalle facoltose matrone convertite (con disappunto di Giuliano l'Apostata [266]) da Atanasio, alle donne dei Cappadoci, relegate nelle loro case, ai casi molteplici presentatici da Palladio, alle diaconesse di Giovanni Crisostomo. Con queste ultime — e con persone legate all'ambiente di corte — possono confrontarsi le aristocratiche romane: e il confronto è in tanto più legittimo in quanto parte dall'aristocrazia teodosiana a Costantinopoli risulta essere di origine occidentale. Ma l'analogia si spinge solo fino a un certo punto. Se confrontiamo le due biografie di Paola e di Olimpiade, vicinissime fra loro nel tempo [267], noteremo che si rassomigliano nella pratica delle virtù e nella frequentazione dei santi uomini, mentre il discrimine è dato dalle limitazioni che a Olimpiade vengono poste da Teodosio. La vicinanza di un centro di potere costituisce uno sbarramento naturale all'azione delle aristocratiche di Bisanzio, mentre tale situazione non sussiste per l'Occidente, dove si ha addirittura il caso di Melania Iuniore aiutata da Serena contro il senato di Roma [268]. La mancanza di un effettivo centro di potere a Roma apre alle matrone cristiane spazi di azione difficilmente immaginabili in Oriente: i loro interventi, all'occasione debitamente immortalati da iscrizioni o da opere letterarie, concedono loro una notorietà in grado di competere con quella ottenuta dagli aristocratici con l'edizione dei ludi. Tuttavia, rispetto alla parte maschile, esse risultano in ogni caso in posizione perdente, non foss'altro per il sempre maggior afflusso alla carriera episcopale da parte di quegli aristocratici che in altri tempi sarebbero stati ottimi funzionari dello stato. È vero, le pie nobildonne hanno notevoli poteri di intervento anche sulla vita della Chiesa: si pensi p. es. alle azioni antiereticbe delle due Melanie [269]. Ma anche tali azioni, per giungere a effetto, debbono passare per la mediazione delle gerarchie ecclesiastiche. Resta pertanto l'impressione che — qualunque sia stata la loro influenza effettiva (al di là di episodi piuttosto eccezionali come il riscatto di prigionieri caduti nelle mani dei barbari [270]) — lo spazio loro rico-

nosciuto ufficialmente non fosse poi grandissimo, e che esista uno iato fra la fama loro decretata dai Padri ed i diritti d'intervento sanciti per loro.

Per eliminare questo iato bisognerebbe che il massimo del potere coincidesse con il massimo della santità: condizione, questa, cui le sante matrone d'Occidente non rispondono. Ma c'è un ambito in cui sono presenti i presupposti perché ciò si realizzi, ed è quello del potere imperiale d'Oriente. Le premesse per una santificazione dell'imperatrice si trovano già nel modo in cui Elena, madre di Costantino, viene presentata da Eusebio di Cesarea: e già in quel caso la santità dell'imperatrice era legata ad un viaggio in Terrasanta [271]. L'attribuzione a lei della scoperta della croce renderà anche più determinante la sua figura [272]. Il primo ritratto di imperatrice santa a tutti gli effetti è quello di Elia Flaccilla [273] nell'orazione funebre di Gregorio di Nissa [274]. L'Augusta è presentata come *mulier virilis*, superiore alle debolezze del suo sesso [275], collabora con lo sposo e partecipa di virtù imperatorie come la φιλανθρωπία, la *providentia*, la *iustitia*; marcia di pari passo con lui nel cammino verso la *pietas*, lotta con lui per la palma nella *beneficentia* [276]. Oltre a ciò, ella veste i poveri e nutre gli affamati, fa liberare prigionieri e graziare condannati a morte [277]; si impegna nella lotta contro gli ariani [278]. Anche se tutto questo ella ottiene per influenza più che per riconosciuta autorità [279], resta vero che il suo ritratto — oltre ad aver fortuna nella tradizione storica successiva [280] — segna l'inizio di una schiera di sante imperatrici, proponendo per la prima volta una forma di santità che si esplica non fuori dal mondo (come pretendevano, a torto o a ragione, le biografie delle sante occidentali), ma sul mondo.

La sua posizione preminente rende l'*Augusta* il più efficace *exemplum* di santità possibile. Prima del contrasto con Eudossia [281], Giovanni Crisostomo l'elogierà, in un'omelia, per la sua perfetta pietà, dimostrata rinunciando alle distinzioni del suo rango per marciare, a piedi, senza scorta e in umili vesti, devota fra i devoti, dietro le reliquie dei martiri [282]. In questo modo, osserva il Crisostomo, ella giovò non meno dei martiri al suo popolo [283]. E mentre le eroine di Girolamo avranno una posterità solo letteraria, prestando il loro modo di agire alle martiri romane [284], la santità delle imperatrici d'Oriente avrà tutto il suo peso in una lotta politica prima ancora che religiosa. Nel contrasto fra Atenaide-Eudocia e Pulcheria, la vincitrice farà valere al massimo il prestigio che le viene dalla verginità, proponendosi contemporaneamente come imitatrice della Madonna e di Elena, madre di Costantino [285]. Ma anche la sconfitta Eudocia, nel suo esilio di Gerusalemme, sarà definita novella Elena,

e darà prova di pietà con il culto delle reliquie e con l'attività letteraria [286]. Se Betitia Proba, senatrice romana, aveva ottenuto fama con il suo centone, Atenaide-Eudocia, benché in disgrazia, con il suo prestigio di santa imperatrice garantirà ai suoi pii ma rozzi versi una sopravvivenza che forse non meritavano [287].

IX

L'ORDINE SENATORIO IN GALLIA DAL 476 ALLA FINE DEL VI SECOLO

di Luce Pietri

1. Nella Gallia passata completamente, e dal 476 in modo definitivo, dalla dominazione di Roma a quella dei sovrani barbari, alcuni individui continuano a vantare, nel VI secolo e ancora in quello successivo, il titolo di « senatori ». La permanenza di tale titolo, che già allora appariva anacronistico, è stata fino a oggi oggetto di numerosi studi. Da una parte si è proceduto a schedare sistematicamente, nelle opere prosopografiche, i personaggi denominati senatori nelle fonti letterarie ed epigrafiche: lo studio che K. F. Stroheker dedicò a tale argomento (*Der senatorische Adel im spätantiken Gallien*[1]), rimane il migliore strumento di lavoro; in effetti, la *Gallische Prosopographie*, recentemente pubblicata da M. Heinzelmann[2], limita l'indagine al 527; quanto alla *Prosopographie de la Gaule chrétienne*, prevista nella serie brillantemente inaugurata dalla *Prosopographie de l'Afrique chrétienne* di A. Mandouze, essa è al momento in fase di preparazione. D'altra parte la ricerca tendente a individuare quale fosse la realtà sociologica coperta, nella Gallia merovingica, dal termine *senatores* è ben più antica: all'inizio di questo secolo, Godefroy Kurth[3] vedeva in questi ultimi degli uomini ricchi e potenti che si fregiavano arbitrariamente di un titolo ormai desueto, ma che riusciva comunque a conferire loro un qualche prestigio, evocando ancora il ricordo dell'antica grandezza romana. I lavori di Stroheker e Heinzelmann hanno dimostrato che questi senatori erano in realtà, almeno nella maggior parte, gli autentici discendenti di famiglie aristocratiche del IV o V secolo.

Rimane tuttavia il compito di capire meglio che cosa rappresentasse, agli occhi di coloro che se ne fregiavano, questa titolatura senatoria. Fino ad oggi il problema è stato infatti affrontato solo

indirettamente e per inciso. Viene da chiedersi se l'attaccamento al titolo di senatore fosse davvero ispirato solo dalla nostalgia di un passato compiuto per sempre e nel quale ancora si attardavano degli individui impegnati in una battaglia di retroguardia, nel tentativo di conservare qualche brandello di privilegio che nella società del tempo non esisteva quasi più. Oppure se si trattasse della fedeltà a un ideale antico, ma che, una volta attualizzato, riusciva a riprendere un valore e una forza nuova. Per orientarsi in questo universo di rappresentazioni mentali, si potrebbe forse utilmente scegliere, come filo conduttore, la nozione di *ordo senatorius*. Tale nozione è, in effetti, sempre idealmente presente alla fine del VI secolo: procedendo dal particolare al generale, non guardando più ai senatori come individui, ma alla condizione che loro è comune, Gregorio di Tours, evoca, in modo abbastanza vago, la *nobilitas senatoria* [4] (o *Romana*) [5]; ma egli fa anche riferimento, in modo più preciso e per due volte, all'*ordo senatorius* [6]. Quali valori assume tale riferimento agli occhi dello storico e degli altri senatori di Gallia, suoi pari?

Per valutare, o meglio per misurare l'evoluzione che si è prodotta nella mentalità e nei fatti, sembra opportuno, anzitutto, ricordare brevemente che cosa esprimesse in epoca imperiale, fino al 476, la nozione di ordine senatorio [7].

In primo luogo l'ordine senatorio si definisce in termini giuridici; l'*ordo* raggruppa, in una specie di corpo costituito, una categoria di cittadini che, in tutto l'impero, gode di uno statuto giuridico uniforme, con diritti e doveri che gli sono propri. In particolare, tale statuto riserva loro, in modo esclusivo, l'accesso a un certo numero di cariche pubbliche e la facoltà di presentarsi come candidati alle magistrature; in funzione del loro successo esso garantisce l'entrata nell'assemblea senatoria, come anche la possibilità, in rapporto al loro avanzamento nel *cursus honorum*, di essere nominati dall'imperatore nei posti amministrativi di primo piano.

In secondo luogo, l'ordine senatorio costituisce un gruppo sociale nettamente definito — il primo nella gerarchia della società — che si perpetua attraverso l'ereditarietà del titolo per i figli dei membri dell'ordine e si rinnova, quando appare necessario un apporto di sangue nuovo, grazie all'intervento dell'imperatore che, seguendo procedure diverse alle quali il senato è più o meno associato, fa entrare uomini nuovi nell'ordine. Gruppo sociale e non propriamente classe sociale nel senso in cui noi l'intendiamo oggi. È vero che un criterio economico concorre alla definizione dell'*ordo*: è necessario infatti godere di un censo minimo per accedere all'ordine senatorio e conservarlo per mantenervisi; nel corso dei secoli si rafforzò sempre più la tendenza a far coincidere la condizione senatoria con il pos-

sesso di un patrimonio; in effetti, sotto l'alto impero, se tutti i senatori erano, più o meno, uomini agiati, non tutti i ricchi erano senatori; viceversa, dopo la crisi del III secolo, che permise all'ordine senatorio di accrescere enormemente la sua ricchezza fondiaria, e con il successivo crollo dell'ordine equestre e la degradazione delle curie, il gruppo dei senatori finì per costituirsi come la classe superiore della società. Nondimeno, nella concezione degli antichi, il criterio economico rimane sempre secondario; da una parte esso appare come una semplice implicazione dello statuto giuridico: il servizio in funzioni che, per la maggior parte, non sono remunerate e che si rivelano spesso onerose, rende necessario che si disponga di redditi e rendite, senza il bisogno d'impegnarsi in attività professionali che assorbono tempo; d'altra parte, il possesso di un solido patrimonio è ritenuto una garanzia di moralità: esso consente al membro dell'ordine di godere di un'indipendenza economica grazie alla quale egli può sottrarsi alle pressioni degli interessi particolari e consacrarsi, senza secondi fini, all'interesse della *res publica*.

Appare qui una terza componente, essenziale, nella definizione dell'*ordo senatorius*: una concezione morale della dignità del senatore, del *clarissimus*, che è molto antica e che si è perpetuata nei secoli, se non sempre nei fatti, certo nell'ideologia senatoria. I membri dell'*ordo* costituiscono un'élite, potremmo dire l'élite per eccellenza: i senatori sono i « migliori », gli *optimates*, come amavano chiamarsi sotto la repubblica e come ripeteva ancora all'inizio del v secolo Prudenzio, che li qualificava come « luce del mondo », aggiungendo: « ciò che dà l'idea della patria è l'*ordo* migliore » [8]. Il poeta cristiano — è bene sottolinearlo — condivide pienamente, su questo punto, l'opinione del suo avversario, l'oratore pagano Simmaco, secondo il quale il senato è « la parte migliore del genere umano » [9]. Depositari dell'antica tradizione di Roma i clarissimi debbono dare l'esempio di tutte le virtù, civiche e private (come si sa le più gravi trasgressioni possono essere punite con l'esclusione dall'ordine); inoltre, superando il semplice rispetto della morale comune, l'ideale senatorio impone una totale devozione alla città e alla collettività: il membro dell'*ordo* non dovrebbe cercare le cariche importanti per ambizione; le accetta per dovere. Nelle sue funzioni, come al di fuori di esse, egli deve anche riuscire a far beneficiare della sua influenza e della sua ricchezza tutti coloro che, non godendo dei suoi privilegi, si pongono sotto la sua protezione e dei quali egli diviene il patrono e il benefattore. Infine, a questa concezione della dignità senatoria contribuisce anche, e in modo molto esplicito nel basso impero, l'idea che la cultura è appannaggio dei membri dell'ordine, poiché tale cultura trasmette appunto tutta la tradizione morale, politica, re-

ligiosa (con la sostituzione in tale ambito, a partire dalla seconda metà del IV secolo, della fede cristiana al paganesimo), di cui essi devono essere i difensori.

Che cosa conservano di questa triplice definizione i « senatori » di Gallia, quando nel VI secolo continuano a riferirsi all'*ordo senatorius*?

2. È forse questo per loro il mezzo di preservare — o di tentare di preservare — uno statuto giuridico-politico privilegiato?

A dire il vero, l'evoluzione che coinvolge la Gallia a partire dal 476 può lasciar loro, in tale ambito, solo deboli speranze. Lo statuto giuridico dei membri dell'*ordo senatorius* in Gallia viene svuotato di quasi tutto il suo valore dal giorno in cui, con la scomparsa dell'ultimo imperatore d'Occidente, si rompono definitivamente i fragili legami che univano ancora all'impero, e sottomettevano alle sue istituzioni, i sovrani barbari che si spartivano il territorio gallico. In questo territorio un'eccezione è rappresentata dalla Provenza, durante il breve periodo in cui essa fu unita al regno italico degli ostrogoti. Infatti in Italia — e il confronto è eloquente — l'avvenimento del 476 non modificò la situazione dell'ordine senatorio [10]. Il capo sciro Odoacre, che assunse allora il titolo di « re delle nazioni » e, dopo la sua caduta nel 493, il re ostrogoto Teodorico e i suoi successori, mantennero l'assemblea senatoria romana; conservarono le funzioni che tradizionalmente costellavano la carriera dei suoi membri; si sostituirono infine all'imperatore nel rilasciare dei codicilli di clarissimato a uomini nuovi, in seguito presentati al senato per la cooptazione; essi stessi rilasciavano codicilli con i quali i semplici clarissimi venivano promossi al rango di *spectabiles* e questi ultimi al rango di *illustres*. In Italia è solo nella seconda metà del VI secolo, dopo la riconquista bizantina e l'invasione dei longobardi che comincia ad aggravarsi il declino del sistema senatorio. In Gallia, invece, i « senatori » hanno perduto già dal 476 — e in alcune regioni parecchi decenni prima — la parte essenziale dei diritti e dei privilegi che una volta erano propri della loro condizione.

Anzitutto essi sono ormai staccati dal senato di Roma che è sottoposto a un'obbedienza politica straniera. Ciò significa in pratica che nessuno di loro può ormai sedere in tale assemblea. Sembra tuttavia che i senatori di Gallia si siano facilmente rassegnati a questa situazione, nella misura in cui, già da molto tempo, il diritto di partecipare alle sedute del senato era divenuto per la grande maggioranza dei « provinciali » più teorico che effettivo. Fin dalle riforme di Caracalla, e poi di Costantino [11], la legislazione dell'alto impero ob-

bligante i senatori — per evitare l'assenteismo — ad avere un domicilio romano e a investire parte del loro patrimonio in terre italiche era stata notevolmente ammorbidita con il sistema del doppio domicilio: i provinciali conservavano il loro domicilio romano, cioè, nella pratica, i privilegi fiscali e giuridici propri di esso [12], ma avevano anche la facoltà di risiedere nella loro patria d'origine. Così, nel IV secolo, alcuni Galli vengono ancora a Roma per ricoprirvi una magistratura del *cursus* e, in tale occasione, siedono in senato. Ma molti altri percorrono una carriera senza mai recarsi nell'*Urbs*, sia che esercitino, come Ausonio, alte funzioni auliche o amministrative unicamente nelle diocesi galliche, sia che si contentino più modestamente di godere della loro posizione di *honorati* nella loro città d'origine. Una nuova riforma, sotto Valentiniano III (intorno al 440, come ha ben mostrato A. Chastagnol [13]) riserva ai soli *illustres* (i senatori di rango più alto) il diritto di sedere nell'assemblea e di prendervi la parola, mentre dispensa i semplici *clarissimi* e *spectabiles*, qualora siano provinciali, di recarsi nella città per esercitarvi la pretura; tale riforma ha certamente contribuito a diminuire la presenza gallica in senato. Tutta questa evoluzione ha dunque avuto come effetto, nel basso impero, la costituzione di un'aristocrazia gallica nettamente caratterizzata nell'ambito del mondo senatorio per la ricchezza, la carriera, il genere di vita e i sentimenti. I senatori di Gallia si trovarono così preparati a vivere, come dovettero realmente fare a partire dal 476, in un vaso chiuso: negli ultimi secoli dell'impero essi erano legati solo in modo fittizio al senato di Roma, attraverso l'iscrizione all'albo senatorio. La scomparsa di questa procedura, che ratificava giuridicamente la loro appartenenza all'*ordo*, non sembra averli realmente toccati. Se essi si qualificavano ancora col titolo di senatori non è certo per rivendicare il posto perduto nell'assemblea, ma perché, dopo il IV secolo, si era insinuata, nel vocabolario corrente, una certa confusione fra *senatus* e *ordo senatorius* e perché, parlando di « senatore » s'intendeva spesso designare il membro dell'ordine. È significativo che gli scrittori gallici del VI secolo non facciano per nulla riferimento al senato di Roma in quanto assemblea, se non, come Gregorio di Tours, per evocare di sfuggita il suo ruolo passato [14]. Quanto alla scomparsa dell'impero d'Occidente e delle sue istituzioni, essa riempie ancora d'amarezza Sidonio Apollinare, ma è accettata come un fatto irrevocabile, un secolo dopo, dall'autore dell'*Historia Francorum*. Così lo storico parla, come se si trattasse di una cosa normale, di « senatori delle Gallie » (*senatores Galliarium* [15]) evocando una sola volta i legami di questi ultimi con la *nobilitas Romana* [16].

I senatori di Gallia poterono sperare, mettendo bene in ri-

salto il loro requisito, di ottenere, sotto la dominazione dei re germanici che esercitavano in Gallia la sovranità, il privilegio di occupare individualmente importanti funzioni ufficiali. Tale calcolo — che alcuni di loro sicuramente fecero — si rivelò solo parzialmente fondato. Per i Galli i posti che sotto l'impero erano tradizionalmente riservati ai rappresentanti dell'aristocrazia senatoria non erano più accessibili: le antiche magistrature — pretura e consolato — erano ricoperte, in Occidente, da italici; Flavius Felix, l'unico gallo che ricoprì il consolato, nel 511 [17], dovette tale onore al fatto, che, come provenzale, dipendeva, in quell'epoca, dal regno ostrogoto d'Italia. Quanto alle alte funzioni amministrative che dipendevano dalla nomina imperiale (prefettura del pretorio, vicariato di diocesi, governatorato di provincia), esse scomparvero naturalmente nel 476. È vero che altre cariche, al servizio dei sovrani barbari, furono in seguito progressivamente aperte ai senatori di Gallia: per gli aquitani dipendenti dal regno visigotico, a partire dalla fine del regno di Eurico (466-84) e soprattutto negli ultimi anni di quello di Alarico (506-7) [18]; nel territorio dei burgundi, a cavallo fra il v e il vi secolo [19]; nel *regnum Francorum*, un po' più tardi, a partire dagli anni 530 [20] e soprattutto nella seconda metà del vi secolo [21]. Si tratta, a livello regionale o locale, delle funzioni di *dux* per il comando di una regione militare o di un esercito durante una campagna [22], di *comes* per il governo di una *civitas* [23] e, per la Provenza, di *rector* dopo che, nel 536, la regione fu annessa al territorio franco [24]. A corte si trattava delle funzioni di cancelleria (questore di palazzo, referendario, *magister officiorum*), delle cariche di consigliere o di ambasciatore [25]. Tuttavia, su un totale di 242 individui maschi di rango senatorio conosciuti nel periodo che ci interessa, solo 42 hanno occupato — o sembrano aver occupato — tali funzioni: 1/5 del totale considerato. Il fatto è che tutte queste cariche, lungi dall'essere riservate ai senatori, erano occupate, per la maggior parte, da germani o da gallo-romani di umile origine. I re barbari sembrano essere stati assai poco sensibili al prestigio e alle capacità amministrative di quei *senatores* che, per ambizione o per realismo, erano pronti ad allearsi al nuovo regime.

In compenso i senatori, quando servivano il regno barbaro, conservavano, a quanto pare, il privilegio esclusivo di portare una titolatura di carattere romano, fatta eccezione per il titolo più prestigioso, quello di patrizio, conferito anche a germani [26]. Secondo la testimonianza di Sidonio Apollinare in una lettera datata 478, tali titoli erano stati in un primo momento aboliti [27]. Essi ricompaiono più tardi anche se non è possibile sapere in quale forma legale venissero attribuiti. In ogni caso, dopo che si fu estinta

la generazione dei senatori che li aveva assunti in conseguenza di funzioni esercitate in nome dell'imperatore, tali gradi di dignità appaiono enormemente svalutati: il titolo di *clarissimus* è menzionato una sola volta, nel 512; quello di *spectabilis* è portato ancora all'inizio del VI secolo da alcuni senatori aquitani del regno visigotico [28]. In seguito questi due gradi inferiori scompaiono a beneficio esclusivo di quello di *illustris* o di *illustrissimus*. Il titolo di *vir illustris*, un tempo così prestigioso, qualifica ormai non solo i senatori che occupano alte funzioni [29], ma anche, a quanto pare, semplici notabili che siedono nella curia municipale della loro città o vengono chiamati a partecipare a una riunione conciliare; qualifica cioè i discendenti degli antichi *honorati* [30].

Nell'insieme, la qualifica di senatore non riserva più vantaggi giuridico-politici di tale valore da giustificare la perseveranza con la quale continuano a farvi riferimento i clarissimi di Gallia.

3. Nella Gallia del VI secolo il titolo di senatore è senza dubbio rivendicato per garantire il mantenimento di una posizione sociale. Quasi totalmente privati dei privilegi ufficiali riservati un tempo ai membri dell'*ordo*, i *senatores Galliarum* si sforzano di valorizzare ciò che può qualificarli come rappresentanti di un'aristocrazia: la nascita, la ricchezza, e tutti quegli elementi suscettibili di garantire loro prestigio e influenza sociale.

Portare il titolo di senatore vuol dire anzitutto proclamare che si discende dalle famiglie senatorie dell'impero e affermare con questo una pretesa a conservare, nella società del VI secolo, il primo rango un tempo occupato da quelle famiglie nella società antica. Ed è per questo che gli epitaffi che celebrano alcuni senatori o i testi letterari che li rappresentano ricordano, con particolare insistenza, la lunga serie di antenati clarissimi grazie alla quale è stato trasmesso nelle loro vene un antico sangue nobile. Tutto il vocabolario privilegia in modo significativo, nell'elogio, i termini che, concretamente o in modo immaginario, designano tale trasmissione ininterrotta di una illustre eredità genetica: dall'origine della stirpe (*genus*) [31] o dal ceppo originario (*stirps*) [32] esso si è propagato in ciascuna *generatio* (generazione) [33], costituendo una progenie ininterrotta (*progenies*) [34] o un albero genealogico (*stemma*) [35] fino agli attuali rampolli (*proles* [36], *germen patrum* [37]). *Nobilis, preaclari sanguinis ortu* riassume con una formula efficace un'iscrizione funeraria [38]. Con il sangue viene infatti trasmessa, *ab antiquis* o *ab origine* [39] quella nobiltà che caratterizza gli antenati e dunque i loro più lontani discendenti. Bisogna aggiungere che chi viene spesso

detto con formula abbreviata « figlio e nipote di senatore »[40] trae anche, e i misura uguale, la sua nobiltà dagli avi materni. In effetti, un'attenzione tutta particolare è accordata alla qualità delle parentele per matrimonio; la scelta di una moglie dello stesso rango viene spesso sottolineata, dal momento che rappresenta la condizione necessaria affinché il sangue nobile sia preservato in tutta la sua purezza: così Gregorio non dimentica di segnalare che il senatore Simplicius è *nobilissimae coniugi sociatus*[41]; e numerosi aneddoti raccontati dallo storico mostrano come i genitori desiderino che il figlio contragga un'unione ben assortita: così fa il senatore Georgius, che ritiene naturale mettersi alla ricerca « di una figlia di qualche nobile senatore » per il figlio[42]. Di conseguenza, i matrimoni con persone di condizione sociale inferiore sono ritenuti riprovevoli poiché sono causa della procreazione di bastardi sociali, come quella Tetradia che l'autore dell'*Historia Francorum* definisce *nobilis ex matre, patre inferiore*[43]. Questo insieme di atteggiamenti mostra come l'aristocrazia senatoria gallica tenda a costituirsi in casta rigorosamente chiusa, assolutamente ripegata su se stessa come per un riflesso difensivo: essa ha infatti certamente coscienza di essere votata a breve termine a un'ineluttabile estinzione e si sforza di rimandarla il più possibile. In mancanza di un intervento dell'imperatore e del senato che conferisca codicilli di clarissimato a uomini nuovi, questa aristocrazia non è in grado di beneficiare, a condizioni ritenute soddisfacenti, di un apporto di sangue nuovo. Ora, i ranghi dei senatori che hanno ricevuto il proprio titolo da lontani antenati si diradano rapidamente di generazione in generazione. È stato spesso notato: nelle regioni situate a Nord della Loira e della Saona, nel v secolo, già prima del 476, si conoscono solo due o tre rappresentanti della nobiltà senatoria[44]: i senatori sono stati probabilmente eliminati in grande numero dalle invasioni barbariche; altri sono senz'altro fuggiti verso regioni più meridionali, Provenza e soprattutto Alvernia, estremo bastione della romanità in Gallia e, già nell'ultimo secolo dell'impero, principale serbatoio della più alta aristocrazia, quella degli Aviti e degli Apollinares. Ma in seguito, in questi settori più a lungo preservati, i senatori — e Gregorio di Tours lo osserva con inquietudine — cadono spesso anche vittime del furore dei nuovi padroni, come Eucherius, messo a morte per ordine del duca visigoto Victorius[45], vittime soprattutto delle lotte fra i sovrani barbari: così i senatori di Vienne che si erano schierati a favore del re burgundo Godegisilus, massacrati quando quest'ultimo fu vinto dal fratello Gundobado nel 500[46]; o ancora a Vouillé dove « i primi fra i senatori », venuti dall'Alvernia, furono uccisi nel corso della battaglia[47]. Nei decenni successivi sono ancora i senatori

che i re franchi deportano come ostaggi a garanzia dei trattati che essi stringono fra loro o per prevenire una ribellione delle popolazioni galliche ancora non del tutto sottomesse; alcuni di loro, non riuscirono, come fece Attalo, nipote di Gregorio di Langres[48], a fuggire o non beneficiarono di una grazia del re, come Florentius, il padre di Gregorio di Tours[49], e furono destinati alla schiavitù o all'esilio fino alla fine dei loro giorni[50]. Tutti questi fattori nuovi si aggiunsero a quelli che già prima avevano contribuito all'estinzione rapida delle antiche famiglie senatorie romane: diminuzione delle nascite per evitare la divisione dei patrimoni e, più recentemente, con il movimento di conversione al cristianesimo, progresso dell'ideale ascetico negli ambienti aristocratici.

Preoccupata di perpetuarsi preservando il proprio sangue, l'aristocrazia senatoria gallica si preoccupa anche di conservare la ricchezza fondiaria che le permette di mantenere il suo rango, il primo, nella società. Molti testi contemporanei dedicati a senatori, soprattutto gli epitaffi o i poemi funebri, evitano pudicamente qualunque allusione ai beni materiali, passano sotto silenzio la ricchezza del defunto, ricchezza che si può presupporre unicamente dall'elogio della sua generosità. Per fortuna Gregorio di Tours ci dà prova, su questo terreno, di maggiore realismo. Per lo storico, un senatore è per definizione un uomo bennato e abbondantemente dotato di beni fondiari: questi due elementi vanno sempre di pari passo nei ritratti che egli traccia. Basti a tale scopo prendere a esempio la galleria dei personaggi senatorii che l'hanno preceduto sul seggio di Tours e per i quali vengono ripetute, come un leit-motiv, le stesse formule: Perpetuus « era di famiglia senatoria; era molto ricco e aveva possedimenti in numerose città »; Volusianus era « di famiglia senatoria e molto ricco »; Omatius « era uno dei senatori ed era ricchissimo in terre »; Francilio, « di famiglia senatoria, aveva una moglie di nome Clara; entrambi erano molto ricchi in terre coltivate »[51]. Quando, spingendosi un po' oltre, lo storico vuole chiarire la sua concezione della nobiltà, associa lo splendore della nascita (*splendor generis*) all'opulenza dei beni (*opulentia facultatis*) per caratterizzare l'altezza dell'ordine senatorio — *senatorii ordinis celsitudo*[52].

In quale misura tale ricchezza senatoria si mantenne nel corso del v e del vi secolo? È difficile saperlo. Da una parte, alcune famiglie videro molto presto scomparire o diminuire il loro patrimonio fondiario: alcuni senatori, fuggendo davanti all'invasore barbaro o banditi da questo, persero tutto; più sfortunati di Paolino di Pella, che forse poté trasmettere ai figli le proprietà situate nella parte orientale dell'impero[53], essi lasciarono spesso una discendenza priva dei mezzi atti a conservare il rango sociale degli avi. Altri furono

parzialmente spogliati dei loro beni quando, i visigoti in Aquitania, i burgundi in Sapaudia o gli alani nell'Orleanese, stabilitisi in un primo momento come federati, si giovarono a loro spese della legge dell'ospitalità che obbligava i proprietari a cedere almeno un terzo e più spesso due terzi delle loro terre [54]. Certo, nel VI secolo la situazione, nella Gallia merovingica, tendeva a stabilizzarsi; qui cominciò a instaurarsi una coesistenza più pacifica fra le popolazioni residenti da lungo tempo e i nuovi venuti; i patrimoni senatorii non erano però al riparo da rischi: al tempo delle campagne di rappresaglia condotte dai franchi per sedare le rivolte locali, o nel corso dei conflitti che contrapponevano i sovrani franchi, le ricche proprietà dell'aristocrazia senatoria suscitavano, in particolare, la bramosia della soldatesca barbara che, al suo passaggio, le devastava e le saccheggiava [55]. Alle perdite subìte in queste diverse circostanze si aggiungevano quelle volontariamente permesse dai proprietari, che si privavano spesso di una parte dei loro beni in favore della Chiesa. D'altra parte, alcuni senatori, unici eredi di molte antiche stirpi, raccolsero certamente nelle loro mani un'importante concentrazione di terre che, almeno in modo temporaneo, rinforzava la loro potenza economica.

Qualunque sia l'entità della sua ricchezza terriera, la nobiltà senatoria sembra molto attenta a riattivare le sue tenute e a sorvegliarne la valorizzazione. La famiglia di Gregorio di Tours offre un ottimo esempio di questa attenzione mantenutasi attraverso ogni vicissitudine. Il nonno dello storico, il senatore arverno Georgius, aveva trasmesso ai suoi due figli, Gallus e Florentius, una grande quantità di beni in Limagne. Questi possedimenti furono devastati dai soldati franchi quando, in seguito a un tentativo di ribellione, fra il 520 e il 530, una violenta repressione si abbatté sugli abitanti dell'Alvernia e soprattutto sulla nobiltà [56]. Poiché il maggiore dei figli, Gallus, aveva preso gli ordini molto giovane, toccò al minore Florentius rimettere in piedi le proprietà familiari; i suoi sforzi furono però compromessi dall'esilio che lo colpì [57]; ritornato, egli si rimise all'opera, ma improvvisamente morì colpito da una grave malattia [58]. La sua vedova, Armentaria, sorvegliando lei stessa i lavori di mietitura, curò la gestione delle terre che Gregorio vide in pieno rigoglio durante la sua infanzia [59]. Al vescovo-storico piace sottolineare l'opulenza della sua famiglia o quella di altre famiglie senatorie, perché egli non ignora che la ricchezza è il supporto indispensabile della nobiltà.

Nascita elevata e ricchezza: questi i due elementi che, uniti insieme, conferiscono, secondo l'espressione di Gregorio, l'*excelsa senatorii ordinis potentia* [60] o, secondo una formula cara a Fortunato, fanno il senatore *nobilitate potens* [61], assicurandogli prestigio e po-

tere. Per ottenere l'uno e l'altra, la ricchezza è necessaria, indispensabile; ma, come una volta al tempo dell'impero, essa non basta: ha infatti bisogno di quel requisito che solo una lunga stirpe di antenati illustri conferisce. Entra qui in gioco quella convinzione della quale soprattutto si nutrono a vicenda i membri di questo ristretto ambiente sociale. La *nobilitas senatoria* sembra agli occhi dei suoi detentori l'unica vera nobiltà. Lo stesso Gregorio non nega l'esistenza di un'aristocrazia franca, ricca e potente, quella dei *magni viri* o *fortes viri* [62], ma lascia chiaramente intendere che per lui e per i suoi pari questi uomini rimangono dei parvenus che solo di recente hanno acquisito la loro posizione sociale in condizioni troppo sospette per essere onorevoli. Egli mette in bocca alla regina Fredegonda un vibrante elogio del coraggio fisico come mezzo per conquistare il primo posto nella società: « Pensate — egli fa dire alla regina — che gli uomini forti il più delle volte soccombono in combattimento; ma i loro parenti, divenuti nobili, eccellono su tutti gli altri e li superano per le loro immense ricchezze » [63]. Ma queste belle parole — ed è qui che si manifesta l'ironia mascherata dello storico — sono destinate a incitare due sicari a uccidere a tradimento il re Childeberto! Quanto a questa specie di nobiltà che viene conferita, in mancanza di una nascita illustre, dal merito o dalla virtù, Gregorio, Fortunato e gli agiografi certo non la rifiutano; ma non possono frenarsi dal lasciar trasparire lo stupore e il rammarico nei confronti di ciò che essi considerano come un'anomalia: il fatto che un alto valore morale possa manifestarsi anche in uomo comune che, a causa delle sue nobili qualità, avrebbe meritato di nascere in una nobile famiglia. Così scrive Gregorio a proposito dell'asceta Leobardus: « egli non era di stirpe senatoria; ma, pur non brillando per i suoi antenati, splendeva di gloriosi meriti » [64].

Chiusi in tali pregiudizi di casta, i rappresentanti dell'aristocrazia senatoria gallica non si ingannano forse in parte sul loro posto reale nella società? Sembra innegabile che il titolo di senatore — anche quando non si unisce al possesso di un patrimonio considerevole — conserva un sicuro prestigio negli altri ambienti. Così, a Riom, secondo la testimonianza dell'autore dell'*Historia Francorum*, il senatore Epachius è circondato del rispetto generale « perché era di nascita senatoria e nessuno nella città di Riom era più in alto per dignità secondo il secolo » [65]; la stessa cosa accade ad Autun per Simplicius « a causa della sua dignità secondo il secolo » [66]. Ma quale influenza reale, quale *potentia* questo prestigio valeva ai senatori, dal momento che essi non ricoprivano alcuna carica che conferisse loro poteri nettamente definiti? A dispetto della solidarietà che lo unisce ai suoi pari, Gregorio è capace di osservarli con una lucidità senza

compiacenza; per questo egli ci offre alcuni elementi di risposta a tale domanda. Lo storico distingue, fra i senatori (*ex senatoribus* o *de senatoribus*), alcuni personaggi che vengono qualificati come *primi*[67] e che costituiscono dunque la frangia superiore dell'ordine senatorio: il loro primato è riconosciuto in tutta la Gallia, come induce a pensare l'espressione *de primis Galliarum senatoribus*[68]. Ma quest'ultima formula è applicata solo a un piccolo numero di individui: Sidonio e suo figlio Apollinare[69], Sulpicio di Bourges[70] e alcuni membri della famiglia di Gregorio, il suo bisnonno, Gregorio di Langres[71], o suo zio, Gallo[72]. Molto più spesso Gregorio associa al titolo di senatore quello di una *civitas,* così per i *senatores Arverni* (o *nobiles apud Arvernes*)[73], frequentemente evocati nelle sue opere. In quest'ultimo caso, lo scrittore è sicuramente animato dall'amore che porta al suo paese natale: egli tiene a proclamare che esso ha dato alla Gallia famiglie illustri e precisa quindi che l'imperatore Avito era « uno dei senatori » (*unus ex senatoribus*) e anche « un cittadino arverno » (*et civis Arvernus*)[74]. Ma molto spesso la qualifica geografica non indica soltanto l'origine del personaggio; denota anche la sfera nella quale si esercitano il suo prestigio e la sua influenza. In modo molto esplicito Gregorio definisce i nobili di Clermont — quelli, beninteso, che non appartengono alla categoria dei *primi* — come « i senatori della città che brillavano in tale luogo per antenati di nobiltà romana »[75]; quanto al già citato senatore Epachius, va notato che è nel quadro della città di Riom che si manifesta la sua superiorità sociale[76].

Non si potrebbe dirlo meglio: i discendenti delle illustri famiglie senatorie di Roma — tranne poche eccezioni, che divengono sempre più rare nel VI secolo — non sono più che dei notabili locali la cui *potentia* si esercita sul piccolo mondo dei *minores* della loro città e sui tenutari delle terre a essa vicine.

4. Tutto questo significa forse che l'aristocrazia senatoria gallica si lasciò trascinare da una decadenza irrimediabile? Sarebbe come disconoscere la forza morale che essa attingeva alla tradizione dell'*ordo* e che le consentiva di adattarsi ai nuovi tempi. È vero che nella Gallia del VI secolo alcuni senatori rivolti esclusivamente al passato si limitano a preservare i resti irrisori degli antichi privilegi politici e sociali del proprio ordine, contentandosi di qualche soddisfazione di vanagloria. Ma molti altri s'impegnano decisamente nel mutamento che trasforma profondamente la società gallica; una società nuova, in cui, in virtù della loro stessa qualità di senatori e più ancora in

nome dell'ideale dei quali sono eredi [77], essi si sentono chiamati a svolgere un ruolo benefico per la collettività.

S'impone a questo punto una considerazione che dovrebbe servire come base di partenza per la riflessione: se solo pochi senatori, in definitiva, occupano cariche civili al servizio dei re barbari, un numero molto più grande ricopre un ruolo di primo piano nella Chiesa delle Gallie: un terzo dei senatori schedati da K. Fr. Stroheker per il periodo che ci interessa ha scelto la carriera ecclesiastica e, nella grande maggioranza, giunge all'episcopato [78]. Certamente, fin dalla seconda metà del IV secolo, alcuni membri dell'aristocrazia gallica, guadagnati alla fede cristiana, avevano dato l'esempio di una totale « conversione », che li spingeva ad abbandonare il mondo per votarsi a un ritiro ascetico o per entrare negli ordini. Ma a partire dalla fine del V secolo il movimento acquista un'ampiezza nuova e spinge soprattutto i rampolli delle antiche famiglie senatorie a rivestire le alte cariche ecclesiastiche. Il risultato è, da una parte, un numero considerevole di seggi episcopali tramandati quasi ereditariamente dai membri di una stessa famiglia senatoria: Arles, Bourges, Cahors, Clermont, Langres, Limoges, Lyon, Nantes, Uzès, Vienne vedono succedersi, alla testa della propria Chiesa, il figlio al padre, il nipote allo zio, il cugino al cugino [79]. L'esempio più significativo a tale proposito è offerto da Tours: nella seconda metà del V secolo Eustochius, Perpetuus e Volusianus, uniti fra loro da stretti legami di parentela [80], occupano successivamente il seggio episcopale cui un tempo aveva dato lustro Martino; un secolo più tardi Gregorio, chiamato alla stessa carica, nella quale succedeva al cugino Eufronius [81], poteva dichiarare che, a eccezione di cinque vescovi, tutti coloro che avevano ricoperto l'episcopato nella città di Tours avevano legami con la famiglia dei suoi genitori [82]. Risulta d'altra parte che alcune famiglie nobili concentravano nello stesso momento numerosi episcopati a vantaggio dei propri membri: quelli di Limoges, Clermont, Tours e Bordeaux sono occupati dai rappresentanti di tre nobili *gentes* strettamente legate fra loro, quelle dei Ruricii, degli Aviti e degli Apollinares [83]. Lo stesso fenomeno si nota in favore della famiglia di Gregorio, anch'essa unita ad illustri casate di Alvernia, per i seggi di Clermont, Langres, Lyon e Tours, senza contare Poitiers dove la nipote di Gregorio è *praeposita* del monastero della Santa Croce [84]. Tramite tali cariche si opera, a vantaggio delle famiglie dell'aristocrazia senatoria, una sorta di nuova collocazione geografica che consente loro di ritrovare una posizione ufficiale e un potere reale nella Gallia merovingica. Perché, come è noto, in questa Gallia del VI secolo il vescovo non rappresenta soltanto il pastore della comunità

cristiana della *civitas*; è anche il vero e proprio successore dei responsabili politici di un tempo: sostituendosi ai curiali e ai magistrati municipali il cui ruolo è ormai molto decaduto, egli diviene un amministratore e un giudice che veglia sugli interessi temporali della sua città. Grazie al potere spirituale — che spesso impressiona i nuovi capi barbari — egli può ergersi contro costoro per farsi difensore dei suoi concittadini [85].

Come si spiega questa entrata massiccia dei rappresentanti della nobiltà gallica nella Chiesa? L'ambizione che tali aristocratici non sono in grado di soddisfare nel secolo spinge senza alcun dubbio un certo numero di loro ad ambire alla carica episcopale. Gregorio di Tours non lo dissimula nel caso di Apollinare, figlio di Sidonio; egli racconta che, su sua istigazione, la moglie e la sorella andarono a trovare il vescovo Quintianus di Clermont, apostrofandolo così: « Può bastare... alla tua vecchiaia essere stato ordinato vescovo. La tua pietà permetta ora al tuo servitore Apollinare di ottenere questo posto d'onore. Quando egli sarà innalzato a tale dignità, si sottometterà al suo volere ». Distribuendo doni, Apollinare ottenne la carica episcopale che occupò per qualche mese, prima che una morte prematura non gli facesse rendere il seggio a Quintianus [86]. Parimenti, Eufrasius, figlio del senatore Euvodius, si sforzò, anche se senza successo, di ottenere dal re, in cambio di doni, il vescovato di Clermont, volendo, commenta lo storico « ottenere tale onore, anziché con l'intermediazione di Dio, con quella degli uomini » [87]. È significativo che lo storico metta sulla bocca di questi due candidati all'episcopato, avidi di onore più che desiderosi di votarsi, una formula tradizionalmente usata per l'accesso alle magistrature romane — *honorem adipisci* — che caratterizza il vocabolario dell'ambizione politica.

Ma nella conquista delle alte cariche ecclesiastiche, un numero maggiore di senatori era sinceramente animato dall'antico ideale dell'*ordo*, rimodellato dal cristianesimo e adattato ai nuovi tempi. L'esercizio della funzione episcopale è il modo migliore che a essi si offra per mettere ancora in pratica tale ideale: esso dà loro la possibilità di dedicarsi alla causa pubblica, ponendo al servizio delle comunità ecclesiali i doni e le facoltà, alimentati con l'educazione familiare, che un tempo i loro avi dispiegavano al servizio della *res publica*. Basandosi sulle loro risorse e facendo appello alla rete delle loro relazioni sociali, esso permette loro di manifestare anche, efficacemente, la tradizionale generosità della stirpe nell'impegno di una carità organizzata, nuova forma di evergetismo: con i soccorsi materiali agli indigenti, ma anche con la protezione, il patronato che essi potevano accordare agli umili. Infine, in un mondo che la barbarie tendeva a sommergere, si offriva a questi nobili vescovi la possibilità

di salvaguardare, attraverso l'esempio, la parola e lo scritto, una parte almeno dei valori intellettuali e morali di cui essi, nella doppia tradizione romana e cristiana, erano gli eredi.

Questo doppio riferimento viene espresso dagli scrittori contemporanei, portavoce dell'aristocrazia gallica e spesso membri dell'episcopato, in due discorsi che si sviluppano parallelamente, senza escludersi l'un l'altro.

C'è il discorso dell'umiltà cristiana, che insiste sull'uguaglianza fondamentale degli uomini, tutti figli di Dio a prescindere dalla loro condizione sociale: davanti alla giustizia eterna, non c'è alcuna differenza, si afferma, fra lo schiavo e l'uomo libero[88], fra l'uomo del popolo e il nobile senatore. Così Gregorio loda il vescovo Quintianus: « che riceveva a casa sua il mantello di un povero con lo stesso rispetto che se avesse ricevuto la toga di un senatore »[89]. Inoltre, applicando la Parola evangelica « i primi saranno gli ultimi »[90], concludeva che i membri dell'aristocrazia senatoria avevano maggiori difficoltà degli altri fedeli a penetrare nel regno dei cieli; poiché, come ricorda il vescovo di Tours « coloro che sono all'apice della nobiltà mondana... si rallegrano della pompa del secolo e degli onori del momento; ma non soffermano mai i loro pensieri sulle dignità che sono destinate a durare »[91]. È qui che si spiega, secondo lo storico, come i senatori si siano convertiti al cristianesimo più tardi della gente del popolo[92] e come a questi operai dell'ultima ora si richieda uno sforzo più grande. In questa ottica, l'entrata negli ordini e l'ascesa all'episcopato sono presentati come una rinuncia al vano prestigio di questo mondo, una manifestazione d'umiltà: così Gallo, spiega suo nipote Gregorio, ha rinnegato come letame lo splendore della nascita, il fasto dell'ordine senatorio e le sue immense ricchezze, per votarsi umilmente al servizio di Dio[93]; Gregorio di Langres è anch'egli citato a esempio dal momento che « dall'alta potenza dell'ordine senatorio si è abbassato a una tale umiltà che, disprezzando tutte le cure mondane, si è interamente consacrato all'opera di Dio »[94]. Di qui il topos che ritroviamo in modo quasi obbligatorio nell'elogio dei vescovi provenienti dall'aristocrazia senatoria: « nobile per nascita, ma ancora di più per fede » (o « per i suoi meriti »); un tema che ricorre, oltre che negli epitafi, nelle *laudationes* di Fortunato o nelle raccolte di *exempla* che costituiscono l'opera agiografica di Gregorio[95]. Tuttavia, in questo discorso in cui il prestigio sociale conferito da una origine illustre viene relativizzato — « nobile secondo la dignità del secolo » (*iuxta* o *secundum saeculi dignitatem*) aggiunge quasi sempre Gregorio[96] — l'autore non dimentica di menzionare, talvolta a lungo, quegli onori terreni che egli fa professione di disprezzare.

Il fatto è che parallelamente, negli stessi scrittori, prende corpo un altro discorso; è un discorso elitista, che privilegia, pur sempre in una visione cristiana, la nobiltà senatoria: i membri di quest'ultima hanno il diritto e il dovere di occupare le alte funzioni ecclesiastiche, come i loro antenati avevano il diritto e il dovere di ricoprire un tempo le magistrature romane. I doni ricevuti con la nascita, la nobiltà e la ricchezza, le virtù morali e le attitudini intellettuali coltivate nella tradizione familiare qualificano per la carica episcopale e fanno del suo esercizio un obbligo. Già Sidonio Apollinare, sostenendo per il seggio di Bourges la candidatura di Sulpicius, affermava che questi, proprio perché senatore, possedeva tutte le qualità che « l'epoca, la provincia e la città » richiedono per un vescovo, e, più precisamente, la capacità « d'intercedere con efficacia tanto per le anime al cospetto del giudizio celeste quanto per i corpi rispetto al giudizio terreno » [97]. Una posizione sociale che procura prestigio e relazioni elevate, risorse finanziarie personali che possono essere consacrate all'edificazione materiale e morale della Chiesa locale, una formazione intellettuale che prepara alle responsabilità politiche: queste le qualità che impongono in modo oggettivo i nobili aristocratici al governo temporale e spirituale delle comunità cristiane [98]. Ma questa valutazione realistica della situazione si muta rapidamente in una visione provvidenzialistica. Già di Germano di Auxerre il suo biografo scriveva che, nato da genitori molto illustri, istruito fin dall'infanzia nelle arti liberali, avendo sposato una persona di condizione elevata e molto ricca, egli era « forgiato da un disegno segreto della divinità affinché nulla mancasse alla perfezione di colui che era destinato a diventare molto presto un pontefice successore degli apostoli » [99]. I membri dell'*ordo senatorius*, per il fatto stesso di appartenere a una stirpe che aveva contato un tempo magistrati votati al servizio di Roma, ma che conta anche — e sempre più con il succedersi delle generazioni — dei sacerdoti votati al servizio della Chiesa, si sentono come predestinati, da questa lunga tradizione di consacrazione al bene comune, a ricoprire le alte dignità ecclesiastiche. Troviamo qui la spiegazione alle fiere parole pronunciate, dopo la morte del vescovo Quintianus, da Gallus, pure citato da Gregorio come modello di umiltà cristiana; mentre gli elettori sono indecisi sulla scelta di un candidato, Gallus afferma tranquillamente: « sarò io il vescovo, il Signore ci accorderà quest'onore » [100]. Lo stesso senso ha il presentimento di Artemia, la nobile moglie del senatore Florentius a proposito di Nicetius, il figlio che le doveva ancora nascere: « io mi porto in grembo — ella assicura al marito — un vescovo che ho concepito da te » [101].

In queste condizioni, la trasmissione quasi ereditaria della carica episcopale, o di uno stesso seggio, nell'ambito di una famiglia, non

è affatto considerata come una forma di nepotismo, anche quando, con ogni evidenza, le raccomandazioni fatte da un vescovo prima di morire hanno facilitato l'elezione di qualcuno dei suoi parenti nella successione. Gregorio di Tours, che pure non manca mai di condannare il nepotismo quando tale pratica conduce alla carica episcopale individui ambiziosi, può in tutta serenità e perfetta buona fede cristiana, giustificare la sua elezione al seggio di Tours invocando i precedenti familiari [102]. Nello stesso spirito Fortunato, celebrando il ricordo del vescovo Cronopius di Périgueux, rammenta come le due nobili stirpi da cui egli proveniva avessero già annoverato dei sacerdoti, per giungere infine a concludere: *venit ad heredem pontificalis apex* [103]. Quella che qui si afferma è l'idea che fino a Gregorio e Cronopius è stato tramandato un carisma familiare che fa dell'uno e dell'altro i migliori candidati all'episcopato e con quelle qualità così evidenti che sono sotto gli occhi di tutti gli elettori. Non era diverso, un tempo, per le alte magistrature che le famiglie dell'aristocrazia romana si trasmettevano di generazione in generazione forzando, per nascita e qualità innate, il voto del corpo elettorale. In questa ideologia senatoria che si è perpetuata per tanti secoli, è cambiato solo il dispensatore del carisma che abilita i membri dell'*ordo* a esercitare le più alte responsabilità: si tratta ormai del Dio dei cristiani.

Restando fedeli all'antico ideale del loro ordine, i senatori di Gallia non hanno demeritato; attraverso i rivolgimenti politici, in una società in preda a un mutamento traumatico, essi sono riusciti, nella maggior parte dei casi, a mostrarsi non solo degni della tradizione ereditata dai loro avi, ma anche capaci di ridarle vita. Col distacco del tempo non si può in effetti non riconoscere il ruolo positivo svolto da un gran numero di questi aristocratici promossi all'episcopato nel contenere, per quanto possibile, la crescente onda barbarica. In modo più sottile, (perché nello spirito della stessa ideologia senatoria di cui era profondamente imbevuto) già il poeta Fortunato salutava coloro che ai suoi occhi avevano salvaguardato l'onore dell'*ordo senatorius* votandosi al servizio della Chiesa: a Ruricius il Vecchio e al suo nipote omonimo, membri di una delle più illustri famiglie galliche e che avevano entrambi successivamente rinunciato agli onori del mondo per consacrarsi a Dio nella carica episcopale, egli prometteva, in rapporto alla loro nascita e ai loro meriti, la più prestigiosa e durevole delle promozioni; rinunciando in questo mondo ai loro poteri senatorii essi avevano conquistato, egli assicurava, il diritto di sedere per l'eternità nel senato celeste:

> « Felices qui sic de nobilitate fugaci
> Mercati in caelis iura senatus habent! » [104].

X

GRANDI PROPRIETARI, CONTADINI E COLONI NELL'ITALIA ROMANA (I-III D. C.)

di Luigi Capogrossi Colognesi

1. *Le affittanze agrarie e il colonato nella storiografia moderna.*

La molteplicità di aperture tematiche e di dibattiti metodologici, i tentativi di ricerche più fortemente connotate da un carattere di interdisciplinarità non possono evitare ai romanisti contemporanei una rinnovata attenzione al significato stesso del proprio lavoro. Affiora talora infatti l'impressione, non del tutto piacevole, che ai nostri sforzi non corrisponda un risultato adeguato. E addirittura essi finiscono con l'apparire ambivalenti, anche dal punto di vista di quello che deve essere il loro obiettivo ultimo che è la crescita complessiva delle nostre conoscenze.

Ogni nuovo contributo è infatti, per la sua stessa natura, destinato ad allontanarci ulteriormente da quell'insieme di risultati acquisiti da una tradizione plurisecolare che va, praticamente ininterrotta, dai glossatori sino alla pandettistica e alla romanistica di fine '800. Questo non solo, ma certo in misura più elevata, per lo studio del diritto privato. Il diaframma costituito dalla letteratura contemporanea verso questa nostra grande tradizione rischia di farci dimenticare lo stesso problema rappresentato dalla nostra progressiva perdita di memoria storica e di avviarci verso una fatica di Sisifo cui manchi persino la nobiltà della consapevolezza di questa sua natura.

Questa premessa tanto più mi sembra opportuna nel momento in cui ci si accinge a sfiorare un tema così classico e insieme smisurato come quello che attiene alle origini del colonato romano. E in effetti se alle 'origini del colonato' volessimo dedicare queste pagine, già in partenza saremmo certi del loro carattere assolutamente ripetitivo di una problematica su cui si è misurata la maggiore storiografia giuridica, nel corso di più di quattro secoli, da Godefroy

a Savigny, da Heisterbergk a Fustel de Coulanges, da Mommsen a Rostovzev, a Schulten. E non a caso proprio su una tematica del genere già antichi appaiono contributi fondamentali nel campo della storia della storiografia che ancor oggi possono far testo per l'avvio di ogni discorso in proposito [1].

Inutile insistere poi sul fatto che il reperimento di un nuovo materiale documentario di grande rilievo quali le epigrafi africane era destinato a ribadire, sullo scorcio del secolo scorso, la tendenza, del resto già ben radicata, a studiare le antiche applicazioni della *locatio-conductio* nella realtà agraria romana e la loro evoluzione come il primo capitolo del più ampio e organico problema rappresentato appunto dallo sviluppo precoce di quei rapporti destinati poi a fissarsi nelle forme del colonato tardoimperiale. E a ciò, del resto, contribuiva ancora di recente una periodizzazione della storia economico-sociale di Roma che esaltava i momenti ' esemplari ' di essa, prima nel modo di produzione schiavistico e poi, appunto, nel colonato e nelle nuove forme di dipendenza e di legame alla terra.

Riallacciandosi alla successiva evoluzione del colonato verso le forme tardo-imperiali, Rostovzev ricordava, nella sua voce per la terza edizione dell'*Handwörterbuch der Staatswissenschaften* (1909), come in nessun modo potesse stabilirsi un parallelismo fra la storia di questa istituzione in Italia e nel resto delle province occidentali [2]. Egli confermava così la tesi di fondo della sua opera maggiore sul colonato nella quale si evidenziava il convergere di molteplici fattori storici in un processo lungo e complesso; che solo al termine avrebbe presentato una fisionomia più unitaria [3]. Per quanto riguarda l'Italia in particolare, Rostovzev specificava allora, nell'esaminare il precoce sviluppo delle forme di affittanza agraria, come su di esse avesse giocato l'espansione della grande proprietà terriera in età post-graccana. Nella misura in cui queste proprietà non fossero state destinate all'allevamento esse potevano infatti essere coltivate in parte attraverso forme diverse da quelle fondate sul lavoro servile: « Almeno una parte di esse era data in affitto a liberi coloni, che in Italia erano comuni già anticamente. La condizione di questi coloni ci è pochissimo nota: i giuristi e gli agronomi indicano il rapporto come una *locatio-conductio.* Ma nelle maggiori unità fondiarie questa locazione si è venuta avvicinando a una concessione statale [Staatspacht] in cui le richieste del proprietario sono dettate autonomamente in una *lex locationis* destinata a essere accettata come tale dai coloni. Le sparse notizie che ricaviamo dagli scrittori della seconda metà del primo secolo sull'armata che alcuni grandi proprietari avevano costituito con i loro schiavi, liberti e coloni, permettono di concludere che la condizione sociale di queste tre categorie presenti

nelle campagne era abbastanza simile. Lo si capisce non solo perché molti schiavi e liberti condividevano la condizione dei coloni, cioè possedevano verosimilmente un'autonoma ricchezza, ma anche, di contro, per il fatto che i coloni erano legati alla persona e alla ricchezza del grande proprietario anche attraverso legami clientelari. Non mancava dunque, per la feudalizzazione di una parte " des Grund und Bodens Italiens " l'abituale correlazione costituita dall'asservimento degli abitanti [...] Noi percepiamo l'antico rapporto di *locatio-conductio* già sovente come colonìa parziaria, osserviamo il persistente costume del colono di restare lungo tutto il decennio nello stesso fondo, anche se avviene sovente la concessione in affitto a un nuovo colono. Cogliamo sempre di più le crescenti lamentele sulla rovina dei coloni, sulla presenza dei *reliqua*, sulla vendita degli *invecta*. Le condizioni giuste per il legame dei coloni alla terra, appaiono allorché da una parte crescenti zone dell'Italia vengono spopolandosi e dall'altra sempre di più il regime fiscale italico viene assimilandosi a quello provinciale. Per questo motivo lo Stato è interessato allo sviluppo economico della grande proprietà e nei rapporti fra coloni e locatori si schiera dalla parte di questi. Questo perciò accadde dopo l'evoluzione delle province e del tutto secondo il loro modello »[4].

I problemi di fondo appaiono dunque perfettamente individuati e gli schemi interpretativi proposti sembrano reggere ancor oggi. Anche il passaggio da un sistema complesso di locazioni agrarie — in cui la reciproca posizione contrattuale appare comunque squilibrata (squilibrio che si accentua e che insieme sfocia nella colonìa parziaria) — al colonato, fondato su un legame istituzionale con la terra, sin da allora appare perfettamente individuato nei suoi presupposti sociali ed economici presenti nella realtà agraria del principato.

Vorrei ancora richiamare le pagine di un altro grande studioso della fine del secolo scorso, Adolf Schulten, specificamente volte a illuminare il passaggio dalla libera condizione degli affittuari della prima età imperiale alle nuove forme di dipendenza costituite dal colonato tardo-imperiale. Passaggio che, come ben sappiamo, non appare sancito da uno specifico intervento normativo conservatosi sino a noi.

Schulten insiste sul fatto che i meccanismi e la natura di questo cambiamento diventano comprensibili attraverso un'adeguata lettura delle grandi epigrafi africane, in primo luogo del famoso decreto di Commodo relativo al *saltus Burunitanus*. Ed infatti, egli scrive, « Per questo documento del regno di Commodo, noi d'un tratto vediamo, che sui poderi imperiali si trovavano allora degli affittuari liberi e a tempo, in una condizione forzata, la quale è molto vicina

a quella nota per le costituzioni». I coloni sono nella condizione giuridica della *colonia partiaria*, [...] Inoltre, egli [scil.: il colono] è obbligato a prestare la propria opera sei giorni [...]. Il *procurator* dell'imperatore si permette anzi di aumentare questa prestazione d'opera, lui che è un liberto verso i coloni che son liberi. Né basta; perché i coloni sono in balia anche della prepotenza del *conductor*, il fittaiuolo generale cioè di tutto il *saltus* ... verso il quale perciò i coloni sono nel rapporto di subaffittuarii. Contro di essi si usa perfino la forza militare» [5].

Riferendosi poi alle precedenti forme di locazione agraria e confrontandole con la successiva figura del colonato tardo-imperiale, Schulten aggiunge come la differenza principale fra di esse « appare esser questa, che nel primo l'affittuario è indubbiamente libero di sciogliersi dal suo rapporto [...] Nondimeno si vede che non mancavano tentativi di considerare l'affittuario anziché siccome una persona giuridicamente libera, un operaio legato al padrone del fondo da lui coltivato. E v'era un motivo, che dava un certo diritto a trattenere l'affittuario, dopo trascorso il termine del contratto, anche contro la sua volontà, ed erano gli arretrati del fitto (*reliqua*) [...] a ıagione il de Coulanges ricava dal seguente passo la detenzione dei coloni indebitati: " Praedia ut instructa sunt reliquis colonorum legavit; quaesitum est, an reliqua colonorum qui finita conductione interposita cautione discesserant, ex verbis supra scriptis legato cedant; respondit: non videri de his reliquis esse cogitatum ". Adunque soltanto mercè cauzione potevano i coloni lasciare il podere; la qual cosa non era facile per quella povera gente.

Il migliore commento a questa condizione di cose ci è dato dalle lettere di Plinio il giovane. Per esser sicuro dei coloni, egli [...] li fa invigilare dai suoi *vilici*, cioè dai suoi schiavi. Sicché i liberi coloni erano costretti a subire le più indegne cose. Questi sono i primi passi verso le prepotenze dei *procuratores* contro i coloni del saltus Burunitanus. Una volta divenuti debitori e, secondo i casi, soggetti a sequestro, agli affittuarii diveniva sempre più difficile il separarsi dai poderi. Ma anche a prescindere da siffatto involontario rimanere sul fondo, l'antico fitto a tempo durava in pratica lungamente ed era quasi un'enfiteusi. I coloni a cui accennano le iscrizioni, offrono di ciò una prova [...] Dalle iscrizioni coloniarie si vede chiaramente, che il colonato già di buon'ora cominciò a trasformarsi da istituzione giuridica in istituzione sociale, dando origine ad una classe, giacché i coloni si cominciarono a chiamare secondo i poderi da essi coltivati. *Colonus fundo Mariano* [...] *colonus agri Caeli* [...], trovano il corrispondente nei *coloni saltus Buranitani.* Il genetivo esprime l'appartenenza continua al podere, non ancora la giuridica,

ma quella di fatto. Vi sono altri tratti ancora, da cui si vede come il colonato si sviluppasse di buon'ora nel senso sudetto. Più volte racconta Cesare [...] aver egli incorporato nell'esercito coloni suoi, e Catilina combatté nella lotta disperata in mezzo ai suoi fedeli coloni [...]. Certo i coloni non furono mai di diritto obbligati a seguire i loro padroni in guerra, al pari dell'inquilino di una casa in città; giacché una tale condizione non poteva essere in alcun contratto di fitto. Ma il fitto a lunga scadenza, i debiti e altre cose modificarono la semplice *locatio conductio* in un rapporto di dominio rurale. Qui le consuetudini aveano più forza delle leggi, le quali non provvedevano nemmeno ai bisogni svariati delle condizioni agrarie, laddove da quelle si sviluppò una *consuetudo praedii* » [6].

2. *L'affitto delle terre pubbliche. I grandi affittuari e i proprietari assenteisti.*

Le citazioni potrebbero moltiplicarsi e arricchirsi assai di più. Credo però, con queste pagine introduttive, di essere riuscito già a dare l'idea di una consolidata chiarezza tematica e dei confini di una problematica che, in quest'ultimo secolo, fra l'altro, non ha conosciuto l'arricchimento di nuovi documenti né, mi sembra, si è potuta avvalere di letture integralmente innovatrici di testi già noti.

E tuttavia è indubbio che, soprattutto negli ultimi anni, si è venuta affermando una tendenza volta a modificare l'orientamento di fondo della precedente tradizione storiografica e della quale ho appunto voluto dar conto, anche con alcune citazioni testuali, nel paragrafo precedente. Mi riferisco appunto alla visione delle locazioni agrarie e della colonìa parziaria d'età repubblicana e del principato come il primo capitolo di una storia che ha il suo naturale e necessario sviluppo nel colonato tardo imperiale. Orientamento quindi che finiva col far coincidere due problemi in parte diversi (o almeno la cui completa identità non era mai stata esplicitamente dimostrata): quello della storia delle locazioni agrarie e quello delle ' origini del colonato '.

Il grande merito degli studi più recenti fra cui si staglia precocemente il saggio di Finley [7], è quello appunto di avere isolato il primo di questi due aspetti e di averlo affrontato in sé e per sé. In tal modo veniva meno una visione delle forme giuridiche e sociali di tipo eccessivamente ' teleologico ': quasi appunto che esse si presentassero prive di una sostanziale autonomia e destinate a univoca e necessaria evoluzione.

Riallacciandosi quindi ad alcuni studi recenti [8] si potrà evitare

questo atteggiamento, sottolineando così il carattere di lunga durata che questi istituti sembrano assumere nella storia agraria romana. Anche se, va aggiunto, non mi sembra poi tanto convincente la tendenza a far risalire la presenza di queste forme di affitto dei fondi agrari sino alla prima età repubblicana o, addirittura, al periodo monarchico [9]. Da una parte infatti i dati disponibili non mi sembrano sufficienti [10], dall'altra un'operazione del genere rischia più di confondere che di migliorare la nostra già ipotetica conoscenza delle forme di clientela arcaica e di altre situazioni di lavoro dipendente come quelle riconducibili alla figura del *nexum*.

Se concentriamo dunque la nostra attenzione sul periodo che va dalla media età repubblicana sino alla fine dell'età del principato, emerge un problema prioritario che sembra in genere relativamente in ombra nella pur ricca riflessione storiografica sul tema. Mi riferisco al ruolo assolto per tutto questo lungo periodo dalle locazioni di terre pubbliche.

In effetti, come ben sappiamo, i romanisti hanno quasi sempre associato la stessa formazione della *locatio-conductio* dei fondi agrari ai preesistenti modelli costituiti dalla *locatio censoria* e dal sistema di conferimenti delle varie figure di *ager publicus* dietro pagamento di un canone periodico [11]. Del resto circa l'incidenza delle locazioni pubbliche sui modelli privatistici, sarebbe sufficiente a darcene una qualche conferma la stessa durata tradizionale degli affitti agrari costituita dal quinquennio: periodo di tempo chiaramente ispirato alla durata delle locazioni censorie.

Non è qui il caso di approfondire troppo questi riferimenti: tuttavia gioverà richiamare l'attenzione su questo relativo silenzio di storici e giuristi. Su tali questioni e sulla stessa individuazione delle varie figure di *ager publicus* e sul loro contenuto specifico, ancor oggi, ci dobbiamo rifare alla letteratura di un secolo fa piuttosto che a meno risalenti ricerche [12]. Questo fatto è tutt'altro che casuale e trova una spiegazione almeno parziale nella povertà della documentazione relativa a questo importantissimo aspetto della storia romana. Da una parte infatti le testimonianze contenute nel *Corpus iuris* sono abbastanza episodiche e sommarie, dall'altra ancora più poveri appaiono i riferimenti che possiamo ricavare da altri tipi di testimonianze antiche.

In particolare non mi sembra si possa dare con sicurezza una risposta a un quesito che per noi sarebbe fra i più interessanti. E cioè se alle varie figure di *ager publicus*, almeno in Italia, e nel corso dei vari periodi che scandiscono il lungo arco di tempo in cui questo tipo di terre è presente, corrispondano tipi particolari di utilizzazione (grande allevamento, culture estensive, arboricoltura,

ecc.) e specifici assetti produttivi (forme latifondistiche, parcellizzazione delle grandi estensioni di *ager publicus* a una moltitudine di subaffittuari, ecc.). Uno dei pochi aspetti indiscutibili è dato dalla presenza di un ceto di grandi affittuari con un ruolo centrale nel processo di sfruttamento dell'*ager publicus.*

Solo in minima parte tali terre erano oggetto di una gestione diretta, nella forma di grandi unità aziendali, da parte di costoro. Come ben sappiamo, al contrario, esse venivano in genere redistribuite a una miriade di piccoli subaffittuari, direttamente legati alla coltivazione del loro lotto di terra. In questo caso, quindi, i grandi affittuari si limitavano ad assolvere al pur fondamentale compito di intermediazione finanziaria (e organizzativa) fra lo Stato e i coltivatori.

Rispetto al modulo organizzativo costituito, sin dal II a. C., dalla villa catoniana, questo sistema di redistribuzione dell'*ager publicus*, si pone in termini paralleli, se non sussidiari. Esso infatti presuppone una distribuzione dei possessi fondiari in forma parcellare e atta a conservare nelle campagne, accanto alla indispensabile manodopera servile, una certa quantità di contadini liberi che, come sappiamo, erano poi utilizzati sia pure stagionalmente, anche nella villa catoniana.

Ma la figura dei grandi affittuari affiora anche in ordine allo sfruttamento delle terre private [13]. Ed è a tale categoria, cui viene data unitariamente in locazione l'unità fondiaria di notevole dimensioni — la villa catoniana insomma nella sua più tarda evoluzione — cui sembra far riferimento Columella in un noto passo che ci permette di risalire addirittura all'epoca dei Saserna ed alla loro opera: « Sed et ipse nostra memoria veterem consularem virumque opulentissimum P. Volusium adseverantem audivi felicissimum fundum esse, qui colonos indigenas haberet et tamquam in paterna possessione natos iam inde a cunabulis longa familiaritate retineret. Ita certe mea fert opinio rem malam esse frequentem locationem fundi, peiorem tamen urbanum colonum, qui per familiam mavult agrum quam per se colere. Saserna dicebat ab eius modi homine fere pro mercede litem reddi, propter quod operam dandam esse ut et rusticos et eosdem assiduos colonos retineamus, cum aut nobismet ipsis non licuerit aut per domesticos colere non expedierit; quod tamen non evenit nisi in his regionibus quae gravitate caeli solique sterilitate vastantur. Ceterum cum mediocris adest et salubritas et terrae bonitas, numquam non ex agro plus sua cuique cura reddidit quam coloni » [14].

Questo documento su cui si dovrà tornare anche in seguito per la sua peculiare importanza per la storia della locazione agraria in età predioclezianea, ci aiuta a cogliere il significato ultimo di questo

colonus urbanus contro cui polemizzano tanto Saserna quanto Columella [15].

Si tratta del suo carattere duplicativo rispetto al ruolo del proprietario cittadino. Come la gestione di costui è caratterizzata dal sostanziale assenteismo, così anche il grande affittuario *urbanus* non potrà che provvedere alla gestione del fondo in forme analoghe e secondo gli schemi propri della villa catoniana: attraverso la *familia* servile e il controllo del *vilicus* o, come grande locatore, subaffittando le singole parcelle a una moltitudine di piccoli affittuari.

Ora proprio questo carattere ci permette di disinteressarci di tale figura per quanto concerne l'analisi delle forme di organizzazione della produzione agraria. Essa non si presenta infatti come un *tertium genus* rispetto al sistema della villa schiavistica o a quello delle affittanze, come invece si è dato in altri contesti storici e in altri assetti agrari. A tale proposito va anche aggiunto che, in linea di massima, questo suo stesso carattere spiega il motivo per cui tale figura non sembra aver assolto, nell'agricoltura romano-italica a quelle funzioni progressive e di innovazione tecnica e di sviluppo delle forze produttive assolte, in altri contesti storici, da un ceto di grandi affittuari « capitalisti » rispetto ai vecchi assetti feudali o alla grande proprietà assenteista.

Ho parlato a più riprese di una grande proprietà assenteista: e all'assenteismo dei coloni urbani evocati da Saserna-Columella si è fatto richiamo, come elemento negativo nella valutazione di questa figura, accanto al rischio forse non del tutto improbabile del resto, delle liti giudiziarie. Occorre a questo punto soffermarci rapidamente su quest'ordine di valutazione, al fine di chiarire un aspetto restato abbastanza vago nella riflessione storiografica moderna.

Mi riferisco appunto a questa, spesso evocata, nozione di « assenteismo » e, di contro, al rilievo dato dai moderni agli incitamenti degli antichi scrittori di agronomia a interessarsi direttamente della gestione delle proprie terre, non abbandonandole all'iniziativa autonoma di uno schiavo promosso al ruolo di *vilicus*.

Ora mi sembra che anche i moderni si siano lasciati spesso influenzare troppo da siffatte esortazioni e dalla sottostante preoccupazione mostrata dagli antichi per l'assenteismo dei proprietari terrieri della tarda repubblica e di età imperiale. Nessuno vuol certo negare che le preoccupazioni degli antichi fossero reali e, in parte, certamente giustificate. Ma il problema è diverso.

L'elemento effettivamente progressista nella storia dell'agricoltura romana è infatti rappresentato proprio da questo ceto di proprietari assenteisti: sotto tale profilo noi possiamo quindi cogliere una certa qual contraddizione fra la connotazione negativa attribuita ad esso

dagli agronomi e dagli altri scrittori latini e il ruolo da loro effettivamente giocato nella storia agraria romana.

È difficile infatti contestare il carattere progressivo assolto dalla villa catoniana rispetto al sistema della piccola proprietà contadina che deve aver caratterizzato la realtà agraria romana preannibalica. Ma la villa catoniana è appunto il prodotto di una operazione consapevolmente effettuata da un ceto nobiliare urbano. Il sistema di gestione fondato sui *vilici* e altri schiavi realizza bene il duplice obiettivo di rafforzare e ampliare il fondamento agrario della propria supremazia sociale e, insieme, di conservare e rafforzare il proprio ruolo cittadino. L'assenteismo del proprietario fondiario lamentato sin dal tempo dei Saserna non è fenomeno degenerativo di un sistema, o di crisi, ma è connaturato alla genesi stessa e allo sviluppo di quel modello agrario cui è volta la quasi esclusiva attenzione degli agronomi. E infatti nella fase formativa di tale sistema, che possiamo cogliere nel trattato di Catone, il carattere urbano del grande proprietario si definisce in modo del tutto esauriente; esso non si modificherà eccessivamente nei periodi successivi se non in relazione a una generalizzata accresciuta opulenza di vita di tutta la società romana.

Si chiarisce così il senso del quesito proposto in ordine a un eventuale carattere « più progressivo » dei grandi affittuari rispetto al ceto proprietario. La risposta tendenzialmente negativa che ritengo possibile dare non si fonda tanto sull'assenza di una migliore imprenditorialità nei primi quanto nel carattere obiettivamente progressivo assunto dai grandi proprietari cittadini degli ultimi secoli della repubblica. La figura del grande proprietario cittadino, come vedremo, continuerà ad avere un ruolo centrale anche nelle successive evoluzioni dei primi secoli dell'impero.

Di fronte a questa situazione mi sembra abbastanza diversa una realtà evocata indirettamente dal ciceroniano *pro Caecina*. In questa orazione infatti, il cui oggetto è costituito dalle pretese possessorie relative a un fondo *in agro Tarquiniensi*, si menziona la sua assegnazione in locazione a un *colonus*. Anche qui, dato il verosimile rilievo economico del fondo in questione, l'affittuario doveva avere una certa consistenza economica. E però la sua persistenza nel tempo fa pensare ad un personaggio maggiormente radicato nella realtà agraria locale [16]. Nel testo ciceroniano appare infatti un locatore che insiste nella gestione del fondo per più anni e che sembra in grado di fornire le *rationes* della sua gestione al nuovo *dominus*. Esso, magari in posizione economicamente più forte, sembra corrispondere a quel tipo di coloni descritti positivamente, in opposizione all'*urbanus*, nel testo di Columella precedentemente ricordato. Anche in

questo caso i livelli di gestione non emergono direttamente dalle testimonianze in oggetto. E tuttavia, tornando al passo di Columella, è indubbio che questi piccoli o grandi coloni più radicati sul luogo (« colonos indigenas et tamquam in paterna possessione natos... ») assicurano un'elevata qualità nella lavorazione del fondo e nel suo sfruttamento.

Ma sarebbe erroneo limitare qui il nostro discorso solo alla categoria dei grandi affittuari e non allargare lo sguardo a una realtà più vasta già bene attestata in età tardo-repubblicana.

3. *I coloni.*

È interessante rilevare come l'applicazione della *locatio-conductio rei* che, almeno sul piano quantitativo, sembra avere riscosso la maggiore attenzione da parte dei giuristi romani, riguarda i fondi rustici [17]. Aspetto tanto più significativo se si considera l'altro impiego centrale di tale negozio, rappresentato dalla locazione degli immobili urbani la cui importanza e diffusione, nella società romana sono ampiamente attestate [18].

D'altra parte l'astrattezza di questo contratto permette di ricomprendere e disciplinare situazioni fra loro molto distanti che converrà qui rapidamente indicare. Ai due poli si pongono dunque, da una parte l'affitto diretto del fondo suddiviso a più coloni, dall'altra quella grande affittanza cui ho già fatto cenno nel paragrafo precedente. Non di rado sussiste un rapporto diretto fra queste due forme, nel senso che una stessa unità fondiaria data in locazione a un grande affittuario, è da costui ripartita, in sublocazione, fra più coloni che ne assicuravano lo sfruttamento. Questo specifico rapporto fra il *dominus*, il grande affittuario e i piccoli coloni sembra confermare quel carattere di « doppione » del grande affittuario rispetto ai proprietari fondiari cui ho accennato [19].

Accanto al dualismo fra la grande e la piccola affittanza, occorre citare un'altra polarità rappresentata da due tipi diversi di pagamento. Da una parte abbiamo il pagamento del canone in denaro o in una quota fissa di prodotti agricoli. Dall'altra invece il pagamento del canone si concreta nell'obbligo del colono di versare una quota percentuale della produzione agraria del fondo: in questo caso, con la colonìa parziaria, siamo addirittura ai margini della locazione [20].

C'è altresì una relazione fra i tipi di affittanza e le forme di pagamento del canone. La grande affittanza, infatti, comporterà sempre l'obbligo di pagamento di un canone periodico fisso, solitamente in denaro. È all'interno della piccola affittanza che possiamo invece

individuare la compresenza delle diverse forme di pagamento ora accennate.

Su questa figura del piccolo (e medio) colono, direttamente impegnato nella coltivazione del fondo, si concentra la nostra attenzione, anche al fine di cogliere una sua possibile evoluzione lungo il corso dei secoli qui considerati e che potrebbe trasparire precisamente nella mutata natura del canone locativo.

Il pagamento del canone locativo in denaro rappresenta, in linea di massima, la forma più favorevole al locatore. Anzitutto la predeterminazione di una cifra fissa nel corso di un periodo relativamente lungo di anni permette di scaricare sul conduttore tutti i rischi che derivano da un'attività così eminentemente aleatoria come l'agricoltura. Sarà il piccolo colono a doversi misurare con le crisi derivanti dalle cattive annate e che possono addirittura incidere sulle sue stesse condizioni di sopravvivenza.

Un secondo aspetto, da non trascurare, del canone in denaro è il forte incentivo così introdotto alla commercializzazione di una parte significativa della produzione del fondo in locazione. Il colono infatti sarà costretto a reperire sul mercato quei mezzi finanziari necessari al pagamento della *pensio* con una parte variabile della sua produzione agricola. Variabile perché nelle annate buone, alla maggiore produzione corrisponderà una diminuzione generalizzata dei prezzi di mercato: in tal caso il colono per ottenere la cifra corrispondente al canone locativo dovrà vendere una maggiore quantità di prodotti. Nelle annate cattive, ovviamente il fenomeno sarà inverso e tuttavia, proprio in tali circostanze, maggiori rischi si profilano per il piccolo conduttore. Allora infatti la minor quantità di prodotti da vendere potrà costituire, in percentuale, una quota più elevata della produzione complessiva del fondo e tale da incidere addirittura sulle scorte e sulle condizioni di sopravvivenza della famiglia colonica.

Queste considerazioni ci introducono al nucleo centrale della problematica relativa al tipo di rapporto di produzione qui esaminato. Il problema dei livelli dei canoni locativi e del loro impatto sulle condizioni dei coloni e la figura, a ciò strettamente collegata, delle *remissiones*.

In una condizione caratterizzata da una sufficiente disponibilità di manodopera (come vedremo in seguito, non è essenziale che essa sia esclusivamente fornita da uomini liberi) il rapporto contrattuale fra locatore e piccolo conduttore è squilibrato a favore del primo. Il generale vantaggio assicurato, nella realtà dei rapporti giuridici, ai ceti economicamente più forti, fa sì che, nella negoziazione individuale delle condizioni contrattuali, il livello del canone sia fissato

in modo da garantire al locatore la parte maggiore (se non tutta) del reddito del fondo.

In verità le possibilità di scelta che si offrivano su questo punto alle parti erano abbastanza ampie. Il ceto dei proprietari fondiari poteva in effetti orientarsi verso la determinazione di un affitto commisurato alla media fra annate buone e cattive. In tal caso il canone locativo avrebbe dovuto essere stabilito in modo da permettere al piccolo colono, nelle buone annate, di acquisire una quota delle plusvalenze. E ciò al fine di integrare con essa le somme ricavate dalla vendita dei prodotti nelle annate cattive, onde raggiungere la cifra complessiva richiesta per il pagamento del canone. Sembrerebbe invece che l'orientamento prevalente, nella prassi, sia stato lievemente diverso, volto piuttosto ad assicurare i massimi livelli possibili dei canoni locativi.

Una, sia pure indiretta, conferma di tale orientamento può essere ricavata dallo stesso istituto delle *remissiones* ripetutamente evocato nei testi degli antichi (a meno, ovviamente, di non voler vedere in esso e nella sua crescente importanza il riflesso di quella ben nota idea circa la progressiva sterilità della terra sostenuta da alcuni scrittori latini: ma si confonderebbe così la realtà storica con le teorie che ne sono solo un riflesso).

È assai vasto e persistente l'interesse che gli studiosi moderni hanno mostrato per tale istituto e intense sono state le discussioni che si sono svolte in proposito [21]. Rispetto alle varie interpretazioni mi sembra possibile limitarmi qui ad alcune considerazioni.

Anzitutto la sua costante presenza nella realtà agraria romana e l'attenzione non episodica a esso dedicata dagli scrittori *de re rustica* e dai giuristi, nonché dalla stessa legislazione imperiale. Va poi sottolineato come, contrariamente a quanto talora sostenuto dai romanisti, la genesi delle *remissiones* non vada individuata in questa stessa legislazione, potendosi invece tracciare una linea di continuità sin dalla giurisprudenza repubblicana, che trae a sua volta origine, molto probabilmente, da tendenze presenti nelle pratiche agrarie [22]. D'altra parte il fatto che, in questo caso, all'impegno dei giuristi dovesse corrispondere la presenza di interessi sufficientemente ampi e diffusi, lo potremmo ricavare dagli accenni che a tali pratiche si incontrano in testimonianze che alla realtà agraria possono ricondurci [23].

L'evolversi della riflessione giurisprudenziale ci fa cogliere il precisarsi delle *remissiones* in riferimento non solo alla cattiva annata per cui si cancellerebbero i canoni locativi dovuti, ma in relazione alla serie di annate precedenti o successive alla crisi agraria [24]. Sembrerebbe emergere qui l'idea di una media atta talora a compensare il mancato raccolto dell'anno in corso. Anche per ciò non mi sembra

invece molto verosimile l'ipotesi di un atteggiamento della legislazione imperiale particolarmente favorevole ai piccoli affittuari, per motivi di carattere « sociale »[25]. Fra l'altro queste *remissiones* riguardavano tanto i piccoli che i grandi affittuari e nulla vieta di pensare che proprio il dibattito giuridico sia stato sollecitato dalla pressione dei più grandi e potenti coloni più che dall'interesse dei piccoli.

Nel complesso tuttavia è difficile non vedere, nel diffondersi delle *remissiones*, un sintomo della debolezza economica dei piccoli affittuari e, più in generale, di quel ricorrente fenomeno di indebitamento che ha quasi sempre segnato la storia del mondo contadino.

Per quanto economicamente (e quindi politicamente e legalmente) forte potesse essere il proprietario o il grande affittuario romano, egli si trovava di fronte a un limite costituito paradossalmente dalla stessa debolezza della sua controparte. Una volta attenuata o scomparsa l'esecuzione personale per debiti, la posizione di un debitore nullatenente quale doveva essere spesso quella dei coloni più deboli economicamente e quindi più esposti all'insolvenza presupposta dalle *remissiones*, aveva l'inattaccabilità di colui che « non ha più nulla da perdere ».

In verità è proprio una radicale bancarotta o, meglio, una forma di insolvenza « strisciante » (ne vedremo alcune testimonianze significative nell'epistolario di Plinio il giovane) la risposta più efficace a una pressione eccessiva da parte del *dominus*. Certo, costui poteva ben espellere il locatario inadempiente dal fondo, con la rescissione del contratto. Ma questo, come ben sappiamo, non avveniva spesso, sia perché i nuovi coloni avrebbero riproposto gli stessi problemi dei vecchi, sia perché, malgrado le crisi di cui stiamo discorrendo, vantaggi sufficienti dovevano essere assicurati ai proprietari già dai vecchi rapporti locativi, sia infine perché non sempre era facile reperire nuovi agricoltori disposti a rilevare i vecchi rapporti[26].

Conformemente alla casistica dei giuristi romani (ma anche andando oltre quanto in essa esplicitamente presente) mi sembra si possa dunque affermare che le *remissiones* costituivano una risposta concreta non già a un generalizzato fenomeno di crisi dell'agricoltura romana o di quella particolare sua forma organizzativa rappresentata dal sistema delle affittanze[27], ma alla pressione dei canoni locativi che diventava insostenibile nelle annate cattive o, semplicemente, in quelle mediocri. La pratica più o meno diffusa delle *remissiones* era così una risposta atta ad attenuare tensioni che, altrimenti, avrebbero finito con l'imporre ai proprietari una generalizzata diminuzione dei canoni locativi, pena la distruzione di questa forma di sfruttamento agricolo. Evidentemente, di fronte a situazioni catastrofiche

del conduttore, impossibilitato a pagare la *pensio* in denaro, il ceto dei proprietari fondiari e i locatori preferivano rinunciare alla pretesa del pagamento per una o più annate particolari.

Formalizzando l'insolvenza temporanea e giustificata del colono, esaltandone il carattere eccezionale e coinvolgendo le parti nel suo riconoscimento, i romani potevano sperare di circoscrivere il fenomeno, evitando quelle forme di degradazione evocate anch'esse in una ben nota testimonianza di Pinio [28]. In tal modo si poteva altresì sperare di mettere in moto un meccanismo di pressione sul colono che lo impegnasse al massimo nel lavoro del suo fondo onde permettergli il rispetto dei suoi obblighi contrattuali per il futuro [29]. E questo ci fa meglio valutare la stessa tendenza ad allargare l'ambito di applicazione dell'istituto anche al di là di quella nozione di eccezionalità che, in origine, ne era indubbiamente alla base [30].

Da quanto si è detto si può però tentare di andare oltre, escludendo che si possa ridurre il problema dell'indebitamento del colono all'aspetto meramente legale delle circostanze che ne legittimano la richiesta di *remissio*. Credo infatti — e indizi in tal senso possiamo ricavarli tanto da Columella che da Plinio il giovane — che spesso il *dominus* finisse col rinunciare a tutto o parte del canone di affitto, senza sottilizzare sulla presenza o meno dei presupposti per le *remissiones* come definiti dai giuristi o dalle costituzioni imperiali. Bastava infatti la mera insolvenza del colono.

Un preciso indizio in tal senso mi sembra costituito dalla presenza di un'altra situazione, insistentemente evocata dai giuristi romani: i *reliqua colonorum*. Ed infatti, malgrado quanto talvolta sostenuto, appare estremamente improbabile, anche per la specifica portata delle testimonianze di cui disponiamo, che questi fossero sempre circoscritti alla partita debitoria dell'anno in corso [31]. Ed è persino possibile, del resto, che tali *reliqua* non si riferissero solo agli arretrati dei canoni locativi non annullati da formali *remissiones*.

Emerge del resto, sia pure in forma assai più episodica, una realtà debitoria che non solo attraversa costantemente il rapporto fra grande proprietario e piccolo affittuario, ma che espone costui anche rispetto ai terzi [32]. Ed è questo un fenomeno che segna tutta la vicenda contrattuale per evidenziarsi poi con forza solo alla fine dell'esercizio, trascinandosi ancor dopo la conclusione del rapporto stesso [33].

Ma tutta la materia rappresentata dai *reliqua colonorum* (e non solo di questa categoria), meriterebbe un'attenzione ben superiore a quella riservata dai moderni che invece, come ho già accennato, hanno ampiamente privilegiato il problema delle *remissiones*.

4. *La dipendenza.*

La debolezza economica che sembra caratterizzare la condizione dei piccoli coloni nei riguardi dei loro locatori, la situazione di endemico indebitamento (o almeno il permanente rischio di cadervi), la benevolenza stessa dei *domini* che, sia pure forzatamente, andava spesso al di là dei limiti legali per quanto riguarda le *remissiones*, evidenziano bene la condizione di sostanziale subalternità in cui vengono a trovarsi i piccoli affittuari nei riguardi dei loro locatori. È questo un punto che ci aiuta a mettere in evidenza un tipo di subordinazione che può essere colta in più aspetti, di cui i principali sono la capacità di governo della condotta economica e della gestione del colono da parte del *dominus* e le forme di lealtà metaeconomiche che legano i coloni ai grandi proprietari.

In particolare quest'ultimo punto era stato messo a fuoco molto bene dagli storici moderni [34] e su di esso non sarebbe stato necessario tornare se, di recente, esso non fosse stato implicitamente rimesso in discussione attraverso una critica radicale alla tradizionale interpretazione di alcuni passi di Cesare e di Sallustio nei quali si menzionava la presenza di *coloni* negli eserciti di Catilina e di Domizio Enobarbo [35]. Mentre infatti la generalità degli studiosi aveva visto in essi una evidente e testuale conferma della subordinazione anche sociale e politica dei piccoli affittuari ai grandi proprietari, nel suo recente contributo de Neeve ne ha contestato il significato tradizionalmente loro attribuito [36].

Debbo dire tuttavia, che malgrado l'indubbia intelligenza delle argomentazioni addotte in tal senso e la stessa obiettiva ambiguità che, come ben sappiamo, caratterizza da sempre il valore semantico di *colonus* [37], mi sembra tuttora da accogliere la tradizionale interpretazione di tali testimonianze. E infatti lo studioso olandese, per dimostrare il suo assunto è costretto a fare riferimento a una serie di realtà che forse erano presenti nelle campagne italiche nell'ultimo secolo della repubblica, ma di cui sappiamo pochissimo. Mi riferisco a una forma di lavoro dipendente rappresentato dagli *addicti* utilizzati dai loro creditori nel lavoro dei campi [38], nonché al rapporto dei proprietari terrieri con i loro clienti, assegnatari in precario di lotti di terra agricola [39].

Vedendo in essi la principale componente di quella più generale categoria indicata, nei passi da lui discussi, con il termine *coloni*, de Neeve propone un'interpretazione che necessariamente attribuisce a *colonus* il più lato e generico valore di « agricoltore ». In questa prospettiva si potrebbe dunque tradurre tale termine, tanto in Sal-

lustio che in Cesare con l'italiano « contadini », che potrebbe indicare tanto il mezzadro, o addirittura il piccolissimo affittuario, quanto il lavoratore a giornata e soprattutto gli altri tipi di dipendenza (debitori assoggettati ai loro creditori e clienti) evocati dal de Neeve.

Ora è indubbio che, in linea di massima, tanto il passo di Cesare come quello di Sallustio potrebbero intendersi riferiti all'utilizzazione da parte di Catilina e di Domizio Enobarbo dei « loro contadini », nella lotta armata. Ma questo non risolve il problema del tipo di rapporto in tal modo evocato, fra « contadini » e « padroni ». Se, per esempio, tale termine fosse stato impiegato verso la metà del secolo scorso (ma ancora sino a pochi anni or sono) in Sicilia, esso avrebbe avuto un valore assolutamente diverso di quanto non avrebbe assunto se riferito all'Umbria o alla Toscana. Perché in quest'ultimo caso i « contadini » evocati sarebbero stati immediatamente identificati con quella realtà mezzadrile così importante in quelle regioni, mentre per la Sicilia essi sarebbero stati intesi come i braccianti e i dipendenti del grande latifondo.

È vero che de Neeve, appunto, sottolinea l'ambivalenza e l'estensione semantica di *colonus* proprio al fine di ricomprendere in esso non solo i piccoli affittuari ma altre figure di contadiname libero o semilibero alle dipendenze dei grandi proprietari. È anche vero però che non è chiaro fino a che punto lo stesso de Neeve sia consapevole del fatto che la sua nuova interpretazione del valore dei passi di Sallustio e di Cesare non possa considerarsi a questi circoscritta. In verità l'intera voce « colonus » del *Thesaurus linguae Latinae* ne sarebbe radicalmente sconvolta. Alla sostanziale polarizzazione che i lessicografi fanno fra un valore più generico di *colonus* come « agricoltore » e uno più specifico di « colui che lavora la terra avendo questa in affitto » si dovrebbe sostituire un sistema più complesso atto a ricomprendere un ulteriore valore di *colonus* come di « agricoltore legato al proprietario fondiario per vincoli personali (debiti ecc.) o di clientela o per un contratto di affitto ».

In tal modo però tutti i numerosi casi in cui troviamo impiegato nei testi letterari *colonus* senza ulteriori specificazioni, diversamente da quanto sinora ammesso da tutti i lessicografi, potrebbero corrispondere tanto ad un valore più circoscritto di affittuario o a quello più generico di agricoltore, quanto all'ultimo che ho or ora descritto.

Non è a difesa di un principio di autorità insostenibile che rilevo le conseguenze della tesi di de Neeve, quanto per sottolineare la sproporzione fra la loro gravità e la documentazione su cui essa si fonda. Nulla infatti sappiamo di un impiego significativo degli *addicti* e di altri debitori nelle campagne italiche tardorepubblicane, né è immaginabile la persistenza delle forme arcaiche di cilentela [40]. In

sostanza una così profonda revisione di una consolidata interpretazione di una serie di testi letterari [41] potrebbe tentarsi solo su basi ben più solide che non la considerazione della mera possibilità (neppure della certezza) che nelle campagne italiche sussistessero ancora, agli inizi del principato, forme di lavoro dipendente legate alla massiccia utilizzazione dei debitori insolventi e *addicti* ai proprietari fondiari e dei loro clienti. Lettura tanto più improbabile quella proposta dal de Neeve a proposito di *colonus*, se si considera la drammatica frattura che si dovrebbe dedurre fra il valore di tale termine nella lingua non giuridica e quello chiaramente presente nella numerosa messe di testi giuridici. Dove appunto il riferimento alle affittanze agrarie è fuori discussione [42]. E dove, al contrario, questo presunto lavoro dipendente dei debitori non è per nulla confermato.

Nel conservare dunque l'interpretazione tradizionale di Sall., *Catil.*, 59, 1, 3, e di Caes., *civ.*, 1, 34 1, sgg. e 56, 1 sgg., debbo ancora aggiungere che anche in altri testi, sia pure in modo assai meno evidente che in questi, si può riscontrare un'eco della subalternità dei piccoli affittuari e della loro inferiorità sociale, direttamente riferibili alla loro debolezza economica [43]. Sotto questo profilo il ruolo dell'indebitamento e i caratteri della clientela — elementi entrambi evocati dal de Neeve in relazione alla figura del *colonus* — sono effettivamente presenti e colorano il rapporto fra colono e proprietario.

Passando rapidamente all'altro aspetto della latente dipendenza del colono, richiamerò un passo di Columella (importante anche per altri aspetti del rapporto di locazione dei fondi) che mi sembra adombrare, se non un preciso potere di sorveglianza, una presenza del *dominus* che trascende forse gli specifici poteri conferitigli dal contratto di locazione: « Comiter agat cum colonis — Columella si rivolge al proprietario del fondo — facilemque se praebeat et avarius opus exigat quam pensiones, quoniam et id offendit et tamen in universum magis prodest. Nam ubi sedulo colitur ager, plerumque compendium, numquam, nisi caeli maior vis aut praedonis incessit, detrimentum adfert, eoque remissionem petere non audet » [44].

Il controllo dell'*opus* prestata dal colono nel fondo è, per Columella, l'oggetto principale dell'interessamento del *dominus*. Con molta chiarezza egli spiega i motivi per cui al *dominus*, piuttosto che infastidire il colono con la minuziosa rivendicazione di tutti i minori diritti contrattualmente a lui riconosciuti, converrà concentrare le sue pretese nella migliore lavorazione del campo. Pretesa in qualche modo extra-contrattuale anche se funzionale all'obbligo principale del colono di pagare le *pensiones* annuali. Per questo dunque, prosegue immediatamente Columella « Sed nec dominus in unaquaque re, cui co-

lonum obligaverit, tenax esse iuris qui debet, sicut in diebus pecuniarium vel lignis et ceteris parvis accessionibus exigendis quarum cura maiorem molestiam quam impensam rustics adfert. Nec sane vindicandum nobis quidquid licet, nam " summus ius " antiqui " summam " putabant " crucem " ».

Ancora non ci troviamo di fronte a un intervento sistematico del *dominus* nelle scelte aziendali (tipi di culture, tempo dei lavori, ecc.) ma già vi è un controllo della qualità del lavoro prestato. Controllo che trova conferma in altre testimonianze giuridiche [45] risalenti allo stesso periodo e che, com'è ovvio, doveva di fatto essere esercitato attraverso gli ausiliari e gli uomini di fiducia del *dominus* nelle sue campagne.

Se il *vilicus* è la figura che garantisce la diretta gestione della villa schiavistica da parte del *dominus*, altri intermediari intervengono nel rapporto fra locatore e conduttore. Con una terminologia che va in parallelo a quella relativa ai latifondi imperiali, vediamo così apparire *procuratores* e *actores* (in verità presenti anche nel sistema della gestione diretta, a sovraintendere allo stesso *vilicus*) con funzioni di controllo del lavoro dei coloni e delle prestazioni da loro dovute. Questi dunque — in prevalenza di condizione libera — verranno a trovarsi assoggettati a un potere di sorveglianza e, talora, almeno di fatto, di indirizzo da parte di fiduciari del *dominus* di condizione servile o libertina [46]. Anche in questo caso i ruoli sociali finiscono col non corrispondere, nell'impero, alla *summa divisio de iure personarum*.

Così, sempre in Columella, si ricorda come l'aia debba essere costruita in modo che i lavori che si svolgono nella fattoria e i raccolti che vi si accumulano possano essere visti *vel a domino vel certe a procuratore* [47]. Il richiamo a quest'ultima figura si giustifica non solo per la sua posizione preminente rispetto allo stesso *vilicus* ma per il fatto che le sue funzioni di controllo dovevano estendersi anche al caso delle affittanze (e tanto più della colonìa parziaria) che potevano essere adottate per una parte o per la totalità dei fondi di pertinenza della villa cui si riferisce Columella. In quest'ultimo caso addirittura l'esigenza di un controllo appare forse maggiore, come mostra del resto la storia della mezzadria moderna.

Con il richiamo a questa figura giungiamo ora ad accennare all'ultimo aspetto della situazione di dipendenza qui analizzata. Mi riferisco agli obblighi accessori a quello rappresentato dal pagamento regolare delle *pensiones*. Abbiamo già visto come Columella incitasse il *dominus* a essere più esigente nel controllo del lavoro effettuato nel campo che non a pretendere il puntuale pagamento della mercede dovutagli o nella richiesta delle altre prestazioni previste come

il rifornimento della legna per il fuoco. In tale contesto egli evocava una nebulosa realtà indicata con l'espressione *parvae accessiones*: l'immaginazione va immediatamente a un complesso di modesti rifornimenti che, nelle forme più svariate, la campagna ha sempre fornito ai proprietari cittadini. Si tratta di prodotti immediatamente utili alla vita di questi ultimi e non facilmente sostituibili, dagli ortaggi alla frutta di stagione, dalle derrate alimentari al vino, alla legna ecc. È altresì molto probabile che queste *parvae accessiones*, previste dai contratti di locazione, traessero vita e fossero più genericamente regolate dalle pratiche consuetudinarie esistenti nei vari distretti agricoli, in relazione anche alle loro specifiche caratteristiche sotto il profilo produttivo [48].

E qui la memoria va alla mezzadria moderna e a quelle « regalie » ancora praticate nelle nostre campagne sino a questo secondo dopoguerra. Sebbene queste presentassero alcuni caratteri propri di un'economia medievale in dissoluzione è significativo come esse non restassero circoscritte al versamento di quote limitate di prodotti del fondo di pertinenza del mezzadro. Egualmente mi chiedo se, nel mondo antico, fra le *parvae accessiones* non potesse comprendersi anche l'obbligo a fornire una certa quantità di lavoro (magari con l'ausilio degli animali e degli schiavi del singolo fondo) a favore della villa padronale e delle sue immediate pertinenze. In tal caso ci si troverebbe di fronte a una clausola contrattuale destinata a dilatarsi nel corso del tempo sino a connotare alcuni specifici aspetti del colonato tardoimperiale [49]. Certo è che questa è ben presente nei rapporti che, precocemente verranno a instaurarsi per lo sfruttamento dei latifondi imperiali. Nell'epigrafe del *saltus Burunitanus* noi possiamo così incontrare un particolare tipo di prestazioni rappresentato dalle operae dovute dai coloni a favore della *pars dominica*: qui ormai il Medioevo è alle porte.

Ma quei fenomeni di indebitamento e di debolezza economica che sono alla base della sostanziale dipendenza dei coloni dai loro locatori [50] giocano anche in un'altra direzione, destinata anch'essa ad accentuarsi nelle forme tardo-imperiali.

Come infatti è già stato ripetutamente sottolineato, sin dalla prima età del principato sembrerebbe prendere corpo una tendenza a vincolare al fondo il colono moroso, anche dopo la scadenza dei termini contrattuali al fine di garantirsi il pagamento di quanto dovuto [51]. Proprio i ripetuti interventi imperiali contro siffatta pratica ne dimostrano *a contrario* la diffusione e la loro relativa insufficienza a combatterla efficacemente [52]. Limiti del genere alla libertà personale rientrano del resto in una più vasta tendenza della grande proprietà fondiaria a garantire i propri interessi e le proprie esigenze anche

violando grossolanamente quei confini apparentemente così profondi ed essenziali fra liberi e schiavi [53].

È probabile, fra l'altro, che nel senso di questo crescente legame alla terra del colono indebitato abbia inciso un altro istituto precocemente elaborato dai giuristi romani. Mi riferisco al sistema di garanzie a favore dei locatori per il pagamento dei canoni e consistenti nel pignoramento degli *invecta et illata* dei coloni [54]. È indubbio che un sistema del genere poteva espropriare i piccoli affittuari degli strumenti necessari al lavoro dei campi, comportando così un ulteriore degrado non solo della loro condizione personale ma dei livelli di produttività del loro lavoro e della gestione agricola. Un esempio del genere, come ben sappiamo, è incisivamente riportato nell'epistolario di Plinio il giovane [55].

Tuttavia io non credo che un uso così rigido di questo strumento, tale da ingenerare le crisi ora citate, fosse l'aspetto più comune. In tal modo infatti gli stessi interessi dei creditori finivano col risultare ancora più pregiudicati che non nel caso delle *remissiones* e dei *reliqua colonorum*. Il valore reale del pegno sugli *invecta et illata* credo fosse rappresentato dalla capacità di pressione così costituita a favore dei *domini*.

L'espropriazione dei coloni dai loro stessi strumenti di lavoro finiva col porre costoro in una condizione ancora peggiore che non quella di schiavi fruenti del loro *peculium*: un contadiname privato delle sue stesse condizioni di lavoro. La semplice minaccia e comunque l'effettivo esercizio di questo pignoramento degli strumenti agrari doveva facilitare il vincolo dei coloni indebitati alla terra ben oltre la scadenza dei termini contrattuali. Anche sotto questo profilo i confini fra liberi e schiavi si andavano attenuando.

5. *Servus quasi colonus.*

Questi confini, per i rapporti che qui ci interessano, appaiono abbastanza evanescenti anche da un altro punto di vista. Il concreto sviluppo dei rapporti locativi fin qui analizzato presupponeva un assunto di partenza: che nelle campagne italiche sussistesse, in misura adeguata, una popolazione libera. Ipotesi questa che, malgrado i ripetuti lamenti degli antichi, credo sia lungi dall'essere improbabile per periodi di tempo e per aree geografiche tutt'altro che irrilevanti. Non si deve tuttavia immaginare che il rapporto fra sistema di affittanze agrarie e presenza di un libero contadiname sia assolutamente necessario. Al contrario: anche nel caso in cui, in certe zone agricole, ci si trovi di fronte alla prevalenza o alla quasi esclusiva presenza

di mano d'opera servile non si deve concludere che tale situazione della forza-lavoro agricola coincidesse necessariamente con la gestione diretta del *dominus* nella forma della villa catoniana e con l'ausilio del *vilicus*.

I proprietari romani sembrano infatti essersi comunque garantiti una libertà di scelta fra i diversi tipi di azienda agraria indipendentemente dalle condizioni esterne rappresentate dal lavoro agricolo disponibile. Ciò avviene attraverso la creazione artificiale di una controparte contrattuale rappresentata dalla figura del *servus quasi colonus*.

Quello che colpisce nelle testimonianze giuridiche relative ad essa è il carattere relativamente precoce e la durata nel tempo di tale pratica, nonché il modo episodico e scontato in cui essa è menzionata dai giuristi romani [56]. Proprio quest'ultimo aspetto mi sembra ci aiuti a cogliere la diffusione e la normalità di questo rapporto nelle campagne italiche fra la fine della repubblica e i primi secoli del principato.

Questa trasformazione dello schiavo in affittuario non solo assicurava al ceto dei grandi proprietari una libertà di scelta fra diversi moduli organizzativi ricreando artificialmente un limitato mercato del lavoro (*quasi*) « libero ». Essa esaltava altresì alcuni caratteri della figura del *colonus* che abbiamo già visto in precedenza (par. 4): la sua debolezza contrattuale e quindi la sua crescente subordinazione al *dominus*.

La condizione giuridica dello schiavo e la sua istituzionale soggezione ai poteri del *dominus* ne fanno infatti una parte contrattuale *sui generis*, certamente ancor più debole del libero piccolo contadino e, insieme, più motivata nell'accettazione delle clausole contrattuali quali esse si siano. D'altra parte la sua qualifica giuridica risolve *ex ante* il possibile vincolo del *quasi colonus* al fondo a eventuale garanzia di debiti insoluti.

L'istituzionale debolezza dello schiavo nella definizione di un rapporto contrattuale con il *dominus* permette dunque una possibilità di pressione di questo su quello mitigata solo dai limiti obiettivi costituiti dalle necessità, per la stessa sussistenza della forza-lavoro, di garantire la fecondità del fondo e le sue scorte. Non solo il livello delle *pensiones* può essere dunque stabilito al suo tetto massimo, anche gli obblighi minuti del colono (le *parvae accessiones* di Columella) possono essere richiesti con maggiore forza. I poteri di controllo e di indirizzo nella gestione della piccola tenuta potranno essere poi esercitati anche al di là dei limiti sanciti dalle pratiche agrarie e dalle norme contrattuali, sulla base appunto del più generale potere del *dominus* sul suo schiavo.

D'altra parte, come ho accennato, vi sono delle motivazioni in positivo che possono spingere lo schiavo a impegnarsi in tale attività. Essa infatti consente comunque un margine di « libertà » più ampio che non il lavoro nell'azienda schiavistica sotto il controllo del *vilicus* e lascia aperta una possibilità alle capacità e all'iniziativa dello schiavo di accumulare comunque un *peculium*. Alcune indicazioni presenti nei testi giuridici ci fanno sospettare che esso non sia stato sempre del tutto irrilevante [57].

C'è da considerare infine un altro elemento, significativo tanto per i proprietari che per gli schiavi, che qualifica questo particolare rapporto di colonato. Si tratta della formazione di famiglie contadine all'interno del fondo in locazione, che tendono per qualche verso a rendere più costoso il lavoro dello schiavo ma che, insieme, possono assicurare un elemento di stabilità e di durata nella disponibilità di manodopera agricola con la riproduzione stessa del lavoro servile. Semmai ci si deve meravigliare che proprio questa non sia stata la strada sistematicamente e consapevolmente imboccata sin dalla fine del I secolo d. C., con la crisi degli approvvigionamenti di schiavi nelle grandi aree dell'impero. Com'è noto, non risulta una assoluta impossibilità, per una società schiavistica, a assicurarsi la riproduzione della manodopera servile attraverso adeguate forme di allevamento.

Il carattere delle testimonianze giuridiche non ci aiuta a cogliere sino in fondo la posizione di questi *quasi coloni* e il regime concreto del loro rapporto con i proprietari. Tuttavia alcune indicazioni emergono con sufficiente chiarezza a confermare anzitutto la vasta gamma di situazioni ricomprese nella figura in questione.

Da una parte dunque è confermata la presenza del *servus quasi colonus* nella coltivazione del piccolo lotto di terra a lui affidato, dall'altra però possiamo riscontrare un ruolo più elevato di questa categoria, nella gestione di unità fondiarie più ampie, con una *familia servilis* alle proprie dipendenze.

Ed è proprio l'impiego non episodico di questa manodopera servile, all'interno del sistema delle locazioni sia a propri schiavi che a liberi affittuari [58] che ci ricorda l'intreccio sostanziale fra ordinamento schiavistico e sistema delle affittanze. Insomma sarebbe quanto mai erroneo associare ai due moduli organizzativi principali dell'agricoltura romano-italica fra la tarda repubblica e il principato, la villa catoniana e l'affitto dei fondi rustici, due distinti tipi di organizzazione del lavoro: quello degli schiavi da una parte, quello dei liberi contadini dall'altra. Così non è, e per molto tempo tanto il sistema della gestione diretta della villa attraverso il *vilicus* richiederà spesso un'integrazione del lavoro servile con quello, per lo più stagionale,

di uomini liberi [59], tanto la forma delle affittanze attingerà il grosso della manodopera agricola dal mondo degli schiavi.

Intreccio complicato dunque quello che presentano le forme di produzione agraria in questo periodo e i relativi modelli organizzativi. Ed è un intreccio che trova una significativa corrispondenza sia nella complessità di valenze assunta dalla figura del *servus quasi colonus*, alla quale ho già fatto cenno, sia nel rapporto fra il *colonus* e gli altri ruoli ai vertici organizzativi della azienda agraria romana: il *procurator*, il *vilicus*, gli *actores*.

La polisemanticità del *quasi colonus* appare infatti ulteriormente accentuata da un'indicazione che, sia pure in forma circoscritta, ricaviamo dai testi giuridici. Accanto allo schiavo pienamente assimilato all'affittuario libero sembrerebbe qui evocato un *quasi colonus* che coltiva *fide dominica*, a metà strada quasi fra un *vilicus* o un altro schiavo direttamente alle dipendenze del *dominus* e il vero e proprio *quasi colonus* [60].

La natura specifica del rapporto fra schiavo e *dominus*, in questo caso, si oscura ancora di più e quasi nulla riusciamo a intravedere del contenuto specifico di esso, dei diritti e degli obblighi che ne derivano alle parti. Due punti però sembrano abbastanza sicuri e da essi quindi occorrerà partire.

Anzitutto il fatto che tale situazione sembra avere una precisa radice in pratiche agrarie che emergono all'attenzione dei giuristi imperiali come casi pratici. In secondo luogo — ed è questo il punto più importante — che la *fides dominica* evocata da Scevola a fondamento di questo specifico rapporto fra schiavo e padrone, doveva comunque comportare un livello di subordinazione del colono ancora maggiore che nel caso normale della locazione con pagamento di un canone fisso. Subordinazione che, verosimilmente, si concretizzava soprattutto nella maggiore esposizione dello schiavo alle possibili richieste economiche del *dominus* [61].

Anche in questo caso, tuttavia, allo schiavo colono doveva restare un margine di autonomia maggiore che non nel sistema della villa catoniana.

Si disegna così una gamma piuttosto articolata di situazioni che vanno dalla condizione dello schiavo incatenato degli *ergastula* sino al personale servile della *pars urbana* della villa dotato di maggiore autonomia e meglio curato, sino a coloro che, assegnati alla gestione di un singolo fondo di cui in qualche fondo assumono la responsabilità, restano tuttavia alla mercé della *fides dominica*, sino infine al *servus quasi colonus* che gestisce in proprio il suo fondo e che è responsabile verso il *dominus* per il pagamento del canone di affitto. Le forme di sfruttamento del lavoro servile, articolate e sviluppate anche at-

traverso la particolare applicazione di forme contrattuali al rapporto fra schiavi e padroni, finiscono col lambire la stessa condizione dei lavoratori liberi nelle campagne o, addirittura, col sovrapporsi a queste. Caso tipico e bene illuminato dai moderni è la già ricordata posizione degli *actores* e dello stesso *vilicus* che possono trovarsi abitualmente a sovraintendere e controllare il lavoro dei liberi. E il caso degli *actores*, ausiliari indispensabili del *dominus* nel sistema delle affittanze, è per l'appunto quello che ci riguarda più da vicino.

In effetti il rapporto fra gli *actores* e il *colonus* (ma un discorso non troppo diverso vale anche nei riguardi del *vilicus*) assicura un'efficace tutela delle pretese contrattuali del *dominus* ai fini del regolare pagamento delle *pensiones* [62]. E però è indubbio che l'apparato organizzativo di una grande proprietà fondaria si avvaleva di figure e competenze più numerose. Al vertice si poneva la figura del *procurator* con compiti e responsabilità di direzione tanto nei riguardi degli affittuari che del *vilicus* o dei *vilici* responsabili della gestione diretta della villa [63]. D'altra parte la stessa netta differenziazione di competenze e di ruoli fra il *vilicus* e il *colonus*, specie nel caso in cui quest'ultimo fosse di condizione servile, non sempre si conservava evidente addirittura potendosi questi confondere con l'*actor* [64]. La compresenza di *procuratores*, *actores*, *vilici* e *coloni* evoca lo sviluppo di una gerarchia di funzioni abbastanza complesse al vertice delle grandi proprietà private, quasi in parallelo con quella, più complessa ' burocrazia ' che caratterizza l'assetto dei latifondi imperiali su cui improvvisa e forte luce è data, per il II secolo, dalle ben note epigrafi africane e che su moduli privatistici appare ancora ampiamente fondata.

Questo sviluppo si pone in parallelo con la crescente importanza del sistema delle affittanze e dei *servi quasi coloni*, dove appunto, oltre al generico controllo del colono e della sua opera, interveniva l'esigenza di una costante supervisione dei risultati stessi della conduzione del fondo e di un maggior coordinamento della condotta dello schiavo in tal modo reso più autonomo. Esigenza che, poi, tanto più netta si avvertiva ove si fosse dovuto assicurare al *dominus* la quota parte dei prodotti dovuti dal *colonus partiarius*.

6. *Colonus partiarius*.

L'interesse che lo storico dei rapporti agrari nell'Italia romana ha per questa figura trascende ampiamente il carattere episodico con cui essa appare nel sistema del *Corpus iuris*. Luce assai maggiore sulle esigenze di fatto e sui problemi cui questa particolare forma

contrattuale poteva dare una risposta è fornita, piuttosto, dall'epistolario di Plinio il Giovane. In esso infatti si attesta il passaggio dalla forma della locazione in denaro alla colonìa parziaria, come risposta a una situazione endemica di crisi che Plinio si trova a fronteggiare.

È indubbio che, indipendentemente dai problemi di classificazione giuridica di questo particolare rapporto, evocati in un ben noto passo di Gaio [65], vi è una differenza profonda quanto a struttura e a significato economico-sociale dei due tipi di rapporti qui evocati. E infatti sono i livelli complessivi dello sfruttamento del colono che tendono ad assestarsi in modo diverso in relazione a queste diverse situazioni.

Nell'affitto in denaro infatti, pur con tutti gli aspetti di omogeneità che tali situazioni verranno assumendo all'interno della stessa zona agricola in relazione ad una serie di parametri significativi (quantità di manodopera agricola disponibile, livello medio della produzione agraria, vicinanza e ricchezza dei mercati, ecc.), resta un margine individuale nel rapporto fra *dominus* e colono. Margine che è rilevante particolarmente in ordine alla determinazione del canone di affitto ed eventualmente delle clausole accessorie del contratto.

Al contrario, nella colonìa parziaria è proprio questo margine di specificità che, nel rapporto fra *dominus* e colono, risulta fortemente attenuato. Certo, nulla vieta in astratto che la percentuale del prodotto dovuta al locatore sia stabilita sulla base di un particolare accordo fra le parti, ma tutto fa pensare al consolidarsi di diffuse e forti pratiche agrarie che governeranno i singoli contratti, almeno a livello regionale. Esse investiranno anzitutto le percentuali dei prodotti, e forse si estenderanno in parte a quelle ulteriori, minori obbligazioni che abbiamo visto evocate in ordine a tale complesso di rapporti (le *parvae accessiones* di Columella).

Se questo è vero, dobbiamo allora concludere che nella colonìa parziaria vi è un grado minore di manovrabilità dello strumento contrattuale al fine di incentivare la produttività del fondo attraverso una pressione degli affitti. Le pratiche agrarie che regolano la colonìa parziaria sembrano invece più rigide, meno modificabili a breve termine [66]. Nella colonìa parziaria è verosimile che l'intervento e il controllo del *dominus*, rispetto alla *locatio-conductio* in denaro si accentuino maggiormente. In tal senso può deporre il fatto che costui doveva avere i poteri di controllare le rese stesse del fondo al fine di garantirsi la sua quota di parte: ed è qui infatti che rileva l'insieme di quei fiduciari del *dominus* che operano nelle campagne. Sotto questo profilo del resto la stessa tendenza dei giuristi a clas-

sificare a parte la colonìa, avvicinandola addirittura alla *societas*, non può che accentuare questa presenza del *dominus* nella gestione del fondo.

D'altra parte si delinea un nuovo e diverso equilibrio rispetto al sistema delle locazioni in denaro. Già in questo, infatti, il tipo di produzione doveva essere condizionato dalle esigenze delle famiglie coloniche situate nel fondo e quindi, come ho accennato in precedenza, doveva essere orientato verso il mercato in un grado minore della villa catoniana. Nella colonìa parziaria si può immaginare un ulteriore indebolimento della spinta alla commercializzazione della produzione agricola. E infatti in questo caso il colono, non essendo più costretto a reperire sul mercato il numerario necessario al pagamento delle *pensiones*, si orienterà verso una produzione altamente differenziata, in grado di assicurare nel modo migliore e in forma prioritaria le esigenze sue e della sua famiglia. La quota destinata agli autoconsumi tenderà così a elevarsi, limitata solo dalla possibilità di intervento del *dominus*.

La razionalità di un modello organizzativo come quello della villa catoniana si evidenzia in riferimento a una economia fondata sull'unificazione commerciale di aree territoriali di crescente dimensione. Al contrario, il modello della colonìa parziaria, assai più statico e tendenzialmente meno capace di premere sulle unità aziendali al fine di massimizzare lo sforzo produttivo, appare per molti versi più equilibrato — si pensi semplicemente alle condizioni, così assicurate, per la riproduzione delle forze produttive — e più capace di durata nel tempo[67]. Da questo punto di vista la locazione in denaro appare un sistema intermedio fra i due, anche se in nessun modo deve considerarsi come uno stadio intermedio di una linea evolutiva continua. Questa tentazione può sorgere in effetti di fronte a una testimonianza come quella offerta dall'epistolario pliniano, dove, appunto, il passaggio alla colonìa parziaria rappresenta una risposta concreta ad una situazione di crisi endemica nella quale sembra sprofondare la forma della locazione in denaro. In *epist.*, 9, 37 Plinio espone le difficoltà che lo costringono in campagna per impostare in modo duraturo una vantaggiosa gestione delle sue terre assumendo a tale proposito *nova consilia.* Nell'ultimo periodo locativo infatti i suoi affittuari, pur avendo ottenuto *magnae remissiones*, si sono egualmente indebitati. Disperando ormai di potersi rimettere in pari essi si sono abbandonati ad un'agricoltura di rapina, devastatrice dei suoi campi.

I *nova consilia* che si impongono ormai a Plinio, volti a invertire una linea di tendenza che tende ad accentuarsi negativamente, consistono, come ben sappiamo, nella trasformazione degli affittuari

in coloni parziari. Al nuovo sistema dovranno sovraintendere alcuni dei suoi schiavi scelti appositamente (il che conferma quanto osservavo alla fine del precedente paragrafo circa la presenza di un personale ausiliario di controllo, particolarmente importante proprio nel sistema delle affittanze e della colonìa parziaria), al fine di controllare il lavoro dei coloni e assicurare la parte padronale dei prodotti [68].

Che gli elementi di crisi attestati in questa lettera non dovessero essere passeggeri, lo comprova un altro luogo dell'epistolario pliniano che Sirago tende a datare pochi anni dopo il testo ora considerato: *epist.*, 3, 19. Anche questo è un testo ben noto agli studiosi: si riferisce al progetto di Plinio di acquistare un nuovo fondo che si trova come un'*enclave* fra le sue terre. Esse, secondo Sirago, sarebbero state l'oggetto dei precedenti provvedimenti pliniani volti all'introduzione della colonìa parziaria. Ma, su questo punto, debbo dire, gli elementi da lui addotti non sembrano sufficienti [69].

Nel progetto del nuovo acquisto ha un peso non marginale la svalutazione da esso subita a causa delle cattive condizioni di gestione. Anche qui appare evidente una crisi molto seria del sistema delle locazioni. E, cosa per noi di particolare interesse, nella descrizione pliniana incontriamo un caso in cui lo stesso sistema delle garanzie a favore dei crediti locativi del *dominus* appare assumere un ruolo ulteriormente devastante: una possibilità cui avevo in precedenza accennato, almeno in linea teorica [70].

È indubbio che quest'ultima testimonianza si presenta ai nostri occhi con un'immediatezza tutta particolare, capace di evocare dal vivo la situazione e le difficoltà concrete di un proprietario terriero. Tuttavia proprio il suo precipuo valore rischia, a ben vedere, di deformare il giudizio dello storico. Sino a che punto infatti le scelte effettuate da Plinio, le sue risposte alla crisi delle affittanze sono assumibili come l'espressione di una più generale tendenza evolutiva dei rapporti agrari nell'Italia imperiale? E, del resto, sino a che punto le situazioni stesse che Plinio ci indica come critiche — l'indebitamento endemico dei coloni e la loro stessa degradazione come forze produttive — sono generalizzabili a raffigurare la realtà dei rapporti agrari in età traianea? E sino a che punto, infine, dobbiamo seguire Plinio in questa rappresentazione della sua vicenda in termini di ' crisi ' e non ritenerla invece come l'espressione di difficoltà ricorrenti e non eccezionali nella realtà agraria italica di età imperiale?

Mi sembra che sia proprio questo il problema maggiore che pone un documento come l'epistolario pliniano: per la sua stessa pregnanza, per la capacità di immetterci pienamente all'interno di una

situazione e di una vicenda particolare. Alla episodicità e, in genere, al carattere abbastanza generico e indeterminato della maggior parte delle altre testimonianze si contrappongono così alcune zone di luce intensa che, per la realtà agraria romana, dal tardo periodo repubblicano, individuerei nei tre trattati degli agronomi latini, nelle lettere di Plinio il Giovane, nelle grandi epigrafi africane e in poco altro ancora [71].

Di qui la tentazione cui ho già accennato, a tracciare una linea continua tra questi momenti di maggiore evidenza, componendoli secondo una prospettiva evolutiva destinata a collegare la fioritura dell'assetto schiavistico dell'agricoltura romana dell'età di Catone, sino alle forme tardo-imperiali del colonato. Sui rischi di un'operazione del genere ha attirato l'attenzione ancora di recente M. I. Finley [72]. Ugualmente sin dall'inizio di questo contributo mi ero ripromesso di evitare una lettura in senso teleologico delle strutture alto-imperiali. Del resto per comprendere l'inanità di un simile tentativo basterebbe valutare sino in fondo la sostanziale eterogeneità del materiale cui or ora facevo riferimento [73].

Malgrado dunque la particolare importanza dell'epistolario pliniano, dobbiamo riconoscere che sono relativamente poche le indicazioni che possiamo ricavarne in ordine al peso e alla diffusione della colonìa parziaria nella storia agraria romana. Di contro colpisce il silenzio quasi totale delle fonti giuridiche che solo in parte si può spiegare come il risultato della dilatata valenza del termine *colonus*, atto a indicare tanto il conduttore tenuto al pagamento in denaro, quanto il colono parziario.

In verità numerosi erano i problemi, strettamente collegati, posti da questa particolare figura su cui il silenzio del *Corpus iuris* appare totale [74]. Ed è questo silenzio che ha indotto del resto alcuni romanisti a immaginare una diffusione maggiore della colonìa parziaria nel periodo più risalente della storia romana e un suo tramonto precoce proprio con la fine della repubblica [75].

Più in generale la mancanza di riscontri al testo di Plinio ci impedisce comunque di affermare l'esistenza di una generalizzata espansione della colonìa parziaria di fronte alla crisi dei sistemi di locazioni agrarie, con un parziale ritorno a forme economico-giuridiche più lontane del sistema mercantile e da un'economia monetaria. Fenomeno questo che pure potrebbe trovare corrispondenze importanti con la più generale evoluzione dell'economia romana verso la fine del principato.

7. *Plinio il Giovane e i significati della villa.*

Dall'epistolario di Plinio possiamo però ricavare ancora altre notizie in ordine all'organizzazione agraria fondata sul sistema delle locazioni. Particolarmente importante si rivela, da questo punto di vista, l'*epist.* 3, 19, già da me citata. Da essa infatti si può anzitutto ricavare un'indicazione abbastanza precisa sull'intimo rapporto che sussisteva, o poteva sussistere, fra l'utilizzazione prevalente del lavoro degli schiavi e la coltivazione dei fondi attraverso i coloni.

Dalle parole di Plinio veniamo così informati della situazione di degrado del fondo e dell'impoverimento dei coloni e della conseguente esigenza di ripristino delle normali condizioni di produttività [76]. Il primo e più importante provvedimento considerato, volto a ricostituire appunto gli *instrumenta* venduti dal vecchio proprietario, è il reperimento di *frugi mancipia*, sulla cui difficoltà si conclude quindi il passo pliniano che qui ci interessa.

Vi è anzitutto da rilevare come, in esso, la precedente forma di gestione — il sistema delle affittanze a coloni — non sia per nulla messa in discussione. Si dovrebbe pertanto presumere che Plinio intendesse, nel caso in cui l'acquisto del nuovo fondo si fosse concluso positivamente, proseguire il vecchio sistema di gestione. Tanto più se si considera come esso sarebbe venuto a sommarsi all'altra sua proprietà il cui sfruttamento sembrerebbe già avvenire nella forma dell'affittanza [77].

Ma una variazione, sia pure implicitamente, il testo di Plinio la presuppone, e riguarda il valore stesso di questa sostituzione della manodopera servile considerata nella sua epistola. Cosa significa infatti che Plinio prevedesse il rifornimento del fondo *frugi mancipiis*? Questi devono intendersi cioè come sostitutivi degli schiavi precedentemente venduti come *pignora* (e quindi di proprietà dei coloni)? Se è così il mutamento consiste nel fatto che gli *instrumenta*, almeno i *vocalia*, precedentemente forniti dagli affittuari, sarebbero ora riforniti direttamente dal nuovo proprietario. Cosa ben comprensibile se si considera lo stato di prostrazione economica dei vecchi coloni e l'oggettiva necessità di riattrezzare il fondo. Del resto le testimonianze giuridiche ci indicano la presenza di una pratica tutt'altro che marginale circa il rifornimento degli *instrumenta* al fondo affittato da parte dei locatori. Il problema, semmai è proprio costituito dall'identificazione degli schiavi del fondo con gli *instrumenta* forniti dai coloni e annoverati quindi fra gli *invecta et illata*, oggetto del pegno. In questo senso la testimonianza di Plinio, se così interpretata,

costituirebbe il concreto riscontro di episodiche indicazioni contenute nei passi del *Digesto*[78].

Così interpretato, il passo di Plinio presuppone però anche un altro fatto: che il nuovo acquirente lasciasse al loro posto gli antichi coloni rovinati dalla precedente gestione. In esso infatti non è espressa, accanto alla preoccupazione per il reperimento di nuovi schiavi, anche quella per l'individuazione di nuovi possibili coloni. Certo, si potrebbe sempre immaginare che la regione fosse povera di schiavi e molto ricca di lavoratori liberi pronti a subentrare ai vecchi coloni, e che perciò, su questo secondo aspetto Plinio non esprimesse alcuna preoccupazione.

A meno di non immaginare una terza ipotesi, speculare a quella ora esposta: che cioè, di fronte alla crisi (e scomparsa) dei vecchi coloni, di fronte alla impossibilità di recuperare nuovi affittuari liberi disposti a subentrare ai vecchi, Plinio pensasse immediatamente ed esclusivamente agli schiavi come nuovi coloni e su di essi venisse interrogandosi[79]. Comunque sia, tanto in questo caso che nell'ipotesi di una più netta distinzione fra piccoli affittuari e schiavi addetti al lavoro dei campi, appare comunque confermata in modo esemplare quella connessione fra la forma dell'affittanza e il lavoro servile da me richiamata all'inizio di questo paragrafo. Connessione che, a sua volta, permette di comprendere la sostanziale compattezza delle principali forme di organizzazione della produzione agraria, evitando artificiose contrapposizioni fra la villa catoniana assunta come la forma organizzativa tipica ed esclusiva di un modo di produzione fondato sul lavoro servile e l'affittanza e il colonato come forma a questo estranea o marginale e anticipatrice quindi di diversi e più ' moderni ' tipi di organizzazione della produzione agraria.

E questa continuità e sostanziale integrazione fra la forma della villa e il sistema delle affittanze la possiamo cogliere ancor meglio passando a considerare le implicazioni ideologiche e i valori che segnano il rapporto di Plinio con la terra. Qui infatti si giunge addirittura all'identità di immagini e di ispirazione fra la sua rappresentazione e le prospettive che avevamo incontrato nei trattati di agronomia, laddove l'attenzione sembrava concentrarsi sui moduli della villa gestita direttamente dal *dominus* e dai suoi collaboratori servili.

All'inizio della lettera su cui ci siamo fermati nelle pagine precedenti, Plinio, nell'esporre il progetto di acquisto del nuovo fondo quasi intercluso fra quelli già di sua pertinenza, elenca vantaggi e svantaggi. Da una parte quindi il prezzo basso e le economie di scala che si avranno nella gestione globale della vecchia e della nuova proprietà unite insieme, nonché la comodità di poter controllare direttamente una più ampia unità fondiaria con minore impegno ma-

teriale e minori spostamenti da parte sua [80]. Ma, di contro, osserva Plinio, aumentano i rischi concentrando una maggior quota di investimenti nella stessa area [81]. E poi, aggiunge ancora, a favore di una proprietà disseminata in più aree geografiche « habet etiam multum iucunditatis soli caelique mutatio, ipsaque illa peregrinatio intersita ».

Proprio la molteplicità delle ville, le varie e diversificate occasioni di soggiorno in località diverse e ornate da distinte *partes urbanae* costituiscono di per sé un valore positivo attribuito dai grandi proprietari romani ai loro possessi. Plinio non fa che ripetere un motivo tradizionale del proprio ceto, che abbiamo visto presente sin dal momento iniziale del modello stesso della villa e che, nell'età di Cicerone e Varrone aveva raggiunto, oltre che la massima intensità, la maggiore consapevolezza. È certo possibile che questo atteggiamento costante si collochi all'interno di un paesaggio agrario che già conosce le sue prime modifiche sostanziali [82]. È però notevole — e particolarmente rilevante ai fini di queste mie annotazioni — come le modifiche nelle strutture e nell'organizzazione produttiva non incidano minimamente sull'ideologia dei proprietari fondiari.

Plinio ama le sue ville e ne descrive le bellezze così come si interessa della vita che si svolge in esse e del godimento che il bel paesaggio agrario può offrire. Di ciò abbiamo precisa testimonianza nello stesso modo in cui sappiamo dell'interesse per la gestione dei suoi fondi o per la commercializzazione dei suoi prodotti. *Voluptas* e *utilitas*, ora, in un sistema dominato dalla piccola affittanza, sono gli stessi valori, perseguiti con gli stessi comportamenti, già ben presenti nell'età di Varrone [83]. È però un paesaggio dilatato quello in cui sembra muoversi il nostro autore rispetto alle dimensioni evocate in Varrone. Nemmeno la splendida opulenza delle ville evocate da Varrone e della vita che in esse si svolgeva [84] sembra eguagliare l'articolarsi di tante specifiche funzioni volte alla *voluptas* del *dominus*, come quelle che incontriamo in Plinio. Gli orizzonti sono più ampi proprio perché quella *pulchritudo iungendi* che ha dominato i comportamenti dei grandi proprietari, sembra aver portato a una complessiva dilatazione della proprietà fondiaria.

In Plinio non ci troviamo tuttavia di fronte a uno sviluppo latifondistico con quell'allontanarsi dai mercati urbani che io tenderei a considerare come a esso peculiare. Al contrario, l'interesse per il mercato è assai vivo, sino al punto da impegnare il nostro autore in complesse operazioni anche finanziarie, al fine di conservare e consolidare tali rapporti [85]. Il che, fra l'altro, potrebbe costituire un importante indizio delle funzioni di coordinamento e di indirizzo che il *dominus* conserva verso i propri affittuari, tanto nell'orientarne

la produzione che nel sostenerne i successivi processi di commercializzazione [86].

Come abbiamo visto, emerge dunque dalla corrispondenza di Plinio una duplice indicazione nel senso della permanenza della *pars urbana* della villa e di un immutato atteggiamento dei grandi proprietari fondiari italici verso la terra e i suoi valori di contro a una notevole flessibilità nella scelta dei vari moduli aziendali. All'interno tuttavia di un dato di base costituito dalla persistente utilizzazione della manodopera servile.

Il ruolo unificante del *dominus* ai fini dei processi di commercializzazione della produzione da parte dei piccoli affittuari e la stretta interrelazione che abbiamo visto fra questi e il lavoro servile ci aiutano poi a cogliere il carattere di contiguità dei due grandi schemi organizzativi: la gestione mediante il *vilicus* e il sistema delle affittanze.

La vicinanza, se non la complementarità fra le due forme di gestione della villa, trova riscontro nell'analisi svolta da Weber in ordine alla distinzione fra profitto e rendita nella realtà agraria romana. Infatti, seguendo l'ordine di idee proposto dal maestro tedesco della sua voce del 1909 [87] noi vediamo che entrambe queste forme possono collocarsi sul versante di uno sviluppo in senso « capitalistico » dell'agricoltura romana. Se la gestione diretta della *villa* da parte del *dominus* ne rappresenta il punto massimo, subito dopo si pone l'altra forma delle affittanze.

Ma la divisione fra la forma « capitalistica » e quella feudale nella visuale di Weber passa, non a caso, all'interno del sistema stesso del colonato. E il discrimine è costituito appunto dal modo in cui il lavoro dei coloni è reso disponibile, in base a una dipendenza fondata sullo status, o attraverso l'acquisizione monetaria [88]. Questa prospettiva ci aiuta così a cogliere l'estensione di valori e funzioni assolte dalla figura del *colonus* e la vicinanza fra la locazione in denaro e il sistema della villa schiavistica. Un elemento di differenziazione fra le due forme di gestione ora considerate, che va anch'esso messo in evidenza, attiene invece non tanto al carattere della manodopera impiegata (entrambe le forme si fondano o possono fondarsi sul lavoro servile), quanto sul diverso ruolo del personale libero. Nella villa catoniana, esso era destinato a integrare dall'esterno il lavoro degli schiavi mentre nel sistema delle affittanze buona parte dei coloni erano costituiti da liberi. In quest'ultimo caso si avrebbe dunque, per questo gruppo, un ruolo di maggior rilievo sociale nell'organizzazione produttiva: e non è forse un caso che, in corrispondenza di ciò, il sistema in questione si distingua dalla villa catoniana proprio per la natura meno centralizzata nella gestione aziendale.

Rispetto al sistema verticistico della villa, con il ruolo centrale riconosciuto al *vilicus*, anch'esso uno schiavo, nelle affittanze ci si trova piuttosto di fronte a una polverizzazione del potere gestionale, attribuito in buona parte ai coloni, insieme al governo del personale servile. Potere a sua volta limitato e controllato dai fattori e dagli amministratori del *dominus*.

Per questo motivo la rendita fondiaria, rispetto al profitto derivante dalla gestione del fondo sembra assumere, nell'affittanza, un peso maggiore, una quota parte di quest'ultimo ricadendo infatti a favore dei piccoli affittuari coinvolti nella gestione e nei rischi della produzione agricola.

E così, alla fine di queste pagine, si potrà constatare come fosse esatta la mia previsione circa la difficoltà — almeno da parte mia e certo per mia insufficienza — a dire cose veramente nuove sul tema qui trattato. Anche questo aspetto del parallelismo e della stretta interrelazione dei due coesistenti sistemi della villa gestita direttamente dal *dominus* attraverso il *vilicus* e delle affittanze era un dato abbastanza chiaro ai maestri del secolo scorso.

Forse, nel corso di crescenti approfondimenti dei meccanismi che presiedono all'organizzazione della villa catoniana questa ha finito con l'assumere ai nostri occhi un valore preminente rispetto ad altri moduli organizzativi. Se ciò è avvenuto, allora converrà precisare, ancora una volta, che la difficoltà di una ricostruzione in senso quantitativo della storia economica e sociale delle forme di appropriazione e di sfruttamento della terra in Roma ci impedisce di accogliere o di confutare decisamente tale orientamento. Possiamo parlare solo di compresenza, non di prevalenza dell'una forma sulle altre.

8. *Lo sviluppo verso il latifondo.*

Il pacifico riferimento pliniano agli schiavi come protagonisti necessari dell'eventuale riorganizzazione del fondo da acquistare ci aiuta a evitare di collegare in un rapporto semplicistico di causalità la crisi degli approvvigionamenti di manodopera servile e la trasformazione o la sostituzione della villa catoniana con altre forme organizzative.

Questo non significa certo che una eventuale diminuzione dei livelli complessivi di schiavi non abbia avuto effetti di grandissima portata. Si tratta soltanto di dedicare la dovuta attenzione anche all'eventuale presenza di altri fattori. Fra cui, per esempio, il complesso e mutevole rapporto coi mercati e le eventuali variazioni nel livello di produzione agricola destinato agli autoconsumi.

Ma il punto su cui vorrei maggiormente attirare l'attenzione riguarda un altro fattore, meglio attestato nelle fonti antiche. Mi riferisco alla crescita delle dimensioni medie della proprietà fondiaria nel corso dei primi secoli dell'impero, nelle province come in Italia. Un'eco di ciò abbiamo già incontrato nell'epistolario pliniano, ma assai più rilevanti appaiono altri documenti in tal senso, ai quali del resto è stata già rivolta dagli studiosi moderni una adeguata attenzione: si pensi anzitutto alle *Tabulae alimentariae*.

È alla luce di questi sviluppi della proprietà fondiaria che si potrà meglio valutare la diversa vicenda che sembra segnare le due forme organizzative — villa catoniania e affittanza — che abbiamo collocato in parallelo per il periodo che va dagli ultimi secoli della repubblica ai primi dell'impero. E in effetti, a tale scopo, si dovrà partire dalla constatazione che di queste, indubbiamente il sistema delle affittanze presenti una plasticità e un'adattabilità assai superiori a quelle che caratterizzano invece il sistema delle villa catoniana.

Torno così a un problema già sfiorato in precedenti discussioni e che ora converrà approfondire maggiormente: quello della elasticità o meno della villa schiavistica e del sistema di cui essa fa parte integrante. Il nodo centrale, che ora ripropongo, riguarda infatti l'elasticità specifica del singolo elemento del sistema in funzione di una sua crescita. In sostanza il modulo organizzativo propostoci in modo esemplare dagli scrittori *de re rustica* romani, pur costituendo il fondamento di un assetto produttivo caratterizzato da un notevole dinamismo e da quella razionalità ' capitalistica ' già ampiamente illustrata [89], non poteva evolversi nel senso di una crescita quantitativa. E questo, paradossalmente, è confermato proprio da quegli studiosi moderni che, trattando dello sviluppo della grande proprietà e dell'evoluzione in senso latifondistico di questa, finiscono poi con l'indicarne il carattere nel proocesso di mera sommatoria di più unità fondiarie destinate a restare fra loro distinte. Questo infatti è uno sviluppo ben noto e giustamente ha attirato l'attenzione degli storici [90]. Esso però paradossalmente conferma il mio rilievo circa la incapacità di crescita dell'unità fondiaria nelle sue dimensioni e nella sua stessa razionalità. Perché questo è l'elemento centrale, a mio giudizio, che distingue la storia di questa antica esperienza di sviluppo economico da quella del moderno capitalismo, caratterizzato appunto dall'evoluzione della piccola impresa commerciale e della bottega artigiana verso più ' moderne ' forme, corrispondenti anche a nuove e maggiori dimensioni. Ed è in questa moderna esperienza che, sovente, la concentrazione della proprietà fondiaria si è svolta in parallelo ed ha direttamente inciso sullo sviluppo del ' capitalismo nelle campagne '.

In Roma antica, anche nel momento del suo massimo sviluppo,

avviene precisamente il contrario. L'accumulazione della proprietà attraverso la mera sommatoria dei fondi ne è l'evidenza, appunto. Si immagini, per meglio comprendere il tipo di problemi che qui cerco di approfondire, un sistema relativamente sviluppato di botteghe artigiane o di centri commerciali di piccole e medie dimensioni. Si immagini ancora che l'accumulazione realizzata con tali attività possa permettere ai titolari di queste uno sviluppo attraverso l'acquisizione di altre botteghe o di altri negozi. Se si perviene a un sistema di alcuni grandi proprietari che gestiscono una moltitudine di piccoli centri aziendali nelle forme che ne regolavano la vita anche nella precedente fase di dispersione della proprietà e senza che l'unificazione del controllo e della proprietà abbia inciso sulle forme di gestione, noi, paradossalmente, ci troviamo di fronte ad un sistema che perde, in termini di razionalità e tende addirittura ad arretrare. Questo è il motivo per cui mi preme sottolineare l'anelasticità della villa schiavistica: perché i limiti alla sua crescita costituiscono anche un fattore di blocco per un possibile sviluppo dell'intero sistema produttivo romano.

È pur vero che, in astratto, una interpretazione della villa catoniana come struttura anelastica, incapace di evoluzione interna, non escludeva che essa potesse costituire un fondamentale elemento costitutivo di un sistema nel suo complesso dotato di sufficiente elasticità. Ed è questa l'obiezione avanzata in un recente, acuto contributo di Andrea Giardina [91].

Resto tuttavia dubbioso che questa pur legittima ipotesi sia di fatto in grado di dar conto dei fenomeni strutturali dell'assetto agrario e proprietario fra la tarda repubblica e i primi secoli dell'impero, almeno nella penisola italica. In questo caso specifico è lo stesso sistema delle ville gestite direttamente dal *dominus* tramite il *vilicus* a evidenziare una rigidità solo in parte corretta e attenuata dalla presenza di altre forme produttive su cui mi sono indugiato nel corso di queste pagine. In questo caso ho il sospetto che la rigidità dei singoli elementi del sistema tende più direttamente a reagire su di questo poiché essa non si esprime tanto in una loro immutabilità ma in un cambiamento quantitativo e qualitativo della loro organizzazione [92].

È vero però che, proprio nel testo di Plinio preso in considerazione nel precedente paragrafo si menzionano le possibili economie di gestione derivanti dall'espansione di un unico complesso fondiario. E però, a ben vedere, tali economie investivano aspetti relativamente limitati. Soprattutto rileva il fatto che il tipo di sfruttamento previsto da Plinio non si fondava sul modello ' catoniano ', ma, appunto, sul sistema delle affittanze, se non sulla stessa colonìa parziaria. Dove,

come ben sappiamo, la stessa unità fondiaria che dovrebbe essere qui riaccorpata con altre grandi proprietà, in concreto era già (e sarebbe comunque restata) suddivisa in lotti minori affidati ciascuno ad un diverso colono.

Ed è questa appunto l'effettiva alternativa che si proponeva ai grandi proprietari romani per l'accrescimento complessivo delle loro terre. Di fronte alla mera sommatoria di più fondi la cui gestione era destinata a restare distinta, era possibile infatti una dilatazione della proprietà destinata a fondere maggiormente le originarie unità e a permettere una maggiore unità gestionale al vertice. Questo però attraverso una interna parcellizzazione in molteplici lotti dati in locazione o in colonìa parziaria.

Come abbiamo visto, questa trasformazione comportava a sua volta una redistribuzione della manodopera agricola e una modifica degli stessi tipi di produzione agraria. Modifica volta appunto ad assicurare anzitutto la sussistenza delle molteplici unità produttive, limitando così i processi di commercializzazione.

Questa considerazione ci permette di cogliere il carattere di ' lunga durata ' che tali forme contrattuali presentano nella storia agraria romana e la loro funzione di veicolo nel passaggio dalle forme più accentuatamente proiettate verso alti livelli produttivi e di commercializzazione nell' ' età classica ' dello schiavismo alle forme tardo-imperiali. Da questo punto di vista mi sembra dunque che si possa concludere che ai limiti intrinseci al modello della villa catoniana si contrapponeva una maggiore elasticità dell'altro tipo di gestione presente sin dalla tarda repubblica e consistente nell'utilizzazione sistematica della locazione. Quella crescita quantitativa impossibile al più elevato livello di razionalità aziendale rappresentato dalla villa catoniana diveniva possibile in questa forma lievemente più arretrata e proprio in ragione di ciò. Erano così poste le premesse per quell'evoluzione nel senso più specificamente latifondistico cui abbiamo già fatto cenno.

Tale sviluppo, a sua volta, comportava una tendenza alla chiusura della grande proprietà verso l'esterno e a un indebolimento di quelle forme d'integrazione del lavoro libero con quello servile che abbiamo visto presenti nel modello ' classico ' della villa schiavistica, nonché dei relativi processi di commercializzazione.

Con tutta la cautela che siffatte generalizzazioni richiedono, sarei quasi tentato di sostenere che i margini di scelta fra diversi moduli organizzativi che si proponevano al ceto proprietario romano sin dall'età di Catone, man mano che si veniva accorpando un sistema di vaste proprietà compatte, tendevano a decrescere. Lo schema delle

affittanze e della colonìa parziaria tendeva, in conseguenza di ciò, ad assumere un ruolo preminente se non ancora esclusivo.

Va ribadita, tuttavia, ancora una volta, l'impossibilità di tracciare una storia delle strutture territoriali e dell'organizzazione fondiaria romana in età imperiale secondo uno schema lineare. È vero infatti che, sin dall'età augustea si delinea la preoccupazione per lo sviluppo eccessivo delle dimensioni delle singole unità fondiarie, e certamente, come ho già detto, un processo del genere si accentua nel periodo successivo. Anche in tal caso però non si tratta di uno sviluppo in termini costanti, come graduale e uniforme crescita. Si può almeno sospettare un carattere più complesso e contraddittorio di tale processo. E lo stesso ruolo del *princeps* può immaginarsi da questo punto di vista meno lineare.

Questo processo, apparso com'è noto precocemente nelle province, si sviluppa relativamente più tardi nella penisola italica. Sarebbe di grande interesse analizzare il gioco complesso di fattori che operarono come freno: attraverso di essi potremmo meglio cogliere la natura stessa dello sviluppo latifondistico a partire dal II secolo d. C. Ma è anche abbastanza evidente che un'indagine del genere trascende ampiamente i limiti che questo mio contributo del resto ha già troppo superato.

E tuttavia, a conclusione di queste pagine, sono spinto a sottolineare come, proprio dalle province, provenga uno dei più importanti complessi documentari che conferma in maniera esemplare lo stretto intreccio che si dovette venire sviluppando fra l'evoluzione delle forme proprietarie e persistenza delle forme di locazione agraria, sia pure con contenuti intimamente mutati. Mi riferisco anzitutto alla straordinaria testimonianza offerta dalle grandi epigrafi africane e che copre un arco di tempo di quasi un secolo. In esse, oltre alla netta conferma dell'assoluta preminenza del rapporto di locazione nella gestione delle grandi proprietà imperiali, si ha la piena evidenza dello sviluppo e dei caratteri del grande latifondo imperiale nelle province.

Come ben sappiamo, proprio la lettura di tali epigrafi e in particolare di quella relativa al *saltus Burunitanus* — probabilmente la più famosa fra esse — offre precise indicazioni sulla crescente debolezza dei piccoli coloni e sulla presenza di una pressione nel senso dello sviluppo di un sistema di *corvées* gravanti su di essi. L'anello di passaggio dalla locazione agraria dell'età altoimperiale al colonato tardoimperiale, dunque.

E tuttavia in esse è ancora presente una manodopera servile di cui i piccoli coloni ivi evocati si avvalgono[93]. È il successivo,

ulteriore diradarsi di questa manodopera servile che, molto probabilmente, inciderà in modo determinante sull'ulteriore degradarsi della condizione dei piccoli coloni liberi, con il conseguente offuscarsi di quella *summa divisio de iure personarum* ancora evocata nelle proteste dei piccoli affittuari e ribadita dalla lontana autorità imperiale.

E tuttavia questa integrazione del lavoro servile con quello libero ha cambiato ormai completamente di segno rispetto al modello catoniano. Qui i liberi si collocano fuori dall'azienda schiavistica che ricomprende al suo interno solo il *dominus* e i suoi schiavi. Nel grande latifondo imperiale, destinato a imporsi come modello generale, questo mondo di liberi e schiavi viene assunto in forma indistinta al suo interno. Come ci illustra in modo esemplare un passo dei *gromatici veteres* già ampiamente messo in evidenza dalla nostra tradizione di studi, è ormai all'interno del *saltus* (la cui diffusione non a caso è riferita primariamente all'imperatore e alle province, prime fra tutte l'Africa) che si colloca questo mondo. In un sistema di *vici* che circondano la villa padronale in forma ormai più simile al villaggio medievale ai piedi del castello che non a quella della villa catoniana [94].

9. *Problemi e prospettive.*

Queste pagine non terminano con delle conclusioni ma, piuttosto, cercando di rendere più netti alcuni interrogativi e di mettere meglio a fuoco alcuni problemi fondamentali posti dalla storia dei rapporti di cui ci stiamo occupando.

Il primo punto abbastanza evidente è l'organica correlazione che la forma delle affittanze presenta con il sistema della gestione diretta della villa. L'una e l'altra, che noi vediamo presenti nell'esperienza romana sin dall'età repubblicana, sono ugualmente funzionali a un sistema di sfruttamento della proprietà fondiaria da parte di un ceto urbano di grandi signori. L'una e l'altra forma, in modo diverso, si fondano tanto sul lavoro libero che sul lavoro servile.

Rispetto all'integrazione delle due forme di tipi di lavoro presenti nella gestione diretta, è indubbio che il sistema delle affittanze presenti una elasticità maggiore, capace di dilatarsi verso assetti produttivi in cui la presenza sociale finisce con l'essere relativamente marginale.

Il punto assolutamente oscuro è costituito però dal reciproco peso delle due forme organizzative nell'economia agraria italica fra la fine della repubblica e l'età del principato. Così come ancora più oscure

sono la cronologia e la dimensione dell'eventuale diffondersi di quell'ulteriore specificazione costituita dalla colonìa parziaria.

È indubbio che buona parte della nostra moderna e migliore tradizione di studi, sia stata giustamente influenzata dall'importantissima documentazione costituita dagli scritti agronomici romani. Ed è indubbio che per qualche verso la testimonianza di Catone, Varrone e Columella possa indurci a leggere come esemplare la figura della villa gestita direttamente dal *dominus*. Esemplare anche per logica stessa di una trattazione specialistica ma non per ciò stesso capace di darci la dimensione quantitativa.

A questo carattere esemplare la nostra moderna tradizione di studi ha finito però con l'aggiungere implicitamente anche un altro elemento, la prevalenza quantitativa rispetto ad altre forme, che invece è tutto da dimostrare. E, in effetti, noi ci troviamo per l'appunto, di fronte alla grave difficoltà per cui, ad una conoscenza abbastanza articolata dei vari moduli organizzativi e del tipo di relazioni sociali presupposto dalla realtà agraria, corrisponde una certa ignoranza del peso relativo da esso assolto all'interno del sistema. Lo stesso Finley, come ho già avuto occasione di ricordare, ci ammoniva sui pericoli derivanti dalla ricorrente tentazione di collocare i vari fenomeni secondo una ideale linea evolutiva. A questo proposito mi è sembrato importante richiamare l'attenzione sul carattere congenito del fenomeno dell'assenteismo proprietario rispetto alla genesi stessa del modello della « villa catoniana ». In tal modo, infatti, non solo ne cogliamo, più che un elemento di debolezza, quello che potremmo definire un carattere genetico, ma evitiamo anche di cadere in un altro errore. Mi riferisco all'idea che eventuali successivi sviluppi dell'organizzazione agraria romana — e in particolare l'espandersi delle forme di affittanza e di colonìa parziaria — fossero un tentativo di fronteggiare la crisi gestionale derivante da questo assenteismo [95]. Certamente non fu così, anche se è indubbio che l'espandersi di una proprietà sempre più lontana dai centri urbani e, in primo luogo da Roma, poteva e doveva pesare nella scelta fra i diversi tipi di sfruttamento (di questo abbiamo una eco in un testo di Columella già a suo tempo esaminato).

Il rapporto fra colonìa e gestione diretta del *dominus*, appare dunque correlato e sincronico. Esso si riferisce ugualmente a un sistema integrato di lavoro libero e lavoro servile e presuppone un orientamento relativamente accentuato verso la commercializzazione delle colture.

Sarà il definirsi — anche qui è molto difficile parlare allo stato delle nostre conoscenze di « crescita » o « diffusione » — delle forme mezzadrili a permettere una trasformazione in senso qualitativo del

sistema delle affittanze. E non a caso, laddove la documentazione ci offre un quadro molto più orientato nel senso della successiva evoluzione verso il colonato, troviamo esclusivo o assolutamente preponderante il sistema della colonìa parziale. Mi riferisco come è evidente alle grandi epigrafi africane.

In questo modo non rinunciamo solo a tracciare una semplice linea evolutiva: piccola proprietà contadina - villa catoniana - ripartizione del fondo in affittanze ai coloni - sviluppo del colonato tardoimperiale. Mi sembra piuttosto che una tale evoluzione vada esclusa affermando l'assoluta contemporaneità dei due fenomeni, dei due modi di gestione della villa. Probabilmente l'uno — il sistema delle affittanze — destinato a una vita ed a sviluppi molto più durevoli del modulo della gestione diretta tramite il *vilicus*.

Comunque, fin dall'inizio esso appare abbracciare un insieme di situazioni e di rapporti estremamente ampi: dal grande affittuario, intermediario fra la grande proprietà pubblica e privata e il ceto degli agricoltori, al colono radicato nella realtà agraria locale e detentore di un suo piccolo o medio capitale, sino al piccolo colono impegnato direttamente nel lavoro dei campi insieme, forse, con qualche schiavo.

Mi sembra dunque possibile concludere che, anche alla luce di quanto si è visto circa le caratteristiche della locazione dei fondi in età alto-imperiale, la sua evoluzione verso le forme del colonato non possa considerarsi in alcun modo come il risultato di una sua intrinseca necessità, derivata dalle sue stesse caratteristiche e dalle funzioni già assolte nel contesto socio-economico della tarda repubblica e della prima età imperiale.

Com'è spesso dato di rilevare allo storico del diritto, questo strumento giuridico infatti, per la sua elasticità e plasticità appare utilizzato in funzione di una gamma assai ampia di rapporti socio-economici. Ma proprio per ciò esso non appare atto a dirigere e condizionare la trasformazione e l'evoluzione di questi, sibbene il contrario, traendo esso stesso il suo significato in relazione alla funzione specifica di volta in volta assolta.

La storia delle affittanze e dei coloni nell'ultima età repubblicana e nei primi due secoli d. C. non può dunque meccanicamente saldarsi a quella dell'età successiva (già anticipata forse in alcune province). Vi è una cesura in questo processo di trasformazione che è possibile superare solo rivolgendosi a un quadro più ampio. Questa cesura si identifica a mio avviso con la presenza di fattori più generali di trasformazione il cui ruolo è ancor oggi lungi dall'essere chiarito: dalla crisi della manodopera servile, alle modifiche dei fattori di popolamento, dalla trasformazione dei mercati al mutato rapporto fra città

e campagna, sino ai problemi militari o al fiscalismo tardo-imperiale, all'amministrazione [96].

La stessa adattabilità dello schema delle affittanze a situazioni assai lontane fra loro non consente inoltre di leggere in modo chiaro, attraverso di esso, la storia delle grandi trasformazioni sociali e delle forme produttive.

XI

FORME E FUNZIONI DELLA RENDITA FONDIARIA NELLA TARDA ANTICHITÀ

di Domenico Vera

1. *Proprietà terriera e arricchimento monetario nel tardo impero: i termini del problema.*

In una costituzione del 529 al prefetto Demosthenes, Giustiniano esamina il caso del colono il quale si rivolge alle autorità pubbliche contestando il diritto di proprietà del suo padrone: *utrum is terrae dominus est nec ne* (*C.I.*, 11, 48, 20). La testimonianza è di estremo interesse per la storia agraria perché, nell'indicare le procedure da seguire, Giustiniano fornisce un inventario dei tipi di fitto colonico in vigore ai suoi tempi. S'individuano tre categorie: *a*) canone in oro versato ogni anno a scadenze fisse (*idem reditus per officium iudicis annui exigantur per solita tempora*); *b*) canone interamente in natura; *c*) canone parte in natura parte in oro. Le tre situazioni sono specificate in diversi punti della legge, ma il § 2 le riassume tutte: « sin autem reditus non in auro, sed in speciebus inferuntur, vel in totum vel ex parte, interim per officium iudicis fructus vendantur et pretia eorum secundum praedictum modum deponatur » [1].

Dal contesto della lunga costituzione e dalle minuziose istruzioni di Giustiniano risulta che queste diverse forme di fitto si applicavano a ogni tipo di colono: sia a chi possedeva terre per proprio conto ed era personalmente responsabile di fronte al fisco per le terre che coltivava come affittuario, sia al colono nullatenente che consegnava al proprietario canone e imposte [2]. La costituzione del 529 non esamina invece altri modelli di fitto agrario, pur molto diffusi nel tardo impero — l'enfiteusi, le donazioni soggette a canone, le locazioni a scadenza breve — i quali molto spesso riguardavano possedimenti di notevole estensione e non necessariamente implicavano identità tra affittuario e coltivatore del fondo [3]. In linea di massima, questa

norma si riferisce al colonato tardoromano nella forma più diffusa che, ridotta alla valenza economica essenziale, si configura in questi termini: il modesto contadino — proprietario o nullatenente — il quale coltiva una terra come fittavolo e versa un canone.

Non è necessario addentrarsi qui nella intricatissima *querelle* sulle diverse categorie giuridiche di coloni. Ammesso che tali diversificazioni esistessero — ma non tutti gli studiosi che si sono occupati del problema sono di quest'avviso [4] — esse non si riflettevano sulle modalità dei versamenti erogati dai coloni del VI secolo in quanto fitto, i quali potevano essere interamente monetari, naturali, misti, come indica la legge del 529. Del resto, quando Giustiniano precisa che le sue disposizioni si applicano a coloni « di qualsivoglia condizione » (*cuiuscumque condicionis*), *condicio* non è uno stato giuridico ma si riferisce al duplice sistema di versare le imposte seguito dai coloni [5].

Le preziose informazioni della costituzione non sono, purtroppo, né qualitative, né quantitative. Quale tipo di canone era all'epoca più diffuso? Si trattava di mezzadria pura, di colonia parziaria, di semplice fitto? Quali fattori determinavano l'adozione dell'uno o dell'altro tipo? Intervenivano caratterizzazioni regionali con le rispettive dominanze? Su questi interrogativi la legge è muta. L'unica precisazione di rilievo riguarda l'obbligo di osservare gli usi antichi di ogni proprietà (*more solito*, *per solita tempora*, *in pristina consuetudine*, ecc.), secondo una caratteristica dei regimi agrari già affermatasi nella precedente età imperiale [6].

Lo stesso titolo del *Codice* di Giustiniano riporta una costituzione di Valentiniano I del 365 indirizzata al governatore della Tripolitania Ruricius (*C.I.*, 11, 48, 5) [7]. L'imperatore vieta ai proprietari di chiedere ai coloni canoni in denaro: a meno che tale prassi non rientri nella consuetudine del fondo, il padrone dovrà contentarsi di ricevere « ciò che la terra produce ». Al momento dell'emanazione la norma era circoscritta alla sola Tripolitania o aveva portata generale? Non possiamo stabilirlo con certezza, ma la sua inserzione nella raccolta del VI secolo significa che a quest'epoca era regola valida in tutte le province che la *consuetudo praedii* determinava le forme del rapporto economico tra colono e proprietario e che quest'ultimo non poteva mutarle arbitrariamente [8].

Non sono giustificate deduzioni generali, di tendenza del sistema economico, da questo testo legislativo. Come per il 365, così pure per l'età di Giustiniano, sarebbe una forzatura riconoscere nelle posizioni contrapposte di contadini e padroni orientamenti avversi o favorevoli all'economia monetaria [9]. Ciò che prima Valentiniano I e poi Giustiniano vollero tutelare era la conservazione delle antiche

pratiche prediali — quindi anche quelle monetarie — purché sanzionate da lunga tradizione (tra l'altro, l'assenza della costituzione del 365 nel *Codice Teodosiano* non consente di sapere se e per quanto tempo rimase in vigore).

Se la tipologia del fitto colonico nei primi decenni del VI secolo è quella delineata sommariamente da Giustiniano nel 529, che anche la coeva e abbondante documentazione egiziana conferma [10], come si presenta questo aspetto fondamentale della storia agraria nell'arco complessivo della tarda antichità? A parte l'oggettiva disattenzione della documentazione antica per questi temi, non si può dire che i risvolti economici del colonato negli ultimi secoli dell'impero siano stati esaminati con la dovuta cura. La chimera delle origini storiche e della definizione giuridica di questa categoria di coltivatori ha ammaliato la maggioranza degli studiosi, dando origine a una produzione copiosissima di ricerche che hanno continuato ad aggirarsi nel labirinto della legislazione tarda, senza peraltro pervenire a risultati definitivi. Eppure nel 1885, in uno dei capitoli conclusivi del *Colonat romain*, Fustel De Coulanges aveva lanciato un invito perentorio a non trattare la storia del colonato con un approccio puramente formale, astratto, secondo il modello di Savigny: « On a cru se faire une idée complète du colon en disant que c'était un homme attaché par force à une glèbe qu'il cultivait malgré lui. Cette vue est très inexacte. L'attache au sol n'était que l'une des règles du colonat. Il en existait beaucoup d'autres que nous connaissons moins bien ou même qui nous échappent entièrement. Le colonat, comme toute institution qui a vécu, fut un organisme très complexe. L'un des plus vifs regrets de l'historien est de n'en pas retrouver tous les organes » [11].

A distanza di un secolo, in sede di bilancio storiografico, è facile constatare che la straripante letteratura successiva si è incanalata più nell'alveo tracciato da Savigny che non nelle prospettive concrete e complessive auspicate da Fustel [12]. Solo in anni recenti si è manifestata una salutare inversione di tendenza, con la comparsa di ricerche variamente orientate che hanno mosso acque stagnanti e intasate più da bibliografia che da idee originali [13]. Senonché, i risultati ragguardevoli raggiunti finora, se pure hanno il merito di avere incrinato a fondo le tradizionali visioni del colonato come « sistema », ruotano ancora intorno al problema delle definizioni e non costituiscono, per i limiti stessi della documentazione giuridica su cui si basano, una piattaforma sufficiente di notizie con le quali costruire una storia economica.

Anche per il rapporto tra colonato, storia monetaria e forme di arricchimento nel tardo impero il punto di riferimento è molto re-

cente. In un contributo comparso nel 1978, J.-P. Callu ha individuato un processo dinamico articolato in tre fasi, le quali sono così riassumibili. In Occidente come in Oriente nel IV secolo predomina nelle proprietà private il canone in specie, mentre in quelle imperiali vige un sistema misto di esazioni d'oro, argento, derrate. A partire dall'ultimo ventennio del IV secolo (il momento cerniera pare situarsi verso il 383-4) si evidenzia in Occidente una trasformazione provocata dallo sviluppo dell'aderazione nella fiscalità e nell'amministrazione finanziaria dell'impero e dalla penetrazione del solido in tutte le pieghe della vita economica; d'ora in poi i coloni, sollecitati dai proprietari e dallo Stato, consegnano prevalentemente solidi: « Vers 384 débute donc une évolution qui va requérir une, ou plutôt deux générations pour aboutir à une véritable hégémonie de l'or ». Tutto ciò spiegherebbe bene le notizie, concentrate appunto tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, di enormi quantitativi d'oro nelle mani dei latifondisti occidentali, a iniziare dai ricchissimi senatori romani di cui parla Olimpiodoro di Tebe (« À la base des fortunes de l'Ouest, il y a un stock d'or drainé depuis d'innombrables domaines »). In Oriente la conversione del mondo rurale all'oro si attuò con ritmi più lenti, ma seguì le stesse direzioni e può considerarsi conclusa verso il 440 circa: non a caso, le fonti greche della metà del VI secolo sentiranno la necessità di coniare un nuovo termine per misurare le grandi somme auree circolanti: il *kentenarion* (*centenarium*), pari a 100 libbre = kg 32,356 [14].

La presente ricerca sulla morfologia e le funzioni economiche del fitto colonico si concentrerà sull'Italia tra IV e VII secolo: solo cursoriamente — a livello di confronto utile — saranno delineate altre realtà provinciali. Tuttavia, di fronte alla ricostruzione articolata che Callu propone, sono opportune alcune considerazioni preliminari, di metodo e di merito. La prima riconduce alla costituzione giustinianea del 529, testo basilare. Fermo restando che essa non consente di misurare gli indici di frequenza dei vari tipi di canone, è però certo che, in una fase di economia pubblica e privata pienamente monetarie, accanto ai versamenti in oro i coloni praticavano erogazioni in natura o miste.

Giustiniano stesso, scrivendo due anni dopo al prefetto Giovanni, dice di volere eliminare una volta per tutte ogni dubbio sull'amministrazione dei curatori e dei tutori e cita norme precise per la vendita dei frutti delle terre — non parla invece di denaro — sottintendendo che la percezione di prodotti era un fatto comune, così com'era comune la loro vendita sul mercato: « Hisque adicimus nullam neque in hoc capitulo ambiguitatem relinquentes tutoribus et omnibus curatoribus licere *fructus, sive qui ex reditibus prae-*

diorum colliguntur sive ex substantia personarum quarum gubernationem habent inventi fuerint, id est vinum et oleum et frumentum vel cuiuscumque speciei sunt, sine decreto distrahere iusto pretio, quod in his locis, in quibus venditio celebratur, tunc temporis noscitur obtinere, et quae ex venditione eorundem fructuum colliguntur pecuniae, cum alia pupillorum vel adultorum aliarumque personarum substantia administrentur » (*C.I.*, 5, 37, 28, 5). E insomma, nell'impero di Giustiniano era normale per chi possedeva terre trarne derrate commerciabili. In questo contesto, pare confermata l'importanza dei pagamenti in specie nei rapporti tra fittavoli e padroni e si comprende la ripresa della vecchia costituzione del 365 — assente nel *Teodosiano*.

Quando d'altra parte si vuole individuare il momento a partire dal quale « à l'Ouest comme à l'Est, le monde paysan s'est acquitté *in auro* envers ses propriétaires » [15], il problema va circoscritto alla figura del contadino-colono e alla funzione che il suo canone svolge nella economia del proprietario. L'indagine deve invece escludere altre figure pur molto diffuse e importanti di affittuari: *conductores* legati a contratti di breve durata, enfiteuti, beneficiari di donazioni perpetue. Anche costoro erano erogatori di canoni e contribuivano alla formazione del reddito del possidente, talvolta in misura non trascurabile; ma in questi casi il meccanismo della rendita funzionava in modo del tutto diverso rispetto al canone del piccolo affittuario che coltivava direttamente il suo appezzamento [16]. Non era poi raro che il grande *conductor* fosse a sua volta proprietario terriero e percettore di rendita agraria così come di altre fonti di entrata. Sappiamo infatti di influenti gruppi sociali (« burocrati », militari, ecclesiastici, commercianti, curiali) che premevano per diventare affittuari di fondi, e che le barriere legislative al coinvolgimento di alcuni ceti nella *conductio* agraria (per esempio i curiali, i militari) venivano travolte dalle pressioni individuali e di gruppo [17].

La ricchezza aurea che caratterizza il *possessor* del tardo impero — una definizione peraltro convenzionale, che racchiude in sé un'articolazione vastissima di situazioni giuridiche e sociali — è chiaramente un oggetto composito. Sul versante della rendita passiva essa poggia su sistemi differenti di gestione indiretta, i quali esigono un'analisi specifica; ma anche sul versante della gestione diretta si riscontra tutta una molteplicità di canali che alimentano il gran lago dell'arricchimento [18]. Negli studi manca, in fondo, la coscienza della complessità funzionale interna della proprietà fondiaria, che aumenta in misura esponenziale in rapporto all'estensione dei singoli fondi e, soprattutto, del patrimonio nel suo insieme. Salvo eccezioni, le descrizioni moderne, o privilegiano il settore dell'organizzazione pro-

duttiva, o focalizzano l'attenzione sul processo finale dell'accumulazione, quando il possesso terriero si traduce in denaro spendibile, in mezzo che serve ad agire nella società.

L'analisi dei dati monetari tesa a rintracciare il filo che unisce le vicende del solido al mondo agrario risente di questo squilibrio a favore del *reditus*, colto nelle fasi conclusive del ciclo. A eccezione di rituali citazioni [19], la morfologia del canone colonico viene dedotta da situazioni che non riguardano propriamente i beni reali che il contadino consegna al proprietario per l'uso della terra. Sicché, stabilire su queste basi un rapporto diretto tra colonato e arricchimento aureo delle *élites* fondiarie rischia di lasciare in ombra due punti importanti del problema: *a*) il fitto colonico era una delle componenti del reddito dei ceti possidenti, ma non la sola; *b*) anche quando si esprimeva in vesti naturali, non necessariamente manteneva tale aspetto allorché veniva percepito dal proprietario.

Un celebre passo di Olimpiodoro di Tebe, sul quale torneremo ripetutamente, afferma che i senatori romani prima del 410 ricavavano annualmente dalle loro proprietà da 1000 a 4000 libbre d'oro [20]; e un'altra fonte regolarmente citata, la *Vita* di Melania, rivela che il marito della santa, Pinianus, godeva di entrate aggirantesi sui 120.000 solidi [21]. Nella documentazione sulla *pars Occidentis* tra fine IV - inizi V secolo abbondano notizie similari: da 1200 a 4000 libbre d'oro spese per i giochi pretorî dei rampolli dell'aristocrazia romana, fiumi d'oro erogati in opere di carità da ferventi senatori cristiani, 30000 solidi per il riscatto di un giovane senatore prigioniero dei barbari, 5000 libbre d'oro e 30.000 d'argento del senato ad Alarico durante il primo assedio di Roma [22]. Che cosa se ne può dedurre legittimamente? Solo un fatto: che chi possedeva molta terra possedeva anche molto oro. Ma non sarebbe corretto dedurne che i fittavoli dei senatori romani assolvevano ai loro obblighi versando oro. Così procedendo, la combinazione di entità disomogenee equipara una parte infinitesimale (il fitto del rustico) al tutto (l'enorme bilancio annuo di un miliardario) e porta a ritenere che, siccome un Simmaco e un Pinianus dispongono di imponenti somme auree, la rendita fondiaria ha assunto anch'essa allo stadio iniziale questa parvenza. In taluni contesti la situazione poteva essere esattamente questa. Le costituzioni di Giustiniano del 529 e del 532 lo provano; ma esse provano anche la coesistenza, negli stessi anni, di canoni aurei con pagamenti naturali e misti (conversioni?) diffusamente praticati.

Considerando la questione da un'altra angolazione, è forte il sospetto che l'espansione del solido nel sistema economico, fino al raggiungimento di « une véritable hégémonie », e la morfologia dei

rapporti tra colono e proprietario nel tardo impero siano fenomeni sì collegati ma non interdipendenti. Si sostiene che in Oriente, ove si riscontrano fortune terriere mediamente più modeste che in Occidente e lo Stato continuò nella prassi dei versamenti in specie a vaste categorie di soldati e burocrati [23], la conversione all'oro dei coloni — o, se si vuole, dei proprietari — si sarebbe attuata più tardi e più lentamente rispetto all'altra *pars*. Di fatto, un'evoluzione del genere non è provata ed è contraddetta da considerazioni puntuali: per citarne una, che l'assorbimento di grosse quote di prodotti agricoli da parte del governo rende ancora più appetibile la percezione di rendite naturali da commerciare, mentre la diffusione dell'aderazione riversa sul mercato una quantità maggiore di viveri, deprimendo quindi il profitto della vendita [24].

Più in generale, l'Oriente tardoromano godette di una notevole prosperità complessiva e di un'accresciuta capacità delle sue forze produttive in campo agricolo [25]. In diverse province — la Siria, la Palestina, la Cappadocia, l'Egitto — si registra un netto incremento rispetto ai secoli anteriori [26]. Accanto al permanere delle tradizionali strutture cittadine, vi fu una ricca fioritura di agglomerati rurali: dal piccolo e medio villaggio fino al grosso borgo [27]. In ognuno di questi insediamenti, anche in aree decentrate, intensi erano i rapporti mercantili tra il mondo delle campagne e quello urbano, tra produttori e consumatori di viveri. E insomma, già verso la metà del IV secolo ampi settori della popolazione rustica di questa parte del bacino mediterraneo operano dialogando con il mercato secondo schemi di economia monetaria [28]; perfino singoli asceti e comunità di anacoreti si organizzano per scambiare o vendere i prodotti agricoli [29].

In paragone l'Occidente, preso nel complesso, presenta vistosi sintomi, vuoi di difficoltà economiche, vuoi, soprattutto, di trasferimento del baricentro produttivo verso le aree rurali. Tale evoluzione è evidente in province come la Pannonia, la Spagna settentrionale, la Dalmazia, nelle quali, già durante il medio impero il tessuto urbano era stato tenue [30], o in quelle a un tempo antiche e urbanizzate, come per esempio la Sicilia, ove le strutture del grande latifondo erano un tratto dominante [31]. Essa non poté che subire accelerazioni ai primi del V secolo, con le grandi invasioni, che provocarono il parziale dissolvimento, oltre che della rete politica, anche della trama economica pressoché in ogni provincia europea dalla Spagna ai Balcani [32]. Anche se poi in tale valutazione bisogna tenere conto di eccezioni rilevanti e delle ovvie differenziazioni regionali, per la *pars Occidentis* rimane valida la formulazione generale espressa da un celebre saggio di Max Weber sulla caduta

della civiltà antica [33]: che in ogni contesto — e ciò vale pure per aree occidentali, come l'Italia e l'Africa, poco coinvolte dalle invasioni [34] — il latifondo tardoromano tende a organizzarsi in entità autonoma, ingloba molteplici elementi della vita urbana (mercato, forme di socialità, scambio), separa l'agricoltore dalla città (un fatto che Palladio nel suo trattato addirittura teorizza giudicandolo positivo) [35], diminuisce le sue necessità di scambi monetari e incrementa l'area dello scambio in natura [36], incoraggia l'autarchia poderale e infine provoca lo spostamento delle attività artigianali indispensabili [37] in quella sorta di *oikos* [38].

Tenendo conto di questa diversità di fondo tra le due *partes* (ma poi il fenomeno andrebbe scomposto e analizzato regionalmente), paiono alquanto strane le scansioni immaginate da alcuni studiosi della moneta [39]. Proprio nei decenni più convulsi delle grandi invasioni, quando la crisi militare dell'Occidente sconvolse più o meno intensamente gli assetti economici di buona parte delle province europee, la popolazione contadina utilizzerebbe in prevalenza l'oro per soddisfare i suoi obblighi verso i ceti possidenti; l'Oriente invece, toccato in misura trascurabile dalle invasioni e meno coinvolto nella concentrazione fondiaria — anzi interessato in diverse regioni dal fenomeno opposto della frammentazione della grande proprietà e dall'incremento della proprietà contadina libera [40] — si sarebbe convertito all'oro più tardi e più lentamente nell'àmbito dei rapporti agrari. In realtà, come vedremo più avanti, di questo *décalage* cronologico la documentazione direttamente connessa alle funzioni economiche del colonato non reca traccia [41].

Per quanto si può giudicare, anche il graduale affermarsi del solido durante il IV secolo non si realizzò in maniera molto diversa nelle due metà dell'impero [42]. L'iniziativa stessa di creare nel 383 un nuovo sottomultiplo aureo di grande fortuna, il *tremissis*, pare si debba ascrivere a un imperatore di Costantinopoli, Teodosio I; ma poi la coniazione del terzo di solido venne avviata simultaneamente anche nelle zecche occidentali [43]. Certo, è vero che nell'ultimo ventennio del IV secolo, specie negli anni finali del regno di Graziano († 383), si ebbe un incremento rapidissimo e imponente nel volume delle coniazioni auree, che crebbe di venti volte tra il 346 e il 388, grazie alle riforme di Valentiniano I e Valente e al reperimento di nuove miniere: ma possiamo ritenere che questo fenomeno causò, tra gli altri effetti, un orientamento generalizzato verso « la levée des fermages en or (à partir de 383-384) » [44]?

Una prima obiezione a questa tesi è che la lievitazione della massa aurea circolante fu quantitativamente uniforme in tutto l'impero, come indica anche il fatto che il rapporto tra oro e argento monetati

— stabile per lunghe fasi tra IV e VI secolo — non registra notevoli divari nelle due *partes*[45], ove pure, secondo la tesi già esposta, si ebbero per alcuni decenni rilevanti disparità nell'economia agraria: i *domini* occidentali percettori d'oro dai fittavoli, quelli orientali di frutti. Come si giustifica allora che solo i coloni occidentali vennero sollecitati dai loro padroni a versare solidi — visto che il solido era diventato abbondante — mentre l'Oriente parimenti irrorato dall'afflusso di pezzi aurei e con un volume di scambi di certo superiore si mosse sulla stessa strada più tardi e più lentamente? Con i dati disponibili, l'aporia non si spiega: carenza di documentazione o di ragionamento?

A ben vedere, questa supposta, fondamentale mutazione delle forme di dipendenza rurale — dall'uso generalizzato delle *species* alla moneta d'oro — secondo tempi e ritmi che differiscono tra aree occidentali e orientali (ma è saggio poi impostare il problema su una dicotomia tanto netta?), è in realtà una semplice presunzione. Più che una dimostrazione, si tratta di un'ipotesi non provata che dovrebbe spiegare un fatto dimostrato: la fortissima lievitazione della massa monetaria a partire dagli ultimi decenni del IV secolo fino a Giustiniano. Chi volesse procedere su un terreno più solido dovrebbe invece mostrare la monetizzazione degli oneri colonici con testimonianze dirette. Ma uno spoglio, anche sommario, che già a suo tempo G. Mickwitz condusse, indica un'amplissima diffusione dei versamenti in natura dei coloni in tutto l'impero, proprio nel periodo in cui tale forma di rendita avrebbe dovuto essere detronizzata dall'avanzata del solido aureo. Infatti, ancora allo spirare del IV secolo e nella prima metà del V, Ambrogio, Simmaco, Leone Magno, trattando dell'Italia, concordano con Libanio, Giovanni Crisostomo e Teodoreto, i quali si riferiscono all'area siriaca, su un punto essenziale: in ambedue le regioni la maggioranza dei fittavoli deve ai proprietari una parte dei raccolti[46]. E se si procede a ulteriori sondaggi nella documentazione — peraltro non sistematicamente esplorata e schedata da questa prospettiva — si constata che in altre province occidentali (Gallia, Africa, Spagna)[47], come orientali (Egitto, Palestina, Asia minore, con appendici significative nelle vicine province mesopotamiche dell'impero sasanide)[48], i fitti in natura occupano sempre un posto rilevante — se non dominante — nei rapporti agrari. Per un'età più tarda — dalla seconda metà del V ai primi del VII secolo — i dati disponibili indicano un *trend* sostanzialmente simile, come attestano le *Variae* di Cassiodoro per l'Italia gotica e il *Registrum* gregoriano per la fase protobizantina[49], per tutto l'Oriente la legislazione di Giustiniano e il « Codice rurale bizantino », risalente alla fine del VII o ai primi dell'VIII secolo[50], ovvero, per

la situazione della Spagna tardovisigota (VI-VII secolo), le *formulae Visigothicae*[51].

Come si spiega un altro fatto indubbio, che ha molto attratto gli studiosi del solido: che tra IV e V secolo le fonti sui latifondisti occidentali, senatori romani soprattutto, segnalano redditi aurei di origine agraria estremamente elevati, pari, se non superiori come potere d'acquisto alle massime ricchezze di precedenti età della storia imperiale[52]? La spiegazione proposta da alcuni è stata, come s'è visto, l'intervenuta monetizzazione aurea delle entrate terriere. Ora, alcune peculiarità della documentazione possono ingenerare equivoci che è bene chiarire. Precise indicazioni sulla ricchezza aurea dei maggiori possessori occidentali si addensano — è vero — nel quarantennio 380-420 circa. Ma il punto è che una cosa sono le cifre e un'altra cosa è la ricchezza aurea in sé, la quale ovviamente esiste anche quando nelle fonti scarseggiano i dati numerici. E dunque, questa sfasatura non è sovrapponibile automaticamente allo svolgimento dei fatti economici. Tra la ricchezza di Melania seniore, attivissima nelle elargizioni quarant'anni prima che la sua nipote omonima prendesse la stessa via, e quella di Melania iuniore, l'unica diversità sta nel fatto che per quest'ultima, oltre a una fonte comune, Palladio, abbiamo una *Vita* specifica, prodiga di cifre auree[53]. Se poi paragoniamo le elargizioni di Melania iuniore con quelle di un'altra celebre senatrice cristiana, l'orientale Olympia, che sotto Teodosio I la precedette nell'alienazione di tutte le sostanze a favore dei poveri e delle chiese, si nota ancora una sostanziale analogia di strutture patrimoniali e di ricchezza aurea; ma di nuovo si deve constatare che la *Vita Olympiae* è più povera di precise indicazioni monetarie[54]. Sarebbe però alquanto rischioso spiegare tali diversità pensando che i coloni di Olympia continuavano a dare frutti, mentre quelli occidentali di Melania avevano imboccato decisamente la strada dei pagamenti aurei.

A parte questi esempi volutamente paradossali, il ricco possidente descritto dai padri cappadoci, da Libanio, da Giovanni Crisostomo, vive nel lusso, possiede oro in abbondanza e spende molto denaro in epoche in cui senza ombra di dubbio il *fructus* è il cardine dei suoi rapporti con i fittavoli della parte orientale[55]. All'altra estremità del Mediterraneo, proprio negli stessi decenni, i nobili romani delle « Storie » di Ammiano Marcellino si comportano esattamente allo stesso modo e la loro grande disponibilità di oro è, di nuovo, l'aspetto più appariscente di una ricchezza terriera di gigantesche dimensioni[56]. Ma la diversità tra queste aristocrazie è semplicemente nel volume di spesa — e quindi di entrate — non nell'organizzazione della rendita fondiaria e nella morfologia del fitto colonico.

Il latifondista orientale possiede in genere fortune terriere minori e perciò spende di meno dell'aristocratico dell'Urbe; ma anche tali diversità si attenuano nel caso di cospicue famiglie senatorie orientali, come gli Apioni, che possono stare alla pari con i colleghi occidentali e il cui patrimonio funziona internamente in maniera non dissimile da quello di un ricco Anicio [57]. E insomma, per quanto è dato di capire, l'economia del lusso basata su una forte liquidità aurea accomuna le *élites* latifondistiche di ogni provincia dell'impero. Ora, questo è un dato riscontrabile già sotto la dinastia costantiniana, quando coloni d'Oriente e Occidente pagano in natura l'uso della terra. L'aneddotica sui *ludi* romani fornisce due esempi molto interessanti. Allo spirare del IV secolo a Roma era vivo il ricordo della dispendiosissima *editio* pretoria, accompagnata da straordinarie elargizioni di denaro alla plebe, celebrata verso il 335-40 da un giovane aristocratico, Volusianus Lampadius — poi prefetto urbano nel 365-6 —, appartenente alla famiglia dei Caeionii forse proprietari della villa di Piazza Armerina e sicuramente possidenti di *praedia* in Africa [58]. La *Historia Augusta* — la cui problematicissima datazione pare risalga agli ultimi anni del IV secolo — è notoriamente attenta all'universo ludico di Roma. Ebbene, quando questa raccolta di vite imperatorie vuole stigmatizzare l'usanza senatoria di sperperare patrimoni interi per i giochi pubblici, viene citato un altro episodio clamoroso, contemporaneo — si noti — alla fastosa pretura di Volusianus Lampadius: vale a dire i festeggiamenti che Furius Placidus organizzò per il suo consolato ordinario del 343, talmente costosi da fare dire all'autore della *Historia Augusta* che in quel caso non fu onorata la carica ma la ricchezza in sé [59].

Pertanto, Lampadius e Placidus non erano meno ricchi di solidi dei loro discendenti di due-tre generazioni dopo e, come questi ultimi, avevano fortune eminentemente terriere. Siccome si diedero a spese folli al pari di quel senatore Maximus il quale intorno al 400 spese per la pretura del figlio la somma enorme di 4000 libbre d'oro [60], se ne dovrebbe concludere che già alle soglie del IV secolo i fittavoli di quei milionari erano tenuti a dare oro ai loro padroni. Il che vale ovviamente come dimostrazione per assurdo del fatto che forme della spesa e della rendita non sono assimilabili in modo automatico, ma non è ragionamento accettabile né per logica, né per fatti provati. Se poi nella discussione versiamo Libanio, il quale afferma che mai come sotto Costantino e Costanzo II (324-61) si era visto tanto oro in Siria [61], anche il quadro della liquidità aurea dei possidenti orientali cambia notevolmente. Qui, ancora, bisogna guardarsi dallo stabilire equazioni tra l'oro posseduto dalle *élites* terriere e la forma iniziale della rendita: e in effetti, ai tempi di

Libanio i fittavoli siriaci consegnavano ai padroni una quota dei frutti, così come continuarono a fare fino all'età di Giustiniano e oltre [62].

Più in generale, a livello di tutto l'impero, vale la pena di chiedersi che cosa intende dire l'autore del *de rebus bellicis* quando sostiene che, a seguito della *profusa largitio* di Costantino e dell'adozione del solido anche nelle infime transazioni, si accese la cupidigia dei potenti, con il risultato che le loro case ne furono stracolme (*repletae*). Questi accaparratori d'oro erano senza dubbio i grandi possidenti; la loro avidità portò all'oppressione dei poveri e innescò rivolte popolari; ma non di proletari cittadini, bensì delle masse contadine, le quali reagirono « devastando le campagne » [63]. E dunque, con quali strumenti si esercitava quest'oppressione che produceva accumulo d'oro nelle mani dei potenti oppressori? Si può pensare alla espropriazione dei fondi o, più verosimilmente, all'inasprimento degli oneri dei coloni, del fitto dunque. Ma siamo in un'epoca in cui il solido non è ancora « egemone » e il canone è ancora naturale. Nondimeno i latifondisti accumulano oro. Come? Evidentemente tramite processi di conversione della rendita naturale [64].

Per quanti dubbi talvolta si nutrano — spesso immotivatamente — sulla data che S. Mazzarino assegna al trattatello (gli ultimi anni del regno di Costanzo II, 353-60) [65], la redazione dell'opera non può scendere oltre il 378, come vide O. Seeck [66]; anzi, se hanno sostanza le esortazioni a racchiudere i monetieri in una stessa isola per evitare falsificazioni, si ha un indizio sicuro anteriore al 368, quando le riforme di Valentiniano I e Valente, concentrando presso la zecca del *comitatus* le coniazioni auree, di fatto applicarono il suggerimento dell'Anonimo che dopo il 368 non aveva giù ragione di avanzarlo [67].

In conclusione, sul fatto che chi possiede molta terra e miriadi di coloni che lavorano per lui, possiede pure molto oro, v'è concordanza in numerose fonti anteriori alla fase che segnerà il predominio del solido nel sistema monetario (380-420 secondo le stime dei numismatici). Le analogie tra il ricco agrario del *de rebus bellicis*, i possidenti siriaci di Libanio, i nobili sperperatori della *Historia Augusta*, di Ammiano e del *frg.* 44 di Olimpiodoro sono il segno di una continuità, non di una cesura. Ma il punto fondamentale è che tutte queste e altre testimonianze sull'arricchimento aureo riguardano la morfologia del lusso [68]. Esse non consentono di ritenere che proprietari terrieri dotati di riserve auree siano perciò stesso percettori di canoni aurei dai fittavoli. Per definire correttamente la questione, bisogna concentrarsi sul momento iniziale della ren-

dita, quando il contadino assolve materialmente ai suoi doveri verso il *dominus*, e poi seguire l'itinerario che questi beni percorrono.

In un'omelia sul Vangelo di Luca il vescovo di Cesarea, Basilio, accusa i ricchi possidenti di nutrire una passione smodata, maniacale, per l'oro; nel metallo prezioso è immersa tutta la loro esistenza, anche quando dormono, sognano oro [69]. Ma contro la tentazione di dedurne che « la commutation de parts notables des rentes foncières en or s'observe dès la deuxième moitié du IV^{e} siècle » [70], si erge il testo stesso di Basilio. Con grande chiarezza il vescovo mostra che, a parte l'usura, il denaro accumulato dai latifondisti è frutto di una mediazione che ha luogo sul mercato, non è direttamente percepito dai coltivatori; sul mercato avviene la metamorfosi del vino, del grano, della lana, degli allevamenti: « Il frumento ti diventa oro, il vino si trasmuta in oro, le lane si fanno metallo prezioso, ogni tipo di mercatura, ogni tuo pensiero ti porta oro » [71]. Basilio rivela che lo sfarzo esibito da questo ricco poggia su di un numero sterminato di dipendenti: artigiani di ogni genere, schiavi domestici, agricoltori, pastori, amministratori; al sostentamento del grande *oikos* provvede la terra, « la quale non solo dà nutrimento a tutti costoro ma accresce anche la tua ricchezza con le sue rendite » [72]. Tali entrate sono quote di prodotto consegnate dai *georgoi* e, una volta incamerate, vengono chiuse nei magazzini del padrone, pronte alle più odiose speculazioni durante le carestie. Puntualmente, tra i peccati di cui egli renderà conto al Signore, vi è anche questo: « Lasci imputridire il frumento e non nutri gli affamati » [73].

Due dubbi sono legittimi: Basilio sta parlando solo per la sua epoca — l'omelia è del 369 [74] — e per la sua provincia, la Cappadocia? La risposta può essere tranquillamente negativa. Le fonti italiche del IV-VI secolo riconducono alla medesima realtà descritta dal vescovo di Cesarea [75]; nella Siria della metà del V secolo il suo collega Teodoreto afferma che, se un agrario non riesce a piazzare sul mercato i suoi prodotti per sovrapproduzione o carente raccolto, rischia in ambedue i casi la povertà e non può pagare le imposte [76]; in Africa, alla vigilia della dominazione vandala, la raccolta dei miracoli di Santo Stefano racconta di un proprietario di vigneti nella regione di Uzali, presso Utica, il quale aveva riposto duecento anfore di buon vino in attesa del momento propizio per vendere, e nota che tale comportamento era tipico dei possidenti (*ut possessoribus mos est*), « i quali sono soliti dichiarare il prezzo di vendita di ogni tipo di derrata (*quoslibet terrae depositos fructus*) da essi incamerata, proprio quando i periodi di alte quotazioni favoriscono i loro desideri di guadagno » [77]; infine, una buona metà delle norme sul crisargiro ruota intorno a un problema fiscale causato dalla per-

cezione di rendite naturali: se il *possessor* il quale vende i frutti delle sue terre sia o no assoggettabile all'imposta dei commercianti veri e propri [78].

Non v'è pertanto specificità cronologica e geografica nel comportamento economico descritto da Basilio, ma semmai una tipologia ampiamente diffusa nell'impero che lega direttamente possesso agrario, rendita, mercato, arricchimento e spesa. Essi appaiono come momenti diversi di un ciclo unitario all'interno del quale il canone subisce dei mutamenti di « stato », passando dalla forma naturale a quella monetaria. Ecco, nelle parole di un vescovo africano coevo alla raccolta dei miracoli di Santo Stefano, come le masse contadine della Proconsolare vedevano i ricchi latifondisti percettori e venditori di frutti: « Voi possedete oro e argento e tuttavia ardete d'avidità; quando i poveri vi guardano, mormorano, gemono, sono presi da ammirazione e da invidia, vorrebbero essere come voi e si dolgono della loro impotenza, e tra gli apprezzamenti della condizione del ricco questo si sente più spesso risuonare: ' solo costoro sono esseri umani, solo essi vivono ' » [79]. Sempre lo stesso prelato, rivolgendosi ai grandi agrari, ci ha lasciato la seguente notazione: « Se hai intenzione di acquistare qualcosa di grande e prezioso, devi approntare oro, argento o denaro, o i frutti delle greggi e dei raccolti provenienti dalle tue proprietà » (« vel fructus aliquos pecorum aut frugum, qui in tua possessione nascerentur »); in un'altra predica egli presenta la vendita dell'olio, il prodotto che l'Africa esportava in ogni provincia, come lo strumento per eccellenza dell'arricchimento aureo: « accipe hic a me aurum, et da mihi in Africa oleum » [80].

Ma tali meccanismi di arricchimento tramite la conversione della rendita sul mercato non hanno rapporti stretti, di interdipendenza, con l'instaurarsi verso la fine del IV secolo dell'egemonia del solido aureo, se è vero che, proprio agli inizi del secolo, quando il nuovo sistema monetario era ancora in una fase embrionale, Lattanzio, per illustrare gli effetti delle esazioni smodate di Galerio, fa pronunciare al contribuente vessato, evidentemente un *possessor*, queste parole: « Tu chiedi vesti di ogni tipo, oro, argento: ma non è forse necessario comperarli con il ricavato della vendita dei frutti? (*ex venditis fructibus comparari*). E dove dunque potrò procurarmeli, tiranno dissennato, se mi sottrai tutti i raccolti? (*cum omnes fructus auferas*) » [81].

2. *Organizzazione della rendita terriera, amministrazione patrimoniale, strutture fondiarie.*

Il rapporto di causa-effetto tra colonato e arricchimento rischia peraltro di sfociare nella contrapposizione artificiosa tra economia monetaria ed economia naturale, che per il tardo impero è notoriamente priva di senso [82], se la discussione su questi temi viene svolta a distanza troppo ravvicinata, contrapponendo specie e denaro come due entità antitetiche, non integrabili. La questione va inquadrata in una cornice più vasta: quella della conformazione e della organizzazione interna del possesso terriero tardoromano ai vari livelli sociali.

Nella geografia delle fortune senatorie, la dimensione enorme dei patrimoni si accompagna a un'altrettanto notevole diffusione, che nei casi estremi dei gruppi aristocratici più ricchi abbraccia quasi tutto l'impero; sicché, un osservatore della società aristocratica romana aveva potuto parlare di *patrimonia sparsa per orbem* [83]. Le aristocrazie provinciali erano mediamente meno ricche della nobiltà dell'Urbe; ma, sia pure in scala minore, anche le loro fortune terriere erano sparse e cosmopolite [84]. L'osservazione può ripetersi per i gruppi proprietarî meno abbienti: medi e piccoli curiali, militari di truppa, modesti commercianti e artigiani cittadini, professionisti, prelati; gli stessi contadini erano titolari di beni fondiari frammentati e dispersi [85]. La *res privata* e il patrimonio imperiale — massimi conglomerati rurali dell'impero — non sfuggivano a questa norma, nonostante la presenza in essi di possedimenti di enorme estensione e di province più interessate di altre dalla presenza di terre pubbliche [86].

Un altro aspetto fondamentale di struttura si collega al precedente. Gli indici di frammentarietà e di diffusione crescono in misura esponenziale quando si guarda alla conformazione interna dei patrimoni. Raramente si disponeva di un unico fondo in un territorio anche abbastanza ritretto, come poteva essere quello di una piccola città o di un villaggio; la regola generale era anzi di possederne parecchi in ogni zona [87]; infine, gli appezzamenti di grande ampiezza erano a loro volta composti di parti minori: così, le *massae* erano divise in numerosi *fundi* e tali *fundi*, se sufficientemente estesi, erano spezzettati in parcelle costituenti le vere unità produttive agricole, di solito coltivate da coloni [88].

E dunque, da un lato beni terrieri dispersi e dall'altro — per antiche consuetudini sociali e culturali — l'assenteismo dei proprietari dovunque diffuso [89]. A fronte di questa situazione non è pen-

sabile che l'integrità dei canoni dei fittavoli, anche se erogati in quote di prodotto, potesse pervenire ai possidenti in tale forma. Ciò era possibile per i fondi prossimi alla residenza abituale del proprietario, specie se si trattava di una città bisognosa di viveri. Anche in aree ad alta produzione di derrate commerciabili — si pensi alla Siria settentrionale per l'olio, all'Africa e alla Sicilia per il grano, alla produzione vinaria della Campania — le quali erano ben collegate a sbocchi di mercato nell'area mediterranea era agevole per i possidenti, oltre che economicamente vantaggioso, usufruire di parte dei frutti. Considerando la questione dal versante opposto, è naturale che i fittavoli di fondi vicini ai centri urbani ne frequentassero quotidianamente il mercato, al pari di quanto facevano gli agricoltori liberi [90], regolando pertanto i canoni in denaro; altrettanto doveva accadere in particolari tipi di colture uniche: non è difficile ammettere che il contadino affittuario di un campo di cetrioli o di meloni ne pagasse l'uso in moneta [91]. Si tratta peraltro di una casistica assai peculiare; quella più diffusa era un colono che coltivava un podere a più colture o appezzamenti distinti [92]. Esclusi comunque i possedimenti grandi e piccoli che non presentavano i requisiti sopra esposti — vicinanza alla residenza del proprietario o collegamenti a sbocchi di mercato — l'unico reddito che era ragionevole pretendere non poteva essere che una somma di denaro, quali che fossero le consuetudini agrarie delle varie zone e i termini delle affittanze.

Un punto merita ulteriori approfondimenti perché di solito viene sottovalutato. Non c'è bisogno dell'archivio degli Apioni per affermare che, senza un adeguato apparato amministrativo, la proprietà fondiaria medio-grande sarebbe stata come un corpo privo di articolazioni. Se ne rendeva ben conto il vescovo Ambrogio quando osservò che l'erede frivolo di una ricca fortuna sceglie per sé le ville più lussuose con l'inutile corredo di servitori, mentre quello più accorto bada ad accaparrare le proprietà dotate di buoni amministratori che le gestiscono per lui che risiede abitualmente in città [93].

Nell'organizzazione patrimoniale il personale subalterno lo troviamo distribuito al centro, presso il *dominus*, ma soprattutto alla periferia in una complessa organizzazione gerarchica (le *familiae*) che svolge diverse funzioni col fine unico di assicurare la percezione e l'inoltro dei cespiti [94]. Difatti, anche nei testi legislativi attinenti a contesti rurali nei quali interessa accertare chi rappresenta l'autorità dominica compaiono di regola formule stereotipe, del tipo *actor vel procurator possessionis* (*C.Th.*, 16, 5, 40, 7), o altre simili [95]. Questo uso formulare è indicativo: esso dimostra che per il legislatore era scontata la presenza sul fondo di un delegato del proprietario, qualcuno che del *dominus* rivestiva le funzioni e assai frequen-

temente, come la legislazione stessa conferma, usurpava l'autorità [96].

A ben vedere, tuttavia, la sfera d'azione di queste figure sussidiarie non è la conduzione agricola in senso tecnico — competenza che caratterizza semmai il *vilicus* — ma la gestione di tutto ciò che concerne la rendita. Non si possono escludere tassativamente interventi dell'*actor* e del *procurator* nei processi produttivi; sta di fatto che nella documentazione questo aspetto della loro attività è del tutto secondario rispetto ad altri due settori d'intervento che sono la percezione della rendita e la sua trasmissione. Nelle istruzioni del cubiculario Lauricius al sovrintendente generale del suo patrimonio siculo riecheggia due volte questa ingiunzione: « Quidquid sollicitudine tua exactum fuerit, aut ipse deferas, vel certe fide et periculo tuo ordinatis idoneis personis dirigas » [97]. È facile immaginare che questo appunto era il leit-motiv della corrispondenza tra i proprietari e i loro amministratori locali.

Tra le righe di un'agiografia troviamo una notizia trascurata dagli storici dell'economia. La celebre Melania seniore visse per trentasette anni « separata dal mondo », beneficando con offerte generose « chiese, monasteri, stranieri e prigionieri »; i mezzi finanziari le venivano forniti, oltre che dal figlio e dai parenti, « dai suoi propri *epitropoi* » (il corrispondente greco di *procuratores*). Tutto ciò continuò fino ai primi del v secolo quando la senatrice-asceta tornò in Italia, prese con sé i nipoti Melania e Piniano e vendette « tutte le proprietà che le erano rimaste », cioè quelle i cui *epitropoi* avevano inviato i redditi durante i vagabondaggi della proprietaria tra gli anacoreti orientali [98].

Ora, se nell'Italia del IV secolo, i fittavoli pagano l'uso della terra cedendo una quota dei frutti, una prassi certa [99], e Melania riceve oro dagli amministratori delle terre rimaste in suo possesso, va supposta una fase intermedia di conversione monetaria a opera dei rappresentanti padronali. Il meccanismo è suggestivamente illustrato da Libanio, il quale nel 360 aveva incaricato un suo famiglio di vendere derrate agricole in Apamea, aspettandosi che costui trasformasse « la paglia in oro » [100]. Le cose non erano forse così semplici e lineari; ma nella sostanza, a prescindere dalle molte varianti possibili, la testimonianza è accettabile come schema di organizzazione della rendita. Simmaco ebbe a lamentarsi più volte dei suoi *actores* lontani, i quali non gli mandavano le entrate dovute anche nelle annate prospere e accumulavano ingenti arretrati difficili da recuperare (dunque si trattava comunque di denaro). Essi si mostravano a tal punto riottosi da sembrargli *soluti legibus*. La definizione non è eccessiva, perché questi personaggi si rifiutavano spesso di pagare le imposte ed espellevano con la forza gli esattori dai fondi,

esercitavano esazioni a proprio vantaggio sui coloni, invadevano le terre confinanti, definivano questioni di proprietà [101]. Così, il fratello di Ambrogio, Satyrus, fu costretto a un viaggio quasi fatale in Africa per recuperare una grossa somma trattenuta abusivamente da un dipendente della famiglia [102] e Paolino di Pella, travolto dalle invasioni della Gallia, perse le pingui rendite delle terre epirote e greche ereditate dalla madre: anche in questo caso, data la grande distanza tra quei possedimenti e Bordeaux, ove Paolino visse per buona parte della sua vita, non si può pensare che a cespiti in denaro [103].

Un testo decisivo da versare nella discussione è una costituzione occidentale del 395, relativa alle modalità di versamento dell'*aurum glebale*, una tassa fondiaria specifica delle terre senatorie (*C.Th.*, 6, 2, 16). Questa legge osserva che i senatori residenti a Roma ricevevano le entrate fondiarie dai loro *actores* e dai *procuratores*, « sebbene i loro possedimenti siano numerosi e distribuiti in lontane province ». Dal contesto della costituzione si direbbe che tali *reditus* siano somme di denaro [104]. Ma, anche concedendo al termine un margine d'incertezza, sono chiari due aspetti della organizzazione della rendita. Il primo è che, al livello generale proprio di una norma legislativa, i dipendenti padronali sono concepiti come anelli fondamentali della trasmissione dei cespiti, così come risulta da una legge orientale del 361 che mostra *actores* e *procuratores* senatorî che provvedono alla *comparatio* fiscale *per diversas provincias* (*C.Th.*, 11, 15, 1) e dalle testimonianze sui patrimoni privati. Il secondo è che dalle *longiquae provinciae* ove i senatori romani possedevano beni (si pensi per esempio alle terre britanniche di Melania) [105] i *reditus* percepibili dovevano comunque pervenire a Roma in forma aurea, indipendentemente dalle prestazioni originarie dei fittavoli (lo si può ragionevolmente ipotizzare anche per le terre greche del gallico Paolino). È evidente che, in questo contesto, gli agenti locali del proprietario non solo facevano da trasmettitori delle entrate ma ne curavano anche la conversione monetaria. Un ruolo simile pare rivestissero gli *actores* imperiali preposti alle terre asiatiche della *res privata* [106] e quelli dei possidenti privati della vicina Siria [107].

Per cogliere dal vivo certi modi di produzione mediata della ricchezza aurea di un *possessor* tardoromano conviene rivolgersi a un'autobiografia in versi di mediocre valore poetico ma estremamente preziosa come fonte di storia economica. Nell'*Eucharisticos*, composto intorno al 459-60, l'ottuagenario Paolino di Pella ricorda con toni accorati i suoi ricchi possedimenti greci ed epiroti, oramai irrimediabilmente perduti, ove aveva meditato di trasferirsi negli anni più tempestosi delle invasioni barbariche per poterne percepire i red-

diti: « Là rimaneva, ancora integra, la maggior parte dell'eredità materna: proprietà sparse ma non troppo distanti fra di loro, non piccole, ben dotate di fittavoli (*farta colonis*), distribuite in numerose città argive, dell'Epiro antico e di quello nuovo, capaci di fornire entrate cospicue anche a proprietari disattenti e poco esigenti »[108].

In questi versi riconosciamo tanti tratti tipici della tipologia più diffusa del possesso fondiario tardoantico: *a*) distribuzione sparsa, ma non casuale e non polverizzata: i *praedia* di Paolino — non piccoli — si suddividono per territori cittadini, come ancora in Sicilia nello stesso periodo i *fundi* donati a Pierius da Odoacre[109]; *b*) prevalenza del colonato all'interno della manodopera agricola: l'essere « ricolme di fittavoli » è il presupposto del pingue *reditus* delle terre; *c*) intervento essenziale di tramiti locali (*conductores*, *actores*, *procuratores*) capaci di fare da unione tra i coltivatori e il remoto *rentier* gallico. Sfortunatamente, l'*Eucharisticos* non spiega come era amministrato il patrimonio di Paolino in Grecia, se prevaleva la conduzione diretta o quella indiretta. Sta di fatto, che in Gallia le entrate *exuberantes* giungevano comunque in solidi e chi si occupava di rastrellare canoni da grandi e piccoli affittuari erano gli amministratori locali di Paolino: costoro, per dirla con Libanio, trasformavano la paglia in oro. Tant'è vero che, quando Paolino, preso dalla bufera delle invasioni, perse i contatti con i suoi agenti, questa fonte di reddito si esaurì automaticamente.

Se pertanto si guarda agli elementi funzionali, la costituzione di Onorio del 395, molte lettere di Simmaco, l'*Eucharisticos* di Paolino rimandano al medesimo quadro organizzativo. Il possesso fondiario, specie se di dimensioni ragguardevoli, produceva sì arricchimento monetario, ma non sempre in via diretta, come appare chiaramente anche da Olimpiodoro[110]. Spesso l'oro del *possessor* tardoromano è il risultato di una conversione di rendite percepite in natura dai contadini, ovvero deriva dalla gestione indiretta mediante affittuari generali, di solito a breve termine ma talora pure enfiteuti. La percezione e la conversione monetaria della rendita sono, soprattutto nell'amministrazione diretta, opera di figure intermedie, gangli vitali dell'organizzazione patrimoniale, le quali fanno da filtro tra proprietari e lavoratori rurali (vi sono fondati motivi per ritenere che la rilevanza di tali figure, sia nel contesto patrimoniale che in quello più generalmente sociale, fosse notevole, superiore a quanto le fonti stesse dichiarano)[111].

Una delle disposizioni relative al sequestro dei beni dei seguaci di Stilicone contiene un'espressione che riassume in sé certi funzionamenti mediati dell'arricchimento fondiario; per indicare che, oltre alle proprietà, anche le rendite erano confiscate, una costituzione del 408 dichiara: « Tutto ciò che i loro procuratori hanno

raccolto dai frutti delle terre sia incamerato dal nostro tesoro all'istante » (*C.Th.*, 9, 42, 20). Si noti che la legge non dice tout court che i procuratori recepiscono *fructus*, ma usa una formula che implica anche conversioni: « quidquid... ex praediorum fructibus congregatum est ». Il giro di frase si ritrova in formule contabili della cancelleria papale nel V-VI secolo per indicare cespiti fondiari in oro, in genere da terre date in fitto a *conductores*. Così, una ricevuta di versamento del 495 di papa Gelasio attesta: « Constat vos intulisse actionibus ecclesiae ex praestatione fundi Claculas, quem conductionis titulo tenes, de fructibus anni consulatus Asterii et Praesidii vv.cc., de indictione III, auri solidos triginta » [112].

Il problema essenziale non è, insomma, quello di definire semplicemente le tipologie del fitto colonico, le quali ancora in epoca molto avanzata sono diversificate e probabilmente assai più complesse di quel che a noi risulta (e come potrebbe essere altrimenti in un impero che abbracciava tre continenti?). Ciò che importa, invece, è individuare eventuali dominanze e scansioni cronologiche. Se, in altri termini, si vuole tracciare una storia economica dei rapporti tra coltivatori e proprietari nella tarda antichità, la ricostruzione organica di tali processi non può fondarsi su notizie indirette tratte dalle manifestazioni del lusso delle *élites* terriere o dalle vicende del solido, dal momento che la combinazione di tematiche disomogenee porta facilmente a conclusioni distorte. È più fruttuoso studiare la tipologia degli oneri colonici in sé e per sé, e solo in un secondo tempo procedere a confronti con quanto risulta sull'impiego dei redditi fondiari. Ma il paragone non deve limitarsi a tale àmbito; esso deve estendersi ad altri settori con i quali la prestazione del contadino dipendente ha strette relazioni: le strutture rurali, le forme produttive, i sistemi di gestione, l'organizzazione della rendita, la fiscalità, i rapporti tra agricoltura e commercio. In un sistema economico dominato dall'agricoltura e in un'agricoltura tendenzialmente statica negli assetti tecnologici e di strutture, il modo in cui si realizza la subordinazione del ceto contadino alle classi possidenti nella sfera dei beni materiali — cosa il contadino « cede » — fa parte di una morfologia della dipendenza estremamente complessa; esso non può ridursi a una semplice scelta tecnica, a un'opzione per il mezzo di pagamento che di epoca in epoca risulta maggiormente disponibile, *fructus* o denaro a seconda dei momenti. Indizi positivi — che esamineremo — e considerazioni generali — alcune già fatte — inducono a dissentire da questa tesi troppo schematica e in fondo ancorata a una visione modernistica — « monetarista », per così dire — dei meccanismi economici tardoromani. In essi *fructus* e denaro non sono antitetici, ma agiscono spesso in forme integrate;

e il fatto che la rendita assuma veste naturale negli stadi primari non implica né tendenze verso forme di economia naturale, né che in stadi ulteriori del suo ciclo questa rendita naturale non diventi monetaria. Anzi, la regola più usuale è quella della percezione di derrate agricole in vista appunto della loro monetizzazione.

La determinazione degli oneri dei coloni dipendeva da fattori molteplici, non riconducibili a un'unica matrice, né al puro rapporto di tipo contrattuale. Non si può trascurare, per esempio, che rendita e imposizione fiscale in molti contesti sono congiunti [113]; così come è evidente che l'organizzazione della rendita si modella sulla condizione del possesso: donde la propensione dello Stato e delle chiese per l'enfiteusi o le donazioni perpetue, che garantivano un gettito minore ma sicuro e fisso, mentre la proprietà privata evitava di solito queste forme di fitto, le quali in vario modo si traducevano nella perdita delle proprietà ed erano in genere meno redditizie [114].

Ancora, gli obblighi gravanti su un fittavolo non sempre erano il risultato di un rapporto diretto con il proprietario; spesso contribuivano a determinarli forme di rapporti intermedi. Così, il *conductor* di una estesa tenuta suddivisa in parcelle — gli appezzamenti coltivati dai coloni — una volta versato al proprietario il fitto concordato, aveva il diritto di trattare direttamente con i contadini; nella realtà era lui il *dominus* che interveniva nella conduzione del fondo, nella percezione dei canoni e in tanti altri aspetti della vita quotidiana del coltivatore che una casistica assai ricca illustra bene. Basti ricordare che un donatista, divenuto enfiteuta di una proprietà imperiale in Africa, fece ribattezzare immediatamente tutti i fittavoli cattolici: « quasi ottanta persone » deplorò Agostino [115].

Sul potere economico e sociale dei *conductores* e di altre figure intermedie del mondo agricolo — gli *actores*, i *procuratores*, i *vilici* — varrebbe la pena di raccogliere un *dossier* completo; esso dimostrerebbe che il colono deve obbedire e pagare a tanti padroni e che il suo canone si disperde per molti rivoli, alimentando un grande processo di redistribuzione della ricchezza nel quale il proprietario è solo uno dei beneficiari e spesso non il più favorito [116]. In un fondo affidato a un affittuario generale le obbligazioni dei coloni influenzavano ed erano influenzate dal modo in cui costui organizzava il suo guadagno, sia pure all'interno di profitti cristallizzati dalla consuetudine [117]. Se il contratto del *conductor* prevedeva il pagamento di una somma fissa in oro — un caso piuttosto comune —, le modalità dei pagamenti dei coloni non avevano importanza per il proprietario, mentre erano fondamentali per il *conductor* il quale, se incamerava derrate dai contadini, doveva poi venderle. Qui il *dominus* non ha rapporti con il mercato mentre il grande affittuario

dipende da esso. In terre ove vigeva l'uso di canoni in denaro il *conductor* si trovava ovviamente in una condizione diversa; i suoi compiti erano di natura esattoriale e il profitto non dipendeva né dalla produzione, né dal commercio, solo dalla differenza tra il denaro raccolto dai coltivatori e la somma dovuta al proprietario. Ma i *conductores* che godevano di tali facilitazioni per arricchirsi erano una specie comprensibilmente rara, ed è anche probabile che i contratti delle grandi affittanze fossero assai più complessi dello schema sopra delineato, comprendendo pagamenti misti, conversioni, obblighi vari [118].

In conclusione, in un sistema agricolo nel quale molteplici modi di gestione si fondano tutti su una figura di coltivatore, il fittavolo, che prevale nettamente sugli altri tipi di manodopera (schiavi, salariati, braccianti stagionali) l'esazione parcellizzata della rendita fa parte di meccanismi articolati; la natura dei beni reali coinvolti nella prestazione del colono determina gli ulteriori sviluppi del ciclo economico. Stando così le cose, il passaggio generalizzato a canoni aurei tra la fine del IV secolo e i primi decenni del V dovrebbe avere lasciato tracce profonde nella storia economico-sociale del tardo impero. Si dovrebbe per esempio notare l'allontanamento dei ceti possidenti dalle attività mercantili nel settore dei viveri e, per contro, l'occupazione di questi spazi da parte dei *mercatores*; così come si dovrebbe poter scorgere nell'organizzazione della rendita terriera il mutamento prodotto dalla sua monetizzazione, e cogliere nella circolazione monetaria dei distretti rurali, nella stessa economia dei coloni, i riflessi che tale mutamento avrebbe dovuto produrre; ancora, la progressiva monetizzazione dei rapporti tra proprietari e coloni — unita all'indubbia evoluzione della fiscalità verso forme aderate — avrebbe dovuto fare recedere nei distretti rurali il prestito usurario di frutti ai contadini con restituzione di frutti o, per lo meno, avrebbe dovuto modificare il mutuo introducendo la restituzione del denaro in cambio dei prodotti mutuati. Ora, nessuna di queste varianti concomitanti della supposta avanzata dell'oro nella cerchia del colonato tardoromano si constata; al contrario, l'analisi settoriale di ognuno di questi fenomeni mostra esiti opposti: sempre più grande mercatura e grande proprietà si identificano, con conseguente diminuzione del peso dei *mercatores* puri e progressivo assorbimento nella sfera del latifondo anche della mercatura minore [119]; nei territori rurali dominati dalla grande proprietà la circolazione monetaria presenta un quadro tutto sommato depresso, disancorato da quella che era la circolazione corrente [120]; il fenomeno delle usure in natura, invece di recedere, incrementa la propria

incidenza sociale, preoccupando Giustiniano assai più di Costantino [121].

Nelle pagine che seguono approfondiremo i problemi connessi con la morfologia degli oneri colonici in una prospettiva specifica che la ricerca ha trascurato — quella economica — privilegiando una regione soprattutto, l'Italia tra IV e VII secolo; un periodo assai ampio e sufficientemente documentato: tale, insomma, da consentire, pur nei tempi lenti delle trasformazioni economiche e sociali — specie agrarie — del mondo antico, di misurare eventuali evoluzioni, dominanze, cronologie relative. Se e fino a che punto la situazione italica si avvicina ad altre realtà provinciali sarà oggetto di cursori confronti, alcuni già esposti, una indagine a tappeto essendo impraticabile per meri limiti di spazio. Per contro, uno spoglio sistematico della legislazione sarà svolto qui di seguito, con il vantaggio duplice di potere esaminare documenti sovente di portata generale, validi per ampi spazi geografici e temporali, e di potere evidenziare *realia* non indifferenti, che un'attenzione eccessiva verso i risvolti istituzionali e giuridici del colonato non ha rilevato o inserito nel contesto delle strutture produttive.

Va premesso che, date le carenze documentarie, sarebbe illusorio aspettarsi ricostruzioni dettagliate e globali: l'Italia non offre nulla di paragonabile all'Egitto o alle fonti rabbiniche della Palestina e della Mesopotamia sasanide. Pur con questi limiti, l'analisi delle notizie disponibili cercherà di accertare alcuni punti di particolare rilievo per la storia economica del colonato: *a*) quali forme assumeva il pagamento per l'uso della terra; *b*) l'eventuale prevalenza in certe epoche di un determinato tipo di canone; *c*) l'importanza delle prestazioni accessorie di lavoro di parte dei fittavoli; *d*) l'interazione tra forma dei canoni e degli oneri colonici e organizzazione della rendita fondiaria.

3. *Fonti legislative sul colonato e analisi economica.*

Per lo storico della società l'imponente massa di leggi sul colonato presenta, a prima vista, lacune scoraggianti. Non è pervenuta — se mai esistette — una sola costituzione che tratti in modo organico dei reciproci obblighi e doveri di proprietari e fittavoli, della definizione dei contrasti d'interesse, della normativa interna al rapporto d'affittanza, degli aspetti produttivi, se non nella prospettiva settoriale e deformante della fiscalità. I Codici tardoromani, osservò Fustel De Coulanges, parlano sì di continuo dei doveri dei coloni

ma, di fatto, « ils se contentent d'exiger leur présence sur le sol; ils ne vont pas plus loin. Ils ne déterminent jamais ce que les colons doivent y faire » [122]. La notazione è acuta e, purtroppo, inappuntabile. Quanto esulava dalle attenzioni del fisco ha trovato scarsa ospitalità nei *corpora* legislativi, i cui compilatori, per di più, hanno tranciato a fondo nel testo completo delle costituzioni privandolo di preziosi elementi di concretezza storica. La perdita è stata gravissima e se ne può misurare l'ampiezza facendo il confronto con le leggi pervenute integre per altre vie [123].

Queste tuttavia sarebbero spiegazioni parziali, se non si aggiungesse che era il carattere stesso di condizione fiscale regolata dal diritto pubblico, e non di condizione sociale, del colonato tardo a conferire alla legislazione relativa quel carattere di imprecisione che tanto irrita lo storico dell'economia [124]; e se, d'altro canto, non si rilevasse pure che tutto il contesto dei rapporti produttivi e sociali nei quali opera il colono di quest'età, a lui nettamente sfavorevoli, riduce l'intervento normativo nella sfera privata e contrattualistica dell'istituto. Sicché, fare dei Codici di Teodosio II e di Giustiniano gli unici capri espiatori della nostra ignoranza su molti aspetti sostanziali del problema, sarebbe una soluzione troppo facile, oltre che errata.

Bisogna tenere conto che già da secoli la *consuetudo* tràdita regolava, nelle singole regioni e nei singoli fondi, i termini del rapporto economico tra fittavoli e proprietari. Si è visto che quando i possidenti tripolitani vollero mutare i canoni naturali in denaro Valentiniano I glielo impedì esortandoli a contentarsi dei frutti [125]. Ma un caso riveste valore emblematico: i rustici dell'Africa vandalica descritti dalle *Tablettes Albertini* sembrano essere i diretti discendenti dei coloni antichi dell'età antonina e severiana che conosciamo dalle famose iscrizioni della Proconsolare, governati dalla *lex Manciana* e della *lex Hadriana*, il cui statuto fu sostanzialmente ribadito da Costantino nel 319 con una costituzione affissa nel centro di Cartagine [126].

Sul versante dello stato giuridico, l'inferiorità dei contadini, relegati tra gli *humiliores*, e la riduzione dei loro diritti personali, unite al generale peggioramento delle condizioni materiali dei ceti inferiori della società, erano un serio ostacolo ad azioni legali contro i *domini* capaci di suscitare normativa. A partire dal 396 solo un accrescimento arbitrario del fitto (*superexactio*) apriva al colono le porte del tribunale; ma anche questa facoltà rientra nell'orbita della fiscalità se ha ragione chi ritiene che la *superexactio* sia una richiesta di imposte superiore all'ammontare dovuto [127].

Naturalmente, anche le forme della inevitabile conflittualità tra

coltivatori e possidenti terrieri si modellano sul calco tardoantico dei rapporti sociali. La storia del colonato del medio impero sarebbe senza dubbio assai più oscura se le proteste dei rustici del II e III secolo non avessero avuto la forza di giungere fino al principe: episodi di reazione sociale non certo rivoluzionari, ma neppure privi di rilevanza, in quanto sintomi di una posizione complessivamente più forte di quell'ampio strato di popolazione contadina che nell'età successiva avrebbe costituito il nerbo del colonato [128]. Nel tardo impero la situazione appare mutata; la voce dei ceti subalterni del mondo rurale — pur dilatati numericamente — muta timbro e appare nel complesso indebolita. In condizioni normali, nella dialettica sociale quotidiana, quando la tensione dell'*afflicta paupertas* delle campagne non esplode in rivolte di massa, in brigantaggio endemico, in *jacqueries* frammiste di motivazioni etnico-religiose ed economiche [129], il disagio del modesto fittavolo preferisce rivolgersi a orecchie più vicine. I coloni ebrei da ben quattro generazioni dipendenti dalla famiglia di Libanio, insoddisfatti del loro antico padrone, diventano clienti di militari acquartierati nel circondario [130]; contro l'esosità di un curiale antiocheno che pretende un fitto superiore al lecito il villaggio utilizza i poteri magici del suo « uomo santo » [131]; i fittavoli dell'Africa di Agostino — neppure liberi nelle scelte religiose rispetto al credo del padrone — quelli della Sicilia ai tempi di Gregorio Magno e dell'entroterra asiatico nel VII secolo, quando sono angariati da amministratori disonesti, da affittuari rapaci, da esattori ostili, non trovano rimedio migliore che appellarsi alla protezione dei vescovi [132]. Non è forse un semplice caso che la tarda antichità non registri legazioni di fittavoli vessati presso l'imperatore.

E insomma, non cessano gli antagonismi tra i ceti che vivono della terra come *rentiers* e la massa dei contadini che la coltivano senza possederla; tuttavia, a meno che il fenomeno non assuma dimensioni macroscopiche, politiche, i contrasti d'interesse tra le classi evitano di rivolgersi ai poteri pubblici, seguono preferibilmente i canali della clientela, non sollecitando pertanto la normativa a intervenire nella sfera privata del fitto colonico. Si può semmai constatare nella prassi legislativa il procedimento opposto: l'apparato governativo, senza essere chiamato in causa, opera con provvedimenti preventivi, tesi peraltro in genere a difendere i suoi interessi di esattore fiscale tanto del colono come del proprietario [133].

Tutto ciò si svolge sullo sfondo di un'agricoltura che, a livello di organizzazione produttiva, è dominata da usi consuetudinari e dalla scarsa ricettività alle innovazioni tecnologiche [134]. La concentrazione fondiaria — un fenomeno antico e particolarmente intenso in diverse regioni — portava con sé una forte disattenzione

dei possidenti per i processi della produzione, accentuando la già tendenziale predilezione per forme di gestione tese alla rendita [135]. Lo Stato, mirando a bloccare quanto più possibile le situazioni catastali, non incoraggiava certo i processi di trasformazione: il divieto di vendere un fondo separatamente dai coloni, e poi anche dagli schiavi, che vi erano fiscalmente *censiti* è emblematico di questa burocratizzazione della terra, nonostante fosse regolarmente violato [136].

Nella legislazione gli echi di questa realtà sono sparsamente racchiusi nelle pieghe di minacciose costituzioni di natura amministrativa e fiscale. Nondimeno, cercando con pazienza in questo sottobosco, lo storico della società può trovare elementi preziosi per ricostruire dalle *disiecta membra* della nostra documentazione un'immagine più completa, vivente, di quell'« organismo assai complesso » che fu secondo Fustel il colonato tardo; e con esiti positivi che inducono a dissentire dalla sua visione indubbiamente troppo pessimista. Noi tenteremo qui questa operazione facendo perno sulle problematiche del fitto agrario.

Escludendo una legge del 328, purtroppo testualmente incerta in un luogo cruciale [137], le prime attestazioni sui doveri dei coloni risalgono a Valentiniano I (364-75). Nel 365 le sue istruzioni al governatore della Tripolitania mostrano, almeno per questa provincia, la prevalenza del canone in specie: « domini praediorum id quod terra praestat accipiant, pecuniam non requirant, quam rustici optare non audent, nisi consuetudo praedii hoc exigat » (*C.I.*, 11, 48, 5). *Pecunia* qui significa di certo moneta d'oro o di argento, perché è poco verosimile che i possidenti tripolitani ambissero a incamerare divisionale eneo, cronicamente inflazionato [138].

Tre anni dopo Valentiniano garantisce ai veterani i quali rimettono a coltura campi abbandonati che essi potranno disporre di tutto il raccolto — *de solida fructuum indemnitate* — e che nulla dovranno a titolo di *agraticum* ai proprietari negligenti, « abituati a stare in attesa della stagione del raccolto »: « namque decernimus, ut his, qui soli relicti terras sulcaverint, sine molestia praeiudicioque dominorum proventuum emolumenta quaerantur nihilque illis, qui messium tempus adsolent aucupari, agratici nomine deferatur » (*C.Th.*, 7, 20, 11). Il termine *agraticum* è un *hapax*, ma il contesto ne rivela il significato: è il compenso in natura che spetta al padrone della terra. Il dato è di grande rilievo per la storia del canone colonico. Esso implica che — a prescindere dal privilegio accordato ai veterani dissodatori — chiunque coltivava il campo di un altro doveva versargli una quota di frutti, l'*agraticum* appunto. Questa norma doveva valere per tutto l'Occidente quando venne emanata la costituzione del 368 e probabilmente anche per l'Oriente [139]. La presenza della

legge nel *Codice Teodosiano* autorizza a estendere questa conclusione anche al v secolo? A meno di non pensare che i compilatori abbiano voluto conservare solo il nucleo normativo, l'*agraticum*, inteso come fitto in natura, dovrebbe ritenersi esistente anche a quest'epoca, come del resto è confermato da altre fonti [140] e dalla sua concomitanza col momento dei raccolti.

Il documento legislativo più preciso è una costituzione del 371, pervenuta tramite il *Codice* di Giustiniano (11, 48, 8), probabilmente connessa con i problemi suscitati dall'abolizione della *capitatio* nelle province illiriche [141]. Numerosi coloni, interpretando il provvedimento in maniera troppo estensiva, avevano abbandonato i loro poderi e si erano stabiliti su altri fondi. Questo trasferimento di contadini — e qui risiede l'interesse della fonte — aveva prodotto effetti diversi. I coloni di cui era ignoto lo stato di *fugitivi* ai nuovi proprietari avevano spuntato patti vantaggiosi: *a*) cessione di una parte dei frutti « per l'uso della terra »; *b*) compenso pattuito (monetario?) — la legge parla di *mercedes placita* — per prestazioni di lavoro che purtroppo il testo lascia nel vago: « ceterum si occultato eo profugi, quod alieni esse videntur, quasi sui arbitrii ac liberi apud aliquem se collocaverunt aut excolentes terras partem fructuum pro solo debitam dominis praestiterunt cetera proprio peculio reservantes, vel quibuscumque operis impensis mercedem placitam consecuti sunt, ab ipsis profugis quaecumque debentur exigantur: nam manifestum est privatum iam esse contractum ». E insomma, sembrerebbe, i fuggitivi si allogarono sia come fittavoli, sia come braccianti; di qui la disparità del compenso; da un lato il frutto, detrattane la parte per il padrone, dall'altro il salario per giornate di lavoro erogate su terre diverse dai lotti colonici.

Invece, i coloni che i possidenti sapevano transfughi — e quindi ricattabili — erano stati costretti a patti iniqui: « Essi hanno coltivato i campi per avvantaggiarne con i frutti i proprietari (« excoluerunt agros fructibus dominis profuturos ») e hanno reso fertili terre loro affidate senza ricevere il compenso dovuto per la loro fatica ». E dunque, anche qui due impieghi — fittavoli e braccianti — ma senza un compenso adeguato; donde la decisione dell'imperatore che in questo caso saranno i *domini* che hanno dato ricetto ai coloni altrui a pagare gli arretrati d'imposta dei fondi abbandonati: « alienos esse noverant fugitivos et profugis in lucrum suum usi sunt... ab illis tributa quae publicis perierunt functionibus exigantur » [142].

Probabilmente la prima situazione è quella rispondente alla tipologia corrente, in Illirico almeno, dei patti colonici: al padrone una *pars fructuum* e il resto al fittavolo che ne disponeva liberamente (« cetera proprio peculio reservantes »); mentre la seconda è prodotto

di prevaricazioni consentite da cause contingenti. Un fatto risulta comunque evidente ed è bene sottolinearlo: in ambedue i tipi di contratto il profitto dei possidenti si concreta nella percezione di frutti. E anzi, quando ne hanno la possibilità, con i fittavoli più deboli, essi tendono a impadronirsi di quote maggiori di raccolto sia imponendo affittanze esose, sia pagando inadeguatamente i lavoratori agricoli. Situazione locale delle sole province illiriche? Non si direbbe, visto che una famosa omelia di Giovanni Crisostomo risalente alla fine del IV secolo accusa i ricchi agrari della regione asiatico-siriaca di spogliare i loro contadini d'ogni prodotto, dopo averli sottoposti a fatiche durissime; altrove, egli afferma esplicitamente che i *georgoi* di un villaggio appartenente a un unico proprietario « coltivano la terra... e consegnano i frutti » [143].

Nel solco di queste permanenze scorre anche la logica di un testo celebre, la *constitutio de Sciris* del 409, tramandata dal *Codice Teodosiano* [144]. Dopo avere dichiarato che questi barbari, a richiesta dei proprietari, saranno trasferiti nelle province della prefettura d'Oriente *non alio iure quam colonatus* e che saranno inalienabili e inamovibili, la legge concede una deroga biennale: i proprietari potranno installare gli Sciri provvisoriamente dove vorranno, ad esclusione della Tracia e dell'Illirico, « in considerazione delle difficoltà della produzione frumentaria » (*pro rei frumentariae angustiis*). E dunque, gli Sciri, novelli coloni delle province orientali, sono immediatamente assegnati all'erogazione dei frutti, obbligo che ovviamente — e a maggior ragione — incombeva ai loro colleghi romani.

Non sarebbe utile versare in questa rassegna la legge di Onorio del 395 sulle modalità di versamento dell'*aurum glebale*. Questa fonte è per altri aspetti molto importante [145]. Qui basti dire che essa non pertiene al fitto colonico perché chi consegna i *reditus* fondiari ai senatori romani — somme auree probabilmente — non sono i piccoli fittavoli ma i procuratori e gli amministratori. Questi dipendenti si occupavano di terre a volte lontanissime dall'Urbe, site in *longiquae provinciae*, ed è poco verosimile che i redditi di tali possessi, pur esatti in natura dai contadini, fossero inoltrati a Roma. Altri amministratori senatorî dirigevano i ricchi allevamenti dell'Italia centromeridionale, assai redditizi, i cui guadagni non erano prodotto di fitti e tuttavia vanno conteggiati nei *reditus* recepiti a Roma dai proprietari [146]. Ciò conferma quanto si è già osservato per la costituzione del 395: le entrate che essa menziona — oro, prodotti, ambedue i cespiti — sono sì connesse alla proprietà terriera, e quindi anche ai canoni dei coloni, ma non sono collegabili per tramiti diretti ai pagamenti dei fittavoli nella fase originaria.

La normativa su un'altra imposta tardoromana, il crisargiro, la

tassa sulle attività in senso lato crematistiche [147], fornisce invece indizi di notevole portata generale. Tre testi rimandano, sia pure indirettamente, alle modalità del rapporto economico padrone-fittavolo. Due costituzioni del 364 — una delle quali fu ripresa dal *Codice* di Giustiniano — e una successiva del 384 precisano che i possidenti i quali vendono i prodotti delle loro terre, di persona o tramite dipendenti, non devono essere assoggettati al crisargiro poiché la loro attività non si configura come vero e proprio commercio [148]. In simmetria con queste disposizioni, altre affermano il medesimo principio per i fittavoli che vendono il surplus dei frutti [149]. Si noti anche che nel 364 il legislatore eleva una lode verso i proprietari-venditori definendoli « diligenti e meritevoli », buoni amministratori insomma della *res familiaris* [150]. Qualche anno dopo l'imperatore conferì il consolato ordinario a un senatore romano grande commerciante di vino che aveva avuto un palazzo incendiato dalla plebe per una questione di prezzi, nell'occasione spalleggiato da tutta la curia [151]. È palese qui una radicale inversione nella scala dei valori sociali romani, con una rivalutazione della tanto deprecata mercatura — ora attività lecita a un possidente —; significativa anche per quanto riguarda l'importanza del *fructus* quale fonte di reddito per i ceti proprietari tardoromani, al tempo stesso autori e beneficiari di tale opportuna trasformazione della mentalità collettiva [152].

Si diceva del valore generale delle leggi sul crisargiro. È metodicamente corretto obiettare che parte delle derrate messe in circolazione dai possidenti poteva provenire da fondi coltivati in via diretta con schiavi e salariati. Rimane però il fatto inoppugnabile che tali tipi di forza-lavoro e di gestione agraria rivestivano un ruolo marginale, e che al fabbisogno di braccia in agricoltura provvedevano soprattutto i coloni. La conclusione logica è che una quota prevalente delle derrate commerciate dai proprietari veniva esatta in conto di canoni. È questo un elemento di fondo del sistema economico centrato sul colonato con cui deve fare i conti ogni discussione concreta del rapporto fra agricoltura, grande mercatura e arricchimento a quest'epoca. Esso porta con sé un'altra riflessione: che ciò vale per il periodo di applicazione del crisargiro, fondato da Costantino al più tardi e abolito da Anastasio nel 498 [153] (anche se non cessa certo dopo questo provvedimento).

Ma la documentazione relativa all'impopolarissima tassa si può ulteriormente sfruttare. Una buona metà delle leggi sottintende una realtà: i proprietari — i maggiori s'intende — non solo facevano commercio di prodotti agricoli propri ma pure di quelli d'altri: dei possidenti minori e, soprattutto, dei loro fittavoli, del cui raccolto avevano ampi mezzi d'impadronirsi più o meno lecitamente [154].

Solo che, per sfuggire alle giuste pretese del fisco, utilizzavano la loro condizione di proprietari-venditori come paravento per mascherare l'altra, tassabile, di *mercatores* puri. Da tale abuso appunto nasce la serie iterata di costituzioni tese a definire l'area di esenzione dall'imposta [155]. È credibile allora che possidenti interessati a commerciare anche i raccolti di terzi trascurassero di accaparrare le quote di prodotto che potevano legittimamente richiedere ai loro fittavoli e vendere senza imposizioni fiscali di sorta? Si badi che tale notazione, dato il carattere stesso della normativa, vale per tutto l'impero.

La possibilità di integrare ulteriormente il ventaglio dei dati utilizzando le costituzioni sulle terre pubbliche va accolta, ma con alcune precisazioni. Costantino ricavava dai possedimenti del *patrimonium* e della *res privata* oro, argento e derrate, mentre sotto i suoi successori immediati prese il sopravvento la riscossione di denaro, che poi divenne prevalente [156]. Ma la discriminante principale rispetto a queste rendite è che, di norma, assai raramente l'amministrazione imperiale ricorreva alla gestione diretta. Solo una legge di Valente del 367 mostra gli *arcarii* del tesoro impegnati nella riscossione dei fitti dai coltivatori effettivi, però la natura dei versamenti non è accertabile [157]. Invece, la prassi corrente era di affittare singole proprietà (*fundi*) o blocchi di fondi (*massae*), preferibilmente col regime dell'enfiteusi o delle donazioni soggette a canone, a un conduttore, il quale, per quanto formalmente sublocatore, di fatto agiva nei riguardi dei fittavoli come un vero e proprio *dominus*, gestiva in piena autonomia la rendita e di poco doveva rendere conto al governo, una volta pagato il canone per le terre [158]. È evidente allora che gli introiti d'oro e d'argento incamerati dagli imperatori provenivano dai *conductores*, non dai contadini, e nulla dicono sul modo in cui questi assolvessero ai loro doveri di fittavoli.

Rimane comunque un blocco non trascurabile di costituzioni variamente connesse all'amministrazione delle terre statali, che getta luce su quest'ultimo punto. Una nota iscrizione di Efeso riporta il testo della lettera che nel 370-1 l'imperatore Valente indirizzò al governatore dell'Asia, lo storico Eutropio, a proposito dei fondi un tempo appartenenti alle città della provincia [159]. Le terre cittadine, confiscate a beneficio della *res privata* nella prima metà del IV secolo, restituite alle antiche proprietarie da Giuliano nel 362 e dopo di lui ritornate nel novero dei beni imperiali, erano state affittate, in Asia come altrove, a *conductores*. Le curie asiatiche avevano tuttavia chiesto di assumerne la gestione avanzando due giustificazioni: *a*) gli *actores* imperiali incaricati di riscuotere i canoni d'affitto per conto della *res privata* consegnavano una somma annua fissa (*fixus canon*), ma in realtà ritiravano prodotti agricoli per un am-

montare superiore, li vendevano e intascavano la differenza (« id quod amplius ex isdem fundis super statutum canonem colligantur »); *b*) una più oculata conduzione e l'estensione dei coltivi avrebbe aumentato il rendimento delle terre a tutto beneficio dei precari bilanci municipali (vel excultione maiore vel propensiore diligentia)[160].

La petizione delle curie poggia su un presupposto: che i coltivatori delle proprietà ex-cittadine avrebbero continuato a dare parte dei frutti e che, anzi, un incremento agricolo avrebbe automaticamente accresciuto i proventi delle città. Questo argomento, insieme alla notizia sui lucri illeciti degli *actores* imperiali, indica la prevalenza di forme naturali di canoni colonici — che per l'Oriente e per l'età di Valente è confermata da altra documentazione regionale[161] —, versati, si direbbe, in quote parziarie, di modo che il profitto degli affittuari è ancorato al volume della produzione.

È difficile pronunciarsi sulla continuazione in Asia dei regimi agrari attestati dall'epigrafe efesina. L'essere rimasta per secoli affissa in un luogo centrale della capitale della provincia, ove è stata poi rinvenuta in età moderna, non è forse un fatto casuale (lo stesso può dirsi per la tavola di Trinitapoli, pressoché coeva a quella di Efeso, in origine esposta a Canosa, capoluogo dell'Apulia)[162]. D'altro canto, la decisione di Valente di non accedere alla richiesta delle curie asiatiche si muove, salvo aspetti di dettaglio, nel solco della legislazione sulle terre ex-cittadine dei periodi successivi; e anche questo è un fattore che può avere favorito in sede locale le antiche prassi prediali legate al fitto parziario[163]. In ogni caso, l'iscrizione di Efeso illustra bene un principio già sottolineato più volte: che i redditi terrieri in oro incassati dal *dominus* — pubblico o privato che fosse — o da chi ne assumeva le prerogative rispetto ai contadini fittavoli è in sé un dato neutro, che per acquistare significato deve essere rapportato al sistema di gestione. Se il *dominus* incamera oro, non è detto che anche il coltivatore ha versato oro, intervenendo sovente fasi di conversione mediante vendita, come nel caso degli *actores* imperiali che piazzavano sul mercato i redditi naturali percepiti dai *conductores* delle terre ex-cittadine. Tre momenti diversi, dunque, del ciclo: canone in specie, mercificazione, rendita aurea.

Questa successione di fasi è implicita in alcune norme regolanti l'attività dei commercianti che agivano nell'àmbito della *domus* imperiale vendendo e trasportando i prodotti delle terre regie. Due costituzioni del 364 e 365, ribadite da Teodosio II e da Giustiniano, si oppongono ai tentativi di evadere il crisargiro dei *negotiatores* « i quali appartengono alla nostra casa »[164]. L'abuso era diffuso — e dunque era diffusa la pratica economica della commercializzazione dei rac-

colti dei *praedia* della corona —, visto che Teodosio II dovette precisare nel 418 che nessuno di tali commercianti poteva sottrarsi al fisco facendo leva su protezioni influenti o celandosi dietro il nome di altissimi personaggi: neppure chi operava nelle *domus* « della signora divina e venerabile nostra sorella, l'Augusta Pulcheria, e delle altre nobilissime sorelle della Pietà Nostra »[165]. Anche qui il *trend* generale è chiaro: nell'economia privata dei membri della casa imperiale la conversione della rendita tramite il mercato è un fatto di struttura.

Questa prassi è infine sottesa in una serie molto eterogenea di testi legislativi nei quali il contesto rurale è sicuro o fortemente implicito:

C.Th., 8, 18, 1 (315) di Costantino al senato di Roma = *Brev.*, 8, 9, 1 = *C.I.*, 6, 60, 1. Il genitore che amministra i beni materni del figlio non emancipato deve curare sollecitamente la vendita dei frutti (« sumptus ex fructibus inpigre facere »). La parafrasi dell'*interpretatio* chiarisce che i padri-tutori « fructus rerum maternarum sine aliqua neglegentia redigi vel vendi faciant »[166].

C.Th., 11, 3, 4 (363), editto di Giuliano: « Dominum, qui fructus capit, tributa exigi iustum est ».

C.Th., 4, 18, 1 (369) al prefetto di Roma Olybrius = *Brev.*, 4, 16, 1 = *C.I.*, 7, 51, 2. Il *litigator victus* che continua a occupare un fondo dopo una sentenza avversa, ovvero un invasore, deve rifondere il doppio dei frutti al legittimo proprietario sulla base del raccolto ottimale. Che si tratti di una rendita in specie, risulta dal testo: « duplos fructos et eos, quos percipi oportuisset, non quos eum redegisse constabit, exolvalt ». E infatti l'*interpretatio* elimina ogni dubbio: « Non i frutti che l'occupante dice di avere personalmente raccolto, ma quelli che il legittimo proprietario avrebbe ottenuto con una diligente conduzione » (« per diligentem culturam »).

C.Th., 11, 36, 25 (378) al proconsole d'Africa Thalassius = *C.I.*, 7, 65, 5. Quando un appello sospende la restituzione giudiziaria di un fondo agricolo, « tutti i frutti già raccolti al momento dell'appello e quelli che nasceranno in seguito siano affidati in custodia a terzi ».

C.Th., 13, 1, 12 (384) al prefetto d'Italia Atticus. Un commerciante è immune dal crisargiro solo quando vende i prodotti delle sue terre: « qui innocenti industria fructus domesticos suis possessionibus innatos simpliciter vendunt »; quando, insomma, si comporta come un qualsiasi proprietario.

C.Th., 5, 14, 34 (394) al prefetto d'Oriente Rufinus = *C.I.*, 11, 59, 9. I detentori di fondi patrimoniali in regime di *ius privatum salvo canone* hanno due opzioni: *a*) « ricevere e conservare le terre meno fertili insieme con quelle da cui ricavano frutti copiosi »; *b*) ritirarsi sia dalle terre fertili che dalle sterili (*opimioribus cedant*); cfr. *C.Th.*, 13, 11, 9 (398) = *C.I.*, 11, 59, 10.

C.Th., 9, 42, 20 (408) al prefetto d'Italia Theodorus. I beni dei se-

guaci di Stilicone vengono confiscati, e inoltre dovrà essere consegnato alle *sacrae largitiones* « tutto ciò che i loro procuratori hanno raccolto dai frutti delle terre » [167].

C.Th., 12, 3, 2 (423) al prefetto d'Oriente Asclepiodotus = *C.I.*, 10, 34, 1. Chi nell'Osroene ha acquistato terre curiali senza la dovuta autorizzazione, le dovrà restituire, venendo rimborsato del prezzo versato, degli interessi e delle eventuali migliorie; da parte sua, restituirà i frutti (*fructus invicem reddituri*), più verosimilmente, il valore in denaro.

C.Th., 11, 1, 37 (436) al prefetto d'Oriente Darius. I contribuenti che optano di pagare le imposte in oro dovranno versare per ogni lustro una somma stabilita sulla media dei prezzi forensi del quinquennio precedente: « sterilitatis ac fecunditatis pro foro rerum venalium habita ratione ».

Nov. Theod., 19 (440) al *Comes rerum privatarum* d'Oriente Eudoxius = *C.I.*, 11, 66, 7. Coloro che acquistano proprietà terriere della *domus divina* con contratti illeciti dovranno rifondere i frutti percepiti (*fructus redhibere*), più verosimilmente il corrispondente valore; costoro « non potranno opporre al versamento dei frutti la compensazione di spese e migliorie apportate al fondo ».

C.I., 10, 16, 2 (da una legge di Valeriano e Gallieno del 260): « annonas autem is solvere debet, qui possessiones tenet et fructus percipit ».

Questi testi parlano da soli, rivelando il comune denominatore di una pluralità di situazioni fondiarie diverse. La rendita, comunque venga ricevuta dal proprietario, anche nella forma mediata della legge del 408 (« quidquid [...] ex praediorum fructibus congregatum est »), è concepita primariamente come percezione di frutti. Questa sua materialità è il punto cardinale per la fissazione dei valori monetari: il danno del fondo invaso o occupato, il suo rendimento per la durata di un appello, l'ammontare delle imposte agrarie, il dovere stesso di pagarle. A questo punto, sarebbe capzioso argomentare che mai in questi passi si parla esplicitamente di canoni e fittavoli, quando tutta la documentazione mostra la centralità del colonato. Sarebbe pure irrilevante l'osservazione — in sé accettabile — che i testi legislativi romani non consentono di misurare l'incidenza dei fenomeni economici; la dominanza dell'oro nei rapporti agrari non è compatibile con la sistematica insistenza della normativa sul *fructus*: non spesso quello realmente incamerato, ma quello ottenibile con una conduzione oculata: *per diligentem culturam*, dice la legge del 369 ripresa da Giustiniano, ricalcando l'espressione della iscrizione di Efeso (*propensiore diligentia*) [168].

Queste leggi confermano pure la funzione del mercato quale pilastro dell'arricchimento terriero. Dal IV al VI secolo il padre-amministratore deve vendere sollecitamente i frutti delle terre materne del figlio; i commercianti proprietari di terre sono assimilati ai *possessores* dall'atto di vendere i raccolti dei loro fondi; in Oriente

il calcolo dell'imposta si fonda sul prezzo medio delle derrate nell'arco di un quinquennio e non — si noti bene — sul volume effettivo dei raccolti.

Traiamo alcune conclusioni. Nella legislazione tarda uno dei maggiori oneri della popolazione contadina, la rendita dominiale, appare sotto molteplici forme e combinazioni. Non sempre però riusciamo da queste fonti a ricostruirne i tratti contrattuali precisi, come è invece possibile per l'Egitto e per alcune situazioni dell'Italia nel VI e VII secolo [169]. La documentazione dei codici presenta tuttavia una peculiarità non irrilevante: a livello di frequenza i canoni in specie sono una costante ricorrente, mentre quelli aurei sono assai più rari: come aspirazione frustrata di possidenti tripolitani nel 365 e come prassi prediale, affiancata da fitti misti e naturali, nella costituzione giustinianea del 529. Se i testi disponibili fossero solo questi due — la letteratura pare in effetti ritenerlo — sarebbe certo pericoloso trarne conclusioni di carattere generale e supporre appunto, come fanno alcuni esegeti, una graduale egemonia dei canoni monetari tra la metà del IV secolo e i primi decenni del VI [170]. Ma i testi di legge presi in esame sono troppi perché certe frequenze massicciamente a favore del *fructus* non acquistino significato sostanziale, storico. Tanto più che il dato trova conferma in altre classi documentarie.

Semmai, bisogna considerare che il testo codificato, se anche non perde necessariamente i contatti con la situazione originaria nella quale fu emanato, può mutare « pelle », come in certi casi di mimetismo animale. Così, nella costituzione del 365 sulla Tripolitania abbiamo un dato ben preciso nel tempo e nel luogo, ma la ripresa sotto Giustiniano della legge ne conserva solo il nucleo normativo, sulla forza della consuetudine prediale nei rapporti contrattuali tra padrone e fittavolo. L'inserzione nel *Codice* di Giustiniano della vecchia costituzione del 371 sui coloni illirici provoca di nuovo un evidente slittamento di piani. Il compilatore recupera il testo con una finalità fiscale: in caso di abbandono illecito di un fondo, si deve stabilire il responsabile delle pendenze fiscali del podere deserto: se il colono transfuga o il proprietario che gli aveva dato ricetto. Lo storico dei rapporti agrari rimane dunque incerto sulla persistenza o meno della realtà del 371, ancorata a canoni in specie. Al limite, anche qualche oscurità potrebbe scorgersi nella costituzione sull'*agraticum* del 368: l'inserimento nel *Codice Teodosiano* potrebbe privilegiare il principio che il veterano dissodatore non deve nulla al padrone del fondo deserto; in altre parole, l'*agraticum* nel V secolo non è più per il comune colono la cessione di una parte dei frutti ma solo il pagamento da lui dovuto.

Per superare i limiti oggettivi dei *corpora* legislativi, bisogna rivolgersi a documenti di altra natura, più circoscritti, privi delle incertezze insite in un testo normativo e per di più sottoposto alla compilazione. È però difficile che il semplice accumulo di *realia* possa risolvere tutti i problemi. Le notizie specifiche sull'economia del colonato vanno inserite in un quadro di riferimento generale, collegando l'aspetto formale, tipologico, della prestazione del contadino-affittuario in un determinato luogo di una determinata epoca (come, in sostanza, esso avveniva materialmente) con quello funzionale dell'impalcatura economica (come il canone si rapporta ai modi della produzione, alle loro gerarchie, allo scambio, alla rendita). Il punto essenziale non è insomma di tipo classificatorio; si tratta invece di individuare i legami che uniscono struttura e funzione, determinando ciò che un grande antropologo ha definito « processo » [171]. Il che porta inevitabilmente alle tematiche dei modelli economici care a W. Kula [172].

4. *Possidenti e fittavoli nell'Italia del IV secolo: le province annonarie.*

Uno dei laboratori più adatti a quest'esperimento è, per il tardo impero, l'Italia, una regione privilegiata sia dalla documentazione sia, soprattutto, dagli studi, rispetto ad altre regioni della *pars Occidentis* [173]. Per le province settentrionali della penisola, il vicariato annonario, la fonte primaria del IV secolo è Ambrogio, vescovo di Milano dal 374 al 397. Gli indizi che si traggono dagli scritti di questa grande figura di ecclesiastico e dalle fonti a lui coeve riferibili alla Cisalpina attestano la prevalenza dei fitti agrari in specie. Le testimonianze più esplicite sono contenute in due trattati morali contro l'usura e l'avarizia. Nel *de Tobia*, composto tra il 385 e il 389, viene discusso il caso molto frequente del modesto possidente terriero circuito da astuti prestatori di denaro i quali mirano a spogliarlo degli averi..A chi lo esorta a non contrarre mutui con gli usurai, il debitore incauto replica che pagherà con i redditi delle sue terre (*fructus, inquit, agrorum capio*), o che le venderà. Al che Ambrogio avanza l'obiezione: « et unde fructus, quibus utaris ad sumptum? » E cioè: come provvedere al denaro per il proprio sostentamento (*ad sumptum*) se ci si separa dal *fructus*? Sicché, al momento delle scadenze l'agrario percettore di frutti, per ottenere dilazioni, invoca le cattive annate (*de tempore causaberis*). Altrove il *de Tobia* tratta dei possidenti di maggior rango invogliati a comperare grosse tenute dai prestatori i quali esagerano la produttività

(*proventus fructuum*) delle terre e rassicurano il mutuante: « Con i frutti del possedimento che acquisti ne moltiplicherai il prezzo » [174].

Nel *de Nabuthe*, risalente al 386-9, si racconta di un piccolo affittuario costretto a vendere la prole per evitare la prigione per debiti, « poiché alla tavola del potente era venuto meno il vino »: lo sfortunato contadino non aveva dunque versato una parte della vendemmia al proprietario [175]. Il trattato elenca diversi altri esempi di avidità incentrati sul possesso fondiario e sul latifondista accumulatore di derrate. Un possidente cittadino particolarmente rapace si recava a ispezionare i fondi portando con sé tanti *panes breviores* quanti erano i giorni che prevedeva di assentarsi, « poiché non voleva aprire il granaio chiuso con i sigilli onde evitare che il grano ammassato diminuisse » [176]. Molti sono i poveri — denuncia il vescovo — che versano il loro sangue per le brame dei ricchi: « Vi è chi precipita da eccelsi tetti per approntare vasti magazzini al vostro frumento »; altri cadono dalla cima di alti alberi mentre cercano i grappoli migliori « dai quali si possano trarre vini degni della tua mensa » [177]; l'avido possidente maledice i raccolti troppo copiosi che fanno calare le quotazioni forensi, e lo si può vedere tutto preso dal timore « che il mucchio del frumento non sia eccessivamente alto che traboccando dai granai non giunga fino ai poveri »; costui infatti vorrebbe per sé solo « i frutti della terra » [178].

La figura del proprietario speculatore ostile alla sovrabbondanza dei raccolti — estremamente diffusa nella predicazione sociale dei padri cisalpini — compare in contesti economici atipici, di carestia; e la denuncia contro le sue manovre non riguarda la vendita di derrate, bensì il prezzo che in tempi di penuria lievita a livelli eccessivi, intollerabili per le possibilità dei *pauperes* [179]. Di fatto, il tipo di possidente descritto a fosche tinte da Ambrogio e dai suoi colleghi sul mercato opera in permanenza; la sua preoccupazione per l'eccesso d'offerta sulla piazza — certo sfavorevole alle speculazioni denunciate dai predicatori — è perfettamente comprensibile nell'ottica di una economia familiare che si regge su due pilastri: la rendita da un lato e la sua commercializzazione dall'altro. Il vescovo di Milano risolse la controversia fra il senatore Laetus e una sorella di costui a proposito di una ricca tenuta cisalpina proponendo il seguente compromesso: a Laetus la proprietà del fondo con l'obbligo di consegnare ogni anno un quantitativo fisso di olio, vino e grano ai magazzini della dama [180]. È ovvio che Laetus si limitava a defalcare la quota spettante alla sorella dal totale degli ammassi che lui stesso realizzava e che ambedue avviavano tali derrate al mercato. E insomma, la rendita in sé non assicura ai ceti possidenti i mezzi, monetari, per vivere adeguatamente se non è accompagnata dalla

commercializzazione. È questo in sostanza il ragionamento sotteso all'esortazione di Ambrogio ai possidenti a non fare debiti che portino alla perdita delle terre, perché la cessata disponibilità del *fructus* significa inevitabilmente la mancanza di denaro utilizzabile per la spesa (*ad sumptum*). Una teorizzazione ancora più esplicita la fornisce un trattato sulla Provvidenza della metà del v secolo, opera del vescovo siriaco Teodoreto. Allo schiavo che si lamenta per il suo stato vengono opposte le preoccupazioni del padrone: se il raccolto va male, deve indebitarsi; se è troppo copioso, non trova i compratori e l'abbondanza agricola (*eukarpia*) gli risulta funesta, perché non riesce a pagare le imposte, né a sostenere un adeguato treno di vita [181].

L'insieme delle notizie ricavabili da scrittori cisalpini coevi ad Ambrogio e dei primi del v secolo (Zeno di Verona, Massimo di Torino, Gaudenzio di Brescia) conferma questo quadro di fondo. La concentrazione fondiaria, allora in pieno sviluppo nelle province annonarie, era accompagnata da un proporzionale incremento di impianti destinati all'ammasso di prodotti agricoli; la costruzione di granai, magazzini, torchi, frantoi, cantine, procede di conserva con l'acquisizione di nuove terre e la riduzione dei piccoli proprietari spossessati al rango di fittavoli. La ricchezza dei possidenti, l'oro che dispensano a piene mani per sostenere uno stile di vita lussuoso, si realizza in gran parte avviando i viveri al consumo dei centri urbani della Cisalpina o inserendoli nei circuiti del commercio extraregionale. Ciò che colpisce molto in questo fenomeno, inducendo a pensare a linee di tendenza generali dell'economia tardoromana, è che il processo di parallelo incremento di terre e di attività commerciali — specie nel settore delle derrate primarie — accomuna il *possessor* dell'Italia settentrionale a tante altre categorie di grandi agrari di pressoché ogni provincia: dalla Siria, all'Africa, all'Italia suburbicaria fino alla Gallia e alla Cappadocia [182].

Certo, per la Cisalpina non si può escludere in via tassativa la percezione di cespiti in denaro dai fittavoli, data la vivacissima circolazione monetaria del vicariato. Essa fu permanentemente sede di grandi zecche (Milano, Aquileia, Ravenna), di corti imperiali e regie, di ben stipendiati contingenti di truppe comitatensi, di personale burocratico, e fu quindi inevitabilmente orientata verso un'economia intensa di mercato a base monetaria [183]. Tuttavia, l'assenza di espliciti e frequenti riferimenti a tale forma di fitto in un complesso documentario assai cospicuo e uniforme, contrapposta all'estrema frequenza di dati diretti o indiretti che indicano la rendita in natura, ha un preciso significato: essa mostra che nell'età ambrosiana l'agricoltura, e per riflesso il colonato, è soprattutto fornitrice di *fructus* e non di oro verso chi possiede la terra ma non la coltiva.

Una predica del vescovo veronese Zeno sul tema dell'*avaritia* afferma che i latifondisti « ingrandiscono i granai, recingono i campi, aggiungono tenuta a tenuta »; e l'avidità del possidente si riassume in due atteggiamenti contrastanti in sé, ma in fondo coerenti col modello tipico del *possessor-negotiator*, onnipresente nel panorama sociale di ogni provincia dell'impero tardoantico [184]. Oltre che speculare spudoratamente in tempi di penuria, egli « geme se l'annata è infeconda, ma ancor più se è stata generosa: per un verso perché vende poco, per un altro perché non è il solo che vende » [185]. Qui chiaramente abbiamo a che fare con un *rentier* che non si limita a incamerare solidi, ma che è legato al volume della produzione da un lato e dall'altro, però, alla capacità di piazzarla sul mercato. Difatti, la congiuntura che predilige è quella in cui può vendere *solus* imponendo il suo prezzo.

È peraltro evidente che i *possessores* cisalpini — anche i maggiori — non sono a tal punto ricchi di terre da potere ricorrere, come per esempio gli aristocratici romani, alla gestione indiretta tramite affittuari generali [186]. Si comprende allora la loro forte attenzione per l'accumulo dei prodotti e la conversione commerciale, che si traduceva in un incremento della rendita primaria. Si comprende anche la violenza con cui Massimo di Torino attacca il perverso uso sociale della ricchezza terriera: « Chiunque effettua la vendemmia e non elargisce ai poveri, ottiene aceto e non vino; chiunque accantona frumento e non ne distribuisce ai bisognosi, non mette in serbo alimenti ma accumula i tormenti dell'avidità » [187]. La promessa dell'inferno all'agrario accumulatore di derrate è il segno della sua importanza economica, con buona pace del vescovo subalpino e di qualche studioso dei nostri giorni [188].

5. *Senatori 'mercatores', coloni e schiavi.*

Le notizie sull'Italia centro-meridionale nel IV secolo sono più frammentarie di quelle disponibili per il vicariato annonario e si appuntano pressoché esclusivamente su una sola categoria di possidenti, i senatori di Roma. Il punto di riferimento è l'epistolario di Simmaco, che copre l'ultimo quarantennio del secolo e si arresta al 402 [189].

Scrivendo al genero Flavianus verso il 397, egli deplora che per la negligenza dei fattori (*vilici*) la sua tenuta di Tivoli gli rende poco: « Non si può dire che le terre siano ben coltivate e gran parte dei frutti deve essere ancora consegnata, ma oramai i coloni non hanno più risorse da dedicare ai campi e al fitto » [190].

Fructus indica in senso generico la rendita di un fondo, quindi

anche il denaro esatto [191], ma *pars fructuum* è l'espressione classica per il fitto parziario in specie [192]. E infatti, Simmaco intende appunto derrate, quando parla della *magna pars fructuum* che non sperava più di ricevere dai fittavoli di Tivoli, poiché nella sua lettera è esplicito il rapporto causale tra le carenze della conduzione agricola (*cultura*) e l'impossibilità dei coloni di fare fronte ai diritti del padrone (*ratio*) oltre che alle esigenze della coltivazione (*cultus*). Non pare che allo spirare del IV secolo, in un'area così vicina a sbocchi di mercato verso i quali i contadini di Simmaco avrebbero potuto avviare i loro prodotti per pagare il canone, si sia realizzata quella conversione al canone in oro che alcuni studiosi considerano operante già intorno al 380 [193].

La conferma di questo sospetto viene da Ammiano Marcellino, il quale scrivendo appunto a quest'epoca con diretta conoscenza dell'ambiente romano, ridicolizza il vezzo dei nobili di « esagerare la resa annua dei loro campi, ben coltivati secondo quanto essi credono » [194]. In linea teorica, il riferimento vale per i patrimoni senatorî in generale, che notoriamente erano sparsi per tutto l'impero [195]; è però possibile che Ammiano avesse in mente le terre italiche, specie quelle delle province confinanti con Roma, le uniche che ricevevano dai loro padroni aristocratici cure e frequentazioni apprezzabili [196]. È certo comunque che gli *annui fructus* sono i raccolti effettivi e non le rendite fondiarie in genere, per le quali avrebbe potuto adoperare un termine vago, come *reditus* [197]. E infatti, nel passo ammianeo l'alta resa agricola vantata dai senatori è direttamente legata alla supposta *feracitas* delle loro terre: « Cultorum ut putant feracium multiplicantes annuos fructus ».

Non lontano da Roma, probabilmente in Campania, Simmaco possedeva una tenuta di cui descrive la frenetica attività autunnale — momento culminante dei raccolti, quando ancora nel tardo impero la curia chiudeva i battenti e i suoi membri si disperdevano per le regioni circostanti a badare ai loro interessi [198]. Tutte le operazioni del fondo sono concentrate sull'ammasso dei frutti: « Dopo avere chiuso nelle botti il vino novello che abbiamo pigiato con i piedi e con il torchio, ora le macine schiacciano le bacche sicionie, affinché le olive appena colte siano trasformate delicatamente in olio verdeggiante » [199]. La cornice produttiva di questa proprietà ben dotata di tutte le infrastrutture utili all'accumulo di prodotti per eccellenza commerciabili — vino e olio —, non tanto destinati all'autoconsumo solamente, ricorda quelle dei proprietari cisalpini [200]. Essa ruota inoltre su due perni similari: la produzione decentrata che ha luogo sui lotti colonici (nel testo si parla di *agricolae* intenti alla vendemmia e alla raccolta olivicola, secondo un'organizzazione per

famiglie di liberi che anche Palladio tratteggia)[201] e, per contrasto, una percezione centralizzata della rendita naturale che avviene nella parte padronale (la villa, strutture produttive contingue ma separate, impianti del tutto isolati)[202], le cui attrezzature costose — per esempio i grandi torchi, i frantoi oleari — potevano forse servire anche per le quote spettanti ai coloni (si potrebbe ipotizzare un lavoro collettivo durante i raccolti con utilizzazione degli impianti padronali, manodopera dei coloni e spartizione dei frutti)[203].

Che certezza si può nutrire su tali funzioni del colonato e sulla sua centralità nel modo di produzione[204]? Premesso che si tratta di una formalizzazione che non può comprendere tutte le varianti di tipi e sottotipi reali, resta il fatto che le terre italiche dei senatori, concentrate nelle province suburbicarie[205], erano coltivate in prevalenza da fittavoli: uomini liberi per lo più ma anche di condizione servile. Quando nel 395-6 Stilicone indisse una leva straordinaria di *iuniores* in Italia per reprimere la ribellione di Gildo, l'aristocrazia difese a spada tratta i suoi contadini, riuscendo infine ad evitare la fornitura di reclute[206]. Ancora più indicativo è il fatto che, durante le frequenti carestie che rendevano tanto insicuro l'agro romano, masse di coloni affamati si rifugiavano a Roma dalle regioni circostanti fidando nel soccorso dei loro padroni. Nel 376 i senatori renitenti a offrire denaro per l'acquisto di viveri destinati agli affamati confluiti nell'Urbe furono convinti da un pio prefetto cristiano, il quale fece leva su considerazioni molto concrete: « Se questi muoiono, non dovremo forse comperare altri contadini? È assai meno costoso nutrire anziché comperare un agricoltore. E inoltre, dove trovare un rincalzo, uno da sostituire al precedente? E aggiungete pure questo: se anche lo troverete, sarà inesperto e non conoscerà il fondo, di modo che la sostituzione varrà per il numero e non per la coltivazione »[207].

La forte esigenza di disporre di fittavoli bene addentro alle caratteristiche dei singoli poderi rivela la conformazione basilare dei possedimenti nobiliari: un insieme di appezzamenti distribuiti in zone geografiche lontane, differenti, coltivati in autonomia da famiglie coloniche. Erano quei nuclei produttivi che, sebbene servili, Costantino, da proprietario accorto, non volle che fossero smembrati[208]. La lunga permanenza del coltivatore sullo stesso fondo era perciò una garanzia per gli interessi padronali, visto che la produzione reale era competenza dell'affittuario. Non è certo un caso che tutta l'abbondante documentazione dell'età imperiale nella quale, in diversi contesti geografici, ricorre il motivo del colono da generazioni legato alle terre che lavora, quasi fossero sue, si riferisce ad agricoltori che potevano liberamente organizzare la loro attività[209].

I legami affettivi si travestivano spesso di topica e ideologia, ma di fatto la permanenza sul podere era ancorata a considerazioni assai concrete nell'*arrière-pensée* delle parti in causa. Columella proclamava che il padrone più fortunato era quello i cui fittavoli si sentivano figli delle terre in cui erano nati i loro genitori [210]; i coloni imperiali della Lidia minacciarono di « abbandonare il cuore dei nostri padri e le tombe degli antenati migrando in terre di privati » [211], mentre i loro colleghi africani del *saltus Burunitanus* si appellarono a Commodo definendosi « rustici tui vernulae et alumni saltuum tuorum » [212]. Il prefetto cristiano del 376 va al cuore del problema senza ipocrisie: se muoiono i contadini, le terre, in mano a inesperti, non rendono. I suoi interlocutori — ricchi latifondisti — queste cose le conoscevano e, al momento opportuno, sapevano agire in favore dei loro contadini. Così, dietro una costituzione del 361 *ad senatum*, nella quale si tratta di « rusticani colonique vestri » e di « homines vestri ac rusticani etiam in vestris possessionibus commorantes » che l'autorità difende dagli abusi degli esattori, si scorge l'influenza dei senatori che si erano fatti portavoce delle lamentele dei fittavoli [213].

Il fatto che i *possessores* — i nobili romani per primi — disponevano di un gran numero di servi rustici, pare indubbio. Ciò tuttavia non crea problemi per il modello che si è delineato — la frammentazione produttiva in unità familiari — dal momento che la maggioranza veniva impiegata come fittavoli, anche se era frequentissimo l'uso dei servi per compiti amministrativi e di sorveglianza delle proprietà rurali [214]. Schiavi-coloni erano quelli dei fondi enfiteutici e patrimoniali sardi che Costantino volle inseparabili dalle famiglie, quelli di Melania e Piniano nel suburbio e in Sicilia, le migliaia che i due senatori possedevano in tutto l'impero [215]. A servi fittavoli si riferisce probabilmente una legge del 365 la quale concede ai proprietari che hanno ricevuto schiavi appartenenti a fondi abbandonati dell'Italia annonaria di lasciarli nei poderi originari o di sistemarli nelle loro terre [216]. Nel 382, una costituzione al prefetto di Roma ordinò di assegnare i mendicanti fisicamente validi ai possidenti che ne facevano richiesta, affinché ne disponessero come coloni « in eterno » [217]; non v'è dubbio che i potenti senatori ne approfittarono per rifornirsi di manodopera agricola gratuita attingendo ai rastrellamenti di mendici e vagabondi operati nell'Urbe dalla prefettura, una carica monopolizzata dalla nobiltà [218]. Infine, nel territorio di Preneste la *massa Caesariana*, già proprietà di una senatrice, nel 384 era coltivata da liberi e schiavi [219].

In questa discussione va ripreso un elemento già notato: di grandi tenute schiavistiche gestite unitariamente nella tarda antichità non

si hanno riscontri, a meno di non elevare a tale rango la fattoria di uno zio di Libanio con una diecina di servi [220], o quella lilibetana donata alla chiesa locale sotto Gregorio Magno, provvista di cinque schiavi adulti e tre ragazzi [221]. Del resto, la proprietà descritta dal manuale di Palladio — pur così dipendente dagli agronomi del periodo schiavile e bene addentro alle pratiche agricole dell'Italia dei suoi tempi — è dotata sì di coltivatori dipendenti, ma pare trattarsi di fittavoli liberi, e negli edifici della villa non figurano locali destinati agli schiavi [222].

Sulla scia di questo vuoto, vale la pena sottolineare un altro aspetto di struttura. In Italia, e più in generale nell'impero tardo, la *pars dominica* non pare diffusa, né ha l'importanza che la letteratura in genere le attribuisce in relazione all'organizzazione produttiva di una estesa proprietà. Il peso che molti studiosi assegnano alla riserva padronale poggia infatti, a ben vedere, sulla ripetizione acritica di un *cliché* trádito, a sua volta fondato sulla sopravvalutazione di indizi assai labili o, più spesso, sulla suggestione di realtà medievali, le cui radici risalirebbero al basso impero; tesi che peraltro lascia dubbiosi i medievisti più accorti [223].

Il problema è di difficile soluzione, e non si può qui affrontare sistematicamente [224]. Chi se lo è posto per la *pars Orientis* nel periodo protobizantino, così bene documentato, ha concluso che tra IV e VII secolo «l'exploitation domaniale ne présente rien de spécifique sur ce point, et semble se définir plus souvent, dans la campagne byzantine de cette époque, par les droits du maître du sol que par un mode particulier de production» [225]; mentre uno dei maggiori conoscitori delle fonti tarde di natura economica ha espresso un dubbio che dovrebbe fare riflettere: «whether coloni normally owed labour services as well as rent is an obscure question» [226]. Insomma, senza squadre di schiavi e senza *corvées* dei coloni come si può giustificare, non tanto l'esistenza in sé, quanto la rilevanza della riserva signorile nel sistema agricolo del tardo impero? Anche il documento di solito invocato per provare l'importanza di questa struttura nell'Italia del VI secolo a un esame serrato si rivela molto deludente [227].

In parte, la questione diventa forse meno *obscure* di quanto ritiene A. H. M. Jones, se l'esaminiamo, oltre che dal versante della produzione, da quello dell'organizzazione della rendita. Una serie cospicua di dati convergenti indica che la maggior parte dei quantitativi di derrate incamerate dai senatori romani in Italia — ma l'elemento, si è visto, è comune ad altre province e ad altre categorie di possidenti [228] — deriva dalle quote di raccolto ritirate dagli affittuari. Durante la crisi annonaria che angustiò Roma nel 396, a

causa del blocco delle flotte africane, Simmaco ordinò di trasferire « immediatamente » (*statim*) un carico di frumento dalle sue terre apule alla Campania, non è chiaro se per speculare o provvedere al fabbisogno domestico[229]. La rapidità dell'operazione fa pensare a derrate già possedute da Simmaco, e non tanto a una *comparatio* padronale, analoga a quella che venne disposta da Gregorio Magno in Sicilia in una congiuntura simile, che richiedeva tempo e poteva cadere in un momento di penuria frumentaria[230]. È del resto comprensibile che da distretti cerealicoli i proprietari ambissero a ottenere grano da vendere fruttuosamente nei centri cittadini. A distanza di oltre un secolo, i coloni dell'Apulia continuavano infatti a cedere ai *conductores* del patrimonio regio di Teoderico una parte delle messi, e non v'è ragione per ritenere che gli aristocratici romani del IV secolo possidenti nella regione si comportassero diversamente[231].

Il quadro presenta gli stessi tratti anche in altre province suburbicarie. Il *princeps senatus* Avianius Symmachus vendeva a Roma grosse partite di vino proprio, proveniente probabilmente dalla Campania, ove i Symmachi possedevano diverse tenute[232]. In questa stessa regione, notoriamente l'area di massimo investimento fondiario della nobiltà e d'importanza strategica per il rifornimento di Roma[233], si trovava la *Gaurana* dei Nicomachi, famosa per i suoi vigneti, e la proprietà produttrice di vino e olio che Simmaco descrisse nella sua lettera già citata[234].

Le attività mercantili di Avianius non erano certo un'eccezione per l'aristocrazia, semmai una regola. Abitualmente, i senatori approfittavano delle crisi annonarie dell'Urbe, spesso provocate, vendendo ad alto prezzo le loro scorte di viveri; ma in realtà il loro intervento su quell'enorme centro di consumo era costante[235]. La documentazione riguarda soprattutto il settore frumentario, per il quale gli aristocratici disponevano dei raccolti della Sicilia e dell'Africa, altre due zone basilari della loro geografia patrimoniale[236]. Per il vino, oltre alla notizia su Avianius, l'*Historia Augusta* contiene significative allusioni che si spiegano solo pensando a un forte interessamento dei senatori nel commercio di questo prodotto[237]. Per l'olio, la lettera di Simmaco autorizza a supporre una destinazione di mercato, ed è poco verosimile che la produzione africana fosse l'unica presente a Roma[238].

Come si è anticipato, la documentazione sull'agricoltura nell'Italia suburbicaria del IV secolo privilegia l'aristocrazia di Roma, mentre le testimonianze su altre categorie di possidenti sono del tutto insufficienti. Alcuni fattori inducono tuttavia a ritenere che le diversità giuridiche e sociali dei proprietari non comportassero sensibili disparità per quanto concerneva gli obblighi dei fittavoli. In questa sfera

la forza inerziale delle tradizioni prediali era forte, e a mantenere certi usi interveniva anche la legislazione, tesa a fissare su una base quanto più possibile definitiva le capacità fiscali di ogni fondo[239].

Tra le terre che Costantino donò ai *tituli* romani attingendo al patrimonio della *res privata*, una metà circa si trovava in Italia, soprattutto nelle regioni confinanti con Roma. Alcune di queste proprietà erano appartenute a privati che le avevano lasciate in eredità all'imperatore; altre, già di privati o di comunità cristiane, erano state confiscate durante le persecuzioni. Si tratta di fondi di notevole estensione, come si deduce dalla rendita netta annua: dai 120 solidi di una *possessio* della Sabina ai 300 della *massa Festi* nel territorio di Preneste[240]. Ma una proprietà era tanto più complessa e articolata al suo interno quanto più era estesa. Ora, non è pensabile che i meccanismi di base di queste aziende agricole — e la forma del canone era uno di questi — mutassero a ogni cambiamento di proprietà; cosa che nell'ámbito delle donazioni costantiniane si era verificato due o tre volte nello spazio di pochi decenni, per cui possedimenti prima privati, divennero poi pubblici e infine ecclesiastici.

A un livello più generale, le medesime considerazioni possono valere per i beni rurali che lo Stato incamerava a getto continuo per le più varie ragioni: lasciti all'imperatore, confische, multe giudiziarie, assenza di eredi e via dicendo. Salvo casi particolari, il governo imperiale non amministrava direttamente questi fondi, ma li utilizzava come fonti di entrate sia affittandoli, di solito in enfiteusi, sia alienandoli a favore di privati che ne facessero richiesta[241]. Neppure in tale contesto è pensabile che ogni mutamento comportasse alterazioni nelle consuetudini prediali per quanto atteneva agli obblighi dei fittavoli.

Ritorniamo alla documentazione sulle terre dell'aristocrazia romana. Numerose lettere di Simmaco trattano delle entrate fondiarie, ma in termini assai vaghi, tali che non si comprende bene se gli introiti siano in natura oppure in denaro, né da quali regioni provengono (in qualche occasione si può pensare all'Africa). Ma pure là dove il contesto indica trattarsi di somme auree interviene un'ulteriore complicazione, che sconsiglia la tentazione di stabilire rapporti diretti tra la morfologia della rendita terriera nel suo stadio finale e quella del momento primo, quando appare come canone. Le entrate monetarie vengono infatti inoltrate ai senatori dai loro dipendenti; sicché, nulla dimostra che al denaro incassato corrisponda un analogo versamento del contadino. Stabilire analogie tra i diversi segmenti della rendita su basi così precarie sarebbe fuorviante[242].

Parimenti discutibile è la deduzione che di recente A. Chastagnol

ha tratto, collegando la lettera di Valente a Eutropio con il *frg.* 44 di Olimpiodoro: un canone colonico costituito da una quota maggioritaria, fissa, di prodotti agricoli, cui si aggiungeva 1/3 supplementare in caso di raccolto abbondante; il tutto poi sarebbe stato in genere convertito in oro dagli amministratori locali [243]. In realtà, nel ragionamento di Olimpiodoro si coglie una distinzione tra due forme diverse di rendita traenti ambedue origine dal possesso fondiario: vale a dire l'accumulo di oro da un lato e di derrate dall'altra, nella proporzione, rispettivamente, di 3/4 e 1/4. Si riprenda il testo: « Egli (Olimpiodoro) riferisce che molte famiglie romane ricavavano annualmente dalle loro proprietà circa 4000 libbre d'oro, senza considerare il grano, il vino e tutti gli altri prodotti, il cui valore, in caso di vendita, corrispondeva a un terzo delle entrate auree. Le famiglie immediatamente inferiori a quelle per ricchezza avevano un reddito tra 1500 e 1000 libbre d'oro ». Non è possibile scorgere in questa enunciazione una distinzione, riferita al fitto dei coloni, tra una quantità fissa da versarsi in natura, per una sorta di diritto dominiale, e una quantità aggiuntiva, sempre in natura, dipendente dal volume della produzione. E si noti pure che l'arricchimento monetario dell'aristocrazia viene analizzato dallo storico nella fase conclusiva, non in quella iniziale che appartiene alla sfera degli oneri contadini.

Un altro punto di questa fonte basilare va ribadito: qui si tratta del reddito annuo complessivo di famiglie nobiliari immensamente ricche, e si riportano infatti cifre enormi sia come valore monetario (da 1000 a 4000 libbre d'oro) che come valore di mercato (derrate vendibili da 330 a 1300 libbre d'oro). Queste indicazioni però non sono che un risultato cumulativo, sono solo la somma di una gamma variegatissima e oltremodo articolata di entrate. Certo, rientrano tutte nella definizione onnicomprensiva di rendita terriera, ma è chiaro che poi vanno operate le opportune distinzioni; il dato complessivo va disaggregato nelle sue componenti singole. Non si può trascurare che queste rendite venivano realizzate in regioni diverse, spesso lontanissime l'una dall'altra, con agricolture e sistemi gestionali che dovevano adattarsi alle caratteristiche locali. Tra ciò che il piccolo fittavolo della Sicilia, della Numidia o della Britannia ha consegnato all'amministratore del remoto senatore e l'oro che costui riceve a Roma dai suoi dipendenti interveniva, come si è detto, una molteplicità di mediazioni, di passaggi del canone (talora, come per le grandi affittanze a *conductores* generali, il contadino non dava nulla al *dominus*). Non sempre queste fasi sono rintracciabili, ma tuttavia esistevano, e l'analisi dei funzionamenti economici non può ignorarle [244].

Più in generale, l'insufficienza della documentazione — ma spesso

è insufficienza di categorie e di approcci — sull'organizzazione agricola e patrimoniale non autorizza a semplificare procedimenti complessi. Noi non abbiamo che un'idea molto approssimativa di come fosse articolato e gestito il patrimonio di un personaggio mitico e nel contempo idealtipico della grande aristocrazia latifondista di Roma, Petronius Probus; sappiamo solo che era immenso e che le sue terre erano distribuite in tutto il mondo romano, come scrisse Ammiano [245]. Possiamo insomma essere certi che Probus avrebbe occupato nella classificazione censitaria di Olimpiodoro i vertici, con un reddito annuo di circa 5300 libbre d'oro, se non superiore. Invece, grazie alla ricca documentazione dei papiri di Ossirinco, conosciamo fin nei più minuti particolari la formidabile macchina amministrativa necessaria a produrre le 250 libbre d'oro di rendita netta che gli Apioni ricavavano da uno solo degli *oikoi* costituenti il loro patrimonio egiziano, quello di Ossirinco, presumibilmente non il maggiore [246]. Paragoniamo questo dato con le entrate degli aristocratici romani: 1600 libbre d'oro per Valerius Pinianus, 2000 per Simmaco, oltre 5000 per Maximus. Nessuno potrebbe legittimamente affermare che questi introiti erano il risultato di organizzazioni patrimoniali meno complesse di quella degli Apioni [247]. Il fatto è che su questi ultimi ne sappiamo molto, quanto basta a fugare ogni tendenza a semplificare le cose. Il loro archivio mostra che le 250 libbre auree ricavate dall'*oikos* di Ossirinco erano il frutto di una fitta costellazione di possedimenti, di una articolatissima gerarchia di dipendenti; del lavoro, soprattutto, di coloni liberi, i cui contratti d'affitto, in genere di breve durata, prevedevano, accanto a fitti del tutto o in parte monetari, anche la cessione di quote di prodotto secondo ammontare fisso o parziario: il che collima appunto con il bilancio complessivo dei tipi di contratto agrario in vigore in Egitto, tra V e VII secolo, durante il *floruit* della famiglia [248]. Eppure, gli Apioni, presto stabilitisi a Costantinopoli e pressoché mai presenti in Egitto, ricevevano dai loro amministratori oro, assai più di rado derrate [249]. È un fatto, questo, che dovrebbe far riflettere sulla complessità dell'organizzazione della rendita fondiaria nel tardo impero e che, senza rischi di facili analogie, richiama una situazione romana: quella dei senatori urbani possidenti « per longiquas provincias atque diversas possessiones » i quali ricevono le entrate « a procuratoribus et actoribus suis » [250].

Che il *frg.* 44 di Olimpiodoro vada letto secondo un'ottica complessiva, come indicazione quantitativa simile alla cifra che riassume il bilancio annuale di una moderna multinazionale, è suggerito da altre considerazioni. Non si può escludere tassativamente che una grande fortuna senatoria potesse comprendere anche fondi coltivati

in via diretta con schiavi e salariati, secondo moduli organizzativi centralizzati opposti a quelli frazionati che sono tipici del colonato. Da tali terre i senatori ottenevano derrate, le quali vanno a confluire nella porzione di rendita naturale che secondo Olimpiodoro rappresenta 1/4 del valore totale delle entrate; esse però non erano canone, bensì il risultato della gestione diretta. Allo stesso modo, il fitto pagato dal *conductor* generale di una tenuta suddivisa in parcelle coloniche, prevalentemente una somma aurea, contribuiva anch'esso a formare il reddito di una casata nobiliare; ma anche questa entrata non ha nulla a che fare con le erogazioni dei contadini, percepite dal *conductor* e da lui utilizzate [251]. Gli aristocratici romani possedevano inoltre in Italia ingenti allevamenti (maiali, pecore, bovini) che gestivano con personale proprio, una forma d'investimento molto lucrosa da cui dovevano ricavare forti profitti [252]. Queste entrate rientrano nel frammento olimpiodoreo, che parla genericamente di « proprietà » (*ktemata*), come una delle componenti, tra le tante, del reddito senatorio; ma se le cifre ivi menzionate sono da riferire solo a cespiti derivanti da canoni, le somme incassate con gli allevamenti non si saprebbe dove collocarle.

6. *Colonato e fructus: due dominanze collegate.*

Quando il *possessor* tardoromano appare nelle vesti di detentore di ingenti quantitativi di viveri destinati al mercato — è la realtà economica sottesa alla legislazione sul crisargiro [253] — è lecita, almeno in via teorica, l'obiezione che noi quasi mai conosciamo la gestione dei fondi da cui provengono le derrate; in parte, esse potevano provenire da terre coltivate con salariati e schiavi secondo sistemi centralizzati, non con coloni: nel qual caso i frutti non sono canoni ma semplicemente risultato della conduzione padronale. Tale potrebbe forse essere — ma la cosa non è certa — la condizione del proprietario cisalpino criticato in un'opera di Ambrogio, che si data al 386-90. Costui in tempo di carestia aveva venduto ad alto prezzo il suo grano, ma non provava alcuna vergogna, anzi se ne vantava: « Ho arato — dice l'agricoltore — con grande impegno, ho seminato senza risparmio, ho coltivato con cura, raccolto per tempo e conservato come si deve; ora c'è la carestia e soccorro gli affamati, ma vendo il mio frumento, non quello di altri e non a prezzo superiore, ma semmai inferiore: dove sta in ciò la frode, dal momento che molti sarebbero in pericolo se non ci fossero viveri in vendita? » [254].

L'obiezione, certo, avrebbe una qualche validità, perché non si può ritenere che l'egemonia del colonato fosse assoluta e avesse

annullato ogni altro metodo di gestione agricola. In prospettiva generale, quando si tratta di misurare il peso specifico delle diverse forme produttive, essa perde tuttavia gran parte del suo valore. In Italia, come del resto ovunque nell'impero tardoantico, il colonato era già da secoli la forma primaria di dipendenza rurale; chi possedeva terre e non le coltivava di persona si avvaleva soprattutto di affittuari, quali che fossero poi le origini storiche di ogni singola situazione provinciale [255]. Di fronte al racconto dei « Miracoli di Santo Stefano », dove si narra del prodigioso risanamento delle duecento anfore di vino guasto del *possessor* africano Donatus [256], un esegeta puntiglioso potrebbe osservare che il testo non dice se i vigneti di Donatus erano coltivati da fittavoli o da salariati — ambedue i sistemi sono attestati nella Proconsolare [257]; quindi, il fatto che egli venda vino sul mercato non dimostra che i coloni pagavano il canone in natura. Senonché, il narratore introduce un commento decisivo: il comportamento di Donatus era tipico dei *possessores*, i quali usavano vendere le derrate accumulate, « qualsiasi tipo di derrata » (*quoslibet terrae depositos fructus*), quando i prezzi forensi erano più alti. È chiaro allora che, indipendentemente dalla provenienza del vino di Donatus, dalla testimonianza si può ricavare un principio generale: nella Proconsolare, ove la grande diffusione del colonato è indiscutibile, le affittanze agrarie erano regolate nei primi decenni del V secolo da canoni naturali, secondo una prassi secolare ben nota [258].

Quando ai primi del IV secolo Lattanzio volle illustrare gli effetti perniciosi della fiscalità di Diocleziano, descrisse con toni apocalittici lo spopolamento delle campagne provocato dalle esazioni: « ut enormitate indictionum consumptis viribus colonorum deserentur agri et culturae verterentur in silvam » [259]. Prudentemente, la maggior parte dei traduttori preferisce dare a *coloni* il significato generico di « coltivatori » [260]; ma nel latino tardo *colonus* prevalentemente indica il contadino « fittavolo » [261]. Non è inverosimile allora avanzare una spiegazione alternativa: che nella foga della polemica Lattanzio abbia identificato tout court i coloni con i contadini in genere. Logicamente, il suo sarebbe un errore — ché la fiscalità oppressiva doveva provocare la fuga di liberi contadini e di fittavoli —; ma l'errore può essere la « spia » preziosa di una situazione sociale del suo tempo, con il colonato dominante nell'àmbito delle dipendenze rurali. Non si dimentichi che già da almeno un secolo gli imperatori esortavano i possidenti a non trattenere i *conductores* dopo la scadenza del contratto, segno evidente di una prassi diffusa [262]. Così, non è solo frutto dell'occasione la critica che Teoderico rivolse ai possidenti cittadini della Lucania: di rintanarsi nelle loro proprietà « a fare i coloni » [263]. È del tutto improbabile tradurre qui *coloni*

nel senso di « coltivatori ». Solo pochi decenni più tardi, durante la guerra gotica, il senatore Tullianus riuscì a bloccare l'esercito di Totila alle *Nares Lucanae* reclutando in massa i coloni locali, e la resistenza cessò solo quando i loro padroni diedero l'ordine di ritornare a coltivare la terra, « come avevano sempre fatto »[264].

Il ruolo fondamentale che il contadino affittuario svolge nella organizzazione agricola del basso impero costituisce pertanto un punto cardinale su cui orientare la discussione sulle funzioni economiche del colonato; è una chiave preziosa per chiarire i molti dubbi delle fonti antiche. Si può porre dunque legittimamente un assioma: i proprietari che possiedono derrate e le impiegano in operazioni commerciali, come risulta da una miriade di documenti, le ottengono in gran parte dai loro coloni in quanto canoni. Certo, un *possessor* aveva altri modi di procurarsi derrate: coltivando fondi in proprio, rilevando il raccolto dei coloni, acquistando la produzione dei liberi agricoltori o dei possidenti minori[265]; ma non v'è dubbio che le partite di viveri così accumulate costituivano una frazione minoritaria rispetto al totale posseduto. Se così non fosse, si creerebbe una contraddizione inspiegabile rispetto al complesso della documentazione disponibile. Limitando il discorso all'Italia tardoromana, si rilevano due tratti costanti: *a*) in agricoltura prevalgono metodi di conduzione parcellizzata, fondati appunto sull'uso di fittavoli; *b*) i possidenti sono percettori di rendite in specie e operano permanentemente sul mercato, che è il luogo in cui il *fructus* si trasforma in denaro provocando i ben noti processi di arricchimento.

Se anche consideriamo la questione da angolazioni diverse, la conclusione risulta la medesima. Assai scarse, per non dire nulle, sono le attestazioni di proprietà italiche di ragguardevoli dimensioni — qualcosa di analogo alle proprietà schiavistiche di secoli prima — coltivate con schiavi e salariati stagionali secondo criteri unitari di produzione. Tra il IV e il VII secolo si hanno notizie sporadiche per la Cisalpina, la Campania, la Sicilia e la Sardegna di salariati e fittavoli che lavorano dietro mercede su terre altrui[266], ma non è noto il funzionamento dei fondi che ricorrevano a tale tipo di manodopera. Tutto fa ritenere, comunque, che nella maggior parte dei casi, come in altre province, quali l'Africa, la Siria, la Mesopotamia, la Grecia[267], anche in Italia, il ricorso a braccianti agricoli sia complementare e non alternativo al sistema del colonato; che, insomma, si tratti del reclutamento stagionale di personale aggiuntivo in particolari momenti del ciclo agricolo — i raccolti soprattutto — bisognosi di manodopera suppletiva. La ragione di ciò risiede probabilmente nel fatto che, in Italia come altrove, il fittavolo non doveva prestazioni di lavoro al proprietario, ma semmai

« vendeva » (se è lecito usare tale espressione nel contesto antico) il proprio lavoro. In Illirico nel 371 i coloni ricevevano una *mercedes placita*, pattuita cioè, dai loro padroni per prestazioni di lavoro su appezzamenti di cui non erano fittavoli, e l'Italia del VI-VII secolo presenta pratiche similari [268].

Anche la schiavitù rurale — altro tema che senza un approccio strutturale si risolve nell'accumulo di dati — sembra operare nella Penisola nel medesimo quadro organizzativo del colonato, e da un'ottica funzionale lo schiavo agricolo è più *colonus* che *servus*. Almeno come tendenza prevalente, i servi sono distribuiti nei fondi in veste di coltivatori autonomi al pari dei fittavoli liberi dai quali poco differiscono se si prescinde dalla condizione giuridica. Per questo aspetto la documentazione è relativamente copiosa. Senza esaminarla analiticamente, si può indicare qualche situazione rappresentativa. Allorché Gregorio Magno impose la liberazione degli schiavi cristiani di certi ricchi ebrei di Luni, le sue istruzioni al vescovo locale sul destino dei servi rustici furono precise: « Restino sulle terre che erano usi coltivare, paghino alle suddette persone (gli ex-padroni) i canoni, assolvano a tutti i doveri che le leggi prescrivono a coloni e *originarii* » [269]. Fittavoli erano prima della manumissione e tali rimanevano sui medesimi fondi.

Indubbiamente ai tempi di Gregorio la condizione del colono vincolato alla gleba assomigliava per diversi aspetti a quella del servo, ma le differenze rimanevano notevoli. Quel che invece accomuna le due categorie di lavoratori agricoli è il modo di produzione. In questo senso, spiegare il destino immutabile degli schiavi di Luni come il prodotto di un avvicinamento dei rustici agli schiavi verificatosi durante i secoli precedenti [270], non individua la radice della decisione di Gregorio. Già Costantino aveva proibito lo smembramento delle famiglie schiavili all'interno delle proprietà imperiali della Sardegna; e il suo divieto, oltre che a considerazioni umanitarie o religiose, risponde alla preoccupazione di non spezzare i legami affettivi di quel nucleo produttivo che era diventata la famiglia di fatto dello schiavo rurale [271]. Non per caso, infatti, il fenomeno dello schiavo che abbandona l'*ergastulum* e si stabilisce su un fondo con la sua compagna e i figli costituendo una famiglia — una realtà giuridicamente nulla — è stato visto come un « turning point » della storia sociale romana, il marchio che caratterizza il sistema del basso impero rispetto a situazioni precedenti del regime schiavile [272]. Del resto, anche l'analisi delle forme di dipendenza della popolazione rurale dell'Oriente protobizantino tra IV e VII secolo ha confermato che, pur nella variegata diversità delle condizioni giuridiche, « le mode de production demeure le même, et c'est cela qui compte » [273].

Quest'ultima conclusione vale anche per l'Italia tardoromana, nonostante le peculiarità della *pars Orientis* per la quale è stata formulata. Finché non si dimostrerà che coloni di diversa condizione giuridica coltivavano la terra in modo diverso, o che un colono libero e uno schiavo differivano nella concreta conduzione rurale, la *vexata quaestio* delle definizioni del colonato non può ipotecare seriamente la ricostruzione dei fatti economici. Fermo restando che, anche in questa sfera, lo stato personale del coltivatore non doveva essere del tutto ininfluente, si tratta di vedere entro che limiti tali varianti erano incisive. Per quanto riguarda le strutture agrarie e i sistemi produttivi dell'Italia, si ha la netta impressione che il libero e il servo sono inseribili nel « modulo » colonico, senza che la varietà di condizione giuridica del coltivatore provochi diversità di comportamenti nel modulo stesso sia a livello di organizzazione della produzione che della rendita.

L'enorme latifondo messinese di Melania, con la sua lussuosa villa padronale e il territorio agricolo suddiviso in ben sessantadue *villulae* coltivate da quattrocento *servi agricultores* (quanti ne possedeva in tutto la ricca Pudentilla di Apuleio)[274], costituisce forse la testimonianza più esplicita sull'andamento modulare dell'organizzazione agricola incentrata sul colonato. Il singolo coltivatore opera in uno « spazio » che può essere riempito indifferentemente da contadini di qualsiasi condizione (liberi, schiavi, coloni legati alla gleba, piccoli proprietari), senza che ciò comporti modifiche nei funzionamenti interni dei fondi. L'esemplificazione chiara di questi meccanismi è fornita da una costituzione di Teodosio I che aboliva i cambiamenti apportati dai concessionari di *fundi patrimoniales*, i quali avevano arbitrariamente « scacciato gli antichissimi coloni, e al loro posto avevano installato i propri servi o altri coloni »[275]. In questa griglia il produttore opera in autonomia e, se vi è uniformità ambientale, ogni lotto funziona tendenzialmente come una monade simile alle altre che la fiancheggiano; in ogni caso, non vi sono legami funzionali tra le parcelle produttive; il connettivo è semmai di tipo centripeto, si muove con impulsi determinati dalle finalità del *reditus* padronale, costituito dall'accumulo delle produzioni parcellari.

Allorché nel 376 la carestia minacciò di decimare i coloni dei senatori romani, nella curia si parlò della possibilità di « comperare agricoltori », cioè di colmare con uno schiavo il vuoto lasciato dal fittavolo libero[276], una prassi seguita abitualmente anche in condizioni normali[277]. I servi dei fondi rustici di Melania e Piniano avevano inteso lucidamente questa situazione: di fronte alla prospettiva di essere liberati, si rifiutano di lasciare il grande *oikos* dei Valerii e ottennero di essere venduti al fratello di Piniano, dal momento

che il dono della libertà non accompagnato dalla proprietà della terra li avrebbe esposti, senza apprezzabili contropartite, alla poco invidiabile condizione del colono libero [278]. Quando Gregorio Magno sciolse gli allevamenti equini di Sicilia, la destinazione dei pastori fu un lotto colonico: il pontefice ordinò di distribuirli *per possessiones* affinché rendessero qualcosa *ex cultura terrae* [279]; con il medesimo criterio dispose che gli schiavi fuggitivi di un monastero di Napoli catturati in Sicilia rimanessero nell'isola come agricoltori e che il loro reddito fosse trasmesso ogni anno ai padroni [280].

7. *Le finanze del cubiculario Lauricius.*

Uno dei più noti papiri conservati dall'archivio arcivescovile di Ravenna, *P. Ital.* 1 che apre la raccolta dei *nichtliterarischen Papyri Italiens* di J.-O. Tjäder [281], fornisce notizie di estremo interesse per capire le peculiarità dell'amministrazione patrimoniale tardoromana, tanto più rilevanti se si considera la condizione sociale del proprietario — un altissimo dignitario palatino, sia pure appartenente alla categoria particolare degli eunuchi di corte [282] — che si situa in una posizione intermedia tra l'aristocratico romano e il proprietario italico di estrazione curiale e provinciale. Di Lauricius, che altre fonti tarde ricordano come un pio cristiano e un munifico benefattore [283], la chiesa di Ravenna ereditò insieme alle terre l'archivio amministrativo. Dai frustuli superstiti di queste carte, relativi al *patrimonium* siculo dell'eunuco, il quale senza dubbio possedeva beni fondiari anche in altre province, veniamo a sapere che esso era costituito da tre *massae* — grandi proprietà formate, come dice il nome, dall'agglomerazione di numerosi poderi — e da tre *fundi* [284]. Per evitare i fastidi della conduzione diretta, Lauricius li aveva dati in fitto a cinque affittuari generali per un totale annuo di 2175 solidi; non risulta alcun versamento di derrate.

Non si può tuttavia escludere in via tassativa che le clausole d'affitto prevedessero una parziale conversione del canone, oppure che i *conductores* fossero tenuti a consegnare quote di prodotti, oltre alle somme menzionate in *P. Ital.* 1 (ma questa è un'ipotesi meno convincente della prima, perché è difficilmente spiegabile il silenzio in merito delle lettere di Lauricius). Disponiamo però di una notizia molto interessante. Nel 443-4 il cubiculario ordinò all'amministratore generale del patrimonio siculo di avviare alla volta di Ravenna una nave frumentaria « per le necessità della nostra casa »; se ciò non fosse stato possibile, il carico doveva essere inviato a Roma e depositato « nel nostro magazzino » [285]. È chiaro allora che la spedi-

zione di grano a Ravenna era un fatto sporadico, non sostenuto dalla sicura disponibilità di un battello da trasporto, mentre l'esistenza a Roma di un apposito *horreum* indica che Lauricius operava abitualmente sul mercato dell'Urbe con vendite di frumento proprio. Ciò conferma la congettura di una parziale conversione in natura del fitto monetario dei grandi *conductores* siculi [286], perché è poco verosimile che per i suoi traffici romani Lauricius ricorresse al *surplus* dei coloni o degli affittuari, come un normale acquirente, esponendosi al variare dei prezzi e delle disponibilità annuali [287].

Ma se l'ipotesi è esatta — e con ciò ritorniamo alla morfologia degli oneri colonici — è ovvio che i *conductores* operavano le forniture frumentarie detraendole dai quantitativi che essi, come subaffittuari, ritiravano dai contadini in quanto canoni; una prassi, come si è già visto, attestata in altre province in situazioni di grande affittanza analoghe a quelle sicule della metà del v secolo [288]. Un indizio punta in questa direzione. Tre degli affittuari avevano accumulato negli anni precedenti pesanti arretrati: Zosimos doveva 1800 solidi, Eleutherion 2174, Tranquillus 1881. Un'insolvenza così grave non pare imputabile alla mancanza di polso di Lauricius e dei suoi amministratori o alla disonestà dei *conductores*; né si concilia con l'immagine di chi deve rastrellare oro dai contadini, ma piuttosto con quella di chi per il suo profitto è legato all'andamento della produzione. Forse i *conductores* avevano subito annate avverse, o erano stati danneggiati dalla occupazione vandala del 440 [289].

La conferma di questa chiave di lettura si ricava da una lettera delle *Variae* di Cassiodoro. Sotto Teoderico, tra i *conductores* delle terre regie dell'Apulia primeggiavano i grandi mercanti locali di cereali. Costoro saldavano il fitto in oro al fisco gotico « con il denaro che essi stessi guadagnavano vendendo sul mercato le derrate frumentarie di loro produzione » [290]. Quando nel 507-8 un'incursione bizantina devastò le campagne apule, gli affittuari spuntarono una riduzione del canone pari al valore del frumento « che era stato incendiato dall'assalto dei nemici » [291]. E dunque, ai primi del vi secolo i coloni apuli del patrimonio regio consegnavano una parte delle messi, così come facevano allo spirare del iv secolo i loro antenati che coltivavano le terre dei Symmachi [292] e con buona probabilità a metà del v secolo quelli siculi posti alle dipendenze dei *conductores* di Lauricius.

In un'economia nella quale all'agricoltura è demandato il compito basilare dell'alimentazione e dell'accumulazione, se il contadino deve sottostare a un regime di subordinazione sociale che gli è fortemente avverso, l'atto di vendere il suo prodotto — per la rendita padronale, per le imposte, per soddisfare ad altri oneri — lo pone

in una posizione svantaggiosa, poiché lo costringe ad agire in un settore, il mercato, che sfugge ampiamente al suo controllo e lo espone a una svariata gamma di sfruttamenti, spesso del tutto illegali [293]. Non c'è dubbio che questo quadro tipico della *peasant economy* si adatti bene al basso impero. Al contadino-fittavolo conveniva pertanto impegnarsi in prestazioni direttamente legate al volume della produzione agricola e non tanto in oneri monetari inevitabilmente fissi: anche perché il sistema agricolo arretrato in cui operava subiva continue e forti oscillazioni nella resa delle colture, mentre i meccanismi imperfetti di distribuzione delle derrate provocavano ciclici momenti di saturazione e scarsità nei centri di consumo [294].

Per motivi in sé diversi, ma evidentemente connessi ai precedenti, i ceti possidenti tardoromani, la cui base economica era in prevalenza fondiaria [295], avevano tutto l'interesse a cumulare la rendita terriera con il guadagno commerciale, secondo un atteggiamento dovunque diffuso nell'impero [296]. Lauricius dalle sue tenute di Sicilia mirava a ottenere cespiti monetari stabili: di qui la delega della conduzione a pochi affittuari, forse meno remunerativa, ma fissa e relativamente sicura. In ciò si manifestava il suo spirito di *rentier*. Però egli non trascurava di avviare regolarmente carichi di grano a Roma, un mercato lucroso e sempre carente ove aveva stabilito le necessarie infrastrutture: l'*horreum* e ovviamente dei dipendenti. Qualche calcolo consente di penetrare nella sua logica economica. Una nave frumentaria romana poteva raggiungere la stazza di 50000 *modii*, ma qui conviene ragionare su una capienza minore, diciamo di 10.000 *modii* [297]. Considerato che il prezzo medio del frumento tra IV e VI secolo fu di 30 *modii* per un solido aureo [298], il carico ordinato da Lauricius nel 444 ammonterebbe a circa 330 solidi, vale a dire 1/7 delle somme esatte ogni anno dai *conductores* siculi; proporzione che aumenta se la fornitura veniva detratta dal fitto monetario che leggiamo in *P. Ital.* 1. In tempo di penuria, però, quando la quotazione forense del grano saliva a 10 *modii* per solido, il valore di questo carico diventava di 1000 solidi, la metà delle entrate auree. È un incremento fortissimo, che va corredato da una riflessione: proprio i possidenti maggiori, come appunto il nostro cubiculario, erano quelli che potevano conservare il prodotto in attesa delle congiunture di *annona cara* che scandivano i diversi momenti del ciclo annuale di una metropoli antica.

Nei limiti ovvi di un ragionamento congetturale — ma solo per le cifre — è palese la capacità del prodotto-merce agricolo di agire da moltiplicatore delle entrate strettamente fondiarie. In un regime generalizzato di fitti in oro tale vantaggio sarebbe perduto per il *possessor*, poiché il contadino, per procurarsi il denaro, vende a in-

termediari il raccolto o lo porta lui stesso al mercato. E in effetti, di coloni italici che vendono i frutti dei loro lotti la documentazione porta testimonianza, ma non dice chiaramente se i viveri pertengono a tutto il raccolto o solo alla quota liberamente gestita dal colono dopo avere pagato il padrone[299]. E invece, è di continuo segnalata una forte disponibilità di viveri commerciabili nelle mani dei possidenti, derivante innanzitutto da terre occupate da coloni, e poi anche dalle capacità di pressione che costoro sanno esercitare sui contadini per appropriarsi di altre porzioni dei frutti; spesso in quest'ultimo contesto, il *possessor* entra in concorrenza con altri operatori economici che mirano anch'essi a impadronirsi del raccolto dei rustici[300].

Al di là della casistica variegata che intravediamo più o meno distintamente nelle nostre fonti, è chiaro come il *fructus* fosse un valore di mercato appetito da più parti sociali e, ovviamente, in primo luogo, dai legittimi proprietari della terra. È allora difficile immaginare in tale cornice una conversione generale delle masse contadine all'oro dietro pressione di quei ceti che sfruttavano la loro stessa subalternità per accaparrare quanto più prodotto potevano, legalmente o no. Di nuovo, pertanto, se letto in chiave strutturalistico-funzionale, il *frg.* 44 di Olimpiodoro si rivela un testo fondamentale: il valore dei prodotti che i senatori romani ricavavano dalle loro terre — e vendevano — equivaleva a un terzo delle entrate auree, pur esse in parte ottenute tramite conversione di frutti. Non è poco: visto che queste ultime oscillavano tra 1000-1500 libbre d'oro e 4000, calcoliamo prodotti per un valore monetario che va da un minimo di 330 a un massimo di circa 1300 libbre. Per avere un'idea del valore relativo di queste cifre, ricordiamo che le numerosissime proprietà degli Apioni nel territorio di Ossirinco rendevano 250 libbre d'oro l'anno e che il fitto di tre grandi latifondi e tre proprietà siciliane di Lauricius assommava a 30 libbre. E dunque, questi senatori romani, per quanto *rentiers*, assenteisti pervicaci, disattenti ai problemi della produzione, non si separano mai del tutto dal *fructus* delle loro terre, come del resto tanti segmenti minori delle *élites* terriere tardoromane, il cui sbocco prevalente è la vendita sul mercato, assai meno l'autoconsumo[301].

Ma, anche la categoria mercato è da intendersi in senso molto lato, in una dimensione totale, abbracciante da un lato lo spazio classico del commercio urbano di viveri, dall'altro i diversi luoghi di mercato extracittadino: le *nundinae* rurali all'interno dei latifondi signorili, le transazioni quotidiane nei *vici* e lungo le strade principali, le fiere annuali. E anzi, nella misura in cui decadenza urbana e pressione fiscale spingono ampi settori del commercio minuto di

viveri delle città italiche verso le campagne, il *possessor* di alto rango segue e asseconda tale movimento estendendo il suo controllo anche ai nuovi spazi di scambio che si vanno creando nel territorio rurale. Non rinuncia insomma alle sue due tradizionali fonti di arricchimento: la proprietà fondiaria e la mercatura [302].

Non hanno perciò bisogno di commento due testimonianze che completano il *dossier* sulla morfologia della rendita agraria nell'Italia del v secolo. Pietro Crisologo, che fu vescovo di Ravenna dal 425 al 450, rinfacciava ai ricchi del suo tempo i grandi quantitativi d'olio e gli immensi granai, « ingranditi più per la fame dei poveri non meno che per le vostre cupidigie » [303]. A sua volta, Leone Magno (440-61) denuncia l'insipienza umana verso la provvidenza di Dio, la quale arriva al punto che « si protesta non solo per la penuria, ma anche per l'abbondanza », e cita come esempio un personaggio che oramai conosciamo bene: « Il padrone di un abbondante raccolto si dispiacque che i suoi granai fossero stracolmi, e di fronte alla copiosa vendemmia oramai prossima si mise a gemere: non si rallegrò per i ricchi frutti, ma si dolse per il basso prezzo a cui li avrebbe venduti » [304]. Tale comportamento socialmente odioso, di fatto, è il risultato di una condizione oggettiva cui il *possessor* non può sfuggire. Egli è sì *rentier*, ma soprattutto di frutti non di oro. Questo elemento motiva la sua avversione alla *eukarpia*, negativa nella misura in cui la saturazione del mercato rende inoperante la rendita accumulata. Chiaramente si tratta di un fenomeno di struttura che non si può giudicare né col moralismo di un predicatore cristiano, né con l'atteggiamento aristocratico di Giuliano, il quale accusava i curiali antiocheni di fare i bottegai perché si rifiutavano di vendere i prodotti agricoli a prezzi di calmiere [305].

8. *Alcuni documenti di età gotica sul rapporto tra rendita e mercato.*

Rispetto a queste considerazioni i decenni del regno gotico in Italia (492-540), complessivamente caratterizzati da una rinata prosperità economica, non presentano mutamenti sensibili. Dalla lettera teodericiana delle *Variae* già citata a proposito di *P. Ital.* 1 si deduce che i coltivatori delle terre regie dell'Apulia versavano abitualmente ai loro *conductores* una parte del raccolto frumentario [306]. Ma le *Variae* contengono un documento che illustra con esemplare chiarezza per quest'epoca il legame fisiologico tra proprietà terriera e attività mercantili nel settore dei viveri nella dimensione media di una città provinciale, quindi a un livello di diffusione più ampio di quello in cui si muovono ceti possidenti eccezionalmente ricchi,

come i senatori romani e gli alti funzionari palatini. Intorno al 527 Atalarico rivolse un duro rimprovero ai maggiorenti di una città, purtroppo non identificabile, autori di una manovra speculativa piuttosto comune. Subito dopo la mietitura, costoro avevano fatto incetta di tutto il grano disponibile nel circondario acquistandolo a basso prezzo dai piccoli *possessores* e avevano imboscato la derrata. Successivamente, nella carestia artificiosa che era seguita, avevano venduto il grano a quegli stessi possidenti-produttori a prezzi esosi, con lo scopo palese di privarli delle terre. L'operazione è la copia esatta di quelle che un secolo prima il vescovo Ambrogio rimproverava ai latifondisti della Cisalpina e che, sia pure nel mutare dei tempi e delle circostanze, ricompaiono con impressionante regolarità tra i peccati dell'*avaritia* che fino al IX secolo i predicatori addossano agli agrari della regione, tra cui anche alcuni ricchi vescovi altomedievali [307].

Qui preme sottolineare un aspetto dell'episodio. I maggiorenti criticati da Atalarico erano essi stessi proprietari terrieri, possedevano grosse partite di grano di loro produzione con le quali operavano permanentemente nel contesto circondariale utilizzando le opportune infrastrutture: « Essi hanno immagazzinato la derrata acquistata insieme alla propria, aspettando l'aumento dei prezzi dannoso per i piccoli possidenti »; di qui l'ordine del re goto agli incettatori di vendere a prezzo equo i quantitativi di grano nascosti « sia nei depositi, sia in altri luoghi » [308]. La concentrazione fondiaria, in sostanza, non può non indossare i panni della grande mercatura; per espandersi, i grandi possidenti di questa ignota cittadina dell'Italia gotica mettono in atto una speculazione che si fonda su un elemento presupposto: il loro predominio sul mercato regionale dei viveri. E quanto fossero gelosi di questo monopolio lo dimostra la loro ostilità alle fiere annuali, come quella lucana di Marcellianus, nella quale i ricorrenti attacchi dei rustici contro i mercanti confluenti dalle province circostanti erano chiaramente manovrati dai grandi possidenti e *conductores* della zona [309].

Nulla di radicalmente nuovo, quindi, rispetto ai tempi in cui Massimo di Torino identificava questo tipo di proprietario come « colui che ingrandisce i granai »; nulla di nuovo, pure, nel *trend* sotteso alle leggi sul crisargiro: chi è tanto interessato a commerciare la produzione di terzi, ovviamente incamera innanzitutto la propria, impostando i rapporti di affittanza sul versamento di rendite in natura. Sempre restando all'Italia gotica, sono diverse le notizie ricavabili dalle *Variae* che rimandano alla percezione di prodotti agricoli da parte dei proprietari: *a*) l'ampia disponibilità dei generi alimentari fondamentali — vino, olio, frumento, cioè gli *egregii fructus* — da

parte dei possidenti istriani che il governo acquistava a prezzi forensi, oltre alle quote incamerate a titolo di imposta (12, 22); *b*) i *negotiatores* di Siponto, i quali erano pure proprietari terrieri, avevano subito gravi danni dalle incursioni bizantine del 507-8 avvenute soprattutto nelle campagne apule (2, 38); *c*) Cassiodoro esalta i vigneti del veronese e la fortuna dei proprietari, i quali vendevano alla corte ravennate il prezioso *Acinaticium* (12, 7); *d*) nell'area venetica e ligure era un fatto comune per gli agrari l'accumulo di grossi quantitativi di derrate nei fondi rustici, ai quali infatti attinsero a pagamento truppe di passaggio alle dipendenze dei goti (5, 10 sg.); *e*) in una lettera del 507-11 Teodorico indica esplicitamente la produzione agricola come la fonte primaria delle attività commerciali svolte dai *possessores* dei distretti provinciali, spesso a danno delle esigenze governative e dei consumi locali (1, 34; cfr. 2, 12).

Rimane quindi confermato il dato di fondo della prevalenza delle forme naturali di rendita fondiaria nell'Italia gotica, sia pure all'interno di una morfologia che doveva essere assai più variegata e complessa di quel che le fonti non rivelano. Sarebbe imprudente negare *a priori* l'uso dell'oro nei rapporti agrari di questi decenni, specie in quell'amplissima sfera di conduzioni indirette che occupava una sezione notevole delle terre pubbliche e private. Una lettera di Atalarico al *comes patrimonii* Bergantinus ordinò la restituzione al proprio nipote Theodahadus delle *massae* della madre, « le quali rendono tanti solidi »[310]. Una notizia di questo tipo è però polivalente: si può riferire, volendo, al canone del piccolo fittavolo, ma il collegamento è troppo diretto; con più probabilità le somme auree sono i fitti dei grandi affittuari o i versamenti degli amministratori (materialmente, infatti, la consegna delle terre è fatta agli *actores* di Theodahadus), i quali abitualmente operavano in sede locale la conversione dei redditi in specie. Come si è già rilevato, senza il referente preciso della conduzione agricola le menzioni sulle entrate auree rimangono dati neutri, caratterizzati da un'ambiguità di fondo[311]. Cosa si può ricavare dal caso noto di quel *conductor* enfiteutico Thomas che in anni di gestione dei fondi regii dell'Apulia aveva accumulato un debito enorme con il fisco, 10.000 solidi aurei[312]? Di certo i *conductores* pagavano in oro il fitto, ma il canone dei coloni era regolato in natura, come sappiamo da un testo più esplicito sempre relativo a proprietà regie dell'Apulia in mano a grandi affittuari.

9. *Una dubbia anticipazione del Medioevo.*

La disponibilità di documentazione più circostanziata, riferibile al periodo della riconquista bizantina dell'Italia, arricchisce di articolazioni il quadro dei rapporti agrari incentrati sul colonato, senza peraltro alterarne i tratti fondamentali. Un noto papiro ravennate, *P. Ital.* 3 Tjäder, di data incerta, ma che si colloca comunemente nella seconda metà del VI secolo [313], riporta due liste di fondi rustici della chiesa di Ravenna con i relativi cespiti. Il secondo elenco è pervenuto integro e si riferisce a undici appezzamenti di modesta entità siti nel territorio di Padova: 1 *saltus Erudianus* gestito da un *vilicus*, 8 *coloniae* date in fitto a uno o più coloni, 2 paludi. La formula più usuale per indicare le contribuzioni di un fondo è del tipo seguente: « Colonia Simpliciana, que iacet in sentibus, per Reparatum et Iustinum colonos: praestat solidos numero IIII, siliquas IIII ... a (in xenia?) anseres II, gallinas XII, ova CXX, mellis pondo CXXX » (p. 188). In queste terre, dunque, il fittavolo era tenuto a un canone aureo e ad appendizi in natura, entrambi versati secondo un ammontare fisso. Non v'è menzione di *conductores*, per cui è presumibile che la chiesa ravennate amministrasse direttamente i possedimenti patavini.

Un regime pressoché simile compare nella prima lista, elencante cespiti di un altro gruppetto di fondi, che sfortunatamente ha perso l'indicazione del territorio, il nome degli appezzamenti e quello dei fittavoli. Essa però riporta un dato di notevole rilievo per la storia del colonato italico; oltre al canone e agli *xenia*, sui coltivatori grava un onere pesante: giornate di lavoro settimanali — da una a tre per lotto — destinate con tutta probabilità al primo possedimento dell'elenco, l'unico a non dovere *operae*. Per gli *xenia*, in calce al papiro sono riportati dei totali che superano largamente quelli delle due liste, indicando con ciò l'esistenza negli archivi ravennati di un registro terriero più ampio.

P. Ital. 3 è senza dubbio il più preciso documento sugli oneri dei coloni italici allo spirare della tarda antichità, l'unico, insieme a una lettera di Gregorio Magno, che fornisca l'ossatura complessiva di un contratto colonico, corredandolo tra l'altro di indicazioni quantitative sulla natura e sull'ammontare degli oneri commisurabili utilmente con altri dati similari, ma più frammentati, che le fonti tarde hanno tramandato, primo tra tutti l'ammontare del canone [314].

Ammesso ciò, il problema più importante per l'analisi del papiro rimane un altro: in quale misura le situazioni ivi raffigurate sono rappresentative di una realtà socio-economica dominante in Italia nel

VI secolo? Per rispondere all'interrogativo è innanzitutto opportuno muoversi controcorrente per contestare alcune idee diffuse ma scarsamente consistenti. Ha scritto autorevolmente Ph. Jones: « È un fatto indiscutibile che poco dopo la ' caduta dell'impero ' il regime colonico, non solo era generale, ma ora comprendeva come tratto caratteristico, l'esazione di opere dalle terre tributarie, come testimonia chiaramente il famoso inventario ravennate della metà del VI secolo. All'indomani del crollo del mondo antico, il sistema curtense in Italia è non solo nato ma maturo » [315]. Una convinzione di questo genere suscita forti perplessità di metodo e merito. Lo ha rilevato giustamente uno studioso acuto delle strutture agrarie dell'Italia altomedievale, P. Toubert [316], il quale pare scettico di fronte a un'altra certezza di Jones: quella secondo cui già nella tarda antichità le proprietà di maggiore estensione « erano comunemente divise in terre tributarie e in terre dominiche, queste ultime coltivate fino da un'epoca molto antica colle opere di coloni e altri »; in nota la consueta pezza d'appoggio: « Come dimostra il famoso documento ravennate della metà del sesto secolo » [317].

Si tratta palesemente di deduzioni affrettate, di amplificazioni eccessive, che pure hanno avuto fortuna [318]. Forse non si è riflettuto che la fonte, « il famoso inventario ravennate », è un documento d'archivio di datazione insicura, mutilo nel testo; e quello che comunque se ne può dedurre non è un affresco generale dell'Italia agraria ma piuttosto un minuscolo frammento di microstoria locale valido per una manciata di piccoli possedimenti raggruppati in soli due distretti cittadini, ambedue probabilmente dell'area venetica: insomma il classico topolino che non può assolutamente diventare un elefante. Non sembra essersene resa conto l'indagine svolta sul documento da J. Percival, il quale si mostra certo di un fatto: « The lands here described are strikingly Medieval in structure and administration » [319]. Tutto ciò lascia dubbiosi sul corretto uso di certe categorie d'inquadramento. È noto che le anticipazioni singole di un sistema storico successivo (i donativi dei fittavoli, le *operae* dovute al padrone, i canoni, il *vilicus*, ecc.) sono insignificanti, se non hanno legami organici con la realtà strutturale che dovrebbero prefigurare: W. Goffart ha mostrato come sia pericoloso trasferire termini e istituzioni agrarie tardoromane nell'alto medioevo [320].

Contro le facili tentazioni a riconoscere nell'inventario ravennate il « modello » strutturale del colonato italico del VI secolo, vale la pena di riprendere le considerazioni di chi ha già evidenziato le molte peculiarità delle situazioni agrarie che esso delinea [321]. La raccolta dei fitti in denaro sembra discendere da esigenze del proprietario ecclesiastico e da fattori oggettivamente locali. La modestia dei fondi

rustici, la loro frammentazione, l'assenza di *conductores* generali rendevano inutilmente onerosi il coordinamento e l'ammasso di contribuzioni in natura. La scarsità dei quantitativi ottenibili non poteva certo attirare la chiesa più ricca d'Italia dopo quella di Roma, padrona di enormi latifondi in tutta la penisola e in diverse province. Così, mancano nelle contribuzioni dei fittavoli tanto i viveri primari da conteggiare come canone (vino, olio, grano), quanto, tra gli appendizi, quelli minori (ortaggi, frutta) che il fertile contado di Ravenna produceva in abbondanza. Del resto, proprio la chiesa di Ravenna, che dalle sue modeste terre del Veneto traeva rendite auree direttamente dai coloni, importava dalle estesissime *massae* sicule ingenti quantitativi di *legumina*, frumento, altri cereali ecc., secondo una notizia della metà del VII secolo, che nulla vieta di riferire a una prassi già osservata nel VI [322]. E il famoso placito di Rižana, stilato nell'804, rammenta gli antichi regimi agrari dell'Istria sotto l'Esarcato, indicando in particolare che il vescovo di Ravenna ritirava dai suoi affittuari un quarto della vendemmia [323].

A tali annotazioni se ne può aggiungere un'altra, forse decisiva. Le *corvées* così apparentemente anticipatrici di un'atmosfera da campagna medievale sono obbligatorie solo nel primo gruppo di fondi, mentre i coloni patavini ne sono del tutto esenti. Esse sono sì onerose in modo inusuale per la precedente esperienza romana, nella quale l'unico esempio noto, i coloni dei *saltus* imperiali d'Africa del II secolo, riporta un numero di *operae* modestissimo, da sei a dodici giornate l'anno [324]; ma lo sono anche rispetto alle prestazioni d'opera dei coloni altomedievali, specie italici. L'idea che esse prefigurino un « sistema », è affermazione suffragata da scarsi riscontri nella documentazione medievale, la quale in Italia attesta *corvées* obbligatorie solo dopo il 730-40 e non in forma dovunque generalizzata ma in aree relativamente ristrette delle regioni centrali [325].

Neppure l'*evidence* interna del papiro ravennate sostiene del resto tale tesi. Il fatto che le *operae* non siano richieste nel territorio di Padova, ove vi erano poderi da rimettere in sesto, sterpeti, aree paludose, sconsiglia accostamenti con il modello curtense nel quale lo scopo del lavoro gratuito dei fittavoli è proprio quello di bonificare le terre indominicate per renderle produttive [326]. Non è forse un caso che Gregorio Magno, pur elencando spesso e con minuzia le angherie inflitte ai rustici del suo tempo, non abbia alcun accenno a oneri eccessivi di lavoro gratuito sui fondi dominici, e anzi indichi due situazioni che implicitamente li smentiscono: fittavoli ecclesiastici che lavorano contro pagamento in terre estranee svolgendovi *angariae* [327].

Più semplicemente, la comparsa di *corvées* settimanali nel terri-

torio non precisato (forse un distretto nord-orientale) può ricondursi a cause contingenti. Il possedimento più grande del gruppo, affidato a un *vilicus*, aveva con tutta probabilità bisogno di manodopera suppletiva; ragione per cui la chiesa ravennate inserì tra gli obblighi dei suoi fittavoli circonvicini l'erogazione di lavoro gratuito. Si tratterebbe insomma di una misura tendente a risparmiare la retribuzione di due braccianti fissi. I numeri appoggiano bene tale congettura. Il fondo affidato al fattore è leggermente più esteso dei rimanenti, essendo la sua rendita di 13 solidi e 13 silique contro quella degli altri poderi che va da un minimo di 2 solidi e 2 silique a un massimo di 8 solidi e 8 silique. Inoltre, la somma delle *operae* dovute dà 13 giornate settimanali, vale a dire una media leggermente superiore a due uomini che lavorano ogni giorno sul possedimento del *vilicus* esclusa la domenica. Pensare con queste proporzioni a una riserva signorile, la cui resa è appena doppia o tripla rispetto a quella di un lotto colonico, non ha senso per mere ragioni di quantità.

Chi persistesse in tali accostamenti si troverebbe di fronte ad altre contraddizioni. Nel circondario di Padova il *locus, qui adpellatur saltus Erudianus*, condotto anch'esso da un fattore, certo Maximus, appare meno redditizio di numerose *coloniae*, erogando 3 solidi, 2 tremissi e 3 silique contro canoni degli affittuari oscillanti da 3 a 6 solidi, senza contare le frazioni e gli appendizi. Una grande proprietà padronale, forse un tempo esistita, pare addirittura spezzata, perché l'inventario nomina un *saltus Erudianus* e una *colonia Erudiana* data in fitto a tre contadini che costituisce un'unità produttiva a sé stante [328]. Come si è già detto, l'assenza di *corvées* in un territorio che di manodopera gratuita aveva estremo bisogno è inspiegabile qualora si pensi a un obbligo dominante del fittavolo del VI secolo. E infatti, su 11 appezzamenti, il papiro elenca 2 poderi invasi da sterpeti (*in sentibus*), 2 paludi, 1 *colonia* da poco rimessa a coltura dopo un lungo abbandono, 1 *saltus* affidato a un fattore. Se quest'ultimo deve intendersi come un terreno rotto, boschivo-pastorale [329], si comprende l'assenza di giornate di lavoro agricolo a carico dei coloni vicini e, più verosimilmente, si può supporre che il *vilicus*, oltre a occuparsi del *saltus*, svolgesse il compito connaturato alla sua funzione di esigere i canoni dagli affittuari e di sovrintendere agli interessi della chiesa di Ravenna. Egli insomma, come in secoli anteriori, provvedeva alla *ratio* e al *cultus* per conto del padrone [330].

In conclusione, senza svilire la portata documentaria di *P. Ital.* 3, che rimane una testimonianza notevole, bisogna ribadire che esso non fornisce il modello dei rapporti di colonato dell'Italia del VI

secolo; tanto meno indica l'esistenza matura a quest'epoca di quel sistema curtense che uno storico dell'economia medievale non ha esitato a giudicare un'astrazione storica [331], difficile da definire in una situazione storica reale e ancor più inafferrabile quando si pretende di rintracciarne le origini alla fine dell'impero romano. Il valore essenziale del papiro ravennate è semmai di arricchire la morfologia dei patti colonici con tratti nuovi, introducendo tre dati: il fitto fisso in oro, gli appendizi e, in un caso particolare, le *operae*. Si tratta comunque di regimi estremamente circoscritti e in vigore in appezzamenti assai piccoli.

Anche per gli *xenia* occorre qualche precisazione. Cassiodoro, parlando dei doveri del *comes* preposto al porto di Roma, osserva che le sportule spettanti per tradizione a questo funzionario erano un *voluntarium munus*, e spiega: *xenia sunt enim ista, non debita* (*var.*, 7, 9, 3). È bastato questo accenno perché si ipotizzasse un'evoluzione degli appendizi dovuti dai coloni italici: ancora volontari ai tempi di Cassiodoro sarebbero poi diventati obbligatori, come attesta appunto *P. Ital.* 3; ciò spiegherebbe bene perché le fonti del VI-VII secolo menzionino di frequente tali contribuzioni, assenti nella documentazione anteriore [332].

Di fatto, la congettura non regge proprio per ragioni di cronologia. Pochi anni prima della pubblicazione delle *Variae*, nel 537-8 [333], Felice IV, papa dal 526 al 530, aveva risolto una controversia tra clero e vescovo di Ravenna — i beneficiari cioè delle rendite di cui tratta proprio *P. Ital.* 3 — decretando che, nella suddivisione dei cespiti agrari, il vescovo aveva diritto a ricevere tutti gli appendizi in natura (*excepta praediorum sive accessiones*) per le necessità della sua *familia* e soprattutto perché la sua condizione gli imponeva spesso di offrire banchetti (*cunvivia*) e donativi [334]. Gli appendizi erano probabilmente un obbligo antico, anche se scarsamente documentato, e pertanto l'assenza di menzioni in certi periodi della tarda antichità è priva di significato, come tutti gli argomenti *ex silentio*.

Qualche attestazione, comunque, si trova. Un canone del concilio di Elvira (305-6) accenna a donativi dei fittavoli in natura, che i padroni devono rifiutarsi di conteggiare se offerti agli dei (*quidquid ad idolum datum fuerit*); e la permanenza ininterrotta dell'uso in area iberica è provato dalle *Formulae Visigothicae* — risalenti al 615-20 ma ispirate ad antiche formule notarili romane di contratto colonico — ove si parla ancora di *exenia* che il fittavolo deve al padrone *ut colonis est consuetudo* [335]. In Italia, come s'è visto, gli appendizi in natura erano obbligo corrente nel primo venticinquennio del VI secolo, e non v'è alcun motivo per non ritenerli anteriori. Probabilmente, la loro mancata menzione è dovuta a carenze docu-

mentarie. Nel momento in cui, tra VI e VII secolo, le fonti si fanno più precise e abbondanti, le menzioni diventano più frequenti. Valga un esempio. Alcuni dei coloni della chiesa ravennate versano una determinata quantità di miele. È un obbligo recente? Non si direbbe, visto che i coloni africani dell'età di Traiano dovevano consegnare ai proprietari quantitativi di miele minuziosamente conteggiati nelle clausole contrattuali d'affitto [336]. I loro discendenti d'età costantiniana che occupavano abusivamente le terre degli enfiteuti imperiali erano obbligati a versare a costoro un canone adeguato consistente in *pensiones accessionesque*, come precisa una legge del 319; ora, *accessio* nelle fonti di VI-VII secolo è sinonimo di *excepta* e di *xenia*, nel senso appunto di versamenti in natura accessori al canone principale [337].

10. *Il dossier gregoriano sulla Sicilia agraria, ovvero la divaricazione fra norma e prassi prediale.*

In un'età tormentata di transizione, per tanti aspetti già immersa in una nuova temperie spirituale, la corrispondenza papale di Gregorio Magno (590-604) costituisce la fonte fondamentale per l'ultima stagione dell'esperienza agraria romana in Italia. Erede anche in ciò delle antiche tradizioni senatorie, questo « console di Dio » dedicò la massima attenzione al governo dell'immenso patrimonio terriero accumulato dalla sua chiesa, lasciandoci una messe preziosissima di informazioni sulle condizioni materiali dei contadini del tempo [338].

La sede petrina possedeva allora quindici *patrimonia* fondiari dislocati in diverse regioni dell'Occidente: Provenza, Africa, Illirico, Istria, numerose province dell'Italia, Sicilia, Sardegna, Corsica [339]. Il complesso terriero più importante era quello siculo, l'unico diviso in due circoscrizioni, orientale e occidentale, sottoposte a distinti *rectores* residenti a Siracusa e Palermo. Non a caso, una buona metà delle disposizioni amministrative di Gregorio riguarda appunto la Sicilia; una regione fortemente privilegiata dalla documentazione rispetto alle altre della Penisola per abbondanza e soprattutto continuità di testimonianze tra IV e VII secolo, nonché per i fortunati ritrovamenti archeologici recenti — le ville di Patti e di Eloro — che permettono, insieme a quella di Piazza Armerina, di meglio inquadrare le vicende agrarie dell'isola nel periodo tardoantico [340].

Il *Registrum epistolarum* contiene uno scritto giustamente famoso, di basilare importanza per le estreme vicende del colonato italico, che è stato oggetto di moltissime trattazioni settoriali e generali [341]. Si tratta di una lunga missiva del maggio 591 al suddiacono

Petrus, *rector* dei possedimenti di Sicilia, nella quale il nuovo pontefice espone le proprie linee programmatiche per l'amministrazione di quella parte importantissima delle proprietà romane, da cui dipendeva ormai la sopravvivenza stessa dell'Urbe. È chiaro che Gregorio intende sciogliere tanti nodi accumulatisi nel tempo, i quali minavano la stabilità patrimoniale della Chiesa. Al vertice delle preoccupazioni papali stava la precaria condizione dei fittavoli ecclesiastici, ricchezza primaria dei fondi rustici e presupposto indispensabile delle rendite.

Dalle istruzioni minuziose a Petrus e da altre lettere [342], possiamo ricostruire l'ossatura generale di un rapporto colonico in Sicilia tra VI e VII secolo. I contadini erano tenuti a tre tipi di prestazioni: *a*) pagamento del canone (*pensio*); *b*) fornitura di appendizi in natura (*excepta*), destinati principalmente agli amministratori locali della sede petrina; *c*) la vendita di prodotti agricoli, a richiesta, alla proprietà (*coemptio*), grano in primo luogo ma possibilmente anche altre derrate. Autori materiali di tali esazioni — e della riscossione delle imposte — erano gli affittuari generali dei latifondi, i quali ne approfittavano per frodare i coltivatori in vario modo, consenzienti spesso gli amministratori ecclesiastici. Appunto per combattere tali *fraudes*, Gregorio dispose nel 591 regole precise: d'allora in avanti tutti gli oneri di un fittavolo sarebbero stati precisamente indicati per iscritto su di un *libellus*, stabiliti in misura fissa, esatti utilizzando pesi legali per le specie come per l'oro monetato, comprensivi di ogni versamento principale e accessorio. Si trattò di una vittoria — o dell'illusione di una vittoria — presto vanificata dall'incomprimibile pressione di gruppi sociali influenti che si scaricava sulla popolazione contadina della Sicilia, muovendo complessi processi di appropriazione e redistribuzione della rendita terriera che nessuna volontà avrebbe potuto imbrigliare [343]. Questa è una chiave essenziale per la lettura del *dossier* gregoriano che si muove di continuo tra l'astratta onestà amministrativa di Gregorio e una realtà ben diversa che sfugge ampiamente al suo controllo.

Negli scritti gregoriani manca ogni accenno a prestazioni d'opera dovute dai fittavoli, in Sicilia come altrove in Italia. A eccezione di *angariae* erogate nei *Bruttii* e nel Salento — che però non sono certo *operae* di coloni [344] — tale obbligo risulta assente dal panorama dei rapporti agrari degli anni a cavallo tra VI e VII secolo; un silenzio che è arduo ritenere casuale, data l'attenzione costante che il pontefice dedicò agli aspetti più penosi della condizione contadina [345]. Egli appare invece molto preoccupato dall'apprendere che i coloni ecclesiastici di Sicilia e Sardegna usavano lavorare come salariati su terre d'altri, compromettendo così la buona coltivazione dei loro appezzamenti. Il che implica l'assenza di *operae* obbligatorie e gra-

vose (ché altrimenti non si spiega la possibilità di lavoro suppletivo) non solo nei fondi della chiesa romana, ma probabilmente anche in quelli di altre categorie di possidenti: costoro, infatti, in caso di bisogno, per esempio durante i raccolti, non reclutavano manodopera di lotti colonici propri, né potevano esigerne per contratto, ma dovevano rivolgersi a fittavoli dei dintorni [346].

Gregorio non entra mai nel merito dei problemi produttivi. In Sicilia come in altre province italiche questo settore compete ai singoli coloni, oppure — nella dimensione dominicale — agli affittuari generali dei latifondi, il cui rapido avvicendarsi a suo dire « nient'altro provoca se non la continua improduttività delle terre della Chiesa » [347]. L'unico intervento papale in tale ámbito è di segno negativo: l'abolizione, in quanto passivi, degli allevamenti siculi [348]. La condizione dei reali produttori agricoli — fittavoli e grandi *conductores* — e il quadro strutturale in cui essi operavano in Sicilia è bene riassunto nelle seguenti osservazioni: « Le *massae* si articolavano in innumerevoli *fundi*, i quali in sostanza riproducevano e perpetuavano nel connettivo del latifondo le strutture produttive frazionate delle unità parcellari medio-piccole che questo era andato inghiottendo » ; e ancora: « I singoli appezzamenti (*fundi*) erano coltivati da famiglie coloniche o servili; erano amministrati direttamente dai *vilici* nella eventuale *pars dominica* e per il resto affidati a *conductores*, grandi affittuari a breve termine, che risiedevano per lo più nell'isola, ma che erano cosa affatto distinta sia dagli enfiteuti (*quasi domini* nelle terre loro concesse sull'arco di alcune generazioni) sia dai coloni, che erano ad essi subordinati in qualità, per così dire, di subaffittuari, tenuti a prestazioni d'opera e ad appendizi — aggiuntivi ai canoni — assai simili a quelli testimoniati per l'Africa da una serie di iscrizioni fra II e III secolo » [349].

A parte la connotazione sulle *operae*, la cui diffusione appare di fatto improbabile, questa penetrante ricostruzione è del tutto accettabile. Essa implica un fatto importante: che i regimi agrari deducibili per la Sicilia dal *Registrum* si muovono di solito in una tipologia gestionale circoscritta, anche se rilevante (sono stati calcolati ben 400 latifondi della chiesa romana affidati a conduttori) [350]. Tale specificità s'impernia sulla figura degli affittuari generali: non titolari di un virtuale dominio sui fondi in ragione di affitti generazionali — alienazioni di fatto — non, insomma, padroni delle loro terre, bensì *conductores* a breve termine, in ogni momento sostituibili — e la concorrenza era vivace — [351], obbligati a guadagnare per pagare il fitto che sappiamo essere oneroso, e pertanto tenuti a offrire garanzie patrimoniali e malleverie prima della stipula dei contratti [352]. Siamo dunque di fronte a conduttori di tipo « classico »,

a carattere accentuatamente imprenditoriale i quali ricordano assai da vicino quelli della prima e media età imperiale; in nessun aspetto sostanziale essi risultano diversi dai *conductores* che alla fine del IV secolo e a metà del V gestivano le proprietà isolane di Simmaco e dell'eunuco Lauricius, da quelli apuli dell'età gotica installati sulle terre regie, dagli affittuari operanti in Africa tra IV e VI secolo [353]. È con questa particolare varietà di *dominus* incombente, gestore al tempo stesso del latifondo parcellizzato e della eventuale parte padronale, che deve fare i conti il piccolo colono della Sicilia gregoriana quando paga canoni e appendizi, quando versa le imposte, quando vende il suo raccolto.

Per la forma del canone colonico — che cumulava all'epoca il fitto vero e proprio con l'imposta terriera — si è molto dibattuto, proprio sulla scorta della lettera papale del 591, se esso fosse riscosso in denaro oppure, come riteneva Mommsen, « interamente in natura » (« obwohl natural ») [354]. Il passo cruciale è quello in cui Gregorio scrive che in alcune tenute ecclesiastiche era praticata da anni una *exactio valde iniustissima* consistente nell'esazione del solido al peso di 73,50 pezzi per libbra (e anche di più) invece dei 72 legali. Sicché, dopo avere ingiunto a Petrus di sopprimere tale abuso, il papa intima di sorvegliare con la massima diligenza « che non vengano utilizzati pesi ingiusti nella riscossione dei fitti », prescrivendo la distruzione dei pesi iniqui: « Falli a pezzi e instituiscine di nuovi e giusti » [355]. Tre anni dopo egli autorizzò il *rector* Cyprianus a diminuire i canoni dei fittavoli ebrei disposti a convertirsi al cristianesimo concedendo abbuoni di un tremisse sul fitto di un solido, di un solido sul fitto di tre-quattro solidi e così via [356]. Numerosi testi del *Registrum*, relativi alla Sicilia e ad altre aree occidentali, indicano la resa di fondi rustici in denaro. Non sempre però queste testimonianze sono accostabili alle precedenti: sia perché si tratta spesso di piccoli poderi individuali non inseriti in un latifondo, sia perché possono talora riferirsi a versamenti diversi dal canone colonico [357].

Ad ogni modo, un esame serrato delle epistole del 591 e del 594 mostra con sicurezza che i censi dei rustici siculi dei latifondi erano computati in denaro, più precisamente in oro. Tenuto conto delle possibilità del fondo coltivato, l'ammontare della *pensio* era fisso, invariabile, destinato a durare per lunghi periodi indipendentemente dalle variazioni produttive. Questi sono elementi di grande rilievo per penetrare la logica portante dell'organizzazione della rendita della chiesa romana e del latifondista tardoantico in genere, che anche l'archivio amministrativo degli Apioni e l'abbondante documentazione egiziana rivelano con evidenza [358]. Come traspare bene dalle istru-

zioni di Gregorio e dal *Liber Diurnus*, il volume dei frutti è l'indice di riferimento sulla base del quale viene determinato il canone netto, rientrando ovviamente nel calcolo l'incidenza del fisco e il profitto del coltivatore. Tuttavia, il canone, una volta determinato, si sgancia dall'andamento agricolo reale cristallizzandosi: diventa cioè *reditus*[359]. Pertanto, non solo nelle modalità del fitto colonico, a livello microcellulare, ma anche nel suo organizzarsi globalmente in termini di gestione patrimoniale, di amministrazione, di articolazioni interne, il possesso terriero — specie se di media e grande entità — tende ad attestarsi su parametri di resa complessivamente stabili, costanti nel tempo, scissi nei limiti del possibile dalle oscillazioni annuali. Il fine ultimo di questo sistema è che il latifondista — pubblico o privato che sia — possa disporre di un flusso preventivato di entrate, in modo da impostare su questo dato i suoi comportamenti economici e sociali[360].

Si è già visto che in *P. Ital.* 3 i coloni padani della chiesa ravennate erano soggetti a oneri fissi per il fitto monetario come per gli appendizi e le prestazioni di lavoro[361]. Tale peculiarità ricompare nel *Registrum* per la Sicilia tra fine VI e inizio VII secolo; ma i regimi attestati da Gregorio sono in realtà più antichi, visto che egli non imposta *ex novo* i termini economici del rapporto di colonato, ma si limita a imporre norme più precise per ovviare a pratiche illecite contro i contadini. Anche il *Liber Diurnus*, proveniente dalla cancelleria pontificia, contiene molte formule — tra cui alcune sono relative alla Sicilia e pressoché coeve a Gregorio — nelle quali l'ammontare delle prestazioni degli affittuari è fisso e di lunga durata[362]. Più in generale, la forma stessa con cui sono indicati i redditi fondiari della più varia natura in una miriade di documenti della tarda antichità è rivelativa. Di solito abbiamo una cifra in moneta, quasi sempre aurea, e nessuna altra indicazione né sui tempi, né sui modi e i sistemi di gestione; il più delle volte, in questi documenti, le entrate annue non hanno riferimenti temporali precisi, di durata, ma paiono fissate una volta per tutte[363]. Le cifre, insomma, sembrano una proiezione, espressa in termini di denaro spendibile, della pulsione verso una rendita che si voleva fosse stabile e foriera di arricchimento. Essa nella realtà non poteva essere eterna, né era sistematicamente esatta in denaro alla fonte, ma, piuttosto, assumeva forme auree al termine del ciclo. Tutto ciò spiega bene perché l'analisi dei diversi sistemi gestionali, pur rivelandone le discrepanze interne, di funzionamento, evidenzia pure tratti comuni: una pervicace e diffusa disattenzione dei proprietari per le forme materiali della produzione e della gestione agricola che vengono di norma delegate ad altre figure dell'universo agrario: al piccolo colono e al

grande affittuario innanzitutto, all'enfiteuta, al beneficiario di donazioni, agli agenti del *dominus*.

Ciò che massimamente attira le categorie possidenti è il reddito della terra non il frutto in sé. Le forme e i modi della percezione dei *reditus* sono pertanto i luoghi di coinvolgimento diretto dei proprietari, il campo di battaglia in cui si può — e si deve — misurare la loro indubbia capacità di governare processi di gestione e di accumulazione: sia delle entrate dirette, sia di quelle moltiplicate dalla mercatura. Nella società del basso impero, dopo secolari vicende di concentrazione fondiaria a favore di gruppi sempre più ristretti e ricchi di terra, il problema principale non poteva essere il possesso terriero in sé, né le sue dimensioni, quanto piuttosto, la traduzione della situazione data in arricchimento in virtù di una sorta di diritto dominiale che sempre più prescindeva dal concreto produrre del suolo. La fortuna tardoantica dell'enfiteusi, cui venne riconosciuto uno *ius* proprio e, dopo una lunga opposizione della legislazione, l'adozione anche nei fondi ecclesiastici, è indubbiamente un fatto emblematico di come rendita e produzione della terra fossero in sostanza due varianti indipendenti [364].

Ritorniamo al problema iniziale. Contrariamente all'opinione divenuta presto canonica di Mommsen, secondo cui le *pensiones* erano *obwohl natural* [365], il *Registrum* di Gregorio mostra che di norma esse erano calcolate in oro: venivano pure esatte in oro? Chi in anni recenti è ritornato sulla questione, riesaminandola alla luce di una maggiore consapevolezza dei meccanismi della *coemptio* fiscale, fornisce una risposta positiva: « Rimane perciò chiarito all'evidenza come le rimesse dei coloni, in Sicilia, venissero corrisposte in denaro » [366]. In effetti, la menzione esplicita di pesi di libbra, di solidi e frazioni auree, di esazioni eseguite materialmente dai conduttori — per di più con frodi sui pesi — porta a condividere tale affermazione.

Ammesso ciò, è però opportuno procedere oltre la superficie delle fonti, almeno a livello problematico. Se il nucleo principale del fitto di un colono della Sicilia protobizantina era una somma di denaro oscillante mediamente, come s'è visto, tra 1 e 4 solidi, bisogna pensare che in concreto il contadino vendeva prodotti per procurarsi i liquidi necessari. Ma forse le cose non erano così lineari. Nelle proprietà sicule della chiesa romana — i cui funzionamenti interni possiamo ritenere comuni ad altri patrimoni ecclesiastici isolani, come quello ravennate [367] — il *dominus* attinge per i suoi acquisti di frumento alle disponibilità dei rustici a prezzi forensi; ma si tratta evidentemente del surplus che resta al fittavolo dopo avere versato canoni e imposte. Sarebbe assurdo pensare che il coltivatore vende al proprietario per pagare col ricavato l'uso della terra: semmai,

è più realistico supporre che i quantitativi dati per gli acquisti padronali venissero poi scontati dalla *pensio* monetaria sia per il grano che, eventualmente, per altre derrate. Non è di qui pertanto che il colono poteva ricavare il denaro per il fitto.

Altri potenziali acquirenti erano i conduttori generali, che dalla documentazione risultano avere svolto questo ruolo. Gregorio anzi denuncia che essi obbligavano i rustici a versare la prima delle tre rate fiscali a settembre, in anticipo rispetto alla vendemmia e al raccolto delle olive; sicché, i contadini contraevano mutui a forte interesse con gli esattori pubblici, per pagare i quali svendevano a basso prezzo il grano testé raccolto, quello che la Chiesa romana contava di convogliare ai propri *horrea* [368]. Non è azzardato avanzare l'ipotesi che gli esattori e i *conductores* agivano in combutta per depredare i contadini: i primi con gli interessi, i secondi acquistando il frumento a condizioni iugulatorie. Il risultato sicuro è che i coltivatori, saldati debiti e imposte, rimanevano senza derrate e senza denaro per la proprietà. Nel novero degli acquirenti possibili possiamo includere i *mercatores*; ma questi, almeno in età gregoriana e nei latifondi siculi, operavano in forme subordinate rispetto ai proprietari e ai concessionari delle terre; difficilmente si può loro attribuire il ruolo di acquirenti alternativi ai *conductores* — cioè ai veri padroni sia delle *massae* che dei coloni — ai quali i contadini potevano nel caso rivolgersi in uno spirito di libera economia di mercato, che evidentemente non caratterizzava il latifondo isolano dell'epoca [369]. Infine, data la sostanziale separatezza tra gli insediamenti rurali e i centri cittadini siculi — i quali nel basso impero, sia pure con graduazioni diverse, attraversavano una fase di decadenza [370] — doveva essere raro che i fittavoli, cui era fatto divieto di allontanarsi dai fondi sui quali erano censiti [371], potessero dialogare in forma organica e diretta con i compratori urbani.

I loro scambi erano comunque di modesta entità: se, oltre al fortissimo prelievo fiscale, rendita, ruberie subite, conteggiamo le quote di prodotto destinate all'autoconsumo della famiglia colonica e alle semine, il surplus che questi *pauperes* potevano commerciare si riduceva a ben poco. La cornice usuale della loro *peasant economy* era in realtà il latifondo stesso e, più in generale, lo spazio rurale circostante: i *vici* inglobati nella *massa* o prossimi ad essa, le *stationes* poste lungo le vie, le *nundinae*. Erano tutti luoghi di mercato accessibili al contadino, configuranti con il loro complesso di relazioni economiche e culturali una sorta di « comune rustico », secondo l'appropriata oltre che suggestiva definizione di S. Mazzarino [372]. Ma sarebbe perlomeno illusorio ritenere che il prodotto del colono della Sicilia gregoriana passasse di regola per il mercato, tra-

sformandosi in denaro necessario ai canoni aurei. Ciò poteva avvenire solo per quote minime, una volta soddisfatte le esigenze di incamerare i frutti della proprietà bifronte con cui il fittavolo aveva a che fare: *dominus* e *conductor*. Come ha osservato C. R. Whittaker con molta acutezza, « In Sicily itself the *coloni* on Church estates sometimes had to market their own produce to pay cash rents, although the existence of accounts computed in gold was an administrative convenience and not necessarily proof that the peasants themselves carried out transactions in the market » [373].

Proprio da questo quadro di riferimento generale sorgono ulteriori considerazioni. La prima riguarda i *conductores*, pilastro della gestione patrimoniale della chiesa romana in Sicilia. Se i censi dovuti dai coloni erano stabiliti in denaro e in tale forma comunemente rimessi — ad eccezione degli appendizi e di versamenti minori — a che si riduceva la funzione dell'affittuario generale? Più che a un imprenditore agricolo direttamente interessato al prodotto — che è la tipologia comune del *conductor* tardoromano dovunque si guardi nel panorama agrario dell'impero — viene fatto di pensare a titolari di un aggio per la riscossione dei canoni, l'esecuzione di servigi — quali la colletta delle imposte e le *coemptiones* dominiche —, la supervisione amministrativa delle tenute. Ma questi sono compiti che si affidavano di norma a un amministratore padronale: l'*actor* e il *procurator* svolgevano in effetti tali mansioni [374]. Se esse vengono svolte dagli affittuari generali, in Sicilia come altrove, ciò è dovuto a un effetto indotto di traslazione delle prerogative dominiche: il *conductor*, infatti, nel momento in cui firma il contratto, diventa una sorta di *dominus*, ed è quindi tenuto a eseguire, in quanto proprietario reale, alcune operazioni fiscali (l'esazione delle tasse fondiarie) e a fare da tramite con i contadini, come nel caso delle *coemptiones*. Ma questi sono obblighi secondari finalizzati a uno scopo che per il *conductor* è primario: il proprio profitto. Ora, se le competenze di un affittuario ecclesiastico in Sicilia si riducevano a pure esazioni, non si capisce la scelta della Chiesa di affidarsi ad affittuari a breve termine e di non adoperare invece amministratori propri direttamente trattanti con i fittavoli. Non si spiegano neppure la potenza di questi personaggi all'interno del latifondo, le imposizioni che esercitano sui fittavoli, le connivenze che intrecciano con gli amministratori papali [375]: insomma, tutto ciò che ha fatto dire giustamente a E. Beaudouin — lo studioso che a questa figura essenziale del mondo agrario romano ha dedicato maggiore attenzione — « le *conductor* est un très puissant personnage » [376].

Altri tratti ancora, deducibili peraltro proprio dal *Registrum*, non si conciliano con l'immagine di « publicani », il cui profitto — quello

palese almeno — consisterebbe nella ricompensa per esazioni monetarie prefissate: una specie di *interpretium* tra ciò che ritiravano dai fittavoli e ciò che consegnavano al *rector*. Appunto nella lettera del 591 — dopo avere deplorato che il troppo frequente avvicendarsi dei conduttori, fonte di lucri per gli amministratori della Chiesa, risultava deleterio per la produttività delle *massae*[377] — Gregorio stabilisce una norma: anche la somma che legittimamente spetta al *rector* per ogni stipula di contratto di locazione dovrà essere proporzionale alla *pensio* che nel *libellus* un affittuario generale s'impegnava a versare annualmente: « Sed ipsa etiam libellatica prout summa pensionis fuerit moderentur ». E dunque, questi conduttori erano veri e propri affittuari. Come indica il fatto che venivano spesso mutati, c'era sempre abbondanza di persone aspiranti alla conduzione dei latifondi della sede romana, che garantivano il versamento di una *pensio* e avevano pertanto responsabilità pesanti e autorità di effettivi proprietari. Tutto ciò collima con la figura dei *conductores* siculi dell'eunuco Lauricius le cui terre sotto Gregorio erano parte anch'esse di un patrimonio ecclesiastico, quello della ricchissima chiesa ravennate[378]. Difatti, dopo avere definito la questione del libellatico, il papa passa a trattare di tre libbre d'oro — 216 solidi aurei — che il *defensor* ecclesiastico Faustinus era accusato di avere esatto in sovrappiù dal *conductor* Petrus *de Subpatriana*, cioè dal canone di un fondo di tale nome che evidentemente doveva superare la cifra; poi prosegue ricordando un altro affittuario generale defunto — i cui beni personali, superiori a 547 solidi, erano stati venduti per recuperare una pendenza fiscale — che doveva pagare un canone di circa 900 solidi[379].

Il fitto annuo di un grande latifondo siculo ammontava di solito a parecchie centinaia di solidi[380]. Come poteva l'affittuario adempiere a tale carico finanziario notevole, che comunque garantiva con il suo patrimonio? Alla luce di quanto sappiamo in generale su questo tipo di *locatio-conductio*, le vie praticabili erano due. Egli poteva esigere dai coloni canoni in denaro, in quanto loro sublocatore, e versarne una parte in conto fitto. Di fatto, come si è visto, i canoni colonici aurei, nella panoramica tardoantica della morfologia della rendita, occupano un posto secondario rispetto ai versamenti in natura[381]. Inoltre, nel caso specifico dei coloni siculi di età gregoriana, l'esazione sistematica di oro pare di fatto trasmutarsi frequentemente nella fornitura di frutti, il cui valore viene defalcato dalla *pensio* monetaria; lo stesso accade per l'imposta terriera (la *burdatio*), che viene anticipata dalla proprietà ecclesiastica o dal *conductor* pur di ottenere che il contadino non svenda i raccolti a persone estranee al latifondo[382]. Anche la frase con cui Gregorio

accenna alle riscossioni di pensioni auree dai rustici suscita qualche dubbio: « Cognovimus etiam, in aliquibus massis ecclesiae exactionem valde iniustissimam fieri », ecc. [383]. Il fatto che l'abuso fosse praticato « in alcuni latifondi », non in tutti, può implicare pure che la *pensio* monetaria non era un uso generalizzato (a parte la pratica frequente delle conversioni in natura). La seconda via che si apriva al *conductor* era quella classica: ritirare censi in specie dai contadini, vendere le partite accumulate e con il ricavato pagare il fitto; una prassi presumibile per la Sicilia nel v secolo e sicuramente praticata in Apulia sotto i goti [384].

In una lettera del 603 al *notarius* Pantaleo, Gregorio scrive che costui aveva scoperto che « i coloni della Chiesa erano costretti a consegnare frumento con un modio di venticinque sestarî », gli autori della frode essendo al solito i conduttori. Essi avevano evidentemente ignorato le severissime disposizioni del 591 prescriventi un modio non superiore a 18 sestarî per le *comparationes* ordinate dalla Chiesa; sicché, dopo aver approvato la distruzione delle misure false, Gregorio ordina di distribuire le somme recuperate ai fittavoli più indigenti. L'episodio è interessante per due ragioni: esso mostra che le ordinanze papali rimanevano lettera morta e che v'era connivenza tra amministratori ecclesiastici e *conductores*. L'abuso fu infatti denunciato da un ispettore appositamente inviato da Roma nell'isola e non dal *rector* in carica, che non poteva esserne all'oscuro [385]. Sarebbe perciò difficile interpretare in senso restrittivo le menzioni di pesi e misure maggiorate fatte da Gregorio riferendole solo alle *coemptiones*. I beni della Chiesa erano in mano ad amministratori e conduttori locali di fatto incontrollabili, per i quali il modio e la libbra, opportunamente manipolati, erano potenti strumenti di lucro; troppo allettanti per pensare che gli affitttuari generali li adoperassero solo per gli acquisti padronali. Pur falsi, essi erano misure-modello per tutte le transazioni interne di un latifondo — versamenti fiscali, *coemptiones*, conversioni in natura dei censi, pagamenti aurei — che solo il papa poteva mutare [386].

Anche per questo complesso intreccio tra sfruttatori conniventi della massa dei coloni, tra lecito e illecito, tra profitti legittimi e rapine — trama ruotante intorno ai *conductores* — pare alquanto incoerente la figura del conduttore ecclesiastico di Sicilia tramandato nella letteratura dagli studi di Mommsen e, soprattutto, di P. Fabre [387]. Essendo, secondo questa tesi, gli affittuari delle terre petrine membri subordinati della *familia* religiosa, spesso di condizione servile o semilibera, economicamente e socialmente confinati negli strati bassi del mondo rurale, era inevitabile circoscrivere la loro attività di lucro lecito alla gestione — meglio, supervisione — agricola e

quella illecita a ruberie. Senza contestare nella sua globalità questa ricostruzione — per diversi aspetti valida — si deve però rilevare che i concessionari delle *massae* di cui tratta Gregorio sono altra cosa: sono persone libere, evidentemente potenti per l'ampiezza dei soprusi e delle speculazioni, capaci di corrompere con tangenti e cointeressenze gli amministratori della Chiesa, dotati di sostanze sufficienti da dare in garanzia e interessati a prendere in gestione fondi rustici pagando somme ingenti. Questa tipologia rimanda all'immagine classica del *conductor* tardoantico, attestato anche in Sicilia, cioè un imprenditore motivato dal profitto e dall'interesse, la cui economia è strettamente legata alla capacità di far fruttare i rapporti diretti con i coloni. È poco verosimile allora che i conduttori dei latifondi isolani, veri e propri *domini* di una miriade di umili contadini, abbiano trascurato la via maestra della *locatio-conductio* a breve termine: vale a dire l'esazione dei canoni dai coltivatori nei modi e nelle forme più coerenti con la loro economia, sia pure all'interno di quadri normativi consuetudinari, accettati nelle clausole contrattuali e tutelati dalla proprietà.

Riassumiamo. Negli usi prediali delle terre sicule della sede di Roma già prima di Gregorio vigeva la riscossione aurea della *pensio* dei coloni. Non c'è ragione per negare che effettivamente — specie per appezzamenti minori, isolati, a produzione mista — la rendita fosse esatta in oro: alcuni esempi testimoniati appunto dal *Registrum* calzano bene con tale prassi amministrativamene poco onerosa [388]. Nelle grandi *massae*, ove lavoravano centinaia di nuclei familiari colonici, la norma tuttavia degenerava in sopruso, poiché la *libra maior* faceva pagare al contadino una quantità d'oro superiore alla cifra dovuta, e inoltre robusti indizi fanno ritenere che vi fosse un'ampia diffusione dei procedimenti di conversione in natura dei censi aurei. Non si può perciò escludere che dal calcolo in denaro si passasse poi, all'atto della percezione del canone da parte del *conductor*, a sua volta controparte diretta del colono, al versamento di frutti. Quando Gregorio dispone puntigliosamente che tutte le prestazioni dei coltivatori dovranno essere scritte su un libello e che « super iusta ergo pondera praeter excepta et vilicilia nihil aliud volumus a colonis ecclesiae exigi », ciò non significa di per sé che nei contatti reali tra ricco affittuario e infimo contadino i solidi e le silique auree del libello non potessero trasformarsi in derrate, in particolare quelle fondamentali facilmente commerciabili, che il *conductor* accumulava in grosse partite e poi vendeva. Durante le *comparationes*, gli abusi dei conduttori miravano appunto a incamerare frumento e lo stesso avveniva nei versamenti fiscali. Non v'è alcun motivo per negare che questi operatori economici trascurassero l'unica

percezione ove la conversione in frutti del denaro era parte di usi antichi, leciti, eseguibili utilizzando misure maggiorate che incrementavano ulteriormente i profitti. Per il grano — praticamente l'unico prodotto agricolo che interessa Gregorio — tutto ciò che sappiamo sulla Sicilia del suo tempo depone a favore di questa ipotesi [389].

Un'altra scissione tra piano formale delle fonti e procedimenti reali è suggerita dal fatto certo che le remote disposizioni del pontefice romano avevano in sede locale scarsissimo effetto per la connivenza endemica tra amministratori ecclesiastici e conduttori, uniti nello sfruttamento più feroce dei rustici e in combutta con gli esattori pubblici. Chiaramente, ciò che accadeva nell'isolata campagna della Sicilia era cosa ben diversa dalle volontà papali. Basti pensare che il modio maggiorato di 25 sestarî, superiore del 56% alla misura legale di 16 sestarî, aveva continuato a imperare nel patrimonio siracusano — comprendente anche i territori di Catania, Messina, Agrigento — fino al 603, dopo che tredici anni prima il novello pontefice aveva tuonato: « Mai si riscuota frumento dai rustici della Chiesa con un modio superiore a diciotto sestarî » [390].

Il latifondo siculo della sua epoca — ma la riflessione si può estendere alla tarda antichità in genere là dove esistono contesti rurali similari — era oramai da secoli un microcosmo che imprigionava il coltivatore nella sua stessa globalità, limitando fortemente i contatti con l'ambiente esterno sia per gli scambi materiali, sia per quelli culturali. Non per caso, nei distretti dell'isola nei quali è più evidente lo spostamento del baricentro economico dalle città alle campagne la circolazione monetaria si è rivelata irregolare, povera di numerario eneo corrente, con depositi formati da pezzi già antichi al momento dell'interramento e contenenti ampi vuoti rispetto al circolante dei tesoretti di altre aree italiche assai più vivacemente inserite nei flussi commerciali tra città e territorio, tra zone produttrici e zone d'importazione; anche la tesaurizzazione aurea, pur meno povera e più continua, si rivela di fatto improduttiva, tesa all'accumulo, non all'impiego attivo dell'oro [391].

È questo lo specchio di un'economia contadina povera, chiusa — che non vuol dire beninteso ridotta allo stadio naturale — con scarsa capacità di vendita e di acquisto; la massa dei coltivatori cede, tra fiscalità, rendita, soprusi, pratiche usurarie ecc., una gran parte dei frutti del proprio lavoro rimanendo in uno stato di acuta precarietà, che può alleviare solo con lavoro suppletivo da salariati al di fuori dei lotti colonici [392]. Si è calcolato che in età giustinianea la resa globale di un fondo rustico in Sicilia era decurtata di circa un terzo dal prelievo fiscale [393]. A questo dato vanno poi assommati i prelievi dei proprietari o dei *conductores* — la cui incidenza poteva

aumentare come s'è visto fino al 50% e oltre in caso di soprusi, peraltro inevitabili — le avversità naturali, la sussistenza delle famiglie contadine, le quote di raccolto da conservare per le semine. Il panorama sociale che emerge da tale situazione non è dei più rosei, e il contesto economico è quello tipico del sottosviluppo, della miseria incombente sulle masse rurali (sappiamo che in Africa e nell'Egitto tardoantichi, due province a forte produzione agricola, la popolazione rustica è nondimeno attanagliata dal pericolo della carestia e da un continuo stato di sottoalimentazione)[394]. Quando Gregorio Magno ordina di rimborsare i coloni del patrimonio siracusano per esazioni ingiuste — ma solo i *pauperiores* —, il dono di un maiale, di una vacca, di qualche pecora gli sembra evidentemente gran cosa[395]. È pertanto difficile pensare a un contadino che opera in una dimensione tutta monetaria e di mercato, in questa Sicilia del VI-VII secolo, nei suoi rapporti con il proprietario.

Per di più — come l'Egitto e l'Africa — l'isola è nel tardo impero, con un andamento che l'occupazione vandala dell'Africa rese sempre più accentuato, una regione erogatrice di prodotti agricoli a senso unico. Una quota cospicua delle derrate più richieste — in primo luogo il suo prezioso frumento, altri cereali, leguminose, lane, prodotti dell'allevamento — dopo gli ammassi esce dall'isola; sicché, i redditi fondiari e quelli commerciali vengono spesi altrove da padroni lontani: le chiese italiche, i senatori romani, il governo, dignitari palatini, alti ufficiali. La stessa rete viaria, incentrata nel medio impero sulle città — si modificò poi gradualmente, assumendo in età tarda come punto di riferimento il connettivo dei latifondi: le *massae* collegate con diverticoli alle vie principali potevano indirizzare la loro produzione agli imbarchi costieri[396].

Non è perciò inverosimile, data questa cornice, che i veri padroni delle tenute ecclesiastiche, i *conductores*, nei loro rapporti con i coltivatori, specie in aree frumentifere come l'agrigentino e l'ennese, incoraggiassero la conversione, parziale o totale (probabilmente secondo la convenienza o la situazione dei mercati), del fitto monetario. I mezzi di pressione, posto che ci fosse opposizione nei rustici — ma è lecito dubitarne — non mancavano. L'aderazione fiscale che pervadeva della sua logica perversa il mondo agricolo poneva a disposizione dei conduttori un ricco strumentario: se il contadino voleva dare solidi, ecco che la libbra diventava di oltre 73,50 solidi; se la cronica carenza di liquidi obbligava i rustici a chiedere la commutazione in natura, il modio frumentario saliva dai 16-18 sestarî legali all'esosa misura di 25 sestarî; se la proprietà ordinava acquisti da scalarsi sul canone, il prezzo già pattuito al momento del ritiro veniva adeguato ai livelli forensi del dopo-raccolto, ovviamente più

bassi; la fiscalità era un'occasione per fare indebitare i coltivatori e privarli dei frutti. E insomma: se il colono dell'età gregoriana è lo sfortunato discendente dell'*afflicta paupertas* del *de rebus bellicis*, i *conductores* mostrano di avere assimilato tutte le tecniche vessatorie degli esattori di imposte aderate del IV secolo [397].

La massa dei fittavoli, d'altro lato, non aveva nella situazione data dei rapporti agrari alternative: pagare un canone fisso in denaro, come stabiliva il libello, non doveva essere poi vantaggioso quanto Gregorio sembra credere. Le norme poste dal pontefice potevano essere efficaci solo se trovavano seguito in sede locale; ma questo è quanto esattamente il papa non poté ottenere. Sicché, continuando l'abuso di pesi e misure maggiorate, l'onere monetario diventava doppiamente gravoso, specie in annate avverse. A parte ciò, nel contesto di un latifondo, dovunque il contadino si rivolgeva per vendere i prodotti, la sua forza contrattuale risultava debolissima. L'assenza di compratori reciprocamente concorrenti e il non poter adire direttamente al mercato lo esponeva sul versante dei prezzi; per cui, dovendo vendere a tutti i costi per pagare la sua *pensio* annuale, finiva col cadere nelle mani di sfruttatori di varia estrazione — *conductores*, *actionarii* pubblici, operatori esterni — che s'impadronivano dei frutti a basso prezzo.

Nel funzionamento reale dei rapporti sociali e dei meccanismi di redistribuzione della rendita terriera, in Sicilia come altrove, l'avere un papa di buone intenzioni decretato che i canoni dei coltivatori sarebbero stati precisamente fissati in denaro ed esatti a giusto peso non risolve pertanto i problemi di fondo dell'analisi storica, che deve poi misurare l'incidenza relativa delle varie forme di prelievo come erano praticate di fatto. Una serie convergente d'indizi ribadisce che il *fructus* è il perno su cui ruota la condizione di subalternità dei coloni siculi dell'età gregoriana. Non c'è ragione per negare l'esistenza di versamenti in denaro, ma vale la pena di seguire la norma prediale nel concreto operare della prassi prediale. Si constata allora un forte divario tra la lettera delle disposizioni di Gregorio e la loro applicazione, tra la dominanza dell'oro nella normativa degli oneri colonici e la dominanza dei frutti nelle pratiche concrete.

Solo parzialmente le notizie riguardanti il patrimonio petrino in Sicilia possono travasarsi ad altre aree. Alcuni moduli organizzativi paiono di applicazione generale. Il *patrimoniolum* della Provenza si fonda anch'esso su affittuari generali — non meno prevaricatori e riottosi alla disciplina della Chiesa dei colleghi siculi — i quali sono tenuti al versamento di un fitto aureo [398]. Sui regimi dei censi colonici in Gallia non abbiamo dati, ma essi dovevano di sicuro comprendere

gli appendizi in natura, devoluti, come in Sicilia, al *rector* locale; mentre da due lettere di papa Pelagio del 556 sappiamo che anche le rendite delle terre provenzali venivano trasmesse alle casse pontificie [399].

Per altri versi invece la documentazione sicula del *Registrum* presenta alcune specificità. L'attenzione di Gregorio si appunta pressoché esclusivamente sui modi di percezione del frumento: comprensibilmente, perché la sopravvivenza dell'Urbe dipendeva in gran parte dalle disponibilità degli *horrea* ecclesiastici [400]. Per questa derrata il sistema usuale della chiesa di Roma era di rifornirsi all'interno delle sue proprietà mediante acquisti dai coloni, solo eccezionalmente comperando da terzi [401]. Molti altri però erano i prodotti che la Sicilia offriva, ed è lecito dubitare che il vescovo di Roma ne ricevesse solo grano. A metà del VII secolo, secondo una pratica risalente forse alla fine del regno goto, il vescovo di Ravenna — titolare di un immenso complesso fondiario nell'isola — incamerava ogni anno, oltre a 31.000 solidi aurei, 50.000 *modii* di frumento, grosse partite di cereali misti, *legumina*, pelli rubricate, vesti [402]. Ora, non risulta che per prodotti diversi dal grano la chiesa romana provvedesse tramite *comparatio*; anzi istruzioni papali degli anni 591-2 al *rector* siculo mostrano che questi disponeva di adeguate scorte di vino, legumi, olio da destinare a opere di beneficenza [403]. Sicché, il silenzio stesso di Gregorio su tali prodotti e la sua fissazione degli oneri dei coloni in una *summa pensionis* monetaria non escludono la possibilità che, per frutti diversi dal grano, si procedesse al ritiro diretto dai coltivatori, scalandone poi il valore dalla *summa* totale, o che si affidasse l'esazione agli affittuari generali.

Qualche elemento in più si ricava trasferendo la discussione dalla Sicilia a Roma. La biografia di papa Gregorio del diacono Giovanni, il quale poté utilizzare la documentazione dell'archivio lateranense, descrive le distribuzioni di viveri ai poveri dell'Urbe sistematicamente eseguite dal pontefice: « Omnibus omnino Kalendis, pauperibus generaliter easdem species quae congerebantur ex reditibus erogabat: et suo tempore frumentum, suo vinum, suo caseum, suo legumen, suo laridum, suo manducabilia animalia, suo pisces vel oleum paterfamilias Domini discretissime dividebat » [404]. Non v'è motivo per dubitare della sostanziale esattezza della notizia. Paolo Diacono notò che Gregorio era assai parco nell'edificare chiese a Roma, diversamente dai predecessori, mentre dedicava ai bisognosi tutte le risorse della Chiesa [405]. L'elenco delle derrate distribuite è imponente — un regime alimentare completo — ma del tutto verosimile, visto che il patrimonio di San Pietro aveva terre in regioni che producevano appunto i viveri menzionati dal biografo [406]. L'affidabilità di Giovanni

è confermata da un altro particolare. Mentre agli indigenti il papa distribuiva cibo, ai maggiorenti donava prodotti di lusso: « pigmenta vero delicatiora commercia primoribus honorabiliter offerebat »[407]. Il *Liber Pontificalis* puntualmente conferma che, fin dai tempi di Costantino, la chiesa di Roma possedeva terre in Siria e in Egitto dalle quali riceveva prodotti locali o esotici che ben si prestavano a omaggi di prestigio: papiro, pepe, lino, profumi, balsami, croco, olio di nardo ecc.[408].

Ora, escluse le terre enfiteutiche — che davano oro — e le poche proprietà direttamente amministrate dalla Chiesa, il grosso delle distribuzioni gregoriane doveva provenire da fondi dati in fitto a *conductores*. Sia che la fornitura di specie fosse a carico degli affittuari generali, sia che provenisse dai canoni dei coloni, erano sempre questi ultimi a erogare i prodotti e — data la varietà delle derrate distribuite da Gregorio a Roma — è pressoché impossibile pensare che tutto il sistema ruotasse, come per il frumento siculo, sulle *coemptiones*. La carenza di indicazioni precise non consente di individuare le province ove tali regimi trovavano applicazione. Forse si trattava dei *patrimonia* comunicanti con Roma — quelli siti in Italia e nelle isole, in Africa, nell'Illirico — meglio di altri adatti a forniture alimentari così tipicamente mediterranee[409].

La biografia di Giovanni riporta però un'altra notizia, che pare contraddire la prima. Egli riferisce che il pontefice, per fare fronte alle esigenze finanziarie della Chiesa, attuò l'aderazione di tutti i redditi fondiari e con le somme ricavate poté provvedere regolarmente agli stipendi del suo clero: « cunctorum patrimoniorum praediorumque reditus ex Gelasiano Polypticho, cuius nimirum studiosissimus videbatur pedissequus, adaeravit, eorumque pensionibus in auro argentoque... quot solidi singulis quater in anno distribuerentur »[410]. Nel passo si rilevano due particolari, che depongono a favore della sostanziale veridicità della fonte: *a*) l'accenno al polittico di Gelasio I (492-6), il quale fu effettivamente un grande amministratore e riorganizzò i beni della sede petrina dopo i traumi della occupazione gotica[411]; *b*) la precisa indicazione dello scadenziario dei pagamenti: Pasqua, l'anniversario dei Santi Pietro e Paolo, di Sant'Andrea, il natalizio del pontefice stesso.

Rimane il problema di *adaeravit*. Traducendo alla lettera e dando a *adaerare* il significato, per così dire, fiscale di trasformare in denaro una prestazione in natura, se ne dovrebbe dedurre che « tutti i *patrimonia* e le terre » della Chiesa romana sotto Gregorio fornivano rendite in denaro. È difficile attribuire a Giovanni questa conclusione. Egli sapeva bene di regolari — e imponenti — distribuzioni annonarie di Gregorio a Roma, per le quali il pontefice ado-

perava « easdem species quae congerebantur ex reditibus ». Si fosse trattato di solo formaggio e *manducabilia animalia*, si potrebbe pensare a *xenia* impiegati in beneficenza [412]. Di fatto le erogazioni gregoriane erano massicce — l'elenco dei beneficiati, a Roma e nelle province, occupava un *pergrande volumen*, che ancora si conservava nel IX secolo, nel quale erano accuratamente segnati i beni erogati a ogni persona; soprattutto, esse erano fondate sui viveri essenziali (frumento, vino, legumi, olio, carne), quelli che da sempre facevano la parte del leone nella rendita in natura. E d'altra parte, Giovanni trovava nell'archivio lateranense cumuli di documenti anteriori a Gregorio, ove già si trattava di redditi terrieri percepiti in oro: il *Liber Pontificalis*, per esempio, o lettere di papa Pelagio e di Gelasio [413], a noi pervenute. Egli sa pure che Gregorio faceva distribuire giornalmente cibi cotti ai poveri dell'Urbe [414].

Per risolvere la questione, si deve rilevare l'uso di *patrimonium*. I *reditus* provenienti da questi grandi aggregati regionali di terre non sono assimilabili *tout court* ai canoni dei piccoli contadini affittuari che vi lavoravano. Chi compie quest'operazione [415] dimentica che, tra la base dei coltivatori e la Chiesa romana in veste di *dominus*, si ergeva una robusta barriera di percettori primari del canone colonico: i *conductores* a scadenza breve e gli enfiteuti. Questi ultimi da secoli pagavano in oro il loro fitto e non c'era alcun bisogno di ' aderarlo '; i secondi — salvo eventuali conversioni — erano anch'essi di solito pagatori d'oro. A questo punto, si aprono due vie: o rigettiamo la notizia di Giovanni o la recuperiamo, dandole un senso. Una possibilità da non trascurare sta in *adaeravit*. Il biografo del IX secolo aveva ereditato questo termine del basso impero, una parola gravida per i contribuenti di quel tempo di significato e conseguenze, legata a una prassi di conversione in denaro d'imposte fissate in natura che coinvolgeva nei suoi meccanismi tutta la società romana. Ma siamo sicuri che un diacono del IX secolo l'usasse in senso fiscale? Non è possibile che egli recuperi il significato più generico del termine: « trasformare in denaro »? E allora, come poteva Gregorio trasformare in denaro i *reditus* di « tutti i patrimoni e le terre » della sua chiesa, che già da secoli e in buona parte alle casse papali provenivano — ma non dai coltivatori — in oro? Una spiegazione plausibile è che Gregorio sistematicamente faceva vendere — cioè per Giovanni « aderava » — tutti i viveri, che ancora la Chiesa di Roma riceveva dalle sue proprietà. Dopo averli impiegati per le opere di beneficenza, le distribuzioni annonarie a Roma e le necessità della sua *familia*, il papa commerciava le derrate residue e con il ricavato provvedeva agli stipendi del suo clero (non *in toto*, evidentemente, ma integrando i fondi aurei direttamente percepiti

da conduttori ed enfiteuti). Spesso, il grano degli *horrea* ecclesiastici sul Tevere, destinato agli abitanti di Roma, era immesso sul libero mercato [416]. Nulla impediva di adottare una prassi simile per altri prodotti sia nell'Urbe che in sede provinciale. Gregorio ebbe il merito di eseguirla sistematicamente utilizzando le informazioni del polittico di Gelasio che indicavano per ogni fondo il tipo di contribuzione dovuto, e quindi anche i fondi da cui si riscuotevano quote di prodotti. Questa fu la sua riforma, che forse il biografo di tre secoli dopo amplificò inconsciamente, non certo una rivoluzione nell'amministrazione del patrimonio petrino.

E dunque, detentrice di una fortuna fondiaria enorme e legata nell'impiego delle entrate alla regola del *quadripartitum* (una parte per il papa, una per i salari clericali, una per gli edifici sacri, una per la carità) [417], la Chiesa romana di Gregorio si muove, nell'organizzazione generale della rendita, su un doppio livello. Da un lato essa incamera oro mediante una serie di sistemi gestionali indiretti, dall'altra percepisce rilevanti quantitativi di derrate sia tramite la *coemptio*, sia in forma di canoni (anche se poi le conversioni rendevano labile il confine tra i due tipi di percezione di frutti). Tale bipartizione risponde bene alle esigenze di chi, oltre a sostenere forti spese, deve anche erogare o utilizzare per sé viveri e avviare al mercato le quote restanti. Sicché, convive nel medesimo organismo proprietario il binomio specie-oro senza conflitti, bensì in un'ottica complementare che tiene conto anche dei meccanismi concreti dell'economia agricola, delle stratificazioni sociali, della ripartizione complessa della rendita terriera.

Così, in un'età tanto lontana negli assetti materiali, e forse più nella spiritualità, dal fortunato IV secolo dell'impero cristiano, ritroviamo ancora attivi, sia pure in un quadro mutato, i criteri governanti l'amministrazione dei *patrimonia sparsa per orbem* delle ricchissime famiglie senatorie romane di cui parla Olimpiodoro di Tebe. La Chiesa di Roma — che di questo ceto era erede materiale, avendone inglobato nei suoi beni le proprietà per lasciti e donazioni [418] — pare avere attinto da un sistema gestionale antico le prassi che vediamo attuate in età gregoriana. È questo il segno non superficiale della permanenza di una cultura agraria ancora vitale in Italia nel contesto di radicali mutazioni, di una tensione tra passato e futuro che pervade anche le pagine più concretamente economiche del *Registrum epistolarum*.

XII

L'ESERCITO: TRASFORMAZIONI FUNZIONALI ED ECONOMIE LOCALI

di Jean-Michel Carrié

Si potrebbe pensare che il concetto di militarizzazione sia stato inventato per dissuadere lo storico « virtuoso » dall'interessarsi sul serio del tardo impero.

La parola raccoglie l'eredità di una lunga tradizione liberale che ha presentato la militarizzazione (subordinazione del politico al militare) come causa e segno stesso della « decadenza romana ». La logica di tale teoria dovrebbe però collocare un simile processo alla fine dell'epoca repubblicana, all'epoca cioè del passaggio dall'esercito civile a quello professionale permanente: questa è l'analisi degli ideologi romani post-sallustiani [1] e, dopo di loro, di Montesquieu. Ma, in un secondo tempo, gli storici riscoprirono le virtù presumibilmente pacifiche e civili del « Principato ». Questo voleva dire, nello stesso tempo, respingere fino ai Severi l'accusa di militarizzazione, legata ormai a concetti come « Dominato » e dispotismo, e considerata più in generale come il predominio totalitario del mondo militare sulla società civile e i modelli culturali [2]. Una tale rappresentazione del periodo permea ancora oggi le opere di volgarizzazione storica, indifferenti all'inversione di tendenza operata dalla ricerca. Nella misura in cui quest'ultima si orienta verso una valutazione positiva del periodo tardo, e viene messa in risalto la ripresa economica, istituzionale e culturale del IV secolo, non viene forse però la tentazione di riabilitare implicitamente l'esercito, attribuendogli il merito della riorganizzazione imperiale? Non basterebbe forse l'urgenza dei problemi difensivi a partire dal III secolo (meglio valutabile grazie ai progressi della nostra conoscenza del mondo « barbaro ») ad attenuare le nostre prevenzioni contro una militarizzazione in quel momento giustificabile secondo considerazioni di pragmatismo elementare?

Lo storico del tardo impero sente oggi il bisogno di uscire dal dilemma ereditato dagli approcci del passato: storia antimilitarista o, per reazione, storia più o meno coscientemente « militarista »? Questa impostazione del problema non nasce da un puro dibattito accademico, ma da preoccupazioni metodologiche ed euristiche di fronte alle quali ci pone, già a livello descrittivo, la trattazione del materiale testuale, documentario o archeologico. A seconda dell'ipotesi di lavoro prescelta, una « baruffa » egiziana di cui un papiro ci ha trasmesso l'eco, potrebbe essere letta in chiave di abuso di potere da parte di un « condottiero » durante un'operazione di reclutamento forzato oppure essere ridimensionata al livello di un litigio fra i campagnoli e gli affittuari di un proprietario che si trova ad essere nello stesso tempo anche ufficiale della vicina guarnigione [3]. Secondo la valutazione che faremo dei contenuti ideologici della sua testimonianza, Sinesio ci potrà convincere della corruzione generalizzata dei piccoli tiranni militari, oppure ci domanderemo se altre ragioni, oltre alla cupidigia, potessero condurre un generale di cavalleria a vendere i cavalli del suo reggimento [4]. L'imprecisione del documento considerato isolatamente autorizza in effetti l'una o l'altra lettura e la natura frammentaria delle fonti facilita il gioco delle interpretazioni arbitrariamente unilaterali. Soltanto una trattazione globale del materiale disponibile ci potrebbe permettere di superare i rischi dell'approccio soggettivo e di formulare in termini nuovi il problema della « militarizzazione » consentendoci inoltre di conservare energie per il problema centrale: quello dell'incidenza diretta o indiretta del fattore militare nelle trasformazioni strutturali del tardo impero romano.

Per la sua stessa natura, l'argomento qui trattato richiede in modo particolare tale approccio ampio: i nessi che legano un'organizzazione difensiva, il gruppo investito di questa funzione e la società da cui tutti e due provengono richiedono di essere colti in tutti i loro aspetti: tecnici, politici, socio-economici, culturali. I limiti di questa ricerca non saranno pertanto tematici, ma cronologici. La crisi del III secolo, ponendo l'impero di fronte a una situazione militare senza precedenti, ha gradualmente chiamato in causa le stesse strutture organizzative. Sebbene i regni di Gallieno o di Probo abbiano preannunciato nuove soluzioni, dal punto di vista militare, difficilmente si può parlare di « basso impero » prima di Diocleziano [5]. All'altra estremità, l'impoverimento della documentazione nel V secolo e lo sfaldamento dell'apparato militare in Occidente nei primi decenni di questo stesso secolo, rendono meno arbitraria una periodizzazione che va dalla Tetrarchia al regno di Arcadio e Onorio.

Vorrei in primo luogo ricordare i principali orientamenti della ricerca precedente sull'esercito tardo e prendere le distanze da alcune teorie eccessivamente sistematiche e riduttive.

La critica documentaria ha naturalmente privilegiato la *Notitia Dignitatum*, una sorta di « annuario dell'impero » [6]. Fonte essenziale per ogni studio sull'esercito romano tardo, la *Notitia* pone il problema della data e delle condizioni della sua composizione. Si tratta di un documento unitario, databile al più presto al 429 [7]? Di un montaggio diacronico che giustappone liste dioclezianee e costantiniane [8]? Di una tavola sincronica valida fino a poco oltre il 395, con aggiornamenti fino al 420 circa per la *pars Occidentis* [9], oppure che fossilizza la situazione orientale degli anni 392-4 [10]? Personalmente ritengo condivisibili i suggerimenti di G. Clemente, secondo il quale il documento compilato dal primicerio dei notai di ciascuna delle due *partes imperii*, avrebbe registrato i dati relativi agli anni dal 395 al 410 circa, in seguito conservati in modo diseguale fino al 429, essendo queste revisioni più sistematiche e precise per l'Occidente, da dove proveniva la copia conservata [11]. Le implicazioni di questa esegesi testuale sono notevoli, dal momento che si tratta di ricostruire lo scenario e la cronologia delle trasformazioni strutturali dell'esercito tardo e di precisare in modo particolare le condizioni nelle quali si è costituito un « esercito d'intervento » (*comitatus*) volto a raddoppiare, all'interno del territorio, la protezione periferica assicurata dai *ripenses* o dai *limitanei*; ma si tratta anche di caratterizzare le concezioni strategiche contrastanti dei successivi imperatori. Le possibilità di confronti fra la *Notitia* e le testimonianze archeologiche, epigrafiche, papirologiche cominciano a dare i loro frutti [12]. Esse offrono già la possibilità di rimettere in discussione le interpretazioni proposte: così è bastata una sola iscrizione [13] a provocare un riesame dell'ipotesi centrale del recente e voluminoso studio di D. Hoffmann sulla divisione del *comitatus* fra truppe *seniores* e *iuniores* [14]; dal canto suo la prosopografia ha permesso di mettere in luce la creazione a opera di Stilicone di piccole riserve strategiche locali non visibili nella *Notitia* [15].

Quale significato bisogna attribuire a tale sdoppiamento dell'esercito tardo fra esercito delle frontiere e esercito d'intervento? Per D. Van Berchem (che sviluppa qui una teoria originariamente formulata da R. Grosse) le truppe del *limes*, diventate il braccio morto dell'esercito imperiale, altro non avrebbero rappresentato se non una milizia di contadini-soldati, una specie di riserva territoriale preposta alla guardia dei depositi dell'annona [16]. Se fosse stato così, Roma avrebbe offerto il paradosso di un fiscalismo totalmente assoggettato all'approvvigionamento militare [17] e di un apparato militare

reso per metà inefficace dall'organizzazione di questo stesso rifornimento. Ripresa nel commento dei papiri di Abinneo [18], dove si esagerava il declassamento delle truppe del *laterculum minus*, tale interpretazione è stata largamente condivisa negli anni 1950-70 [19]. S. Mazzarino ha agevolmente eliminato l'argomento, sostenuto da D. Van Berchem, dei *limitanei* africani del III secolo, dimostrando che non si trattava di soldati regolari, ma di *gentiles* barbari stabilitisi su terre di frontiera in cambio di un servizio armato inquadrato da ufficiali romani [20]. Ancora nel 409, una costituzione di Onorio riguardante la Tripolitania ci dà la prova che in questa stessa zona i soldati del *limes* non si erano affatto dileguati fra i contadini locali cui toccava il compito di provvedere al *fossatum* [21]. Questa inequivocabile ripartizione dei ruoli assegnati impedisce di supporre per tutto il IV secolo quel ridimensionamento dei *limitanei* postulato dalla teoria di D. Van Berchem, e l'indebolimento qualitativo che ne sarebbe derivato per l'apparato militare tardo nel suo insieme. Bisogna arrivare al VI secolo perché il termine *limitanei* cessi di essere applicato a unità sottomesse alla disciplina regolamentare [22].

Eppure è proprio sulla concezione dei *limitanei* presentata da D. Van Berchem che E. N. Luttwak ha edificato la sua teoria della « difesa in profondità » [23]. Questo specialista dell'analisi strategica ha avuto il merito di rinnovare lo studio sull'esercito romano, ricollocandolo nel quadro più generale delle basi della potenza imperiale. Dopo aver descritto il dispositivo flavio-antonino come un sistema coerente ed efficace di difesa avanzata preventiva, tatticamente mobile e strategicamente duttile, imperniato su di un *limes* rivolto verso l'offensiva [24], egli propone uno schema transformazionale che opera il passaggio da tale sistema a quello della « difesa in profondità » che a sua volta caratterizzerebbe l'epoca tarda. Secondo tale schema, le truppe del *limes*, sguarnite numericamente e qualitativamente ridotte allo stato di milizie contadine, non avrebbero più risposto ai bisogni della strategia per la quale erano state concepite.

Sarebbe stato dunque necessario adattare l'impianto periferico alle limitate capacità di questo nuovo tipo di personale per riconvertirlo poi in un dispositivo elastico: dietro una semplice linea perimetrale, una rete di piazzeforti in profondità costituiva una « larga zona di controllo militare » e ritardava l'avanzata nemica per consentire all'esercito d'intervento (*comitatus*) di arrivare, abbandonando tuttavia provvisoriamente il territorio alle distruzioni dell'invasore. Questa ricostruzione, potremmo obiettare, si morde la coda: invece di mantenere questo esercito mobile dall'interno, gli imperatori avrebbero potuto restituire al *limes* le vessillazioni che gli erano state tolte e ristabilire così una difesa avanzata preventiva. Le ragioni di tale

scelta strategica, piuttosto che nella strategia stessa, si trovano dunque probabilmente altrove; E. N. Luttwak ne indica alcune, prese da D. Van Berchem: come ragion d'essere principale l'esercito *comitatensis* avrebbe avuto la protezione ravvicinata del potere politico degli imperatori [25]. A suo modo strutturalista, lo schema di E. N. Luttwak imprigiona la realtà entro una formalizzazione eccessiva, fondata per altro su un livello di conoscenze già messo in crisi. Tradizionalmente presentata sotto il segno della rottura, l'apparizione del *comitatus* è stata fatta recentemente oggetto di una rilettura in termini di continuità lenta. Un nucleo d'élite, « force de frappe » mantenuto in riserva permanente presso l'imperatore che lo porta con sé in tutte le sue campagne, era già stato costituito a partire da Marco Aurelio, per svilupparsi progressivamente e continuativamente dai Severi fino a Gallieno [26]. Ritenuto l'innovazione più significativa dell'« esercito tardo », il *comitatus* è stato dunque di fatto messo in opera all'interno stesso di quel dispositivo strategico che Luttwak oppone diametralmente al sistema tardo. D'altra parte, questo autore intende in modo troppo letterale l'espressione di « esercito mobile d'intervento », che Jones, invece, aveva tentato di relativizzare: « con il passare del tempo, gli eserciti regionali di *comitatenses* diventarono sempre più statici e furono via via dispersi, servendo da rinforzi permanenti agli eserciti provinciali di *limitanei* sulle frontiere stesse e nelle città retrostanti » [27]. Vedremo più oltre come l'articolazione fra i due assi — periferico e « centrale » — della strategia tarda sia più duttile di quanto non la presenti Luttwak. Ma possiamo chiederci fin d'ora se non è stata la molteplicità e la simultaneità dei pericoli (al nord più che al sud, a occidente più che a oriente) a rimettere in discussione, più di ogni altra cosa, la capacità globale dell'impero a difendersi con l'offensiva preventiva, strategia alla quale Roma d'altronde non rinunciava mai, nemmeno nel IV secolo, non appena ne ritrovava i mezzi.

Altra presentazione riduttiva delle realtà militari tarde è la teoria di una militarizzazione a oltranza della società romana a partire dal III secolo. Radicalizzando le tesi di Rostovzev e invocando una vasta documentazione in cui l'amalgama prevale sui collegamenti reali, R. Mac Mullen [28] ha tratteggiato l'immagine di un esercito che si sarebbe sempre più dimenticato della sua missione specifica, per dilagare invece in tutti gli aspetti della vita pubblica: amministrazione provinciale e centrale, giustizia e polizia, riscossione delle imposte (in relazione alla teoria oggi rifiutata dell'*annona militaris* come tassa separata). Moltiplicando i casi d'ingerenza abusiva nella vita civile, egli arriva a denunciare una tirannia politica, economica e sociale dei militari. Gran parte di queste affermazioni si basa su ambiguità

terminologiche: il vocabolario istituzionale presenta, invece, nei suoi sviluppi tardi, delle evoluzioni semantiche cui il classicismo linguistico dei filologi moderni ha prestato debole attenzione. Così, a partire al più tardi da Diocleziano il termine *cohortales* non designa più i soldati di una coorte, ma i membri civili degli uffici dell'amministrazione provinciale. Il titolo di primipilo è passato anch'esso ai civili, dopo che le amministrazioni civili e militari si sono separate e che l'organizzazione classica della carriera equestre è scomparsa sotto l'effetto delle riforme di Gallieno [29]. I *beneficiarii* e *stationarii* che originariamente erano militari distaccati in impieghi amministrativi, nel IV secolo sono dei subordinati civili del governatore e lo rappresentano localmente. Quanto al concetto di *militia*, in quest'epoca esso designa qualunque servizio pubblico, civile o militare che fosse. Buona parte della documentazione utilizzata da R. Mac Mullen andrebbe dunque travasata dalla sfera militare alla civile. Ma, ancora più in generale, è opportuno ricordare che su questa vocazione larga risiedeva la principale originalità dell'esercito romano, direttamente legata alla struttura più profonda della *res publica* a Roma e risalente alle origini stesse dell'*imperium*: all'esercito era infatti affidato il compito di garantire la traduzione nei fatti delle volontà politiche formulate dallo stato di diritto. Un metodo comparativo più rigoroso ribalterebbe le conclusioni di R. Mac Mullen: le funzioni non-militari assolte dall'esercito erano molto più numerose nel II secolo che nel IV. Avremmo qui materia per un salutare aggiornamento che già potrebbe avvalersi delle osservazioni raccolte da P. Le Roux nel suo recente studio sull'esercito romano nella penisola iberica [30].

Molto infine è stato detto sui turbamenti causati dall'esercito all'economia delle province nei secoli tardi; sulle sue responsabilità nel fallimento economico dell'impero e sul suo ruolo in un preteso regresso verso un'economia naturale. Secondo D. Van Berchem, Settimio Severo avrebbe risolto il doppio problema della diminuzione del potere d'acquisto militare e dell'inflazione monetaria, accordando ai soldati la gratuità dei viveri « ce qui revenait, en d'autres termes, à les payer en nature » [31]. Il carico supplementare così imposto alle finanze imperiali sarebbe stato bilanciato dalla fiscalizzazione di tali forniture, sotto forma di un'imposta supplementare, l'« annona ». Dopo aver compromesso l'equilibrio finanziario e monetario dell'impero, l'esercito l'avrebbe in tal modo sempre più spinto « dans la voie d'une économie naturelle doublant l'économie monétaire. L'inflation aidant l'*annona*... a pris une importance grandissante dans la balance du budget de l'Etat. Aussi, à l'heure des réformes de la

Tétrarchie, Dioclétien devait-il en faire l'instrument principal de sa fiscalité, susceptible d'entretenir non plus seulement l'armée, mais tout l'appareil de l'Etat »[32]. Sarà facilmente riconoscibile, a questo punto, l'atmosfera storica degli anni Trenta, quando Rostovzev, Mickwitz, Segrè o Heichelheim caratterizzavano l'economia romana tarda in termini di una rivincita dell'economia naturale su quella monetaria: concezione oggi totalmente abbandonata.

Non sottoporremo qui gli argomenti di D. Van Berchem a una critica particolareggiata. Le ricevute dell'*annona* conservate dai papiri, che peraltro risalgono fino al II secolo, molto prima di Settimio Severo, non riguardano la riscossione fiscale, bensì le requisizioni dietro rimborso che garantivano l'approvvigionamento dei soldati, ancora a pagamento nel II secolo, poi gratuito nel III[33]. Anche se risultò certamente fiscalizzata a partire da Diocleziano, l'*annona militaris* non si configura però mai come imposta separata, bensì come « la partie des impôts normaux qui, dès le stade de la perception, était destinée en chaque secteur aux besoins de l'armée »[34]. In particolare, l'impostazione del problema dell'annona in natura è stata profondamente modificata dai papiri di Panopolis, pubblicati nel 1964, che hanno attestato la persistenza di retribuzioni in contanti (*stipendium* e *donativa*) all'inizio del IV secolo. Quindi l'annona in natura non ha mai sostituito il soldo, al contrario di quanto sostenevano Seeck e Grosse (o di quanto si continua a leggere in tanti studi di seconda mano), né ha consentito di risolvere in maniera definitiva le difficoltà finanziarie e monetarie dell'impero; essa al massimo, ha permesso di superare, forse, qualche isolato episodio di tracollo finanziario alla metà del III secolo[35]. Viceversa, quando la moneta imperiale si stabilizza (a partire dagli anni '80 del IV secolo), in alcuni casi si trova convertita in oro la stessa razione annonaria. Non bastava « inventare » l'annona in natura per uscire dalla crisi monetaria. Meriterebbe invece uno studio specifico il modo, ancora tutto da interpretare, in cui si passò dal sistema di intendenza militare dell'alto impero a quello dell'approvvigionamento gratuito, in natura, e fiscalizzato, dell'epoca tarda[36].

Oltre a questi problemi istituzionali, si è cercato di valutare globalmente la responsabilità del budget della difesa nei confronti dell'indebolimento economico dell'impero limitandosi a un approccio sostanzialmente quantitativo del problema. Modalità di calcolo e risultati differiscono a seconda degli autori. Tradizionale la tendenza ad accentuare il peso finanziario dell'esercito[37]. Solo in questi ultimi anni è stata proposta una revisione volta a ridimensionare il fenomeno[38]. Dato che i calcoli rimangono molto approssimativi, nelle

pagine che seguono cercherò piuttosto di prendere in considerazione gli aspetti qualitativi.

Ancor prima di descrivere e valutare il nuovo peso col quale l'organizzazione difensiva gravava sull'economia imperiale, è opportuno precisare le trasformazioni funzionali di un apparato militare progressivamente addestrato ai suoi nuovi compiti. Certamente, gli obblighi cui l'esercito tardo dovette progressivamente far fronte si sono via via modificati e moltiplicati. All'esterno, l'impero è condannato ad un impegno attivo senza precedenti, indefinitamente prolungato dalle caratteristiche stesse degli avversari: sia che essi costituiscano un impero con mire espansionistiche come i Sasanidi, organizzati molto meglio dei loro predecessori Arsacidi, sia che al contrario il loro sparpagliamento politico eluda strategicamente spedizioni in grande stile ed impedisca, politicamente, soluzioni diplomatiche globali (alamanni, goti, ecc.). Le loro tecniche di guerra obbligano Roma a sforzi di adattamento tanto a causa di alcuni perfezionamenti tecnologici (nell'ambito degli armamenti) quanto a causa del carattere spesso primitivo del loro sistema militare, che rende desueti gli schemi tattici tradizionali [39]. Due motivi, strettamente connessi, possono spiegare, a partire dal III secolo, il vigore della pressione e la continuità della loro turbolenza. Si tratta in primo luogo di un dinamismo demografico chiaramente dimostrabile nel caso delle popolazioni sedentarie [40], e più che probabile per quelle nomadi [41]. C'è poi una necessità vitale, per la maggioranza di queste popolazioni, di procurarsi all'esterno — cioè in territorio romano — sotto forma di derrate o di terre, i mezzi per affrontare il loro deficit alimentare. Qualora l'impero neghi questa sopravvivenza (decretando l'embargo sulle esportazioni di cereali; annullando trattati che scambiano soldati barbari con assistenza alimentare; o utilizzando per se stesso risorse precedentemente disponibili per la vendita oltre frontiera) tali popolazioni riversano su di esso l'energia della disperazione [42].

All'interno, le tensioni causate dalla riorganizzazione autoritaria accentuano i rischi di dissidenza o disordini. In numerosi casi, questi non fanno che riattivare problemi endemici, riaccendere vecchie resistenze nazionali cui la politica anti-pagana o le controversie interne della religione cristiana forniscono nuovi terreni di espressione (donatismo africano, ortodossia egiziana, chiusura dei templi siriani o egiziani) [43]. Siamo notevolmente male informati su tali movimenti e disordini interni, sulla loro caratterizzazione sociale, le basi nazionali e la loro stessa ampiezza [44], e ciò ha spesso condotto gli

storici — per esempio Jones — a sottovalutarne l'importanza. Ma la stessa cosa si può dire per l'alto impero, in cui i sollevamenti orientali del II secolo (sotto Traiano e Adriano) cominciano a ritrovare la propria reale dimensione, mascherata dalle fonti letterarie [45]. È pertanto difficile valutare la quota dell'attività militare che per garantire l'ordine nelle province fu sviata dalla difesa esterna e in che misura tale preoccupazione abbia influito sulla messa in opera e il funzionamento del nuovo dispositivo militare. Non ci è giunta eco di gravi interferenze fra pericolo esterno e rivolte interne, come invece è stato nel caso delle usurpazioni imperiali o delle guerre intestine fra candidati alla porpora (che a loro volta pongono il problema della militarizzazione del potere politico) [46]. Ma possiamo almeno constatare che il doppio sollevamento dell'Egitto sotto Diocleziano ha provocato un rinforzo consistente della guarnigione provinciale, smisurato rispetto a eventuali minacce esterne [47].

Tuttavia è sostanzialmente il pericolo esterno che motiva e condiziona il nuovo impiego dei mezzi messi in campo. Gli aspetti principali sono costituiti dagli effettivi, dalla loro ripartizione interarme e dalla loro dislocazione geo-strategica. La questione dell'aumento numerico dell'esercito tardo è una delle più discusse. Si è per lungo tempo tenuta in considerazione l'affermazione di Lattanzio, secondo cui Diocleziano avrebbe raddoppiato gli effettivi militari romani: così che Rostovzev ipotizzava il passaggio da 500.000 a un milione di uomini all'inizio del IV secolo, e Jones da 300.000 a 600.000 (350.000 in Oriente, 250.000 in Occidente; 2/3 di *limitanei* per 1/3 di *comitatenses*). Stime così alte, anche se sembravano autorizzate dalla moltiplicazione delle unità citate nella *Notitia Dignitatum* [48], sono state giudicate tuttavia meno verosimili da diversi autori, che preferiscono proporre un raddoppiamento da 200.000 a 400.000 o un aumento minimo da 300.000 a 400.000 unità. Ma le stime proposte, che si aggirano fra i 400.000 e i 600.000 uomini, sono tutte egualmente aleatorie. Quelle che presuppongono un raddoppiamento hanno il difetto di sottovalutare lo stato delle forze di cui Roma disponeva nel II e nel III secolo [49]. Recentemente A. R. Birley, a conclusione di un ragionamento molto convincente, ha calcolato un totale compreso fra 415.000 e 445.000 uomini (flotta compresa, *numeri* esclusi) a partire dal 165 circa e ciò corrisponde grosso modo ai 435.266 uomini che Giovanni Lido attribuisce all'esercito di Diocleziano [50]. L'esagerazione tutta polemica di Lattanzio scagliatosi contro il « persecutore » Diocleziano, lascia pertanto spazio al dubbio e molti storici saranno forse tentati dall'ipotesi di una quasi-stabilità degli effettivi fra il III e il IV secolo [51]. Vedremo quindi la confutazione di Lattanzio spingersi fino al punto di capovolgerne il senso, sug-

gerendo una riduzione degli effettivi fra i due periodi indicati? È proprio questo che ha pensato di fare R. Duncan Jones, sostanzialmente in base a una nuova interpretazione delle cifre fornite dai papiri di Panopolis, dalle quali risultano divisi in tre gli effettivi, mentre si moltiplica per tre il soldo. Tali conclusioni sono teoricamente possibili, anche se la dimostrazione, a mio parere, non è decisiva [52]. In attesa di prove più solide e per tutta una serie di ragioni, che non ci sembra opportuno elencare qui, ritengo poco probabili sia casi di cospicua diminuzione delle unità sia qualsiasi aumento del soldo [53]. Più oltre vedremo tuttavia quante difficotà l'impero incontrasse nel mantenere un tale apparato militare, per quanto limitate fossero le sue risorse umane.

Il rinforzo quantitativo implica anche una redistribuzione qualitativa. Dal II secolo il posto relativo della cavalleria e il suo ruolo tattico hanno continuato ad aumentare: rinforzo della cavalleria legionaria, moltiplicazione di *auxilia*, poi di unità propriamente romane [54]. Nel IV secolo, la « regina delle battaglie » è la cavalleria degli arcieri, che costituisce la forza degli unni [55]. La prova *a contrario* è data dalla distruzione irrimediabile della cavalleria di Onorio negli anni compresi fra il 401 e il 410, in gran parte responsabile del crollo militare dell'Occidente [56]. Tutto ciò comporta un onere finanziario accresciuto: appesantimento dell'*annona militaris* sotto la voce *capitum* (razioni di foraggio e d'orzo) e diminuzione delle risorse alimentari umane per sottrazione delle terre consacrate a tali forniture; spese d'armamento per la cavalleria corazzata; e, naturalmente, richiesta crescente di cavalli, in parte soddisfatta con la requisizione rimborsabile operata presso alcuni contribuenti, in parte con lo sviluppo degli allevamenti imperiali di Tracia, d'Asia, della piana dell'Oronte. In questo come in altri settori, soltanto un'organizzazione fortemente centralizzata e articolata poteva armonizzare risorse e bisogni [57]. Nel campo dell'armamento, infine, l'introduzione della cavalleria corazzata (*clibanarii*), malgrado la scarsa efficacia di quest'arma, rende necessaria, verosimilmente sotto Diocleziano, l'apertura di tre *clibanaria*, manifatture di stato impiantate ad Antiochia, Cesarea di Cappadocia e Nicomedia di Bitinia [58]. Si sviluppa anche l'artiglieria difensiva.

Il dispositivo difensivo propriamente detto esce dalle prove del III secolo profondamente rimaneggiato. È stata tuttavia esagerata dagli studiosi la differenza di funzioni strategiche e di influenza sul territorio fra *comitatenses* e *limitanei*, sia ridimensionando il ruolo militare di questi ultimi sia amplificando la mobilità dei primi. I quattro eserciti regionali di intervento costituiscono delle riserve « tattiche » e non « strategiche », come molto opportunamente ha notato

Jones[59], il quale ha anche segnalato la dispersione, nel corso del v secolo, delle truppe *comitatenses* attraverso le province dipendenti da ciascuna delle prefetture regionali del pretorio[60], e sullo stesso *limes*; questa interpretazione rimette in discussione anche la definizione del *comitatus* come « esercito centrale d'intervento ». La data di tale dispersione dovrebbe in effetti risalire addirittura al IV secolo, come m'hanno convinto le ricerche da me svolte sull'esercito d'Egitto: già da questa epoca, la documentazione di città come Ossirinco o Antinoe, assenti dalla *Notitia Dignitatum*, menziona la presenza di unità note nel v e nel VI secolo come *comitatenses*. In un primo momento isolata, tale constatazione è venuta consolidandosi con le analoghe conclusioni di V. Velkov per la Tracia e la Dacia[61]. Le città principali di queste province, Istros, Anchialus, Tomi, erano sedi di *vexillationes* palatine, anche se nella *Notitia* non ve n'è traccia[62]. Per tali province, il fenomeno è stato occultato dall'assenza, nella *Notitia Dignitatum*, di una *distributio numerorum* orientale. Per la parte occidentale stessa, la *distributio* assegna le unità *comitatenses* non a città, ma a una diocesi, per tenere conto della mobilità costitutiva di tali truppe. Ma alla luce di esempi orientali meglio noti, ci si potrebbe chiedere se anche per l'Occidente tale mobilità non fosse più teorica che reale.

Viceversa, la piramide di questi raggruppamenti tattici riproduce abbastanza fedelmente la gerarchia dei poteri politico-amministrativi: presso l'imperatore, le scuole e gli *auxilia* palatini, che da soli meritano la qualifica di esercito mobile in senso stretto; presso la sede di ciascuna prefettura del pretorio e in seguito in ogni capoluogo di diocesi, poi di provincia, alcune unità *comitatenses*, dislocate quasi come guardie personali dei rappresentanti regionali dell'imperatore, tramite un'estensione del principio della *comitiva* (con o senza il titolo) a tutti i livelli dell'autorità politico-militare. Da tale programma a carattere politicamente molto marcato è risultato un riequilibrio dell'impianto ripartito nelle capitali regionali e provinciali, cioè, nella maggior parte dei casi, nei centri della vita economica locale.

Le « grandi spedizioni », insieme con l'insufficienza globale degli effettivi, illustrano in modo significativo tale confusione di ruoli fra *comitatenses* e *limitanei*, o piuttosto il mantenimento dell'unità dell'apparato militare attraverso la complementarità delle sue componenti[63]. Relativamente rare — se si eccettuano le campagne contro gli usurpatori — tali « grandi spedizioni » provocano pesanti spese supplementari, senza peraltro valorizzare la mobilità del *comitatus*. Nel 362-3 Giuliano impiegò da un anno a diciotto mesi per mettere insieme i 65.000 uomini della sua spedizione contro la Persia[64].

Valentiniano, quando preparò nel 368 la sua spedizione contro gli alamanni, trascorse cinque mesi in preparativi e dovette far ricorso a *numeri* d'Italia e dell'Illirico. Siamo ben lontani dalla « Blitzkrieg » e lo stesso concetto di « esercito d'intervento mobile » ne risulta alquanto ridimensionato. Nell'esercito che Giuliano aveva precedentemente predisposto contro gli stessi alamanni nel 357, ci pare di poter escludere che i 10.000 *limitanei* abbiano avuto solo un ruolo complementare accanto ai 3000 *comitatenses*[65]. Come si può vedere, l'insieme delle condizioni strategiche, finanziarie e logistiche colloca alcuni obiettivi fuori della portata degli interventi imperiali — in particolare la Persia[66]. L'efficacia del *comitatus* non supera un raggio d'azione regionale e anche in questo raggio essa non comporta diminuzione dei compiti affidati alla difesa limitanea.

Diversamente da quanto sostiene E. T. Luttwak, nel IV secolo il *limes* conserva la sua funzione di base offensiva, messa chiaramente in evidenza dall'organizzazione della campagna germanica di Giuliano nel 359; dalla descrizione, ancora in Ammiano Marcellino, di operazioni di commando miranti a ottenere informazioni e a conservare il vantaggio della sorpresa[67]; o ancora della *Notitia Dignitatum* che segnala dei distaccamenti di artiglieria nei punti di passaggio del Danubio, o di pontonieri (*ascarii*, sinonimo di *utricularii*)[68]. La pratica romana, spesso ignorata dagli storici moderni, di installare postazioni militari in pieno territorio barbaro è ancora in uso sotto Valentiniano, cui si rimprovera la costruzione di *praesidiaria castra* al di là del Danubio, in territorio quado[69]. L'articolazione strategica di tali avamposti con il *limes* vero e proprio conferisce a quest'ultimo una potenzialità offensiva che è possibile mobilitare in qualsiasi momento. L'evoluzione dell'architettura militare dimostra peraltro un rafforzamento delle difese di prima linea. Più piccole ma più numerose, meglio fortificate, predisposte per l'artiglieria, le fortificazioni non hanno mantenuto una sostanziale funzione di accasermamento (l'argomento che solitamente si trae dalla riduzione di superficie per sostenere la tesi della debolezza degli effettivi, pertanto non regge)[70], ma svolgono quella di ritardare gli attacchi esterni. Infine troppo spesso si dimenticano le funzioni non-militari del *limes*, di cui R. Rebuffat ha recentemente sottolineato l'importanza per la Tripolitania: con le sue attività amministrative e di dogana (polizia di frontiera, rilascio di permessi di lavoro per manodopera stagionale barbara sulle terre del pre-deserto romanizzato; controllo della circolazione carovaniera), l'esercito regola e organizza tale « simbiosi fra sedentari e semi-nomadi » sulla quale si basa la prosperità provinciale. Ora, in questo come in altri casi, non notiamo alcun rallentamento dell'efficacia militare fra i Severi e l'epoca di sant'Agostino[71].

È stata la rappresentazione del *limes* come « baluardo » (Elio Aristide), per riprendere un termine a forte connotazione ideologica, che ha accreditato questa visione troppo cauta di una politica militare puramente difensiva. In realtà, l'importanza delle frontiere è tanto economica che militare e C. R. Whittaker ha recentemente dimostrato in modo molto significativo come, da questo punto di vista, nel IV secolo fosse meno che mai opportuno diminuire il potenziale sia numerico che qualitativo del *limes* [72]. Nei secoli precedenti, lo sviluppo di un'agricoltura intensiva, capace di provvedere al mantenimento delle guarnigioni locali non aveva fatto che riaccendere gli appetiti di cui era oggetto la zona di frontiera, mentre le correnti d'esportazione in tal modo createsi avevano indebolito la cerealicoltura estensiva barbara dall'altra parte della frontiera. Al contrario, qualunque perdita o devastazione durevole di tali territori avrebbe compromesso il mantenimento dell'esercito di frontiera, alterando così gli equilibri logistici difficilmente costruiti con lo sforzo di riorganizzazione imperiale [73]. Ed è per questo che il pericolo episodico di raids barbari in profondità nelle province interne senza difesa, per quanto spettacolare potesse essere (non ha mancato di colpire i contemporanei come d'altra parte gli storici moderni), è a conti fatti meno grave delle minacce permanenti che pesano sulla zona di frontiera. Se davvero i *limitanei* fossero stati quei mediocri soldati che si è voluto immaginare, la stessa sopravvivenza della presenza romana sul Reno, sul Danubio e sull'Eufrate lungo tutto il IV secolo, costituirebbe un miracolo inspiegabile. Le funzioni offensive del *limes* tardo sono esse stesse legate a tale competizione economica da una parte all'altra della frontiera, dal momento che Roma ribaltava contro i barbari limitrofi le operazioni di razzia [74].

È pertanto opportuno ricondurre alle sue giuste proporzioni la divisione strategica fra *comitatus* e *limitanei* (senza per questo capovolgere meccanicamente le teorie precedenti), e la ridefinizione degli spazi di presenza e di impatto militare. Questi ultimi due livelli di analisi non esauriscono tuttavia il significato di tale distinzione. Su un piano sociologico, essa perpetua in qualche modo la vecchia distinzione fra legioni e truppe ausiliarie, cui erano legati trattamenti economici e privilegi sociali graduati, ma invertendo la pratica del reclutamento dell'alto impero dal momento che i barbari servono piuttosto nel *comitatus* e i « romani » tra i *limitanei.* D'altra parte, diversi storici hanno avuto la tentazione di collocare sul piano politico anziché strategico le cause profonde di tale divisione: « Une forte armée de manoeuvre est l'instrument d'un pouvoir qui tend à l'unité »; questo è il caso di Gallieno e dei suoi *hippeis basilikoi* o *Illyriciani* (reclutati nelle province cui inizialmente si limita la

sua autorità) e di Costantino, definitivo creatore del *comitatus* tardo — cito e riassumo qui D. Van Berchem[75]; « au contraire, la décentralisation de ce pouvoir entraîne une dispersion », e lo stesso autore fa l'esempio di Diocleziano. Una formulazione del genere è forse eccessiva (l'iscrizione di Aurelius Gaius recentemente pubblicata, di cui parlerò più oltre, ristabilisce in modo particolare l'ampiezza del *comitatus* tetrarchico), ma risulta incontestabile l'interferenza fra l'organizzazione militare e le forme della struttura statale. Piuttosto che di centralizzazione che monopolizza l'élite dell'esercito a vantaggio della persona imperiale, preferirei parlare di una demoltiplicazione dei mezzi capace di assicurare la sovrapposizione delle reti di trasmissione politica e militare del potere. Le diverse categorie di truppe sono ripartite fra istanze centrali, diocesane, provinciali, secondo un sistema di delega dell'autorità fondata su legami fortissimi di fedeltà personale fra l'imperatore ed i suoi rappresentanti locali. Sarebbe viceversa fuorviante parlare di feudalità dal momento che questa delega non è accompagnata da alcun dominio socio-economico istituzionalizzato sui territori governati[76].

Se si prendono ora in esame le nuove strutture messe in opera per il mantenimento dell'esercito e per mettergli a disposizione il supporto delle economie provinciali, possiamo caratterizzare le trasformazioni introdotte a partire dalla fine del III secolo con l'impianto permanente dell'economia di guerra. Sotto l'alto impero l'organizzazione logistica era quella di un « esercito di pace ». L'esercito stesso provvedeva al proprio approvvigionamento presso i magazzini fiscali, nelle terre imperiali, o tramite acquisto presso privati (quest'ultima procedura era la *coemptio* o requisizione rimborsata). Come contropartita, il mantenimento del soldato veniva defalcato dalla paga (si tratta della ritenuta *in victum*). Il mantenimento delle truppe non era dunque direttamente legato a procedure fiscali; lo era invece indirettamente, tramite la fiscalità monetaria che finanziava stipendi e acquisti dell'intendenza, premi di congedo e spese diverse[77], e tramite l'uso di derrate fornite al tesoro. L'approvvigionamento degli eserciti temporaneamente radunati per operazioni militari di maggiore calibro necessitava di un'organizzazione eccezionale, che vedeva i responsabili imperiali impegnati, oltre che in un controllo generale del dispositivo, soprattutto nella gestione finanziaria e nella distribuzione sul teatro delle operazioni, mentre i compiti più pesanti, di raccolta e, ancor di più, di inoltro delle derrate, erano a carico dei provinciali che a tale scopo destinavano rappresentanti eminenti, una sorta di « liturghi dell'impero »[78]. Un sistema siffatto non poteva

resistere, a partire dal IV secolo, a quella moltiplicazione delle operazioni che, d'altra parte, imponeva un sostanziale ripensamento della struttura fiscale dell'impero [79]. Gli storici hanno pensato in un primo momento a una trasformazione per tappe progressive inaugurata da Settimio Severo, precisata sotto Gallieno sulla scia delle sue innovazioni militari e rafforzata da Probo o Aureliano. Oggi come ieri non possiamo seguire il III secolo nella sua continuità ma abbiamo almeno a disposizione un punto di riferimento essenziale, il regno di Gallieno studiato da M. Christol. Riassumo così le sue conclusioni: quando Gallieno muore, nel 268, il dispositivo di finanziamento militare vigente nei due primi secoli dell'impero, è ancora invariato: i prelievi per l'*annona militum* rimangono eccezionali, legati all'approvvigionamento di corpi di spedizione o a trasferimenti interprovinciali, e sottoposti alle procedure della *coemptio*. Si mantiene la ritenuta *in victum*, dal momento che la gratuità dei viveri, concessa da Settimio Severo ai pretoriani, era stata elargita soltanto all'esercito d'accompagnamento del principe in periodo di spedizione. Alludendo ai cambiamenti futuri, M. Christol conclude così: « la réforme qui se produit dérive... de l'état de guerre. Elle en est la consequence mais, du point de vue chronologique, elle ne se produisit pas au plus fort de la crise » [80].

In mancanza di una riforma fiscale, in un primo tempo (dal 251 al 274), l'impero fece ricorso alla moltiplicazione delle emissioni monetarie per tentare di soddisfare le nuove esigenze finanziarie della difesa. Sorsero zecche nella periferia, a seconda degli spostamenti del fronte militare: Viminiacum in prossimità degli eserciti danubiani, quindi Colonia, quando l'impegno difensivo si trasferì sul Reno. In quest'ultimo caso, M. Christol è riuscito a dimostrare come la regionalizzazione dell'emissione monetaria, direttamente collegata allo sforzo bellico, per ragioni tecniche costituisca nello stesso tempo lo strumento di una politica di svalutazione monetaria [81].

Secondo ogni probabilità le risorse economiche del mondo mediterraneo non furono efficacemente mobilitate al servizio dell'apparato militare prima della potente azione riformatrice di Diocleziano. Possiamo sintetizzarne così gli aspetti fondamentali: sollevare l'esercito da qualunque preoccupazione di ricerca, ottenimento e, per quanto fosse possibile, trasporto del suo approvvigionamento e dell'equipaggiamento (un'amministrazione civile permanente era predisposta per smistare e far pervenire le derrate); dare la priorità alle forniture militari nella riscossione fiscale (ciò non significa però che l'esercito si accaparri le risorse provinciali) [82]; mettere in evidenza, nei registri contabili, sotto categorie distinte, la riscossione destinata all'esercito, l'assegnazione e la percezione fino alla consegna agli interes-

sati; uniformare le imposte militari nelle diverse province, ma dotare il sistema di una flessibilità tale da assicurare sia forniture in natura sia risorse monetarie. Proprio in tale prospettiva va ricollocata l'annona in natura cui Diocleziano dà un'organizzazione e un assetto durevoli. Poiché non era in grado di garantire un livello di remunerazione in denaro equivalente a quello dell'alto impero, l'amministrazione imperiale contava sull'assegnazione gratuita di viveri e forniture, per camuffare il declassamento economico della condizione militare [83]. Eppure, la Tetrarchia non intendeva per nulla far uscire il budget militare dal quadro dell'economia monetaria. L'*adaeratio* (conversione in denaro delle riscossioni annonarie in natura) di cui si è voluta vedere una generalizzazione sotto Valentiniano e Valente, è in effetti una pratica corrente nei primi decenni del IV secolo: la scelta fra riscossione in natura e commutazione in denaro rimandava soprattutto a considerazioni tecniche e alla varietà dei bisogni e delle situazioni locali [84]. Prima di prestarsi ad abusi o speculazioni, l'*adaeratio* è un uso abituale delle finanze imperiali. Parimenti, l'*annona* in natura non impedisce a Diocleziano di preoccuparsi molto presto di rivalutare il soldo attraverso *donativa* quinquennali in oro e in argento. Per sottrarre ai provinciali i metalli preziosi, egli istituisce una requisizione (*aurum comparaticium*, *chrysou synone* nella parte orientale dell'impero, donde proviene tutta la nostra documentazione su tale argomento), di periodicità quinquennale (come quella del *donativum* cui il suo prodotto è destinato), ripartita secondo la superficie posseduta (*iugatio*), e rimborsata ai privati in moneta di bronzo argentato [85]. Nel giro di una ventina d'anni (300 ca. - 325) il valore di tale rimborso divenne illusorio: l'*aurum comparaticium* era ormai diventato una vera e propria imposta. In altri termini, l'inflazione sistematica della monetazione vile (svalutazione e moltiplicazione congiunta delle emissioni) continua a finanziare lo sforzo a vantaggio delle remunerazioni militari: « The debasement and devaluation of the denarius were a means not of increasing taxation but of increasing the size of the army » [86].

Sempre a Diocleziano pare risalire l'idea di distinguere, nella massa fiscale, una specie di « imposta militare combinata », che, sulla base di un unico imponibile, integrava, nel quadro più vasto delle imposte riscosse *per iugationem*, diversi prelievi a destinazione militare: per le reclute, le cavalcature, gli indumenti, il grano spedito a grande distanza. Destinata alle casse del *comes sacrarum largitionum*, tale imposta combinata era, al momento della sua creazione, versata in bronzo argentato; in seguito la si richiese in oro, e venne quindi ad aggiungersi all'*aurum comparaticium*, che manteneva una periodicità quinquennale. Occorre precisare che quando queste due

« imposte militari » non gravano sulla proprietà fondiaria, il loro imponibile cambia: vengono riscosse *per capitationem*, cioè ripartite fra gruppi di contribuenti reputati di uguale valore imponibile. Non siamo ancora in grado di dire se fu Costantino a fissare per l'« imposta militare combinata » i coefficienti fondiari attestati intorno al 370 per l'Egitto e per diverse province orientali, delle quali ritengo di poter così interpretare il significato: l'unità di assegnazione era un *capitulum* di 20 o 30 *iuga* a seconda delle province (cioè 2000/3000 iugeri o aroure o 10/15 centurie, o ancora 160/240 *millenae*). Essa era tassata a una libbra d'oro (72 *solidi*) e così ripartita: 36 *solidi* al titolo dell'*aurum tironicum*, 18 *solidi* per *pastus primipili* e *collatio equorum* combinati, 18 *solidi* al titolo della *vestis militaris* (questi ultimi erano forse commutabili in moneta comune). Una delle nostre fonti (*C.Th.*, 7, 6, 3) suggerisce inoltre che la richiesta tributaria provinciale poteva, a scelta, essere indirizzata nel senso dell'imposta combinata o invece, in quello dell'*aurum comparaticium*. L'impressione d'insieme è quella di un sistema fortemente unificato e coordinato, che pur non esclude varianti regionali o provinciali nel campo della tariffazione; quest'ultima giocava sulla misura del *capitulum* o sulla ripartizione fra le diverse voci del budget militare [87]. Complessivamente, le imposte a destinazione militare si distinguono per la forma di pagamento richiesto, l'oro, mentre sussiste un settore di prelievo fiscale in metallo vile per provvedere al budget non militare.

Le tappe dell'attuazione di tale politica debbono ancora essere precisate e accertate, ma gli ultimi sviluppi della ricerca collocano intorno al 348 il cambiamento del ritmo e del volume delle emissioni in oro; press'a poco negli stessi anni, con l'emissione FEL TEMP REPARATIO oggi identificata come la *maiorina*, si manifesta l'ultimo grande tentativo imperiale di imporre al pubblico la fiduciarietà della monetazione comune [88]. A partire dal 364, infine, la coniazione dell'oro è riservata all'istituto centrale, quello del *comitatus*, sotto la responsabilità del *comes sacrarum largitionum*. Col dilagare dell'oro, viene dunque a restringersi progressivamente la parte del budget che dava modo allo stato di trarre beneficio dall'inflazione del bronzo. Le finanze militari non alimentano più la spirale inflazionistica. Dagli anni 370-80 in poi l'oro circola in quantità sufficiente per alimentare il circuito delle spese maggiori e del correlativo prelievo fiscale, mentre proprio in questi stessi anni — la concomitanza va sottolineata — si stabilizza definitivamente la monetazione dell'*Aes* (continuando quest'ultimo a intervenire soprattutto nei rimborsi di prodotti requisiti).

Sarebbe dunque l'oro a tracciare la linea di demarcazione fra un

settore monetario di stato e l'uso privato della moneta? Fra militari e civili? Tale è lo schema proposto recentemente da R. M. Reece [89]. A me pare tuttavia che il fiscalismo militare assicuri esso stesso una comunicazione — ma ve ne sono anche altre — fra i due circuiti, dal momento che l'introito dell'*aurum tironicum* viene redistribuito ai contribuenti che hanno provveduto ad una recluta effettiva (30 *solidi*), a titolo di risarcimento distinto dagli altri 6 *solidi* riscossi dalla nuova recluta come premio di arruolamento. Allo stesso modo, i 7 *solidi* assegnati al cavaliere per comprarsi il cavallo vengono girati al fornitore civile [90]. Per quanto riguarda le *vestes militares* e il grano del *pastus primipili*, sembra che lo stato rimborsi piuttosto in moneta comune, ai fornitori effettivi, gli articoli per i quali il contribuente ha versato oro. Tale complesso meccanismo illustra, per la fine del secolo, il mantenimento parziale delle soluzioni predisposte da Diocleziano: confusione parziale fra imposta e *coemptio* (cfr. l'*aurum comparaticium*), accompagnata dal vantaggio sul cambio fra oro e bronzo. I civili non sono dunque esclusi dal circuito dell'oro. L'inconveniente maggiore di tale sistema grava piuttosto sugli esattori curiali costretti a procurarsi presso i cambi pubblici l'oro che non hanno dal momento che i piccoli contribuenti versano loro monete d'*Aes*. Tale incombenza, di cui un papiro di Ossirinco ci ha recentemente dato conferma, fa da sfondo al *peri prostasion*, anche se da Libanio non risulta menzionato espressamente. Pertanto il metallo giallo è tema centrale dell'antimilitarismo: uno tra i luoghi comuni più tipici della protesta curiale è il militare che troneggia dall'alto di montagne d'oro [91]. L'anonimo autore del *de rebus bellicis* rimprovera a Costantino di aver svilito l'oro facendolo circolare in abbondanza — abbondanza che, a dire il vero, non è riscontrabile prima dell'epoca in cui il nostro autore scrive. È facile mostrare l'incoerenza di una accusa del genere da un punto di vista monetario [92]. È tuttavia opportuno chiederci se l'anonimo non abbia lasciato qui trapelare una presa di posizione filocuriale e se i curiali non si adattassero abbastanza bene all'inflazione del bronzo argentato che consentiva di pagare l'imposta in moneta svalutata. Le resistenze dei singoli nell'utilizzare l'oro nelle transazioni private mi sembra che esprimano allo stesso modo la persistenza di vecchie abitudini contratte alla fine del III secolo. L'inflazione dovrebbe allora essere vista non più come una soluzione di definitiva comodità adottata dai governanti a scapito dei provinciali, bensì come una soluzione di fortuna che essi hanno cercato di abbandonare quanto prima, come un rimedio di urgenza e non come un trattamento di lunga durata. Se la generalizzazione della monetazione d'oro riuscì a ristabilire il finanziamento della difesa e contribuì molto più efficacemente dell'an-

nona in natura, a frenare il degrado economico della condizione militare, questo fu il risultato del volontarismo imperiale, scontratosi con le resistenze della mentalità civile. Ora, tale evento, la cui portata abbraccerà l'intera storia di Bisanzio, e oltre, trae origine proprio dalla politica militare tardoromana che vede così confermato il suo potere di orientamento della gestione imperiale.

Se una soluzione ai problemi globali della difesa imperiale avrebbe richiesto strutture finanziarie adeguate, a livello provinciale s'imponeva un reciproco riaggiustamento dello spazio strategico e di quello economico, nonché la ricerca di nuovi equilibri regionali. Per quanto possibile, l'impero cerca di far coincidere la carta dell'insediamento militare con quella delle risorse economiche, di ridurre le distanze fra luoghi di prelievo e di consumo dell'annona: tale preoccupazione emerge per esempio in Egitto, con il nuovo scaglionamento delle unità della valle del Nilo. Allo stesso modo, l'istituzione di truppe *comitatenses* nei centri urbani dell'hinterland potrebbe esser stata concepita come una soluzione a problemi logistici oltre che come un nuovo schieramento strategico. Naturalmente, le condizioni locali lasciano sussistere numerose sfasature fra la localizzazione delle risorse e le zone di interesse strategico, che non furono sacrificate per questo. Al fine di neutralizzare questa diversità si fece ricorso a una sorta di perequazione generale per pareggiare il carico fiscale fra province o zone a forte e a debole guarnigione, a economia prospera o precaria. Strutture permanenti furono messe in atto per assicurare i trasporti necessari. A distanza media c'era la *diadosis*, liturgia municipale che i papiri ci mostrano in funzione per le annone della Bassa Tebaide destinate alla « Nubia » (cioè le guarnigioni di Siene e di Elefantina), o per quelle del Basso Egitto destinate alla « Libia » (cioè le oasi del deserto occidentale). Per le grandi distanze, tali trasporti hanno un nome generico, *pastus primipili*, oppure a seconda dei vari tipi di fonte, sono designati più specificatamente: *expeditio Illyriciana* (dalle province orientali, Asia in particolare, verso i Balcani); *annonae* di Britannia e di Aquitania verso il *limes* renano, dell'*Italia Annonaria* verso la Rezia [93]. L'innovazione rappresentata dall'accantonamento delle unità *comitatenses* nelle città dell'interno tradizionalmente civili non ebbe il solo effetto di alleggerire il dispositivo di approvvigionamento della periferia; essa ripartì inoltre in modo più equilibrato nel territorio provinciale gli effetti di stimolo economico prodotti dalla presenza militare, fin lì riservati al *limes* [94]. Altre città, designate dalla propria posizione geografica come luoghi di concentrazione di truppe, di raduno dei rifornimenti d'intendenza o di passaggio frequente di corpi di spedizione, assistono progressivamente al tramutarsi degli inconvenienti relativi a una tale situa-

zione in carte vincenti per fondare sulla nuova rete difensiva le basi della propria recente potenza: Bisanzio rappresenta l'esempio migliore di tale fenomeno.

Una volta superato lo smarrimento degli anni 250-75, l'impero si dotò pertanto di mezzi organizzativi proporzionati ai problemi cui era costantemente condannato a far fronte. Il sistema di finanziamento di questo sforzo militare senza precedenti non comportava, in sé, un onere intollerabile [95]. Tutto dipendeva dalla sua applicazione. Accettabile sotto Diocleziano, sembra che l'esigenza fiscale sia aumentata a partire dal 324: secondo Temistio si sarebbe raddoppiata fra questa data e l'inizio del regno di Valente, provocando il sollevamento di Procopio e un ritorno di Valente alla politica di moderazione fiscale di Giuliano. L'economia imperiale, invece, non ha subìto impunemente lo choc. Così la politica difensiva ha prodotto effetti secondari abbastanza gravi da indebolire la coesione sociale e deteriorare il potenziale produttivo. Un primo possibile punto di rottura è rappresentato dai *munera*. Il gruppo curiale geme sotto l'obbligo di far funzionare la macchina dell'intendenza militare: ricevitori, esattori, trasportatori [96]. Sarà stata senz'altro quest'ultima la funzione più impegnativa e anche quella più costosa per gli interessati, sempre responsabili sul proprio patrimonio dell'esecuzione integrale del *munus*. L'ultima tappa della municipalizzazione delle province superata da Diocleziano mi pare abbia avuto come obiettivo fondamentale quello di allargare il più possibile la rete locale delle liturgie civili messe al servizio dell'economia di guerra.

Altro punto delicato è quello dei privilegi fiscali dei soldati. Il problema verrà più oltre affrontato dal punto di vista della condizione militare [97]; per il momento mi soffermerò solo sulle sue conseguenze economiche generali. Potrebbe credersi, a prima vista, che l'esenzione della *capitatio* concessa ai soldati in servizio e ai veterani, estesa alla famiglia durante la *militia* entro determinati limiti precisati dalla legge [98], provocasse una diminuzione delle entrate fiscali. Secondo la mia interpretazione della *capitatio* e dell'*aurum tironicum* ciò non avveniva affatto. La *capitatio* era un'imposta di ripartizioni successive su ampie unità contributive, da cui le pubbliche finanze si attendevano un introito fisso, a prescindere dal modo in cui si operava la ripartizione all'interno di tali raggruppamenti, dal momento che essa osservava — o fingeva di osservare — regole minimali di equità tenendo conto del patrimonio approssimativo dei contribuenti. Quando un *capitulum* forniva una recluta, la sua imposizione globale rimaneva inalterata, sicché la parte individuale del *tiro* veniva presa in carico dai *consortes*, i quali venivano a loro volta risarciti del sovraccarico relativo con 30 *solidi*. Ma questa compensazione non

era altro che il prodotto di un'imposta. In tal modo, i vantaggi concessi ai militari non costavano nulla allo stato, essendo finanziati dai contribuenti stessi. Ora il *re rebus bellicis* mostra, credo, la sensibilità dell'opinione civile per tale problema. Fra le proposte-miracolo avanzate dall'*Anonimo* ne figura una da cui a prima vista non si capisce bene che cosa ci si attendesse [99]. Il testo non è molto chiaro ma — che si tratti di accelerare l'avanzamento nei gradi, come intende la maggior parte dei commentatori, oppure di abbassare a cinque anni la durata del servizio — non si vede quale alleggerimento degli oneri gravanti sui contribuenti potesse risultarne. La proposta ritrova un significato e un'eventuale efficacia se l'avviciniamo alle leggi, contemporanee all'Anonimo, sulle esenzioni fiscali: proprio dopo cinque anni di servizio il loro beneficio veniva esteso ad alcuni membri della famiglia del soldato; e soltanto una *militia* completa (da 20 a 24 anni) legittimava il prolungamento dell'immunità a favore del veterano: la riduzione del tempo di servizio a cinque anni avrebbe dunque soppresso tali vantaggi, restituendo al fisco centinaia di migliaia di contribuenti, mentre sarebbe venuto meno ogni motivo di riscossione dell'*aurum tironicum*. Attribuendo all'Anonimo idee ancor più illuminanti si potrebbe, con P. Vanags, riconoscere in questo passo un programma di ricostruzione agraria, trovando i premi di congedo una piena efficacia, una volta restituiti alla vita produttiva uomini di 25 anni e non più di 40 o di 45 [100]. Personalmente ho qualche dubbio su una tale sollecitudine dimostrata dall'Anonimo in favore della condizione militare, quando egli piuttosto si augura di vederla rientrare nella norma. Comunque sia, una riforma come questa avrebbe compromesso l'efficacia di un esercito fondato sull'apprendistato delle giovani reclute presso gli elementi più agguerriti, senza con questo stimolare la produzione agricola (meglio sarebbe stato lasciare a questa un massimo di forze giovani), né alleggerire i contribuenti; tutt'altro, visto che sarebbe stato necessario moltiplicare per quattro o cinque i *praemia militiae*. Al contrario dell'Anonimo l'amministrazione imperiale vorrebbe deviare l'*aurum tironicum* dalla sua regolare destinazione: i consiglieri di Valente disposti ad accogliere i goti sul territorio imperiale, fanno notare come in tal modo fosse possibile sia sospendere la coscrizione nazionale sia arricchire le finanze pubbliche grazie all'imposta delle reclute [101].

Un terzo punto di rottura dei precari equilibri economici sta nelle devastazioni di zone anteriormente in grado di contribuire in buona parte alla sussistenza delle truppe periferiche e che da ora in poi necessitano sempre di più di annone lontane trasportate ad alto costo. Anche più gravi sono i limiti demografici dell'impero: complessa questione cui dedico la parte seguente di questo studio.

Per concludere intanto questa sintesi generale sull'economia di guerra, è utile ribadire che l'esercito non ha trascinato l'impero in una regressione verso l'economia naturale. Ci si potrà stupire che le difficoltà monetarie del III secolo abbiano potuto orientare verso una tale ipotesi gli storici moderni, dal momento che svalutazione e inflazione monetaria provano al contrario l'attaccamento dello stato all'economia monetaria, anche se la sopravvivenza del sistema prende la forma di una corsa in avanti. D'altro canto è interessante osservare il modo in cui il fiscalismo tetrarchico ha cercato di bilanciare i rispettivi vantaggi e gli inconvenienti dell'annona in natura e delle manipolazioni monetarie. La svalutazione della moneta trasforma la *coemptio* in un'imposta mascherata, mentre l'*annona* in natura rappresenta un onere fiscale manifesto. Al contrario, quest'ultima risulta anti-inflazionistica, per la sua capacità di moderare l'ampiezza del degrado della moneta che i governanti pur auspicando il sollievo da esso derivante, nondimeno tentano di tenere sotto controllo.

Ogni tentativo di valutazione concreta del prelievo operato dall'esercito sulle risorse dell'impero in uomini e in beni dovrebbe presupporre una conoscenza minima della sua struttura demografica. Che cosa rappresentava, per una determinata classe d'età, il contingente arruolato ogni anno? Cosa rappresentavano globalmente questi non-produttori in rapporto alla popolazione attiva? Ai due problemi, implicitamente, fa già riferimento l'autore anonimo del *de rebus bellicis* [102], sia pure senza la minima espressione numerica. Nel constatare l'assenza di qualsiasi preoccupazione statistica in un autore così invaghito di tecnicismo, ci possiamo fare un'idea più chiara di come la demografia costituisca un terreno disperato della storia romana [103]. Non è nelle mie intenzioni — e meno che mai in questa prospettiva — avventurarmi a mia volta in azzardate ipotesi. Vorrei invece — a partire da modelli strettamente esplorativi, costruiti secondo il ventaglio delle ipotesi numeriche proposte dai diversi autori —, indicare sia le costrizioni che il quadro demografico generale imponeva all'organizzazione difensiva romana, sia le restrizioni che vincolano il modo di ragionare — o di congetturare — dello storico moderno.

Prenderò in considerazione anzitutto l'effettivo teorico globale dell'esercito. Per l'alto impero farò riferimento alle cifre proposte da A. R. Birley (cfr. sopra p. 457). La stima rimane aleatoria per il IV secolo, ma si potrà notare che la media delle cifre proposte dai diversi storici non dista molto dai 445.000 uomini ipotizzati dal Birley. Tuttavia, per aprire al massimo il ventaglio delle possibilità,

assumerò come ipotesi di lavoro la cifra alternativa di 600.000 uomini proposta da Jones [104]. Un secondo parametro da introdurre nel modello è rappresentato dalla popolazione globale dell'impero. L'intera gamma delle cifre proposte si dispiega fra 50 e 100 milioni, entro cui viene anche a delimitarsi la zona del verosimile. Paradossalmente, le due ipotesi, che variano da uno a due sono state entrambe formulate dal Beloch; nulla potrebbe dimostrare meglio la fragilità di questo campo d'indagine.

Ipotesi A: 54 milioni [105]. Tale stima, proposta da Beloch per il territorio unito sotto il potere di Augusto e spesso giudicata inverosimilmente bassa, è stata recentemente riabilitata da K. Hopkins, e da lui formulata in termini ancora più restrittivi dato che questo autore giudica improbabile qualsiasi aumento ulteriore [106].

Ipotesi B: 100 milioni. Questa è la cifra che lo stesso Beloch propose tredici anni dopo quella ribassista per un territorio poco più grande, l'impero all'epoca di Caracalla [107].

Il terzo parametro è costituito dalla durata media della vita. Il soggetto ci consente di aggirare la difficoltà maggiore che s'incontra nel valutarla (e cioè la mortalità alla nascita e infantile) dal momento che noi consideriamo qui solo una popolazione maschile che ha raggiunto i venti anni, età media per l'arruolamento. Lasciando dunque da parte la durata media della vita, mi soffermerò sulla speranza di vita a partire dai vent'anni. Ho preso in considerazione a tale riguardo tre profili demografici anch'essi nettamente diversificati, i quali, fondati sullo studio di materiali documentari differenti, hanno in comune di essere tutti e tre espressi in ritmi di decimazione della popolazione giunta in età adulta.

Ipotesi A. Dedotta dagli ostraka fiscali di Tebe, tale stima suggerisce una diminuzione di metà della popolazione ogni dieci anni [108].

Ipotesi B. Dedotta dai documenti del censimento egiziano, la conclusione di M. Hombert e C. Préaux fissa ogni venti anni circa il ritmo di diminuzione della metà per le generazioni che abbiano raggiunto l'età adulta [109].

Ipotesi C. Al termine di una vasta indagine epigrafica relativa a diverse province, A. R. Burns presuppone che la metà della popolazione giunta all'età di venti anni non viveva oltre i quarantadue [110].

Al fine di valutare l'effettivo dei gruppi d'età che qui ci interessano, uomini di vent'anni arruolabili [111] — fascia dei 20-45 anni corrispondente ai termini del servizio [112] — ho ricostruito per ciascuna ipotesi una specie di piramide di età approssimativa di cui sintetizzo così le caratteristiche.

Ipotesi A. Il gruppo 20-45 anni rappresenta i 5/16 della popo-

lazione (o il 33,33%) maschile adulta; la « coorte » (nel senso in cui tale termine è usato dai demografi) degli uomini di 20 anni, il 3%; l'effettivo da sostituire annualmente è del 10% del totale sotto le armi.

Ipotesi B. Gli uomini di 20 anni rappresentano il 2%, quelli della fascia 20-45 anni circa il 38%. Il ricambio annuale è del 7%.

Ipotesi C. La fascia 20-45 anni può essere stimata intorno al 42,5% della popolazione maschile; i giovani di 20 anni da arruolare sono all'incirca il 2,25%. Il ricambio è del 6% [113]. La tabella seguente riunisce le diverse ipotesi considerate:

Prima di qualsiasi utilizzazione questa tabella richiama le seguenti osservazioni e spiegazioni:

1. Le ipotesi A e B, le più conformi ai dati della demografia comparativa, e l'ipotesi C, giudicata generalmente anacronistica ed eccessivamente ottimistica, determinano uno scarto poco sensibile se riferite ai tipi di valutazione che riguardano il nostro argomento. È all'altezza di questa classe d'età che le tre piramidi presentano i profili meno dissimili.

2. Il prelievo demografico operato dall'esercito (espresso dal rapporto fra mobilitati e mobilitabili) grava più di quello economico (espresso dal rapporto fra popolazione totale e militari non produttori).

3. Nella stima del contingente da sostituire annualmente, si sono presi come base i coefficienti di mortalità dei civili, neutralizzando, dunque, le perdite in combattimento. Inoltre, la mortalità non è il solo elemento da prendere in considerazione, dal momento che è indispensabile sostituire il soldato ferito. Le esigenze concrete del ricambio annuale erano dunque necessariamente superiori alle cifre qui calcolate, e crescevano con l'intensificarsi delle operazioni militari.

4. In senso inverso, alcuni elementi potrebbero aver elevato la speranza di vita differenziale del soldato: la selezione nel reclutamento di individui più robusti della media; l'alimentazione più ricca e più regolare; i « benefici » dell'esercizio militare. Di fatto, come emerge dalle stime di A. R. Burn [114] i soldati avrebbero dapprima goduto di una speranza di vita leggermente superiore a quella dei civili fino a 42 anni, poi leggermente inferiore oltre tale età. D'altro canto, il ruolo decisivo svolto dai veterani in diverse circostanze [115] presuppone che per un numero non trascurabile di soldati la vita si sia protratta al di là del periodo di leva.

5. La percentuale degli arruolati in rapporto ai giovani da arruolare era necessariamente più alta di quanto qui non appaia: bisognerebbe in effetti sottrarre dalla popolazione maschile gli schiavi, non arruolabili per definizione. Mi guarderò bene dall'ipotizzare il

	54.000.000			100.000.000		
Popolazione totale	54.000.000			100.000.000		
Popolazione maschile [116]	27.500.000			51.000.000		
	Ip. A	*Ip. B*	*Ip. C*	*Ip. A*	*Ip. B*	*Ip. C*
Uomini fra 20 e 45 anni	8.530.000	10.450.000	11.700.000	15.940.000	19.400.000	21.675.000
Effettivo mobilitabile annualmente	825.000	550.000	620.000	1.530.000	1.020.000	1.150.000
Per un esercito di 445.000 uomini:						
Contingente da sostituire annualmente superiore a	44.500	31.150	26.700	44.500	31.150	26.700
Rapporto fra mobilitati e mobilitabili superiore a	1/18,5	1/17,5	1/23	1/34	1/32	1/43
Rapporto fra uomini sotto le armi e popolazione maschile fra i 20 e i 45 anni	1/19	1/23	1/26	1/35	1/43,5	1/48
Per un esercito di 600.000 uomini:						
Contingente da sostituire annualmente superiore a	60.000	42.000	36.000	60.000	42.000	36.000
Rapporto fra mobilitati e mobilitabili superiore a	1/13,75	1/13	1/17	1/25	1/24	1/31
Rapporto fra uomini sotto le armi e popolazione maschile fra i 20 e i 45 anni	1/14	1/17,5	1/19,5	1/26,5	1/32	1/36

loro numero; ma gli effetti congiunti delle osservazioni 3 e 5, incomparabilmente superiori all'effetto inverso del punto 4, hanno ben potuto appesantire dal 15 al 20% il rischio di arruolamento dei civili, in rapporto alle cifre della tabella.

6. Il reclutamento militare imperiale rimane, per tutto il periodo, ripartito in modo molto disuguale tra le diverse popolazioni. Tuttavia, il fatto che alcune zone, variabili secondo le epoche, si siano « specializzate » nella fornitura di reclute, alleggerendo in proporzione l'onere delle altre province, non dovrebbe modificare sostanzialmente la tabella proposta.

7. Ritroviamo qui il problema tanto dibattuto della realizzazione o meno degli effettivi teorici. La discussione si basa su fonti per le quali non si può dire se siano o no rappresentative della pratica più corrente. Per il IV secolo, la frequente denuncia da parte dei civili del traffico di « permessi » e congedi, da cui gli ufficiali avrebbero tratto sostanziali profitti, si fonda forse in parte sul malinteso di un certo spopolamento delle truppe mantenute in stato di sotto-effettivo (malinteso tanto più allettante in quanto gli abusi esistevano realmente). Tuttavia il numero globale delle unità non diminuisce; anzi se ne creano di nuove. Ma tale moltiplicazione non è assolutamente in contraddizione con un eventuale sotto-effettivo: potrebbe essersi verificato il tentativo di definire un livello di massima teorico, che, pur essendo richiesto in maniera incompleta quando e dove la situazione lo consentisse, tuttavia rimaneva esigibile in qualsiasi momento per completare l'effettivo di unità mantenute in stato di attesa.

8. Le modalità di reclutamento saranno trattate più oltre.

Una volta fatte queste osservazioni preliminari, quale insegnamento trarre da questi modelli? A me pare che da Augusto fino a tutto il IV secolo la percentuale fra le nuove reclute e la popolazione da arruolare non abbia oltrepassato la soglia di tolleranza della società civile. Purtroppo non abbiamo alcuna possibilità di precisare direttamente tale soglia, ma numerose considerazioni ci spingono a collocarla piuttosto in alto: la disaffezione, così frequentemente descritta ed espressa, della società nei confronti del servizio e la soddisfazione di vedere l'esercito relegato ai margini del mondo civile, dove esso viene a formare un gruppo funzionale specializzato, presuppongono una limitazione del rischio di arruolamento. Sembra difficile immaginare che già all'epoca di Augusto tale rischio si sia situato a un livello elevato (diciamo superiore a una recluta su 15 giovani arruolabili) o che tale livello sia stato raggiunto per gli effetti congiunti di un abbassamento demografico e di un aumento degli effettivi, senza che il fenomeno abbia suscitato forti resistenze o che l'avvenimento sia stato registrato dalle nostre fonti, tanto ideo-

logiche che documentarie. Si potrebbe obiettare che il livello della requisizione militare era anche temperato dall'esistenza di tradizioni militari di famiglia, anche prima delle leggi tarde sull'obbligo ereditario. Nella realtà, molto più sensibilmente che le zone geografiche a forte vocazione militare, i figli di soldati legittimati dalla benevolenza interessata dei Severi (gli *ex castris*) alleggerivano parzialmente i civili dal rischio di arruolamento [117]. Ma anche qui i dati della demografia antica (mortalità adulta prima della procreazione, accresciuta dal matrimonio ritardato, caratteristico del soldato; e ancora di più, l'importanza della mortalità infantile e precoce, i cui effetti sono moltiplicati dall'età relativamente tarda del reclutamento — 20 anni — per una speranza di vita che supera verosimilmente di poco i 25 anni) limitano l'alleggerimento che ci si sarebbe potuti aspettare.

A ben guardare, tutti gli storici moderni hanno implicitamente ammesso questa idea di una proporzione « accettabile » fra la popolazione globale dell'impero e l'entità numerica del suo esercito. Così, l'ipotesi di 50/60 milioni di abitanti si accompagna sempre a una stima bassa (300.000 uomini) degli effettivi [118]. Ora, tale cifra è ovviamente insufficiente, essendo difficilmente contestabile il calcolo del Birley, che presuppone una disponibilità di risorse umane superiori a 50 milioni. La rigidità del numero delle legioni — del resto molto relativa, dal momento che da 25 sotto Augusto esse passarono a 28 sotto Adriano, a 30 sotto Marco Aurelio e a 33 sotto Settimio Severo — è stata spesso presentata come una prova dei limiti demografici dell'impero romano: ma si sottostimava il numero delle unità ausiliarie e s'ignorava la creazione continua di unità di questo tipo.

Non risultava necessario gravare il budget militare con la creazione di nuove legioni prima che si avvertisse una precisa mancanza di formazioni pesanti: quando invece si verificò questa circostanza, nella fase più acuta del calo demografico, Settimio Severo riuscì lo stesso a crearne tre. La revisione verso l'alto degli effettivi militari dell'alto impero rende comunque più deboli le stime ribassiste della popolazione generale. Parimenti, i sostenitori di un regresso demografico irreversibile a partire dalla fine del II secolo [119] — a maggior ragione quando essi limitano l'apogeo della popolazione imperiale a 50/60 milioni di anime — sono anch'essi portati a minimizzare l'aumento degli eserciti sotto la Terarchia o addirittura a negarlo del tutto. Tuttavia, anche attribuendo alle unità enumerate dalla *Notitia* un effettivo minimo, è molto difficile scendere sotto i 450.000 uomini proposti dal Birley per la fine del II secolo, e gli studi regionali confermano il rafforzamento numerico delle guarnigioni sotto Diocleziano, anche se si resta lontani dalle esagerazioni di Lattanzio.

Per un verso tale aumento è stato alimentato da una prima fase di reclutamento barbaro [120], anche se non avvicinabile alla barbarizzazione massiccia della fine del v secolo, e forse solo momentanea: la ricerca onomastica tenderebbe a mostrare come il reclutamento locale o regionale avesse sostituito il reclutamento iniziale, almeno per talune unità a denominazione barbara. In tali condizioni, una stagnazione della popolazione imperiale tarda intorno ai 50 milioni di abitanti o la riduzione a tale livello di una popolazione in precedenza più fiorente, oppure, a maggior ragione, una caduta al di sotto di tale cifra, mi sembrano tre ipotesi difficilmente conciliabili con il potenziale militare romano del IV secolo.

Viceversa, anche nell'ipotesi più alta (un esercito di 600.000 uomini), un serbatoio di un centinaio di milioni di abitanti avrebbe consentito a Teodosio, dopo il 378, di fare a meno della barbarizzazione a oltranza dell'esercito romano, che non ebbe altra ragione se non l'incapacità del reclutamento nazionale a riparare le brecce aperte da Adrianopoli. Mettiamo ora insieme i dati del nostro quadro: diminuzione limitata della popolazione globale del IV secolo in confronto alla metà del II [121], regime demografico vicino o appena superiore a quello dell'India e dell'Egitto attorno al 1900, aumento moderato degli effettivi fra il III e il IV secolo, aumento consistente nel numero di reclute per l'aumento della belligeranza, possibilità di limitare il ricorso ai barbari fino al 378, ma impossibilità, dopo tale data, di fare a meno di loro: pur non volendo prendere posizione nell'irrisolto dibattito sulla demografia romana, farò tuttavia notare che una popolazione di 70/75 milioni di abitanti alla metà del II secolo, eventualmente ridotta a 65/70 milioni all'inizio del IV, ma in costante ripresa dopo le epidemie della fine del II secolo, si accorderebbe abbastanza bene con il modello che abbiamo costruito [122]. Una situazione di questo tipo renderebbe meglio comprensibile l'evoluzione del sistema difensivo imperiale, il suo adattamento alle nuove esigenze nei limiti del potenziale economico e umano e la barbarizzazione finale dell'esercito. Naturalmente non mi nascondo il carattere aleatorio di una tale modellistica e non mi nascondo come qualunque alterazione degli altri parametri, con i suoi effetti moltiplicatori modificherebbe sensibilmente quello della popolazione globale.

Al di là dell'incertezza di questo procedimento, potremmo considerare l'assoggettamento della politica difensiva romana a una « loi d'airain »: quella del personale disponibile considerata la soglia di tolleranza del corpo sociale. Il punto di equilibrio ottimale fra potenziale demografico, risorse economiche e apparato militare, che era una delle preoccupazioni fondamentali dei governanti — basta

rileggere a tale proposito le riflessioni che Cassio Dione attribuisce a Mecenate [123] — non poteva essere raggiunto e conservato se non quando si sommavano tutte le circostanze favorevoli. Vicino era il punto di rottura, che veniva inevitabilmente superato non appena diminuiva la popolazione globale, o aumentavano le esigenze di ricambio.

È proprio questo che si verificò definitivamente dopo il 378. È stato calcolato che sotto Teodosio I fu necessario rinnovare un quinto dell'esercito orientale (un settimo del *comitatus* orientale era stato distrutto fra il 378 e il 395), e che fra il 395 e il 423 il *comitatus* occidentale sarebbe stato ridotto a un terzo del suo effettivo [124]. Nel contesto delle suddette condizioni demografiche tali perdite lasciarono un impero esangue. La barbarizzazione dell'esercito a opera di Teodosio non fu dunque una scelta politica, ma l'unica possibilità di ricostruire le truppe, qualunque fosse il trauma che questa soluzione provocava nell'opinione pubblica. Le proteste di un Sinesio, che faceva dipendere dalla sola volontà politica e collettiva la ricostituzione di un esercito «nazionale» (*oikeia ischys*) [125], oltre a esprimere un idealismo moralizzante, rivelano in tutta la sua portata l'ignoranza dei civili sulle realtà che la difesa dell'impero doveva fronteggiare. A questa stessa conclusione sembra condurci la proposta, che ho già ricordato [126], presentata dall'autore del *de rebus bellicis*, di limitare a cinque anni il periodo di servizio sotto le armi. Tale misura avrebbe avuto naturalmente il risultato di moltiplicare per quattro (*limitanei*) o cinque (*comitatenses*) la frequenza del reclutamento. Bisognava ignorare le risorse umane dell'impero, o non prenderle in considerazione, per non accorgersi che tale soluzione avrebbe portato a mobilitare un uomo su tre o forse cinque in ciascuna «coorte» di giovani di 20 anni. Poiché una tale esigenza avrebbe di fatto ristabilito il sistema antico della coscrizione e contraddetto il concetto stesso di esercito professionale, uno spirito consapevole certo non avrebbe mancato di segnalare questo ritorno all'esercito civile repubblicano e di esporre giustificazioni ideologiche di tipo neo-sallustiano, piuttosto che argomenti finanziari [127]. L'assenza di qualunque discorso di questo tipo in un'epoca in cui peraltro l'argomento era d'attualità, ci porta piuttosto a sospettare nell'Anonimo un ingenuo amatore, a meno che non si vogliano rivalutare le risorse demografiche dell'impero al di là di ogni attendibilità.

Tuttavia, fino al 378, l'impero sembra aver trovato dentro di sé il potenziale necessario al rafforzamento della sua difesa. L'istituzione di *comitatenses* in grado di spostarsi verso i punti caldi a seconda delle circostanze, consentiva, in linea di principio, il migliore impiego possibile di un contingente ormai giunto al limite

delle sue possibilità. Gli scambi di truppe fra Oriente e Occidente [128] illustrano tali risparmi di reclutamento. Un sistema del genere esigeva che non vi fosse simultaneità di operazioni in settori diversi. Abbiamo visto anche le insufficienze di tale mobilità, in buona parte imputabili alle limitazioni del supporto logistico e alla pesantezza di un'organizzazione burocratica ammirevolmente, ma anche tragicamente, complessa.

Interrogarsi su un'eventuale militarizzazione dell'impero, dai Severi a Teodosio, vuol dire infine chiedersi se i militari abbiano costituito una società parallela che, pur staccata dalla società civile, abbia imposto a quest'ultima il dominio del proprio sistema di valori; vuol dire domandarsi se l'esercito si sia organizzato in casta o in lobby. La riproduzione del *milieu* militare per via ereditaria rappresentava già una tendenza naturale sotto l'alto impero, ma abbiamo appena visto che, pur nella migliore delle ipotesi, essa non poteva risolvere da sola il problema del reclutamento. Durante la crisi del III secolo la vocazione ereditaria non fu per nulla incoraggiata dal deteriorarsi del tenore della vita militare, mentre nel IV secolo l'invidiabile condizione di *officialis* degli uffici civili allontanò più di un *ex castris* dalla carriera delle armi (fenomeno che non basta a giustificare la pretesa militarizzazione dell'amministrazione civile). Il potere imperiale istituì l'eredità come obbligo legale, già riscontrabile nel 313 e risalente forse a Diocleziano [129], ma il rispetto molto disuguale di tale norma si deduce da testimonianze dirette (prosopografia militare, *de rebus bellicis*) o indirette (lo sviluppo assunto dall'*aurum tironicum*). Il divieto di arruolare coloni *adscripti* (*C.I.*, 12, 33, 3 del 395/402) presupporrebbe come corollario uno stretto rispetto dell'obbligo ereditario, attestato dai papiri per i secoli V e VI [130]. Ma durante tutto il IV secolo, l'esercito imperiale continuò ad incorporare civili senza alcuna tradizione o mentalità militari trasmesse in famiglia. A proposito del reclutamento, è opportuno dissipare un equivoco generalizzato: l'*aurum tironicum*, parlando in senso proprio, non è un'*adaeratio* (conversione in moneta) delle reclute [131], e d'altra parte esso non esclude *ipso facto*, in una provincia dove è attestato, l'arruolamento concomitante delle reclute effettive. I papiri, completando e confermando i dati dei Codici, ci permettono di ricostituire una duplice operazione: da una parte alcuni proprietari, o presidenti di un *consortium* (quando il *capitulum* riunisce le terre di più piccoli proprietari) forniscono uno dei loro coloni o membri e ricevono a titolo di risarcimento un premio di 30 *solidi*, poiché l'assegnazione globale del *consortium* o del terreno in virtù

della *capitatio* rimane inalterata, essendo d'ora in avanti la parte del nuovo soldato pagata dal gruppo d'origine [132]. Dall'altra parte, tutti i contribuenti fondiari versano l'*aurum tironicum*, anch'esso integrato a un'« imposta militare combinata », nelle condizioni che abbiamo visto precedentemente. Tale sistema è ancora riscontrabile nel 375 (*C. Th.*, 7, 13, 7), alla vigilia del disastro di Adrianopoli che, come abbiamo visto, spalancò le porte dell'esercito romano al reclutamento barbaro. Fu forse allora che nacque il problema dell'esercito come società parallela: dal momento che allo sfaldamento socio-professionale si veniva a sovrapporre quello, molto più forte, dell'identità etno-culturale.

Il problema non era nuovo, ma sembra che fino a quel momento le reclute allogene, di tradizione spesso non sedentaria, fossero state rapidamente assimilate [133], essendo forse il loro adattamento facilitato dal dislocamento in città delle truppe *comitatenses*. Sopravvisse tale volontà di assimilazione al cambiamento del rapporto numerico fra barbari e sudditi dell'impero dopo il 378? A partire dal 396 in siriaco « soldato » si dice « goto » [134]. Diventato « straniero » nel senso proprio del termine, il militare è irrimediabilmente percepito come estraneo alla società civile.

L'antimilitarismo civile non aveva atteso una conferma tanto facile dei suoi pregiudizi per dare dell'ambiente militare un'immagine semplicistica, uniforme, impoverita. Se l'osserviamo con un qualche distacco è piuttosto la diversità del personale militare che ci colpisce. Quale unità di motivazioni, di prospettive, quale « coscienza di casta » poteva accomunare i civili che subivano la loro *militia* in quanto vittime della *praebitio tironum*, tentati dalla diserzione, o addirittura dalla mutilazione volontaria (sebbene alcuni potessero, in prospettiva, trarre qualche vantaggio dalle prerogative militari), e coloro che delle armi avevano fatto un mestiere, uno stile di vita, un mezzo di ascesa sociale? Di quest'ultima categoria, che raggruppava un buon numero di *ex castris*, di volontari barbari, di graduati e di ufficiali, una nuova immagine ci è stata fornita recentemente dalla magnifica iscrizione di Aurelius Gaius, di cui dobbiamo il ritrovamento alla perspicacia di Th. Drew-Bear. Originario di Pessinunte, questo sotto-ufficiale in congedo partecipò nel 289 alla spedizione di Massimiano in Mauretania e soprattutto, dal 296 al 302, nel *comitatus* di Diocleziano, alle campagne del tetrarca sul Danubio, il Nilo e l'Eufrate. Egli enumera con orgoglio i suoi luoghi di passaggio: in Oriente, 18 province; in Occidente, 2 diocesi e 3 province senza contare cinque regioni barbare (ma le lacune dell'iscrizione e le omissioni individuabili suggeriscono una lista ancora più lunga). Se ne trae, nel complesso, un'immagine vertiginosa di quale fu il grado

di coinvolgimento militare tetrarchico e l'espressione diretta di un livello di adesione morale all'impresa imperiale che non può non evocare la Guardia napoleonica [135].

Riscontriamo altre diversità se consideriamo la provenienza rurale o cittadina dei militari. Vegezio, secondo il quale dal contadino proviene il soldato migliore, deplora la dimenticanza di questa verità fondamentale: alcuni storici moderni ne hanno arguito un'evoluzione sempre più marcata verso un reclutamento cittadino [136]. Ebbene, questa non sarebbe una novità e infatti P. Le Roux ha recentemente messo in luce la predominanza, nell'alto impero, del reclutamento urbano nell'esercito della penisola iberica [137]. Al contrario, Rostovzev aveva caratterizzato il III secolo con l'avvento del « soldato-contadino », e tale ruralizzazione sembrò confermata, per il IV secolo, dall'assegnazione della *praebitio tironum* al patrimonio fondiario, mentre il reclutamento urbano sembrava dovesse essere ostacolato dalle leggi sui legami ereditari nelle corporazioni. Eppure gli stessi obblighi pesavano sulle campagne e sulle città, mentre la popolazione di queste ultime non si limitava ai corporati. Il ritiro di un gran numero di veterani nelle città offre inoltre, forse, una testimonianza del ritorno al loro ambiente di origine, più che di un cambiamento dello stile di vita contratto durante il servizio. Sembra pertanto difficile pronunciarsi sulla ruralizzazione o l'urbanizzazione del reclutamento e molto azzardato dedurre, da premesse così incerte, l'esistenza di comportamenti e di un'ideologia unificati a opera dell'ambiente militare tardo.

Al di là di questa eterogeneità e malgrado le rivalità fra gli eserciti regionali, ognuno dei quali favoriva i suoi candidati all'impero, non si può negare che il carattere unitario dell'ambiente militare si rafforzava, man mano che si progrediva nella gerarchia. Ad un primo livello c'era l'istituzione dei *protectores*, come ha notato M. Christol: « Le titre de protector commun à tous les centurions de l'entourage impérial, révèle que l'entourage militaire de l'empereur sécrète une nouvelle unité des troupes, fondée sur la similitude des fonctions et sur la confraternité d'armes. Elle efface la diversité des origines » [138]. Al livello dei quadri superiori, l'esercito mantiene e diffonde delle mentalità, un sistema di valori, comportamenti sociali originali. Tale specificità culturale dell'ambiente militare è un fatto di tradizione. Era agli specialisti dell'esercito che la società civile richiedeva i suoi agrimensori, contabili, « meccanici », all'occasione anche i suoi architetti e i suoi medici. I progressi, in epoca tarda, di una tendenza razionalista e « scientifica », positiva e sistematica, rivelano l'influenza accresciuta di questa cultura militare cui il trono imperiale offre un'efficace tribuna. Una siffatta mentalità rinnova l'ap-

proccio ai problemi, orienta profondamente la riorganizzazione dell'apparato statale. Inevitabilmente, si scontra con la cultura « umanista », classicheggiante, retorica delle élites civili, con l'individualismo ottimista al quale si ispirava il « liberalismo » dei due primi secoli dell'impero e che costituisce, nella *Historia Augusta*, il punto di riferimento per le qualifiche di « buono » o di « cattivo imperatore » [139]. In molti militari, a cominciare da alcuni imperatori, tale cultura si riduceva forse a un pragmatismo sommario unito a un patriottismo di *homines novi*. Mi viene tuttavia il sospetto che, nelle numerose immagini che ce ne hanno dato i suoi portavoce, essa sia stata misconosciuta, sottovalutata, incompresa dall'aristocrazia senatoria.

L'accesso al trono imperiale di questo o quel generale non costituiva una ragione sufficiente perché si producesse una reale militarizzazione politica e ideologica dell'impero. I valori aristocratici esercitavano un prestigio capace di impressionare un ufficiale di provincia giunto al potere supremo e perciò, se così si può dire, *adlectus* alla classe dominante. La militarizzazione politica comincia propriamente quando l'esercito occupa un certo numero di posti chiave nell'edificio istituzionale. Ora, dobbiamo constatare un divario cronologico fra la prima ondata di « imperatori soldati » e l'accesso, negli anni 250-76, degli ufficiali ai posti precedentemente « ducenarii » in una proporzione in seguito allargata da Diocleziano, poi ristretta da Costantino [140], e un secondo sfasamento fra tale conquista dell'apparato statale da parte dei militari e la sua ristrutturazione secondo modelli e schemi di pensiero propri della « cultura militare »: ristrutturazione che caratterizza la trasformazione decisiva e irreversibile nella storia imperiale romana. In tal senso potremmo dire che il « basso impero » è un'invenzione dei militari.

Un evoluzione del genere non dovrebbe sorprendere. Anche se lo sforzo difensivo aveva richiesto la mobilitazione permanente delle risorse provinciali, l'opinione civile, poco incline a consentire tali sacrifici rimaneva — come ricorderò presto — largamente estranea alle preoccupazioni d'interesse generale. Era pertanto inevitabile che la classe militare cercasse di condizionare direttamente la volontà politica in grado di operare la trasformazione delle basi logistiche dell'impero, e d'imporre alla società civile le nuove soluzioni amministrative, fiscali, istituzionali richieste dalla situazione.

Questa innegabile militarizzazione politica fu dunque accompagnata da un'oppressione della società civile da parte della « classe militare »? Una risposta circostanziata richiederebbe maggiore spazio di quanto mi sia concesso in questa sede [141]; però, se vogliamo soffermarci solo sulla manifestazione più nota di questa pretesa « tiran-

nia » — il patronato militare — sarà opportuno ridimensionare le accuse mosse da Libanio nel suo celebre discorso. Spero di aver mostrato che il *peri prostasion* fu costruito intorno a una lamentela non espressa direttamente nei confronti dei militari, e che dava il suo più pieno significato allo smarrimento curiale: gli acquisti massicci di terra da parte di ufficiali o di semplici soldati, in pensione o — fatto nuovo — anche in attività, col risultato di sconvolgere le regole del gioco della concorrenza fondiaria. Poiché disponevano di danaro fresco che permetteva di migliorare le attrezzature e la produttività, e d'altra parte si mantenevano estranei alla solidarietà curiale, essi attiravano i coloni dei proprietari civili e questi ultimi erano costretti a risarcire la parte di *capitatio* dei fuggitivi, nonché la *iugatio* sulle terre lasciate incolte [142]. Osserviamo tuttavia che i civili non si astenevano fra loro stessi da tali pratiche e che in Oriente (Siria, Egitto) il « patronato militare », dopo aver infuriato negli anni 350-80, quando l'oro produceva il suo pieno effetto di miglioramento materiale della condizione militare, fu sostituito invece, a partire dal 380-90 dal patronato civile [143]. Rimane nondimeno il fatto che la solidarietà militare e, in alcuni casi, la concentrazione geografica dei veterani, facilitava l'accesso dei soldati alla proprietà fondiaria, mentre la *skepe* (protezione contro l'autorità fiscale, giudiziaria, o di polizia) assicurata ai propri dipendenti dai militari era più efficace e sicura di quella assicurata dai civili. Anche se il dinamismo sociale dell'esercito sembra essere d'intensità variabile e discontinua a seconda dei periodi (e forse anche delle province), l'accesso dei militari alla proprietà fondiaria era avvertito dai civili come la più diretta delle minacce.

Nei gradi subalterni, l'esercito non si arrogava poteri arbitrari né di polizia né di giustizia. Il tardo impero stabilì una separazione fra poteri civili e militari che capovolse totalmente la pratica dell'amministrazione dell'alto impero e costituì uno dei caratteri più originali del periodo. Non erano neppure i militari ad avvantaggiarsi delle malversazioni sull'*annona militaris*, la *coemptio* o l'*adaeratio*, anche se i contribuenti accusavano molto volentieri l'esercito, destinatario di tali imposte e di conseguenza causa indiretta delle prevaricazioni. Nella maggior parte dei casi esse erano compiute dagli impiegati civili degli uffici (i titoli militari portati da alcuni di loro non debbono indurci in errore come pure le loro qualifiche collettive di *cohortales* e di *primipilares* [144]; sembra che gli stessi *actuarii* fossero diventati civili). Il gruppo in ascesa nel quadro provinciale era quello degli *officiales*, dotato di vasti poteri conferiti o usurpati, di privilegi e di esenzioni superiori a quelli di cui godeva l'esercito. Il passaggio dall'esercito agli uffici civili veniva proibito dalle leggi

sul legame ereditario: esse costituiscono un ostacolo fragile contro l'attrattiva della condizione privilegiata di *officialis* e frequenti erano le « evasioni » in tale direzione da parte di militari tanto fortunati da ottenere le complicità necessarie. Viceversa, la condizione militare appariva invidiabile ad alcuni curiali, come sembrerebbe doversi dedurre dal fatto che agli agenti del reclutamento veniva raccomandato con particolare cura di scoprire le eventuali reclute di origine curiale. Data la poca sollecitudine a servire sotto le armi da parte dei civili, da secoli esonerati dalla *militia*, una tale preferenza esprimeva, secondo ogni probabilità, più il desiderio di sfuggire agli obblighi curiali che non l'entusiasmo di una vocazione.

Anche se nella maggior parte dei casi la gelosia sociale non si tramutava in attrazione vera e propria, l'opinione civile era unanimemente portata a vedere nell'esercito soprattutto un corpo privilegiato, mantenuto a caro prezzo con i sacrifici della collettività. Nella realtà i trasferimenti economici a vantaggio dell'esercito assumevano forme multiple e varie. Dapprima si è pensato al soldo. I papiri di Panopoli ci hanno costretto a prolungare fino al 300 la distribuzione alle truppe dello *stipendium*, del quale si era incautamente affermata la scomparsa fin dalla metà del III secolo. Da alcuni indizi sembra che versamenti annuali continuarono almeno fino ai Costantinidi, anche se gli ultimi dati numerici di cui disponiamo sono quelli di Panopoli. È anche ovvio che, una volta convertito in potere d'acquisto, l'ammontare è irrisorio e rimane tale anche se i *donativa* per gli anniversari moltiplicano per quattro il totale annuo degli emolumenti percepiti in moneta corrente (*aes* argentato). Sarà allora opportuno giudicare improbabile, come fa R. Duncan-Jones, la non-rivalutazione dello stipendio annuo e moltiplicare per tre le cifre lette da Jones [145]? Oltre alle difficoltà che tale interpretazione comporta, la risposta alla svalutazione dello *stipendium* non mi sembra da cercare nelle rivalutazioni nominali ipotetiche, ma altrove: nell'annona in natura e soprattutto nei *donativa* d'avvento, dall'ammontare stabilizzato di 5 *solidi* e una libbra d'argento dal 360 fino al 578, e nei *donativa* quinquennali, apparentemente di 5 *solidi*. Precedentemente la situazione era meno brillante: prima dell'attestazione, nei papiri a partire dagli anni '50 del IV secolo, di soldati semplici detentori di monete d'oro, il metallo giallo aveva cominciato a diffondersi dall'alto, cioè con gli stipendi degli ufficiali, poi dei sotto-ufficiali, come se i metalli preziosi fossero in un primo tempo serviti a gerarchizzare la penuria [146]. Viceversa, lo spostamento dei salari militari dallo *stipendium* verso il *donativum*, un fenomeno che iniziò fin dall'epoca severiana, in occasione delle partenze in campagna e dei trionfi [147]. Mi sembra inutile sviluppare qui, tanto è evidente, il significato ideologico di

tale trasferimento che, nella percezione del fenomeno da parte dei beneficiari, attenuava il contributo della collettività, sostituito da una sorta di « dono gratuito » del principe il quale, per proprio profitto personale e morale, dirottava lo sforzo contributivo dei provinciali. Notiamo infine che la perdita di valore della loro remunerazione, paragonata al potere d'acquisto del soldo dei secoli precedenti, era meno percettibile di quanto si potesse credere, dal momento che tali somme erano ormai immediatamente disponibili, mentre nell'alto impero esse erano essenzialmente soggette al deposito obbligatorio fino alla fine del servizio. Come molto giustamente nota P. Le Roux questo *stipendium* romano « a été beaucoup trop assimilé à nos concepts modernes de " salaire " ou rétribution donnant à l'intéressé ses moyens de subsistance... Dans le choix du service, le solde n'étais pas destiné à attirer les recrues » [148]. Di conseguenza, ugualmente anacronistico rischia di essere il nostro ipotizzare una specie di « scala mobile » del soldo imperiale.

In epoca tarda, i vantaggi materiali del soldato continuano a commisurarsi sulla scala di una *militia* completa, dall'entrata in servizio (premio di arruolamento di 6 *solidi*) fino alla *missio* (premio di congedo), passando per il *donativum* ogni cinque anni. Tranne le spese di mantenimento [149] e di equipaggiamento, che venivano corrisposte a seconda delle necessità, tali vantaggi venivano valutati soltanto nella prospettiva di un bilancio globale, positivo nella sola ipotesi in cui il soldato portava a termine i venticinque anni di servizio: ma tale caso come si è già visto si verificava solo per la metà di essi. La *militia* armata era una specie di piano di risparmio, con versamento di premi periodici in corso di contratto e costituzione di un capitale economico disponibile raggiunto il termine, accresciuto di interessi sotto forma di prestigio sociale. Alcuni di questi vantaggi — i privilegi fiscali — non costituivano certo un guadagno, bensì una non-perdita economica. Basandosi su alcuni indizi, convergenti seppur tenui, A. R. Birley è arrivato a ipotizzare che i Severi avessero compensato i loro aumenti del soldo con la soppressione dei privilegi fiscali concessi da Augusto e dai suoi successori [150]. In tal caso, il ristabilimento dei privilegi fiscali dei soldati e dei veterani, e la loro estensione ad alcuni membri della famiglia del soldato in servizio, chiaramente attestati da una serie di disposizioni legislative che si scaglionano fra il 311 e il 400 [151], sarebbero complementari alla relativa debolezza degli stipendi del IV secolo in confronto all'alto impero. Con la loro applicazione familiare, tali vantaggi sono stati probabilmente pensati per invogliare i genitori a dare i propri figli all'esercito. Notiamo tuttavia che le esenzioni riguardano quasi esclusivamente l'imposta personale, ma non quella fondiaria [152]. Sem-

bra infine che i militari abbiano goduto di una priorità nella distribuzione di *agri deserti* e di dipendenti. Tali possibilità si aggiungono normalmente alle dotazioni assegnate di diritto al momento del congedo. Ma non è sicuro che gli stessi *praemia militiae* consistessero sempre di terre fertili; è invece opinabile che si trattasse di valori molto disuguali a seconda dei casi [153].

È dunque più l'insieme di tali vantaggi che non ciascuno di essi considerato singolarmente che poteva assicurare reali *chances* economiche ai militari, nel caso in cui il loro destino individuale avesse riunito le condizioni più favorevoli, specialmente se rafforzate dall'eredità militare. Nella rappresentazione complessiva che ne avevano i contribuenti civili, il volume di tali trasferimenti economici appariva di gran lunga superiore agli effetti concreti sulla condizione media del soldato. Lo sguardo dei commentatori si sofferma soprattutto sui pochi casi di ascesa sociale che colpirono i contemporanei: sarebbe opportuno ridimensionare tali testimonianze, espressione di un antagonismo sociale che, per le ragioni esposte precedentemente, il metallo giallo venne ad appesantire con tutta la sua carica evocativa.

Fondamentalmente ideologico e parziale, il discorso civile sull'esercito del IV secolo riesce solo a smarrire o deludere lo storico che lo solleciti al livello dell'informazione documentaria. Il suo interesse è altrove: esso ci consente di valutare l'atteggiamento dei diversi gruppi civili (aristocrazia senatoria, « classe » curiale) nei confronti della difesa dell'impero. A quale prezzo essi erano disposti a pagare la sicurezza dei territori e degli uomini? Qual era il loro livello di coscienza delle realtà militari? Sembra che essi abbiano soprattutto visto nell'esercito il vortice in cui lo stato avrebbe inghiottito la loro fortuna ed erano molti quelli che avrebbero accettato di sacrificare l'efficacia della difesa a una riduzione del peso fiscale. A una mentalità come questa si rivolge Ammiano Marcellino, ufficiale illuminato e buon conoscitore delle classi superiori da cui egli stesso proviene [154], quando sostiene che un grande imperatore militare come Giuliano era nondimeno riuscito ad alleggerire il carico fiscale, o ancora che le costruzioni militari potrebbero essere moltiplicate senza appesantire il budget pubblico [155]. La nuova aristocrazia senatoria del IV secolo non fondava più le sue pretese sul prestigio militare dei suoi antenati; escluso da Gallieno dai posti di comando dell'esercito, questo ceto era diventato estraneo alle realtà e alle esigenze della difesa imperiale; la relativa riunificazione delle antiche carriere equestre e senatoria da parte di Costantino non riuscì ad avvicinarla a tali problemi: al contrario, questa politica provocò la separazione definitiva delle carriere militari e civili. Proprio come i curiali, l'aristocrazia nutriva nei confronti dei barbari una

repulsione, un odio che la portavano a sottovalutare le loro capacità militari: per proteggere l'impero da avversari tanto mediocri, un esercito degno della passata tradizione non avrebbe avuto bisogno di rovinare i privati [156]. A sentirli, più inefficace era l'esercito, più costava caro. Pertanto le lamentele sul declino della *disciplina militaris* vanno strettamente collegate a questa strategia del discorso di protesta contro le spese militari senza trascurare il loro valore di celebrazione delle virtù nazionali.

Insorta sul terreno fiscale, tale ostilità si estende progressivamente in uno scontro generale, che coinvolge indifferentemente interessi economici, sensibilità e valori: il militare è visto come « ricco sfondato » (invidia sociale); ma anche come persona volgare, incolta, estranea alla civiltà (rifiuto culturale), tanto più quando l'esercito va barbarizzandosi. Con l'istituzione del *comitatus* e la frequenza delle spedizioni militari, i contatti fra civili e truppe si moltiplicano nel quadro dell'*hospitium* o requisizione di alloggi presso il residente [157]. L'ampiezza delle proteste contro gli abusi dei soldati acquartierati rischia di riflettere il vigore dell'antagonismo ancora più della « tirannia » del gruppo militare. In tale approccio esclusivamente negativo del problema, l'opinione civile amalgama volentieri queste differenti accuse (mollezza, ubriachezza, dissolutezza, corruzione, cupidigia, arroganza), uniformemente mascherata dall'appiattimento superficiale del discorso moralistico. In questo dialogo fra sordi, i civili si assumono una larga parte di responsabilità per il loro rifiuto *a priori*. Per quanto limitato abbia potuto essere il suo impatto, l'apparizione, nella *vita Probi* [158] di un'utopia antimilitarista e pacifista costituisce per se stessa un fatto notevole: « his addidit dictum eis grave, si umquam eveniat salutare rei p., brevi milites necessarios non futuros » (20), affermazione ripresa poco dopo: « quae deinde felicitas emicuisset, si sub illo principe milites non fuissent? Annonam provincialis daret nullus, stipendia de largitionibus nulla erogarentur, aeternos thesauros haberet Romana resp., nihil expenderetur a principe, nihil a possessore redderetur: aureum profecto saeculum promittebat. Nulla futura erant castra, nusquam lituus audiendus, arma non erant fabricanda, populus ista militantium, qui nunc bellis civilibus remp. vexat, araret, studiis incumberet, erudiretur artibus navigaret. Adde quod nullus occideretur in bello. Di boni, quid tantum vos offendit Romana resp., cui talem principem sustulistis? » (23). Il divorzio si consuma nello scontro delle mentalità: retorica moralizzante contro razionalità pragmatica, « umanesimo » contro « tecnocrazia ».

Mentre l'obiezione di coscienza cristiana, spesso presentata come rifiuto delle armi, ha ritrovato presso gli storici recenti le sue reali

dimensioni di protesta contro la repressione del cristianesimo (tranne poche eccezioni), quello che qui emerge è un pacifismo molto più diffuso, di carattere non più religioso, bensì socio-politico [159]. Naturalmente un'esposizione più approfondita preciserebbe sfumature individuali o collettive. Si potrebbe così notare una maggiore vitalità dello spirito militare in Oriente rispetto all'Occidente (dovuta probabilmente alla particolare considerazione ispirata dal nemico partico [160]), anche se da quello stesso Oriente provengono le diatribe di un Libanio o di un Sinesio. A seconda dei casi, l'antimilitarismo si esaspera allo spettacolo della barbarizzazione dell'esercito, oppure incoraggia questa stessa barbarizzazione per allontanare dai provinciali la minaccia della coscrizione [161]. Talvolta, inoltre, atteggiamenti rinunciatari sono compensati da esplosioni platoniche di sciovinismo bellicoso. Tale diversificazione tende, a quanto pare, ad attenuarsi man mano che si eleva ai livelli superiori della società civile così immersi nel loro conservatorismo culturale da non vedere fino a che punto « il mondo dell'impero nei secoli IV e V è molto lontano dalla guerra annibalica e da Augusto » [162].

Erano forse numerosi quei civili che, con Elio Aristide, vedevano nell'allontanamento periferico delle truppe il successo maggiore del governo imperiale: « I romani hanno già superato la saggezza degli egizi », tra i quali coloro « che difendevano il territorio risiedevano in luoghi specifici, lontano dagli altri » [163]; la superorità dei romani consisteva nell'avere accordato ai soldati l'uguaglianza con i civili. Due secoli più tardi, il retore più ossequioso non avrebbe più potuto attribuire agli imperatori un successo del genere. A partire da Diocleziano, la presenza delle truppe non viene più risparmiata alla vista dei provinciali, nemmeno ai cittadini. Il nuovo dispiegamento dell'esercito nell'hinterland provinciale non poteva non essere interpretato come una « militarizzazione » intollerabile e una volontà di « dominio » che sovvertiva l'« uguaglianza » precedente. A diciassette secoli di distanza, guardiamoci bene dal seguire le orme di questi fautori delle fantasie del « potere civile », dal manifestare la stessa verecondia affettata, offesa allo spettacolo delle armi, se non altro perché, per il periodo dell'alto impero, ci nascondiamo altrettanto facilmente di loro la presenza permanente e attiva dei soldati agli avamposti della « pace romana ». In un campo che non poteva essere affrontato in questa sede, quello delle rappresentazioni artistiche, una militarizzazione dei temi e dell'ispirazione è ben lontana dall'essere così evidente, come alcuni hanno affermato. Non fu invece piuttosto il periodo che va dai Flavi agli Antonini a moltiplicare le

manifestazioni dell'arte trionfale? Il fatto che a una visione serenamente vittoriosa della guerra ne sia succeduta un'altra più convulsa e tormentata, testimonia, anziché un'affermazione rafforzata dell'ideologia militare, piuttosto nuove inquietudini sulle capacità dell'apparato militare nella protezione del mondo civile contro la non-romanità.

Il termine « militarizzazione », per i connotati che prende in prestito dal mondo contemporaneo, anziché aiutarci nella comprensione del mondo tardoantico, frappone uno schermo. Se l'applichiamo all'analisi politica del periodo, esso viene a sommarsi all'anacronismo del concetto di « stato » [164]. Se gli affidiamo il compito di rendere dinamica una sociologia tratta dalle testimonianze deformanti della società civile, esso non ci porterà più lontano della pura aneddotica. Per dare a un concetto così atipico un contenuto specifico e un qualche valore euristico nell'ambito che qui ci interessa, dovremmo piuttosto intenderlo come sottomissione dell'organismo sociale e dell'apparato dello stato agli obiettivi prioritari della difesa. Effettivamente, malgrado la loro ignoranza profonda dell'esercito, i civili non si sbagliano quando, con una confusa percezione delle cose, arrivano a designarlo come origine, veicolo e simbolo delle principali trasformazioni fiscali, monetarie, sociali e istituzionali del periodo. Gli obblighi dello sforzo bellico imprimono al fiscalismo e alla struttura amministrativa un carattere sistematico, rigido, pesante. Al corpo sociale viene la tentazione di rispondere con l'evasione e la resistenza passiva, portando l'istituzione a raddoppiare il rigore, ma anche a disperdere maggiormente lo sforzo militare in ruoli di repressione o di dissuasione interni. Il disastro militare di Adrianopoli, faccia velata di un più vasto scacco geo-politico, sopraggiunse nel momento in cui il programma di consolidamento della « fortezza imperiale » era stato praticamente condotto a termine, coronato dal risanamento finanziario e monetario: questa coincidenza è paradossale solo in apparenza. Sebbene sia eccessivo affermare, con Piganiol, che l'impero sia stato « assassinato dall'esterno » resta il fatto che, la pressione barbara, imponendo all'impero una mobilitazione difensiva senza precedenti dopo l'epoca repubblicana, produsse effetti secondari a catena, che modificarono profondamente i suoi equilibri interni. Si aprì una spirale pericolosa le cui manifestazioni propriamente economiche erano aggravate dalle reticenze, resistenze o indifferenze di quelle stesse classi a cui interessava in primo luogo la sopravvivenza del sistema socio-economico. In generale, la funzione difensiva continuò a essere subìta, anziché assunta da parte delle popolazioni del tardo impero.

XIII

SVALUTAZIONI, INFLAZIONE E CIRCOLAZIONE MONETARIA NEL III SECOLO

di Mireille Corbier

Questo saggio sviluppa alcune ricerche da me effettuate in varie tappe, da una decina d'anni a questa parte, sulla moneta romana durante l'impero [1]. Esse hanno avuto un obiettivo e una preoccupazione permanenti, strettamente legati fra loro. Un obiettivo: ricollocare ciò che sappiamo dei movimenti, delle manipolazioni e delle coniazioni monetarie in un contesto più ampio, che tenga conto al tempo stesso delle loro cause (specialmente politiche e militari) e delle loro condizioni, ma altresì dei loro effetti verificati, possibili o verosimili, sull'economia e sulla società. Una preoccupazione: evitare gli anacronismi, evidenti per esempio in molti giudizi espressi dalla storiografia sulle svalutazioni, ma senza precludermi i raffronti con esempi più recenti, medievali, moderni o contemporanei.

Il mio punto di partenza era stato, nel 1975, il legame tra esercito, fiscalismo e politica monetaria. Per lo stato romano l'esercito costituisce, come è noto, la maggior parte delle spese che non sono riducibili, neppure in tempo di pace, e che aumentano rapidamente in tempo di guerra; e l'approvvigionamento, il pagamento degli stipendi e delle gratifiche ai soldati restano una preoccupazione costante. Ma, quale che sia il peso del settore militare, la moneta è lungi dal servire esclusivamente ai bisogni dell'esercito e del fiscalismo, e la sua circolazione non è circoscritta al solo « triangolo », proposto da M. Crawford [2]: stato, esercito, contadini. Essa sottende una larga parte del consumo urbano, della produzione e degli scambi commercializzati. Serve a remunerare una parte, più difficilmente valutabile, del lavoro libero, ma anche ad acquistare schiavi. Serve a esprimere (se non addirittura a saldare) il grosso dei debiti e dei crediti. Tuttavia essa

non irrora, e, in ogni caso non nelle medesime proporzioni, la totalità dell'economia e della società.

Uno schema di ispirazione dualistica, che oppone, senza separarli nettamente l'uno dall'altro, un settore monetario e un altro che non lo è, o che lo è meno, mi è parso, in queste condizioni, la migliore difesa contro una visione catastrofica del deprezzamento monetario troppo comunemente ammessa per l'impero. Dopo circa un secolo di stabilità nella composizione metallica delle monete in circolazione, la svalutazione severiana ha potuto avere sul primo settore effetti positivi di rilancio, e alleggerire il secondo dal peso opprimente dei suoi debiti. La storia monetaria del III secolo — in cui alla promozione dell'oro come strumento di conservazione del valore e di taluni pagamenti si oppone la coniazione sempre più copiosa di una moneta di biglione il cui tenore d'argento tende allo zero, ma che serve all'insieme dei pagamenti correnti — trae vantaggio, mi è sembrato, dall'essere esaminata nella medesima prospettiva. Poiché, per un'economia anche soltanto in parte monetarizzata, come quella dell'impero romano, il calo della composizione metallica della moneta di conto — sesterzio, poi denario — ha minore importanza della variazione relativa dei prezzi delle derrate, delle rimunerazioni e dei servizi che tale moneta serviva precisamente a pagare, pur ritornando in parte nelle casse dello stato attraverso il fiscalismo, per essere redistribuita ai soldati. È da questa analisi degli effetti del deprezzamento monetario sui prezzi e sul sistema dei prezzi, che ripartirò in questa sede, prima d'interrogarmi sulle cause e sulle conseguenze di tale inflazione sull'economia e sulla società romana.

I. MISURA DELL'INFLAZIONE: DEPREZZAMENTO MONETARIO ED EVOLUZIONE DEI PREZZI (SECOLI I-III)

In occasione di due tavole rotonde organizzate nel 1980 e nel 1985 dalla « Société Française de Numismatique », utilizzando i dati numerici raccolti da S. Mrozek [3] e dopo aver sottoposto a una prima verifica i problemi posti dall'identificazione dei prodotti, delle misure e dei prezzi [4], ho posto l'accento su un'evoluzione a lungo termine, plurisecolare, il cui punto di partenza è il I secolo, prima e dopo la riforma monetaria di Nerone del 64 d. C., e il punto di arrivo l'editto di Diocleziano, che risale al novembre/dicembre del 301. Nella prima di queste ricerche mi sono limitata a confrontare l'evoluzione del corso dei metalli preziosi con quella dei salari giornalieri; nella

seconda, ho invece esaminato, dopo averne vagliato la documentazione, l'insieme dei prodotti menzionati nell'editto del 301 e per i quali Mrozek aveva trovato un termine di confronto con il I secolo, aggiungendo io stessa alcuni esempi. In altri casi questo esame mi ha invitato alla cautela (ho segnalato sulla Tabella con un asterisco, i prodotti per i quali il confronto mi è sembrato non privo di dubbi). Questo mi ha permesso di generalizzare le conclusioni provvisorie della prima ricerca.

Tali conclusioni erano semplici. Fra la riforma di Nerone e il 301, la moneta di conto si deprezza in proporzioni praticamente identiche in rapporto all'oro (64 volte) e all'argento (62,5): se l'argento perde la sua funzione di base del sistema monetario romano, ciò non si deve a una modifica duratura del rapporto oro/argento, ma alla caduta vertiginosa del tenore di metallo fino della moneta corrente. E ciò malgrado alcuni tentativi, compiuti alla fine del III secolo, di riconiare *argentei* di titolo elevato, che avrebbero condiviso il nuovo ruolo acquisito dalle monete d'oro. Ma, sempre fra le stesse date, i salari giornalieri si moltiplicano per 50 o 60, cioè leggermente meno (all'incirca dal 15 al 20%) o nella stessa misura dei metalli preziosi. Tale è, in effetti, lo scarto che separa il denario giornaliero proposto da S. Mrozek come ordine di grandezza della remunerazione della giornata di lavoro in città nell'Italia del I secolo, e i prezzi massimi imposti nel 301: il salario giornaliero più frequentemente indicato dall'Editto è di 50 denari (11 casi, ossia più di un terzo degli esempi), ma si riscontrano anche tre casi di salari di 60 denari, secondo la verifica di E. Frézouls [5]. Ora, è opportuno ricordarlo, in tutti i casi considerati questi salari in danaro non rappresentano che una parte della remunerazione totale: questa comprende il vitto, che, per definizione, non è colpito, per quanto riguarda il lavoratore, dalle variazioni di prezzo. E questo contribuisce a minimizzare l'eventuale ritardo dei salari sui prezzi.

Certamente — e il medesimo rilievo varrà per tutti i raffronti che faremo in seguito — questa identità delle evoluzioni del corso dei metalli preziosi e del prezzo del lavoro libero, intorno a un fattore 60 in due secoli e mezzo, non significa che esse si siano compiute parallelamente e in piena corrispondenza. La *ratio* oro-argento ha potuto variare in determinati momenti, e ci si aspetterebbe di vedere i salari accumulare ritardo e non adeguarsi al rialzo se non lentamente, laddove i prezzi avrebbero anticipato le svalutazioni della moneta: tutti questi scarti e queste sfasature corrisponderebbero alla nostra esperienza contemporanea, e non sorprenderebbero in epoca romana. Ma, sulla lunga durata, e la constatazione è in sé sorprendente e al tempo stesso rassicurante, gli adeguamenti si verificarono:

la moneta di conto si deprezzò nelle medesime proporzioni in rapporto ai metalli preziosi e ai salari.

Da sola, tale verifica era bastata, nel 1980, a indurmi a riconoscere alla prima inflazione documentata della nostra storia un carattere nettamente meno drammatico di quello che molti continuano ad attribuirle. Restava però da fare il confronto con i prezzi di una gamma, la più ampia possibile, di derrate: derrate di prima necessità e di consumo corrente o merci di lusso; derrate importate o, al contrario, prodotte in tutte le province o in una parte soltanto dell'impero. Avevo abbozzato tale raffronto in una comunicazione del 1984 all'Istituto Gramsci. L'ho in seguito completato e precisato, grazie soprattutto a un'analisi più serrata delle cifre e delle fonti. Mi limito a presentare qui le basi del calcolo e a riassumere le principali conclusioni.

S. Mrozek aveva avuto l'idea di raffrontare i prezzi delle varie merci, *convertiti in grammi d'oro*, fra il I secolo e l'Editto di Diocleziano dell'anno 301. Dalla sua tabella [6] emergeva una notevole costanza — in metallo fino — di prezzi quali quello del grano (0,32 g. d'oro nel I secolo e 0,30 g. d'oro nel 301 per un *modius* italico), quello del vino ordinario (0,03 g. d'oro il *sextarius*) e quello dell'ingresso alle terme (0,01 g. d'oro).

Ma mi è parso che ci si potesse spingere più lontano di quanto non avesse fatto S. Mrozek nelle sue analisi, cominciando col presentare i dati in modo diverso. In effetti, le percentuali di rialzo e di ribasso sono per noi più interessanti dei valori assoluti in grammi d'oro. Se la prima tabella che ho in tal modo costruito si fondava dunque sulla tabella dei prezzi convertiti in grammi d'oro di Mrozek, mi è parso poi che il passaggio attraverso la conversione in grammi d'oro fosse non soltanto inutile, ma presentasse alcuni inconvenienti: *a*) da una parte, tale conversione accentua l'approssimazione del calcolo con l'eliminazione dei decimali: un rialzo da 0,030 a 0,036 (+20%) apparirà stabile a 0,03; sarà meglio dunque attenersi ai prezzi in moneta di conto e confrontare prezzi in denarii; *b*) dall'altra, il termine di partenza del raffronto resta spesso debole: una media aritmetica di due prezzi del vino che variano in ragione del doppio non ha senso, né valore statistico; meglio sarebbe distinguere l'ipotesi alta da quella bassa; *c*) infine essa pone sullo stesso piano, per il I secolo, prezzi che sono in realtà contemporanei di due sistemi monetari leggermente diversi — quello di Augusto (taglio di 40 *aurei* per libbra d'oro e di 84 denarii per libbra d'argento) e quello di Nerone (taglio di 45 *aurei* per libbra d'oro e di 96 denarii per libbra d'argento) —, poiché attribuisce a *tutti* i prezzi del I secolo un valore in grammi d'oro stabilito sulla sola base del valore-oro del denario

augusteo. Ora, se la libbra d'oro passa da 1000 denarii sotto Augusto a 72.000 denarii nel 301 (sia che si tratti d'oro monetato sia che si tratti d'oro in lingotti, come specifica allora l'Editto dei prezzi), essa si trovò rivalutata, nel 64 d. C., a 1125 denarii. La qual cosa riduce il coefficiente di incremento da 72 a 64 per ogni raffronto con prezzi databili nell'ultimo trentennio del I d. C. — quali quelli indicati, ad esempio, da Plinio il Vecchio, anteriori al 79 d. C., anno della sua morte, ma verosimilmente posteriori al 64.

La tabella semplificata che qui presento è dunque il risultato delle seguenti scelte:

1. Ho assunto come base di calcolo il *rapporto* fra i prezzi quali sono forniti dalle nostre fonti in moneta di conto (e non convertiti da noi in grammi d'oro), vale a dire fra il prezzo dei prodotti in denarii indicati dall'Editto del 301 e i prezzi in denarii proposti da S. Mrozek per il I secolo.

2. Ho confrontato le percentuali di rialzo e di ribasso dei prezzi a partire dalle due origini possibili, il denario augusteo (base 72=0) e il denario neroniano (base 64=0). Una variazione nulla indica una stabilità dei prezzi considerati in rapporto all'oro; una variazione positiva, un rialzo più rapido di quello dei metalli preziosi; una variazione negativa, una diminuzione in rapporto a questi ultimi.

VARIAZIONE COMPARATA DEI PREZZI IN RAPPORTO ALL'ORO (I secolo - 301 d. C.)

Legenda: I. a. = ipotesi alta; I. m. = ipotesi media; I. b. = ipotesi bassa; M. a. = media aritmetica; * = confronti discutibili

	Percentuale di rialzo e di diminuzione in rapporto all'oro	
	Base 72 (Augusto)	Base 64 (dopo il 64 d. C.)
Metalli preziosi		
Oro	0	0
Argento	– 0,79%	– 2,23%
Prodotti alimentari		
Grano	– 7,5%	+ 4,06%
Olio	– 11,11%	0

Vino comune	(I. a.)	+ 77,77%	+100%
	(I. b.)	– 11,11%	0
	(M. a.)	+ 33,33%	+ 50%
Vino Falerno		+ 66,66%	
Minerali			
Cinabro		[– 60,31%]	– 55,35%
Oricalco *		– 53,70%	—
Rame * ciprio		– 44,44%	—
duttile		– 55,55%	—
comune		– 62,97%	—
(M. a.)		– 54,32%	—
Lavoro			
Schiavi		– 16,66%	– 6,25%
Salario urbano	(I. a.)	– 16,66%	– 6,25%
in Italia	(I. b.)	– 30,55%	– 21,87%
Abbigliamento e servizi			
Fullonica		– 30,55%	– 21,87%
Calzature	(I. a.)	– 53,70%	[– 47,91%]
	(I. b.)	– 65,28%	[– 60,94%]
Terme	(I. a.)	+ 77,77%	+100%
	(I. b.)	– 55,55%	– 50%
	(I. m.)	– 11,11%	0
	(M. a.)	+ 3,69%	+ 16,65%
Colori			
Porpora *		+108,33%	—
Indaco		[– 47,91%]	– 41,40%
Ceruleum Vestorianum	(I. a.)	[– 81,06%]	– 78,69%
	(I. b.)	[– 89,90%]	– 88,63%
Cinabro (vedi sopra)			
Spezie, droghe e profumi			
Pepe	(I. a.)	[+177,7%]	+212,5%
	(I. b.)	[– 25,93%]	– 16,67%
	(I. m.)	[+ 58,72%]	+ 78,56%
	(M. a.)	[+ 28,29%]	+ 44,32%
Cannella	(I. a.)	[– 65,28%]	– 60,94%
	(I. b.)	[– 96,52%]	– 96%
Amomo * (paragonato ad Amomis) frantumato		[– 96,39%]	– 94,94%
a grappolo		[– 97,99%]	– 96,9%
Cardamomo		[– 81,48%]	– 79,17%
Costus		[– 36,87%]	– 28,98%

Mirra stacte	(I. a.)	[+ 85,18%]	+108,33%
	(I. b.)	[− 88,88%]	− 87,5%
trogodytica		[− 91,58%]	− 90,53%
Bdellium	(I. a.)	[− 18,98%]	− 8,86%
	(I. b.)	[− 53,70%]	− 47,91%
Styrax		[− 59,15%]	− 54,04%
Resina bianca		[− 75,69%]	− 72,75%
nera		[− 83,33%]	− 81,25%
Xylobalsamum	(I. a.)	[− 90,74%]	− 89,58%
	(I. b.)	[− 95,37%]	− 94,79%

Nei rari casi in cui il primo termine di paragone è anteriore all'anno 64 (prezzo proveniente da Cornelio Nepote, contemporaneo di Augusto, o da Seneca, morto nel 65), solo la base 72 è valida — cioè il calcolo della colonna di sinistra: da cui l'assenza di cifre o le parentesi quadre per le cifre della colonna di destra. Nei numerosi casi in cui la fonte è Plinio il Vecchio, la base 64 sembra più indicata — di qui le parentesi quadre per le cifre della colonna di sinistra. I prezzi menzionati dai graffiti di Pompei sono anteriori all'anno 79: ma, considerata la loro incerta datazione, è opportuno attribuire loro due coefficienti, che definiscono allora i due valori massimo e minimo possibili.

La scala delle variazioni di prezzo in rapporto all'oro è istruttiva. Le evoluzioni dei prezzi osservate sono molto contraddittorie. Per i prodotti alimentari di prima necessità, grano e olio in ogni caso, e vino comune, con l'eccezione forse del vino di qualità, il raffronto fra i prezzi del I secolo e quelli dell'Editto del 301 rivela una notevole stabilità.

La remunerazione in danaro del lavoro umano sembra invece aver subìto una leggera flessione. In effetti, il ritardo accumulato dai salari dei lavoratori liberi sul prezzo del grano coincide, da un lato, con la diminuzione del prezzo di un « servizio », quello del fullone (*fullonica*), dall'altro con l'eventuale diminuzione del prezzo degli schiavi (il che conferma e precisa le mie conclusioni del 1980).

I prodotti d'origine minerale, al contrario, diminuirono nettamente: in particolare il cinabro, utilizzato come colore dai pittori. Ma la forte diminuzione apparente del rame e dell'oricalco è almeno in parte la conseguenza del tipo di calcolo adottato da Mrozek, che raffronta il valore della libbra di metallo (rame o oricalco), indicato dall'Editto, con il valore della libbra di metallo *monetato* quale può essere calcolato dai numismatici [7] per l'epoca di Augusto. Una lieve diminuzione reale del prezzo di questi due minerali rimane tuttavia possibile.

Per tutti i *pigmenta* — spezie, gomme, essenze, colori — che vengono utilizzati nella fabbricazione delle droghe, degli unguenti e dei profumi, la diminuzione dei prezzi sembra generale, in relazione con una migliore circolazione di tali prodotti ancora « rari » al tempo di Plinio il Vecchio e, nel caso di alcuni di essi, con una produzione accresciuta in risposta alla diffusione del loro consumo, senza dimenticare il ricorso generalizzato ai succedanei. In ogni caso, la constatazione della diminuzione del prezzo dei prodotti esotici ha una certa rilevanza per il deficit del commercio con l'Oceano Indiano. Inversamente, il successo della porpora e il suo uso simbolico da parte dell'imperatore e delle classi superiori avrebbe comportato un eccessivo sfruttamento dei depositi di conchiglie, da dove questo prodotto tintorio veniva estratto; di qui l'aumento del prezzo degli indumenti colorati in porpora: 100% (prezzo raddoppiato) nel caso dei tessuti di seta. Ma l'incertezza sul supporto dei due tessuti di porpora confrontati da Mrozek (seta nell'Editto di Diocleziano, ma non sappiamo quale nel passo di Cornelio Nepote trasmesso da Plinio) rende il raffronto molto ipotetico.

In tutti questi calcoli bisogna tener conto, beninteso, di un larghissimo margine di approssimazione: malgrado le incertezze che gravano sulla loro interpretazione e sul loro significato, i prezzi dell'Editto di Diocleziano godono, *a priori*, di una coerenza che i termini di partenza del raffronto, imposti dalla casualità delle iscrizioni e dei testi letterari, non hanno. E, nondimeno, i risultati sembrano collimare, ciò che è, di per sé, sorprendente. Noi li assumeremo dunque come ipotesi di lavoro, di cui ci sforzeremo di precisare le indicazioni.

In effetti la stabilità a lungo termine del rapporto fra metalli preziosi, prezzi del grano e dell'olio, e remunerazione del lavoro (malgrado il leggero ritardo accumulato da quest'ultima) suggerisce, mi pare, che le strutture stesse dell'economia monetaria romana hanno tollerato molto bene lo choc del deprezzamento della moneta e dell'aumento dei prezzi. Come se i grandi equilibri condizionati dal rapporto tra l'offerta e la domanda commerciale, e dalla produttività del lavoro nell'agricoltura, non fossero stati rimessi in causa. I cambiamenti più rilevanti riguardano prodotti rari, importati, o commercializzati a lunga distanza, e la maggior parte di essi, soprattutto per la farmacopea e la cosmetica, si verificarono al ribasso.

Questa stabilità di fondo del sistema dei prezzi intorno a un nucleo centrale costituito dai metalli preziosi, dalle derrate di consumo corrente e dal lavoro, ci induce a esaminare l'inflazione del III secolo sotto una luce nuova, a rintracciarne le cause e a precisarne gli effetti sui vari settori dell'economia e sui vari strati della

società romana. Ci è impossibile in effetti attenerci all'interpretazione esageratamente e rigorosamente negativa che ne ha dato una storiografia legata all'ortodossia monetaria e alla conservazione della composizione metallica delle monete in circolazione e della moneta di conto.

Noi ci siamo abituati oggi a vivere con l'inflazione, e sappiamo che ogni inflazione è soprattutto rivelatrice delle tensioni e degli squilibri di uno stato, di un'economia, di una società. È proprio questa griglia di lettura che ho tenuto presente in questa sede. Le cause dell'inflazione sono effettivamente da ricercare in una duplice direzione: sul versante dello stato, che deve mettere in circolazione a qualsiasi costo la moneta necessaria alle sue spese, specialmente militari; su quello dell'economia, a seguito di una possibile riduzione dello stock dei metalli preziosi utilizzati o utilizzabili a fini monetari. Ma questa inflazione colpisce a sua volta in modo ineguale i diversi livelli della società e comporta un cambiamento degli usi stessi della moneta.

II. L'INFLAZIONE CREATA O ALIMENTATA DALLO STATO

1. *Il peso delle spese militari nelle spese globali dell'impero.*

Cassio Dione, 52, 6 (il discorso immaginario di Agrippa nel 29 a. C.: « le nostre entrate attuali sono insufficienti a provvedere all'esercito e a tutto il resto ») viene sempre citato a testimonianza della parte preponderante avuta dalle spese militari nel budget dello stato romano. Ma il capitolo delle spese comporta altre voci, in particolare l'edilizia e i lavori pubblici; in un altro passo di Dione Cassio (73, 8, 4), Pertinace attribuisce il buco del tesoro nel 1 gennaio 193 ai Καισάρειοι, la corte, l'amministrazione [8].

Di fatto, i rari abbozzi di un bilancio dello stato romano schizzati dagli antichi stessi [9] associano dimensioni e costo dell'esercito, spesa ed entrate pubbliche.

La raccolta dei documenti che testimoniano di un legame diretto osservato dai contemporanei fra il soldo e l'imposta non cessa di arricchirsi [10]. Ricordiamo il discorso di Petillius Cerialis in Tacito [11], la celebre definizione del *tributum* data da Ulpiano [12], l'utopia dell'anonimo autore del *de rebus bellicis* [13] (abbreviare il servizio militare e trasformare i veterani in altrettanti contribuenti), la *boutade* attribuita da Ammiano Marcellino [14] al *comes sacrarum largitionum* dopo la conquista di Amida da parte dei persiani nel 360 (vedete

come le città sono ben difese dai soldati, e l'impero va in rovina per assicurare loro un soldo consistente), il sogno di un mondo senza soldati, dunque senza imposta fondiaria, espresso dall'autore della *Vita Probi* [15]. E l'elenco potrebbe continuare con Temistio [16] o Gregorio Nazianzeno [17].

A partire dai secoli I e II, la guerra è causa di squilibri nel budget più o meno profondi e prolungati. Ciò che spiega probabilmente la scelta « pacifica » degli Antonini a cominciare da Adriano.

Nel III secolo, l'aumento *duraturo* delle spese militari è tanto più insopportabile in quanto *anche le entrate sono colpite* (senza che i contribuenti ne traggano il minimo vantaggio) dalla guerra civile e dalle « usurpazioni » che sottraggono alla autorità gli introiti di vasti territori (impero gallico, 260-74; regno di Palmira, 271); impero britannico, 287-96), oltre che dalle invasioni barbare (persiani compresi), che portano distruzioni e saccheggi (così ad Antiochia), e dalle perdite di vite umane legate alla peste degli anni '50 del III secolo, di cui il vescovo Cipriano redige un pesante bilancio per l'Africa.

A queste accresciute esigenze militari corrisponde, oggettivamente, una coniazione più abbondante (il che è ovvio). Nessuna sorpresa nel constatare che, se le coniazioni monetarie sono continue, le loro irregolarità sono dovute sia ad avvenimenti eccezionali (come l'avvento di un nuovo principe, che induce a riconiare quantità considerevoli di una moneta dal forte potere simbolico, introdotta subito nel circuito tramite i *donativa* e le elargizioni di avvento, o ancora i consolati e i giubilei imperiali), sia in modo ancor più netto alle guerre. L'impatto di queste ultime non è una particolarità dell'impero romano: M. Crawford [18] per la repubblica romana e M. Morineau [19] per la Francia del XVIII secolo hanno posto in evidenza la medesima correlazione.

Di fatto nel III secolo si constata la moltiplicazione delle zecche e la creazione di una moneta per i militari. *a*) La moltiplicazione delle zecche ebbe un precedente sotto Caracalla con il passaggio in Oriente (Siria-Palestina) da 3 a 26 zecche che coniavano tetradrammi (un tetradrammo siriano valeva 3 denarii) in previsione della guerra partica. Studi recenti non mancano di attribuire anche tale scelta a una volontà di far sostenere le spese di coniazione alle città interessate [20]. Alla metà del secolo, l'apertura di nuove zecche più vicine agli eserciti non corrisponde a un semplice decentramento della coniazione; essa crea probabilmente anche un accresciuto potenziale di coniazione degli *antoniniani* [21]. Il numero infinito dei conii identificati per gli *antoniniani* fu supporre una moltiplicazione degli esemplari in circolazione; *b*) della vocazione militare dell'*antoninianus*, testimoniano insieme la data della sua prima creazione a opera di Caracalla nel 215 (con-

temporanea all'aumento della paga militare della metà), l'effige dell'imperatore (col *paludamentum*), i luoghi di circolazione (in Siria gli *antoniniani* si trovano a Doura, non ad Antiochia; assai presto l'*antoninianus* diviene la sola moneta circolante nelle province prossime al *limes*).

In effetti, se tale decentramento permette una moltiplicazione delle coniazioni, esso opera anche meno nel senso di una circolazione accresciuta della moneta in tutto l'impero (animata precedentemente da alcune grandi zecche: Roma, Antiochia, Alessandria per l'Egitto), che in quello della frammentazione di questa stessa circolazione in sotto-insiemi regionali, attorno a una zecca e a un insieme di corpi militari.

Di qui la necessità di spingersi in profondità per esaminare gli scenarii possibili.

2. *Inventario delle soluzioni di cui dispongono gli imperatori romani per far fronte ad un aumento delle spese.*

Ai nostri giorni, il deficit finale del budget dello stato è compensato in parte da prestiti a breve o a lungo termine, per il resto da un aumento della massa monetaria.

Di fronte all'aumento delle spese, gli imperatori romani dispongono di una gamma limitata di soluzioni [22].

Il debito pubblico? L'impero romano non ha, a quanto pare, capacità di prestito, certo non ne ha più all'interno che all'estero, salvo forse a brevissimo termine sulle casse dei pubblicani.

L'aumento delle entrate? *a*) con il bottino reale dell'impero: esso sarà pure stato positivo in certe epoche, ma per il III secolo sembra verosimile un saldo negativo, se si pensa ai « tributi » e ai « riscatti » pagati ai barbari [23]. Il che non significa che non si sia tratto bottino dalle città riconquistate in occasione delle guerre civili (forma di detesaurizzazione): così Emesa e Palmira riconquistate da Aureliano nel 271; *b*) con la detesaurizzazione del vasellame imperiale e dei tesori dei templi, certamente praticata [24]; *c*) con la vendita delle proprietà imperiali (ma queste due categorie di beni non erano inesauribili, non più delle disponibilità degli eventuali acquirenti); *d*) con la confisca dei beni dei ricchi, prassi normale, ma che aveva i suoi limiti; *e*) con l'estensione del fiscalismo. Alcune misure tentate da Nerone per finanziare una spedizione in Gallia contro Vindice sono doppiamente significative. Per la loro formulazione, esse sono significative delle direzioni nelle quali si è cercato di allargare la base impositiva e il rendimento del fiscalismo, colpendo le categorie privilegiate,

il capitale, i redditi della terra, le attività economiche. Per il loro fallimento, esse sono significative delle resistenze della società e dell'economia romane a una simile estensione, sia pure « straordinaria » (« Partem etiam census omnes ordines conferre iussit, et insuper inquilinos privatarum aedium atque insularum pensionem annuam repraesentare fisco; exegitque ingenti fastidio et acerbitate nummum asperum, argentum pustulatum, aurum ad obrussam, ut plerique omnem collationem palam recusarent »)[25].

Un incremento delle imposte, quale quello praticato da Caracalla[26], avrebbe avuto effetti deflazionistici almeno in una prima fase, per la riduzione delle possibilità di consumo privato. (È in tale prospettiva che si colloca la maggior parte dei testi antichi da noi citati, ma altresì tutti quelli che propongono di ridurre il numero degli esentati per accrescere il numero dei contribuenti). Quanto alle altre misure esaminate, talune (bottino, detesaurizzazione) provocano una crescita, verosimilmente inflazionistica, della massa monetaria in circolazione; altre incrementano non i beni prodotti, ma quelli che sono oggetto di scambio (specialmente le terre); altre ancora rappresentano infine semplici trasferimenti (confische) senza una conseguenza monetaria diretta.

Ma la loro inadeguatezza impone di ricorrere a un'altra soluzione: svalutare la moneta, sia elevando il valore in moneta di conto dei pezzi in circolazione (tale sarebbe stato il senso, secondo alcuni, dell'immissione in circolazione dell'*antoninianus*), sia abbassando il titolo e/o il peso delle monete emesse. Tale abbassamento può però a sua volta essere effettuato tanto in modo ufficiale e dichiarato (Settimio Severo dovette presentarsi come un « restauratore » della moneta), quanto in modo discreto e larvato (così sotto gli ultimi Antonini). Nel primo caso, la totalità dei pezzi che già si trovavano e di quelli che passavano ogni anno nelle casse dello stato sarà sistematicamente riconiata secondo i nuovi standard. Nel secondo caso, al contrario, la rifusione potrà essere limitata a una parte soltanto di questi stessi pezzi, e la diminuzione del contenuto di fino variare secondo le zecche e le emissioni (cosa che si osserva peraltro durante tutto il III secolo). Tuttavia, in entrambi i casi, l'operazione non intacca che una parte dello stock monetario.

Se la svalutazione si mantiene entro limiti ristretti, la coesistenza di monete di peso e titolo differenti, ma in corso con il medesimo valore, sarà tanto più agevole quanto più le più vecchie di queste monete sono usurate (cfr. sotto). Però, se lo scarto aumenta, la nuova moneta svolge il ruolo di una cattiva moneta che scaccia la buona. I vecchi pezzi vengono tesaurizzati (con effetti deflazionistici). Op-

pure vengono, al contrario, « tosati » o riconiati dai privati sulla base del nuovo standard.

Il beneficio della svalutazione sarà allora percepito non dallo stato, ma dai privati, sulla parte dello stock monetario che rimane nelle loro mani e non passa per le casse dello stato. Lo stato, dal canto suo, non trae profitto dalla svalutazione se non sulla parte che passa per le sue casse e, molto presto, non percepisce più le imposte se non nella cattiva moneta che esso stesso ha emesso, ciò che lo induce a svalutare di nuovo.

Il calcolo del rapporto fra queste due parti della massa monetaria non è dunque soltanto un esercizio scolastico: esso fissa i limiti dell'autorità imperiale nel campo monetario. Più il rapporto sarà basso (sfavorevole allo stato), più la svalutazione dovrà essere ogni anno più forte, poiché essa ricadrà su una parte più ridotta dello stock monetario.

Gli imperatori del III secolo coniano sempre più moneta con quella che rientra ogni anno nelle loro casse, ma che essi devono accettare l'anno seguente a pagamento delle imposte. Donde un inevitabile effetto di incremento a valanga.

III. L'ASSOTTIGLIAMENTO DELLO STOCK DI METALLO PREZIOSO

Questo è il secondo tipo di cause più frequentemente invocate per spiegare un'inflazione sinonimo di deprezzamento monetario. Indipendentemente da ogni necessità politica e militare, l'impero romano avrebbe dovuto far fronte a una costante diminuzione dello stock di metalli preziosi in circolazione, cosa che l'avrebbe costretto, per evitare una diminuzione (con evidenti effetti deflazionistici) del numero dei segni monetari, a diminuire, a scadenze periodiche, il peso e il titolo dei pezzi: dunque a coniare non già più pezzi con la stessa quantità di metallo, ma lo stesso numero di pezzi con meno metallo.

1. *« Esportazione » della moneta.*

La spiegazione basata sull'assottigliamento dello stock metallico ha un suo seguito nella storiografia: ma i soli fattori evidenziati fino a tempi recenti erano, oltre alla tesaurizzazione, da una parte il deficit del commercio estero [27], dall'altra i « tributi » pagati ai barbari.

Senza spingersi fino a ipotizzare una bilancia commerciale in eccedenza sotto l'alto impero [28], non è più possibile, e particolarmente dopo gli articoli recenti di P. Veyne [29] e di M. Crawford [30] analizzare gli scambi del mondo romano con i paesi esterni, la Germania non meno dell'India, in termini di « emorragia » di metalli preziosi.

Quanto ai « tributi » pagati ai barbari, ho già segnalato [31] in quale misura la reazione degli autori moderni — la quale, su tale punto, è ricalcata su quella degli antichi — sia talvolta ispirata da considerazioni morali piuttosto che economiche (da qui la scelta rivelatrice del termine « emorragia »). C. R. Whittaker fa osservare giustamente che i barbari erano anche acquirenti [32].

2. *Scomparsa fisica del metallo prezioso.*

Invece la scomparsa fisica del metallo prezioso (altra causa possibile di assottigliamento dello stock) per perdita legata ai naufragi, ai tesori non recuperati, alle pratiche funerarie, e soprattutto per usura dovuta alla circolazione del pezzo e per l'utilizzazione del metallo come materia prima, ecc., è un fattore trascurato fino a tempi recenti. Esso trova il posto che merita nei recenti lavori di K. Hopkins e di X. Linant de Bellefonds [33] i quali si basano entrambi su uno studio dell'economista C. C. Patterson [34]. Quest'ultimo ha tentato di valutare il tasso di scomparsa fisica dell'argento nel medioevo e nell'antichità mediante il raffronto con un'indagine condotta sulla moneta divisionaria negli Stati Uniti per i quaranta anni anteriori al 1962: il tasso di distruzione dei pezzi d'argento era allora del 3% *all'anno* (più elevato per le piccole denominazioni, meno elevato per le più grosse). Come lo stesso Patterson, anche Hopkins e Linant de Bellefonds non pensano di negare il carattere specifico della circolazione monetaria negli Stati Uniti del xx secolo. Però le osservazioni fatte su una massa di moneta ben conosciuta mostrano che la perdita di metallo è un fattore da prendere in seria considerazione. I tassi di scomparsa suggeriti per l'impero romano intorno al 150 d. C. sono del 2% (Patterson) o dell'1% (Linant de Bellefonds).

Per parte mia, proporrò alcune cifre che mi sembrano più prossime alle realtà dell'epoca che ci interessa. A metà del XIX secolo, l'economista Carlo Cattaneo [35] indica per la Lombardia del suo tempo un tasso di usura *annuale* delle diverse monete metalliche decisamente meno elevato: 0,5% (1/2%) per la moneta d'argento e 0,125% (1/8%) per la moneta d'oro.

Peraltro, uno studio recente di J. W. Müller [36] effettuato in tut-

t'altra prospettiva — si tratta di stabilire con l'ausilio di un modello matematico il peso originale di monete usate —, studio che ha per noi il pregio di riguardare monete medievali, stima l'usura media nel 6% per un tesoro di saluti d'oro di Enrico VI e al 5% per due tesori di denari di Edoardo I e di Edoardo II, al termine di una durata di circolazione indeterminata.

Il volume di distruzione dei pezzi è difficilmente valutabile: si può tutt'al più ritenere che sono stati nascosti più tesori e se ne sono recuperati meno in periodi di torbidi; per il III secolo, stando all'ampiezza dei soli ritrovamenti, le perdite metalliche legate ai tesori nascosti nelle regioni di confine sono importanti [37].

Ma l'usura, quale che sia stato il suo tasso reale, è un fattore che non può essere minimizzato per i periodi o nelle regioni in cui la moneta ha una lunga durata di circolazione.

L'usura delle monete è attestata nei secoli I e II da numerose testimonianze. E i privati erano consapevoli della perdita in peso (dunque in metallo fino) che essi subivano ricevendo monete usurate. Un piccolo dossier di documenti può essere raccolto [38] sul tema del *nummus asper* (quello il cui rilievo non appare cancellato, le monete che i numismatici chiamerebbero « fior di conio »): il desiderio di Nerone di essere pagato in pezzi nuovi [39] sollevò scandalo, il che fa pensare che lo stato, nei suoi rapporti con i privati, accettava normalmente tutti i pezzi al loro corso ufficiale. Ma lo stato non è il solo conduttore del gioco: mostrandosi troppo conciliante, rischierebbe seriamente di non percepire le imposte se non in moneta usurata. Ora, la proibizione, da parte forse di Adriano (se l'editto è veramente suo) dell'*aspratoura* praticata dalla banca di Pergamo nel cambio monetario [40], prova che fra privati il corso dei pezzi *poteva* variare secondo il loro stato di conservazione (e il fatto che si affiancavano, nei tesori monetari, pezzi nuovi e pezzi usurati — argomento spesso addotto dai numismatici — è un semplice riflesso della circolazione: esso non ci dice nulla sul corso effettivo di tali pezzi). La moneta nuova è in ogni caso appropriata per le liberalità: nella lista dei doni di Chloe per il giovane Lupercus, Marziale [41] (siamo dunque sotto Domiziano), prevede « centum dominos novae monetae ». È molto probabile che a Roma le distribuzioni di danaro ai soldati e alla plebe siano state fatte in moneta nuova. Non c'è però alcuna ragione di pensare la stessa cosa a proposito della paga dei militari.

Se si trovano relativamente poche monete usurate, ciò si deve al fatto che esse passavano prioritariamente alla rifusione. Cassio Dione [42] presenta la riforma monetaria di Traiano — nel 107 — come una riconiazione di monete usate. Ma, in un universo chiuso come quello di Pompei, è stata sottolineata la percentuale di pezzi

risalenti all'epoca repubblicana[43]. Quanto ai tesori della fine del II secolo, essi comprendono denari che risalgono ai Flavi[44].

La storia della « restituzione » dei cistofori di Antonio e Augusto in Asia Minore sotto Adriano quale viene rievocata da William Metcalf[45] dimostra che il peso e il titolo di una moneta non erano i soli criteri di ammissibilità. Sotto il regno di Adriano, dopo che con la demonetizzazione di Traiano furono ritirati dalla circolazione i denarii pre-neroniani (e gli *aurei*) per mettere in circolazione nuovi denarii, i cistofori emessi da Antonio e da Augusto continuavano a circolare in Asia, malgrado la loro usura, accanto a monete d'argento, denarii e cistofori, molto più recenti. Adriano diede ordine di procedere a una riconiazione, *senza rifusione*, di questi pezzi consumati, essendo l'immagine imperiale, che veniva ora apposta, garanzia del loro corso. La qual cosa va nella medesima direzione della condanna, cui ho già accennato, dell'*aspratoura*: lo stato si avvale della sua autorità per dare ai pezzi in circolazione un valore fiduciario di un genere speciale, poiché esso non è indipendente dalla quantità di metallo fino che tali pezzi contengono, ma è legato alla quantità che i pezzi contenevano al momento in cui furono coniati, e non a quella che sussiste realmente dopo una circolazione più o meno prolungata.

L'usura colpiva direttamente le entrate statali secondo lo stato di conservazione dei pezzi che il fiscalismo restituiva allo stato. Se lo stato romano riconiava un numero di pezzi identico a quello che aveva recuperato, gli occorreva necessariamente aggiungere del metallo o deprezzare la moneta[46].

Tale usura implicherebbe che lo stato dovesse aggiungere argento nei pezzi che riconiava per mantenere il loro standard metallico. Cosa che esso poteva fare in tempo di pace. Ma tanto meno poteva sopportarne il costo in tempo di guerra, in quanto questa lo costringeva a provvedere a ciò che era più urgente. Eppure, tutto sommato, questa alternanza di difesa della moneta e di spinte al ribasso sotto la pressione delle necessità militari ha potuto chiudersi in pareggio. Un'usura dello 0,5% all'anno per i pezzi d'argento significa una perdita del 38,28% in un secolo, e del 62% in due secoli: un dato che si pone nell'ordine di grandezza della caduta del contenuto di metallo fino dei pezzi d'argento registrata fra Augusto e Settimio Severo, corrispondente al 50% circa.

Così, una leggera diminuzione del *peso* dei pezzi può sembrare una semplice misura d'allineamento sull'usura della moneta che circola realmente. E sarei molto tentata, oggi, di porre in relazione tale osservazione con la « svalutazione larvata » del denario sotto Commodo che è stata attuata tramite un leggero ribasso del titolo, ma soprattutto tramite diminuzione del peso. In un'epoca in cui una

parte dei denarii in circolazione risaliva ai tempi dei Flavi, la questione dell'usura non poteva essere schivata. In compenso essa non si poneva per gli *antoniniani* del III secolo, subito riconiati dopo aver circolato poco [47].

3. *Produzione delle miniere e sua cessazione.*

3.1. La compensazione all'assottigliamento dello stock offerta dalla produzione mineraria non può essere misurata. A. H. M. Jones [48] riteneva probabile « that the Empire's stock of the precious metals would remain fairly constant, new production being balanced by wastage and export ». Secondo Claude Domergue [49], la produzione annuale di 20.000 libbre d'oro (cioè 6500 kg o 6,5 tonnellate) indicata da Plinio il Vecchio [50] per le miniere di Asturia, Galizia e Lusitania, è fantasiosa. Per parte sua, l'editore del libro 33 di Plinio il Vecchio nelle ' Belles Lettres ', H. Zehnacker, non contesta la cifra. Essa sembra tuttavia elevata, se la si paragona, da una parte con le cifre annuali di arrivi di oro dall'America in Spagna nel XVI secolo fornite da Pierre Vilar [51], dall'altra con la stima della massa dei metalli preziosi giunti dall'America nei secoli XVI e XVII indicata da Michel Morineau [52].

Comunque sia, la produzione d'oro e d'argento andava direttamente a beneficio dello stato: nel corso del I secolo, le miniere che non appartenevano già allo stato erano diventate progressivamente proprietà dell'imperatore e si può accogliere il termine di « miniere imperiali » adottato da C. Domergue. M. Crawford [53] ha inoltre proposto un riesame delle motivazioni dell'imperialismo romano che dà ampio spazio alla ricerca dei metalli: in ogni caso, eccettuata la Macedonia, ogni regione mineraria è sottoposta a sfruttamento fin dalla conquista. L'*a rationibus*, secondo la descrizione molto allegorica delle sue attività sotto Domiziano che ne dà Stazio [54], riceveva l'oro dalla Spagna e dalla Dalmazia.

3.2. Inversamente, la perdita delle miniere avrà giocato un ruolo negativo. Recentemente, G. D. B. Jones [55] ha suggerito una relazione tra la svalutazione del denario e la diminuzione del numero dei pezzi coniati sotto Commodo (dedotta dal grafico di K. Hopkins [56] qui riprodotto e di cui si parlerà più oltre) da una parte, e, dall'altra, una supposta cessazione della produzione delle miniere d'argento e di rame del Rio Tinto legata alle incursioni dei mauri nel sud della Spagna intorno al 170 (queste ultime sono documentate dall'epigrafia e dalla *Historia Augusta* [57]). Ma, è bene sottolinearlo, lo stesso argomento della diminuzione delle coniazioni (il secondo argomento for-

nito da G. D. B. Jones per l'epoca di Commodo) resta fragile: decisamente meno buoni, i denarii di Commodo circolavano di più dei pezzi anteriori ed erano meno tesaurizzati. Furono questi a essere riconiati prioritariamente da Settimio Severo.

Tale accostamento non avrebbe comunque nulla di inverosimile per talune epoche del III secolo. La Dacia fu perduta definitivamente nel 257-8; ma, a partire da Gordiano III, le invasioni gotiche dovettero rallentare l'attività delle miniere danubiane. Non si conosce l'ampiezza dell'invasione dei franchi e dei mauri in Spagna intorno al 260 (se lo sfruttamento fu interrotto, fu però ripristinato più tardi). L'impero gallico e l'impero britannico hanno privato il potere centrale di alcuni approvvigionamenti minerari.

In compenso, Diocleziano poté beneficiare delle risorse metalliche della sua nuova conquista, l'Armenia [58].

IV. UNA MONETA DIVERSA PER USI DIVERSI

Lungi dall'escludersi, le due grandi serie di spiegazioni che abbiamo esaminato possono benissimo conciliarsi sommandosi l'una all'altra. Non c'è alcun dubbio, a mio avviso, che la prima abbia inciso più profondamente della seconda e che abbia giocato il ruolo di motore sia nell'avvio che nel proseguimento di un deprezzamento della moneta corrente, il denario, esso stesso collegato alla moneta di conto, il sesterzio, che rimane il fenomeno monetario più rilevante del III secolo. Una trasformazione fondamentale del sistema monetario romano passato da tre serie di nominali metallici — oro, argento, bronzo — a due soltanto — oro e bronzo argentato o « biglione », e tutti gli sforzi dello stato per dare a tale « biglione » un valore fiduciario, una *potentia* indipendente dal suo contenuto di fino, non arrivano a frenare una svalutazione alimentata proprio dalla diminuzione di tale contenuto. Questa trasformazione è peraltro causa della sostituzione del denario al sesterzio come moneta di conto principale.

Unico emittente di moneta, l'imperatore conduce il gioco (le coniazioni municipali di bronzo che si susseguono in Oriente fino alla metà del III secolo, hanno, come si sa, un carattere puramente locale); e le condizioni di coniazione e di circolazione corrispondono in primo luogo, se non esclusivamente, ai suoi bisogni, al primo posto dei quali figurano quelli dell'esercito e della guerra. Ma, una volta emessa e distribuita — ai soldati e ai « funzionari », al popolo di Roma e agli impresari di lavori pubblici o di giochi, e ad altre categorie — tale

moneta circola con una certa fluidità, e i suoi mutamenti successivi hanno necessariamente avuto conseguenze sulle sue condizioni d'uso e, attraverso esse, sull'economia e la società romana. Si tratta di conseguenze che è opportuno considerare.

1. *I ritmi del deprezzamento monetario.*

Il primo a essere colpito, come abbiamo ricordato, fu lo stesso sistema monetario romano. Ma la sua trasformazione a lungo termine fu il risultato di due serie di evoluzioni: da un lato, un'erosione molto lenta del contenuto di fino della moneta più diffusamente utilizzata dallo stato per i suoi pagamenti, la moneta d'argento (denario, poi *antoninianus*), erosione oggi ben individuata [59]; dall'altro, alcuni episodi di svalutazioni relativamente brutali, di cui i tre più importanti sono: *a*) la svalutazione del denario sotto Settimio Severo a partire dal 194 [60]: tramite l'aggiunta di circa il 50% di rame ai denarii della metà del II secolo il cui titolo ruotava di norma attorno al 720% (la lega rame-argento chiamata eutectica), Settimio Severo portò il titolo del denario intorno al 480%, ma gli restituì il peso che esso aveva precedentemente al regno di Commodo, il che porta la svalutazione severiana intorno al 20% in rapporto al denario di Commodo, che aveva sofferto di una svalutazione « larvata » dal 13 al 14% [61]; *b*) verosimilmente, la coniazione dell'*antoninianus* (dal 215 al 219, poi in modo continuo a partire dal 238), anche se le opinioni restano divise sul valore che gli era attribuito in moneta di conto, e quindi sulla percentuale di svalutazione che ricopre la sua immissione in circolazione; secondo l'opinione più diffusa [62] sarebbe stato emesso in origine al corso di 2 denarii per un valore metallico di 1,5. Ma alcuni autori contestano l'esistenza stessa di una tale svalutazione [63]; *c*) la caduta degli anni 253-68 [64] — il contenuto in argento fino dell'*antoninianus*, unica moneta di biglione coniata a partire dalla metà del secolo, cade (per la diminuzione congiunta del peso e della lega) da 1,5 g. nel 253 a 0,006 g. nel 268, subendo cioè un ribasso di 25 volte in 15 anni.

Quali furono gli effetti sui prezzi? L'ipotesi, qui avanzata, di un allineamento a lungo termine, su tre secoli, dei prezzi principali (lavoro e derrate di consumo corrente) sul corso dei metalli preziosi non pregiudica aggiustamenti a più breve termine, per i quali, beninteso, non abbiamo curve né riferimenti regolarmente scaglionati nel tempo.

Si noterà tuttavia che un raddoppio dei prezzi fra il I secolo e la fine del II sembra suggerito da numerosi indizi e che esso è general-

mente accettato dalla storiografia recente. Esso corrisponderebbe esattamente alla diminuzione di circa il 50% del contenuto di fino del denario registrato nello stesso periodo.

Tale raddoppio dei prezzi attribuirebbe dunque al III secolo la metà dell'aumento totale: ovvero una moltiplicazione per 30 o 35, per la quale inoltre, se ci atteniamo all'indicatore monetario, sembrerebbe ragionevole considerare dei lunghi periodi di stabilità o di rialzo molto moderato interrotti da crisi più violente. Regolare per tutto il secolo, tale rialzo avrebbe corrisposto a un tasso d'inflazione dell'ordine del 3,5% all'anno e a una moltiplicazione dei prezzi per due ogni venti anni. Concentrata essenzialmente fra il 253 e il 268, una moltiplicazione dei prezzi per 25, equivalente esattamente alla caduta del contenuto in argento fino della moneta, implicherebbe un rialzo del 24% all'anno. Rialzo che, ai nostri occhi di moderni, non avrebbe niente di eccezionale, ma i cui effetti, in un'economia dominata da un'agricoltura di cui solo una parte della produzione era commercializzata, dovettero o poterono essere sensibili sull'approvvigionamento delle città e dell'esercito. In ogni caso, l'ipotesi di un aggiustamento dei prezzi su tale deprezzamento della moneta si troverebbe confermata dalle fonti che attestano un'inflazione del genere in alcune regioni privilegiate dalla documentazione, l'Egitto e la Palestina, nell'ultimo terzo del secolo [65]. Secondo R. P. Duncan-Jones [66] « the price of wheat used in official transaction in Egypt was already three times the second century level by A.D. 246. By 294 it had increased a further nine fold or more to reach 220-300 drachmae per artaba ».

La stessa ipotesi giustificherebbe gli interventi degli imperatori della fine del III secolo per stabilizzare il rialzo: è in questa prospettiva che bisogna collocare — secondo le motivazioni stesse enunciate nel suo preambolo — l'Editto dioclezianeo, che giunse tre mesi dopo una rivalutazione (mancata?) del corso delle monete in circolazione (editto applicabile il 1° settembre 301, ritrovato ad Afrodisiade).

A vent'anni di distanza (274 Aureliano - 294 Diocleziano), due riforme monetarie tentano in effetti di riportare la moneta ai suoi antichi rapporti, interinando il ricorso generalizzato al bronzo argentato. Aureliano, che cerca di ristabilire il sistema in vigore sotto Caracalla — una continuità sulla quale R. Reece [67] ha messo l'accento — tenta anche una « demonetizzazione » della cattiva moneta in circolazione; la pratica dell'argentatura per il suo *aurelianus* va nella direzione di questo ritorno a una « vera » moneta « d'argento » (legata). Diocleziano, invece, prende come modello il sistema neroniano. La sua esperienza comporta tre elementi: *a*) ricostituire il sistema monetario secondo uno schema astratto: così, secondo alcuni (il valore nomi-

nale delle tre monete di bronzo — grande bronzo laureato, medio bronzo radiato, piccolo bronzo laureato — che egli emette suscita, come si sa, discussioni fra gli specialisti), il ritorno al rapporto 1 a 4[68] farebbe del grande bronzo laureato, elemento centrale del nuovo dispositivo, un « sesterzio » dell'*argenteus*, anch'esso coniato a 1/96 della libbra, come sotto Nerone; *b*) coniare a un capo della catena delle buone monete, *aureus* e *argenteus*; *c*) e, all'altro capo coniare di nuovo monete di bronzo (e di rame) in un rapporto fisso con le monete superiori della catena che viene così a recuperare la sua unità.

Ma, per stabilire la convertibilità dei pezzi di bronzo con quelli d'oro e d'argento si rivalutano i primi, cosa che provoca, in un primo tempo, effetti deflazionistici. Quelli che hanno per le mani buone monete d'oro e d'argento non hanno alcuna voglia di cambiarle col bronzo, e dunque le tesaurizzano. Riprende il fenomeno precedente: le monete d'argento (*argentei*) e d'oro spariscono dal mercato. Quelle che si trovano in basso nella catena (bronzo) non sono più convertibili e si registra una ripresa dell'inflazione. Tale meccanismo è relativamente ben documentato, anche sotto Diocleziano, dalla numismatica e dall'epigrafia.

2. *Le trasformazioni della circolazione monetaria.*

È forse difficile, nell'attuale stato delle nostre informazioni, precisare meglio i particolari della « congiuntura » del III secolo: l'importante è ricordare in questa sede che essa è esistita e che il III secolo non può essere confuso in una visione catastrofica d'insieme. Visione che, anche per l'episodio centrale (250-70) guadagnerà nell'essere « ridimensionata ».

Scorgiamo meglio, invece, un certo numero di cambiamenti a più lungo termine che hanno interessato la circolazione monetaria e che qui tenterò di raggruppare attorno a due punti principali: *a*) lo statuto relativo delle differenti categorie di monete e l'adattamento della massa monetaria ai bisogni dell'economia e della società; *b*) la geografia dei luoghi di emissione e delle aree di circolazione.

2.1. *La promozione dell'oro e la proliferazione del biglione.*

2.1.1. La metà del III secolo segna da tale punto di vista un'indiscutibile rottura. Fino al 250 circa tutti gli imperatori, come responsabili del pagamento delle truppe, si sforzano di mantenere una circolazione basata su una moneta d'argento, il denario, poi l'*antoninianus*, il cui

contenuto di fino resta superiore al 40%, ma sul cui valore in moneta di conto ancora oggi non c'è accordo tra gli specialisti (valori proposti: 1¼, 1½, o, più spesso, 2 denarii). Qualunque sia stato tale valore, i soldati dovevano essere la categoria più adatta per riuscire a farlo accettare, in un primo tempo, dalla popolazione civile: almeno fin tanto che questa era disposta a vendere. (La stessa osservazione potrebbe forse valere per la tariffazione che Aureliano e Diocleziano imposero ai loro nuovi pezzi, e sulle quali gli specialisti sono ugualmente divisi).

Gli anni 250-70 segnano il crollo di tale politica. La rapida caduta del contenuto in metallo fino delle monete più diffuse (denario e *antoninianus*) permette di moltiplicare almeno il valore nominale, e forse anche il numero dei pezzi in circolazione. Ma a costo di un rapido deprezzamento della moneta di conto: il denario — intorno al 250 — poi il sesterzio — verso il 260 — non vengono più coniati (a eccezione di qualche emissione straordinaria di bronzo in vista di distribuzioni tradizionali alla plebe di Roma, che fanno del sesterzio una reale « moneta fossile », secondo la nota formula di J.-P. Callu); hanno fine anche, e per le stesse ragioni, le coniazioni municipali di bronzo in Oriente [69].

Non è tuttavia escluso che questo episodio inflazionistico abbia permesso alla moneta di raggiungere settori dell'economia e della società che fino ad allora erano vissuti al di fuori o al di qua della sua sfera di circolazione: anche svalutate, e forse tanto più quanto più erano fortemente svalutate, le monete di biglione dell'ultimo terzo del III secolo hanno la possibilità di essere diffuse e banalizzate, e in generale hanno potuto circolare più presto e più diffusamente.

In ogni caso non immaginiamo che una fuga generale davanti alla moneta abbia fatto regredire la sua circolazione [70]. L'uso molto corrente della moneta è confermato, per la prima metà del III secolo, dalle celebri « scene di conto » scolpite su numerosi monumenti funerari del Nord-Est della Gallia — che si tratti del versamento degli affitti da parte dei coloni o, piuttosto, come ha recentemente proposto J. F. Drinkwater [71] (e dimostrato in modo molto convincente per il rilievo di Lussemburgo) del pagamento di salari operai. Ma, ancora nel 301, l'Editto di Diocleziano con il suo ampio campione di prezzi e salari, traccia un quadro suggestivo dei bisogni quotidiani di moneta piccola. In modo significativo, le riforme monetarie del 274 e del 294, comportavano, almeno all'inizio, sia l'una che l'altra, la coniazione di monete divisionali [72]. La coesistenza, alla fine del secolo, di *antoniniani* anteriori alla riforma di Aureliano, di *aureliani* e dei tre pezzi di bronzo emessi da Diocleziano, doveva consentire tutta una gamma di piccoli pagamenti.

2.1.2. Il fenomeno delle monete d'imitazione, dette anche « di necessità », osservabile in diverse regioni dell'impero romano in epoche differenti [73] non è certamente giustificabile con una spiegazione univoca. Ma può forse rappresentare un buon indicatore della domanda crescente di moneta corrente e del modo in cui essa fu soddisfatta. Le imitazioni di monete ufficiali fabbricate a partire dai Severi in alcune province di confine dell'Alto Reno e dell'Alto Danubio e anche in una città come Lione, sono in effetti interpretate [74] come il segno di una carenza di moneta in rapporto ai bisogni della circolazione locale. Esse vengono identificate talvolta dal ritrovamento di monete imitate nei tesori monetari, tal'altra, dalla scoperta di matrici d'argilla (più di 2500 a Pachten nel Bacino della Sarre). Nei siti di Brigezio e Carnuntum, nella Pannonia inferiore, monete d'imitazione e monete ufficiali sembrano aver avuto corso simultaneamente. Fra i fattori proposti per spiegare la scomparsa delle monete d'imitazione in tali regioni figura l'emissione massiccia di *antoniniani* a partire da Gordiano III e il rapido deprezzamento di tale denominazione che non avrebbe più lasciato spazio alla circolazione di monete di bronzo argentato autentiche o imitate.

Negli anni 220-40 si collocherebbe anche la produzione dei bronzi d'imitazione (*limesfalsa*) modellati sugli assi e soprattutto i sesterzi allora in circolazione che vengono spiegati con l'insufficienza della moneta divisionale. A partire dal 239, la produzione di bronzi per la nuova zecca di Viminacium avrebbe provveduto ai bisogni delle province danubiane.

In quell'epoca e comunque in quelle regioni, il fenomeno delle monete d'imitazione prova che le emissioni massicce di denarii dei Severi (anche se questi coniarono poco bronzo), giustificate dalla loro politica esplicita in favore dei soldati, non era sufficiente dovunque, a causa della sfasatura degli approvvigionamenti, a provvedere ai bisogni della circolazione normale. La cronologia proposta per tali monete d'imitazione conferma in ogni caso che la loro fabbricazione coincideva con un periodo di moneta ancora buona, ma rara, e la loro scomparsa precisamente con l'accelerazione del deprezzamento monetario. La moltiplicazione delle monete di biglione viene dunque a colmare un vuoto e a rispondere ad un bisogno sentito precedentemente. Ma essa ricadde per contraccolpo sulla circolazione e sugli usi della moneta d'oro.

2.1.3. In effetti, nella misura stessa in cui favorisce un aumento parallelo della maggior parte dei prezzi e del corso dei metalli preziosi, la degradazione della moneta d'argento provoca la promozione della moneta d'oro, il cui titolo rimane inalterato (a parte l'episodio dei regni di Valeriano e Gallieno messo bene in evidenza dalle ricer-

che di laboratorio di J.-N. Barrandon a Orléans [75]). Nonostante il tentativo tardivo di Diocleziano di coniare *argentei* di lega molto alta (92%) tagliati secondo le norme del I secolo (96 per libbra), la moneta d'oro, e solo essa, si ritrovò investita di un doppio ruolo: essa divenne a un tempo lo strumento normale e presto obbligatorio per alcuni pagamenti, e mezzo della conservazione del valore. Essa era dunque oggetto di una domanda e di un uso accresciuti.

Nel I e nel II secolo e ancora all'inizio del III, l'oro era per eccellenza la moneta del « dono », per alcune categorie privilegiate o in determinate circostanze [76], come la ridistribuzione gratuita e suntuaria del valore. Una funzione che l'economia classica dimentica di prendere in considerazione [77].

A partire dalla metà del III secolo, in seguito alla scomparsa di fatto della moneta d'argento, la moneta d'oro diviene al contrario un normale mezzo di pagamento (e il numero dei pagamenti in oro e dei beneficiari di questi tende normalmente ad aumentare). La moneta forte protegge da sola dagli effetti immediati della svalutazione (è per questo che in Palestina, nella seconda metà del III secolo, le fonti rabbiniche studiate da D. Sperber prevedono il rimborso dei prestiti in *aurei*, e anche il pagamento di un'ammenda sotto forma di una libbro d'oro) [78]. Ci si può anche chiedere se alcuni non abbiano tentato di spingersi oltre e di ottenere che le proprie remunerazioni fossero non solo versate in oro, ma definite in oro, per mezzo di una parità fissa della moneta di conto; ma su questo punto ritorneremo oltre. In ogni caso, l'oro diviene parallelamente lo strumento utilizzato a preferenza di tutti gli altri per gli acquisti e le vendite di terra, il grande commercio e tutte le operazioni di una certa importanza.

Finché hanno potuto, gli imperatori hanno tentato di difendere il rapporto ufficiale di 1 *aureus* = 25 *denarii*, malgrado il deprezzamento molto sensibile di questi ultimi. Il mantenimento di questa parità consentiva di continuare a pagare il soldo, le remunerazioni e gli acquisti dello stato in denari: essa è in ogni caso accertata, almeno per gli scambi ufficiali, fra il 215 e il 225, all'epoca in cui scriveva Cassio Dione [79].

Al contrario, una volta acquisita tale promozione dell'oro, la moneta d'oro si avvia a essere sollecitata in due opposte direzioni.

A. La coniazione di *aurei* sempre più piccoli accompagna la diminuzione del contenuto di fino della moneta d'argento. Essa mira, almeno in un primo tempo, a evitare lo sganciamento delle due monete, mantenendo un certo rapporto fra loro e consente contemporaneamente di moltiplicare il numero dei pezzi coniati con uno stock metallico

diminuito, e di produrre pezzi più adatti ai bisogni. A partire dalla metà del secolo, il decentramento delle coniazioni riguarda anche l'oro [80].

Una tabella messa a punto da Hélène Huvelin nel 1980 [81] mostra le forti diminuzioni ponderali applicate all'*aureus*. Il titolo stesso rimane stabile, quasi puro, salvo, in modo significativo, nel periodo centrale 253-68, secondo le analisi già ricordate. Lo standard dell'*aureus* [82] passa da 40 pezzi per libbra sotto Augusto, a 45 sotto Nerone, 48 e poi 50 sotto Caracalla, 70 sotto Filippo l'Arabo; esso crolla in seguito sotto Gallieno fino a un quarto dell'unità caracalliana, quindi riprende dal 268 al 286 secondo i tre piedi di 50, 60 e 70 per libbra e si stabilizza a 60 per un certo periodo (dal 286 al 311) prima di fissarsi definitivamente a 72 con la riforma di Costantino. Al termine dell'evoluzione troviamo un piccolo *solidus* di 4,5 g. (l'*aureus* di Augusto ne pesava 8) che è stato scelto come base del sistema monetario.

Qualunque sia stata la denominazione delle diverse monete d'oro emesse alla metà del secolo — che trova gli specialisti in disaccordo — il piccolo pezzo (2,24 g.) degli anni 258-60 [83] rappresenta i 30 centesimi dell'*aureus* di Nerone — che per parte sua corrispondeva al valore di 25 giornate di lavoro a 1 denario. (Gallieno conia alla fine del regno delle monete d'oro ancora più piccole). Nell'ipotesi che l'aumento dei salari abbia seguito quello dell'oro — ipotesi verificata verso la fine del secolo —, questa piccola moneta di Gallieno degli anni 258-60 avrebbe rappresentato il valore di 7 o 8 giornate di salario « operaio »: ancora una grossa somma, certamente, ma già più accessibile. Nel 301, l'*aureus* di Diocleziano a 1200 denari è ridiventato un grosso nominale, che permetteva di conservare il valore di 20-24 giornate di lavoro di 50-60 denarii.

B. Al contrario, le esigenze della conservazione del valore conducono a coniare dei multipli [84] — cioè pesanti medaglioni la cui funzione si oppone a quella degli *aurei* leggeri —, e a montare in gioielli monete d'oro e anche d'argento di titolo elevato del II secolo [85]. Il gusto crescente dei ricchi per l'ostentazione e la magnificenza [86] ben si concilia con le testimonianze di cui disponiamo sulla tesaurizzazione [87].

In questa stessa prospettiva, i metalli preziosi (oro e argento) in barre (*in regulis*) sono quotati come tali nell'Editto di Diocleziano; ma, soprattutto, la libbra d'oro in barre e la libbra d'oro espressa in monete (*in regulis sive in solidis*) sono quotate allo stesso valore. L'oro puro diviene una merce. E le monete d'oro e d'argento, *aureus* e *argenteus*, di Diocleziano vengono stampigliate con cifre — 60 e 96 rispettivamente — che assegnano loro non un valore nominale, ma un valore metallico come sessantesima o novantaseiesima parte del

lingotto di una libbra. L'*argenteus* allora è solo un doppione dell'oro per la conservazione del valore — funzione che l'argento in forma di metallo basta a svolgere (nel 300, un ufficiale dell'esercito d'Egitto riceve 50 libbre d'argento, più una somma monetata; e, per i *Vicennalia* del 303-4, vengono distribuiti dischi d'argento di circa 300 g. stampigliati *Votis XX Aug. nn.*) [88], da cui probabilmente l'intermittenza — constatata — della coniazione di tali monete di lega pregiata.

La rarità degli *aurei* del III secolo conservati rappresenta un problema [89] e può avere, in effetti, parecchi significati: sia che si siano coniati pochi *aurei* nel III secolo [90]; sia che, al contrario, gli *aurei* del III secolo abbiano circolato molto e siano in seguito serviti alla coniazione dei *solidi* di Costantino, mentre gli *aurei* del I e del II secolo, di peso più elevato, venivano tesaurizzati come i multipli del III secolo (di cui si è parlato prima).

Sappiamo in ogni caso [91] che, per le sue coniazioni d'oro dell'inizio del IV secolo, lo stato romano procedette all'acquisto forzoso di metallo prezioso (nessun dubbio che gli *aurei* più leggeri gli siano ritornati per primi), ed estese quindi il campo dei prelievi fiscali in oro.

Nella seconda metà del III secolo, vennero così a instaurarsi due livelli di circolazione: il biglione e l'oro.

Da un lato, circola sempre di più cattiva moneta, il biglione, il cui potere d'acquisto tende a crollare, ma che fa forse penetrare la moneta in settori della società e del mondo romano (strati sociali e regioni geografiche) in cui prima essa non aveva necessariamente accesso. Dall'altro, la moneta d'oro viene spinta, come si è visto, in due opposte direzioni: la tesaurizzazione e la circolazione, per rispondere ad alcuni bisogni specifici di pagamento e di scambio. La promozione dell'oro affascina le classi dirigenti, per le quali l'oro non rappresenta più soltanto il metallo di prestigio un po' esotico che era sotto l'alto impero; l'oro puro diventa per esse un bene durevole di cui tendono a monopolizzare, favorendo l'inflazione, l'accumulazione e l'uso, anche se il piccolo risparmiatore riesce a metterne insieme qualche pezzo. La diffusione dell'oro — in questo caso del *solidus* — verso gli strati più bassi della popolazione e soprattutto fra i soldati interverrà più tardi nel corso del IV secolo [92]. Nel 320, il testamento di un centurione in Egitto [93] mostra che il defunto era in possesso di 8 *aurei* soltanto e dell'equivalente di altri ottanta in moneta di bronzo: uno squilibrio proprio dell'Egitto o generalizzabile a tutto l'impero?

2.2. *Una nuova geografia delle coniazioni e delle aree di circolazione.*

Questa gerarchia verticale suggerisce che, da un livello all'altro, e in una data che resta da precisare, il passaggio ha perduto il suo carattere automatico: oro e biglione non hanno gli stessi destinatari, né gli stessi usi; e il principio della libera convertibilità non poteva essere mantenuto a lungo nei due sensi. Ma questa prima frattura del sistema monetario romano fu ulteriormente accentuata da una seconda, questa volta spaziale. Quest'ultima spiega, per esempio, come mai lo sganciamento dell'*antoninianus* sia avvenuto verso la metà del III secolo, in ordine sparso, a seconda delle province e che, « avvenuto in Oriente a partire dal 255 appaia a Colonia solo nel 259-60 » [94].

Con un suggestivo grafico (fig. 1) pubblicato per la prima volta nel 1977, ripubblicato e commentato nel 1980, K. Hopkins ha tentato di dimostrare che l'insieme del mondo romano costituiva nel I e nel II secolo un unico universo monetario e ha cercato di proporne una spiegazione. Le curve descrivono il movimento a seconda del regno di emissione, del numero delle monete d'argento ritrovate in numerose province dalla Britannia ai Balcani e, in Siria, sul solo sito (militare) di Dura Europos. Dal 50 al 180 le loro fluttuazioni sono identiche. S'impone una spiegazione: coniata in un numero ristretto di zecche e, soprattutto per l'Occidente, nella stessa Roma, la moneta coniata da un imperatore e messa in circolazione attraverso il soldo militare (e, aggiungiamo, attraverso altre remunerazioni pagate dallo stato), si trova ridistribuita nell'impero attraverso il commercio e il fiscalismo. E ciò consente a K. Hopkins di proporre un'organizzazione dello spazio romano in tre cerchi concentrici: Roma e l'Italia, un anello interno di province ricche e pacificate che forniscono eccedenze di incassi (con le tasse) e surplus di produzione (con le vendite), un anello esterno di province militari in cui la presenza dell'esercito e dei funzionari provoca spese consistenti da parte dello stato e che a loro volta creano capacità d'acquisto.

Ora, questo perfetto equilibrio si rompe a partire dal 180 circa: le monete d'argento emesse dai Severi si ritrovano ben presto in abbondanza nelle immediate vicinanze dei campi del Reno o a Dura Europos, ma impiegano da 30 a 40 anni a raggiungere l'Italia del Nord. Ciò conferma che erano proprio destinate all'esercito.

La diffusione dei sesterzi, analizzata da altri studiosi, è precisamente inversa: i sesterzi del II secolo sono diffusi in tutte le province d'Occidente [95], mentre i bronzi della prima metà del III secolo circolano soprattutto in Italia e in Africa [96]. E ciò fino all'arresto della loro fabbricazione che, nella metà del III secolo, consente l'utilizzo

del loro metallo per coniare *antoniniani*[97], modificandone dunque sensibilmente la lega.

Tale rifusione generale delle monete d'argento e di bronzo in circolazione viene ad essere confermata da un'altra osservazione. Per il Nord-Ovest dell'Europa (Germania, Francia settentrionale, Inghilterra) i grafici di Anthony King[98] permettono di valutare, secondo le epoche, la percentuale di monete d'argento coniate sotto questo o quell'imperatore presenti nella circolazione al momento del sotterramento dei tesori. Per le monete di Antonino Pio, il sotterramento si data sotto Commodo e Settimio Severo, ovvero circa trent'anni dopo l'emissione. In seguito la tendenza generale è verso una presenza sempre più precoce delle monete nei tesori, dopo la loro emissione. A partire dal 260 nei tesori non sussistono più monete dei regni precedenti: la monetazione anteriore al 260 ha dunque finito non solo di circolare, ma anche di essere tesaurizzata (a vantaggio dell'oro).

Questo fenomeno di rinnovamento rapido dello stock è contemporaneo a un'altra tendenza, legata al decentramento della coniazione: l'orientamento verso una circolazione locale. Gli effetti dell'apertura della zecca di Colonia nel 256 sono stati analizzati da M. Christol[99]: fino alla metà del III secolo, le province d'Occidente vivono su uno stock di denarii poco rinnovati, emessi dagli ultimi Severi dal 218 al 235. A partire dagli anni 258-60 constatiamo, da una parte, l'aumento della percentuale degli *antoniniani* (segno che il denario non è più coniato) nello stock totale, ma soprattutto l'aumento della percentuale di monete coniate a Colonia (che arriva a oltre il 70%); a partire da un certo momento la monetazione di Valeriano e Gallieno emessa dalla zecca di Roma non penetra praticamente più.

Si potrebbe osservare lo stesso fenomeno in Siria, con l'instaurazione di una zona di circolazione intorno ad Antiochia e alle altre zecche impiantate in seguito nel settore. Ma, se è vero che l'Asia Minore ha mantenuto a lungo una circolazione diversificata del numerario proveniente dalle zecche locali certe, ma anche da altri centri di produzione, soprattutto la zecca di Roma[100], l'osservazione meriterebbe di essere collegata alla bilancia globalmente eccedente degli scambi di questa regione che, come pagamento per i suoi prodotti, riceve monete da ogni luogo (senza entrare, peraltro, nel dibattito ricorrente[101] sull'eventuale stimolo sugli scambi determinato in Asia Minore dalla presenza di consistenti truppe sull'Eufrate e sul Danubio).

Per gli anni dal 260 al 295 in Occidente, le monetazioni dell'impero gallico (260-74) e quelle dell'impero britannico (287-96) accentuano ancora la regionalizzazione della circolazione dei pezzi più correnti. Secondo C. E. King[102] la circolazione delle monete dell'impero

Fig. 1. Fluttuazione del rifornimento di monete nell'impero romano, da K. Hopkins (per gentile concessione dell'autore).

britannico sarebbe limitata alla Britannia; la diffusione di quelle dell'impero gallico raggiungerebbe poco il Sud e ancor meno il Nord della Gallia.

A parte la congiuntura politica, le necessità militari giocarono senza alcun dubbio un ruolo determinante nell'apertura delle nuove zecche. Era infatti necessario coniare alla svelta, con i metalli a disposizione (cioè essenzialmente con le monete rientrate nelle casse o rimandate indietro), quantità di monete abbastanza massicce, anche se la loro qualità declinava rapidamente, per riuscire a pagare le truppe e il loro approvvigionamento. E questa iniezione accresciuta di liquidità monetaria nelle province periferiche doveva contribuire a facilitare il pagamento delle tasse.

Diocleziano, com'è noto, non si accontentò di riformare il sistema monetario, ma riformò anche quello fiscale. I lavori di M. Hendy [103] mettono in risalto la coincidenza delle unità di produzione di moneta (le zecche) e delle unità fiscali (le diocesi). Senza entrare nei particolari di cronologie controverse, l'importante per noi è vedere, alla fine di un III secolo la cui storia monetaria è stata ricca di peripezie, lo stato romano pienamente cosciente di associare la propria moneta e la propria fiscalità su una base regionale e di creare zone in cui coniazioni e prelievi avrebbero coinciso. I quattro grandi settori di produzione delle monete [104] prefigurano la suddivisione politica del 305: Costanzo Cloro, Galerio, Massimino Daia e Severo si dividono allora le diocesi, le zecche, ma anche la produzione delle miniere.

Imperatori	*Diocesi*	*Zecche*
Costanzo Cloro	Britannia	Londra
	Gallia	Treviri
	Viennese	Lione
	Spagna	
Galerio	Tracia	Eraclea
	Mesia	Tessalonica
	Asia	Cizico
Massimino Daia	diocesi d'Oriente	Antiochia
		Nicomedia
Severo	Pannonia	Siscia
	Italia (compresa la Rezia)	Ticinum e Aquileia
	Africa	Cartagine
	penisola italiana	Roma

3. *Gli effetti dell'inflazione sulla società e sull'economia.*

A partire almeno dagli ultimi decenni del II secolo, il sistema monetario romano sembra soggetto a un insieme di tensioni costanti. Queste costringono i successivi imperatori a un atteggiamento difensivo, inframezzato da qualche tentativo originale di sottrarvisi: mi pare questo il caso della svalutazione severiana e tale può anche essere il significato — per quanto ancora contestato — della coniazione dell'*antoninianus*. Malgrado tutti questi sforzi, tali tensioni finirono tuttavia col prevalere alla metà del III secolo e col provocare un profondo mutamento del sistema monetario le cui conseguenze sono evidenti sull'emissione, la circolazione e l'impiego delle differenti categorie di pezzi. Ma tale mutamento non interessa affatto nello stesso modo tutti i settori dell'economia e della società romana: esso contribuisce anche ad accentuarne alcune contraddizioni anteriori. In tale veste esso gioca un po' il ruolo di un rivelatore.

A differenza di una svalutazione contemporanea, gli effetti sul commercio esterno sembrano ridotti, o in ogni caso difficili, se non impossibili, da misurare. Gli scambi con l'Oceano Indiano e con l'Estremo Oriente venivano pagati in metalli preziosi e restavano molto squilibrati, anche se l'impero romano esporta vino e qualche manufatto: in mancanza di una svalutazione corrispondente presso i fornitori asiatici, il rialzo dei prezzi-oro della seta o delle perle o, eventualmente, del pepe, finì dunque per ripercuotersi interamente e per essere accettato senza difficoltà da parte di una clientela appartenente alla classe agiata. Tutto considerato, gli effetti della svalutazione hanno potuto essere più sensibili a nord del *limes*, stimolando le esportazioni di prodotti mediterranei (a cominciare dal vino) o artigianali, o rincarando il costo dei prodotti importati (pelli, pellicce?). La rarefazione delle monete d'argento coniate dai Severi e dagli altri sovrani del III secolo constatata nei paesi del nord del Danubio — e che ha dato luogo alle interpretazioni più diverse — non era forse il segno di un commercio più attivo, di un progresso delle vendite dei commercianti romani su tali mercati « stranieri »?

Complessivamente, tuttavia, l'impatto sull'insieme dell'economia romana di tale trasformazione della « posizione esterna » dell'impero dovette probabilmente rimanere limitato. La partita si giocò essenzialmente all'interno dei suoi confini. Tenterò ora di distinguere le differenti fasi e gli attori principali ispirandomi a uno schema volutamente semplificato in tre tempi:

1. Unico emittente ufficiale di moneta (ho segnalato nelle pagine precedenti il ruolo limitato delle coniazioni municipali d'Asia Mino-

re, che per di più finirono nella seconda metà del secolo), lo stato romano la redistribuiva a tre grandi categorie sociali: i « funzionari », i soldati, la plebe di Roma. Esso doveva inoltre regolare alcune grandi spese: acquisto di grano e quindi di olio per la città, lavori pubblici.

2. La moneta così redistribuita dallo stato circolava nell'impero ed animava l'economia e i consumi urbani, il commercio interno, a breve come a lunga distanza e, almeno in parte, la produzione agricola.

3. Una parte di questa moneta, soprattutto tramite il fiscalismo e l'insieme dei prelievi, ritornava nelle casse dello stato, il quale non poteva ricevere se non le monete da lui stesso emesse e, non potendo chiedere prestiti se non a breve termine, doveva far fronte alle proprie spese con gli introiti, gonfiati dall'eventuale bottino della conquista e dai proventi delle proprietà imperiali.

3.1. *Lo stato e i suoi « partners ».*

I beneficiari delle distribuzioni e retribuzioni monetarie di origine statale non si trovavano tutti sullo stesso gradino sociale: non possedevano le stesse capacità di resistenza e di contrattazione e sembra che le soluzioni proposte o imposte siano state differenti.

3.1.1. Per i soldati, il cui soldo o *stipendium* nei due primi secoli era soggetto a ritenute (per il vitto, il vestiario, l'equipaggiamento), notiamo tre evoluzioni possibili o probabili: *a*) il farsi carico, da parte dell'imperatore e dei contribuenti, della loro alimentazione; *b*) la rivalutazione dello *stipendium*, con un ritardo sui prezzi che è impossibile precisare; *c*) la pratica dei *donativa* periodici, che venivano ad accrescere lo *stipendium* ed erano pagati immediatamente, mentre una parte dello *stipendium* (economie volontarie e forzate) era versata soltanto alla fine del periodo di servizio, cosa che dovette porre qualche problema di rivalutazione dei peculii così accumulati. Rivalutazione, quest'ultima, che avrebbe dovuto imporsi anche per le pensioni — i *praemia militiae* — che passarono già dai 3000 denari sotto Augusto ai 5000 sotto Caracalla [105]. Dopo un vuoto di un secolo nella documentazione, una costituzione di Costantino [106] peraltro di difficile interpretazione e di cui espongo qui rapidamente il contenuto, mostra almeno che, se i *praemia* in denaro si sono conservati fino all'inizio del IV secolo — cosa che non sappiamo — essi non furono adeguatamente rivalutati. L'offerta di Costantino « a tutti i veterani » risponde probabilmente alle loro lamentele (di cui il titolo 7, 20 del *Codice Teodosiano* offre peraltro una concreta testimonianza). Ormai, la maggior parte della ricompensa per servizi buoni e fedeli sarà regolata in natura, terre lasciate vacanti

(e non da dissodare), un paio di buoi da lavoro e 100 *modii* — all'incirca 7 quintali — di cereali diversi (per le sementi e il vitto del primo anno), con un complemento in denaro liquido versato *in nummo*, in moneta di bronzo, per attrezzare i fondi. Per coloro che preferivano il commercio all'agricoltura, sembra sia prevista solo un'esenzione fiscale (che A. Chastagnol interpreta come una specie di « avoir fiscal »)[107]. Così Costantino fa esplodere il sistema stesso dei congedi: maggiore diritto, uguale per tutti, al versamento di una liquidazione, ma anche benefici gerarchizzati, accessibili ai soli veterani pronti a riprendere un'attività e che pretenderanno dallo stato il minimo esborso possibile in liquidi.

Quale che sia la nostra opinione sui congedi, ogni confronto tra i livelli rispettivi delle remunerazioni dei soldati tra il I secolo e la fine del III deve distinguere le varie componenti e soprattutto deve distinguere la parte versata in natura da quella versata in moneta.

Per il I secolo, in effetti, due documenti vengono sempre citati come prova di una simile ripartizione della remunerazione dei legionari, anche se la loro interpretazione precisa non è sicura. Si tratta di due papiri, datati rispettivamente all'81 e all'84 d. C. e che fanno seguire l'ammontare dei quadrimestri versati a dei legionari (?) d'Egitto, da diverse trattenute[108]. L'ammontare di ognuna di queste ultime sembra forfettario e corrisponde di una parte al vitto (*in victum*) e dall'altra a spese di equipaggiamento (*faenaria*, *caligae*, *fasciae*, *vestimenta*, ecc.). Esse riportano il saldo (*reliquae*) contabilizzato a credito del legionario; esso è dunque suscettibile di essere pagato in contanti, in una percentuale che va dal 27,9% nel primo caso al 22,5% del secondo, assommando la sola ritenuta *in victum* a circa un terzo (32,3%). Ma lo *stipendium* totale previsto (247,5 dracme × 3 = 742,5) resta di circa un sesto inferiore all'ammontare ufficiale previsto sulla base del rapporto tra la dracma e il denario (225 denarii × 4 = 900 dracme).

Non sappiamo nulla della trattenuta per l'equipaggiamento, mentre la trattenuta *in victum* è menzionata da numerosi testi: abolita da Nerone per i pretoriani[109] chiamati a beneficiare delle distribuzioni gratuite come il popolo di Roma essa poteva essere sospesa (secondo M. Christol)[110] durante le campagne militari, cosa che contribuirebbe a spiegare il loro costo. Fu veramente abolita nel corso del III secolo, e in quale data? Molti lo credono, senza precisare però il momento: così A. H. M. Jones (« The soldier of the later Empire was chiefly paid in kind »[111] o J.-M. Carrié[112].

Di fatto, per gli anni 298-300 i papiri di Panopoli[113] attestano versamenti in natura e in denaro a numerose unità. *P. Beatty Pan.*, 2 presenta così una serie di pagamenti globali che si sono scaglionati

lungo poco più di un mese (dal 28 gennaio al 1 marzo 300). Ma la ripartizione per soldato non trova tutti i commentatori d'accordo: le divergenze principali riguardano da una parte l'effettivo da riconoscere alle varie unità, e quindi il numero divisore da adottare per le cifre menzionate nel documento — i calcoli di R. P. Duncan-Jones [114] presuppongono unità più piccole e quindi un soldo e *donativa* più elevati di quelli proposti da A. H. M. Jones [115] —, dall'altra, il numero totale di *donativa*, da calcolare per l'intero anno a partire da quelli, peraltro versati in ritardo, che sono attestati fra il 28 gennaio e il 1 marzo. A. H. M. Jones e R. P. Duncan-Jones ne riconoscono tre: due *donativa* di tipo A, legati all'anniversario (22 dicembre 299) e al *dies imperii* (20 novembre 299) di Diocleziano, e un *donativum* di tipo B (la metà del *donativum* di tipo A) corrispondente al terzo consolato dei Cesari, Costanzo Cloro e Massimiano Erculio (1 gennaio 300).

Accanto allo *stipendium* e ai *donativa*, i conti di *P. Beatty Pan.* 2 registrano, almeno per alcune truppe, una rubrica *annona*, corrispondente a un versamente in denaro di 200 (A. H. M. Jones) o 600 (R. P. Duncan-Jones) denarii l'anno e, sotto il nome di *salgamum*, di distribuzioni di olio e di sale. Se i legionari ricevevano simultaneamente la razione di grano attestata altrove (da *P. Beatty Pan.* 1) per una delle unità — e ciò sembrerebbe possibile anche se non è leggibile direttamente sui documenti — l'insieme delle prestazioni di « grano », *salgamum*, annona (nei casi in cui essa li riguardava) sarebbe allora l'equivalente alla ritenuta *in victum* del I secolo.

In questo caso sarebbe dunque, per l'anno 300, l'ammontare annuo della sola coppia *donativum... stipendiumque* (con la quale, lo ricordiamo, viene designata la remunerazione in denaro dei soldati nel preambolo dell'Editto di Diocleziano del 301) a dover essere paragonato a quello di 150 denarii (ammontare del soldo di un legionario dopo la ritenuta *in victum*) dell'anno 81 d. C., o anche alla somma che gli toccava sottratte le spese di equipaggiamento e di abbigliamento, somma che, come abbiamo appena visto, ammontava, nel caso dell'Egitto, a circa il 25% del soldo: questa percentuale potrà essere elevata fino al 30% se si tiene conto dello scarto — non applicato — del 17,5% tra le 900 dracme del soldo teorico, sulla base di 4 dracme per denario, e le 742,5 dracme menzionate, che servono da base ai calcoli dei due papiri. Cosa che ci dà *almeno* tre « origini » possibili, anteriormente al primo aumento del soldo a opera di Domiziano: 225, 150, o una somma compresa tra 55 e 75 denarii. Per comodità di calcolo ho fatto riferimento a quest'ultimo valore, il più alto. L'importante, in effetti, è di confrontare questi livelli di remunerazione reale o effettiva della metà del I secolo alle stime proposte per l'anno 300. Ora, queste stime variano esse stesse moltis-

stipendium annuo	600 d.	600 d.	1800 d.
donativum A celebrazione degli Augusti	1250 d. per 2 realmente attestati (anniversario e *dies imperii* di Diocleziano) +1250 d. per altri 2, presunti regolari (anniversario e *dies imperii* dell'altro Augusto) + eventuale consolato (Diocleziano e Massimiano non sono consoli nel 300)		2500 per 2 realmente attestati (anniversario e *dies imperii* di Diocleziano) + forse 2500 per 2 regolari (anniversario e *dies imperii* dell'altro Augusto)
donativum B celebrazione dei Cesari	625 d. per 4 presunti regolari (anniversario e *dies imperii* di ciascun Cesare) + eventuale consolato dei Cesari: attestato nel 300	625 d. per 1 (il consolato dei Cesari nel 300)	1200 d. per 1, uno solo sicuro (il consolato dei Cesari nel 300), ma occasionale
donativum quinquennale (l'anno 300 non è anno di *donativum* quinquennale)		1/5 del *donativum* quinquennale di 5 *aurei*, valutato da Carrié 1/3 del soldo in ragione del deprezzamento della moneta	
Ammontare annuo possibile	600 d. + (1250×4=) 5000 d. + (625×4=) 2500 d., ossia *almeno* 8100 d. in modo regolare (+ 625 d. nel 300)	2475 d. + 1/3 circa di tale somma, ossia circa 3300 d.	tra 8000 d. come minimo (1800 d. + 5000 d. + 1200 d.) e da 12 a 13.000 d. (1800 d. + 10.000 d. + 1200 d.) ipotesi proposta dall'autore

simo secondo gli autori, tanto per lo *stipendium* che per i *donativa*, come mostra la tabella di p. 523.

In ogni caso, l'essenziale delle somme versate ai soldati (dal 78 all'88% secondo le ipotesi prese in considerazione) lo è ormai a titolo di *donativa*. Lo *stipendium* — secondo A. H. M. Jones e J.-M. Carrié — sarebbe rimasto stabile al livello fissato da Caracalla, e anche per R. P. Duncan-Jones esso sarebbe stato moltiplicato soltanto per tre, vale a dire dieci volte meno dei prezzi. La liberalità del principe (o dei principi) venne a compensare, almeno in parte, la caduta del soldo « regolare ». Volontaria in linea di principio, essa era in realtà tariffata e accolta in quanto tale, fino al punto di costituire una parte integrante della remunerazione dei soldati (*stipendium donativumque* dicono ormai i testi). Ma essa non basta tuttavia a difendere il potere d'acquisto della remunerazione, di fronte a un aumento dei prezzi che secondo il preambolo dell'Editto dei prezzi colpiva in primo luogo i soldati: « un solo acquisto basta a privarli del loro *stipendium* o del loro *donativum* ». Cosa che giustifica i raffronti che io vorrei qui proporre: i papiri del I secolo suggerirebbero in effetti l'accumulazione progressiva di un risparmio militare.

I raffronti combinano gli effetti di due coppie di valori, massimo e minimo, ognuna delle quali propone tre ipotesi possibili.

Ipotesi relative alla remunerazione totale in denaro dei legionari:

1. Ipotesi bassa: 3300 denarii (Carrié).

2. Ipotesi media: da 8000 a 9000 denarii (8000: ipotesi bassa di R. P. Duncan-Jones; 8100/8725: A. H. M. Jones).

3. Ipotesi alta: da 12.000 a 13.000 denarii (accolta infine da R. P. Duncan-Jones).

Ipotesi relative a eventuali trattenute a titolo di prestazioni varie o, al contrario, prese in carico dallo stato. Esse impongono il confronto con tre « origini » possibili: 225 denarii (con trattenute per vitto ed equipaggiamento), 150 denarii (con vitto gratuito) e 75 denarii (se vitto ed equipaggiamento sono gratuiti).

L'incrocio di queste due serie di ipotesi, da avvicinare al coefficiente di circa 60 proposto come aumento medio dei prezzi, dà le seguenti percentuali di aumento:

	A. Trattenuta per vitto ed equipaggiamento (225)	B. Vitto gratuito (150)	C. Vitto ed equipaggiamento gratuiti (75)
1. Ipotesi bassa: 3300	14,6	22	44
2. Ipotesi media: 8000	35,5	53,3	106
3. Ipotesi alta: 12000	53,3	80	160

Questa tabella, volontariamente semplificata, permette di scartare alcune combinazioni, che risultano poco convincenti.

L'ipotesi bassa (1), che sembra sottostimare la quota dei *donativa*, tenendo conto di un solo *donativum* di valore A al posto di due per il periodo che va dal 28 gennaio all'1 marzo e non considerando la possibilità di altri *donativa*, è in ogni caso incompatibile con le ipotesi A e B: calcolate in base al coefficiente 60, le trattenute per il solo equipaggiamento si alzerebbero a 4500 denarii, quella per l'equipaggiamento e il vitto a 9000 denarii. Ma essa può conciliarsi con l'ipotesi C, implicando in questo caso un abbassamento del 25% del potere d'acquisto del peculio spettante ai legionari dopo l'assunzione totale in carica del loro mantenimento da parte dello stato.

L'ipotesi media (2) è anch'essa difficilmente conciliabile con l'ipotesi A, poiché coprirebbe appena le spese di vitto ed equipaggiamento. La gratuità del vitto comporterebbe una perdita del 12% del potere d'acquisto del peculio; quella del vitto e dell'equipaggiamento gli assicurerebbe al contrario un progresso significativo (+75%) e, in quanto tale, poco verosimile.

L'ipotesi alta (3) implicherebbe un'analoga diminuzione del potere d'acquisto, e cioè il 12% (oppure una sua stabilità, se si accetta la cifra di 13.000 denarii) nella soluzione A, un aumento sensibile (+1/3) nella soluzione B, o addirittura sensazionale (+166%), in quanto tale altrettanto incredibile della soluzione C.

Le combinazioni più plausibili, in questa prospettiva, appaiono, nella stessa misura 3A e 2B, seguite da 1C e infine da 3B e 2A.

3.1.2. Ufficiali e « alti funzionari » uniscono al loro prestigio sociale il beneficio di remunerazioni molto elevate e di un ordine di grandezza radicalmente differente dal soldo delle truppe: decine e centinaia di migliaia di sesterzi, contro le poche centinaia nei due primi secoli, e *forse* il beneficio di condizioni di pagamento più favorevoli, perché più regolari e perché avvenivano con prelievo diretto dalle casse di cui a essi spettava la gestione o alle quali avevano un accesso privilegiato. In ogni caso, i papiri di Panopolis mostrano che la remunerazione (secondo un'interpretazione molto verosimile di A. H. M. Jones [116], che ha corretto su questo punto l'editore del testo, T. C. Skeat) del comandante di un'unità era oggetto di un movimento contabile particolare e non si mischiava a quella della truppa.

L'esempio più celebre è quello di T. Sennius Sollemnis, noto dall'iscrizione di Vieux, nel Calvados, detta « Marmo di Thorigny » [117]; questo personaggio intorno al 220 ricevette dal legato di Britannia Claudius Paulinus, fra gli altri doni, 25.000 sesterzi *in auro* a titolo di *salarium* per un tribunato semestrale che in seguito egli peraltro non portò a termine. Ma il pagamento in oro di cui egli ci dà testi-

monianza non dovrebbe essere invocato come una risposta all'inflazione: il gesto di Paulinus è in effetti quello di un patrono verso il suo cliente e s'inserisce nell'ideologia del dono fra personaggi di alto rango [118].

Ma l'ipotesi di una conversione di alcuni alti salari in metallo prezioso merita di essere prospettata per la fine del secolo. È questo, almeno, che suggeriscono rari indizi molto contrastanti: *a*) da una parte, le definizioni dei posti rimangono costanti e fanno pensare a una stabilità in moneta di conto che tenderebbe dunque a far perdere loro ogni significato sostanziale. I titoli di *sexagenarius* e di *ducenarius* che ancora compaiono per indicare un inizio di carriera su un'iscrizione di Roma [119] rimangono ambigui: indicano un salario realmente versato (60.000 e 200.000 sesterzi), o più semplicemente un rango in una gerarchia stabilita dalla tradizione, senza però ormai alcun rapporto con i fatti? Ma il doppio *salarium* di 600.000 sesterzi che il retore Eumenio [120] continua a ricevere nel 297, a titolo di elargizione imperiale, pur avendo avuto fine la sua funzione di segretario (*a memoria*) dell'imperatore [121] (normalmente retribuita 300.000 sesterzi, come precisa lo stesso Eumenio), ci porta a concludere che il posto di *a memoria* era a quel tempo di rango « trecenario »; *b*) dall'altra parte, grazie ai papiri di Panopolis veniamo a conoscenza di pagamenti in metalli preziosi di un valore tale da renderli inconciliabili con il mantenimento delle remunerazioni nell'ordine di grandezza acquisito precedentemente in moneta di conto: così le 50 libbre d'argento non monetato e i 4 *folles* (ovvero 50.000 denari, come indica il testo) versati, per un motivo imprecisato, a un ufficiale superiore dell'esercito d'Egitto, il *praepositus* dei *lancearii* della *legio III Diocletiana*, hanno, all'inizio dell'anno 300, un valore di 290.000 denarii, senza paragone possibile con lo *stipendium* quadrimestrale di 18.000 denarii — ossia 54.000 denarii di soldo annuo — pagato contemporaneamente al suo « collega », il *praepositus* degli *equites promoti* della *legio II Traiana*.

Il problema è duplice: *a*) quello della moneta — o del metallo — che serve a pagare tali remunerazioni di prestigio: un pagamento in oro, monetato o meno, o in lingotti d'argento, rappresentava di per sé una protezione per persone che non spendevano la totalità dei loro introiti giorno per giorno; poteva essere agevolmente giustificato con la consistenza stessa delle somme da versare; *b*) quello della loro eventuale rivalutazione, per conservare il loro potere d'acquisto, come è stato in una certa misura quello del soldo e, come si è visto all'inizio, quello dei salari del settore « libero ». Se la rivalutazione non avesse avuto luogo, tali « salari » avrebbero perso qualsiasi valore

utile per i loro beneficiari che, ancor più che per il passato, avrebbero vissuto dei proventi delle terre — un'altra possibilità d'interpretazione.

Non è cosa da poco che il sesterzio rimanesse la moneta di conto di alcuni alti salari, mentre nella vita quotidiana, e anche per i salari modesti, esso era stato sostituito con il denario. Se, come sostiene C. E. Van Sickle [122] lo stato continua nel 297 a mantenere per i suoi « alti funzionari » il rapporto classico 100 sesterzi = 1 *aureus*, il salario doppio di Eumenio sarebbe di 6000 *aurei*, all'epoca equivalenti a 100 libbre d'oro (si tagliano allora 60 *aurei* ogni libbra), e il salario semplice dell'*a memoria* di 50 libbre. Ora, un secolo prima, sotto Settimio Severo, un procuratore ducenario o trecenario — se fossero stati pagati in oro — avrebbero raggiunto all'incirca 42 e 62 libbre d'oro rispettivamente. Gli ordini di grandezza concordano; e sarebbero così da avvicinare alle 50 libbre d'argento precedentemente menzionate — che valevano 12 volte meno (rapporto 1:12 fra l'oro e l'argento): il segretario dell'imperatore e un ufficiale, anche di alto grado, non si collocano al medesimo rango.

Il problema resta aperto a causa dell'estrema povertà della documentazione e dei dubbi che sussistono sull'oggetto stesso del salario di Eumenio. Ma la pista suggerita da C. E. Van Sickle andrebbe nella stessa direzione dell'ipotesi dei *sestertia auri*, i « centesimi d'*aureus* », avanzata da J.-P. Callu [123]: anche se il documento (la « Storia di Apollonio re di Tiro ») e l'epoca (gli anni 215-38) considerati dal Callu non la rendono sicura, tale ipotesi potrebbe spiegare comunque una risposta alla presa di coscienza della « esplosione » della moneta di conto.

Altre procedure furono utilizzate parallelamente. Si tratta degli alti salari versati dai servizi dello stato o dalle municipalità ai funzionari, ai professori che occupano cattedre municipali, agli avvocati addetti agli uffici dei governatori, che, verso la fine del regno di Costanzo II, nel decennio 350-60, secondo A. Chastagnol [124], sono ormai *stabiliti* in natura — in « annone », equivalenti a una certa quantità di grano —, e non più in denaro. Indicizzazione pura e semplice per gli interessati, dal momento che la possibilità di *adaeratio* (versamento in moneta di un salario stabilito in natura) era assicurata dalla conversione in moneta secondo il corso del grano del momento. Una procedura che, anche se non ha avuto come iniziatore Severo Alessandro, come invece vorrebbe far credere la *Historia Augusta* (*Vita Sev. Al.*, 15,3 e 41,3) non è probabilmente nata d'improvviso alla metà del IV secolo.

3.1.3. Le distribuzioni alla plebe di Roma nel corso del III secolo

si trasformano secondo due direzioni ben precise: da una parte una leggera rivalutazione delle liberalità in denaro, dall'altra un'estensione dell'approvvigionamento.

Le cifre del *Cronografo* del 354 confrontate da J.-P. Callu [125] con le altre fonti letterarie (*Historia Augusta*) e numismatiche (identificazione di liberalità attraverso le legende monetarie) spingono a riconoscere un rialzo per stadi successivi: il congiario « normale » di 150 denarii sotto Macrino e Elagabalo — esattamente il doppio di quello del I secolo [126] —, passa a 250 denarii nel 238 e si mantiene a tale livello forse fino a verso il 270; sale a 500 denarii nel decennio 270, quindi a 1500 circa sotto Diocleziano: nello spazio di un secolo, si ha pertanto una moltiplicazione per 10, scaglionata in modo ineguale nel tempo (come gli indici del rialzo dei prezzi precedentemente ricordati ci avrebbero indotto ad aspettarci), con una prima moltiplicazione per 1,6 nel 238, una seconda per 2 intorno al 270 e una terza per 3, intervenuta nell'ultimo decennio del secolo.

Avviate da Settimio Severo, le distribuzioni d'olio sarebbero divenute permanenti sotto Aureliano (270-5) che avrebbe aggiunto razioni di carne e di vino per almeno una parte dell'anno [127]. Sotto Aureliano, la sostituzione della distribuzione mensile di grano (5 *modii* per ciascun avente diritto) con una distribuzione giornaliera di pane va nel senso di un miglioramento della dieta della plebe frumentaria; ma se, come sembra, essa si accompagnò a una diminuzione della razione [128], essa potrebbe anche rappresentare una misura di economia.

L'estensione dell'approvvigionamento, gratuito o a prezzo ridotto, secondo i prodotti e i momenti, sarà riuscita forse a compensare la diminuzione del potere d'acquisto delle liberalità in denaro (il cui tasso, indipendentemente dalla frequenza, conobbe una progressione di fattore 10 e non la progressione di fattore 30 che avrebbe richiesto la loro reale rivalutazione)? Essa avrebbe permesso così all'imperatore di ridurre l'ammontare globale delle coniazioni per le liberalità tradizionali in denaro.

Identificabili attraverso la legenda e l'illustrazione, queste coniazioni speciali riguardano i tre metalli (il *Cronografo* attribuisce anche a Gallieno il dono di un « binio » o doppio *aureus*; l'emissione di sesterzi — moneta « fossile » — proseguì, come si è visto, a tale scopo). Ma la distribuzione di dischi d'argento commemorativi (che pesavano, lo ricordiamo, poco meno di una libbra: dunque un piccolo lingotto al quale era stata data una forma e uno stampo) in occasione dei *vicennalia* di Diocleziano e di Massimiano costituisce una novità, da mettere accanto nello stesso tempo alla demonetizzazione di fatto dell'argento e alla coniazione di pesanti medaglioni d'oro.

3.1.4. Anche lo stato, però, indicizza le sue entrate: sui prezzi delle

derrate attraverso i suoi prelievi in natura, patrimoniali e fiscali; su quello dell'oro e dell'argento attraverso la domanda accresciuta di pagamenti in metalli preziosi: una politica che, iniziata sotto i Severi, assumerà la sua piena estensione nel IV secolo. L'istituzione dioclezianea, per il pagamento dell'imposta fondiaria, di un'unità astratta — *caput* o *iugum* a seconda delle province [129] —, di cui si può far variare l'ammontare, testimonia la ricerca di una cartografia fiscale che permetta di fissare l'imposta in funzione della valutazione dei bisogni, proteggendola al tempo stesso dalla svalutazione della moneta.

3.2. *Moneta ed economia.*

3.2.1. Anche a tale riguardo gli indizi sono contraddittori. La stabilità dei principali prezzi in rapporto all'oro, e in primo luogo di quelli del grano, dell'olio e del lavoro, e la banalizzazione di alcuni consumi di lusso o semi-lusso (spezie, unguenti, profumi e prodotti di uso medico) suggerisce una stabilità di fondo dell'economia del mondo romano. Stabilità che sarebbe confermata dal mantenimento dei livelli raggiunti dalla popolazione urbana [130] — la più tributaria dei circuiti commerciali per il proprio approvvigionamento, per il suo lavoro e la sua vita di ogni giorno. Bene o male, l'insieme avrebbe retto.

Ma, d'altro canto, l'aumento dei versamenti in natura a certe categorie sociali — esercito e plebe romana — indica una riduzione importante degli scambi monetari per i bisogni correnti.

3.2.2. Tale riduzione è relativa se le quantità necessarie di grano, olio o vino vengono acquistate presso grandi proprietari o grandi negozianti che non faranno affatto circolare le somme ricevute nel resto della società. Nel leggere sulle anfore di Tripolitania ritrovate a Ostia e a Roma (Monte Testaccio) le iniziali dei membri noti di ricche famiglie di Leptis dell'epoca severiana [131] si è tentati di metterli in rapporto con i due celebri passi di Aurelio Vittore e della *Historia Augusta* [132] secondo i quali da una parte gli abitanti della Tripolitania, esonerati dall'imposta da Settimio Severo, avrebbero offerto spontaneamente prestazioni di olio alla città di Roma, dall'altra Settimio Severo avrebbe istituito le distribuzioni regolari di olio alla plebe romana, e d'interpretare tali passi in maniera molto diversa: Settimio Severo aprì forse in misura maggiore il mercato romano dell'olio ai produttori di Tripolitania, al primo posto dei quali figurava l'imperatore stesso. Si può infatti dubitare che l'offerta spontanea della Tripolitania sia stata sufficiente a garantire questo approvvigionamento: l'arricchimento delle grandi famiglie di Leptis implica precisamente che esse hanno potuto vendere, e ben vendere [133].

3.2.3. Ma tale riduzione degli scambi monetari era assoluta se le derrate necessarie erano fornite attraverso l'estensione delle proprietà imperiali o per requisizione. Per restare al medesimo esempio, una parte dell'olio di Tripolitania veniva fornita, a partire dall'inizio del III secolo, dalle proprietà imperiali, che, aumentate con la confisca dei beni di Plauziano nel 205, erano amministrate nel quadro di uno specifico distretto patrimoniale, la *regio Tripolitana*[134]. Ma la politica di confisca — che Costantino riprenderà più tardi su larga scala — non è mai cessata: Erodiano la rimprovera a Massimino[135] e il vescovo Cipriano a Valeriano (in relazione alla persecuzione dei cristiani nel 257 o 258)[136].

Il prelievo fiscale diretto o la requisizione, gratuita o a prezzi fiscali, senza alcun rapporto con il corso reale[137] di quantità accresciute di prodotti agricoli hanno lo stesso effetto: in alcune province, come l'Egitto, tali procedure rappresentano soltanto un prolungamento di pratiche anteriori; ma esse diventano un fenomeno diffuso. La fine dell'esenzione dell'Italia — forse progressiva durante il III secolo[138] — nel IV secolo consente di rifornire Roma di prodotti (specialmente carne di maiale e vino) ormai di origine fiscale.

Così, il mantenimento dei prezzi a un livello costante in metalli preziosi implicava in realtà un'importante diminuzione delle quantità che passavano per il mercato, quindi sia della offerta e della domanda di prodotti sia dell'uso della moneta per regolare tali scambi. Tale diminuzione avrebbe a sua volta operato, una volta superata la crisi degli anni 250-70, nel senso di una stabilizzazione relativa dell'inflazione della moneta corrente (bronzo argentato) che il mantenimento degli scambi al loro antico livello avrebbe viceversa contribuito ad alimentare.

Essendo il risparmio protetto dalla tesaurizzazione, l'inflazione aveva un altro effetto: quello di alleggerire il peso relativo dei debiti, importante dalla sommità alla base della scala sociale. I ricchi ne trassero vantaggio se i prezzi e i proventi delle loro terre aumentarono tanto in fretta quanto i prezzi agricoli; cosa verosimile ma da dimostrarsi. Ma l'indebitamento contadino, di cui l'importanza accordata ai *reliqua colonorum* nei frammenti di Scevola e di Papiniano conservati nel *Digesto*[139] ci mostra tutto il peso nel II secolo — epoca di stabilità monetaria — all'inizio del III dovette anch'esso alleggerirsi. Le prime vittime ne sarebbero stati i proprietari per i quali, già secondo Columella, un livello ragionevole di indebitamento — né troppo né troppo poco — era necessario e auspicabile per « tenere » i propri coloni[140]. Essi poterono rispondere convertendo tale debito in natura (in sacchi di grano o in anfore di vino); ma persero il vantaggio di poter giocare sui diversi prezzi

fra le annate cattive (in cui il contadino s'indebita) e quelle buone (in cui egli rimborsa). Anche se l'*adscriptio* al *census* e il conseguente attaccamento dei contadini alla loro terra aveva motivazioni fiscali [141], in tale contesto essa poteva essere utilizzata dai proprietari che ne avevano bisogno come una costrizione legale che permetteva di stabilizzare una manodopera che rischiava di sfuggire.

V. CONCLUSIONE

Al termine di questa indagine, che certo non pretende di esaurire l'argomento in questione, molti problemi restano aperti. Ho cercato di ragionare solo su quanto sembra acquisito, lasciando le ipotesi aperte quando nulla autorizza una conclusione, e cercando di circoscrivere quanto resta vero, a prescindere dall'ipotesi che un giorno sarà accettata. L'importante in effetti è tenere ben presente la complessità del fenomeno monetario. Date le dimensioni dell'impero romano, la disuguaglianza di ricchezza e di sviluppo delle differenti province, lo squilibrio degli scambi interni — dalle campagne alle città e da Oriente a Occidente —, le scosse della politica militare, le amputazioni di territori legati alle « usurpazioni » (imperi gallico e britannico, regno di Palmira) e quindi le forti disparità dell'approvvigionamento in moneta, parecchie ipotesi possono essere valide in pari misura e sarebbe vano voler ridurre tutto a un'unica serie di spiegazioni.

Il diagramma delle variazioni dei principali prezzi in rapporto ai metalli preziosi ci spingeva verso un punto di vista moderno, abituato a esperienze inflazionistiche infinitamente più rapide e più attento al buon andamento dell'economia che non alla difesa della moneta. In realtà, anche se la constatazione resta valida, tale stabilità a lunghissimo termine (due o tre secoli) non impedì importanti trasformazioni del sistema monetario, dell'uso della moneta e dell'atteggiamento o del comportamento delle differenti classi sociali.

Tali trasformazioni hanno la loro prima origine nello stato romano stesso, i cui bisogni ne sono stati i motori. L'inflazione, legata al finanziamento dell'esercito e della guerra, è stata il prezzo della sicurezza romana, il prezzo del mantenimento dell'unità dell'impero o del ritorno a essa, il prezzo della sopravvivenza del sistema politico, il regime imperiale. Le illustrazioni e le legende delle monete, del resto, non dicevano altro. Nessun dubbio che gli utenti trovassero il prezzo da pagare troppo alto: essi si lamentavano più del fiscalismo che

dell'inflazione propriamente detta e associavano molto esplicitamente il peso di questa al mantenimento dei soldati.

Unico emittente di moneta, lo stato mira a equilibrare le sue entrate e le sue spese. Ma se le prime sono difficili da aumentarsi e sono soggette alle amputazioni provocate dalla peste e dalla miseria, le invasioni e i disordini politici, le seconde, al contrario, non sono comprimibili e tendono anche ad aumentare brutalmente per effetto della guerra, mentre le prime crollano. Di fronte all'obbligo di pagare i soldati e i « funzionari » e di approvvigionare la plebe di Roma, lo stato riconia le quantità necessarie con le monete che entrano nelle casse. Il suo è un comportamento molto moderno: nel III secolo lo stato romano si regola con la sua moneta corrente (argento, poi bronzo argentato) come, *mutatis mutandis*, gli stati moderni con le loro banconote; esso conia ciò che gli occorre, naturalmente nella misura delle sue possibilità metalliche.

La condizione del successo era di dare a tali monete un valore fiduciario. Lo scacco è evidente, nel III come del resto nel IV secolo. I prezzi e il valore delle monete in circolazione si allineano, con un ritmo difficile da precisare, sul prezzo dei metalli preziosi e sul contenuto di fino delle monete. Ciò resta vero durante tutta la parte centrale del III secolo, quando viene deprezzata la moneta d'argento. È ancora vero alla fine del III e nel IV, quando si cerca di dare al *nummus* un corso superiore al suo valore intrinseco. Lo stato romano emette le monete ma, malgrado i suoi sforzi, non può controllarne il corso, che si aggiusta da sé. E ciò in assenza di rapporti commerciali decisivi con l'esterno: lo stato romano non può invocare « la coazione internazionale ».

La sua politica va incontro agli interessi dei suoi partners più numerosi: soldati e plebe di Roma, che vedono accrescersi (soprattutto i primi) le distribuzioni in natura, e vengono così messi al riparo dagli effetti diretti dell'inflazione sulla vita corrente. Di qui l'impressione di una moneta abbondante, la cui diffusione aumenta, ma la cui utilità diminuisce.

Ma il punto più importante è rappresentato senza alcun dubbio dalla scissione del sistema monetario romano in due livelli che comunicano poco e male. Basterebbero di per sé bisogni degli strati sociali più ricchi, preoccupati di difendere il loro risparmio e i loro averi, ad alimentare un rialzo del valore dei metalli preziosi; essi ormai tendono a ricercarli in quanto tali e cercano di tesaurizzarli; questo accentua la loro rarità e rilancia l'inflazione, mentre la crescita di valore della moneta di riserva provoca per contraccolpo, già di per sé, la svalutazione della moneta corrente.

Saremmo a questo punto tentati di formulare un'ultima ipotesi.

Fino agli anni '60 del III secolo, le soluzioni messe a punto dallo stato per far fronte alle sue spese costituivano il fattore essenziale: l'aumento della massa monetaria in circolazione si determina attraverso la coniazione di quantità accresciute di monete, con la stessa quantità o una quantità decrescente di metallo; in assenza di un corrispondente aumento della produzione, gli effetti inflazionistici sono facili da scontare. Dopo il decennio 260-70, il sistema monetario, divenuto bipolare, obbedisce al contrario a una logica propria, nuova e originale. Essa è legata alla struttura stessa del sistema e alle speculazioni di cui è oggetto da parte delle diverse classi sociali. Essa diviene il fattore principale di una inflazione che si alimenta da sé, e contro la quale vengono a cozzare tutti gli sforzi di « restaurazione », anche i meglio intenzionati, a cominciare da quelli di Aureliano e di Diocleziano.

XIV

TEORIA E POLITICA MONETARIA A ROMA TRA III e IV D. C.

di Elio Lo Cascio

Forse l'unica, e certo la più ampia e lucida, trattazione di « teoria monetaria » che l'esperienza romana ci abbia lasciato è contenuta, com'è noto, in un celeberrimo passo del trentatreesimo libro del commentario *ad Edictum* di Paolo, nel quale, dopo aver brevemente individuato l'origine, diremmo, « logica » della moneta nella sua funzione di mezzo di scambio (ciò di cui si ricorderanno gli economisti neoclassici nelle loro stesse trattazioni dell'origine della moneta), il giurista viene a parlare di quel che la moneta è ora, nel momento in cui ne scrive, della sua natura, degli effetti cui dà luogo l'esistenza del mezzo monetario negli scambi:

Dig., 38, 1, 1 *pr.*: Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. olim enim non ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit. sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate, nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur [1].

Il discorso di Paolo si muove (anche se, come vedremo, lo trascende) all'interno di un dibattito tecnico-giuridico sulla natura della *permutatio*, sulla sua riconducibilità o meno alla nozione di *emptio venditio* [2]: dibattito di cui è agevole rintracciare le varie fasi, ora che disponiamo di un recentissimo contributo del Nicolet, di cui meritano di essere condivise molte (anche se non tutte) le conclusioni [3]. Ridurre però la portata della riflessione di Paolo, mettendo in evi-

denza l'occasione che l'ha sollecitata, sembra illegittimo, come illegittimo pare considerare la stessa polemica tra Proculiani e Sabiniani come limitata alla discussione sul merito e sull'efficacia giuridica di quelle transazioni che non coinvolgono l'uso del mezzo monetario. La stessa polemica tra Sabiniani e Proculiani ha uno spessore, mi sembra, ben maggiore, in quanto coinvolge appunto una discussione sulla natura stessa della moneta.

Per i Sabiniani non vi era differenza tra *emptio venditio* e *permutatio*; per i Proculiani la presenza del mezzo monetario, in uno di essi, viceversa, rendeva diametralmente diversi i due negozi: nella *permutatio* non può stabilirsi chi sia l'*emptor* e chi sia il *venditor*, né può stabilirsi che cosa sia *pretium* e che cosa sia *merx*. La contrapposizione è dunque tra una nozione che tende a non riconoscere come gravida di effetti la distinzione tra *pretium* e *merx*, che tende, vale a dire, ad attribuire, a seconda dei casi, a una merce la funzione di *pretium*, o evidentemente anche alla moneta la funzione di *merx*, e l'altra che viceversa dalla distinzione tra *pretium* e *merx* fa discendere precisi, e differenziati, effetti giuridici [4]. La chiave della contrapposizione era, dunque, appunto nella valutazione del mezzo monetario: *pretium*, per gli uni, e non *merx*; *merx*, alla stregua di altre *merces*, per gli altri. Che questa sia la maniera corretta di impostare il problema, che alla base della contrapposizione tra Proculiani e Sabiniani sulla natura della *permutatio* sia un modo diverso di intendere la natura della moneta, mi pare lo confermi una costituzione del *Codice Teodosiano* [5] che stranamente non è citata dal Nicolet, ma che va indubbiamente versata, assieme ai luoghi di Gaio e delle *Istituzioni* giustinianee citati dallo studioso francese [6], nella discussione. Nella legge del Teodosiano non è proprio questione della natura della *permutatio*, ma viceversa, direttamente, della natura delle *pecuniae in usu publico constitutae*: di esse si dice, ancor una volta, che « pretium oportet esse, non mercem ». La ragione per la quale l'autorità imperiale interviene è, e ci torneremo [7], il fatto che, anche in conseguenza di una recente demonetizzazione di certi vecchi nominali, il pubblico dei fruitori ha preso a considerare, evidentemente perché ciò tornava a proprio vantaggio, talune specie monetarie, fra quelle in corso e fra quelle fuori corso, non come monete, ma come pezzi di metallo, e, in quanto tali, ne ha fatto oggetto di contrattazione, le ha vendute, o lasciandole nella loro condizione fisica di pezzi coniati, ovvero dopo averle fuse. Sicché è necessario statuire che chi fonde le monete o le trasporta da un luogo all'altro per farne commercio, è passibile di pena capitale (in quanto colpevole di *sacrilegium*), ribadendo inoltre come « pecunias... nulli emere omnino fas

erit nec vetitas contrectare, quia in usu publico constitutas pretium oportet esse, non mercem ».

Mi sembra che questa testimonianza confermi, al di là di ogni dubbio, come anche alla base della polemica sulla *permutatio* e sui suoi effetti, questione, dicevamo, tecnico-giuridica di importanza tutto sommato circoscritta, vi fosse una contrapposizione, ben più gravida di conseguenze, sul modo di intendere la natura della moneta stessa. Ora, quale può essere la ragione del sorgere di una simile contrapposizione nel modo di intendere la natura della moneta? A me sembra che la risposta a questa domanda non possa che essere una: l'esperienza di tentativi dell'autorità emittente volti a dare alla moneta, entro certi limiti, valore fiduciario, valore non corrispondente all'intrinseco, si è riflessa sul piano dell'elaborazione teorica, sicché è sorta anche a Roma, com'era sorta nel pensiero greco [8], una contrapposizione tra quelli che potremmo definire anacronisticamente « metallisti » e quelli che potremmo definire, in modo parimenti anacronistico, « nominalisti » o « cartalisti ». È perfettamente legittimo allora cercare di individuare, non solo, come fa il Nicolet, l'origine e la paternità della teoria, ma il senso della sua rilevanza nell'epoca di Paolo, la ragione del suo tornare di attualità in questo tempo: sicché se è corretto risalire, con il Nicolet, alla stessa trattazione aristotelica della moneta, da cui il complesso di riflessioni di cui è eco diretta in Paolo in ultima analisi deriverebbe [9], meno corretto sarebbe negare, su questa base, che dunque le considerazioni di Paolo sul tema della natura della moneta non hanno alcun rapporto con le vicende monetarie a lui contemporanee; riconoscere, com'è ovvio che si deve, che tali considerazioni sono per molti aspetti tutt'altro che originali, che hanno una lunga elaborazione alle spalle, non basta certo per escludere che, a sollecitare la riflessione di chi sarà, se non prefetto al pretorio di Severo Alessandro, comunque membro del suo *consilium principis* [10], siano stati i concreti problemi che doveva affrontare, nella gestione della politica monetaria, l'autorità imperiale. È difficile credere che il discorso di Paolo sarebbe stato lo stesso, che avrebbe avuto il medesimo andamento logico, che sarebbe pervenuto alle medesime conclusioni, se non si fosse inquadrato in una fase particolare dell'evoluzione monetaria romana, quella che assiste, dall'epoca di Settimio Severo o anzi di Commodo in poi, al tentativo di creare, o di incrementare in misura sostanziale, il margine di fiduciarietà della moneta argentea, diminuendone il contenuto di fino. Mi sembra che il Nicolet non metta nel dovuto rilievo, per dire il meno, come la posizione di Paolo risulti altrettanto decisamente orientata, sul piano della definizione teorica della moneta, quanto lo è su

quello della polemica tra Proculiani e Sabiniani sulla natura della *permutatio*. Basta a dimostrarlo l'analisi puntuale del testo.

Il brano non presenta, salvo che in un paio di casi, particolari difficoltà di interpretazione e si può escludere che su di esso si siano operati, tanto da stravolgerne il senso, interventi interpolatori [11]. Il discorso di Paolo muove dalla considerazione che l'origine dell'*emptio venditio* va ricercata effettivamente nella *permutatio*; il passo successivo lo si è compiuto nel momento in cui si è scelta una *materia* (evidentemente dagli stessi scambisti e non da un'autorità pubblica che, ancora, a questo livello, non interviene), la cui « publica et perpetua aestimatio » consentisse di risolvere le difficoltà che nascevano per l'incommensurabilità delle cose tra loro: questa *materia* ha potuto assolvere a un tal compito in quanto ha consentito la commensurabilità « aequalitate quantitatis », vale a dire, come mi sembra, « con l'uniformità della quantità », « col rendere equiparabili le cose attraverso l'attribuzione a esse di un valore esprimibile in termini quantitativi » [12]. Qui siamo ancora, mi sembra, sul terreno in cui c'è consenso tra le due teorie contrapposte: della moneta non si è ancor detto che non è *merx* e tutto lascia anzi pensare che *merx* è considerata dagli uni e dagli altri: in sostanza, sin qui non è ancora intervenuta (nonostante che il riferimento alla « publica et perpetua aestimatio » sia stato inteso, viceversa, in questo senso) [13], l'autorità emittente. La moneta è tale perché una *materia* è stata consensualmente scelta dagli scambisti per facilitare gli scambi: né questa materia ha ricevuto alcuna sanzione da parte di una qualunque autorità. È lo stadio successivo quello a proposito del quale si determina la divaricazione fra le due opposte concezioni: ed è lo stadio successivo, così parrebbe, quello in cui, nel pensiero di Paolo, la natura specifica della moneta come *pretium* viene a prodursi: « Eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate, nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur ». È questo il momento in cui la considerazione di Paolo non è più relativa alla *storia* della moneta, ma all'*attualità* della moneta, come pare confermare il fatto che si passi solo a questo punto, nell'uso dei tempi, dal perfetto al presente. La *forma publica*, per Paolo, non serve soltanto a garantire il peso e la purezza, e dunque il valore intrinseco, del singolo pezzo coniato, a farne una merce peculiare di cui l'autorità emittente si assume il compito di assicurare la qualità senza di fatto crearla; ma serve a qualche cosa di più. È l'autorità emittente che crea la moneta, nella misura in cui l'*usus* e il *dominium* che offre (e resta incerto se si tratti dell'*usus* e del *dominium* di essa stessa moneta o, viceversa, delle *res venales* in genere) non derivano « ex substantia », e cioè dalla sua

natura di pezzo di metallo dal peso e dal fino precisati, ma « ex quantitate », dal valore, espresso in termini numerici, che ad essa l'autorità emittente dà, in quanto, appunto, *pecunia numerata* e non pesata [14]. L'*usus* e il *dominium* potrebbero essere « sui », come si è proposto da taluno sulla base d'una suggestione oraziana [15], e potrebbero perciò definire, in maniera piuttosto ambigua, da un lato, e cioè nel caso dell'*usus*, la caratteristica precipua del mezzo monetario, la cui utilità deriva appunto dal fatto di essere dotato dall'autorità emittente di uno specifico « Nennwert », e dall'altro, nel caso del *dominium*, la « Fungibilität » di ogni singolo pezzo di moneta [16]. Potrebbero però essere, sottintendendo *rerum venalium*, l'*usus* e il *dominium*, in genere, di tutto ciò che con la *pecunia* si compra e in cambio della *pecunia* si vende [17].

Pur restando qualche incertezza interpretativa, è certo comunque che Paolo qui si pronuncia, diversamente da quel che parrebbe ritenere il Nicolet, a favore nettamente di una concezione, diremmo, « nominalista », della moneta; e in ogni caso pare certo che l'insistenza sull'alterità che, in quanto *pretium*, la moneta presenta rispetto alle *merces* [18], insistenza ovviamente non solo di Paolo ma dei Proculiani, nella controversia sulla natura della *permutatio*, adombri, sia pure, ripetiamo, nel quadro di una polemica tecnico-giuridica che travalica gli stessi termini della questione, una contrapposizione di ben più importante significato non solo sulla natura della moneta, ma sullo stesso ruolo, che, di conseguenza, l'autorità emittente deve giocare, sui limiti e sulla legittimità dei suoi interventi nel campo dell'emissione monetaria.

La dottrina di Paolo, o accolta da Paolo, poteva costituire, in realtà, una formidabile giustificazione teorica per quelle manipolazioni monetarie, che intendessero imporre, con il « corso legale », anche un notevole grado di sopravvalutazione della moneta [19]. Insistere sulla natura di *pretium*, che ha da avere la moneta, significava in sostanza escludere che il suo comportamento nella circolazione dovesse essere in alcun modo determinato dalla sua natura di pezzo metallico di un precisato valore intrinseco. L'opinione nei confronti della quale Paolo manifestava il proprio dissenso era quella di coloro che, insistendo, ovviamente, sulla natura di *merx* anche della moneta, dovevano ritenere che un nominale che avesse visto diminuire il proprio valore intrinseco non fosse più in grado di mantenere una *publica et perpetua aestimatio* da parte del pubblico [20].

Manca viceversa in Paolo, nonostante che qualche commentatore l'abbia voluto rilevare nell'accenno alla *quantitas* come ciò da cui la moneta *praebet* l'*usus* e il *dominium*, un qualunque precorrimento della teoria quantitativa della moneta [21] (pur non assente altrove

nella letteratura romana) [22]: la *quantitas* di cui si parla non è ovviamente, come s'intende dal contesto, la quantità di moneta in circolazione, ma la quantità di moneta di cui dispone il singolo soggetto.

È interessante osservare che, come ci assicura il passo delle Istituzioni giustinianee [23], la teoria dei Proculiani fosse stata quella che, a partire da una certa, non precisabile data [24], era stata fatta propria dai « divi principes », tanto che è essa che « latius significatur » nel Digesto. E ciò rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che la teoria dei Proculiani era certo meglio accetta dell'altra a un'autorità che intendesse riaffermare le proprie prerogative sulla moneta.

Ma la teoria dei Proculiani era anche quella che il pubblico dei fruitori della moneta imperiale era meglio disposto ad accettare? La risposta a questa domanda non è difficile darla quando si considerino le reazioni che una « svalutazione » del numerario (una diminuzione, vale a dire, del suo valore intrinseco, pur rimanendo invariato il suo valore nominale) determinava. Queste reazioni abbiamo modo di studiarle, per tutto il corso dell'età imperiale, attraverso la testimonianza, non sempre ambigua, dei ripostigli [25]. Non c'è dubbio che in genere la presenza in circolazione di pezzi di pari valore nominale ma di differente valore intrinseco rendesse operativa la legge di Gresham. Ciò significa, evidentemente, che, almeno entro certi limiti, anche nel mondo romano (come nell'Atene del IV secolo, per la quale siamo esplicitamente informati) [26] era efficace il principio secondo il quale la moneta *forma publica percussa* deve essere obbligatoriamente accettata, e questo, forse, come mi è parso di poter mostrare altrove [27], sin dagl'inizi del I secolo a. C. È quello presumibilmente il momento in cui si affaccia con chiarezza, per lo meno fra i responsabili dell'emissione, la nozione che a dare valore alla moneta è proprio la *forma publica*, laddove, prima di questa data, la *forma publica*, il *charakter* [28], non ha rappresentato altro, in condizioni normali, che la garanzia che l'autorità emittente appone a una merce-moneta metallica, per evitare, negli scambi, la necessità del ricorso alla bilancia e alla pietra di paragone. L'obbligo si è poi consolidato in età imperiale, configurandosi come *crimen* il rifiuto della moneta che porta il *vultus* del *princeps* [29], e lo si ritroverà riaffermato nelle fonti giuridiche tardoimperiali [30], in una situazione, peraltro, e lo vedremo, assai diversa. Ora, l'obbligo dell'accettazione della moneta al suo, diciamo, « valore legale » significa evidentemente che, dopo una « svalutazione » del numerario, non si determina un doppio corso, per i pezzi già in circolazione, non svalutati, e per quelli svalutati. E ciò induce i fruitori della moneta a rastrellare e a metter da parte i pezzi migliori. Una simile operazione è testimoniata, sia pure indirettamente, dallo stesso Paolo, quando egli riconosce, fra le cause del *condere*

sub terra un gruzzolo, oltre che il *metus* o la *custodia*, anche il *lucrum* [31]. E una simile operazione è ovviamente anche quanto attesta la testimonianza dei ripostigli, nel caso di alcune importanti manipolazioni monetarie avvenute già nel corso dei primi due secoli dell'impero [32].

Dunque diremo che, per un verso, stante l'obbligo dell'accettazione della moneta, la nozione di una *forma publica* che in qualche misura *crea* il valore del pezzo coniato viene accolta dal pubblico dei fruitori; ma diremo pure che non risulta indifferente per essi ciò che definiamo il valore intrinseco, il valore metallico del pezzo coniato. I fruitori cercheranno di reagire in vari modi alla « svalutazione »: per esempio, si regoleranno i rapporti creditizi in maniera tale che il creditore non sia costretto a riavere il suo denaro « in aliam formam » rispetto a come l'ha prestato « si ex ea re damnum aliquid passurus sit » [33]. In ogni caso, a più lungo termine, è possibile (anche se non sempre ciò necessariamente si verifica, per ragioni la cui esposizione ci porterebbe troppo lontano) [34] che, obbligati ad accettare al valore imposto dall'autorità emittente la moneta, i fruitori cerchino di rivalersi riaggiustando i prezzi.

La posizione dei Sabiniani era quella, a detta di Gaio, « vulgo » accolta [35]: ed era accolta da Gaio stesso [36], com'era stata accolta, almeno implicitamente, da Plinio in un luogo su cui ha attirato l'attenzione il Nicolet [37]. Ma Gaio, come Plinio, sapeva bene dell'esistenza di un'altra dottrina e sapeva bene che quest'altra dottrina era quella che l'autorità emittente non solo faceva propria, ma cercava ovviamente pure di imporre al pubblico. Naturalmente ciò era più facile sin quando lo scarto tra il valore intrinseco e il valore « legale » della moneta era contenuto entro limiti modesti; non lo era più quando esso valicava questi limiti. Lo stesso Gaio, seguace dei Sabiniani nel considerare anche la moneta in qualche misura una *merx*, quando deve caratterizzare la differenza che intercorre tra la *potestas* delle monete e (come non sembra illegittimo supplire) i differenti *pretia* delle monete (una nozione che si sarebbe potuta definire in qualche misura contraddittoria per i Proculiani), non attribuisce la variabilità di tali *pretia* a un'eventuale variabilità di valore intrinseco, ma, con concetto modernissimo, alla maggiore o minore difficoltà che s'incontra nel trovare, nei vari luoghi, denaro da prendere in prestito e, di conseguenza, alla variabilità dei saggi di interesse [38]. Ci muoviamo, evidentemente, ancora in una situazione nella quale pure coloro che sono meno pronti ad accettare la teoria che il valore, la *vis* e la *potestas* [39], delle monete (o la *potentia*, come dirà più tardi Diocleziano) [40] si dà dai principi, non trovano difficoltà a riconoscere (con la limitazione, appunto, costituita dalla maggiore o

minore agevolezza a trovare la *pecunia* da prendere in prestito) che *una et eadem esse videtur* la *potestas* delle *pecuniae*. Ma all'epoca di Gaio non è ancora iniziata quella crisi del numerario argenteo che caratterizzerà la fine del II e poi tutto il III secolo. Con Commodo il contenuto argenteo del *denarius* scende, rispetto a quello di Marco, del 10-15%, di più del 25% rispetto a quello di Nerone; con Settimio Severo il contenuto argenteo del *denarius* scende, rispetto al pezzo commodiano, ancora di un altro 20% se non di più: un denario riformato di Settimio Severo contiene non più che un 50% d'argento [41]. In questa situazione si determinano resistenze ad accettare la nuova moneta argentea imperiale e pressioni sul rapporto di valore fra aureo e denario. Testimonianza, sia pure solo indiretta, di questa situazione è un celebre testo epigrafico, l'iscrizione di Mylasa [42]. È indubbiamente in questo quadro che va letta l'esplicita (a mio avviso) dichiarazione di Paolo (anche se ovviamente non è precisabile in modo puntuale il momento in cui essa è stata scritta) [43]. Nel momento in cui si tenta, per la prima volta in misura così drastica e repentina, l'esperimento di una moneta argentea decisamente sopravvalutata, la dichiarazione di Paolo assume i contorni di una giustificazione teorica dell'esperimento.

Ma se l'esperimento si può dire che, almeno entro certi limiti, riesca, come hanno mostrato le indagini acute di Mazza e della Corbier [44], non riesce se non a metà il tentativo di imporre la nozione di una moneta il cui valore è determinato esclusivamente dalla *forma publica*. La storia monetaria del III secolo, la storia della politica monetaria nel III secolo non la si può certo riassumere con una formula: ma a me sembra che se ne colgano le tendenze di fondo, quando si affermi che essa testimonia il tentativo, sempre rinnovato, e sempre destinato, a lungo andare, a fallire, di imporre una simile nozione. La creazione dell'antoniniano, come ho cercato di proporre in altra sede [45] (e so bene che una tale proposta è oggi assolutamente eterodossa), è una precisa presa d'atto, da parte dell'autorità emittente, che è difficile imporre una moneta argentea fortemente sopravvalutata, se non si vuole che l'intero edificio del sistema monetario crolli. Con Severo Alessandro il tentativo viene tuttavia rinnovato, con l'interruzione dell'emissione dell'antoniniano e l'ulteriore, drastica « svalutazione » del denario. Dopo la ripresa della coniazione dell'antoniniano con Pupieno e Balbino e poi con Gordiano III, a ogni ulteriore discesa del valore intrinseco dell'antoniniano corrisponderà la discesa del valore intrinseco dell'aureo: si è evidentemente inteso, da parte dell'autorità emittente, come la possibilità di mantenere una *publica et perpetua aestimatio* delle monete, almeno in termini di unità astratte di conto, se non in termini di effettivo potere d'acqui-

sto, è condizionata al mantenimento di un rapporto *fisso* tra i valori intrinseci dei differenti nominali all'interno del sistema monetario, sicché, alle ovvie difficoltà che, peraltro, continuerà a porre la presenza nella circolazione di nominali, specialmente aurei, battuti ai vecchi standard di peso, si risponderà, io credo, rivalutando tali vecchi pezzi in termini di unità di conto, aumentandone il valore nominale.

Ma con Gallieno, quando il contenuto argenteo dell'antoniniano scende a proporzioni minime e il peso del pezzo d'oro che continua a esser fatto pari a 25 denarii scende anch'esso a livelli tali per cui ne diviene difficile, se non impossibile, la coniazione, il sistema monetario romano, che sinora, mi sembra, ha continuato entro certi limiti a reggere, si dissolve. A ricostruirlo tenta Aureliano: e, per farlo, tenta, ancor una volta, di imporre la nozione di una moneta cui il valore vien dato dalla *forma publica* che l'autorità emittente vi appone. L'esperimento, ancor una volta, non riesce se non a metà: è proprio perché in parte riesce, a mio avviso, che si determina il più brusco e repentino aumento del livello dei prezzi sin qui verificatosi. Vale a dire che, ancor una volta, i fruitori della moneta si trovano *obbligati* ad accettare la valutazione ufficiale della moneta, ma ancor una volta reagiscono, come possono, di fronte a quella che sembra un'intollerabile imposizione [46]. Ma è forse proprio in virtù di questa reazione, nel corso di questi anni tormentati della seconda metà del III secolo, che qualche cosa cambia, radicalmente, nei principi che guidano la gestione della politica monetaria: qualche cosa che spiega le diversità, oltre che i punti di contatto, tra l'evoluzione monetaria del III e l'evoluzione monetaria del IV secolo.

La nostra conoscenza dei problemi monetari dell'età tetrarchica si è enormemente accresciuta nel corso di questi ultimi anni per effetto della pubblicazione di tre nuovi documenti di importanza capitale. Mi riferisco, ovviamente, al 2° Papiro di Panopoli, all'iscrizione di Afrodisiade che contiene l'editto dei tetrarchi sulla *potentia* che hanno da avere le specie monetarie, o quanto meno alcune fra di esse, a partire dal 1 settembre 301, e infine ai nuovi frammenti da Aezani dell'*edictum de pretiis*, nei quali si legge, per la prima volta con sicurezza, il prezzo dell'oro e dell'argento [47]. Molti sono i punti che restano controversi, sia nell'interpretazione dei singoli documenti, sia per quanto concerne le deduzioni che è legittimo trarne ai fini della ricostruzione della politica monetaria dioclezianea; e varie e spesso divaricate sono state, perciò, appunto, le ricostruzioni proposte [48].

Un paio di punti, che interessano il nostro problema, tuttavia paiono accertati al di là di ogni ragionevole dubbio. Il primo è che l'autorità emittente non rinuncia a imporre il valore, la *potentia*,

della sua moneta. Dall'iscrizione di Afrodisiade viene anzi, in maniera esplicita, chiarito come la definizione della *potentia* delle monete — del loro valore nominale, di quel che Gaio chiama *potestas* — spetta al *princeps* [49]. Ciò vale così per la moneta di rame argentato più diffusa e cardine del sistema, come pure per la nuova moneta argentea introdotta da Diocleziano. L'imperatore può, da un giorno all'altro, decretarne anzi il raddoppio [50]. Ma un altro punto risulta, tuttavia, chiarito, e anch'esso al di là di ogni ragionevole dubbio: che la moneta aurea, viceversa, non conserva più il suo statuto di moneta: dunque, diremmo, di moneta-*pretium*. L'*edictum de pretiis* sancisce un prezzo massimo dell'oro « in regulis sive [in] solidis »: e non c'è ragione di dubitare che qui il *solidus* sia la moneta aurea di Diocleziano [51]. Se dunque si prevede che la moneta d'oro ha un prezzo, che non deve superare un certo limite, vuol dire che essa stessa non può più essere *pretium*. La stessa cosa non si dice della moneta argentea: il prezzo massimo stabilito dall'editto è il prezzo dell'argento in barre e *non* in moneta, talché la moneta argentea può essere sopravvalutata rispetto al suo valore intrinseco (e di fatto lo è, se 96 argentei, per giunta di un argento che non è « pusula primi », valgono, in base alla quotazione per essi stabilita dall'editto di Afrodisiade, 9600 denarii e 6000 denarii è il prezzo massimo della libbra d'argento) [52].

A dare un'ulteriore conferma di quest'evoluzione, se ce ne fosse bisogno, vale, a mio avviso, un'altra circostanza. La moneta romana imperiale non ha, di norma, segni espliciti di valore. Con Diocleziano compare un certo particolare tipo di segni di valore sulla moneta aurea e su quella argentea: segni di valore che definiscono il pezzo proprio in quanto pezzo di valore *intrinseco* precisato, e non già di valore nominale precisato. La moneta aurea è contrassegnata dalle cifre 70 e poi 60 e quella argentea dalla cifra 96 [53]: cifre che indicano ovviamente (e, anche qui, non c'è alcun motivo di dubitarne, come pure qualcuno ha fatto) [54] il numero di pezzi per libbra. È interessante osservare come il segno 96 compaia sugli *argentei* non immediatamente dopo la loro introduzione e scompaia, verosimilmente, prima del 1 settembre 301 [55]. Che cosa dedurremo dall'esistenza di questi segni di valore? Che si vuole che il pezzo nominalmente valga quel tanto che vale intrinsecamente [56]. Con la prima riforma dioclezianea, a mio avviso, si è in effetti tentato l'esperimento di ritornare a un vero e proprio « bimetallismo completo », in cui oro e argento sono entrambe monete-tipo e sono legate fra loro da un rapporto fisso di valore. Ma evidentemente questa situazione non ha potuto perpetuarsi, per effetto dell'aumento del prezzo dei metalli nobili,

che ha reso, a un certo punto, non più conveniente la produzione di moneta aurea e argentea al valore fissato. La moneta d'oro, dunque, cessa di essere *pretium* e alla moneta argentea si attribuisce un deciso margine di fiduciarietà [57]. E tuttavia una simile interpretazione pare forse non tenere nel debito conto il fatto che la sigla sull'*argenteus* compaia *non* immediatamente dopo la sua introduzione, ma più tardi: non se ne dovrà dedurre che proprio l'apposizione della sigla indichi non solo il fatto che la moneta va considerata moneta di pieno valore intrinseco, ma anche che, a un certo punto, proprio per questo motivo, la si fa cessare di essere *pretium* [58]? L'insorgenza di una sigla analoga sull'aureo da 1/50 di libbra di Aureliano [59] potrebbe allora già anch'essa essere interpretata in questo modo.

Ma è questa stessa la situazione che si perpetua nel corso del IV secolo? Vale a dire: abbiamo la certezza che l'autorità emittente non tenta più di imporre, per lo meno per quel che concerne i nominali aurei e argentei, la nozione che è la *forma publica* a dar valore alla moneta? Io credo che una risposta univoca a questa domanda, che pur sarebbe essenziale (e di fatto, nella storia del problema, essenziale si è presentata) [60] per intendere l'evoluzione monetaria del IV secolo, non sia del tutto possibile. Una risposta, anzitutto, non la dà la costituzione del Teodosiano, su cui si è prima attirata l'attenzione [61]:

C. Th., 9, 23, 1: Quicumque vel conflare pecunias vel ad diversa vendendi causa transferre detegitur, sacrilegii sententiam subeat et capite plectatur. Portus enim litoraque diversa, quo facilior esse navibus consuevit accessus, et itineris tramites statuimus custodiri per idoneos officiales ac praepositos a praesidibus et nonnullis praeditis dignitate, ut cognita veritate provinciarum rectores obnoxios legibus puniant. Officia quoque inmenso periculo subiacebunt. Nec vero aliquis negotiatorum plus mille follibus pecuniae in usu publico constitutae animalibus propriis sumptuum gratia portare dedebit. Aut si ampliorem modum quisquam vehere detegatur, facultates eius fisci dominio vindicentur et ipse adficiatur exilio. Nam pecunias navibus vectas non omnes iudicamus mercatores debere promere, quippe in usu tantum publico pecunias constitutas permittimus convehi itidemque eas solas species emi, quae mercatoribus more sollemni ad diversa portantur. Pecunias vero nulli emere omnino fas erit nec vetitas contrectare, quia in usu publico constitutas pretium oportet esse, non mercem. Placet denique, ut, si quis forsitan nummus praeter eum, qui in usu publico perseverat, aput aliquem mercatorem fuerit inventus, fisci dominio cum omnibus delinquentis facultatibus vindicetur. Et si forte cum mercibus ad quascumque provincias venerint naves, cuncta solita licentia mercabuntur praeter pecunias, quas more solito maiorinas vel centenionales communes appellant, vel ceteras, quas vetitas esse cognoscunt.

L'occasione che ha sollecitato il provvedimento è abbastanza chiara, anche se la data risulta dibattuta [62] e dunque dibattuto risulta l'autore [63] della misura, nonché l'identificazione delle specie monetarie citate nella legge. C'è stata, nel 348 o nel 346 [64], e comunque, in ogni caso, così parrebbe, prima che la nostra disposizione venga emessa, un'importante riforma monetaria che ha riguardato il numerario eneo: dopo che il successore del pezzo laureato dioclezianeo da 9 scrupoli è sceso a valori infimi di peso e di fino, vengono reintrodotti due nominali più grandi e con un incrementato contenuto d'argento, quelli che nella letteratura numismatica vengono definiti Aes 2, grande e piccolo, nonché un pezzo da 1/120 di libbra che evidentemente sostituisce, migliorandolo, quello coniato nell'ultima fase costantiniana e nei primi anni dei suoi successori [65]. Alla riforma viene dato risalto attraverso una leggenda comune che propagandisticamente intende riaffermare la volontà restauratrice dell'autorità imperiale. Parrebbe che con uno, o con più di uno, dei nuovi nominali, vadano identificati il *centenionalis communis* e la *pecunia maiorina* (siano o meno la stessa cosa, il che è discusso) [66], poi citati nella costituzione [67] (e ciò sembra fornire un forte indizio a favore della posteriorità dell'intervento legislativo rispetto alla riforma), mentre meno sicuro appare che il riferimento ai *folles*, che compare nella costituzione, sia riferimento a una specifica denominazione enea [68] e non a un'unità di conto. Quel che è certo, in ogni caso, è che, al momento in cui viene emanata la legge del Teodosiano, sono in circolazione talune denominazioni che valgono più come merce che come moneta (dunque, parrebbe, più come metallo che come moneta) e che i fruitori trovano perciò conveniente o fondere (*conflare*) [69] ovvero trasportare *ad diversa* « vendendi causa ». In più ci sono, in circolazione, *pecuniae vetitae*, *pecuniae*, diremmo, non più in corso, che, ancor più naturalmente, vengono considerate *merx*. La costituzione stabilisce pene severe per chi compia l'operazione del *conflare* e quella del *vendere* (e per chi la compia — così verrebbe fatto di concludere — sia nel caso di *pecuniae* in corso sia nel caso di *pecuniae vetitae*); e dispone pure un'attività ispettiva per reprimere questi abusi. Dispone altresì che ciascun *negotiator* non possa trasportare, evidentemente per terra (« animalibus propriis »), più di una certa somma, pari a mille *folles*, di *pecunia in usu publico constituta*: e anche in questo caso i contravventori saranno severamente puniti. Il comma seguente, di cui non del tutto chiaro risulta il rapporto con quanto precede [70], riguarda le *pecuniae navibus vectae* [71]: i *mercatores* non debbono *promere* (evidentemente dalle navi) tutte le *pecuniae* [72], giacché viene permesso portare con sé solo quelle *pecuniae* che sono « in usu publico » e acquistare solo quelle merci

(*species*)[73] che vengono trasportate, per commerciarle, « more sollemni » nei diversi luoghi. Dunque, conclude il legislatore, a nessuno sarà lecito comperare le *pecuniae* (evidentemente in corso), né fare oggetto di contrattazione quelle vietate, dal momento che le *pecuniae in usu publico constitutae* hanno da essere *pretium* e non *merx* (e dal momento che le *vetitae*, si potrebbe integrare, né possono considerarsi *pretium*, in quanto appunto *vetitae*, né possono considerarsi fra quelle *species* che, « more sollemni », vengono trasportate per essere commerciate). La clausola finale riguarda proprio, in primo luogo, le *pecuniae vetitae*: si dispone che qualunque *nummus*, eccetto quello che « in usu publico perseverat », in possesso di un *mercator* sia confiscato, assieme a tutte le sue *facultates*[74]; e si dispone altresì che, nel caso in cui giungano in una qualche provincia delle navi che trasportano merci, tutto si possa liberamente commerciare salvo le *pecuniae* che vengono abitualmente definite *maiorinae* o *centenionales communes*, nonché tutte le altre che si sa che sono vietate: là dove non risulta chiaro, a mio avviso, se le *maiorinae* e i *centenionales communes* rientrino tra le *pecuniae vetitae*, come si ritiene oggi comunemente[75], ovvero siano proprio quelle *pecuniae* che risultano essere in corso (le *pecuniae vetitae* sarebbero, cioè, in quest'ultimo caso *ceterae* rispetto alle *pecuniae* che *vetitae* non sono — *maiorinae* e *centenionales communes* —, mentre nel primo caso lo sarebbero rispetto alle *maiorinae* e ai *centenionales communes*, monete anch'esse *vetitae*).

Come che si risolvano i molteplici problemi d'interpretazione posti dalla costituzione, come che la si dati e, di conseguenza, come che si intenda il suo rapporto con la riforma del 346 o 348, alcuni punti della legge che interessano più da presso il nostro problema risultano abbastanza chiari: l'intervento è provocato dal fatto che su talune specie monetarie in circolazione si determinano operazioni speculative volte o a trasformare in metallo la moneta ovvero a commerciarla come merce, vale a dire attribuendo ad essa un valore diverso — e certo superiore — rispetto a quello ufficiale espresso in unità di conto[76]. La speculazione, peraltro, non riguarda soltanto le *pecuniae* in circolazione, che si prevede che debbano continuare a rimanervi nella funzione, appunto, di moneta, di *pretium*, ma riguarda anche quelle denominazioni che sono state dichiarate fuori corso. Sulla sorte di queste ultime il legislatore non si pronuncia, ma si limita a dichiarare proibita la loro *contrectatio* (e verosimilmente, come s'è detto, anche la loro fusione) da parte dei privati: se ne deve dedurre o che esse vengono ritirate senza indennizzo, o che il rapporto di conversione con le monete in corso è stabilito in una misura tale da far incorrere i fruitori in una perdita a farsele cam-

biare dall'autorità emittente, o che esse vengono lasciate in mano a chi le detiene, ma obbligandolo a non farne commercio e a non fonderle [77]. La legge interviene, insomma, a vietare: *a*) la fusione delle monete a fini speculativi; *b*) il loro trasporto e commercio anch'essi a fini speculativi; *c*) la circolazione delle monete *vetitae* (in quanto, diremmo, *pecuniae*, e in quanto merce). Il primo divieto trova un confronto in una costituzione del 349 che riguarda anch'essa la *maiorina pecunia*: in questo caso l'autorità interviene perché taluni *flaturarii* separano l'argento contenuto in tale *pecunia* dal rame, a fini speculativi, evidentemente, anche qui, perché risulta conveniente, data la *potentia* che ha in quel momento la *pecunia maiorina*, estrarne l'argento per venderlo, vale a dire perché la *pecunia maiorina* risulta avere un valore nominale *inferiore* rispetto all'intrinseco [78]. Il secondo divieto trova un confronto nell'altra costituzione del titolo 9, 2 del Teodosiano, la 2 del 395, nella quale si stabilisce che il solo *nummus centenionalis* continui ad aver corso e non più la *maior pecunia*, che viene, pare, ritirata dalla circolazione (« maioris pecuniae figuratione submota »): sicché si stabiliscono pene severe per chi osi cambiare il *nummus decargyrus* (espressione, questa, evidentemente sinonimica rispetto a *maior pecunia*) [79].

Ora qual è la teoria monetaria sottesa alla costituzione *C. Th.*, 9, 23, 1? Che cosa esattamente significa, in questo caso almeno, l'espressione *pecunia in usu publico constituta*? A quale moneta si riferisce la dichiarazione secondo la quale la *pecunia in usu publico constituta* ha da essere *pretium* e non *merx*? Andrà anzitutto rilevata la ripresa della dottrina accolta da Paolo e, come s'è visto, ufficialmente fatta propria dall'autorità imperiale; ma andrà rilevato pure come, nella complessa realtà del IV secolo, occorra ribadirla, di fronte a movimenti speculativi che mettono comunque in evidenza come, per i fruitori della moneta, sia difficile accettare tale teoria in tutte le situazioni. Quanto all'espressione *pecunia in usu publico constituta*, essa parrebbe riferirsi alla *pecunia* in corso, in quanto contrapposta alla *vetita*, a quel *nummus* che, appunto, « in usu publico perseverat », in quanto contrapposto a quello che *in usu publico* non è più. Non si potrà dunque sostenere, come fa il Jones, che a contrapporsi alle *pecuniae in usu publico constitutae* sono le *pecuniae* che l'autorità imperiale utilizza direttamente come mezzo di pagamento, vale a dire la moneta aurea e quella argentea [80]: perché, in teoria, a far parte delle *pecuniae in usu publico constitutae* potrebbero essere *anche* la moneta aurea e quella argentea, sicché, in teoria, anche per esse potrebbe valere il principio che devono essere *pretium* e non *merx*. E tuttavia va osservato che nella costituzione si parla, come si è visto, di *pecunia maiorina*, nonché di *centenionales communes*,

nonché di *folles*. Non si parla di *solidi* né, tanto meno, di moneta argentea (gioverà anzi notare, per inciso, che la moneta argentea non compare in genere come moneta coniata: nei pagamenti cui si fa cenno nelle disposizioni del Codice Teodosiano si richiedono *solidi* e libbre d'argento)[81]. È noto, peraltro, come *pecunia* senza specificazioni di norma alluda, in testi ufficiali, alla moneta di biglione o di rame[82]. Non potremo perciò concludere, a mio avviso, non diciamo con certezza, ma nemmeno con probabilità, che la dichiarazione contenuta nella costituzione possa riferirsi anche alla moneta aurea e argentea.

Ma nemmeno in altre fonti abbiamo la possibilità di trovare una risposta univoca all'interrogativo che ci eravamo posti. Ricostruire i vari « sistemi » monetari che si sono succeduti nel corso del IV secolo ci è ancora impossibile e forse impossibile continuerà ad essere, visto che, al di là della testimonianza offerta dalle monete stesse, non abbiamo se non gli ambigui cenni delle fonti metrologiche, di difficile collocazione cronologica, e le altrettanto ambigue citazioni di nominali che compaiono nelle fonti giuridiche e, raramente, in quelle letterarie: sicché il Kent ha potuto chiudere il capitolo dedicato al « sistema monetario » nel recente ottavo volume del *Roman Imperial Coinage* osservando come « this is a field in which one would claim precision only to mislead the reader »[83]. Ma a bene osservare ci mancano anche le informazioni essenziali per intendere se di un sistema monetario si può effettivamente parlare. Un « sistema monetario » presuppone evidentemente l'esistenza di rapporti tendenzialmente fissi di valore tra le varie denominazioni che lo costituiscono. Ma è possibile individuare se, nel corso del quarto secolo, questa circostanza si è mai per avventura verificata? E se sì, è possibile individuare quando? Le fonti tardoimperiali parlano di frequente di *emptio* e di *venditio* dei *solidi*, di un loro *pretium*[84], e ciò farebbe pensare che la moneta d'oro, come non aveva in età dioclezianea statuto di effettiva denominazione monetaria, così continuava a non averlo ora[85]. E tuttavia il *solidus* non è una merce come le altre: non è il singolo pezzo ad avere un prezzo definibile dal consenso tra compratore e venditore, ma il *solidus* in quanto teorico sottomultiplo di una libbra d'oro. Se così non fosse non si comprenderebbe il senso di una costituzione di Costanzo II, in cui si dice che « Omnes solidi, in quibus nostri vultus ac veneratio una est, uno pretio aestimandi sunt atque vendendi, quamquam diversa formae mensura sit »: l'essenziale è che « pondus idem existat »; e pene severissime vengono comminate ai contravventori[86]. Dunque, nemmeno ora è abbandonato il principio, ripetiamo, già valido nel corso della prima età imperiale, che il rifiuto della moneta (in questo caso il rifiuto di valutarla

secondo il prezzo che essa deve avere) è *crimen*[87]; la disposizione sarà ribadita da una costituzione valentinianea (*C. I.*, 11, 11, 1) nonché dalla *Nov. Val.* 16 del 445[88] e ancor una volta proprio a proposito dei *solidi*: anche nel caso della *Novella* peraltro *crimen* è non solo il suo rifiuto ma anche la sua *taxatio* « pretio minore ». Ma prezzo minore rispetto a che? È evidente che in questo caso, come anche, verosimilmente, nel caso della costituzione di Costanzo, un *pretium* *è* definito dall'autorità imperiale, un *pretium* che non solo i *collectarii*, ma in genere coloro che si scambiano i *solidi* sono tenuti a rispettare[89]. Vale a dire che, se Diocleziano ha stabilito per il *solidus* del suo tempo, e cioè il pezzo da 1/60 di libbra, un prezzo massimo, mutate le condizioni si stabilisce una sorta di prezzo minimo al di sotto del quale non si deve andare[90]. Che vi sia (o che si tenti) un controllo sul prezzo del solido (che peraltro dev'essere « uniforme », come stabilisce *C. I.*, 11, 11, 3)[91] nel corso del IV (come poi del V) secolo non pare realmente potersi mettere in dubbio: un sistema di cambi fluttuanti del solido, in rapporto al numerario di rame argentato e poi di rame, che prevede però verosimilmente, ai vari livelli cronologici, dei limiti all'interno dei quali la moneta può oscillare, ovvero, addirittura, una valutazione fissa imposta dall'alto[92].

Che, d'altra parte, il *solidus* non sia merce come le altre lo mostra il fatto che *non* cessa di avere, e semmai continuerà ad andar sempre più assumendo ancor una volta nel corso del IV secolo, la funzione di « misura di valore ». In un sistema in cui l'unità ideale di conto, il *denarius*, poi il *nummus*, si concreta, per così dire, nelle denominazioni di rame argentato e poi di rame — quelle che, come s'è detto, vengono definite *pecuniae* talvolta in opposizione alla moneta d'oro e d'argento nelle nostre fonti[93] —, il *solidus* non dovrebbe rappresentare, esso, misura del valore, se è esso stesso merce scambiata, alla stregua di altre merci, *in foro rerum venalium*. Ma allora che cosa mai potrebbe significare la statuizione di Valentiniano, Valente e Graziano, contenuta in *C. I.*, 11, 11, 2? Qui si stabilisce il principio che i *pretia* delle cose devono seguire il *pretium* del solido; se questo diminuisce devono diminuire i *pretia* « omnium quoque specierum ». È evidente che qui il solido *è* moneta; ed è moneta nella sua funzione di misura del valore[94].

Concluderemo, insomma, che anche la moneta d'oro *deve* avere avuto, non solo nel momento in cui l'autorità emittente provvedeva con essa al primo atto di spesa, *una* valutazione in termini di unità di conto (una valutazione sia pure soggetta a variare nel corso del tempo); ma concluderemo pure che si dev'essere tentato, nel corso del IV secolo, anche se ci sfuggono i dettagli, di imporre questa valutazione al pubblico dei fruitori e di fare del solido, di conseguenza,

una moneta effettiva. È interessante osservare che, prima delle riforme valentinianee del 364-8 [95], la moneta d'oro ha conosciuto anche una discesa (com'era già accaduto nel periodo di più grave crisi nel III secolo, con Valeriano e Gallieno) del suo contenuto di fino, che si è accentuata giusto negli anni di Costanzo II e di Giuliano [96]. In queste condizioni è difficile che l'oro monetato lo si sia potuto considerare alla stessa stregua dell'oro non monetato [97].

Se la moneta d'oro fosse stata, sempre, nel corso del quarto secolo *merx* e nient'altro che *merx*, diverrebbe meno facile spiegare la testimonianza del più lucido interprete contemporaneo della vicenda monetaria, economica e sociale dell'impero. Alludo, ovviamente, all'anonimo autore del *de rebus bellicis*. Il pensiero economico di questo autore, lungi dall'essere « crude », come ha sostenuto il Jones [98], è penetrante e la sua comprensione dei fenomeni contemporanei piena e profonda, come ha mostrato in indagini di importanza decisiva il Mazzarino [99]. Per l'anonimo autore del *de rebus bellicis* i guai, soprattutto per l'*afflicta paupertas*, sono iniziati allorché Costantino, impadronitosi dei tesori dei templi pagani, ha proceduto a eccessivamente cospicue emissioni di moneta d'oro: la *profusa largitio* di Costantino ha avuto per effetto che, laddove prima i *vilia commercia* erano conclusi per il tramite della moneta di rame, ora lo sono per il tramite della moneta d'oro. Favoriti sono, dunque, i detentori di moneta d'oro, del tutto rovinata l'*afflicta paupertas* [100]. L'anonimo autore scrive (come, a mio avviso, non v'è ragione di dubitare) quando Costanzo II ha al fianco come Cesare Giuliano [101] e ha dunque presente l'evoluzione dell'intera prima metà del IV secolo. Ora, che cosa si è verificato in questa età? Si è verificato, in particolare dopo il 324, poi ancora dopo il 338, e ancora attorno agli anni '50, il più selvaggio incremento dei prezzi, espressi in termini di unità di conto, che l'epoca romana abbia conosciuto [102]. Non v'è ragione di credere (e in parte recenti analisi di Sperber paiono confermarlo) [103] che l'« inflazione », nel senso dell'aumento dei prezzi espressi in termini di unità di conto, che si è verificata in Egitto e sulla quale siamo ampiamente documentati, non si sia verificata anche altrove, e direi per un motivo banale: perché riuscirebbe estremamente difficile comprendere (in un momento in cui, oltretutto, è anche venuta meno la « chiusura » monetaria dell'Egitto che ha caratterizzato i primi tre secoli dell'impero) perché mai l'Egitto soltanto avrebbe dovuto conoscere questo vertiginoso aumento dei prezzi. Ora qual è il meccanismo che ha messo in moto l'aumento dei prezzi? Io credo che abbiano sostanzialmente ragione quegli studiosi [104] che attribuiscono un ruolo fondamentale al fatto che l'autorità emittente non solo ha progressivamente peggiorato il suo numerario di base di rame argen-

tato, diminuendone peso e contenuto argenteo, ma ha provveduto, in certe occasioni, la cui individuazione comincia ora a divenire possibile non solo sulla base della stessa documentazione numismatica, ma anche sulla base di un'assai scaltrita analisi della stessa documentazione egiziana sui prezzi, a confronto con la documentazione numismatica [105], a « rivalutare » in termini di unità di conto tale numerario di base di rame argentato, a dare ad esso valori sempre più elevati in termini di *denarii* di conto, anche se qualche volta ha pure cercato di ribaltare il « trend », con un'operazione inversa, diminuendone, vale a dire, il valore in termini di unità di conto [106], ovvero migliorandone la qualità.

Un tale meccanismo, di per sé, non presuppone un incremento dell'emissione di moneta aurea, ma deve naturalmente determinare l'incremento del *pretium* della moneta aurea stessa (come di tutti gli altri prezzi). Ma se la moneta aurea fosse soltanto *merx* e se dunque si comportasse come le altre *merces*, in presenza di un suo notevole incremento di quantità, il suo prezzo dovrebbe comparativamente salire *di meno* rispetto al prezzo di tutte le altre *merces*. L'autorità emittente, inondando il mercato di una moneta d'oro che è solo *merx*, che si rapporta alle altre merci *solo* in virtù del suo valore di mercato, vedrebbe progressivamente diminuire, in termini reali, vale a dire rispetto a tutte le altre *merces*, il valore del proprio *solidus*.

Ma l'anonimo autore del *de rebus bellicis* ci presenta in realtà una situazione molto diversa: è lo stesso incremento nella quantità di moneta aurea, evidentemente, per lui, a rappresentare un fattore inflazionistico, è lo stesso incremento nella quantità di moneta aurea a far salire vertiginosamente i prezzi e, dunque, a determinare la rovina dell'*afflicta paupertas*. Ne dedurremo che per l'anonimo autore e per i suoi contemporanei, la moneta aurea non è una *merx* come le altre, se è essa appunto a mantenere la funzione di misura di valore, se è l'incremento nella sua quantità a rappresentare un fattore inflazionistico. Il quadro che si è voluto delineare, a partire dall'incremento « esponenziale » dei prezzi egiziani, va corretto in questo: a rappresentare un fattore inflazionistico non è solo l'intervento dell'imperatore che modifica, di norma verso l'alto, la *potentia* del numerario eneo di base; a rappresentare fattore inflazionistico è il fatto che la valutazione della moneta d'oro in termini di unità di conto non la si fa mai evidentemente scendere, rispetto al livello che ha raggiunto [107] (non dev'essere casuale che indicazioni esplicite di una *discesa* della valutazione del *solidus*, così nelle fonti giuridiche come in quelle papirologiche siano testimoniate, come ora si vedrà — e salvo forse in un caso —, per un periodo più tardo) [108].

È probabile che la situazione che si è descritta cambi con la

riforma di Valentiniano, nel 364-8, oggi assai meglio chiarita dopo le analisi del contenuto metallico dei nominali aurei, argentei ed enei compiute dal Callu e dal suo gruppo [109]. Con Valentiniano l'oro cessa di essere legato (e compare la sigla *obryziacum*, come compare l'obbligo di pagare in oro, della cui qualità ci si sincera, e non più in solidi, come compare l'uso di rifondere sempre la moneta che entra nelle casse statali) [110]; si migliora ulteriormente la qualità dell'argento, che è ora effettivamente *pusulatum*, ai livelli di fino preneroniani; si elimina del tutto l'argento dalla moneta di rame. Il sistema monetario si basa, ormai, su monete non più in un modo o in un altro manipolate. È a questo punto, e la cosa va messa in rilievo, che sorge la convinzione da parte del pubblico di potere ottenere moneta « a domanda » dalla zecca, la convinzione che c'è una sorta di « free coinage »: e l'incertezza dell'autorità imperiale, testimoniata dal confronto fra quanto è statuito in *C. Th.*, 9, 21, 7, e quanto è statuito in *C. Th.*, 9, 21, 8, attesta forse che si tratta di un'eventualità del tutto nuova, o comunque di un'eventualità che è da molto tempo che non si determinava [111]. Ma il fatto che si ricorra ora per la prima volta, dopo tanto tempo, a un'assoluta « sincerità », com'è stato detto, nell'emissione della moneta, vuol dire che si tenta l'esperimento di un sistema trimetallico, con tre monete-tipo, vale a dire, legate fra loro da rapporti fissi di valore, come ritengono il Callu e il suo gruppo [112]? o non vuol dire piuttosto che ci sono ormai, e l'autorità emittente ne prende atto, circuiti monetari diversi per i diversi metalli monetati, che dunque le cose troveranno un loro prezzo, ovviamente diverso, in ciascuno di essi, che non si tenterà nemmeno più, da parte dell'autorità emittente, di evitare, nei limiti del possibile, la fluttuazione nei rapporti di cambio fra le monete dei vari metalli?

Rispondere, anche in questo caso, non è facile: osserverei, tuttavia, che, se anche l'intento iniziale della misura può essere stato quello di fondare sulla « sincerità », e cioè, diremmo, sull'identità tra valore nominale e valore intrinseco, la ricostruzione di un sistema che prevede rapporti fissi di valore fra le varie specie monetarie al suo interno, si dev'essere comunque presto compresa l'inanità di un simile tentativo. Un sistema trimetallico « completo », per definizione, è quello in cui i valori rispettivi dei tre metalli rimangono in un rapporto costante tra loro: ma che avviene allorché il valore di uno di essi in rapporto agli altri scende? Se su quest'ultimo si basa l'unità di conto, i prezzi di tutte le merci, ivi compresi i prezzi degli altri due metalli, salgono e, in queste condizioni, l'autorità emittente, se vorrà continuare a produrre moneta in questi due metalli senza incorrere in una perdita (e senza vedere subito sparire dalla circolazione la moneta appena emessa), dovrà diminuire il contenuto metallico

del singolo pezzo, a meno che non muti il rapporto ufficiale di valore tra le specie monetarie fatte del metallo che è salito di prezzo e le specie monetarie fatte del metallo il cui prezzo è rimasto invariato. Se la prima di queste operazioni è quella che ha verosimilmente talvolta caratterizzato il sistema monetario nei primi due secoli dell'impero [113], l'ultima, mi sembra, è quella che caratterizza l'epoca postvalentinianea. Si è già citata la disposizione di Valentiniano e Valente che prevede come, a una diminuzione, in termini di unità di conto, della *aestimatio* del solido, debba corrispondere una diminuzione dei prezzi di tutte le merci [114]. Dedurremo da questa disposizione che ora, dopo la riforma, è possibile che la valutazione del solido in termini di unità di conto sia effettivamente scesa [115]; e dedurremo pure che si vuole, da parte imperiale, che il rapporto tra il valore dell'oro (o almeno dell'oro monetato) e il valore delle merci sia *costante* (mentre può evidentemente variare il rapporto fra l'oro e l'unità di conto, e cioè, in questo caso, il numerario eneo di base): detto in altri termini, si vuole che il potere d'acquisto dell'oro, quale che sia la sua quantità in circolazione, non scenda mai. Qual è dunque la concezione che si ha della moneta d'oro e in che modo essa si differenzia da quella che si aveva in epoca prevalentinianea? È questo un punto di basilare importanza: e credo che una sua corretta valutazione consenta di comprendere i fenomeni monetari di base del IV secolo: il perché si sia determinato sino agli anni '60 il vertiginoso aumento dei prezzi testimoniato in Egitto e il perché, dopo gli anni '60, l'ascesa dei prezzi venga, se non fermata, rallentata drasticamente.

Se la moneta d'oro fosse soltanto e autenticamente moneta, s'è detto, vorrebbe dire che è fisso il suo rapporto con l'unità di conto: aumentando la quantità di moneta d'oro, aumentano automaticamente i prezzi espressi in moneta d'oro e in unità di conto (mentre ovviamente l'oro non aumenta di prezzo: ciò che muta è il rapporto fra oro e altre merci). Se la moneta d'oro fosse merce e basta, allora l'aumento della sua quantità, *ceteris paribus*, ne determinerebbe una sua *aestimatio*, e cioè (almeno in questo caso si può dire legittimamente) un suo prezzo, minore: tutti i prezzi restano costanti, vale a dire, e solo il prezzo dell'oro muta, cioè diminuisce. Anche in questo caso, come nel primo, il potere d'acquisto dell'oro è sceso, ovvero, che è lo stesso, i prezzi in oro delle merci sono saliti: ciò che fa la differenza fra le due situazioni è appunto che, nel primo caso, mutano i prezzi di tutte le merci in termini di unità di conto, salvo il prezzo dell'oro, mentre, nel secondo, restano invariati i prezzi di tutte le merci in unità di conto e a mutare è solo il prezzo dell'oro. Se la moneta d'oro è a un tempo, in un certo senso, merce e moneta, vale a dire

se la sua *aestimatio* può mutare, come quella di una qualsiasi merce, verso l'alto (nel senso che il suo rapporto con l'unità di conto non è fisso), ma non può mutare, come quella di una qualsiasi merce, verso il basso (giacché si vuole, in altri termini, che il suo potere d'acquisto non scenda), ciò che accadrà, qualora aumenti la sua quantità in circolazione, sarà che la tensione verso il basso del suo prezzo, non potendone determinare il ribasso, provocherà il rialzo del prezzo, in termini di unità di conto, del rame (e degli altri metalli monetabili): ciò che comunque tenderà a mutare sarà il rapporto tra oro e rame (o altri metalli) [116]. Se la moneta di rame non era, prima, sopravvalutata rispetto al metallo in essa contenuto, ora diverrà sottovalutata: e, a questo punto, le opzioni possibili che si presentano all'autorità emittente sono due: o si muta il valore della moneta di rame, vale a dire che se ne aumenta il valore in termini di unità di conto, ovvero se ne diminuisce il contenuto metallico. Nell'uno e nell'altro caso, poiché il potere d'acquisto del rame *non* è cresciuto, la moneta di rame risulterà sopravvalutata rispetto a tutte le merci, salvo l'oro, si vorrà, cioè, che abbia un *maggiore* potere d'acquisto rispetto a prima. I prezzi si riaggiusteranno, dunque, in termini di unità di conto, sino a eliminare la sopravvalutazione del rame. Ma se l'autorità, aumentando la *potentia* della moneta di rame o diminuendone il suo valore intrinseco, avrà proceduto, congiuntamente e parallelamente, ad aumentare la *potentia* del *solidus* (giacché non si vuole che scenda mai la valutazione di quest'ultimo in termini di fisiche monete di rame) la moneta di rame tornerà a essere, rispetto all'oro, *sottovalutata*, e l'autorità emittente, ancora una volta, dovrà aumentarne il valore nominale o diminuirne il valore intrinseco: ne seguirà un ulteriore riaggiustamento dei prezzi e così via di seguito. Si è messa in moto una spirale di incremento dei prezzi nominali che non potrà fermarsi sin quando l'autorità emittente non consentirà che la valutazione del solido, in termini di unità di conto e dunque in termini di fisiche monete di rame, scenda. Naturalmente gli effetti « inflazionistici » di questo meccanismo risulteranno amplificati se l'incremento dell'oro in circolazione non sarà *una tantum* ma si protrarrà nel tempo; e lo saranno ancor di più se, nell'emissione del rame monetato, si cercherà di imporne sempre un discreto margine di fiduciarietà.

È un'interpretazione siffatta dei dati a nostra disposizione che ci consente di capire perché l'attribuzione, volta a volta, di un deciso margine di fiduciarietà al numerario di rame argentato e l'incremento consistentissimo nella produzione di moneta d'oro determinino *congiuntamente*, nei decenni centrali del IV secolo, l'ascesa astronomica dei prezzi. È anche su questa base, credo, che può meglio spiegarsi un luogo del *de rebus bellicis*, sul quale si è, mi pare, attirata l'attenzione

soltanto da parte del Mazzarino e, recentemente, della Ruggini [117]. All'inizio del capitolo *de fraude et correctione monetae*, prima di avanzare la curiosa proposta di *congregare* gli *opifices monetae* in un'isola, per porre termine alle loro disonestà, l'anonimo sottolinea come tra i *damna rei publicae non ferenda* vi siano anche le *fraudes* cui è soggetta la moneta d'oro, la sua fabbricazione nonché la sua circolazione: uno degli effetti delle *fraudes* è appunto il fatto che la moneta viene rifiutata e in tal modo la *regiae maiestatis imago* viene *imminuta*: « inter damna rei publicae non ferenda, solidorum figura aliquantorum fraudibus depravata diversa populos ratione sollicitat et regiae maiestatis imaginem, dum per monetae culpam refutatur, imminuit »; l'anonimo prosegue: « ementis enim eundem solidum fraudulenta calliditas et vendentis damnosa necessitas difficultatem quandam ipsis contractibus intulerunt, ne rebus possit interesse simplicitas ». Ora, ciò che può apparire, a prima vista, piuttosto strano è il fatto che, pur nel contesto delle *fraudes* dalle quali è *depravata* la moneta d'oro, venga attribuita la *fraudulenta calliditas* non già a chi spaccia un solido adulterato, ma a chi compra un solido, e la *damnosa necessitas* non già a chi è costretto a comprare un solido adulterato, ma a chi vende un solido. In altri termini, per l'anonimo, ciò che introduce un elemento di difficoltà nell'esecuzione dei contratti, è proprio il fatto che, evidentemente prendendo a pretesto l'incertezza circa la buona qualità della moneta, il compratore di un solido vuole imporre, di tale solido, al venditore, soggetto a una *damnosa necessitas*, una valutazione inferiore rispetto al giusto [118]. In questo senso la situazione descritta dall'anonimo autore si apparenta da vicino a quella che può dedursi dalla costituzione giulianea che istituisce gli *zygostates*, di cui il Mazzarino ha notato talune coincidenze verbali col passo dell'anonimo; ma si apparenta anche a quella descritta dalla costituzione di Costanzo II che vieta una valutazione differenziata dei *solidi* a seconda del loro diametro; dove, appunto, il comportamento criminoso perseguito è, prima di tutto, quello di chi, all'atto dell'acquisto di un *solidus*, pretende di valutarlo, pretestuosamente, di meno: è, si potrebbe dire, ancor una volta la *fraudulenta calliditas* del compratore ciò che si intende, prima di tutto, perseguire. Il passo dell'anonimo illustra bene, mi sembra, la disposizione di Costanzo II e d'altra parte ne è bene illustrato [119]. Ma se supponiamo che, al di là della *fraudulenta calliditas*, vi sia una giustificazione più fondata nel tentare di valutare a meno il solido che si compra (o nel voler essere certi che, in termini di valore intrinseco, il solido che si compra sia pari a tutti gli altri solidi), potremo pensare che è questo un tempo in cui il solido, inondando il mercato, tende a essere valutato di meno, tende a perdere il suo potere d'acquisto, mentre non scende, perché

non la si fa scendere, la sua valutazione in termini di unità di conto?

Che cosa cambia, dunque, con l'età dei Valentiniani? Alla « sincerità » nell'emissione corrisponde, verosimilmente, la rinuncia a una decisa sopravvalutazione della moneta enea, nonché l'accettazione dell'eventualità che l'*aestimatio* della moneta aurea scenda; l'unico fattore inflazionistico che resta è, a questo punto, la pretesa, da parte dell'autorità emittente, che non scenda mai il *potere d'acquisto* della moneta d'oro o cioè che non aumentino mai i prezzi in oro delle merci. Una simile pretesa, peraltro, una volta stabilito il principio di un'*aestimatio* variabile, anche in discesa, della moneta d'oro in termini di moneta di conto (e di fisiche monete enee), ben difficilmente avrà potuto essere soddisfatta, se, com'è ovvio il pensare, la maggior parte delle merci d'uso comune non venivano scambiate, perché non lo potevano essere, per il tramite della moneta d'oro, e se le transazioni di una certa importanza, condotte, quelle sì, per il tramite della moneta aurea, risentivano immediatamente, nella fissazione del prezzo, della maggior o minore quantità d'oro monetato in circolazione. È dunque a questo punto che l'inflazione sostanzialmente si arresta. Se, peraltro, si riconosce la possibilità di una fluttuante *aestimatio* del *solidus* in termini di moneta di conto (e dunque in termini di moneta enea), ciò vuol dire che tale *aestimatio* potrà, mutate le condizioni, di nuovo talvolta aumentare: se lo stato conia meno oro o se la domanda di oro monetato sale più della sua offerta, l'*aestimatio* del solido muterà verso l'alto. Non meraviglierà, perciò, di trovare appena pochi anni dopo la riforma, già con Graziano e poi con Valentiniano II e Teodosio, la testimonianza di una nuova ascesa del solido [120]: ciò che non potrà più verificarsi sarà l'attribuzione di valori sempre più elevati, in termini di unità di conto, alla stessa *pecunia* enea.

XV

L'INFLAZIONE NEL IV SECOLO (295-361): IL CONTRIBUTO DELLE ANALISI

di Jean-Pierre Callu e Jean-Noël Barrandon

Il presente saggio nasce dalla lettura del libro, appena pubblicato, di R. S. Bagnall, *Currency and Inflation in Fourth Century Egypt*[1], ma tale libro, col suo confronto sistematico dei dati papirologici e numismatici, si pone in relazione con un'indagine che, dal canto nostro, andiamo conducendo sulla composizione metallica delle specie monetarie. Di conseguenza, del tutto tributari dello studioso americano per quanto concerne la documentazione egiziana, ci proponiamo di confermare o di rettificare la linea della sua argomentazione, grazie all'utilizzazione di un nuovo materiale di analisi. La nostra griglia è, in effetti, più fitta, e dunque più affidabile, rispetto a quella che egli ha utilizzato. Poi, quando le cifre saranno state poste in serie in modo convincente, si tratterà di trarne le conseguenze sul piano della politica monetaria e dell'economia.

L'idea di Bagnall è la seguente: successivamente a Mickwitz[2], sono stati scoperti o reinterpretati un gran numero di papiri, sicché, per una grossa porzione del IV secolo, sia in base a riferimenti diretti, sia individuando un sistema di equivalenze, è ormai possibile costruire una curva del prezzo della libbra d'oro espresso in talenti. *Ipso facto*, applicando la *ratio* AV:AR, si conoscerà il valore del milligrammo d'argento. E dunque basterà conoscere, per il numerario di base, le variazioni del contenuto metallico complessivo[3] espresso in termini di quantità di metallo bianco: la comparazione dei tracciati delle due curve dirà se i fenomeni sono indipendenti e, in caso contrario, se « gl'incrementi dei prezzi sono dovuti principalmente a mutamenti nel contenuto metallico della moneta »[4].

Su quest'ipotesi di lavoro, come sul metodo da utilizzare, vengono subito alla mente delle riserve di principio. Intanto, una considerazione di fondo è che i fatti monetari costituiscono altrettanto

una risposta quanto una causa. Per ciò che riguarda l'indice di conversione, basato sulla costanza dei prezzi in oro delle merci, essenzialmente il grano, la carne e il vino [5], esso riposa su una base relativamente fragile e perde la sua affidabilità, una volta che lo si voglia estendere al v secolo [6]. Lo strumento elaborato da Bagnall va dunque maneggiato con cautela; e tuttavia, detto questo, crediamo, come lui, che il filo conduttore da lui individuato sia sufficientemente saldo da consentirci di giungere sino alla fine del regno di Costanzo II [7].

1. *295-324: il sistema delle rifusioni.*

L'Oriente romano [8], nel corso di questo periodo, utilizza un *nummus* il cui peso va scemando in quattro fasi: 1) dalla Riforma del 295 sino al 307 lo standard ponderale è di 1/32 di libbra; 2) è di 1/48 dal 308 al 311; 3) segue un periodo di progressiva discesa di peso che copre gli anni dal 311 al 313-7 [9]; 4) lo standard si attesta a 1/96 di libbra a partire dal 313-7. Questo alleggerimento in progressione costante è un primo indizio del fatto che viene avvertita la necessità di ampliare la massa monetaria.

Il pezzo che pesa teoricamente 10,08 gr. è stato ottenuto rifondendo i radiati coniati a partire dal riordinamento dell'emissione monetaria attuato da Aureliano. Questi radiati, di tenore argenteo ruotante attorno al 4%, avevano circolato in modi diversi all'Ovest e all'Est [10]. In Occidente, dove il volume degli *antoniniani* in circolazione, anteriori al 274, era considerevole, la diffusione del nuovo pezzo era stata minore e ciò spiega perché nelle zecche della Gallia, ma anche in quelle dell'Italia, il contenuto di argento sia stato ridotto assai presto dopo l'introduzione del *nummus* [11]. Al contrario, in Oriente, dove si era avvertito il bisogno di rimpiazzare le serie greche-imperiali, la moneta aureliana, emessa in quantità abbastanza consistenti, permetteva ora, una volta rifusa dopo la riforma di Diocleziano, di mantenere quasi dappertutto a più del 3% la proporzione di metallo bianco [12]. Otto analisi effettuate su pezzi delle zecche di Alessandria, Antiochia e Cizico, scaglionantisi dal 295 al 306, definiscono un *nummus* di 9,56 gr. con una percentuale del 3,29% d'argento, ovverosia un equivalente argenteo totale di 394,28 mgr. [13].

Quando Diocleziano aveva creato questo *nummus*, egli intendeva restituire la fiducia nella moneta e rallentare l'ascesa dei prezzi. L'impatto era stato ricercato sul versante del peso, ma questo peso, proprio come il titolo e il valore facciale di 12,5 denarii, corrispondeva piuttosto a un consolidamento che a un miglioramento effettivo [14]. Per di più, l'emissione di questo nominale, coniato da un numero

accresciuto di officine [15] e in condizione di resistere assai bene alla sterilizzazione derivante da un suo tesoreggiamento [16], veniva integrata dall'emissione di un *neoantoninianus* pressoché privo d'argento [17] e anch'esso largamente diffuso in quasi tutto l'impero [18]. Vi era dunque in circolazione una massa accresciuta di mezzi di pagamento. Dal momento che si erano riaccese le guerre civili ed esterne e che l'esercito in campo comprava parecchio, l'ascesa dei prezzi, lungi dall'essere frenata, prese nuovo slancio. A questo punto sarebbe bastato, per tener dietro al movimento, accrescere il volume in circolazione. Forse per il timore di rinnovare gli errori del III secolo, più sicuramente perché non aveva a disposizione lo stock sufficiente di metallo, il governo tetrarchico non scelse questa soluzione. Pare al contrario che abbia ridotto la produzione delle zecche [19], ma, in compenso, dovette rassegnarsi a raddoppiare la *potentia* del *nummus*. Quest'ultimo, che, in base al corso dell'*aureus* nel 300, aveva dunque una garanzia intrinseca pari al 46,88% [20], passò, senza neppure essere contrassegnato da una contromarca, a valere 25 denarii: la copertura non si modificava, poiché anche l'*argenteus* vedeva raddoppiare il proprio valore; il che non toglie che questa manipolazione, essendo attuata su una denominazione sopravvalutata sin dall'origine rispetto all'unità di argento [21], spingesse i prezzi verso l'alto. La conseguenza non si fece attendere: tre mesi più tardi Diocleziano istituì il calmiere.

Risultando notevole il colpo di freno esercitato sull'argento e, senza dubbio, sull'oro [22], è probabile che anche il *nummus* abbia visto diminuire la sua *potentia*: una valutazione a 20 denarii non pare impossibile, tanto a causa della sigla XX apposta a Siscia e ad Alessandria [23], quanto in ragione delle tariffe praticate tra il 301 e il 307: ed è a questo punto che ritroviamo Bagnall.

Noi non disponiamo, per l'Egitto, che di due informazioni: l'una, diretta, ci dà il prezzo dell'argento nel 306, l'altra, indiretta, ci fa conoscere quello del vino nel 303-4. A tali dati si aggiungeranno quelli dell'Editto dei prezzi, in vigore in Egitto come altrove:

libbra d'argento

	nel 301,	valutazione esplicita: 6000 d. (prezzo massimo)
		indice del grano: 15.708 d. (massimo)
	nel 303-4,	indice del vino: 6000/12.000 d.
	nel 306,	valutazione esplicita: 8325 d.

Da cui si deduce, per un *nummus* di 394,28 mgr., un valore intrinseco che va da 7,33 d. a una punta eventuale di 19,20 d. [24]. La cifra normale dev'essere quella di 10,17 d. corrispondente al prezzo

GRAFICO 1. Milligrammi d'argento nel *nummus* orientale dal 295 al 361 (dal 361 al 367 i dati comprendono anche l'Occidente).

dell'argento nel 306, un prezzo ufficiale realistico che tiene conto di quel che il ribasso del 301 aveva avuto di arbitrario per i metalli preziosi. Se questo è il caso, vuol dire che, con una proporzione del 50,85%, la copertura non era quasi cambiata. Così, supponendo, come pare legittimo, che il *nummus* orientale sia rimasto stabile anche nel titolo, come rimaneva stabile nel peso, dal 300 al 306, la denominazione registrava, senza grosse difficoltà, una volta passato lo shock dell'Editto dei prezzi, il mutamento del valore facciale: il margine tra la garanzia metallica e il potere d'acquisto della moneta riusciva a mantenersi abbastanza costante. Né troppo debole d'argento tanto da seminare il sospetto, né troppo forte tanto da rischiare il crogiuolo, il *nummus* perdeva tuttavia il suo ruolo di sottomultiplo dell'*argenteus* e quest'ultimo, trattato ormai come lingotto, cessava ben presto di essere coniato [25].

Nel 308 il *nummus* si sgancia dal piede di 1/32 di libbra e si stabilizza in linea di principio a 6,72 gr., un peso che, almeno ad Alessandria, sopravvisse per qualche poco di tempo alla morte di Galerio. Per questa nuova fase, L. H. Cope aveva offerto 4 analisi chimiche di esemplari di Alessandria, mentre J. Maurice una sola di un esemplare di Nicomedia [26]. Ricorrendo all'attivazione con il Californium 252, noi abbiamo accresciuto lo stock di analisi disponibili con quella di 6 *nummi* alessandrini e 4 antiocheni [27]. Ne risulta un pezzo di 6,475 gr. che contiene un equivalente argenteo di 147,17 mgr. A quanti denarii lo si poteva cambiare? Fondandosi su un segno che compare su esemplari lionesi del 308 — e cioè CIHS — M. Crawford [28] ha proposto un incremento del valore a 100 sesterzi ovvero 25 d. L'ipotesi è seducente pur senza imporsi decisamente, dato che bisognerebbe immaginare che l'iniziativa di Costantino sia derivata da una decisione comune presa a Carnuntum. Ci pare meno azzardato ipotizzare che l'Augusto occidentale abbia raggiunto in anticipo una tappa dell'evoluzione.

In effetti, già con un valore di 20 d., il nuovo *nummus* circolava caratterizzato da un grado di fiduciarietà massicciamente accresciuto. Questa volta, il titolo, sceso all'1,46%, raggiungeva grosso modo il livello delle emissioni d'Italia, se non di Gallia [29] e gli esemplari anteriori al 308 erano « scacciati » dalla circolazione dagli effetti della legge di Gresham [30]. Basta confrontare le stime che si deducono dai papiri:

libbra d'argento

nel 308, indice delle fave: 14.850 d.
nel 309, indice delle fave: 11.550 d.
nel 309-10, valutazione esplicita: 9125 d.
nel 311, indice del grano: 15.708 d.

Queste informazioni sono importanti. Al prezzo ufficiale, l'argento conserva una certa stabilità, non salendo che del 9,6%; quanto al grano, sempre nelle transazioni regolamentate, ha dovuto, dal 301, maggiorare la sua contropartita in denarii, ma non supera il limite fissato dall'editto, forse sempre in vigore su questo punto. Tuttavia, se l'indice calcolato da Bagnall è coerente, c'è una distorsione significativa tra il corso del 309-10 e quello che si può inferire per il 311 [31]. Lo Stato, in quest'ultimo anno, ha potuto prendere atto della spinta già attestata sul mercato libero. Riaggiusterà verso l'alto il prezzo dell'argento per attenuare un poco la debolezza della copertura metallica: da 4,16 d. — 20,8% —, il valore intrinseco salta a 7,16 d. — 35,8% [32].

Non siamo in grado di dire con certezza quale fosse il materiale che era stato utilizzato in Oriente per finanziare, a partire dal 308, le emissioni sullo standard di 1/48 di libbra [33]. La risposta, al contrario, è più agevole nel caso del *nummus* coniato tra il 312 e il 315 ad Alessandria, Antiochia, Cizico e Nicomedia. Una constatazione ci porta sulla direzione giusta: quando si esamina la serie dei tesori egiziani, un dato s'impone: i pezzi da 1/32, tra il 311 e il 313, cessano di essere tesaurizzabili, e questo per la semplice ragione che sono demonetizzati nei mesi che seguono alla morte di Galerio [34]. Il fatto che essi servano allora alla fabbricazione del numerario orientale nel corso di circa tre anni, dal 312 al 315, è un fenomeno che, sino ad oggi ignoto, viene rivelato in modo indubbio da 19 analisi non distruttive realizzate presso il « Service du Cyclotron » di Orléans: il *nummus* che Massimino Daia inizia a emettere un anno prima della sua eliminazione sfugge così alle vicissitudini politiche, giacché, con le medesime caratteristiche, viene mantenuto da Licinio sino alla Prima Guerra Civile. Per esempio, ad Alessandria, l'unità diacronica di questa monetazione rinnovata è assicurata dall'apposizione della sigla N, iniziale di *nummus*. Ed effettivamente c'è, per due aspetti, omogeneità: da un lato, durante questa fase, le zecche orientali, che non sono molto lontane dal raddoppiare il numero delle proprie officine [35], devono essersi caratterizzate per una produzione particolarmente sostenuta, d'altro lato, le loro coniazioni si differenziano dal materiale costantiniano [36]: mentre in Gallia e in Italia 14 analisi chimiche di Cope e due nucleari [37] raggiungono soltanto l'equivalente di 62,95 mgr. d'AR (= 1,32% d'un pezzo del peso di 2,94 gr.), al di là degli Stretti il tenore di metallo bianco, invece che diminuire ancora, migliora decisamente grazie alle rifusioni degli esemplari tetrarchici: il tasso è di 3,47%, ovverosia, per un *nummus* di 4,13 gr., un equivalente di 183,38 mgr. d'AR. Detto altrimenti, negli anni 312-5, la moneta che circola contiene all'Est tre volte più argento che all'Ovest.

A nostro modo di vedere, Massimino Daia ha approfittato di questo plusvalore automatico: è verosimile che sia proprio in questo momento che il *nummus* orientale, più debole di peso ma più ricco d'AR di prima, si è elevato a una *potentia* di 25 d. già in vigore nell'Occidente costantiniano sin dal 308. Pure con un tale accrescimento del valore nominale, il pezzo mantiene un'eccellente copertura. Ci se ne convince, quando si consulti l'indice di Bagnall:

libbra d'argento

	nel 312-3,	indice del grano: 24.000 d.
		indice del *lachanospermon*: 36.000 d.
	nel 314,	indice del vino: 33.750 d.
		indice del grano: 96.000 d.
		indice del *lachanospermon*: 36.000 d.
	nel 315,	indice del grano: 36.000 d.
		indice dell'orzo: 24.000 d.

Se si eccettua una spinta verso l'alto che ha carattere di eccezionalità, il costo di una libbra d'AR oscilla, come si vede, tra 24.000 d. e 36.000 d. I prezzi sono in accelerazione da quando, con la morte di Galerio, ogni traccia del blocco tetrarchico è venuta meno. In compenso, questa valorizzazione dell'argento nel settore privato — noi non ne possediamo alcuna tariffa ufficiale — conferisce al *nummus* un potere liberatorio che, andando da 13,6 a 20,4 d., può coprirlo sino ai 4/5 [38].

Che si sia trattato di mancanza di materia prima o di un obiettivo raggiunto, rimane comunque il fatto che, dopo il 315, l'esperimento cedette il posto a una brusca deflazione. Si vorrebbero penetrare più in profondità i motivi dell'operazione, ma bisogna contentarsi di constatare che, malgrado l'adozione di uno standard di 1/96 di libbra, Licinio ha, volontariamente o perché obbligato, rallentato la moltiplicazione dei denari nei circuiti di distribuzione. Ancora una volta l'esempio dell'Egitto è emblematico: *a*) la produttività della sua zecca è ridotta a due officine [39] e la popolazione si trova obbligata a sopperire provvisoriamente alla *nummorum inopia* col ricorso, senza dubbio tollerato, alle matrici di fusione [40]; *b*) a volere basarci sui depositi di Teofania e di Luxor, nel momento stesso in cui si verificano queste due circostanze, i pezzi da 1/48 cessano improvvisamente di essere tesaurizzati; indizio complementare di una riutilizzazione degli stock, viene riconiato un radiato di Galerio [41]. Che oggetto della rifusione siano stati i *nummi* del 308-12 ovvero gli *aureliani* tetrarchici, che alla rifusione degli uni si sia aggiunta quella degli altri, che perfino venga messo a profitto, per la terza volta, il metallo del periodo 284-94, già riutilizzato nel periodo 308-12, i risultati

dell'operazione sono, comunque, chiari: 14 analisi di pezzi di Alessandria, Antiochia e Cizico, emessi tra il 315 e il 317, rivelano un tasso d'argento sceso all'1,42% e, dal momento che questa monetazione riformata si uniforma alle norme ponderali dell'Occidente (1/96 di libbra), a un peso di 3,38 gr. corrisponde un equivalente argenteo complessivo di 78,59 mgr., vale a dire la metà della cifra precedente. Nella misura in cui, nel 316, secondo R. S. Bagnall, i prezzi rimangono stabili [42], un rialzo del prezzo dell'argento non vale a riequilibrare la diminuzione del fino, talché il *nummus* del periodo 316-7 non ha ormai che una copertura metallica pari a un quarto appena del suo valore nominale: 5,84/6,08 d., ovverosia il 23,36/24,32% [43].

Nel 318, nuovo mutamento, ben conosciuto a seguito dei lavori di Bruun, di Cope e della nostra équipe. Per l'intera estensione delle due *Partes* riconciliate, si fece *tabula rasa* delle vicissitudini del passato e ormai, nella loro larghissima maggioranza — e ciò vale anche per l'Egitto — i tesori cominciano le loro accumulazioni a partire da questo *terminus a quo.* All'Est come all'Ovest il tasso d'argento risale: nelle zecche costantiniane il passaggio da 73,54 mgr. [44] a 148 mgr. [45] viene ottenuto con la rifusione dei *nummi* pesanti della tetrarchia, allora soltanto demonetizzati; nelle zecche liciniane, la cifra non è così elevata — 131,67 mgr. — senza dubbio perché si è a un secondo recupero di questo materiale del periodo 295-307, che è già servito per le coniazioni dal 312 al 315 [46]. Tuttavia, a partire dal 320, la situazione si modifica: in Gallia si ridiscende a 100,01 mgr.; in Italia e nei Balcani la diminuzione è minore: 133,76 mgr. [47]. Curiosamente quest'ultimo valore si avvicina a quello del *nummus* orientale che, per parte sua, conserva la medesima quantità d'argento — tre analisi si attestano su 133,84 mgr. —, ma opponendo a un titolo inferiore un peso accresciuto [48]. Questo espediente, tuttavia, era un ultimo tentativo per mantenere la politica ereditata da Diocleziano.

Prima di giungere a parlare delle innovazioni degli anni 321-4 gettiamo uno sguardo sugli indici di Bagnall. Una spinta si esercita, ma con moderazione, sull'abbrivo preso nel 312:

libbra d'argento

318 ca., indice del vino: da 28.000 a 41.687,5 d.
indice della carne: 28.000 d. [49]
nel 320, indice del cumino: 30.000 d.

Se ci si attiene ai prezzi di riferimento basso, la copertura, tanto nel 318 quanto nel 320, non è lontana dalla metà: 47 e 49,76%. Vale a dire che si ritorna, a causa delle rifusioni, al livello degli anni dal 295 al 307, poi degli anni dal 312 al 315. La tendenza generale,

interrotta da due parentesi tra il 307 e il 312 e poi tra il 315 e il 317, era così verso la stabilità, un risultato ottenuto attraverso una progressione parallela e controllata del valore facciale e del corso dei metalli preziosi.

Di fatto, questo sistema era già virtualmente abbandonato, perché Licinio intendeva riassumere il comportamento deflazionistico che aveva abbozzato quando, nel 315, aveva ricondotto a due il numero delle officine di Alessandria. Nel momento stesso in cui, con la serie delle doppie effigie, emetteva i suoi ultimi *nummi* col valore di 25 d., egli estendeva ad Antiochia, Cizico e Nicomedia la riduzione operata nella zecca egiziana [50]. Immediatamente dopo apparivano dei pezzi radiati, contrassegnati con il segno 12,5. Questa marcia indietro, poiché ormai, sino alla disfatta del 324, l'unico numerario emesso sarebbe stato questo pezzo da 1/96 di libbra che valeva due volte meno che nel 318, si associava alla parziale sospensione dell'attività delle zecche e aveva in linea di principio una conseguenza positiva sui prezzi. Nel suo complesso, in effetti, la massa disponibile di denarii diminuiva per effetto di queste due iniziative. Un simile guadagno teorico tuttavia veniva pagato con una eliminazione quasi totale della percentuale d'argento: 12 analisi non presentano che una media dello 0,19%, e l'equivalente d'AR è dunque di 32 mgr. ca. [51]. Nei territori controllati da Costantino, il deterioramento, pur seguendo un'analoga tendenza, non si verificava altrettanto velocemente: il *nummus* gallico, quotato a 25 d., manteneva un contenuto metallico pari a 84,92 mgr. d'argento, ovverosia francamente più del doppio del pezzo liciniano; nell'Italia e nei Balcani [52] il contenuto metallico era addirittura ancora pari a 95,69 mgr. d'AR.

Per una volta il confronto con il prezzo dell'oro può fare intervenire l'Occidente, almeno se si accetta l'interpretazione data da G. Manganaro dell'iscrizione di Feltre datata al 323 [53]. Inseriamo dunque questo dato nel quadro di Bagnall:

libbra d'argento

nel 321, indice del vino: 50.000 d.
nel 322, indice del vino: 60.000/63.750 d.
nel 323, valutazione esplicita: 29.896,2 d. (Occidente)
nel 324, valutazione esplicita: 21.000/26.125 d.

I due papiri del 324 prospettano una stima ufficiale che, forse bassa, pare nondimeno compatibile con il testo epigrafico italiano. Nel settore privato, le quotazioni si raddoppiano nello spazio di due anni, tra il 320 e il 322. La deflazione si scontra dunque con la spe-

GRAFICO 2. Percentuale della quantità d'argento nel *nummus* orientale dal 295 al 361 (dal 361 al 367 i dati comprendono anche l'Occidente).

culazione dei privati. Bisogna arrivare a dire che la frazione di 12,5 d. ha contribuito anch'essa a quest'insuccesso? La cosa non sarebbe insostenibile, poiché, alla tariffa di 21.000 d., mai la copertura sarebbe stata così debole: essa non sarebbe, in effetti, che del 16,64%, non raggiungendo una percentuale analoga a quella del periodo 309-10 che con l'apprezzamento a 26.125 d. È vero che se, per converso, si fa riferimento al corso del vino, si resta approssimativamente nella norma, con un arco di valori tra 39,68 e 50,56%. Nell'Italia costantiniana la garanzia metallica giocava per il 35,4%. Per ottenere questa equivalenza, sarebbe stata necessaria in Oriente una libbra d'argento di 44.654 d., ovverosia un valore più o meno a metà strada tra le tariffe ufficiali e quelle private. In breve tutti questi calcoli [54] non hanno altro significato se non di mostrare la relativa coerenza mantenuta fra le due *Partes* malgrado la scissione politica. Resta nondimeno il fatto che la moneta divisionaria dell'Est, a differenza dell'unità occidentale, era ormai solo fittiziamente una moneta d'argento e che questa riduzione quasi totale a un substrato di rame ha potuto avere un impatto psicologico su una popolazione sensibilizzata dal

segno di valore XIIΓ. Che cosa concludere se non che questo fattore innegabile non è, tutto sommato, una causa primaria di deterioramento?

Così, dal 295 al 324, ha funzionato, secondo un ritmo rapido ma abbastanza regolare, un'alternanza tra coperture forti e coperture deboli: a tre riprese la copertura si è avvicinata alla metà, a tre riprese è caduta attorno al quarto o al quinto. Ora, alla base di questa altalena, almeno sino al 321, si rivela essere il meccanismo delle rifusioni. Potrebbe trattarsi soltanto di un procedimento metallurgico [55]. A nostro modo di vedere, peraltro, il meccanismo ha un'importanza più grande, poiché ciò che rivela questa riutilizzazione costante degli stock è una permanente penuria di metallo monetabile: lo Stato non conia se non ciò che recupera. Donde la sua difficoltà a tener dietro alla corsa dei prezzi.

2. *324-361: dal « nummus centenionalis » al « denariorum follis ».*

Il periodo che si apre con la riunificazione dell'impero aggiunge incertezze ulteriori. Certo l'evoluzione ponderale dei quattro decenni che si susseguono è ora abbastanza bene individuabile, grazie alle distinzioni operate nel *Roman Imperial Coinage* VIII [56], certo la scansione analitica è stata opportunamente spinta, ma due difficoltà pesano sull'argomentazione: 1) i prezzi datati in Egitto divengono meno numerosi; 2) non siamo più sicuri della *ratio* fra i tre metalli. Insistiamo un attimo su questo secondo punto. Per noi è importante conoscere il rapporto AV/AR, perché ci consente di passare da un indice basato sulla libbra d'oro alla stima in denarii dei milligrammi d'argento; quanto alla relazione AR/Cu, anch'essa è determinante, perché, se la si ignora, non è più possibile conoscere il valore supplementare della quantità di rame, una volta convertito secondo la *ratio*. Sinora il nostro rapporto di conversione è stato quello dell'Editto dei prezzi: 1=12=1440. Ora Bagnall ci dà una testimonianza di questo rapporto: verso il 338 la libbra d'oro è computata come pari a 3300 libbre ca. di rame [57]; in seguito — e lo vedremo più avanti in dettaglio — nell'anno 353 ca. il rapporto è nei paraggi di 1 a 2300. Se, nello stesso tempo, oro e argento sono rimasti tra di loro nel medesimo rapporto, se ne devono dedurre, tra argento e rame, le equivalenze seguenti: 1 a 275 a partire dal 338, 1 a 192 a partire dal 353. Che è quanto, non senza nasconderci l'arbitrarietà dei discrimini adottati, abbiamo fatto, dal momento che la *ratio* AV/AR di 1 a 14 ca. non ci sembra ipotizzabile prima del 358 [58]. Queste approssimazioni, unite all'assottigliamento della percentuale di metallo bianco [59], ren-

dono dunque assai aleatorio il tentativo di costruire il tracciato esatto di una curva il cui andamento di massima, tuttavia, sfugge all'ambiguità.

Citiamo subito i dati di Bagnall per il segmento temporale che inizia col 324. Pur di qualità un poco dubbia, hanno nondimeno il merito di rendere immediatamente evidente all'osservatore un sovvertimento:

libbra d'argento

	dopo il 327,	indice del grano: 207.996 d. (rimborso di una requisizione)
	325 ca. - 330?,	valutazione esplicita: 300.000 d. (lettera privata) e 315.000/324.000/337.000 d. (rendiconti ufficiali).

Schematizzando il processo, possiamo dire che l'inflazione era progredita del 5% ca. l'anno dal 301 al 310 e senza dubbio ancora meno, sempre in base alle cifre ufficiali, tra il 312 e il 324. Il motore non si era dunque imballato che una volta, allorché, facendo saltare la morte di Galerio i congegni di controllo, i prezzi erano aumentati nella proporzione del 150%. Dopo il 324, la spinta inflazionistica era assai più sostenuta, moltiplicandosi le quotazioni di circa sette volte.

Chi erano i responsabili di questo rialzo dall'andamento verticale? Non certamente il pezzo da 12,5 d. Dapprima, sin dall'epoca in cui tale pezzo era stato emesso, s'erano prodotti, lo si è visto, dei movimenti sul mercato libero, ma si trattava di movimenti relativamente limitati. In seguito Costantino — se ne hanno parecchie prove [60] — l'aveva di punto in bianco demonetizzato. Conviene dunque cercare altrove. La congiuntura si prestava a una certa effervescenza. Non è cedere all'immaginazione il vedervi le conseguenze della Seconda Guerra Civile. Ma c'è di più. La tradizione è concorde nel datare a partire dalla caduta di Licinio una modificazione decisiva alla circolazione monetaria: Costantino iniettò nel circuito un volume considerevole di specie monetarie d'oro e d'argento [61]. È ben possibile che gli autori abbiano, anacronisticamente, amplificato il fatto; ciononondimeno il fatto è, in sé, incontrovertibile e la numismatica lo conferma, poiché il vincitore, che aveva in precedenza dovuto rinunciare al metallo puro [62], inventa allora quel che si chiamerà *miliarensis*.

Sul momento, la moneta, nella sua materialità, non aveva subito altra modificazione se non quella di allinearsi sul sistema occidentale: si mantiene dunque il pezzo da 1/96 e, poiché il titolo risale al 2,2%, il totale dei milligrammi d'AR, cioè 91,1, si inserisce senza problemi nelle serie italiane e balcaniche, prima e dopo il 324 [63]. Era tuttavia

un elemento che non poteva essere lasciato intangibile: il corso dei metalli preziosi che scompigliava così la *facies* generale era cresciuto a tal punto che, benché se ne fosse coniato di più[64], il *nummus* da 25 d. era sopravvissuto. Secondo Bagnall[65], sarebbe stato a questo punto che, con una quadruplicazione del valore facciale, lo si sarebbe trasformato in *centenionalis*. Una tale sopravvalutazione non avrebbe nulla di eccessivo, e sarebbe addirittura quasi eliminata, se fossimo sicuri che la libbra d'argento aveva raggiunto il valore di 337.000 d. prima del 330. Ma non è così e due argomenti militano per differire a una data successiva a questa l'istituzione di un pezzo da 100 d.: 1) le emissioni *Gloria Exercitus* a 2 insegne hanno realmente segnato l'inaugurazione di un nuovo capitolo nella storia monetaria del secolo; 2) l'impiego ulteriore del termine, avremo occasione di vederlo, parla a favore di una denominazione più leggera. Una modificazione contabile a 75 d., del resto, è potuta bastare dal 324 al 330.

Tuttavia, appena nato, il *centenionalis* è, nelle transazioni, sulla difensiva. Dal 331-2 il papiro *SPP* xx 93 che concerne quattro anni e giunge di conseguenza sino al 334-5 dà, per la carne e per l'olio, degl'indici che collocano la libbra d'argento a un valore più che raddoppiato rispetto al 327: 720.000/782.016/785.472/837.888 d. Questo permanere della pressione è certamente dovuto alle misure di confisca del 331. E tuttavia lo Stato aveva reagito riducendo, dopo circa tre lustri, la taglia del suo *nummus*, che da 1/96 cadeva a 1/120 di libbra. Questo incremento materiale dei pezzi fabbricabili e dunque immessi in circolazione non riusciva a soddisfare il bisogno di numerario suscitato dal rialzo dei prezzi. A meno di non riconoscere come già in vigore a partire dagli anni 330 il ribasso del rame che non è attestato che nel 338[66], è giocoforza ammettere che sul mercato libero, calcolati assieme tenore intrinseco e contropartita, il *nummus* del periodo 331-5, che pesava 2,6 gr. e conteneva 49,77 mgr. di metallo bianco[67], ciò che dava ad esso valore intrinseco di 111,09/129,28 d., fosse nettamente al di sopra del suo valore ufficiale di 100 d. Per la prima volta, un documento datato ci prova che il ritmo dei prezzi lasciava a rimorchio le rivalutazioni della moneta usuale. In tali condizioni, chi si meraviglierà che, dopo che si era cercato invano, con l'abbondanza dei *Gloria Exercitus* a 2 insegne, spalleggiati, a colmare i deficit di disponibilità, dagli *Urbs Roma* e dai *Constantinopolis*, si sia interrotta la coniazione del *centenionalis* in capo a cinque anni soltanto? In verità, la situazione non poteva che aggravarsi, ora che, oltre che Nicomedia, anche Costantinopoli emetteva di che alimentare le liberalità imperiali: con le sue frazioni d'argento, l'oro s'intrometteva *vilibus commerciis*, il numero dei suoi utilizzatori cresceva e, preso come termine di riferimento, il suo prezzo gon-

GRAFICO 3. Tenore in platino nelle monete d'oro romane.

fiava quello delle derrate espresso in denarii. L'inflazione necessaria delle specie monetarie di base richiedeva una seconda diminuzione di modulo [68].

Siamo dunque nel 335: in otto anni il corso della libbra d'argento è quintuplicato: da 207.996 nel 327, è ora a 1.008.000 d. e il ritmo annuo di progressione supera quello della fase di liberazione dei prezzi dopo la morte di Galerio. Il *nummus* di questa fine di regno è così sceso a un peso teorico di 1,68 gr.; in compenso, la rifusione delle monete anteriori al 330 [69] facilitava una risalita del tasso d'argento all'1,66%. I due dati si equilibravano e in definitiva la copertura totale cedeva assai poco terreno: con 41,86 mgr., il tipo della *Gloria Exercitus*, limitato ormai a un'insegna, caratterizzava un *nummus* che, *de facto* eguale a 130,8 d., poteva in tal modo riconoscere un'equivalenza a 150 d. [70].

I cambiamenti politici hanno sempre un'incidenza sull'economia: proprio come la relativa stabilità tetrarchica era cessata dopo l'avvento di Massimino Daia, allo stesso modo, nel 337, la scomparsa di Costantino, con le incertezze dinastiche che portò con sé, alimentò la spe-

culazione sull'oro: il metallo giallo esplose e, al più tardi nel 338, l'abbiamo già detto, la *ratio* AV/Cu si era elevata a 1/3300. Questo rialzo del *solidus* appare con chiarezza nell'indice di Bagnall:

libbra d'argento

337 ca., indice della carne: 1.843.200 d. (aderazione)
nel 338, indice della carne: 1.843.200/2.880.000 d.
indice del grano: 1.728.000 d.
indice dell'orzo: 1.920.000 d.

Ancora una volta bisognava adattare la moneta ai prezzi. Da una parte, si fa ancora salire di un gradino la produzione [71], dall'altra, il ribasso del rame è utilizzato per limitare a 250 d. l'aumento del valore facciale: il *nummus* della *Pars Orientis* di Costanzo II pesa 1,6 gr. e ha un tenore argenteo di 1,74% — dati pressappoco identici a quelli del periodo 335-7 [72]. Tuttavia, a causa di una valutazione più sfavorevole della contropartita in rame, il valore intrinseco totale è solo pari a 33,68 mgr. d'AR. Se si eccettua una tariffa anomala della carne, gl'indici degli anni 337-8 concordano nello stabilire un arco di valori tra 180,42 e 200,47 d. Questa valutazione, che lascia un minimo del 20% alla fiduciarietà, non è smentita dai dati che Bagnall presenta per gli anni immediatamente successivi:

libbra d'argento

nel 340, indice del vino: 1.293.750/1.725.000/1.728.000 d.
nel 341, indice del *lachanospermon*: 1.800.000 d.

Sin da quando Costantino II era ancora in vita, Costante nei Balcani aveva giocato la carta delle denominazioni d'argento puro. Egli continuerà ora questa politica di prestigio, alla quale non si associa Costanzo II. I due fratelli, per il resto in rapporti difficili, sono tuttavia d'accordo sulla condotta che va tenuta riguardo al *nummus*. La Scuola inglese ritiene che ne abbiano sospeso la coniazione [73]. Quest'opinione è altrettanto difficile corroborarla quanto confutarla [74]. Le quantità che si rinvengono sui siti, nonché nei tesori, sono meno trascurabili di quanto non giudichino i numismatici britannici, ma conviene riconoscere che le emissioni delle due Vittorie o dei *Vota* costituiscono il *nadir* del numerario di base. Se pure il peso non accusa che una perdita insignificante, il deterioramento del fino riduce della metà il totale dei milligrammi d'argento: 12 analisi [75] relative a pezzi delle zecche orientali arrivano a una media di 17,1 mgr. [76].

Perché questo deterioramento sistematico, se non per il fatto che il corso dei metalli nobili continua la sua ascesa? Nello spazio di tre anni, dal 335 al 338, si era, per così dire, moltiplicato per due. Si deve immaginare che questo fenomeno si ripeta? Non è possibile, sfortunatamente, dare una risposta netta, perché di colpo ci vengono a mancare papiri datati. Le liste di Bagnall si arrestano tra il 341 e il 357. Non possiamo, dunque, affrontare il problema che indirettamente. L'archivio di Abinnaeus copre, così pare, gli anni 342-51. Se ci si arrischia a ricorrervi, grano, orzo e vino farebbero supporre una libbra d'argento fluttuante attorno a tre valori molto distanziati: 2.156.250/3.600.000/4.320.000 d. Qualunque sia la cifra che si sceglie, non essendo raggiunto il limite dei 250 d., lo Stato riusciva a tener fermo il principio d'una moneta la cui garanzia metallica era in accordo con l'evoluzione dei prezzi espressi nel numerario usuale. Ma chi non vede che si era al limite del processo e che questi ragionamenti teorici dovevano avere poco credito presso la popolazione [77]?

Dopo tante battaglie di retroguardia, un contrattacco era divenuto necessario: e fu quello del 348. Ci accingiamo a studiarlo, dapprima presentando il panorama delle nostre analisi, in seguito producendo un documento essenziale, vogliamo parlare d'uno studio sul quale, ancor prima che fosse pubblicato, con la stessa generosità di R. S. Bagnall, J.-M. Carrié ci ha dato occasione di riflettere [78]. Questi problemi sono complessi e chiederemo al lettore di volerci consentire di precisare il nostro pensiero su di essi.

La riforma mandata ad effetto in occasione dell'undicesimo centenario di Roma, con la propagandistica dichiarazione di ottimismo della leggenda *Fel Temp Reparatio*, si articolava in tre denominazioni battute rispettivamente a 1/60, a 1/72 e a 1/120 di libbra. La più pesante, coi tipi della galera e del cavaliere [79], è rara nelle zecche orientali, mentre in Occidente e nelle aree centrali se ne conoscono due serie di cui la seconda porta una A sul dritto dietro il busto. Il pezzo da 4,48 gr. è coniato coi rovesci della capanna e dei due prigionieri; in Italia, la sua emissione prosegue con una N al dritto [80]; infine, per la denominazione leggera si riservano le immagini della fenice o della galera [81].

Abbiamo assai presto rinunciato a sottoporre ad analisi quello che si è soliti definire *Aes* 3. Il tenore in argento era così basso che il nostro metodo non avrebbe fornito risultati sufficientemente affidabili. Cope aveva sottoposto ad analisi chimica un esemplare di Cizico: pesando 2,34 gr., la percentuale di metallo bianco contenuto era dello 0,27% [82].

In compenso abbiamo moltiplicato i test sui due moduli grandi:

a) 1/60

Gallia: 1a. serie (Treviri, Lione, Arelate, 10 analisi), 2,89%, ossia un tenore intrinseco di 145,67 mgr. d'AR per un peso di 5,072 gr.;
2a. serie (Treviri, Lione, Arelate, 8 analisi), 2,95%, ossia un valore intrinseco di 147,54 mgr. d'AR per un peso di 5,002 gr.;

Italia e Balcani: 1a. serie (Roma, Aquileia, Siscia, Tessalonica, 10 analisi), 2,75%, ossia un tenore intrinseco di 150,43 mgr. d'AR per un peso di 5,455 gr.;
2a. serie (Siscia, Tessalonica, 2 analisi), 2,64%, ossia un tenore intrinseco di 125,35 mgr. d'AR per un peso di 4,732 gr.;

Oriente: 1a. serie (Costantinopoli, Nicomedia, Antiochia, Alessandria, 4 analisi), 2,15%, ossia un tenore intrinseco di 119,15 mgr. d'AR per un peso di 5,577 gr.;
2a. serie (Costantinopoli, 5 analisi), 0,98%, ossia un tenore intrinseco di 48,96 mgr. d'AR per un peso di 4,895 gr.;

b) 1/72

Gallia: serie unica (Treviri, Lione, Arelate, 10 analisi), 1,25%, ossia un tenore intrinseco di 52,14 mgr. d'AR per un peso di 4,126 gr.;

Italia e Balcani: 1a. serie (Roma, Aquileia, Siscia, Tessalonica, 6 analisi), 1,16%, ossia un tenore intrinseco di 50,49 mgr. d'AR per un peso di 4,428 gr.;
2a. serie (Roma, 3 analisi), 1,21%, ossia un tenore intrinseco di 55,4 mgr. d'AR per un peso di 4,443 gr.;

Oriente: 1a. serie (Costantinopoli, Nicomedia, Antiochia, Alessandria, 15 analisi), 1,24%, ossia un tenore intrinseco di 53,8 mgr. d'AR per un peso di 4,36 gr.;
2a. serie (Eraclea, Cizico [83], 9 analisi), 1,28%, ossia un tenore intrinseco di 51,92 mgr. d'AR per un peso di 4,014 gr.

Questi risultati, che esplicitano le indicazioni ellittiche del *RIC* VIII [84] sono interessanti per più di un motivo. Tuttavia, prima di sviluppare le nostre conclusioni, desidereremmo definirli integrando in essi le correzioni rese necessarie per tener conto della contropartita del rame. Nell'impossibilità di conoscere il rapporto di conversione in uso durante gli anni dal 348 al 350, proporremo tre cifre: 1) quella calcolata a partire dalla *ratio* 1/275 attestata nel 338; 2) quella calcolata a partire dalla *ratio* 1/192, utilizzata, lo diremo più avanti, nel 353; 3) una media fra le due, soluzione *a priori* arbitraria ma che è forse in linea con la tendenza. Si ottengono allora i dati seguenti:

a) 1/60

Gallia: 1a. serie: 163,58/171,32/167,45 mgr. d'AR;
2a. serie: 165,19/172,82/169 mgr. d'AR;

Italia e Balcani: 1a. serie: 169,71/178,05/173,88 mgr. d'AR;
2a. serie: 142,1/149,34/145,72 mgr. d'AR;

Oriente: 1a. serie: 139/147,57/143,28 mgr. d'AR;
2a. serie: 66,58/74,19/70,38 mgr. d'AR;

b) 1/72
Gallia: serie unica: 66,95/73,35/70,15 mgr. d'AR;
Italia e Balcani: 1a. serie: 66,4/73,28/69,84 mgr. d'AR;
2a. serie: 71,35/78,25/74,8 mgr. d'AR;
Oriente: 1a. serie: 69,45/76,22/72,83 mgr. d'AR;
2a. serie: 66,32/72,55/69,43 mgr. d'AR [85].

La prima constatazione è relativa al tasso forte manifestato dai pezzi da 1/60. Alla data del 348, non esisteva più, negli stock monetabili, un numerario la cui lega si approssimasse a quasi il 3% d'argento. Fu dunque necessario preparare espressamente la mistura richiesta, utilizzando delle fonti esterne per il metallo bianco. Gli stessi anni — vi insisteremo un po' più avanti — sono testimoni di una modificazione nel tenore in platino dei *solidi.* Se questo parallelismo ha un significato, esso induce a pensare alla prospezione, e poi all'utilizzazione di giacimenti d'AV e d'AR sino ad allora non sfruttati. Una seconda osservazione viene alla mente. Mentre è spesso difficile classificare le monete secondo i pesi, giacché questi variano enormemente, si riescono ad individuare le differenziazioni corrette, quando siano prese in considerazione le percentuali d'argento, che presentano viceversa una singolare omogeneità: c'erano due composizioni metalliche distinte e le anomalie sono rare [86].

Notiamo ancora che, quale che sia la zona di emissione, i pezzi da 1/72 rivelano un'uniformità perfetta. Al contrario, per i pezzi da 1/60, l'Oriente non assomiglia né all'Occidente né alle aree centrali. In queste due parti dell'impero regnano similitudine e costanza [87]. In Oriente, al contrario, mancano i tenori elevati, ciò che è forse l'indizio di emissioni più tarde. La cosa più singolare, tuttavia, è che a Costantinopoli, sin da quando è ancora in vita Costante, la seconda serie dei pezzi da 1/60 è fabbricata con la lega propriamente destinata ai pezzi da 1/72: una prova del fatto che nella zecca della capitale le risorse d'argento erano state rapidamente esaurite.

Infine, non solo le due denominazioni — e innanzitutto la prima — erano arricchite da un'aggiunta preziosa che prestissimo degli specialisti disonesti avrebbero saputo estrarre [88], ma inoltre le proporzioni reciproche sono calcolate così rigorosamente che l'una contiene due volte più metallo fino che l'altra. Vale dunque il doppio della seconda. Ma in quale cifra di denarii va individuato questo valore? La sola verosimiglianza può guidarci: visto che il pezzo da 1/60 ha un contenuto metallico complessivo pari a dieci volte quello dei *nummi* del periodo 341-8, non è impensabile attribuire ad esso una *potentia*

di 250×10=2500 d., ovverosia un quinto del *follis*. Come nel 295, lo Stato non barava nelle sue conversioni, ma contava, attraverso l'aumento congiunto del modulo, del peso e del titolo, di creare uno shock che giustificasse la maggiorazione estrema del valore facciale. Per quelli che si ricordavano della politica tetrarchica, il tentativo traduceva la speranza sempre rinnovata di fermare il flusso inflazionistico grazie a una moneta immediatamente percepita dal pubblico come strumento leale e rispettabile: σεμνόν τι χρῆμα dice Temistio [89]. Il sistema era completato da due frazioni, il pezzo da 1/72 a 1250 d., il pezzo da 1/120, senza dubbio a 250 d., sull'esempio delle *Victoriae* e dei *Vota* precedenti.

Alla scomparsa, con l'inizio del 350, di Costante, la bella architettura, l'abbiamo appena osservato, vacillava già nelle officine di Costantinopoli. Si apre allora un decennio critico che per la chiarezza dell'esposizione conviene dividere in cinque fasi successive.

Fase I (350-2): il termine finale è offerto dal recupero delle zecche italiane da parte di Costanzo II, nel settembre 352. Il punto di partenza appare un po' più oscillante: nel 350 in Gallia (prima della nomina di Decenzio), in Italia (prima dell'atto di forza di Nepoziano) e nei Balcani (interim di Vetranione), nella primavera del 351 in Oriente (cesarato di Gallo). Il principe legittimo si comporta diversamente dagli usurpatori: a differenza di Magnenzio, interrompe subito la coniazione del pezzo da 1/72 [90]; a differenza di Vetranione, non esita ad abbandonare, per i suoi pezzi da 1/60, i tenori forti della Riforma [91]: l'iniziativa di Costantinopoli era dunque seguita dalle altre zecche e l'unità di base veniva emessa con una lega contenente l'1,09% d'AR, ossia, per un peso di 4,83 gr., un totale, contropartita compresa, di 70,08/77,62/73,84 mgr. d'argento [92]. Un sottomultiplo da 1/120 di libbra [93] completava episodicamente questa serie del pezzo da 1/60 che, costituito in entità particolare attraverso l'apposizione della sigla Γ o III, rappresentava la continuazione, per la sua tipologia e per le sue caratteristiche esterne, della più grande delle denominazioni del 348-50, pur contenendo due volte meno argento. Si comprende il motivo per il quale da questo momento i pezzi da 1/72 abbiano ceduto il posto: la loro lega era destinata alla *maior pecunia* [94].

Fase II (352-3): essa va dall'autunno del 352 ai *Tricennalia* dell'ottobre 353 [95]. Contemporanea al grande assalto contro Magnenzio, consacra la rinuncia ai due piedi anteriori, e questo a beneficio della ripresa d'una taglia da 1/72 esplicitamente indicata a Siscia e ad Aquileia. Obbligati a una produzione rapida, i monetieri riutilizzano numerosi pezzi dello stesso peso coniati all'epoca di Costante [96]. Queste riconiazioni risultano tuttavia lungi dall'essere maggioritarie, poiché il

GRAFICO 4. L'evoluzione del platino sotto i Costantinidi.

tasso d'argento, piuttosto che avvicinarsi all'1,25%, scende alla metà: 0,68%. La lettera Δ identifica in generale questi nuovi pezzi da 1/72 che, pesando 4,33 gr., raggiungono un valore globale di 52,15 mgr. d'AR. Non ci pronunceremo, per il momento, sul valore che viene attribuito a questa denominazione [97].

Fase III (353-4): questo lasso di tempo si conclude con l'esecuzione di Gallo, alla fine del 354. Due eventi monetari lo contrassegnano. Proprio all'inizio, dopo il pezzo da 1/60, anche quello da 1/72 cessa, a sua volta, di essere coniato ed è rimpiazzato da un pezzo da 1/120 sul quale viene trasferito il tipo del cavaliere. In seguito, nel marzo del 354, è promulgata una legge [98] che vieta la circolazione della *maiorina* e del *centenionalis*, vale a dire del pezzo con la sigla Γ/III [99] e delle frazioni col tipo della fenice e della galera. Le denominazioni di cui è autorizzata la circolazione erano dunque i pezzi da 1/72 — in effetti quelli del periodo 352-3, la cui emissione era già interrotta — e principalmente il numerario del momento, e cioè il nuovo pezzo da 1/120, che, approfittando delle rifusioni, migliorava leggermente il suo fino, 0,75%, ma che, a causa di un peso minore, non conteneva nel complesso più che 33,15 mgr. d'AR. Non si riesce ancora a valutare appieno i tempi entro cui il decreto opera [100], come pure il volume, in Oriente, di queste serie leggere col tipo del cavaliere [101].

Fase IV (355-8): in linea di principio l'avvento di Giuliano non cambia nulla, ma tutte le cifre, se bisogna credere a un sondaggio piuttosto limitato, declinano: peso 2,12 gr., tasso 0,65%, equivalente totale d'AR 24,86 mgr. Un'innovazione, d'altro canto, attira l'attenzione: una M, che non è una semplice sigla di differenziazione, ma un segno di valore, segnala che questo *nummus* è pari al millesimo del *solidus* [102].

Fase V (358-61): sembra logico abbinare i decrementi ponderali che riguardano il biglione e l'argento. I pezzi con la leggenda *Spes Reipublice*, da 1/144 di libbra, sarebbero dunque contemporanei della « siliqua » prodotta sul medesimo standard ponderale. Potrebbe anche darsi che questa riorganizzazione delle denominazioni di metallo bianco abbia portato la *ratio* AV/AR da 1/12 a 1/14 ca. [103]. Si ritornerà su questo eventuale rincaro dell'oro. Limitiamoci per ora a dire che, tenuto conto della contropartita del rame, il pezzo di biglione rappresentava, dieci anni più tardi, un « ritorno alla casella di partenza »: i pezzi *Victoriae/Vota* avevano contenuto metallico pari a 17 mgr. d'AR, i pezzi *Spes* lo hanno pari a 20,69, ma questo totale superiore era dovuto alla differenza di taglia: in realtà, non c'era più, quando c'era, che uno 0,45% di fino. Il tentativo di ripristinare un biglione pesante

era dunque fallito, tanto più che tra il 348 e il 358 il valore facciale aveva oltrepassato il limite.

È tempo, in effetti, di interrogarsi sul potere d'acquisto in denarii che può avere ricevuto la moneta usuale a ciascun livello della cascata che abbiamo appena descritto. Per passare dal materiale al nominale, disponiamo di una duplice argomentazione.

Prima constatazione: dal 354 al 364, a tre riprese taluni testi ufficiali menzionano come unità di riferimento il *follis*. Questa denominazione ha conservato la sua equivalenza a 12.500 d.[104], servendo a valutare dei carichi di legna[105], mentre diviene un pezzo reale che si trasporta[106] e col quale si paga una libbra di carne[107]. Sono posti, in tal modo, i punti d'appoggio del nostro ragionamento: a partire dal 354, si adoperava una moneta di biglione valutata 12.500 d. La *maiorina* del 348 ci è sembrata avere la quotazione di 2500 d. Come stringere più da presso questo processo inflazionistico?

Un secondo approccio ci si offre per il tramite di *P. Oxy.* XXIV 2729 e d'ora in poi J.-M. Carrié sarà la nostra guida. Questo papiro non datato ma, speriamolo, databile fornisce tre informazioni: *a*) il *solidus* si vende in quel momento a 730 miriadi di denarii[108]; *b*) 100 libbre di rame grezzo costano da 1850 a 1900 miriadi di denarii[109]; *c*) 13 once di rame lavorato sono negoziabili a 20 *argyra*[110]. L'informazione *a*) pone un *terminus ante quem* dal momento che il prezzo di 350.400 talenti che se ne deduce per la libbra d'oro è inferiore, sia con una *ratio* di 1/12 sia con una *ratio* di 1/14, a quello noto per il 359[111]. Detto questo, srotoliamo la catena delle deduzioni:

se 100 libbre di rame grezzo equivalgono a 1850/1900 miriadi di d., la libbra è pari a 18,5/19 miriadi di d.;

se il lavoro aggiunge al metallo grezzo un valore del 100%, la libbra sarà a 37/38 miriadi di d.; se questo valore aggiunto è solo del 20%, la libbra sarà pari a 22,2/22,8 miriadi di d.[112];

se 13 once di rame lavorato sono equivalenti a 20 *argyra*, una libbra di 12 once sarà pari a 18,46 *argyra*;

se 18,46 *argyra* rappresentano il valore di una libbra di 322,56 gr., un *argyron* corrisponde a un peso di 322,56:18,46=17,47 gr.;

se 322,56 gr. di rame lavorato valgono o 37/38 o 22,2/22,8 miriadi di d., 17,47 gr. di rame lavorato, vale a dire un *argyron*, varranno o 20.039/20.580 d. o 12.023/12.348 d. Si tratterà di scegliere, di conseguenza, se attribuire a quest'*argyron* una *potentia* di 2 miriadi (20.000 d.) ovvero una *potentia* di 1 *follis* (12.500 d.).

Ultima conseguenza prima di cercare di identificare quest'*argyron* tra le nostre monete anteriori al 359: se un *solidus* di 4,48 gr. costa 730 miriadi e un *argyron*, o 2 ovvero 1,2/1,23 miriadi, il *solidus* equivarrà a 365 *argyra*, vale a dire a 365×17,47=6376,55 gr. nel primo

caso, a 608,33/593,49 *argyra*, vale a dire a 608,33/593,49×17,47= 10.627,52/10.368,27 gr. nel secondo. Dividendo per 4,48, ne risulterà, tra l'oro e il rame lavorato, una *ratio* di 1/1423 ovvero una *ratio* di 1/2372 o 2314. Se all'epoca del papiro, oro e argento sono ancora nel rapporto di 1 a 12, la *ratio* AR/Cu sarà dunque o di 1 a 118 [113] o di 1 a 197/192. La soluzione di un *argyron* eguale al *follis* implica dunque una *ratio* di 1 a 192. È questa l'opzione alla quale abbiamo aderito, ma la documentazione numismatica degli anni dal 350 al 358 giustifica questa posizione?

Tre candidature sono *a priori* ammissibili: il pezzo da 1/60 degli anni 350-2, il pezzo da 1/72 degli anni 352-3, il pezzo da 1/120 degli anni 353-8 [114]. Ma la testimonianza di Temistio consente subito di scartare la *maiorina*, visto che egli spiega come questa denominazione sia stata scacciata dal mercato perché, non essendo stata rivalutata, il suo potere d'acquisto aveva perso la sua stabilità: una volta, con un piccolo numero di questi pezzi da 1/60 si compravano molte merci, ora i bottegai lo giudicano senza utilità, poiché non ha tenuto dietro al rialzo dei prezzi: un valore facciale identico significa una capacità d'acquisto diminuita [115].

Crediamo, in queste condizioni, plausibile concludere che, dal 348 al 352, lo Stato ha conservato al pezzo da 1/60 la sua equivalenza a 2500 d., contentandosi di ridurne il fino nel 350.

La costituzione dell'8 marzo 354 dimostra che il *follis* di 12.500 d. era allora in circolazione. Ma si trattava del pezzo da 1/72 o di quello da 1/120? Sebbene il primo, non più emesso da parecchi mesi, sia certamente sollecitato dalla tesaurizzazione, conviene tenerne conto e ragionare avanzando più ipotesi: 1) il valore di 12.500 d. è introdotto nel 353 e il pezzo da 1/72 degli anni 352-3 è a una quotazione intermedia tra 2500 e 12.500 d.; 2) il pezzo da 1/60 è quotato 20.000 d. prima del 352 e il pezzo da 1/72, di conseguenza, a 12.500 d.; 3) il pezzo da 1/72 riceve una *potentia* di 12.500 d. e questa è trasferita nel 353 sul pezzo da 1/120.

Diciamo che la seconda ipotesi, già rifiutata sulla base di Temistio, va contro l'evoluzione: se il pezzo da 1/60 valesse 20.000 d., il rapporto tra i contenuti metallici darebbe, considerando pari i valori dei metalli nell'una e nell'altra denominazione, una quotazione di 14.200 denarii ca. al pezzo che si definisce *Aes* 3; ora, poiché quest'ultima sarebbe l'unica denominazione suscettibile di essere definita *follis* nel 354, essa sarebbe perciò sottovalutata, se avesse questo valore facciale di 12.500 d. Una tale deflazione è contraria alla congiuntura.

Restano dunque due possibilità: il salto a 12.500 d. si è prodotto o nel 352 o nel 353. Noi propendiamo per la prima data. Abbiamo

visto, in effetti, che le coniazioni del pezzo da 1/72 si caratterizzano per una mediocre qualità tecnica, essa stessa indizio di grande precipitazione. Si è dopo Mursa e la crisi ha dunque appena subito una brutale accelerazione. La riconquista dell'Occidente abbisogna di immensi preparativi. I prezzi sono allora esplosi. Volente o nolente la moneta dovette tener loro dietro.

In breve, secondo noi, l'*argyron* di *P. Oxy.* 2729 è un *follis* di 12.500 d. Con una *ratio* AR/Cu di 1/192, equivale a 52,15 mgr. d'argento, cioè a 10,01 gr. di rame. Se lo si considera corrispondente a 17,47 gr., vuol dire che è coperto al 57,3%, che è una buona garanzia, analoga a quella in vigore all'inizio del secolo [116]. Due conclusioni complementari devono ancora trarsi da questo papiro che è dunque databile agli anni 352-3: 1) poiché il solido è pari a 584 *folles* ca., ci si rende conto che, nell'editto del 354, il venditore itinerante non ha il diritto che di trasportare somme davvero minime; 2) l'archivio di Abinnaeus, senza dubbio anteriore al 348, presentava, l'abbiamo detto, per la libbra d'argento prezzi che si muovevano tra 215 e 432 miriadi di denarii. Nel 352/3, la tariffa sarà dunque salita a 4380 e nel 359 a 6800 [117]. L'inflazione progredisce dunque meno dopo la crisi di Magnenzio, ma non bisogna dimenticare che, dal 348 al 352, era stato compiuto uno sforzo evidente sul peso dei pezzi, mentre dal 353 al 359 una denominazione sempre più leggera portava il nome di *follis*.

Noi pensiamo in effetti che tanto i pezzi *Fel Temp Reparatio* del periodo 353-8, quanto quelli *Spes Reipublice* del periodo 358-61 si mantengono fermi alla quotazione di 12.500 d. [118]. Attorno al 357, con un nuovo capitombolo, il *solidus*, anziché a 584 era equivalente a 1000 di questi pezzi, ossia una libbra d'oro era pari a 90.000 miriadi. Come a dire che, con una libbra d'argento nel 359 a 6800 miriadi di d., la *ratio* AV/AR, al momento della creazione della siliqua, si avvicinava più a 1/14 che a 1/12 [119]. L'oro vedeva affermarsi il suo primato non solo sul rame, ma anche sull'argento. Non converrà, prima di chiudere la nostra ricerca, che ci volgiamo dalla parte del *solidus*, per vedere se, con le analisi, si può, anche in questo caso, misurare l'ascesa del flusso monetario?

3. *341-61: la dilatazione del volume dei solidi.*

Nel 352-4, poi nei dieci anni che seguono, l'*Aes* 2 e, in successione, l'*Aes* 3 erano divenuti un *follis*, frazione semplice del *solidus*. Ma l'evoluzione metallica dell'oro ci obbliga a ritornare un poco

indietro. Nel 1982 abbiamo effettuato una prima inchiesta che copriva, a grandi tratti, l'intero basso impero [120]. Dopo di allora, i momenti-cerniera hanno fatto oggetto di un'indagine più particolareggiata; e perciò è apparso utile riunire una quarantina di analisi supplementari relativamente ai regni dei Costantinidi.

Due assi orientano questa ricerca di ieri e di oggi. Il primo porta a interrogarsi sul tenore d'argento. Quest'ultimo, fortemente aumentato nel cuore delle vicende tumultuose del III secolo [121], si stabilizza sotto la Tetrarchia su un livello inferiore all'1%, cioè nell'arco di valori postseveriano [122]. Ma questa qualità dell'oro cessa ben presto di essere salvaguardata e, col passare degli anni, la proporzione di AR aumenta di nuovo: 316-37: 1,89%; 337-40: 2,09%; 341-4: 2,48%; 345-51: 2,89%; 351-5: 3,85%; 355-61: 3,93%. Se lo Stato riutilizzasse numerario anteriore, che, alla luce della tesaurizzazione, non risale mai a prima del 284 [123], la proporzione di metallo bianco non sarebbe tanto importante. Lo Stato ha dunque integrato i *solidi* che recuperava con dell'altro metallo: statue, vasellame, lingotti forniti dalla riserva della *domus divina* e dei templi, da requisizioni a basso prezzo, nonché da contribuzioni fiscali. Tuttavia bisognava fare presto e, più si coniava, meno si perdeva tempo a raffinare. La percentuale d'argento è dunque un rivelatore dell'incremento della massa delle emissioni.

Esiste tuttavia una seconda testimonianza, che, non percettibile affatto da parte dei contemporanei, va peraltro nella medesima direzione: è quella del platino, che non è minimamente toccato dalle operazioni di purificazione o di rifusione, ma il cui calcolo diviene parlante quando lo si effettui sulla lunga durata. L'inflazione del III secolo si era riflessa nell'incremento della quantità d'argento. Al contrario, quella del platino non mutò: 33,1 parti per milione dal 217 al 253, 37,12/34,35/33,07 dal 253 al 268, 34,67 dal 268 al 283, 34,27 dal 286 al 306, 37,83 dal 316 al 337.

Una modificazione si avvia timidamente con 47,98 tra il 337 e il 340 [124]. Essa precede la frattura del periodo 341-4: 5 analisi restano nell'arco di valori precedentemente definito (minimo 42,28, massimo 59,26), ma tre se ne discostano e due di queste in misura sostanziale: 159 ad Antiochia, 495 ad Aquileia, 793,66 a Tessalonica. Nella terza fase, 345-51, al gruppo di sei risultati bassi ripartiti tra 57,5 e 88,02 — si noterà che i valori massimi sono divenuti valori minimi — si oppongono otto altre cifre, cinque nell'arco compreso tra 100 e 200, tre nel quarto centinaio: 302,3 a Tessalonica, 380 ad Antiochia, 361,5 a Treviri. Dopo il 351 e sino al 355 si formano quattro nebulose, una da 60,3 a 68 (2 analisi), una da 107 a 184 (5 analisi), una da

217,5 a 275,8 (3 analisi), una da 546,01 a 554,3 (2 analisi). Infine i sette solidi dal 355 al 361 si suddividono nel modo seguente: 3 da 107,78 a 186, 2 da 200 a 224, 1 di Tessalonica 373, 1 di Tessalonica 844,7.

A prima vista i fatti toccano la totalità dell'impero, l'Oriente come l'Occidente, i principi legittimi come l'usurpatore Magnenzio. Tuttavia, prendendo il 341 come *terminus a quo*, ci si rende conto come i valori forti abbiano concentrazioni differenti. Classificheremo dunque le zecche da Oriente a Occidente, indicando in corsivo i dati superiori a 200 ppm:

Zecche	*341-4*	*345-51*	*351-5*	*355-60*	
Antiochia	46,34 159	57,5 74,9 *380*		186	
Nicomedia		111,5	*275,8*		2
Costantinopoli		189	60,3 68		
Tessalonica	57,1 *793,66*	*302,3*	*546,01*	*373* *844,7*	
Sirmium			*260* *554,3*		
Siscia		74,16		*224*	10
Aquileia	42,28 *495*	84,85 161,7	*217,5*		
Roma				107,78 128,14 *200*	
Arelate			114		
Lione			163 184		2
Treviri	54 59,26	59,67 88,02 108,4 117,9 *361,5*	107 122		

Col dare maggior risalto alle osservazioni della fisica, una tale schematizzazione ha il vantaggio di proporre una spiegazione: verso il 342-4, all'epoca del consolato dei due fratelli e delle campagne sul Reno, in Britannia e in Mesopotamia, il Tesoro ha dovuto, per far fronte all'ampliamento delle emissioni richiesto dalle circostanze, aprire nuove miniere di metalli preziosi. I principali fra questi giacimenti oppure i più ricchi in platino, erano localizzati nell'Illirico ed ecco perché erano Tessalonica e in secondo luogo Aquileia ad alimentare un surplus di coniazioni d'oro. Investigazioni parallele con conseguenze identiche hanno dovuto effettuarsi egualmente per l'argento, conducendo all'emissione delle belle serie pesanti di queste due zecche e di Siscia [125].

Il processo messo in moto si intensificò col consolato del 346, poi con la riconquista dell'Occidente di cui strumento è il pezzo *Gloria Reipublicae* con le due capitali, un tipo la cui celebrità [126] traduce la diffusione crescente del *solidus* nei conti in cui beneficiario è lo Stato. Lo stock anteriore al 341 di cui il tetto non raggiunge le 90 ppm di platino era all'origine di 5 monete su 8 dal 341 al 344, di 6 su 14 dal 345 al 351, di 2 su 12 dal 351 al 355, di nessuna dal 355 al 361. Di conseguenza, il metallo utilizzato era sempre meno quello proveniente dalle rifusioni; derivava in compenso sempre più da *metalla* sino ad allora non sfruttati e il cui impiego accelerato accentuava, con la combinazione [127], i tenori di platino, là dove non erano già originariamente pari a parecchie centinaia di ppm. È ben chiaro che questa maggiorazione del platino non era né cercata né visibile. Contrariamente al biglione, non si potrebbe parlare di arricchimento e la modificazione strutturale non va intesa in questo senso. Se lo storico si interroga su una tale scoperta metallurgica, è perché per lui essa colloca in piena luce la repentina moltiplicazione dei pezzi d'oro nell'istante stesso in cui crolla il biglione.

Sat prata biberunt penserà il nostro lettore, oppresso da questo mare di cifre. Senza dubbio una sana prospettiva avrebbe voluto che lo conducessimo sino al *terminus* rappresentato dagli anni 367-8. Avrebbe potuto constatare il fallimento di Giuliano nel tentativo di ricostruire per la terza volta dall'inizio del secolo un sistema fondato su un *nummus* pesante [128]. Avrebbe potuto soprattutto valutare la lucidità dei Valentiniani, quando, mettendo fine al mito del denario, decretarono la sincerità del metallo monetabile, che si trattasse dell'oro, dell'argento o del rame [129]. Ma l'idea di questo lavoro era di fare avanzare affiancati monete e papiri, sotto la direzione e con l'aiuto di due eccellenti specialisti dell'Egitto di epoca tarda. Ora, a quale risultato potremmo mai pervenire, adesso che per lunghi anni il silenzio della documentazione sui prezzi ci espone al pericolo di

◆ Tessalonica ● altre zecche

GRAFICO 5. Valori medi del platino sotto i Costantinidi.

estrapolazioni ancora più avventate di tutte quelle arrischiate nelle pagine che precedono [130]? Prudenza vuole, dunque, che, arrestandoci con l'anno in cui muore chi, in àmbito monetario, fu riformatore altrettanto attivo quanto lo era stato il padre, tentiamo di stendere un bilancio che ci illumini finalmente sull'inflazione del IV secolo.

Sul piano numismatico, la documentazione è chiara. È stato messo assieme un materiale di circa 280 analisi, cifra notevole. Si sa bene, ormai, che cosa contenga una denominazione di biglione e d'oro e, giustapposte le une alle altre, queste cifre disegnano delle evoluzioni indubbie [131]. Al di là del tracciato di queste curve due conseguenze

fanno proseguire la riflessione: per un verso, a più riprese ed essenzialmente nel corso del primo terzo del nostro periodo, la tecnica delle rifusioni fa intendere come il materiale consacrato alla fabbricazione dei *nummi* non sia estensibile; per l'altro verso e all'opposto, la dilatazione del valore dei *solidi* a partire dagli anni 342-6 ha per origine l'introduzione di nuove fonti [132], e ciò vale senza dubbio anche per l'argento puro o legato. Il processo segue, dunque, due andamenti inversi. Per i metalli preziosi la tendenza sarà alla moltiplicazione reale dei pezzi, mentre per il *nummus* si giocherà soprattutto sulla manipolazione del valore facciale in denarii: 12,5 nel 295, 25 poi 20 nel 301, 25 nel 312, 12,5 nel 321 (frazione), 75 nel 324, 100 nel 330, 150 nel 335, 250 nel 337, 2500 nel 348, 12.500 nel 352. Alla fine di sei decenni vi è, così, sul mercato una pletora di mezzi di scambio: una massa metallica maggiorata di *solidi*, di pezzi argentei, nonché, in misura relativa, di biglioni, ma ancora, in parallelo, somme astronomiche di unità di conto, che continuano a essere utilizzate, almeno in Egitto, in Siria-Palestina, in Tripolitania [133].

A questo livello, è lecito parlare di inflazione. A condizione, tuttavia, di ponderare ciascuno dei fattori in campo. Per definizione abbiamo supposto che, sino al 361, l'oro monetato, pure sviluppandosi, non ha, per la sua quantità, visto diminuire il suo potere d'acquisto. Per questa ragione, abbiamo accettato il metodo degl'indici utilizzato da Bagnall, ciò che dà per acquisita la stabilità, in media, dei prezzi in metallo giallo. Seguendo parimenti Bagnall, si è ammesso che l'abbondanza o la rarità dei prodotti non era di natura tale da influire in profondità sul corso delle merci: congiunture di questo genere creano oscillazioni ma non una curva che tende in perpetuo verso l'alto. In queste condizioni, se a salire sono state soltanto le stime in denarii, senza che sia provato che, negoziate contro oro, le merci hanno subito, all'acquisto o alla vendita, variazioni proporzionali, responsabile di questi movimenti in ascesa non può essere che il suddetto denario.

Due interpretazioni prendono forma, allora: Bagnall sostiene, per parte sua, che tutto deriva dalla cattiva qualità del biglione. In effetti, il numerario di base poteva ingenerare la diffidenza. Il pubblico, rendendosi conto dell'apertura di nuove officine e, di conseguenza, dell'emorragia di queste coniazioni supplementari, sapeva quale denominazione era ricca d'argento e quale era ridotta quasi soltanto a rame; reagiva male di fronte a certi valori, sia che quotazioni deboli o immobilizzate gli facessero disprezzare degli strumenti di scambio di mediocre qualità, sia, al contrario, che quotazioni assai forti gli sembrassero spingere al rialzo. È dunque concepibile che il crollo del *nummus* abbia agito contro l'equilibrio dei prezzi in denarii. Diocle-

ziano nel 295, Costante e Costanzo nel 348, Giuliano nel 362 non avrebbero rilanciato le loro specie pesanti e ricche, se fosse stato altrimenti.

Una seconda causa ci sembra, tuttavia, preponderante. Il biglione, più che essere un motore della spirale inflazionistica, soprattutto ne registrava il progredire con un riadattamento instancabile della sua copertura metallica. Ma se, a questo livello, la moneta non è un agente originale, a un livello superiore lo fu incontestabilmente in forma di emissioni crescenti di *solidi*, affiancati, inoltre, da divisionario in buon argento. Questa penetrazione dei circuiti da parte di una percentuale crescente di specie nobili è stata, a causa dell'attrazione che esercitava sulle élites allargate della popolazione militare e civile, il fattore essenziale nel deterioramento del denario, poiché l'impatto iniziale, rafforzato dagli effetti cumulativi della durata, finiva fatalmente per maggiorare i rapporti di conversione con quest'unità disincarnata, eredità di un passato morto e sepolto quanto la costituzione repubblicana.

Resta da interrogarsi sull'iniziativa di Costantino, proseguita così fedelmente dai suoi figli [134]. Gli autori antichi hanno notato il fatto, hanno espresso la loro opinione sul « come »: il vincitore di Licinio ha mobilizzato gli stock depositati nei palazzi d'Oriente e soprattutto nei templi; e hanno anche risposto alla questione del « perché ». Ma mentre sono credibili sul primo punto, sul secondo suscitano meno l'adesione, quando avanzano una tesi strettamente morale: Costantino avrebbe aperto i chiavistelli dei forzieri per un'irragionevole generosità, meglio definita sperpero, o persino dilapidazione [135]. Che cosa cela un'immagine così negativa? S. Mazzarino ha scritto su questo, già molto tempo fa, pagine sempre valide [136]: sembra effettivamente che, autentico innovatore, il fondatore della seconda dinastia flavia abbia compreso come bisognasse sganciare l'oro dal suo ruolo di ostentazione per fondare su di esso un ordine monetario stabile e garantito. Usando riguardi, egli avrebbe lasciato morire le specie monetarie consacrate a una fiduciarietà troppo evidente per non essere fragile. In questo caso, gli anni 295-361 delimiterebbero un largo periodo di transizione che, iniziato con un denario termine di riferimento universale, si concluderebbe su un *solidus* assecondato dalla siliqua d'argento. Come non rammaricarsi, allora, che, tra queste due fasi meglio conosciute che sono l'ultimo decennio di Costantino e gli sconvolgimenti dopo Magnenzio, venga a interporsi, dal 338 al 348, una zona d'ombra sulla quale la storia, la papirologia, la numismatica hanno così poco da dirci? Anche noi non abbiamo potuto se non parzialmente eliminare l'incertezza cronologica che l'ottenebra. Allora restituiamo alla tipologia dei *Fel Temp Reparatio* tutto il peso di

minacce che palesa, a dispetto del suo ottimismo ufficiale [137]. La Persia si è svegliata, l'impero si riscopre in posizione difensiva. Quel che, in linea di principio, è potuto non essere altro che una riforma di tradizione ellenistica, diveniva una necessità che la guerra civile renderà ancor più urgente. E poiché, nella sua materialità, la moneta, scrutata dall'analisi fisica, pone dei problemi che fatica a risolvere, resta all'iconografia e ai testi di illuminarci sulla modificazione degli spiriti, così degli individui come delle collettività. Una generazione separa i fondatori della nuova Roma dalle vittime della cavalleria di Shapur: trent'anni appena, e tuttavia germinava già, oscuramente segnalata dalle contraddizioni monetarie, una società scollata [138], votata alla decomposizione.

APPENDICE

LE NUOVE ANALISI (SELEZIONE OPERATA DA CL. BRENOT)

1. Dal 308 al 312.

1.	Alessandria	*BN* 8804	= *RIC* VI,	71, 308	6,057 gr., 1,6%, 96,8 mgr. (intrinseci)
2.		1967/673		79, 308	7,434, 1,49, 110,5
3.		8798		99/100, 308-10	7,389, 1,52, 112,5
4.		Y 141		121, 310	6,134, 1,52, 93,2
5.		8773		144b, 311	5,897, 1,27, 74,9
6.		Y 237		149b, 312	6,339, 1,47, 93,3
7.	Antiochia	*BN* 1967/913	= *RIC* VI,	110, 309	6,34 gr., 1,45%, 92 mgr. (intrinseci)
8.		Z 2719/32		112, 309	6,44, 1,59, 102,2
9.		8897		118a, 309-10	7,41, 1,43, 106,1
10.		1967/800		150, 310-1	6,35, 1,64, 104,4

2. Dal 312 al 315.

11.	Alessandria	*BN* 14004	= *RIC* VI,	160b, 312-3	4,882 gr., 3,2%, 156 mgr. (intrinseci)
12.		14007a		162b, 313	4,773, 3,2, 152
13.		Y 306	= *RIC* VII,	2, 313-4	3,88, 3,352, 130,06
14.		Y 310		2, 313-4	5,13, 3,61, 185,51
15.		14190		3, 313-4	5,189, 3,29, 170,9
16.		Y 311		6, 314-5	5,288, 3,4, 179,792
17.		Y 312		6, 314-5	4,479, 3,1, 139,17
18.		14210		10, 315	4,62, 3,62, 167,33
19.		14211		10, 315	3,31, 2,92, 96,86
20.		Nebek 12		10, 315	4,4, 3,11, 136,8
21.	Antiochia	*BN* 14042a	= *RIC* VI,	170b, 313	5,1 gr., 3,47%, 177 mgr. (intrinseci)
22.		14043		170b, 313	4,03, 3,87, 156
23.		Z 2719/40		170b, 313	5,11, 3,8, 194,2
24.		14721a	= *RIC* VII,	7, 313-4	2,65, 4, 106
25.		14219a		8, 313-4	2,64, 4,23, 111,7

26.		14220	8, 313-4	3,41, 4,11, 140,2	
27.		14221a	8, 313-4	4,25, 4,1, 174,2	
28.	Cizico	*BN* Y 239	= *RIC* VI, 101a, 312-3	4,5 gr., 3,26%, 146,746 mgr.	(intrinseci)
29.		B 1049	107, 312-3	4,31, 2,42, 104,56	

3. Dal 315 al 318.

30.	Alessandria	*BN* 14719	= *RIC* VII, 13, 315-6	3,34 gr., 1,74%, 58,28 mgr.	(intrinseci)
31.		14219	18, 316-7	4,34, 1,82, 79	
32.		14451	19, 316-7	3,497, 2,41, 84,54	
33.		14399	21, 316-7	3,177, 1,52, 48,36	
34.	Antiochia	*BN* 14233	= *RIC* VII, 17, 315-6	3 gr., 1,29%, 38,7 mgr.	(intrinseci)
35.		14235	17, 315-6	2,91, 1,23, 35,8	
36.		14237	17, 315-6	3,62, 1,35, 48,9	
37.	Cizico	*BN* 14116	= *RIC* VII, 2, ca. 315	3,51 gr., 1,14%, 40,02 mgr.	(intrinseci)
38.		14118	2, ca. 315	3,77, 1,74, 65,9	
39.		Nebek 10	3, ca. 315	3,46, 1,97, 68,2	
40.		Nebek 11	3, ca. 315	3, 1,33, 39,9	
41.		14147a	6, 316-7	3,15, 0,867, 27,33	
42.		14148	6, 316-7	2,67, 1,23, 32,85	
43.		14148a	6, 316-7	3,98, 1,08, 43,2	

4. Nel 324-325.

44.	Antiochia	*BN* 16024	= *RIC* VII, 55, 324-5	2,45 gr., 0,77%, 18,9 mgr.	(intrinseci)
45.		14521	57, 324-5	1,89, 0,81, 15,4	

5. Nel 337-340.

46.	Antiochia	*BN* 16158	= *RIC* VIII, 54, 337-40	1,61 gr., 2,02%, 32,5 mgr.	(intrinseci)
47.		16160	54, 337-40	1,72, 1,85, 31,8	

6. Dal 341 al 348.

48.	Alessandria	*BN* 16014	= *RIC* VIII, 34, 341-8	1,76 gr., 0,51%, 9,1 mgr.	(intrinseci)
49.		16016	37, 341-8	1.45, 0,83, 12	

50.	Antiochia	*BN* 16298	= *RIC* VIII, 118, 341-8	1,79 gr., 1,11%, 20 mgr.	(intrinseci)
51.		1967/977	118, 341-8	1,79, 1, 18	
52.	Cizico	*BN* 16310	= *RIC* VIII, 55, 341-8	1,40 gr., 0,44%, 6,3 mgr.	(intrinseci)
53.		1967/1233	55, 341-8	1,59, 0,3, 5	
54.	Nicomedia	*BN* 1967/1345	= *RIC* VIII, 51, 341-8	1,54 gr., 0,9%, 13,8 mgr.	(intrinseci)
55.		1967/1346	58, 341-8	1,50, 0,3, 5	
56.	Costantinopoli	*BN* 1967/1093	= *RIC* VIII, 70, 341-8	1,62 gr., 0,73%, 12 mgr.	(intrinseci)
57.		1967/1092	77, 341-8	1,39, 0,81, 11,35	
58.	Eraclea	*BN* 1967/1300	= *RIC* VIII, 54, 341-8	1,40 gr., 1,4%, 19,8 mgr.	(intrinseci)
59.		1967/1301	54, 341-8	1,11, 0,62, 6,9	
60.	Tessalonica	*BN* 1967/1515	= *RIC* VIII, 100, 341-8	1,49 gr., 0,48%, 8,2 mgr.	(intrinseci)
61.		F 7587	102, 341-8	1,65, 0,37, 6,2	
62.	Siscia	*BN* 1967/1481	= *RIC* VIII, 185, 341-8	1,85 gr., 0,75%, 14 mgr.	(intrinseci)
63.		16003	192, 341-8	1,59, 0,66, 10,6	
64.	Aquileia	*BN* 1967/1036	= *RIC* VIII, 76, 341-8	1,41 gr., 1,1%, 15,6 mgr.	(intrinseci)
65.		15977a	79, 341-8	1,72, 1, 17,4	
66.	Roma	*BN* 1967/1442	= *RIC* VIII, 81, 341-8	1,93 gr. 0,55%, 10,6 mgr.	(intrinseci)
67.		1967/1443	85, 341-8	1,58, 0,1, 1,7	
68.	Arelate	*BN* R 965	= *RIC* VIII, 74, 341-8	1,70 gr., 0,67%, 11,4 mgr.	(intrinseci)
69.		16288	81, 341-8	1,28, 1,07, 13,8	
70.	Lione	*BN* 15983	= *RIC* VIII, 41, 341-8	1,58 gr., 0,37%, 5,95 mgr.	(intrinseci)
71.		16007	68, 341-8	1,21, 0,17, 2	
72.	Treviri	*BN* 16289	= *RIC* VIII, 187, 341-8	1,20 gr., 0,97%, 11,6 mgr.	(intrinseci)
73.		16283	195, 341-8	1,36, 0,58, 7	

7. Dal 348 al 350.

74.	Alessandria	*BN* 1967/799	= *RIC* VIII, 48, 348-50	5,015 gr., 2,172%, 108,87 mgr.	(intrinseci)
75.		15873	57, 348-50	5,828, 1,187, 69,1	
76.		1967/812	58, 348-50	4,343, 1,44, 62,6	
77.		1967/788	64, 348-50	4,864, 0,959, 35,4	
78.		1967/789	67, 348-50	4,657, 1,342, 67,1	
79.	Antiochia	*BN* 9285	= *RIC* VIII, 122, 348-50	5,688 gr., 2,21%, 125,56 mgr.	(intrinseci)

80.			16050	125, 348-50	4,472, 1,4, 62,8
81.			15876	126, 348-50	4,441, 1,09, 48,6
82.			1967/991	127, 348-50	4,22, 1,58, 67,09
83.			15877	128, 348-50	3,709, 1,2, 44,8
84.	Cizico	*BN*	1967/1234	= *RIC* VIII, 70, prima del 350	3,589 gr., 1,26%, 45,42 mgr. (intrinseci)
85.			1967/1211	73, prima del 350	3,934, 1,64, 64,51
86.			9258	80, prima del 350	4,779, 1,44, 68,84
87.			16056	80, prima del 350	3,767, 1,09, 41,28
88.			1967/1212	81, prima del 350	3,531, 1,34, 47,31
89.	Nicomedia	*BN*	9300	= *RIC* VIII, 62, 348-50	5,166 gr., 2,46%, 126,9 mgr. (intrinseci)
90.			15900	70, 348-50	4,648, 1,368, 63,62
91.			15901	70, 348-50	4,39, 1,492, 65,57
92.			16045	71, 348-50	2,649, 1,016, 23,68
93.	Costantinopoli	*BN*	16041	= *RIC* VIII, 89, dopo il 348	3,58 gr., 1,318%, 47,18 mgr. (intrinseci)
94.			1967/1108	90, dopo il 348	5,274, 1,18, 62,23
95.			15885	92, dopo il 348	3,946, 1,124, 44,35
96.			1967/1095	92, dopo il 348	4,38, 0,98, 42,94
97.			1968/1135	82, dopo il 348	6,44, 1,79, 115,27
98.			9290	82, prima del 350	4,315, 0,82, 35,51
99.			1968/1132	82, prima del 350	5,271, 1, 52,71
100.			9269	81, prima del 350	6,129, 1,163, 71,88
101.			1968/1133	81, prima del 350	4,74, 1,05, 49,77
102.			1968/1134	81, prima del 350	4,021, 0,88, 35,55
103.	Eraclea	*BN*	16049	= *RIC* VIII, 69, prima del 350	3,867 gr., 1,14%, 44,1 mgr. (intrinseci)
104.			1967/1308	71, prima del 350	4,726, 1,55, 73,2
105.			16043	72, prima del 350	3,616, 0,96, 34,7
106.			9228	74, prima del 350	4,32, 1,11, 48
107.	Tessalonica	*BN*	9200	= *RIC* VIII, 109, dopo il 348	5,53 gr., 2,77%, 153,2 mgr. (intrinseci)
108.			9275	115, dopo il 348	5,735, 2,7, 155
109.			9225	116, dopo il 348	5,225, 2,64, 138
110.			1967/1513	116, dopo il 348	4,787, 2,51, 120,1
111.			16126	118, dopo il 348	4,59, 1,056, 48,5
112.			9221	122, prima del 350	5,306, 2,68, 142,2

113. Siscia	*BN* 9195	= *RIC* VIII,	201, dopo il 348	5,523 gr., 2,8%, 154,6 mgr. (intrinseci)
114.	9197		201, dopo il 348	5,043, 3,29, 166
115.	15881		cfr. 217, dopo il 348	3,06, 0,85, 26
116.	9226		254, prima del 350	4,159, 2,61, 108,5
117. Aquileia	*BN* 15916	= *RIC* VIII,	cfr. 97, dopo il 348	6,623 gr., 2,88%, 190,8 mgr. (intrinseci)
118.	9211		99, dopo il 348	4,647, 0,52, 23,96
119.	15878a		103, dopo il 348	3,582, 1,68, 60,19
120. Roma	*BN* 9190	= *RIC* VIII,	114, dopo il 348	5,631 gr., 2,1%, 118,8 mgr. (intrinseci)
121.	9237		116, dopo il 348	4,953, 2,52, 124,8
122.	9184		118, dopo il 348	5,501, 3,32, 183
123.	15891		140, dopo il 348	4,383, 1,3, 56,95
124.	1967/1444		140, dopo il 348	6,388, 0,86, 54,67
125.	Z 2719/152		140, dopo il 348	4,568, 1,24, 56,65
126.	16124		153, prima del 350	5,24, 1,21, 63,6
127.	16125		154, prima del 350	3,45, 0,93, 32,12
128.	9318		154, prima del 350	4,64, 1,51, 70,5
129. Arelate	*BN* 9248	= *RIC* VIII,	99, dopo il 348	5,239 gr., 2,81%, 147,14 mgr. (intrinseci)
130.	9248a		99, dopo il 348	3,706, 2,62, 96,93
131.	R 965 (2)		99, dopo il 348	6,289, 2,69, 169,35
132.	9223		102, dopo il 348	5,741, 2,73, 156,73
133.	15886		105, dopo il 348	4,407, 1,22, 53,63
134.	16127		108, dopo il 348	4,123, 1,22, 50,35
135.	16127a		108, dopo il 348	3,986, 1,25, 50,08
136.	9308		119, prima del 350	4,57, 2,66, 121,35
137.	9306		121, prima del 350	4,648, 3,08, 142,95
138.	9307		121, prima del 350	4,758, 3,23, 153,67
139.	9215		128, prima del 350	4,464, 3,18, 142,15
140.	R 965 (4)		128, prima del 350	5,041, 3,16, 159,43
141. Lione	*BN* 9203	= *RIC* VIII,	72, dopo il 348	5,063 gr., 2,667%, 135,045 mgr. (intrinseci)
142.	9247		76, dopo il 348	3,978, 3,534, 140,604
143.	9204		77, dopo il 348	4,176, 3,341, 139,53
144.	15888		85, dopo il 348	4,029, 0,73, 29,77
145.	15897		85, dopo il 348	4,501, 1,44, 64,88

146.		Arsenal	85, dopo il 348	3,967, 1,72, 68,454
147.		15889	87, dopo il 348	4,43, 1,289, 57,127
148.		15898	87, dopo il 348	3,247, 1,132, 36,758
149.		9310	102, prima del 350	4,825, 2,809, 135,54
150.		9216	105, prima del 350	7,146, 2,868, 204,25
151.	Treviri	*BN* 16027	= *RIC* VIII, 212, dopo il 348	5,238 gr., 2,82%, 147,7 mgr. (intrinseci)
152.		9241	212, dopo il 348	5,093, 2,77, 141,1
153.		9207	213, dopo il 348	5,343, 0,76, 40,6
154.		9208	213, dopo il 348	6,197, 2,97, 182,62
155.		9319	220, dopo il 348	4,462, 1,26, 56,22
156.		15902	221, dopo il 348	4,446, 0,511, 22,72
157.		15903	221, dopo il 348	4,21, 0,5, 21,13
158.		15904	221, dopo il 348	4,114, 1,31, 53,89
159.		Z 2719	243, prima del 350	4,571, 2,648, 121

8. Magnenzio nel 350 (primo semestre).

160.	Aquileia	*BN* 9378	= *RIC* VIII, 148, 350	5,445 gr., 3,18%, 173,03 mgr. (intrinseci)
161.		9379	148, 350	4,485, 2,77, 124,29
162.		16048	149, 350	4,372, 1,18, 51,78
163.		16048a	149, 350	3,002, 1,215, 36,49
164.	Roma	*BN* 9314	= *RIC* VIII, 174, 350	4,596 gr., 2,36%, 108,5 mgr. (intrinseci)
165.		9315	cfr. 174, 350	4,262, 2,7, 115,2
166.		9316	174, 350	6,137, 2,64, 162,2
167.		16034	187, 350	4,601, 1,46, 67,4
168.		9255	187, 350	2,997, 1,28, 38,5
169.		1969/820	188, 350	3,333, 1,05, 35,1
170.	Arelate	*BN* 9365	= *RIC* VIII, 137, 350	5,602 gr., 2,81%, 157,5 mgr. (intrinseci)
171.		R 965 (3)	137, 350	4,159, 2,61, 108,51

9. Vetranione.

172.	Tessalonica	*BN* 1969/821	= *RIC* VIII, 133, 350	5,47 gr., 1,29%, 70,4 mgr. (intrinseci)
173.	Siscia	*BN* 9250	= *RIC* VIII, 280, 350	5,169 gr., 3,02%, 156,3 mgr. (intrinseci)

174.	9231	289, 350	5,274, 1,39, 73,5
175.	16312	294, 350	2,421, 0,78, 19,1

10. Costanzo II dal 351 al 352.

176. Alessandria	*BN* 823	= *RIC* VIII, 74, 351-2	5,334 gr., 0,78%, 41,4 mgr. (intrinseci)
177. Antiochia	*BN* 9264	= *RIC* VIII, 135, 351-2	5,22 gr., 1,04%, 54,5 mgr. (intrinseci)
178.	H 1515	135, 351-2	5,87, 0,92, 54,3
179.	1981/84	137a, 351-2	3,072, 0,96, 29,5
180. Cizico	*BN* 9272	= *RIC* VIII, 92, 351-2	4,672 gr., 1,7%, 79,45 mgr. (intrinseci)
181.	9273	92, 351-2	3,723, 0,99, 36,98
182.	9293	92, 351-2	4,421, 0,76, 33,68
183.	9298	92, 351-2	5,575, 1,07, 59,65
184.	9302	93a, 351-2	5,587, 1,016, 56,79
185.	9536	94, 351-2	5,183, 1,33, 68,93
186. Tessalonica	*BN* 1968/1172	= *RIC* VIII, cfr. 171, 351-2	4,4 gr., 0,89%, 39,3 mgr. (intrinseci)
187.	9253	172, 351-2	5,321, 1,1, 58,3
188.	9244	174, 351-2	5,29, 1,19, 63
189. Sirmium	*BN* 9233	= *RIC* VIII, 21, 351	4,327 gr., 1,04%, 44,6 mgr. (intrinseci)
190.	9526	22, 351	4,496, 0,96, 43,1
191.	9333	23, 351	4,054, 0,82, 33,4
192. Siscia	*BN* 9332	= *RIC* VIII, 304, 351	5,102 gr., 1,13%, 57,9 mgr. (intrinseci)
193.	9331	311, 351	3,66, 1,5, 54,8
194.	9235	327, 351-2	5,256, 1,16, 60,9
195.	9543	333, 351-2	4,417, 1,35, 60,2

11. Costanzo II dal 352 al 353.

196. Alessandria	*BN* 9551	= *RIC* VIII, 77, 352-3	4,81 gr., 0,57%, 27,3 mgr. (intrinseci)
197.	815	78, 352-3	5,33, 1,02, 54,7
198. Antiochia	*BN* 1968/1129	= *RIC* VIII, 138, 352-3	4,64 gr., 0,85%, 39,6 mgr. (intrinseci)
199.	9266	144, 352-3	4,57, 0,68, 31
200.	9286	144, 352-3	4,42, 0,62, 27,5
201.	1968/1128	148, 352-3	4,85, 1,1, 53,2
202.	9556	149, 352-3	5,02, 0,71, 35,5

203.	Tessalonica	*BN* 9561	= *RIC* VIII, 183, 352-3	3,435 gr., 0,72%, 24,8 mgr. (intrinseci)
204.	Sirmium	*BN* 9524	= *RIC* VIII, 34, 352-3	3,462 gr., 0,96%, 33,3 mgr. (intrinseci)
205.		9525	34, 352-3	2,911, 0,43, 12,7
206.		9540	36, 352-3	5,057, 0,9, 45,8
207.		9541	41, 352-3	6,41, 0,26, 16,7
208.	Siscia	*BN* 9542	= *RIC* VIII, 337, dopo il 352	4,187 gr., 1,03%, 43,3 mgr. (intrinseci)
209.		9547	347, dopo il 352	4,131, 0,54, 22,5
210.	Aquileia	*BN* 16107	= *RIC* VIII, 193, dopo il 352	3,963 gr., 0,79%, 31,29 mgr. (intrinseci)
211.		1967/1041	198, dopo il 352	3,476, 0,786, 27,34
212.	Roma	*BN* 16072	= *RIC* VIII, 256, 352-3	3,289 gr., 0,37%, 12,2 mgr. (intrinseci)
213.		16076	256, 352-3	4,248, 0,56, 23,6
214.		16075	257, 352-3	4,317, 0,62, 26,9
215.		9271	259, 352-3	4,914, 0,48, 23,7
216.		16351	268, 352-3	3,666, 0,29, 10,7

12. Dal 353 al 355.

217.	Alessandria	*BN* 16886	= *RIC* VIII, 80, 353-4	2,582 gr., 0,63%, 16,2 mgr. (intrinseci)
218.	Antiochia	*BN* 16087	= *RIC* VIII, 153, 353-4	2,83 gr., 0,77%, 21,9 mgr. (intrinseci)
219.		1967/993	153, 353-4	2,37, 0,53, 12,5
220.	Tessalonica	*BN* 16119	= *RIC* VIII, 189, 353-4	3,133 gr., 0,54%, 17 mgr. (intrinseci)
221.		16120	189, 353-4	2,556, 0,69, 17,8
222.	Sirmium	*BN* 16363	= *RIC* VIII, 51, 353-4	2,383 gr., 0,91%, 21,6 mgr. (intrinseci)
223.		16064	52, 353-4	2,579, 0,98, 25,4
224.	Siscia	*BN* 16096	= *RIC* VIII, 350, 353-4	2,607 gr., 0,69%, 17,9 mgr. (intrinseci)
225.		16065	352/353, 353-4	3,24, 0,71, 23,1
226.	Arelate	*BN* 16108	= *RIC* VIII, 222, 353-4	2,413 gr., 1,09%, 26,38 mgr. (intrinseci)
227.		16108a	222, 353-4	2,273, 0,8, 18,17
228.		16123	222, 353-4	2,386, 0,75, 17,89

13. Dal 355 al 358.

229.	Alessandria	*BN* 820	= *RIC* VIII, 84, prima del 358	1,536 gr., 0,87%, 13,3 mgr. (intrinseci)
230.	Antiochia	*BN* 1967/996	= *RIC* VIII, 189, dopo il 355	2,6 gr., 0,88%, 23 mgr. (intrinseci)

231.	Tessalonica	*BN* 1967/1517	= *RIC* VIII, 212, prima del 358	2,272 gr., 0,52%, 11,8 mgr.	(intrinseci)
232.	Siscia	*BN* 16388	= *RIC* VIII, 370/371/378, pr. del 358	2,073 gr., 0,36%, 7,5 mgr.	(intrinseci)

14. Dal 358 al 361.

233.	Alessandria	*BN* 822	= *RIC* VIII, 87, 358-61	2,596 gr., 0,29%, 7,6 mgr.	(intrinseci)
234.	Antiochia	*BN* 1967/978	= *RIC* VIII, 193, 358-61	1,27 gr., 0,62%, 7,9 mgr.	(intrinseci)
235.	Tessalonica	*BN* 16278	= *RIC* VIII, 213, 358-61	2,269 gr., 0,75%, 17 mgr.	(intrinseci)
236.		16277	215, 358-61	2,79, 0,14, 4	

15. Solidi dal 337 al 340.

237.	Antiochia	*BN* 1750b	= *RIC* VIII, 13, 337-40	2,18% d'AR, 58,8 ppm di Pt	
238.		1806a	18, 337-40	3,45, 55,3	
239.		1750a	23, 337-40	2,6, 43,5	
240.		1805	25, 337-40	2,5, 67	
241.		1809a	ibrido (120), 337-40	16,32, 47,41	(imitazione)
242.	Tessalonica	*BN* 1749a	= *RIC* VIII, 2, 337-40	1,65% d'AR, 48,5 ppm di Pt	
243.		1749	25, 337-40	1,85, 63	
244.	Siscia	*BN* 1758	= *RIC* VIII, 11, 337-40	1,48% d'AR, 29,58 ppm di Pt	
245.		1754a	18a, 337-40	2,81, 55,07	
246.		1812	24, 337-40	1,54, 34,9	
247.		1810	30, 337-40	0,25, 24,7	
248.		1761a	37, 337-40	1,71, 31,98	
249.	Aquileia	*BN* 1768	= *RIC* VIII, 5, 337-40	2,62% d'AR, 40,2 ppm di Pt	
250.	Treviri	*BN* 1803	= *RIC* VIII, 2, 337-40	1,85% d'AR, 51,1 ppm di Pt	
251.		1765	9, 337-40	1,81, 44,37	
252.		1817	15, 337-40	19,1, 375	(imitazione)

16. Solidi dal 341 al 344 (121).

253.	Antiochia	*BN* 1760b	= *RIC* VIII, 19, ca. 341	1,57% d'AR, 46,34 ppm di Pt	
254.		1760	19, ca. 341	16,31, 18,34	(imitazione?)
255.		1769	30, ca. 343	2,58, 159	

256. Tessalonica	*BN* 1817a	=	*RIC* VIII, 30, 341-3	2,12% d'AR, 57,1 ppm di Pt
257.	1766		35, 341-4	3,3, 793,66
258. Aquileia	*BN** 1788	=	*RIC* VIII, 37, dopo il 342	2% d'AR, 495 ppm di Pt (*aureus* di 5,33 gr.)
259. Treviri	*BN* 1811	=	*RIC* VIII, 122, 342-3	% d'AR ind., 59,26 ppm di Pt

17. Solidi dal 345 al 355.

260. Antiochia	*BN* 1773	=	*RIC* VIII, 81, 348-51	1,93% d'AR, 57 ppm di Pt
261.	1774		81, 348-51	2, 74
262.	1772		81, 348-51	3,9, 380
263. Costantinopoli	*BN* 1775	=	*RIC* VIII, 57, 348-51	2,73% d'AR, 189 ppm di Pt
264. Tessalonica	*BN* 1815	=	*RIC* VIII, 71, 345-8	3% d'AR, 302,3 ppm di Pt
265.	1790		150, 353-4	4,72, 546,01
266. Sirmium	*BN* 1771	=	*RIC* VIII, 1, 351	3,53% d'AR, 260 ppm di Pt
267. Siscia	*BN* 1763b	=	*RIC* VIII, 132, 345-8	3,35% d'AR, 74,16 ppm di Pt
268. Aquileia	*BN* 1814	=	*RIC* VIII, 44, 345-8	3,3% d'AR, 84,85 ppm di Pt
269.	1813		44, 345-8	3, 161,7
270. Treviri	*BN* 1816a	=	*RIC* VIII, 128, 345-8	3,55% d'AR, 108,4 ppm di Pt
271.	1816		128, 345-8	ind., 117,9
272.	1763		129, 345-8	2,38, 59,67
273.	1763a		129, 345-8	3,26, 361,5
274.	1804		329, 353	4,15, 107

18. Solidi dal 355 al 361.

275. Tessalonica	*BN* 1791	=	*RIC* VIII, 193, 355-61	3,45% d'AR, 844,7 ppm di Pt
276. Roma	*BN* 1776	=	*RIC* VIII, 291, 355-61	3,72% d'AR, 107,78 ppm di Pt
277.	1776a		293, 355-61	3,36, 200

XVI

DECLINO E MORTE DEI MESTIERI BANCARI NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE (II-IV D. C.)

di Jean Andreau

1. Alla fine del III d. C., i mestieri di maneggiatori di denaro scompaiono dall'impero romano. Tranne verosimilmente che in Egitto, nessuna chiara menzione ne viene fatta nel corso della prima metà del IV secolo[1]. Nella parte occidentale dell'impero, alla quale è dedicato questo contributo, tale scomparsa totale o quasi è preceduta da un lungo periodo di declino, che interessa in primo luogo l'Italia, ma non risparmia le province.

Per comprendere la portata e il significato di questo declino, occorre cominciare con una breve presentazione dei mestieri bancari e finanziari esistenti all'epoca di Augusto e nel I d. C.

A quel tempo sono attestati, in Italia e nelle province occidentali, degli *argentarii.* Praticando il saggio delle monete e lo scambio, gli *argentarii* erano innanzi tutto dei banchieri di deposito, i quali lavoravano in botteghe nell'ambito di un mestiere ben definito. Essi intervenivano nelle vendite all'incanto per tenervi i registri delle vendite e per fornire agli acquirenti un credito a breve termine. Versavano ai venditori il prezzo della vendita, e lo ricevevano in seguito dagli acquirenti, talvolta per il tramite di un esattore, il *coactor.*

Di *coactores* si parla già nel *de agricultura* di Catone. Esattori indipendenti, o forse in taluni casi alle dipendenze degli *argentarii*, i *coactores* non erano banchieri di deposito. Essi si limitavano a incassare e a versare, in particolare nel quadro delle vendite all'asta. Accadeva che intervenissero in alcune vendite all'incanto nelle quali non era presente alcun *argentarius*; in tal caso, i registri delle vendite erano tenuti dai *coactores*, come attesta la *pro Cluentio* di Cicerone. Essi venivano retribuiti con una provvigione, la *merces.*

Alcuni *argentarii*, essendo al tempo stesso *coactores*, procedevano

anche agli incassi, che di fatto affidavano ai loro schiavi *actores*. Tali *coactores argentarii* apparvero alla fine della repubblica, all'epoca di Cesare e del secondo triumvirato; il primo che conosciamo è il nonno di Vespasiano, Titus Flavius Petro, che esercitò tale mestiere dopo la battaglia di Farsalo. I *coactores argentarii* s'incontrano in particolare nelle città medie dell'Italia centrale, nelle quali si svolgeva una attività commerciale e finanziaria evidentemente molto meno intensa di quella di Roma e dei suoi porti, e nelle quali vi erano già prima dei *coactores* (a Rieti, dove agli inizi del I secolo a. C. lavorava un *coactor*, Lucius Munius, è attestato in seguito il *coactor argentarius* T. Flavius Petro). Come i *coactores* e gli *argentarii*, essi intervenivano nelle vendite all'asta. Ma la loro apparizione attesta la diffusione delle operazioni di banca di deposito nelle città medie nelle quali tali attività non erano praticate in precedenza.

I membri di questi mestieri trattavano con i proprietari terrieri, e particolarmente con i grandi e i medi proprietari, che vendevano all'asta terre, case, schiavi, bestiame, prodotti agricoli e diversi altri beni. Tuttavia alcune vendite all'asta avevano luogo nei mercati e nelle zone portuali (per esempio a Roma), e non era un fatto eccezionale che il venditore e l'acquirente fossero entrambi commercianti. Uno scolio pseudo-acroniano a Orazio presenta un esempio di vendita di olive nel quale il venditore è un grossista installato in città (*foraneus*), mentre l'acquirente è un venditore ambulante (*circumforaneus*), che venderà nella campagna circostante i prodotti acquistati all'asta [2].

Dall'epoca di Cicerone al III secolo d. C., non sembra che i senatori e i cavalieri abbiano abitualmente disposto di conti bancari presso gli *argentarii* e i *coactores argentarii*, né che abbiano volentieri preso in prestito del denaro da loro. Però essi erano loro clienti nel quadro delle vendite all'asta. I membri delle aristocrazie municipali, sui cui affari siamo meno informati, erano probabilmente clienti più abituali dei banchieri di mestiere, i quali, peraltro, praticavano, con i commercianti, una forma di credito commerciale a breve termine analoga, per la sua funzione economica (ma non per le modalità né per le caratteristiche giuridiche), al moderno istituto dello sconto.

Va rilevato che lo studio particolareggiato di tali mestieri, malgrado la loro relativa modestia, dà molti ragguagli sull'organizzazione della vita economica romana. È un vero peccato che lo studio dei mestieri (tanto bancari quanto commerciali o artigianali) sia trascurato da alcuni decenni, poiché esso potrebbe arricchire notevolmente le indicazioni fornite dalla documentazione archeologica e ne favorirebbe l'interpretazione. Occorre ritornare alle direzioni di ricerca che furono tempo fa illustrate da P. Huvelin e H. Gummerus; è con

tale obiettivo che mi sono dedicato ai mestieri bancari e finanziari.

Questi brevi cenni sul ruolo svolto all'inizio dell'impero dai *coactores*, dagli *argentarii* e dai *coactores argentarii* ci permetterà di comprendere meglio le tappe successive della degenerazione del sistema bancario così costituito.

2. Prima tappa di tale declino: la scomparsa dei *coactores*. Questa scomparsa è di poco posteriore all'ultimo sviluppo delle operazioni di banca di deposito, che si traduce in una trasformazione del mestiere dei *nummularii*.

Mentre i testi anteriori presentavano i *nummularii* come saggiatori-cambiavalute che non aprivano conti di deposito e non ricevevano depositi bancari, parecchi passi del *Digesto* risalenti a Q. Cervidio Scevola, a Pomponio (citato da Paolo) e ad Ulpiano dimostrano che ormai essi sono diventati banchieri di deposito. Tale trasformazione ha posto dei problemi ai giureconsulti romani: occorreva infatti, per quanto concerneva il *receptum*, la compensazione o l'*editio rationum*, assimilare i *nummularii* agli *argentarii* ? In due frammenti relativi all'*editio*, il primo di Gaio e l'altro di Paolo il quale rimanda a Pomponio [3], rileviamo l'eco di tali problemi: mentre Pomponio proponeva di assimilare i *nummularii* agli *argentarii*, Gaio, dal canto suo, non era disposto ad ammettere che i loro registri potessero avere, in giudizio, la stessa autorità di quelli degli *argentarii*.

Il cambiavalute-banchiere, che praticava al tempo stesso il saggio, il cambio e la banca di deposito come i trapeziti greci, riappare dunque in Italia nel corso degli anni 100-140 d. C., nelle vesti del *nummularius*, il quale non partecipa mai alle vendite all'asta. Tuttavia la nascita di questo terzo mestiere bancario (dopo quelli degli *argentarii* e dei *coactores argentarii*) non è un sintomo di incremento degli affari finanziari, poiché essa si accompagna, in Italia, a una netta diminuzione dell'attività di credito d'asta (che procurava la prosperità ai *coactores*, agli *argentarii* e ai *coactores argentarii*). Dal I al II secolo d. C., il numero di iscrizioni conosciute di *argentarii* diminuisce assai nettamente, e ormai le iscrizioni di *nummularii* sono più numerose di quelle relative agli *argentarii*, ciò che non avveniva prima: tale dato non implica necessariamente un regresso globale della banca di deposito, dato che i *nummularii*, nel II secolo, sono diventati banchieri, ma attesta un regresso delle vendite all'asta e delle operazioni di credito condotte dai banchieri nel quadro delle licitazioni. Tale regresso si registra dappertutto, ma in particolar modo in Italia, dove dopo il 100 d. C. non si trova nessuna iscrizione di *argentarius*, di *coactor argentarius* o di *coactor*, tranne che a Roma, Ostia e Portus.

D'altronde, poco dopo l'epoca in cui i *nummularii* diventano banchieri, verso la metà del II secolo d. C., gli esattori indipendenti denominati *coactores* molto probabilmente spariscono. Due testi suggeriscono ciò, e la cronologia delle iscrizioni disponibili ne è una conferma.

Alludendo alla professione del padre di Orazio, Svetonio scrive che egli era *exactionum coactor*, in un certo modo, esattore di riscossioni, e tale curioso pleonasmo, nel contesto del passo e in rapporto alla terminologia adoperata da Svetonio, sembra indicare che la parola *coactor*, all'epoca in cui egli scrive, non è più molto familiare [4].

In una satira Orazio segnalava che suo padre era stato *coactor*. Negli scolii attribuiti a Porfirione e in quelli dello Pseudo-Acrone, questo passo viene commentato. È il termine *coactor* che gli scoliasti si sforzano di spiegare. Lo scolio attribuito a Porfirione vi ravvisa un equivalente di *coactor argentarius*, incorrendo in un errore [5]. Quanto allo Pseudo-Acrone, che lo considera un sinonimo sia di *argentarius* che di *coactor argentarius*, egli commette un altro errore [6]. Le frasi dei due scoliasti rimandano dunque a un'epoca in cui gli *argentarii* e i *coactores argentarii* esistono, sono banchieri e intervengono nelle vendite all'asta, ma il termine *coactor* non è più inteso con precisione, perché non esistono più *coactores*. Tale epoca si estende dalla seconda metà del II secolo ai primi due terzi del III; in seguito scompaiono anche gli altri due mestieri legati alle licitazioni e il termine *coactor* non viene più adoperato, né da solo, né con *argentarius* [7]. Alcune iscrizioni di *coactores* trovate a Roma e nella necropoli dell'Isola Sacra, sono posteriori alla metà del I d. C.; ma, in base a tutti gli elementi di datazione disponibili, nessuna di esse sembra posteriore alla metà del II d. C. [8].

Come venivano effettuati gli incassi dopo questa scomparsa dei *coactores*? O gli acquirenti e i venditori delle aste vi provvedevano essi stessi, e trasferivano i fondi quando ce n'era bisogno (cosa che riduceva le possibilità di transazioni fra persone che non si conoscevano o che non risiedevano nello stesso luogo); oppure gli *argentarii* procedevano anche agli incassi, e prendevano il nome di *coactores argentarii*. Nei secoli II e III, i banchieri, benché, nelle iscrizioni di Roma che li concernono collettivamente [9], vengano denominati *argentarii*, dovevano essere in gran parte degli esattori-banchieri.

Un secolo più tardi, nel corso della seconda metà del III secolo, ambedue questi mestieri non vengono più attestati, e ciò sancisce, definitivamente, la fine dell'intervento istituzionale dei banchieri nelle vendite all'asta, intervento che nella parte dell'impero in cui si parlava latino, è caratteristico dell'apogeo della storia di Roma. L'ultimo testo letterario che faccia una esplicita allusione agli *argentarii* è del 250 d. C. [10]. Gli ultimi testi giuridici sono dell'epoca dei Severi [11]. L'ultima

iscrizione che li concerne risale al 251 d. C. [12]. L'ultima iscrizione che faccia riferimento a un *coactor argentarius* è datata al 209 d. C. [13]. È anche possibile che i *coactores argentarii* siano scomparsi prima degli *argentarii* e che dopo l'epoca dei Severi Roma sia stata la sola città d'Italia in cui potevano ancora incontrarsi banchieri di entrambi questi mestieri. Nell'ultimo terzo del III secolo, il termine *argentarius* utilizzato solo per designare un cambiavalute-banchiere non è più attestato; così pure all'inizio del IV. *Argentarius* adoperato senza ulteriori specificazioni ricompare intorno al 330, ma designa ormai il mestiere degli orefici in argenteria [14], ai quali in precedenza non si era mai applicato [15]. Ciò conferma che il mestiere bancario degli *argentarii* era (provvisoriamente) scomparso in quest'epoca. Quanto all'intervento istituzionale dei banchieri nelle vendite all'asta, non vi si farà più alcun riferimento.

Alla fine del III secolo, tuttavia, dei banchieri seguitavano molto probabilmente a esercitare, nella persona dei *nummularii.* Due o tre iscrizioni di *nummularii* possono in effetti risalire alla seconda metà del III secolo, o forse anche agli inizi del IV [16].

In seguito, più nulla per mezzo secolo [17]. Questa totale assenza di riferimenti ai *nummularii* contemporanei è sufficiente a dedurre la scomparsa completa della banca di deposito? Come mi ha fatto notare A. Chastagnol, la nostra documentazione è certamente meno ricca per la prima metà del IV secolo di quanto non lo sia per la seconda. Oltre all'argomento *ex silentio*, quattro considerazioni mi indurrebbero tuttavia a ritenere che la pratica del doppio servizio, di deposito e di credito (accettazione di depositi non sigillati, e prestito del denaro di tali depositi), era pressoché scomparsa, o scomparsa totalmente, nel corso della prima metà del IV secolo, nella parte occidentale del Mediterraneo [18].

Queste quattro considerazioni, nessuna delle quali, in sé, costituisce una vera prova, ma che, prese insieme, appaiono molto convincenti, sono le seguenti:

A. Fino a tale epoca non c'è mai, in alcun testo latino, ambiguità tra il prestito a interesse non bancario e la banca di deposito. Diversamente dai moderni storici dell'antichità, i latini non confondono mai un *argentarius* con un proprietario fondiario o con un commerciante che dà in prestito danaro (e che, per questa ragione, sarà talvolta qualificato come *fenerator*). È intorno alla metà del IV secolo che, come per caso, compaiono le ambiguità. In particolare, il commentario di Donato, riferendosi alle attività di Misargiride nella *Mostellaria* di Plauto, lo definisce *trapezita*, mentre Plauto impiegava il termine *danista.* Se tale espressione risale a Donato (il suo commentario è stato in seguito rimaneggiato) essa rivela una tendenza a definire

banchieri degli uomini che, in precedenza, non sarebbero passati per tali. La medesima tendenza appare in Firmico Materno, che usa l'espressione *mensarum et fenerationis negotia*, costruita in modo tale che risulta impossibile dire se egli distingue davvero le *mensae* di banchieri dalle attività di prestito [19].

B. Due altri passi di Firmico Materno contengono il termine *mensa*, ma in un contesto tale che il lettore ignora se esso designa o no, precisamente, le banche. Mentre Tolomeo, in un'opera astrologica paragonabile a quella di Firmico, aveva parlato di trapeziti, il termine qui considerato rimane più vago, e lascia sussistere il dubbio circa l'attività così designata [20].

C. Due passi del commentario di Donato alle commedie di Terenzio implicano (se Donato ne è l'autore) che alla sua epoca, cioè verso la metà del IV secolo, nessun pagamento veniva più effettuato in banca. Nel primo egli ritiene di dover spiegare l'espressione *ad forum ire*, che varie volte, in Plauto e Terenzio, indica che il personaggio si reca alla banca. Nel secondo egli osserva che alla sua epoca era menzionata, sui chirografi, la formula *domo ex arca sine mensae scriptura*. Questa testimonianza è particolarmente significativa, poiché indica che la formula *sine mensae scriptura*, ancora usata, non aveva più alcun senso, ora che erano completamente scomparsi i pagamenti in banca [21].

D. Il modo in cui la lettera 7* di sant'Agostino tratta di un deposito affidato a un *collectarius*, mi sembra indicare anche che la pratica della banca si è completamente interrotta nel IV secolo; il vocabolario del conto di deposito è, in effetti, assente dal testo. Bisognerebbe inoltre essere del tutto certi che il *collectarius* della lettera 7* riceve tale deposito nell'ambito del suo mestiere, e che l'altro depositario è anche lui un *collectarius*. Io, per parte mia, ne sono convinto, ma R. Bogaert non condivide tale convincimento [22].

Comunque, la pratica della banca di deposito e il numero dei banchieri di mestiere si sono certamente ridotti di molto a partire dalla Tetrarchia, e non vi è alcun dubbio che i mestieri bancari degli *argentarii* e dei *coactores argentarii* fossero completamente spariti, così come l'istituzione del credito di licitazione.

È soltanto nel corso della seconda metà del IV secolo che si fa di nuovo riferimento ai *nummularii* definiti anche *collectarii* [23]; durante gli ultimi anni di vita di sant'Agostino, tali *collectarii*, in Africa, ricevevano depositi e accordavano crediti. La lettera 7* concerne due depositi di somme di danaro appartenenti al conte Bonifacio, dei quali almeno il primo è stato affidato a un *collectarius*; questi, con ogni probabilità, ha dato in prestito il danaro del deposito [24]. Alcuni passi di sant'Agostino suggeriscono d'altra parte che gli orefici *argen-*

tarii avevano incominciato, ai suoi tempi, a ricevere essi stessi dei depositi [25]. Nel 439, una costituzione degli imperatori Teodosio e Valentiniano cita al tempo stesso gli *argentarii* e i *nummularii*, indicando in tal modo che dopo un intero secolo d'interruzione, gli *argentarii* sono ridiventati banchieri, ma questa volta a partire dall'oreficeria, e senza intervenire nelle vendite all'asta [26]. Contemporaneamente, essi continuano a essere orefici, il che spiega un passo di Sidonio Apollinare, scritto nel 469 d. C., nel quale egli qualifica come *trapezitae* taluni orefici di Roma [27].

3. Per quanto molto ridotta, la documentazione disponibile non consente soltanto di datare questo declino dei mestieri di maneggiatori di denaro. Essa lascia intravedere altresì talune delle misure che gli imperatori o i poteri pubblici delle città adottarono per tentare di arrestarlo. L'esistenza stessa di tali misure, le quali non raggiunsero, del resto, i loro obiettivi, dimostra che si aveva coscienza delle difficoltà incontrate dai banchieri e dalle attività di credito, e che si riteneva utile (da un punto di vista economico? finanziario? sociale? politico?) reagire contro una situazione considerata nefasta.

I primi provvedimenti risalgono al regno di Marco Aurelio. Nell'*Historia Augusta*, l'autore della *Vita* di Marco Aurelio scrive in effetti che l'imperatore varò delle leggi *de mensariis et auctionibus*, riguardo ai banchieri e alle vendite all'asta [28]. Ignoriamo purtroppo il contenuto di tali leggi, ma l'uso del termine *mensarius* è interessante. Questa parola non ha mai designato un mestiere specifico di banchieri privati e designa l'uomo della *mensa*, l'uomo di banca, tutte le volte che non ci si sforzi di dire con precisione di quale mestiere si parla [29]. I banchieri che intervenivano nelle vendite all'asta all'epoca di Marco Aurelio si chiamavano, come si è visto, *argentarii* o *coactores argentarii*, e non *mensarii*. Tuttavia nel momento in cui lo Pseudo-Giulio Capitolino ha redatto la *Vita* di Marco Aurelio, questi due mestieri non esistevano più, o, se gli *argentarii* effettuavano nuovamente operazioni bancarie, essi non fornivano più credito nelle licitazioni. L'autore doveva dunque scegliere un altro termine, o fornire spiegazioni. *Nummularius* non conveniva, poiché i *nummularii* non sono mai intervenuti nelle vendite all'asta. *Mensarius* offriva il vantaggio di designare i maneggiatori di denaro, ma in un senso più generale.

Poco tempo dopo due iscrizioni attestano che gli imperatori hanno adottato misure in favore dei commercianti che contribuivano all'approvvigionamento di Roma e dei banchieri che, attraverso i prestiti che accordavano, particolarmente nel quadro delle vendite all'asta, contribuivano a facilitare le transazioni commerciali. La natura delle

misure adottate non è nota, poiché le due iscrizioni esprimono i ringraziamenti dei commercianti e dei banchieri, ma non indicano il motivo di tali ringraziamenti. La cosa risulta particolarmente chiara per quanto riguarda l'iscrizione della Porta degli Argentari nel *forum Boarium*: non c'è alcun dubbio che un siffatto omaggio dei commercianti e dei banchieri (la porta e l'iscrizione) abbia fatto sèguito ad alcuni vantaggi accordati da Settimio Severo, ma è impossibile sapere quali [30].

Incisa al momento della costruzione della porta, fra il 10 dicembre 203 e il 9 dicembre 204, l'iscrizione fu rimaneggiata a più riprese, — dopo la morte del prefetto del pretorio Plauziano, poi dopo la caduta in disgrazia o dopo la morte di Plautilla, infine dopo che Geta fu ucciso dal fratello Caracalla, nel febbraio del 212. Tali modifiche non ci interessano in questa sede. L'ultima linea dell'iscrizione fu anch'essa modificata, per ragioni meno politiche. Laddove vi si doveva in un primo tempo leggere *argentarii et negotiantes boari huius loci devoti numini eorum*, essa reca, nel suo stato attuale, le parole *argentarii et negotiantes boari huius loci qui invehent devoti numini eorum*. È possibile che tale variante risalga all'anno stesso della costruzione della porta. Essa pone il problema del significato del verbo *invehere*, usato qui al futuro.

Alcuni hanno pensato che *invehere* significhi « importare », altri che esso significhi versare danaro (per partecipare alle spese della costruzione della porta). Nel primo caso, *qui invehent* non riguarderebbe che i *negotiantes boari*, nel secondo concernerebbe anche gli *argentarii*. L'uso del futuro, tanto in un caso che nell'altro, si giustifica? J. Madaule vi scorge un errore del lapicida, e legge, in luogo di *invehent*, *invehunt*. Tuttavia, *invehere* non è né *importare* né *inferre*. Esso significa abitualmente: « trasportare in », e si riferisce dunque qui, non all'importazione del bestiame, ma al suo trasporto. Si tratta di coloro che s'incaricheranno del trasporto del bestiame fino alla città di Roma. Il futuro si spiega così molto bene. D'altronde, R. E. A. Palmer, a torto o a ragione, tende a mettere *invehere* in relazione con l'esistenza di un dazio: tale verbo significherebbe, a suo avviso, trasportare dall'esterno della zona urbana (al confine della quale viene percepito un dazio) all'interno di essa.

Il verbo *invehere* così inteso non ha che un soggetto (*negotiantes*) o ne ha due (*argentarii*, *negotiantes*)? È difficile dirlo, poiché non si sa nulla delle decisioni prese da Settimio Severo a proposito del *forum boarium*. In ogni caso, gli *argentarii*, i quali erano cambiavalute-banchieri e inoltre intervenivano, molto probabilmente, nelle vendite all'asta di bestiame, non s'incaricavano, nell'ambito del loro

mestiere, del trasporto delle bestie. Però, attraverso i crediti che accordavano, facilitavano le transazioni e le rendevano più rapide.

La seconda iscrizione risale all'incirca a mezzo secolo dopo: l'omaggio reso dagli *argentarii*, dagli *exceptores* (segretari che prendevano nota sotto dettatura, all'occorrenza per mezzo di abbreviazioni) e dai negozianti in vini (*negotiantes vini Supernatis et Ariminensis*) a Q. Herennius Etruscus Messius Decius, figlio dell'imperatore Decio, all'inizio dell'anno 251 [31]. Gli *argentarii* in questione erano cambiavalute-banchieri; è molto verosimile che essi prendessero parte alle vendite all'asta e che avessero ricevuto dall'imperatore, al pari dei negozianti in vini, un aiuto del quale purtroppo non è possibile precisare la natura.

Altra iniziativa imperiale, pressappoco contemporanea, più ipotetica, ma più facile a definirsi, e concernente tutt'altra regione dell'impero: l'insediamento di banchieri nelle province danubiane. In Pannonia Superiore è conosciuta un'iscrizione votiva a Iupiter Optimus Maximus, offerta nel 207 d. C. da Didymus, liberto dei Tre Augusti già *nummularius* della provincia di Pannonia Superiore. Non c'è ragione di ravvisare in Didymus un tesoriere o un cassiere del tesoro della provincia, dato che un cassiere o un tesoriere non prende il nome di *nummularius*. Bisogna pensare sia a un regolare ufficio di cambio e di saggio delle monete, sia a una banca propriamente detta. Questa seconda interpretazione è preferibile, poiché ci troviamo molto tempo dopo gli anni 100-140 d. C. Inoltre, nessun banchiere privato è attestato in queste province della frontiera danubiana, a eccezione di un certo Corinthus, *nummularius* ad Aquincum e forse schiavo (o peregrino?), e di un altro liberto imperiale, Ianuarius, attestato a Sarmizegetusa, in Dacia [32]. Non è escluso che in tali regioni, nel corso del II e III d. C., i pubblici poteri abbiano tentato di rimediare alla mancanza di banchieri privati sia *a*) organizzando uffici provinciali di cambio o di banca, retti da amministratori retribuiti (che erano liberti imperiali); sia *b*) affermando il monopolio della gestione del denaro, a condizioni vantaggiose per gli affittuari. In entrambi i casi, questi *nummularii* sarebbero stati tanto saggiatori-cambiavalute, quanto, come gli altri *nummularii* conosciuti dei secoli II e III, cambiavalute-banchieri (i quali non prendevano parte alle vendite all'asta). Il caso di Corinthus non consente affatto di trarre conclusioni. Quanto a Didymus e a Ianuarius, che erano ambedue liberti imperiali, si trattava molto verosimilmente di amministratori dello stato.

Il titolo di *nummularius* della provincia di Pannonia Superiore comprova in ogni modo, in tale provincia, un intervento dei poteri

statali in materia di botteghe di cambio o di banca, cosa sorprendente nel mondo romano, e inaudita nella parte latina dell'impero. Tale intervento mostra che lo stato non si disinteressava affatto dell'efficacia della circolazione monetaria e della fluidità dei pagamenti [33].

Un'iscrizione di Ostia, risalente al II o al III secolo d. C., riguarda uno *stipulator argentarius*, L. Publicius Eutyches [34]. L'espressione *stipulator argentarius* sembra designare un mestiere, ma, scritta così integralmente, è un hapax; viene tuttavia la tentazione di accostarla a espressioni simili, quali *stipulatio argentaria* o *centesima stipulationis argentariae*, che s'incontrano, per esempio, nella *lex metalli Vipascensis* [35]. Dopo varie riflessioni [36], sono pervenuto alle due conclusioni seguenti.

A. Un'iscrizione di Milano, che certamente non è anteriore all'inizio del III secolo, concerne un altro *stipulator argentarius*, P. Tutilius Callifon, che era al tempo stesso *negotiator* [37]. L'aggettivo *splendidus* o *splendidissimus*, che lo qualifica, indica probabilmente che tale mestiere o tale incarico di *stipulator argentarius* lo poneva in rapporto diretto con i poteri della città. Infatti, se questo aggettivo, intorno a quell'epoca, si applicava (molto di rado) ai *negotiatores* [38], accade assai più sovente di incontrarlo in rapporto con delle città, con l'ordine dei decurioni di questa o quella città, con il *populus* di una città, con quartieri di città o proventi pubblici. Quanto al nome stesso del mestiere, Th. Mommsen, il quale non aveva pensato ad accostare tale iscrizione a quella di Ostia, vi ravvisa un *neg(otiator) stip(is) arg(entarius) splendid(issimus)*, vale a dire, secondo lui, un cambiavalute; per varie considerazioni, che non è il caso di svolgere in questa sede, tale interpretazione non è affatto convincente, ed è inutilmente complicata. L'analogia con il titolo portato da L. Publicius Eutyches e con le espressioni della legge di Vipasca si impone. Perciò considero la mia interpretazione la migliore fra quelle alle quali si possa pensare allo stato attuale delle cose.

B. Che cosa facevano questi *stipulatores argentarii* di Ostia e di Milano? Nelle vendite all'asta, lo *stipulator*, colui che contratta con l'acquirente debitore la *stipulatio argentaria*, è il banchiere. Gli *stipulatores argentarii* svolgono dunque il ruolo del banchiere, ma non sono dei veri *argentarii* o *coactores argentarii* (nel II secolo, *argentarii* e *coactores argentarii* sono tuttavia attestati a Ostia). L'epoca nella quale ci troviamo (in pieno III secolo, se l'iscrizione di Ostia non è più antica di quella di Milano) e la relativa importanza di queste due città inducono a vedere in essi dei sostituti degli *argentarii* che vi mancavano. A Roma, vi erano ancora *argentarii*, come dimostra l'iscrizione offerta al figlio dell'imperatore Decio. Ma qual era la situazione fuori di Roma, nel resto dell'Italia? L'istituzione di questi *stipula-*

tores argentarii incaricati di intervenire nelle vendite all'asta e forti di privilegi che ignoriamo, — a meno che essi non fossero dei quasi magistrati, allo stesso modo dei sacerdoti del culto imperiale, oppure veri e propri impiegati della città — era un mezzo fra gli altri per cercare di perpetuare un'organizzazione commerciale fondata in parte sulle vendite all'asta. Tali *stipulatores argentarii* non sono esistiti che in alcune città di media grandezza, e non per lungo tempo.

Come gli altri documenti di cui ho parlato in precedenza, queste due iscrizioni, se le interpreto correttamente, contribuiscono a dimostrare quanto gli imperatori del III secolo e i poteri delle città dell'impero si siano sforzati, fra le più gravi difficoltà, di salvaguardare l'organizzazione della circolazione monetaria e commerciale, — senza apparire molto inventivi, almeno in materia di mestieri bancari e finanziari. La scomparsa degli *argentarii* e dei *coactores argentarii*, come quella del credito di licitazione, dimostra che essi non vi sono riusciti affatto.

All'epoca della tetrarchia, nuova iniziativa, probabilmente imperiale, e più originale: l'apparizione dei *collectarii* [39], i quali però non sono attestati nuovamente prima degli ultimi decenni del IV secolo [40]. Effettuando il cambio e probabilmente anche le riscossioni (dato che sono assimilati ai *coactores* dallo scolio a Orazio di cui ho già parlato) accettando in seguito depositi e dando a prestito, ne sono convinto, il denaro di tali depositi, i *collectarii*, che Simmaco qualifica anche come *nummularii* [41], riprendono talune attività degli antichi mestieri, ma rispondono anche a nuovi bisogni. La *relatio* 29 di Simmaco ne è una testimonianza; la cosa più probabile è che essi siano stati incaricati di vendere allo stato dei *solidi*, a un prezzo stabilito da esso, in cambio di monete di rame, che essi versavano poi ai loro clienti [42]. L'istituzione dei *collectarii*, che riscontriamo all'epoca della tetrarchia, e soprattutto alla fine del IV secolo e agli inizi del V, costituisce la prima vera innovazione in materia di mestieri bancari e finanziari dall'inizio dell'impero.

4. Alcune considerazioni frammentarie sul significato storico di tale evoluzione. Dal punto di vista cronologico, la scomparsa dei mestieri bancari, e poi la loro riapparizione, intervengono molto tardi in rapporto alla crisi del III secolo e alla restaurazione politica dell'impero. La cronologia del loro declino e della loro estinzione è in verità meno sorprendente di quella della loro rinascita. Se infatti degli *argentarii* sono ancora attestati a Roma nel 251, e dei *nummularii* ancora un po' più tardi, è assai probabile che il numero di questi banchieri si sia fortemente ridotto nel corso della prima metà del

III secolo, malgrado gli sforzi dello stato di cui si è già parlato. Il momento del decesso è stato preceduto da una lunghissima agonia, e ciò che ho detto a proposito degli *stipulatores argentarii* implica che in un determinato periodo del III secolo tutti gli *argentarii* o i *coactores argentarii* siano scomparsi da città come Milano e Ostia, mentre l'imperatore e la sua amministrazione rinunciavano all'idea di far funzionare il credito di licitazione, in particolare nelle località commerciali, soprattutto quelle che avevano a che fare con l'approvvigionamento di Roma. Per contro, è sorprendente che tutti gli indizi disponibili situino la ricomparsa dei mestieri bancari molto tempo dopo la fine dei regni di Diocleziano e di Costantino, i quali tuttavia hanno determinato l'avvento di un nuovo sistema politico e amministrativo. Questo scarto cronologico, che è necessario constatare (e che sarebbe disdicevole occultare, in virtù di una supremazia di fatto della storia politica), deve aiutare a riflettere sull'evoluzione monetaria, finanziaria e commerciale dell'impero, e specialmente della sua parte occidentale, nel corso del IV d. C.

Dal punto di vista geografico, va rilevato che fino alla fine del III d. C., tutto prende il via dall'Italia, il declino come la fioritura, e che nulla indica, in materia di mestieri bancari e finanziari, una qualunque originalità delle province occidentali (se non per incitamento dell'imperatore e dei governatori delle province, se si pensa alle iscrizioni delle province danubiane). Nei secoli II e III, il numero delle iscrizioni provinciali di *coactores argentarii* e di *nummularii* aumenta rispetto al numero di quelle italiane. Però se talune province sembrano in tal modo testimoniare, in quest'epoca, un'attività finanziaria più viva di quella esistente in Italia, il credito di licitazione e i mestieri connessi vi scompaiono esattamente nello stesso tempo in cui scompaiono in Italia, nel corso degli ultimi tre decenni del III secolo. Per comprendere ciò, occorre considerare:

A. Che tale credito di licitazione, se non si è mai limitato — tutt'altro — agli ambienti commerciali e alla regione di Roma, era malgrado tutto legato ai problemi posti dall'approvvigionamento commerciale della città.

B. Che esso si integrava a una certa pratica, soprattutto aristocratica, della gestione e della circolazione dei patrimoni immobiliari.

C. Che, anche se esistevano mercati di schiavi specializzati e mercanti di schiavi i quali, a quanto pare, non facevano sempre ricorso alle vendite all'asta e agli *argentarii*, il credito di licitazione giocava un ruolo non trascurabile nelle vendite di schiavi, e che la sua diffusione era pertanto legata a quella della schiavitù, particolarmente nelle regioni in cui vi era il maggior numero di schiavi, vale a dire in primo luogo in Italia centrale. D'altronde, la gestione e la circo-

lazione dei patrimoni ai quali si è fatto riferimento non erano neppure prive di rapporti con l'esistenza di una mano d'opera agricola schiavistica, che i proprietari erano indotti a comprare a prezzo di danaro.

Se durante l'alto impero alcune province conoscono una prosperità che era precedentemente caratteristica dell'Italia, tale prosperità non è la riedizione pura e semplice di quella italica. Alla fine del III secolo, l'eventuale e relativa prosperità di talune regioni dell'impero non impedisce che il credito di licitazione e i mestieri di *argentarii* e di *coactores argentarii* scompaiano dalla sua parte occidentale.

Occorre infine evitare di considerare il declino e la morte dei mestieri bancari tanto come una cosa trascurabile — dato che i membri di tali mestieri, a partire dall'epoca ciceroniana, non avevano mai trattato grossi affari e non si situavano alla sommità delle gerarchie sociali — quanto come una catastrofe globale, che contrassegna un notevole regresso dell'intera vita economica e sociale. I mestieri bancari non erano che uno degli ingranaggi della circolazione del danaro e del suo commercio, e non bisogna dimenticare che questa circolazione e questo commercio, se sono strettamente legati alla vita economica, intervengono anche in talune pratiche sociali (quali l'evergetismo, le liberalità individuali, i prestiti politici, ecc.) che non hanno nulla a che fare con la produzione e la distribuzione dei beni materiali. Il significato della fine dei mestieri bancari non può essere compreso che in funzione del ruolo che essi svolgevano e della posizione che occupavano. Questo ruolo e questa posizione sono specifici; essi non sono invariabilmente gli stessi, in ogni paese e in ogni epoca, per ciascun banchiere che accetti professionalmente depositi e dia in prestito il danaro di tali depositi.

I banchieri prestavano danaro al di fuori delle vendite all'asta, e d'altronde non erano i soli a prestarlo. La scomparsa degli *argentarii* non significa dunque la scomparsa di ogni credito. Ma essa comporta il regresso di un certo tipo di transazioni. Che i venditori e gli acquirenti fossero commercianti, proprietari terrieri o altro, l'esistenza delle licitazioni, in particolare nel quadro di *nundinae* o di luoghi commerciali o portuali, assicurava la pubblicità della vendita e stimolava pertanto le transazioni; la presenza degli esattori facilitava i pagamenti, anche fra persone che non si conoscevano o non risiedevano nel medesimo luogo; il credito a breve termine fornito dai banchieri permetteva ai commercianti che vendevano di rifornirsi più rapidamente, senza attendere che gli acquirenti pagassero loro il prezzo dei prodotti venduti; ai commercianti che acquistavano, esso permetteva di comprare di più, senza disporre immediatamente delle somme necessarie. Va rilevato che le vendite in tal modo concluse e i pre-

stiti così accordati, nella maggior parte dei casi che ci sono noti, non concernono somme molto rilevanti, e che lo statuto sociale dei venditori e degli acquirenti non era del tutto omogeneo. Ciò che caratterizza questo tipo di credito, è che esso interessa un gran numero di transazioni spesso modeste, concluse fra persone molto diverse. Dall'epoca omerica ai regni barbarici, l'aristocrazia fondiaria, in un modo o nell'altro, è sempre intervenuta nel commercio, nelle attività di produzione, nel prestito di danaro o di beni preziosi. Vi sono sempre stati coloro che si sforzavano di assicurare essi stessi (o con l'intermediazione di loro dipendenti) il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti da loro stessi fabbricati, o provenienti dalle loro terre. Tra il II a. C. e il II d. C.; questi interventi dei grandi al di fuori dell'agricoltura, ben lungi dallo scomparire, aumentano. Su questo punto non c'è alcun dubbio. Ma la moltiplicazione delle transazioni non integrate, concluse da numerosi esperti di diversi mestieri, da proprietari fondiari e dai loro agenti, da piccoli proprietari, ecc., nei luoghi di vendita in cui s'incontravano contadini e cittadini, mi colpisce ancora di più, soprattutto nell'Italia centrale tirrenica, dalla valle del Tevere alla regione di Benevento. A conclusione di una ricerca consacrata alle *nundinae* dell'Africa del Nord, B. D. Shaw giunge all'idea (che egli prende in prestito da M. I. Finley, e che la sua ricerca mira a difendere e illustrare) che tali mercati antichi non hanno nulla a che fare con il « Mercato » astratto, — che Finley, seguendo E. Roll, definisce quale risultante di un « enorme conglomerato di mercati interdipendenti » [43]. Ho già affrontato altrove tali questioni che non intendo riprendere qui dal medesimo punto di vista dal quale allora le consideravo [44]. Soltanto due annotazioni.

Prima. Si definisce mercato un luogo di vendita determinato in cui i beni vengono scambiati, e anche la zona geografica realmente coperta da questo luogo di vendita; persino in questo secondo senso, che è il suo significato astratto, il termine mercato esprime dunque una realtà tangibile e, in qualche modo, misurabile. In una data epoca, l'estensione di questa zona varia molto da prodotto a prodotto; non vi è dunque un solo mercato astratto, ma tutta una serie di mercati, la cui ampiezza e il cui numero variano a seconda che si parli di grano o, per esempio, di fragole: attualmente, nel caso del grano, il Mercato corrisponde pressappoco all'intero globo; per le fragole, esso può corrispondere soltanto a una piccola zona comprendente una città e i suoi dintorni. Insistendo su quella nozione di « enorme conglomerato di mercati interdipendenti » e rifiutandosi di applicare all'antichità la nozione di Mercato, quegli studiosi la respingono per qualunque società preindustriale (mentre la maggior parte degli economisti, più empirici, accetta di adottarla nel caso di zone

locali di formazione dei prezzi). Essi riservano quella nozione alle società (cioè alle nazioni o al mondo intero?) in cui, secondo l'espressione di B. D. Shaw, l'insieme dei produttori e dei consumatori tende a costituire una sfera unica, — vale a dire a situazioni assai recenti [45]. Si tratta senza dubbio di un errore, poiché lo studio dei prezzi e della loro evoluzione, alla fine del medioevo e durante i tempi moderni, dimostra che a partire dal XIV o dal XV secolo essi sono uniformi su spazi enormi, « come un sistema arterioso distribuisce il sangue attraverso un corpo vivente » commenta F. Braudel [46]. Una storia dei prezzi è impossibile per l'antichità, considerato lo stato della documentazione. Ciò non costituisce però una ragione per ignorare i risultati ai quali pervengono gli storici di periodi più recenti.

Seconda annotazione, direttamente connessa alla prima: tra l'assenza di qualsiasi interdipendenza e agglomerazione di mercati e luoghi di vendita, e la costituzione di un'unica sfera, ci sono molti gradi intermedi. Per quanto sia astratta, la nozione di Mercato non è una e indivisibile; non si tratta di un bene che taluni possiedono interamente mentre altri ne sono del tutto privi. Eviterò per adesso di pronunciarmi sulle *nundinae* dell'Africa. Ma in Italia le trasformazioni che si sono prodotte fra il III e il I a. C. mi sembrano rivelare un'avanzata del mercato in quanto conglomerato di mercati interdipendenti che interviene nella formazione dei prezzi. Nel II e nel III d. C., la scomparsa degli esattori, degli esattori-banchieri e dei cambiavalute-banchieri che prendono parte alle licitazioni, — in particolare nell'ambito di *nundinae* che è difficile non considerare interdipendenti, anche se esse certamente non formavano degli « enormi conglomerati » [47], — e la scomparsa del credito di licitazione segnano, secondo me, un regresso del Mercato. L'importante, dal punto di vista del Mercato, non era che quei banchieri ed esattori, spesso liberti di modeste possibilità avessero cominciato la loro attività prendendo in prestito una somma di danaro dal loro padrone, avessero fatto spesso il loro apprendistato grazie a lui, e che alla loro morte una parte della loro fortuna ritornasse al loro padrone [48]. Importante era che essi fossero, in gran parte, liberi imprenditori della loro gestione, che investissero in mercati e luoghi di vendita evidentemente legati gli uni agli altri (se non altro per la presenza, relativamente vicina, di Roma e dei suoi porti), — e che essi vi partecipassero con molteplici transazioni e con numerosi altri agenti economici indipendenti. La loro scomparsa è al tempo stesso l'effetto, il sintomo e la causa di un ripiegamento di ciascuno di questi mercati e luoghi di vendita; tale ripiegamento non significa l'interruzione di ogni commercio, ma indica inconfutabilmente un regresso del Mercato, vale a dire una contrazione e una maggiore frammentazione dei mercati di diversi prodotti, particolarmente in Italia [49].

ANDREA GIARDINA

Le due Italie nella forma tarda dell'impero

* Dedico al mio Maestro S. Mazzarino nel suo LXX compleanno.

[1] *ILS* 212, col. II, linn. 32 sgg. Cfr. la ripresa di questi temi nel racconto tacitiano dell'episodio e nella parafrasi del discorso dell'imperatore (Tac., *ann.*, 11, 23-5).

[2] Cfr. *SRPS* I e II.

[3] M. Rostovzev, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze 1953, p. 114.

[4] Ultimam. A. Carandini, in *Settefinestre. Una villa schiavistica nell'Etruria romana*, I 1: *La villa nel suo insieme*, Modena 1985, p. 183 (con uno spostamento di toni rispetto a *L'anatomia della scimmia. La formazione economica della società prima del capitale*, Torino 1979, pp. 128 sgg.). — La critica di E. M. Štaerman [- M. K. Trofimova] (*La schiavitù nell'Italia imperiale*, trad. it., Roma 1975, p. 4) a Rostovzev non coglie il dato di fondo (la concorrenza tra l'Italia e le province) perché sposta il discorso sulla sottovalutazione, da parte di Rostovzev, del ruolo della *villa*.

[5] Ultimam. E. M. Štaerman - M. K. Trofimova, *La schiavitù*, cit., p. 11 (con adesione di M. Mazza, nella pref. al volume, p. XXXV); A. Carandini, *L'anatomia*, cit., p. 11. Ma cfr. ora soprattutto L. Capogrossi Colognesi, in questo volume, pp. 357 sgg.

[6] Cfr. le giuste precisazioni di L. Capogrossi Colognesi, in questo volume, pp. 359 sg.

[7] Importante, per questa parte, la trattazione di M. I. Finley, *Ancient Slavery and Modern Ideology*, London 1980, p. 133 (trad. it., Roma-Bari 1981, p. 182). — C'è appena bisogno di precisare che la prospettiva che io qui assumo presuppone l'esistenza di una specifica forma di produzione schiavistica dominante grosso modo tra II a. C. e II d. C. (cfr. *SRPS* I-III; cfr. « Opus » 1, 1982, pp. 115 sgg., 195 sgg.); di conseguenza l'analisi svolta da Finley, cit., chap. IV, sul « decline of ancient slavery » introduce, proprio per la caratterizzazione di una « slave society » molto meno marcata al suo interno da discontinuità significative, problemi in gran parte diversi. Finley discute principalmente le cause che hanno portato, nel pieno dell'età tardoantica, alla sostituzione della schiavitù (o alla sua assimilazione) con altre forme di lavoro dipendente. Io discuto qui invece le cause che hanno av-

viato, circa tre secoli prima, la disgregazione del sistema della *villa*. Questo naturalmente non preclude di mettere a frutto, da un punto di vista metodico, le valutazioni formulate da Finley nel tentativo di spiegare l'ulteriore trasformazione del sistema.

[8] Soprattutto i vantaggi di cui parla Plin., *epist.*, 3, 19 (su cui ora L. Capogrossi Colognesi, in questo volume, pp. 351 sgg.) a proposito dell'acquisto di un fondo contiguo alla sua tenuta umbra: oltre a godere della *pulchritudo* dei due fondi congiunti, il *dominus* poteva risparmiare sui viaggi per controllare la conduzione e sull'impiego di *actores* e *procuratores* (Plinio elenca tuttavia anche gli svantaggi — soprattutto gli *incerta fortunae*, quali quelli derivanti dal clima — che colpirebbero contemporaneamente ambedue i fondi).

[9] Ho tenuto conto delle indicazioni più valide, non di tutte quelle avanzate dagli studiosi. Per una negazione del modello di K. Hopkins, fondato sul rapporto tra « tax-consuming regions » e « tax-producing regions » (*Taxes and Trade in the Roman Empire*, « JRS » 70, 1980, pp. 101 sgg.) cfr., implicitamente *SRPS* II ed esplicitamente (con ulteriori e definitivi argomenti) E. Lo Cascio, *« Modo di produzione schiavistico » ed esportazioni italiche*, « Opus » 1 (1982), pp. 389 sgg. — Non mi è sembrato opportuno riprendere in considerazione vecchie teorie da tempo invalidate da critiche decisive: p. es. la teoria della decadenza della schiavitù come conseguenza della fine delle guerre di conquista (per la critica, cfr. S. Mazzarino, *La fine del mondo antico*, Milano 1959, pp. 147 sgg.).

[10] Tac., *ann.*, 14, 27; cfr. S. Mazzarino, *L'impero romano*, II, Roma-Bari 1973[2], pp. 347 sgg.

[11] Sulla complementarità tra lavoro libero e azienda schiavile, M. Corbier, in *SRPS* I, pp. 427 sgg.; L. Capogrossi Colognesi, ivi, pp. 445 sgg.

[12] E. Ciccotti, *Il tramonto della schiavitù nel mondo antico*, Roma-Bari 1977, rist. della seconda ed., Udine 1940 (prima ed. Torino 1899), p. 309. Per un inquadramento della posizione di Ciccotti, a partire dalla polemica di Kautsky, cfr. A. Giardina, *Analogia, continuità e l'economia dell'Italia antica*, pref. a G. Salvioli, *Il capitalismo antico*, Roma-Bari 1984, pp. XLVIII sgg. L'interesse per l'opera di Ciccotti si è notevolmente ravvivato negli ultimi decenni, a partire dal ' necrologio ' pubblicato da S. Mazzarino su « ASCL » 9 (1939), pp. 356 sgg.; cfr. ultimam. A. Signorelli, *Per una biografia di Ettore Ciccotti*, « SicGymn » 27 (1974), pp. 185-211 e 31 (1978), pp. 138-99; M. Mazza, pref. a E. Ciccotti, *Il tramonto della schiavitù*, cit. (1977); P. Treves, ' Ciccotti Ettore ' in *Dizionario biografico degli Italiani*, 25 (1981), pp. 369 sgg.; M. A. Cavallaro, *L'ultimo Ciccotti: una « rivisitazione » [Ciccotti sul giudaismo nella Roma augustea e in Venosa tardo-romana]*, « Rivista di storia della storiografia moderna » I/2 (1980), pp. 51-75; R. Soraci, *La legislazione di Costantino sulla schiavitù: Ettore Ciccotti e il dibattito storiografico moderno*, « QC » 5 (1983), pp. 57-77; R. Di Donato, *Materiali gramsciani per un giudizio su Ettore Ciccotti*, in *Tria Corda. Studi in onore di A. Momigliano*, Como 1983, pp. 163-77.

[13] D. Musti, relazione letta all'Istituto Gramsci (Seminario di antichistica) il 2 giugno 1980 (inedita).

[14] A. Schiavone, relazione letta all'Istituto Gramsci (Seminario di antichistica) il 2 giugno 1980 (inedita).

[15] Cfr., giustamente, A. Carandini, *L'anatomia*, cit., p. 133.

[16] Cic., *rep.*, 3, 9, 16.

[17] Svet., *Dom.*, 7, 2; 14, 2; Philostr., *soph.*, 1, 21; *vita Apoll.*, 4, 42;

Stat., *silv.*, 4, 3, 11 sg. Cfr. ultimam. E. Lo Cascio, « *Modo di produzione schiavistico* », cit., p. 394 con n. 18.

[18] Cfr. *SRPS* I e II.

[19] Cfr. spec. il volume III di quest'opera.

[20] Cfr. A. Carandini - C. Panella, *Materiali Napoli.* Cfr. ora anche i contributi pubblicati in « Opus » 2 (1983), fasc. 1. — C'è appena bisogno di ricordare che il ruolo dell'Africa tardoantica quale grande ' esportatrice ' era già messo in luce dalle fonti dell'epoca: per tutte *Expositio*, 61, p. 200 Rougé: « et paene ipsa omnibus gentibus usum olei praestat ».

[21] Cfr. in questo volume i saggi di F. Grelle (II) e N. Palazzolo (III).

[22] Cfr. in questo volume i saggi di T. Spagnuolo Vigorita (IV) e J.-M. Carrié (XII).

[23] Cfr., in questo volume, con specifico interesse alla situazione italica, il saggio di L. Capogrossi Colognesi (X); per l'Italia cfr. anche D. Vera (XI) *passim* e spec. pp. 401 sgg.; per le Gallie, L. Pietri (IX); più in generale F. Jacques (V), C. Lepelley (VI), M. Forlin Patrucco - S. Roda (VII).

[24] S. Mazzarino, *L'impero romano*, Roma 1956 (rist. Roma-Bari 1973: cito da questa ed.).

[25] Cfr. S. Mazzarino, *Sull'epigrafe dioclezianea di Afrodisiade ' Bicharactam ': per l'interpretazione romana delle misure ' inflattive '*, in *Scritti sul mondo antico in memoria di Fulvio Grosso*, a c. di L. Gasperini, Roma 1981, pp. 333-70. Cfr. anche, in questo volume, i saggi di E. Lo Cascio (XIV) e J.-P. Callu (XV).

[26] G. Costa, ' Diocletianus ', in *DE* II (1910), p. 1828.

[27] Per ' idea ' d'Italia seguo S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, II 1, Bari 1966, cap. VI 10 e L. Cracco Ruggini - G. Cracco, *L'eredità di Roma*, in *Storia d'Italia*, V, *I documenti*, Torino 1973, pp. 5-45.

[28] W. Seston, *De l'authenticité et de la date de l'édit de Dioclétien contre les Manichéens*, in *Mélanges Ernout*, Paris 1940, pp. 347 sgg. data con sicurezza questa carica al 297-301; per il 296-300 propendono C. Pallu de Lessert, *Les Fastes des provinces africaines*, II, Paris 1901, pp. 8-10; L. Poinssot, *La carrière de trois proconsuls d'Afrique contemporains de Dioclétien*, « MSAF » 76 (1919-23), pp. 313 sgg.; T. D. Barnes, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge Mass. - London 1982, p. 169.

[29] Cfr. soprattutto A. Chastagnol, *Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, pp. 34 sgg., spec. p. 37.

[30] Cfr. J. F. Gilliam, *The Governors of Syria Coele from Severus to Diocletian*, « AJPh » 79 (1958), n° 22, p. 238; A. Chastagnol, *La carrière sénatoriale du bas-empire (depuis Dioclétien)*, in *Epigrafia e ordine senatorio, Roma 14-20 maggio 1981*, « Tituli » 4 (1982), p. 169 n. 5.

[31] A. Chastagnol, *Les fastes*, cit., pp. 34 sgg. ritiene probabile una datazione della *correctura* al 289-90; T. D. Barnes, *The New Empire*, cit., p. 286 propende per il 290/3. In generale, sul personaggio, *PLRE* I, p. 260.

[32] Th. Mommsen, *Observationes epigraphicae*, VII (1872) = *Gesammelte Schriften*, VIII, Berlin 1913, p. 243; Id., *Die italische Regionen* (1898) = *Ges. Schr.*, V 2, Berlin 1908, pp. 273 e 284 n. 4; J. Marquardt, *L'organisation de l'empire romain*, II, Paris 1892, pp. 25 sgg.; A. von Premerstein, ' corrector ', in *RE* IV 2 (1901), col. 1654; G. Mancini, ' corrector ', in *DE* II (1910), p. 1245; G. Cardinali, ' Italia ', in *DE* IV (1928), pp. 108 sgg.; A. Chastagnol, *Notes chronologiques sur l'histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius*, « Historia » 4 (1955), pp. 174 sg.; Id., *L'administration du diocèse italien au bas-empire*, ivi, 12 (1963), pp. 348 sgg.; E. Faure,

Italia Annonaria. Recherches sur la fiscalité du Bas-Empire et son application dans les différentes régions de l'Italie, « RIDA » 11 (1964), p. 151 n. 6. Sostanzialmente non molto diversa l'ipotesi di C. Jullian, *Les transformations politiques de l'Italie sous les empereurs romains*, Paris 1884, p. 151, secondo il quale L. Aelius Helvius Dionysius sarebbe stato correttore « de l'ancienne Gaule Cisalpine et de l'Italie péninsulaire » (ma la Cisalpina non ebbe, in quegli anni, una configurazione amministrativa a sé).

[33] *AÉ* 1914, 249 = *AÉ* 1917-8, 124 = *AÉ* 1919, 52, da Como. Fonti sulla *regio Transpadana* in Mommsen, *Die italische Regionen*, in *Ges. Schr.*, v 2, cit., p. 274 n. 3; più completo H. Philipp, in *RE* vi A2 (1937), coll. 2176-8; cfr. R. Thomsen, *The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasions*, Copenhagen 1947, pp. 178 sgg.

[34] L'ipotesi, avanzata per la prima volta da S. Maffei, *Verona illustrata*, 1730, i 2, col. 159 = i 2, 1825, p. 293 fu ripresa da L. Cantarelli, *La diocesi italiciana da Diocleziano alla fine dell'impero occidentale*, Roma 1903, pp. 20, 45 sgg., che la fondava principalmente sulla deduzione dell'esistenza di un'*Italia citra Padum* dai *vectigalia populi Romani quae sunt citra Padum* di *CIL* iii 6753 = *ILS* 1396; cfr. L. Poinssot, *La carrière*, cit., pp. 304 sg.; A. Degrassi, *« Corrector Italiae » in un'epigrafe di Como* (1944) = *Scritti vari di antichità*, i, Roma 1962, pp. 193 sgg., spec. p. 205; ultimam. G. Clemente, *La regio Transpadana e il corrector Italiae alla fine del III secolo*, « Helikon » 6 (1966), pp. 534 sgg. (per una valutazione più sfumata Id., *Ticinum: da Diocleziano alla caduta dell'Impero d'Occidente*, in *Storia di Pavia*, i, Pavia 1984, p. 257). L'ipotesi era stata sostenuta in un primo momento anche dal Mommsen, *Die Schriften der römischen Feldmesser*, ii, Berlin 1952 = *Ges. Schr.*, v 2, cit., p. 186 n. 3 e spec. pp. 190 sg.; tuttavia, come chiarisco meglio nel testo (sopra, p. 7), è preferibile la successiva opinione dello stesso Mommsen, secondo la quale il titolo di *corrector utriusque Italiae* « kann sich nur auf die Theilung der italischen Diöcese in die *pars annonaria* und die *pars urbicaria* beziehen » (*Die italische Regionen*, cit., p. 284 n. 4); come chiarisco nel testo, ritengo tuttavia che una delle due Italie sia, in questo periodo, la Transpadana, e non l'intera estensione delle future regiones *annonariae.* — Non ripeterei, col Cantarelli (*La diocesi italiciana*, cit., p. 18), che « triplice » era « il significato del nome Italia » in quest'epoca: questo triplice significato (1: territorio amministrato dal *praefectus praetorio Italiae*; 2: diocesi italiciana nei due vicariati d'Italia e di Roma; 3: Italia annonaria o vicariato d'Italia) non è infatti tale, perché le prime due accezioni coincidono.

[35] *CIL* x 6658 = *ILS* 1040; cfr. *PIR*² iv 497.

[36] Cfr. R. Syme, *Hadrian and the Senate*, « Athenaeum » 72 (1984), p. 58; cfr. anche W. Eck, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München 1979, p. 249 n. 10 (Id., « Chiron » 13, 1983, p. 170); e già R. Thomsen, *The Italic Regions*, cit., pp. 154 sgg.

[37] *CIL* x 3780.

[38] *CIL* viii 7030 = *ILS* 1118 (cfr. *ILS* 1119); cfr. ora soprattutto R. Syme, *Transpadana Italia*, « Athenaeum » 73 (1985), p. 29; cfr. anche R. Thomsen, *The Italic Regions*, cit., p. 154; W. Eck, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 264; cfr. *PIR*² i 1088.

[39] Per la data, ultimam. M. Bonello Lai, *Sulla cronologia di alcuni giuridici alla luce dei più recenti rinvenimenti epigrafici*, «Annali Cagliari» n. s. 2 (1978-9), p. 61 n. 15 (diversam. G. Camodeca, «Labeo» 22, 1976, pp. 86-95).

[40] App., *Hann.*, 2, 8.

[41] Cfr. soprattutto C. Jullian, *Les limites de l'Italie sous l'empire romain*, in *Mélanges Graux*, Paris 1884, pp. 121 sgg. che insiste sullo scarto tra frontiera politica e geografia italica; ultimam. G. Walser, *Summus Poeninus. Beiträge zur Geschichte des Grossen St. Bernhard-Passes in Römisches Zeit*, 'Historia Einzelschr.' 46 (1984).

[42] S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, cit., II 1, p. 217.

[43] S. Mazzarino, ivi, pp. 213 sgg.; l'Autore ha affermato altresì l'esigenza di inquadrare la « suggestione diretta » del rito in un contesto romano; questo presupposto è stato ulteriormente svolto, di recente, da A. Fraschetti (*Le sepolture rituali del Foro Boario*, in *Le délit religieux dans la cité antique, Rome 6-7 avril 1978*, Roma 1981, pp. 51-115) nell'ambito di una riconsiderazione complessiva del problema delle sepolture rituali a Roma. Fraschetti ha individuato alcune « costanti di emergenza » del fenomeno nella nostra documentazione (« angoscia gallica », comparsa di un *portentum*, ricorso ai libri sibillini, seppellimento delle due coppie) che si integrano « a pieno titolo all'interno dello specifico ambito cittadino », e si integrano a due livelli: quello di un « immaginario globale del seppellimento » e quello degli « *ethne* coinvolti », *ethne* che rimandano a una concezione cisappenninica della terra Italia (ivi, p. 86 e spec. pp. 85 sg.). Per una recente adesione alla ricostruzione proposta dal Fraschetti, cfr. H. Bellen, *Metus Gallicus - Metus Punicus*, « AAWH » 1985, 3, spec. pp. 31 e 38.

[44] Pol., 2, 14, 7.

[45] Ivi, 17, 1 sg.; cfr. S. Mazzarino, *Il pensiero storico*, cit., II 1, p. 217; cfr. anche Id., *Il concetto storico-geografico dell'unità veneta*, in *Storia della cultura veneta*, I, Vicenza 1976, pp. 1 sgg. Per l'intelligenza dei fatti economici in Polibio, cfr. ora D. Musti, *Polibio e l'imperialismo romano*, Napoli 1978, cap. III; Id., *Polibio* in *Storia delle idee politiche economiche e sociali* diretta da L. Firpo, I, Torino 1982, pp. 609-51.

[46] Cat., frg. 85 Peter.

[47] Liv., p. es. 21, 30, 5; 35, 8-11; 39, 54, 10 e 13. Per il proseguimento di questo tema in età tarda cfr. il rimprovero rivolto da Prospero ad Aezio di non aver protetto le *clausurae Alpium*: S. Mazzarino, *Il pensiero storico*, cit., II 1, p. 212; tra i tanti testi tardoantichi cfr. spec. *pan. Lat.*, 11 (III) 2, 4 Paladini-Fedeli: « ...cum itinera vestra ipsis hiberni solstitii diebus per vicina illa caelo Alpium iuga, quibus Italiam Natura vallavit... »; per l'aspetto militare nella difesa delle *clausurae Alpium* in quest'epoca, ultimam. G. Clemente, *Problemi politico-militari dell'Italia settentrionale nel tardo impero*, « Athenaeum » fasc. spec. 1976 in memoria di P. Fraccaro, pp. 162-71.

[48] L. Cracco-Ruggini - G. Cracco, *L'eredità di Roma*, cit., p. 28.

[49] P. es. Claudian., *de sexto cons. Honorii*, 286 sgg., sull'Appennino « qui populos complectitur omnes Italiae »; ma cfr. 265 sgg. e *de bello Gothico*, 545 sgg., sulle Alpi; per quanto riguarda l'Appennino baluardo del Lazio (nel senso di *Romanitas*), Rut. Nam., *de redito suo*, 2, 11 sgg., 41 sgg.; di grande interesse l'affermazione del *de terminatione provinciarum*, 22 (*CChr* 175, p. 363): « Dicitur et Latium, ipsa Italia ». Cfr. L. Cracco-Ruggini - G. Cracco, *L'eredità*, cit., p. 36 ove altri riferimenti. — Per i presupposti politico-religiosi, cfr. ora l'ampia sintesi di P. Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *ANRW* II 16, 1 (1978), pp. 440-553.

[50] Plin., *nat.*, 3, 5, 39.

[51] Cic., *Phil.*, 3, 5, 13; cfr. Tac., *hist.*, 2, 17, 1; per altri testi, ultimam., S. Mratschek, *Est enim ille flos Italiae. Literatur und Gesellschaft in der Transpadana*, « Athenaeum » 72 (1984), pp. 154 sgg.

[52] Strab., 5, 218.

[53] Solo alcuni esempi tra i tanti: Th. Mommsen, *Observationes epigraphicae*, VII, in *Ges. Schr.*, VIII, cit., p. 243; L. Duchesne, *Les documents ecclésiastiques sur les divisions de l'empire romain au quatrième siècle*, in *Mélanges Graux*, cit., p. 138; J. Marquardt, *L'organisation*, cit., pp. 19 sgg.; 25 con n. 10; J. B. Bury, *The Provincial List of Verona*, « JRS » 13 (1923), p. 142; F. Lanzoni, *Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII*, Faenza 1927, p. 1017; G. Clemente, *Ticinum*, cit., pp. 256 sg.; di una diocesi suburbicaria parla p. es. A. Chastagnol, *Deux chevaliers de l'époque de la tétrarchie*, « AncSoc » 3 (1972), pp. 223 sgg.

[54] Cfr. p. es. E. Stein, *Histoire du bas-empire*, I, Paris-Bruges 1959, p. 70; A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, I, Oxford 1964, p. 47; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1967, p. 283.

[55] *Laterculus Veronensis*, 10 Seeck.

[56] *NDOcc.* 1, 25 Seeck.

[57] A. Chastagnol, *La préfecture*, cit., p. 38.

[58] S. Mazzarino, *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, II, Bari 1980, pp. 151 sgg.; in generale, spec. G. Clemente, *La "Notitia Dignitatum"*, Cagliari 1968.

[59] La prima attestazione di un *vicarius urbis* in quanto tale riguarda un certo Philippus (*PLRE* I, p. 695 n° 2), destinatario di una costituzione databile al 5 marzo 326 (*C.Th.*, 10, 4, 1: per la data, O. Seeck, *Regesten*, cit., p. 51). — Per il caso di Septimius Valentio, che in una dedica romana degli anni 293/6 (*CIL* VI 1125 = *ILS* 619) è detto *a(gens) v(ices) praef(ectorum) praet(orio duorum)*, cfr. A. Chastagnol, *Deux chevaliers de l'époque de la tétrarchie*, « AncSoc » 3 (1972), pp. 223 sgg., con giuste critiche alla tesi del Jones.

[60] J. Godefroy, *ad l. C.Th.*, 11, 1, 6. È appena il caso di ricordare che il commentario di Godefroy a questi documenti, ricchissimo come sempre, è tuttavia viziato dalla polemica confessionale col Sirmond.

[61] L. Cracco Ruggini, *Ticinum: dal 476 d. C. alla fine del Regno Gotico*, in *Storia di Pavia*, I, cit., p. 274.

[62] Ultimam. cfr. la notevole sintesi di L. Cracco Ruggini - G. Cracco, *L'eredità* di Roma, cit., pp. 7 sgg.

[63] Ultimam. L. Cracco Ruggini - G. Cracco, *L'eredità di Roma*, cit., pp. 37 sg.

[64] Di taluni fenomeni rientranti in questa problematica ho trattato altrove: cfr. *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977, pp. 91 sgg. (sui rapporti tra gruppi gentilizi e trasformazioni amministrative; cfr. anche sotto, pp. 25 sg.); *Lettura epigrafica e carriere aristocratiche: il caso di Petronio Probo*, « RFIC » 111 (1938), pp. 170-82; A. Giardina - F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, « MEFRA » 95 (1983), pp. 249-303. Ma per un'impostazione di fondo cfr. soprattutto F. Grelle, in questo volume (II).

[65] Su un terreno interessante ma non coincidente con quello da me affrontato in questa sede ci porterebbe l'analisi delle espressioni riferentisi alle *insignia* della *Notitia Dignitatum* (sulle quali, ultimam., J. J. G. Alexander, *The Illustrated Manuscripts of the Notitia Dignitatum*, in *Aspects of the Notitia Dignitatum*, « BAR » Suppl. Ser. 15, 1976, pp. 11 sgg.; P. C. Berger, *The Insignia of the Notitia Dignitatum*, New York-London 1981; ma cfr. sempre il commentario del Böcking, e O. Seeck, *praef.* all'ed. della *Notitia*, 1876, spec. p. XIX): l'*Insignia viri illustris praefecti praetorio per Italias*

(*NDOcc* 2) contiene un riferimento a *Italiae*, al plurale, che sembra riprendere, esempio unico a mia conoscenza, il titolo del *corrector utriusque Italiae*. Una cautela ancor maggiore dovrebbe aversi nel riferire a situazioni strettamente giuridiche e non già genericamente geografiche espressioni come *in provincia Italia mediterranea* di *NDOcc* 42, 48. — In *NDOcc* 12, 8-9 il titolo del *rationalis rei privatae per Italiam* si distingue da quello del *rationalis rei privatae per urbem Romam et suburbicarias regiones* (L. Cracco Ruggini - G. Cracco, *L'eredità di Roma*, cit., p. 37 n. 3); nel suo caso l'indicazione *per Italiam* è determinata, ovviamente, per attrazione, dalla denominazione del *vicarius Italiae*.

[66] Per la data, O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, p. 52.

[67] Per la data, A. Giardina, *L'epigrafe di Iunius Bassus ad Aquaviva e i criteri metodici di Godefroy*, « Helikon » 11-2 (1971-2), p. 262.

[68] Per la data, O. Seeck, *Regesten*, cit., p. 73.

[69] Per la data, O. Seeck, *Regesten*, cit., p. 67.

[70] Per la data, A. Giardina, *Aspetti della burocrazia*, cit., pp. 87 sgg.

[71] Per la data, O. Seeck, *Regesten*, cit., p. 35.

[72] Quanto a *C.Th.*, 11, 1, 16 l'interpretazione di *cuncti Italiae possessores* è parzialmente connessa all'interpretazione di *cellarium*: imperiale, come pare più probabile (S. Mazzarino, *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Bari 1974, p. 324) o di Roma (L. Ruggini, *Economia e società nell'Italia Annonaria*, Milano 1961, pp. 46 sgg.)?

[73] Diversam. L. Ruggini, *Economia e società*, cit., p. 287.

[74] *CIL* X 5398 = *ILS* 1159; *CIL* X 5178. Cfr. *PIR* II, p. 425 n. 19; G. Barbieri, *L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino (193-285)*, Roma 1952, 387; A. von Premerstein, 'Corrector', cit., col. 1651; C. Jullian, *Les transformations*, cit., pp. 149 sgg.; A. Degrassi, *« Corrector Italiae »*, cit., p. 196; A. Chastagnol, *La préfecture*, cit., p. 21. Nel caso in cui non attribuissimo *CIL* X 5178 allo stesso personaggio, avremmo due senatori con le stesse funzioni nella stessa epoca: M. Christol, *Essai sur l'évolution des carrières sénatoriales dans la seconde moitié du III^e siècle*, in corso di stampa, p. 55 (ringrazio l'autore per avermi fatto conoscere in anteprima le pp. 55-9 del suo lavoro). — Per l'impostazione seguo S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., pp. 570 sgg.

[75] *IC* IV 323.

[76] Dio, 52, 22, 1 sg.

[77] Ivi, 52, 22, 6. Cfr. ultimam. U. Espinosa Ruiz, *Debate Agrippa-Mecenas en Dion Cassio. Respuesta senatorial a la crisis del Imperio Romano en época severiana*, Madrid 1982, spec. pp. 321 sgg.

[78] Aur. Vict., *Caes.*, 35, 5; *epit.*, 35, 7; *Eutr.*, 9, 13; *SHA*, *Aur.*, 39, 1. Th. Mommsen, *Observationes epigraphicae*, VII, in *Ges. Schr.*, VIII, cit. p. 242, attribuiva tuttavia maggiore credibilità alla tradizione di *SHA*, *tyr. trig.*, 24, 5.

[79] *SHA*, *tyr. trig.*, 24, 5.

[80] Una lucida messa a punto del problema in A. Chastagnol, *Notes chronologiques sur l'Histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius*, « Historia » 4 (1955), pp. 173 sg., con bibl.; cfr. anche Id., *L'administration du diocèse*, cit., pp. 375 sgg. (a proposito del libro di A. Reintjes, *Untersuchungen zu den Beamten bei den Scriptores Historiae Augustae*, Düsseldorf 1961).

[81] B. Borghesi, *Iscrizione onoraria di Concordia*, in *Oeuvres complètes*,

v, Paris 1869, p. 415; l'interesse per Borghesi è stato ravvivato da alcuni recenti lavori di A. Fraschetti: *B. Borghesi, Th. Mommsen e il « metodo combinatorio »*, « Helikon » 15-6 (1975-6), pp. 253-79; *Per Bartolomeo Borghesi: antiquari e ' tecnici ' nella cultura italiana dell'Ottocento*, in *Bartolomeo Borghesi. Scienza e libertà, Colloquio AIEGL 1981*, Bologna 1982, pp. 135-57; *Bartolomeo Borghesi, Carlo Fea e la sovranità della Repubblica di San Marino*, ivi, pp. 289-309; B. Borghesi, *Lettere a Celestino Cavedoni* (a c. di A. Fraschetti), Roma 1983. Sul problema specifico della valutazione borghesiana dei correttorati, A. Chastagnol, *L'épigraphie du Bas-Empire dans l'oeuvre de Borghesi*, in *Colloquio AIEGL*, cit., pp. 113 sg.

[82] *CIL* vi 3836+31747 = *IG* 1076; cfr. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, ii³, Berlin 1877, p. 1086 n. 4; C. Jullian, *Les transformations*, cit., p. 149 con n. 3. Il personaggio è stato identificato con il Pomponius Bassus che fu console nel 258 e nel 271 (*PIR* iii, p. 75 n. 527; G. Barbieri, *L'albo*, cit., 1698) o col console ordinario del 211, sottintendendo un precedente consolato suffetto e in considerazione dell'assenza del primo personaggio dai fasti della prefettura urbana. Cfr. anche A. von Premerstein, ' Corrector ', cit., col. 1652; R. Thomsen, *The Italic Regions*, cit., p. 197; A. Degrassi, *« Corrector Italiae »*, cit., p. 197.

[83] S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., ii, p. 572.

[84] Ivi, p. 571.

[85] A. Chastagnol, *Notes chronologiques*, cit., pp. 174 sgg.; già J. B. Bury, *The Provincial List*, cit., p. 141 aveva fatto tuttavia osservare che il titolo di *corrector* doveva avere in questo periodo un suo prestigio, se veniva portato dai sovrani di Palmira (cfr. spec. Ch. Clermont-Ganneau, *Odeinat et Vaballat, Rois de Palmyre, et leur titre romain de corrector*, « RB » 29, 1920, pp. 382-419).

[86] S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., ii, p. 574.

[87] Cfr. p. 6.

[88] *CIL* xi 377; cfr. W. Eck, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 264.

[89] Una diversa, ma molto ipotetica interpretazione del *dossier* di Tetrico è ora avanzata da W. Eck, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 266 n. 98, secondo il quale la tradizione sulla correttura lucana avrebbe confuso un giuridicato di Tetrico appunto con una correttura. Il principale (ma non l'unico) ostacolo a tale ipotesi è che le tradizioni sulla correttura di Tetrico sono due e indipendenti. — Quanto a Tetrico *senator p. R.* cfr. ora A. Fraschetti, *Un nuovo senatore da Giffoni Valle Piana*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., i, p. 556.

[90] Sulla mancanza di « ein völlig stabiles territoriales System » nelle nuove esperienze amministrative italiche dell'alto impero, e sulla mancanza di « eine intensiv bürokratisch entwickelte Infrastruktur », insiste ora giustamente W. Eck, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 136.

[91] Th. Mommsen, *Observationes epigraphicae*, vii, in *Ges. Schr.*, viii, cit., p. 242.

[92] B. Borghesi, *Iscrizione onoraria di Concordia*, cit. (cfr. spec. n. 81).

[93] Cfr. ora F. Jacques, in questo volume, p. 173.

[94] Oltre al Mommsen, ad *CIL* x 304*, p. es., A. Chastagnol, *La préfecture*, cit., p. 92; cfr. anche sotto, n. 97.

[95] E. Klebs, *Die Sammlung der Scriptores Historiae Augustae*, cit., p. 14 n. 1; A. von Premerstein, ' Corrector ', cit., coll. 1652 e 1654; L. Homo, *Essai*, cit., p. 144 n. 1; W. Seston, *Dioclétien et la Tétrarchie*, Paris 1946, p. 332; R. Thomsen, *The Italic Regions*, cit., p. 199; S. Mazzarino,

Il pensiero storico classico, cit., II 2, p. 292; G. Clemente, *La regio Transpadana*, cit., p. 541.

[96] C. Jullian, *Les transformations*, cit., p. 151 n. 2 (ma questa posizione di neutralità, data la rilevanza del documento, finisce per essere alquanto paradossale).

[97] *PLRE* I, p. 977; cfr. anche M. Christol, *Essai sur l'évolution des carrières*, cit., p. 57 n. 97.

[98] Sbaglia quindi la *PLRE* I, p. 977 nell'affermare che il Capaccius si sarebbe ispirato anche a *CIL* X 1655 per costruire il testo di *CIL* X 304*. Cfr. Th. Mommsen, *IRN*, 2497 (= *CIL* X 1655) e 6328 (= *CIL* X 304*): si noterà, da un'edizione all'altra, il cambiamento d'idea, non necessario, del Mommsen.

[99] Cfr. S. Mazzarino. *Il pensiero storico*, cit., II 2, p. 292; Id., *Antico, tardoantico*, I, cit., pp. 328 sgg.

[100] Cfr. sopra, p. 12, a proposito di Tetrico.

[101] Seguo S. Mazzarino, *Il pensiero storico*, cit., II 2, pp. 292 sgg.

[102] Aur. Vict., *Caes.*, 39, 10; « cum Venetos correctura ageret ». Sul personaggio, *PIR*², I, 1538; *PLRE* I 474; A. Degrassi, *« Corrector Italiae »*, cit., p. 199.

[103] G. Costa, ' Diocletianus ', cit., p. 1846 (che pure non trasse tutte le implicazioni di questa affermazione e aderì alla teoria lineare, mommseniana). — Secondo un'ipotesi formulata per primo da C. Jullian, *Les transformations*, cit., p. 172 (cfr. anche, p. es., L. Homo, *Essai*, cit., p. 145 n.) il problema delle oscillazioni tra ambiti di competenza generali o regionali nell'indicazione della carica dei *correctores*, veniva risolto immaginando formulazioni aperte all'ambiguità perché conglobanti l'ambito territoriale generale e quello particolare: p. es. *corrector Italiae regionis Lucaniae*, che avrebbe provocato nelle fonti la duplice resa *corrector Italiae/Lucaniae*. Questa ipotesi si fondava principalmente sul confronto con l'epigrafe romana in cui a Fl. Postumius Titianus si dà il titolo di [*cor*]*rectori Italiae reg*(*ionis*) *Transpadanae* (*CIL* VI 1419 b): una formula che s'immaginò appunto estesa alle altre corretture locali di età pre-dioclezianea. Ma la generalizzazione di questo criterio urta contro varie difficoltà: la principale consiste nel fatto che nella stessa epigrafe a Fl. Postumius Titianus si dà il titolo di [*corr*(*ectori*) *Campaniae*] e non, come ci aspetteremmo per un minimo di coerenza, [*corr*(*ectori*) *Italiae regionis Campaniae*]: una simile integrazione alla lin. 3 della col. 8 sarebbe assolutamente improponibile per mancanza di spazio (su questa difformità, G. Clemente, *La regio Transpadana*, cit., p. 540); quale fosse la formula di rito ce lo conferma inoltre un'iscrizione in cui lo stesso personaggio è detto *corr*(*ectori*) *Campaniane, corr*(*ectori*) *Italiae Transpadanae* (*CIL* VI 1418, cfr. p. 3805 = *ILS* 2941). La formula *corrector Italiae regionis Transpadanae* è dunque da ritenersi propria di questa età transitoria, e questa sua caratteristica potrebbe forse essere stata determinata proprio dalla presenza di *Italiae* accanto a *corrector* nella denominazione del *corrector* della Transpadana, la quale « chiamò » la precisazione (*regionis*) apparentemente pleonastica. Quanto all'interpretazione di *corrector Italiae* in taluni dei testi qui considerati (p. es. *AÉ* 1914, 249; *CIL* VI 1707 = *ILS* 1213) nel senso di « Italia Transpadana » (G. Clemente, ultimam., in *Ticinum*, cit., p. 257) essa, per quanto suggestiva, non mi pare che possa essere accolta, per i motivi seguenti: *a*) è improbabile, e non attestata parallelamente, in questa epoca, un'accezione amministrativa di *Italia* tout court limitata alla Transpadana (cfr. p. 6); *b*) *corrector Italiae per annos octo*

in *CIL* vi 1707 = *ILS* 1213 non può riferirsi alla Transpadana soltanto (in opposizione a *CIL* x 304*, correttura di Campania), perché si tratta di un *cursus* molto più tardo, che riassume l'intera carriera del personaggio; se *corrector Italiae per annos octo* si riferisse alla Transpadana sarebbe escluso dal *cursus* il correttorato campano (quanto a *iterum corrector* in *CIL* x 1655 cfr. p. 14). L'analogia tra i due *cursus* di Volusianus e Titianus non consiste dunque nel fatto che ambedue i personaggi furono *correctores* nella Transpadana e in Italia, quanto nel fatto che nella titolatura di Titianus *corrector Italiae* sta a *corrector regionis Transpadanae* come in quella di Volusianus *corrector Italiae* (*per annos octo*) sta a *corrector Campaniae*.

[104] Cfr. pp. 23 sgg.

[105] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., p. 64.

[106] A. Chastagnol, *La préfecture*, cit., pp. 21-3; Id., *L'administration du diocèse*, cit., p. 350.

[107] Tenendo ovviamente sempre presente la natura peculiare dei correttorati italici, « con titolo relativo a giurisdizione indecisa, ma con funzioni ristrette ad una sola regione secondo le singole disposizioni imperiali », come ben precisò G. Costa, già cit. a p. 14.

[108] A. von Premerstein, 'Corrector', cit., col. 1654; C. Jullian, *Les transformations*, cit., p. 176 n. 6 non esclude le due possibilità.

[109] M. Christol, *Essai sur l'évolution des carrières*, cit., p. 57.

[110] Seguendo S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., ii, pp. 570 sgg.; *Il pensiero storico*, cit., ii 2, pp. 292 sgg.

[111] Cfr. W. Eck, *Die staatliche Organisation*, cit., pp. 249 sg.; sui *curatores rei publicae*, ivi, pp. 205 sgg. (con giusta negazione del loro peso nella formazione di esperienze provinciali in Italia).

[112] R. Thomsen, *The Italic Regions*, cit., p. 194 (è un solo esempio tra i tanti). Molto più cauto, giustamente, W. Eck, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 182, ma non senza una sottile contraddizione, rilevata da E. Lo Cascio, « RFIC » 109 (1981), p. 460; cfr. anche U. Laffi, « Athenaeum » 62 (1984), p. 669.

[113] Sulla distinzione tra competenze dei *iuridici* e dei *correctores*, cfr. ora M. Christol, *Essai sur l'évolution des carrières*, cit., p. 56.

[114] Notevoli spunti in tal senso in L. Cracco Ruggini - G. Cracco, *L'eredità di Roma*, cit., pp. 27 n. 3 e p. 37.

[114 bis] E. Lo Cascio, *Gli alimenta, l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma*, « RAL » 33 (1978), p. 351.

[115] *CIL* vi 1035 = *ILS* 426.

[116] Cfr. S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., ii, p. 454 n. 11; p. 637.

[117] *SHA*, *AS*, 22, 7.

[118] *SHA*, *Aur.*, 35, 2.

[119] Cfr. M. Durry, *Les cohortes prétoriennes*, Roma 1938, p. 16.

[120] A. Chastagnol, *La préfecture*, cit., p. 58.

[121] Ivi, pp. 60, 225 e *passim*.

[122] *SHA*, Aur., 48, 4.

[123] *SHA*, *Aur.*, 48, 1; cfr. Aur. Vict., *Caes.*, 35, 7; *Epit.*, 35, 7.

[124] *SHA*, *Aur.*, 48, 3. Sulle distribuzioni sotto Aureliano, L. Homo, *Essai*, cit., pp. 176 sgg.; ultimam. H. Pavis D'Escurac, *La préfecture de l'annone, service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Roma 1976, *passim*.

[125] S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 47 sgg.

[126] Il rilievo assunto, sotto Aureliano, dai rifornimenti di *caro porcina* sembrerebbe dare credito al carattere « provinciale » della Lucania, indipendentemente da un nuovo e stabile assetto amministrativo: S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., II, p. 574.

[127] Pol., 2, 15, 2 sg.; Cat., frg. 39 Peter = Varr., *rust.*, 2, 4, 11.

[128] Strab., 5, 1, 12.

[129] Varr., *rust.*, 2, 4, 10.

[130] S. Jacini, *I risultati della inchiesta agraria*, rist. a c. di Giacomina Nenci, Torino 1976, p. 85.

[131] G. Salvioli, *Le capitalisme dans le monde antique. Etudes sur l'histoire de l'économie romaine*, traduit sur le manuscrit italien par A. Bonnet, Paris 1906; trad. tedesca a c. di K. Kautsky jun., con pref. di K. Kautsky, Stuttgart 1912, 1922^2; trad. russa, Kharkov 1923 (cfr. Mouza Raskolnikoff, *La recherche soviétique et l'histoire économique et sociale du monde hellénistique et romaine*, Strasbourg 1975, spec. pp. 32 sg.); l'ed. italiana fu pubblicata solo ventitré anni dopo l'ed. francese: *Il capitalismo antico (storia dell'economia romana)*, a c. e con pref. di G. Brindisi, Bari 1929; rist. 1985, a c. di A. Giardina.

[132] Mi riferisco, in particolare, ma non unicamente, all'idea del latifondo come « unità primordiale » e al principio (formulato in altri scritti salvioliani, ma assunto anche nel *Capitalismo*) della distinzione tra continuità — nella storia del Meridione italiano — determinata dalla contiguità o prossimità di situazioni assimilabili e continuità prodotta geneticamente attraverso un'evoluzione verificabile: cfr. A. Giardina, *Analogia, continuità e l'economia dell'Italia antica*, pref. a G. Salvioli, *Il capitalismo antico*, cit., rist. Roma-Bari 1985.

[133] G. Salvioli, *Le nostre origini. Studi sulle condizioni fisiche, economiche e sociali d'Italia nel medio evo prima del mille*, Napoli 1913, p. 28.

[134] *Ibidem.*

[135] Cfr. A. Giardina, *Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale. Trasformazioni e continuità*, in *SRPS* I, *passim* ma spec. p. 100, con J.-P. Morel, cit. ivi, a n. 97.

[136] S. Mazzarino, *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, I, Roma-Bari 1974, pp. 214 sg.

[137] Sui birri di Canosa cfr. ultimam. F. Grelle, *Canosa. Le istituzioni, la società*, in *SRPS* I, p. 220.

[138] Su questo fenomeno, e sulla « denominazione tardoromana dell'attuale Calabria », è fondamentale S. Mazzarino, *Antico, tardoantico*, cit., I, pp. 213 sgg.

[139] Cfr. *SRPS* I, pp. 87 sgg.

[140] *CChr* 175, p. 355.

[141] Cic., *off.*, 1, 150 sg.

[142] S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma 1951, pp. 63 sgg.

[143] *SHA*, *C.*, 14, 3.

[144] *SHA*, *AS* 22, 7.

[145] *CIL* VI 1698 = *ILS* 1257, ll. 7-8. Sul personaggio, O. Seeck, *RE* IV A 1 (1931), coll. 1142 sgg.; A. Chastagnol, *Les fastes*, cit., pp. 159 sgg.; *PLRE* I, p. 863. Ma cfr. soprattutto S. Mazzarino, *Antico, tardoantico*, cit., I, pp. 398 sgg.

[146] Amm., 27, 3, 4. Sull'episodio, oltre a S. Mazzarino, *Antico tardoantico*, cit., I, pp. 410 sgg., cfr. L. Ruggini, *Economia e società*, cit., p. 41

con n. 82; p. 157; H.-P. Kohns, *Versorgungskrisen und Hungerrevolten im spätantiken Rom*, Bonn 1961, pp. 146 sgg.; A. Cameron, *The Roman Friends of Ammianus*, « JRS » 54 (1964), pp. 20 sgg.; A. Giardina, *Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, « SicGymn » 30 (1977), pp. 67 sgg.; sulla connessione tra vino e calce, Plin., *nat.*, 36, 181 (cfr. J. Rougé, *Une émeute à Rome au IV^e siècle*, « REA » 63, 1961, pp. 63 sgg.).

[147] Cod. Paris. 1084 ff. 156-8, v. 38; questo verso del *carmen* rientra tra i numerosi argomenti a favore dell'identificazione del *praefectus* cui è rivolto il *carmen* stesso, con Simmaco padre (S. Mazzarino, *Antico, tardoantico*, cit., I, pp. 412 sgg.); per quanto riguarda il peso che è lecito dare all'*inscriptio* di Lobbes non si può che concordare con quanto osserva A. Fraschetti, in quest'opera, vol. II, saggio II, n. 125.

[148] Cfr. D. Vera, in questo volume (XI).

[149] Ultimam. A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura. Sui rapporti tra potere politico e formazione dei prezzi nel tardo impero romano*, « QUCC » 36 (1981), pp. 123 sgg.; D. Vera, *Strutture agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità: l'aristocrazia romana fra agricoltura e commercio*, « Opus » 2 (1983), pp. 489-533; Id., in questo volume (XI).

[150] P. Veyne, *Le pain et le cirque*, Paris 1976, *passim*.

[151] *CIL* VI 754 = *ILS* 4269. Cfr. S. Mazzarino, *Antico, tardoantico*, cit., I, p. 379.

[152] *C.Th.*, 11, 2, 2 del 365. Cfr. ultimam. J.-M. Carrié, *Les distributions alimentaires dans les cités de l'empire romain tardif*, « MEFRA » 87 (1975), pp. 1036 sgg.

[153] A. Schiavone, *Classi e politica in una società precapitalistica. Il caso della Roma repubblicana*, « Quaderni di storia » 9 (1979), pp. 33-69, spec. p. 63. Cfr. A. Carandini, *L'anatomia*, cit., p. 137.

[154] Ho usato questa metafora chimica (in occasione del Seminario napoletano dell'ottobre 1982) in riferimento alla discutibile affermazione di Finley, *Schiavitù antica e ideologie moderne*, cit., p. 179: « ...quand'è che si verificò il ' tramonto ', la sostituzione, cioè, del sistema stesso [scil. il « sistema schiavistico antico »]? Questa sostituzione non fu definitiva, prima, forse, del tempo di Carlo Magno (come ha sostenuto Marc Bloch); nessuno dei contemporanei avvertì la trasformazione: ne è simbolo puntuale l'accoglimento, nella codificazione giustinianea del sesto secolo, del corpo delle disposizioni del diritto romano classico sulla schiavitù. Ovviamente, perciò, nessuno registrò il processo o tentò di spiegarlo. Noi stessi manchiamo dei dati per analizzare statisticamente e rappresentare graficamente le modificazioni che si andarono verificando; possiamo soltanto osservare l'esistenza di certi fenomeni nel tempo A e di certi altri nel tempo B ».

[155] Aur. Vict., 39, 31.

[156] A. Giardina, *L'impero e il tributo (gli hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, « RFIC » 1985, pp. 305 sgg. I nuovi *hermeneumata* di Sponheim costituiscono, tra l'altro, una nuova, preziosa, testimonianza sul fenomeno aderativo nella tarda antichità; le fonti in nostro possesso compongono ormai un ' sistema ' di dati indipendenti ma convergenti, che non può essere incrinato se non globalmente (ivi, p. 322 con n. 2: qui altra letteratura, a partire da S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit.).

[157] Aur. Vict., *Caes.*, 39, 32.

[158] Lact., *pers.*, 7. Ultimam. W. Goffart, *Caput and Colonate: towards a History of Late Roman Taxation*, Toronto 1974, p. 101.

[159] *Pan.*, 11 (III), 15 Paladini-Fedeli; cfr. G. Costa, ' Diocletianus ', cit., p. 1830.

160 A. Chastagnol, *La préfecture*, cit., p. 27.

161 *Ibidem.*

162 D. M. Novak, *The Early History of the Anician Family*, in C. Deroux (a c. di), *Studies in Latin Literature and Roman History*, I, Bruxelles 1979 (Coll. Latomus 164), pp. 156 sgg.

163 F. K. von Savigny, *Über die Römische Steuerffasung unter den Kaisern*, II, in *Vermischte Schriften*, Berlin 1850, pp. 108 sgg.

164 Con un'unica eccezione, a mia conoscenza: E. Faure, *Italia Annonaria. Notes sur la fiscalité du Bas-Empire et son application dans les différents régions de l'Italie*, « RIDA » 11 (1964), pp. 157 sgg. Questo lavoro non ha ricevuto a mio avviso l'attenzione che merita (malgrado talune discutibili impostazioni).

165 Th. Mommsen, *Die libri coloniarum*, in *Ges. Schr.*, V, cit., p. 186; C. Jullian, *Les transformations*, cit., p. 191 n. 2; critiche a Savigny già in Zachariä von Lingenthal, *Zur Geschichte des römischen Grundeigenthums*, « ZRG » 9 (1888).

166 Ultimam., p. es., A. Chastagnol, *La préfecture*, cit., p. 27.

167 Ed. Faure, *Italia Annonaria*, cit., p. 159.

168 Le difficoltà derivanti da questa interpretazione son ben elencate da E. Faure, *Italia Annonaria*, cit., p. 159.

169 E. Löfstedt, *Late Latin*, Oslo 1959, p. 113. Cfr. anche Id., *Syntactica. Studien und Beiträge zur historischen Syntax des Lateins*, II, pp. 44 sgg. — Per il confronto tra Aur. Vict., *Caes.*, 39, 31 sg. e Paul., *Vita Ambrosii*, S. Mazzarino, *Ambrogio nella società del suo tempo*, Milano 1977, pp. 46 sgg.

170 Lact., *pers.*, 23.

171 Per il fiscalismo pre-dioclezianeo in Italia, cfr. ultimam. L. Neesen, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr. - 284 n. Chr.)*, Bonn 1980.

172 Lact., *pers.*, 7, 4.

173 W. Seston, *Diocletien*, cit., pp. 321 sgg.; 332 sgg.

174 Cfr. ultimam. J. Matthews, *Western Aristocracies and Imperial Court, A.D. 364-425*, Oxford 1975.

175 Amm., 27, 11, 3.

176 Cfr. « DArch » 9-10 (1976-7), pp. 668 sgg.; S. Roda, in questo volume, pp. 268 sgg.

177 *SHA*, *Pr.*, 24, 1.

178 *CIL* V 3344 = *ILS* 1266.

179 S. Mazzarino, *Diritto e fonti letterarie: sulla datazione di alcuni testi fondamentali*, « BIDR » 65 (1962), spec. pp. 65 sgg.; Id., *Il pensiero storico*, *cit.*, II 2, pp. 228 sgg.

180 *CIL* VI 1751 = *ILS* 1265.

181 G. Barbieri, *Nuove iscrizioni di Capua*, in *Terza miscellanea greca e romana*, Roma 1971, pp. 298 sgg.; cfr. *AÉ* 1972, 76; per la lettura *s(acra)* [*v(ice)*] *iud(icanti)* alla lin. 2, cfr. S. Mazzarino, *Antico, tardoantico*, cit., I, p. 335; una successiva controversia ha riguardato in particolare la contemporaneità tra proconsolato d'Africa e prefettura al pretorio attestata dalla nuova epigrafe e, di conseguenza, la lettura della lin. 4: cfr. A. Chastagnol, *L'inscription de Petronius Probus à Capoue*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., I, pp. 547-50 (con la discussione Giardina, Kuhoff, Chastagnol alle pp. 550 sg.); cfr. A. Giardina, *Lettura epigrafica*, cit., pp. 170-82. Il problema dei polionimi tardoantichi, riproposto dall'epigrafe capuana (attestante per

la prima volta il gentilizio Claudius per Sex. Petronius Probus) ha avuto un posto di rilievo nel più recente dibattito sulla villa di Piazza Armerina (cfr. ora L. Cracco Ruggini, *Sicilia, III/IV secolo: il volto della non-città*, 28-9, 1982-3, spec. p. 483 n. 10).

[182] Sui patronati originarii, ultimam. A. La Regina, *Cluvienses Carricini*, « ArchClass » 25-6 (1973-4), pp. 331-40.

[183] *AÉ* 1972, 77; cfr. « DArch » 9-10 (1976-7), pp. 671 sg.

[184] A. Giardina - F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, « MEFRA » 95 (1983), pp. 286 sg.

[185] A. Fraschetti, *Un nuovo senatore*, cit., pp. 553 sgg.

[186] Plin., *epist.*, 5, 4, 5; 13 (spec. 2). Cfr. S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., p. 504. Ultimam. M. A. Cavallaro, *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia*, Bonn 1984, p. 140 (qui altra bibliografia). Cfr. anche, in generale, R. P. Saller, *Personal Patronage under the Early Empire*, Cambridge 1982, pp. 174 sg. — Un confronto tra l'episodio di cui fu protagonista Bellicius e la lapide di Saepinum consente di impostare il problema della ben diversa forza, in Italia, del latifondo imperiale rispetto a quello senatorio: S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., II, p. 504. Sull'iscrizione, ultimam. M. Corbier, *Fiscus and Patrimonium: the Saepinum Inscription and Transhumance in the Abruzzi*, « JRS » 73 (1983), pp. 126-31.

[187] Olymp., frg. 43 (*FHG* IV, p. 67); cfr. F. Coarelli in quest'opera, vol. II, saggio I.

[188] M. A. Cavallaro, *Spese e spettacoli*, cit., p. 140. Sulle *nundinae*, in generale, cfr. E. Gabba, *Mercati e fiere dell'Italia romana*, « SCO » 24 (1975), pp. 141-63.

[189] Cfr. sopra, § 1 e soprattutto S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., II, pp. 495 sgg.

[190] Tac., *ann.*, 6, 16 sgg.

[191] Plin., *epist.*, 6, 19.

[192] Cfr. ora F. Coarelli, in quest'opera, vol. II, saggio I. Su Dio., 28, 3, 4 cfr. le osservazioni di E. Gabba, *Progetti di riforme economiche e fiscali in uno storico dell'età dei Severi*, in *Studi Fanfani*, I, Milano 1962, pp. 53 sgg.

[193] *SHA. Marc.*, 11, 8.

[194] S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., pp. 495 sgg.

[195] D. Vera, in questo volume (XI).

[196] S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., II, pp. 495 sgg.

[197] S. Mazzarino, *Antico, tardoantico*, cit., II, pp. 431 sgg.

[198] Cfr. A. Giardina, *Lavoro e storia sociale: antagonismi e alleanze dall'ellenismo al tardoantico*, « Opus » 1 (1982), pp. 128 sgg.

[199] S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 306 sgg.

[200] A. Giardina - F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli*, cit.

[201] Per la formula *Probe parens carissime ad(que) amantissime* della lin. 18 e le connessioni tra la normativa espressa nella Tavola e la politica fiscale di Valentiniano I.

[202] Per l'affinità, che potrebbe anche essere coincidenza, con *C.Th.*, 1, 16, 11.

[203] A. Giardina - F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli*, cit., pp. 286 sgg.

[204] Ivi, p. 300.

[205] Cfr. ultimam. G. Maggiulli, *Palladio fra Sardegna e Gallia*, « GIF » 34 (1982), pp. 121-31.

[206] Sulla data di composizione del trattato, R. Martin in Palladius, *Traité*

d'agriculture, I, « Les belles lettres », Paris 1976, p. XVI, indica, in modo abbastanza convincente, gli anni 460/80; dobbiamo però ritenere la situazione descritta da Palladio come significativa anche dei decenni precedenti. Per lo *status quaestionis*, cfr. E. Frézouls, *La vie rurale au Bas-Empire d'après l'oeuvre de Palladius*, « Ktema » 5 (1980), pp. 193 sgg.

[207] R. Martin, in Palladius, *Traité*, cit., p. XXIX.

[208] *Ibidem.*

[209] Ivi, p. XXXI. Sul rapporto tra questo passo di Columella e Varr., *rust.*, 1, 16, 4 cfr. le acute osservazioni di D. Vera, *Strutture agrarie*, cit., p. 505.

[210] R. Martin, in Palladius, *Traité*, cit., p. XXXI.

[211] E. Frézouls, *La vie rurale*, cit., p. 201.

[212] Ivi, p. 210.

[213] J. Le Goff, *I contadini e il mondo rurale nella letteratura dell'alto Medioevo (secoli V e VI)* (1966) = *Tempo della Chiesa e tempo del mercante*, Torino 1977.

[214] Ivi, p. 103.

[215] Ivi, p. 104.

[216] *Ibidem.*

[217] *Vita Melaniae* (G), 18; (L), 18.

[218] *Vita Melaniae* (G), 9 sgg.; 15 sgg.; Pall., *Laus.*, 61, 3 sg.

[219] S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo*, cit., pp. 306 sgg.

[220] Si pensi, per fare un solo esempio, al caso di Honoratus, abate di Fundi, che fu figlio di un *colonus* e modello di santità: S. Mazzarino, *L' 'era costantiniana' e la 'prospettiva storica' di Gregorio Magno*, in *Passaggio dal mondo antico al medio evo da Teodosio a san Gregorio Magno, Roma 25-8 maggio 1977*, Accademia Nazionale dei Lincei 1980, p. 21 = D. Vera (a c. di), *La società del basso impero. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1983, p. 132

[221] Su tutti questi (e altri) aspetti torno in un lavoro di prossima pubblicazione.

[222] R. Martin, in Palladius, *Traité*, cit., p. LIII.

[223] Sul libro primo di Palladio cfr. ora P. Hamblenne, *Réflexions sur le livre Ier de l'Opus agriculturae de Palladius*, « Latomus » 39 (1980), pp. 165-72.

[224] R. H. Rodgers, *An Introduction to Palladius*, « Inst. of Class. Stud. » Bull Suppl. 35 (1975), p. 15. Sulla struttura dell'*opus* cfr. anche R. Martin, Palladius, *Traité*, cit., pp. XXV sgg.

[225] Pallu de Lessert, *Fastes des provinces africaines*, cit., II, pp. 143 sg.; *PLRE* I, p. 663; cfr. *Prosop. Chrét. du bas-empire*, I, p. 811.

[226] Hieron., *epist.*, 57, 2.

[227] Aug., *epist.*, 58, 1 (*CSEL* 34, 2, p. 217).

[228] *PLRE* II, pp. 466 sg.; cfr. *Prosop. Chrét. du bas-empire*, I, p. 451 Festus 1.

[229] Aug., *epist.*, 89, 8 (*CSEL* 34, 2, p. 425).

[230] Ivi, pp. 424 sg.

[231] Aug., *epist.*, 66, 1 (*CSEL* 34, 2, p. 235; per altri documenti, *Prosop. Chrét.*, I, p. 253).

[232] Cfr. il saggio di F. Coarelli, nel II volume di quest'opera.

[233] *Vita Melaniae* (L), 21, 16 sgg.

[234] Naturalmente il discorso presuppone una valutazione complessiva della circolazione della cultura scritta nell'Italia romana e, in particolare, tardoantica: cfr. soprattutto A. Petrucci, *Scrittura e libro nell'Italia altomedie-*

vale, I, *Il sesto secolo*, « StudMed » s. III, 10, 2 (1969), pp. 157 sgg.; G. Cavallo, *Dal segno incompiuto al segno negato. Linee per una ricerca su alfabetismo, produzione e circolazione di cultura scritta in Italia nei primi secoli dell'impero*, in *Alfabetismo e cultura scritta nella storia della società italiana. Atti del seminario, Perugia 1977*, Perugia 1978, pp. 119 sgg., spec. pp. 143 sgg.; Id., *Scrittura, alfabetismo e produzione libraria nel tardo antico*, in *La cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo, Atti del convegno, Roma 1979*, Roma 1981, pp. 523-38.

[235] K. D. White, *Roman Farming*, Ithaca (N. Y.) 1970, p. 30.

[236] R. Martin, in Palladius, *Traité*, cit., p. LIV per l'impostazione; cfr. E. Frézouls, *La vie rurale*, cit., p. 207.

[237] E. Frézouls, *La vie rurale*, cit., pp. 207 sg.; cfr. p. 210: « Il est certes permis de regretter que Palladius ait juxtaposé sans les recoudre deux parties d'esprit assez différent, et qu'il ait laissé flotter dans un vague fâcheux les représentants — dont il ne dit même pas s'ils sont libres ou esclaves — de l'autorité dominicale ».

[238] Oltre ai passi già cit., cfr. Pall., 1, 36, 2 sulla posizione dell'*area* (ora D. Vera, *Strutture agrarie*, cit., p. 524 n. 36).

[239] E. Frézouls, *La vie rurale*, cit., p. 207.

FRANCESCO GRELLE

Le categorie dell'amministrazione tardoantica: officia, munera, honores

[1] *Dig.*, 1, 2, 2 (Pomp., *l. sing. ench.*).

[2] Ivi, *pr.*-12.

[3] Cfr. ivi, 11: « novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias transisse ipsis rebus dictantibus videbatur per partes, evenit ut... ».

[4] Ivi, 13-34.

[5] Ivi, 13: « Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? ».

[6] Ivi, 35-53.

[7] Ivi, 13, cit.

[8] Ivi, 1: « Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur ».

[9] Ivi, 34.

[10] Ivi, 14.

[11] Ivi, 16.

[12] Cfr. *Dig.*, 1, 21, 1 (Pap., 1 *quaest.*); 2 (Ulp., 3 *de omn. trib.*); ecc.

[13] *Dig.*, 1, 2, 2, 17: « Post deinde cum census iam maiori tempore agendus esset et consules non sufficerent huic quoque officio, censores constituti sunt ».

[14] Ivi, 19: « Et his dictatoribus magistri equitum iniungebantur sic, quo modo regibus tribuni celerum: quod officium fere tale erat, quale hodie

praefectorum praetorio, magistratus tamen habebantur legitimi ». Per l'analisi del testo cfr. F. Grelle, *Arcadio Carisio, l'officium del prefetto del pretorio e i munera civilia*, in corso di stampa negli *Scritti* in memoria di G. Boulvert (« Index » 1986), n. 12.

[15] Ivi, 32: « divus deinde Augustus sedecim praetores constituit. post deinde divus Claudius duos praetores adiecit qui de fidei commisso ius dicerent, ex quibus divus Titus unum detraxit: et adiecit divus Nerva qui inter fiscum et privatos ius diceret. ita decem et octo praetores in civitate ius dicunt ».

[16] Ivi, 33; cfr. 19, cit. per la parallela esclusione dalle magistrature del prefetto del pretorio, sia pure con motivazione un po' diversa.

[17] Gai, *inst.* 1, 5: « Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat ».

[18] *Dig.*, 1, 2, 2, 11, cit.

[19] *Dig.*, 50, 16, 239, 3 (Pomp., *l. sing. ench.*).

[20] *Dig.*, 48, 11, 1 (Marc., 14 *inst.*); cfr. C. Ferrini, *Diritto penale romano*, in *Enciclopedia del Diritto penale italiano*, dir. da E. Pessina, 1905, p. 460.

[21] L'uso del termine è ulpianeo: *Dig.*, 1, 16, 6, 1 (Ulp., 1, *de off. proc.*): « sicut autem mandare iurisdictionem vel non mandare est in arbitrio proconsulis, ita adimere mandatam iurisdictionem licet quidem proconsuli, non autem debet inconsulto principe hoc facere ».

[22] *Dig.*, 42, 1, 57 (Ulp., 2 *disp.*).

[23] *Dig.*, 1, 16, 10 (Ulp., 10 *de off. proc.*).

[24] *Dig.*, 48, 20, 6 (Ulp., 10 *de off. proc.*).

[25] Th. Mommsen, *Disegno del diritto pubblico romano*, tr. di P. Bonfante, a c. di V. Arangio-Ruiz, 1943², p. 414.

[26] Th. Mommsen, *Ostgothische Studien*, « Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde » 14 (1889), p. 467 = *Gesammelte Schriften*, 6, pp. 404 sg.

[27] *epit. de Caes.*, 14, 11; cfr. *SHA*, *Hadr.*, 22, 1: « disciplinam civilem non aliter tenuit quam militarem »; cfr. anche 22, 8.

[28] Th. Mommsen, *Disegno del diritto pubblico romano*, cit., p. 419.

[29] *Dig.* 1, 11, 1 *pr.*

[30] Lyd. *mag.*, 1, 14.

[31] *Dig.*, 1, 11, 1 *pr.*; cfr. 1, 2, 2, 19 (Pomp., *l. sing. ench.*). Cfr. n. 14.

[32] Ivi, 1, 11, 1, 2: « Subnixi sunt etiam alio privilegio praefecti praetorio, ne a sententiis eorum minores aetate ab aliis magistratibus nisi ab ipsis praefectis praetorio restitui possint ».

[33] Ivi, *pr.*-1: « magistros equitum... qui adsociati... secundam post eos potestatem gererent: regimentis rei publicae ad imperatores perpetuos translatis ad similitudinem magistrorum equitum praefecti praetorio a principibus electi sunt. data est plenior eis licentia ad disciplinae publicae emendationem. His cunabulis praefectorum auctoritas initiata in tantum meruit augeri, ut... ».

[34] *Dig.*, 1, 2, 2, 13, cit.

[35] *Dig.*, 1, 11, 1, 1.

[36] *Dig.*, 4, 4, 17 (Herm. 1, *iur. ep.*).

[37] Già nell'esposizione di un caso da parte di Cervidio Scevola in *Dig.*, 13, 7, 43, 1 (Scaev., 5 *dig.*): « missus ex officio annonae centurio »; e in un'epistola dei *divi fratres* ricordata da Ulpiano in *Dig.*, 48, 18, 1, 27 (Ulp.,

8 *de off. proc.*): « eum per officium distrahi ». Successivamente in Ulpiano, *Dig.*, 1, 18, 6, 5, Ulp. 1 *op.*; *Dig.*, 2, 8, 7, 2, Ulp. 14 *ad ed.*; *Dig.*, 10, 4, 11, 1, Ulp., 24 *ad ed.*; contesti tuttavia non immuni da sospetti di alterazioni, cfr. anche Modestino, *Dig.*, 47, 2, 73 (72) Mod., 7 *resp.* e infine in Ermogeniano, *Dig.*, 21, 2, 74, 1, Herm., 2 *iur. ep.* e, con particolare frequenza, nelle *Pauli Sententiae* (*Dig.*, 2, 4, 17, Paul., 1 *sent.*; *Dig.*, 11, 4, 4, Paul., 1 *sent.*; *Dig.*, 49, 14, 45, 8 Paul., 5 *sent.*; Paul., 1, 6a, 6; Paul., 5, 1, 3).

[38] *Dig.*, 1, 11, 11: « credidit enim princeps eos qui ob singularem industriam explorata eorum fide et gravitate ad huius officii magnitudinem adhibentur, non aliter iudicaturos esse pro sapientia ac luce dignitatis suae, quam ipse foret iudicaturus ».

[39] Cfr. F. Grelle, *Arcadio Carisio*, cit., n. 16.

[40] *Dig.*, 50, 4, 18, 28.

[41] Ivi, 2.

[42] Ivi, 19.

[43] Ivi, 25.

[44] Ivi, 27.

[45] G. Rotondi, *Scritti giuridici*, Pavia 1922, pp. 148 sg.

[46] *C.Th.*, 2, 17, 1: « Imp. Constantinus A. ad Verinum. Omnes adulescentes qui honestate morum praediti paternam frugem vel maiorum patrimonia urbana vel rustica conversatione rectius gubernare cupiunt et imperiali auxilio indigere coeperint, ita demum aetati veniam impetrare audeant cum vicesimi anni clausae aetas adulescentiae patefacere sibi ianuam coeperit ad firmissimae iuventutis ingressum [...] Ita ut senatores apud gravitatis tuae officium de suis moribus et honestate perdoceant, perfectissimi apud vicariam praefecturam, equites Romani et ceteri apud praefectum vigilum, navicularii apud praefectum annonae [...] Data v Id. April. Thessalonica. Proposita III Kal. Iun. Romae, Crispo II et Constantio II CC. conss. ». La data del 9 aprile 321 è corretta dal Mommsen nel 9 aprile 324: « scribendum est Crispo III et Constantino III cum propter magistratum tum propter locum »; cfr. O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart 1919, p. 173.

[47] *C.I.*, 2, 44, 2.

[48] Cfr. *C.Th.*, 1, 2, 1: « officium gravitatis tuae observet » (30 dicembre 313 Seeck); *C.Th.*, 6, 35, 4: « gravitas tua ex officio rationum aeris speciem postulet » (15 marzo 318 Seeck).

[49] Nel primo senso cfr. *administratio* in *C.Th.*, 12, 1, 5 (317); 1, 32, 1 (333); 6, 22, 3 (340); 6, 22, 5 (381); 1, 5, 11 (398), ecc.; *administratiuncula* in *C.Th.*, 8, 4, 10 (365); 1, 31 R; *administrator* in *C.Th.*, 13, 5, 14 (371); 1, 32, 2 (377), ecc.; *administrare* in *C.Th.*, 8, 1, 1 (343 Mommsen, Seeck); 8, 1, 6 (362); 9, 30, 1 (364); 8, 15, 6 (380), ecc. Nel secondo senso *administrare* si ritrova in *C.Th.*, 8, 15, 1 (età costantiniana); 14, 25, 1 (318 Seeck); 12, 1, 171 (412 Mommsen, Seeck), ecc.

[50] Per *administrare* in riferimento a funzioni imperiali cfr. p. es. *Dig.*, 18, 1, 46 (Marc., *l. sing. de del.*); 23, 2, 38 (Paul., 2 *sent.*); 49, 14, 46, 2 (Herm., 6 *iur. ep.*). In riferimento ai *munera* il termine si ritrova in Arcadio Carisio, *Dig.*, 50, 4, 18, cit., e in Ermogeniano, *Dig.*, 44, 3, 13, 1 (Herm., 6 *iur. ep.*).

[51] *C.Th.*, 8, 15.

[52] Così in *C.Th.*, 6, 22, 6: « Officiis publicis atque militiae muneribus expertes » (381); 1, 10, 5 (400) ecc. Nelle rubriche composte o comunque rielaborate dai compilatori si ritrova in questa accezione in *C.Th.*, 12, 10:

« Ne praefectianus exactoris vel curiosi vel horreorum custodis fungatur officio ». Per *gerere officium*, *C.Th.*, 8, 4, 14 (383); 12, 6, 27, 2 (400); 6, 33, 1 (416), ecc.

[53] In età costantiniana *munus* designa le attività militari alle quali sono chiamati i figli dei veterani: di essi « quidam ut desides recusant militarium munerum functionem »: *C.Th.*, 7, 22, 1 (313 Seeck). Per i compiti dei palatini *C.Th.*, 6, 35, 5: « palatini nostri expleto munere fidelis obsequii [...] nihil de concessis privilegiis perdant » (328). Per i veterani, « protectoria dignitate cumulati aut qui honores varios pro meritis suis consecuti sunt »: *C.Th.*, 7, 20, 5 (328 Seeck), è così attestata l'accezione atecnica di *honor*.

[54] L'espressione è già della cancelleria costantiniana, in *C.Th.*, 12, 1, 22: « Cum decuriones decurionumque filii deque ex his geniti ad diversas militias confugiant, iubemus eos in quibuscumque officiis militantes exemptos militia restitui curiae » (336). Ma ancora a metà del secolo i *numerarii* sono esclusi dalla *militia* ad opera di Giuliano o di Gioviano, per esservi riammessi più tardi da Valentiniano I: *C.Th.*, 8, 1, 8 (363) e *C.Th.*, 8, 1, 11 (365). D'altra parte mancano nel Codice Teodosiano riferimenti espliciti alla *militia* degli alti dignitari.

[55] *C.Th.*, 11, 16 *de extraordinariis sive sordidis muneribus*.

[56] *C.Th.*, 12, 5 *quemadmodum munera civilia indicantur*.

[57] Nei titoli 5-34 del primo libro (secondo la ricostruzione del Mommsen), sotto il profilo dell'organizzazione degli *officia*, e nei titoli 6-36 del sesto, sotto il profilo dell'assetto del personale, con ritorni sull'argomento nel settimo e soprattutto nell'ottavo.

[58] Dal titolo 5, *de officio praefectorum praetorio*, al titolo 22, *de officio iudicum omnium*, secondo la ricostruzione mommseniana; cfr. F. Grelle, *Arcadio Carisio*, cit., n. 19 per il problema dei rapporti con la sistematica del *Codice Gregoriano*.

[59] *C.Th.*, 1, 1, 5: « tituli, quae negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut... » (429); *C.Th.*, 1, 1, 6 *pr.*: « Omnes edictales generalesque constitutiones [...] indicibus rerum titulis distinguantur, ita ut... » (435).

[60] *C.Th.*, 1, 5, 5; 1, 5, 6; 1, 5, 7 per l'erogazione dell'annona; *C.Th.*, 1, 5, 8 per il reclutamento del personale; *C.Th.*, 1, 5, 9; 1, 5, 10 per il controllo sugli *iudices* sottoposti al prefetto.

[61] Cfr. *N.D.Or.*, I, 9, 18, 19; XVI; XVII; *N.D.Occ.*, I, 8, 16, 17; XIV; XV; XVI. La tormentata, frammentaria tradizione del primo libro del *Codice Teodosiano* non consente di trarre conclusioni troppo recise dal raffronto.

[62] Così *C.Th.*, 11, 30, 4 (314 Seeck); 1, 16, 3 (318 Seeck); 14, 24, 1 (328); 1, 16, 7 (331); 6, 22, 6 (381) ecc.; nelle rubriche di *C.Th.*, 8, 7, *de diversis officiis et apparitoribus et probatoriis eorum*, e di *C.Th.*, 8, 9, *de lucris officiorum*. Cfr. sopra n. 37 per i precedenti tardo classici.

[63] Nelle costituzioni in cui si ritrova, il termine *officialis* sembra riferito esclusivamente al personale *sub dispositione* del funzionario preposto all'ufficio. *Militia* non sembra mai riferito, esplicitamente, nel Codice, ai prefetti del pretorio e dell'urbe, ai *quaestores sacri palatii*, ai *magistri officiorum*, ai *comites sacrarum largitionum* e *rei privatae*, ai *vicarii*; il *cingulum* è attestato per i prefetti del pretorio dalle *Novelle* di Teodosio II: cfr. *nov.*, 15, 2 (444). Il rilievo della *dignitas* nell'organizzazione delle *potestates* trova un riconoscimento legislativo nel provvedimento di Valentiniano I, conservato frammentariamente in *C.Th.*, 6, 7, 1; 6, 9, 1; 6, 11, 1; 6, 14, 1; 6, 22, 4 (372); per l'accostamento *dignitas-potestas* cfr. anche *C.Th.*, 1, 15, 7

(377); 6, 2, 13 (383); per l'uso di *potestas* in questo senso v. *C.Th.*, 1, 6, 5 (365 Mommsen, Seeck); *C.Th.*, 1, 7, 3 (398); *C.Th.*, 1, 12, 2 (319); *C.Th.*, 8, 15, 6 (380) ecc.

NICOLA PALAZZOLO

Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino

[1] Oltre ai saggi di A. Giardina (I) e F. Grelle (II) in questo volume, cfr. G. Clemente, *Nuovi profili istituzionali della distribuzione delle risorse*, in *Materiali Napoli.*

[2] Cfr. l'impostazione sostanzialmente unitaria che dànno P. de Francisci, *Storia del diritto romano* II 1, Milano 1944, pp. 271 sgg.; V. Arangio Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli 1957⁷, pp. 215 sgg.; P. Bonfante, *Storia del diritto romano* I, rist. Milano 1959, pp. 329 sgg.; A. Burdese, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino 1966, pp. 149 sgg.; J. Gaudemet, *Institutions de l'Antiquité*, Paris 1982², pp. 428 sgg.; P. Frezza, *Corso di storia del diritto romano*, Roma 1974³, pp. 286 sgg.; W. Kunkel, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli 1973, pp. 67 sgg.; M. Talamanca e altri, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1979, pp. 413 sgg. Lo stesso F. De Martino, *Storia della costituzione romana* IV 1², Napoli 1974, pur distinguendo fra l'impero di Augusto e quello dei suoi successori, considera unitariamente la posizione del *princeps* e degli altri organi della costituzione nei primi due secoli (cfr. spec. pp. 309 sgg.). Mettono invece in rilievo, sia pure nei limiti imposti a un manuale istituzionale, l'accentuazione in senso autoritario del regime imperiale che si verificò nel passaggio dal I al II secolo, specie in relazione all'affermarsi dei nuovi poteri del principe in campo normativo e giurisdizionale, G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino 1964⁵, p. 361 e G. Nicosia, *Lineamenti di storia della costituzione e del diritto di Roma* III, cit., pp. 21 sgg. Più nettamente ancora il Guarino già in *Storia del diritto romano*, Milano 1963⁴, p. 297, distingue il periodo in tre fasi: la fase augustea, quella adrianea e quella della crisi, mettendo in evidenza, specie in relazione alla seconda fase, gli elementi che, anche sul piano costituzionale, la differenziano dalla fase augustea (v. più ampiamente ancora, anche se forse in maniera più sfumata, nella 6ª edizione, Napoli 1981, pp. 299 sgg.).

[3] P. de Francisci, *Per la storia della legislazione imperiale durante il Principato*, «BIDR» 70 (1967) spec. pp. 211 sgg.; N. Palazzolo, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II sec. d. C.*, Milano 1974, pp. 19 sgg. (con ampia bibliografia).

[4] F. Wieacker, *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Diocletien (235-284 apr. J.-C.)*, «RHD» 49 (1971) pp. 201 sgg.

[5] *Potere imperiale*, cit., pp. 26 sgg.

[6] P. de Francisci, *Per la storia della legislazione imperiale*, cit., pp. 211 sgg.

[7] Su tale aspetto cfr. anche il mio *Processo civile e politica giudiziaria nel Principato*, Torino 1980, pp. 11 sgg.

[8] Cfr. spec. C. Gioffredi, *Ius, lex, praetor*, « SDHI » 13-4 (1947-8); M. Kaser, *Das altrömische Ius*, Göttingen 1949; G. Broggini, *Ius lexque esto*, in *Mélanges Gutzwiller* (= *Coniectanea*, Milano 1966, pp. 55 sgg.); B. Biondi, *Lex et ius*, « BIDR » 67 (1964), pp. 39 sgg.; G. Astuti, *La nozione di legge nell'esperienza storico-giuridica*, « Annali di Storia del diritto » 10-1 (1966-7), pp. 5 sgg. estr.; M. Kaser, *Lex und ius civile*, in *Rabels Zeitschrift*, Berlin-Tübingen 1967, pp. 3 sgg.

[9] Anzi, costituisce il *ius civile* in senso stretto, come si ricava dal noto passo di Pomponio, *Dig.*, 1, 2, 2, 12: « proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit ». Sul rapporto esistente fra la definizione pomponiana e lo schema tripartito già utilizzato da Sesto Elio cfr. M. Bretone, *Linee dell'enchiridion di Pomponio*, Torino 1974, pp. 55 sgg., ma cfr. in senso contrario M. Talamanca, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit., p. 256.

[10] Per l'emergere della « forza di legge » dei senatoconsulti (dapprima limitata al diritto criminale) nel corso del Principato cfr. M. Talamanca, in *Lineamenti*, cit., pp. 436 sgg.; per gli *edicta* pretorii si vedano le osservazioni di P. de Francisci, *Per la storia della legislazione imperiale*, cit., p. 215 e n. 98.

[11] Cfr. su questo punto le osservazioni di E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Soc. it. di Storia del diritto*, Firenze 1971, pp. 847 sg.; N. Palazzolo, *Potere imperiale*, cit., pp. 24 sg.

[12] Cfr. le clausole edittali contenute in *Dig.*, 2, 14, 7, 7; 3, 1, 1, 8; 4, 6, 1, 1; 4, 6, 28, 2; 43, 8, 2 *pr.*

[13] Impossibile fornire un quadro dell'amplissima bibliografia sui due passi. Per il brano di Gaio non posso però non rinviare al recentissimo commento di G. Nicosia, *Institutiones iuris romani. Passi scelti delle Istituzioni di Gaio integrati con passi delle Istituzioni di Giustiniano*, Catania 1985, pp. 48 sgg. Per quello di Pomponio occorre ancora rifarsi all'ottimo commento di M. Bretone, *Linee dell'enchiridion di Pomponio*, Torino 1974, pp. 58 sgg. e a quello più recente di B. Albanese, *D. 1.2.2.12 ed il problema della sua attribuzione*, in *Studi in onore di S. Pugliatti* IV, Milano 1978, pp. 3 sgg.; cfr. ora pure Campolunghi, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano* I, Roma 1983, pp. 109 sgg.

[14] Specialmente M. Bretone, *Linee dell'Enchiridion di Pomponio*, cit., pp. 63 sgg.

[15] M. Bretone, ivi, pp. 65 sg.

[16] G. Astuti, *La nozione di legge*, cit., pp. 3 sg. estr.; G. G. Archi, *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*, in *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, p. 51.

[17] Sul quale si è soffermato da ultimo M. Brutti, in *Lineamenti*, cit., pp. 489 sg.; cfr. anche G. Nicosia, *Institutiones iuris romani*, cit., p. 59.

[18] Ciò, ovviamente, non ha niente a che vedere col problema del fondamento del potere normativo imperiale, che parte della dottrina individua appunto nella *lex de imperio*, fondandosi anche sul brano in oggetto: cfr. sul punto R. Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali*, rist. Genova 1951, pp. 32 sg.

[19] Ulp. 1 *instit.*: « Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano

interlocutus est vel edicto praecepit legem esse constat. Haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus. Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulsit vel si quam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur ».

[20] Così invece M. Talamanca, in *Lineamenti*, cit., p. 461 e J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise aux IV^e^ et V^e^ siècle*, Paris 1979², p. 11.

[21] Giustamente rilevava R. Orestano, *Il potere normativo*, cit., pp. 29 sg., che non esiste nel brano di Ulpiano, e in genere sotto i Severi, alcun approfondimento della nozione di legge in senso formale. Ben più precisa la preoccupazione politica emergente dal brano di Gaio 1, 5: « nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat ».

[22] L'espressione è di M. Brutti, in *Lineamenti*, cit., p. 490.

[23] Papin. 1 *definition.*: « Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio ».

[24] Marc., 1 *institut.*

[25] M. Brutti, in *Lineamenti*, cit., p. 490.

[26] Anche la definizione di Modestino in *Dig.*, 1, 3, 7 (Mod. 1 *reg.*: « Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire », non reca alcun contributo al problema delle fonti dell'ordinamento: sul punto cfr. spec. G. Grosso, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*, Torino 1967, pp. 14 sg. Ben più precisa la distinzione tra *leges* e *constitutiones principum* in Tert., *apol.*, 4 (scritto nel 197 d. C.): « Vos cottidie... totam illam veterem et squalentem silvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securis truncatis et caeditis ».

[27] È quanto osserva, ad esempio, F. Wieacker, *Le droit romain*, cit., pp. 203 sg.

[28] Papiniano muore nel 212, Ulpiano, secondo gli studi più recenti (Modrzejewski-Zavadzki, *La date de la mort d'Ulpien*, « RHD » 45, 1967, pp. 565 sgg.), nel 223.

[29] L'espressione è di F. Wieacker, *Le droit romain*, cit., p. 203.

[30] P. de Francisci, *Per la storia della legislazione imperiale*, cit., pp. 196 n. 19, 200; F. Wieacker, *Le droit romain*, cit., pp. 208 sgg.

[31] Per una messa a punto del problema del cosiddetto « classicismo » di Diocleziano nei confronti delle tesi contrapposte di Taubenschlag e di Albertario rinvio alle pagine di M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, pp. 88 sgg.

[32] Per la prima delle due opere il rinvio d'obbligo è a E. Levy, *Pauli Sententiae: A Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca (N. Y.) 1945; per la seconda cfr. D. Liebs, *Hermogenians iuris epitome*, Göttingen 1964.

[33] A. Nicoletti, *Sulla politica legislativa di Gordiano III. Studi*, Napoli 1981, pp. 35 sgg. Sul funzionamento dello *scrinium a libellis* durante il regno di Gordiano III cfr. il mio *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d. C.)*, « IVRA » 28 (1977), spec. pp. 58 sgg.

[34] Cfr. per tutti C. A. Cannata, *Storia della giurisprudenza europea* I, Torino 1976, pp. 75 sg.; N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione*, cit., pp. 83 sgg. (cfr. anche *Processo civile e politica giudiziaria*, cit., pp. 108 ss.).

[35] F. Wieacker, *Le droit romain*, cit., pp. 213 sgg.; A. Nicoletti, *Sulla politica legislativa di Gordiano III*, cit., pp. 50 sgg.

[36] Specie con riferimento a Gaio cfr. M. Kaser, *Gaius und die Klassiker*, « ZRG » 70 (1953), pp. 127 sgg. nonché gli studi raccolti in *Gaio nel suo tempo*, Napoli 1966.

[37] Sui rapporti fra Gordiano III e Modestino cfr. F. Wieacker, *Le droit romain*, cit., pp. 210 sgg.; cfr. pure A. Nicoletti, *Sulla politica legislativa di Gordiano III*, cit., pp. 38 sgg.

[38] Sulla crisi del III secolo, e in particolare per i suoi aspetti istituzionali e sociali, rinvio all'ampia bibliografia raccolta da G. Clemente, *Guida alla storia romana*, Milano 1977, pp. 426 sgg., cui *adde* M. Mazza, *Il principe e il potere, Rivoluzione e legittimismo costituzionale nel III sec. d. C.*, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel mondo antico. Atti di un incontro tra storici e giuristi. Firenze 2-4 maggio 1974*, Milano 1976, pp. 1 sgg.

[39] Per un richiamo alla discussione sullo « stato » tardoantico (specie in riferimento alla concezione che emerge dall'*Abriss* mommseniana) cfr. il contributo di F. Grelle in questo stesso volume.

[40] L'idea della connessione tra la riorganizzazione dell'impero e la fine della giurisprudenza libera era già in P. de Francisci, *Le fonti del diritto privato e il processo della loro unificazione in Roma*, in *Nuovi studi di diritto, economia e politica* I, 1928, fasc. 3; cfr. anche F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze 1968, pp. 474 sgg.

[41] L'enumerazione riecheggia quella contenuta in un brano di Modestino, *Dig.*, 49, 1, 19 (Mod. *lib. sing. de eucl. casibus*): « ... si specialiter contra leges vel senatus consultum vel constitutionem fuerit probata » ed è un ulteriore indizio della collaborazione del giurista alla stesura dei rescritti gordianei (cfr. sopra, n. 37).

[42] Cfr. già la costituzione di Caracalla contenuta in Cons. 1, 7 da cui probabilmente il brano delle *Sententiae* deriva.

[43] L'aggettivo *sacras* fa pensare a un'aggiunta successiva, ma non mi sento di essere d'accordo con l'Archi, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, p. 55, nell'attribuire tutto il brano all'epoca costantiniana. A parte il fatto che, come lo stesso Archi riconosce, l'espressione *ius publicum* è tipica della giurisprudenza severiana (pp. 51 sg.), mi sembra che la paternità costantiniana sia negata proprio dalla contrapposizione *ius-constitutiones*, che è ben diversa, come si vedrà, da quella successiva fra *ius vetus* e *leges*. Ovviamente, poi, non mi sembra esatto quanto ancor oggi scrive G. Cervenca, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit., p. 604, secondo cui « La *constitutio principis* è ormai legge anche dal punto di vista formale ».

[44] Il brano è stato studiato quasi esclusivamente per mettere in luce lo sfavore di Traiano (al cui atteggiamento Macrino, secondo il seguito del testo, si sarebbe rifatto) nei confronti dei rescritti: cfr. P. de Francisci, *Per la storia della legislazione imperiale*, cit., p. 207, ma già R. Orestano, *Il potere normativo*, cit., pp. 70 sg. Mi pare invece che troppo sbrigativamente R. Orestano, ivi, pp. 125 sg. sostiene che il brano presupponga il valore legislativo dei rescritti all'epoca di Macrino. Al contrario, nonostante una prassi che, da Adriano in poi, aveva riconosciuto una parificazione delle costituzioni imperiali agli altri atti normativi, doveva essere dura a morire la vecchia concezione secondo cui fosse addirittura « *nefas* » chiamare *leges* le manifestazioni di volontà degli imperatori; concezione che è riecheggiata anche dal linguaggio col quale molto dopo descrive l'episodio il redattore della *Historia Augusta*.

[45] *SChr.* 41, p. 187.

[46] Ancora da due costituzioni di Diocleziano contenute nella *Consul-*

tatio si ricava la distinzione fra la legge e la volontà dell'imperatore: *Cons.*, 6, 17... (Impp. Diocl. et Maxim. AA. Aurelio Secundino optimi) « Scriptura, quae nec iure nec legibus consistit, nec a nobis hanc confirmari convenit, quippe cum beneficia citra cuiusquam iniuriam petentibus decernere minima soleamus »; *Cons.*, 4, 10 (Impp. Diocl. et Maximianus AA. et CC. Flavio Rumitalo): « Pactum neque contra bonos mores neque contra leges emissum valet ».

[47] Cfr. per tutti S. Mazzarino, *L'impero romano*, rist. Roma-Bari 1973, pp. 593 sg.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana* v, Napoli 1975, pp. 78 sgg. e spec. pp. 106 sgg.

[48] Rinvio alle belle pagine dedicate al problema da M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, cit., pp. 51 sgg., con ampi riferimenti all'appassionato dibattito dottrinale (dal Taubenschlag all'Albertario, al de Francisci, al Segrè).

[49] Sul punto cfr. M. Amelotti, *Per l'interpretazione*, cit., pp. 15 sg. L'elenco dei destinatari dei rescritti dioclezianei è stato redatto dall'Arangio Ruiz sulle schede raccolte dal Rotondi, ora in G. Rotondi, *Scritti giuridici* 1, pp. 268 sgg.

[50] *Ius et leges*, « IVRA » 1 (1950), p. 250. Per un esame analitico delle varie posizioni dottrinali, successive allo scritto del Gaudemet, in ordine al significato attribuito ai due termini della dicotomia si veda G. G. Archi, *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*, in *Giustiniano legislatore*, cit., pp. 11 sgg. Merito innegabile dell'Archi è quello di aver messo in luce come in quelle formule si celino, entro « quell'unità astratta dei due secoli IV e V », contenuti in una continua evoluzione, e di questa evoluzione occorre pertanto ricostruire le tappe.

[51] Cfr. J. Gaudemet, *La formation du droit séculier*, cit., p. 33, il quale ricorda che l'espressione *lex generalis* ha dei precedenti (ovviamente di ben altro significato) in epoca classica.

[52] Circa l'uso, spesso improprio, che si fa del termine « potere legislativo » in relazione alle costituzioni imperiali cfr. R. Orestano, *Il potere normativo*, cit., pp. 18 sgg. Si veda comunque *infra* nel testo.

[53] O. Seeck, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantin*, « ZRG » 10 (1899), pp. 177 sgg.; J.-R. Palanque, *Collegialité et partages dans l'Empire romain au IV^e^ et V^e^ siècles*, « REA » 46 (1944), pp. 50 sg.; M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, « SDHI » 27 (1961), pp. 275 sgg.

[54] *Die Zeitfolge*, cit., pp. 177 sgg.; cfr. pure *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, p. 49.

[55] *Da Diocleziano a Costantino*, cit., pp. 276 e 299.

[56] Cfr. letteratura sul problema in M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino*, cit., p. 253 e n. 38. Su *C.Th.*, 10, 10, 2, cfr. ora T. Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984, pp. 3 sgg.

[57] O. Seeck, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantin*, cit., pp. 177 sgg. In senso parzialmente diverso cfr. però J.-R. Palanque, *Collegialité et partage dans l'Empire romain en IV^e^ et V^e^ siècles*, cit., pp. 50 sgg.

[58] F. De Martino. *Storia della costituzione romana* v, cit., pp. 115 sg.

[59] M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino*, cit., p. 276.

[60] Per il periodo immediatamente precedente a Costantino si vedano le fonti raccolte da M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino*, cit., pp. 255 sgg.

[61] Su tutto il problema si veda il mio *Le modalità di trasmissione*, cit., spec. pp. 83 sgg.

[62] Si vedano le fonti raccolte per il periodo precedente all'avvento di Diocleziano da P. de Francisci, *Per la storia della legislazione imperiale*, cit., pp. 192 sgg. Per gli editti dioclezianei si veda M. Amelotti, *Per l'interpretazione*, cit., pp. 25 sgg.

[63] Cfr. spec. M. Amelotti, *Per l'interpretazione*, cit., pp. 28 sgg.; *Da Diocleziano a Costantino*, cit., p. 274.

[64] *Vat. Fr.*, 32: « Aditus competens iudex considerato tutelae iudicio eam curabit fere sententiam, quam agnitam legibus esse providerit » (29 ag. 312). Il richiamo alle leggi ha chiaramente un significato generico, non tecnico. Quanto alla tavola di Brigetio che — nonostante le incertezze della dottrina — è certamente un editto (cfr. M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino*, cit., pp. 270 sgg. con lett. a n. 82) l'opinione più plausibile (J. Gaudemet, *Constantin restaurateur de l'ordre*, in *Studi Solazzi* [Napoli 1948], p. 664) è che Costantino si sia appropriato in epoca successiva (nel 321) di una costituzione emessa nel 311 dal collega Massimino.

[65] È per altro vero (come rileva lo stesso M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino*, cit., p. 253) che di precedente c'è rimasto ben poco, tranne poche aggiunzioni ai Codici Gregoriano ed Ermogeniano, e che Costantino non aveva alcun interesse a salvare i provvedimenti dei suoi predecessori.

[66] Sul problema della forma delle costituzioni imperiali cfr. per tutti E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti II Congr. Soc. it. Storia del diritto*, Firenze 1971, spec. pp. 844 sgg.

[67] R. Orestano, *Gli editti imperiali*, « BIDR » 44 (1937), p. 330; M. Amelotti, *Per l'interpretazione*, cit., p. 32.

[68] È merito dell'Archi, *Giustiniano legislatore*, cit., pp. 52 sgg. aver sottolineato l'importanza di un confronto diretto fra le costituzioni di questo periodo, anche se le conclusioni cui egli giunge sono, come si vedrà, in buona misura diverse da quelle prospettate nel testo.

[69] Sulla costituzione che abroga i provvedimenti di Licinio si è particolarmente soffermato J. Gaudemet, *Constantin restaurateur de l'ordre*, cit., pp. 663 sg.

[70] *Giustiniano legislatore*, cit., p. 53.

[71] Non mi pare che si possa riscontrare un'ulteriore distinzione tra le due espressioni (*ius vetus* limitato alle opere dei giuristi, *vetus ordo iuris* « il diritto in generale di fronte alla legge scritta costantiniana ») come vorrebbe J. Gaudemet, « IVRA » 1 (1950), cit., pp. 230 e 246.

[72] Si parla di *leges* pure in *C.Th.*, 15, 1, 14, 1, ma solo con riferimento a Licinio, quindi come manifestazione normativa non legittima (cfr. oltre nel testo).

[73] Ciò non mi sembra essere stato segnalato dall'Archi, *Giustiniano legislatore*, cit., p. 54, il quale, anche con riferimento a *C.Th.*, 12, 11, 1, 2, ritiene che i *rescripta*, pur menzionati in maniera autonoma, non possano che rientrare nel *ius vetus*, « come categoria di quello e in ogni caso con funzione di opposizione alle *leges* o *constitutiones* ».

[74] Questa seconda dicotomia (*leges-constitutiones*) è attestata anche fino a molto più tardi: cfr. la costituzione di Teodosio II e Valentiniano del 440 contenuta in *C.I.*, 1, 14, 7, nella quale si afferma che « leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis... ».

[75] Sul testo J. Gaudemet, *Constantin restaurateur de l'ordre*, cit., p. 672 e, più ampiamente, M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino*, cit., pp. 301 sgg.

[76] M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino*, cit., p. 320. Per altri casi

di provvedimenti abrogativi conseguenti a una *damnatio memoriae* cfr. J. Gaudemet, *Constantin restaurateur de l'ordre*, cit., pp. 673 sg.

[77] Anche se, come è stato esattamente rilevato (M. Kaser, *Storia del diritto romano*, trad. it. di R. Martini, Milano 1976, pp. 24 sgg.) le leggi costantiniane mancano della tecnica astrattizzante del legislatore, ma rimangono attaccate alla situazione del caso singolo senza riuscire a formulare convenientemente la norma per lo scopo generale che si ha di mira.

[78] Di diverso avviso l'Archi, *Giustiniano legislatore*, cit., p. 56, per il quale « il periodo severiano è... sulla stessa linea di quello severiano e dioclezianeo, e cioè tendenzialmente volto ad affermare l'unità del sistema al di sopra della varietà delle fonti di produzione ». Un attento esame delle fonti costantiniane da lui stesso addotte mi sembra deporre invece proprio nel senso del dualismo tipico del sistema dei secoli V e VI.

[79] Così li definisce G. G. Archi, *Giustiniano legislatore*, cit., p. 47.

[80] G. G. Archi, *Giustiniano legislatore*, cit., pp. 45 sg.

[81] Cfr. per tutti P. de Francisci, *Storia del diritto romano* III, rist. Milano 1943, pp. 202 sgg.; J. Gaudemet, *La formation du droit séculier*, cit., p. 57.

[82] G. G. Archi, *Giustiniano legislatore*, cit., p. 49.

[83] P. de Francisci, *Storia del diritto romano* III, rist. Milano 1943, p. 185 e già *Osservazioni sulle condizioni della legislazione nei secoli IV e V*, in *Studi Salandra* (1928), pp. 146 sgg. Cfr. ora sul problema F. De Martino, *Storia della Costituzione romana* V, cit., pp. 470 sgg.

[84] Sul punto cfr. N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione*, cit., pp. 40 sgg., specie in riferimento alla costituzione di Diocleziano contenuta in *C.I.*, 1, 23, 3: « Sancimus ut authentica ipsa atque originalia rescripta et nostra etiam manu subscripta, non exempla eorum, insinuentur ».

[85] Cfr. Cl. Dupont, *Constantin et les constitutions imperiales*, in *Studi Volterra* I, Milano 1971, pp. 555 sgg.

[86] Sul processo per rescritto del IV e V secolo cfr. l'ampia monografia di E. Andt, *La procédure par réscrit*, Paris 1920.

[87] L'espressione è di E. Cuq, *Manuel des institutions juridiques des Romains*, Paris 1928², p. 30. Contro la tesi, seguita da gran parte degli autori, secondo cui tale tipo di processo sarebbe stato già in vigore a partire dall'epoca di Adriano e come effetto automatico dell'emancipazione di un rescritto cfr. il mio *Potere imperiale*, cit., spec. pp. 43 sgg. ed anche *Processo civile e politica giudiziaria nel Principato*, cit., pp. 104 sgg.

[88] Così G. G. Archi, *Giustiniano legislatore*, cit., p. 48. L'Archi sopravaluta — a mio avviso — la portata della frase « quocumque modo fuerint impetrata », finendo poi per sottovalutare il ben più preciso riferimento ai giudici.

[89] Le tappe dell'ulteriore evoluzione di questa politica contraria ai rescritti sono note: Arcadio e Onorio nel 398 limitano l'efficacia dei rescritti alle sole cause per le quali sono stati concessi (*C.Th.*, 1, 2, 11); Teodosio e Valentiniano nel 425 ribadiscono l'efficacia limitata agli affari e alle persone per le quali sono stati promulgati (*C.I.*, 1, 14, 2) e nel 426 riaffermano il divieto per i giudici di accogliere i rescritti « contra ius elicita » (*C.I.*, 1, 19, 7); infine Zenone nel 477 vieta, sotto minaccia di gravi pene, che alcun rescritto venga rilasciato se non con l'espressa condizione « si preces veritate nituntur » (*C.I.*, 1, 23, 7).

TULLIO SPAGNUOLO VIGORITA

Nuovi indirizzi di politica fiscale nella legislazione di Costantino

* Una sintesi di questa relazione, nella quale propongo le linee fondamentali di un'indagine ancora in corso sulla politica fiscale di Costantino, fu da me letta nell'incontro napoletano dell'ottobre 1982. Da queste ricerche, avviate nell'ambito del Seminario di antichistica dell'Istituto Gramsci, è nel frattempo scaturito, come primo, parziale risultato, il mio libro *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984, al quale rinvio per la documentazione delle idee esposte nei primi due paragrafi e in parte del terzo. Anche nella seconda parte di questo contributo, in cui tento una prima valutazione dei nuovi indirizzi di politica fiscale che sembrano emergere dai dati legislativi, ho ridotto all'essenziale le citazioni di fonti e quasi del tutto escluso quelle di letteratura, sperando di poter in breve termine fornire altrove una documentazione più ampia.

[1] *C.Th.*, 10, 10, 2. La data consolare è il 319, ma lo spostamento al 312, già suggerito da Godefroy, s'impone.

[2] *C.Th.*, 10, 10, 1.

[3] *C.Th.*, 10, 10, 3.

[4] *C.Th.*, 11, 7, 1 = *C.I.*, 10, 19, 1; *C.Th.*, 10, 15, 1 = *C.I.*, 2, 8, 3; *C.Th.*, 8, 10, 1 = *C.I.*, 12, 61, 1; per la data, cfr. *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 74 sg.

[5] Di *C.Th.*, 10, 10, 1 possediamo del resto un altro frammento, che significativamente reprime gli abusi nelle esazioni: *C.Th.*, 13, 10, 1.

[6] *Pauli sententiae*, 5, 13, 1.

[7] *pan.*, 12 (9), 4, 4 Paladini-Fedeli.

[8] *I. Cret.*, I, Lyttos 188 (= *CIL* III 12043), ll. 23-7; cfr. *CIL* V 2781, ll. 12-5; *CIL* III 12133, ll. 13-7. Qualche anno fa T. D. Barnes ha tentato di attribuire questo famoso editto a Licinio, con argomenti certamente infondati. Tuttavia, indirettamente ha sollevato qualche dubbio sulla paternità costantiniana che solo un nuovo esame dell'esemplare di Tlos (*CIL* III 12133) potrebbe forse risolvere, anche se vari elementi, e in particolare la sorprendente coincidenza con le linee conosciute della legislazione costantiniana sull'accusa criminale e sulla delazione fiscale, mi inducono a credere che l'attribuzione a Costantino possa per ora essere confermata, anche indipendentemente dal frammento conservato nei codici (*C.Th.*, 9, 5, 1 e *C.I.*, 9, 8, 3) come parte di un'*epistula* da questo inviata a Maximus, *p.u.* sett. 318-sett. 323 (A. Chastagnol, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, pp. 72 sgg., n. 29; *PLRE* I, p. 590, Maximus 48; T. D. Barnes, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge (Mass.)-London 1982, pp. 117 sg.); cfr. T. Spagnuolo Vigorita, *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo 1978, pp. 127 sg.; *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 68 sg., n. 68.

[9] Tac., *ann.*, 3, 26, 1-28.1.

[10] Plin., *pan.*, 34, 2.

[11] Tac., *ann.*, 12, 60, 1-4; Plin., *pan.*, 36, 3 sg.

[12] Fiscali, come mostra Svet., *Dom.*, 9, 8 Ailloud, nonostante *Dio Cass.*, 67, 1, 4.

[13] Tiberio: Tac., *ann.*, 3, 25, 1 e 28, 4; Nerone: Svet., *Nero*, 10, 2; Tito: Svet., *Tit.*, 8, 12-4; Plin., *pan.*, 35, 4; Mart., *de spect.*, 4; cfr. Mart., 11, 66, 1-3; Domiziano: Svet., *Dom.*, 9, 5 e 9, 8; diverso l'atteggiamento di Domiziano nella seconda parte del suo principato, cfr. Plin., *pan.*, 34, 1 sg.; 34, 5; 50, 3-5; 43, 1-3; Svet., *Dom.*, 12, 5 sg.; Nerva: Plin., *pan.*, 34, 1.

[14] Plin., *pan.*, 34-6; 41; 43; 50; l'intervento — meno fiducioso — di Tacito dimostra l'intensità del dibattito sulla delazione in età traianea.

[15] *Secta*, cit., pp. 118 sgg.; *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 210 sgg.

[16] Ulp., 2 *off. proc.*, *Dig.*, 1, 16, 9 *pr.*; cfr. il mio *Bona caduca e giurisdizione procuratoria agli inizi del III secolo d. C.*, « Labeo » 24 (1978), pp. 164 sgg.; *Secta*, cit., pp. 57 sgg.

[17] *Dio Cass.*, 57, 23, 5.

[18] *Secta*, cit., pp. 60 sgg.

[19] Cfr. spec. *C.I.*, 10, 11, 2 (238) e 3 (241).

[20] Sulla politica fiscale di Massimino e Gordiano, e sugli eventi del 238, cfr. *Secta*, cit., pp. 80 sgg., 109 sgg.; *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 212 sgg.

[21] Mart., 11, 66, 1; Dio. Chrys., *or.*, 46, 8; Philostr., *V.S.*, 2, 29 (p. 621).

[22] Cfr. in particolare Gord. (239) *C.I.*, 9, 35, 3; (241) *C.I.*, 10, 11, 3; (242) *C.I.*, 2, 11, 17; Pap., 13 *resp. Dig.*, 49, 14, 38, 1.

[23] *Secta*, cit., pp. 120 sgg., 137 sgg.; *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 36, 214 sg.

[24] Cypr., *ad Don.*, 10, 206-11; 12, 248-55; *de op. et eleem.*, 19, 374-81 (ed. Simonetti, *C.Chr.*); Aur. Vict., 35, 7; *S.H.A.*, *Aur.*, 39, 3.

[25] *C.I.*, 10, 11, 4.

[26] Cfr. Call., 2 *de i.f.*, *Dig.*, 49, 14, 2 *pr.*; Sev. (208) *C.I.*, 2, 11, 9.

[27] Che ha un solo precedente nella letteratura giuridica del principato: Alex. (224) *C.I.*, 4, 55, 4, 1; *exsecrabile delictum*, punito con la pena capitale, è qui una gravissima ipotesi di *plagium*, l'acquisto di un *dominus* venduto dai suoi schiavi.

[28] Cfr. il mio *Exsecrabiles nuntiatores. I delatori fiscali in un rescritto di Carino o Numeriano*, in corso di stampa nella *Festgabe* per M. Kaser nel suo 80° anno.

[29] *I. Cret.*, I, Lyttos 188 (= *CIL* III 12043), ll. 23 sg.; cfr. *CIL* V 2781, ll. 12 sg.; *CIL* III 12133, ll. 13 sg.

[30] *Exsecranda pernicies*, pp. 114 sgg.

[31] *C.Th.*, 8, 16, 1 *pr.* = *C.I.*, 8, 57, 1 *pr.*, che è un brano della copia inviata ai romani e affissa il 1° aprile.

[32] Più precisamente, furono abolite le incapacità successorie a carico di *caelibes* e *orbi*, salvo che nella successione tra coniugi, cfr. *C.Th.*, 8, 16, 1, 2 e (334) *C.Th*, 13, 5, 7.

[33] Di quelle leggi che per Tacito e Plinio avevano sconvolto una *civitas legibus fundata*, ma che invece, fidando nei loro effetti demografici, il panegirista gallico del 307 considerava ancora *fundamenta rei publicae*, *pan.*, 7 (6), 2, 4 Paladini-Fedeli.

[34] Eus., *vita Constantini*, 4, 26, 2-4 Winkelmann. Eusebio precorre (4, 26, 1), ma facendone una lode, la famosa accusa di « novator turbatorque priscarum legum et moris antiquitus recepti » che Ammiano (21, 10, 8) fa pronunziare da Giuliano.

[35] Ammiano (14, 6, 22) ci ricorda, p. es., quanto i senatori romani ap-

prezzassero *orbi et caelibes*, dai quali si potevano ricavare ricche eredità. Al di là della malizia ammianea, non c'è dubbio che la legge aveva forse intenti e certo effetti ben più ampi che non quello di favorire i cristiani.

[36] Eus., *vita Constantini*, 4, 26, 5 sg.

[37] Per la data, O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart 1919; T. D. Barnes, *The New Empire*, cit., p. 74; *C.I.*, 6, 9, 9; 6, 23, 15; 6, 37, 21.

[38] *Secta*, cit., p. 124; *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 204 sgg.

[39] *C.Th.*, 10, 15, 2, *epistula* al *p.po* Pacatianus del 5 luglio 334.

[40] *C.Th.*, 11, 7, 1 = *C.I.*, 10, 19, 1; *C.Th.*, 10, 15, 1 = *C.I.*, 2, 8, 3; *C.Th.*, 8, 10, 1 = *C.I.*, 12, 61, 1; per la data (novembre 313 o 314), cfr. sopra, n. 4.

[41] *C.Th.*, 10, 1, 5, 1 = *C.I.*, 10, 1, 7, 2, del 31 dicembre 326; *C.Th.*, 10, 8, 2, dell'11 marzo 319; cfr. anche *C.Th.*, 9, 42, 1, 4 = *C.I.*, 9, 49, 9, 3, del 27 febbraio 321.

[42] *I.G.*, II/III^2 1121; *CIL* III 12134.

[43] *C.Th.*, 10, 4, 1, *ad Philippum vic. urbis*, probabilmente data a Heraclea il 5 marzo 326, cfr. *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 52 sg. n. 30; cfr. *C.I.*, 3, 26, 9, attribuita a Valente.

[44] Herod., 7, 3, 2.

[45] *C.Th.*, 10, 1, 3 = *C.I.*, 10, 1, 6.

[46] *C.Th.*, 10, 1, 4, *ad Domitium Dracontium mag. privatae rei Africae*, del 19 maggio 320.

[47] O. Seeck, *Regesten*, cit., pp. 59, 169; T. D. Barnes, *The New Empire*, cit., p. 74; *C.Th.*, 11, 7, 3 = *C.I.*, 10, 19, 2.

[48] Come in *C.Th.*, 9, 42, 1 = *C.I.*, 9, 49, 9, del 27 febbraio 321, sul patrimonio della moglie e dei figli emancipati del condannato.

[49] Cfr. Zos., 2, 38, 2-4; qualche riferimento bibliografico in *Exsecranda pernicies*, cit., p. 116 n. 68.

[50] Eutr., 10, 1, 2.

[51] Eus., *vita Constantini*, 1, 14, 1-5.

[52] Amm., 16, 8, 11 sg.

[53] Ivi, 16, 8, 13.

[54] Altre testimonianze sulla munificenza (o la prodigalità) di Costantino e sul profitto che ne ricavarono amici e funzionari poco degni, Iul., *Caes.*, 36; *ad Const.*, 6; Anon., *de reb. bell.*, 2, 1 sg.; Aur. Vict., 40, 15 e 41, 20; *Ep. de Caes.*, 41, 16; Zos., 2, 38, 1; *pan.*, 4 (10), 38, 5; *anon. Vales.*, 30. Svilupperò in un'altra ricerca gli spunti, che qui di seguito propongo ad una prima riflessione, sulla prodigalità di Costantino, la legislazione relativa alla *petitio*, e la cessione onerosa o gratuita dei beni fiscali; cfr. per ora la bibliogr. cit. in *Exsecranda pernicies*, cit., p. 115 n. 68.

[55] Su questa, cfr. p. es. *h.e.*, 10, 9, 8; *vita Constantini*, 4, 26, 1-6; 4, 2 sg. e *h.e.*, 10, 8, 12.

[56] *vita Constantini*, 1, 9, 1; 1, 41, 3; 1, 43, 1-3; 2, 20, 5 (?); 2, 22; 3, 1, 7 sg.; 3, 22; 4, 1, 1; 4, 2-4; 4, 22, 2; 4, 49, 3; 4, 63, 3.

[57] Sulla quale, p. es.: *h.e.*, 8, 14, 4; 8, 14, 10 sg.; 8, 14, 15; 10, 8, 12 sg.; *m.P.*, 5, 4 sg.; *vita Constantini*, 1, 35, 2; 1, 36, 2; 1, 52; 1, 55, 1-3; 2, 20, 2; 2, 21; 2, 25; 2, 30, 2; 2, 35, 1; 2, 38; 2, 40; 3, 1, 3 e 7; 4, 3.

[58] *vita Constantini*, 1, 41, 3; 2, 20, 2-5.

[59] Ivi, 3, 22; 4, 22, 2; 4, 49, 3; 4, 63, 3.

[60] Ivi, 1, 43, 1-3; 4, 1, 1 sg.

[61] Ivi, 4, 2 sg.

[62] Ivi, 3, 1, 7; cfr. 2, 22; 3, 22.
[63] Ivi, 1, 9, 1; 4, 1, 1 sg.
[64] Ivi, 4, 4; cfr. *C.Th.*, 10, 8, 3, del 3 agosto 326.
[65] Ivi, 4, 54, 2.
[66] Ivi, 4, 29, 4 - 31; 4, 54, 1 - 55, 3.
[67] Ivi, 1, 9, 1; 4, 29, 4; 4, 55, 3; cfr. 4, 1, 1.
[68] Ivi, 4, 30, 1; 4, 55, 2.
[69] Ivi, 4, 29, 4.
[70] Ivi, 1, 9, 1.
[71] *C.Th.*, 10, 10; 10, 12; 10, 13; 10, 14.
[72] Su di essa, cfr. soprattutto G. Provera, *La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino 1964, pp. 178 sgg.
[73] *C.Th.*, 10, 1, 1.
[74] *C.Th.*, 10, 8, 2.
[75] *C.I.*, 1, 19, 3.
[76] Ma non è certo che *C.Th.*, 5, 2, 1 risalga a Costantino. Per ammetterlo, bisogna pensare a una prefettura del pretorio di Vettius Rufinus (*cos.* 323) nel 318-9 (così O. Seeck, *Regesten*, cit., pp. 52, 56 sg., 143, 167, che data la costituzione al 1° dicembre 318; per il 1° dicembre 319, P. Bruun, *Studies in Constantinian Chronology*, New York 1961, pp. 34, 38, 40, 44), esclusa dalla *PLRE* I, p. 783 Rufinus 25 (seguita da T. D. Barnes, *The New Empire*, cit., p. 130), che, sia pur dubitativamente, attribuisce *C.Th.*, 5, 2, 1 a Costante (1° dicembre 346); Mommsen l'attribuiva a Costanzo (1° dicembre 352), il quale però a quella data non era a Sirmium; peraltro, anche la presenza di Costante a Sirmium nel dicembre 346, supposta dalla *PLRE*, non è sicura; cfr. T. D. Barnes, *Imperial Chronology A.D. 337-350*, « Phoenix » 34 (1980), p. 166.
[77] *C.Th.*, 10, 14, 2 = *C.I.*, 10, 14, 1.
[78] *C.Th.*, 10, 14, 1; attribuzione e data (nei codici: Costantino, 21 marzo 315) sono corrette da O. Seeck, *Regesten*, cit., pp. 38, 194; cfr. *PLRE* I, p. 614 Mygdonius; T. D. Barnes, *Chronology*, cit., p. 164.
[79] Cfr. p. es. *C.Th.*, 11, 7, 3 = *C.I.*, 10, 19, 2, *ad populum*, 31 gennaio 320 (O. Seeck, *Regesten*, cit., pp. 59, 169; T. D. Barnes, *The New Empire*, cit., p. 74), in cui i beni del debitore fiscale inadempiente sono attribuiti ai *curiales*; in *C.Th.*, 11, 7, 4 = *C.I.*, 10, 21, 1, *ad Afros*, 18 maggio 328 (O. Seeck, p. 69; T. D. Barnes, p. 77), quelli del debitore moroso sono venduti « comparatoribus data firmitate perpetua possidendi »; similmente *C.Th.*, 11, 9, 1, del 31 dicembre 323, dispone che, trascorsi due mesi, gli schiavi del debitore fiscale, dati in pegno a garanzia del pagamento, possono essere acquistati da terzi senza pericolo che la vendita venga invalidata: « firmiter mancipia comparabunt ». In questo profilo è indicativa, pur non riferendosi a debiti fiscali, l'*epistula* a Locrius Verinus — *C.Th.*, 12, 11, 1, 2 = *C.I.*, 11, 33, 2, 2 — secondo la quale, acquisiti dal fisco i beni del mutuatario di una città, l'acquirente a titolo oneroso di tali beni non sarà tenuto a saldare il debito verso la città, a differenza del donatario che li ha ricevuti dalla *principalis liberalitas*. Quest'ultima costituzione fu affissa il 30 gennaio 320 secondo Seeck, pp. 75, 169 (quando Verinus era *vicarius Africae*), o 314, secondo i codici, accolti dalla *PLRE* I, p. 591 Verinus 2 (a cui aderisce dubitativamente T. D. Barnes, *The New Empire*, cit., p. 118), che suppone in quell'anno un posto di governatore o di vicario, peraltro sulla sola base di questa costituzione.
[80] *C.Th.*, 10, 8, 1 = *C.I.*, 10, 10, 2.

[81] *C.Th.*, 10, 1, 2.

[82] *PP. Romae* 17 maggio 319 nei codici; Seeck (*Regesten*, cit., pp. 38, 204) l'attribuiva a Costanzo (17 maggio 357); *PLRE* I, p. 381 Severus 2 suppone un destinatario romano (p. es. *rationalis urbis Romae*) che avrebbe poi inviato la costituzione *ad Severum rat. Africae*; forse più attendibile una datazione al 17 dicembre 312, leggendo *XVI kal. Ian.* invece di *XVI kal. Iun.*, e *Constantino A. II cons.* (o simili, cfr. *Exsecranda pernicies*, p. 6, note 3 e 5) invece di *Constantino A. V et Licinio C. conss.*

[83] *C.Th.*, 4, 11, 1; O. Seeck, *Regesten*, cit., pp. 100, 165; *PLRE* I, p. 777 Rufinus 15.

[84] Come si è già visto in *C.Th.*, 10, 1, 1 (13 settembre 315); 11, 7, 4 = *C.I.*, 10, 21, 1 (18 maggio 328, O. Seeck, *Regesten*, cit., pp. 69, 178); *C.Th.*, 11, 9, 1 (31 dicembre 323), che esplicitamente attesta le perplessità degli acquirenti.

[85] Eus., *h.e.*, 10, 5, 9 sg.; Lact., *mort. per.*, 48, 7-9; Eus., *h.e.*, 10, 5, 16 (*epistula* ad Anullinus); e, più tardi (dopo la sconfitta di Licinio), Eus., *vita Constantini*, 2, 21; 2, 37, 1 sg.; 2, 38.

[86] *C.Th.*, 10, 8, 3.

[87] Eus., *vita Constantini*, 4, 4.

[88] *C.Th.*, 10, 10, 6, *ad Eusebium c.r.p.*, 6 aprile 339; per la data, O. Seeck, *Regesten*, cit., pp. 48, 187, dubitativamente seguito da T. D. Barnes, *Chronology*, cit., p. 165; 6 aprile 342 Mommsen e *PLRE* I, p. 302 Eusebius 6.

[89] *C.Th.*, 10, 10, 5, *Callepio rationali trium provinciarum.*

[90] Sia in un editto (*C.Th.*, 5, 13, 1 = *C.I.*, 11, 66, 1, *ad edictum Heliopolitanorum*) del 12 febbraio 341, certo emanato su precise richieste dei cittadini, sia in lettere ai funzionari, di cui è esempio *C.Th.*, 5, 13, 2, stessa data.

[91] Circa i dubbi di Barnes sulla paternità costantiniana dell'*Edictum de accusationibus*, cfr. sopra, n. 8.

[92] L'*Edictum de accusationibus* (*I. Cret.*, I, Lyttos 188 = *CIL* III 12043, ll. 46-50; cfr. *CIL* V 2781, ll. 28-30) dichiara che, per meglio chiarire la volontà imperiale, ad un altro editto sono annesse le copie di *scripta* inviati « ad praefectos nostros quam eti[am et p]raesides et rationalem et magistrum privat[ae] ». L'altro editto menzionato dall'*Ed. de acc.* è con forte probabilità quello di *I. Cret.*, I, Lyttos 189 (= *CIL* III 12044 = 13569); esso è scritto con caratteri identici a quello dell'esemplare cretese dell'*Ed. de acc.* e sullo stesso materiale (per quanto posso capire dall'apografo di Halbherr nel *CIL*, dalle indicazioni del *CIL* e di M. Guarducci, e dai risultati, purtroppo non confortanti, dell'esame delle due pietre, ormai quasi illeggibili, effettuato dal dott. Mario Pagano, che ringrazio anche per le fotografie che mi ha portato), ed è stato ritrovato a Creta nella stessa chiesa (S. Ioannes εἰς τὰ Καμάρια a Lyttos, presso Kastèlli); alle ll. 42-6 di questo secondo editto si legge che ad esso sono allegate le copie degli scritti diretti « tam praefectis nostris quam etiam praesidibus provinciarum rationali quoque et pribate magistro ». È verosimile che i due editti siano stati pubblicati congiuntamente quale piccolo *corpus* legislativo relativo al processo accusatorio, alla delazione fiscale (*Ed. de acc.*) e alla restituzione dei beni confiscati sia in base a condanna penale che ad altro titolo (secondo editto); cfr. il mio articolo *Prohibitae delationes. Il divieto di deferire al fisco nel Panegirico del 313*, di prossima pubblicazione negli *Scritti in onore di S. Calderone.*

[93] Cfr. la sanatoria per il possesso fino ai *decennalia*, *C.Th.*, 4, 11, 1, *pp.* 23 maggio 316.

[94] Cfr. *C.Th.*, 9, 42, 1 (27 febbraio 321) = *C.I.*, 5, 16, 24 e *C.I.*, 9, 49, 9 (Arcadio, 396); sui *Caesariani*, sopra, n. 48.

[95] Cfr. *C.Th.*, 10, 1, 4 (19 maggio 320): un anno per le liti fiscali; *C.Th.*, 10, 1, 1 (13 settembre 315): un anno ai proprietari di beni confiscandi per far valere le proprie ragioni.

[96] Cfr. *C.Th.*, 10, 8, 2 (11 marzo 319): *fraudes Caesarianorum* che sottraggono beni a danno dei *petitores*; cfr. anche n. 41.

François Jacques

L'ordine senatorio attraverso la crisi del III secolo

[1] Per un'eccellente messa a punto dell'evoluzione della carriera senatoria nel III secolo, M. Christol, *Les réformes de Gallien et la carrière sénatoriale*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, I, Roma 1982, pp. 143-66. La tesi di Ch. Lécrivain, *Le Sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople*, Paris 1888, che pensava di poter distinguere una restaurazione senatoria da Severo Alessandro alla fine del III secolo (pp. 3-9), può ormai essere citata solo per memoria. Un bilancio completo dell'attività del senato durante l'alto impero è ora disponibile grazie a R. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984. [Per alcune abbreviazioni di queste note cfr. Appendice, pp. 150 sg.]

[2] Così Lécrivain (*Le Sénat*, cit., n. 1), non si pone il problema di una eventuale evoluzione del reclutamento nel III secolo. Notiamo che M. T. W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, un libro dedicato alla classe senatoria, considera la politica di Diocleziano soltanto dal punto di vista istituzionale (spec. pp. 39-48).

[3] O. Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt* I 2, Stuttgart 1921², pp. 286 sgg.; per l'integrazione della teoria di Seeck nel contesto storiografico, M. Mazza, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d. C.*, Roma-Bari 1973, pp. 63 sgg.

[4] A proposito di Settimio Severo cfr., p. es., A. Piganiol, *Histoire de Rome*, Paris 1962, p. 400: « les sénateurs ont été décimés, et le plus riches bourgeois ont partagé leur sort ». Non corrette dalla prosopografia, le fonti letterarie danno l'impressione che ogni crisi politica veda l'eliminazione di numerosi senatori. Per un esempio della permanenza del personale senatorio sotto un imperatore considerato terrorista, K. Dietz, *Senatus contra principem. Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax*, München 1980.

[5] Così seguendo P. Lambrechts, *La composition du Sénat romain de Septime Sévère à Dioclétien (183-284)*, Budapest 1937, pp. 79 sgg., W. Ensslin, in *Cambridge Ancient History*, Cambridge 1939, p. 375.

[6] M. I. Rostovzev, *The Social and Economic History of the Roman Empire* I, Oxford 1957², pp. 463 sg.

[7] Sul carattere di questo termine, inadeguato per i notabili locali, F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Roma 1984, pp. 507-70.

[8] M. I. Rostovzev, *The Social and Economic History*, cit., II, p. 736,

n. 40: il materiale sparso mostra che le nuove famiglie provinciali sono molto più numerose delle *gentes* che risalgono al II secolo. Se non possiamo rimproverare a questo studioso di aver potuto disporre solo di studi insufficienti, rileviamo però che egli attribuisce senza prove alle « nuove famiglie » un'origine sociale e una mentalità differenti da quelle delle famiglie più antiche.

[9] Ivi, pp. 107 sgg., spec. p. 110.

[10] Ivi, p. 376.

[11] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire, 284-602*, Oxford 1964, p. 540.

[12] J. Morris, *Munatius Plancus Paulinus*, « BJ » (1965), pp. 88-96, molto più avventuroso di J. Matthews, *Continuity of a Roman family: the Rufii Festi of Volsinii*, « Historia » 16 (1967), pp. 484-509.

[13] M. T. W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy*, cit., pp. 9 sg., 65. Così, per spiegare la carriera senatoria di L. Aelius Helvius Dionysius (pp. 40-2), egli immagina la sua adozione da parte di un Vettenius senatore, invece di ipotizzare una concessione del laticlavio o una *adlectio*, mentre nessuna *gens* Vettenia clarissima è attestata nel III secolo.

[14] Cfr. la tabella in cui J. Morris, *Munatius Plancus*, cit., collega i Munatii dell'inizio del I secolo ai Ceionii e ai Nummii della fine del IV: mentre la parentela fra Nummii e Ceionii compare solo nella seconda metà del III secolo, i Nummii della fine del II e del III secolo vengono presentati come discendenti di L. Ceionius Commodus. — Non possiamo passare qui in rassegna tutte le fragili ipotesi di Arnheim, *The Senatorial Aristocracy*, cit.; rileviamo solo qualche esempio del suo metodo. La presenza di Latinius Primosus in un elenco in cui si possono rilevare dei nobili rende la sua nobiltà molto probabile (p. 42), come del resto quella di Publilius Optatianus Porphyrius, citato in un altro elenco (pp. 62 sg.). Mentre i legami fra gli Aconii di Volsinii e gli Acones non possono essere stabiliti con certezza, egli afferma « the name Aco is simply a shortened form of Aconius, and in the view of the rarity of the name we can safely link our Aco or Aconius with the others » (pp. 78 sg.). L'augurato è, di per sé, una prova dell'antichità della famiglia del titolare (p. 115).

[15] Ivi, pp. 10, 65.

[16] Ivi, p. 9 e anche p. 47, in cui ogni senatore che incomincia la propria carriera con le magistrature è considerato di nascita nobile: l'autore non considera la possibilità dell'ottenimento del laticlavio.

[17] Cfr. sotto, pp. 90 sg.

[18] G. Barbieri, *L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino (193-285)*, Roma 1952, pp. 531 sg., 659 sg.

[19] Ivi, pp. 531 sg.

[20] Recente messa a punto di A. Chastagnol, *La carrière sénatoriale du Bas-Empire (depuis Dioclétien)*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., I, pp. 167-94; per la carriera equestre, cfr. in questo volume il contributo di Claude Lepelley.

[21] Come dimostra la spedizione mesopotamica di Caro.

[22] Al più tardi all'inizio del III secolo vengono considerati come *liberi senatorum* i discendenti in linea maschile di un senatore fino alla quarta generazione (*Dig.*, 1, 2, 10). Così, le tarde *Sententiae* attribuite a Paolo prevedono che tutti sono liberi da costrizioni dovute all'*origo* (*Dig.*, 50, 1, 22, 5). Non è precisato esplicitamente che i discendenti di terzo e quarto grado sono clarissimi, ma questo ci sembra implicito. Per quanto ci riguarda

riteniamo che una famiglia abbia potuto conservare il clarissimato nella seconda metà del III secolo e all'inizio del IV secolo senza che gli adulti maschi fossero nella carriera senatoria.

[23] Dal momento che lo scopo è di sapere se la ricchezza insieme con lo splendore e la tradizione familiare hanno potuto trasmettersi senza interruzioni, importa meno stabilire con certezza i legami di filiazione che non ritrovare membri della stessa *gens* nelle diverse generazioni; le lacune della documentazione ci tolgono qualsiasi speranza di conoscere tutti i membri.

[24] Potremmo moltiplicare gli esempi di avvicinamenti abusivi suggeriti dall'onomastica. Saremmo tentati, p. es., di mettere in rapporto L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus (lo storico Mario Massimo) e Vibia Maria Maxima, clarissima databile alla prima metà del III secolo; invece questa donna è figlia di un cavaliere P. Vibius Marianus e di Regina Maxima (*CIL* VI 1636 = *ILS* 1361). Un'altra Maria Maxima è la sposa di un notabile municipale (*CIL* IX 4622 = *ILS* 1361). A Brixia, nel III secolo, Sex. Valerius Poblicola Vetillianus e Nonia Arria Hermionilla riprendono i nomi di due grandi famiglie; potremmo tutt'al più ritenerli dei clienti dei Valerii Maximi e dei Nonii (cfr. F. Jacques, *Les curateurs des cités dans l'Occident romain de Trajan à Gallien. Études prosopographiques*, Paris 1983, pp. 300-3).

[25] Netta in Italia e in Africa, essa è particolarmente sensibile in Oriente, ad Atene come a Efeso.

[26] Il problema si pone in particolare per le iscrizioni funerarie cristiane che ci fanno conoscere dei clarissimi non attestati altrove, spesso perché essi non appartenevano alla più alta aristocrazia romana. In generale gli editori (come nelle *ICUR*) non propongono date, nemmeno approssimative. Se possiamo tenere per certo che alcuni membri dell'aristocrazia erano cristiani nel III secolo, nessun esempio è attestato in modo inequivocabile. Abbiamo pertanto considerato che i personaggi che incontriamo come cristiani non dovevano essere anteriori alla seconda metà del III secolo, quando non disponiamo di nessuna gabbia cronologica precisa.

[27] Nel IV secolo non si può più pensare che il primo gentilizio di un polionimo sia tassativamente quello del padre. Così L. Aelius Helvius Dionysius è probabilmente il padre di P. Helvius Aelius Dionysius: il cognome è identico, ma l'ordine dei gentilizi è invertito. Vulcacius Rufinus è fratello di Naeratius Cerealis, ma nel suo nome nulla richiama la *gens Neratia*. Un'iscrizione (*CIL* VI 1753 = *ILS* 1267) qualifica Sex. Claudius Petronius Probus come *Anicianae domus culmen*; senz'altro figlio di una Anicia, egli sposa Anicia Faltonia Proba e i suoi figli sono degli Anicii (cfr. A. Chastagnol, *Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, p. 291; M. T. W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy*, cit., stemma 2 b).

[28] È sufficiente sfogliare la *PLRE* per vedere che nessun *cognomen* può essere considerato monopolio di una famiglia.

[29] Cfr. Appendice, p. es. 56 e 66.

[30] Così per i Vettii o i Virii.

[31] Abbiamo potuto aggiungere un numero abbastanza consistente di personaggi a quelli citati nella *PLRE*, cristiani in particolare. Quando essi non compaiono nella *PLRE*, ciò è segnalato nella notizia.

[32] G. Barbieri, *L'albo*, cit., pp. 415-31: piuttosto 900 che 800; così W. Eck, in «Chiron» 1 (1976), p. 396; G. Alföldy, «BJ» 169 (1969), p. 237: circa 1000 all'inizio del III secolo.

[33] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., p. 525.

[34] In *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., I, p. 172.

[35] M. T. W. Arnheim, *Aristocracy*, cit., non considera questa conse-

guenza nella sua teoria di una quasi pietrificazione del rinnovamento senatorio.

[36] Fino a Severo Alessandro, le funzioni meno rilevanti del vigintivirato (triumvirato capitale e quattuorvirato *viarum curandarum*) sono esercitate soprattutto da uomini nuovi. Alla fine del II secolo e all'inizio del III non c'erano più di due o tre *adlecti* l'anno. K. Hopkins, *Death and Renewal*, Cambridge 1983, pp. 120-200, ritiene di poter dimostrare un rinnovamento molto rapido del senato durante l'alto impero.

[37] F. Jacques, *Le nombre de sénateurs aux IIe et IIIe siècles*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., I, pp. 137-42; il senato si rinnovava all'incirca ogni trent'anni. Successivamente K. Hopkins, *Death and Renewal*, cit., che giunge alle stesse conclusioni.

[38] *CIL* X 4631; cfr. *PLRE* I, p. 1042.

[39] In Italia i magistrati municipali entravano generalmente in funzione il 1° luglio o il 1° gennaio (cfr. F. Jacques, *Le privilège*, cit., p. 460).

[40] Il 289 non corrisponde a un periodo di crisi politica, e quindi la successione dei consoli era stata organizzata dal 288. Per meno di 14 consoli non sarebbe stato necessario prevedere una coppia di consoli per febbraio, mentre, per i mesi seguenti abbiamo due consoli per due mesi.

[41] Bisogna tener conto degli anni in cui gli imperatori ricoprono il consolato.

[42] All'epoca di Dione Cassio non si è consoli per più di due mesi; all'inizio del III secolo troviamo normalmente dodici o tredici consoli annuali (cfr. G. Alföldy, *Konsulat und Senatorenstand unter der Antoninen. Prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Führungsschicht*, Bonn 1977, p. 17).

[43] Nell'alto impero il consolato rimane riservato a una minoranza di senatori: F. Jacques, in *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., I, p. 142; Id., *Le privilège*, cit., p. 92.

[44] 371 senatori certi e 177 probabili recensiti nell'*Albo* per il periodo 235-85.

[45] G. Barbieri, *L'albo*, cit., p. 467.

[46] Sulla base di un senato di 600 membri che si rinnova in circa 30 anni, possiamo considerare 1200 senatori fra il 282 e il 312.

[47] Nulla consente di sostenere che fra i personaggi schedati ci siano stati dei clarissimi non senatori.

[48] L'identità tra Aurelius Iulius, *v. p.*, attestata nel 276 e poco più tardi, e M. Aurelius Iulius, *v. c.*, governatore di Dalmazia, è solo probabile. Non è certo che T. Oppius Aelianus Asclepiodotus, consolare di Frigia-Caria, sia identico al perfettissimo Asclepiodotus, governatore della stessa provincia nel 282-3 (cfr. n. 62).

[49] La mancata conoscenza degli ascendenti (o del loro rango) ci costringe a rimanere al livello delle ipotesi. Si vedano le notizie dedicate alle famiglie dei diversi personaggi cit.

[50] Tale eventualità può essere ancora meno probabile per i titolari di gentilizi imperiali.

[51] *ILAfr* 517 (fine del II secolo); Sex. Egnatius Primus è un notabile locale.

[52] Alcuni Aurelii possono discendere da personaggi che hanno ricevuto la cittadinanza o la libertà dagli ultimi Antonini; ma bisogna considerare gli effetti della *constitutio Antoniniana*, soprattutto per i soldati congedati (cfr. il nome dell'imperatore M. Aurelius Marius o quello di Aurelius Sabinianus, *protector*, padre del clarissimo Balsamius Sabinianus).

[53] G. Barbieri, *L'albo*, cit., pp. 540-2.

[54] F. Jacques, *Le privilège*, cit., pp. 41 sg.

[55] *PLRE* I, Ianuarianus 2. Il consolato ordinario in compagnia di Massimiano presuppone che egli sia stato vicino agli imperatori e rende plausibile l'ipotesi di una prefettura del pretorio. Notiamo tuttavia, per un'epoca molto anteriore, che L. Volusius Maecianus fu *adlectus* dopo la prefettura d'Egitto (esercitata nel 160), probabilmente perché non possedeva le qualità militari necessarie per diventare prefetto del pretorio (*AE* 1955, n° 179).

[56] *PLRE* I, Iulius 3 e 5. Il clarissimo non è datato con certezza (cfr. *PIR*², *A*, 1540; G. Barbieri, *L'albo*, cit., p. 1474); ma l'uso di Iulius come *cognomen* non è così diffuso perché non si possa proporre un accostamento fra i due personaggi, almeno ipoteticamente.

[57] Aelius 1 e 3, p. 156. Aurelius Hermogenes, *procos. Asiae* prima del 306 e *p.u.* 309-10 (A. Chastagnol, *Les fastes*, cit., p. 51) dovette ricevere il laticlavio, o essere *adlectus*. Nato verso il 250-60 egli è molto probabilmente il figlio di M. Aurelius Hermogenes, *v.c.* in carica sotto Gallieno (A. Pflaum, *Les carrières*, cit., n° 352, pp. 935 sg.) e il nipote di due perfettissimi (filiazione omessa in *PLRE* I, Hermogenes 8). Egli poté essere promosso prima del 280 o sotto Diocleziano.

[58] M. T. W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy*, cit., p. 48.

[59] Cfr. p. 164; la concessione del laticlavio si deve collocare verso il 258-62.

[60] Se L. Publius Petronius Volusianus è il figlio di L. Petronius Taurus Volusianus, passato dal primipilato al consolato ordinario (261) e alla prefettura della città (267-8), suo padre ottenne per lui il laticlavio fra il 258 e il 268.

[61] Rispettivamente Caecina 2, p. 167 e *PLRE* I, Valentinianus 6.

[62] Cfr. C. Roueché, «JRS» 71 (1981), pp. 106-11; D. H. French - C. Roueché, «ZPE» 49 (1982), pp. 159 sg. La Frigia-Caria fu separata dall'Asia a opera di Valeriano; i governatori risultano normalmente di rango clarissimo (alcuni sono addirittura consolari) fino al 301, cosa che però non impediva la nomina di cavalieri perfettissimi. — M. Aurelius Diogenes, *v.c.* (254-60) porta un nome che fa pensare a un clarissimato recente (la sua famiglia avrà avuto la cittadinanza da uno degli ultimi Antonini o in seguito alla *constitutio* del 212). — Clodius Celsinus, *kratistos* (cfr. Clodius 3, n° 35) è stato a lungo creduto proconsole d'Asia; ma Iasos, dove egli è attestato, appartiene alla nuova provincia. D. French e C. Roueché lo considerano come un cavaliere *egregius vir.* Ma tra il 260 e il 282 ci aspetteremmo piuttosto che il governatore di provincia fosse perfettissimo, se era cavaliere; d'altra parte il termine *kratistos* è correntemente usato come equivalente di *clarissimus*, particolarmente nelle province dipendenti tradizionalmente dal senato (cfr. J. H. Oliver, *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., II, pp. 592 sg.). — T. Oppius Aelianus Asclepiodotus, originario di Afrodisiade di Caria, dovrebbe essere molto probabilmente governatore, prima di rango perfettissimo (282/3) poi clarissimo (consolare?), avendo beneficiato di un'*adlectio* mentre era in carica. In ogni caso egli entrò in senato, poiché successivamente fu proconsole d'Asia. — M. Christol (inedito) avvicina Castrius Cinna, procuratore ducenario d'Asia verso la metà del III secolo, a L. Castrius Constans, che potrebbe essere suo figlio. Constans è conosciuto come *praeses* della provincia, *clarissimus* e poi *consularis*, tra il 293 e il 301. Secondo l'ipotesi di M. Christol, egli poté entrare nell'ordine senatorio per concessione del

laticlavio o per l'*adlectio*. — Nulla permette di collegare Anicius Asper, *consularis* della provincia in un'epoca indeterminata, agli Anicii Fausti; il gentilizio è attestato anche in Asia Minore, per esempio ad Antiochia di Pisidia (*PIR*², *A*, 604).

[63] Con Aurelius Sabinianus e Petronius Taurus Volusianus (cfr. sopra n. 60), avremmo l'esempio, inverso, di agenti della nuova politica di Gallieno che tuttavia fanno di tutto per ottenere il clarissimato per i loro figli.

[64] M. T. W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy*, cit., spec. pp. 49-73. Ci si può d'altra parte chiedere se il gonfiamento del senato fu molto apprezzato dai senatori in carica; attraverso la storia romana troviamo testimonianza dell'avversione ad ammettere uomini nuovi, particolarmente se essi sono di origine sociale e geografica insolita.

[65] Cfr. le carriere dei Caesonii, note per quattro generazioni, dopo quella del primo clarissimo entrato in senato sotto Marco Aurelio (cfr. p. 168).

[66] Per l'accesso al consolato di figli di consoli, cfr. G. Alföldy, *Konsulat und Senatorenstand*, cit., pp. 85-94 e, in un senso molto diverso, K. Hopkins, *Death and Renewal*, cit., *passim*.

[67] I numeri fra parentesi rimandano all'Appendice prosopografica. I nomi dei personaggi la cui origine non può esser ritenuta assolutamente certa sono preceduti da un punto interrogativo.

[68] Quando i gentilizi sono attestati anche in ambito di famiglie senatorie del III secolo, essi sono indicati in corsivo. Per le abbreviazioni cfr. p. 151.

[69] G. Alföldy, *Senatoren aus Norditalien. Regiones IX, X und XI*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., II, pp. 309-68; M. Corbier, *Les familles clarissimes d'Afrique proconsulaires (Ier-IIIe siècle)*, ivi, II, pp. 685-754. Abbiamo eliminato gli *ignoti* e i personaggi considerati di origine molto dubbia da questi due studiosi.

[70] Del lavoro di G. Alföldy, noi prendiamo in considerazione tutti i personaggi preceduti da un numero, cosa che esclude i clarissimi del tardo impero. Il bilancio di M. Corbier è più ampio: essa cita dei non clarissimi e talvolta dei personaggi del tardo impero (il che basta a spiegare una media di personaggi noti per famiglia un po' più importante per l'Africa che non per la Cisalpina).

[71] Come regola generale è molto frequente che non si conosca il primo membro di una famiglia promosso al clarissimato, a causa di una carriera poco brillante. La famiglia può inoltre conservarsi nell'ordine senatorio, ma scomparirà dalle fonti se i suoi membri non sono più in primo piano.

[72] K. Hopkins, *Death and Renewal*, cit., ritiene che fossero molti i figli di senatori che non solo non raggiungevano il consolato, ma non intraprendevano nemmeno la carriera senatoria. Il suo approccio è interessante, ma le conclusioni mi sembrano esagerate.

[73] Per fare un solo esempio, Cassio Dione ci presenta la promozione di Domitius Antigonus come dovuta unicamente alle ossessioni macedoniche di Caracalla. Eppure questo personaggio fece una bella carriera dopo il 217 (cfr. F. Jacques, *Les curateurs*, cit., n° 45, pp. 109-11). Se il favore imperiale è determinante per coloro che accedono al senato, i loro discendenti godono di tutto quanto la famiglia ha già acquisito.

Se la lettura degli autori antichi suggerisce l'eliminazione di numerosi senatori a ogni crisi politica, viceversa, la prosopografia esagera senz'altro le continuità, facendo conoscere solo quelli che sono sopravvissuti alle epurazioni. Non sembra tuttavia che nel III secolo la caduta di un personaggio si traducesse sistematicamente nell'eliminazione della sua famiglia. Gli Egnatii,

parenti di Gallieno, sono sopravvissuti, così come il figlio (probabile) del potente prefetto urbano di Gallieno, Petronius Taurus Volusianus, che dovette perire con l'imperatore.

[74] Si tratta normalmente di clarissimi; ma anche i notabili o i funzionari equestri all'origine di una stirpe clarissima sono presi in considerazione.

[75] N° 15. Abbiamo anche scartato un'ipotetica *gens* Flavia (romana). Groag, *PIR²*, *F*, 391 e 439 (seguito da G. Barbieri, *L'albo*, cit., pp. 224, 2025) ipotizzava una parentela fra Flavia Romana, *clarissima puella* attestata nel 204, e F(lavius) Val(erius) Theopompus Romanus, *c. p.*, *patricius natus, quaestor designatus*. La proposta sembra molto discutibile: la questura di un ragazzo, come la coppia di gentilizi abbreviati Flavius Valerius, sembra indicare l'inizio del IV secolo. Il padre di Theopompus era patrizio; ma la sua promozione può essere datata alla fine della crisi, dal momento che la morte del ragazzo si può collocare dopo la riforma del patriziato a opera di Costantino.

[76] N° 48; 84. Nessuno dei Petronii del III secolo può essere proposto, con qualche certezza, come l'antenato dei grandi Petronii più tardi; ma il prefetto urbano di Gallieno, *homo novus*, ha avuto probabilmente un discendente senatore.

[77] Nn. 12, 16, 78, 85.

[78] Tale ripartizione, che presuppone una parte di soggettività, tiene conto delle ominimie e della continuità cronologica. È evidente che nomi e soprannomi correnti lasciano aleggiare un certo margine di dubbio, anche nei casi di stretta omonimia. Al contrario, una lacuna cronologica corrispondente alla crisi non può da sola suscitare sospetti.

[79] Nn. 2, 5, 22, 28, 38, 47, 56, 79, 80, 103. Ci sembra difficile eliminare qualunque eventualità di legame fra gli Ovinii prefetti urbani nel 276 e nel 281, probabilmente parenti di Caesonius Ovinius Bassus, prefetto urbano nello stesso periodo. Ma una convinzione non può sostituirsi alle prove.

[80] Nn. 17, 19, 32, 33, 37, 44, 46, 62, 63, 64, 66, 69, 86, 91, 93, 106.

[81] Così nn. 3, 7, 41.

[82] Nn. 11, 14, 17, 29, 30, 34, 36, 39, 45, 57, 72, 83.

[83] Nn. 3, 6, 7, 88.

[84] Dal momento che alcune generazioni non sono attestate e la maggior parte delle filiazioni non sono sicure, ci è sembrato inutile costruire stemmata in cui le ipotesi si moltiplicherebbero. Preferiamo dunque tentare di collocare cronologicamente ciascun personaggio, senza far intervenire nei grafici legami di parentela. La durata di vita attribuita ai diversi personaggi è, la maggior parte delle volte, solo ipotetica. Essa è valutata in funzione delle situazioni correnti: a seconda se patrizio o plebeo, a un console può, p. es., essere attribuito un minimo di 33 o 35/40 anni. I tratti pieni dei grafici corrispondono ai periodi in cui i personaggi hanno sicuramente vissuto, i trattini spazieggiati rispecchiano ipotesi verosimili (così un *clarissimus iuvenis* può essere accreditato di una speranza di vita supplementare di circa 20 anni, anche se in seguito non è più attestato). Le datazioni dubbie sono configurate con trattini terminanti con frecce: le date si possono modificare di una generazione.

[85] Abbiamo definito sette categorie cronologiche; in ciascuna categoria abbiamo seguito l'ordine alfabetico.

[86] I numeri che seguono i nomi rimandano alle notizie prosopografiche.

[87] In numerosi casi la promozione è dovuta a Commodo o a Settimio Severo. Ignoriamo spesso, d'altra parte, il primo clarissimo della stirpe che generalmente non era votato a una brillante carriera, se proveniva dall'ari-

stocrazia regionale. Probabilmente più della metà delle famiglie studiate è diventata clarissima prima del 193.

[88] Cfr. n. 87. Tenuto conto delle incertezze cronologiche, diremo soltanto che i due gruppi sono press'a poco identici.

[89] Non possiamo chiamare in causa il problema della documentazione di base: le fonti sono altrettanto abbondanti per l'inizio del III secolo che per la fine del II.

[90] L'acquisto di beni nelle regioni saccheggiate non era un investimento che rendeva a breve termine; bisogna inoltre considerare un certo margine di tempo fra l'arricchimento e la promozione a un ordine superiore: i nuovi ricchi furono promossi, piuttosto, dopo la crisi.

[91] Più frequentemente esse hanno una permanenza che corrisponde alla media abituale, ossia due o tre generazioni.

[92] Cfr. pp. 90 sg.; 106.

[93] I cavalieri, particolarmente quelli venuti dall'ambiente militare, erano senz'altro meno legati alla propria regione d'origine che non i grandi notabili; si può affermare che essi investissero i propri guadagni laddove erano concentrati i loro interessi, anziché in patria. Non vogliamo con questo concludere che, entrando al servizio dell'imperatore, i cavalieri rompessero ogni rapporto, anche economico, con la patria. Dopo una carriera a Firenze e a Fiesole, Q. Petronius Melior si stabilì a Roma; all'inizio del regno di Commodo divenne procuratore. Il suo omonimo (e certo suo nipote) fu senatore e iniziò la propria carriera a partire dal 230; egli non aveva rotto i legami familiari con l'Etruria dal momento che fu curatore di quattro città toscane e che venne sepolto a Firenze (cfr. F. Jacques, *Les curateurs*, cit., pp. 139-41 e 278-80. Cfr. anche n. 120).

[94] La percentuale dei senatori dall'origine nota o immaginabile con una certa verosimiglianza varia, a seconda dei periodi, dal 44% al 52% alla fine del II secolo e nel III (cfr. F. Jacques, *Le privilège*, cit., p. 13).

[95] Le cifre fra parentesi corrispondono alle *gentes* che abbiamo considerato ipotetiche; le percentuali fra parentesi sono quelle ottenute tenendo conto di tali famiglie.

[96] Poiché per i Flavii Polliones, gli Ovinii e i Ranii sono state proposte due possibili origini, otteniamo un totale superiore al 100 per cento se si sommano le diverse percentuali.

[97] G. Barbieri, *L'albo*, cit., p. 459. La prima percentuale corrisponde al periodo 193-217, la seconda agli anni 217-235. Noi le abbiamo calcolate di nuovo a partire dalle cifre brute fornite da G. Barbieri, poiché alcune di esse apparivano palesamente sbagliate.

[98] Dato il piccolo numero di esempi disponibili, la statistica può avere solo un valore indicativo. Inoltre, intere zone, come l'Occidente, sono tradizionalmente sotto-rappresentate (su questo problema, G. Barbieri, *L'albo*, cit., pp. 458-73).

[99] Cfr. p. es. le notizie dedicate agli Ovinii e ai Ranii.

[100] G. Alföldy, in *Epigrafia e ordine senatorio* II, pp. 309-21.

[101] Ivi, p. 316.

[102] Per le invasioni nel Nord dell'Italia, E. Demougeot, *La formation de l'Europe et les invasions barbares*, I, 1969, pp. 496, 508-14. Inoltre, dal *bellum Aquileiense* del 238 all'eliminazione di Carino, il Nord della penisola fu teatro di numerose lotte civili. Sappiamo d'altra parte che la sola presenza di truppe poteva essere occasione di saccheggi e distruzioni; ora la regione, con Milano, giocò un ruolo importante nella nuova distribuzione delle forze militari a partire da Gallieno.

[103] I due punti interrogativi segnalano le *gentes* ipotetiche o le attribuzioni geografiche molto dubbie. I nomi in corsivo sono quelli delle famiglie la cui permanenza dopo gli anni 280 è dubbia e ciò sia che i personaggi non siano attestati dopo la crisi sia che la continuità familiare non sia certa (Aconii-Acones; Petronii). I numeri rimandano alle notizie prosopografiche.

[104] Cfr. n. 98.

[105] L. Alfenius Ceionius Iulianus, che vive fra il 343 e il 385, riprende i nomi di L. Alfenius Virius Iulianus, ragazzo nel 241, e che ha potuto vivere fino alla fine del III secolo. Ma, oltre alla lacuna di almeno due generazioni, si noterà che il cognomen Iulianus è comune presso i Ceionii.

[106] La lettera R, a destra nella tabella, segnala quelle famiglie che in epoca tarda sono note per risiedere a Roma o i cui membri ricoprono funzioni che presuppongono tale residenza.

[107] Un bilancio recente è stato proposto per la Proconsolare da M. Corbier, *Epigrafia e ordine senatorio*, II, pp. 685-754, e da M. Le Glay, ivi, pp. 755-81 per la Numidia e le Mauretanie (si aggiungano i Cosinii e probabilmente i Cornelii; cfr. notizie 41 e 38). Forse bisogna aggiungere al nostro elenco la discendenza di P. Iulius Liberalis, *sacerdotalis provinciae Africae* (*AE* 1970, 670), originario di Thamugadi. È noto come *pater senator*[*is*?, *avus*] *clarissimorum puerorum* (*AE* 1980, 955, da correggere); ma la sua datazione (metà del III secolo: J. Gascou, « AntAfr » 14, 1979, pp. 189 sg.) non mi sembra sicura.

[108] Cfr. M. Le Glay, ivi, pp. 761 sg.

[109] Per gli avvenimenti del III secolo, M. Benabou, *La résistance africaine à la romanisation*, Paris 1976, pp. 238 sgg. Per le campagne di Massimiano, W. Seston, *Dioclétien et la Tétrarchie*, I, Paris 1946, pp. 115-28. Le lotte connesse all'usurpazione di Domitius Alexander furono senz'altro violente; Cirta fu distrutta; si sviluppò poi l'agitazione delle *circumcelliones*, che combattevano i grandi proprietari fondiari (cfr. C. Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine*, cit., I, Paris 1979, pp. 91-7; II, p. 384). Lepelley minimizza a nostro avviso gli effetti dei disordini della seconda metà del III secolo sulla Numidia; in realtà, se consideriamo le costruzioni e i restauri di monumenti che egli ha raccolto (*op. cit.*, I, pp. 82-8 e 112 sgg.), constatiamo che per la Numidia non si può parlare di « renaissance au temps de Dioclétien »: il numero dei lavori che vi sono attestati è modesto, e non sembra riguardare cantieri importanti.

[110] È nota l'importanza della ceramica africana di qualità, che, a partire dal II secolo, invase il mercato mediterraneo e sembra aver sostituito le produzioni orientali in molte regioni (cfr. n. 115). In un periodo purtroppo ignoto, i Nummii possedevano fabbriche di ceramica africana (cfr. notizia 76); è possibile che altre grandi famiglie abbiano avuto interessi in questo tipo di produzione, i cui proventi completavano quelli delle terre.

[111] Gli orientali risultano quindi sovrarappresentati nei bilanci di origine; notiamo per di più il gran numero di dediche fatte in patria a senatori fino alla crisi e l'abitudine di indicare i legami familiari con i clarissimi (cfr. le notizie 21, 34, 86). I legami dei Virii Lupi con famiglie asiatiche ci inducono a ipotizzare, con ogni riserva, un'origine orientale di questa grande famiglia (cfr. notizia 104).

[112] Sulla cronologia e l'estensione di queste scorrerie, che toccano la Grecia Balcanica, le isole e l'Asia Minore, E. Demougeot, *La formation*, cit., pp. 417-33: esse si collocano fra il 253 e il 277.

[113] Cfr. Clive Foss, « ZPE » 26 (1977), pp. 161-71.

[114] Per Efeso e l'Asia Minore, L. Robert, *Hellenica*, 6, 1948, pp. 117 sgg. e il mediocre bilancio di D. Knibbe, *Ephesos*, in *ANRW*, II 7, 2, 1980, pp. 803 sgg. Per Atene, sintesi di H. A. Thompson, *Atheniam twilight. A.D. 267-600*, « JRS » 59 (1959), pp. 61-72. Per Atene conosciamo 120 arconti, da Traiano al 267; per i due secoli seguenti ne sono noti solo cinque; le liste efebiche s'interrompono. Un'interruzione analoga è stata notata nell'epigrafia ufficiale a Olimpia come in tutti i grandi siti dell'Asia Minore.

[115] Cfr. J. W. Hayes, *Late Roman Pottery*, London 1972, pp. 316 sg., 323 sgg., 407 sg., 417 e carta 24, p. 462. La ceramica prodotta nella regione di Pergamo, a Candarli, era diffusa dalla Cirenaica alla Crimea; a partire dalla metà del III secolo essa lascia il posto alla ceramica africana. Ad Atene la produzione locale riprende dopo il 267, ma imita ormai l'africana.

[116] H. Halfmann, in *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., II, pp. 603-50, s'interessa di più dell'entrata in senato delle famiglie dell'Asia Minore che non della loro eventuale scomparsa. Tra le famiglie che non abbiamo preso in considerazione e che non sembrano superare la crisi, citiamo, secondo la catalogazione di H. Halfmann e le datazioni che egli propone: i Flavii di Lemno (p. 624), i Flavii Vedii di Efeso (p. 629) in Asia; i Sallii di Bisanzio, uno essendo logistes nel 269 (pp. 637, 649) in Ponto-Bitinia; in Licia i Claudii di Xanthos e Sidyma, noti come clarissimi su tre generazioni (p. 640).

[117] Cfr. notizia 61; essi erano conosciuti solo per tre generazioni, essendo nati gli ultimi verso il 200/15; un'iscrizione recentemente pubblicata ci fornisce un discendente in carica fra il 312 e il 324.

[118] Su 42 famiglie di origine certa (fra cui tre *gentes* ipotetiche), abbiamo 18 (più 1) *gentes* italiane, 3 occidentali, 9 (più 2) africane e 9 orientali. Aggiungendo quelle di origine probabile o legate ad una regione, contiamo su 67 famiglie (di cui 5 ipotetiche), 30 (più tre) *gentes* italiane, 5 occidentali, 16 (più 2) africane, 14 orientali.

[119] Il caso che conosciamo meglio è, grazie ai panegirici, quello della Gallia (dove probabilmente lo stato di abbandono è esagerato dai retori per esaltare meglio la restaurazione fatta o sperata o per giustificare le richieste di riduzione delle imposte). L'installazione di barbari prigionieri o dei Leti implica un reale spopolamento delle campagne della Gallia del nord e del nord-est: *paneg.*, 4, 20, del 297. Nel 311, presso gli *Aedui*, una zona viticola e le ricche pianure della Saona sono praticamente abbandonate; l'argomento qui evocato presuppone più carenze di gestione per assenza d'iniziativa da parte dei proprietari (impossibilità d'investimento?) che non la diminuzione di popolazione (*paneg.*, 8, 5, 7).

[120] Cfr. sopra, n. 93. Per l'inizio del III secolo abbiamo l'esempio degli Aelii Coerani egizi e dei Domitii macedoni. P. Aelius Coeranus, entrato in senato con il padre, un ex *a libellis*, era *flamen dialis* di Tibur; il padre di Domitius Antigonus fu sepolto in una proprietà familiare di Suessa Aurunca; queste due famiglie orientali si erano dunque rapidamente integrate in Italia (cfr. F. Jacques, *Les curateurs*, cit., pp. 110 e 130).

[121] Cfr. notizia 61.

[122] Cfr. n. 114. Anche nell'Africa del nord notiamo una diminuzione di dediche ufficiali ai notabili o ai senatori (esclusi i governatori).

[123] A partire dalla fine del II secolo, i Claudii Cleobuli sono intimamente legati agli Acilii. Il nome di Valerius Claudius Acilius Priscilianus, console ordinario nel 233 e nel 256, presuppone anche un'alleanza con i Valerii (Maximi).

[124] Gli Aradii avevano dei beni a Interpromium e senz'altro a Privernum (notizia 10). I Ranii, probabilmente africani, erano molto legati a

Suasa Senonum (notizia 88). I Fabii Fabiani hanno potuto investire in Etruria a partire dal II secolo (notizia 44).

[125] Aelius Dionysius, *v. p.*, viene sepolto a Roma (notizia 4). Publia Valeria Comasia è attestata da alcune condotte di piombo dell'Esquilino e dell'Aventino (notizia 99). Il padre e il nonno di Aurelius Hermogenes, cavalieri, sono patroni di Ostia (cfr. n. 57). Cfr. anche n. 120.

[126] Forse ciò è dovuto soltanto alle modalità di trasmissione della documentazione, ma un certo numero di famiglie clarissime dell'Africa del nord è attestato solo in patria: Valerii di Uzappa, Vinii di Utica e probabilmente Octavii di Ureu per la Proconsolare, Cornelii di Thamugadi in Numidia.

[127] Axilii di Mediolanum; Numisii di Beneventum (?). Un Neratius, il cui statuto è ignoto, è attestato come patrono di Saepinum, patria della *gens*, intorno al 352-7, mentre i Neratii appartenevano alla più alta aristocrazia romana.

[128] Rispettivamente notizie 69, 26, 59, 47.

[129] L'ultimo Ragonius fu console suffetto; stando alla norma egli non doveva appartenere all'élite del senato (notizia 87, 8). Iunius Postumianus, probabilmente discendente degli Iunii di Tituli, è noto solo come sacerdote (notizia 65, 6), proprio come Macrinius Sossianus, attestato nel 364, discendente da un senatore della fine del III secolo (notizia 68, 3).

[130] Fra il 313 e il 324 sono attestati come governatori clarissimi di Bizacena Aco Catullinus (un Aconius di Volsinii?) e i due Aradii Valerii Proculi; troviamo quindi Bruttius Praetextatus e Ceionius Rufius Volusianus (cfr. *PLRE* I p. 1088). Ci sono inoltre i personaggi appartenenti alle antiche famiglie di Numidia (cfr. *PLRE* I pp. 1086 sg.) o di Sicilia dove si trovavano numerose proprietà di queste famiglie (cfr. *PLRE* I pp. 1096 sg.). Cfr. M. T. W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy*, cit., pp. 204-6.

[131] P. es. Bruttius Praesens di una famiglia lucana, correttore di Lucania e Bruttii; Barbarus Pompeianus, consolare di Campania, membro della *gens Gabinia* di Venafrum. Cfr. anche l'elenco dei patronati tracciato da M. T. W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy*, cit., pp. 220 sg.

[132] Per i patrizi noti del III secolo, G. Barbieri, *L'albo*, cit., pp. 479-93.

[133] Così, dei due figli di T. Flavius Secundus Philippianus, seguace di Settimio Severo durante la guerra civile, solo il cadetto divenne patrizio (cfr. G. Barbieri, *L'albo*, cit., nn. 241, 245, 735). Con i Neratii di Saepinum, abbiamo l'esempio di una grande famiglia il cui ramo patrizio dovette estinguersi all'inizio del II secolo (cfr. notizia 73).

[134] Cfr. F. Jacques, *Le privilège*, p. 36, n. 38. Qualunque sia l'approccio metodologico, arriviamo a una percentuale inferiore al 10%.

[135] Riportiamo qui solo le più alte funzioni conosciute dei diversi membri.

[136] Il patriziato dei Cervonii tardi non appare certo; quanto a C. Vettius Cossinius Rufinus, potrebbe trattarsi di un Vettius patrizio. L. Publilius Petronius Volusianus dev'essere considerato patrizio per la sua carriera qualora venga datato al regno di Gallieno, nel momento in cui l'edilità e il tribunato sono ancora attestati per i plebei.

[137] Caelius Severus, consolare nel 282, è nato prima del 250; ora il patriziato veniva conferito a dei giovani o dei ragazzi. Il padre di Flavius Valerius Theopompus Romanus era già patrizio; anche se datiamo il giovane all'inizio del IV secolo, la promozione della famiglia è probabilmente anteriore alla fine del III secolo.

[138] Ricordiamo che, dopo il 230/40 possediamo solo molto di rado i *cursus* completi, che spesso nei periodi precedenti fanno apparire il patriziato dei personaggi (omissione del livello edilità/tribunato; *salius* in giovi-

nezza). Alcune promozioni possono rimanere sconosciute; sarebbe del tutto logico che gli Egnatii avessero approfittato della loro parentela con Gallieno (cfr. sotto).

[139] Così, Publilius Petronius Volusianus, forse figlio di un cavaliere *adlectus* da Gallieno. L'*adlectio inter patricias familias* riguardava generalmente famiglie clarissime almeno da due generazioni; ma i Caesonii sembrano ottenere il patriziato già dalla seconda generazione.

[140] Brittius Praetextatus è *comes ordinis primi*, ma i suoi legami con i Bruttii Praesentes non sono certi; parimenti, Bruttia Aureliana rivendica un'ascendenza brillante, senza evocare l'antica famiglia. Cfr. notizia 20.

[141] Su questi diversi personaggi, oltre alle nostre notizie, K. Dietz, *Senatus*, cit., *passim*.

[142] Tutti e due si vedono delegare il potere di giudizio *vice Caesaris*; Caesonius ... Bassus è inoltre *comes Augustorum*.

[143] L'episodio della nomina di Tacito dimostra che, anche nella mente dei militari, il senato non era ridotto a un ruolo puramente simbolico. Senza voler resuscitare la teoria di Lécrivain su una rinascita del senato nel III secolo, riteniamo che l'assenza regolare degli imperatori, assorbiti dai problemi militari, come anche i frequenti cambiamenti di monarca davano al senato e ai senatori un'autonomia nei settori in cui essi potevano ancora intervenire.

[144] Conosciamo Caesonius ... Bassus e Iunius Gallienus che furono forse fra i primi pontefici del Sole; il secondo dev'essere un Iunius Maximus: nella generazione successiva un Iunius Maximus è anch'egli *pontifex dei Solis*; quest'ultimo ha potuto succedere al primo. Così Virius Lupus 11, certamente plebeo (padre del primo Virius Lupus patrizio?).

[145] Notizia 8, n° 9.

[146] Così Caracalla fece assassinare il figlio di Pertinace (*L'albo*, cit., n° 268) e Claudius Pompeianus, nipote di Marco Aurelio (ivi, n° 166) dopo l'omicidio di Geta.

[147] Se un Claudius Pompeianus fu ucciso nel 212 (cfr. n. 146), un omonimo, forse suo figlio, fu console ordinario nel 231 (*L'albo*, cit., n° 1000); un membro della stessa famiglia, legato a tre imperatori, fu console ordinario nel 235 insieme con un altro discendente di Marco Aurelio, Cn. Claudius Severus (Dietz, *Senatus*, cit., pp. 123-8).

[148] Notizia 33, n° 4. Rimane tuttavia l'incertezza dal momento che gentilizio e *cognomen* sono molto comuni.

[149] Cfr. sopra, p. 124 con la n. 140.

[150] Cfr. notizia 106; il suo primo gentilizio potrebbe essere Memmia (invece di Nummia). La permanenza della famiglia spingerebbe a considerare Vitrasius Praetextatus, noto come pontefice maggiore, discendente dei Vitrasii del II secolo. I Fundanii non sembrano scomparsi neppure alla fine del II secolo (cfr. A. Fraschetti, in *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., I, pp. 553-8).

[151] Notizia 50.

[152] Notizia 97, nn. 3 e 4; notizia 95, nn. 7 e 8.

[153] Notizia 107, nn. 2 e 4.

[154] Notizia 42, nn. 2 e 11 (anche 12).

[155] Notizia 66. Tale personaggio è il solo Gallienus citato in *PIR*², IV, 1, p. 10 con un clarissimo dal gentilizio ignoto, oltre ai Licinii.

[156] Notizia 93. Purtroppo essa non è datata con esattezza; non è dunque certo che il suo soggiorno a Roma sia posteriore alla caduta di Palmira.

[157] *CIL* VI 1531 e 1532 = *ILS* 1190 e 1191.

[158] *CIL* VI 1418 = *ILS* 2941. Titianus viene detto proconsole d'Africa, funzione datata dal luglio 295 al luglio 296; la curatela delle acque, che senza dubbio offrì l'occasione di far nominare il cliente procuratore delle acque, è del 294 circa (A. Chastagnol, *Les Fastes*, cit., p. 43).

[159] Oltre ai patrizi già presi in considerazione, gli Aradii, gli Egnatii, i Flavii Titiani. Fanno eccezione i Naevii e i Claudii di Efeso (notizia 29).

[160] Cfr. notizia 104. Virius Lupus, *cos. II ord.* 278, *p.u.* 278-89; Virius Orfitus, *cos. ord.* 270; Virius Orfitus, *p. u.* 273-4.

[161] Cfr. notizia 80. In mancanza di un *cognomen* comune, l'esistenza di una *gens* unica può essere considerata solo probabile; è forse opportuno avvicinare Ovinius Pacatianus, *p. u.* 276-7 e Ovinius Paternus, *p. u.* 281.

[162] Cfr. notizia 27. Non riteniamo di dover seguire T. D. Barnes, «JRS» 1975, pp. 40-9, il quale giudica Ceionius Rufius Volusianus un Rufius di Volsinii, padre di C. Rufius Albinus Gaia Nummia Ceionia Umbria Rufia Albina e Nummius Ceionius Annius Albinus. Come noi, egli ritiene Volusianus parente di Ceionius Proculus; ma, se si trattasse dei Rufii, non si capirebbe come mai tale gentilizio non compaia nei nomi di Proculus o di Nummius Ceionius Annius Albinus. Ci sembra più semplice ritenere che un Ceionius abbia sposato una Rufia; e poi che una Ceionia Rufia abbia sposato un Nummius (Umbrius). Nessuna certezza è però possibile, dal momento che in tale periodo il nome materno poteva prevalere quando era più prestigioso.

[163] T. D. Barnes, *art. cit.*, ipotizza un avvicinamento fra i nostri personaggi e L. Ceionius [- - -] Alienus, prefetto di Sardegna sotto Caracalla o Elagabalo (*PIR*², *C*, 607). In ogni caso il padre di Volusianus (e di Proculus?) dovrebbe appartenere alla generazione successiva a quella del governatore di Sardegna.

[164] Notizie 96 e 67. Iunius Tiberianus, noto come tribuno laticlavio nel 249, divenne forse console a più di 40 anni, intorno al 270, prima di essere *cos. II ord.* e *p. u.* nel 291; il figlio omonimo, console ordinario nel 281, era nato prima della metà del secolo. La lentezza della carriera del padre fa pensare alla *novitas*.

[165] Notizia 21. Essendo citato un solo imperatore, l'iscrizione è posteriore al 260.

[166] Notizia 34.

[167] Cfr. notizia 35.

[168] Notizie 81 e 18.

[169] G. Alföldy, «Epigraphica» 41 (1979), pp. 73-88 e *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., II, p. 462.

[170] *PLRE* I, Vincentius 7. Notiamo che la *PLRE* non dà notizie di Tenagenonia Claudia e Aurelius Vincentius, *v. c.*

[171] Probabilmente all'inizio del IV secolo Quirinia Patra, *c. f.*, e suo marito Bryonianus Lollianus, *vir ducenarius*, secondo la tradizione orientale (notizia 86), rivendicano ascendenti consolari. Un esempio di promozione nell'ordine senatorio alla fine del III secolo o, meglio, all'inizio del IV, è probabilmente offerto dai Caelii. Luria Ianuaria, *c. f.* (*PIR*², *L*, 429; *PLRE* I p. 452) è nota come moglie di Caelius Felicissimus, *u. e.* (*PLRE* I, Felicissimus 2). Non ci sembra arbitrario accostare tali personaggi a Caelius Ianuarianus, *v. c.*, legato del proconsole d'Asia Caelius Montius, in carica fra il 340 e il 350 (*PLRE* I pp. 452 e 608). Ianuaria viene abitualmente datata alla fine del III secolo; due generazioni la separavano dunque da Ianuarianus; ma i Caelii avrebbero potuto accedere al clarissimato all'inizio del IV secolo, dal momento che la comunanza di gentilizio e i legami abituali fra

proconsoli e legati ci inducono ad ammettere una parentela fra Montius e Ianuarianus.

[172] Notizia 71; sui Baburii, M. Corbier, in *Epigrafia e ordine senatorio*, cit., II, pp. 720 sg.

[173] Notizie 52 e 62.

[174] Su tale problema che oltrepassa l'ambito che ci siamo proposti, R. Syme, *Ammianus and the Historia Augusta*, pp. 160 sgg. (Tuttavia sembra che i Maecii risalgano al più tardi al III secolo; cfr. notizia 69); così Arnheim, *The Senatorial Aristocracy*, cit., p. es. pp. 124, 127 sgg. (ci si potrà chiedere se tali fabulazioni erudite fossero proprio il frutto della « popular mind »!). Rileviamo che tali genealogie mitiche ci sono note soprattutto in un periodo in cui i *cognomina* di antenati autentici non sono più di uso corrente o, come in alcune famiglie, spariscono del tutto.

[175] Notizia 50, n° 5 (*CIL* VI 1416 = *ILS* 2929: *pronepos sectator eius*) e n° 6 (*CIL* VI 1418 = *ILS* 2941: *pronepos et sectator*).

[176] Notizia 12.

[177] Notizia 16.

[178] Notizia 73, n° 7.

[179] Notizie 23 e 78.

[180] « BJ » 165 (1965), pp. 88-96.

[181] Ivi.

[182] Se pensiamo agli epitomatori dell'epoca possiamo interrogarci sui riferimenti cronologici che possedevano i contemporanei, anche colti.

[183] Notizia 106.

[184] Essa ritorna costantemente, in opposizione alla mal vista *novitas*, nella presentazione dei grandi personaggi; p. es. Amm., 14, 6, 1, e *CIL* VI 1739, dedicati a Memmius Vitrasius Orfitus.

[185] *The Senatorial Aristocracy*, cit., p. 39, titolo del capitolo II.

[186] Ivi, spec. pp. 49 sgg.

[187] Utilizziamo in questa sede i fasti della *PLRE*.

[188] Rimane M. Magrius Bassus, noto soltanto attraverso i fasti. Il nome è molto raro, sotto le forme Macrius o Magrius, eccetto che in Gallia (4 nel *CIL* VI; 2 nel V; 2 nel IX; 2 nell'VIII; nessuno nel II, X e XI; 2 nel XII, 6 nel XIII) vista la rarità del gentilizio. Potrebbe essere accostato a L. Ma[g]rius Mac[e]r, *proc. Augg.* in Dacia (sotto Settimio Severo? *CIL* III 12563, da Aburnus Maior? cfr. *PIR*², *M*, 34).

[189] Se Petronius Annianus e Petronius Probianus hanno probabilmente ascendenti clarissimi, non possiamo collegare i Petronii tardi a nessun antenato certo (cfr. notizia 81).

[190] Restano — uomini nuovi o di ascendenza ignota — L. Turranius Gratianus (notizia 97), L. Artorius Pius Maximus e L. Aelius Helvius Dionysius (notizia 4).

[191] Restano Aurelius Hermogenes, probabile figlio del cavaliere omonimo, funzionario di Gallieno (cfr. n. 57) e, di origine ignota, Statius Rufinus e Iunius Flavianus.

[192] Notizia 73.

[193] Notizia 105; ignoriamo gli eventuali legami fra i Virii Nepotiani e i Virii Lupi. L'ipotesi si basa sui nomi di Iulius Nepotianus, figlio di Eutropia, proclamato imperatore nel giugno del 350 per tentare di tenere in scacco Magnenzio.

[194] Notizia 100.

[195] Il *cognomen* è raro nell'aristocrazia dell'alto impero (cfr. Barbieri, *L'albo*, cit., p. 740). All'inizio del III secolo come anche nel IV è portato da

alcuni Memmii: C. Memmius Caecilianus Placidus e poi M. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus, *cos.* 343. Due gentilizi di quest'ultimo si ritrovano con Furius Gracchus, *corrector Piceni* intorno alla metà del IV secolo, all'epoca in cui, peraltro, è attestato un Maecius Placidus. Intorno alla metà del IV secolo, il poeta Avienius, Postumius Rufius Festus, dei Rufii Festi di Volsinii, sposò una Placida, dalla quale ebbe un figlio, Placidus. I nomi del console del 481, Rufius Acilius Maecius Placidus, ci spingono a vedere nella moglie di Avienius una Maecia Memmia. Sempre alla metà del IV secolo, Placidus si ritrova con Placidus Severus, figlio di Fl. Maesius Egnatius Lollianus, *cos.* 355. Dal momento che non ritroviamo Placidus né fra i Maesii né fra gli Egnatii noti, il nome potrebbe venirgli anche dai Memmii o dai Maecii. Potremmo dunque ipotizzare un legame che avrebbe fatto passare, direttamente o attraverso i Maecii, il nome Placidus/ Placid(i)a dai Memmii ai Vettii o Neratii nella prima metà del IV secolo. Esso sarebbe stato trasmesso da Giustina nella famiglia valentiniano-teodosiana, nella quale fu portato da Galla Placidia, da Placidus Valentinianus (Valentiniano III) e da sua figlia Placida.

196 Lo stemma dei primi Simmachi è discusso (cfr. A. Chastagnol, *Les Fastes*, cit., n° 44, pp. 112-4; n° 66, pp. 159-63; *PLRE* I p. 1146). Il padre dell'oratore dovrebbe aver sposato una figlia di Fabius Titianus (notizia 43, n° 8); l'oratore si è invece sposato con una figlia di Memmius Vitrasius Orfitus (notizia 71, n° 6).

197 A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II, p. 553.

198 Ma gli ultimi vengono soppressi solo da Giustiniano p. es. *C.I.*, 7, 25, 1 e 31, 1).

199 A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1964, pp. 27, 30.

200 Ivi, p. 27.

201 Per l'Africa, Cl. Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, Paris, I, 1979, p. 138.

202 Gli imperatori non hanno certamente mai cercato di rendere il reclutamento del senato rappresentativo dell'importanza delle diverse regioni. Tuttavia, se la scelta imperiale era orientata dalla ricchezza e dalle relazioni personali, la nomina di senatori provenienti da regioni che fin lì non ne avevano forniti dimostrava l'integrazione di tali zone come pure il peso da esse acquisito nel mondo romano.

Claude Lepelley

Fine dell'ordine equestre: le tappe dell'unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo

1 Amm., 21, 10, 8.

2 S. Mazzarino, *L'impero romano*, Roma-Bari 1973², p. 666.

3 Aur. Vict., *Caes.*, 42, 12: « Condenda urba formandisque religionibus ingentem animum avocavit, simul novando militiae ordine ».

4 La magistrale dimostrazione di William Seston risalente a quarant'anni fa, resta oggi incontestata (*Dioclétien et la Tétrarchie*, Paris 1946; cfr. spec. pp. 353 sg.).

[5] M. Rostovzev, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926. Da consultare nell'ediz. ingl. del 1957, riveduta da P. M. Fraser sulla base dell'ed. it. del 1933. Per la presente questione cfr. le pp. 433-541. La teoria dell'eliminazione delle élites a partire dalla crisi del III secolo è anteriore a Rostovzev: cfr. O. Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, I, Stuttgart 1894, pp. 257-89 (ed. 1921, pp. 269-307). Ispirato da un'ideologia razzista, Seeck immaginava una selezione naturale alla rovescia, che avrebbe fatto sopravvivere gli elementi della società meno dotati fisicamente e intellettualmente.

[6] Aur. Vict., *Caes.*, 33 sg. e 37, 6. Su tale problema cfr. M. Christol, *Ler réformes de Gallien et la carrière sénatoriale*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, I, Roma 1982 (« Tituli », 4), pp. 143-66, in attesa della pubblicazione del libro di questo studioso sui regni di Valeriano e di Gallieno. Si constata tuttavia il mantenimento di legati senatori nelle province imperiali consolari sotto Gallieno e, talvolta, sotto i suoi successori prima di Diocleziano.

[7] Aurelio Vittore ritiene che fu la scarsa inclinazione (e dunque la scarsa capacità) dei senatori per le cose militari a causare la loro esclusione (37,7: « Verum dum oblectantur otio simulque divitiis pavent, quarum usum affluentiamque aeternitate maius putant, munivere militaribus et paene barbaris viam in se ac posteros dominandi ».

[8] Cfr. la recente messa a punto di André Chastagnol, *La carrière sénatoriale du Bas-Empire (depuis Dioclétien)*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, I, cit., pp. 167-72.

[9] Cfr. sotto, p. 237 e note 47-49, la critica dell'idea diffusa dell'ordine equestre sotto l'alto impero come una casta di funzionari e di ufficiali.

[10] La testimonianza più precisa su tale sviluppo della burocrazia a partire dal regno di Diocleziano si trova nel *de mortibus persecutorum* di Lattanzio (7, ed. Moreau, *S.Chr.*, 39, p. 85; cfr. anche 23, pp. 103 sg.).

[11] Su tale argomento, si rinvia allo studio di François Jacques, in questo volume (v). Jacques ha censito 59 famiglie note prima della crisi, alcuni membri delle quali siedono ancora in senato sotto Diocleziano o Costantino, più 42 famiglie la cui permanenza è ipotizzabile. La storiografia inglese è stata la prima a dimostrare tale continuità (cfr. sotto, n. 14, per A. H. M. Jones). Occorre tuttavia rilevare che la sistematizzazione radicale di questa constatazione nel libro di M. T. H. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, deve essere rifiutata, poiché fondata su troppe approssimazioni e ipotesi arbitrarie.

[12] Amm., 16, 8, 13.

[13] *Vita Melaniae*, 15-22, ed. Gorce, *S.Chr.*, 90, pp. 156-72.

[14] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, Oxford 1964, p. 555.

[15] Su tale permanenza delle aristocrazie municipali, del loro modo di vivere e delle loro mentalità, cfr. il nostro *Cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I, *La permanence d'une civilisation municipale*, Paris 1979. M. Torelli ha messo in luce i legami familiari fra i dirigenti di Leptis Magna nel IV secolo e i loro predecessori dell'alto impero (*Per una storia della classe dirigente di Leptis Magna*, « ANL » 8, 28, 1974, pp. 337-409). Sullo stesso fenomeno a Timgad, cfr. A. Chastagnol, *L'album municipal de Timgad*, Bonn 1978, p. 50, nonché M. Le Glay, *Les curiales de la Curia Commodiana de Timgad*, « Epigraphica » 42 (1980), p. 117.

[16] *SHA*, *vita Carini*, 18 (« semper reverentes Romani senatus »). Più lucidamente, Aurelio Vittore (39, 5-7) mette in relazione l'umiliazione della

nobiltà senatoria con l'orgoglio e l'eccesso che attribuisce a Diocleziano e che ritiene essere la conseguenza della sua ascesa da un ambiente molto umile al potere supremo.

[17] W. Seston, *Dioclétien et la Tétrarchie*, cit., pp. 42 sg. Così nel primo panegirico di Massimiano a opera di Mamertino (*pan.*, 2, 2) l'oratore non rievoca che l'esperienza militare acquisita dall'imperatore in gioventù, nella sua patria, la Pannonia.

[18] *Pan.*, 7, 2: « Inter omnes, inquam, participes maiestatis tuae hoc habes, Constantine, praecipuum quod imperator ortus es, tantaque est nobilitas originis tuae ut nihil tibi addiderit honoris imperium... ».

[19] Su tale questione, cfr. R. Syme, *The Ancestry of Constantine*, in *H.A. Coll. 1971*, Bonn 1974, pp. 249 sg., nonché A. Giardina, *Claudii e Probi*, « Helikon » 15-16 (1975-6), p. 317.

[20] Il *pan.* 7 menziona lungamente (14-20) la rottura e la guerra fra Costantino e Massimiano, come il suicidio di Massimiano a Marsiglia; tali avvenimenti recenti (310) hanno permesso a Costantino di rompere con l'ideologia tetrarchica.

[21] In Africa secondo Aurelio Vittore, 40, 28 (« tum per Africam sacerdotium decretum Flaviae gentis »); in Umbria, secondo l'iscrizione di Hispellum (*CIL* XI 5265 = *ILS* 705).

[22] I prefetti del pretorio clarissimi conosciuti prima di Costantino erano, di fatto, dei cavalieri *adlecti* al senato (*inter consulares*) dopo la loro nomina alla prefettura.

[23] Eus., *vita Constantini*, 4, 1, ed. F. Winkelmann, *Eusebius Werke*, I, 1, Berlin (*GCS*, 9, 2) 1975, p. 120: Ἀλλ' οἱ μὲν χρημάτων, οἱ δὲ κτημάτων περιουσίας ἐτύγχανον, ἄλλοι ὑπαρχικῶν ἀξιωμάτων, οἱ δὲ συγκλήτου τιμῆς, οἱ δὲ τῶν ὑπάτων, πλείους δ' ἡγεμόνες ἐχρημάτιζον, κομήτων δ' οἱ μὲν πρώτου τάγματος ἠξιοῦντο, οἱ δὲ δευτέρου, οἱ δὲ τρίτου διασημοτάτων θ' ὡσαύτως καὶ ἑτέρων πλείστων ἄλλων ἀξιωμάτων μυρίοι ἄλλοι μετεῖχον : εἰς γὰρ τὸ πλείονας τιμᾶν διαφόρους ἐπενόει βασιλεὺς ἀξίας.

[24] M. T. H. Arnheim (*Senatorial Aristocracy*, cit., p. 11) nega l'evidenza quando pretende che questo passo di Eusebio non manifesti alcun aumento del numero dei senatori.

[25] Cfr. A. Chastagnol, *Les préfets du Prétoire de Constantin*, in «REA» 70 (1968), pp. 321-52. Secondo questo studioso, vi furono fino a cinque o sei prefetti in carica fra il 331 e il 336. Il numero delle prefetture fu ridotto a tre sotto i figli di Costantino.

[26] Si possono citare *Les modes de recrutement du Sénat au IVᵉ siècle ap. J.-C.*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité Classique*, a c. di C. Nicolet, Paris 1970, pp. 187-211; *L'évolution de l'ordre sénatorial aux IIIᵉ et IVᵉ siècles de notre ère*, « RH » 1970, pp. 305-14; *Constantin et le Sénat*, in *Atti dell'Accademia Costantiniana, Spello 1975*, II (Perugia 1976), pp. 51-69; *La carrière sénatoriale du Bas-Empire (depuis Dioclétien)*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, I, Roma 1982 (« Tituli » 4), pp. 167-94.

[27] L'eccezione più rilevante è il governo della Campania ad opera del perfettissimo L. Aelius Proculus nel 324 (*AE* 1969-70, 107); questa regione infatti era sempre stata affidata a senatori. Intorno alla stessa epoca, un perfettissimo governa la Flaminia-Sannio (*AE* 1937, 119); la nuova provincia del Sannio fu governata da cavalieri nella seconda metà del IV secolo (*PLRE* I, p. 1093); nella stessa epoca, tre governatori perfettissimi sono conosciuti in Apulia-Calabria (ivi, p. 1095).

[28] Bizacena: *C.Th.*, 9, 40, 1; 11, 30, 2; 11, 36, 1. *Numidia*: Ottato di Milevi, *Appendix*, I, *CSEL* 26, p. 185.

[29] Proconsolato di C. Vettius Cossinius Rufinus, secondo *CIL* X 5061 = *ILS* 1217; data stabilita da A. Chastagnol, *Les Fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1964, p. 67.

[30] Cfr. *PLRE*, I, *Fasti*, pp. 1100 sg., 1103.

[31] Archelaus, consolare secondo Socr., *h.e.*, 1, 29, 2.

[32] Spagna: Septimius Acindynus (*CIL* II 4107; prima del 326, vista la menzione del Cesare Crispo). Africa: il primo vicario clarissimo noto, Aco Catullinus, è in carica poco dopo la morte di Costantino (*C.Th.*, 15, 1, 5; 12, 1, 26); Asia: vicario nel 324-6, Flavius Ablabius ricevette la petizione degli abitanti di Orcistus e la risposta positiva di Costantino (*CIL* III 352 = 7000; *ILS* 6091); le formule di cancelleria della lettera imperiale sembrano mostrare che egli allora era senatore (*carissime et iucundissime nobis*).

[33] Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus, secondo *CIL* VI 1723 = *ILS* 1225 e 1757 = *ILS* 1232; cfr. *PLRE* I, pp. 512-4. Si tratta di un senatore di grande famiglia romana, futuro prefetto della città (342) e console ordinario (355).

[34] Flavius Philagrius, noto attraverso Atanasio, *Lettere Festali*, 6 e 7.

[35] Prefetto dell'annona: Naeratius Cerealis, nel 328, secondo *C.Th.*, 14, 24, 1. Prefetto dei Vigili: Postumius Isidorus, fra il 324 e il 337, secondo *CIL* VI 1144 = *ILS* 700.

[36] Cfr. l'art. di A. Chastagnol cit. a n. 25.

[37] *CIL* III 13754 = *ILS* 8938. Costantino ne fece un senatore e gli conferì il consolato ordinario nel 325 (*PLRE* I, pp. 478 sg.).

[38] *Pan.*, 10 (4), 35, 2. Cfr. A. Chastagnol, *Constantin et le Sénat*, cit., p. 54.

[39] Them., *or.*, 34, 13. Cfr. G. Dagron, *L'empire romain d'Orient au IV^e siècle et la tradition politique de l'hellénisme: le témoignage de Thémistios*, in *Travaux et mémoires du Centre de recherche d'Hist. et de Civilis. Byzantines*, 3, Paris 1968, p. 55.

[40] *La carrière sénatoriale du Bas-Empire*, cit., pp. 175-89.

[41] Su tali aristocrazie senatorie provinciali, abbiamo una testimonianza preziosa (ma tarda) di sant'Agostino, nel quinto libro (pubblicato nel 415) della *Città di Dio* (5, 17, 2): « Numquid non multi senatores sunt in aliis terris qui Romam ne facie quidem norunt? ». Bisogna evidentemente aggiungere a tali categorie il senato di Costantinopoli, creato da Costantino intorno al 328-30, che fu però poco numeroso e poco prestigioso anteriormente al 350.

[42] A. Chastagnol, *Constantin et le Sénat*, cit., p. 55. Nel suo saggio, *L'évolution de l'ordre sénatorial*, cit., lo stesso autore evoca (p. 309) « l'effondrement quasi total et irrémédiable de l'ordre équestre, apparemment si puissant jusque là et dont les membres eurent accès, presque tous, par la voie de l'*adlectio*, à l'ordre sénatorial, qui se trouva donc gonflé d'un coup dans des proportions considérables et monopolisa à nouveau le prestige, comme si les avantages qui s'attachaient à la qualité de chevalier au III^e siècle s'étaient évanouis brusquement ». Nel suo recente studio *La carrière sénatoriale du Bas-Empire*, cit., A. Chastagnol evoca, in modo più sfumato (p. 172), « le gonflement de l'effectif sénatorial... et la disparition concomitante de l'ordre équestre, du moins tel qu'il existait jusque là: cette suppression ou, si l'on veut, cette réorganisation de l'ordre équestre, aboutissement de l'évolution, peut être datée de l'année 326 ». A tale data, secondo

A. Chastagnol, « la décision a été prise de supprimer l'ordre équestre » (*Constantin et le Sénat* cit., p. 55). In realtà, si constata semplicemente, allora, una scomparsa della categoria dei *viri egregii* nella legislazione (cfr. n. sg.).

[43] *C.Th.*, 6, 22, 1 (23 gennaio 324 Seeck). Nella legge *C.Th.*, 12, 1, 15, datata 327, è evocato il solo perfettissimato. Su tale questione, cfr. sopra, pp. 238-41.

[44] È il caso della Mauretania Sitifense, della Tripolitania, della Sardegna, della Corsica, della Dalmazia.

[45] Nemesianus, *comes sacrarum largitionum* di Costanzo II, in carica nel 345, è perfettissimo, secondo *C.Th.*, 11, 7, 5. I primi questori del Palazzo e *magistri officiorum* senatori non sono attestati che negli anni 340-50.

[46] Amm., 21, 16, 1-2. Ammiano nota qui che Costanzo II fu estremamente avaro quanto alla concessione delle più alte dignità, e che si preoccupò di non permettere mai ai militari di elevarsi troppo in alto nella gerarchia (« ...magno erga tribuendas celsiores dignitates impendio parcus; nihil circa administrationum augmenta praeter pauca novari perpessus, numquam erigens cornua militarium. Nec sub eo dux quisquam cum clarissimatu provectus est; erant enim, ut nos quoque meminimus, perfectissimi »).

[47] Questo numero, molto approssimativo, è basato sugli effettivi dei procuratori equestri sotto Settimio Severo secondo Pflaum (174) e sugli effettivi degli ufficiali equestri a metà del II secolo secondo E. Birley (550) in *Epigr. Stud.*, VIII, 1969, p. 72.

[48] *CIL* VI 1686 = *ILS* 6111c; C. Lepelley, *Cités*, cit., II, pp. 326-9.

[49] Nicolet ha dimostrato che l'ordine equestre sotto la repubblica non fu affatto una borghesia di affari. Studi recenti dimostrano che esso non fu, sotto l'impero, come si era creduto, una casta di ufficiali e funzionari, e che la maggior parte dei suoi membri non faceva carriera; così il libro di François Jacques, *Les curateurs des cités dans l'Occident romain*, Paris 1983, pp. 231-393, o la tesi in corso di stampa di Ségolène Demougin, *L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens*.

[50] Nel 489, Amantius, *decemprimus* e curiale di Siracusa, era sempre vir perfectissimus (*Pap. Rav.*, 10-11, ed. J. O. Tjäder, I, Lund 1955, p. 291).

[51] *C.Th.*, 6, 37, 1 = *C.I.*, 12, 31, 1.

[52] Questa legge concerneva la città di Roma e prevedeva che vi si sarebbero potuti designare cavalieri *equites Romani* fra persone originarie della città (*indigenis Romanis*) o venute da altri luoghi (*peregrinis*), a condizione che esse non fossero legate a un corpo di mestiere (*corporati*). Questo accesso all'ordine equestre non era un onore senza significato, poiché costituiva il mezzo per conferire i privilegi degli *honestiores* a persone che non appartenevano all'ordine senatorio e che li avrebbero posseduti in un'altra città facendo parte dell'ordine dei decurioni.

[53] Il titolo di *egregius vir* appare sulle iscrizioni alla fine del regno di Marco Aurelio, per i procuratori (O. Hirschfeld, *Kleine Schriften*, 1913, pp. 652-5; H. G. Pflaum, *Titulature et rang social, sous le Haut-Empire*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité classique* a c. di C. Nicolet, Paris 1970, pp. 177-9). Sull'attribuzione del titolo fin dall'epoca severiana a cavalieri non avviati alla carriera dei procuratori, cfr. F. Jacques, *Les curateurs de cités*, cit., pp. 315 sg., 359, 373-5.

[54] Sotto Diocleziano, i governatori di provincia equestri, al pari dei *rationales*, sono tutti perfettissimi. Gli ultimi governatori di province *egregii* noti si trovano in Pannonia inferiore nel 267-8 (*CIL* III 3424 = *ILS* 545),

in Sardegna nel 282 (*AE* 1889, 36) e nelle Alpi Graie nel 283 (*CIL* XII 110= *ILS* 605, 2; *AE* 1948, 163).

[55] Si è visto come, nel 322, Zama Regia poteva costituire un'ambasciata municipale che contava dieci *egregii* (sopra n. 48). Intorno alla stessa epoca, i principali dignitari ed evergeti di Leptis Magna erano perfettissimi (cfr. sotto, p. 241 e n. 70).

[56] Su tali questioni, cfr. H.-G. Pflaum, *Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1950, pp. 21-4.

[57] Erano dodici nel 249, secondo Pflaum, *op. cit.*, p. 102; oltre al *rationalis* d'Egitto portavano questo titolo i capi dei grandi servizi della cancelleria imperiale.

[58] *C.Th.*, 6, 30, 7 = *C.I.*, 12, 23, 7. Questa legge prevede che, fra i funzionari delle sacre largizioni, 18 possano ricevere il titolo di perfettissimi, 22 di ducenari, 39 di centenari.

[59] *C.Th.*, 13, 5, 16: « Delatam vobis a divo Constantino et Iuliano principibus aeternis equestris ordinis dignitatem nos firmamus ». La legge *C.Th.*, 6, 37, 1 = *C.I.*, 12, 31, 1 del 364, ricordata sopra, note 51 sg., evoca anche la concessione (ad abitanti di Roma) della semplice dignità equestre e non dei suoi gradi superiori.

[60] *C.Th.*, 13, 5, 16: « Quod cum ita sit, si quis contra interdicta innumerabilium sanctionum corporali vos iniuria pulsare audeat, digna expiatione est luiturus ausum inmanis admissi... ».

[61] *C.Th.*, 8, 1, 4, del 334; 8, 1, 6, del 362; in quest'ultimo testo, Giuliano precisa che non potranno finire la loro attività prima di sei anni di servizio, al termine dei quali riceveranno il perfettissimato.

[62] *C.Th.*, 4, 6, 3 = *C.I.*, 5, 27, 1: « Senatores seu perfectissimos, vel quos in civitatibus duumviralitas vel quinquennalitas vel flamonii vel sacerdotii provinciae ornamenta condecorant... ».

[63] Talvolta essi facevano attribuire ai propri figli piuttosto che a se stessi questi titoli ambìti: pensiamo alla fierezza con la quale un anziano *duumvir* quinquennale di Thubursicu Numidarum (Numidia Proconsolare) si dice, sul suo epitaffio *pater trium equitum Romanorum* (*ILAlg* I 1362, 1363, 1364).

[64] A partire dall'epoca severiana; cfr. sopra, n. 53.

[65] Ne conosciamo sette (e due *egregii*) fra il 286 e il 305; cfr. l'elenco in C. Lepelley, *Les cités*, cit., pp. 260 sg.

[66] *C.Th.*, 12, 1, 5. L'assenza della menzione del semplice titolo di *eques Romanus* in questa legge e in quella cit. a n. sg. mostra bene come esso avesse perduto prestigio a partire dagli anni 305-24.

[67] *C.Th.*, 6, 38, 1 = *C.I.*, 12, 32, 1. Notiamo che qui lo stesso egregiato non viene menzionato.

[68] Alcune leggi di Costantino (*C.Th.*, 12, 1, 21, del 334; 12, 5, 2, del 337) ordinano di affidare incarichi quali la responsabilità delle stazioni di posta (*mansiones*), del trasporto delle derrate annonarie o di altri *munera inferiora* solo a decurioni di rango modesto e che non avevano ricevuto le magistrature o i sacerdozi. Un titolo equestre ricevuto in giovane età poteva ben rappresentare un'incitazione a sottrarsi a questo tipo di compiti.

[69] Tale regola viene così definita in un rescritto di Antonino Pio cit. da Modestino (*Dig.*, 50, 4, 11, *pr.*); viene ricordata da Valentiniano I nel 372 (*C.Th.*, 12, 1, 77).

[70] *IRT* 564 (*principalis, vir perfectissimus*); *IRT* 567 e 568 (perfettissimo, sacerdote provinciale, *duumvir*); *IRT* 578 (perfettissimo, sacerdote

provinciale, flamine perpetuo); *IRT* 595 = *CIL* VIII 14 = 22673 (giovane figlio del precedente, *duumvir* e *principalis*). Abbiamo un altro esempio di notabile locale perfettissimo con C. Matrinius Aurelius Antoninus, pontefice della *gens Flavia* (la dinastia costantiniana) a Flavia Constans (nome di Hispellum, in Umbria, a partire dalla fine del regno di Costantino) e sacerdote (*coronatus*) di Tuscia e Umbria (*CIL* XI 5283 = *ILS* 6623).

[71] Si vede bene qui l'accelerazione dell'inflazione dei titoli onorifici sotto Costantino, se consideriamo che sotto Diocleziano, alcuni notabili affermavano ancora fieramente sulle iscrizioni, non solo il rango di *egregius*, ma anche il semplice titolo di *eques Romanus*. C'è qui concordanza fra la testimonianza di Eusebio, *vita Constantini*, 4, 1 (sopra, p. 234 e n. 23), quella dei testi giuridici e quella delle iscrizioni.

[72] *C.Th.*, 12, 1, 15.

[73] *C.Th.*, 12, 1, 26.

[74] *C.Th.*, 12, 1, 41 (data e attribuzione a Costante secondo Seeck, *Reg.*, pp. 44 e 187). Altra legge di Costante, emessa nel 343, sullo stesso soggetto, in *C.Th.*, 12, 1, 36 = *C.I.*, 10, 65, 5.

[75] *C.Th.*, 12, 1, 44.

[76] Album municipale di Timgad, col. 1, ll. 13 sg. (*ILS* 6122); *ducenarius* curatore di Madaura sotto Giuliano: *ILAlg* I 2100; *egregius* a Cirta nel 364-7: *ILAlg* II 591 = *CIL* VIII 7014; *praesidalis* a Timgad intorno al 367: *AE* 1913, 25 (*ILCV* 387).

[77] Numerose leggi imperiali condannano tale corruzione. Nel 339, Costantino II deplora anche che i decurioni dilapidino i loro patrimoni per acquistarsi onori illeciti (*C.Th.*, 12, 1, 27; cfr. Seeck, *Reg.*, p. 187).

[78] Potevano tuttavia esserci delle eccezioni: ricordiamo la presenza di un curiale perfettissimo a Siracusa nel 489 (cfr. sopra, n. 50).

[79] Su tale mantenimento della potenza e del prestigio sociale dei dirigenti delle città, cfr. il mio *Cités*, cit., I, *passim* e spec. pp. 231-5 e 293-330.

[80] *C.Th.*, 9, 35, 2 (376: esenzione dalla tortura per tutti i decurioni, dalla flagellazione per i *decemprini curiales*); *C.Th.*, 9, 35, 6 (399: esenzione da qualsiasi castigo corporale per i *principales*).

[81] Per riprendere l'espressione di A. H. M. Jones (*LRE*, cit., p. 527). Possiamo citare come esempi l'attribuzione del perfettissimato agli ex *numerarii* nel 362, secondo *C.Th.*, 8, 1, 6; agli *actuarii* nel 365, secondo *C.Th.*, 8, 1, 10; agli *ex mancipibus cursus publici* nel 381, secondo *C.Th.*, 8, 5, 36. Un tentativo di rivalutazione fu fatto nel 384, attraverso l'introduzione di una divisione del perfettissimato in tre classi (*C.Th.*, 6, 30, 7).

[82] *C.Th.*, 16, 5, 52, del 412 e *C.Th.*, 16, 5, 54, del 414.

[83] Le ammende previste da *C.Th.*, 16, 5, 52 sono le seguenti: cinquanta libbre d'oro per gli *illustres*, quaranta per gli *spectabiles*, trenta per i semplici senatori, venti per i clarissimi (intendiamo qui un membro della famiglia di un senatore), trenta per un *sacerdotalis*, venti per un *principalis* e cinque per un semplice decurione. *Sacerdotales* e *principales* erano dunque considerati come appartenenti a un livello sociale ed economico paragonabile a quello di un senatore.

[84] Su tale conflitto, cfr. A. Chastagnol, *La Préfecture urbaine*, cit., pp. 31 sg., 402-5. Le componenti sono complesse: oltre alla questione religiosa, possiamo pensare alla creazione nel 321, di un vicariato della prefettura del pretorio per l'Italia suburbicaria, che toglieva il potere regionale alla prefettura urbana e dunque al senato. Aggiungiamo la gravosità degli oneri che pesavano sui pretori (che non erano più di due, poi tre a partire

dal 336), sotto forma di spettacoli e distribuzioni di doni (cfr. *C.Th.*, 6, 4, 1-7). Zosimo (2, 38, 3) accusa Costantino di avere in tal modo cercato di rovinare la nobiltà. Ora, il rancore dei senatori romani poteva bene accrescersi per la promozione al clarissimato di tanti funzionari di oscura nascita che non erano per nulla soggetti a tali spese e che, almeno in teoria, diventavano loro eguali nella gerarchia sociale.

[85] Amm., 14, 6, 9; 12-4; 28, 4, 20.

[86] Amm., 14, 5, 6; 15, 2, 4; 3, 3-6; 28, 6, 5-30.

Marcella Forlin Patrucco e Sergio Roda

Crisi di potere e autodifesa di classe. Aspetti del tradizionalismo delle aristocrazie

[1] Sulle differenze di reclutamento e di composizione tra le aristocrazie d'Oriente e quelle d'Occidente nel tardoantico cfr. in generale A. H. M. Jones, *Lo sfondo sociale della lotta tra paganesimo e cristianesimo*, in *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, a c. di A. Momigliano, trad. it. Torino 1975[2] (I ed. Oxford 1963), pp. 23-43; Id., *The Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey*, Oxford 1964, pp. 523 sgg.; M. T. W. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972 (con le osservazioni di G. Clemente, « RFIC », 101, 1973, p. 506); da ultimo G. Clemente, *Cristianesimo e classi dirigenti prima e dopo Costantino*, in *Mondo classico e cristianesimo*, Bibl. Int. di Cult. 7, Roma 1982, pp. 51-64. A proposito della città di tradizione greca come istituto politico, è ancora fondamentale il lavoro di A. H. M. Jones, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford 1940; sulla ricezione in età tardoantica e bizantina delle ideologie connesse alla *polis* classica cfr. N. H. Baynes, *The Hellenistic Civilisation and East Rome*, in Id., *Byzantine Studies and Other Essays*, London 1955, pp. 1-23; e, più in generale, le stimolanti considerazioni sulla città ellenica come mito letterario-politico espresse da N. Loreaux, *L'invention d'Athènes. Histoire de l'oraison funèbre dans la « cité classique »*, Paris - La Haye - New York 1981, spec. pp. 265-343.

[2] Per la valutazione storiografica di Libanio cfr. soprattutto J. H. W. G. Liebeschuetz, *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford 1972. Per quanto riguarda le fonti cristiane, la pressoché generale provenienza dalle *élites* urbane dei vescovi del IV-V secolo è sostenuta — se pure su campionature prosopografiche largamente incomplete — da F. Gilliard, *The Social Origins of Bishops in the Fourth Century*, diss. Ph. Doct. Berkelev 1966; in particolare per i vescovi di Cappadocia cfr. T. A. Kopeček, *The Social Class of the Cappadocian Fathers*, « CH » 42 (1973), pp. 453-66; Idem, *Curial Displacements and Flight in the Later Fourth Century Cappadocia*, « Historia » 23 (1974), pp. 319-42.

[3] Sulla forte tensione ideologica connessa alla tipologia di certe città simbolo nella grecità tarda cfr. L. Cracco Ruggini, *Simboli di battaglia ideologica nel tardo ellenismo (Roma, Atene, Costantinopoli: Numa, Empedocle, Cristo)*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, Pisa 1972, pp. 177-300.

[4] I passi di Libanio sono raccolti da B. Schouler, *Libanios. Discours moraux*, Paris 1973, p. 57, n. 4; sull'applicazione alla politica interna di

Antiochia del *topos* filosofico cfr. M. Forlin Patrucco, *Tradizione e attualità nel lessico politico di Libanio*, « Clio » 21 (1985), pp. 199-214; per l'uso analogo da parte di Gregorio Nazianzeno, anche in riferimento alla vita ecclesiastica (*or.*, 19, *PG* 35, 1043-64; *or.*, 32, 7-12, *PG* 36, 181B-185B) cfr. Ead., *Forme della tradizione nella grecità tarda: la citazione classica come linguaggio politico*, in stampa in *Atti del Conv. Intern. « Le trasformazioni della cultura nella tarda antichità » (Catania, 27 sett.-2 ott. 1982).*

[5] Cfr. p. es. Lib., *or.*, 7, 6; *epist.*, 298, 3.

[6] Cfr. a tale riguardo la raccolta di passi e le considerazioni di E. Patlagean, *Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e siècles*, Paris - La Haye 1977, pp. 22 sgg.

[7] M. Rostovzev (*sic*), *Storia economica e sociale dell'impero romano*, trad. it. Firenze 1965⁴, pp. 581 sg.; sulle teorie dello storico sovietico cfr. da ultimo G. W. Bowersock, *The Social and Economic History of the Roman Empire by Michael Ivanovich Rostovtzeff*, « Daedalus » 103 (1974), pp. 15-23, con bibliografia relativa.

[8] Cfr. già R. Pack, *Studies in Libanius and Antiochene Society under Theodosius*, diss. Michigan Menasha (Wisc.) 1935; e G. Haddad, *Aspects of Social Life in Antioch*, diss. Chicago 1949; R. Pack, *Curiales in the Correspondence of Libanius*, « TAPhA » 82 (1951), pp. 176-92; P. Petit, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IVe siècle après J.-C.*, Paris 1955; Id., *Les étudiants de Libanius. Un professeur de Faculté et ses éleves au Bas-Empire*, Paris 1957; A. F. Norman, *Gradations in Later Municipal Society*, « JRS » 48 (1958), pp. 79-85; A. J. Festugière, *Antioche païenne et chrétienne. Libanius, Chrysostome et les moines de Syrie*, Paris 1959; G. Downey, *A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest*, Princeton 1961. La classificazione cronologica delle lettere di Libanio si trova in O. Seeck, *Die Briefe des Libanius zeitlich geordnet*, rist. Hildesheim 1966, pp. 316-471.

[9] J. H. W. G. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., *Introduction.*

[10] Cfr. P. Petit, *Libanius*, cit., pp. 76-82; J. H. W. G. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 168-70; osservazioni in proposito nelle recensioni al libro di Petit di F. Grelle, *Libanio a Antiochia*, « Labeo » 5 (1959), pp. 226-36, e di E. Patlagean, « BO » 17 (1960), pp. 52-6.

[11] S. Mazzarino, « Athenaeum » n. s. 50 (1972), pp. 423-35.

[12] Plin., *epist.*, 10, 23, 2, con la risposta di Traiano, ivi, 24, su cui cfr. L. Polverini, *Le città dell'Impero nell'Epistolario di Plinio*, in *Contributi dell'Istituto di Filologia Classica, Sez. di Storia Antica I*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1963, pp. 137-236, spec. pp. 209 sgg.

[13] Sulla questione cfr. R. Pack, *Studies in Libanius*, cit., pp. 61 sg.; P. Petit, *Libanius*, cit., pp. 143 sg.; J. H. W. G. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 135 sg.: osservazioni al riguardo in S. Mazzarino, « Athenaeum », cit., pp. 426 sg., con n. 7; la notizia dell'intervento imperiale per la costruzione del *plethron* si trova in Malala (12, 290, 14, ed. A. Schenk von Stauffenberg, Stuttgart 1931, pp. 57 e 453), su cui cfr. G. Downey, *Imperial Building Records in Malalas*, « BZ » 38 (1938), pp. 1-15. Per la siriarchia di Argirio cfr. A. F. Norman, *The Family of Argyrius*, « JHS » 74 (1954), pp. 44-8, e, più in generale sulle competenze di tale carica, J. H. W. G. Liebeschuetz, *The Syriarch in the Fourth Century*, « Historia » 8 (1959), pp. 113-26.

[14] Lib., *or.*, 10, 1-7 e 13-16; sui locali Giochi Olimpici cfr. G. Downey, *The Olympic Games of Antioch in the Fourth Century A.D.*, « TAPhA » 70 (1939), pp. 428-38.

[15] Fonti e considerazioni in merito in M. Forlin Patrucco, *Basilio « prostates » ed « exarchos » della comunità cittadina*, in *Atti del Congr. Intern. su «Basilio di Cesarea, la sua età, la sua opera e il Basilianesimo in Sicilia » (Messina, 4-6 dic. 1979)*, Messina 1983, pp. 125-36, spec. 135.

[16] Cfr. Theod., *epist.*, 43 (cfr. Lib., *epist.*, 1071 e 1974); Bas., *epist.*, 74-76; Lib., *epist.*, 225; 293; 337; 374-6; 756; 814; 1393; 1524; ecc.; e in proposito R. Pack, *Curiales*, cit.

[17] A. H. M. Jones, *The Greek City*, cit., pp. 204-7; un'analisi prosopografica e quantitativa della ricchezza dei curiali di Antiochia è compiuta da P. Petit, *Libanius*, cit., pp. 330-8.

[18] Lib., *or.*, 47, 7-10.

[19] Cfr. Lib., *or.*, 49, 18; 53, 4 (Argirio *senior*); *epist.*, 381, 2 (il figlio Obodiano); 970-1 (Argirio *iunior*): e in proposito A. F. Norman, *The Family of Argirius*, cit.

[20] Per le teorie di Ramsay sull'estrazione sociale della famiglia di Basilio e di Gregorio Nisseno cfr. M. Forlin Patrucco, *Sir William Mitchell Ramsay e una « noble anatolian family » del IV secolo d. C.: elementi per una riconsiderazione*, attualmente in stampa in *Studi in onore di S. Calderone.*

[21] Greg. Nyss., *vita Sanctae Macrinae*, 20, *SCh* 178, Paris 1971, p. 207: osservazioni in merito in Basilio di Cesarea, *Le lettere I*, ed. M. Forlin Patrucco, « Corona Patrum » 11, Torino 1983, p. 25, con n. 32.

[22] Su Libanio « panegirista » di Giuliano cfr. l'utile raccolta di passi di P. Petit, *L'Empereur Julien vu par le sophiste Libanios*, in *L'Empereur Julien de l'histoire à la légende I (361-1715)*, Études rassemblées par R. Braun et J. Richer, Paris 1978, pp. 67-87; più in generale, sul regno di Giuliano come mito politico negli autori della grecità tarda cfr. G. Dagron, *L'Empire Romain d'Orient au IV^e^ siècle et les traditions politiques de l'Hellénisme. Le témoignage de Thémistios*, « Travaux et Mémoires » 3 (1968), pp. 1-242, spec. 75-82; in particolare, sul periodo antiocheno di Giuliano e sul difficile rapporto tra l'imperatore e la curia locale, cfr. G. Downey, *Julian the Apostate at Antioch*, « CH » 8 (1939), pp. 305-15; Id., *The Economic Crisis at Antioch under Julian the Apostate*, in *Studies in Roman Economy and Social History in Honor of Allan Chester Johnson*, Princeton 1951, pp. 312-21; G. W. Bowersock, *Julian the Apostate*, Oxford 1978, pp. 94-105; e da ultimi i lavori recenti di A. Marcone, *Il conflitto tra l'imperatore Giuliano e gli antiocheni*, «Atene e Roma» 26 (1981), pp. 142-52; e di I. Benedetti, *Giuliano in Antiochia nell'orazione XVIII di Libanio*, « Athenaeum » n. s. 59 (1981), pp. 166-79, entrambi con ricca bibliografia. Per l'*Antiochikos* cfr. G. Downey, *Libanius' Oration in Praise of Antioch (Oration XI). Translated with Introduction and Commentary*, « PAPhS » 103 (1959), pp. 652-86; sul significato dell'orazione come chiamata a raccolta delle forze pagane dopo la nomina di Giuliano a Cesare nel 355 cfr. M. Forlin Patrucco, *Tradizione e attualità*, cit., spec. 213-4.

[23] Sulla tendenza economica « giulianea » contrapposta a quella « costantiniana » — l'una favorevole ai *collatores*, l'altra all'apparato statale — è fondamentale S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1956, pp. 110-22.

[24] Analisi della legislazione di Giuliano sulle città da ultimo in P. Athanassiadi-Fowden, *Julian and Hellenism. An Intellectual Biography*, Oxford 1981, pp. 103-8; su Giuliano *restaurator curiarum* cfr. anche le osservazioni di G. W. Bowersock, *Julian the Apostate*, cit., pp. 73 sgg. e 121 sg. (a proposito dell'iscrizione di Ma'ayan Barukh).

[25] Cfr. p. es. A. Piganiol, *L'Empire Chrétien (325-395)*, Paris 1972^2,

pp. 392-6; R. Ganghoffer, *L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire*, Paris 1953, pp. 57 sg. e 117 sg.; A. H. M. Jones, *LRE*, cit., pp. 737-63; W. Langhammer, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates 2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit*, Wiesbaden 1973; da ultimo, con discussione della più recente bibliografia, cfr. H. Horstkotte, *Die Datierung des Dekurionenverzeichnisses von Timgad und die spätrömische Klerikergesetzgebung*, « Historia » 33 (1984), pp. 238-47.

[26] Cfr. a tale riguardo le considerazioni di A. F. Norman, *Gradations*, cit.

[27] Lib., *or.*, 11, 144; *epist.*, 1176; e in proposito P. Petit, *Libanius*, cit., p. 85; J. H. G. W. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 170-4.

[28] Fonti e relativa discussione in A. R. Norman, *Gradations*, cit., pp. 83 sg.; sui *principales* delle curie cittadine cfr. soprattutto W. Langhammer, *Die rechtliche und soziale Stellung*, cit., pp. 249-78; e da ultimo le osservazioni di G. Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoromana (fine III-IV secolo)*, « Puteoli » 4-5 (1980-1), pp. 59-128, spec. 115 sg., con bibl.

[29] Cfr. A. H. M. Jones, *LRE*, cit., pp. 138-56; F. De Martino, *Storia della Costituzione Romana*, v, Napoli 1967, pp. 385 e 463 sgg.

[30] G. Dagron, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris 1974, pp. 147-90.

[31] Ivi, pp. 165-69, con la raccolta e la discussione di tutte le fonti legislative in merito.

[32] Lib., *or.*, 42, su cui P. Petit, *Les sénateurs de Constantinople dans l'oeuvre de Libanius*, « AC » 26 (1957), pp. 347-82, spec. 361-66.

[33] Lib., *or.*, 42, 21 sgg.: cfr. da ultimo A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura. Sui rapporti tra potere politico e formazione dei prezzi nel tardo impero romano*, « QUCC » n. s. 7 (1981), pp. 123-46, spec. 137 sg. Più in generale, su certe stupefacenti ascese sociali nell'antichità tarda, cfr. K. Hopkins, *Social Mobility in the Later Roman Empire: the Evidence of Ausonius*, « CQ » 11 (1961), pp. 239-48; R. Mac Mullen, *Social Mobility and the Theodosian Code*, « JRS » 54 (1964), pp. 49-53.

[34] Fonti sulla *adlectio* di Temistio in H. F. Bouchery, *Themistius in Libanius' Brieven*, Anvers 1936, pp. 54 sg.; P. Petit, *Les sénateurs de Constantinople*, cit., p. 360; G. Dagron, *Naissance*, cit., pp. 155 sg.

[35] Per la polemica contro i nuovi ricchi in Libanio cfr. la raccolta di passi e le considerazioni di P. Petit, *Libanius*, cit., pp. 359-72; sulla deplorazione dei guasti arrecati dal tecnicismo « burocratico » cfr. anche L. Cracco Ruggini, *Sofisti greci nell'impero romano (a proposito di un libro recente)*, « Athenaeum » n. s. 49 (1971), pp. 402-25, spec. 411, con n. 30 *bis*; Ead., *Simboli di battaglia ideologica*, cit., pp. 203 sg. Per Basilio cfr. fonti e bibliografia relativa in M. Forlin Patrucco, *Aspetti di vita familiare nel IV secolo negli scritti dei Padri cappadoci*, in *Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini*, a c. di R. Cantalamessa, *Studia Patristica Mediolanensia* 5, Milano 1976, pp. 158-79, spec. pp. 172 sg.; per Sinesio sono importanti soprattutto le *epist.* 57 e 58 a proposito del *praeses* Andronico, un arrivista di origini spregevoli pervenuto alla ricchezza e agli onori attraverso le vie tortuose della corruzione e della frode.

[36] G. Downey, *Education and Public Problems as Seen by Themistius*, « TAPhA » 86 (1955), pp. 291-307; cfr. anche, più in generale, Ch. Vogler, *Constance II et l'administration impériale*, Paris 1979.

[37] Per Libanio cfr. P. Petit, *Libanius*, cit., pp. 370-2; J. H. W. G. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 186-92. Sui rapporti tra vescovi membri delle élites cittadine e impiegati dell'amministrazione imperiale, cfr., soprattutto in riferimento all'ambiente cappadoce di IV secolo, B. Treucker, *Politische und sozialgeschichtliche Studien zu den Basilius-Briefen*, Münich 1961; S. Giet, *Basile était-il sénateur?*, « RHE » 60 (1965), pp. 429-44; Y. Karayannopoulos, *Basil's Social Activity. Principles and Praxis*, in *Basil of Caesarea, Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundreth Anniversary Symposium*, I, ed. by P. J. Fedwick, Toronto 1981, pp. 375-91, spec. 379-90; M. Forlin Patrucco, *Basilio « prostates » ed « exarchos »*, cit.; utilissime indicazioni in proposito anche nello studio prosopografico di M. M. Hauser-Meury, *Prosopographie zu den Schriften Gregors von Nazianz*, diss. Basel, Theophaneia 13, Bonn 1960.

[38] Cfr. a tale riguardo M. Forlin Patrucco, *Aspetti del fiscalismo tardoimperiale in Cappadocia: la testimonianza di Basilio di Cesarea*, « Athenaeum » n. s. 51 (1973), pp. 294-309; cfr. anche L. Cracco Ruggini, *I vescovi e il dinamismo sociale nel mondo cittadino di Basilio di Cesarea*, in *Atti del Congr. Intern. su « Basilio di Cesarea »*, cit., pp. 97-124.

[39] Cfr. p. es. Lib., *or.*, 48, 28 e 49, 13. È significativa a tale proposito la nascita nelle città della figura del funzionario-patrono, presente in Libanio come in Basilio, a cui le élites locali delegano le funzioni di tutela politico-economica da loro tradizionalmente detenute: cfr. P. Petit, *Libanius*, cit., pp. 289-93; M. Forlin Patrucco, *Social Patronage and Political Mediation in the Activity of Basil of Caesarea*, in *Proceedings of the Eighth International Conference on Patristic Studies (Oxford, September 1979)*, Oxford 1982, pp. 1102-7.

[40] Sui conflitti d'interesse tra curie e *honorati* cfr. soprattutto Lib., *or.*, 36, 5-6; ma cfr. p. es. *epist.*, 251, 264 e 265, su cui G. Dagron, *Naissance*, cit., pp. 241 sg.; osservazioni di carattere più generale in merito sono sviluppate da P. Veyne, *Clientèle et corruption au service de l'État*, « Annales ÉSC » 36 (1981), pp. 339-53.

[41] P. Brown, *The Rise and Function of Holy Man in Late Antiquity*, « JRS » 61 (1971), pp. 80-101 = *Society and the Holy in Late Antiquity*, Berkeley-Los Angeles 1982, pp. 103-52, ora anche trad. it. in *La società del Basso Impero. Guida storica e critica*, a c. di D. Vera, Roma-Bari 1983, pp. 75-114, e note relative, pp. 161-80; J. H. W. G. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 192-208. Sulla questione del patronato e sul *de patrociniis* libaniano (*or.*, 47) cfr. anche F. De Zolueta, *« De patrociniis vicorum ». A Commentary on C.T.XI, 24 and C.J.XI, 54*, in *Oxford Studies in Social and Legal History in Honour of P. Vinogradoff*, Oxford 1909, pp. 1-78; F. Martroye, *Les patronages d'agriculteurs et de vici aux IV^e et V^e siècles*, « RHDFE » 4^e sér. 7 (1928), pp. 201-48; L. Harmand, *Libanius. Discours sur les Patronages*, Paris 1955; da ultimo, con nuova metodologia e nuova impostazione del problema, cfr. J.-M. Carrié, *Patronage et propriété militaire au IV^e siècle. Object rhétorique et object réel du discours « Sur les Patronages » de Libanius*, « BCH » 100 (1976), pp. 159-76.

[42] Lib., *or.*, 52, *contra Mixidemum*; cfr. *or.*, 39, *passim*, e in proposito J. H. W. G. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 198-200; è da supporre che si tratti di un nome fittizio: così P. Petit, *Recherches sur la publication et la diffusion des discours de Libanius*, « Historia » 5 (1976), pp. 479-509, spec. p. 503.

[43] Lib., *epist.*, 764, 955, 990, 1492; cfr. or., 26, 16 e 33, 33; sull'impiego nell'epigrafia tardo-greca del linguaggio tradizionale dell'evergetismo

classico sono ancora utili le osservazioni di L. Robert, *Hellenica* IV (1948), *Epigrammes du Bas-Empire.*

[44] Importanti a tale riguardo le considerazioni di G. Dagron, *L'Empire Romain d'Orient*, cit., pp. 200-2.

[45] Fonti e osservazioni in merito da ultimo in M. Forlin Patrucco, *Forme della tradizione*, cit.; in particolare, sull'ideale dell'*hellenikos bios* in Libanio, cfr. A. J. Festugière, *Antioche païenne et chrétienne*, cit., pp. 221 sgg., e B. Schouler, *Libanios*, cit., pp. 131-5; cfr. anche S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 26-9.

[46] Per l'intenso impiego in età tardoantica del *topos* epistolografico della lettera come *parousia* cfr. la raccolta di fonti di K. Thraede, *Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik*, « Zetemata » Heft 48, München 1970, pp. 146-8.

[47] Sulle lettere di raccomandazione di Libanio cfr. J. H. W. G. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 194-7; quelle di Basilio sono studiate da B. Treucker, *A Note on Basil's Letters of Recommandation*, in *Basil of Caesarea*, cit., pp. 405-10.

[48] Significativa a riguardo la questione dell'ampliamento del *plethron* di Antiochia: cfr. sopra, n. 13.

[49] Cfr. i testi raccolti in M. Forlin Patrucco, *Social Patronage*, cit.

[50] Una analisi esauriente del tema dell'amicizia negli scritti di Libanio in rapporto al concetto aristotelico della *polyphilia* è compiuta da B. Schouler, *Libanios*, cit., pp. 63-8.

[51] Per la semantizzazione dell'aggettivo *hellenikos* in categoria eticoculturale cfr. le fonti raccolte da M. Forlin Patrucco, *Tradizione e attualità*, cit., spec. note 35-9.

[52] Cfr. sopra, note 4 e 5.

[53] Per il trattamento libaniano del tema della *lipotaxia*, tradizionale nel diritto classico, cfr. M. Forlin Patrucco, *Tradizione e attualità*, cit., spec. note 13 e 14.

[54] Cfr., oltre ai numerosi casi in cui Libanio esorta ex-allievi e amici a contentarsi del prestigio locale derivante dall'esercizio del governo cittadino (cfr. R. Pack, *Curiales*, cit.), soprattutto Bas., *ep.*, 116 al curiale di Cesarea Firmino, e in proposito T. A. Kopeček, *Curial Displacements*, cit., pp. 327-334.

[55] Cfr. in generale J. Misson, *Recherches sur le paganisme de Libanius*, Louvain 1914; e, più di recente, B. Schouler, *Libanios*, cit., pp. 82-91.

[56] Sul contrasto tra Giuliano e i curiali antiocheni cfr. sopra, n. 22; per la problematica valutazione del programma politico giulianeo cfr. da ultimo le considerazioni di I. Labriola, *Direttive della propaganda dell'imperatore Giuliano*, in *Atti dell'incontro di studio di Muzzano « Il Giuliano l'Apostata di Rostagni » (18 ott. 1981)*, raccolti e editi da I. Lana, Suppl. al vol. 116 (1982) degli « Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino », 1983, pp. 57-73.

[57] G. Dagron, *L'Empire Romain d'Orient*, cit., pp. 146 e 182 sg.

[58] P. Petit, *Libanius*, cit., pp. 391-5.

[59] A. F. Norman, *The Library of Libanius*, « RHM » 107 (1964), pp. 158-165; più in generale, sulla circolazione dei testi della grecità classica negli ambienti antiocheni, cfr. Idem, *The Book Trade in Fourth Century Antioch*, « JHS » 80 (1960), pp. 122-6.

[60] Importanti in proposito le considerazioni di A. F. Norman, *Gradations*, cit., spec. pp. 83 sg.; sulla sostanziale ristrettezza dell'orizzonte storico di Libanio, le cui referenze sembrano raramente risalire oltre l'età di Co-

stantino, cfr. anche G. Dagron, *L'Empire Romain d'Orient*, cit., pp. 189-203.

[61] Le carriere degli allievi di Libanio sono studiate da P. Petit, *Les étudiants de Libanius*, cit.; cfr, anche Idem, *Les sénateurs de Constantinople*, cit.; sugli sbocchi professionali privilegiati della formazione retorica (governo cittadino e funzionariato) è fondamentale Lib., *or.*, 62, contro i detrattori del suo insegnamento.

[62] G. Dagron, *Naissance*, cit., pp. 274 sgg.

[63] M. T. H. Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972; J. Matthews, *Western Aristocracies and Imperial Court, A.D. 364-425*, Oxford 1975. Sui limiti del lavoro dell'Arnheim, cfr. soprattutto le recensioni nella sostanza unanimi di A. Chastagnol, « RPh » 47 (1973), pp. 373-7, di G. Clemente, « RFIC » 101 (1973), pp. 506-12, di J. H. W. G. Liebeschuetz, «JRS» 63 (1973), pp. 258 sg., di P. Petit, «AC» 42 (1973), pp. 361-3, di W. Eck, «Gnomon» 46 (1974), pp. 673-81; sul significato e il valore della monografia del Matthews, cfr. in particolare le note di A. Giardina, « DArch » 9-10 (1976-77), pp. 668-78 e di A. Chastagnol, « RPh » 51 (1977), pp. 361-4.

[64] Ogni elencazione sarebbe, oltre che assurda e fuor di luogo in questa sede, fatalmente esposta al pericolo di omissioni tale è il numero degli aventi titolo a figurare in una simile bibliografia.

[65] Cfr. ora A. Carandini - A. Ricci - M. de Vos, *Filosofiana. La villa di Piazza Armerina. Immagine di un aristocratico romano al tempo di Costantino*, Palermo 1982; discussione con utili approfondimenti in « Opus » 2 (1983), pp. 535-93.

[66] Cfr. soprattutto G. Clemente, *Cristianesimo e classi dirigenti prima e dopo Costantino*, in *Mondo Classico e Cristianesimo. Atti del Convegno su « Mondo greco-romano e cristianesimo », Roma, 13-14 maggio 1980*, Roma 1982, pp. 51-64, spec. p. 59.

[67] A. Chastagnol, *Les légats du proconsul d'Afrique au Bas-Empire*, « Lybica » 6 (1958), pp. 7-19, 191-203; Id., *Les consulares de Numidie*, in *Mélanges Carcopino*, Paris 1966, pp. 215-28; Id., *Les gouverneurs de Byzacène et de Tripolitanie*, « Ant. Afr. » 1 (1967), pp. 119-34; G. Clemente, *Le carriere dei governatori della diocesi italiciana dal III al V secolo*, « Latomus » 28 (1969), pp. 619-44; A. Chastagnol, *L'évolution de l'ordre sénatorial aux III^e^ et IV^e^ siècle de notre ère*, « RH » 94 (1970), pp. 305-15; S. Roda, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, « SDHI » 39 (1973), pp. 56-8; Id., *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. 202 sg.

[68] In generale cfr. gli studi fondamentali di S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., e di L. Ruggini, *Economia e società nell'Italia annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milano 1961; e inoltre K. Hannestad, *L'évolution des ressources agricoles de l'Italie du 4^e^ au 6^e^ siècle de notre ère*, København 1962; L. Cracco Ruggini, *Vicende rurali nell'Italia antica dall'età tetrarchica ai Longobardi*, « RSI » 76 (1964), pp. 261-286; A. H. M. Jones, *LRE*, cit., spec. capp. XV, XX e XXI; Id., *The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History*, Oxford 1974; W. Goffart, *Caput and Colonate: Towards a History of Late Roman Empire*, Toronto 1974; e da ultimi L. Cracco Ruggini, *La Sicilia tra Roma e Bisanzio*, in *Storia della Sicilia*, III, Napoli 1980, pp. 3-96; A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura*, cit., pp. 123-46; J.-M. Carrié, *Un roman des origines: les généalogies du « colonat » du Bas-Empire*, « Opus » 2 (1983), pp. 205-51; D. Vera, *Strutture agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità: l'aristocrazia romana fra agricoltura e commercio*, ivi, pp. 489-

521; S. Roda, *Militaris impressio e proprietà senatoria nel tardo impero*, in *Studi sulla tarda antichità offerti a S. Calderone*, Messina, in corso di stampa.

[69] M. T. H. Arnheim, *Senatorial Aristocracy*, cit., pp. 103-42 e *passim*; G. Clemente, *Cristianesimo*, cit., pp. 51-60.

[70] S. Roda, *Magistrature senatorie minori nel tardo impero romano*, « SDHI » 43 (1977), pp. 108-12.

[71] G. Clemente, *Cristianesimo*, cit., pp. 59-64; cfr. A. Chastagnol, *Le sénateur Volusien et la conversion d'une famille de l'aristocratie romaine au Bas-Empire*, « REA » 58 (1956), pp. 241-53; P. Brown, *Aspects of Christianization of the Roman Aristocracy*, « JRS » 51 (1961), pp. 1-11; L. Cracco Ruggini, *Ambrogio e le opposizioni anticattoliche fra il 383 e il 390*, « Augustinianum » 14 (1974), pp. 409-49; S. Mazzarino, *La conversione del Senato*, in *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, I, Roma-Bari 1974, pp. 378-397; Id., *Il carmen 'contro i pagani' e il problema dell'èra costantiniana*, ivi, pp. 398-461; L. Cracco Ruggini, *Il paganesimo romano tra religione e politica (384-394 d. C.): per una reinterpretazione del Carmen contra paganos*, « MAL » s. 8, 22, 1, Roma 1979.

[72] Cfr. p. es. S. Roda, *Commento*, cit., p. 31.

[73] F. Paschoud, *Deux volumes d'un nouveau commentaire à Symmaque*, « REL » 60 (1982), p. 51.

[74] Cfr. ora F. De Waal, *La politica degli scimpanzé. Potere e sesso tra le scimmie*, trad. it., Roma-Bari 1984.

[75] Symm., *epist.*, 9, 40.

[76] S. Roda, *Commento*, cit., pp. 49, 84, 164-7.

[77] La richiesta di Simmaco di un intervento della *iudiciaria auctoritas* del suo interlocutore induce a credere che egli si rivolga a un governatore di provincia; come è noto infatti nel linguaggio amministrativo-istituzionale del tardo impero *iudex* è normalmente usato in funzione sinonimica rispetto alle varie titolature ufficiali dei governatori provinciali: cfr. p. es. *paneg.* 11, 1, 4; 4, 2; 19, 5; Amm., 18, 6, 12; 20, 5, 7; 8, 14; *de reb. bell.*, 9; per gli innumerevoli esempi nel *C.Th.*, cfr. O. Gradenwitz, *Heidelberger Index zum Theodosianus*, Berlin 1925, pp. 124 sg.; per l'uso del termine in Simmaco, cfr. S. Roda, *Commento*, cit., p. 100; D. Vera, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, p. 8; A. Marcone, *Commento storico al libro VI dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1983, pp. 79 sg.; V. Lomanto, *Concordantiae in Q. Aurelii Symmachi Opera. A Concordance to Symmachus, prep. under the Supervision of N. Marinone and with Computer Assistance of A. Zampolli*, Hildesheim-Zürich-New York 1983, pp. 460-4; più in generale *Th.l.L.*, VII, 2, s. v. *iudex*, pp. 599 sg.; F. Bozza, *iudex*, in *Diz. Ep.* IV (1942), pp. 158-68; L. Cracco Ruggini, *Paganesimo*, cit., p. 105, n. 316; S. Roda, *Militaris impressio*, cit. Non è infrequente comunque l'uso di *iudex* riferito ad altre funzioni dotate di poteri giurisdizionali come il vicario, il prefetto urbano o il prefetto del pretorio (cfr. p. es. Symm., *epist.* 6, 12, 33, 47; 9, 15).

[78] « Agri sororis meae Italicae inlustris feminae culturae vacuati et fessi onere munerum publicorum iudiciaria auctoritate refovendi sunt ». Sul personaggio di *Italica*, secondo taluni identificabile sia con l'omonima corrispondente di Giovanni Crisostomo (*epist.*, 170 del 406) e di Agostino (*epist.*, 92 e 99 del 409), sia con il personaggio indicato in un'iscrizione lateranense (*AÉ*, 1959, 237), sia con l'Anicia Italica di una fistola iscritta di Ostia (G. Barbieri, *Fistole inedite*, « NSA » 1953, pp. 151-89, spec. p. 172, 32 = *AÉ*, 1954, 180; cfr. R. Meiggs, *Roman Ostia*, Oxford 1960, pp. 212 sg.), cfr.: E. Josi - R. Krautheimer, *Note lateranensi, IV: un altare paleo-*

cristiano con iscrizione, « RAC » 33 (1957), pp. 95-8; P. Brown, *Aspects*, cit., pp. 5 sg.; *PLRE* I, Italica, pp. 465 sg.; Ch. Pietri, *Roma Christiana*, I, Roma 1976, p. 449; S. Roda, *Commento*, cit., pp. 165 sg.

[79] « Hanc ego opem de tui animi aequitate promisi; certa est enim de bonorum mente praesumptio. Sponsioni igitur meae, si tibi cordi sum, fidem praesta, et quidquid rebus atque rationibus matronae absentibus adcommodum est, nutu facili tribue meae imputaturus gratiae, quidquid illi favoris inpenderis ».

[80] « Ratio quidem semper habenda iustitiae est, sed circa nobiles probabilesque personas plus debet esse moderaminis ut perspiciatur in discretione iudicium. Hoc eo proloquor, ut interventum meum generalitate commendem ».

[81] S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 103-6.

[82] *de reb. bell.*, 6, 3. La distinzione riflette naturalmente la diseguaglianza di fronte alla giustizia fra *honestiores* e *humiliores* quale era andata definendosi dall'età severiana attraverso il III secolo: G. Cardascia, *L'apparition dans le droit des classes d'« honestiores » et d'« humiliores »*, « RD » 27 (1950), pp. 305-37, 461-85; Jones, *LRE*, cit., pp. 17 sg., 519, 149 sg.; P. Garnsey, *Legal Privilege in the Roman Empire*, «P&P» 41 (1968), pp. 3-24= *Studies in Ancient Society*, ed. M. I. Finley, London-Boston 1974, pp. 141-165; Id., *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, pp. 221-76; in questo senso la realtà tardoimperiale non fa che esprimere una continuità di comportamenti da parte di chi gestisce, in varia forma e provenendo da vari centri di potere, la cosa pubblica.

[83] J. F. Matthews, *The Letters of Symmachus*, in *Latin Literature of the Fourth Century*, ed. J. W. Binns, London 1974, p. 68, n. 54.

[84] Cfr. p. es. Symm. *epist.*, 9, 75; S. Roda, *Commento*, cit., pp. 208 sg.

[85] Amm., 28, 1, 17-18.

[86] *de reb. bell.*, 4.

[87] *paneg.*, 11, 1, 4; 4, 2; 19, 4; sulle analogie fra questi passi della *Gratiarum Actio* di Claudio Mamertino a Giuliano e il succitato luogo del *de reb. bell.*, e sul loro significato cfr. S. Mazzarino, *Il de rebus bellicis e la Gratiarum Actio di Claudio Mamertino*, in *Antico, tàrdoantico*, cit., pp. 221-8.

[88] L'esemplificazione potrebbe qui essere infinita; una quota altissima delle lettere di raccomandazione o di autoraccomandazione di Simmaco sono appunto rivolte a governatori di provincia, vicari, prefetti urbani o prefetti del pretorio e si articolano sul principio dello scambio di favori ora pariteticо, ora indotto attraverso la promessa di benefici anche superiori a quello richiesto, ora estorto attraverso atteggiamenti di esibita superiorità e intimidazione ricattatoria. Su tutta la questione e soprattutto sulle richieste di intervento *extra legem* cfr. ora S. Roda, *Polifunzionalità della lettera commendaticia: teoria e prassi nell'epistolario simmachiano*, in *Actes du Colloque pour le 1600e anniversaire du débat autour de l'Autel de la Victoire, Genève 4-7 juin 1984*, Genève (in stampa).

[89] Cfr. p. es. *C.Th.* 8, 15, 5 (368); 3, 6, 1 (380); 9, 27, 5 (383); 6 (386); 28, 1 (392); *C.I.*, 9, 28, 1 (415); Valent., *nov.*, 1, 3 (450); Marc., *nov.*, 1 (450); Valent., *nov.*, 32 (451) e ancora nel VI secolo Iust., *nov.*, 8; Greg., *epist.*, 5, 38; cfr. Jones, *LRE*, cit., pp. 398-401; J. F. Matthews, *Western Aristocracies*, cit., pp. 28-31.

[90] Nell'*epist.*, 1, 77 di Simmaco, indirizzata a Hesperius in epoca anteriore al 380 d. C. per ottenere che il *v. c.* Sabinianus fosse sollevato dal *munus* della tutela dei figli del fratello, Simmaco esordisce nella lettera ram-

mentando il dovere delle persone dabbene (*bonae frugis officium*), dei *viri clarissimi* cioè, di farsi carico delle istanze degli amici, soprattutto nel caso in cui tali istanze non infrangano l'*aequitas*; la richiesta di Sabinianus, a suo parere, era legalmente motivata, poiché il diritto comune escludeva dal *munus* tutelare uomini come lui di età matura e con prole numerosa. In realtà non era stato possibile fino allora a Sabinianus opporsi ad un provvedimento che presumibilmente a sua volta si fondava su altri supporti legali più fondati di quelli esibiti da Simmaco, ma la fortuna aveva fatto sì che Hesperius ascendesse a una funzione — governatore di provincia o prefetto del pretorio — grazie alla quale poteva intervenire in maniera decisiva a favore di Sabinianus. Simmaco pregava dunque Hesperius « ut ei virtute, qua celsus es factum velis, cui vel in meam gratiam praestandus est favor vel ad tuam gloriam iuris praerogativa servanda est ». La giustizia, l'*aequitas* dell'istanza è dunque solo un elemento che deve stimolare, dar forza all'iniziativa d'intervento del governatore o del prefetto a vantaggio dei suoi omologhi di classe, non la condizione irrinunciabile in assenza della quale l'intervento non può scattare; Symm., *epist.*, 2, 14 mostra un caso di raccomandazione priva del conforto dell'*aequitas*: Aurelianus, *princeps offici* del prefetto di Roma viene raccomandato da Simmaco a Virio Nicomaco Flaviano, o, per meglio dire, Simmaco si fa interprete presso Flaviano dell'istanza di Aurelianus relativa ad atti di *iniustitia* compiuti dal proprio suocero. Non potendo negare l'evidenza delle colpe commesse dal suocero di Aurelianus, Simmaco invita Flaviano ad avere riguardo solo per il rogante (Aurelianus) e ad intervenire a favore del suocero in nome di quella *pietas*, di classe più che umanitaria, che giustifica simili interventi allorché *quid negotio iustitiae deest.* D'altra parte la stessa richiesta a favore di Italica presuppone uno scavalcamento delle norme impositive fiscali compiuto da un'autorità pubblica, che in questo modo subordina un astratto fin che si vuole ma collettivo interesse al tornaconto di un singolo membro della classe, a cui chi gestisce quell'autorità appartiene. Del resto a riprova della complessità dell'intreccio fra interesse pubblico, di classe e privato che nella realtà tardoimperiale sfuma fino a confonderli i confini fra bene collettivo, bene individuale e bene dei vari gruppi di potere e di pressione sociopolitica, l'azione del *iudex* a favore di Italica: *a*) viene inserita da Simmaco nel contesto della pseudonormativa, di fatto accettata e per molti versi sancita, della graduazione della legge in base alla qualità delle persone e quindi giustificata *generalitate*; *b*) si spiega naturalmente, anche nel concreto, come difesa degli interessi tangibili di un singolo proprietario; *c*) acquista un valore preciso per l'intero gruppo di potere senatorio, che avrebbe indubbiamente tratto dall'azione del *iudex* in appoggio alla proprietà di uno dei suoi membri conforto in termini sia di difesa del proprio potere economico, sia di riaffermazione propagandistica della propria influenza.

[91] Amm., 28, 1, 17-23.

[92] Cfr. S. Roda, *Commento*, cit., pp. 103, 110-4, 153 sg., 166 sg., 176-180, 184-6, 199-201, 275-7, 291-5, 308 sg.; D. Vera, *Commento*, cit., pp. 206-219, 290 sg., 335-7; S. Roda, *Militaris impressio*, cit.

[93] V. Lomanto, *Concordantiae*, cit., p. 716.

[94] Ivi, pp. 1014-5.

[95] Nell'ideologia simmachiana, quale si esprime p. es. dalla prassi *commendaticia*, il raccomandato è degno della raccomandazione soprattutto a causa dei suoi *mores* (p. es. Symm., *epist.*, 2, 10), che vengono valutati sulla base del giudizio unanime della classe senatoria, o per meglio dire di quella élite della classe senatoria variamente definita come appunto *nobiles pro-*

babilesque personae, o *boni omnes* (Symm., *epist.*, 1, 94; 2, 67), od *optimi viri* (1, 72; 3, 30), od *optimates* (1, 79), o ancora *pauci electi* (4, 40); oppure si deducono *sic et simpliciter* dal *genus senatorium* (4, 28), dall'*origo*, dalla stirpe, dall'*ortus* (4, 46) del personaggio dall'interno dell'ordine amplissimo. Il *mos* altro non è che sintesi della *virtus* senatoria: in *epist.*, 2, 65 Simmaco raccomanda a Flaviano un ex-governatore che ha svolto il suo incarico in ossequio *veteris disciplinae* e perciò la sua *virtus* risplende di luce propria. Nel rapporto commendaticio, che è poi nient'altro se non la traduzione e la verifica nella prassi della validità dei canoni della tradizione socioculturale senatoria come cemento e motore della reciproca solidarietà di classe e della unità dell'*ordo*, il raccomandato riceve — ottenendo l'appoggio petito — sanzione e premio della sua osservanza dei *mores*, della sua *virtus*, mentre il recettore della *commendatio* è in qualche misura messo alla prova; soltanto infatti se concederà il favore alimenterà la propria *virtus* sì che di fatto la raccomandazione finirà con l'essere addirittura più proficua a lui stesso che al beneficiato. L'esercizio della *virtus* nell'atto di soddisfare le richieste di un raccomandato consente insomma all'*ordo* di verificare la fedeltà di classe del destinatario della *commendatio*, lo accredita di fronte ai *boni*, alle *probabiles personae* e accresce la sua *gloria*. Tanto più poi se ciò avviene, come appena più avanti vedremo, attraverso la utilizzazione degli strumenti di potere connessi alla gestione di cariche pubbliche; cfr. in generale S. Roda, *Polifunzionalità*, cit.

[96] Si tratta naturalmente della notissima, e abusata, definizione del senato di Symm., *epist.*, 1, 52.

[97] Symm., *epist.*, 2, 17: « Quare abice Baianas cogitationes et virtuti infructuosam quietem. Omni otio labor hic tuus laetior est ». La lettera risale con ogni probabilità all'anno 383; sulla controversa questione della carriera prefettoria di Virio Nicomaco Flaviano cfr. J.-P. Callu, *Les préfectures de Nicomaque Flavien*, in *Mélanges Seston*, Paris 1974, pp. 73-80; J. J. O'Donnell, *The Career of Virius Nicomachus Flavianus*, « Phoenix » 32 (1978), pp. 129-43; D. Vera, *La carriera di Virius Nicomachus Flavianus e la prefettura dell'Illirico Orientale nel IV sec. d. C.*, « Athenaeum » 61 (1983), pp. 24-64, 390-426.

[98] Symm., *epist.*, 1, 17, 18, 23, 42, 58; 4, 34; 8, 41.

[99] Symm., *epist.*, 1, 46; 59; 3, 18, 50; 4, 18; 7, 21; 8, 25.

[100] Symm., *epist.*, 58; cfr. 5, 68; 7, 15; J.-P. Callu, *Symmaque. Lettres. Tome I (Livres I-II), texte ét., trad. et comm. par J.-P. Callu*, Paris 1972, p. 118, n. 1.

[101] Cfr. appunto i casi clamorosi di Ausonio (Symm., *epist.*, 1, 42), di Petronio Probo (Symm., *epist.*, 1, 58) e di Flaviano (Symm., *epist.*, 2, 17).

[102] Cfr. S. Roda, *Fuga nel privato e nostalgia del potere nel IV s. d. C.: nuovi accenti di un'antica ideologia*, in *Atti del Convegno « Le trasformazioni della cultura nella tarda antichità », Catania 23 sett. - 2 ott. 1982*, in stampa.

[103] In generale J. Béranger, *Le refus du pouvoir. Recherches sur l'aspect idéologique du principat*, « MH » 5 (1948), pp. 178-96 = *Principatus. Études de notions et d'histoire politique dans l'Antiquité gréco-romaine*, a c. di F. Paschoud e P. Ducrey, Genève 1973, pp. 165-90; Id., *Recherches sur l'aspect idéologique du principat*, Basel 1953; L. Cracco Ruggini, *Paganesimo*, cit., p. 53, n. 138; per l'ambito ecclesiastico, cfr. F. L. Ganshof, *Note sur l'élection des évêques dans l'Empire romain au IV^{e} et pendant la moitié du V^{e} siècle*, in « RIDA » 4 (1950), pp. 467-98, spec. pp. 478 sg.

[104] *expos. mundi*, 55: « Habet autem et senatum maximum virorum

divitum: quos si per singulos probare volueris, invenies omnes iudices aut factos aut futuros esse, aut potentes quidem, nolentes autem propter suorum frui cum securitate velle »; cfr. S. Roda, *Fuga nel privato*, cit.

[105] A. Giardina, rec. a Matthews, *Western Aristocracy*, cit. (a n. 1), pp. 669 sg.

[106] S. Roda, *Fuga nel privato*, cit.

[107] Cfr. p. es. i lavori di J.-M. André, *Otium, retraite et conversion à la saggesse chez Sénèque. L'évolution des Dialogues aux Lettres*, in Id., *Recherches sur l'Otium romain*, « Ann. Univ. de Besançon » 52 (1962), pp. 27-81; Id., *L'otium dans la vie morale et intellectuelle romaine des origines à l'époque augustéenne*, Paris 1966.

[108] S. Roda, *Fuga nel privato*, cit.; L. Cracco Ruggini, *Otia e negotia di classe fra conservazione e rinnovamento*, in *Actes du Colloque pour le 1600e anniversaire du débat autour de l'Autel*, cit., in stampa. Per i rapporti di clientela e patronato che legavano ad esempio alcuni dei massimi esponenti dell'élite senatoria romana con Puteoli, città in cui sorgevano numerosissime ville residenziali e proprietà dei membri dell'*ordo*, primi fra tutti i Simmachi, cfr. ora G. Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoromana*, cit., pp. 59-128. Sul patronato-clientela gestito da un altro gruppo di potere, quello degli *officiales* amministratori, ora cfr. P. Veyne, *Clientèle et corruption au service de l'état: la venalité des offices dans le bas-empire*, « Annales ESC » 36 (1981), pp. 339-60.

[109] Soprattutto S. Roda, *Magistrature*, cit., pp. 23-112.

[110] J. Sundwall, *Weströmischen Studien*, Berlin 1915, pp. 150-62; A. Chastagnol, *Observations sur le consulat suffect et la préture du Bas-Empire*, « RH » 219 (1958), pp. 221-53; A. H. M. Jones, *LRE*, cit., pp. 535-45; A. Chastagnol, *Zosime II, 38 et l'Histoire Auguste*, in *Bonner Historia Augusta Colloquium 1964-1965*, Bonn 1966, pp. 61-78; S. Mazzarino, *Problemi e aspetti del Basso Impero*, in *Problemi attuali di scienza e di cultura (Atti del Conv. Int. Tardo-antico e Alto Medioevo, la forma artistica nel passaggio dall'Antichità al Medioevo), Acc. Naz. Lincei, Quad. 105*, Roma 1968, pp. 13-22 = *Antico, tardoantico*, cit., I, pp. 183-96; P. Arsac, *La dignité sénatoriale au Bas-Empire*, « RD » 47 (1969), pp. 198-243; A. Chastagnol, *L'évolution de l'ordre sénatorial aux IIIe et IVe siècle de notre ère*, « RH » 90 (1970), pp. 305-14; Id., *Les modes de recrutement du sénat au IVe siècle après J.-C.*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité classique, Caen 25-26 avril 1969*, Paris 1970, pp. 107-31; G. Dagron, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris 1974, pp. 125-37, 150-76; S. Roda, *Osservazioni sulla editio quaestoria a Roma nell'età imperiale*, « Stud. Rom. » 24 (1976), pp. 145-61; Id., *Commento*, cit., pp. 44-6, 114-8, 283-7, 391 sg.; D. Vera, *Commento*, cit., pp. 75-81; A. Marcone, *L'allestimento dei giochi annuali a Roma nel IV secolo d. C.: aspetti economici ed ideologici*, « ASNP » s. III 11 (1981), pp. 105-22; Id., *Commento*, cit., pp. 106 sg., 118 sg.

[111] Secondo il celebre passo di Olymp., *frag.* 44 (*FHG* IV, 67-8) = Phot., *Bibl.* Cod. 80 (*éd. R. Henry*, I, Paris 1959, pp. 185 sg.), le più cospicue famiglie aristocratiche romane ricavavano ogni anno dalle loro proprietà circa 4000 libbre d'oro, senza considerare il grano, il vino e tutti gli altri prodotti, il cui valore in caso di vendita ammontava a un terzo delle entrate in oro. Le famiglie di un gradino inferiore sulla scala del reddito percepivano dalle 1000 alle 1500 libbre auree. Le spese per l'allestimento dei giochi obbligatori per chi rivestiva le magistrature senatorie pare incidessero in modo pesantissimo sul reddito annuo: sempre sulla base del-

l'esemplificazione di Olimpiodoro, sappiamo che Probo, figlio di Olimpio, pretore al tempo dell'usurpatore Giovanni, spese nell'organizzazione circa 1200 libbre d'oro; Simmaco, considerato senatore di media ricchezza, spese per la pretura del figlio 2000 libbre d'oro e il clarissimo, nonché futuro imperatore, Petronio Massimo 4000, una cifra dunque pari al reddito medio annuo di una delle più ricche famiglie senatorie ed equivalente ad es. alla cifra richiesta da Stilicone al senato per tacitare le pretese di Alarico e pari a circa la metà della somma che lo stesso Alarico volle da Roma per togliere l'assedio nel 409 d. C. (Zos., 5, 29, 9; 41; Soz., *H.E.*, 9, 6; Olymp., *Frag.* 5 (*FGH* IV, 58). Da ultimo cfr. D. Vera, *Simmaco e le sue proprietà: struttura e funzionamento di una grande fortuna senatoria del IV secolo d. C.*, in *Actes du Colloque pour le 1600e anniversaire du débat autour de l'Autel*, cit., in stampa.

[112] J. A. McGeachy, *Quintus Aurelius Symmachus and the Senatorial Aristocracy of the West*, Chicago 1942, pp. 44 sg.; A. H. M. Jones, *LRE*, cit., pp. 535-45; A. Chastagnol, *L'évolution*, cit., p. 306; J. F. Matthews, *Western Aristocracy*, cit., pp. 9-12; S. Roda, *Osservazioni*, cit., pp. 152-56; Id., *Magistrature*, cit., pp. 108-12; Id., *Commento*, cit., pp. 162 sg., 284-7; Id., *Fuga nel privato*, cit.; cfr. *C.Th.*, 6, 4, 1 (320); 2 (327), 4 (339); 6 (340); 7 (353); 18 (365).

[113] S. Roda, *Magistrature*, cit., pp. 108-12; Id., *Commento*, cit., pp. 284-7.

[114] Cfr. p. es. l'appassionata *peroratio* di Symm., *epist.*, 9, 126.

[115] Secondo p. es. A. Chastagnol (*Observations*, cit., pp. 221-331; *L'évolution*, cit., p. 312; *Les modes*, cit., pp. 190-6; *Constantin et le Sénat, Acc. Rom. Constant. Atti del II Conv. Int. 18-20 sett. 1975*, Perugia 1976, pp. 51-69) e S. Mazzarino (*Problemi*, cit., pp. 14 sg. = *Antico, tardoantico*, cit., pp. 186-8) dopo Costantino fu la pretura, non la questura, a permettere l'accesso all'assemblea senatoria. Cfr. però A. H. M. Jones, *LRE*, cit., pp. 530-532; III, p. 153, n. 19. Sulla questione S. Roda, *Commento*, cit., pp. 267-70; D. Vera, *Commento*, cit., pp. 63 sg.

[116] S. Mazzarino, *Problemi*, cit., p. 16 = *Antico, tardoantico*, cit., p. 189.

[117] Ciò vale, sia pure con una correzione della incidenza percentuale reale del fenomeno, anche tenendo conto di una presenza massiccia di *adlectiones inter praetorios* e *inter consulares*: cfr. S. Mazzarino, *Problemi*, cit., pp. 13-8 = *Antico, tardoantico*, cit., pp. 183-91; A. Chastagnol, *Les modes*, cit., pp. 197 sg.; Id., *Latus clavus et adlectio dans l'Histoire Auguste*, in *Bonner Historia Augusta Colloquium, 1975-1976*, Bonn 1978, pp. 107-31; di opinione diversa l'Arnheim, *Senatorial Aristocracy*, cit., pp. 157.- Discussione in S. Roda, *Commento*, cit., pp. 175 sg., 267-70; D. Vera, *Commento*, cit., pp. 63 sg., 331-7.

[110] S. Roda, *Commento*, cit., pp. 114-9, 262-8, 283-5, 301 sg., 313, 321-3; D. Vera, *Commento*, cit., pp. 63-5, 76, 80, 149 sg., 168-70, 269, 330-4, 337, 441 sg.; A. Marcone, *Commento*, cit., pp. 22, 117 sg., 121. Sull'uso di *functio* in Simmaco, cfr. S. Roda, *Commento*, cit., pp. 116, 301 sg.; V. Lomanto, *Concordantiae*, cit., p. 354.

[119] A. Carandini - A. Ricci - M. de Vos, *Filosofiana*, cit., pp. 48-52.

[120] S. Roda, *Magistrature*, cit., pp. 108-12.

[121] Sull'origine delle *editiones* cfr. ad es. S. Roda, *Osservazioni*, cit., pp. 146-50.

[122] G. Clemente, *Cristianesimo*, cit., pp. 62-4.

FRANCA ELA CONSOLINO

Modelli di comportamento e modi di santificazione per l'aristocrazia femminile d'Occidente

* Una bibliografia completa di quanto si è scritto, anche solo negli ultimi anni, sulla donna nell'antichità sarebbe lunga e servirebbe a poco, dal momento che non è raro il caso di libri inutili, disinformati, o più validi per la parte classica che per quella cristiana (è p. es. il caso di E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma 1981, in cui al cristianesimo vengono dedicate considerazioni piuttosto superficiali e affrettate), o anche interessanti per le prospettive offerte, ma che non offrono trattazioni approfondite (come p. es. V. L. Bullough, *The Subordinate Sex. A History of Attitudes toward Women*, New York-Baltimore 1974, che affronta più di duemila anni di storia). Ho pertanto scelto di limitare al minimo le indicazioni bibliografiche, ricordando unicamente quei testi che mi sono stati utili nel corso di questo lavoro. Informazioni generali sulla donna a Roma possono trovarsi in J. P. V. D. Balsdon, *Roman Women. Their History and Habits*, London 1962, mentre una rassegna bibliografica si trova in « Arethusa » 6 (1973), pp. 125 sgg. (pp. 149-52 per le donne e il cristianesimo). Per quanto riguarda la bibliografia in generale, la do ridotta all'indispensabile, segnalando solo i saggi più utili o più recenti, ed evitando i molti possibili rinvii a scritti non aggiornati o, peggio ancora, privi di qualsiasi criterio scientifico e tesi solo all'edificazione, come spesso accade di incontrarne studiando i Padri della Chiesa.

[1] *Gal.*, 3, 28.

[2] Con l'unica, parziale eccezione di Agostino, cfr. K. Traede, *Augustin-Texte aus dem Themenkreis « Frau », « Gesellschaft » und « Gleichheit » I*, « JbAC » 22 (1979), pp. 70 sgg.

[3] Per una raccolta (con relativa discussione) dei passi paolini e neotestamentari sulla donna si veda da ultimo R. Fabris - V. Gozzini, *La donna nell'esperienza della prima Chiesa*, Roma 1982, che peraltro esagera il ruolo di liberazione che avrebbe avuto l'insegnamento di Paolo. Sulle donne in rapporto all'azione di Cristo un'attenta analisi in B. Witherington III, *Women in the Ministry of Jesus*, Cambridge 1984. Sulle donne nella teorizzazione gnostica cfr. R. Mortley, *Womanhood. The feminine in Ancient Hellenism, Gnosticism, Christianity, and Islam*, Marrickville 1981, pp. 45 sgg.

[4] Rimando per questo alla convincente dimostrazione di Av. Cameron, *« Neither Male nor Female »*, « G&R » 27 (1980), pp. 60 sgg.

[5] *1 Petr.*, 3, 1-7.

[6] Ciò dipende dal fatto che la società romana segregava la donna molto meno di quella greca e di quella ebraica. Anche sul piano giuridico esisteva per la donna romana la possibilità del matrimonio *sine manu* (sempre più largamente praticato in età imperiale), che le garantiva parità di diritti con il coniuge, cui non era affidata la tutela dei beni patrimoniali della moglie (per indicazioni bibliografiche cfr. n. 9).

[7] Tert., *uxor.*, 2, 4, 2. Il passo si inserisce nel discorso sui matrimoni possibili ad una cristiana, ed intende sconsigliare l'unione con un pagano.

[8] R. Rader, *Breaking Boundaries. Male/Female Friendship in Early Chri-*

stian Communities, New York-Ramsey-Toronto 1983, osserva come il martirio sia la condizione per eccellenza che eguaglia uomo e donna nell'imitazione di Cristo; in una situazione di liminalità le distinzioni legate al sesso perdono di importanza e una donna come Perpetua può diventare leader del gruppo (pp. 44-61). Credo che oltre a questo aspetto, che attiene ai rapporti interni a una comunità, esista un dato esterno, legato alla diffusione degli *Acta*: non solo la martire è riconosciuta pari dai suoi compagni di sofferenza, ma viene mostrata *virilis* a chiunque ne legga o ne senta leggere la passione.

[9] Sul mutamento della posizione giuridica femminile nei confronti del padre e del marito si vedano J. Gaudemet, *Le statut de la femme dans l'Empire romain*, « Recueils Jean Bodin » 11 (1959), pp. 191 sgg. e G. Matringe, *La puissance paternelle et le mariage des fils et filles de famille en droit romain*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* v, Milano 1971, pp. 191 sgg. Interessanti osservazioni sul modificarsi dell'atteggiamento mentale verso amore e matrimonio in età imperiale in P. Veyne, *La famille et l'amour sous le Haut-Empire Romain*, « Annales ESC » 33 (1978), pp. 35 sgg.

[10] Cfr. i capp. 3, 4, 13 B, 14, 15, ed. Hense, Leipzig 1905.

[11] Sullo scarso interesse alla donna in Roma arcaica e classica si veda il bello schizzo di M. I. Finley, *The Silent Women of Rome*, « Horizon » 7 (1975), pp. 57 sgg. (ora in M. I. Finley, *Aspects of Antiquity: Discoveries and Controversies*, London 1968, pp. 129 sgg.). Indizi di un'evoluzione nel modo di concepire il legame fra coniugi possono cogliersi nell'Ovidio dell'esilio, ma anche in un documento come la *laudatio Turiae*. Interesse ai personaggi femminili è testimoniato dalla poesia di età flavia, cfr. A. La Penna, *Tipi e modelli femminili nella poesia dell'epoca dei Flavi (Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco)*, in *Atti del congresso internazionale di studi Vespasianei*, Rieti 1981, pp. 223 sgg. Una tendenza fortemente valutativa è d'altra parte presente nelle orazioni funebri di Adriano per Matidia e Plotina (cfr. H. Temporini, *Die Frauen am Hofe Trajans; ein Beitrag zur Stellung der Augustae im Prinzipat*, Berlin 1978, pp. 168 sgg.). Sulle donne e la vita pubblica si vedano R. B. Hoffsten, *Roman Women of Rank of the early Empire in Public Life as Portrayed by Dio, Paterculus, Suetonius, and Tacitus*, Diss. Philadelphia 1939 e R. Mac Mullen, *Woman in Public in the Roman Empire*, « Historia » 29 (1980), pp. 208 sgg.

[12] Sulla progressiva sostituzione dell'ideale ascetico (con preferenza per la verginità) a quello del martirio, non più praticabile, una ben documentata visione d'insieme in Viller, *Le martyre et l'ascèse*, « RAM » 6 (1925), pp. 105 sgg.

[13] Per l'indicazione e la discussione dei passi più significativi (oltre che per i rinvii bibliografici) cfr. E. Giannarelli, *La tipologia femminile nella biografia e nell'autobiografia cristiana del IV secolo*, Roma 1980. Sull'evolversi del pensiero patristico sulla verginità fino al IV secolo, cfr. M. R. Nugent, *Portrait of the consecrated Woman in Greek Christian Literature of the first four Centuries*, Washington 1941 (Patristic Studies 64), spec. cap. II. Una panoramica dall'età degli apostoli alle soglie del Medioevo sullo spazio riservato dalla Chiesa alla donna in O. Bangerter, *Frauen im Aufbruch. Die Geschichte einer Frauenbewegung in der alten Kirche. Ein Beitrag für Frauenfrage*, Neukirchen-Venyn 1971; meno dettagliato J. Leipoldt, *Die Frau in der antiken Welt und im Urchristentum*, Leipzig 1955², pp. 147 sgg.

[14] *1 Timoth.*, 5, 3-16; *1 Corinth.*, 7, 8 accomuna invece vedove e vergini nell'invito a non contrarre nozze. Per i passi — biblici e patristici —

sulle vedove cfr. E. Giannarelli, *La tipologia*, cit., pp. 49 sgg. Sulle distinzioni fra vedove e diaconesse e sulle prestazioni loro richieste cfr. O. Bangerter, *Frauen*, cit., pp. 65 sgg.; J. Daniélou, *Le ministère des femmes dans l'Eglise ancienne*, « La maison Dieu » 61 (1960), pp. 70 sgg. e J. C. Davies, *Deacons, Deaconesses and the Minor Orders in the Patristic Period*, « JEH » 14 (1963), pp. 1 sgg. Le testimonianze più antiche sulle vedove sono raccolte in *DACL* 15, 2, s. v. *Veuvage, Veuve*, a c. di H. Leclercq.

[15] Le Vestali costituivano un caso a parte, e in ogni caso la verginità era loro richiesta solo per il tempo in cui esercitavano il sacerdozio di Vesta. Una messa a punto delle differenze fra verginità rituale e verginità cristiana in R. Schilling, *Vestales et vierges chrétiennes dans la Rome antique*, «RSR» 35 (1961), pp. 113 sgg.

[16] In greco si rivolge a un pubblico maschile il *de virginitate* di Gregorio di Nissa, che peraltro prende in considerazione anche le donne; a un pubblico misto è rivolto anche il carme *de virginitate* di Gregorio di Nazianzo (*PG* 37, 521 sgg.), votato egli stesso alla castità. L'unico equivalente latino è l'epistola pelagiana *de castitate* (*PL Suppl.* I, 1464-505).

[17] Interessanti i risultati ottenuti in questa direzione da A. Rousselle, *Porneia. De la maîtrise du corps à la privation sensorielle IIe-IVe siècles de l'ère chrétienne*, Paris 1983 (ora in trad. it., *Sesso e società alle origini dell'età cristiana*, Roma-Bari 1985).

[18] Basterà ricordare che Marco Aurelio era lieto di aver perduto tardi la castità (1, 17, 4) e che tale virtù aveva meritato all'imperatore Giuliano gli elogi dei pagani Mamertino (*paneg.*, 3, 3, 3) e Ammiano Marcellino (25, 4, 2). Sul valore attribuito alla castità dei filosofi e sull'utilità della continenza per mantenersi in buona salute cfr. A. Rousselle, *Porneia*, cit., spec. pp. 85 sgg. e 167 sgg.

[19] Sull'influenza di Metodio d'Olimpo presso i latini, un'utile raccolta di dati in C. Tibiletti, *Verginità e matrimonio in antichi scrittori cristiani*, « AFLM » 2 (1969), pp. 10 sgg. Una panoramica sullo sviluppo del pensiero patristico offre R. Schilling, *Vestales*, cit.

[20] Non si può a rigore parlare di una stretta distinzione nei comportamenti di donne sposate e di vergini in Tertulliano. Il *de virginibus velandis* estende alle vergini un precetto che era valido per le maritate; il *de cultu feminarum* proibisce a tutte il *cultus* e l'*ornatus*. L'altro scritto del periodo ortodosso, l'*ad uxorem*, sconsiglia il secondo matrimonio e traccia, nella palinodia del II libro, il quadro della perfetta sposa cristiana.

[21] *cult. fem.*, 1, 2.

[22] Ivi, 2, 13, *PL*, 1, 1447 A-B.

[23] *hab. virg.*, 5, *CSEL*, 3, 1, p. 191, 6 sg.: « virgo non esse tantum sed et intellegi debet et credi: nemo cum virginem viderit, dubitet an virgo sit ».

[24] *hab. virg.*, 18.

[25] Ivi, 11.

[26] Il tema è specialmente sviluppato da Ambrogio nel *de viduis* e in *exhort. virg.*

[27] Sono il *de virginibus*, il *de virginitate*, l'*institutio virginis*, l'*exhhortatio virginitatis* e il *de viduis*. Sulle tematiche ambrosiane delle omelie verginali cfr. A. Pastorino, *Principalis virtus. Saggio introduttivo alle omelie ambrosiane sulla verginità*, Genova 1978.

[28] È la prima opera parenetica rivolta a un pubblico femminile da Ambrogio dopo la consacrazione episcopale e risale al 376 o al 377 (sulla cro-

nologia di questa e delle altre omelie ambrosiane cfr. A. Pastorino, *Principalis virtus*, cit., pp. 12 sgg.).

[29] *de virginib.*, 1, 1-4 (i rimandi sono all'ed. di I. Cazzaniga, Torino 1948) sottolinea il *tenue ingenium* dell'autore e cerca l'autorizzazione nei precedenti scritturistici; *de virginib.*, 2, 3 parla di *periculum pudoris* per colui che scrive avventatamente: il *pudor* e la salvaguardia del *pudor* ricorrevano già, in un contesto di *professio modestiae*, in Marziale e Plinio il Giovane. È d'altronde noto il perdurare nei cristiani dei temi dell'esordio come si erano configurati fra I e II secolo d. C. (cfr. T. Janson, *Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions*, Stockholm-Göteborg-Uppsala 1964).

[30] *de virginib.*, 1, 42.

[31] Ivi, 1, 65, p. 34, 1-3.

[32] Ivi, 3, 15-7.

[33] *exhort. virgin.*, 10-2 (ma altre lodi ricorrono anche nel prosieguo dell'omelia).

[34] Sul modello proposto e sul tipo di pubblico cui di preferenza si rivolge il discorso cfr. F. E. Consolino, *Dagli exempla ad un esempio di comportamento cristiano: il «de exhortatione virginitatis» di Ambrogio*, «RSI» 94 (1982), pp. 455 sgg.

[35] Cfr. sotto, p. 289.

[36] *de virginib.*, 3, 13.

[37] *Ibidem.*

[38] Ivi, 2, 9: il modello da seguire è la Madonna.

[39] Ivi, 3, 11, p. 62, 6: «maxima est virtus tacendi praesertim in ecclesia», ma anche 3, 9, p. 61, 13.

[40] Ivi, 1, 48, p. 26, 5-7: «quo signatiora prudentiae tuae factorumque documenta promantur, in quibus figura dei Christus eluceat».

[41] Ivi, 41, p. 21, 11-4: «...verba tua nullum doli velamen obtendant, nullum habeant fraudis involucrum, ut et puritatem habeant et plena gravitatis sint. Meritorum quoque tuorum tibi aeterna posteritas tuo ore pariatur».

[42] Ivi, 28 (polemica contro il trucco e i gioielli): l'*ornatus* e il *cultus* descritti sono quelli di una ricca dama.

[43] La composizione di *epist.* 22 si colloca fra la fine del 383 e l'inizio del 384, dunque solo sette anni dopo il *de virginibus*, mentre gli altri trattati ambrosiani le sono posteriori.

[44] Cfr. *epist.*, 108, 3 e 4.

[45] *epist.*, 22, 16, I, p. 125, 1-9. Traduco e cito il testo delle epistole geronimiane stabilito da J. Labourt per Les Belles Lettres: alla sua edizione fanno riferimento i numeri delle pagine e delle righe, preceduti dall'indicazione del volume.

[46] La ripresa di passaggi crisostomiani da parte di Girolamo è stata dimostrata da J. Dumortier, *La date de deux traités de saint Jean Chrysostome aux moines et aux vierges*, «MSR» 6 (1949), pp. 247 sgg., cui peraltro è sfuggita l'analogia fra i due passi da me messi in parallelo. Per un più serrato confronto fra l'esortazione alle vergini (*quod regulares feminae viris cohabitare non debeant*) del Crisostomo e l'epistola ad Eustochio di Girolamo rimando a un mio lavoro in corso di pubblicazione.

[47] *PG* 47, 532, 9 (= 12, p. 125, 20-30 ed. J. Dumortier, *Comment conserver la virginité*, Les Belles Lettres, Paris 1955).

[48] Si tratta di uno dei due scritti (l'altro è rivolto ai monaci) con cui il Crisostomo condanna la pratica delle *subintroductae*, facendo loro presenti la dignità cui abdicano e i rischi di peccato cui si espongono.

[49] *hab. virg.*, 18 sg.

[50] *de virginib.*, 1, 65. Cfr. sopra, p. 277.

[51] Il suo equivalente nella Chiesa greca è Giovanni Crisostomo. Sui tratti caratterizzanti di queste amicizie fra uomini di chiesa e donne votate a castità si vedano le fini osservazioni di E. A. Clark, *Jerome, Chrysostom, and Friends*, New York 1979, pp. 35 sgg.; cfr. anche R. Rader, *Breaking Boundaries*, cit., capp. 7-8.

[52] Non credo tuttavia che si possa esagerare il ruolo di Girolamo nel dare una normativa all'ascesi, anche se intervenne con precetti e consigli (si veda P. Antin, *Recueil sur S. Jérôme*, Bruxelles 1968, capp. VII e IX). Di fatto, la traduzione latina della *regula Pachomii*, fatta dallo stesso Girolamo, è il primo testo normativo che sarà noto all'Occidente latino e risale ai primi anni del V secolo. Sulla lunga assenza di una precisa regolamentazione della vita ascetica rimando al contributo di S. Pricoco, pubblicato in quest'opera, vol. IV.

[53] Come è stato dimostrato dal fondamentale lavoro di P. Brown, *Aspetti della cristianizzazione dell'aristocrazia romana*, ora in *Religione e società nell'età di sant'Agostino*, trad. it. Torino 1975, pp. 151 sgg.

[54] La più antica lettera di Girolamo a noi pervenuta, l'*epist.* 1, risale al 374 o ai primi mesi del 375 (cfr. F. Cavallera, *Saint Jérôme. Sa vie et son oeuvre*, Paris 1922, II, pp. 13 sg.), mentre le ultime sono del 419.

[55] Sul tipo di pubblico presupposto dall'epistolario geronimiano si veda P. Antin, *Recueil*, cit., pp. 345-63.

[56] Anteriori a quel periodo sono soltanto l'*epist.* 11, del 375/6 scritta dal deserto di Calcide alle religiose di Emona, e l'*epist.* 13, della stessa data, biglietto agrodolce alla zia Castorina.

[57] Sul sorgere dei centri ascetici a Roma cfr. G. D. Gordini, *Origine e sviluppo del monachesimo a Roma*, « Gregorianum » 37 (1956), pp. 220 sgg.

[58] Per la famiglia e le parentele di Marcella cfr. *PLRE* I, *Stemmata* 13.

[59] *epist.*, 127, 2 sg.

[60] Sulla lettura e l'interpretazione dei testi sacri nei cenacoli cristiani di Roma da parte di Girolamo, cfr. D. Gorce, *La Lectio Divina. Des origines du cénobitisme à saint Benoît et Cassiodore.* I, *Saint Jérôme et la lecture sacrée dans le milieu ascétique romain*, Paris 1925.

[61] Le lettere in questione sono il gruppo 18-45, che si distribuisce su un arco cronologico di quasi tre anni, dalla primavera 383 all'estate 385 (cfr. F. Cavallera, *Jérôme*, cit., II, pp. 22-6).

[62] *epist.*, 25; 26; 27; 28; 29; 34; 37; 41; 42 (in queste due ultime Girolamo confuta gli errori di Montano e Novaziano).

[63] Ivi, 33.

[64] Ivi, 31 e 44.

[65] Ivi, 24, 1, II, p. 10, 21-5.

[66] Ivi, 24, 5, p. 13, 11-6: « Sola vitae suae qualitate promeruit, ut in urbe pompae, lasciviae, deliciarum, in qua humilem esse miseria est, et boni eam praedicent et mali detrahere non audeant, viduae imitentur et virgines, maritae colant, noxiae timeant, suspiciant sacerdotes ».

[67] Ivi, 24, 4, II, p. 12, 29 sg.: « et in urbe turbida inveniret heremum monachorum ».

[68] Dato che il termine *soror* è comunemente usato da Girolamo per indicare la fratellanza in Cristo, non è possibile dedurre da esso alcun legame di parentela. A favore della parentela potrebbe deporre il fatto che le due donne vivono nella stessa casa; strano è però — se le due fossero state sorelle — che Girolamo non si soffermasse sulla perfezione morale dell'in-

tera famiglia, secondo un procedimento a lui familiare (cfr. p. es. *epist.*, 66, 3). Palladio, *hist. Laus*, 41, 4 ricorda Asella fra le sante donne di Roma, ma non parla della famiglia di lei.

[69] *epist.*, 24, 1, II p. 11, 5-9.

[70] Ivi, 24, 5, p. 11, 1 sg.: « et haec quidem tu melius nosti, a qua pauca didicimus ».

[71] Ivi, 24 1, II p. 55, 5 sg.

[72] Ivi, 10-15.

[79] Per il tema del sogno profetico cfr. Giannarelli, *La tipologia*, cit., pp. 36 sg.

[74] *vita Macrinae*, 2.

[75] *epist.*, 24, 2, II p. 11, 15-19.

[76] Ivi, 127, 2, VII p. 138, 5-19.

[77] Ivi, 54, 18, III p. 40, 25 sgg. e p. 41, 1-4.

[78] Le uniche notizie su Lea le dobbiamo a Girolamo, *epist.*, 23 e 24. Accenni alla *mollities vestium* e ai molti schiavi di un tempo (ivi, 23, 2) e il suo legame d'amicizia con Marcella lasciano supporre che si trattasse di una aristocratica.

[79] Ivi, 23, 2.

[80] Ivi, 23, 2, II p. 9, 1-7.

[81] Sulla presumibile data di morte di Pretestato, oltre che sul significato politico e religioso dei suoi ultimi gesti cfr. D. Vera, *Lotta politica e antagonismi religiosi nella Roma tardoantica: la vittoria sarmatica di Valentiniano II*, « Koinonia » 7 (1983), pp. 133 sgg., cui rimando anche per i riferimenti bibliografici.

[82] *epist.* 23, 2, II p. 9, 24 sgg. e p. 10, 1-4.

[83] Ivi, 3, p. 9, 13-15: « humilitatis tantae tamque subiectae, ut quondam domina plurimorum ancilla hominis putaretur ».

[84] Ivi, 21-24: « [Lea] excipitur angelorum choris, Abrahae sinibus confovetur, et cum paupere quondam Lazaro divitem purpuratum, et non palmatum consulem, sed sacratum, stillam digiti minoris cernit inquirere ».

[85] Ivi, 4.

[86] Ivi, 3, II p. 9, 26-28: « qui quasi de subiectis hostibus triumpharet Capitolinas ascendit arces ». Girolamo accenna qui probabilmente alla celebrazione del trionfo sarmatico di Valentiniano, cfr. D. Vera, *La vittoria*, cit., pp. 141 sg.

[87] Amm., 27, 3, 14, dopo aver commentato la strage di 137 persone nella basilica di Sicinino, strage causata dalle lotte fra Ursino e Damaso, dice di spiegarsi la cupidigia dei due considerando che « id adepti, futuri sint ita securi, ut ditentur oblationibus matronarum, procedantque vehiculis insidentes, circumspecte vestiti, epulas curantes profusas, adeo ut eorum convivia regales superent mensas » e sostiene (27, 3, 15) che i vescovi di Roma meglio farebbero a vivere in semplicità e povertà, come tanti loro colleghi provinciali. Anche se non fa nomi, Ammiano allude qui in modo non velato a Damaso, che della contesa con Ursino risultò vincitore cfr. Ch. Pietri, *Roma Christiana. Recherches sur l'Eglise de Rome, son organization, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III, 331-440*, Roma 1976, I, pp. 703 sg.

[88] Hier., *contra Ioh. Hieros.*, 8, *PL* 23, 361 C: « Miserabilis Praetextatus, qui designatus consul est mortuus. Homo sacrilegus, et idolorum cultor, solebat ludens beato papae Damaso dicere: Facite me Romanae urbis episcopum, et ero protinus Christianus ».

[89] *CLE*, 111 riproduce il testo delle tre epigrafi metriche su Pretestato

e Paolina: sulla religiosità che ne traspare si vedano le giuste osservazioni di G. Polara, *Le iscrizioni sul cippo tombale di Vezzio Agorio Pretestato*, « Vichiana » 4 (1967), pp. 264 sgg.

[90] *epist.*, 23, 2, II p. 9, 6 sg.: « ut designatum consulem... esse doceamus in tartaro ».

[91] Che Pretestato fosse l'idolo polemico del *carmen contra paganos* è stato dimostrato in modo convincente da Lellia Cracco Ruggini: *Il paganesimo romano tra religione e politica (384-394 d. C.): per una reinterpretazione del Carmen contra paganos*, « MAL » 23, 1 (1979): tale dimostrazione ha trovato conferma nella recente scoperta di un indice medievale che attribuiva il carme a Damaso contro Pretestato: cfr. F. Dolbeau, *Un nouveau catalogue des manuscrits de Lobbes aux XI^e^-XII^e^ siècles*, « Rech. Aug. » 13 (1978), pp. 3 sgg. e 14 (1979), pp. 191 sgg. e, dello stesso, *Damase, le Carmen contra paganos et Hériger de Lobbes*, « REAug » 27 (1981), pp. 38 sgg.

[92] Simm., *rel.*, 12, 2: sulla corrispondenza di queste considerazioni con quattro versi dell'epitafio di Paolina (*CLE*, 111, 18-21) e sulle circostanze della *relatio* 12 cfr. D. Vera, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. 102-4.

[93] *CLE*, 111, 16 sg.: « sociam benigne coniugem nectens sacris / hominum deumque consciam ac fidam tibi »; vv. 22 sgg.: « tu me, marite, disciplinarum bono / puram ac pudicam sorte mortis eximens / in templa ducis ac famulam divis dicas. / Te teste cunctis imbuor mysteriis, / tu Dindymenes Atteosque antistitem / teletis honoras taureis consors pius, / Hecates ministram trina secreta edoces / Cererisque Graiae tu sacris dignam paras »; v. 45: « arcana mentis cui reclusa credidi ».

[94] *CLE*, 111 pone l'accento sulla devozione di Paolina al marito e sulla stima di Pretestato per lei. Paolina è « fomes pudoris, castitatis vinculum » (v. 43); è lieta di aver dato al marito figli degni di lui e si addita come esempio alle matrone romane (vv. 34 sg.: « exempla de me Romulae matres petunt / subolemque pulchram, si tuae similis, putant »). Assai più di un Simmaco, che della figlia elogiava solo il *lanificium*, Pretestato poteva impensierire i cristiani per la sua vicinanza a certi loro modi di essere: finemente Polara accosta la coppia Pretestato-Paolina a Paolino da Nola e Terasia (*Le iscrizioni*, cit., p. 285).

[95] La morte di Blesilla è da Cavallera (*Saint Jérôme*, cit. II p. 23) posta intorno ad ottobre 384; ad ottobre-novembre la colloca J. N. D. Kelly, *Jerome. His Life, Writings and Controversies*, London 1975, p. 98: se si accetta la datazione di Vera per la morte di Pretestato (*La vittoria*, cit., p. 134) la morte di Blesilla andrà spostata alle ultime due decadi di dicembre 384.

[96] Su Paola cfr. A. Lippold, « Paula », *RE*, *Suppl.* X 508 sg.

[97] Particolari sul rigorismo cui si era dedicata Blesilla in *epist.*, 38, 5 a Marcella ed *epist.*, 39, 1, II p. 72, 11 sgg.

[98] Come si può dedurre, oltre che dal passo di *epist.*, 39, 6 che riportiamo sotto, anche da *epist.*, 38, 5 dove all'elogio delle mortificazioni di Blesilla segue immediatamente un attacco ai detrattori dei monaci.

[99] *epist.*, 39, 6, II p. 82, 20-9.

[100] La partenza di Girolamo ebbe luogo in agosto del 385, solo otto mesi dopo la morte del suo protettore Damaso. Sulle ragioni della sua forzata partenza si vedano F. Cavallera, *Saint Jérôme*, cit., I, pp. 113-20 e J. N. D. Kelly, *Jerome*, cit., pp. 104-15.

[101] *epist.*, 39, 3, II p. 77, 19-23.

[102] Ivi, p. 81, 26 sg. Lo stemma della famiglia di Melania Seniore in *PLRE* I, p. 1142, n° 20.

[103] Ivi, 39, 5, II p. 82, 5 sg.

[104] Ivi, p. 81, 25.

[105] Ivi, 66, 13, III p. 179, 17-9: « et cum omnia, quae dixi, feceris, ab Eustochio tua Paulaque vinceris, si non opere, at certe sexu ».

[106] Ivi, 52, 4, II p. 177, 21-4: « scio quidem ab avunculo tuo, beato Heliodoro, qui nunc pontifex Christi est, te et didicisse quae sancta sunt, et cotidie discere normamque vitae eius exemplum habere virtutum ».

[107] Che Furia fosse nuora di Probo lo apprendiamo da *epist.*, 123, 17; non si conosce il nome del figlio di Probo da lei sposato (cfr. *PLRE* I, pp. 375 sg.).

[108] *epist.*, 54, 1, III p. 25, 10-17.

[109] Girolamo recupera così un tema caro anche alla tradizione pagana, quello della matrona *univira*: sulla contiguità fra il concetto pagano e quello cristiano cfr. B. Kötting, *'Univira' in Inschriften*, in *Romanitas et Christianitas. Studia J. H. Waszink oblata*, Amsterdam 1973, pp. 195 sgg.

[110] *epist.*, 54, 4, III p. 27, 19-21.

[111] Ivi, 2, III p. 25, 18 sg.

[112] Ivi, 20-2.

[113] Ivi, 18, III p. 40, 29 sgg.

[114] *epist.*, 123, 1, VII p. 74, 12-4. L'epistola a Geruchia è del 409 d. C.

[115] Ivi, 14.

[116] Ivi, 2, VII p. 74, 22 sg. e p. 75, 1-3.

[117] Ivi, 7, VII p. 82, 2-13.

[118] Ivi, 17, VII p. 95, 3-6.

[119] Cfr. sopra, n. 115.

[120] *epist.*, 123, 13, VII p. 89, 2-5.

[121] *epist.*, 130, 2, p. 167, 5: « ignoti ad ignotam scribimus ».

[122] Ivi, 1, VII p. 166, 20-3: « Quod implere non possum, negare non audeo: tanta est aviae eius et matris, insignium feminarum, in iubendo auctoritas, in petendo fides, in extorquendo perseverantia ».

[123] Stava curando l'esegesi della descrizione del tempio in Ezechiele: cfr. *epist.*, 130, 2, VII p. 167, 9 sgg.

[124] *PL* 30, 15-45 (= *PL* 33, append., 1099-120).

[125] A Pelagio dovrebbe riferirsi l'attacco di *epist.* 50, 5 (cfr. sotto, p. 295) ad un giovane monaco di successo, il quale criticava l'*adversus Iovinianum*; cfr. J. N. D. Kelly, *Jerome*, cit., pp. 187 sg., il quale fa suoi i risultati di R. F. Evans, *Pelagius. Inquiries and Reappraisals*, London 1968, pp. 32-7. L'identificazione con Pelagio è stata di recente contestata da Duval (« RHE » 75, 1980, pp. 525-77), il quale fa nascere l'ostilità di Girolamo per Pelagio intorno agli anni 412-5.

[126] Un confronto fra le due epistole in M. Gonsette, *Les directeurs spirituels de Démétriade. Episode de la lutte anti-pélagienne*, « Nouv. rev. théol. » 60 (1933), pp. 783 sgg.: il lavoro è fortemente prevenuto contro Pelagio e tende a mostrarne la perversione, cui è contrapposto il santo magistero di Girolamo. In realtà, se imitazioni e riprese ci furono (le analogie fra le due epistole sono varie), c'è piuttosto da ritenere che fosse Girolamo a riprendere Pelagio, e non viceversa (come propone Gonsette). Infatti Demetriade prese il velo nel 413 e la risposta di Girolamo arriverà solo l'anno successivo (cfr. F. Cavallera, *Saint Jérôme*, cit., II, p. 54).

[127] *ad Demetriadem*, 1, *PL* 30, 16 B: « scribimus enim petente sancta matre eius, immo iubente, idque a nobis transmarinis litteris miro cum desiderio animi flagitante ».

[128] Ivi, 15 C-16 A: « virginem nobilem, virginem divitem, et, quod his maius est, ardore fidei nobilitatem divitiasque calcantem. ... nobilissimi sanguinis posteritatem virginitatis amore contempserit ... In saeculo nobilis, apud Deum cupit esse nobilior ».

[129] *epist.*, 130, 3, VII p. 168, 11 sg.

[130] La politica di oppressione fiscale di Probo come governatore dell'Illirico gli attirò addosso le ire di Valentiniano, Amm., 30, 5, 4-11.

[131] « Probus praefectus Illyrici iniquissimis tributorum exactionibus ante provincias quas regebat, quam a barbaris vasterentur, erasit », *Chron.*, p. 246 (anno 372) Eusebius, *Werke*, VII ed. R. Helm, Berlin 1956.

[132] Claudian., *paneg. Prob. Olybr.* (*carm.*, 1), vv. 42-54.

[133] *epist.*, 130, 3, VII p. 168, 20-2: Olibrio, padre della ragazza, è « felicior sobole, qui Demetriadis proaviae nobilitatem insigniorem reddidit, Demetriadis filiae perpetua castitate ».

[134] *epist. ad Demetriadem*, 14, *PL* 30, 28 D.

[135] *epist.*, 130, 5.

[136] *de virginib.*, 1, 5-19; Damaso. Epigr. 37 Ferrua; Prud., *perist.*, 14. Un confronto fra le tre versioni del martirio in P. Franchi de' Cavalieri, *S. Agnese nella tradizione e nella leggenda*, Roma 1899.

[137] Sul ricorrere del tema della *militia Christi* applicata all'ascesi (non importa se maschile o femminile) cfr. Giannarelli, *La tipologia*, cit., pp. 27 sg. Di Agnese i tre resoconti più antichi sottolineavano piuttosto il coraggio nell'affrontare i tormenti.

[138] *epist.*, 130, 5, VII p. 170, 28-9.

[139] Ivi, 6, VII p. 171, 23-7.

[140] Ivi, p. 172, 2-5.

[141] Ivi, 7-19.

[142] Ivi, 130, 7, VII p. 175. Si tratta del *comes* Heraclianus.

[143] *exhort. virg.*, 82.

[144] *de virginib.*, 3, 37 sg.

[145] Sui legami di parentela fra Paolino da Nola e Melania Seniore si veda la discussione di F. X. Murphy, *Melania the Elder: A Biographical Note*, « Traditio » 5 (1947), pp. 59 sgg. Sui complicati problemi posti dai dati biografici di Melania Seniore, cfr. da ultima N. Moine, *Melaniana*, « Rech. Aug. » 15 (1980), pp. 3 sgg.

[146] *epist.*, 29, 6, p. 251, 23 sg., *CSEL*, 29, 1.

[147] *epist.*, 29, 6, pp. 251, 26 sgg.; 252, 1-6, *CSEL*, 29, 1.

[148] Sul diffusissimo topos della *mulier virilis* cfr. E. Giannarelli, *La tipologia*, cit., pp. 16 sgg.

[149] *epist.*, 29, 7.

[150] Paul. Nol., *CSEL*, 30, 2, *carm.* 21, 212 sgg.: « veteri togarum nobilem prosapia / sed clariorem Christiano nomine, / qui mixta veteris et novi ortus gloria / vetus est senator curiae, Christo novus ». Su Aproniano, parente di Melania e supporter di Rufino, cfr. *PLRE* I, *Turcius Apronianus* 8, p. 87.

[151] *epist.*, 29, 12, p. 259, 3 sgg., *CSEL*, 29, 1.

[152] Su Flavio Manlio Teodoro, O. Seeck nei *Prolegomena* all'ed. di Simmaco (*MGH AA*, VI, I, pp. CXLVIII-CL); la ricostruzione della sua carriera in *PLRE* I, pp. 200-2.

[153] In *retract.*, 1, 2 sostiene che, dedicando la sua opera a Teodoro, « quamvis docto et Christiano viro, plus tribui quam deberem ». Il *de beata vita* fu composto nel 386, durante il periodo in cui Teodoro, ritiratosi dalla politica attiva, si dedicava agli ozi filosofici. Sul gruppo dei neoplatonici a Milano si veda P. Courcelle, *Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore*, Paris 1948, pp. 119 sgg.

[154] Claudian., *carm.* 17.

[155] Più precisamente, Daedalia era sepolta di fronte al martire (cfr. *ILCV* 1700 [= *CE* 1434], 1 *martyris ad frontem*), mentre Satiro si trovava alla sua sinistra (cfr. *ILCV* 2165, 2 *martyris ad laevam*).

[156] *ILCV* 1700 = *CE* 1434; il testo è tramandato anche dalle Sillogi Mediolanensi.

[157] *ILCV* 1700, 9 sg.

[158] *ILCV* 2165 = *CE* 1421.

[159] P. Courcelle, *Quelques symboles funéraires du néo-platonisme latin*, « REA » 46 (1944), pp. 65 sgg. dedica all'epitafio di Manlia Daedalia un'attenta analisi, che ne mette in luce tutti gli elementi di neoplatonismo cristianizzato, e osserva che Manlio Teodoro, filosofo neoplatonico, era perfettamente in grado di comporre lui l'epigramma (pp. 66-73). La paternità di Ambrogio era stata presa per buona da De Rossi (*Inscr. Christ.*, II, p. 162, 4).

[160] Personalmente sono incline a ritenere che l'epitafio non sia stato composto da Ambrogio. Innanzitutto è strano che il vescovo — il quale negli epigrammi da lui composti ama parlare in prima persona — si sia del tutto eclissato per lasciare il merito a Manlio Teodoro, specialmente trattandosi della sua basilica e del sacello da lui stesso creato. In secondo luogo, bisogna ritenere capace di comporre un carme colui che era l'autore di un trattato sulla metrica classica.

[161] Prima del 383 e dal 397 in poi.

[162] Cfr. P. Courcelle, *Quelques symboles*, cit., pp. 66 sgg.

[163] Il silenzio di Claudiano sulle origini di Manlio Teodoro lascia supporre che egli fosse di umili natali, cfr. *PLRE* I, p. 902.

[164] Rimando per questo aspetto alle mie osservazioni in *L'appello al lettore nell'epitaffio della tarda latinità*, « Maia » 28 (1976), p. 137.

[165] *epist.*, 108, 33, v p. 201, 7-11.

[166] Ivi, 2-5.

[167] Ivi, 13-18.

[168] Cfr. epist., 39, 8; 60, 19.

[169] Ivi, 108, 15, v p. 178, 26 sg.: « denique consecuta est quod optabat, et in grandi aere alieno filiam dereliquit »; cfr. anche 30, p. 199, 15-7: « testis est Iesus, ne unum quidem nummum ab ea filiae derelictum, sed, ut ante iam dixi, derelictum, sed, ut ante iam dixi, derelictum magnum aes alienum ». Sulle difficoltà finanziarie di Eustochio e Girolamo in quel periodo cfr. J. N. D. Kelly, *Jerome*, cit., pp. 280 sgg.

[170] Su Poimenia cfr. P. Devos, *La « servante de Dieu » Poemenia*, « AB » 87 (1969), pp. 189 sgg.; su Silveria o Silvia di Aquitania cfr. E. D. Hunt, *St. Silvia of Aquitaine: The Role of a Theodosian Pilgrim in the Society of East and West*, « JThS » 23 (1972), pp. 351 sgg. e P. Devos, *Silvie la sainte pélerine*, « AB » 91 (1973), pp. 105 sgg.

[171] I caratteri del pellegrinaggio in Terrasanta delle aristocratiche occidentali sono bene illustrati da E. D. Hunt, *Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire AD 312-460*, Oxford 1982.

[172] *epist.*, 39, 1, II p. 71, 25 sg. e p. 72, 1 sg.: « si Graece audisses loquentem, Latine eam nescire iurasses; si in Romanum sonum lingua se verterat, nihil omnino peregrinus sermo redolebat ».

[173] Per i dati rimando a Cavallera, *Saint Jérôme*, cit., pp. 84 sgg. e a Gorce, *Lectio divina*, cit., pp. 81 sgg. Naturalmente va fatta la tara ad alcune evidentissime esagerazioni, più vicine al panegirico che al resoconto. Ne ricorderò solo una, quella che a me pare la più audace: lodando lo zelo con cui Blesilla si è impadronita dell'ebraico, egli la paragona al grande Origene, e la mostra superiore a lui nella velocità di apprendimento: « iam vero, quod in Origene illo Graecia tota miratur, in paucis non dico mensibus, sed diebus... Hebraeae linguae vicerat difficultates » (*epist.*, 39, 1, II p. 72, 2-4).

[174] *epist.*, 127, 9 sg.: Marcella si rende conto della ventata di origenismo che investe Roma anche in seguito alla traduzione del *perì archôn* da parte di Rufino, e sollecita l'intervento del papa. *epist.*, 108, 23-25 ricorda e loda l'opposizione di Paola alle teorie dell'origenismo.

[175] Ivi, 53, 7, III p. 16, 2-13: l'attacco al *cento* di Proba è nel contesto della polemica contro quei religiosi che imparano dalle donne ciò che debbono insegnare.

[176] *Cento*, *praef.*, 1-8. Faltonia Betitia Proba era la moglie di Clodius Celsinus Adelphius, *p. u.* nel 351.

[177] P. Maraval, *Égérie. Journal de voyage*, Paris 1982 (Sour. chrét. 296), pp. 25-7, dimostra in modo convincente l'appartenenza di Egeria alle aristocratiche votate all'ascesi di cui ci stiamo occupando.

[178] Claudian., *carm. min.*, 30, 146-8: Serena ha letto sia Omero che Virgilio (cfr. anche *Nupt. Hon.*, 232 sgg.).

[179] *transl. Hom. XXXIX Origenis in Evang. Lucae*, *PL* 26, 220 A.

[180] *epist.*, 46.

[181] Ivi, 108, 26, V p. 194, 29; p. 195, I sg. Ma, nel prosieguo del discorso, Girolamo ne elogia l'interesse all'esegesi del Vecchio e del Nuovo Testamento e lo studio dell'ebraico.

[182] Cfr. p. es. *comm. in Hezechielem* (*C. Christ.* 75, I, 4 ed. F. Glorie), VI *prol.* p. 225, 11 sgg., dove le preghiere di Eustochio debbono aiutare Girolamo anche a rispondere agli eretici e a Rufino; X *prol.* p. 434, 12-14; XI *prol.* p. 480, 12-14; XII *prol.* p. 549, 1-3; XIV *prol.* p. 677, 21-26.

[183] Cfr. F. Cavallera, *Saint Jérôme*, cit., pp. 138-49.

[184] *epist.*, 127, 7; l'unico caso in cui Marcella esce allo scoperto è per l'eresia origeniana: cfr. *epist.*, 127, 9.

[185] *epist.*, 65, 1, III p. 140, 23-8 e p. 141, 1-4.

[186] Ivi, p. 142, 22-9.

[187] La teorizzazione più completa è nel prologo al commento del profeta Sofonia (*C.Chr.* 76 A I, p. 655 ed. M. Adriaen), dedicato a Paola ed Eustochio (ma cfr. anche *comm. in Esaiam*, XII *prol.* p. 466 ed. Adriaen, *C.Chr.* 73 I, 2 A).

[188] *epist.*, 22, 28 sg.

[189] *epist.*, 50, 5, II p. 155, 7-12.

[190] Cfr. J. D. N. Kelly, *Jerome*, cit., pp. 187 sg.

[191] *epist.*, 50, 5, II, p. 155, 18-23.

[192] *epist.*, 53, 7, III p. 15, 16-9.

[193] Cfr. *epist.*, 45, 2 sg. Sulle critiche a Girolamo cfr. Kelly, *Jerome*, cit., pp. 107 sgg.

[194] *epist.*, 50, 5, II p. 155, 13 sg.

[195] L'ipotesi è avanzata da Labourt, *Saint Jérôme*, *Lettres*, II, p. 203.

[196] *Coll. Avell.*, *CSEL*, 35, 1, p. 4, 4 sg.: « quem [scil. Damaso] in tan-

tum matronae diligebant, ut matronarum auriscalpius dicerctur ».

[197] Hier., *epist.*, 127, 10; Kelly, *Jerome*, cit., pp. 246 sgg. Sullo svolgimento di questa fase della disputa fra Girolamo e Rufino si veda F. X. Murphy, *Rufinus of Aquileia (345-411). His Life and Works*, Washington 1945, pp. 138 sgg. e, da ultimo, la sintesi di P. Lardet, *Saint Jérôme. Apologie contre Rufin*, Paris 1983, Sources Chrét. 303, introd.

[198] La migliore delineazione dei rapporti fra Rufino e Melania resta quella di Murphy, *Rufinus*, cit.

[199] Una bella ricostruzione dei modi in cui si realizzavano questi legami interpersonali in E. D. Hunt, *Palladius of Helenopolis: a Party and its Supporters in the Church of the late fourth Century*, « JThS » 24 (1973), pp. 456 sgg., rielaborato in *Holy Land Pilgrimage*, cit., pp. 180 sgg.

[200] Le analogie di ruolo fra i due sono rese anche più forti dal fatto che sono i dedicatari delle due apologie scritte rispettivamente da Rufino e Girolamo (quest'ultimo, peraltro, dedica a Pammachio e Marcella).

[201] *apol.*, 1, 19, p. 54, 44-6, C. Christ. 20, ed. Simonetti.

[202] Cfr. sopra, p. 295.

[203] *apol.*, 1, 21, p. 55, 1-10.

[204] *apol.*, 1, 7: la questione dibattuta riguarda la risurrezione della carne.

[205] Su quest'opera si veda l'introduzione di H. Chadwick, *The Sentences of Sextus*, Cambridge 1959. Un aggiornamento bibliografico è nella più recente edizione di R. A. Edwards e R. A. Wild (*The Sentences of Sextus*, Chico 1981).

[206] *praef. in Sixti Sent.*, p. 259, 7-9 ed. Simonetti.

[207] *epist.*, 133, 3, VII p. 53, 25-7 e p. 54, 1 sgg., segue immediatamente l'attacco alle « miserae mulierculae oneratae peccatis, quae circumferuntur omni vento doctrinae, semper discentes et nunquam ad scientiam veritatis pervenientes » (*epist.*, 133, 4 inizio).

[208] *praef. Sixt. Sent.*, p. 259, 4-6 ed. Simonetti: « poposcerat me ut ei aliquid quod legeret tale componerem, ubi neque laboraret in intellegendo et tamen proficeret in legendo, aperto et satis plano sermone ». Avita è ricordata anche da Pall., *hist. Laus.*, 41, 5 fra le sante nobildonne romane, e da Paul. Nol., *carm.*, 21, 283.

[209] *prolog. in explan. Orig. super Psalmos XXXVI-XXXVII-XXXVIII*, p. 251, 9-16, C. Christ., 20, ed. Simonetti.

[210] Amm., 28, 4, 24.

[211] Amm., 14, 6, 15 e 18 sg.; 28, 4, 14 sg.

[212] Sulla grande erudizione teologica di Melania Seniore cfr. Pall., *hist. Laus.*, 55, 3: non solo ella conosceva Origene e gli altri esegeti greci, ma li aveva letti sette o otto volte. Melania Iuniore legge tutte le Scritture tre o quattro volte in un anno e conosce il greco e il latino in modo così perfetto che, quando parlava una lingua, sembrava ignorasse l'altra, e viceversa (*vita Melaniae*, 26, ed. D. Gorce, *Vie de sainte Mélanie*, Paris 1962, *S.Chr.* 90; cfr. anche 23 e 36).

[213] Sulla frequenza di citazioni nelle epistole geronimiane a donne, cfr. E. A. Clark, *Jerome*, cit., pp. 73 sgg.

[214] Cfr. *epist.* 107 a aeta sull'educazione della figlia, e 128, 1 *ad Pacatulam*. Sui programmi educativi di Girolamo si vedano J. N. Brunner, *Der hl. Hieronymus und die Mädchenerziehung auf Grund seiner Briefe an Laeta und Gaudentius*, München 1910, e Ch. Favez, *Saint Jérôme pédagogue*, in *Mélanges J. Marouzeau*, Paris 1948, pp. 173-81.

[215] Rufin., *apol.*, 2, 7, 17-20 ed. Simonetti: « puellis quoque vel mu-

lierculis scribens, quae non utique nisi de nostris Scripturis aedificari et cupiunt et debent, exempla eis Flacci sui et Tullii vel Maronis intexit».

[216] *vita Macrinae*, 12 (educazione del fratello Pietro); per l'influenza su Basilio ivi, 6.

[217] Sull'educazione alla retorica da parte di Gregorio di Nissa, cfr. M. Aubineau, *Grégoire de Nysse, Traité de la virginité*, Paris 1966 (*S.Chr.* 119), *Introd.*, pp. 41 sgg.

[218] *apol.*, 2, 11, 14 sgg., p. 92 ed. Simonetti.

[219] *conf.*, 1, 13, 20-22.

[220] Hier., *epist.*, 108, 20 parla di fanciulle *nobiles, medii et infimi generis*, da lei suddivise in tre gruppi, e messe insieme solo per le salmodie e le preghiere.

[221] Cfr. Hier., *epist.*, 130, 6, VII p. 171, 29 sg.

[222] *de virginib.*, 1, 57.

[223] Come risulta da un'epistola che Girolamo rivolge alle religiose di Emona (*epist.*, 11).

[224] *hist. Laus.*, 41, 2 (Paola ed Eustochio), 4 (Asella), 5 (Avita ed Eunomia). A Melania Seniore Palladio dedica i capp. 46 e 54, a Melania Iuniore il cap. 61. Sui legami fra Palladio e Melania Seniore cfr. Hunt, *Palladius*, cit.

[225] Sui problemi sociali collegati al donatismo cfr. W.H.C. Frend, *The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa*, Oxford 1952; P. Brown, *Il dissenso religioso nel tardo impero romano* e *La coercizione religiosa nel basso impero romano*, ora in *Religione e società*, cit., pp. 223 sgg. e 287 sgg.

[226] Hier., *epist.*, 122 a Rustico, il quale — dopo aver fatto voto di continenza coniugale — è ritornato sulle sue decisioni; o *epist.*, 49, 6, II p. 126, 3-8 (il precetto di Paolo andrebbe inteso nel senso che il matrimonio non va rescisso, ma si può convincere a poco a poco la moglie alla castità). Frequenti anche gli elogi per quei coniugi che praticano l'astinenza (cfr. p. es. *epist.*, 54, 1; 71, 3).

[227] Aug., *epist.*, 262. La signora in questione si chiama Ecdicia.

[228] *epist.*, 211.

[229] Sui caratteri della pratica cristiana e sulla partecipazione femminile alla diffusione del cristianesimo e dell'ascesi si veda la bella delineazione di M. Forlin Patrucco, *Aspetti di vita familiare nel IV secolo negli scritti dei padri cappadoci*, in AA.VV., *Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini*, a cura di R. Cantalamessa, Milano 1976, pp. 158 sgg.

[230] Tale atteggiamento si manifesta in special modo nell'epistolario.

[231] *epist.*, 132, in cui Agostino esorta Volusiano alle Scritture e a sottoporgli dubbi e quesiti; *epist.*, 135 è la lettera di Volusiano, cui viene risposto in *epist.*, 137. La corrispondenza fra i due dovrebbe aver avuto luogo nel 411-412.

[232] Una rassegna di tutte le epistole agostiniane indirizzate a donne in Niceto Blasquez, *Feminismo agustiniano*, «Augustinus» 27 (1982), pp. 3 sgg., lavoro utile per i dati che raccoglie, ma che forza l'interpretazione, cercando a tutti i costi di provare il profondo femminismo di Agostino.

[233] *epist.*, 124.

[234] *epist.*, 126.

[235] *vita Melaniae*, 20.

[236] Cfr. *bon. vid.*, 18.

[237] *epist.*, 130, 1-3; 16, 29 sg.: dove la ricchezza, più che un merito, sembra essere un possibile impedimento alla salvezza, e Proba viene messa

in guardia contro i rischi spirituali connessi alla sua posizione economica.

[238] *epist.*, 130, 16, 30.

[239] *epist.*, 150.

[240] *epist.*, 150, *CSEL*, 44, 2, p. 381, 5 sg.

[241] Ivi, pp. 381 sg., 23 sgg.

[242] Sui rapporti fra Agostino e le donne Anicie si veda specialmente P. Brown, *Agostino d'Ippona*, trad. it. Torino 1971, pp. 346 sgg. Interessanti osservazioni in Ch. Pietri, *Esquisse de conclusion. L'aristocratie chrétienne entre Jean de Constantinople et Augustin d'Ippone*, in *Jean Chrysostome et Augustin. Actes Colloque Chantilly 1974*, ed. Ch. Kannengiesser, Paris 1975, pp. 283 sgg.

[243] Come ha mostrato P. Brown, *Pelagio e i suoi sostenitori: fini e ambiente* e *I protettori di Pelagio: l'aristocrazia romana fra Oriente e Occidente*, ora in *Religione e società*, cit., pp. 173 sgg. e 197 sgg.

[244] *epist.*, 188.

[245] Ivi, 4 sgg. che critica quanto Pelagio osservava a proposito del merito che la ragazza poteva conquistarsi con l'ascesi, e che non dipendeva più dagli alti natali, ma unicamente da lei (*PL* 30, 26 C-D, cap. 11).

[246] *epist. ad Demetriadem*, 14, *PL* 30, 28 D-29 B.

[247] Su questo tratto di differenziazione fra Oriente e Occidente cfr. A. H. M. Jones, *Lo sfondo sociale della lotta tra paganesimo e cristianesimo*, in AA.VV., *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, trad. it. Torino 1975³, a c. di A. Momigliano, pp. 23 sgg., e A. Momigliano, *Il cristianesimo e la decadenza dell'impero romano*, ivi, spec. pp. 12 sgg.

[248] M. K. C. Krabbe, *Epistula ad Demetriadem de vera humilitate (Text., Trad., Comm.)*, Washington 1965, propone per questo scritto la paternità di Prospero d'Aquitania.

[249] In *PL* 30, 50-5; la paternità dell'epistola in questione è stata attribuita anche a Paolino da Nola (*PL* 61, 717-25 = *CSEL* 29, I, pp. 429 sgg.). Uomini di Chiesa dovettero talvolta anche scrivere a nome di pie donne, come ci è testimoniato da uno scambio epistolare fra una asceta di nome Marcella e una sua ignota corrispondente (i testi sono ora in *PL* Suppl. I, 1035-44) il cui autore era in realtà, a fine IV secolo, l'asceta spagnolo Bacharius, come è stato dimostrato da Dom Morin (« RB » 40, 1928, pp. 289 sgg.).

[250] *epist.* 2 e 3 (*PL* 65, 311 e 324 sgg.) dedicate rispettivamente a Galla, vedova, e a Proba, vergine, sorella di Rusticiana, moglie di Boezio e figlie di Q. Aurelio Memmio Simmaco. A Proba Fulgenzio indirizza anche l'*epist.* 4, *de oratione ad deum* e per lei Eugippio mise insieme una raccolta di passi agostiniani.

[251] Crisostomo inviò nel 406 un'epistola ad Anicia Iuliana (*epist.*, 169, *PG* 52, 709) e un biglietto a Proba (*epist.* 168, *PG* 52, 709). Una lettera di maggior impegno scrisse ad Italica, nuora di Proba (era forse la moglie di Probino), *epist.*, 170, *PG* 52, 169 sg. Italica è anche la destinataria di due epistole agostiniane (*epist.*, 92 e 99).

[252] Pall., *hist. laus.*, 56, 1.

[253] La notizia è di Palladio, *dialog. Chrys.*, 56, ed. P. R. Coleman-Norton, Cambridge 1928. Sulle largizioni di Olimpiade e sui criteri (o piuttosto sull'apparente assenza di criteri discriminanti) della loro distribuzione, oltre che sull'amicizia con i più vari uomini di chiesa, si vedano le osservazioni di E. A. Clark, *Jerome*, cit., pp. 110-16.

[254] Su questo fenomeno si veda P. Brown, *The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity*, « JRS » 61 (1971), pp. 80 sgg., ora tra-

dotto in italiano in *La società del basso impero,* a c. di D. Vera, Roma-Bari 1983, pp. 73 sgg.

[255] In Palladio leggiamo un aneddoto istruttivo. Melania Seniore dona a Pambo trecento libbre d'argento, e vorrebbe essere ringraziata: ma l'eremita, che lo distribuisce senza nemmeno contarne la quantità, dice che a Dio, non a lui, deve importare quanto Melania ha donato (Pall., *hist. laus.*, 10, 2-4).

[256] A. Yarbrough, *Christianization in the Fourth Century: the Example of Roman Women*, « Church History » 45 (1976), pp. 149 sgg.

[257] Come mostrava già P. Allard, *Une grande fortune romaine au cinquième siècle*, « Rev. quest. hist. » 37 (1907), pp. 5 sgg.

[258] *hist. Laus.*, 46, 3 sg.

[259] *vita Melaniae*, 52.

[260] Su questo importante aspetto della mentalità tardoantica, P. Brown, *Il culto dei santi*, trad. it. Torino 1983.

[261] E. A. Clark, *Ascetic Renunciation and Feminine Advancement: a Paradox of Late Ancient Christianity*, « Anglican Theological Review » 63 (1981), pp. 240 sgg. (la citazione è da p. 254).

[262] P. Brown, *Dalla « plebs Romana » alla « plebs Dei »: aspetti della cristianizzazione di Roma*, in P. Brown - L. Cracco Ruggini - M. Mazza, *Governanti e intellettuali. Popolo di Roma e popolo di Dio (I-VI secolo)*, Torino 1982, pp. 123 sgg.

[263] E. D. H. Hunt, *Holy Land Pilgrimage*, cit. e, precedentemente, *Palladius*, cit. e *St. Silvia of Aquitaine*, cit. La tesi di fondo di Hunt, nonostante alcune precisazioni di P. Devos, *De Sainte Hélène à Sainte Eudocie*, « Anal. Boll. » 101 (1983), pp. 407 sgg., è molto ben dimostrata.

[264] Per la ricostruzione del milieu femminile legato al Crisostomo e identificabile almeno in parte con la parte favorevole al deposto prefetto Flavio Rufino si veda Ch. Pietri, *L'aristocratie chrétienne*, cit.

[265] E. A. Clark, *Claims on the Bones of Saint Stephen: the Partisans of Melania and Eudocia*, « Church History » 51 (1982), pp. 141 sgg.

[266] Iul., *epist.*, 46 Wright (= *epist.* 112 Bidez) al prefetto d'Egitto Ecdicio, in cui sollecita l'espulsione di Atanasio.

[267] L'*epitaphium Sanctae Paulae* fu scritto da Girolamo appena dopo la morte di lei avvenuta il 26 gennaio 404; Olimpiade dovette morire prima del 419-20 perché *hist. Laus.*, 56 ne parla come di persona già scomparsa; il biografo anonimo di Olimpiade dovrebbe essere stato un testimone diretto, e la sua attività non dovrebbe dunque essere cronologicamente molto lontana da quella di Girolamo.

[268] *vita Melaniae*, 11 sg.

[269] Su Melania Seniore cfr. Paul. Nol., *epist.*, 29, 11 (aiuta gli ortodossi al tempo dell'imperatore Valente) e Palladio, *hist. laus.*, 46, 6 (compone con l'aiuto di Rufino lo scisma di 400 monaci). Melania Iuniore converte gli eretici (*vita Melaniae*, 27 sg.) e lotta contro l'eresia nestoriana (ivi, 54).

[270] Cfr. *vita Melaniae*, 19; Hier., *epist.*, 130, 7 (ma in questo caso si tratta di un funzionario romano e non dei barbari).

[271] *vita Const.*, 3, 42, 11 sgg. ed. Heikel, Leipzig 1902. Sul significato politico di questo viaggio si veda E. D. H. Hunt, *Holy Land Pilgrimage*, cit., pp. 29 sgg.

[272] Le prime attestazioni sono in Occidente: Ambrogio è il primo, in *ob. Theod.*, 41-51, ad attribuire la scoperta all'imperatrice, dando all'*interventio* il valore di una legittimazione per il potere dell'imperatore cristiano. Sulla diffusione della leggenda presso gli autori greci, sulle sue varianti e

sull'interpretazione politica rimando a F. E. Consolino, *Il significato dell'inventio crucis nel de obitu Theodosii*, « Annali Fac. Lett. Siena » 5 (1984), pp. 161 sgg., con relativa bibliografia.

[273] Su Elia Flaccilla si veda ora il saggio di K. G. Holum, *Theodosian Empresses. Women and Imperial Dominion in Late Antiquity*, Berkeley-Los Angeles-London 1982, pp. 22 sgg.

[274] Greg. Nyss., *orat. de Placilla*, *PG* 46, 877-892.

[275] *PG* 46, 881 B.

[276] *PG* 46, 881 C.

[277] *PG* 46, 889 D - 892 A.

[278] *PG* 46, 892 C.

[279] È l'opinione di K. G. Holum, *Theodosian Empresses*, cit., p. 30.

[280] Alle grandi virtù cristiane di Flaccilla accenna Ambrogio, *ob. Theod.*, 40. Teodoreto, *h. e.*, 5, 18 le dedica invece un intero capitolo, in cui riprende e amplia, se possibile, le lodi di Gregorio di Nissa. Da Teodoreto le riprenderanno gli storici bizantini.

[281] Su Eudossia e la ricostruzione della sua contesa con Giovanni Crisostomo, cfr. K. G. Holum, *Theodosian Empresses*, cit., pp. 48 sgg.

[282] *hom.*, 2, 1, 469, *PG* 63.

[283] Ivi, 2, 471: Eudossia giova al popolo non meno dei martiri perché chi viene a venerarli vede anche la pietà di lei e ne è edificato.

[284] Cfr. F. E Consolino, *Modelli di santità femminile nelle più antiche Passioni romane*, « Augustinianum » 24 (1984), pp. 83 sgg.

[285] Su Pulcheria e Atenaide-Eudocia cfr. K. G. Holum, *Theodosian Empresses*, cit., pp. 175 sgg.

[286] Su Atenaide-Eudocia in Terrasanta cfr. sempre K. G. Holum, *Theodosian Empresses*, pp. 217 sgg., del quale peraltro non mi sembra condivisibile l'idea che fu un paganesimo nascosto a causare la rovina politica di Eudocia. Proprio l'insistenza sulla sua *pietas*, testimoniataci da varie fonti, sta a provare il contrario. Né può essere indizio di paganesimo un'attività letteraria che ha ad oggetto proprio argomenti religiosi, come ha ben dimostrato Al. Cameron, *The empress and the poet: paganism and politics at the court of Theodosius II*, « Yale Class. Studies » 27 (1982), pp. 217 sgg. (per la parte sul supposto paganesimo di Eudocia, pp. 272-89).

[287] Su Eudocia poetessa si veda A. Ludwich, *Eudokia, die Gattin des Kaisers Theodosios II. als Dichterin*, « RhM » 37 (1882), pp. 206 sgg., il quale giudica i versi a noi pervenuti « Zeugnisse ihrer vielgepriesenen Frömmigkeit », ma al contempo « unwiedersprechliche Zeugnisse ihrer grossen geistigen Armuth » (p. 208). Tendenze fortemente rivalutative per la poesia centonaria di Eudocia emergono ora dal sondaggio di A. Pignani, *Il modello omerico e la fonte biblica nel centone di Eudocia imperatrice*, « Koinonia » 9 (1985), pp. 33 sgg.; ma il fatto che l'imperatrice poetessa abbia tentato soluzioni nuove non implica la riuscita di tali tentativi.

LUCE PIETRI

L'ordine senatorio in Gallia dal 476 alla fine del VI secolo

[1] K. F. Stroheker, *Der senatorische Adel im spätantiken Gallien*, Tübingen 1948, rist. Darmstadt 1970; Id., *Die Senatoren bei Gregor von Tours*,

« Klio » 34 (1942), pp. 293-305, rist. in *Germanentum und Spätantike*, Zürich-Stuttgart 1965, pp. 192-206.

[2] M. Heinzelmann, *Gallische Prosopographie (260-527)*, « Francia », Sonderdruck 10 (1982), München 1983.

[3] G. Kurth, *Les sénateurs en Gaule au VI^e^ siècle*, in *Etudes franques*, II, Paris-Bruxelles 1919, pp. 97-115.

[4] *Franc.*, 2, 2.

[5] *glor. conf.*, 5.

[6] *vit. patr.*, 6, *praef.*; 7, *praef.*

[7] Su questi diversi problemi, A. Chastagnol, *Les modes d'accès au sénat romain au début de l'Empire: remarques à propos de la Table Claudienne de Lyon*, « BSAF » (1971), pp. 283-310; Id., *La naissance de l'ordo senatorius*, « MEFRA » 85 (1973), pp. 583-607; Id., *L'évolution de l'ordre sénatorial au III^e^ siècle de notre ère*, « RH » 496 (1970), pp. 305-14.

[8] Prud., *c. Symm.*, 1, 544 e 577.

[9] Symm., *epist.*, 1, 52.

[10] A. Chastagnol, *Le sénat sous le règne d'Odoacre: recherches sur l'épigraphie du Colisée au V^e^ siècle*, Bonn 1966; Id., *Sidoine Apollinaire et le sénat de Rome*, « AAntHung » 26 (1978), pp. 57-70.

[11] A. Chastagnol, *Le problème du domicile légal des sénateurs romains à l'époque impériale*, in *Mélanges offerts à Léopold Sedar Senghor*, Dakar 1977, pp. 43-54.

[12] Soprattutto, dispensa dai *munera* locali e privilegio di essere giudicati nelle cause civili dalle istanze di Roma anziché dal governatore della provincia.

[13] A. Chastagnol, *Sidoine Apollinaire*, cit., pp. 58 sg.

[14] *Franc.*, 1, 24. Fortunato fa un po' eccezione a questa regola (*carm.*, 4, 10 e 15), ma il poeta è italico per origine e formazione.

[15] *Franc.*, 2, 21; 6, 39; *vit. patr.*, 6, 1.

[16] *glor. conf.*, 5.

[17] K. F. Stroheker, *Der senatorische Adel*, cit., n° 146.

[18] Fra gli esempi forniti da Stroheker: sotto Eurico, Leo (n° 212), Namatius (n° 253); sotto Alarico, Anianus (n° 18), Apollinaris (n° 22), Elaphius (n° 111), Eudomius (n° 122), Praesidius (° 311), Timotheus (n° 394).

[19] Aradius (n° 33); Heraclius (n° 186); Pantagathus (n° 279); Rusticus (n° 333).

[20] Arcadius (n° 29); Evodius (n° 139); Georgius (n° 176); Hortensius (n° 197); Namatius (n° 255); Partenius (n° 283).

[21] Tale gruppo, del quale rinunciamo a fornire un elenco che risulterebbe troppo lungo e fastidioso, rappresenta press'a poco la metà del totale effettivo; da notare che quest'ultimo corrisponde a una valutazione di massima, nella misura in cui le funzioni esercitate sono, per un numero abbastanza grande di casi, più presunte (dalla titolatura o da allusioni ambigue) che realmente attestate.

[22] Apollinaris (n° 21); Calminius (n° 81); Celsus (n° 87); Namatius (n° 253); Nicetius (n° 260).

[23] Britanius (n° 73); Evodius (n° 139); Firminus (n° 158); Georgius (n° 176); Nicetius (n° 260); Sallustius (n° 340); Syagrius (n° 376); Syagrius (n° 378); Timotheus (n° 394).

[24] Dynamius (n° 108); Felix Ennodius (n° 113); Iovinus (n° 205); Namatius (n° 260); Pantagathus (n° 277); Parthenius (n° 283); Syagrius (n° 378).

[25] Cfr. K. F. Stroheker, *Der senatorische Adel*, cit., nn. 18, 29, 33, 38, 65, 122, 138, 158, 184, 186, 195, 212, 279, 283, 311, 313, 353, 376,

378; non sempre la funzione di questi personaggi è chiaramente attestata.

[26] Così Mummolus (*Franc.*, 5, 13 e 7, 1 e 36). Il titolo di patrizio è concesso a qualche capo militare e soprattutto al *rector provinciae.*

[27] Sid. Apoll., *epist.*, 8, 2, 2: « Natalium vetustorum signa retinebunt, non iamremotis gradibus dignitatum per quas solebat ultimo a quoque summus quisque discerni, solum erit posthac nobilitatis indicium litteras nosse ».

[28] Alethius che muore nel 512 è qualificato *clarissimus* nel suo epitaffio (*CIL* XII 2660), titolo che peraltro potrebbe essergli stato dato a causa di una funzione esercitata in nome dell'imperatore all'inizio della carriera (Stroheker, n° 14). Portano il titolo di *spectabilis* Anianus (n° 18) e Timotheus (n° 394), entrambi al servizio di Alarico.

[29] Titoli spesso attestati per il *rector provinciae* (nn. 113, 205, 277, 283) e per quei senatori che esercitavano funzioni auliche (nn. 33, 38, 65, 159, 186, 332, 333).

[30] Nunechius (n° 263, a Nantes) e Salutaris (n° 342); Pantagathus (n° 278) e Syagrius (n° 371) che siedono entrambi al Concilio di Orange del 529.

[31] Limitandoci a qualche esempio tratto dalle nostre fonti principali: Greg. Tur., *Franc.*, 5, 45; 6, 11; 10, 31, 5, 6, 7 e 18; *glor. mart.*, 86; *vit. patr.*, 6, *praef.*; 7, 1; 20, 1; Ven. Fort., *carm.*, 10, 15, 2.

[32] *glor. conf.*, 49, 75 e 108; *vit. patr.*, 6, 1.

[33] *Franc.*, 3, 15; 4, 15.

[34] Greg. Tur., *vit. patr.*, 6, 1; Ven. Fort., *carm.*, 3, 8, 11; *vita Syagrii*, 1; *CIL* XIII 2399.

[35] Greg. Tur., *glor. conf.*, 5; Ven. Fort., *carm.*, 4, 1, 7; Le Blant 429 e 641; *CIL* XII 338.

[36] Ven. Fort., *carm.*, 4, 2, 5; 4, 17, 3.

[37] *carm.*, 4, 8, 11.

[38] Le Blant 543.

[39] Ven. Fort., *carm.*, 4, 16, 11 e 4, 10, 7.

[40] Greg. Tur., *Franc.*, 4, 35; 6, 7; *vit. patr.*, 6, 1 e 14, 3.

[41] *glor. conf.*, 75; un'altra unione ben assortita fu quella di Gregorio di Langres e di Armentaria; *vit. patr.*, 7, 1.

[42] Ivi, 6, 1.

[43] *Franc.*, 10, 8.

[44] Cfr. in K. F. Stroheker, *Des senatorische Adel*, cit., la carta II, p. 233, per la ripartizione geografica della nobiltà in Gallia nel V secolo.

[45] *Franc.*, 2, 20.

[46] Ivi, 33.

[47] Ivi, 37.

[48] Ivi, 3, 15: Attalo è lasciato come ostaggio in garanzia di un trattato intercorso fra i re Teodorico e Childeberto.

[49] *glor. mart.*, 83.

[50] *Franc.*, 3, 15.

[51] *Franc.*, 10, 31, 6, 7, 12, 14; cfr. anche il caso di Simplicius ad Autun: « de stirpe nobili, valde dives in opibus saeculi » (*glor. conf.*, 75).

[52] *vit. patr.*, 6, *praef.*

[53] Paul. Pell., *Euchar.*, 271-3; 413-9; 558 (se quest'ultimo verso indica che, oltre ai due figli che aveva perso, Paulinus aveva altri figli).

[54] E. Stein, *Histoire du Bas Empire*, I, ed. franc. a c. di J.-R. Palanque, Paris 1959, pp. 268, 331 e 385.

[55] In Alvernia, *Franc.*, 3, 12 e 13; *glor. mart.*, 83; *vit. patr.*, 4, 3; *Iul.*, 13-6 e 23.

[56] *Iul.*, 23.
[57] *glor. mart.*, 83.
[58] *glor. conf.*, 39.
[59] *glor. mart.*, 83.
[60] *vit. patr.*, 7, *praef.*
[61] *carm.*, 1, 15, 15; 4, 21, 7.
[62] *Franc.*, 4, 30; 9, 18 e 36.
[63] Ivi, 8, 29.
[64] *vit. patr.*, 20, 1.
[65] *glor. mart.*, 86.
[66] *glor. conf.*, 75.
[67] *Franc.*, 2, 37: « primi qui erant ex senatoribus ».
[68] Ivi, 2, 21; 6, 39.
[69] Ivi, 2, 21, 22 e 37.
[70] Ivi, 6, 39.
[71] *vit. patr.*, 7, 1.
[72] Ivi, 6, 1.
[73] *glor. conf.*, 5; *Franc.*, 2, 9 e 11; 3, 9; 10, 31, 12.
[74] *Franc.* 2, 11.
[75] *glor. conf.*, 5.
[76] Cfr. sopra, n. 65.
[77] Già Sidonio Apollinare, constatando con lucidità che le speranze di una carriera politica erano ormai compromesse per le giovani generazioni dell'aristocrazia gallica, auspicava nel 476 o nel 477 per il figlio Apollinaris e per Rusticus, figlio del suo corrispondente e amico Aquilinus, il voto che segue: « sarebbe una fortuna che supererebbe le speranze dei genitori se i nostri figli Rusticus e Apollinaris facessero rivivere i cuori dei loro gloriosi bisavoli come ne riproducono i nomi ».
[78] Per il periodo che ci interessa, notiamo, fra i senatori schedati da Stroheker, 62 vescovi e una ventina di chierici e monaci. Sul potere che nella Gallia di questi tempi i vescovi traggono dalla loro origine senatoria, M. Heinzelmann, *Bischofsherrschaft in Gallien*, München 1976.
[79] Ad Arles, dove nella prima metà del v secolo era succeduto a Honoratus (n° 106) il suo parente Hilarius (n° 193), Caesarius (n° 80) sostituisce nel 502 il parente Aeonius (n° 3); a Bourges, Simplicius (n° 363) ottiene nel 471 il seggio rimasto vacante alla morte del suocero Palladius (di origine senatoria?); a Cahors, all'inizio del vii secolo, due fratelli, Rusticus (n° 335) e Desiderius (n° 103) sono successivamente vescovi; a Clermont, successione di Sidonio (n° 358) e del figlio Apollinaris (n° 22), poi, nel vii secolo, di Avitus (n° 61) e del fratello Bonitus (n° 71); a Langres, nella prima metà del vi secolo, il vescovato tocca a Gregorius (n° 182) e al figlio Tetricus (n° 385); a Limoges, due Ruricius, il nonno e il nipote (n° 327 e 328) occupano il seggio episcopale a cavallo fra il v e il vi secolo; a Lione, nella seconda metà del vi secolo, la carica episcopale passa da Sacerdos (n° 337) al nipote Nicetius (n° 259); nello stesso periodo si succedono a Nantes, Eumerius (n° 125), suo figlio Felix (n° 148) e quindi il cugino di quest'ultimo, Nunechius (n° 263); a Uzès, sempre nello stesso periodo, ci sono Firminus (n° 157) e il nipote Ferreolus (n° 151); a Vienne, alla fine del v secolo e all'inizio del secolo successivo, Hesychius (n° 190) è sostituito dal figlio Avitus (n° 60).
[80] *Franc.*, 10, 31, 5, 6 e 7 (K. F. Stroheker, *Der senatorische Adel*, cit., nn. 135, 295 e 411).
[81] *Mart.*, 2, 1 (Stroheke, nn. 130 e 183).

[82] *Franc.*, 5, 49.
[83] Stroheker, App. I, stemma delle tre famiglie.
[84] Stroheker, App. III, famiglia di Gregorio di Tours. Tali esempi sono fra i più significativi, ma potremmo aggiungerne altri: come Hesychius, vescovo di Vienne nell'ultimo quarto del V secolo (Stroheker, n° 190), che lascia il seggio di Vienne al figlio Avitus (n° 60); il fratello di quest'ultimo, Apollinaris (n° 23) è in seguito nominato all'episcopato di Valence.
[85] Si veda, p. es., il ruolo svolto da Gregorio di Tours: L. Pietri, *La ville de Tours du IVe au VIe siècle; naissance d'une cité chrétienne*, Roma 1983, pp. 311-26.
[86] *Franc.*, 3, 2.
[87] Ivi, 4, 35.
[88] *glor. conf.*, 70.
[89] *vit. patr.*, 4, 5.
[90] *Matth.*, 20, 16, commentato da Gregorio in *vit. patr.*, 5, *praef.*
[91] *vit. patr.*, 6, *praef.*
[92] *Franc.*, 1, 31.
[93] *vit. patr.*, 6, *praef.*
[94] Ivi, 7, *praef.*
[95] Il tema e le sue variazioni tornano ad esempio molto spesso nell'opera di Venanzio Fortunato, *carm.*, 4, 1, 7; 4, 2, 5 sg.; 4, 8, 11 sg.; 4, 13, 4; ecc.
[96] *Franc.*, 2, 2 e 21; *glor. conf.*, 41 e 104.
[97] *epist.*, 7, 9.
[98] Sul « ritratto-tipo » del vescovo tracciato da Sidonio, M. B. Gruguière, *Littérature et droit dans la Gaule du Ve siècle*, Paris 1974, pp. 260-5.
[99] Const., *vita Germani*, 1.
[100] *vit. patr.*, 6, 3.
[101] *vit. patr.*, 8, 1.
[102] Cfr. sopra, n. 82.
[103] *carm.*, 4, 8, 8.
[104] *carm.*, 4, 5, 19 sg.

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI

Grandi proprietari, contadini e coloni nell'Italia romana (I-III d.C.)

[1] Mi riferisco anzitutto al libro di sessant'anni fa di R. Clausing, *The Roman Colonate. The Theories of its Origins*, New York 1925. Ma anche il bel saggio del nostro Segré, vecchio di ormai un secolo, dedica uno spazio estremamente ampio alla esposizione delle teorie che già allora si erano venute accumulando su questo ' classico ' argomento: cfr. G. Segré, *Studio sull'origine e sullo sviluppo storico del colonato romano*, « AG » 42 (1889), pp. 467 sgg.; 43 (1889), pp. 150 sgg.; 44 (1890), pp. 36 sgg. ora in G. Segré, *Dalle radici pandettistiche alla maturità romanistica*, Torino 1974, pp. 227 sgg. Mentre il libro di Clausing proseguiva consapevolmente la vasta ricostruzione storiografica come via maestra per una complessiva rilettura del grande tema del colonato, mi sembra che in Segré il passaggio attraverso la sistematica citazione della letteratura precedente sia dettato dallo stesso

sviluppo della ricostruzione storico-giuridica al centro dell'interesse dell'autore. Anche in questo caso dunque il problema delle origini del colonato appare inscindibile da quello della sua storiografia, in un nesso esemplare e particolarmente forte anche rispetto agli altri grandi temi del diritto romano.

[2] Cfr. M. Rostovzev, s. v. *Kolonat*, in *Handw. d. Staatswiss.*, III[3], Stuttgart 1909, p. 913: « die italische Entwickelung ist für den übrigen Westen keinesfalls typisch ». Ma già, su questo punto, occorre richiamare l'attenzione sull'importanza del precedente saggio di Rostovzev del 1901, dedicato all'origine del colonato. Cfr. M. Rostovzev, *Der Ursprung des Kolonats*, in *Beitr. z. alten Geschichte*, I, 1901, p. 295, nonché le opere di tale autore citate nelle note 3 e 11.

[3] Cfr. M. Rostovzev, *Studien zur Geschichte der römischen Kolonates*, Leipzig-Berlin 1910. Sul pensiero di Rostovzev, cfr. la chiara esposizione di R. Clausing, *Colonate*, cit., pp. 206 sgg.

[4] M. Rostovzev, s. v. *Kolonat*, cit., p. 917.

[5] Cfr. A. Schulten, s. v. *colonus*, in *DE*, II 1, Roma 1900, p. 459.

[6] Ivi, p. 460.

[7] Mi riferisco in particolare al fondamentale saggio di M. I. Finley, *Private Farm Tenancy in Italy before Diocletian*, in M. I. Finley (ed.), *Studies in Roman Property*, Cambridge 1967, pp. 103 sgg. (trad. it. *La proprietà a Roma*, Roma-Bari 1980, pp. 121 sgg.). Importanti anche, nella stessa prospettiva, il volume pubblicato dall'Akademie d. Wissenschaften der DDR, di K. P. Johne - J. Köhn - V. Weber, *Die Kolonen in Italien und den Westlichen Provinzen des Römischen Reiches*, Berlin 1983 (di particolare importanza i due saggi di Johne e di Köhn) e la bella e molto articolata indagine di P. W. de Neeve, *Colonus*, Amsterdam 1984. Di minor significato invece, rispetto a questa diversa e più originale ricostruzione della locazione agraria in età tardo-repubblicana e nel principato appare invece l'insieme dei pur ricchi riferimenti contenuti nell'opera di F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze 1979, pp. 237 sgg.; 252 sgg.; 258 sg. (con una rinnovata insistenza sulla crisi dell'economia schiavistica: cfr. anche pp. 263 sg.); 274 (dove la diffusione dei coloni liberi è spiegata sulla base della convenienza economica risultante a sua volta dalla crisi dell'assetto schiavistico); 278 sgg.; 295 sgg.

[8] Cfr. n. precedente.

[9] Cfr. p. es. K. P. Johne, in *Die Kolonen*, cit., pp. 47 sg.; P. W. de Neeve, *Colonus*, cit., pp. 65 sg.

[10] L'elemento di maggiore rilevanza mi sembra infatti quello offerto dal nome di novembre come *mercedinus*: come ci informa Giovanni Lido, ricavando la notizia da Cincio Alimento, tale denominazione era effettuata « dagli antichi » poiché in quel mese gli affittuari consegnavano ai proprietari le *pensiones* del periodo trascorso. Ma questi « antichi » appaiono un'indicazione troppo vaga perché possa servire a riportarci verso gli inizi della repubblica o a epoca ancora precedente, a meno di non rifarci a quanto ci dice Plutarco (*Numa*, 18, 3 e Caes., 59, 3) che riporta questo mese *mercedinus* o *mercedonius* al calendario arcaico romano, riferendolo addirittura a Numa. E però questa indicazione, a mio giudizio prova troppo, spostando questo richiamo al pagamento della *merces* a un'epoca per cui non mi sembrano sussistere altre dirette indicazioni circa la presenza di precoci forme di affitto della terra. Le considerazioni di P. de Neeve, *Colonus*, cit., pp. 65 sg. e n. 16, sono abbastanza plausibili ma non ci possono fare escludere (e in verità egli non lo tenta affatto) che la forma generalizzata di sfruttamento agricolo si fondasse in questa prima fase sulla clientela arcaica.

Un'ipotesi che, come sappiamo, è ampiamente diffusa e ha radici lontane nella nostra storiografia. Mentre poi ci si potrebbe chiedere se la stessa *merces* non avesse per caso tratto origine da questo specifico rapporto. Più accentuata, ma per ciò stesso più discutibile la posizione di H. Kaufmann, *Die altrömische Miete*, Köln-Graz 1964, pp. 52 sg., soprattutto per quanto concerne la fase anteriore al IV a. C. Seguendo l'orientamento da me proposto in *La terra in Roma antica*, I, Roma 1981, capp. I e II (ma che su questo punto si riallaccia a una tradizione abbastanza forte nei nostri studi), mi sembra che lo stesso problema dello sfruttamento dei grandi possessi agrari patrizi, successivamente al 367 a. C. finisca col vanificarsi facendo perdere peso all'ipotesi di un diffuso sistema di affitti come mezzo di reperimento della manodopera agraria. Per un'età successiva appaiono esatte le considerazioni di P. Brunt, *The Army and the Land in the Roman Revolution*, « JRS » 52 (1962), p. 71 (con cit. ivi di un suo precedente scritto). Importanti poi, anche se preminentemente riferiti alla precoce presenza della colonìa parziaria nella realtà agraria romana, le considerazioni di Mommsen, Pernice e Karlowa cit. a n. 72.

[11] Questo è un collegamento tradizionale, già posto con chiarezza da Th. Mommsen, *Die römischen Anfängte von Kauf und Miethe*, « ZRG » 6 (1885) = *Gesammelte Schriften*, III, Berlin 1907, pp. 137 sg.; cfr. anche A. Esmein, *Les baux de cinq ans du droit romain*, in *Mélanges d'histoire du droit et de critique*, Paris 1886, pp. 222 sg. Su questa idea, e sulle perplessità avanzate da altri studiosi, cfr. l'importante voce di S. v. Bolla, *Pacht*, in *RE* XVIII 4, 1949, coll. 2471 sg. Agli autori ivi cit. aggiungerei P. F. Girard, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1929^{8}, p. 604.

[12] Mi riferisco anzitutto alla ricerca di M. Weber, *Die römische Agrargeschichte*, Stuttgart 1891, il cui cap. III si impegna in un'analisi delle varie figure di *ager publicus* impostando questioni su cui si confronterà la successiva stagione di studi. Né va dimenticata poi l'opera di Rostovzev, in particolare i suoi saggi del 1901 e del 1909. Di questo autore cfr. anche la v. *conductio*, in *DE*, II 1, Roma 1900, pp. 586 sgg., e soprattutto il suo contributo sulla *Geschichte der Staatspacht in der Römischen Kaiserzeit bis Diokletian*, Leipzig 1903, pp. 421 sgg. In genere trascurata appare poi un'altra trattazione assai ricca, anche se abbastanza disordinata contenuta nella voce *Ager publicus - ager privatus*, di E. De Ruggiero, nell'*Encicl. giur. ital.*, I 2, 1, Milano 1892, pp. 630 sgg.; 640 sgg.; 651 sgg.; 666 sgg. Quanto poi agli specifici contributi romanistici, da quelli ancora giustamente citati di Burdese e della Bozza alle più recenti settoriali indagini, essi in sostanza si muovono secondo coordinate abbastanza lontane dai problemi qui affrontati.

[13] Il parallelo riferimento allo sfruttamento della proprietà privata e delle terre pubbliche affittate ad un grande conduttore che le redistribuisce in subaffitto a più coloni è presente in E. Cuq, s. v. *Locatio conductio*, in *DS*, III 2, Paris 1904, pp. 1289 sg., e ora è ripreso da M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., p. 105 (trad. it., pp. 126 sg.).

[14] Colum. 1, 7, 3 sgg.

[15] Cfr. sull'opera agronomica dei Saserna, J. Kolendo, *Le traité d'agronomie des Saserna*, « Archiw. Filolog. » 29, Wroklaw-Warszawa ecc. 1973, pp. 40 sg.; cfr. anche R. Martin, *Recherches sur les agronomes latins et leurs conceptions économiques et sociales*, Paris 1971, p. 84.

[16] Cfr. Cic., *Caecin.*, 10-11, dove si traccia la storia dell'acquisto di un *fundus in agro Tarquiniensi* da parte di Cesennia e della successiva aggiunta a esso di *continentia quaedam praedia atque adiuncta* acquistati dal

di lei marito, Fulcinius. Il fondo oggetto della contesa è costituito dall'insieme di questi ultimi *praedia* così acquistati e lasciati in eredità da Fulcinius al figlio e alla moglie. Costei, riacquistatili successivamente alla morte di questo stesso figlio, li darà allora in locazione a un unico *colonus*: cfr. *Caecin.*, 17. Locazione destinata a durare per il quadriennio successivo, sino alla morte dellla stessa Cesennia (ivi, 19), e, sembrerebbe, a prolungarsi poi con l'erede di Cesennia, Caecina, a cui il colono aveva reso di persona i conti: *Caecin.*, 94. Cfr. W. E. Heitland, *Agricola. A Study of Agriculture and Rustic Life in the Greco-roman World from the Point of View of Labour*, Cambridge 1921, pp. 194 sg.; M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., pp. 105; 110 (trad. it., pp. 126; 132).

[17] Una prima, grossolana valutazione può essere data in tal senso sulla base dell'esame del titolo del *Digesto* relativo alla *locatio conductio*. Di non marginale utilità appare poi l'elenco sistematico dei testi giuridici relativi alla locazione dei fondi fatto da J. Köhn, *Die Kolonen in den Rechtsbestimmungen*, nell'importante opera di K. P. Johne - J. Köhn - V. Weber, *Die Kolonen*, cit., pp. 244 sgg.

[18] Cfr. da ultimo B. W. Frier, *Landlords and Tenants in Imperial Rome*, Princeton 1980, spec. i capp. 1 e 2.

[19] Mi sembra che questo carattere, seppure riferito alla redistribuzione di terre pubbliche, sia presupposto in *Dig.*, 49, 14, 47, 1 (Paul., I *decr.*), dove si cita il tentativo dei *procuratores fisci* di ottenere un pagamento maggiore del pattuito per una terra affittata da un grande conduttore e subaffittata poi da costui a più coloni per una cifra complessiva più elevata.

[20] Gaio, nell'unico passo del *Digesto* in cui si menziona esplicitamente la colonìa parziaria (19, 2, 25, 6), giustifica la diversa ripartizione dei rischi delle colture fra *dominus* e colono in considerazione del fatto che costui, in tal caso « quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur ».

[21] Indicazioni bibliografiche esaustive si trovano nel recente contributo di P. W. de Neeve, *Remissio mercedis*, « ZRG » 100 (1983), p. 296 n. 2, cui va aggiunto il saggio di J. Köhn, in *Die Kolonen*, cit., pp. 226 sgg.

[22] Su questo punto hanno in particolare insistito le recenti indagini di A. Masi, *Il problema della remissione della mercede nella locazione di fondi rustici alla luce di una testimonianza di Columella*, in *Studi D'Amelio*, I, Milano 1978, p. 283, e F. Sitzia, *Considerazioni in tema di 'periculum locatoris' e di 'remissio mercedis'*, ivi, pp. 349 sgg., sviluppando una problematica già presente negli studiosi precedenti. Di recente P. W. de Neeve, *Remissio mercedis*, cit., pp. 317 sg., propone un'alternativa: che cioè Servio abbia recepito la *remissio mercedis* (come evocato in *Dig.*, 19, 2, 15, 2) da pratiche agrarie già diffuse, oppure che egli abbia creato per primo tale istituto, ispirandosi alla *remissio* nella *locatio vectigalium*. Ipotesi questa che, sebbene meno probabile, non può essere esclusa, allo stato delle nostre conoscenze.

[23] Ovvio è il richiamo al ben noto e già ricordato passo di Columella, che è ampiamente citato dagli studiosi moderni che si sono interessati di tale problema. Ma di maggiore importanza, dal nostro punto di vista, appare un testo come quello di Plinio il giovane, dove la dimensione e la frequenza delle *remissiones* sono evocate in modo addirittura drammatico: *epist.*, 10, 8, 5, su cui cfr. p. 338.

[24] Il testo chiave è *Dig.*, 19, 2, 15, 4 (Ulp., 32 *ad ed.*), dove per l'appunto si menziona un parere di Papiniano la cui complessità è resa ancora più densa dall'attuale dettato del passo. Su di esso si è misurato di recente

F. Sitzia, *Periculum locatoris*, cit., pp. 344 sgg. Cfr. anche J. Köhn, *Die Kolonen*, cit., pp. 230 sg. Di non minore rilievo appaiono poi la costituzione di Alessandro Severo del 231, in *C.I.*, 4, 65, 8, e quella di Diocleziano e Massimiano del 290, in *Dig.*, 4, 65, 18. L'analisi di queste ultime testimonianze, insieme con quella di *C.I.*, 4, 65, 19, ci porterebbe troppo lontani dai limiti che si pongono a questo mio discorso. Mi sembra opportuno, comunque, richiamare un elemento di grande interesse presente nei testi ora citati, rappresentato dalla menzione delle costumanze locali come rilevanti ai fini del riconoscimento delle *remissiones.*

[25] Su questo punto mi sembra del tutto convincente P. W. de Neeve, *Remissio*, cit., pp. 318; 328, nella sua critica alle precedenti idee di Mayer Maly.

[26] Questo aspetto è messo molto bene in evidenza da M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., pp. 112; 114 sg. (trad. it., pp. 135; 138).

[27] Una valutazione analoga mi sembra emergere anche nel recente saggio di B. W. Frier, *Law, Technology, and Social Change*, « ZRG » 96 (1979), p. 221.

[28] Cfr. Plin., *epist.*, 3, 19. Su tale testo tornerò più ampiamente nelle pp. sgg.

[29] Come ben sappiamo questo è un punto esplicitamente messo in evidenza da Columella in un ben noto passo del suo trattato già da me richiamato: 1, 7 ,1.

[30] Vi è un passo di Ulpiano, tratto dal libro 32 *ad ed.*, *Dig.*, 19, 2, 15, 5, che ricorda un intervento imperiale in tema di *remissiones*: « Cum quidam de fructuum exiguitate quereretur, non esse rationem eius habendam rescripto divi Antonini continetur. Item alio rescripto ita continetur: " Novam res desideras, ut propter vetustatem vinearum remissio tibi detur " ». Questo passo è stato ricondotto da alcuni studiosi alla problematica su cui di recente si è particolarmente insistito circa la natura delle crisi agrarie previste dalle *remissiones*: se in relazione a una *vis cui resisti non potest* o se insite *ipsa re.* A me interessa piuttosto sottolineare il carattere assolutamente prevedibile *ex ante* del tipo di rese di una vigna vecchia: non si tratta neppure di un evento possibile e prevedibile ma sempre incerto come p. es. la siccità, il maltempo, ecc., pur insito nella stessa *res* della vicenda agraria. La resa di una vigna vecchia è in partenza diversa dai livelli normali: perché dunque fondarsi su tale elemento per chiedere una *remissio*? Tale richiesta farebbe pensare che il livello a cui è fissato il canone non tenga adeguatamente conto della cattiva qualità e della povertà prevedibile insite *in ipsa re.* Cfr. in particolare l'interpretazione datane da P. W. de Neeve, *Remissio mercedis*, cit., p. 312 e n. 56. Ma a me interessa maggiormente l'annotazione fatta a suo tempo da F. Sitzia, *Considerazioni*, cit., p. 357. Malgrado il rifiuto opposto dall'imperatore alla richiesta di *remissio*, questa infatti appare giustificarsi, innovando del resto nelle stesse pratiche agrarie, proprio per la debolezza contrattuale del colono. Debolezza che probabilmente ha impedito di abbassare all'origine il livello del canone locativo in misura adeguata alla effettiva produttività del fondo affittato.

[31] La riduzione dei *reliqua* alla partita corrente è proposta da P. Veyne, *Le dossier des esclaves-colons romains*, « RH » 150 (1981), pp. 7 e n. 13; 19, ma la portata di alcuni dei testi a noi noti va sicuramente oltre questa interpretazione riduttiva seguita dallo storico francese nel suo peraltro pregevole contributo. Cfr. a tale proposito, *Dig.*, 26, 7, 46 *pr.* (Paul., 9 *resp.*); 32, 97 (Paul., 2 *decr.*), dove si traccia un confine ben netto fra i debiti del colono e le scorte conservate presso di lui: cfr. anche 33, 7, 20 *pr.* (Scaev.,

3 *resp.*). La grande somma menzionata da Scevola in *Dig.*, 33, 7, 20, 1 come dovuta dal colono e i *reliqua* citati poi nel successivo § 3 indicano chiaramente un processo di indebitamento di medio o lungo periodo. Cfr. infine *Dig.*, 50, 8, 5 *pr.* (Pap., 1 *resp.*). Naturalmente a questi testi si deve aggiungere la fondamentale testimonianza di Plin., *epist.*, 9, 37; 3, 19, dove il carattere endemico dei *reliqua* è immediatamente confermato.

[32] Sulla possibile esposizione del colono nei riguardi di terzi contraenti, abbiamo un'indicazione, sia pure abbastanza marginale, in una delle più risalenti testimonianze giuridiche relative al *servus quasi colonus*: *Dig.*, 15, 3, 16 (Alf., 2 *dig.*), che ci fa risalire all'età di Servio. In tale passo si menziona infatti il caso di un *dominus* che « fundum colendum servo suo locavit et boves ei dederat ». Non essendo questi animali idonei alla necessità, il *servus quasi colonus* era stato autorizzato a venderli e a comprarne altri più adatti, con il denaro così ricavato (« Servus boves vendiderat, alios redemerat, nummos venditori non solverat, postea conturbaverat »). La discussione prosegue poi circa la eventuale responsabilità del *dominus* nei riguardi del terzo venditore.

[33] Questo in particolare è il caso esemplificato in un importante passo del *Digesto* già da me ricordato alla n. precedente. *Dig.*, 33, 7, 20, 3 (Scaev., 3 *resp.* : « Praedia ut instructa sunt cum dotibus et reliquis colonorum et vilicorum et mancipiis et pecore omni legavit et peculiis et cum actore: quaesitum est, an reliqua colonorum, qui finita conductione interposita cautione de colonia discesserant, ex verbis supra scriptis legato cedant ». Sul significato di tale testo e in particolare del riferimento alla *cautio* va ricordata la divergente opinione di N. D. Fustel de Coulanges, *Le colonat romain*, in *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris 1885, pp. 17 sg.: tale documento ha un posto significativo nella sua ricostruzione del processo di formazione del colonato tardo-imperiale, contestata da R. Clausing, *Colonate*, cit., p. 162, sulla base però di una valutazione inesatta. Cfr. in proposito G. Giliberti, *Servus quasi colonus*, Napoli 1981, p. 119 n. 3 (che peraltro non prende posizione sulla sostanza del problema) e, in modo più pertinente, F. De Martino, *Storia economica*, cit., p. 284 n. 123. Un'esatta messa a punto sul valore generale di questo indebitamento degli affittuari romani è poi quella di Frier, *Law*, « ZRG » 86 (1979), p. 221.

[34] L'autore che, coerentemente al suo generale disegno ricostruttivo ha meglio evidenziato questa stretta interrelazione fra debolezza economica dei piccoli coloni e loro dipendenza sociale è stato N. D. Fustel de Coulanges, *Le colonat romain*, in *Recherches*, cit., pp. 12 sgg. Questo aspetto è stato ora ripreso efficacemente da M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., pp. 115 sg. (trad. it., pp. 139 sg.).

[35] Sall., *Catil.*, 59, 3: « Ipse [scil. Catilina nello schierarsi in battaglia] cum libertis et colonis propter aquilam adsistit, quam bello Cimbrico C. Marium in exercitu habuisse dicebatur »; Caes., *civ.*, 1, 34, 2: « profectum item Domitium ad occupandam Massiliam navibus actuariis VII (3) quas Igili et in Cosano a privatis coactas servis, libertis, colonis suis compleverat »; ivi, 56, 3: « Certas sibi deposcit naves Domitius atque has colonis pastoribusque quos secum adduxerat complet ».

[36] Cfr. P. W. de Neeve, *Colonus*, cit., pp. 175 sgg.

[37] A. Forcellini - I. Furlanetto, *Lexicon Totius Latinitas*, rist. an. IV ed. 1864-1926, Bononiae-Patavii 1965, I, s. v. *colonus*, p. 693, al valore primario del termine, riferito a *qui agris colit*, attribuiscono le seguenti specificazioni: *a*) *qui agris colendis laborat*; *b*) *qui aliorum agros conducit, et per se vel per familiam colit, atque inde pensionem domino persolvit.* A

questi due valori gli autori aggiungono due ulteriori specifici significati: *speciatim ponitur pro incolae* e *item speciatim qui in aliqua colonia publice deducta habitat.* Nel *Thesaurus linguae Latinae*, III, Lipsiae 1906-12, s. v. *colonus*, coll. 1705-12, si individuano invece tre aree semantiche: *a*) *latiore sensu: is qui agrum colit, rusticus, agricola; dein liberius qui incolit, habitat alicubi* (col. 1705); *b*) *artiore sensu: qui fundum a domino locatum colit, dein tetate imperatorum is qui addictus, inquilinus* (col. 1706); *c*) *homines publice ex oppido aliquo vel terra in alium locum colendi vel tuendi causa deducti* (col. 1709).

[38] Cfr. P. W. de Neeve, *Colonus*, cit., pp. 179 sgg.; debole appare qui il tentativo di utilizzare la menzione degli *obaerarii* di Varr., *rust.*, 1, 17, 2, e il richiamo retorico al *nexu civium* di Col., 1, 3, 12. Tenderei invece a condividere la posizione degli autori criticati da de Neeve a p. 182, n. 26 e della quasi totalità dei romanisti secondo cui la « execution against the person no longer occurred very often during the Principate ». Il tentativo di provare il contrario non sembra fondato su una documentazione adeguata: da una parte infatti de Neeve ci propone testi riferibili a una fase più antica, anteriore alle grandi riforme cesariane ed augustee. Dall'altro — questo è il caso di Columella già citato e di Seneca — sembrano muoversi su un piano abbastanza generico e isolato. Più significativo appare forse Gell., 20, 1, 51, mentre per Gai., 3, 199, malgrado l'apparente evidenza, resta più difficile individuarne la portata specifica. Comunque sia, per l'età anteriore a Cesare è senz'altro possibile confermare la persistenza di forme di esecuzione personale per debiti: cfr. ultim. L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale*, I, Milano 1981, pp. 100 sgg. Il problema è però sapere se esse costituivano la base adeguata di una manodopera agricola dipendente di qualche entità.

[39] Cfr. P. W. de Neeve, *Colonus*, cit., pp. 187 sgg. Questo punto, che appare solo possibile, anche nella logica della dimostrazione di de Neeve, non è direttamente suffragato dalle testimonianze di cui disponiamo. Che si avessero grandi sistemi di clientela, verso la fine della repubblica e che essi fossero presenti nelle aree in cui si veniva a concentrare la proprietà dei grandi signori è quanto si può ricavare da Plut., *Pomp.*, 6, 1, ma non di più. Che poi questo sistema clientelare potesse non coincidere con forme di affittanza è possibile, ma non sono sufficienti a escluderlo — come invece parrebbe all'autore — né App., *civ.*, 2, 94, 395, né l'impossibilità di agire processualmente contro i clienti. Quest'ultimo punto infatti prova troppo come mi sembra dimostrare la figura del *servus quasi colonus.* Certo, anche i coloni, intesi nella loro valenza tradizionale, di Catilina e di Domizio potevano esser visti come loro clienti. Ma appunto l'un dato non contraddice l'altro.

[40] Alle considerazioni svolte a n. 38, debbo aggiungere un ulteriore richiamo sul fatto che, anche valorizzandosi al massimo le testimonianze su cui insiste de Neeve, non abbiamo alcun dato che gli *addicti*, se ancora esistevano, fossero poi stati impiegati nei lavori agricoli. Questa ulteriore conclusione — che è quella poi che interessa ai fini del nostro discorso — non può essere ricavata dalle fonti di cui disponiamo e che sono mute sull'argomento. Neppure indirettamente possiamo immaginare un processo del genere che avrebbe senso solo nel caso di un fenomeno massiccio di esecuzioni personali e di imprigionamento per debiti presso il creditore. E su questo aspetto quantitativo del fenomeno siamo assolutamente all'oscuro. Il silenzio delle fonti costituisce comunque un elemento di riflessione anche sotto questo profilo.

[41] Si tratterebbe, come si è detto, di una radicale riconsiderazione di tutta la vasta elencazione proposta dal *Th.l.L.*, s. v. *colonus*, coll. 1706-9, sub B. Per meglio intenderci elencherò i testi che, a mio giudizio, cesserebbero di avere il valore univoco loro attribuito dai redattori del *Thesaurus*: Sen., *dial.*, 9, 8, 5; *epist.*, 88, 12; Colum., 1, 7, 6; 2, 15, 2; 11, 1, 14; Plin., *nat.*, 18, 38; Mart., 1, 17, 3; 2, 11, 9; 6, 73, 1; 10, 14, 6; 10, 87, 17; 11, 14, 1; Vulg., *Lev.*, 25, 40; e ancora Colum., 2, 2, 7; 5, 5, 17; 7, 5, 3; 8, 1, 2. Il discorso potrebbe continuare ulteriormente: mi interessa rilevare come, da una parte l'uso di *colonus* nei passi sopra elencati appaia identico a quello di Sall., *Catil.*, 59, 3, e di Caes., *civ.*, 1, 34, 2 e 56, 3, dovendo quindi assumere la stessa valenza di questi. È però vero che, negli autori ora esaminati quest'uso del termine doveva avere un più specifico valore (nel senso tradizionale di « affittuario ») se si considera come in Sen., *ben.*, 6, 4, 4, e 7, 5, 2, e in Colum., 1, 7, 3 e 4, e in Vulg., *Marc.*, 12, 9, l'uso di *colonus* non potesse che riguardare degli affittuari liberi di andarsene e non delle persone assoggettate o dei beneficiari e dei clienti. Si può così dubitare di questo presunto ampliamento del valore del termine in altri passi degli stessi autori e questo si riflette altresì sullo stesso tentativo della diversa lettura di Sallustio e di Cesare effettuato da de Neeve.

[42] Giustamente tutti i passi dei giuristi relativi al *colonus* sono elencati nella v. del *Th.l.L.* sub B.

[43] Cfr. p. es. Cic., *Cluent.*, 182; Sen., *contr.*, 7, 6, 17 e, più tardi, Cypr., *epist.*, 55, 13, 2. Ma in generale sono innumerevoli i passi in cui l'immagine del colono come umile contadino assoggettato ai duri lavori della terra, in una condizione evidentemente piuttosto bassa nella gerarchia sociale, emerge in modo immediato.

[44] Colum., 1, 7, 1.

[45] Cfr. *Dig.*, 19, 2, 25, 3 (Gai. 10 *ad ed. prov.*): « Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet. Et ante omnia colonus curare debet, ut opera rustica suo quoque tempore faciat, ne intempestiva cultura deteriorem fundum faceret. Praeterea villarum curam agere debet, ut eas incorruptas habeat ». Si tratta di una problematica normale nell'applicazione dei criteri della responsabilità contrattuale, di cui Gaio si interessa nel testo da cui è tratto il paragrafo qui riportato (cfr. in particolare i parr. 4-8). E però è abbastanza comprensibile come proprio attraverso questo meccanismo delle responsabilità e al fine di garantirsi un adeguato rispetto degli obblighi contrattuali, il *dominus* potesse esercitare attraverso suoi fiduciari una sistematica sorveglianza dei comportamenti del colono. Ne è ulteriore indizio la stessa casistica affrontata di seguito da Gaio nel par. 4.

[46] Su questi aspetti mi sembra sia tuttora valido quanto a suo tempo scrisse N. D. Fustel de Coulanges, *Recherches*, cit., pp. 20 sg. e n. 2.

[47] Colum., 1, 6, 23.

[48] Su questo aspetto ha richiamato molto giustamente l'attenzione M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., pp. 120 sg., allontanandosi dalla interpretazione di Weber e Heitland dell'accezione di *opus* in Colum., 1, 7, 1. A quanto indicato da Finley circa la presenza di circostanziate clausole contrattuali relative a tali *accessiones* io mi limiterei ad aggiungere come, per alcune di queste e per la loro stessa dimensione, noi possiamo immaginare, accanto al singolo contratto, la presenza di pratiche e consuetudini locali che in tutta la nostra materia devono avere avuto un peso notevole. Un'eco di ciò possiamo ancora ricavarla da *C.I.*, 4, 65, 19. Molto bene su questo punto P. Veyne, *Le dossier*, cit., p. 8.

[49] Torniamo così al quesito proposto a suo tempo da W. E. Heitland,

Agricola, cit., pp. 253 sg. e al quale è rivolta, insieme alla più radicale opinione di Weber, la critica di Finley (cit. a n. 48). Mi sembra comunque che il richiamo effettuato da Heitland alle epigrafi africane non sia del tutto peregrino ed evidenzi pratiche già presenti nel sistema latifondistico romano. Naturalmente una grande cautela in proposito appare più che necessaria anzitutto per l'esigenza di difendersi dalla pressione rappresentata da troppo facili suggestioni derivanti dal sistema feudale. Del resto la stessa modestia quantitativa delle *operae* evocate nel *saltus Burunitanus* ci fa capire che siamo di fronte a problemi specifici che vanno anzitutto individuati e isolati nella loro effettiva portata. Sulla natura anche metalegale e di gratuito omaggio che può assumere il prodotto offerto dal colono, cfr. Verg., *ecl.*, 1, 45; Mart., 7, 31; 3, 58; 13, 120, e soprattutto Apul., *met.*, 8, 31.

[50] In fondo anche su questo aspetto non posso che confermare quanto già affermato all'inizio (par. 1), sulla presenza di strade già battute, da ripercorrere piuttosto che da aprire. Questo punto particolare della presente ricerca può considerarsi una semplice variazione sul tema già tracciato dalla importante opera di Heitland. A p. 161 di essa leggiamo infatti un'affermazione che propone con assoluta aderenza i problemi e le prospettive qui esaminate: « By taking care to keep the little farm sufficiently small, and fixing the rent sufficiently high, the tenant was pretty certain to be often behind with his rent. In such conditions, even if the tenant did not encumber himself by further borrowing, it is clear that he was very lieable to sink a " soccage " tenant, bound to render regular services without wage ».

[51] Su questo punto si può rinviare alla classica indagine di N. D. Fustel de Coulanges, *Recherches*, cit., pp. 17 sgg., in cui peraltro sono presenti alcune forzature dovute all'impostazione di fondo dell'autore. Di recente cfr. soprattutto M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., pp. 116 sg. (trad. it., pp. 140 sg.). Un'altra situazione del tutto diversa cui poteva dar luogo la condizione di indebitamento cronico dei coloni è accennata da W. E. Heitland, *Agricola*, cit., pp. 298 sg., in un passo in cui si evoca quel modello feudale, nell'organizzazione dei rapporti agrari, che aveva a suo tempo così fortemente permeato una certa tradizione storiografica tedesca, culminata nelle ricerche di Weber in tema di storia agraria romana. Scrive dunque lo storico inglese che un possibile schema adottato dai grandi proprietari romani poteva essere rappresentato dalla divisione della proprietà in due parti, l'una divisa in piccoli lotti attribuiti agli affittuari, l'altra, « the chief *villa* and its appartenances as a sort of Manor Farm ». In tal caso, quando gli affittuari « fell into arrear with their rent », essi venivano a trovarsi nelle condizioni ideali per essere sottoposti dal proprietario a una pressione volta ad estorcere loro del lavoro da prestare presso questa stessa « Manor-farm ». Il proprietario aveva così « a ready means of idemnifying himself without " selling up " his tenants and having much difficulty in finding better new ones ». In tal modo egli poteva disporre di un « fixed amount of labour » in un'epoca in cui questo stava diventando sempre più scarso. Il tipo di ipotesi così avanzato da Heitland non trova il supporto di adeguate testimonianze. E tuttavia il silenzio e le lacune delle fonti non giustificherebbero la radicale esclusione di una ricostruzione del genere, se non altro come possibile anche se non prevalente strada battuta dai grandi proprietari romani. Cfr. però O. Seeck, s. v. *Colonatus*, in *RE* IV, 1900, col. 487.

[52] Cfr. i passi cit. in M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., pp. 116 sg. Mi chiedo se il rescritto di Adriano menzionato da Callistrato in *Dig.*, 49, 14, 3, 6, non abbia direttamente a che fare con la problematica qui

affrontata. È infatti tutt'altro che peregrina la precisazione, al riguardo, di E. Lo Cascio, *A proposito del IV capitolo di ' Ancient Slavery and Modern Ideology ': movimenti demografici e trasformazioni sociali tra principato e basso impero*, « Opus » 1 (1981), pp. 155 n. 5, con richiamo alle precedenti valutazioni di Rostovzev e di Clausing, circa il primario valore del rescritto di Adriano. Resta però il fatto che in esso si richiamasse anche la conduzione delle terre pubbliche e che la pressione materiale in esso evocata, consistente nel costringere i *conductores* a un'involontaria proroga del loro rapporto contrattuale, più che a grandi imprenditori capitalisti fa pensare alla oggettiva debolezza dei piccoli conduttori. Il contributo di Lo Cascio ci aiuta tuttavia a evitare di incorrere nuovamente in una prospettiva ' teleologica ' consistente nel ricavare da tendenze probabilmente presenti fra i grandi proprietari già fra la fine del I e il II sec. d. C. a vincolare i coloni indebitati al loro rapporto, una linea evolutiva che *naturalmente* finisca con la forma permanente del legame alla terra del colonato tardo-imperiale. In effetti fra queste situazioni del primo periodo imperiale e la servitù della gleba intercorrono grandi cesure fra cui, verosimilmente, proprio il diverso significato assunto in questi periodi dal complessivo *trend* del popolamento agrario, su cui Lo Cascio insiste giustamente. Semmai ci si potrebbe interrogare su un precoce squilibrio fra la domanda e l'offerta complessiva di manodopera agricola, nei primi secoli dell'impero che potrebbe essere indirettamente attestata dai fenomeni evocati nelle testimonianze citate in n. sg., cui va aggiunta la notizia contenuta in *S.H.A.*, *Hadr.*, 18, sulla distruzione degli *ergastula* tanto dei liberi (gli *obaerati* di Varrone?) che degli schiavi effettuata proprio da questo imperatore.

[53] E sembra una tendenza che affiora precocemente nella storia italica, stando almeno all'importante testimonianza di Svetonio, che trova riscontri in Seneca. Cfr. Svet., *Aug.*, 32, in cui, appunto Augusto interviene contro forme di disordine pubblico derivanti dalle crisi delle guerre civili: « nam et grassatorum plurimi palam se ferebant succincti ferro, quasi tuendi sui causa, et rapti per agros viatores sine discrimine liberi servique ergastulis possessorum supprimebantur, et plurimae factiones titulo collegii novi ad nullius non facinoris societatem coibant. Igitur grassaturas dispositis per opportuna loca stationibus inhibuit, ergastula recognovit, collegia praeter antiqua et ligitima dissolvit ». Ancora più esplicito appare poi Svet., *Tib.*, 8, dove si narra come Tiberio « duplicem curam administravit, annonae quae artior inciderat, et repurgandorum tota Italia ergastulorum, quorum domini in invidiam venerant, quasi exceptos supprimerent, non solum viatores sed et quos sacramenti metus ad eius modi latebras compulisset ». Cfr. Sen., *contr.*, 10. 4, 18: « Curare vobis in mentem venit quis ex solitudine infantes auferat perituros, nisi auferantur; non curatis quod solitudines suas isti beati ingenuorum ergastulis excolunt ». Cfr. anche *C.I.*, 9, 39, 2 (Marc., a. 451).

[54] Sul pegno degli strumenti di lavoro e degli altri beni mobili introdotti in forma stabile dai coloni nei fondi da loro presi in locazione e sulla problematica relativa all'*actio Serviana* e all'interdetto Salviano ci si può rifare alla ricca letteratura dei vecchi maestri ottocenteschi, da Bachofen a Dernburg, Rudorff e Voigt. Qui mi limito a rinviare alle classiche indagini di A. Ascoli, *Le origini dell'ipoteca e dell'interdetto Salviano*, Livorno 1887, capp. IV-VI; N. Herzen, *Origine de l'hypothèque romaine*, Paris 1899, pp. 109-66. Cfr. più di recente P. Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni*, I, *Le garanzie reali*, Padova 1963, pp. 166 sgg.; J. Köhn, in *Kolonen*, cit., pp. 202

sgg.; cfr. anche il riferimento di B. Lapicki, *'Legatum fundi' e 'servi'*, in *Studi Volterra*, III, p. 364 n. 23.

[55] Mi riferisco a quanto leggiamo in Plin., *epist.*, 3, 19, circa la degradazione del fondo che egli vorrebbe acquistare, la *felicitas* di questo, infatti, *fatigatur*; il suo proprietario « saepius vendidit pignora: et dum reliqua colonorum minuit ad tempus, vires in postremum exhausit, quarum defectione rursus reliqua creverunt ». Il meccanismo di questa degradazione trova poi riscontro in un'altra lettera di questo autore: *epist.*, 9, 37.

[56] Sin dai più antichi testi riportati nel *Digesto* incontriamo la figura del *servus quasi colonus*: mi riferisco in particolare a due passi di Alfeno, *Dig.*, 15, 3, 16 (2 *dig.*) e 40, 7, 14 *pr.* (4 *dig.*). Quest'ultimo passo è tanto più significativo in quanto il richiamo alla locazione del fondo da parte del *dominus* al suo schiavo è effettuata *per incidens*, a chiarire la *ratio* della decisione ivi fatta valere in ordine al valore del prezzo pagato dal servo all'erede. Quanto poi all'effettiva autonomia dello schiavo quasi colono, ne è importante testimonianza il primo dei due passi ora citati che vede costui non solo come controparte del *dominus* nella locazione del fondo, ma anche in una vendita di animali, assumendosi poi in proprio l'attività negoziale nei confronti dei terzi. Alla figura del *servus quasi colonus* si rifaranno poi i giuristi successivi per tutta l'età classica, sino a Paolo, Ulpiano e Marciano. Su tale figura cfr. il recente contributo di G. Giliberti, *Servus quasi colonus*, cit., che peraltro non esaurisce il vasto argomento. Buono, anche se rapido, il saggio di M. Jacota, *Les transformations de l'économie romaine pendant les premiers siècles de notre ère et la condition de l'esclave agriculteur*, in *Etudes Macqueron*, Aix en Provence 1970, pp. 376 sgg. Di particolare interesse Paul., *sent.*, 3, 6, 48, che si limita a menzionare il *colonus* la cui condizione servile è semplicemente presupposta e si ricava solo indirettamente.

[57] Si può menzionare in tal senso il testo cit. di Alfeno, *Dig.*, 15, 3, 16 sul cui valore ho già fatto un accenno nella n. precedente. A esso possono poi aggiungersi *Dig.*, 20, 1, 32 (Scaev., 5 *resp.*), dove un *actor* appare preposto a una complessa burocrazia servile che ha al vertice un *vilicus* e un *vicarius* di costui. Mi sembra ragionevole l'opinione di Giliberti, *Servus quasi colonus*, cit., pp. 142 sg., che vede in questo *actor*, di condizione quasi sicuramente servile, un fittavolo. Va ricordato infine *Dig.*, 33, 7, 12, 3 (Ulp., 20 *ad Sab.*), dove si tratta di un « servus, qui quasi colonus in agro erat » e che « solitus fuerat, et familiae imperare ». In realtà questi testi non fanno che confermare la sostanziale identità di ruoli fra il *servus quasi colonus* e il libero affittuario. Come vedremo meglio più avanti non dobbiamo infatti identificare il colono dei primi due secoli dell'impero con un piccolo agricoltore che lavora direttamente il fondo con le sue mani e con l'aiuto dei suoi familiari. Certo, questa figura ricomprende anche queste situazioni ma anche posizioni di maggiore forza economica, di un piccolo imprenditore agrario in grado di utilizzare una sufficiente quantità di schiavi per il lavoro di un fondo non necessariamente limitato a qualche ettaro di terra. Va ricordata infine quell'epigrafe istriana in cui compare un *colonus* (di condizione quasi sicuramente servile) coadiuvato da un altro schiavo *adiutor coloni*, su cui M. Rostovzev, *Storia economica e sociale dell'Impero romano*, trad. it., Firenze 1946, p. 270 n. 54, propone un'interpretazione abbastanza probabile. Su di essa cfr. ora G. Giliberti, *Servus quasi colonus*, cit., p. 91 e n. 20 (ivi lett., soprattutto M. Crawford, in M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., p. 47, trad. it. p. 50, e P. Veyne, *Le dossier*, cit., pp. 14 sg.).

[58] Cfr. in tal senso, oltre ad alcune indicazioni citate alla n. precedente, *Dig.*, 2, 54, 2 (Paul., 5 *resp.*), che illumina così anche il valore di 19, 2, 3 (Pomp., 9 *ad Sab.*), e 10, 2, 30, 4 (Alf., 3 *dig. a Paul. ep.*), *Coll.*, 12, 7, 9 (Ulp., 18 *ad ed.*), *Dig.*, 9, 2, 27, 9 e 11 (Ulp., 18 *ad ed.*); *C.I.*, 4, 51, 4, nonché Colum., 1, 7, 3. Cfr. su ciò J. Köhn, *Kolonen*, in K. P. Johne, *Kolonen*, cit., p. 180; P. W. de Neeve, *Colonus*, cit., pp. 83; 170 e n. 248. Cfr. anche Cuq, s. v. *locatio*, *DS*, III 2, p. 1289 n. 21.

[59] Su questi aspetti ha sempre più chiaramente insistito la letteratura recente: cfr. in particolare M. Corbier, *Proprietà e gestione della terra*, in *SRPS*, I, pp. 430 sg.; L. Capogrossi Colognesi, ivi, pp. 449 sgg.

[60] *Dig.*, 33, 7, 20, 1 (Scaev., 3 *resp.*): « Liberto suo quidam praedia legavit his verbis " Seio liberto meo fundus illum et illum do lego ita instructi sunt cum dotibus et reliquis colonorum et saltuariis cum contubernalibus suis et filiis et filiabus ". Quaesitum est, an Stichus servus, qui praedium unum ex his coluit et reliquatus est amplam summam, ex causa fideicommissi Seio debeatur. Respondit, si non fide dominica, sed mercede, ut extranei coloni solent, fundum coluisset, non deberi ». Abbiamo già avuto occasione di incontrare questo importante passo a proposito dei *reliqua colonorum* (sopra, n. 31). Appare evidente come Scevola contemplasse una gamma di situazioni nelle quali poteva venire a trovarsi lo schiavo assegnato — in forma relativamente autonoma — alla coltivazione di un fondo. Questa problematica di Scevola e la stessa formula da lui usata, *fides dominica*, riappare in un testo di Paolo nel quale si menziona per l'appunto il pensiero dello stesso Scevola: *Dig.*, 33, 7, 18, 4, sul quale ho richiamato l'attenzione nella n. precedente: « Cum de vilico quaeretur et an instrumento inesset et dubitaretur, Scaevola consultus respondit, si non pensionis certa quantitate, sed fide dominica coleretur, deberi ». Si tratta, come si vede chiaramente, della stessa problematica circa l'appartenenza del *servus quasi colonus* agli *instrumenta fundi* e le due soluzioni sono ispirate chiaramente allo stesso principio applicato con coerenza. Quello che costituisce appunto il discrimine — almeno agli occhi di Scevola — fra gli schiavi che rientrano nella categoria dell'*instrumentum* e quelli che ne restano fuori, è l'autonomia gestionale e, direi, « contrattuale » rispetto al *dominus*, modellata in stretta analogia con la figura dell'affittuario libero. Su questi aspetti cfr. ultim. G. Giliberti, *Servus*, cit., cap. VI.

[61] Non è facile, sulla base della rapida indicazione emersa nei due testi cit. alla n. precedente, immaginare la concreta posizione del *servus* che coltiva *fide dominica*. La memoria va a un testo di Tac., *Germ.*, 28, dove, nel delineare la condizione dei servi germanici, se ne indica la subordinazione alle richieste dei loro padroni in termini di prodotti da fornire alla casa. Tali prestazioni sembrerebbero effettuate unilateralmente, come nel caso dei coloni romani: « Frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis ut colono iniungit, et servus hactenus paret ». Da questa frase non sembrerebbe che le prestazioni fossero determinate in anticipo, in base a un rapporto contrattuale formalmente paritetico. E questa potrebbe essere la chiave interpretativa della figura qui indagata: come del resto dice esplicitamente Scevola, ciò che la contraddistingue dal *servus quasi colonus* è appunto l'assenza di una *certa quantitas* della *pensio* da pagare al *dominus*. A ciò si potrebbe aggiungere il fatto che, formalmente, il contratto di locazione prevede una certa durata del rapporto, rinnovabile o prorogabile tacitamente. Il *servus quasi colonus* che coltiva il fondo *fide dominica*, come il *vilicus* (e non a caso quest'ultimo può infatti essere annoverato fra gli *instrumenta*) è *ad libitum* del *dominus*. Mi riferisco ovviamente al *vilicus* nel suo significato più pre-

gnante e non nell'uso fatto in *Dig.*, 33, 7, 18, 4, dove esso sembrerebbe avvicinarsi particolarmente al valore di *colonus.* Mi sembra dunque di poter aderire, in sostanza, alla linea interpretativa accennata da M. Jacota, *Transformations*, cit. pp. 379 sg., mentre invece ritengo, contro P. Veyne, *Le dossier*, cit., pp. 8; 19, che qualche differenza vi sia o vi possa essere fra questa figura e il *vilicus* inteso in senso « tecnico ».

[62] Cfr. su questa figura dell'*actor*, impiegata nella gestione dei patrimoni privati e di condizione servile, *Dig.*, 10, 2, 8 *pr.* (Ulp., 19 *ad ed.*); 34, 3, 12 (Iul., 39 *dig.*) e 40, 5, 19 *pr.* (Scaev., 24 *dig.*); 40, 7, 40, 3 e 7 (Scaev., 24 *dig.*). L'*actor*, accanto o in alternativa al *procurator*, assume un ruolo comprensivo nella gestione del fondo alle dirette dipendenze del *dominus*: così in *Dig.*, 34, 4, 31 *pr.* (Scaev., 14 *dig.*) vediamo uno schiavo preposto dal *dominus* alla direzione del fondo, « tam rei rusticae quam rationibus », in qualità di *actor.* In altri casi l'*actor* sembra invece assumere funzioni più specificamente ristrette alla gestione contabile e finanziaria: *Dig.*, 44, 4, 5, 3 (Paul., 71 *ad ed.*); 11, 3, 1, 5 (Ulp., 23 *ad ed.*). Cfr. anche 33, 7, 20, 3 (Scaev., 3 *resp.*) dove si citano i *reliqua* tanto del *vilicus* che del colono e registrati dall'*actor.* Su questa figura cfr. la buona v. *actor* di E. De Ruggiero, in *DE* I, pp. 66 sg., anche se non sempre attendibile nell'interpretazione dei vari testi considerati.

[63] Colum., 1, 6, 7, delinea esattamente il sistema gerarchico della villa che ha al vertice il *procurator* e, da lui controllato, in posizione subalterna, il *vilicus.* In questo stesso senso, sia pure meno esplicitamente, cfr. Plin., *epist.*, 3, 19, 2. Abbastanza plausibile appare comunque l'interpretazione relativamente restrittiva di questa figura nella gestione agraria da parte di W. E. Heitland, *Agricola*, cit., p. 194.

[64] Si è visto nella n. precedente un *actor* che molto probabilmente, sommando o sostituendo alle sue funzioni ordinarie, si pone come affittuario del *dominus*: cfr. *Dig.*, 20, 1, 32. In 33, 7, 18, 4 (Paul., 2 *ad Vit.*) incontriamo invece un *vilicus* che assume il ruolo di colono (cfr. la giusta interpretazione del passo data da G. Giliberti, *Servus*, cit., pp. 123 sgg.), mentre in altri testi sembrerebbe affiorare una situazione che vede la compresenza, nella gestione del fondo, sia del colono che del *vilicus*: figure queste, che avremmo ritenuto fra loro alternative: cfr., oltre al già cit. *Dig.*, 20, 1, 32, Sen., *epist.*, 123, 2: « Non habet panem meus pistor, sed habet vilicus, sed habet atriensis, sed habet colonus ». Un accostamento questo abbastanza interessante, anche se non così singolare come il precedente. Cfr. anche Mart., 2, 11, 9. Più importante invece appare Colum., 1, 7, 7, dove chiaramente *actor* sembra ricomprendere anche la figura del *vilicus* ed essere usato addirittura come suo sinonimo. Cfr. anche, con valore invece più pregnante, Colum., 12, 3, 6. Altri riferimenti in J. Marquardt, *Das Privatleben der Römer*, I, Leipzig 1886[2], p. 139 n. 3 (trad. fr., p. 163 n. 1). Interessante la duplice funzione evidenziata da Scevola in *Dig.*, 34, 4, 31 *pr.* (14 *dig.*) rispetto alla figura del *vilicus*, preposto tanto alla *res rustica* che alle *rationes.*

[65] Si tratta di *Dig.*, 19, 2, 25, 6 (Gai., 10 *ad prov.*): « ...apparet autem de eo nos colono dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit; alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur ». Com'è noto è questo l'unico passo del *Digesto* in cui si menzioni esplicitamente la colonìa parziaria: ciò che non ha mancato di suscitare interrogativi fra gli studiosi. Va anche detto che, nella nostra tradizione di studi, si è sovente troppo insistito sui problemi di classificazione del contratto di colonìa parziaria a danno di una analisi più immediatamente riferita agli aspetti sostanziali del regime ad essa relativo.

[66] Sul fatto che i livelli di sfruttamento del colono, nell'affittanza, siano più elevati rispetto alla mezzadria, cfr. in senso abbastanza divergente dall'orientamento espresso in queste pagine, l'importante contributo di P. W. de Neeve, *Colon et colon partiaire*, «Mnemosyne» 37 (1984), pp. 128 sgg. È però vero che gli argomenti utilizzati a sostegno delle due diverse interpretazioni o si riferiscono ad altre esperienze storiche, come nel caso dello studioso olandese, o si sviluppano su un livello abbastanza astratto del ragionamento, come in queste pagine. Su un punto molto importante mi sembra tuttavia che si verifichi una netta convergenza, in linea del resto con le più generali indicazioni degli specialisti. Mi riferisco al carattere più stagnante della mezzadria rispetto alle forme di affittanza, dove appunto si verificano minori stimoli a uno sfruttamento intensivo della terra (cfr. de Neeve, p. 130). A questo carattere corrisponde la posizione in genere meno elevata del mezzadro rispetto all'affittuario di cui abbiamo evidenti testimonianze anche per la storia agraria romana; basti pensare alla posizione dei coloni quale risulta dalle grandi epigrafi africane e in primo luogo da quella relativa al *saltus Burunitanus*. Quanto poi alla capacità dei canoni locativi di drenare a favore dei proprietari la massima quota delle plusvalenze agricole, da me analizzata nel corso del par. 4, vorrei ricordare una pure indiretta testimonianza rappresentata da *Dig*., 19, 2, 61 *pr*. (Scaev., 7 *dig*.). Qui si considera il caso in cui l'affittuario abbia effettuato delle migliorie nel fondo (nel caso l'impianto di una vigna). A seguito di queste, negli anni successivi, il canone di affitto è stato elevato e da ciò si ingenera la questione affrontata da Scevola, circa la deducibilità o meno delle spese sostenute dall'affittuario nelle migliorie dai canoni dovuti. Da qui si ricava l'immediato rapporto fra i mutamenti produtivi e le variazioni del canone e la scarsa capacità di resistenza del colono. Debolezza quest'ultima riconosciuta giustamente anche da de Neeve.

[67] Cfr. quanto esattamente afferma in proposito A. N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford 1966, p. 521. È soprattutto in relazione a questa particolare forma del colonato che appare significativa l'affermazione di Th. Mommsen, *Das Decret des Commodus für den Saltus Burunitanus*, «Hermes» (1880) = *Gesamm. Schriften*, V, Berlin 1907, p. 408, circa l'antichità e la «contemporaneità» di questa forma.

[68] Plin., *epist*., 9, 37, 1: «et ego te constantius amo, quam ut verear, ne aliter ac velim accipias, nisi te Kalendis statim consulem videro, praesertim cum me necessitas locandorum praediorum plures annos ordinatura detineat, in qua mihi nova consilia sumenda sunt. Nam priore lustro, quamquam post magnas remissiones, reliqua creverunt; inde plerisque nulla iam cura minuendi aeris alieni, quod desperant posse persolvi; rapiunt etiam consumuntque quod natum est, ut qui iam putent se non sibi parcere. Occurrendum ergo augescentibus vitiis et medendum est. Medendi una ratio, si non nummo, sed partibus locem ac deinde ex meis aliquos operis exactores, custodes fructibus ponam. Et alioqui nullum iustius genus reditus, quam quod terra, caelum, annus refert. At hoc magnam fidem, acris oculos, numerosas manus poscit. Experiundum tamen et quasi in veteri morbo quaelibet mutationis auxilia temptanda sunt».

[69] Su alcuni punti l'interpretazione che Sirago propone della portata dell'epistolario pliniano sembra andare oltre il dato testuale. Questo, p. es., è il caso della relazione proposta fra il fondo di cui è progettato l'acquisto e le vecchie proprietà pliniane che V. A. Sirago, *L'Italia agraria sotto Traiano*, Louvain 1958, p. 116, tende a identificare con la tenuta in Toscana. L'argomento principale, da lui del resto condiviso con altra autorevole dottrina

— dall'ed. delle « Belles lettres » (Pline le Jeune, *Lettres*, III, Paris 1959, p. 137 n. 2) al *Commentary* di A. N. Sherwin-White (p. 254) — si fonda sull'affinità del paesaggio evocato in *epist.*, 3, 19 con la descrizione delle proprietà pliniane *in Tuscis.* Ora, il fatto che in entrambi si faccia riferimento a una coltura promiscua e a prati e boschi, oltre che vigneto e seminativo, non è argomento da permettere di escludere le proprietà pliniane nel Comasco. Solo che di queste non resta l'attenta descrizione che abbiamo per quelle in Tiferno Tiberino. Molto debole appare poi l'ipotesi — una volta riferito il contenuto di *epist.*, 9, 37 e 3, 19 alla stessa proprietà *in Tuscis* — che il progetto di acquisto del nuovo fondo fosse successivo alla trasformazione della gestione dei suoi fondi nella forma della colonìa parziaria. Ma ancora più inaccettabile appare poi la tesi secondo cui il nuovo fondo da acquistare sarebbe a sua volta gestito nella forma della mezzadria, il che confermerebbe la sua localizzazione vicino a quelli pliniani, di Tiferno Tiberino, già trasformati nella forma della mezzadria. Se infatti su quest'ultimo punto, come ho detto, non possiamo dire nulla circa la sequenza cronologica, in *epist.*, 9, 37 noi ci troviamo di fronte a due indicazioni. Che la gestione del nuovo fondo poteva integrarsi bene con quella del vecchio; che Plinio non sembra intenzionato a modificare il modo in cui il nuovo fondo era stato precedentemente gestito (salvo le necessarie reintegrazioni). Ora questo modo, come ben sappiamo, era quello dell'affittanza, non quello della mezzadria. D'altra parte, in astratto, era pur possibile che l'apparato di gestione e di controllo eventualmente predisposto per la gestione del vecchio fondo trasformato nel senso della mezzadria si estendesse agevolmente anche al nuovo, anche nel caso in cui questo avesse continuato a essere sfruttato in forma di affittanze. È quest'ultima ipotesi addotta solo per dimostrare la difficoltà di ricostruzione di una precisa sequenza cronologica e di precise identificazioni territoriali sulla base delle indicazioni ricche, ma fra loro abbastanza isolate, contenute nell'epistolario pliniano. Ugualmente non condivido quanto sostiene V. A. Sirago, p. 120, circa la diversità di gestione delle proprietà comasche. Per esse si esclude la forma delle affittanze data la presenza di un'importante famiglia servile. Ma proprio i testi di Plinio costituiscono una formidabile testimonianza circa la presenza massiccia degli schiavi in un sistema produttivo fondato sulle affittanze.

[70] Cfr. sopra, p. 344.

[71] Fra questo poco d'altro menzionerei piuttosto l'epistolario di Cicerone e, però solo in parte, i poemi ' minori ' di Virgilio, che non l'opera di Marziale e di Orazio che mi sembra talvolta un po' sopravvalutata, specie nel nostro specifico ambito tematico.

[72] M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., p. 104, dopo una realistica elencazione del materiale documentario disponibile, conclude: « That no quantitative generalizations can be drawn from such a body evidence is obvious, but it must be said explicitly that there is also no justification for deducing " trends " from the absence or presence of a statement in Cato as compared with Columella ».

[73] Quanto alle grandi epigrafi africane del II secolo è sufficiente sottolineare il loro collegamento a una realtà geografica particolare e il loro riferimento alla grande proprietà imperiale. Più omogenei — ma non del tutto — i tre grandi trattati di agronomia romani: essi, in forme diverse, mirano all'istruzione del ricco cittadino nelle arti agrarie e nel complesso di attività a esse collegate. Vi sono, certo, consigli pratici anche in ordine alla gestione economico-aziendale della *villa*, al controllo e allo sfruttamento del personale servile, all'ubicazione del fondo e ai vari tipi di rapporti agrari. Ma l'accento,

soprattutto in Catone e in Columella, è posto sull'agricoltura e sui suoi problemi. Le lettere di Plinio, al contrario, ci dicono assai di più circa i problemi di gestione e sono meglio specificate geograficamente e organizzativamente. Qui nulla sappiamo o ben poco delle tecniche di innesto o dell'aratura e della lavorazione dei campi, molto invece della vendita dei prodotti, dello sfruttamento più razionale delle proprietà, della presenza del *dominus* nella villa. Il peso dei testi giuridici, probabilmente da me anche troppo recepito, ci squilibra verso una casistica assai spesso di origine pratica, ma resa poi astratta e senza più quei riferimenti quantitativi e geografici che ne avrebbero assai aumentato il valore. La stessa loro sicura possibilità di datazione non ci deve indurre nell'errore di pensare che certi problemi si siano affacciati all'orizzonte della pratica agraria solo in concomitanza con l'epoca del testo giuridico che ne riporta l'eco. Del resto è anche possibile che certi fenomeni si siano riprodotti a più riprese, in modo diverso e in fasi distinte a seconda delle varie aree geografiche e del loro rapporto con i più sensibili centri urbani.

[74] Si pensi, p. es., agli obblighi del *dominus* in ordine all'attrezzatura del fondo, ai criteri di ripartizione dei prodotti e alla natura del contratto ed alle relative azioni a tutela delle parti ecc.

[75] Cfr. in particolare i civilisti che, nell'occuparsi di tale figura in età moderna, si sono spinti, come era abitudine sino a pochi decenni or sono, verso più o meno approfondite ricostruzioni storiche. Si v. fra gli altri l'ampia e articolata v. *mezzadria* di L. Barassi, in *Enc. giur. it.*, x 1-2, Milano, s. d., pp. 424 sgg.; 436 sgg.

[76] Plin., *epist.*, 3, 19, 6: « sed haec felicitas terrae imbecillis cultoribus fatigatur. Nam possessor prior saepius vendidit pignora, et, dum reliqua colonorum minuit ad tempus, vires in posterum exhausit, quarum defectione rursus reliqua creverunt. Sunt ergo instruendi eo pluris, quod frugi mancipiis, nam nec ipse usquam vinctos habeo nec ibi quisquam ».

[77] Malgrado le puntualizzazioni che ho ritenuto opportuno fare in ordine a troppo rapide conclusioni (sopra, n. 69) è abbastanza probabile che le proprietà in questione siano localizzate accanto al fondo già di Plinio *in Tuscis* e non invece vicino ai suoi terreni nel Comasco. L'unico argomento però che mi pare deporre in tal senso è addotto da A. N. Sherwin-White, *Commentary*, cit., p. 354, *ad epist.*, 3, 19, 1, dove si sottolinea il valore dell'espressione *nec ibi quisquam* che, in una lettera inviata all'amico residente in Como, dovrebbe riferirsi ad altra località. Come si è già accennato, non mi sembra si possano addurre argomenti convincenti a farci ritenere che le sue proprietà *in Tuscis* fossero state da Plinio *già* riorganizzate nella forma della mezzadria. Per questo nel testo ho preferito fare genericamente riferimento all'affittanza.

[78] Cfr, in particolare, *Dig.*, 43, 33, 1 pr. (Iul., 49 *dig.*), in cui per l'appunto si discute, in ordine all'applicazione dell'interdetto salviano, della schiava portata nel fondo dal colono *pignoris nomine*. Non rileva invece ai fini del problema qui dibattuto, *Dig.*, 20, 1, 32, che pure è riferito agli *instrumenta* di un fondo in pegno. Più ricca la documentazione relativa alla possibilità di classificare anche gli schiavi installati permanentemente nel fondo, per la sua coltivazione, fra gli *instrumenta*. Problema che, a sua volta, costituisce il presupposto della discussione sulla loro pignorabilità. Tuttavia, proprio il loro indiscutibile carattere di *instrumentum* (su cui v. in particolare M. Lapicki, *'Legatum fundi' e 'servi'*, cit., pp. 89 sgg.), suggerisce un'ulteriore possibile interpretazione dell'oscuro riferimento di Plinio all'esigenza di acquisto di nuovi schiavi per il rilancio del fondo.

È infatti possibile che questo fosse stato già in precedenza sfruttato nella forma dell'affittanza, attraverso il lavoro di schiavi forniti dal *dominus*. Nell'eventualità della vendita non era affatto pacifico che gli *instrumenta* accedessero automaticamente al fondo alienato: dalle testimonianze disponibili sembrerebbe esattamente il contrario: cfr. p. es. indirettamente *Dig.*, 21, 1, 33 *pr.* (Ulp., 1 *ad ed. aed. cur.*). È quindi possibile che Plinio si preoccupasse del reperimento di questa particolare e particolarmente ricercata categeoria di *instrumenta* prevedendo di non poterne ottenere la cessione insieme al fondo dal vecchio proprietario. Sul regime della compravendita romana e sull'esclusione dell'automatica sua applicazione agli *instrumenta*, cfr. Chr. Fr. Gluck, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten*, XVI 1, Erlangen 1814, lib. XVII, tit. 1, § 983, pp. 101 sgg. (trad. it., *Commentario alle Pandette*, XVIII, Milano 1901, pp. 262 sgg.). Verso questa ulteriore ipotesi (o nel senso di un'ulteriore alternativa esposta di seguito nel testo) mi spinge la considerazione dell'estrema improbabilità che il vecchio *dominus* avesse venduto, fra i *pignora* dei suoi affittuari insolventi, anche i loro schiavi. Sebbene infatti dal punto di vista strettamente legale ciò è del tutto possibile, si deve ammettere che un'operazione del genere era forse troppo grossolanamente suicida. Anche se un'eco del genere potrebbe forse cogliersi nelle tinte fosche con cui è dipinta da Plinio la presente situazione dei terreni in questione.

[79] In linea teorica si potrebbe addirittura supporre che anche nella precedente gestione ci si fosse fondati essenzialmente su *servi quasi coloni*. Ciò che in tal caso spiegherebbe il mancato riferimento di Plinio a una modifica nelle forme di gestione del fondo da acquistare. Si tratterebbe allora di una semplice sostituzione dei vecchi coloni con i nuovi. E questo sarebbe considerato da Plinio come un fatto pacifico e necessario insieme proprio sulla base del regime elaborato dai giuristi romani e al quale si è già fatto rapido riferimento nelle pagine precedenti. Come sappiamo i giuristi distinguevano infatti il *servus quasi colonus* che coltivava *certa mercede* dagli altri servi rustici considerati come *instrumenta*. E se quindi anche si fosse voluto ricomprendere questi nella cessione del fondo, ne sarebbero restati comunque fuori i *servi quasi coloni*, mentre poi il rapporto locativo sarebbe venuto meno per il fatto stesso della vendita. In tal caso dunque si potrebbe immaginare che il fondo sia stato coltivato in precedenza tanto da liberi che da *servi* e che, nel pensare a nuovi e migliori affittuari che si sostituissero ai vecchi sotto il nuovo padrone e in più generale riassetto della proprietà, Plinio non sentisse di innovare prendendo in considerazione prioritaria proprio la manodopera servile disponibile. In questo caso il *nec ibi quisquam* potrebbe benissimo riferirsi a questi *servi quasi coloni* che ormai sono venuti meno. È però vero — e con questo elemento di dubbio termino la nota — che tale espressione (soprattutto illuminata dal termine *instruendi* usato in questo contesto) si riferisse prioritariamente alla manodopera servile alle dipendenze dei coloni, necessaria appunto per *instruere fundum*. Cfr. in tal senso M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., p. 108 (trad. it., pp. 129 sg.).

[80] Plin., *epist.*, 3, 19, 2: « Adsumo te in consilium rei familiaris, ut soleo. Praedia agris meis vicina atque etiam inserta venalia sunt. In his me multa sollicitant, aliqua nec minora deterrent. Sollicitat primum ipsa pulchritudo iungendi, deinde, quod non minus utile quam voluptuosum, posse utraque eadem opera, eodem viatico invisere, sub eodem procuratore ac paene isdem actoribus habere, unam villam colere et ornare, alteram tantum tueri. Inest huic computationi sumptus supellectilis, sumptus atriensium,

topiariorum, fabrorum atque etiam venatorii instrumenti; quae plurimum refert unum in locum conferas an in diversa dispergas ».

[81] Plin., *epist.*, 3, 19, 4: « Contra vereor ne sit incautum rem tam magnam isdem tempestatibus, isdem casibus subdere; tutius videtur incerta fortunae possessionum varietatibus experiri. Habet etiam multum iucunditatis soli caelique mutatio ipsaque illa peregrinatio inter sua ».

[82] Cfr. E. Sereni, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma-Bari 1976, cap. II 10. Lo sviluppo successivo, delineato dallo stesso autore nel senso della grande proprietà isolata, è senz'altro presente nella sua forma embrionale, già in questa fase: cfr. Id., *Agricoltura e mondo rurale*, in *Storia d'Italia*, I, *I caratteri originali*, Torino 1972, pp. 146 sg.

[83] Cfr. ancora quanto aggiunge Plinio, nella lettera già più volte cit. in ordine alla redditività sicura anche se non elevata del fondo. *Epist.*, 3, 19, 5: « Iam, quod deliberationis nostrae caput est, agri sunt fertiles, pingues, aquosi, constant campis, vineis, silvis, quae materiam et ex ea reditum sicut modicum ita statum praestant ». Sul binomio *voluptas-utilitas* come griglia concettuale della rappresentazione varroniana dell'agricoltura ' urbanizzata ' della fine repubblica, cfr. già gli accenni contenuti nelle mie pagine dedicate alla *Proprietà agraria e lavoro subordinato*, cit., in *SRPS* I, pp. 447 sgg.

[84] Numerosi e significativi sono i passi dell'epistolario pliniano dai quali risulta l'attenzione tutta particolare dedicata dal suo autore alla bellezza delle *villae* rustiche, al bel paesaggio agrario e al significato assunto da tali aspetti per quanto concerne la complessiva organizzazione della vita e dei valori etici di Plinio e della sua società, e che ci fanno cogliere il ruolo particolare da esse assolto nelle rappresentazioni sociali e nel sistema di valori dell'aristocrazia romana di età imperiale. Cfr. anzitutto *epist.*, 2, 17; 5, 6, nonché 1, 3; 2, 8; 9, 7, 1 sgg.; 1, 23, 11; e infine, per la villa *in Tuscis*, forse la sua prediletta, 3, 4, 2; 4, 1, 3; 6, 5, 6; 6, 18, 2; 9, 15 e 40. Di particolare interesse appare quanto Plinio scrive in *epist.*, 9, 36, sul tipo di organizzazione della vita in villa dominata da quei tradizionali valori del ceto nobiliare romano. Sulle ville pliniane e su una sistematica analisi delle testimonianze di tale autore si rinvia a E. Lefevre, *Plinius-Studien*, I. *Römische Baugesinnung und Landschaftsauffassung in den Villenbriefen (2.17; 5.6)*, « Gymnasium » 84 (1977), pp. 519 sgg. Per la letteratura precedente si cfr. anche A. N. Sherwin-White, *Commentary*, cit., pp. 186 sgg. Sulla presenza della villa anche nel sistema delle affittanze abbiamo anche la testimonianza di *Dig.*, 19, 2, 25, 3; e 19, 30, 4; cfr. anche, risalente addirittura a Labeone, 19, 2, 11, 4.

[85] Molto significativo in tal senso — e su di esso ha giustamente attirato l'attenzione V. A. Sirago, *L'Italia agraria*, cit., pp. 117 sgg. — è l'episodio narrato da Plinio in *epist.*, 8, 2, 8. Si tratta della *remissio* da lui effettuata a favore di una serie di commercianti che avevano acquistato l'uva dei suoi vigneti a un prezzo stabilito quando il frutto era ancora sulla pianta e che era risultato assai più elevato di quello corrente al momento del raccolto. La diminuzione del prezzo pattuito era sì un atto di benevolenza non obbligatorio da parte di Plinio, ma anche il segno del suo interesse lungimirante nel conservare un particolare rapporto con i mercanti necessari per garantire lo smercio della sua produzione anche negli anni venturi. Su ciò cfr. anche A. N. Sherwin-White, *Commentary*, cit., pp. 449 sg.

[86] Mi sembra plausibile quanto sostiene V. A. Sirago, *L'Italia agraria*, cit., p. 118, circa il fatto che l'episodio in questione si sia verificato in relazione a fondi già gestiti nella forma della colonìa parziaria, quando appunto

incombeva al *dominus* l'onere della commercializzazione di una parte almeno dei prodotti del fondo. Non si può però escludere un'altra eventualità e cioè che si trattasse piuttosto di fondi gestiti direttamente da Plinio con l'assistenza di *procuratores* e di *vilici*: gestione che lo stesso Sirago ipotizza per le proprietà di Como. Sono tuttavia convinto che, anche nel caso delle affittanze, lo stesso Plinio intervenisse a guidare e eventualmente a coordinare la presenza dei suoi coloni nei processi di commercializzazione dei loro prodotti: unico modo per assicurarsi indirettamente la stessa loro solvibilità per le *pensiones* a lui dovute. È sempre possibile, ma non dimostrata, anche l'ipotesi evocata da A. N. Sherwin-White, *Commentary*, cit., pp. 449 sgg., che la proprietà pliniana fosse divisa in due parti, l'una gestita direttamente e l'altra, più vasta, suddivisa fra un certo numero di piccoli affittuari.

[87] Cfr. M. Weber, v. *Agrargeschichte*, I. *Agrarverhältnisse im Altertum*, in *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, ora in M. Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen 1924, p. 14 (trad. it., *Storia economica e sociale dell'antichità*, Roma 1981, p. 17). In verità il discorso di Weber si presenta con caratteri di grande complessità e necessita di una discussione che trascende ampiamente i limiti di questo contributo. Anzitutto, com'è ovvio, si tratta di ridefinire il concetto stesso di ' capitalismo ' applicato al mondo antico e i suoi confini, ciò di cui del resto è ben consapevole lo stesso Weber in occasione di questo suo specifico approfondimento. Cfr. in particolare M. Weber, *Agrarverhältnisse*, cit., p. 13 (*Storia*, cit., p. 16). Ma se su questo punto, come ben sappiamo, i problemi sono gravi e persistenti, più immediatamente significativa per noi appare l'identificazione di una forma di signoria fondiaria (di tipo feudale) che non dà luogo a forme di sfruttamento ' capitalistico ', essendo le rendite percepite dal signore non sulla base di un dominio esercitato su uomini e terre « acquisito nella libera circolazione » e quindi acquistato o retribuito nel quadro d'un libero mercato, ma per un « legame tradizionale, che vincola per lo più entrambe le parti »: una supremazia di carattere preminentemente politico. Questa forma di signoria sarebbe dunque nettamente distinta, secondo Weber, da « una seconda, imperniata su un rapporto economico di scambio » e che consiste « nel frazionamento della tenuta e nell'affitto delle singole parcelle » (p. 14 = p. 17). È questa seconda che, ovviamente, è per noi la più interessante, corrispondendo esattamente al tipo di assetto fondiario considerato in questa indagine. E per questo, sostiene Weber, « la proprietà terriera diventa in questo caso esclusivamente una fonte di rendite, su cui non si instaura un'impresa ' capitalistica ' ». Dove però la produzione agricola si fonda su un sistema di locazione della terra che corrisponde a quello che Weber chiama « il commercio formalmente ' libero ' della terra », come nel nostro caso, lì si può estendere, secondo i parametri weberiani, la categoria di ' capitalistico ' nell'accezione weberiana. Diverso invece, ovviamente, il sistema curtense classico, dove le prestazioni sono dovute anzitutto in base a un vincolo giuridico e non a rapporti contrattuali e quindi economici. A proposito poi di questa forma ' curtense ', aggiungo come mi lasci perplesso l'idea di Weber del suo mero carattere transitorio fra il modello chiuso dell'*oikos* e il capitalismo (o viceversa). E del resto sino a che punto possiamo poi parlare per il mondo romano nella sua globalità e non solo per alcune limitate aree di una raggiunta forma ' capitalistica ', sia pure nell'accezione weberiana? Ma su queste ultime questioni un adeguato approfondimento ci porterebbe veramente troppo lontani dal nostro tema.

[88] Cfr. sopra, § 4.

[89] Sull'evoluzione di questa razionalità all'interno della riflessione romana *de re rustica* e sui suoi aspetti economici, cfr. alcune indicazioni nella mia *Proprietà agraria*, in *SRPS* I, pp. 450 sgg. Uno degli aspetti che non mi sembra in genere particolarmente approfondito e che tuttavia potrebbe aiutarci a cogliere i limiti intrinseci ai moduli organizzativi dell'agricoltura romana fra la tarda repubblica e il principato concerne il rapporto fra i mercati e i livelli della poduzione agraria. Proprio lo sviluppo verso le colture integrate, con ampi margini per l'arboricoltura, doveva incontrare un limite nella stessa debolezza dei mercati. Mentre infatti la cerealicoltura — stando almeno ai calcoli in genere più attendibili — presentava rese assai più modeste di quelle raggiunte dopo la rivoluzione agraria dell'età moderna, diversa e in genere più favorevole era la situazione della vite e dell'ulivo. Mentre quindi ben difficilmente nel mondo antico e medievale incontriamo situazioni di sovrapproduzione di grano, di contro alla ricorrente presenza di carestie più o meno gravi e della conseguente crisi di approvvigionamento, la situazione del vino e dell'olio era diversa. Qui lo squilibrio, di fronte a un mercato debole se non altro per la relativa scarsità demografica, poteva facilmente ingenerarsi di fronte alla messa a coltura di aree troppo ampie. Malgrado quanto si è sovente immaginato circa la sovrapproduzione di vino in età imperiale, tanto in Italia che nelle province, dobbiamo supporre che il fenomeno di trasformazione delle colture registrato dal modello della villa catoniana, non fu in genere eccessivo. E questo è un altro indizio che ci fa pensare al persistere e al continuo ricostituirsi di forme diverse (e più antiche) di organizzazione agricola (la piccola proprietà, il vecchio modello vicano ecc.) accanto alle forme dominanti nell'età 'classica' dello schiavismo.

[90] Fra i più importanti contributi apparsi di recente sul problema va richiamato il saggio di E. Gabba, *Sulle strutture agrarie dell'Italia romana fra III e I sec. a. C.*, in E. Gabba - M. Pasquinucci, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana*, Pisa 1979, pp. 26 sgg.; cfr. anche R. P. Duncan-Jones, *Some Configurations of Landholding in the Roman Empire*, in M. I. Finley (a c. di), *Studies in Roman Property*, cit., pp. 12 sgg. (trad. it., pp. 9 sg.); E. Rawson, *The Ciceronian Aristocracy and its Properties*, ivi, pp. 85 sgg. (trad. it., pp. 97 sgg.), nonché le rapide annotazioni contenute nel mio articolo su *Alcuni aspetti dell'organizzazione fondiaria romana nella tarda Repubblica e nel Principato*, «Klio» 63 (1981), pp. 347 sgg., dedicato al compianto amico H. Kreissig. Alla problematica qui accennata si riferisce l'opera dello storico sovietico V. I. Kuziscin, la cui trad. it. è apparsa recentemente con il titolo *La grande proprietà agraria nell'Italia romana*, Roma 1984.

[91] A. Giardina, *Lavoro e storia sociale: antagonismi e alleanze dall'ellenismo al tardoantico*, «Opus» 1 (1982), pp. 133 sg.

[92] In altre parole l'elasticità del sistema e il suo sviluppo non sono resi possibili dal moltiplicarsi di unità immutate (o poco mutate) qualitativamente e come dimensioni. Queste unità — la villa catoniana — si modificano invece sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo, perdendo però, invece che accrescendo, quei caratteri di razionalità funzionali all'incremento produttivo.

[93] Qualche perplessità sull'effettiva utilizzazione degli schiavi in questo contesto è espresso da W. E. Heitland, *Agricola*, cit., pp. 345; 371; a p. 345 n. 1 sono citati altri studiosi orientati nello stesso senso.

[94] Front., *contr. agr.*, in *Gromatici veteres*, L., p. 53, 3 sg..: «Inter

res publicas et privatos non facile tales in Italia controversiae [scil.: quelle de iure territorii] moventur, sed frequenter in provinciis, praecipue in Africa, ubi saltus non minores habent privati quam res publicae territoria: quin immo multis saltus longe maiores sunt territoriis: habent autem in saltibus privati non exiguum populum plebeium et vicos circa villam in modum munitionum ». Il passo, interessantissimo, ha da sempre attirato l'attenzione degli studiosi, che ne hanno messo a fuoco i vari significati: cfr. N. D. Fustel de Coulanges, *Colonat*, cit., pp. 27 sg., che ha modo di inquadrarlo nella sua più generale ricostruzione del processo di formazione del colonato tardo imperiale nell'ambito dell'assetto latifondistico, A. Esmein, *Les colons du 'saltus Burunitanus'*, in *Mélanges*, cit., pp. 299 sgg.; O. Hirschfeld, *Der Grundbesitz der Römischen Kaisers in den ersten drei Jahrhunderten, Beitr. zu alten Gesch.*, II 2, ora in *Kleine Schriften*, p. 558.

[95] Questo è un altro aspetto su cui già M. I. Finley, *Studies in Roman Property*, cit., p. 117 (trad. it., p. 141), aveva richiamato l'attenzione. Egli non si dichiara convinto in proposito « that, for absentee landowners, tenancy offered much relief from a 'managerial' concerns ». E infatti, se così fosse, non si spiegherebbero le continue preoccupazioni di proprietari come Plinio o Cicerone nei loro rapporti con gli affittuari e che non dovrebbero sussistere « if land leases were a matter only of an annual and fixed rent ». Ha perfettamente ragione Finley — e in questa sede ho cercato anch'io di offrire qualche ulteriore elemento in tal senso — quando afferma, distaccandosi mi sembra da buona parte delle opinioni correnti di non trovare « no significant managerial difference, for absentees, between tenancies and slave operated estates under *vilici* ».

[96] Un approfondimento di questi fattori generali di trasformazione si trova ora in vari saggi di questo volume, spec., in riferimento alla tematica del presente contributo, il saggio di A. Giardina (I), sulle trasformazioni amministrative dell'Italia imperiale e le loro conseguenze sociali.

Domenico Vera

Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità

[*] Dedico questo contributo a mia figlia Elena, i cui primi mesi di vita hanno accompagnato la stesura finale, e a mia moglie che ha sostenuto pazientemente il peso di entrambi.

[1] Possibilmente *C.I.*, 11, 48, 20 è un chiarimento a *C.I.*, 4, 21, 19: D. Eibach, *Untersuchungen zum spätantiken Kolonat in der kaiserlichen Gesetzgebung unter besonderer Berücksichtigung der Terminologie*, Köln 1980, pp. 35-41, 114-8; un commento giuridico in P. Collinet, *La politique de Justinien à l'égard des colons*, in *Atti del V Congr. Int. di St. Biz., Roma 1936*, Roma 1939, pp. 608 sg. Demosthenes nel 529 era prefetto del pretorio, ma la circoscrizione (Oriente?) non è nota: *PLRE* II, *Demosthenes* 4, pp. 353 sg.

[2] *C.Th.*, 11, 1, 14 (371 Seeck), ripresa in *C.I.*, 11, 48, 4 (371 Seeck), che anche i §§ 3-3a della costituzione del 529 confermano. Il concetto fu poi ribadito da Giustiniano nel 445 (*nov.*, 128, 4); cfr. *C.Th.*, 13, 1, 33 (342); *C.I.*, 11, 50, 2, 3 (396) e *lex Rom. Burg.*, 14, 6.

[3] La casistica in A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, I, Oxford 1964, pp. 417-9, 791 sg. (d'ora in avanti *LRE*) con le osservazioni di M. Pallasse, il quale sottolinea che anche i coloni potevano essere enfiteuti (*Les « Tablettes Albertini » intéressent-elles le colonat romain du Bas-Empire?*, « RD » 33, 1955, p. 273).

[4] Cfr. J.-M. Carrié, *Le « Colonat du Bas-Empire »: un mythe historiographique?*, « Opus » 1 (1982), pp. 351-70, e soprattutto *Un roman des origines: les généalogies du « Colonat du Bas-Empire »*, ivi, 2 (1983), pp. 205-51.

[5] P. Collinet, *La politique de Justinien*, cit., p. 608; D. Eibach, *Untersuchungen*, cit., p. 38.

[6] Cfr. sotto, pp. 390 sg.

[7] Nei mss. la costituzione è datata 366, ma Seeck (*Regesten*, p. 226) propone il 365 con buoni argomenti. L'intestazione *ad Oricum praesidem Tripolitaniae* va corretta in *ad Ruricium*: un governatore con questo nome amministrò infatti la Tripolitania per alcuni anni a partire dal 365 (Amm., 28, 6, 11); cfr. L. Cantarelli, *Studi romani e bizantini*, Roma 1915, pp. 313 sg.; A. Chastagnol, *Les gouverneurs de la Byzacène et de Tripolitaine*, « Ant Afr » 1 (1967), pp. 119-34; *PLRE* I, *Oricus*, p. 654 e *Ruricius*, p. 786.

[8] Cfr. sotto, pp. 369 sgg.

[9] Così, invece, Th. Mommsen, *Die Bewirthschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I.* (1893), in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin 1907, p. 184; E. Beaudouin, *Les grands domaines de l'empire romain, d'après des travaux récents*, « NRH » 22 (1898), pp. 208 sg.; O. Seeck, *Colonatus*, in *RE* 4 (1901), coll. 508 sg. (cfr. sotto n. 19). Da parte sua, J. Gascou — *Les grands domaines, la cité et l'état en Egypte byzantine (Recherches d'histoire agraire, fiscale et administrative)*, « Travaux et Mémoires » 9 (1985), pp. 1-90, spec. p. 10 n. 35 — opera un collegamento a mio parere improprio tra i redditi di *C.I.*, 11, 48, 20 (« le revenue en monnaie ou metal au poids comme le plus normal ») e *nov. Iust.* 30, 6, sui possedimenti della « domus divina » in Cappadocia, la cui gestione era del tutto diversa da quella delle terre dei privati (sotto, pp. 395 sgg.). Mi sembra più esatta la posizione di J. Brissaud, *Le régime de la terre dans la société étatiste du Bas-Empire*, Paris 1927, pp. 19-21, e di L. Cracco Ruggini, *Economia e società nell'« Italia Annonaria ». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milano 1961, p. 250 n. 125.

[10] Cfr. J. Hermann, *Studien zur Bodenpacht im Recht der graeco-aegyptischen Papyri*, München 1958, pp. 274-87 (prevalenza della « Teilpacht »); ulteriori dati in L. C. Youtie - D. Hagedorn - H. C. Youtie, *Urkunden aus Panopolis*, « ZPE » 7 (1971), pp. 1-4.

[11] *Le colonat romain*, in *Recherches sur quelques problèmes d'histoire* (parte I), Paris 1885 (rist. anast., New York 1979), p. 99; cfr. le notazioni di E. Patlagean, *Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e siècle*, Paris 1977, pp. 237-9, in particolare p. 238: « l'enchaînement même des formes institutionnelles a trop souvent été isolé du contexte historique ». Il riferimento è all'Oriente, ma lo si può sottoscrivere pienamente anche per l'Occidente.

[12] Cfr. fino al 1925, la rassegna di R. Clausing, *The Roman Colonate. The Theories of its Origin*, New York 1945. Ulteriori contributi di rilievo in: Ch. Saumagne, *Du rôle de l' 'origo' et du 'census' dans la formation du colonat romain*, « Byzantion » 12 (1937), pp. 487-581; A. Déléage, *La capitation du Bas-Empire*, Paris 1925; P. L. Ganshof, *Le statut personnel*

du colon au Bas-Empire: observations en marge d'une théorie nouvelle, « AC » 14 1945), pp. 261-77; A. Segrè, *The Byzantine Colonate*, « Traditio » 5 (1947), pp. 103-33; M. Pallasse, *Orient et Occident à propos du Colonat romain au Bas-Empire*, Algier 1950; A. H. M. Jones, *The Roman Colonate* (1958), in *The Roman Economy*, Oxford 1974, pp. 293-307; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, v, Napoli 1975, pp. 187-95; *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze 1979, pp. 409-23. Una bibliografia esaustiva in D. Eibach, *Untersuchungen*, cit., pp. 257-65; cfr. anche n. sg.

[13] Cfr. p. es. W. Goffart, *From Roman Taxation to Medieval Seigneurie: three Notes*, « Speculum » 47 (1972), pp. 175-87; *Caput and Colonate: towards a History of Late Roman Taxation*, Toronto 1974; A. Cerati, *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Aix-en-Provence 1968 (cfr. però A. Chastagnol, « Latomus » 30, 1971, pp. 495-501, e A. Giardina, *Aspetti del fiscalismo tardoantico*, « Stud. Stor. » 3, 1977, pp. 151-61); D. Eibach, *Untersuchungen*, cit. (cfr. E. Lo Cascio, « Athenaeum » 57, 1979, pp. 496-9); J. M. Carrié, *Un roman des origines*, cit.

[14] J.-P. Callu, *Le 'centenarium' et l'enrichissement monétaire au Bas-Empire*, « Ktema » 3 (1978), pp. 301-6, spec. pp. 307 sgg.; le citazioni sono tratte dalle pp. 311 sg.

[15] J.-P. Callu, *Le 'centenarium'*, cit., p. 308.

[16] Cfr. A. H. M. Jones, *LRE*, cit., pp. 791 sg.

[17] Manca per la tarda antichità un'indagine sistematica del fenomeno; cfr. per ora D. Vera, *Strutture agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità: l'aristocrazia romana fra agricoltura e commercio*, « Opus » 2 (1983), pp. 510-4 con note 140-3. Sui *conductores* tra I e III secolo, cfr. D. Crawford, *Imperial Estates*, in M. Finley (ed.), *Studies in Roman Property*, Cambridge 1976, pp. 45-54; M. Finley, *Private Farm Tenancy in Italy before Diocletian*, ivi, pp. 112-7.

[18] Cfr. due mie ricerche incentrate sulle proprietà dell'aristocrazia senatoria di Roma: *Strutture agrarie*, cit., pp. 489-533; *Simmaco e le sue proprietà: struttura e funzionamento di un patrimonio aristocratico del IV secolo d. C.*, in *Colloque Symmaque (Genève, 4-7 Juin 1984)*, in stampa. Per l'Egitto, cfr. J. Gascou, *Les grands domaines*, cit., *passim.* Sul tema fondamentale del rapporto tra proprietà e mercatura — centrale in L. Ruggini, *Economia e società*, cit. — è ritornato con acutezza A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura. Sui rapporti tra potere politico e formazione dei prezzi nel tardo impero romano*, « QUCC » n. s. 7 (1981), pp. 123-46; interessante, anche se criticabile per il collegamento tardo imperoalto Medioevo, lo studio di C. R. Whittaker, *Late Roman Trade and Traders*, in P. Garnsey - K. Hopkins - C. R. Whittaker (edd.), *Trade in the Ancient Economy*, London 1983, pp. 163-211.

[19] Cfr. J.-P. Callu, *Le 'centenarium'*, cit., pp. 308 sg. con note 50-4. È indicativo di tutta una tendenza che il lungo articolo di O. Seeck, *Colonatus*, cit., liquidi in poche righe il problema, citando le due solite leggi di *C.I.*, 11, 48, 20 e 11, 48, 5, senza neppure interrogarsi sul carattere delle fonti giuridiche e senza riportare altre fonti: « unter Valentinian I erscheint noch die Naturalpacht als das normale... Dagegen ist unter Iustinian die Leistung von Naturalien schon zu Ausnahme geworden und die regelmässige Zahlung erfolgt in Gold » (coll. 508 sg.).

[20] Olymp., *frg.* 44 (*FHG* IV, pp. 67 sg.) = Phot., *Bibl. cod.* (ed. Henry, pp. 185 sg.); cfr. anche R. Maisano, *Olimpiodoro Tebano. Frammenti storici*, Napoli 1979, p. 54 (*frg.* 58); R. C. Blockley, *The Fragmentary Clas-

sicing Historians of the Later Roman Empire: Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus, II, Liverpool 1984, pp. 205 sg. (*frg.* 41, 2). D'ora in poi ci riferiremo al passo come *frg.* 44, secondo l'indicazione preminente nella letteratura. La bibliografia sul passo in D. Vera, *Strutture agrarie*, cit., p. 522 n. 1; cfr. A. Cameron, *Probus' Praetorian Games: Olympiodorus Fr. 44*, « GRBS » 25 (1984), 193-6, con interessante proposta per *Probos o pais Alupiou.* La data di composizione delle *Storie* olimpiodoree è situata tra il 437 e il 440 circa da F. M. Clover, *Olympiodorus of Thebes and the Historia Augusta*, in *H.A. Coll. 1979-1981*, Bonn 1983, pp. 127-52. È da notare che Henry e Maisano traducono *eis triton*, come « tre volte tanto », mentre Müller, Vera, Blockley e la maggioranza degli studiosi optano per « un terzo », lezione più ragionevole, ché altrimenti i redditi senatorî diventerebbero assolutamente incredibili (cfr. n. sg.).

[21] *Vita Mel. Gr.*, 15. Alle considerazioni di D. Gorce (*SC* 20, p. 154); Callu, *Le 'centenarium'*, cit., p. 304 n. 29; D. Vera, *Strutture agrarie*, cit., p. 522 n. 4, in favore dell'interpretazione di « dodici miriadi d'oro » come 120.000 solidi, si possono aggiungere le cifre sul bilancio di tutto l'impero discusse da E. Stein *Histoire du Bas-Empire*, II, Paris 1968, pp. 106, 193, 243 sg.), le quali mostrano chiaramente come sia ardua l'interpretazione « 120.000 libbre d'oro ». In senso opposto, L. Cracco Ruggini ritiene questa cifra accettabile « in rapporto alle favolose fortune degli Anicii, allora note in tutto il mondo mediterraneo per la loro eccezionalità » (*Milano nella circolazione monetaria del tardo impero: esigenze politiche e risposte economiche*, in *La zecca di Milano - Milano 9-14 maggio 1983*, Milano 1984, p. 35 n. 47); cfr. però Ead., *Sicilia, III/IV secolo: il volto della non-città*, « Kokalos » 28-9 (1982-3), p. 490 n. 17, ove si opta per un'interpretazione diversa. Di fatto, questa tesi, già formulata un tempo da P. Allard (*Une grande fortune romaine au cinquième siècle*, « RQH », 1907, pp. 5-30, spec. p. 18 n. 1) e da M. Rampolla Del Tindaro (*Santa Melania Giuniore Senatrice Romana, Documenti contemporanei e note*, Roma 1905, p. 183), implica una conseguenza poco credibile: che il bilancio annuale degli Anicii — pur ricchissimi — superava quello dell'impero. D'altra parte, era un Anicio quel Maximus che per la pretura del figlio spese 4000 libbre d'oro, secondo Olimpiodoro (*frg.* 44), cioè una somma probabilmente equivalente ai suoi redditi aurei di un anno; cfr. A. Chastagnol, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, pp. 281-6; « RPh « 95 (1969), p. 170 n. 2; *PLRE* II, *Maximus* 22, pp. 749-51. Palladio dichiara che Melania e Pinianus salvarono dal sacco alariciano 250.000 solidi (*h.L.*, 61, 5), cioè circa 3470 libbre d'oro. La cifra sarebbe insignificante se corrispondente a 1/34 del loro bilancio annuo, mentre l'agiografo la ritiene rilevantissima, prova della benevolenza divina verso i due benefattori; cfr. Ph. Grierson, *The Debasement of the Bezant in the Eleventh Century*, « ByzZ » 47 (1954), p. 387.

[22] Olymp., *frg.* 44, cit.; Pall., *h.L.*, 54, 61; *Vita Mel. Gr.*, 19, 20, 34, 37; Zos., 5, 45, 4; 6, 41; Soz., *h.e.*, 9, 6-7; cfr. Symm., *rel.*, 13; Zos., 5, 29, 9; Olymp., *frg.* 5 (*FHG* IV, p. 58).

[23] Cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardoromana*, Roma 1951, pp. 186-206 e *passim* (cfr. sotto, n. 42); Ch. Vogler, *La rémuneration annonaire dans le Code Théodosien*, « Ktema » 4 (1979), pp. 293-319.

[24] Su questi meccanismi dell'*adaeratio*, cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 137-216 e 271-344; *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, I, Roma-Bari 1974 (d'ora in avanti *ATA*), saggi X, XII-XV = pp. 221-8, 251-327. Le

critiche di Cérati (*Caractère annonaire*, cit., pp. 154-80) alle tesi di Mazzarino, vanno riviste alla luce delle osservazioni di A. Giardina, *Aspetti del fiscalismo*, cit., pp. 151-61; cfr. pure A. Chastagnol, *Remarques sur les salaires et rémunérations au IV*[e] *siècle*, in *Les « dévaluations » à Rome, époque républicaine et impériale, II (Gdansk, 19-21 octobre 1978)*, Roma 1980, pp. 219-23, partic. pp. 227-9. Per citare un solo esempio, nel 362-3 la presenza di militari ben pagati e di pesanti requisizioni di viveri provocò in Antiochia un forte aumento dei prezzi e dei guadagni dei possidenti (Socr., *h.E.* 3, 17, 2; Amm., 22, 12, 6; cfr. Lib., *or.* 18, 195; Iul., *misop.*, 476).

[25] E. Patlagean, *Pauvreté*, cit., pp. 423-30; cfr. già W. Ceran, *Stagnation or Fluctuation in Early Byzantine Society*, « Byzantinoslavica » 31 (1970), pp. 192-203. Gli elementi di squilibrio e disparità economica tra Oriente e Occidente sono passati in rassegna da R. Remondon, *La crise de l'empire romain de Marc Aurèle à Anastase*, Paris 1964, pp. 256-62, e discussi da Jones, *LRE*, cit., pp. 1064-8.

[26] Per la Siria, cfr. G. Tchalenko, *Villages antiques de la Syrie du Nord*, Paris 1953, spec. I, pp. 404-38, le cui analisi sull'importanza della produzione olearia hanno trovato conferma archeologica dalla distribuzione dei contenitori siriaci nel Mediterraneo tardoantico (C. Panella, *Le anfore di Cartagine, nuovi elementi per la ricostruzione dei flussi commerciali del Mediterraneo in età imperiale romana*, « Opus » 2, 1983, pp. 53-73, spec. pp. 59 sgg., 70 sg.); Id., *La Syrie du Nord, étude économique*, *VI*[e] *Congr. Int. ét. Byz.*, Paris 1950, pp. 389-96; D. Chevallier, *De la production lente à l'économie dynamique en Syrie*, « Annales ESC » 21 (1966), pp. 59-70; R. Ciocan-Yvanescu, *Sur le rôle d'Antioche au point de vue économique, social et culturel au VI*[e] *siècle*, « Byzantion » 39 (1969), pp. 53-73. Per la Palestina, cfr. D. Sperber, *Roman Palestine 200-400, the Land. Crisis and Change in Agrarian Society as reflected in Rabbinic Sources*, Ramat-Gan 1978, pp. 11-29; cfr. *Aspects of Agrarian Life in Roman Palestine, I: Agricultural Decline under the Later Principate*, in *ANRW* II 8, Berlin-New York 1977, pp. 438-41; M. Avi-Yonah, *The Economics of Byzantine Palestine*, « IEJ » 8 (1958), pp. 39-53, spec. pp. 40-1; S. A. M. Gichon, *Roman Frontier Cities in the Negev*, in *IV Int. Congr. Limes Studies*, Zagreb 1961, pp. 195-207. Per la Cappadocia, cfr. R. Teja, *Organización económica y social de Capadocia en el siglo IV, según los padres Capadocios*, Salamanca 1978.

[27] G. Dagron, *Entre village et cité, la bourgade rurale de IV*[e]*-VII*[e] *siècles en Orient*, « Koinonia » 3 (1979), pp. 29-52; cfr. anche A. Chastagnol, *Les 'realia' d'une cité d'après l'inscription constantinienne d'Orkistos*, « Ktema » 6 (1981), pp. 373-9, e Ph. Leveau, *La ville antique et l'organisation de l'espace rural: villa, ville, village*, « Annales ESC » 38 (1983), pp. 920-42, spec. 928-31.

[28] Nel territorio di Antiochia i contadini delle campagne circostanti vendevano i loro prodotti giornalmente in città (Lib., *or.*, 50, 21, 28, 30) e vi acquistavano ciò di cui avevano bisogno (ivi, 25 sg.); essi disponevano di denaro per i loro patroni (51,9) e di gruzzoli aurei (2,33); spesso utilizzavano le fiere di villaggio per scambi reciproci (11, 230); cfr. W. Liebeschuetz, *Money, Economy and Taxation in Kind in Syria in the Fourth Century*, « RhM » 104 (1961), pp. 242-56; *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, pp. 83-92. Per la Siria settentrionale Tchalenko ha rilevato la forte proiezione dei contadini monocultori olivicoli verso il mercato (*Villages*, cit., I, pp. 410-2), sebbene il peso accordato alle colture sussidiarie in quest'area vada maggiormente

accentuato (C. R. Whittaker, *Agri deserti*, in Finley, *Studies in Roman Property*, cit., p. 154). Una situazione similare è attestata nel vicino Libano: liberi agricoltori di un villaggio collinare del territorio di Emesa specializzati nella produzione di noci che venivano acquistate da mercanti (Theodor., *h.R.* 17, 2, notizia della fine del IV secolo); per altre regioni della *pars Orientis* (Tracia, Pamfilia, Isauria, Palestina), cfr. G. Dagron, *Entre villages et cité*, cit., pp. 29-44, e in generale R. Mac Mullen, *Market Days in the Roman Empire*, « Phoenix » 24 (1970), pp. 333-41.

[29] Cfr. Theodor., *h.R.* 17: Theodosios, fondatore di un monastero in Siria, costruisce una nave per vendere i prodotti; di portata più generale il rimprovero di Giovanni Crisostomo agli ecclesiastici implicati nei commerci frumentari e vinicoli, come *sitopolai* e *oinopolai* (*hom. in Matth.* 86, 6 = *PG* 83, 762). Gli *apophtegmata patrum* forniscono altri esempi (*PG* 65, 71-440): mezzadria (181 b, *Esias* 5); vendita di pentole (221 b, *Isid.* 7 [20]); lavorazione del lino (237, *Giovanni il Persiano* 2 [50]); guadagno giornaliero di 16 *nomismata* (253 c, *Lucio* 75); totale indipendenza economica con la fabbricazione di tre cesti al giorno (30 d, *Megetios* 1); cfr. E. A. Judge, *The Earliest Use of monachus for 'monk' (P. Coll. Youtie 77)*, « JAC » 20 (1977), pp. 72-89; cfr. Sulp. Sev., *vita Mart.* 10, 6 e Hier., *epist.*, 22, 34 con la normativa sui *clerici mercatores* di *C.Th.*, 16, 2, 10 (320); 8 (330); *C.I.*, 1, 3, 2 (357); *C.Th.*, 13, 1, 11 (379); 16 (393).

[30] Pannonia: B. Thomas, *Römische Villen in Pannonien*, Budapest 1964, pp. 389 sgg.; A. Mocsy, *Pannonia and Upper Moesia*, London-Boston 1974, pp. 299-308; Dalmazia: G. Alföldi, *Bevölkerung und Gesellschaft der röm. Provinz. Dalmatien*, Budapest 1965, p. 207; J. J. Wilkes, *Dalmatia*, London 1969, pp. 416 sgg.; Spagna: M. Tarradell, *Población y propriedad en el Este peninsular durante el Bajo Imperio*, in *CEEC, III (Madrid 1966)*, Madrid 1968, pp. 164-9; A. Tranoy, *La Galice romaine. Recherches sur le nord-ouest de la péninsule ibérique dans l'Antiquité*, Paris 1981, pp. 387 sgg. e 412 sgg.; J. Arce, *El último siglo de la España romana, 284-409*, Madrid 1982, cap. IV (ivi bibliografia).

[31] Cfr. sotto, pp. 430 sgg.

[32] Cfr. in generale A. H. M. Jones, *LRE*, cit., pp. 238-65; E. Demougeot, *La formation de l'Europe et les invasions barbares*, Paris 1979; W. Goffart, *Barbarians and Romans A.D. 318-584*, Princeton 1980; E. A. Thompson, *Barbarians and Romans*, Madison (Wisc.) 1982, pp. 137-229; cfr. pure R. W. Nathisen, *Emigrants, Exiles and Survivors: Aristocratic Options in Visigothic Aquitania*, « Phoenix » 28 (1984), pp. 138-70, che corregge la visione tradizionale, troppo ottimista, sulla convivenza tra romani e barbari nelle Gallie. Sui grandi mutamenti spirituali di quest'epoca, cfr. P. Brown, *The Cult of the Saints*, Chicago 1981.

[33] *Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur* (1896), in *Ges. Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen 1924, pp. 289-311. La tesi basilare di Weber non è inficiata da eccezioni, peraltro sporadiche, di urbanesimo rifiorente in alcune aree occidentali, cui si può facilmente contrapporre il declino irreversibile di altre zone. C. R. Whittaker (*Labour Supply in the Later Roman Empire*, « Opus » 1, 1982, pp. 171 sg.) cita casistica poco cogente col problema generale dell'*urban decline*: i singoli casi dicono poco, anche perché il fenomeno va seguito in una sequenza cronologica lunga pure nei contesti regionali; è anche il limite di ricerche come quella di P. A. Février su *Villes et Campagnes des Gaules sous l'Empire* (« Ktema » 6, 1981, pp. 359-72).

[34] Per l'Italia, cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 217 sgg.;

L. Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 76 sgg.; Ead. - G. Cracco, *Changing Fortunes of the Italian City from Late Antiquity to Early Middle Ages*, « RIFC » 105 (1977), pp. 448-75; *La storia locale nella storia dell'impero romano*, in C. Violante (ed.), *La storia locale*, Bologna 1982, pp. 51-70; P. J. Jones, *L'Italia agraria nell'Alto Medioevo, problemi di cronologia e di continuità*, in *Sett. Spoleto*, XIII (1965), Spoleto 1966, pp. 57-92; G. Camodeca, *Rapporti socio-economici fra città e territorio nel mondo tardoantico*, « AAAd » 15 (1979), pp. 595-8; cfr. anche, sulla decadenza generale dell'urbanesimo in Italia nel tardo impero, G. Schmiedt, *Città scomparse e città di nuova formazione in Italia in relazione al sistema di comunicazioni*, in *Sett. Spoleto*, XXI (1973), Spoleto 1974, pp. 503 sgg. Per l'Africa (cfr. n. 47), cfr. Cl. Lepelley, *Declin ou stabilité de l'agriculture africaine au Bas-Empire? A propos d'une loi de l'empereur Honorius*, « AntAfr » 1 (1967), pp. 135-44 e, soprattutto, il suo importante libro: *Les cités de l'Afrique romaine au Bas Empire*, I, Paris 1979, pp. 16 sg., 34-6, 82-98 e *passim*; cfr. pure *La crise de l'Afrique romaine au début du V^e siècle, d'après les lettres nouvellement découverts de Saint Augustin*, « CRAI » (1981), pp. 445-63; sul rapporto tra condizioni generali economico-politiche e urbanesimo in Africa, cfr. i vari articoli pubblicati in « Opus » 2 (1983), pp. 5-75, partic. Y. Thébert, *L'évolution urbaine dans les provinces orientales de l'Afrique romaine tardive*, pp. 99-131 (ivi i termini del problema e la bibliografia specifica).

[35] 1, 6, 2; cfr. le considerazioni convergenti sul fenomeno di G. Camodeca, *Rapporti socio-economici*, cit., pp. 600-2, e di D. Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 505-7; cfr. anche G. Mickwitz, *Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr.*, Helsingfors 1932, p. 149 n. 6.

[36] Cfr. B. D. Shaw, *Rural Markets in North Africa and the Political Economy of the Roman Empire*, « AntAfr » 17 (1981), pp. 37-83: una delle ricerche più lucide che siano state scritte sull'argomento, con considerazioni generali molto pertinenti (pp. 64-6); importanti anche le puntualizzazioni recenti di Ph. Leveau, *La ville antique*, cit., pp. 926 sg., 932 sg.

[37] Cfr. n. 35. A parte i celebri passi di Frontino (*Contr. agr.*, 2) e Plinio il Vecchio (*nat.*, 18, 6, 35), sono di grande interesse le descrizioni tardoantiche di latifondi in Sicilia, Numidia, Oriente, provvisti di artigiani d'ogni tipo, non solo agricoli: *Vita Mel. Gr.*, 18, *Lat.* 21; Basil., *hom. in div.*, 5 (*PG* 31, 285); cfr. Amm., 29, 5, 13. Meno nota, ma analoga, è la testimonianza sull'organizzazione polivalente di una tenuta gallica di Paolino di Pella (*Euchar.*, 210). Il trasferimento dei *collegiati* cittadini nelle campagne sotto la protezione dei possidenti maggiori è frequentemente menzionato nella legislazione: *C.Th.*, 6, 30, 16 (399) e 12, 1, 146 (395); 12, 19, 1 (400); cfr. 7, 21, 3 (396); 12, 1, 156 (397); 6, 30, 17 (399); 7, 20, 12 (400); sul fenomeno nel IV-VI secolo, cfr. L. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, *Sett. Spoleto*, XVIII (1970), Spoleto 1971, pp. 180-6; J. L. Murga, *Los 'corporati obnoxii', una esclavitud legal, Studi A. Biscardi*, IV, Milano 1983, pp. 545-85; P. Rosafio, *Inquilinus*, « Opus » 3 (1984), pp. 121-31; cfr. pure P. Garnsey, *Aspects of the Decline of the Urban Aristocracy*, in *ANRW* II 1, Berlin-New York 1975, pp. 229-52.

[38] Una magistrale caratterizzazione della grande proprietà in età imperiale — soprattutto nel basso impero — è stata disegnata da S. Mazzarino, con definizioni molto penetranti: « Organismi rurali autonomi rispetto alle città...; in questi latifondi si vive un'intensa vita rurale, come in una specie di 'comune rustico', ma alla maniera romana; ... Il latifondo, specialmente

il latifondo privato (cioè senatorio), ha il suo avvenire, a detrimento delle città » (*L'impero romano*, II, Roma-Bari 1973, pp. 500-5).

[39] J.-P. Callu, *Le 'centenarium'*, cit., seguito da C. Morrisson, *Numismatique et Histoire. L'or monnayé de Rome à Byzance*, « CRAI » 1982, pp. 203-23, spec. 209.

[40] Cfr. in generale: E. Stein, *Paysannerie et grands domaines dans l'empire byzantin*, in *Le Servage*, « Rec. Soc., J. Bodin », 2², Bruxelles 1959, pp. 85-120; P. Lemerle, *Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les sources et les problèmes*, « RH » 219 (1958), pp. 32-74, spec. pp. 41-8; Patlagean, *Pauvreté*, cit., pp. 236-301; M. Loos, *Quelques remarques sur les communautés rurales et la grande propriété terrière à Byzance*, « Byzantinoslavica » 39 (1978), pp. 3-18. Per aree particolari, cfr. V. Velkov, *Les campagnes et la population rurale en Thrace au IVᵉ-VIᵉ s.*, « Byzantino-Bulgarica » 1 (1962), pp. 33 sg. (Tracia); Dagron, *Entre villages et cité*, cit., pp. 40-4 (regioni del Tauro e Palestina); Tchalenko, *Villages*, cit., p. 416 e *passim*; Liebeschuetz, *Antioch*, cit., p. 67 con n. 2 (ivi bibl. sulla Siria). I risvolti culturali e religiosi del fiorire delle comunità di villaggio di contadini liberi nell'Oriente romano sono stati splendidamente analizzati da P. Brown, *The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity*, « JRS » 61 (1971), pp. 80-101; *Village and Holy Men: The Case of Syria*, in *Assimilation et resistence à la culture gréco-romaine dans le monde ancien (Madrid, Septembre 1974)*, Paris 1976, pp. 213-20; *The Making of Late Antiquity*, Harvard 1978, pp. 82 sgg.

[41] Cfr. pp. 375 sgg.

[42] Il fenomeno è stato studiato da J.-P. Callu, *Problèmes monétaires du quatrième siècle (311-395)*, in *Transformations et Conflits au IVᵉ siècle ap. J.-C., Bordeaux 1970*, Bonn 1978, pp. 103-26 (cfr. però le rettifiche in *Denier et nummus (300-354)*, in *Les « dévaluations » à Rome, époque républicaine et impériale, Rome 13-15 novembre 1975*, I, Roma 1978, pp. 112-3); *Structure des dépôts d'or au IVᵉ siècle (312-392)*, in E. Frézouls (ed.), *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire (milieu du IIIᵉ-milieu du IVᵉ siècle ap. J.-C.)*, Strasbourg 1983, pp. 156-74. Nella vicenda monetaria del IV secolo la diversità più sensibile tra Oriente e Occidente si ha nella monetazione argentea e nella politica antiaderativa, non nel settore del solido e dei sottomultipli aurei: S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 187-206; *ATA* I, pp. 281-98, 315-27; J.-P. Callu, *Frappes et trésors d'argent de 324 à 392*, « BAR » Int. Ser. 76 (1980), pp. 175-202; cfr. pure G. Elmer, *Die Kupfergeldreform unter Julianus Philosophus*, « NZ » 30 (1937), pp. 25-42; J. P. C. Kent, *An Introduction to the Coinage of Julian the Apostate (A.D. 360-363)*, « NC » 1959, pp. 109-17; F. D. Gilliard, *Notes on the Coinage of Julian the Apostate*, « JRS » 54 (1964), pp. 135-41.

[43] G. Elmer, *Einführung des Tremissis in die röm. Münzprägung*, « Deutsche Münzblatter » 55 (1935), pp. 248-88, e J. W. E. Pierce, *RIC*, IX, London 1951, pp. XXVI, 205. Meno plausibilmente, la creazione del *tremissis* viene attribuita all'usurpatore Maximus, nel 387, da O. Ulrich Bansa, *Moneta Mediolanensis*, Firenze 1949, pp. 83 sg. Le emissioni tra il 383 e il 395 furono: 1 a Costantinopoli (383-8), 15 in Occidente, di cui 1 a Lione (388-92), 5 a Treviri (383-92), 9 a Milano (383-95).

[44] Sul fenomeno, cfr. Morrisson, *Numismatique et histoire*, cit., pp. 203-223 (la cit. è tratta da p. 209 e si ispira alle tesi di Callu, *Le 'centenarium'*, cit.); M. Amandry - J. N. Barradon - Cl. Brenot, *L'affinage des métaux monnayés au Bas-Empire: les réformes valentiniennes de 364-368*, « Quad. Tic »

11 (1982), pp. 279-95. Le fonti fondamentali sono *C.Th.*, 13, 6, 12 (366); 13 (367); 9, 21, 7 (369); 8 (374); cfr. 10, 19, 6 (369); 7 (373); 9 (378); 10, 19, 12 (392); 6, 30, 13 (395). Le conseguenze di questa riforma sono state studiate da: J. P. C. Kent, *Gold Coinage in the Later Roman Empire, Essays H. Mattingly*, Oxford 1956, pp. 190-204; A. H. M. Jones, *LRE*, cit., p. 437; M. F. Hendy, *Aspects of Coin Production and Fiscal Administration in the Late Roman and Byzantine Period*, « NC » 12 (1972), pp. 75-82; C. E. King, *The 'Sacrae largitiones': Revenues, Expenditure and the Production of Coins*, « BAR » Int. Ser. 76 (1980), pp. 141-73.

[45] Cfr. J. Durliat, *La valeur relative de l'or, de l'argent et du cuivre dans l'empire protobyzantin (IV^e-VII^e siècle)*, « RN » 22 (1980), pp. 138-54.

[46] *Geld und Wirtschaft*, cit., pp. 154-64.

[47] La seguente documentazione per grandi aree provinciali non è esauriente per l'assenza di trattazioni sistematiche; spesso essa si connette alla morfologia della rendita solo in via indiretta — ma certe connessioni sono fondamentali — e andrebbe poi analizzata nel contesto delle singole situazioni geografiche e cronologiche. Gallia: Aus., *epist.*, 7; 20, 13-22 (con R. H. P. Green, *The Correspondence of Ausonius*, « AC » 49, 1980, pp. 208 sg.); 25; *hered.*, 27 sg.; Paul. Nol., *epist.*, 5, 22; Sidon., *epist.*, 2, 14; 4, 9; 6, 12, 5; *carm.* 22, 169-78; Gre. Tur., *Franc.*, 2, 24; 5 *praef.*; *glor. conf.*, 73-6; *Lex Baiuwariorum*, I 3 (con J. Brissaud, *Le régime de la terre dans la société étatiste du Bas-Empire*, Paris 1927, p. 121); cfr. E. M. Wightmann, *Peasants and Potentates. An Investigation of Social Structure and Land Tenure in Roman Gaul*, « AJAH » 3 (1978), pp. 97-127; Whittaker, *Late Roman Trade*, cit., pp. 169-73. — Africa (cfr. n. 34): Aug., *epist.*, 247 (*CSEL* 57, pp. 585-9), commentato da Lepelley, *Les cités*, cit., I, pp. 326 sg. Ma forse, più che di « redevances doubles » in denaro (*pecunia*) estorte dai *conductores* che i coloni dovranno pagare di nuovo, si tratta di imposte riscosse e non versate (cfr. nn. 2, 127), come in un caso illustrato da Gregorio Magno (cfr. n. 379); per contro il *vinum* menzionato al § 3 sembra un versamento dei fittavoli al proprietario. L'« affaire » di Antoninus di Fussala illustrato dalla nuova *epist.* 20 attribuita ad Agostino (*CSEL* 88, pp. 94-112) fornisce particolari preziosi sui rapporti agrari nell'area di confine tra Proconsolare e Numidia nel primo ventennio del v secolo. Diversi accenni variamente contestualizzati indicano nella percezione dei frutti il principale veicolo di arricchimento terriero, anche nelle rapine di Antoninus e compagni. Essi spogliavano gli abitanti della zona sottraendo *pecunia, suppellectilis, vestis, pecora, fructus, ligna, denique et lapides*; e si appropriavano di terre e rendite: « quorundam invadebantur agri et ablatis per aliquot annos fructibus reddebantur » (§ 6). Antoninus aveva dato in fitto e poi comperato un fondo con la *pensio* quinquennale recepitane, nonostante fosse della chiesa di Ippona. La *pensio* era forse monetaria, ma come proprietario è probabile che Antoninus ne ricavasse frutti: aveva acquistato infatti anche una *possessiuncula* in società, ma poi si era preso tutto il raccolto: « ut totos fructus ipse caperet » (§ 30, 1); cfr. S. Langel, *L'Affaire d'Antoninus de Fussala: pays, choses et gens de la Numidie d'Hippone saisis dans la durée d'une procédure d'enquête episcopale (Ep. 20)*, in *Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Divijak (Paris 20-21 septembre 1982)*, Paris 1983, pp. 267-85; Cl. Lepelley, *Téimognage et attitude de Saint Augustin devant la vie et la société rurales dans l'Afrique de son temps*, in *Misc. Hist. Eccl. VI (Varsovie 1978)*, Bruxelles 1983, pp. 73-83. Non è azzardato supporre che i regimi agrari vigenti a Fussala non differissero molto da quelli della vicina Ippona, testimoniati dall'epist. 247 di Agostino e da elementi indiziari non irrilevanti

sparsi nei suoi scritti: *in ps.* 70, 17 (*possessor* che vende viveri durante la carestia); 136, 5 (ricchi possidenti di vigneti che incamerano prodotti, ma potrebbe trattarsi di coltivazione con salariati); per altri passi, sotto, pp. 379 sgg. La legge del 365 di *C.I.*, 11, 48, 5 (sopra, pp. 368 sgg.) mostra che in Tripolitania i canoni colonici in natura prevalevano su quelli monetari; se ne ha conferma da Aug., *epist.*, 46-47 (*CSEL* 34, pp. 123-36): un latifondista corrispondente di Agostino che possedeva terre nella regione del *limes* tripolitano, dalle quali sia lui che i suoi *conductores* ricavano prodotti. Non si tratta comunque del senatore romano Publicola, figlio di Melania Seniore: M. Moreau, *Sur un correspondant d'Augustin: qui est donc Publicola?*, « REAug » 18 (1982), pp. 225-38. — Spagna (cfr. n. 30): conviene leggere il noto canone 40 del concilio di Elvira (« prohiberi placuit, ut quum rationes suas accipiunt possessores, quidquid ad idolum datum fuerit, accepto non ferant »: *Mansi*, II 12), che si riferisce probabilmente ad appendizi in specie, non tanto al canone, insieme al meno citato canone 49 (*Mansi*, II 14), che allude esplicitamente a rendite in natura: « admoneri placuit possessores, ne patiantur fructus suos, quos a Deo percipiunt, a Iudaeis benedici, ne nostram irritam et infirmantem faciant benedictionem ». Il concilio si tenne probabilmente nell'autunno del 305 o del 306: H. J. Hefele - H. Leclerq, *Histoire des conciles*, I[1], Paris 1907, pp. 212-20.

[48] Egitto: cfr. n. 10. Palestina (cfr. n. 26): utilizzando la ricca documentazione rabbinica, D. Sperber ha individuato tre tipi di canone agrario: *a*) parziario in natura; *b*) fisso in natura; *c*) fisso in denaro. Le forme *b* e *c* risultavano poco convenienti per i coloni: « hence share-cropping — *aristut* — probably remained the commonest form of arrangement, and this in turn presupposes some form of indirect supervision, or at least, inspection of the measure of the yield » (*Roman Palestine*, cit., pp. 205 sg.). Si noti che i coloni palestinesi nel IV secolo non erano legati alla gleba, e quindi potevano più liberamente contrattare la forma dei canoni (*C.I.*, 11, 51, 1). In Babilonia, ove i residenti ebrei potevano ispirarsi senza condizionamenti agli usi patrî, tra i vari fittavoli il *metayer* risulta essere stato « by far the most common kind of tenant », e il tipo più comune di rendita terriera era « a share of the produce which averaged from a quarter in some places to three-quarters in others » (L. Newman, *The Agricultural Life of the Jews in Babylonia between the years 200 C.E. and 500 C.E.*, London 1932, pp. 49-61). — Asia Minore: Basil., *hom. in illud. Lucae*, 5 (*PG* 31, 270); *hom. in div.*, 2 e 4 (*PG* 31, 285, 288b); *hom. dict. in temp. famis*, 2 (*PG* 36, 309); Greg. Naz., *epist.*, 57, e *in laud Basil. Magn.*, 58 (*PG* 36, 527).

[49] Cfr. sotto, pp. 426 sgg., 430 sgg.

[50] *C.I.*, 11, 48, 5, 20; 5, 37, 28, 5; *Cod. rur.*, art. 9-10, 11-15, con le precisazioni di Lemerle, *Esquisse*, cit., pp. 56 sg., 65; E. Patlagean,, *Pauvreté*, cit., pp. 262-4 con n. 205; D. M. Gorecki, *Land Tenure in Byzantine Property Law: iura in re aliena*, « GRBS » 22 (1981), pp. 198-202.

[51] *form.*, 37: « et ideo spondeo me annis singulis secundum consuetudinem de fruges aridas et liquidas atque diversa animalia vel pomaria seu in omni re, quod in eodem loco augmentaverimus, decimas vobis annis singulis persolvere »; un contenuto simile in *form.*, 36; cfr. *L. Vis.*, 10, 1, 19 (*MGH Leg. Sectio* I, 1902). Le *Formulae Visigothicae*, databili al 615-20, derivano quasi tutte da tradizioni giuridiche romane anteriori ai visigoti, solo leggermente modificate per adattarle alle nuove condizioni della Spagna (R. Zeumer, *MGH Leg. Sectio* V, *Form.*, Hannover 1886, p. 574); cfr. E. A. Thompson, *The Goths in Spain*, Oxford 1969, pp. 117, 156; P. D. King, *Law and Society in the Visigothic Kingdom*, Cambridge 1972, pp. 161, 210;

D. Claude, *Freedmen in Visigothic Kingdom*, in E. James (ed.), *Visigothic Spain: New Approaches*, Oxford 1980, p. 188.

[52] J.-P. Callu, *Le 'centenarium'*, cit., pp. 315 sg. con note 89-92; ivi il confronto con le più clamorose fortune del principato sulla base di R. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge 1974, pp. 343 sgg. Le cifre, grosso modo, si equivalgono, ma i due contesti socio-economici sono diversi, e inoltre il potere d'acquisto dell'oro nella tarda antichità è superiore, quindi sono più « ricchi » i senatori tardoantichi.

[53] Cfr. Pall., *h.L.*, 46, 1; 54, 2, 6 (Melania S.), 61 (Melania I.) con i dati di *Vita Mel. Gr.*, 10-15, 17-21, 34, 37 estremamente più numerosi e precisi; cfr. A. Giardina, *Lavoro e storia sociale: antagonismi e alleanze dall'ellenismo al tardoantico*, « Opus » 1 (1982), pp. 115-46, spec. 128-30 con note 104-5. Sulla cronologia delle due Melanie, cfr. A. D. Booth, *Quelques dates biographiques: Mélanie l'Ancienne, Saint Martin, Mélanie la Jeune*, « Phoenix » 27 (1983), pp. 144-51; *The Chronology of Jerome's Early Years*, ivi, 25 (1981), pp. 247-51.

[54] *vita Olym.*, 5 (*SC* 13 bis): nel 398 Olympia donò al vescovo di Costantinopoli 10.000 libbre d'oro e 100.000 d'argento. La sua fortuna comprendeva terre — più probabilmente raggruppamenti fondiari plurimi, cioè *patrimonia* (sotto, pp. 381 sgg.) — in Tracia, Galazia, Cappadocia I, Bitinia, suburbio di Costantinopoli; essa possedeva inoltre nella città edifici, mulini, palazzi, residenze suburbane, case d'abitazione, bagni ecc.; cfr. G. Dagron, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris 1974, pp. 500 sgg. L'analisi comparativa rivela analogie strutturali e di funzionamento, specie nel settore della rendita, con i patrimoni aristocratici romani, i quali però sono più cospicui (la fortun adi Olympia era più recente di quella di Melania). Cfr. J.-P. Callu, *Le 'centenarium'*, cit., p. 314 n. 84, e D. Vera, *Simmaco e le sue proprietà*, cit.

[55] Cfr. sotto, pp. 379 sgg., 394.

[56] Amm., 14, 6, 10; 27, 11, 1, oltre alle fonti già cit.; cfr. D. Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 489-91, 514.

[57] J. Gascou, *Notes critiques sur quelques papyrus des Ve et VIe siècles*, « CE » 47 (1972), pp. 243-53, spec. pp. 247 sg.; *Les grands domaines*, cit. (cfr. qualche riserva alla n. 358).

[58] Amm., 27, 3, 6; cfr. D. Vera, *Temi e problemi della villa di Piazza Armerina*, « Opus » 2 (1983), pp. 585-7.

[59] *Aurel.*, 15, 4; cfr. la conferma del persistere dell'uso alla fine del IV secolo — e anche oltre, s'intende — in Symm., *rel.* 8; cfr. D. Vera, *Commento storico alle 'Relationes' di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. 74-82, 83-7, 330-5.

[60] Olymp., *frg.*, 44 (cfr. n. 20).

[61] *or.*, 59, 155; cfr. 30, 6; Iul., *or.*, 1, 6 (Hert.); *Caes.*, 335 B; Zonar., 13, 4 (cfr. pure n. 42). Le abbondanti coniazioni auree dell'ultimo decennio di Costantino — grazie alla monetizzazione del tesoro di Licinio e dei metalli preziosi dei templi — videro la preminenza dell'Oriente: M. R. Alföldi, *Die Constantinische Goldprägung. Untersuchungen zu ihrer Bedeutung für Kaiserpolitik und Hofkunst*, Mainz 1963. La tendenza continuò sotto Costanzo II e Giuliano, con superiorità assoluta della zecca di Antiochia, per lunghi periodi sede imperiale e punto di partenza di grandi spedizioni militari contro l'impero sasanide: J.-P. Callu, *Problèmes monétaires*, cit., pp. 104 sg.; Id., *Structure des dépôts d'or*, cit.

[62] Per l'area siriaca la documentazione è abbondante. Essa conferma

l'opinione secondo cui, come è certo per i secoli precedenti, nel basso impero « tenant paying fixed rent and sharecroppers » in natura coesistevano; assai più raro doveva essere il canone monetario: Liebeschuetz, *Antioch*, cit., p. 66 (ma già P. Petit, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV^e siècle après J.-C.*, Paris 1955, pp. 300 sg.), e F. Heichelheim, *Roman Syria*, in T. Frank, *ESAR*, IV, Baltimore 1938, pp. 146-9. Le fonti principali sono Libanio, Giovanni Crisostomo, Teodoreto di Ciro, che coprono IV e V secolo. Libanio: *epist.*, 133-6, 709, 1423; *or.*, 16, 21; 18, 195; 47, 11; cfr. 11, 20 e Iul., *misop.*, 350. Giovanni Crisostomo (cfr. n. 29): oltre al notissimo passo di *hom. in Matth.*, 61 (*PG* 58, 591), peraltro in alcuni punti oscuro, che pare riferirsi a un canone in natura fisso (cfr. n. 143), ve ne sono altri nei suoi scritti, di solito trascurati dagli storici dell'economia: *hom. in Matth.*, 66 (*PG* 58, 631); *in act. Apost. hom.*, 18 (*PG* 60, 146-8); *epist. I ad Cor. hom.*, 39 (*PG* 61, 343-4); *epist. II ad Cor. hom.*, 12 (*PG* 61, 487-488); *epist. ad Ephes. hom.*, 16 (*PG* 62, 113). Teodoreto: *h.R.*, 14, 4 (un episodio situabile verso il 380: *SC* 257 II, p. 15); *epist.*, 37 (*SC* 40, p. 102); *de Provindentia*, 7 (*PG* 83, 677).

[63] 2, 2-3: « Ex hac auri copia privatae potentium repletae domus, in perniciem pauperum clariores effectae, tenuioribus videlicet violentia oppressis. Sed afflicta paupertas... vindictam suam malis artibus commendavit. Nam saepe gravissimis damnis affecit imperia populando agros ».

[64] Cfr. infatti *C.I.* 11, 50, 1 (325) con 11, 48, 5 (365).

[65] *Aspetti sociali*, cit., pp. 81 sgg., 103 sgg.; *ATA* I, pp. 221-8. Lo *status quaestionis* in Giardina, *Aspetti del fiscalismo tardoantico*, cit., e G. Bonamente, *Considerazioni sul 'De rebus bellicis'*, « AFLM » 14 (1981), pp. 11-49 (che però non considera A. Cameron, *The Date of the 'De rebus bellicis'*, « BAR » Int. Ser. 63, 1979, pp. 1-10); cfr. anche F. Kolb, *Finanzprobleme und soziale Konflikte aus der Sicht Zweier spätantiker Autoren (Scriptores Historiae Augustae und Anonymus de rebus bellicis)*, in *Fest. F. Vittinghoff*, Wien 1980, pp. 495-525; L. Cracco Ruggini, *Ebrei e romani a confronto nell'Italia tardoantica*, in *Italia Iudaica (Bari 18-22 maggio 1981)*, Roma 1983, pp. 64 sg., n. 45.

[66] Anonymus 3, in *RE* 1 (1894), coll. 2325 sg.

[67] 3. 1-4; cfr. le conclusioni convergenti di Bonamente, *Considerazioni*, cit., pp. 29 sg., 39, e di L. Cracco Ruggini, *Milano nella circolazione monetaria*, cit., p. 37 n. 53.

[68] Cfr. pp. 382 sgg., 401 sgg.

[69] *hom. in illud Lucae*, 4 (*PG* 31, 269).

[70] J. Gascou, *Les grands domaines*, cit., p. 10.

[71] *hom. in illud Lucae*, 4 (*PG* 31, 269).

[72] *hom. in div.*, 2 (*PG* 31, 285).

[73] Ivi, 4 (*PG* 31, 288); cfr. *hom. dicta tempore famis et sicc.*, 2 (*PG* 31, 309).

[74] J. Bernardi, *La prédication des Pères cappadociens. Le prédicateur et son auditoire*, Paris 1969, pp. 60-6, partic. p. 63 sulla classe possidente che emerge dal complesso delle tre Omelie VI-VII-VIII: « Nous sommes en présence de la classe dirigeante locale qui vend les produits de ses domaines... mais qui pratique aussi diverses activités commerciales » (p. es. *PG* 31, 268-9); cfr. S. Giet, *Les idées et l'action sociales de Saint Basile*, Paris 1941. Un'utile catalogazione dei materiali basiliani in A. M. Scarcella, *Lavoro e lavoratori nelle 'omelie' di San Basilio (PG 31, 164-84, 197-481, 589-617)*, in *Basilio di Cesarea e la sua età: la sua opera e il basilianesimo in Sicilia (Messina, 3-6 dicembre 1979)*, I, Messina 1983, pp. 289-90, 297-300; cfr.

ivi, i contributi di M. Mazza, L. Cracco Ruggini, M. Forlin Patrucco.

[75] Cfr. pp. 401 sgg.

[76] *de Providentia*, 7 (cfr. n. 62).

[77] *de mirac. S. Stephani*, 2, 3 (*PL* 41, 849 sg.). La raccolta fu composta da un prete di Uzali poco prima del 426/7: V. Saxer, *Morts, martyrs, reliques en Afrique aux premiers siècles*, Paris 1980, pp. 245-70. Donatus era probabilmente un importante curiale della città: Lepelley, *Les cités*, cit., II (Paris 1981), pp. 246 sg.; *Pros. Chrét.* (*Afr.*), I, *Donatus* 61, p. 321.

[78] Cfr. pp. 394 sgg.

[79] Aug., *serm.*, 345, 1 (*PL* 39, 1517; cfr. *en. in ps.*, 32; *serm.*, 2, 18 [*CC SL*, 38, 367-8]); cfr. le acute notazioni di Lepelley, *Les cités*, cit., I, pp. 11-36, 326-30.

[80] *serm.*, 127 (*PL* 38, 707) e 177, 10 (959); cfr. n. 238. Sull'egemonia dei ricchi *possessores* nel settore della grande mercatura insiste, p. es., Ch. Saumagne, *Un tarif fiscal au IVe siècle de notre ère*, « Karthago » 1 (1950), pp. 159-79; contro però, J. Rougé, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Paris 1966, pp. 239-68.

[81] *mort. pers.*, 31, 5 (*SC* 39, p. 114).

[82] Cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 211 sgg.; *ATA* I, pp. 251-266; J.-P. Callu, *La fonction monétaire dans la société romaine sous l'Empire*, in *Ve Congr. Int. d'hist. économ. (Léningrad 10-14 août 1970)*, Moscou 1970, pp. 1-47, spec. pp. 10 sg.; cfr. anche le posizioni variamente orientate di Th. Pékary, *Les limites de l'économie monétaire à l'époque romaine*, in *Les « dévaluations »*, cit., II, pp. 103-13 e 113-9 (con interventi di T. Kotula, J.-M. Carrié, J. Schwartz, J.-P. Callu, M. Corbier); A. Chastagnol, *Remarques*, cit., pp. 215-33; C. R. Whittaker, *Inflation and the Economy in the Fourth Century A.D.*, « BAR » Int. Ser. 76 (1980), pp. 6 sg.

[83] Amm., 27, 11, 1 e 14, 6, 10; cfr. Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 490 sg., 501 sg. e *passim*; *Simmaco e le sue proprietà*, cit. Particolarmente interessanti Arn., *nat.*, 2, 40, che concorda con le notazioni di *C.Th.*, 6, 2, 16 (395) e, per l'Oriente, di *C.Th.*, 15, 15, 1 (361). La situazione delle proprietà senatorie in Africa è ricavabile da Ch. Courtois, *Les Vandales et l'Afrique*, Paris 1955, pp. 132 sgg.; Cl. Lepelley, *Les cités*, cit., I, pp. 320 sgg. Per l'Italia, cfr. J. Matthews, *Western Aristocracies and Imperial Court: A.D. 364-425*, Oxford 1975, pp. 26 sgg. I dati regionali ricavabili per la Sicilia (L. Cracco Ruggini, *Sicilia, III/IV secolo*, cit., pp. 478-92), la Campania (G. Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoantica, fine III-IV secolo*, « Puteoli » 4-5, 1980-1, pp. 59-128, spec. pp. 95 sgg.), la Lucania (E. Champlin, *The Volcei Land Register (CIL X 407)*, « AJAH » 5, 1980, pp. 13-8) confermano nella sostanza le fonti antiche.

[84] Cfr. Jones, *LRE*, cit., pp. 545-57; per la *pars Occidentis* — relativamente a Spagna, Gallia, Africa — J. Matthews, *Western Aristocracies*, cit., pp. 56-87, 145-72; Cl. Lepelley, *Les cités*, cit., I, pp. 318-25; per l'Oriente, in generale E. Patlagean, *Pauvreté*, cit., pp. 9 sgg., 235 sgg., e l'analisi di alcune realtà provinciali, quali quella siriaca (P. Petit, *Libanius*, cit., p. 331; W. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 42 sgg.), quella palestinese (Sperber, *Palestine*, cit., cap. X: « Fragmentation », p. 187 sgg.), quella cappadoce (Teja, *Organisación*, cit., p. 35; A. Kopecek, *Curial Displacements and Flights in Later Fourth Century Cappadocia*, « Historia » 23, 1974, pp. 319-342).

[85] Per la casistica, cfr. Jones, *LRE*, cit., cap. XX, pp. 767-823; *The Roman Colonate*, cit., pp. 294 sg.; ulteriori riferimenti in C. R. Whittaker, *Rural Labour in Three Roman Provinces*, in P. Garnsey (ed.), *Non Slave Labour*

in the Graeco-Roman World, Cambridge 1980, pp. 73-92. Sono indicativi di questo stato generale di proprietà sparsa e frammentata: i catasti egei e microasiatici studiati da A. H. M. Jones, *Census Records of the Later Roman Empire* (1953), *The Roman Economy*, cit., pp. 228-62 (cfr. però Goffart, *Caput and Colonate*, cit., pp. 111-21), la situazione della piccola proprietà in area palestinese risultante dai papiri di Nessana (E. Patlagean, *Pauvreté*, cit., pp. 246-52), i dati forniti da alcuni di quelli ravennati relativi ai territori di Rimini, Fano, Faenza, (Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 430 sgg.) e dalle africane « Tablettes Albertini »: C. Saumagne, *Tablettes Albertini. Actes privés de l'époque vandale (fin du V*[e] *siècle)*, Paris 1952, pp. 197-9.

[86] Era questo il caso della Proconsolare e della Byzacena, ove le terre imperiali occupavano 1/6 delle due province (*C.Th.*, 11, 18, 13; cfr. Cl. Lepelley, *Déclin ou stabilité*, cit., pp. 135-44), della Cappadocia I (M. Forlin Patrucco, *Domus divina per Cappadociam*, « RFIC » 100, 1972, pp. 238-9; *Aspetti del fiscalismo tardoimperiale in Cappadocia: la testimonianza di Basilio di Cesarea*, « Athenaeum » 51, 1973, pp. 294-309), di alcune zone della Palestina e della Bitinia (Jones, *LRE*, cit., p. 416 n. 9); cfr. la documentazione di Jones, *LRE*, cit., pp. 415 sg.; H. Scullard, *The Emperor in the Roman World*, London 1977, App. 3, 2; *The Privata from Diocletian to Theodosius*, « BAR » Int. Ser. 76 (1980), pp. 125-40.

[87] Cfr. p. es. Aus., *epist.*, 25, 95-97 (Bordeaux); Paul. Pell., *Euchar.*, 413-9 (Grecia ed Epiro); *Itin. Anton.*, 61, 2-62 (Sabratha e Oea); cfr. i testamenti di Remigius (Gallia), Gregorio di Nazianzo (Cappadocia), Cesario di Arles, le fondazioni di papa Silvestro e di papa Damaso (Italia centrale): *MGH Scr. r. Merov.*, III (1896), pp. 337-46; *PG* 37, 389-96; *PL* 67, 1139-1142; *L.P.* 170-1, 211-3.

[88] Cfr. pp. 385, 387 sg., 404 sgg., 413 sgg., 430 sgg.

[89] Cfr. Jones, *LRE*, cit., pp. 772 sg., 781 (ivi fonti).

[90] *C.Th.*, 4, 12, 2-3 (321) = *C.I.*, 4, 61, 5; Lib., *or.*, 50, 21, 25-26, 28, 30); Aug., *serm.*, 36, 11 (*PL* 39, 1604); il mosaico di Yakto (D. Levi, *Antioch Mosaic Pavements*, I, Princeton 1947, tavv. 79 sg.). Il caso dei possidenti della Lydia, i quali non usufruivano di sbocchi commerciali, è indicativo: quando Giustiniano soppresse le guarnigioni che avevano finallora consumato il grano locale, i proprietari furono costretti a far marcire il prodotto per mancanza di acquirenti (Lyd., *mag.*, 3, 61; Proc., *anecd.*, 30, 6 e 11). Sul rapporto economico tra contado e territorio in età tarda, A. H. M. Jones, *The Economic Life of the Towns of the Roman Empire* (1955), *The Roman Economy*, cit., pp. 35-60; per l'Oriente protobizantino, cfr. E. Patlagean, *Pauvreté*, cit., pp. 94 sgg., le cui acute considerazioni sulle carestie forniscono informazioni fondamentali sui meccanismi del rifornimento urbano e sulla rendita terriera; per la *pars Occidentis*, cfr., relativamente all'Italia settentrionale, Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 84 sgg.

[91] Cfr. la casistica elencata in Jones, *LRE*, cit., pp. 803 sgg. su « Rents and Services ».

[92] Cfr. D. Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 495 sg. con note 36-45.

[93] *Abr.*, 1, 13 (*CSEL* 32, 1).

[94] *C.Th.*, 6, 2, 16 (395).

[95] *C.Th.*, 12, 1, 6 (319); 10, 15, 1 (361); 4, 12, 5 (362); 14, 17, 6 (370); 7, 18, 8; 9, 29, 2 (383); 11, 1, 25 (398); 16, 5, 40 (407); 2, 30, 2 (422 Seeck); 2, 32, 1 (422).

[96] *C.Th.*, 11, 1, 25 (398); 27 (400); *nov. Maior.*, 4 (458); cfr. Aus., *epist.*, 22; Aug., *epist.*, 247 (cfr. n. 47); Salv., *gub.*, 4, 14; Sidon., *epist.*, 4,

11, 5; Symm., *epist.*, 5, 87; 9, 6, 50, 130; Joh. Chrys., *hom. in Matth.*, 61 (*PG* 58, 591 sg.); Cass., *var.*, 5, 39, 15; Gr. Magn., *epist.*, 9, 41 sg.

[97] *P. Ital.*, 1 (Tjäder, pp. 174, 176, con il commento a pp. 398 sgg. e interessanti informazioni lessicali sul vocabolario della rendita: p. es. *rationes, patrimonium, familia, inferre*); su questo documento anche sotto, pp. 418 sgg.

[98] *H.L.*, 54, 2, 6; la corrispondenza *epitropos-procurator* è evidente in Aus., *epist.*, 22. Per alcuni studiosi Melania Seniore lasciò l'Italia verso il 372, per altri il suo arrivo in Egitto fu anteriore al 369 (cfr. n. 53 e inoltre F. X. Murphy, *Melania the Elder, A Biographical Note*, « Traditio » 5, 1947, pp. 59-78).

[99] Cfr. pp. 401 sgg.

[100] *epist.*, 133-6 (cfr. Seeck, *Briefe*, p. 365 per la data); dei commerci agricoli di Libanio tratta Petit, *Libanius*, cit., p. 305.

[101] Symm., *epist.*, 5, 87; 7, 66; 9, 6, 130 e fonti legislative (cfr. n. 96), spec. *C.Th.*, 11, 1, 25 (398); 27 (400); *nov. Maior.*, 4 (458).

[102] Ambr., *de exc. Sat.*, 1, 17-19 con *exp. in Luc.*, 7 ,245; *epist.*, 20, 8; 75, 4; *sermo c. Aux.*, 5; cfr. *praed.*, *PL* 53, 617.

[103] *Euchar.*, 413-9; 479-82 (cfr. n. 108); dati biografici in *PLRE* I, *Paulinus* 10, pp. 677 sg.

[104] Whittaker (*The Late Roman Trade*, cit., pp. 170 sg.) ritiene trattarsi di rendite « in kind ». La sua interpretazione è a mio avviso opinabile: *C.I.*, 11, 48, 20 (sopra, pp. 367 sgg.) dimostra infatti che *reditus* si applica a ogni tipo di rendita (*C.Th.*, 6, 2, 21 dichiara che la *gleba possessionum* si esercita su terre che procurano *reditus* ai senatori); la logica del provvedimento, inoltre, è che, siccome i senatori romani pagano in oro l'imposta e ricevono redditi — probabilmente aurei — a Roma da proprietà lontane, verseranno nell'Urbe stessa le somme dovute al fisco; con analogo criterio, ma con soluzione opposta, si dispone che i senatori residenti nelle province verseranno localmente l'*aurum glebale.*

[105] *Vita Mel. Gr.* 11, *Lat.* 10.

[106] Cfr. pp. 369 sg.

[107] Cfr. Petit, *Libanius*, cit., pp. 300 sgg.

[108] 413-9; cfr. Cl. Moussy, *Paulin de Pella: poème d'action de grâces et prière*, *SC* 209, Paris 1974, pp. 17 sg.

[109] I documenti attestanti la donazione vennero depositati negli archivi cittadini di Siracusa, nel cui territorio si trovava la *massa Pyramitana* (*P. Ital.*, 10-11; cfr. Gr. Magn., *epist.*, 9, 29 e 13, 37). Il patrimonio di Melania e Piniano, sparso in innumerevoli province e città, venne alienato sotto la diretta responsabilità dei governatori e curiali locali (*Vita Mel. Gr.*, 12); quello degli Apioni era suddiviso in diverse *domus* (*oikoi*) indicate con il nome della città nel cui territorio si trovavano le singole proprietà appartenenti alla famiglia (Gascou, *Les grands domaines*, cit., p. 39). A livelli più generali, questa ripartizione poliade si riscontra in leggi del 468 (*C.I.*, 10, 19, 8) e del 529 (11, 48, 20) anche per terre di più modesta entità. I precedenti nella legislazione sugli *agri vectigales*, cui tale normativa si ispira, si trovano in *dig.*, 50, 15, 4. Anche in un documento « privato », il *liber Pontificalis*, ogni fondo è accompagnato dall'indicazione della città; sistemazione che ritroviamo anche nei registri della chiesa ravennate, secondo *P. Ital.*, 3.

[110] Cfr. pp. 372, 410 sgg., 420 sgg.

[111] È quanto puntualmente emerge da documenti molto precisi sulla società agricola africana, le nuove lettere attribuite ad Agostino, le quali hanno confermato la documentazione già nota (cfr. note 95 sg., 101 sg.);

cfr. Cl. Lepelley, *Liberté, colonat et esclavage d'après la lettre 24: la juridiction épiscolale ' de liberali causa '*, in *Les lettres de Saint Augustin*, cit., pp. 335-41. Anche l'*epist.* 20, 4 mostra l'importanza degli *actores* nella gerarchia sociale delle campagne d'Africa, una funzione ambíta anche dal clero (*Mansi*, III, p. 147); cfr. per l'Italia, Gelas., *epist.*, 20-2 (Thiel, pp. 386-9; in generale, Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 493-5, 500-2, 510-4).

[112] *epist.*, 31 (Thiel, pp. 447 sg.); cfr. Pelag., *epist.*, 4, 83 (Gassò, pp. 203 sg.).

[113] Cfr. R. His, *Die domänen der römischen Kaiserzeit*, Leipzig 1896, p. 104.

[114] Cfr. Jones, *LRE*, cit., pp. 788-91 (ivi casistica); per analisi più specifiche, A. Haje, *Etude sur les locations à long terme et perpétuelles dans le droit romain*, Paris 1926; W. Kamps, *L'Emphytéose en droit grec et sa réception en droit romain*, « Rec. Soc. J. Bodin », Bruxelles 1938; E. Levy, *West Roman Vulgar Law. The Law of the Property*, Philadelphia 1951, pp. 77-80; F. Burdeau, *Les ' Jus perpetuum ' et le régime fiscal des ' res privatae ' et des fonds patrimoniaux*, « Iura » 23 (1972), pp. 1-25; *L'administration des fonds patrimoniaux et emphytéotiques au Bas-Empire*, « RIDA » 20 (1973), pp. 285-310.

[115] *C. litt. Petil.*, 2, 83, 184 (*CSEL* 52, p. 114); *epist.*, 66 (34², pp. 235 sg.). L'enfiteuta era il vescovo Crispinus di Calama, attestato tra il 394 e il 411 (*Pros. chrét.*, *Afr.*, I, *Crispinus* 1, p. 253); sull'episodio, Cl. Lepelley, *Deux témoignages de Saint Augustin sur l'acquisition d'un domaine à bail emphytéotique*, « Bull. archeol. du C.T.H.S. » 17B, Paris 1984, pp. 273-83; cfr. anche Aug., *epist.*, 113-6 (*CSEL* 34, pp. 659-63); 20, 19 (88, p. 104); cfr. J. Folliet, *L'affaire Faventius. Examen du dossier (Augustin Epist. 113-116)*, « REAug » 30 (1984), pp. 240-50. Che *animae* si riferisca a tutti gli abitanti del fondo, si ricava anche da Ennod, *vita Epiph.*, 171 sg.

[116] Cfr. Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 510-4. Sui *conductores* cfr. le giuste osservazioni di Lepelley (*Les cités*, cit., I, p. 322; *Deux témoignages*, cit., pp. 280 sg.). È insostenibile l'opinione di M. Rostovzev (*SEHRE²*, Oxford 1957, p. 530) secondo cui l'enfiteusi giovò soprattutto al grande latifondo senatorio. D fatto, sia in Italia che in Africa, l'enfiteusi — e più in generale la grande *locatio-conductio* — servono a moderare l'impatto sociale della concentrazione fondiaria, favorendo processi di redistribuzione: dei redditi in primo luogo, e poi anche della proprietà; si pensi a istituti come lo *ius privatum salvo canone* e lo *ius privatum*. Indicativa della diffusione del fenomeno è la formula di *C.Th.*, 16, 5, 54, 5-6 (414), relativa all'Africa: « conductores domus nostrae, conductores privatorum ». Il concilio di Cartagine del 348-9 proibì la *conductio* di terre solo ai clerici (*Mansi*, III, p. 156, 6), mentre quello del 397 dovette estendere il divieto anche ai vertici ecclesiastici (III, p. 883, 15, 1) e ribadire queste norme nel 419 (III, p. 921, 15). È evidente l'inefficacia dei canoni conciliari. Per l'Oriente, il concilio di Calcedonia conferma una situazione analoga (*Schwartz* II/2, p. 87), che però non sussiste più nel VI secolo (Gr. Magn., *epist.*, 2, 43). Fenomeni di grande pressione per la *locatio-conductio* sono rilevabili in Italia (Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 207 sgg., 301 sg.. e *passim*) ove, in età gregoriana, troviamo tra gli affittuari ecclesiastici dei *viri clarissimi* (*epist.*, 9, 36) e dei medi burocrati goti (9, 78). Proprio la zia di Gregorio sposò uno dei propri *conductores* (*dial.*, 4, 17; *hom. in Ev.*, 2, 38, 15), e il suo predecessore Gelasio I tratta di un *conductor* regio, certo Moderatus, molto influente a Luceria (Lowenfeld, *Epist. Pont. Rom.*, Lipsiae, n° 3). Per l'atteggiamento dei curiali e di altre categorie verso la *locatio-conductio*, Petit, *Libanius*, cit., pp. 98-100;

F. Millar, *The 'Privata'*, cit., p. 125; *Empire and City. Augustus to Julian: Obligations, Excuses and Status*, « JRS » 73 (1983), pp. 91-6, spec. p. 76; altra casistica in Jones, *LRE*, cit., p. 254 n. 49.

[117] *C.Th.*, 16, 5, 54, 5-6 (414) implica una certa fissità dei canoni dovuti per ogni fondo tanto allo Stato che ai privati dai *conductores* africani sia nel regime del fitto breve sia nell'enfiteusi (cfr. pure 16, 5 52 del 412); a ciò corrisponde d'altra parte la stabilità consuetudinaria dei canoni colonici.

[118] Cfr. Beaudouin, *Les grands domaines*, cit. (1897), pp. 673-82, 691-716 e *passim.*

[119] Cfr. A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura. Sui rapporti tra potere politico e formazione dei prezzi*, « QUCC » 36 (1981), pp. 123-46, spec. pp. 140-6 a proposito delle importanti *nov. Val.* 24 (447) e 15 (444); Whittaker, *The Late Roman Trade*, cit., apporta ulteriore documentazione. Un caso rivelativo per l'Italia è la fiera annuale di Consilinum, in Lucania, che si svolgeva sotto il controllo dei grandi *possessores* e *conductores* della zona (Cass., *Var.*, 8, 33); cfr. E. Gabba, *Mercati e fiere nell'Italia romana*, « SCO » 24 (1975), pp. 159-63, con le precisazioni di F. Bulgarella, in N. Cilento (ed.), *Storia del Vallo di Diano*, II, Salerno 1982, p. 17 — a proposito di Cass., *Var.*, 11, 31 — e di L. Cracco Ruggini, *Tra la Sicilia e i Bruzii: patrimoni, potere politico e assetto amministrativo*, in *Misc. di Studi Storici*, II, Cosenza 1982, pp. 59-77 (cfr. n. 36).

[120] Una sintesi, con indicazione delle peculiarità delle circolazione provinciale, in Cracco Ruggini, *Milano nella circolazione monetaria*, cit. (ivi bibliografia).

[121] Studi numerosi a questo fenomeno ha dedicato, per i secoli III-IX, M. Giacchero: *Ambrosii, De Tobia (saggio introduttivo, traduzione con testo a fronte)*, Genova 1965, pp. 7-82, spec. pp. 53 sg.; *Aspetti economici fra III e IV secolo: prestito ad interesse e commercio nel pensiero dei Padri*, « Augustinianum » 17 (1977), pp. 25-37, spec. pp. 26-8; *'Fenus' 'usura' 'pignum' e 'fideiussio' negli scrittori patristici del quarto secolo. Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo*, in *III Conv. Acc. Rom. Cost. (1977)*, Perugia 1979, pp. 445-73; *L'atteggiamento dei concili in materia di usura dal IV al IX secolo, ibid. IV (1979)*, Perugia 1981, pp. 307-65; cfr. pure Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 190-202; E. Bianchi, *In tema d'usura, canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo*, « Athenaeum » 61 (1983), pp. 321-42 e 62 (1984), pp. 136-53.

[122] *Le colonat romain*, cit., p. 119.

[123] Magistrale trattazione generale del tema in E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti II Congr. Int. della Soc. Ital. di Storia del Diritto (Venezia 18-22 settembre 1967)*, Firenze 1971, pp. 822-1097. Alcuni casi tardoantichi di interesse storico-economico in Mazzarino, *ATA* I, cit., pp. 299-327; A. Giardina - F. Grelle, *La tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, « MEFRA » 95 (1983), pp. 249-303; per una costituzione epigrafica di Efeso, cfr. sotto, pp. 396 sgg.

[124] Mi sembrano più fondate le tesi di Goffart, Eibach, Carrié (cfr. note 1, 4, 13) che, pur con diversità interne, respingono l'interpretazione, per così dire, sociale del colonato, sostenuta p. es. da Fustel de Coulanges, A. H. M. Jones, M. I. Finley (cfr. n. 12). Una soluzione del genere era già stata avanzata con vigore da Ch. Saumagne (*Du rôle de l' 'origo' et du 'census'*, cit., partic. pp. 547-52) e ancor prima dagli studi di K. Rodbertus (*Zum Geschichte der agrarischen Entwicklung Roms unter der Kaisern, oder die Adscriptitier, Inquilini und Colonen*, « Jahrbüch f. Nationalökon. u. Statistik » 2, 1884, pp. 206-8) e B. Heisterberk (*Die Entstehung des Co-*

lonats, Leipzig 1876). La questione è stata ripresa da Gascou, *Les grands domaines*, cit., pp. 20-7, che assume una posizione mediana.

[125] Cfr. *C.I.*, 11, 48, 5. Il *dominus* non poteva mutare gli usi del fondo introducendo modifiche (*innovatio*) nella *vetus consuetudo*, tanto per i canoni come per i rapporti di produzione: *C.I.*, 11, 48, 20 (529) e 23, 2-3 (531-4). Egli pertanto non doveva dare ricetto ai fittavoli altrui (*C.I.*, 11, 48, 23, 5) e non poteva trasferire i contadini dalle sedi originarie: *C.Th.*, 13, 10, 3 = *C.I.*, 11, 48, 2 e 7 (Valentiniano e Valente), neppure se il colono era consenziente: *C.I.*, 11, 48, 13 (400) e *C.Th.*, 4, 23, 1 (400) = *C.I.*, 11, 48, 14. Le forme locali di fitto dovevano essere osservate: *C.I.*, 11, 48, 5 (365) e nessuna autorità pubblica poteva sottomettere alcune categorie privilegiate di fittavoli a prestazioni da cui erano esentate: *C.I.*, 11, 68, 5 (386 Seeck).

[126] *C.I.*, 11, 63, 1. Su questa nota costituzionale, cfr. R. Monier, *Le sens et la portée de la constitution de 319, C.J. XI, 63, 1*, in *Fest. A. Simonius*, Basel 1955, pp. 259-61; H. Pavis D'Escurac, *Irrigation et vie paysanne dans l'Afrique du Nord antique*, « Ktema » 5 (1980), pp. 186-8; B. D. Shaw, *Lamasba: an Ancient Irrigation Comunity*, « AntAfr » 18 (1982), pp. 61-103. La derivazione dei rustici delle « Tablettes Albertini » dai *cultores Manciani* è stata sostenuta con argomenti convincenti da Ch. Saumagne (*Les 'Tablettes Albertini'*, cit., pp. 97-142), contro l'opinione di Pallasse, *Les Tablettes Albertini*, cit., pp. 267-78; cfr. anche C. R. Whittaker, *Land and Labour in North Africa*, « Klio » 60 (1978), pp. 331-62; Lepelley, *Deux témoignages*, cit., pp. 279 sg.

[127] Così sostiene Carrié, *Un roman des origines*, cit., pp. 224 sg. con n. 81, contro la *communis opinio*: p. es. de Coulanges, *Le colonat romain*, cit., pp. 120, 131; Stein, *Histoire*, cit., I, p. 30 con p. 414 n. 49; Jones, *The Roman Colonate*, cit., p. 300; Goffart, *From Roman Taxation*, cit., pp. 183 sg.; *Caput and Colonate*, cit., pp. 68 sg.; Eibach, *Untersuchungen*, cit., p. 24. I testi fondamentali della discussione sono *C.I.*, 11, 50, 1-2 (325 e 396, secondo Seeck). Il punto debole della tesi di Carrié è che i coloni nel 325 pagavano direttamente le imposte agli esattori, mentre solo dopo il 371 una parte di essi — i nullatenenti — lo facevano, tramite il *dominus* (cfr. n. 2). Quindi, anche ammettendo per *superexactio* il significato, non esclusivo però, di sovrimposta illegale, non si vede come i padroni la potessero praticare prima del 371.

[128] I testi epigrafici africani in *FIRA*², pp. 484-98 e in D. Flach, *Inschriftenuntersuchungen zum römischen Kolonat in Nordafrika*, « Chiron » 8 (1978), pp. 441-92; cfr. le considerazioni di J. Kolendo, *Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire*, Paris 1976, partic. pp. 38, 60, 70; *Sur la législation relative aux grands domaines dans l'Afrique romaine*, « REA » 65 (1963), pp. 80-103, spec. p. 87. Sulla situazione sociale delle campagne africane nel III secolo, è basilare Mazzarino, *L'impero romano*, cit., II, pp. 491-508; nel tardo impero la condizione dei contadini appare peggiorata (Lepelley, *Les cités*, cit., I, pp. 326-30).

[129] S. Mazzarino, *Si può parlare di rivoluzione sociale alla fine del mondo antico?* (1961), *ATA*, cit., I, pp. 431-45.

[130] Lib., *or.*, 47, 13-6; testo e traduzione in L. Harmand, *Libanius. Discours sur les Patronages*, Paris 1955. Particolarmente penetrante è l'esegesi di J.-M. Carrié, *Patronage et propriété militaire au IVᵉ s. Object rhétorique et objet réel du discours 'Sur les patronages' de Libanius*, « BCH » 100 (1976), pp. 159-76.

[131] Theod., *h.R.*, 14, 4 (l'episodio è anteriore al 423 e si situa intorno

alla seconda metà del IV secolo: Petit, *Libanius*, cit., pp. 349, 399). Alcuni modelli sociali in R. Redfield, *Peasant Society and Culture*, Chicago 1960, pp. 36 sgg.

[132] Africa: Aug., *epist.*, 247 (cfr. note 79, 115, con W. H. Frend, *The Donatis Church*, Oxford 1972, p. 253); Sicilia: cfr. sotto, pp. 430 sgg.; Asia Minore (Sykeon): *Vita Theod. Syk.*, 76 (*Subs. Hag.*, 48, I, pp. 63 sg., II, pp. 66 sg.); cfr. Patlagean, *Pauvreté*, cit., p. 285 e l'analisi del testo di A. Guillou, *La civiltà bizantina dal IV al IX secolo. Aspetti e problemi*, Roma-Bari 1977, pp. 385-94.

[133] Cfr. S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit. (n. 128), e le disposizioni legislative citate da Goffart, *Caput and Colonate*, cit., pp. 68-90.

[134] Cfr. da ultimi su questo tema molto dibattuto le posizioni divergenti di C. R. Whittaker, *Rural Labour*, cit., pp. 73-99 (che riprende le tesi di G. Mickwitz, M. I. Finley, H. W. Pleket) e di A. Carandini, *Pref.* a J. Kolendo, *L'agricoltura nell'Italia romana*, Roma 1980, pp. IX-LV; *Columella's Vineyards and the Rationality of the Roman Economy*, « Opus » 2 (1983), pp. 177-204.

[135] Cfr. L. Cracco Ruggini, *Progresso tecnico e manodopera in età imperiale*, in *Tecnologia, economia e società nel mondo romano (Como 27-29 settembre 1979)*, Como 1981, pp. 45-66, partic. pp. 60-6 (ivi bibl.).

[136] Nel 327 Costantino vietò la vendita dei servi agricoli (*C.Th.*, 11, 3, 2: *mancipia adscripta censibus*); Valentiniano I li assimilò ai coloni censiti dichiarandoli inalienabili separatamente dal fondo (*C.I.*, 11, 48, 7 del 371), norma poi revocata in Italia da Teoderico (*ed. Theod.*, 142), così come era stabilito per i liberi fittavoli (*C.Th.*, 13, 10, 3 del 357); cfr. Goffart, *Caput and Colonate*, cit., pp. 78 sg.; diversam. Carrié, *Un roman des origines*, cit., pp. 237 sg. Ai *domini* rimaneva la facoltà di trasferire i coltivatori all'interno delle loro proprietà, ma anche questo doveva avvenire con alcune limitazioni: *C.I.*, 11, 48, 13 (400); *nov. Val.*, 35, 18 (452). Secondo Jones, *The Roman Colonate*, cit., pp. 227 sg. l'inamovibilità dei coloni, non anteriore a Diocleziano, fu istituita per consentire la riscossione della *iugatio-capitatio*.

[137] *C.Th.*, 11, 16, 4 = *C.I.*, 11, 48, 1: « Neque umquam *sationibus* vel colligendis frugibus insistens agricola ad extraordinaria onera trahatur, cum providentiae sit opportuno tempore his necessitatibus satisfacere ». Nei mss. predomina *rationibus*, che però, giustamente, non convince gli editori, dato il contesto.

[138] Mi sembra eccessivo il dubbio di Callu, *Le 'centenarium'*, cit., p. 309: « n'est pas sûr que les *domini praediorum* prélevaient de l'or ».

[139] La legge del 368 (Seeck, *Regesten*, p. 230 contro i mss. che portano la data del 373) è indirizzata al *magister equitum* Iovinus, quindi si applica a tutte le truppe occidentali: è poco verosimile che i veterani dell'Oriente fossero privati del privilegio. L'etimologia di *agraticum* è, secondo *Th.l.L.*, *ab ager* (cfr. *viaticum*).

[140] Cfr. p. 375.

[141] Per la data, cfr. Seeck, *Regesten*, p. 131, che collega *C.I.*, 11, 48, 8 a *C.I.*, 6, 3, 13 = *C.I.*, 11, 53, 1; cfr. anche *C.I.*, 9, 3, 5, tutte destinate a *Probus ppo.* Tra il 392 e il 395 l'abolizione della *capitatio* fu estesa da Teodosio alla diocesi di Tracia: *C.I.*, 11, 52, 1 (393 Seeck); cfr. Goffart, *Caput and Colonate*, cit., pp. 77-87 (ivi altra legislazione afferente); Eibach, *Untersuchungen*, cit., pp. 225-32 (ivi bibl. sulla costituzione del 371 e su alcuni problemi esegetici).

[142] Il dispositivo di *C.I.*, 11, 48, 8, specie la clausola finale, fa pensare

alla stipula di un contratto di diritto privato (o anche a patti informali) configuranti la specie di *locatio rei, locatio operarum* e *colonia partiaria*, secondo F. M. De Robertis, *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari 1963, p. 398 n. 239; sulle *operae* dei coloni, cfr. sotto, pp. 407 sgg. e *passim*.

143 *in Matth. hom.*, 61 (*PG* 58, 591-2); *in acta Apost. hom.*, 18 (*PG* 60, 147). Il primo passo è irto di punti oscuri: cfr. le interpretazioni di Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 64 sg. e Patlagean, *Pauvreté*, cit., pp. 284-6.

144 *C.Th.*, 5, 6, 3; cfr. Clausing, *The Roman Colonate*, cit., pp. 75-91, e R. Mc Mullen, *Barbarian Enclaves in the Northern Roman Empire*, « AC » 32 (1963), pp. 552-61, spec. p. 544; cfr. la discussione recente sugli insediamenti tardoantichi di coltivatori barbari in Whittaker, *Labour Supply*, cit., pp. 171-9.

145 Cfr. p. 384.

146 A mio parere, tali entrate vanno comprese nei redditi di cui parla il *frg.* 44 di Olimpiodoro.

147 Cfr. O. Seeck, *Collatio lustralis*, « RE » 4 (1900), coll. 370-6; Ch. Lécrivain, *L'origine de l'impôt dit ' lustralis collatio ' ou chrysargire*, in *Mél. G. Boissier*, Paris 1903, pp. 331-4; Stein, *Histoire*, cit., I, p. 116; J. Karayannopulos, *Das Finanzwesen des Frühbyzantinischen Staates*, München 1958, pp. 129-37; Jones, *The Economic Life of the Towns*, cit., *The Roman Economy*, cit., pp. 35-7; *LRE*, cit., pp. 431 sg.

148 *C.Th.*, 13, 1, 5 (364) = *C.I.*, 1, 4, 1 e 4, 63, 1; *C.Th.*, 13, 1, 6 (364); 12 (384); cfr. 13, 1, 13, di ambito orientale, che conferma il principio delle norme precedenti.

149 *C.Th.*, 13, 1, 8 (370) dichiara esenti dal crisargiro i fittavoli imperiali (« coloni rei nostrae qui ea distrahunt quae in dominicis annus tulerit »); quattro anni dopo il provvedimento fu ribadito per tutta la popolazione agricola: « colonos rei privatae vel ceteros rusticanos pro speciebus, quae in eorum agris gigni solent, inquietari non oportet » (*C.Th.*, 13, 1, 10). Costanzo II, nel 361, aveva fatto una precisazione simile per i coloni senatorî: « inter negotiatores describi non oportet » (*C.Th.*, 13, 1, 3).

150 « Exceptio autem eos tantummodo in hoc communi fere sorte defendet, qui proprio rure per se aut homines suos qui evidentissime cognoscuntur negotiantes non tam mercatorum loco haberi debent quam sollertium strenuorumque dominorum » (*C.Th.*, 13, 1, 6).

151 Amm., 27, 3, 4 con Symm., *epist.*, 1, 44; 2, 38; *or.*, 5, 1; *CIL* VI 1968; cfr. da ultimo Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 518-21 (ivi bibl. sull'episodio, cui si aggiungano le considerazioni di Mazzarino, *ATA*, pp. 414-416 e 421-4).

152 Cfr. A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura*, cit., pp. 124 sgg.; Id., *Lavoro e storia sociale*, cit., pp. 126-8 per il tardo antico. Una trattazione diacronica in J. D'Arms, *Commerce and Social Standing in Ancient Rome*, Cambridge (Mass.) 1981; e, dal punto di vista storiografico, *The Status of the Traders in the Roman World*, in *Essays G. F. Else*, Ann Arbor 1977, pp. 159-79.

153 Malal., p. 398 (Bonn). Contro la notizia di Zosimo (II 38), comunemente accolta, J. Rougé pensa che il crisargiro possa essere anteriore a Costantino e già applicato sotto Diocleziano. La congettura si basa sulle esazioni imposte per i *vicennalia* di Galerio di cui tratta Lattanzio (*mort. pers.*, 31); cfr. J. Rougé, *Questions d'époque constantinienne*, in Frézouls (ed.), *Crise et redressement*, cit., pp. 122-5.

154 Joh. Chrys., cit. (n. 143). Cfr. sotto, pp. 422 sgg., 433, 435 sg., 439 sgg.

155 Oltre ai testi già citati (note 148-9), rientrano in questa legisla-

zione le costituzioni tese a impedire l'evasione del crisargiro da parte dei *mercatores* protetti da persone influenti: *C.Th.*, 13, 1, 15 (386); 21 (418).

[156] *C.Th.*, 11, 16, 1 (318 Seeck); *C.I.*, 11, 62, 2 (321); *C.Th.*, 12, 6, 2 (325); 11, 20, 1 (363 Seeck); 11, 19, 3 (364); 11, 20, 2 (364); 5, 15, 20 (366); 11, 16, 3 (382 Seeck); *nov. Val.*, 3 (445).

[157] *C.Th.*, 10, 1, 11 = 12, 6, 14; cfr. per la Cappadocia, *nov. Iust.*, 30, 2-4 (536).

[158] Cfr. Jones, *LRE*, cit., pp. 417-20; Burdeau, *Les ius perpetuum*, cit.; *L'administration des fonds patrimoniaux*, pp. 295 sg.

[159] *Inschr. v. Ephesos*, Ia, Bonn 1979, n. 42, pp. 264-70. Altri testi fondamentali sulle vicende amministrative delle terre cittadine nel IV secolo sono: Lib., *epist.*, 828, 3; *or.*, 12, 69; 13, 45; 17, 9; Iul., *misop.*, 370D; Amm., 25, 4, 15; cfr. tra gli studi più recenti sull'iscrizione di Efeso W. Liebeschuetz, *The Finances of Antioch in the Fourth Century*, « ByzZ » 52 (1959), pp. 344-56; G. Bonamente, *La città nella politica di Giuliano l'Apostata*, « AFLM » 16 (1983), pp. 9-17; A. Chastagnol, *La législation sur les biens des villes au IV^e siècle à la lumière d'une inscription d'Ephèse*, in *V Conv. Acc. Rom. Cost. 1983*, Perugia 1986, pp. 77-104.

[160] Seguo per le ll. 6-8 la soluzione proposta da Liebeschuetz, *The Finances of Antioch*, cit., p. 348, accolta ora e ampliata da Chastagnol, *La législation sur les biens des villes*, cit.

[161] Cfr. note 10, 48, 62, 74.

[162] Cfr. A. Giardina - F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli*, cit., pp. 254-259, 261-5.

[163] Obbligo di prendere in *conductio* terre ex-cittadine di ogni qualità, non solo le buone: *C.I.*, 11, 59, 5 (377-8 Seeck3; *C.Th.*, 10, 3, 4 (383); destinazione di 1/3 del canone dovuto alla *res privata* alle costruzioni pubbliche dei centri urbani: *C.Th.*, 15, 1, 18 (374); 5, 14, 35; 15, 1, 32 sg. (395); 34 (396).

[164] *C.Th.*, 13, 1, 5 (364) = *C.I.*, 1, 4, 1 e 4, 63, 1; 11, 12, 3 (365); cfr. *C.I.*, 4, 63, 5 (409); *nov. Theod.*, 7, 1 (439).

[165] *C.Th.*, 13, 1, 25; cfr. K. G. Holum, *Theodosian Empresses*, Berkeley 1982, pp. 131-4.

[166] Cfr. per la data Seeck, *Regesten*, pp. 59 e 100.

[167] Cfr. pp. 385 sg.

[168] *Inschr. v. Ephesos*, cit. (n. 159), l. 8.

[169] Cfr. pp. 425 sg., 431 sg.

[170] Mi riferisco in particolare a Callu, *Le 'centenarium'*, cit., e Morrisson, *Numismatique et histoire*, cit.

[171] A. R. Radcliffe-Brown, *Structure and Function in Primitive Society, Essays and Addresses*, London 1951.

[172] *Teoria economica del sistema feudale. Proposta di un modello*, trad. it., Torino 1970; e teorie esposte in *Problemi e metodi di storia economica*, trad. it. Milano 1972. Giustamente è stata ribadita la validità delle suggestioni del metodo di Kula anche per l'analisi economica dell'agricoltura romana da Carandini, *Columella's Vineyards*, cit., pp. 181-6; cfr. Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 491-3 e n. 15.

[173] Cfr. soprattutto, Ruggini, *Economia e Società*, cit., I parte (ivi fonti e bibliografia); *Vicende rurali dell'Italia antica dall'età tetrarchica ai Longobardi*, « RSI » 89 (1977), pp. 261-86. Del tutto inadeguato al tema, K. Hannestad, *L'évolution des ressources agricoles de l'Italie du 4^e au 6^e siècle de notre ère*, København 1962. Per l'età di Cassiodoro, il panorama economico

è stato bene analizzato da R. Soraci, *Aspetti di storia economica italiana nell'età di Cassiodoro*, Catania 1974. Ancora utile, ma da maneggiare con prudenza, F. M. De Robertis, *La produzione agricola in Italia dalla crisi del terzo secolo all'età dei Carolingi*, « Ann. Fac. Ec. e Comm. di Bari » 7 (1948), pp. 67-271.

[174] *Tob.*, 23 sg.; 80 sg.; cfr. Giacchero, *Ambrosii. De Tobia*, cit., pp. 7-82, partic. pp. 7-15 per la datazione; cfr. anche *' Fenus ' ' usura ' ' pignus '*, cit., pp. 449 sg., 463-6: è evidente l'originalità di alcune situazioni economiche contemplate da Ambrogio, che le riprende dai padri cappadoci riplasmandole sulla realtà della Cisalpina, o ne introduce altre mancanti nei suoi modelli.

[175] *Nab.*, 14 (ispirato a Basil., *hom. in illud Lucae*, 4 = *PG* 31, 268 sg.; cfr. sopra, pp. 378 sg.). Per la data del trattato, da ultimo V. R. Vasey, *The Social Ideas in the Works of St. Ambrose. A Study on the De Nabute*, Roma 1982, pp. 22-5 (ivi *status quaestionis*).

[176] Ivi, 18.

[177] Ivi, 20.

[178] Ivi, 35.

[179] Ambr., *Nab.*, 29, 35-9; *Cain*, 1, 21; *exaem.*, 5, 14; Zeno Ver., *de avar.*, 1, 4; Max. Taur., *serm.* 77; Petr. Chrys., *serm.*, 122.

[180] *epist.*, 82, 8; cfr. il commento giuridico di F. Martroye, *Une sentence arbitrale de Saint Ambroise*, « RD » 4 (1929), pp. 300-11; per la datazione, cfr. J.-R. Palanque, *St. Ambroise et l'empire romain*, Paris 1933, p. 343. I dati prosopografici dei personaggi in *PLRE* I, *Laetus* 2, pp. 492-3; *Marcellus* 8, p. 552.

[181] *de providentia*, 7 (*PG* 83, 677). Il trattato fu scritto nel 447-9 (P. Canivet, *Histoire des moines de Syrie*, I, Paris 1947, p. 54) e l'esempio si collegava a esperienze reali molto comuni nella Siria di Teodoreto, come mostra una sua lettera del 434 (*epist.*, 37; cfr. *SC* 40, pp. 101 sg.).

[182] Cfr. L. Cracco Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 99-101; per i rapporti tra agricoltura e commercio in altre province, cfr. note 26-28, 47, 74, 80, 84, 90; R. Mac Mullen, *Roman Social Relations, 50 B.C. to A.D. 284*, New Haven-London 1974, pp. 33, 38 sgg.

[183] Cfr. L. Cracco Ruggini, *Milano nella circolazione monetaria*, cit., partic. pp. 13-22, 32-43.

[184] Cfr. A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura*, cit., pp. 135-46 esamina le problematiche del rapporto, nel tardoantico, tra proprietà terriera e mercatura, riprendendo per quest'età temi già trattati per altri periodi da M. Rostovzev e T. Frank. Le speculazioni sui viveri — frumento soprattutto — dei latifondisti erano abituali già nei secoli precedenti: Rostovtzev, « Frumentum », *RE* 7 (1910), coll. 126-87; *SEHRE*², cit., p. 700 n. 21.

[185] *avar.*, IX (*PL* 11, 328, 330 sg.).

[186] Cfr. sotto, n. 251.

[187] *serm.*, 77 (*CC SL*, 23, p. 39).

[188] Mi riferisco alla posizione poco convincente sullo scarso ruolo economico dei possidenti *negotiatores* della Cisalpina sostenuta da E. Faure, *Economie et société dans l'Italie du Nord du IVᵉ au VIᵉ siècle*, « RD » 42 (1964), pp. 640-58.

[189] Cfr. n. 251.

[190] 6, 81; per la data, cfr. O. Seeck, *Symmachus*, p. CLXIII.

[191] *C.Th.*, 13, 6, 7 (375) definisce *fructus* il reddito degli immobili urbani; cfr. *C.Th.*, 9, 42, 20 (408) e i testi cit. alla n. 112.

[192] Cfr. M. Rostovzev, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonats*, Leipzig 1910, pp. 363-71.

[193] A parte le riserve generali, già espresse, verso questa tesi, ho forti dubbi che l'*auri enormitas* attestata a Roma verso il 370-85 da Simmaco (*rel.* 29) si possa connettere alla monetizzazione dei canoni. Al contrario, se i proprietari terrieri, tra cui i ricchissimi senatori romani, incassavano sempre più oro, si dovrebbe pensare che a Roma c'era abbondanza di solidi, visto che nell'Urbe l'aristocrazia spendeva buona parte dei suoi redditi. Per l'*auri enormitas* della *rel.* 9 — che allo stato dei fatti è comunque un fenomeno romano — rimango dell'opinione espressa in altra sede (Vera, *Commento*, cit., pp. 220-37) che si tratti di un fatto interno alla circolazione dell'Urbe e al rapporto squilibrato tra emissioni auree e bronzee; cfr. ultim. E. Demougeot, *A propos des 'solidi Gallici' du V^e^ siècle apr. J.-C.*, « RH » 280, pp. 1-30, spec. pp. 1-8.

[194] 14, 6, 10. Si noti che Ambrogio, in *Tobia*, 23 sg., adopera lo stesso frasario di Ammiano con chiaro riferimento ai raccolti effettivi: « aiunt nobile praedium, ... accumulant proventus fructuum, annuos reditus exaggerant; ... tu possides tua praedia... tibi fructuum emolumenta procedunt » (cfr. pp. 401 sg.).

[195] *Ibidem.*

[196] Amm., 28, 4, 18 sg.; cfr. Symm., *epist.*, 8, 23, 3; Aus., *Mos.*, 208-219; Sidon., *epist.*, 2, 2; G. Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoromana*, cit., pp. 95 sgg.

[197] Cfr. p. es. *C.I.*, 11, 48, 20, 2; per questa terminologia della rendita (*canon*, *pensio*, *reditus*, *conlatio*), cfr. L. Wenger, *Canon in den römischen Rechtsquellen und in den Papyri*, Wien-Leipzig 1942, pp. 37-47.

[198] Cfr. J. Beaujeu, *Remarques sur la datation de l' 'Octavius'; vacances de la vendage*, « RPh » 41 (1977), pp. 124-31. Qualche esempio in Symm., *epist.*, 1, 5, 7, 10; 2, 60; 3, 23; 6, 66; 7, 18.

[199] 3, 23.

[200] Cfr. pp. 401 sgg.

[201] 1, 6, 3; cfr. l'interessante analisi di Ed. Frézouls, *La vie rurale au Bas-Empire d'après l'oeuvre de Palladius*, « Ktema » 5 (1980), pp. 193-210, spec. pp. 200-7.

[202] Cfr. D. Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 504-7. La questione del rapporto tra villa tardoantica e fondo agricolo e delle tipologie in cui esso si articolava rimane un problema aperto, che sarà eventualmente risolto soprattutto dagli archeologi. Palladio, p. es., consiglia di collocare l'*area* nei pressi della villa, intorno alla quale sono disposti edifici e impianti produttivi (torchi, cantine, magazzini, stalle ecc.). In Mauretania Cesariense, l'indagine di Ph. Leveau presenta una situazione del tutto diversa: le ville in funzione nel I-III secolo, con disposizione reticolare nel territorio di Cesarea, vengono abbandonate a favore di una ristrutturazione agricola basata su villaggi e piccoli agglomerati, con conseguente disuso dei precedenti, grandi impianti di torchi oleari (*Caesarea de Maurétanie. Une ville romaine et ses campagnes*, Roma 1984, pp. 427-39, 473-85). In Sicilia non è chiaro se le grandi ville tardoantiche avessero funzione produttiva e fossero corredate da strutture agricole; cfr. R. J. Wilson, *Eraclea Minoa. Ricerche nel territorio*, « Kokalos » 26-27 (1980-81), pp. 656 sg.; *Luxury Retrait. Fourth Century Style: a Millionaire Aristocrat in Late Roman Sicily*, « Opus » 2 (1983), pp. 537-42; Cracco Ruggini, *La Sicilia*, cit., pp. 10-6; *Sicilia III/IV secolo*, cit., pp. 484 sgg.

[203] Sarebbe una possibile spiegazione di Pall., 1, 6, 2, che ha fatto scor-

rere fiumi d'inchiostro: il reclutamento da parte del padrone di artigiani agricoli (*ferrarii, lignarii, doliorum cuparumque factores*) che però servono ai fittavoli; cfr. n. 35.

[204] Non pare giustificato lo scetticismo verso la validità di questa e di altre categorie concettuali marxiane per l'analisi economica del mondo antico: Whittaker, *Rural Labour*, cit., pp. 76 sg.; M. I. Finley, *The Study of Ancient Economy. Further Thoughts*, « Opus » 3 (1984), pp. 5-11; cfr. in senso opposto AA.VV., *Analisi marxista e società antiche*, Roma 1978 e « Opus » 1 (1982), pp. 3-211.

[205] Cfr. G. Salvioli, *Sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia al tempo dell'impero romano*, « AG » 62 (1899), pp. 211-46, 499-539; cfr. G. Clemente, *Le carriere dei governatori della diocesi italiciana dal III al V secolo*, « Latomus » 28 (1969), pp. 619-44 e gli studi cit. (n. 38).

[206] Symm., *epist.*, 6, 54, 58, 62, 64; 7, 54, 113, 114; *C.Th.*, 7 ,13, 13-14 (397); cfr. S. Mazzarino, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma 1942, pp. 237-9; *ATA* I, cit., pp. 290-3; A. Marcone, *Commento storico al libro VI dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1983, pp. 133-4, 137-9, 142-6 (ivi bibl. e fonti).

[207] Ambr., *off.*, 3, 47. Il significato complessivo dell'episodio non è del tutto chiaro; cfr. Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 116-46; *Ambrogio di fronte alla compagine sociale del suo tempo*, in *Ambrosius Episcopus (Milano, 2-7 dicembre 1974)*, Milano 1976, pp. 230-65; E. Faure, *Saint Ambroise et l'expulsion des pérégrins de Rome*, in *Études G. Le Bras*, I, Paris 1905, pp. 523-40; *« Italia Annonaria ». Notes sur la fiscalité du Bas-Empire et son application dans les differentes régions de l'Italie*, « RIDA » 11 (1964), pp. 149-231; F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze 1980, p. 410; A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura*, cit., p. 130. Per la datazione della carestia al 376 e l'identificazione del prefetto cristiano in Aradius Rufinus, cfr. J.-R. Palanque, *Famines à Rome à la fin du IV^e siècle*, « REA » 33 (1931), pp. 346-56.

[208] Cfr. p. 416.

[209] Cfr. E. M. Štaerman - M. K. Trofimova, *La schiavitù nell'Italia imperiale*, trad. it., Roma 1975, pp. 47-51; Kolendo, *L'agricoltura nell'Italia romana*, cit., pp. 7-56 e *passim*; Finley, *Private Farm Tenancy*, cit., pp. 103 sgg.

[210] *r.r.*, 1, 7; cfr. W. E. Heitland, *Agricola. A Study of Agriculture and Rustic Life in the Graeco-Roman World from the Point of View of Labour*, Cambridge 1927, pp. 252-7.

[211] Keil-Premerstein, « DAW » 57 (1914-15), p. 55, l. 46 (iscrizione di Ağa Bey Koï); cfr. T. R. S. Broughton, in T. Frank, *ESAR* IV, cit., pp. 656-7; R. Mac Mullen, *Enemies of the Roman Order*, Cambridge (Mass.) 1967, p. 197.

[212] *CIL* III 10570 = *ILS* 6870, col. III, ll. 28 sg.

[213] *C.Th.*, 13, 1, 3 (361).

[214] Per la documentazione relativa al tardoantico, cfr. Ch. Verlinden, *L'esclavage dans l'Europe médiévale*, I, Bruges 1955, pp. 48-54; W. L. Westermann, *The Slave-Systems of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia 1955, pp. 139-49; N. Brockmeyer, *Antike Sklaverei*, Darmstadt 1979, pp. 219-35; Jones, *LRE*, cit., pp. 767-823, 851-5, 997 sg.; P. Veyne, *Le dossier des esclaves-colons romains*, « RH » 537 (1981), pp. 3-25. Sulla problematica economica del rapporto schiavitù-colonato nel basso impero, cfr. M. I. Finley, *Ancient Slavery and Modern Ideology*, London 1980, pp. 123 sgg.; Whittaker, *Rural Labour*, cit., pp. 76-9; A. Giardina, *Lavoro e storia*

sociale, cit., pp. 128-31; Carrié, *Un roman des origines*, cit., pp. 205 sgg.

[215] *C.Th.*, 2, 25, 1 (325 Seeck) = *C.I.*, 3, 38, 1; *Vita Mel. Gr.*, 10-11, 18; *Lat.* 10-12, 18; Pall., *h.L.*, 61, 5. All'ambiente italico e senatorio risalgono due notizie probabilmente fittizie ma verosimili: a) i 2.000 schiavi di Proculus (*H.A.*, *Firmus* 12, 1-2); *b*) il prefetto immaginario Chromatius, ricchissimo, che affrancò in una sola volta 1.040 schiavi (*AA.SS.*, gennaio II, 275).

[216] *C.Th.*, 11, 1, 12 = *C.I.*, 11, 48, 3.

[217] *C.Th.*, 14, 18, 1 = *C.I.*, 11, 26, 1.

[218] Cfr. A. Chastagnol, *La Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, pp. 450 sgg.

[219] Symm., *rel.*, 28, 2-3; cfr. Vera, *Commento*, cit., pp. 204-20.

[220] Lib., *or.*, 47, 28: questo sobrio generale possedeva anche 12 muli, 3 cavalli e 4 cani; cfr. Liebeschuetz, *Antioch*, cit., pp. 47 sg.

[221] Gr. Magn., *epist.*, 9, 233: la proprietà era dotata di 40 pecore, 3 gioghi di buoi, 10 cavalle, 10 mucche, 4 *hastulae* di vigneto, e rendeva, al netto delle imposte, 10 solidi annui.

[222] Nel suo manuale non compare mai *servus*, solo *servulus* una volta e in un contesto molto particolare (1, 6, 18; cfr. Col., *r.r.*, 1, 8, 1) non riferibile alla campagna, e *famulus* due volte (ma nella dedica a Pasiphilus); cfr. R. Martin, *Palladius, Traité d'agriculture I, livres I et II*, Paris 1976, p. 112.

[223] R. Boutruche, *Seigneurie et féodalité. Le premier âge des liens d'homme à homme*, I, Paris 1959, pp. 26-98, 136 sg.; cfr. sotto(pp. ?

[224] M. Carrié, *Un roman des origines*, cit., pp. 209-17 (ivi bibl.).

[225] E. Patlagean, *Pauvreté*, cit., p. 266; cfr. pure *Economie paysanne et Féodalité byzantine*, « Annales (ESC) » 30 (1975), pp. 1371-96.

[226] Jones, *LRE*, cit., p. 805.

[227] Cfr. pp. 425 sgg.

[228] Cfr. pp. 370 sg., 375, 378 sgg., 392 sgg., 401 sgg.

[229] *epist.*, 6, 12; cfr. Heitland, *Agricola*, cit., p. 406; J. A. Mc Geachy, *Quintus Aurelius Symmachus and the Senatorial Aristocracy of the West*, Diss. Chicago 1942, p. 74.

[230] *epist.*, 1, 70 (592) e 9, 115 (599).

[231] Non a caso, durante le difficoltà frumentarie provocate a Roma dalla crisi gildonica, Simmaco intervenne a favore dei proprietari apuli cui era stato richiesto di fornire in via eccezionale grano all'annona romana (Symm., *epist.*, 9, 29, 29a; cfr. Roda, *Commento*, cit., pp. 149-52). Sulla prosperità frumentaria dell'Apulia insistono diverse fonti tarde: *expos.*, 53; Sidon., *carm.*, 7, 146-148; 22, 171-178; Cass., *var.*, 5, 6-7; Paul. Diac., *Lang.*, 2, 21; cfr. F. M. De Robertis, *Sulle condizioni economiche della Puglia dal IV al VII secolo d. C.*, « ASP » 4 (1951), pp. 42-57. È da abbandonare l'opinione che pensa a usuali esportazioni di grano apulo in Gallia sulla base di Sidon., *carm.*, 22, 172: dal contesto, chiaramente iperbolico, emerge solo una descrizione volutamente esagerata dei granai di Paolino riforniti, a dire del poeta, da tutta la terra; cfr. Ph. Jones, *L'Italia agraria nell'alto Medioevo*, cit., p. 74 n. 6; Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 153 sg., 208; Roda, *Commento*, cit., p. 152.

[232] Amm., 27, 3, 4 (cfr. n. 151); per il patrimonio campano dei *Symmachi*, cfr. Seeck, *Symmachus*, pp. XLV-VI.

[233] *expos.*, 55; Herod., 3, 13, 1; Amm., 14, 6, 10 e 16-17; Symm., *rel.*, 40; *C.Th.*, 14, 4, 3 (363); 9, 30, 2 (364); 11, 2, 3 (377); *nov. Val.*, 16 (452); iscrizione di Casamari (Mazzarino, *ATA* I, cit., pp. 299-327); cfr. Id., *Sull'ozio*

di Massimiano Erculio dopo l'abdicazione, «RAL» s. VIII, 8 (1953), pp. 417-21; L. Cracco Ruggini, *Le relazioni fiscali, annonarie e commerciali delle città campane con Roma nel IV secolo d. C.*, «StRom» 17 (1969), pp. 133-146; Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoromana*, cit., pp. 83 sgg.; Vera, *Simmaco e le sue proprietà*, cit.

[234] Symm., *epist.*, 1, 8; 3, 23.

[235] Cfr. p. es. Symm., 2, 55; 6, 18, 21; Oros., 7, 42, 12-13; Zos., 6, 11; *S.H.A.*, *Comm.*, 14; *C.Th.*, 13, 5, 26 (396) = *C.I.*, 11, 2, 2; cfr. Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 516-21 (ivi bibl.).

[236] Cfr. note 83, 196.

[237] *Vita Aurel.*, 48, con *Probus*, 18, 8; *CIL* VI 1785; *C.Th.*, 11, 1, 6 (354); 11, 2, 1-2 (365); cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 47 sgg. con p. 381 n. 6.

[238] Symm., *epist.*, 3, 23, con Ambr., *epist.*, 82, 3 e Cass., *var.*, 12, 22 mostrano la diffusione in tutta l'Italia dell'olivicoltura; dato confermato per la prima età longobarda da Gr. Magn., *dial.*, 3, 37 e 2, 28 sg. È nota l'abbondanza dell'olio africano sul mercato romano: *expos.*, 61; Aug., *de ordine*, 10, 1, 3 (*CSEL* 63, p. 125), ma questo non significa l'assenza di produzioni regionali italiche. Infatti, una parte non irrilevante delle anfore africane tarde ritrovate a Roma e Ostia portava, oltre a olio, pure *garum* e fors'anche vino; cfr. R. Léquement, *Une épave du Bas-Empire dans la baie de Pampelonne (presqu'île de Saint Tropez)*, «RAN» 9 (1976), p. 188; *Etiquettes de Plomb sur des amphores d'Afrique*, «MEFRA» 87 (1975), pp. 667-80; A. Carandini, *Pottery and African Economy*, in Garnsey-Hopkins-Whittaker, *Trade in the Ancient Economy*, cit., pp. 144-62; Cl. Panella, *Ostia*, III, *St. Misc.* 21 (1977), pp. 571-92: D. Manacorda, *Ostia*, IV, 23 (1978), pp. 156-225; Lepelley, *Les cités*, cit., I, pp. 29-36.

[239] Cfr. pp. 368, 390 sg.

[240] *L.P.*, 174 («massa Festi, praepositi sacri cubiculi»), 180 («possessio Herculi, quod donavit Augusto»), 182 («possessio cuiusdam Cyriacae religiosae feminae»; «possessio Augusti... praest. nomini Christianorum»).

[241] Cfr. Jones, *LRE*, cit., pp. 414 sgg.; Vera, *Commento*, cit., pp. 305-311; Lepelley, *Deux témoignages*, cit., pp. 276 sgg.; cfr. sopra, note 156-158.

[242] *epist.*, 5, 87 (cfr. 91, 96); 7, 66; 8, 20; 9, 6, 130; cfr. *C.Th.*, 6, 2, 16.

[243] *La législation sur les biens des villes*, cit. L'equivoco in cui, a mio parere, cade Chastagnol è di equiparare la *praestatio* dovuta dai grandi affittuari alla *res privata* con il canone dei contadini. Esso veniva incamerato dai *conductores* (in natura), ma nulla aveva a che fare con la *praestatio*, se non per il fatto che dall'accumulo dei canoni parcellari dei coloni, ogni grande affittuario detraeva le partite da consegnare agli *actores* imperiali. Lo squilibrio tra il rendimento stabilito dalla *res privata* (*fixus canon*) e il valore reale delle derrate versate dai *conductores* derivava, io credo, da due cause connesse: *a*) un calcolo troppo basso del fitto; *b*) il pagamento in natura secondo quote parziarie di prodotto. Il meccanismo contraddittorio consentiva agli *actores* incaricati di vendere le specie incassate di operare forti lucri, senza peraltro incorrere in veri e propri illeciti amministrativi.

[244] Cfr. pp. 381 sgg.

[245] 27, 11, 1; cfr. Paul., *vita Ambr.*, 25; sulla formazione del patrimonio degli Anicii, cfr. D. M. Novak, *The Early History of the Anician Family*, in C. Deroux (ed.), *Studies in Latin Literature and Roman History*, I, Bruxelles 1979, pp. 117-61; sulla carriera di Petronius Probus, da ultimo

A. Giardina, *Lettura epigrafica e carriere aristocratiche: il caso di Petronio Probo*, « RFIC » 111 (1983), pp. 170-82. È da notare che la moglie di Probus possedeva terre anche in Asia appartenenti alla famiglia « longa a maioribus vetustate » (Cael., *epist.*, 22, 6 = *PL* 50, 546).

[246] J. Gascou, *Notes critiques*, cit., pp. 243-53; *Les grands domaines*, cit., pp. 7 sgg., 38 sgg.; cfr. E. R. Hardy, *The Large Estates of Byzantine Egypt*, New York 1931, pp. 80-93; G. Rouillard, *La vie rurale dans l'empire byzantin*, Paris 1953, pp. 25 sgg.

[247] Cfr. D. Vera, *Simmaco e le sue proprietà*, cit.

[248] Cfr. n. 10; cfr. pure Mickwitz, *Geld u. Wirtschaft*, cit., pp. 119-24; A. C. Johnson - L. C. West, *Byzantine Egypt: Economic Studies*, Princeton 1949, pp. 80-93; A. H. M. Jones, *LRE*, cit., pp. 803 sg.; J.-M. Carrié, *Un roman des origines*, cit., pp. 229-32.

[249] Cfr. J. Gascou, *Les grands domaines*, cit., pp. 60 sgg.; *PLRE*, II, *Apion*, 1-3, 110-2; *Strategius*, 8-9, pp. 1034-6 (*stemma* n. 27).

[250] *C.Th.*, 6, 2, 16.

[251] Simmaco parla di un « conductor rei meae Siciliensis » (*epist.*, 9, 52), forse il malfido Nectarius (6, 66); la diffusione dell'istituto nell'Africa, regione privilegiata nella geografia patrimoniale dell'aristocrazia senatoria romana, è deducibile da *C.Th.*, 16, 5, 54, 5-6 (cfr. note 47, 83, 116).

[252] *C.Th.*, 9, 30, 1-2 (364); cfr. 9, 30, 3-5 (365, 399) e 14, 4, 3 (363); *CIL* IX 2826; Cass., *var.*, 8, 33, 1; cfr. E. Gabba - M. Pasquinucci, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a. C.)*, Pisa 1979, pp. 157-60; A. Giardina, *Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazioni e continuità*, in *SRPS*, I, pp. 96 sg., 105-107 112 sg.

[253] Cfr. pp. 394 sg.

[254] *off.*, 3, 39; cfr. Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 94-6 (ma la genericità del passo non consente invero di stabilire se Ambrogio si riferisce a una coltivazione frumentaria intensiva in terre gestite direttamente dai grandi proprietari cisalpini con schiavi e salariati).

[255] Cfr. la rassegna di C. R. Whittaker, *Rural Labour*, cit.

[256] Cfr. pp. 379 sg.

[257] Aug., *epist.*, 247, 3 (*CSEL* 57, p. 588); *sermo*, 56 (*PL* 38, 301); cfr. R. Léquement, *Le vin africain à l'époque impériale*, « AntAfr » 16 (1980), pp. 185-93, spec. pp. 187 sg.

[258] Cfr. J. Kolendo, *Le colonat en Afrique*, cit., pp. 55 e 60; i canoni dei coloni africani nel II e III secolo erano pagati principalmente in natura, mentre i versamenti monetari erano insignificanti. La documentazione tardo-romana pare confermare la permanenza di tali regimi.

[259] *pers.*, 7, 3.

[260] Cfr. J. P. Moreau, *SC* 39, I, p. 85; F. Corsaro, *De mortibus persecutorum*, Catania 1970, p. 37.

[261] Cfr. p. es. Aug., *civ.*, 10, 1, 2; *epist.*, 24 (*CSEL* 88); Isid., *orig.*, 9, 4; *C.Th.*, 10, 12, 2 (368); *C.I.*, 11, 53, 1 (371); 52, 1 (393); *C.Th.*, 16, 5, 52 (412). Concordo con Carrié, *Un roman des origines*, cit., pp. 225-8 nelle sue critiche a Eibach, *Untersuchungen*, cit., pp. 38-90, 233-7.

[262] *C.I.*, 4, 65, 11, con 14 e *Dig.*, 49, 14, 3, 6; cfr. M. I. Finley, *Private Farm Tenancy*, cit., pp. 114-7; *Ancient Slavery*, cit., pp. 141 sgg.

[263] Cass., *var.*, 8, 31.

[264] Proc., *Goth.*, 3, 22, 30; cfr. Mazzarino, *ATA* II, cit., pp. 436-7; Giardina, *Lavoro e storia sociale*, cit., pp. 131 sg.; Bulgarella, in Cilento, *Storia del vallo di Diano*, cit., pp. 24 sg.

[265] Cfr. pp. 413, 422 sgg., n. 154.

[266] Ambr., *epist.*, 2, 28, 12 e 31; Gaud. Brix., *sermo*, 13 (*CSEL* 68, pp. 120 sg.; ma è possibile che qui si tratti di coloni e non di braccianti: diversam. L. Ruggini, *Economia e società*, cit., p. 95 n. 249). Paolino di Nola allude a una migrazione — si direbbe stagionale — di contadini campani verso l'Apulia (*carm.*, 20, 312 sg.) e Gregorio Magno deplora che i coloni ecclesiastici di Sicilia e Sardegna vadano a lavorare su terre d'altri, trascurando i loro lotti (*epist.*, 5, 7; 9, 203). Ben altra cosa sono le *angariae* di cui altrove parla il papa, probabilmente trasporti, imposte ai coloni illecitamente o in via straordinaria (9, 125, 127, 206).

[267] Il complesso della documentazione sostiene la conclusione di Jones: « Hired labourers seem very rarely to have been employed on a permanent basis... the regular cultivation of the estates was normally carried out either by slaves or by tenants » (*LRE*, cit., pp. 792 sg.). Siria: è possibile che Giovanni Crisostomo, quando parla della povera mercede data ai fittavoli dai loro padroni, si riferisca a lavori stagionali come braccianti; certo è che in Siria si faceva uso abbondante di manodopera avventizia per la raccolta delle olive (Tchalenko, *Villages*, cit., p. 373). Mesopotamia: nel 502 i persiani invasori catturarono nelle campagne cittadini di Edessa e Carre intenti alla vendemmia (Josh. Styl., 52). Grecia: un caso simile al precedente si verificò a Tessalonica (*Mirac. S. Dem.*, 1, 13, 116; cfr. D. Claude, *Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert*, München 1969, pp. 179 sg. Africa: la documentazione tarda non reca traccia delle *operae* dei coloni, come nelle celebri iscrizioni di II-III secolo (cfr. note 34, 128). D'altra parte, i celebri *circumcelliones* appartenevano probabilmente a masse itineranti di braccianti agricoli e piccoli proprietari oppressi da debiti fiscali impiegate per i grandi lavori della mietitura e della raccolta delle olive. Se ne ha attestazione, oltre che in costituzioni e fonti sul donatismo, nella nota iscrizione del « mietitore di Mactar » (*CIL* VIII, 11824); cfr. Saumagne, *Ouvriers agricoles*, cit., pp. 351-64; E. Tengström, *Donatisten und Katholiken*, Göteborg 1964, pp. 27 sg.; Whittaker, *Land and Labour*, cit.; *Rural Labour*, cit., pp. 73 sgg. Egitto: l'archivio degli Apioni non attesta prestazioni d'opera gratuite dei fittavoli, mentre abbondano le notizie di pagamenti per lavori eseguiti sui fondi rustici (Hardy, *The Large Estates*, cit., pp. 122-132); Rufino (*hist. mon.*, 18), riferisce di monaci ingaggiati per la mietitura e pagati con grano.

[268] *C.I.*, 11, 48, 5 (cfr. sopra, pp. 368 sg.). Il divieto legislativo di distogliere gli agricoltori dalle semine e dai raccolti imponendo loro *onera extraordinaria* implicitamente esclude l'imposizione ai coloni anche di pesanti corvées padronali proprio nel periodo in cui le *operae* gratuite dei fittavoli sarebbero state più necessarie (*C.I.*, 11, 16, 4 = *C.I.*, 11, 48, 1). E d'altra parte è molto dubbio che il termine *opera* in diverse costituzioni relative al colonato sia da intendersi come « giornata di lavoro » gratuito da prestare in quanto fittavolo; *opera* in questi testi pare più genericamente riferirsi al lavoro del colono, quindi anche a quello svolto sul proprio podere (*C.I.*, 11, 48, 8 e 53, 1 del 371); infatti, *C.Th.*, 5, 6, 3 (409), parlando dell'assegnazione ai proprietari dei prigionieri sciri in quanto coloni, precisa: « opera autem eorum terrarum domini libera utantur »; diversam. J. Percival, *P. Ital. 3 and Roman Estate Management*, in *Homm. M. Renard*, II, Bruxelles 1969, pp. 607-15, spec. p. 612.

[269] *epist.*, 6, 21; cfr. Fustel de Coulanges, *Le colonat romain*, cit., p. 146.

[270] Così, p. es., Westermann, *The Slave Systems*, cit., pp. 139-49; *Upon the Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, « Eos » 48 (1956), pp.

24 sg.; Finley, *Ancient Slavery*, cit., pp. 142 sgg.; ma cfr. le obiezioni pertinenti di P. Anderson, *Passages from Antiquity to Feudalism*, London 1974, p. 82.

[271] *C.Th.*, 2, 25, 1 (325 Seeck) = *C.I.*, 3, 28, 1; cfr. *C.Th.*, 11, 3, 2 (327) e *C.I.*, 11, 48, 7 (371); sulla questione, R. Soraci, *La legislazione di Costantino sulla schiavitù: Ettore Ciccotti e il dibattito storiografico moderno*, « QC » 5 (1983), pp. 57-77; M. G. Zoz De Biasio, *Nota minima sulla tutela nei nuclei familiari servili*, in *Studi A. Biscardi*, IV, Milano 1983, pp. 537-44.

[272] Magistrale trattazione in S. Mazzarino, *La fine del mondo antico*, Milano 1959, pp. 147-61; *Aspetti sociali*, cit., pp. 40 sg., 306-13.

[273] E. Patlagean, *Pauvreté*, cit., p. 266. Riflessioni di grande acutezza sulle implicazioni del colonato nei rapporti di produzione sono state espresse da E. Sereni, *Agricoltura e mondo rurale*, in *Storia d'Italia Einaudi*, I (*I caratteri originali*), Torino 1972, pp. 145 sgg. Le critiche di C. R. Whittaker, *Rural Labour*, cit., p. 93 n. 19 si basano sul rifiuto di categorie per l'analisi economico-sociale del mondo antico e si traducono in un continuismo esasperato.

[274] Apul., *apol.*, 93; cfr. E. Pavis d'Escurac, *Pour une étude sociale de l'Apologie d'Apulée*, « AntAfr » 8 (1974), pp. 89-101. La descrizione della villa sicula di Melania si ricava collazionando *Vita Mel. Gr.* 18 e *Lat.* 18; cfr. anche Ruf., *Prol. in hom. Orig.* (*PG* 12, 585-6). Con buona probabilità i 400 *servi agricultores* erano tutti gli abitanti della tenuta, donne e bambini compresi, vale a dire 6-7 persone per ogni *villula*, cioè « podere » (Vera, *Strutture agrarie*, cit., p. 528 n. 85); pensando solo ai maschi in grado di lavorare, la popolazione servile sale a 1.200/1.600 unità; cifra eccessiva, se si considera che Palladio ritiene un numero altissimo gli 8.000 schiavi rustici sparsi in tutte le proprietà di Melania e Piniano che furono liberati (*H.L.* 61, 5); così invece interpreta la notizia P. Allard, *Une grande fortune romaine au cinquième siècle*, « RQH » 81 (1907), p. 11. Del tutto inaccettabile è il calcolo 400 per 60, che darebbe 24.000 schiavi in una sola tenuta; cfr. De Martino, *Storia economica*, cit., II, p. 410; Finley, *Ancient Slavery*, cit., p. 123, con i salutari dubbi di Jones, *LRE*, cit., p. 793.

[275] *C.I.*, 11, 63, 3 (383 Seeck); cfr. n. 377.

[276] *off.*, 3, 47.

[277] *C.I.*, 11, 63, 2 (367); 9, 49, 7 ((369 Seeck); *C.Th.*, 9, 42, 7 (369 Seeck); *C.I.*, 11, 48, 7 e 63, 3 (371 e 383 Seeck); cfr. *C.Th.*, 2, 30, 1 (315); 11, 1, 12 (365) = *C.I.*, 11, 48, 3.

[278] *Vita Mel. Gr.* 10-11; *Lat.* 10-12; Pall., *H.L.* 61, 5; cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 306-13; *Note di storia economica tardoromana*, in *ATA* I, cit., pp. 281-98; A. Giardina, *Lavoro e storia sociale*, cit. (e sopra, p. 29).

[279] *Reg. ep.* 2, 38.

[280] Ivi, 9, 10.

[281] I, Lund 1955, pp. 168-9, 398-403.

[282] Cfr. K. Hopkins, *Conquerors and Slaves, Sociological Studies in Roman History*, Cambridge 1978, cap. IV (riproducente un articolo del 1963); M. A. Cavallaro, *Intorno ai rapporti tra cariche statali e cariche ecclesiastiche nel basso impero: note storico-epigrafiche sul cubiculariato*, « Athenaeum » 60 (1972), pp. 158-75; R. Guilland, *Le préposite*, « Byzantinoslavica » 22 (1961), pp. 241-301 = *Recherches sur les institutions byzantines*, I, Berlin-Amsterdam 1967, pp. 333-80.

[283] Agn., *lib. pont.* (*MGH*, *Scr. r. Lang.*), 34-6; *ILCV* 1308A; cfr. *PLRE*, II, Lauricius, pp. 659 sg.

[284] Cfr. su questa terminologia His, *Die Domänen*, cit., pp. 69 sg.; sull'Italia in particolare: S. Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto Medioevo*, Torino 1904, p. 311; Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 558-563; P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval*, I, Roma 1973, p. 455. Su *massa* in Sicilia, cfr. V. D'Alessandro, *In Sicilia: dalla ' massa ' alla ' masseria '*, in V. Fumagalli - G. Rossetti (edd.), *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, Bologna 1980, pp. 247-57.

[285] Tjäder, p. 174.

[286] Ruggini, *Economia e società*, cit., p. 558.

[287] Su questo problema, cfr. pp. 435 sgg.

[288] È questo il caso dei *conductores* delle terre della *res privata* in Asia, di quelli africani, degli assegnatari di proprietà imperiali sotto varie forme.

[289] Nei conti di Lauricius figurano a carico del fondo *Annia sive Mytrus* 75 solidi, corrispondenti al valore di un certo quantitativo « tritici sive ordei quod ante barbarico fisco praestabatur ». La spiegazione più plausibile l'ha avanzata Tjäder, I, p. 176: requisizioni dei Vandali invasori. Difatti, finita l'occupazione, Valentiniano III concesse sgravi fiscali ai possidenti siculi pari a 1/7 del canone tributario *barbaricae vastitatis intuitu* (*nov. Val.*, 1, 2); cfr. S. Mazzarino, *I Vandali in Sicilia (a proposito di una nuova epigrafe catanese)* (1954), in *ATA* II, cit., pp. 355-61.

[290] Ruggini, *Economia e società*, cit., p. 210.

[291] Cass., *var.*, 1, 16 (508); cfr. 2, 38.

[292] Cfr. pp. 408 sg.

[293] Cfr. D. Thorner, *Peasant Economies as a Category in Economic History*, *IIe Conf. Int. d'hist. écon., Aix-en-Provence 1962*, II, Paris-La Haye 1965, pp. 287-300; A. V. Chayanov, *On the Theory of Peasant Economy*, Homewood (Ill.) 1966.

[294] Cfr. L. A. Thompson, *On ' Development ' and ' Underdevelopment ' in the Early Roman Empire*, « Klio » 64 (1982), pp. 383-401 (ivi bibl.); J. K. Evans, *Wheat Production and its Social Consequences in the Roman World*, « CQ » 31 (1981), pp. 428-42.

[295] R. Hodges e D. Whitehouse — *Maometto, Carlo Magno ed altri*, « Opus » 2 (1983), pp. 253-66 — hanno constatato un certo contrarsi del volume e della diffusione degli scambi nel tardo impero, specie in Occidente, che la documentazione archeologica confermerebbe; la tesi concorda in parte con Whittaker, *Inflation and Economy in the Fourth Century*, cit., pp. 1-22.

[296] La casistica, a livello di tutto l'impero, in Id., *The Late Roman Trade*, cit.

[297] Il tonnellaggio delle navi tardoromane era mediamente inferiore rispetto all'età anteriore: L. De Salvo, *Sul problema della ' vacatio ' dei ' navicularii '*, in *Scritti A. Guarino* IV, Napoli 1984, pp. 1645-57.

[298] Calcoli di Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 360-92; *Vicende rurali*, cit., pp. 269 sgg.

[299] *C.Th.*, 13, 1, 3 (361); 10 (374); cfr. 8 (370); *C.I.*, 11, 48, 8 (371 Seeck); Gr. Magn., *epist.*, 1, 42.

[300] Cfr. note 154, 265.

[301] Fattore di certo esistente nell'economia dei possidenti, specie se dotati di numeroso personale domestico, ma che è stato sopravvalutato da Whittaker, *The Late Roman Trade*, cit., pp. 170 sg., il quale si basa anche su testimonianze e contesti geografici anomali; cfr. infatti L. Perelli, « QS » 21 (1985), pp. 195 sg.

[302] Cfr. A. Giardina, *Aristocrazie terriere e piccola mercatura*, cit.
[303] *serm.*, 122 (*CC SL* 24 A, pp. 375 sg.).
[304] *serm.*, 11, 3 (*SC* 200, p. 150 n. 2), pronunciato nel 450.
[305] *misop.*, 350a-b, 368c sgg., 357.
[306] Cfr. p. 419.
[307] Cfr. A. Guillou, *Régionalisme et indépendance dans l'empire byzantin au VII*[e] *siècle. L'exemple de l'exarchat et de la Pentapole*, Roma 1969, pp. 179-86.
[308] Cass., *var.*, 9, 5; su questo testo, ultim. A. Giardina, *Il pane nel circo. Su una scena dell'atrio termale di 'Philosophiana'*, « Opus » 2 (1983), pp. 573-80.
[309] Cass., *var.*, 8, 33, 1-3 (cfr. n. 119).
[310] Cass., *var.*, 8, 23, spec. il § 4 « designatas massas actoribus eius sine aliqua dilatione contradite »; cfr. una prassi simile per la donazione a Pierius di parti della *massa Pyramitana*, in Sicilia (*P. Ital.*, 10-11; cfr. n. 109). Theodahadus possedeva grandi tenute in Etruria (Proc., *Goth.*, 1, 3, 2-3; Cass., *var.*, 4, 39; 5, 12; 10, 4, 4); dati biografici: *PLRE*, II, Theodahadus, pp. 1067 sg.
[311] Cfr. pp. 381 sgg., 410 sgg.
[312] Cass., *var.*, 5, 6-7.
[313] Testo e commento in Tjäder, I, pp. 184-9, 408-10. La datazione ipotetica « gegen die Mitte des 6. Jh. », che in genere viene accolta, è suggerita da un elemento: *P. Ital.*, 3 è inserito tra documenti ravennati connessi alla riorganizzazione del patrimonio della chiesa di Ravenna all'indomani della fine della guerra gotico-bizantina.
[314] Cfr. Jones, *LRE*, cit., pp. 805 sgg. In Sicilia, p. es., le *pensiones* dei coloni erano inferiori, aggirandosi di norma tra 1 e 4 solidi per fittavolo (Gr. Magn., *epist.*, 5, 7); di fatto, le prestazioni si riequilibrano, se si tiene conto che la maggior parte delle *coloniae* di *P. Ital.*, 3 risultano affittate, nel Patavino, a due o tre coloni.
[315] *L'Italia agraria nell'alto Medioevo*, cit., pp. 83 sg.
[316] *Les structures du Latium médiéval*, cit., I, pp. 465 sg.
[317] *Per una storia agraria italiana nel Medio Evo: lineamenti e problemi*, « RSI » 76 (1964), pp. 287-384, spec. p. 330 e n. 136; cfr. *La storia economica*, in *Storia d'Italia Einaudi*, cit., II[2], Torino 1974, pp. 1475 sg.
[318] Cfr. p. es. Patlagean, *Pauvreté*, cit., p. 285.
[319] Percival, *P. Ital. 3*, cit., 608; cfr. dello stesso autore un saggio più ampio: *Seigneurial Aspects of Late Roman Estate Management*, « EHR » 84 (1969), pp. 449-73, spec. pp. 454 sg., ove di nuovo, contro ogni evidenza interna di *P. Ital. 3* (che semmai è « tipicamente romano »), si ragiona in termini binomiali *demesne/tenure*; ma ambedue i saggi sono tentativi abortiti di collegare organicamente esperienze agrarie tardoromane e altomedievali sulla base di approssimazioni e metodi combinatori di dubbio fondamento.
[320] *From Roman Taxation*, cit., pp. 165-87, partic. pp. 384-6. L'analisi acuta di *P. Ital. 3* di Goffart è inficiata da un errore di fondo: la convinzione che i redditi dei proprietari italici che Totila minacciò di sequestrare erano versati dai coloni dell'epoca in denaro. Di fatto, nei passi di Procopio nulla indica che si tratti *a*) di rendite auree; *b*) di soli canoni colonici. Lo storico usa termini polivalenti, quali *phoros*, che nulla possono dire nella loro genericità.
[321] Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 407-25.

[322] Cfr. G. Fasoli, *Sul patrimonio della chiesa di Ravenna in Sicilia,* « FR » 1979, pp. 69-75.

[323] Il testo, con commento, in Guillou, *Régionalisme et indépendance,* cit., pp. 192-5. Si noti che nell'Italia longobarda e altomedievale in genere predomina in modo assoluto l'affitto parziario in natura: G. Fasoli, *Aspetti di vita economica e sociale nell'Italia del secolo VII, Sett. Spoleto V (1957),* I, Spoleto 1958, pp. 104-59, spec. pp. 127-34; V. Fumagalli, *Coloni e signori nell'Italia Superiore dall'VIII al X secolo. Problemi di ricerca e strumenti di lavoro,* in *A. G. Ermini,* « StudMed » 13 (1969), pp. 423-46, partic. pp. 435-40.

[324] *CIL* VIII 10570, ll. 11-13; 25902, ll. 24-27; 14428, l. 12.

[325] Cfr. Toubert, *Les structures du Latium médiéval,* cit., pp. 465 sg., e i dati sull'Europa raccolti da Boutruche, *Seigneurie et féodalité,* cit., pp. 89 sg.

[326] Cfr. G. Luzzatto, *Storia economica d'Italia. Il Medioevo,* Firenze 1963, pp. 88-94; V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana,* Torino 1976, pp. 1-80, 173-6; M. Montanari, *Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari,* Torino 1984, pp. 32-49; più in generale, cfr. Boutruche, *Seigneurie et féodalité,* cit., pp. 84-93.

[327] Cfr. pp. 431 sg.

[328] Jones, *LRE,* cit., p. 806: « The greater part of the original home farm had been let off as a *colonica,* and the *vilicus* cultivated the remainder by himself ».

[329] Max. Taur., *serm.,* 36, 2 (*CC SL* 23, p. 141): il ricco si reca a caccia con un grande seguito di cani e battitori percorrendo *saltus silvasque.*

[330] *dig.,* 34, 4, 31 e Symm., *epist.,* 6, 81; cfr. Vera, *Strutture agrarie,* cit., p. 512.

[331] G. Luzzatto, *Economia monetaria e economia naturale in Occidente nell'alto Medioevo, Sett. Spoleto VIII (1960),* Spoleto 1961, pp. 15-32.

[332] Percival, *P. Ital. 3,* cit., pp. 611 sg.; *Seigneurial Aspects,* cit., pp. 465-8; cfr. anche Jones, *LRE,* cit., pp. 804 sg.

[333] Th. Mommsen, *MGH AA* XII, Berolini 1894, p. XI, e A. J. Frid, *CC SL,* 96, 1973, p. X.

[334] Agn., *lib. pont.,* 60: « excepta vero praediorum, sive accessiones propter rei familiaris expensas, vel exenia, quae diversis offerantur, et cunvivia, quae ei exhibere pro loci sui honore, vel merito vel pro advenientium susceptione necesse est, episcopo constituimus debere proficere »; cfr. A. H. M. Jones, *Church Finance in the Fifth and Sixth Centuries* (1960), *The Roman Economy,* cit., pp. 346-7. In calce a *P. Ital. 3* abbiamo un imponente totale di appendizi che si riferisce ai fondi elencati nell'inventario originale: 888 galline, 226 polli, 3.760 libbre di carne suina, 3.450 libbre di miele.

[335] Cfr. note 47, 51 (ivi fonti) e *Form. Vis.* 36: « decimas vero praestationis vel exenia, ut colonis est consuetudo, annua inlatione me promitto persolvere »; cfr. F. J. Dölger, « RAC » VI (1950), pp. 300-3; A. Diaz, *Las relaciones de dependencia no-esclavistas y el Concilio de Elvira,* « MHA » 2 (1978), pp. 199-203; P. Veyne, *Les cadeaux des colons à leur propriétaire: la neuvième bucolique et le mausolée d'Igel,* « RA » n. s. 2 (1981), pp. 245-252, spec. pp. 300-3.

[336] *Tjäder,* I, p. 188: contribuzioni di singoli fondi di *mellis pondo* 70, 80, 130 ecc.; in calce al papiro abbiamo un totale: mellis pondo *IIICCCCL;* cfr. *CIL* VIII 25902 (116-117).

[337] *C.I.,* 11, 63, 1: « Pro modo autem superfluae irrigationis, quam ultra culturas suas usurpaverint, emphyteuticariis possessoribus pensiones accessionesque praebeant » (cfr. sopra, p. 390). Per *accessio = excepta,* cioè

appendizi, Agn., *lib. pont.*, 60 (n. 334) e diverse menzioni di Gregorio Magno, *epist.*, 1, 42 (*excepta* dovuti al *rector* siculo); 6, 31 (*consuetudinaria excepta* in Gallia contrapposti ai canoni); 9, 78 (appendizi destinati al *rector* di Sicilia: maiali, castrati, galline; che provenissero dai coloni, pare implicito da 13, 37).

338 Cfr. S. Mazzarino, *L'èra costantiniana e la 'prospettiva storica' di Gregorio Magno*, in *Passaggio dal mondo antico al Medioevo da Teodosio a San Gregorio Magno (Roma 25-28 aprile 1977)*, Roma 1980, pp. 9-28; J. Richards, *Consul of God. The Life and Times of Gregory the Great*, London 1980, spec. pp. 85-107, 126-39. Un'accurata disposizione tematica degli argomenti agricoli negli scritti gregoriani in V. Recchia, *Gregorio Magno e la società agricola*, Roma 1978. Cfr. G. Puglisi, nel vol. III di questa opera.

339 Cfr. P. Fabre, *De patrimoniis Romanae Ecclesiae usque ad aetatem Carolinorum*, Paris 1982, pp. 53-93; Richards, *Consul of God*, cit., pp. 127-129; *The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages, 476-752*, London 1979, pp. 311-4.

340 Cfr. bibl. e fonti in Cracco Ruggini, *La Sicilia*, cit., e *Sicilia III/IV secolo*, cit.; cfr. pure gli *Atti* del Convegno su *Città e contado in Sicilia fra il III e il IV secolo d. C. (Palermo 2-4 XII 1982)*, «Kokalos» 28-29 (1982-83). Sulle grandi ville tardoantiche, «Opus» 2 (1983), pp. 553-602, relativamente soprattutto a Piazza Armerina; per le ville di Patti e Tellaro, G. Voza. *Attività della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale*, «Kokalos» 22-23 (1976-77), II, pp. 551-86 (ivi precedenti relazioni di scavo).

341 Cfr. Ruggini, *Economia e società*, cit., p. 238 n. 98. Il testo qui adoperato è quello dell'edizione Ewald-Hartmann nei *MGH*, *Epist.* I-II, Berolini 1891, 1899 (tra parentesi, data la lunghezza del testo non diviso in paragrafi, indicherò la pagina corrispondente per 1, 42); la numerazione non coincide sempre con la nuova edizione del *Registrum epistolarum* di O. Nordberg, in *CC SL* 140-140A, 1982.

342 1, 70; 2, 38; 5, 7; 9, 10, 37; 13, 37; cfr. 4, 21.

343 Cfr. pp. 437 sgg.

344 Nel 599 Gregorio scrisse due lettere relative al medesimo argomento: il trasporto ai porti costieri della Campania di alberi destinati al rinnovamento delle travature di S. Pietro e S. Paolo a Roma (9, 125, 127). Siccome l'amministratore ecclesiastico dei Bruzii non era in grado di provvedere da solo alla faccenda, il papa si appellò al *dux* di Benevento Arox, chiedendogli di fornire «homines qui cum eo sunt cum bobus suis» e promettendo un dono adeguato per l'interessamento: «dignum vobis exenium». Chiaramente, non si tratta qui di *operae* dovute dai coloni. La stessa conclusione s'impone per le *angariae* esatte dai coloni di Gallipoli, che, sempre nel 599, Gregorio vieta perché illegali (9, 206), nonché per i casi analoghi di cui si tratta in 1, 68 e 9, 159.

345 I passi salienti in Recchia, *Gregorio Magno*, cit., pp. 100 sg.; una trattazione complessiva in G. Cracco, *Chiesa e cristianità rurale nell'Italia di Gregorio Magno*, in Fumagalli-Rossetti, *Medioevo rurale*, cit., pp. 361-79.

346 5, 7; 9, 203; cfr. 1, 42 (64).

347 1, 42 (65).

348 2, 38.

349 Cracco Ruggini, *Sicilia III/IV secolo*, cit., pp. 490-2.

350 2, 38 testimonia l'esistenza di 400 *condomae* affidate ad altrettanti *conductores*.

351 1, 42 (65); cfr. 9, 78: lo *scribo* Gentio ambisce a diventare *conductor*, probabilmente enfiteutico, della chiesa romana; 9, 236: due grandi affittuari, Blanca e Pascanius, uno *vir clarissimus*, l'altro *vir magnificus*. Per

evitare abusi nella stipula dei contratti i papi tolsero ai *rectores* provinciali tale competenza, assumendola personalmente (*L.D.*, 34, 35); cfr. Fabre, *De patrimoniis*, cit., pp. 24 sgg.

[352] 1, 42 (65-6); cfr. Cass., *var.*, 5, 6, 35. Come nel diritto classico, le sostanze del *conductor* rimanevano in garanzia del proprietario per ogni inadempienza contrattuale; Beaudouin, *Les grands domaines*, cit. (1898), pp. 216, 315-29.

[353] Anche i *conductores* africani del IV-VI secolo sono imprenditori agricoli che gestiscono i fondi in autonomia, controllano i fittavoli, ingaggiano la manodopera stagionale per i grandi raccolti e — conseguentemente — vendono la parte di prodotti che ad essi spetta: *C.Th.*, 16, 5, 52, 1 (412); 54, 5-6 (414); cfr. Aug., *epist.*, 46 (*CSEL* 34, pp. 124 sgg.); 20, 2 (88, p. 105); *CIL* VIII 11824; Vict. Vit., *hist. pers.*, 3, 3 (*MGH AA* III, Berolini 1879, p. 42). Cfr. le osservazioni penetranti di Saumagne, *Ouvriers agricoles*, cit., pp. 350 sgg.; un caso interessante del III secolo in J. Peyras, *Le fundus Aufidianus: étude d'un grand domaine romain de la région de Mateur (Tunisie du Nord)*, « AntAfr » 9 (1975), pp. 181-222; *Paysages agraires et centuriations dans le bassin de l'oued Tine (Tunisie du Nord)*, ivi, 19 (1983), pp. 209-53; diversam. Ph. Leveau, « CT » 26 (1978), pp. 7-13 a proposito di *AE* 1975, 883.

[354] *Die Bewirthschaftung*, cit., p. 185: « aber diese Leistungen, obwohl natural, sind auch in Geld fixirt »; diversam. P. Fabre, *Les colons de l'Église romaine au VI^e^ siècle. Étude d'une lettre de Saint Grégoire le Grand*, « RHLR » 1 (1896), pp. 74-96, spec. pp. 78 sg. (una correzione rispetto a *de patrimoniis*, cit., pp. 25-7).

[355] 1, 42 (61-4).

[356] 5, 7.

[357] 2, 3 (591): una *terrula* prossima al monastero di S. Arcangelo di Tropea che rende 1 solido e 2 tremissi; 5, 31 (595): lettera circolare ai « conductores massarum sive fundorum per Gallias constituti », che annuncia la venuta del nuovo *rector* inviato da Roma (6, 55; 9, 211): le *pensiones* sono i fitti dei *conductores* — si direbbe — non quelli dei piccoli fittavoli; 6, 51 (596): il predecessore del vescovo Virgilius di Arles aveva trattenuto indebitamente *pensiones* di quel patrimonio (cfr. 3, 33; 6, 6, 10) di cui però non è indicata la provenienza; 9, 71 (598): donazione all'oratorio di S. Pietro di Fermo (Piceno) consistente in *fundi, campuli cum conduma una* (dotata di 4 buoi, 2 mucche e attrezzature varie), che davano 6 solidi annui al netto delle imposte; 9, 180 (599): oratorio situato *in massa Firmiana* (Tindari) che rendeva 10 solidi netti; 9, 194 (599): *vineola* nel territorio di Ortona affittata per tre silique d'oro annuali; 9, 123 (599): fondo nel territorio di Lilibeo (n. 221) che rendeva 10 solidi netti; cfr. pure 2, 43, 4, 21; 9, 10, 206 variamente connesse a rendite agrarie, e 9, 37, 96 (peraltro non chiare: i *modii* potrebbero essere un'indicazione di rendimento, come di superficie o di quantità di seme; si tratta comunque di particelle minuscole, talora frazioni di *massae*).

[358] Cfr. Gascou, *Les grands domaines*, cit., pp. 8-12, 20-5. Tuttavia, la tendenza della rendita « à la fixité, à la perpetuité et à la liquidité » — affermazione che condivido in pieno — va corredata con due osservazioni che non sfuggono a Gascou: *a*) la « liquidité » è evidente soprattutto negli *oikoi* ecclesiastici, i quali praticavano ampiamente l'enfiteusi, di solito foriera di oro e fissa (*C.I.*, 4, 66, 2 del 529); *b*) quando si passa ai diversamente amministrati patrimoni privati, si nota una forte presenza del fitto parziario in specie « et la rédevance en nature le dispute à l'or ». È vero che questa conclusione non varrebbe, secondo lo storico francese, per i gran-

di *oikoi* senatorî. Ma il fatto che famiglie senatorie ricevessero a valle rendite auree non significa di per sé percezione aurea a monte; potevano intervenire mediazioni — per esempio da parte degli amministratori padronali — la cui importanza nell'organizzazione patrimoniale Gascou non mi pare consideri con la dovuta attenzione.

[359] Cfr. *epist.*, 1, 42 (63): « prout vires rusticorum portant pensionem integram et pensantem... persolvant; ... prout virtus sufficit; si qui sunt pauperes etiam minus dare debent, si qui autem divites praefati etc. »; 4, 21: la liberazione dei fittavoli di Luni non comporta modifiche nel regime dei fitti: « extra quod nihil eis oneris amplius indicatur » (cfr. note 269-272); 5, 7: diminuzione della *pensio* dei fittavoli ebrei di Sicilia per fini evangelici, cui corrisponde l'aumento di quella dei fittavoli sardi, pagani pervicaci (4, 26): è chiaro che, senza motivazioni religiose, le prestazioni non sarebbero state alterate; 9, 206: i fittavoli della *massa Callipolitana* dovranno versare canoni « secundum vires suas »; 13, 37: tra i coloni della parte siracusana vi erano forti disparità economiche, che dovevano riflettersi sul fitto. Per il *l.d.*, cfr. n. 362.

[360] Cfr. Vera, *Strutture agrarie*, cit., pp. 514-6.

[361] Cfr. pp. 425 sgg.

[362] *form.* 34, 35, 51, 54, 55.

[363] Cfr. le liste delle entrate del *liber pontificalis*, tanto per le donazioni imperiali come per quelle private ai *tituli* romani: da un lato *vita Silvestri* e *vita Marci* (170-204), dall'altro le fondazioni di Equitius, Damasus, Vestina, Xystus, Gallicanus ecc. (170-1, 184, 220-2, 232-3). Anche ammettendo, data la presenza del *tremissis* in alcune cifre, una rielaborazione verso il 384, come propone Callu (*Le 'centenarium'*, cit., p. 309 con note 55 sg.), rimane il fatto che i redditi rimasero immutati fino alla redazione del *liber pontificalis* nel VI secolo (C. Vogel, *Le Liber Pontificalis dans l'édition de L. Duchesne. État de la question*, in *Mgr. Duchesne et son temps*, Roma 1975, pp. 100-27, 129-40). Lo stesso carattere di fissità si ritrova del resto in numerosi documenti italici tardoantichi riportanti le entrate di fondi rustici e di complessi patrimoniali: la donazione di Pierius (*Tjäder*, 10-11 A-B; cfr. note 109, 310), quella del *praedium Argianum* in Sicilia (*Mansi* IV, pp. 1161-1162) e di due *massae* del territorio di Lucca e Urbino cedute alla chiesa di Ravenna nel 553 (*Tjäder*, 13); ovvero la resa complessiva dei *fundi* e delle *massae* della chiesa romana nel Piceno nel 560 (Pel., *Ep.* 83 [Gassó, pp. 203-204]). Di grande interesse è il papiro ravennate (*Tjäder*, 2) che riporta i cespiti dei beni della chiesa gotica di Ravenna donati al vescovo cattolico dal governo bizantino: 2.171,5 solidi, di cui 1.239 al fisco. Un andamento simile della rendita si riscontra nella notizia di Agnello Ravennate sulla somma incassata dalla stessa chiesa dalle terre sicule nel VII secolo: 31.000 solidi, di cui 15.000 devoluti al tesoro bizantino (*lib. pont.*, 34). È difficile immaginare il senso di tutte queste cifre, se non inserendole in meccanismi di rendita concepiti, almeno in teoria — e forse anche messi in atto nella prassi — come stabili e valevoli per lunghi periodi.

[364] La normativa fondamentale è contenuta in *C.I.*, 4, 66, 1-3 (*de emphyteutico iure*); cfr. *inst.*, 3, 24, 3; *nov. Iust.*, 120 (544); *C.I.*, 4, 65, 3 (214). La precedente legislazione, avversa all'enfiteusi ecclesiastica, in *C.I.*, 1, 2, 14, 9-10; 2, 17. Le oscillazioni giustinianee in merito all'enfiteusi perpetua nei beni ecclesiastici furono notevoli: *C.I.*, 1, 2, 24 (530); *nov. Iust.*, 7 (535); 55 (537); 120 (544).

[365] Cfr. prima di Mommsen, F. C. Savigny, *Über den römische Colonat*, *Vermischte Schriften*, Berlin 1850, pp. 1-54, spec. p. 27, e Fustel de Cou-

langes, *Le colonat romain*, cit., p. 148 (ma all'interno di una interpretazione estremamente confusa di *Reg. epist.*, 1, 42); successivamente, Beaudouin, *Les grands domaines*, cit. (1898), pp. 207 sg., 209-19.

[366] Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 238-61, spec. p. 254; nella sostanza, le medesime conclusioni erano state proposte da Fabre, *Les colons de l'Église romaine*, cit., pp. 78 sg.

[367] Cfr. pp. 418 sgg., 427.

[368] Gr. Magn., *epist.*, 1, 42 (64); 5, 7; cfr. 1, 70; per le scadenze quadrimestrali dei versamenti di canoni e imposte, *C.Th.*, 11, 1, 15 (361); 16 (367); Cass., *var.*, 11, 7.

[369] Gr. Magn., *epist.*, 1, 2, 42 (67), 70; 2, 55; 4, 40, 43; 9, 109; Leont., *vita Greg.*, 19 (*PG* 98, 580); cfr. Fabre, *de patrimoniis*, p. 16 n. 4; L. Ruggini, *Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra il IV e il VI secolo d. C.*, « SDHI » 25 (1959), pp. 236-41; *Economia e società*, cit., pp. 227-32; *La Sicilia*, cit., p. 16 con n. 84.

[370] Cfr. F. Coarelli, *La cultura figurativa in Sicilia dalla conquista romana a Bisanzio*, in *La Sicilia antica*, cit., II 2, Napoli 1979, pp. 380 sgg.

[371] Gr. Magn., *epist.*, 9, 128; cfr. 2, 29; 3, 23; 9, 43, 203; 13, 37.

[372] *L'impero romano*, cit., II, p. 503; cfr. G. Manganaro, *Die Villa von Piazza Armerina*, in *Palast und Hütte (Berlin 1979)*, Mainz am Rhein 1982, pp. 493-513.

[373] *The Late Roman Trade*, cit., p. 168 con n. 33 (ivi critiche pertinenti a Jones); in senso diverso, Cracco Ruggini, *La Sicilia*, cit., pp. 14 e 85 n. 153.

[374] Cfr. Gr. Magn., *epist.*, 1, 80 e il caso eccezionale di 4, 9.

[375] 1, 42 (61-5); 5, 7; 14, 37; cfr. 5, 31.

[376] *Les grands domaines*, cit. (1897), p. 676; (1898), pp. 212-9.

[377] 1, 42 (65); cfr. 2, 38. Questi testi smentiscono l'opinione di Mommsen (*Decret des Commodus für den saltus Burunitanus*, 1880, in *Kl. Schr.*, III, Berlin 1907, pp. 170 sg.) secondo cui il *conductor* si occupava solo della parte padronale della tenuta; opinione peraltro ampiamente contestabile: Brissaud, *Le régime de la terre*, cit., p. 50, il quale cita opportunamente *C.I.*, 11, 63, 3 (cfr. n. 275).

[378] Cfr. n. 367.

[379] 1, 42 (66). *P. Ital.*, 2 (*Tjäder*, pp. 178 sg.) mostra che le imposte fondiarie ammontavano al 57% del fitto dei fondi, e il *conductor* Theodosius aveva esatto per la *burdatio* 507 solidi; quindi il suo fitto doveva essere quasi il doppio di questa cifra. Nel VII secolo l'incidenza fiscale in Sicilia pare inferiore, del 46% circa sul reddito lordo (cfr. n. 363); cfr. anche Cass., *var.*, 5, 6 e 35 per un caso in parte analogo a quello di Theodosius.

[380] Le cifre disponibili danno per i *fundi* da 50 a 200 solidi e per le *massae* — agglomerati di *fundi* — cespiti di 450, 690, 756, 890, perfino 1.000 e 1.650 solidi annui: Ruggini, *Economia e società*, cit., pp. 558-63.

[381] Cfr. pp. 375 sgg.

[382] 1, 42 (64) e 5, 7.

[383] 1, 42 (62).

[384] Cfr. pp. 419, 424.

[385] 13, 37; il *rector* del patrimonio siracusano era allora Hadrianus, mentre Pantaleo — uomo di fiducia di Gregorio — era stato inviato in Sicilia come *ordinator* (9, 6, 14; cfr. 3, 40 sg.; 8, 26; 9, 19, 110; 13, 22; Joh. Diac., *vita Greg.*, 2, 53).

[386] 1, 42 (64); 13, 37. Sui precedenti degli *interpondia* per le esazioni di specie fiscali, *C.Th.*, 12, 6, 15 (369); Cass., *var.*, 12, 22; per quelle

monetarie, *C.Th.*, 12, 7, 1 (325); 6, 12 (366); 13 (367); 7, 3 (367); 9, 21, 7 (369); 8 (374); Cass., *var.*, 1, 10; 5, 39.

[387] Per Mommsen, cfr. n. 377 e *Die Bewirthschaftung*, cit., pp. 185 sg.; Fabre, *De patrimoniis*, cit., pp. 25-7; *Les colons de l'Église romaine*, cit., pp. 87 sg.

[388] Cfr. n. 357.

[389] *expos.*, 55; Salv., *gub.*, 6, 12, 68; Cass., *var.*, 4, 17; 9, 10-2, 14; Iord., *Get.*, 60, 137; cfr. G. Cavallari, *La campagna granaria in Sicilia nell'epoca romana*, Catania 1951; V. M. Scramuzza, *Roman Sicily*, in Frank, *ESAR* III, pp. 225-377; M. I. Finley, *Storia della Sicilia*, trad. it., Roma-Bari 1979, pp. 179 sgg.; S. Lagona, *La Sicilia tardoantica e bizantina*, « FR » (1980), pp. 111-30.

[390] 1, 42 (62).

[391] Cfr. A. Tusa, *La circolazione monetaria nella Sicilia bizantina ed il ripostiglio di Castellana (Palermo)*, « Byzantinosicula » 2 (1966), pp. 104-10; « Kokalos » 28-9 (1982-3), pp. 395 sgg.; Cracco Ruggini, *Milano nella circolazione monetaria*, cit., pp. 21-5, 33, 42.

[392] Gr. Magn., *epist.*, 5, 7; 9, 203; cfr. 1, 42 (64).

[393] A. H. M. Jones, *Overtaxation and the Decline of the Roman Empire* (1959), *The Roman Economy*, cit., pp. 84-9; *LRE*, cit., pp. 462-9.

[394] Cfr. Lepelley, *Les cités*, cit., I, pp. 326-30 (cfr. note 79-81); A. Rousselle, *Porneia*, Paris 1983, capp. IX-X.

[395] *epist.*, 13, 37. Nella lettera si menziona ben quattro volte la *paupertas* dei contadini.

[396] Cfr. G. Uggeri, *La Sicilia nella 'Tabula Peutingeriana'*, « Vichiana » 6 (1969), pp. 11-55; *La viabilità romana in Sicilia con particolare riguardo al III e al IV secolo*, « Kokalos » 28-9 (1982-3), pp. 424 sgg.

[397] Cfr. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., *passim*, spec. pp. 47-216; *ATA*, cit., I, pp. 221-8, 251-327 (saggi X, XII-XV); II, pp. 431-45 (saggio XXXIX).

[398] *epist.*, 5, 31; 6, 51; cfr. 6, 5-6, 49, 53, 57; 11, 43.

[399] *epist.*, 5, 31: « consuetudinaria excepta eius utilitati debeatis inferre »; Pel., *epist.*, 4 e 85 (Gassó, pp. 11 sg., 207 sg.).

[400] Gr. Magn., *epist.*, 1, 2, 70; 9, 106; 10, 8; cfr. 5, 36; Ioh. Diac., *vita Greg.*, 2, 20; Paul. Diac., *Lang.*, 4, 24; Gr. Tur., *hist.*, 10, 1; cfr. Richards, *Consul of God*, cit., pp. 88 sgg.

[401] *epist.*, 1, 70; 9, 115; cfr. 1, 42; 13, 37.

[402] Agn., *lib. pont.*, 34 con Gr. Magn., *epist.*, 11, 78; cfr. Guillou, *Régionalisme et indépendance*, cit., pp. 183 sg.

[403] *epist.*, 1, 44 (591): sono assegnati a un certo Filimuth ogni anno 12 modii di *fabae*, 24 di *triticum* e 20 *decimatae* di vino (cioè 1.200 libbre, la *decimata* equivalendo a 60 libbre: *l.p.* 502); 54 (591): distribuiti ai poveri di Palermo per l'inaugurazione di un oratorio viveri, tra cui 20 anfore di vino e 12 *orchae* d'olio; 65 (591): a un certo Pastor che aveva a carico moglie e servi viene assegnato *pro sustentatione* un contributo annuo non specificato di *triticum* e *fabae*; 2, 38: a Sisinnius, un tempo *iudex*, poi impoverito, 4 solidi annui e 20 *decimatae* di vino.

[404] 2, 26 (*PL* 75, 97). Nella *praefatio* Giovanni dice di aver tratto documenti *de scrinio sanctae sedis apostolicae* e di avere utilizzato soprattutto *libros epistolarum eiusdem Patris* (62). Egli rivela pure che negli archivi lateranensi esisteva ancora ai suoi tempi il *pergrande volumen* ove erano accuratamente elencati tutti i beneficiari della carità di Gregorio, con precisa indicazione delle oblazioni e della residenza di ognuno (2, 30).

[405] *vita Gr.*, 16; cfr. infatti *vita Gr.* nel *l.p.* 312 sg.; Gr. Magn., *epist.*,

3, 19; 4, 19; 9, 124-7; *dial.*, 3, 30; Ioh. Diac., *vita Gr.*, 2, 31 sg.

[406] Cfr. p. 430.

[407] *vita Gr.*, 2, 26.

[408] *l.p.*, 177 sg. Il *registrum* non menziona tali proprietà, ma non vi sono motivi per pensare che la chiesa romana non possedesse più le sue terre orientali.

[409] Cfr. Recchia, *Gregorio Magno*, cit., pp. 107-14.

[410] 2, 24; cfr. anche 2, 53 e Cass., *var.*, 5, 12, 9; 39, 3; Gr. Magn., *epist.*, 2, 38; 9, 129, 206. È questa la prima notizia sul più antico polittico della chiesa romana, ritenuta affidabile da P. Fabre, *Étude sur le 'Liber censuum' de l'Église romaine*, Paris 1892, p. 8. Sui *polyptica* tardoantichi, Goffart, *From Roman Taxation*, cit., pp. 373-93.

[411] Cfr. J. J. Taylor, *The Early Papacy at Work (Gelasius I)*, « JRH » 8 (1974-5), pp. 317-32.

[412] Così, discutibilmente, Goffart, *From Roman Taxation*, cit., p. 386.

[413] Cfr. note 112 e 363.

[414] 2, 28; cfr. Gr. Magn., *epist.*, 11, 17.

[415] Cfr. p. es. Goffart, *From Roman Taxation*, cit., pp. 386 sg. e Gascou, *Les grands domaines*, cit., p. 10; una posizione più vicina alla mia in Whittaker, *The Late Roman Trade*, cit., p. 168.

[416] *l.p.*, 315; Paul. Diac., *Lang.*, 4, 24.

[417] Gr. Magn., *epist.*, 9, 56; cfr. 4, 11; 5, 12, 27, 49; 8, 7; 9, 56; 12, 46. Testimonianze precedenti del sistema risalgono ai papi Simplicius e Gelasius; cfr. Jones, *The Church Finance*, cit., p. 346.

[418] P. Fabre, *De patrimoniis*, cit., pp. 53-93. Su questa evoluzione, Pietri, *Evergetisme*, cit., pp. 332-6; *Le Sénat, le peuple chrétien et le partis du Cirque à Rome sous le pape Symmaque (498-514)*, « MEFR » 78 (1966), pp. 123-39.

Jean-Michel Carrié

L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali

[1] Sul « revival » sallustiano dell'epoca tarda, cfr. L. Canfora in vol. IV, saggio I.

[2] Queste due posizioni successive della storiografia trovano la loro formulazione più tipica con Montesquieu, *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, 1734, e M. Rostovzev, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, 1926: cfr. 2ª ed. Oxford 1957, spec. pp. 403 e 421.

[3] *Pap. Abinnaeus*, 18, e la mia interpretazione in « BCH » 100 (1976), pp. 172 sg.

[4] Syn., *epist.*, 131, e l'interpretazione di C. R. Whittaker, *Trade and Frontiers of the Roman Empire* in *Trade and Famine in Classical Antiquity*, Cambridge 1983, p. 119.

[5] A questa stessa conclusione giunge, più in generale, M. Christol, *L'Etat romain et la crise de l'Empire sous le règne des empereurs Valérien et Gallien (253-268)*, thèse d'Etat sostenuta il 12 dicembre 1981 e di cui è in corso la pubblicazione; nell'attesa si rimanda al resoconto della discus-

sione: P. Le Roux, « RH » 106 (1982), pp. 553-8. M. Christol osserva che in tutti i settori le strutture dell'alto impero si mantengono fino alla fine del III secolo.

[6] G. Clemente, *La Notitia Dignitatum*, Cagliari 1968, « Conclusione », *passim*.

[7] J. B. Bury, *The Notitia Dignitatum*, « JRS » 10 (1920), pp. 131-54.

[8] D. Van Berchem, *L'armée de Dioclétien et la réforme constantinienne*, Paris 1952.

[9] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, III, Oxford 1964, pp. 347-358.

[10] D. Hoffmann, *Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum*, Düsseldorf 1970.

[11] G. Clemente, *La Notitia*, cit.

[12] *Aspects of the Notitia Dignitatum* (« BAR » Suppl. Series 15), Oxford 1976.

[13] Th. Drew-Bear, *A Fourth Century Latin Soldier's Epitaph at Nakolea*, « HSPh » 81 (1977), pp. 257-74.

[14] D. Hoffmann, *Bewegungsheer*, cit.

[15] J. C. Mann, *What was the Notitia Dignitatum for?* in *Aspects of the Notitia*, cit., p. 6.

[16] R. Grosse, *Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung*, Berlin 1920, pp. 63-70; D. Van Berchem, *L'armée de Dioclétien*, cit., pp. 70 sg.: cfr. le critiche di B. H. Warmington, « JRS » 43 (1953), pp. 173-5.

[17] Cfr. sotto, p. 463 e n. 82.

[18] H. I. Bell - V. Martin - E. G. Turner - D. Van Berchem, *The Abinnaeus Archive*, Oxford 1962.

[19] Cfr. p. es. R. Rémondon, *Militaires et civils dans une campagne égyptienne au temps de Constance II*, « JS » (1965), pp. 132-43.

[20] S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma 1951, pp. 330-44.

[21] Ivi, pp. 339 sg. In uno dei suoi ultimi interventi, A. H. M. Jones, senza citare Mazzarino, dimostra di condividere tale interpretazione: *Frontier Defence in Byzantine Libya*, in *Libya in History*, University of Libya 1971, pp. 289-98. Sulla legge del 409 cfr. ultimam. R. Rebuffat, *Une zone militaire et sa vie économique: les limes de Tripolitaine*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique, Paris 1976*, Paris 1977, p. 411.

[22] A. H. M. Jones, *Later Roman Empire*, cit., II, pp. 649-54 e 1037, e *Frontier Defence*, cit.

[23] E. N. Luttwak, *The Grand Strategy of the Roman Empire from the First Century A.D. to the Third*, Baltimore-London 1976 (trad. it., Milano 1980). La lettura di quest'opera dev'essere accompagnata dalle osservazioni critiche rivolte dai vari recensori: soprattutto J. C. Mann, « JRS » 69 (1979), pp. 175-83, e E. M. Wightman, « Phoenix » 32 (1978), pp. 174-9; cfr. anche C. R. Whittaker, *Trade and Frontiers*, cit., p. 110.

[24] Tale modello di difesa preventiva è molto più caratteristico della strategia severiana che non del *limes* antonino al quale lo connette E. N. Luttwak: cfr. D. J. Breeze - B. Dobson, in *Actes IX^e Congr. Intern. d'Etudes sur les frontières romaines, Mamaia 1972*, Bucarest 1974, pp. 321-6.

[25] E. N. Luttwak, *Grand Strategy*, cit., p. 190.

[26] Cfr. spec. M. Speidel, *The Rise of ethnic Units in the Roman Imperial Army*, in *ANRW*, II 3 (1975), pp. 202-31, ora in *Roman Army Studies* I, Amsterdam 1984, pp. 117-48.

[27] *Later Roman Empire*, cit., II, p. 686.

[28] R. Mac Mullen, *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Cambridge (Mass.) 1963.

[29] J.-M. Carrié, *Primipilaires et taxe du primipilon à la lumière de la documentation papyrologique* in *Actes XV^e Congr. Intern. de Papyrologie, Bruxelles 1977*, Bruxelles 1980, IV, pp. 156-76; Id., *Bryonianus Lollianus de Sidé et les avatars de l'ordre équestre*, « ZPE » 35 (1979), pp. 213-24.

[30] P. Le Roux, *L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'invasion de 409*, Paris 1982.

[31] D. Van Berchem, *L'annone militaire est-elle un mythe?* in *Armées et fiscalité*, cit., p. 335. In questa comunicazione (pp. 331-6) l'autore riassume la teoria che egli stesso aveva formulato circa quarant'anni prima: *L'annone militaire dans l'Empire romain au III^e siècle* in « Mémoires Soc. Ant. de France », Paris 1937, pp. 117-202. La critica più ampia a tale teoria è al momento quella di M. Christol (cfr. sopra, n. 5): cfr. « RH » 106 (1982), pp. 553-8.

[32] D. Van Berchem in *Armées et fiscalité*, cit., pp. 332 sg.

[33] J.-M. Carrié, ivi, pp. 375-7 e M. Christol, cit. a n. 5.

[34] A. Chastagnol, in *Armées et fiscalité*, cit., p. 337; parimenti, p. 380, la mia osservazione « Le terme d'*annona* dans les reçus d'impôts i'indique pas un impôt particulier, mais précise la destination militaire de la contribution ». A. Cérati, *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris 1975, ha dimostrato bene come nel IV secolo l'*annona militaris* non fosse un'imposta particolare che si aggiungeva alle altre; ma ne fa una requisizione deducibile dall'imposta generale, cosa che non è affatto più soddisfacente: cfr. le mie osservazioni in *Armées et fiscalité*, cit., pp. 379 sg.

[35] Ecco perché l'accettazione pura e semplice della teoria di D. Van Berchem sull'esistenza dell'*annona militaris* in natura fin dall'epoca severiana e di una limitazione del settore monetario dell'economia, ipoteca fin dall'inizio i ragionamenti di X. Linant de Bellefonds, *Un modèle monétaire pour l'économie de l'Empire romain au III^e siècle de notre ère*, « RHD » (1980), pp. 561-81 (cfr. p. es. n. 10, p. 566 e la conclusione, p. 581).

[36] A tale riguardo ho già dato qualche rapida indicazione in *Armées et fiscalité*, cit., pp. 338 sg.

[37] A. C. Johnson, *Roman Egypt*, in Tenney Frank, *An Economic Survey of Ancient Rome*, 2, Baltimore 1936, p. 550; sull'appesantimento della fiscalità tarda, di cui sarebbero responsabili le spese militari, A. H. M. Jones, *Over-taxation and the Decline of the Roman Empire*, « Antiquity » 44 (1959), pp. 39-43, ora in *The Roman Economy*, Oxford 1974, pp. 82-9.

[38] P. A. Brunt, nell'aggiornamento delle note che accompagnano A.H.M. Jones, *The Roman Economy*, cit.; J.-M. Carrié, *Armées et fiscalité*, cit., pp. 382-91; C. R. Whittaker, *Inflation and the Economy in the Fourth Century A.D.* in *Imperial Revenue, Expenditure and Money Policy in the Fourth Century A.D.* (« BAR » Intern. Series 76), Oxford 1980, p. 8.

[39] Dobbiamo aspettarci molto dall'archeologia barbara, a lungo trascurata: cfr. B. W. Warmington, *Frontier Studies and the History of the Roman Empire. Some Desiderata* in *Actes IX^e Congr. Intern. Frontières*, cit., pp. 291-6. Sull'alto livello tecnologico dell'armamento germanico, i lavori di A. France-Lanord. Sull'adozione, da parte dell'esercito romano, delle tattiche di guerriglia dell'avversario, N. J. E. Austin, *Ammianus on Warfare. An Investigation into Ammianus' Military Knowledge* (Coll. Latomus 165), Bruxelles 1979, p. 44.

[40] Testimonianze archeologiche: W. A. Van Es, *Wijster, a Native Village beyond the Imperial Frontier*, Groningue 1967, per la Frisia; T. Kolnik, *Cifer-Pác. Eine spätrömische Station im Quadenland?* in *Akten des XI. Intern. Limeskongresses, Szekesfehérvar 1976*, Budapest 1977, pp. 181-97, per la Moravia; W. Haarnagel in *Geschichte des Landes Wursten*, a c. di E. von Lehe, Bremerhaven 1973, pp. 79 sg., per la Weser; H. Jankuhn, *Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaftsordnung der germanischen Stämme in der Zeit der römischen Angriffskriege* in *ANRW* II 5, Berlin 1976, pp. 94 sg.

[41] A fornircene una prova indiretta è l'afflusso di schiavi goti e unni che può essere spiegato con il crescente squilibrio fra popolazione e risorse alimentari (fenomeno peraltro stabilito con certezza nel caso degli schiavi originari di popolazioni germaniche sedentarie).

[42] C. R. Whittaker, *Trade and Frontiers*, cit., pp. 119 sg.

[43] Quanti vescovi alessandrini hanno bisogno della forza armata per assumere le loro funzioni! Ad Apamea, la distruzione del tempio di Zeus richiede l'intervento di due reggimenti. I rapporti fra donatismo e ' jacqueries ' dei circoncellioni sono stati oggetto di un'impressionante bibliografia.

[44] I Bagaudi sono la manifestazione più eclatante di tale ignoranza, mentre agitazioni galliche si riscontrano da Marco Aurelio fino al V secolo.

[45] Cfr. V. A. Tchérikover - A. Fuks, *Corpus Papyrorum Judaicarum*, 3, pp. 225-60; M. Pucci, *La rivolta ebraica al tempo di Traiano*, Pisa 1981.

[46] Così, l'invasione gotica del 323 in Tracia è il risultato dell'indebolimento delle frontiere di Scizia e di Mesia, sguarnite da Costantino a spese di Licinio per intraprendere il combattimento finale contro di lui: Lyd., *mag.*, 2, 10; 3, 31 e 40.

[47] Sulla cronologia di tali rivolte, cfr. ultimam. J. D. Thomas in « ZPE » 22 (1976), pp. 253-9 e 24 (1977), pp. 233-40; T. D. Barnes, *Imperial Campaigns, A.D. 285-311*, « Phoenix » 30 (1976), p. 181.

[48] Lact., *mort. pers.*, 7; M. Rostovzev, *A History of the Ancient World*, II, Oxford 1927, pp. 253 e 324; A. H. M. Jones, *Later Roman Empire*, cit., III, Appendix II, pp. 379 sg.

[49] Una raccolta completa di tali stime si trova in R. Mac Mullen, *How Big was the Roman Imperial Army?*, « Klio » 62 (1980), pp. 451-60; altre ancora sono ricordate da G. Clemente, *La Notitia*, cit. (n. 6), p. 156, che a giusto titolo critica L. Varady, « AAntHung. » 9 (1961), p. 360, le cui cifre miracolosamente equilibrate fra Oriente e Occidente (262.000 + 262.000) sono state pure riprese da A. Demandt in *RE*, Suppl. 12, ' magister militum ', coll. 625 sg.

[50] A. R. Birley, *The Economic Effects of Roman Frontier Policy in the Roman West in the Third Century* (« BAR » Intern. Ser. 109), I, pp. 39-53. Sarà probabilmente una coincidenza questo accostarsi ai 456.250 uomini che A. Piganiol deduceva da *SHA, vita Severi*, 23, 2 (*Sur une statistique méconnue de l'armée romaine au début du III^{e} siècle ap. J.-C.*, in *Mél. Dussaud*, I, Paris 1939, pp. 209-16).

[51] Così conclude R. Mac Mullen nell'art. cit. a n. 49: 350.000 sotto Settimio Severo, 400.000 all'epoca della *Notitia Dignitatum*. Questo autore trae anche lui argomento dalla riduzione di superficie dei forti a partire da Diocleziano, come R. P. Duncan Jones, cit. a n. sg., di cui però non conosceva il recente articolo. Per una critica di tale interpretazione, cfr. sotto, p. 460 e n. 70.

[52] R. P. Duncan Jones, *Pay and numbers in Diocletian's army*, « Chiron » 8 (1978), pp. 541-60.

[53] In particolare, non mi sembra che il documento consenta un con-

fronto con le quantità d'*annona* concesse in natura, su cui si basa il ragionamento. Va notato che C. R. Whittaker, sedotto nel 1980 (*Inflation and Economy*, cit., p. 8 e n. 46) da tali calcoli, nel 1983 è ritornato (*Trade and Frontiers*, cit., p. 118) all'ipotesi del raddoppio degli effettivi.

[54] E. Gabba, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Bologna 1974, pp. 35-42. L'ampiezza del fenomeno è ben rappresentata nelle tabelle di M. M. Roxan; *Pre-severan Auxilia Named in the Notitia Dignitatum* in *Aspects of the Notitia*, cit.

[55] A. D. H. Bivar, *Cavalry Equipments and Tactics on the Euphrates Frontier*, « DOP » 26 (1972), pp. 271-91. Nel VI secolo l'arco si imporrà definitivamente come arma della cavalleria bizantina.

[56] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., III, p. 356.

[57] Le tattiche della fanteria non sono tuttavia trascurate, come attesta il ritorno all'ordine di combattimento dell'*acies triplex* che non è un anacronismo nostalgico di Vegezio: cfr. E. L. Wheeler, *The Legion as Phalanx*, « Chiron » 9 (1979), pp. 315-7.

[58] J. W. Eadie, *The Development of Roman Mailed Cavalry*, « JRS » 57 (1967), pp. 160-73; cfr. anche E. Gabba, *Per la storia*, cit., pp. 25-34.

[59] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II, p. 685.

[60] Ivi, pp. 660 sg.

[61] V. Velkov, *Cities in Thrace and Dacia in Late Antiquity*, Amsterdam 1977, pp. 61-7 (« There were also garrisons in other cities in the interior of the diocese »).

[62] Il caso di Odessos pur essendo ipotizzabile risulta meno chiaro, trattandosi dell'epitaffio di un figlio di soldato, che potrebbe non averlo accompagnato nella sua guarnigione.

[63] G. A. Crump, *Ammianus and the Later Roman History*, « Historia » 22 (1973), pp. 91-103, critica giustamente la distinzione eccessiva dei ruoli, la pretesa staticità dei *limitanei* opposta alla mobilità dei *comitatenses*.

[64] N. J. E. Austin, *Ammianus on Warfare*, cit., pp. 78 sg. e 93 sg.

[65] Questa modestia degli effettivi è uno dei tratti più impressionanti: da 2 a 3.000 uomini nelle campagne bretoni di Teodosio, ovvero circa il 10% della guarnigione provinciale. L'esercito annientato ad Adrianopoli contava da 15 a 18.000 uomini. Sotto Giustiniano, due secoli più tardi, la riconquista dell'Africa sarà condotta con 16.000 uomini soltanto.

[66] E. N. Luttwak, *Grand Strategy*, cit., p. 152.

[67] Amm., 18, 2, 12-13; cfr. N. J. E. Austin, *Ammianus on Warfare*, cit., pp. 22-41.

[68] P. Brennan, *Combined legionary Detachments as Artillery Units in Late Roman Danubian Bridgehead Dispositions*, « Chiron » 10 (1980), pp. 553-67.

[69] Amm., 29, 6, 2.

[70] D. J. Breeze, *The Garrisoning of Roman Fortlets*, in *Studien zu den Militärgrenzen Rom*, II (*Vorträge des 10. Internat. Limeskongresses, Xanten 1974*), Köln 1977, pp. 1-6, mostra bene lo sbriciolamento delle unità in distaccamenti ridotti che occupavano dei fortini e ipotizza che a partire dal II secolo non sia stato più previsto l'accasermamento nel campo principale del reparto per tali distaccamenti permanenti. Sulle opere militari tarde, St. Johnson, *Late Roman Fortifications*, London 1983, divulga per l'Occidente i risultati di H. von Petrikovits, *Fortifications in the North-Western Roman Empire from the Third to the Fifth Centuries A.D.*, « JRS » 61 (1971), pp. 178-218 e prolunga la carenza di una sintesi sulle fortificazioni orientali, che avrebbe ristabilito il legame fra le due *partes*; cfr. F. Fellmann, *Le*

« Camp de Dioclétien » à Palmyre et l'architecture militaire du Bas-Empire in *Mél. Paul Collart*, Lausanne 1976, pp. 173-91; J. Lander - S. T. Parker, *Legio IV Martia and the Legionary Camp at El-Lejjun*, « ByzF » 8 (1982), pp. 185-210; e il mio art. in « MEFRA » 86 (1974), pp. 819-50.

[71] R. Rebuffat, *Une zone militaire et sa vie économique*, cit., pp. 395-419, con un'abbondante bibliografia; Id., *Au delà des camps romains d'Afrique mineure: renseignement, contrôle, pénétration* in *ANRW* II 10, 2, pp. 474-513, in cui l'autore esprime il suo scetticismo sull'esistenza del *fossatum Africae* come è stato concepito dagli storici moderni.

[72] R. C. Whittaker, *Trade and Frontiers*, cit.

[73] Ivi, p. 117: « The frontier history of the Later Roman Empire then becomes the history of a struggle for limited resources, a competition for food produced in the frontier zone, while at the same time there was less efficient use of the resources available ».

[74] V. J. Wielowiejski, *Römische Schaftzfunde zu beiden Seiten des Norisch-Pannonischen Limes* in *Studien zu den Militärgrenzen Roms*, II, cit., pp. 417-27.

[75] D. Van Berchem, *Armée de frontière et armée de manoeuvre: alternative stratégique ou politique?*, ivi, pp. 541-3.

[76] A. Demandt, *Der spätrömische Militäradel*, « Chiron » 10 (1980), pp. 609-36. Al contrario, le teorie germaniste del XIX secolo continuano a ispirare L. Varady, *New Evidence on Some Problems of the Late Roman Military Organization*, « AAntHung » 9 (1961), pp. 333-96, che ne trae spunto per interpretare l'organizzazione militare tarda in un senso prefeudale. Questa feudalizzazione abusiva del tardo impero mi sembra senz'altro da rifiutare, mentre condivido totalmente il punto di vista espresso sulla personalizzazione del potere da G. Clemente, *Profili istituzionali della distribuzione delle risorse*, in *Materiali Napoli.*

[77] Per lo meno questo è il sistema in uso nelle province « evolute » dell'impero, in cui il fiscalismo ha potuto sviluppare un settore monetario accanto al prelievo in natura.

[78] Per l'Asia Minore, dove tale sistema ci risulta meglio documentato, raccolta di fonti epigrafiche di St. Mitchell, *The Balkans, Anatolia and Roman Armies across Asia Minor in Armies and Frontiers in Roman and Byzantine Anatolia* (« BAR » Intern. Ser. 156), Oxford 1983, pp. 139 sg.

[79] M. Christol, *Effort de guerre et ateliers monétaires de la périphérie au III^e s. ap. J.C.*, in *Armées et fiscalité*, cit., p. 265, n. 1: « Il faut distinguer dans les situations entre guerre offensive, où l'Etat romain a l'initiative et où il peut organiser rationnellement son effort militaire et financier... et guerre défensive, où l'Etat romain subit la situation... Dans ce second cas, l'état d'urgence met à mal les systèmes fiscaux les plus structurés et en révèle les limites ».

[80] Id.. *L'Etat romain et la crise*, inedito cit. a n. 5, Parte IV, cap. 1 (p. 360 del testo dattiloscritto).

[81] Id., *Effort de guerre*, cit., pp. 235-75, spec. pp. 261 sg.: « pour dévaluer il faut remplacer les espèces monétaires circulant avec une extrême fixité dans les espaces régionaux cloisonnés, donc installer sur place l'appareil de diffusion des espèces nouvelles ».

[82] J.-M. Carrié, *Le rôle économique de l'armée dans l'Egypte romaine*, in *Armées et fiscalité*, cit., pp. 373-91.

[83] Id., *Les finances militaires et le fait monétaire dans l'Empire romain*

tardif, in *Les « dévaluations » à Rome. Epoque républicaine et impériale, Rome 1975*, Roma 1978, pp. 240 e 245.

[84] Cfr. la mia comunicazione *Le rôle économique*, cit., p. 432; in quella sede critico R. Mac Mullen, *Some Tax Statistics from Roman Egypt*, « Aegyptus » 42 (1962), pp. 98-102, per la sua sopravvalutazione dell'*adaeratio* tetrarchica non presa invece in considerazione da S. Mazzarino, *Aspetti*, cit., pp. 169-77.

[85] Cfr. la mia comunicazione *Les finances militaires*, cit., pp. 244 sg. Sull'argomento sono tornato (con bibl.) in *L'Egypte au IV^e^ siècle: fiscalité, économie, société* in *Proc. XVI Intern. Congr. of Papyrology. New York 1980*, Chico 1981, p. 433 e n. 7; sulla trasformazione della requisizione in imposta pura e semplice: p. 446.

[86] C. R. Whittaker, *Inflation and the Economy*, cit., p. 9.

[87] Sviluppi inediti delle mie ricerche in corso sul nuovo fiscalismo del IV secolo, i cui risultati preliminari erano stati esposti rapidamente in *L'Egypte au IV^e^ siècle*, cit. Per ciò che riguarda l'« imposta militare combinata », il mio ragionamento si basa su raffronti e intersezioni fra i testi legislativi (in particolare *C.Th.*, 7, 6, 3 e 13, 7 e diversi papiri, fra i quali *P. Oxy*, XVI 1905 (e XLVIII 3424, in cui un supplemento della stessa imposta è riscossa in *Aes*), *P. Wash. Univ.*, I 9, ecc. L'imposta combinata compare anche nell'anonimo *de rebus bellicis*, 4, 4: « tironum comparatio, equorum vel frumenti coemptio » (non integrando questa volta le *vestes militares*). La cifra di 16 *solidi* come tariffa della *collatio equorum* in *P. Oxy.*, XVI 1905 (associata a 2 *solidi* a titolo del *pastus primipili*) si colloca perfettamente nell'ordine di grandezza delle tariffe indicate dalle leggi della stessa epoca: 15, 18, 20 *solidi* in *C.Th.*, 11, 17, 1 del 367.

[88] J.-P. Callu, *Rôle et distribution des espèces de bronze de 348 à 392*, in *Imperial Revenue*, cit., pp. 41-93; *maiorina*: J. P. C. Kent, *RIC*, VIII, pp. 61-5; sulla spinta inflazionistica che da essa è provocata, il mio studio: *Papyrologica numismatica 1. P. Oxy. XXXIV 2729 et l'inflation monétaire autour de 350*, in « Aegyptus » 59 (1984), pp. 203-27.

[89] R. M. Reece, *Coins and frontiers — or supply and demand*, in *Akten XI. Limeskongresses*, cit., pp. 643-5. Tale obiezione non indebolisce affatto l'altra idea sostenuta da R. M. Reece: l'assenza di circolazione dell'*Aes* da una provincia all'altra, e l'inerzia dello stock introdotto localmente.

[90] S. Mazzarino, *Aspetti*, cit., pp. 144-50; il problema è ripreso in *Appunti sulla cavalleria ed osservazioni sul rapporto fra economia monetaria ed economia naturale nel Basso Impero*, in *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, I, Roma-Bari 1974, pp. 251-66. Non si tratta di negare la possibilità, o addirittura la frequenza di *interpretia* arbitrari. Ma i testi che S. Mazzarino ha commentato su questo tema non mi pare illustrino tale fenomeno. Le mie conclusioni in *L'Egypte au IV^e^ siècle*, cit., tracciate un po' troppo rapidamente per mancanza di spazio, non costituiscono un'interpretazione più ottimistica della gravità di tali pratiche, ma una chiave di lettura dei testi radicalmente differente (diversam. A. Giardina, « RFIC » 1985, pp. 305 sgg.). Lo stesso tipo di problema riappare in *nov. Val.*, 13 (del 445), dove 4 *solidi* a mio parere non rappresentano l'ammontare annuo dell'*annona* versata al soldato, bensì l'unità di percezione dell'imposta omonima. In *C.Th.*, 11, 17, 1: « Viceni et terni solidi per singulos equos... magis iugiter, quam... equi, offerantur », *singulos equos* mi sembra si possa tradurre con: « che 23 *solidi* siano versati per *l'unità di percezione dei cavalli militari*, in funzione della superficie, anziché della fornitura dei cavalli stessi »; cfr. anche sopra, n. 87.

[91] Cfr. il mio art. *Patronage et propriété militaire au IV^e siècle. Objet rhétorique et objet réel du Discours « Sur les Patronages » de Libanius*, « BCH » 100 (1976), pp. 159-76, spec. pp. 165 e 168. La « caccia all'oro » degli esattori è ora illustrata da *P. Oxy.*, XLVIII 3401.

[92] C. R. Whittaker, *Inflation and the Economy*, cit., p. 5 e n. 27. La datazione al 366/75 proposta da Seeck per il *de rebus bellicis* è stata rifiutata da S. Mazzarino, *Aspetti*, cit., pp. 72-106, a vantaggio degli anni 353-60. A. Cameron, *The Date of the Anonymus de Rebus Bellicis* in *The De Rebus Bellicis* (« BAR » Intern. Ser. 63), Oxford 1979, pp. 1-7, ha successivamente presentato un'interpretazione molto convincente sostenendo gli anni 368/9, e ha comunque riconosciuto in Valente il destinatario più probabile dell'opuscolo. Egli ritorna pertanto all'idea di un'opera originariamente scritta in greco (diversam. S. Mazzarino, pp. 130 sg.).

[93] *Pastus primipili*: iscrizioni di Oescus dal 337 al 350 (*AE* 1957, 287 e 288; 1927, 45); *expeditio Illyriciana*: *C.Th.*, 8, 4, 17; *annonae* di Britannia verso il *limes* renano: Add., 18, 2, 3-4; *annonae* d'Italia verso la Rezia: L. Ruggini, *Economia e società nell'Italia annonaria*, Milano 1961, pp. 37, 44 e *passim*; *annonae* d'Aquitania verso il *limes* germanico: Amm., 14, 10, 2 e 17, 8, 1 (rispettivamente nel 354 e nel 358); cfr. la mia comunicazione del 1977, *Primipilaires et taxe du primipilon*, cit.

[94] Cfr. *The Small Towns of Roman Britain* (« BAR » Suppl. Ser. 15), Oxford 1975, pp. 59-64, 93, ecc.; J. M. Blazquez, *Der Limes in Spanien des vierten Jahrhunderts*, in *Studien zu den Militärgrenzen Roms*, II, cit., pp. 485-7.

[95] Cfr. sopra, p. 455 e n. 38.

[96] Ultimam. A. K. Bowman, *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971.

[97] Cfr. sotto, pp. 484 sg.

[98] A. Chastagnol, *L'impôt payé par les soldats au IV^e siècle*, in *Armées et fiscalité*, cit., pp. 279-301.

[99] *Anonymus de rebus bellicis*, 5, 3: « Militaris ordo stipendiis aliquot peractis ubi ad quinque vel eo amplius annonarum emolumenta pervenerit, ne haec diutius percipiens rem publicam gravet, honesta missione donatus vacans sibi otio gaudet absolutus; in cuius locum posterior succedens totum numerum per certa temporum spatia expensis gravissimis relevabit ». Interpretato come una riduzione del servizio a cinque anni da A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II, p. 650; F. Paschoud, *Roma Aeterna*, Roma 1967, p. 129; E. Gabba, *Ordinamenti militari del Tardo Impero*, in *Settimane di Studio*, XV, Spoleto 1967, pp. 79 sgg., ora in *Per la storia*, cit., p. 67. Interpretato come avanzamento gerarchico: L. Varady, *New Evidence on Some Problems*, cit., p. 337. S. Mazzarino ha successivamente accettato la prima interpretazione, *Aspetti*, cit., pp. 91 sg. e quindi la seconda, *Precetti del buon governo*, in *Historia Augusta Colloquium, Bonn 1971*, Bonn 1974, pp. 103 sgg., ora in *Antico, tardoantico*, cit., I, p. 271 e n. 13.

[100] P. Vanags, *Taxation and Survival*, cit., pp. 47-57. Nella stessa pubblicazione, *Part 2. The Text*, la trad. di R. Ireland rende « ad quinque vel eo amplius annonarum emolumenta » con « the rewards of five donatives or more »: tale interpretazione mi sembra alquanto arbitraria.

[101] Amm., 31, 4, 4: « ut conlatis in unum suis et alienigenis viribus invictum haberet exercitum et pro militari supplemento quod provinciatim annuum pendebatur thesauris accedderet auri cumulus magnus ».

[102] La prima questione conferma i progetti di diminuzione della durata della *militia* e della costituzione di una riserva di *iuniores* (5, 3 e 7-8); la

seconda è all'origine dell'idea di restituire i soldati all'agricoltura e al fisco (5, 6): « arabunt quae dudum defenderant loca... erunt ex milite collatores ».

[103] Stessa mancanza di qualunque preoccupazione statistica in un trattato in cui essa sarebbe richiesta in modo particolare: l'*Expositio totius mundi et gentium*. Tale indifferenza acquista tutto il suo significato se consideriamo che l'apparato dello Stato disponeva di dati demografici a partire da censimenti predisposti a scopo fiscale, le cui informazioni avrebbero ben potuto essere utilizzate ad altri scopi. Un libro perduto di Appiano, annunciato nella sua prefazione, rendeva pubbliche tali informazioni che non erano coperte da alcun segreto di stato, e che erano familiari agli ambienti di governo. Il pessimismo totale di Marc Bloch — « ogni valutazione della popolazione del mondo romano sotto l'Impero o delle sue diverse parti, è impossibile » (« Annales » 8, 1945, p. 18) — sembra ancora d'attualità a quarant'anni di distanza e ciò mal ricompensa gli sforzi qualitativamente importanti prodigati nel frattempo per riuscire a colmare questa lacuna: essi sono coscienziosamente elencati da P. Salmon, *Population et dépopulation dans l'Empire romain* (Coll. Latomus 137), Bruxelles 1974.

[104] Cfr. sopra, p. 457 e note 48 sg.

[105] J. Beloch, *Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt*, Leipzig 1886, pp. 501-7.

[106] K. Hopkins, *Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C.-A.D. 400)*, « JRS » 70 (1980), pp. 118 e 120.

[107] J. Beloch, *Die Bevölkerung im Altertum*, « Zeitschrift für Socialwissenschaft » 2 (1899), pp. 618-20. Fra Augusto e la fine del I secolo, l'estensione territoriale dell'impero si è accresciuta solo moderatamente (essenzialmente la Britannia).

[108] A. E. Samuel - W. K. Hastings - A. K. Bowman - R. S. Bagnall, *Death and Taxes: Ostraka in the Royal Ontario Museum*, I (ASP 10), Toronto 1971, pp. 25-7.

[109] M. Hombert - Cl. Préaux, *Recherches sur le recensement dans l'Egypte romaine* (Papyrologica Lugduno-Batava 5), Leyde 1952, pp. 156-60.

[110] A. R. Burn, *Hic breve vivitur: a Study of the Expectation of Life in the Roman Empire*, « P&P » » (1953), pp. 1-31. Elementi per una critica di tali conclusioni in M. Reinhard - A. Armengaud - J. Dupâquier, *Histoire générale de la population mondiale*, Paris 1968³, pp. 51-4 e P. Salmon, *Population et dépopulation*, cit., pp. 93 sg.

[111] G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma 1953, p. 27 e App. A, tab. I (pp. 135-41): « Il maggior numero fu arruolato... intorno ai 18-23 anni e soprattutto a 20 anni ». Media più elevata (22 anni) per sei ausiliari reclutati in Egitto nel 103, e la cui età va dai 20 ai 25 anni (*P. Oxy*, VII, 1022).

[112] Ivi, p. 38: « ...la durata della ferma si mantenne anche in seguito più lunga di quella prevista dalla disposizione di Augusto, aggirandosi quasi sempre sui 25-26 anni (App. A, tab. II). La stessa cifra (25 anni) per gli ausiliari nei primi due secoli: G. R. Watson, *The Roman Soldier*, London 1969, pp. 12 e 102 (flotta: 26, poi 28 anni). Le leggi del IV secolo (Tavola di Brigezio, ecc.) relative alle esenzioni fiscali dei veterani parlano tutte di una *militia* di 24 anni.

[113] La piramide d'età che è possibile costruire approssimativamente a partire dall'ipotesi *a*, ha qualche punto di contatto con quella che, su basi documentarie precise, Beloch ha potuto costruire per la Pozzuoli del 1489, durante un periodo particolarmente sfavorevole. Il tasso di decimazione nel-

l'ipotesi *b* sarebbe comparabile (appena superiore) con quello che è possibile dedurre dalla piramide d'età di Sorrento nel 1561, in un'epoca più fiorente. Si potrà infine mettere a confronto la ripartizione per gruppi di età risultante da tali diverse ipotesi con quella delle città italiane del XVI secolo: gli adulti (da 18 a 45 anni, ovvero due anni in più della carriera militare romana) rappresentano dal 38,7 per cento al 51,4 per cento della popolazione totale (media del 44 per cento), cifre cit. nella *Histoire générale de la population mondiale*, cit., p. 111. Anche se i risultati fondati sull'epigrafia suscitano alcune riserve, non c'è motivo né di rifiutare *a priori* l'esistenza di differenze del regime demografico da una provincia all'altra, né di escludere la possibilità di una mortalità superiore alla media in Egitto, dovuta a una situazione sanitaria più precaria (in particolare, malattie legate al consumo di acqua, bilharziosi, ecc.).

[114] A. R. Burn, *Hic breve vivitur*, cit., p. 10. Cfr. anche G. R. Watson, *The Roman Soldier*, cit., pp. 151 sg., e P. Le Roux, *L'armée romaine*, cit., p. 263.

[115] Numerosi esempi in Amm., 16, 2, 1 (veterani che salvano la situazione ad Autun nel 356); 26, 7, 1 (ruolo dei veterani nella rivolta di Procopio); 31, 12, 1 (arruolati contro i goti nel 378).

[116] L'eccedenza della mortalità femminile in rapporto a quella maschile per tali fasce si verifica in tutte le società arcaiche.

[117] G. Forni, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *ANRW* II 1, p. 390; per l'Egitto in particolare N. Criniti, *Sulle forze armate romane d'Egitto*, « Aegyptus » 59 (1979), spec. pp. 205-11.

[118] Così, R. Grosse, *Römische Militärgeschichte*, cit., p. 201: « vielleicht 60 Millionen Menschen », per un esercito di « hochstens 300.000 Mann ». K. Hopkins, *Taxes and Trade*, cit., pp. 117 e 124 sg., arriva senz'altra giustificazione a un esercito di 300.000 uomini, cifra che collima con i suoi presupposti « ribassisti » riguardanti la popolazione imperiale.

[119] Si noterà che tale ipotesi di una diminuzione demografica dell'impero a partire da Marco Aurelio non ha fondamenti documentari più precisi delle altre teorie sulla popolazione antica. La facilità con la quale essa si è imposta è direttamente collegata al successo delle idee di « decadenza » o di « crisi » del tardo impero, da cui quasi implicitamente si deduce un declino della popolazione fino al punto da far dimenticare l'assenza di prove oggettive.

[120] Per il solo settore egiziano citeremo le *alae prima Quadorum* (attestata almeno in epoca tetrarchica, e ancora nella *Notitia*), *octava Vandilorum*, *septima Sarmatarum*, *prima Abasgorum*, *prima Francorum*; le *cohortes quarta Iuthungorum*, *undecim Chamavorum*, *nona Alamannorum*, *septima Francorum*. Molte di queste unità furono probabilmente create da Probo e da Aureliano.

[121] Tutto dipende dalle capacità della demografia romana di reagire alle perdite causate dalle epidemie della fine del II secolo, la cui importanza successivamente amplificata, e poi minimizzata, tende di nuovo a essere rivalutata (opera in preparazione di G. Casanova).

[122] Contando un organico non teorico, ma reale di 500.000 uomini, che presuppone una leva annuale compresa, secondo l'ipotesi prevalente, fra i 50.000 e i 30.000 uomini, il rapporto mobilizzati/mobilizzabili sarebbe teoricamente compreso fra 1/16,5 e 1/20,5 per una popolazione globale di 54 milioni di abitanti, fra 1/23 e 1/29 per 75 milioni, fra 1/30,5 e 1/38 per

100 milioni: in pratica, tali cifre risultavano appesantite nella proporzione sopra indicata, pp. 472-4.

[123] Dio. Cass., 52, 28 sgg.

[124] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., III, p. 355.

[125] Sin., *de Regno*, 14-15 (*PG* 66, 1092 A) propone che, invece di arruolare dei goti (*Skythai*), vengano soppressi gli esoneri di servizio a favore di coloro che li richiedono in gran numero, e che si vadano a cercare i contadini nei loro campi, ma anche il filosofo nel suo studio, l'artigiano nella sua bottega, gli sfaccendati nei teatri...

[126] Cfr. sopra, p. 469.

[127] S. Mazzarino, *Aspetti*, cit., pp. 106, 120 e *passim*, ha spinto forse un po' troppo oltre la sua reazione, pur giustificata, contro la severità di giudizio di Seeck.

[128] Su tali scambi, cfr. D. Hoffmann, *Bewegungsheer*, cit.

[129] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II, p. 615.

[130] V secolo: archivi familiari di Taurinus, in *BGU* XII; VI secolo: *P. Mon.*, 1, del 574.

[131] Così viene presentato, p. es., da A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, II, p. 615, ecc.; ugualmente, per i *numeri* del III secolo, M. Speidel, *The Rise of Ethnic Units*, cit., pp. 203, 228 sg., ora in *Roman Army Studies*, cit., I, pp. 118, 145 sg.

[132] Questa analisi dell'*aurum tironicum* si fonda in particolare su *P. Lond.*, III 985 (p. 228); *P. Oxy.*, XVI 1905 e *C.Th.*, 7, 13, 7. Essa è indissociabile dalla mia interpretazione della *iugatio* e della *capitatio* che ho potuto esporre solo provvisoriamente in *L'Egypte au IVe siècle*, cit., dove a p. 436 prendo anche in considerazione l'*aurum tironicum*.

[133] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II, p. 1038.

[134] Ivi. III, p. 193, n. 53.

[135] Th. Drew-Bear, *Les voyages d'Aurelius Gaius, soldat de Dioclétien*, in *La géographie administrative et politique d'Alexandre à Mahomet, Strasbourg 1979*, Strasbourg 1981, pp. 93-141. Per ironia della sorte sarà stata probabilmente l'esclusione dei cristiani dall'esercito nel 302 a privare Diocleziano dei servizi di questo soldato d'élite: ivi, p. 140.

[136] Veg., *de re mil.*, 1, 2 e 1, 3; F. Paschoud, *Roma Aeterna*, cit., p. 116.

[137] P. Le Roux, *L'armée... des provinces ibériques*, cit., pp. 333 sg.

[138] M. Christol, *Armée et société politique dans l'Empire romain en crise, de l'époque sévérienne au début de l'époque constantinienne*, Comunicazione all' VIII Congresso Internazionale della FIEC, Dublino 1984. Ringrazio M. Christol di avermi dato cortesemente in lettura il suo manoscritto.

[139] Precisiamo che i più celebri titoli che sono rimasti della letteratura *de re militari*, lungi dal farsi interpreti della « cultura militare », rimuginano invece il discorso umanista classicheggiante (Vegezio), o tentano maldestramente di acclimatare la visione militare in una mentalità civile tradizionale (l'Anonimo *de rebus bellicis*). Malgrado le concessioni fatte alle convenzioni letterarie dell'epoca, Ammiano Marcellino sembra essere l'autore più rappresentativo della « cultura militare ». Cfr. G. A. Crump, *Ammianus and the Later Roman History*, cit. Sui rapporti fra Vegezio e la letteratura di ispirazione senatoria, A. Chastagnol, *Végèce et l'Histoire Auguste*, in *Hist. Aug. Colloquium, Bonn 1971*, Bonn 1974, pp. 70-6. Sull'appartenenza sociologica dell'Anonimo e di Vegezio, E. Gabba, *Tecnologia militare antica*, in *Tecnologia, economia e società nel mondo romano, Como 1979*, Como 1980, pp. 232 sg.

[140] Cfr. M. Christol, *Armée et société politique*, cit., cui rimando per

tutto e particolarmente per questo punto della militarizzazione politica e istituzionale.

[141] Svilupperò questo aspetto nella monografia che sto preparando sull'esercito romano d'Egitto da Gallieno alla conquista araba.

[142] J.-M. Carrié, *Patronage et propriété militaire*, cit.

[143] R. Rémondon, « Annuaire de l'E.P.H.E. », 1964-5, pp. 173 sg.

[144] Cfr. sopra, p. 454 e n. 29.

[145] Cfr. sopra, p. 458.

[146] Cfr. la mia comunicazione *Les finances militaires*, cit. Sull'ammontare dei *donativa* in oro e argento, A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II, p. 624, che rischia tuttavia di esagerarne la frequenza, confondendo i *donativa* annuali (cfr. i papiri di Panopoli) con il *donativum* quinquennale.

[147] Cfr. i passi di Erodiano cit. da M. Christol, *L'Etat romain et la crise*, cit., p. 345 del testo dattiloscritto.

[148] P. Le Roux, *L'armée... des provinces ibériques*, cit., pp. 265 sg.

[149] L'attribuzione dell'*annona militaris* è riservata al soldato stesso; non è mai estesa alle famiglie, come intende A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II, p. 631 e n. 50 a proposito di *C.Th.*, 7, 4, 17 e 28, leggi nelle quali *familiae* designerebbe piuttosto il personale del *cursus publicus*.

[150] A. R. Birley, *The Economic Effects*, cit., pp. 45 sg.

[151] A. Chastagnol, *L'impôt payé par les soldats*, cit., pp. 279-301.

[152] Ivi, pp. 285-92; le esenzioni dall'imposta fondiaria si limitano per il soldato a un rinvio delle esenzioni dell'imposta personale di cui non godeva la famiglia, e per il veterano, alle terre accordate come premio di congedo.

[153] *C.Th.*, 11, 1, 12 del 365: attribuzione di schiavi di padroni scomparsi, a condizione di pagare l'imposta fondiaria sugli *agri deserti* in cui sono registrati. Una legge come il *C.Th.*, 7, 20, 8 del 364 fa intravedere una grande ambiguità sul tipo di terre attribuite: « habeant ex vacantibus sive ex diversis, ubi elegerint, agros ». Una terra *vacans*, tuttavia, non è necessariamente votata alla sterilità.

[154] F. Paschoud, *Roma Aeterna*, cit., pp. 33 sg. e 53-6; N. J. E. Austin, *Ammianus on Warfare*, cit.

[155] Giuliano: Amm., 16, 5, 14-15; 17, 3; 18, 1. Costruzioni militari: 18, 2, 5; sul loro finanziamento, S. Mazzarino, *Aspetti*, cit., pp. 323-9.

[156] F. Paschoud, *Roma Aeterna*, cit., *passim*.

[157] Volgarmente chiamata *metatum*. Sull'*hospitium* o *hospitalitas*, A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II, pp. 631 sg.

[158] *SHA*, *vita Probi*, 20 e 23.

[159] E. Gabba, *I cristiani nell'esercito romano del IV secolo d. C.*, in *Transformations et conflits au IVᵉ siècle, Bordeaux 1970*, Bonn 1978, ora in *Per la storia*, cit., pp. 100 sg.

[160] Ivi, p. 93 e n. 79.

[161] Amm., 31, 4, 4; su tale passo cfr. anche sopra, p. 469.

[162] E. Gabba, *Considerazioni sugli ordinamenti militari*, cit., p. 74; su Vegezio, cfr. anche F. Paschoud, *Roma Aeterna*, cit., p. 117.

[163] Ael. Aristid., *oratio Romana*, 73, e 74-84 *passim*.

[164] Cfr. F. Grelle, in questo stesso volume (II).

MIREILLE CORBIER

Svalutazioni, inflazione e circolazione monetaria nel III secolo

[1] M. Corbier, *Dévaluations et fiscalité (161-235)*, in *Les «Dévaluations» à Rome. Epoque tardo-républicaine et impériale, Rome 13-15 novembre 1975*, Roma 1978 (da ora in poi *Dévaluations I*), pp. 273-309; *Fiscalité et monnaie. Problèmes de méthode*, «DArch» 9-10 (1976-7), pp. 504-41; *L'aerarium militare*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique, Actes du colloque C.N.R.S., Paris 14-16 novembre 1976*, Paris 1977 (da ora in poi *Armées et fiscalité*), pp. 197-234; intervento su D. Van Berchem, *L'annone militaire est-elle un mythe?*, in *Armées et fiscalité*, pp. 337 sg.; *Salaires et salariat sous le Haut-Empire*, in *Les «Dévaluations» à Rome. Epoque républicaine et impériale II, Gdansk 19-21 octobre 1978*, Roma 1980 (da ora in poi *Dévaluations II*), pp. 61-101; *Remarques sur la circulation monétaire au III^e siècle*, «BSFN» (décembre 1980), pp. 793-7; *Proprietà e gestione della terra: grande proprietà fondiaria ed economia contadina*, in *SRPS* I, *L'Italia: Insediamenti e forme economiche*, Roma-Bari 1981, pp. 427-44; *Fiscalité et dépenses locales*, in *Origine des richesses dépensées dans la ville antique (Aix-en-Provence 11-12 mai 1984)*, Aix-en-Provence 1985, pp. 219-232; *Prélèvement, redistributions et circulation monétaire dans l'Empire romain (I^er-III^e siècles)*, in *Genèse de l'Etat moderne: prélèvements et redistribution (Fontevraud 15-16 novembre 1984)*, in corso di stampa; *Dévaluations et évolution des prix*, in «RN» (1985), in corso di stampa; *Histoire monétaire, histoire des prix, histoire des mines*, in *Mines et métallurgie dans les civilisations antiques de la Méditerranée (Madrid 23-29 octobre 1985)*, in corso di stampa.

[2] Intervento di M. Crawford al colloquio di Roma *Dévaluations I* nel 1975.

[3] S. Mrozek, *Sila nabywcza denarow i zlota w edykcie Dioklecjana* (= il potere d'acquisto dei denarii e dell'oro nell'editto di Diocleziano) in «Antiquitas» VIII, Wroclaw 1979, pp. 87-93 (in polacco, con riassunto in tedesco a p. 93; ringrazio vivamente la mia amica Elizabeth Zadora-Rio che ha tradotto per me questo lavoro in francese); *Le prix de la pourpre dans l'histoire romaine*, in *Dévaluations* II, pp. 235-43; *Zum Handel von einigen Gewürzen und Wohlgerüchen in der spätrömischen Zeit*, in *Münstersche Beiträge zur Antiken Handelsgeschichte*, a c. di H. J. Drexhage e W. Habermann, I 2 (1982), pp. 15-20.

[4] Cfr. «RN» 1985, cit.

[5] S. Mrozek, *Prix et rémunérations dans l'Occident romain*, Gdansk 1975, p. 70; E. Frézouls, *Prix, salaires et niveaux de vie; quelques renseignements de l'Edit du Maximum*, «Ktema» (1977), p. 261.

[6] *Le prix de la pourpre*, cit., p. 239.

[7] Cfr. J. Lafaurie, *Réformes monétaires d'Aurelien et de Dioclétien*, «RN» (1975), pp. 73-138: all'epoca di Augusto, si tagliano 12 sesterzi (= 3 denarii) per libbra di oricalco, e 30 assi (= 1,875 denarii) per libbra di rame.

[8] Cfr. M. Crawford, *Money and Exchange in the Roman World*, «JRS» 60 (1970), pp. 40-68, insiste sull'intenzione polemica.

[9] App., *h.R.*, *praef.*, 15; Dio. Cass., 56, 33.

[10] Tali documenti sono cit. da M. Crawford, *Money and Exchange*, cit.; R. Mac Mullen, *Roman Government's Response to crisis A.D. 235-337*, New Haven-London 1976; K. Hopkins, *Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C.-A.D. 400)*, « JRS » (1980), pp. 101-25; A. R. Birley, *The Economic Effects of Roman Frontier Policy*, in *The Roman West in the Third Century. Contributions from Archaeology and History*, « BAR » Int. Ser. 109, Oxford 1981, pp. 39-53; C. R. Whittaker, *Inflation and the Economy in the Fourth Century A.D.*, in *Imperial Revenue, Expenditure and Monetary Policy in the Fourth Century A.D.*, « BAR » Int. Ser. 76 (1980), pp. 1-22.

[11] Tac., *hist.*, 4, 74.

[12] Ulp., *Dig.*, 50, 16, 27.

[13] *de rebus bellicis*, 5, 4.

[14] Amm., 20, 11, 5.

[15] SHA, *Pr.*, 23.

[16] Them., *or.*, 18, 222a.

[17] Greg. Naz., *or.*, 19, 14.

[18] M. Crawford, *Roman Republican Coinage*, Cambridge 1974.

[19] M. Morineau, *Les frappes monétaires françaises de 1726 à 1793. Premières considérations*, in *Etudes d'histoire monétaire*, a c. di J. Day, Paris 1984, pp. 69-141.

[20] J.-P. Callu, *La politique monétaire des empereus romains de 238 à 311*, Paris 1969, pp. 171 sg.; M. Crawford, *Finance, Coinage and Money from the Severans to Constantine*, in *ANRW*, II 2, 1975, pp. 560-93.

[21] R. Reece, *Coinage and Currency in the Third Century*, in *The Roman West*, cit., pp. 79-88 e M. Christol, *Effort de guerre et ateliers monétaires de la périphérie au III^e^ siècle après J.C. L'atelier de Cologne*, in *Armées et fiscalité*, cit., pp. 235-77, insistono precisamente sulla moltiplicazione delle officine per zecca.

[22] Sulle « entrate di Roma » cfr. soprattutto L. Neesen, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. chr.-284 n. chr.)*, Bonn 1980; P. A. Brunt, *The Revenues of Rome*, « JRS » (1981), pp. 161-72.

[23] Non mi soffermerò su questo tema, già abbondantemente trattato dalla storiografia: cfr. soprattutto, J. Guey - Th. Pekary, *Autour des res gestae divi Saporis. 1. Deniers (d'or) et deniers d'or (de compte) anciens. 2. Le « tribut » aux Perses et les finances de Philippe l'Arabe*, « Syria » 38 (1961), fasc. 3-4, pp. 261-83; e J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., p. 313.

[24] L'accusa è lanciata da Erodiano (7, 3, 2-3; 5-6) contro Massimino.

[25] Cfr. Svet., *Ner.*, 44, 3.

[26] Cfr. M. Corbier, *L'aerarium militare*, in *Dévaluations et fiscalité*, cit. pp. 197-234; Ead., intervento su D. Van Berchem, *L'annone militaire est-elle un mythe?*, ivi, pp. 337 sg.; Ead., *Dévaluations et fiscalité*, in *Dévaluations* I, pp. 273-309.

[27] Cfr. bibliogr. in P. Veyne, *Rome devant la prétendue fuite de l'or: mercantilisme ou politique disciplinaire?*, « Annales ESC » (1979), pp. 211-44.

[28] Cfr. X. Linant de Bellefonds, *Un modèle monétaire pour l'économie de l'Empire romain au III^e^ siècle de notre ère*, « RHDFE » (1980), pp. 561-586.

[29] P. Veyne, *Rome devant la prétendue fuite*, cit.

[30] M. Crawford, *Economia imperiale e commercio estero*, in *Tecnologia, economia e società nel mondo romano*, in *Atti del Convegno di Como, 27-29 settembre 1979*, Como 1980, pp. 207-17.

31 M. Corbier, *Dévaluations et fiscalité*, cit.

32 C. R. Whittaker, *Inflation and the Economy in the Fourth Century A.D.*, cit., p. 5.

33 K. Hopkins, *Taxes and Trade*, cit.; X. Linant de Bellefonds, *Un modèle monétaire*, cit.

34 C. C. Patterson, *Dwindling Stocks of Silver and their Relevance to Studies of the Metal of Silver Coinage*, in *Methods of Chemical and Metallurgical Investigations of Ancient Coinage*, a c. di E. T. Hall e D. M. Metcalf, London 1972, pp. 149-52; Id., *Silver Stocks and Losses in Ancient and Medieval Times*, « The Economic History Review » 25, 2 (1972), pp. 205-35.

35 C. Cattaneo, *Scritti economici*, a c. di A. Bertolino, II, Firenze 1956, pp. 270-1.

36 J. W. Müller, *Quelques remarques sur le poids original de monnaies usées*, « RN » (1977), pp. 190-8.

37 J.-P. Callu, *La fonction monétaire dans la société romaine sous l'Empire*, in *V^e^ Congrès d'histoire économique, Léningrad, 10-14 août 1970*, Mosca 1970, pp. 1-47 estr.

38 Cfr. W. E. Metcalf, *The Cistophori of Hadrian*, « The American Numismatic Society. Numismatic Studies » 15, New York 1980.

39 Svet., *Ner.*, 44, 2.

40 IG IV 352 = *OGIS* 484; cfr. W. E. Metcalf, *The Cistophori*, cit.; C. J. Howgego, *Greek Imperial Countermarks. Studies in the Provincial Coinage of the Roman Empire*, London 1985.

41 Mart., 4, 28, 5.

42 Dio. Cass., 68, 3.

43 L. Breglia, *Circolazione monetale ed aspetti di vita economica a Pompei*, in *Pompeiana. Raccolta di studi per il secondo centenario degli scavi di Pompei*, Napoli 1950, pp. 41-59.

44 Cfr. M. Thirion, *Les trésors monétaires gaulois et romains trouvés en Belgique*, Bruxelles 1967; Id.,*Le trésor de Liberchies*, Bruxelles 1972.

45 W. E. Metcalf, *The Cistophori*, cit.

46 Nello stesso senso C. H. V. Sutherland, *Monnaies romaines*, Freiburg 1974.

47 Ho sviluppato il tema dell'usura in altra sede: cfr. M. Corbier, *Histoire monétaire, histoire des prix, histoire des mines*, cit.

48 A. H. M. Jones, *Inflation under the Roman Empire*, « EHR » (1953), pp. 293-319 = *The Roman Economy*, a c. di P. A. Brunt, Oxford 1974, pp. 187-227.

49 Cl. Domergue, *Les mines de la péninsule ibérique dans l'Antiquité*, Thèse de doctorat en Lettres, Paris 1978 (esemplare dattiloscritto).

50 Plin., *nat.*, 33, 78.

51 P. Vilar, *Or et Monnaie dans l'histoire (1450-1920)*, Paris 1974, p. 126.

52 M. Morineau, *Incroyables gazettes et fabuleux métaux. Les retours des trésors américains d'après les gazettes hollandaises (XVI^e^-XVII^e^ siècles)*, Paris 1985, p. 570: 150 tonnellate d'oro e 7500 d'argento nel XVI secolo; 158 tonnellate d'oro e 26.168 d'argento nel XVII. Come si vede le Americhe hanno fornito più argento che oro.

53 In occasione di una conferenza tenuta a Parigi il 24 aprile 1984.

54 Stat., *silv.*, 3, 3, 86-90.

55 G. D. B. Jones, *The Roman Mines at Rio Tinto*, « JRS » (1980), pp. 146-65.

[56] K. Hopkins, *Economic Growth and Towns in Classical Antiquity*, in *Towns, Societies. Essays in Economic History and Historical Sociology*, a c. di P. Abrams e E. A. Wrigley, Cambridge 1978, p. 40; Id., *Taxes and Trade*, cit., p. 113.

[57] Cfr. ultimam. M. Euzennat, *Les troubles de Maurétanie*, « CRAI » (1984), pp. 372-93, spec. p. 384.

[58] J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., p. 420.

[59] Cfr. P. Le Gentilhomme, *Le jeu des mutations de l'argent au III^e^ siècle. Etude de l'altération de la monnaie romaine de 215 à 275*, in *Métaux et civilisations. Les métaux dans l'histoire, les techniques, les arts*, I, n° 6, 1946, pp. 113-27; Id., *Variations du titre de l'antoninianus au III^e^ siècle*, « RN » (1962), pp. 141-66; L. H. Cope, *Roman Imperial Silver Coinage Alloy Standards: the Evidence*, « NC » (1967), pp. 107-62; Id., *The Nadir of the Imperial Antoninianus in the Reign of Claudius II Gothicus, A.D. 268-270*, ivi (1969), p. 145; Id., *The Metallurgical Analysis of Roman Imperial Silver and Aes Coinage*, in *Methods of Investigation*, cit., pp. 3-47; Id., *Surface - silvered Ancient Coins*, ivi, pp. 161-78; D. R. Walker, *The Metrology of the Roman Silver Coinage*, I-III, « BAR » Suppl. 5, 22, 40, Oxford 1976, 1977, 1978.

[60] J. Guey, *L'aloi du denier romain de 177 à 211 après J.-C.*, « RN » (1962), pp. 73-140, completato da *Peut-on se fier aux essais chimiques? Encore l'aloi du denier romain de 177 à 211 après J.-C.*, ivi (1965), pp. 110-22; M. Corbier, *Dévaluations et fiscalité*, cit., pp. 275-7.

[61] Interpretazione da me proposta nel 1975.

[62] M. Crawford, *Finance, Coinage and Money*, cit.; J.-P. Callu, *Approches numismatiques de l'histoire du 3^e^ siècle*, in *ANRW* II 2 (1975), pp. 594-613; R. Reece, *Coinage and Currency*, cit.

[63] J. Lafaurie, *Réformes monétaires*, cit., che gli riconosce, almeno sotto Caracalla, un valore nominale di 1,5 denario; ed E. Lo Cascio, *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »: l'evoluzione monetaria del III secolo alla luce della nuova documentazione di età dioclezianea*, « Opus » (1984), pp. 133-201, che gli attribuisce un valore di 1,25 denario.

[64] Ph. Tyler, *Analyses of Mid-Third Century Roman Antoniniani as Historical Evidence*, in *Methods of investigation*, cit., pp. 249-60; Id., *The Persian Wars of the 3rd Cent. A.D. and Roman Imperial Monetary Policy A.D. 253-268*, Historia Einzelschr. 23, Wiesbaden 1975; M. Christol, *L'Etat romain et la crise de l'Empire sous le règne des empereurs Valérien et Gallien (253-268)*, Paris 1981, esemplare dattiloscritto.

[65] Cfr. J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., pp. 394 sg.; R. P. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge 1974², pp. 365 sg.; Id., *The Price of Wheat in Roman Egypt under the Principate*, « Chiron » (1976), pp. 241-62; Id., *Two Possible Indices of the Purchasing Power of Money in Greek and Roman Antiquity*, in *Dévaluations* I, pp. 159-68; Id., *Pay and Numbers in Diocletian's Army*, « Chiron » (1978), p. 541; J. Schwartz, *La monnaie et l'évolution des prix dans l'Egypte romaine*, in *Dévaluations* I, pp. 169-79; Id., *Recherches sur l'évolution des prix en Egypte romaine*, in *Dévaluations* II, pp. 141-53; D. Sperber, *Roman Palestine 200-400: Money and Prices*, Ramat-Gan 1974.

[66] R. P. Duncan-Jones, *Pay and Numbers*, cit.

[67] R. Reece, *Coinage and Currency*, cit.

[68] S. Mazzarino, *Sull'epigrafe dioclezianea di Afrodisiade « Bicharacta'n »*, in *Scritti sul mondo antico in memoria di Fulvio Grosso*, a c. di L. Gasperini, Roma 1981, pp. 333-70; E. Lo Cascio, *Dall'*antoninianus, cit.

[69] Cfr. C. P. Howgego, *Greek Imperial Countermarks*, cit.
[70] Cfr. anche J.-P. Callu, *La fonction monétaire*, cit.
[71] J. F. Drinkwater, *Money-Rents and Food-Renters in Gallic Funerary Reliefs*, in *The Roman West*, cit., pp. 215-33.
[72] Per la metrologia di queste monete, cfr. spec. J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit.; Id., *Approches numismatiques*, cit.; M. Crawford, *Finance, Coinage and Money*, cit.
[73] Cfr. J. B. Giard, *La monnaie locale en Gaule à la fin du III^e siècle, reflet de la vie économique*, « JS » (1969), pp. 5-34; G. C. Boon, *Les monnaies fausses de l'époque impériale et la valeur des espèces courantes*, in *Dévaluations* I, pp. 99-106.
[74] A. Kunisz, *La monnaie de nécessité dans les provinces rhénanes et danubiennes de l'Empire romain dans la première moitié du III^e siècle*, in *Dévaluations* II, pp. 129-39; R. Turcan, *Les moules monétaires du verbe incarné (Lyon)*, in *Trésors monétaires*, IV, 1982, pp. 9-21; S. Walker, *The Third Century in the Lyon Region*, in *The Roman West*, cit., pp. 317-42.
[75] Cfr. già C. Morrison, *Numismatique et histoire. L'or monnayé de Rome à Byzance: purification et altérations*, « CRAI » (1982), pp. 203-23; e ora C. Morrison - J. N. Barrandon et alii, *L'or monnayé*, I, *Purification et altérations de Rome à Byzance*, Paris 1985.
[76] S. Mrozek, *A propos du « Marbre de Thorigny », salarium in auro (CIL, XIII, 3162)*, « BSFN » (1973), pp. 335 sg.; M. Corbier, *Salaires et salariat sous le Haut-Empire*, in *Dévaluations* II, pp. 61-101; Ead., *Remarques sur la circulation monétaire au III^e siècle*, « BSFN » (1980), pp. 793-7 e G. Aubin, *L'or romain dans l'ouest de la Gaule: circulation et stagnation*, « Revue Archéologique de l'ouest » (1984), pp. 89-119.
[77] Cfr. K. Polanyi, *The Semantics of Money-Uses*, in *Primitive, Archaic and Modern Economies*, New York 1968, pp. 175-202; Id., in *Trade and Market in the Early Empires*, Glencoe 1957, pp. 243-70.
[78] D. Sperber, *Roman Palestine*, cit.; Id., *Inflation and Linkage (indexation) in Roman Palestine: a Study in Reactions to Inflation*, in *Dévaluations* II, pp. 181-92.
[79] Cfr. T. V. Buttrey, *Dio, Zonaras and the Value of the Roman Aureus*, « JRS » (1961), pp. 40-5.
[80] J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., pp. 421 sg.
[81] Cfr. M. Corbier, *Salaires et salariat*, cit.
[82] J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., p. 443; *Approches numismatiques*, cit.
[83] M. Christol, *L'Etat romain*, cit., p. 468.
[84] Cfr. F. Gnecchi, *I medaglioni romani*, Milano 1912, e la tabella di H. Huvelin, in « BSFN » (1980), p. 794.
[85] X. Loriot, *Bijoux monétaires du III^e siècle*, « BSFN » (1983), pp. 265-9.
[86] M. Henig, *Continuity and Change in the Design of Roman Jewellery*, in *The Roman West*, cit., pp. 127-44.
[87] Così il tesoro di Beaurains: P. Bastien - C. Metzger, *Le trésor de Beaurains (dit d'Arras)*, Wetteren 1977.
[88] J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., p. 297; cfr. infra, n. 116.
[89] P. Le Gentilhomme, *Les* aurei *du trésor découvert à Rennes en 1774. Essai sur la circulation de la monnaie d'or au III^e siècle*, « RN » (1943), pp. 11-43; J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., pp. 424-30; P. Veyne, *Rome devant la prétendue fuite*, cit.; M. Corbier, *Remarques sur la circulation*, cit.; J.-P. Callu - X. Loriot, *Trouvailles isolées de monnaies d'or en*

Gaule romaine: premières estimations, « BSFN » (1980), pp. 781-4; G. Aubin, *L'or romain*, cit.

[90] Secondo J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., p. 428 (cfr. anche *Approches numismatiques*, cit.), questo caso si sarebbe verificato solo nel secondo quarto del secolo, con una ripresa molto netta delle coniazioni nell'ultimo terzo del secolo.

[91] J. P. Rea, *PSI IX 310 and Imperial Bullion Purchases*, « CE » (1974), pp. 163-74; A. K. Bowman, *The Economy of Egypt in the Earlier Fourth Century*, in *Imperial Revenue*, cit., pp. 23-40.

[92] Secondo l'interpretazione di A. Chastagnol, *Remarques sur les salaires et les rémunérations au IVe siècle*, in *Dévaluations* II, pp. 215-33.

[93] N. Lewis, *A Centurion's Will Linking Two of the Fourth Century Darnis Archives*, in *Akten des XIII. Intern. Papyrologenkongresses, Marburg-Lahn, 2-6 Aug. 1971*, 1974, pp. 225-34.

[94] M. Christol, *L'Etat romain*, cit.

[95] M. Reece, *Roman Coinage in the Southern France*, « NC » (1967), pp. 91-105; Id., *Roman Coinage in the Western Empire*, « Britannia » (1973), pp. 237-51; Id., *Coinage and Currency*, cit.; R. Etienne - M. Rachet, *Le trésor de Garonne. Essai sur la circulation monétaire en Aquitaine à la fin du règne d'Antonin le Pieux (159-161)*, Bordeaux 1984.

[96] Cfr. R. Turcan, *Le trésor de Guelma. Etude historique et littéraire*, Paris 1963; J. N. Barrandon - C. Brenot - M. Christol - S. Melky, *De la dévaluation de l'antoninianus à la disparition du sesterce: essai de modélisation d'un phénomène monétaire*, in *Statistics and Numismatics. Statistique et numismatique*, « PACT » 5 (1981), pp. 382-90.

[97] *Ibid.*

[98] A. King, *The Decline of Samian Ware Manufacture in the North West Provinces: Problems of Chronology and Interpretation*, in *The Roman West*, cit., pp. 55-64.

[99] M. Christol, *Effort de guerre*, cit.

[100] Cfr. ultimam. A. R. Birley, *The Economic Effects*, cit.; S. Mitchell, *The Balkans, Anatolia, and Roman Armies across Asia Minor*, in *Armies and Frontiers*, cit., pp. 131-50.

[101] E. Gren, *Kleinasien und Ostbalken in der wirtschaftlichen Entwicklung in der Kaiserzeit*, Uppsala 1941; A. R. Birley, *The Economic Effects*, cit.; S. Mitchell, *The Balkans*, cit.

[102] C. E. King, *The Circulation of Coin in the Western Provinces, A.D. 260-295*, in *The Roman West*, cit., pp. 89-126.

[103] M. F. Hendy, *Aspects of Coin Production and Fiscal Administration in the Late Roman and Early Byzantine Period*, « NC » (1972), pp. 119-39; Id., *Mint and Fiscal Administration under Diocletian, his Colleagues and his Successors, A.D. 305-24*, « JRS » (1972), pp. 75-82.

[104] J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., p. 389; M. Christol, *Effort de guerre*, cit.

[105] M. Corbier, *L'aerarium militare*, cit.

[106] *C.Th.*, 7, 20, 3.

[107] A. Chastagnol, *L'impôt payé par les soldats au IVe siècle*, in *Armées et fiscalité*, cit., pp. 279-301.

[108] Cfr. R. O. Fink, *Roman military records on papyrus*, Princeton 1971, pp. 243-53.

[109] Svet., *Ner.*, 10; Tac., *ann.*, 15, 72.

[110] M. Christol, *L'Etat romain*, cit., a proposito di Cassio Dione 78,28, 2 e 78, 34, 3.

[111] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., p. 623.

[112] J.-M. Carrié, *Les finances militaires et le foit monétaire dans l'Empire romain tardif*, in *Dévaluations* I, p. 239.

[113] T. C. Skeat, *Papyri from Panopolis in the Chester Beatty Library (Dublin)*, Dublin 1964.

[114] R. P. Duncan-Jones, *Pay and Numbers*, cit.

[115] A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., pp. 1257-9.

[116] Ivi, p. 1258.

[117] *CIL* XIII 3162; cfr. H. G. Pflaum, *Le Marbre de Thorigny*, Paris 1948.

[118] S. Mrozek, *A propos du « Marbre de Thorigny »*, cit.; M. Corbier, *Dévaluations et fiscalité*, cit.; F. Aubin, *L'or romain*, cit.

[119] *CIL* VI 1704 = *ILS* 1214; cfr. H.-G. Pflaum, *Les salaires des magistrats et fonctionnaires du Haut-Empire*, in *Dévaluations* I, pp. 311-5.

[120] *pan.*, 5 (9), 11.

[121] Riprendo qui l'interpretazione proposta da P. Veyne, *Le pain et le cirque*, Paris 1974, pp. 640 sg. e altri successivamente. Ma il « salario di Eumenio » ha dato luogo a una vasta letteratura: cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma 1951.

[122] C. E. Van Sickle, *The « Salarium » of Claudius Gothicus (Claudius XIV, 2-15) viewed as a historical document*, « AC » (1954), pp. 47-62; l'ipotesi è certamente priva di riscontri: cfr. R. Mac Mullen, *Roman Government's Response*, cit., p. 271 n. 94.

[123] Cfr. J.-P. Callu, *Les prix dans deux romans mineurs d'époque impériale (Histoire d'Apollonius roi de Tyr - Vie d'Esope)*, in *Dévaluations* II, pp. 187-214.

[124] A. Chastagnol, *Remarques sur les salaires et les rémunérations au IV^e siècle*, in *Dévaluations* II, pp. 215-33.

[125] J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., p. 316.

[126] D. Van Berchem, *Les distributions de blé et d'argent à la plèbe romaine sous l'Empire*, Genève 1939, pp. 141-61; M. Corbier, *Dévaluations et fiscalité*, cit.

[127] Cfr. A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, pp. 58 sg. e 312-30; H. Pavis d'Escurac, *La préfecture de l'annone, service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Roma 1976, pp. 188-202; G. Rickman, *The Corn Supply of Ancient Rome*, Oxford 1980; ultimam. L. Cracco Ruggini, *L'annona di Roma nell'età imperiale*, in *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e del suburbio*, Modena 1985, pp. 232 sg.

[128] A. Chastagnol, *La préfecture*, cit., p. 312.

[129] A. Cérati, *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris 1975; A. Chastagnol, *Problèmes fiscaux du Bas-Empire*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris 1979 ,pp. 127-40.

[130] Cfr., per Roma, A. Chastagnol, *La préfecture*, cit.; per la Gallia, P.-A. Février - M. Fixot - C. Goudineau - V. Kruta, *Histoire de la France urbaine*, I, *La ville antique des origines au IX^e siècle*, Paris 1980; per l'Africa, Cl. Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I-II, Paris 1979 e 1981.

[131] D. Manacorda, *Testimonianze sulla produzione e il consumo dell'olio tripolitano nel III secolo*, « DArch » (1976-7), pp. 452-601; Id., *Prosopografia e anfore tripolitane: nuove osservazioni*, in *Producción y comercio*

del aceite en la Antigüedad, II, *Sevilla, 24-28 febrero 1982*, Madrid 1983, pp. 483-500; e ora G. Di Vita, *Timbres d'amphores de Tripolitaine*, in *Histoire archéologique de l'Afrique du Nord. II^e colloque international (Grenoble 5-9 avril 1983)*, Paris 1985, spec. pp. 156 sg.; sule famiglie senatorie di Leptis, cfr. M. Corbier, *Les familles clarissimes d'Afrique proconsulaire*, in *Epigrafia e ordine senatorio*, « Tituli », v 2, 1982, pp. 721 sg.

[132] Aur. Vict., *Caes.*, 41, 19, 20; *S.H.A.*, *Vita Sept. Sev.*, 18, 3.

[133] Sulla concessione del *ius Italicum* a Leptis Magna, cfr. Paul., *Dig.*, 50, 15, 8, 11.

[134] T. Kotula, *Les domaines impériaux de l'Afrique et la* ratio privata *sévérienne en Tripolitaine*, in stampa su « AntAfr » 1986.

[135] Herod., 7, 43.

[136] Cypr., *epist.*, 80 Bayard.

[137] Così, in Egitto, permangono per molti anni, per le requisizioni, prezzi vicini a quelli dell'Editto di Diocleziano, mentre i prezzi al mercato libero vanno rapidamente aumentando: A. K. Bowman, *The Economy of Egypt*, cit.

[138] L. Ruggini, *Economia e società nell'« Italia Annonaria »*, Milano 1961, pp. 36 sg.

[139] Scaevola, *Dig.*, 32, 100, 1; Papin., *Dig.*, 32, A1, *pr.*

[140] M. Corbier, *Proprietà e gestione della terra: grande proprietà fondiaria ed economia contadina*, in *SRPS* I, p. 434.

[141] Cfr. J. M. Carrié, *Le « colonat » du Bas-Empire: un mythe historiographique?*, in *Opus*, I, 2, 1982, pp. 351-70 e Id., *Un roman des origines: les généalogies du « colonat du Bas-Empire »*, in *Opus*, II, 1, 1983, pp. 205-51.

Elio Lo Cascio

Teoria e politica monetaria a Roma tra III e IV d. C.

[1] Il riferimento a questo brano di Paolo è implicito in C. Menger, *On the Origin of Money*, « Econ. Journ. » 2 (1892), p. 241, che cita espressamente, accanto a Platone e ad Aristotele, i giuristi romani, ma non pare considerare rilevante, nella sua trattazione, quel che mi sembra essere il punto centrale delle considerazioni di Paolo, e cioè la contrapposizione tra una moneta metallica di cui l'impronta del conio garantisce la qualità e una moneta metallica alla quale il valore stesso è attribuito dall'attività di coniazione dell'autorità emittente; l'affermazione dello stesso Menger secondo la quale i teorici medievali avrebbero seguito da presso l'opinione espressa da Platone, da Aristotele e dai giuristi romani parrebbe tuttavia mostrare come l'economista austriaco mettesse piuttosto in rilievo gli aspetti « nominalistici » delle concezioni antiche della moneta, che quelli « metallistici ». Per la distinzione tra il discorso, diremmo, « storico » e quello relativo all'attualità della moneta, nel ragionamento paolino, distinzione solitamente non messa in rilievo, cfr. sotto, p. 538.

[2] Cfr. *Dig.*, 18, 1, 1, 1-2: « Sed an sine nummis venditio dici hodieque possit, dubitatur, veluti si ego togam dedi, ut tunicam acciperem. Sabinus et Cassius emptionem et venditionem putant: Nerva et Proculus permuta-

tionem, non emptionem hoc esse. Sabinus Homero teste utitur, qui exercitum Graecorum aere ferro hominibusque vinum emere refert, illis versibus:
ἔνθεν ἄρ' οἰνίζοντο καρηκομόωντες Ἀχαιοί,
ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ' αἴθωνι σιδήρῳ,
ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ' αὐτῇσι βόεσσι,
ἄλλοι δ' ἀνδραπόδεσσιν.
sed hi versus permutationem significare videntur, non emptionem, sicut illi:
ἔνθ' αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδες φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε' ἄμειβεν.
magis autem pro hac sententia illud diceretur, quod alias idem poeta dicit:
πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
sed verior est Nervae et Proculi sententia: nam ut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, sic aliud est pretium, aliud merx: quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit. Est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragitur et inter absentes contrahi potest et per nuntium et per litteras ».

[3] C. Nicolet, *Pline, Paul et la théorie de la monnaie*, « Athenaeum » n. s. 62 (1984), pp. 105 sgg., e ivi lett.; cfr. Id., *Il pensiero economico dei Romani*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, dir. da L. Firpo, I, Torino 1982, pp. 909 sg., 912 sg.

[4] Questa distinzione di effetti è dichiarata in *Dig.*, 19, 4, 1, che la palingenesi leneliana considera come seguito del frammento riportato in *Dig.*, 18, 1, 1, correggendone dunque la tràdita attribuzione al 32° libro *ad edictum* di Paolo: cfr. ora in particolare G. Melillo, *Economia e giurisprudenza a Roma*, Napoli 1978, pp. 58 sgg.

[5] *C.Th.*, 9, 23, 1, su cui sotto, pp. 545 sgg.

[6] Gai., *Inst.*, 3, 141: « Item pretium in numerata pecunia consistere debet. Nam in ceteris rebus an pretium esse possit, veluti homo aut toga aut fundus alterius rei, valde quaeritur. Nostri praeceptores putant etiam in alia re posse consistere pretium. Unde illud est quod vulgo putant per permutationem rerum emptionem et venditionem contrahi, eamque speciem emptionisque venditionisque vetustissimam esse; argumentoque utuntur graeco poeta Homero qui aliqua parte sic ait:
ἔνθεν ἄρ' οἰνίζοντο καρηκομόωντες Ἀχαιοί,
ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ' αἴθωνι σιδήρῳ
ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ' αὐτῇσι βόεσσιν,
ἄλλοι δ' ἀνδραπόδεσσι.
diversae scholae auctores dissentiunt aliudque esse existimant permutationem rerum, aliud emptionem et venditionem; alioqu*in non posse* rem expediri permutatis rebus, quae videatur res venisse et quae pretii nomine data esse, sed rursus utramque rem videri et venisse et utramque pretii nomine datam esse absurdum videri. Sed ait Caelius Sabinus, si rem tibi venalem habenti, veluti fundum, acceperim, et pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri venisse, hominem autem pretii nomine datum esse, ut fundus acciperetur »; la citazione dei versi omerici, che manca nel Gaio veronese, è supplita in base a Iust. *Inst.*, 3, 23, 2, che ripete nella sostanza (e per lo più anche nella lettera) il brano gaiano, ma sostituisce a « nostri praeceptores » « Sabinus et Cassius », adotta l'imperfetto nel riferire i termini della controversia e aggiunge, alla fine (al posto dell'accenno gaiano all'argomentazione di Caelius Sabinus), le considerazioni seguenti: « sed Proculi sententia dicentis permutationem propriam esse speciem contractus a venditione separatam merito praevaluit, cum et ipsa aliis Homericis versibus

adiuvatur et validioribus rationibus argumentatur. quod et anteriores divi principes admiserunt et in nostris digestis latius significatur».

[7] Sotto, pp. 545 sgg.

[8] Un'eco di una contrapposizione siffatta può scorgersi, ad esempio, in Arist., *pol.*, 1, 9, 11 = 1257b, dove non attenuerei, come parrebbe fare ora il Nicolet (*art. cit.*, pp. 129 sg., in qualche misura in contrasto con quanto sostenuto in «Annales ESC» 1971, p. 1205 n. 3), la portata del disaccordo su cui insiste Aristotele. Non è questo naturalmente il luogo per affrontare il tema complesso della posizione aristotelica sulla natura della moneta (la bibliografia più antica è cit. dallo stesso Nicolet in *Les variations des prix et la «théorie quantitative de la monnaie» à Rome, de Cicéron à Pline l'Ancien*, «Annales ESC» 1971, p. 1204 n. 2; cfr. in particolare ora i contributi di Picard e Maffi cit. dal Nicolet, *Pline, Paul et la théorie de la monnaie*, cit., p. 127 n. 3); ma mi sembra che, se è vero che è agevole rinvenire nei tre luoghi famosi dell'*E.N.* e della *Politica* sia la nozione della moneta-segno, sia la nozione della moneta-merce (cfr., p. es., quanto osserva G. Tozzi, *Economisti greci e romani*, Milano 1961, pp. 174 sgg.), è anche vero che l'adesione aristotelica a una concezione «metallista», almeno per ciò che attiene ai rapporti interpolitici, non possa davvero mettersi in discussione: si cfr. la non ambigua dichiarazione di *pol.*, 1, 9, 7 = 1257a 34 (dove τοῦ πόσου σημεῖον non può che alludere alla quantità del metallo, diversamente da quanto propone il Nicolet, p. 130).

[9] Anche se è, a mio avviso, eccessivo voler ridurre il discorso di Paolo a una semplice riproposizione delle teorie aristoteliche (ritenute, peraltro, come lo stesso ragionamento paolino, più «banali» di quanto non si sia generalmente sostenuto), come tende a fare il Nicolet (*art. cit.*, pp. 130 sg.), quando tenta di trovare corrispondenze verbali precise tra i luoghi aristotelici e il passo del *Digesto*: non c'è dubbio che il discorso di Paolo si conclude con una precisa presa di posizione a favore della concezione della moneta-segno, della moneta «creata» dall'autorità emittente, come risulterà chiaro, spero, da quanto verrà detto in seguito.

[10] È noto come l'attendibilità del dato fornito da *SHA*, *Pesc. Nig.*, 7, 4; *Sev. Al.*, 26, 5-6, venga assai spesso rimessa in discussione: cfr. p. es. F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC-AD 337)*, London 1977, pp. 96 sg.; C. A. Maschi, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi. Iulius Paulus*, in *ANRW* I 15 (1976), pp. 674 sg. (e ivi letter.).

[11] Cfr. in particolare Melillo, *Economia e giurisprudenza*, cit., pp. 55 sg. con note 19 sg.

[12] Non si vede perché il nesso debba aver suscitato tanti problemi interpretativi: una rassegna delle esegesi prospettate in Nicolet, *Pline, Paul et la théorie*, cit., pp. 106 sgg. Mi pare che bene lo intenda ora K. Hasler, *Studien zu Wesen und Wert des Geldes in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Severus Alexander*, Bochum 1980, p. 64 (un contributo di notevole importanza che è stranamente sfuggito al Nicolet; ivi pure un'acuta individuazione delle due differenti «Grundlagen für die Gültigkeit des Zwischentauschgutes» nel pensiero di Paolo, quali si esprimono nel concetto di una *publica et perpetua aestimatio* della *electa materia* e in quello, appunto, di un'*aequalitas quantitatis*).

[13] Per esempio da Erman, *D. (18, 1) 1 pr.*, «ZRG» 22 (1901), p. 164; da V. Arangio Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, I², Napoli 1956, p. 5 n. 3; e, implicitamente, dal Nicolet, *Pline, Paul et la théorie*, cit., p. 131, nel confronto che opera tra il luogo di Paolo e *pol.* 1257a 39.

[14] Cfr. quanto osserva, a mio avviso correttamente, Hasler, *Studien*, cit., pp. 65 sg., 113 sgg. (né appare improprio il puntuale riferimento, fatto ivi, al « cartalismo » di Knapp). L'individuazione del concetto di « Nennwert » (in quanto contrapposto a « Stoffwert ») nella contrapposizione tra *substantia* e *quantitas*, ora riaffemata in modo lucido e penetrante da Hasler, era già alla base dell'interpretazione del luogo paolino offerta, prima che da Erman (*D. (18, 1) 1 pr.*, cit., pp. 161 sgg.), da V. Pareto, *Corso di economia politica*, trad. it., Torino 1971, pp. 325 sgg. (con la cit. di Paolo a n. b, pp. 326 sg.), il quale, dopo aver distinto due usi, nell'àmbito della « moneta di circolazione », quello di permettere gli « arbitraggi » tra le diverse merci e quello di consentire « la trasformazione dei beni presenti in beni futuri », e dopo avere osservato come il primo possa essere assolto parimenti bene dalla « moneta vera », da quella « falsa » e da quella « fiduciaria » (per questa tripartizione e per le definizioni prospettate da Pareto, *Corso*, cit., pp. 321 sg.), afferma che « è da tale considerazione esclusiva che sono nati un numero incalcolabile di sofismi sulla moneta, tra gli altri la famosa teoria della *moneta segno* » e cita, proprio a questo proposito, il brano di Paolo (oltre che, a confronto, anche [Paul.] *sent.*, 5, 25, 1 e Epict., *disp.*, 3, 3, 3, su cui sotto n. 28 e testo relativo), rilevando come Paolo qui consideri solo il primo uso della moneta. Un'interpretazione siffatta torna ora, sia pure in modo piuttosto allusivo, ad esempio in Melillo, *Economia e giurisprudenza*, cit., p. 61, quando « nel cauto accenno del *principium*, che il valore è dato dalla quantità dei pezzi, e non dalla *substantia* », riconosce « quasi un riferimento al costante alleggerimento del fino ».

[15] Cfr. Erman., *D. (18, 1) 1 pr.*, cit., p. 163, in base a Hor., *sat.*, 1, 1, 73: « nescis quo valeat nummus, quem praebeat usum? ». Erman cita, come sostenitori dell'opinione che si debba integrare *usum dominiumque* con *sui*, Cuiacio, Neri, Knies.

[16] « Fungibilität » che varrebbe, a questo punto, « für die vollwerthige genau wie für die untergewichtige Münze, und bei dieser genau so ohne, wie mit dem staatlichen Zwangskurs »: è questa la sofisticata soluzione prospettata da Erman, ivi, pp. 166 sg., il quale sostiene che « Paulus macht sich also eines stilistisch-logischen Verstosses schuldig... er bezeichnet in demselben Satze und mit demselben Gegensatz: ' quantitas — substantia ' zwei grundverschiedene Dinge. Bei usum praebet denkt er an die das Geld zum Werthmesser und Tauschwerkzeug eignende quantitas = fester Werth, vermuthlich: Nennwerth mit Staatszwang bei untergewichtigem Geld. Bei dominium praebet dagegen an die quantitas = Fungibilität, an die Ununterschiedbarkeit der einzelnen Stücke, die sie für Beweis und Vindikation als individualitätslose blosse Menge (quantitas in diesem Sinne) erscheinen lässt ».

[17] L'Erman, ivi, p. 165, per contestare la possibilità di intendere (come gli pare faccia il Pareto, cfr. l. cit. a n. 14) *dominium* direttamente come « Kaufkraft » (considerando dunque il termine come in certo senso equivalente alla *vis et potestas* di Gai., 1, 122), osserva come « dominium ist den Quellen nach doch nur die verwirklichte, gegenwärtige Herrschaft, nicht aber eine nur mögliche als zukünftig gedachte » e come, potendosi considerare *dominium* come equivalente a « Kaufkraft » solo nel caso in cui lo si integrasse con *rerum venalium* e non con *sui*, questa soluzione sarebbe esclusa dall'impossibilità di intendere l'*usum* altro che come *usum sui*. Conclude, dunque, che « es ist zwar möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass Paulus hier... von der Kaufkraft des untergewichtigen Geldes mit Zwangskurs zum

Nennwerth sprechen wollte. Aber er that es dann nur indirekt, indem er auf diesen Nennwerth die utilitas nummi abstellte: (nummus) usum (sui) praebet ex quantitate ». Per la verità non ritengo escludibile che anche *usum* possa intendersi come *usum rerum venalium*: il fatto è che, come osservava V. Arangio Ruiz, *La compravendita*, cit., p. 5 (giungendo peraltro a conclusioni non condividibili), le parole *usum dominiumque* « sono state tolte di peso dalla terminologia giuridica e trasportate in materia economica », per cui, se anche non si potrà accogliere per la sua genericità ed eccessiva libertà la traduzione prospettata dallo stesso Arangio Ruiz (la moneta « rappresenta *un'utilità ed una ricchezza* non tanto per la materia di cui è costituita quanto per la quantità che se ne possiede »), bisognerà tenere comunque presente la possibilità che Paolo adoperi qui l'espressione *usum dominiumque* in un senso non del tutto tecnicamente preciso. Il Melillo, *Economia e giurisprudenza*, cit., p. 57, osserva, dal canto suo, che « non è trasparente il senso di " *usum dominiumque* ", che sarebbe improprio se riferito all'oggetto-moneta che, per effetto di *emptio venditio*, passa comunque in proprietà — e non in uso — dal compratore al venditore » e sostiene (sulla scia, in qualche misura, dell'Alessio, ivi cit., e contro Arangio Ruiz) che Paolo adopera in modo tecnicamente significativo i due termini, come quelli che alludono allo « scambio di prestazioni, di proprietà e di utilizzazioni » consentito dalla moneta. Cfr. pure, ora, Hasler, *Studien*, cit., p. 65, che non pare aver dubbi sul fatto che i due termini alludano rispettivamente al « Gebrauch von Waren und Diensten » e all'« Eigentum an Gütern ».

[18] Alterità espressa in termini altrettanto netti anche in contesti diversi da quello della polemica sulla natura della *permutatio*, ad esempio da Giavoleno in *Dig.*, 46, 1, 42, su cui cfr. Hasler, *Studien*, cit., p. 79.

[19] È interessante, e significativo, che lo stesso Nicolet, *Pline, Paul et la théorie*, cit., p. 133, pur sostenendo che la definizione della moneta accolta da Paolo e risalente in definitiva, *in tutti i suoi termini costitutivi*, ad Aristotele, « est, en réalité, ambivalente: elle peut s'appliquer aussi bien à des monnaies métalliques au poids, au titre et à l'aloi stables, qu'à des monnaies qui subissent des " manipulations " voulues par l'autorité publique », osservi poi come, già all'epoca di Aristotele, « les cités savaient bien imposer le cours forcé de leurs espèces, et le texte connu sous le nom d'*Oeconomika*... cite un très grand nombre d'opérations faites par des Etats sur des monnaies qui prouvent bien que leur valeur, fixée par l'autorité, venait plus de leur *quantitas* que de leur *substantia* », con ciò implicitamente aderendo, come mi sembra, all'interpretazione che mi par più naturale e più corretta della stessa definizione paolina.

[20] Questa conclusione mi sembra obbligata; come osserva Nicolet, *Pline, Paul et la théorie*, cit., p. 131, « la définition de la monnaie était absolument nécessaire à toute la logique de la controverse sur le troc et la vente »: ma se questo è vero, non può non conseguirne un'ulteriore conclusione: che chi riteneva non esservi alcuna differenza tra *permutatio* ed *emptio venditio*, doveva ritenere che nemmeno dovesse distinguersi, nella sua natura, il mezzo monetario da una qualunque *merx*: doveva intendere, dunque, come limitata sostanzialmente all'*electio materiae* l'effettiva « origine » della moneta e al suo godere di una *publica et perpetua aestimatio* la ragione unica della sua funzione di mezzo di scambio. Chi aderiva a quest'impostazione poteva pensare che non fosse contraddittorio parlare di un'*emptio* e di una *venditio* di *nummi*: potrebbe qui essere la ragione per la quale Ulpiano, in un luogo in cui pare riprodurre l'esatto tenore della norma con-

tenuta nella *lex Cornelia* (cfr. da ult. B. Santalucia, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, « AIIN » 29, 1982, pp. 57 sgg. = « Iura » 30, 1979, pp. 13 sgg.), dice che « eadem lege exprimitur, ne quis nummos stagneos plumbeos emere vendere dolo malo vellet », quasi che si supponga, in generale, la possibilità di un'*emptio venditio* di *nummi* (anche, p. es., *argentei*). Si potrebbe, in altri termini, pensare che, ancora all'epoca della *lex Cornelia*, non si fosse ancora affermata, come dottrina prevalente, quella di un'alterità sostanziale tra *pretium* e *merx*. E tuttavia a me pare che una simile conclusione non sia del tutto giustificata (o per lo meno giustificata in base al passo in esame di Ulpiano): il Santalucia osserva che « la norma era evidentemente intesa ad evitare che monete totalmente o parzialmente composte di stagno o di piombo fossero dolosamente spacciate come monete d'argento »; e non c'è dubbio che questo dovesse essere lo scopo ultimo della disposizione, ma non so fino a che punto potesse essere quello immediato, se a essere perseguito era anche l'*emere dolo malo nummos stagneos plumbeos* (cfr. il modo in cui presentano la disposizione della *lex Cornelia* Ph. Grierson, *The Roman Law of Counterfeiting*, in *Essays in Roman Coinage presented to H. Mattingly*, Oxford 1956, p. 242 — « The buying or selling of ' coins ' of lead or tin, i. e. pieces which might be mistaken for silver, was also forbidden » —, e Hasler, *Studien*, cit., p. 85 — « Kauf oder Verkauf von Münzen aus Zinn oder Werkblei und Blei mit betrügerischen Absicht ».)

[21] Cfr. in particolare il Tozzi, *Economisti*, cit., p. 443; e già Pareto, *Corso*, cit., p. 335, il quale deduce dalla contrapposizione tra *substantia* e *quantitas* (cfr. ivi, p. 327 n.) che « l'idea che aveva probabilmente Paulus, ma in modo assai vago » era che, diversamente che nel caso della quantità di « moneta vera » che « si determina con tutte le altre incognite del problema dell'equilibrio economico », « si deve indicare la quantità di moneta falsa per poter determinare tali incognite »: non c'è bisogno di osservare come, per Pareto, la teoria quantitativa della moneta non si applica al caso della « moneta vera ».

[22] Cfr. quanto osserva, a proposito del luogo celebre del *de rebus bellicis* discusso a p. 551, S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma 1951, pp. 75, 118 sgg.; in generale C. Nicolet, *Les variations des prix*, cit. (a n. 8); E. Lo Cascio, *La riforma monetaria di Nerone: l'evidenza dei ripostigli*, « MEFRA » 92 (1980), pp. 462 sgg.; *State and Coinage in the Late Republic and Early Empire*, « JRS » 71 (1981), pp. 82 sgg.

[23] Iust., *inst.*, 3, 23, 2 (cit. sopra, a n. 6).

[24] Ma cfr. quanto osserva, a questo proposito, il Nicolet, *Pline, Paul et la théorie*, cit., p. 116 con n. 23.

[25] Cfr., p. es., E. Lo Cascio, *Oro e moneta in età traianea*, « AIIN » 25 (1978), pp. 75 sgg.; *La riforma monetaria di Nerone*, cit., pp. 445 sgg.; *State and Coinage*, cit., pp. 76 sgg., e lett. ivi; e, per l'età severiana e postseveriana, *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »: l'evoluzione monetaria del III secolo alla luce della nuova documentazione di età dioclezianea*, « Opus » 3 (1984), spec. pp. 143 sgg., 164 sgg. Proprio il non tenere conto di queste reazioni (e dunque, in sostanza, di quanto la testimonianza numismatica ci può fornire per la soluzione del problema) mina il tentativo recente di Hasler, *Studien*, cit. (un libro peraltro di grande interesse e intelligentemente costruito), di sostenere che (per lo meno per l'àmbito cronologico da lui considerato) appunto la concezione espressa e fatta propria da Paolo fosse non solo quella di *tutta* la giurisprudenza, ma pure quella

accettata senza resistenze dal pubblico dei fruitori: cfr. quanto osserva H.-Ch. Noeske, « HZ » 234 (1982), pp. 391 sg.

[26] In particolare, ora, dalla « legge di Nicofonte », pubblicata da R. S. Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage*, « Hesperia » 43 (1974), pp. 157 sgg.; cfr. tra gli altri, su questo punto, i due importanti contributi di T. V. Buttrey, *The Athenian Currency Law of 375/4 B.C.*, in *Greek Numismatics and Archaeology. Essays in Honor of M. Thompson*, Wetteren 1979, pp. 33 sgg.; e *More on the Athenian Coinage Law of 375/4 B.C.*, « NAC » 10 (1981), pp. 71 sgg.

[27] E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano: la gestione della* res nummaria *a Roma tra la* lex Papiria *e la* lex Cornelia, « Athenaeum » n. s. 57 (1979), p. 325 con n. 80; *State and Coinage*, cit., p. 77; « AIIN » 29 (1982), pp. 203 sgg. (a proposito della diversa proposta di B. Santalucia, *art. cit.* [a n. 20], pp. 71 sgg. = pp. 29 sgg.).

[28] Credo che non possano sussistere dubbi sull'equivalenza concettuale tra la *forma publica* e il *charakter*, p. es., della legge di Nicofonte.

[29] [Paul.], *sent.*, 5, 25, 1; Epict., *disp.*, 3, 3, 3; cfr. S. Mazzarino, *Sull'epigrafe dioclezianea di Afrodisiade 'BICHARACTAM': per l'interpretazione romana delle misure 'inflattive'*, in *Scritti sul mondo antico in memoria di F. Grosso*, a c. di L. Gasperini, Roma 1981, pp. 354 sgg.; e i contributi cit. sopra a n. 27.

[30] Da *Nov. Val.*, 16 (e già, in qualche modo, da *C.Th.*, 9, 22, 1 oltre che da *C.I.*, 11, 11, 1 e 3): sull'argomento torno in un contributo a questo parallelo; cfr. pp. 549 sg.

[31] *Dig.*, 41, 1, 31, 1 (Paul., XXXI *ad ed.*); cfr. p. es. Tozzi, *Economisti*, cit., p. 447 (e, ivi cit., il parere di Tydeman); e ora R. A. G. Carson, *Coin Hoards and Roman Coinage of the Third Century A.D.*, in *Studies in Numismatic Method Presented to Ph. Grierson*, Cambridge 1983, pp. 72 sg., a proposito dei ripostigli di *antoniniani* in Britannia.

[32] Cfr. i contributi cit. sopra, a n. 25, a proposito degli effetti della riforma monetaria di Nerone e degl'interventi traianei sul numerario aureo e argenteo. Inaccettabili le conclusioni di Hasler, *Studien*, cit., pp. 104 sgg., a proposito della misura traianea attestata da Cass. Dio (Xiph.), 68, 15, 3, proprio perché non tengono conto della permanenza in circolazione, dopo Traiano, dei pezzi emessi *dopo* la riforma neroniana.

[33] *Dig.*, 46, 3, 99 (Paul., IV *resp.*): cfr. Tozzi, *Economisti*, cit., p. 448. Hasler (*Studien*, cit., p. 30) sostiene che questa, che pur appare a lui, a prima vista, la più naturale maniera di intendere il frammento, sarebbe da escludere: « der Sprachgebrauch des Paulus bezüglich *forma*, das hier auf die Prägung zu beziehen ist, legt vielmehr nahe, dass es sich bei den *nummi in aliam formam* nicht um Reichsprägung, sondern um Provinzialwährung handelt, deren Wert im Verhältnis zur Reichsprägung schwankend war »; il fatto è che accogliere l'interpretazione più naturale del luogo di Paolo significherebbe essenzialmente minare dalle fondamenta l'intera ricostruzione di « Wesen » e « Wert » del denaro offerta da Hasler stesso. Né si obietterà che Paolo, seguace della teoria secondo la quale è la *forma publica* a creare la moneta, non avrebbe potuto esprimere un parere quale quello espresso in *Dig.*, 46, 3, 99: anche per Paolo altra doveva essere la posizione di principio, altri gli accomodamenti suggeriti dalla concretezza dei rapporti economici.

[34] Mi sia consentito rimandare a quanto osservo, su un piano generale, ma in riferimento alla « svalutazione » di Settimio Severo, in *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »*, cit., pp. 144 sgg.

[35] *inst.*, 3, 141 (cfr. sopra, n. 6).

[36] L'adesione di Gaio al pensiero dei *praeceptores* è espressa, in verità, in termini piuttosto ambigui: e dall'intero contesto della trattazione dell'*emptio venditio* sembra doversi dedurre che l'opinione prevalente già all'epoca sua (e già, forse, ufficiale: Nicolet, *Pline, Paul et la théorie*, cit., p. 116) era quella dei Proculiani. Va comunque messo in rilievo come l'osservazione che « eorum... nummorum [*scil.* i più antichi nominali bronzei] vis et potestas non in numero erat, sed in pondere » non automaticamente può intendersi come esprimente un concetto del tutto parallelo a quello secondo il quale la *materia forma publica percussa* « usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate »: *pecunia numerata* poteva ben essere (ed era, o almeno era stata) *pecunia* il cui valore dipendeva essenzialmente dalla *substantia*, posto che tale valore fosse *soltanto* il risultato di una *publica et perpetua aestimatio*.

[37] *nat.*, 33, 6-7; cfr. Nicolet, *Pline, Paul et la théorie*, cit., pp. 119 sgg.; pure importante, per definire la posizione di Plinio in materia di teoria monetaria, la prima frase del libro 33 — « Metalla nunc ipsaeque opes et rerum pretia dicentur » — che va certo intesa come la intende il Nicolet, p. 122, ma che deve portarci a riconoscere anche in Plinio un seguace della teoria della moneta-merce (pur all'interno di quel generale atteggiamento moralistico — e « sociologico »: cfr. H. Zehnacker, nella pref. alla sua ed., Belles Lettres, Paris 1983, p. 12 — che spiega la genesi, e la struttura, della storia monetaria tracciata nel 33 libro). Peraltro, un'osservazione come quella sul *victoriatus* a 33, 46 (su cui E. Lo Cascio, *Denarii e vittoriati in Varrone*, in *Studi in onore di D. Adamesteanu*, Galatina 1983, pp. 178 sg.) dimostra la consapevolezza di una concettuale distinzione tra *merx* e *pecunia* (consapevolezza che era già nella sua fonte? l'affermazione secondo la quale una moneta straniera circola « loco mercis » torna in modo puntuale in Vol. Maec., *distr.*, 45): tutto il contrario, vale a dire, di quel che ritiene il Tozzi, *Economisti*, cit., pp. 371 sg. (e cfr. viceversa quanto osserva Hasler, *Studien*, cit., pp. 67 sgg.).

[38] *Dig.*, 13, 4, 3 (Gai., IX *ad ed. prov.*): « Ideo in arbitrium iudicis refertur haec actio, quia scimus, quam varia sint pretia rerum per singulas civitates regionesque, maxime vini olei frumenti: pecuniarum quoque licet videatur una et eadem potestas ubique esse, tamen aliis locis facilius et levibus usuris inveniuntur, aliis difficilius et gravibus usuris »: cfr. Mazzarino, *Sull'epigrafe*, cit., pp. 354 sgg.; cfr. pure Melillo, *Economia e giurisprudenza*, cit., pp. 64 sgg. e Hasler, *Studien*, cit., pp. 80 sg., 121. Il frammento si inquadra nella discussione sull'*actio de eo quod certo loco debetur*.

[39] Gai., *inst.*, 1, 122 (cfr. sopra, n. 36).

[40] Alle ll. 2, 4 e 9 dell'iscrizione di Afrodisiade, per la quale cfr. n. 47.

[41] Cfr. *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »*, cit., pp. 146 sgg., 191 n. 90, e, ivi cit., le analisi del contenuto argenteo del *denarius* procurate dal Walker.

[42] *OGIS* 515: cfr. in particolare S. Mazzarino, *L'impero romano*, Roma 1956, p. 281, che mette, appunto, in rilievo le difficoltà che dovevano nascere dall'ormai irrealistico rapporto di 25 denarii per aureo; M. Mazza, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo*, Catania 1970, pp. 346 sgg. (e ivi lett. a n. 191, p. 700).

[43] Cfr. Erman, *D. (18, 1) 1 pr.*, cit., p. 164 con n. 2; Maschi, *La conclusione*, cit., p. 676; Nicolet, *Pline, Paul et la théorie*, cit., p. 116 con n. 23 (e Girard ivi cit.).

[44] Mazza, *Lotte sociali*, cit., pp. 311 sgg.; M. Corbier, *Dévaluations et*

fiscalité (161-235), in *Les « dévaluations » à Rome. Epoque républicaine et impériale*, Roma 1978, pp. 273 sgg.; cfr. anche Ead., *Fiscalité et monnaie. Problèmes de méthode*, « DdA » 9-10 (1976-7), pp. 504 sgg.

[45] *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »*, cit., spec. pp. 138 sg.

[46] Mi sia consentito rimandare, per quest'analisi complessiva delle vicende monetarie del III secolo, a *Dall'*antoninianus *al «laureato grande»*, *passim*.

[47] Da *P. Pan.*, 2 (edito da T. C. Skeat, *Papyri from Panopolis in the Chester Beatty Library*, Dublin 1966) si deduce, com'è noto, la valutazione del *follis* (ll. 299-308: cfr. Skeat, pp. XXXI, 151 sg.), nonché la valutazione dell'oro in barre, di cui si richiede la contribuzione, nel 300 *p* (ll. 215-21: cfr. Skeat, pp. XXX sg., 147 sg.); l'iscrizione di Afrodisiade (pubblicata da K. Erim - J. Reynolds - M. H. Crawford, *Diocletian's Currency Reform: A New Inscription*, « JRS » 61, 1971, pp. 171 sgg. = *AE* 1973, 526; cfr., per talune correzioni alla lettura proposta dagli editori, J. Guey, *Note sur la réforme monétaire de Dioclétien et le « mutuum »: l'inscription d'Aphrodisias de Carie*, « BSFN » 27, 7, 1972, pp. 260 sgg.; Mazzarino, *Sull'epigrafe dioclezianea*, cit.; il testo dell'iscrizione è riprodotto in M. Giacchero, *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium*, Genova 1974, I, pp. 233 sg.) ci consente di conoscere la *potentia* della moneta argentea dioclezianea, nonché quella del cosiddetto « laureato grande », prima e dopo il 1° settembre 301; il prezzo massimo stabilito dall'editto per l'oro, monetato e non, e per l'argento in barre, è ora rivelato dai frammenti da Aezani pubblicati da R. e F. Naumann, *Der Rundbau in Aezani mit dem Preisedikt des Diokletian*, « MDAI(I) », Beih. 10, 1973, p. 57 (ora a 28, 1 sg. Giacchero; la valutazione dell'oro è confermata da un frammento inedito da Afrodisiade, nonché da una nuova lettura dello stesso frammento di Elatea: M. H. Crawford - J. M. Reynolds, *The Aezani Copy of the Prices Edict*, « ZPE » 34, 1979, p. 197).

[48] Cfr. gl'interventi cit. in *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »*, cit., pp. 183 sg., n. 2.

[49] Cfr. Mazzarino, *Sull'epigrafe dioclezianea*, cit., p. 355.

[50] « geminata p[ote]ntia » a l. 4 del fr. b dell'iscrizione di Afrodisiade.

[51] Cfr. *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »*, cit., p. 133, con n. 3, p. 184.

[52] A 28, 1 Giacchero dell'*Edictum* il prezzo dell'argento in barre « pusula primi » è 6000 *denarii*; da l. 1 del fr. b dell'iscrizione di Afrodisiade si intende che il nuovo valore dell'*argenteus* è di 100 *denarii*: e dunque 96×100=9600 è il valore della libbra di *argentei*; la ricostruzione del Lafaurie, *Réformes monétaires d'Aurélien et de Dioclétien*, « RN » 6 s., 17 (1975), pp. 73 sgg., 107 sgg., seguita dal Callu nei suoi ultimi interventi — *Denier et Nummus (300-354)*, *Les « dévaluations » à Rome*, cit., pp. 107 sgg.; *Une constante arithmétique dans la métrologie du Bas-Empire*, « PACT » 5 (1981), pp. 131 sgg., e ora, con Barrandon in questo volume, n. 22 con testo relativo —, è viziata proprio dal fatto di non tenere conto di questa circostanza: cfr. quanto osserva il Mazzarino, *Sull'epigrafe dioclezianea*, cit., pp. 335 con n. 6. Lo stesso può dirsi delle considerazioni di R. MacMullen, *Roman Government's Response to Crisis (A.D. 235-337)*, New Haven-London 1976, pp. 114, 262 sg., n. 48, cui, a mio avviso giustamente, obbietta Barnes, « CPh » 73 (1978), pp. 245 sg.

[53] Cfr. C. H. V. Sutherland, *RIC*, VI (1967), *passim*.

[54] D. Kienast, *Die Münzreform Aurelians*, « Chiron » 4 (1974), pp. 560 sgg. (ma cfr. quanto osserva, contro Kienast, R. Göbl, *Antike Numismatik*, München 1978, II, p. 42 n. 612); V. Picozzi, *L'iscrizione di Afrodisiade e il*

valore delle monete dioclezianee, « RIN » 79 (1977), pp. 107 sg. (la cifra alluderebbe al numero di *denarii* per *argenteus*, 96 dopo il raddoppio disposto dai tetrarchi, ma prima che in zecche periferiche — il Picozzi ritiene che l'emissione che non reca contrassegno di zecca sia da attribuire a Cartagine — giungesse notizia del testo definitivo dell'editto sulla *potentia* delle monete, che avrebbe anche disposto l'arrotondamento a cento *denarii* dell'*argenteus*: a parte ogni altra considerazione, come si può pensare che venissero posti in circolazione gli *argentei* contrassegnati col nuovo segno di valore *prima* che la geminazione di *potentia* entrasse in vigore?).

[55] Attorno al 300: Sutherland, *RIC*, VI, pp. 282, 312 sg., 424 (questa è peraltro la cronologia comunemente accolta).

[56] Cfr. p. es. J.-P. Callu, *La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311*, BEFAR 214, Paris 1969, pp. 377 sg., il quale osserva come « l'inscription du chiffre XCVI sur les argentei suggère que ceux-ci ont tendance à se décrocher du nummus et que désormais prime la relation pondérale à la livre de métal blanc »; M. H. Crawford, *Finance, Coinage and Money from the Severans to Constantine*, in *ANRW* II 2 (1975), pp. 581 sg., n. 84.

[57] Forse lo stesso attribuito, con la riforma del 294, al « laureato grande »: cfr. *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »*, cit., pp. 181 sgg. con note 270 sg.

[58] In altri termini è possibile che l'apposizione della sigla non indichi *semplicemente* il fatto che « the *aureus* and the *argenteus* now... were worth just their metal content » (Crawford, *Finance*, cit.), ma che non si stabilisce per essi, d'imperio, una determinata *potentia* o che la *potentia*, d'imperio stabilitasi, per uno di essi, nel 294, non sia rispettata più, per insopprimibili esigenze finanziarie della stessa autorità emittente. I prezzi dei metalli nobili dovevano essersi accresciuti, nelle contrattazioni private, rispetto al livello del 294 e certo, ad esempio in Egitto nel febbraio del 300, la valutazione ufficiale dell'oro di cui si richiedeva la contribuzione doveva essere tenuta al disotto del normale prezzo di mercato (ciò che, quale che sia l'interpretazione di l. 219, si deve dedurre da μόνα τάλαντα τεσσεράκοντα ἑκάστης λίτρας a l. 216 di *P. Pan.*, 2). In queste condizioni, è del tutto naturale che il governo tetrarchico insistesse per essere pagato in *argentei*, con *potentia* di 50 *denarii* e nello stesso tempo avesse difficoltà a procedere ai propri pagamenti continuando ad attribuire *potentia* di 50 *denarii* a un *argenteus* che ormai ne valeva, poniamo, in termini di valore intrinseco, 60. Naturalmente in certe aree (là dove, per esempio, non era necessario procedere ad esborsi in *argentei*) queste difficoltà sorgevano meno o più facilmente potevano essere superate. Altrove, tali difficoltà si presentavano in tutta la loro gravità. Le possibili soluzioni, a questo punto, se non si voleva, o non si poteva, interrompere la coniazione degli *argentei*, erano due: o « sganciare » la *potentia* dell'*argenteus* dall'unità di conto, agganciandola viceversa a quella, corrente, dell'argento in barre, per cui l'*argenteus* sarebbe valso, in quanto teorico sottomultiplo della libbra d'argento, appunto quanto 1/96 della libbra; ovvero elevare la *potentia* dell'*argenteus* (con danno per le finanze dello stato sul versante delle entrate — danno mitigato, peraltro, se si stabiliva che i debiti contratti prima dell'elevazione della *potentia* dovessero essere ripagati in base alla vecchia *potentia* —, ma con vantaggio sul versante delle spese). È possibile che il governo tetrarchico sia ricorso, in successione, a entrambe le misure.

[59] Il segno è interpretato in questo modo dalla maggior parte degli studiosi sin da Rohde: cfr. p. es. P. Bastien, *Le monnayage de l'atelier de*

Lyon. De la réouverture de l'atelier par Aurélien à la mort de Carin (fin 274-mi-285), Wetteren 1976, pp. 36 sgg.; diversam., p. es., Callu, *La politique monétaire*, cit., p. 330.

[60] Già a partire dalla *Geschichte des römischen Münzwesens* del Mommsen e soprattutto, naturalmente, in riferimento al *solidus*; il problema non è dunque solo quello di decidere se il *solidus* (o il *miliarensis* o la *siliqua*) siano stati talvolta, o sempre, monete sopravvalutate, ma se vi sia sempre stata una loro valutazione « ufficiale » in termini di unità di conto che il pubblico dei fruitori è stato, almeno in teoria, obbligato ad accettare.

[61] Cfr. sopra, pp. 536 sgg.

[62] La costituzione è datata, nel *Codice*, all'8 marzo del 356 e attribuita dunque a Costanzo e Giuliano; è indirizzata a Rufinus ppo. e risulta *accepta* a Constantina. Il Mommsen (che aveva in un primo momento accolto la datazione del Codice, cfr. *Gesch. d. röm. Münzw.*, pp. 805 n. 233, 844) proponeva di correggere la data al 352, perché in carica, quale prefetto al pretorio d'Italia e d'Africa, risulta essere nel 356 Taurus; Seeck, dal canto suo, che aveva anch'egli in un primo momento accolto la datazione del Codice (cfr. *Die Münzpolitik Diocletians und seiner Nachfolger*, « ZfN » 17, 1890, pp. 58 con n. 2, 132 sg.), ha poi espresso un parere diverso in *Regesten d. Kais., und Päpste*, Stuttgart 1919, pp. 45 sg., dove, facendo proprie le obiezioni di Mommsen alla datazione del *Codice*, ha però proposto un diverso « Kaiserkonsulat », quello del 346, come anno di emissione del provvedimento, per via della citazione di Rufinus in *C.Th.*, 11, 1, 6, dal Seeck pure assegnata al medesimo anno. Ph. Grierson, *The Roman Law*, cit., pp. 259 sgg., ha prospettato una soluzione radicale, ma assolutamente ipotetica e assai poco persuasiva: i compilatori avrebbero interpolato nella legge un comma che sarebbe in realtà appartenuto a *C.Th.*, 9, 21, 10, datata al 393 e indirizzata a Rufinus ppo. d'Oriente; e avrebbero poi considerato anche indirizzata a un Rufinus la costituzione: se ne dovrebbe concludere che la data del Codice è corretta e che la costituzione, *accepta* a Constantina = Arles (e non a Constantina d'Africa), sarebbe stata indirizzata a un ignoto ppo. delle Gallie. Martindale, Morris e Jones in *PLRE* I, p. 783, attribuiscono, viceversa, la costituzione al 354, anno in cui Rufinus era ppo. delle Gallie (Amm., 14, 10, 4-5), perché ritengono anch'essi che la Constantina in cui la legge risulta *accepta* non sia la città africana, ma Arelate: e questa datazione è stata accolta dagli studiosi che più recentemente si sono occupati della costituzione, come il Callu (*La circulation monétaire de 313 à 348*, in *Congr. Int. de Numismatique, New York 1973*, Bâle 1976, p. 240 n. 62; *Denier et Nummus*, cit., p. 118 con n. 50; *Rôle et distribution des espèces de bronze de 348 à 392*, in *Imperial Revenue, Expenditure and Monetary Policy in the Fourth Century A.D.*, a c. di C. E. King, « BAR » Int. Ser. 76, Oxford 1980, pp. 44 sg., 47 sg., con note 67 sgg. a pp. 56 sg., l'esame più approfondito della legge, ma, come ora si vedrà, anche, per molti aspetti, assai problematico; e — con Barrandon —, *L'inflazione nel IV secolo*, cit., in questo vol., pp. 579 sgg.); il Kent (*RIC* VIII, 1981, pp. 64 sg.); la Ruggini (*Milano nella circolazione monetaria del tardo impero: esigenze politiche e risposte socioeconomiche*, in *La zecca di Milano: Atti del Conv. Intern. di studio, Milano 9-14 maggio 1983*, Milano 1984, pp. 22 sg. n. 23), il Carrié (*Papyrologica Numismatica*, 1; *P. Oxy. XXXIV 2729 et l'inflation monétaire autour de l'année 350*, « Aegyptus » 64, 1984, pp. 223 sg.), mentre più recentemente C. Brenot, in una comunicazione ancora inedita sulle monete dagli scavi della Magliana, presentata all'Istituto Italiano di Numismatica (aprile 1985), ha prospettato, su base numismatica, un ritorno alla

datazione mommseniana. Non sono sicuro (per le stesse difficoltà interpretative che presenta la costituzione) che sia possibile decidere sulla base della documentazione numismatica (ciò che si augurava il Mickwitz, *Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhundert n. Chr.*, « Commentationes Humanarum Litterarum », IV 2, Helsingfors 1932, p. 83 n. 16) il momento in cui la costituzione, in cui si fa cenno a specie monetarie *vetitae* e dunque, possibilmente, ritirate dalla circolazione, sia stata emanata: se fossimo certi, come non siamo, che fra tali *pecuniae vetitae* è la *pecunia maiorina* avremmo un sicuro *terminus post quem* nel 349, anno in cui è stata emanata *C.Th.*, 9, 21, 6, nella quale la *maiorina pecunia* risulta essere moneta regolarmente in corso (cfr. sotto, p. 548). Ciò che si può dire con sufficiente sicurezza è che la costituzione, facendo verosimilmente riferimento ai nuovi nominali introdotti con la riforma associata alla leggenda FEL TEMP REPARATIO, dev'essere successiva a tale riforma.

[63] Costante (e Costanzo) o Costanzo soltanto.

[64] Cfr. gli autori citati in Callu, *La circulation monétaire*, cit., p. 227 n. 3.

[65] Cfr. ora i dati offerti da Callu e Barrandon, in questo vol., p. 575 e Appendice, pp. 590 sgg.

[66] Così, p. es., per Mommsen, *Gesch. d. röm. Münzw.*, p. 806, si tratterebbe di due denominazioni diverse e parimenti per il Seeck, *Die Münzpolitik*, cit., p. 132, o per Adelson, *Roman Monetary Policy from Diocletian to Heraclius*, Diss. Princeton 1952, p. 176; per il Mattingly, *Roman Coins*, London 1960[2], p. 221, *pecunia maiorina* sarebbe il « popular name » del *centenionalis*, e un parere analogo esprime Mickwitz, *Geld und Wirtschaft*, cit.; lo stesso Callu ha ondeggiato, nei suoi ultimi interventi, tra il ritenere *centenionalis communis* e *pecunia maiorina* la stessa cosa (cfr. *Denier et Nummus*, cit., p. 113 con n. 28; *Rôle et distribution*, cit., p. 56 n. 72) e il ritenerli due denominazioni diverse (in questo vol., p. 810 n. 97); e parimenti due monete diverse le ritiene ora il Kent, *RIC* VIII, p. 65.

[67] In generale si pensa, da parte di coloro che ritengono trattarsi di due denominazioni diverse, che il *centenionalis* sia il cd. Aes 3 e la *pecunia maiorina* l'Aes 2 (così Mommsen e Seeck, citt. a n. procedente), mentre il Kent (*RIC* VIII, p. 65) ha ritenuto di potere identificare le *pecuniae maiorinae* nei pezzi da 1/60 e i *centenionales communes* nei pezzi di biglione emessi tra il 318 e la riforma. Chi ha supposto trattarsi di una sola denominazione l'ha in genere identificata nell'Aes 2 (Mattingly, *Roman Coins*, cit.; Mickwitz, *Geld und Wirtschaft*, cit.; Callu, *Dénier et Nummus*, cit.; *Rôle et distribution*, cit., p. 47), mentre ora Callu e Barrandon (a ciò naturalmente portati dal confronto dell'evoluzione monetaria con l'evoluzione dei prezzi in Egitto, nonché dal fatto di intendere la legge del Teodosiano come quella che demonetizza, appunto, *centenionales* e *pecuniae maiorinae*) ritengono che *centenionales* siano le denominazioni leggere col tipo della fenice e della galera (ma non quella successiva, su cui è trasferito, dal pezzo più grande, il tipo del cavaliere), mentre *maiorinae* sarebbero i pezzi da 1/60 datati al 350-2, che recano la sigla Γ o III (Callu e Barrandon, in questo vol., note 97 sg. e testo relativo), ma osservano pure che dei due termini *maiorinae* e *centenionales*, che sarebbero « di uso corrente », « il primo si spiega con un'opposizione comparativa tra i due moduli dell'Aes 2, il secondo viene apposto alla taglia da 1/120 introdotta nel 330, quando la moneta valeva 100 denarii. Benché il valore sia cambiato dopo di allora, la ripresa dello stesso piede ha comportato la sopravvivenza della denominazione »: come a dire che i due termini sarebbero stati inizialmente adope-

rati per il pezzo da 1/60 e da 1/120, mentre l'uso ne sarebbe stato in seguito (e in particolare nel momento in cui viene emanata la disposizione del Teodosiano) limitato solo *a talune emissioni* di pezzi da 1/60 e da 1/120. Questa conclusione risulta piuttosto improbabile, proprio perché i due termini appaiono essere « di uso corrente » (« quas more solito maiorinas vel centenionales communes appellant ») ed è dunque, a dire il meno, assai difficile che i fruitori potessero adoperarli solo per alcuni pezzi (e non per tutti) di una medesima taglia. Il fatto è che una simile conclusione risulta obbligata (in base alla testimonianza numismatica) proprio perché i due studiosi ritengono che la disposizione del Teodosiano consideri *pecuniae vetitae* anche le *maiorinae* e i *centenionales communes*, ciò che, come ora si vedrà, non è affatto sicuro. Io credo che abbiano ragione gli studiosi che ritengono che il termine di *centenionalis* individui una denominazione diversa, e certo il pezzo da 1/120, rispetto a *pecunia maiorina*, e che sia più logico il pensare che, con quest'ultima espressione (appunto generica e non tale da individuare uno *specifico* nominale) si indichino in generale (come poi con *maior pecunia* in *C.Th.*, 9, 23, 2) i pezzi più grandi (e dunque, in questo caso, sia il pezzo da 1/60 che quello da 1/72).

[68] Così, ora, Callu e Barrandon, in questo volume, n. 105 e testo relativo. Con ciò naturalmente non si vuole escludere che non sia esistito uno specifico pezzo definito *follis* dopo la metà del secolo (come soprattutto invita a pensare *C.Th.*, 14, 4, 3).

[69] Che questo sia il senso di *conflare* è sicuro: cfr. ultimam. Santalucia, *La legislazione sillana*, cit., pp. 68 sg. con n. 82 = 26 sg.

[70] Parrebbe, per via del *nam*, trattarsi piuttosto di un'indicazione esplicativa della disposizione immediatamente precedente (il divieto ai *negotiatores* di portare più di mille *folles* « animalibus propriis »), che non di una nuova disposizione.

[71] Il Callu, *Rôle et distribution*, cit., p. 48, ritiene che dal testo della legge si debba dedurre una distinzione tra il « marchand par voie de terre qui n'est qu'un simple colporteur » e il « patron de bateau »: per il primo si stabilirebbe il limite dei mille *folles*, mentre l'altro non subirebbe alcuna limitazione: avrebbe « le droit d'emporter l'argent dont il a besoin pour ses achats ». Non sono peraltro sicuro che una tale distinzione sia possibile riconoscere nel testo della legge, dove non mi pare si parli mai, espressamente, di « patrons de bateaux »: e i *mercatores* cui si fa riferimento non appaiono essere persone diverse dai *negotiatores* che trasportano « animalibus propriis » le merci. È ovvio, peraltro, che la limitazione imposta ai *negotiatores* miri anch'essa a rendere meno agevole, se non a impedire, il trasporto anche per via mare, a fini speculativi, delle *pecuniae*.

[72] Dunque, mi pare, « non omnes » va riferito a « pecunias » e non a « mercatores ».

[73] È indubbio che, come comunemente nelle consolidazioni, qui con *species* si indichino le mercanzie, e non le specie monetarie (cfr. sotto, n. 94, a proposito di *C.I.*, 11, 10, 2).

[74] Assurda la proposta avanzata dal Grierson, *The Roman Law*, cit., di ritenere interpolato questo comma da *C.Th.*, 9, 21, 10: che si parli solo qui di *nummus* è ovvio, se il termine indica complessivamente tutte le denominazioni di rame argentato, mentre il Grierson dovrebbe spiegare che senso potrebbe avere, in *C.Th.*, 9, 21, 10, un riferimento al *nummus*, « qui in usu publico perseverat ».

[75] Così, ad esempio, Callu, *Denier et Nummus*, cit., p. 118 n. 50 (che corregge su questo punto quanto è detto in *La circulation monétaire*, cit.,

p. 240 n. 62); *Rôle et distribution*, cit., pp. 47 sg., con note 67 sgg.; e, con Barrandon, in questo volume, p. 579; Kent, *RIC* VIII, pp. 64 sg.; Ruggini, *Milano nella circolazione*, cit., pp. 20 n. 19, 22 sg. n. 23. Viceversa Seeck, *Die Münzpolitik Diocletians*, cit., p. 132, riteneva che la legge dimostri « dass es... nur zwei Geldsorten in Kupfer gab, deren Ausgabe gestattet war, den Centenionalis und die *pecunia maiorina* »; e parimenti, ad esempio, Adelson, *Roman Monetary Policy*, cit., p. 176: « It would seem logical to say from this passage that two coins which were legally circulating, the maiorina and the centenionalis communis, might not be used as articles of trade, nor might other coins which had been demonetized ». Gioverà osservare che questa seconda soluzione sembra quella che meglio s'inquadra nella generale impostazione dell'intervento legislativo (che ha di mira non solo — o non tanto — la persecuzione del *contrectare vetitas pecunias*, quanto quella dell'*emere pecunias*, quasi fossero *merces*) e che meglio si accorda con la testimonianza numismatica (cfr. sopra, n. 66). Si potrà, peraltro, sostenere che *pecunia vetita* sia, come voleva il Seeck, il pessimo numerario dell'ultimo periodo costantiniano e del primo periodo dei suoi figli, sino alla riforma? ovvero, nell'ipotesi che si dati la costituzione al 354, il numerario emesso da Magnenzio, come vogliono il Callu e il Kent? ciò che par certo è che, se si ritiene che *centenionalis communis* e *pecunia maiorina* non sono *pecuniae vetitae*, si dovrà anche ritenere che risultano essere le *uniche* non *vetitae*.

[76] Non si può escludere che il problema possa nascere, com'era stato già sostenuto dal Mommsen e dal Seeck ed è stato poi riproposto dal Mickwitz, da una variabilità di valutazione delle specie monetarie nei differenti àmbiti provinciali (sicché diviene conveniente una speculazione che consista nel comprare la *pecunia* là dove costa meno e rivenderla là dove costa di più). E tuttavia, tenendo presente il fatto che la legge colpisce, oltre al trasferimento di moneta per farne commercio, anche la sua fusione, ci sarà da presumere che si miri piuttosto ad impedire che un determinato nominale venga trattato come *merx* perché (e quando) la sua valutazione ufficiale è superata dal valore commerciale del metallo in essa contenuto (ed è questo il motivo per cui non mi pare che la limitazione al trasporto di mille *folles* si possa in alcun modo spiegare come la spiega il Carrié, *art. cit.*, pp. 223 sg.: come il tentativo di sollecitare la *circolazione* dei *solidi*, in un momento in cui la moneta bronzea, valendo sempre di meno, tende a essere adoperata anche per scambi di assai consistente valore). Non è certo casuale che, qualunque sia la proposta di datazione che adottiamo, la costituzione si inquadri in un periodo di ascesa vertiginosa dei prezzi.

[77] Era questo il parere del Seeck, *Gesch. d. Untergangs d. ant. Welt*, IV, pp. 87 sgg.; anche in base a un passo di Temistio in cui gli era parso di riconoscere un riferimento a quella demonetizzazione del nominale bronzeo dell'ultima età costantiniana che aveva già supposto come conseguenza della riforma che introduceva i nominali con la leggenda *felicium temporum reparatio* (Seeck, *Die Briefe des Libanius*, Leipzig 1906, p. 293 n. 1, a proposito di Them., *or.*, 33, 367b-c; cfr. *Die Münzpolitik*, cit., p. 132), lo studioso riteneva che Costante e Costanzo, nell'introdurre i nuovi e migliori nominali, non avessero ritirato dalla circolazione quelli più antichi: « Doch zogen sie die alten, schlechten Münzen nicht allmählich durch die Staatskassen ein, sondern verfügten kurzweg, dass sie ungiltig seien und bei hoher Strafe keiner sie mehr ausgeben dürfe »; e questo colpo inferto ai piccoli risparmiatori di moneta di rame avrebbe contribuito a provocare la stessa rivolta di Magnenzio; cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., pp. 116 con n. 157, 122 con n. 172. Il luogo di Temistio viene ora considerato dal

Callu (cfr. *Denier et Nummus*, cit., pp. 117 sg.; *Rôle et distribution*, cit., p. 56 n. 70; e in questo vol., note 88, 98 e 114 e testo relativo) come quello che dimostrerebbe la demonetizzazione della *pecunia maiorina*; in realtà il passo, nella sua genericità, può alludere a una qualunque moneta la cui iniziale *potentia* (δύναμις) sia crollata, evidentemente con il lievitare dei prezzi, a un infimo valore; e perciò ben si attaglierebbe a uno qualsiasi dei nominali bronzei del periodo dell'ascesa vertiginosa dei prezzi.

[78] *C.Th.*, 9, 21, 6 (349): « Comperimus nonnullos flaturarios maiorinam pecuniam non minus criminose quam crebre separato argento ab aere purgare. Si quis igitur post haec fuerit in hac machinatione deprehensus, capitaliter se fecisse cognoscat, verum et eos, qui domum agrumque praebuerint, relatis in largitionibus facultatibus esse plectendos: nostra scilicet super eorum nominibus edocenda clementia ». Questa mi par l'interpretazione più naturale della legge: i *flaturarii* sarebbero dunque privati esperti di tecniche metallurgiche (così p. es. ora Callu e Barrandon, in questo vol., n. 87 e testo relativo; Grierson, *The Roman Law*, cit., p. 253 con n. 5, ma in base a un argomento di nessuna validità: cfr. A. Giardina, *Sul problema della 'fraus monetae'*, « Helikon » 13-14, 1973-4, p. 184 n. 3) e non gli stessi *monetarii*, come si è spesso ritenuto (a partire dal Mommsen, *Gesch. d. röm. Münzw.*, pp. 803 sg., n. 227; cfr. p. es. Adelson, *Roman Monetary Policy*, cit., p. 169 e ivi altra lett.; Giardina, cit.; e ora Ruggini, *Milano nella circolazione*, cit., p. 38 n. 53). Me lo farebbe pensare l'accenno al fatto che quest'operazione criminosa veniva compiuta in *domus* e *agri* evidentemente privati, e dunque al di fuori delle officine della zecca (la Ruggini, per ovviare a questa difficoltà che presenta la proposta identificazione dei *flaturarii* con i *monetarii*, suppone che questi ultimi « rimanipolavano le *pecuniae maiorinae* con la connivenza di privati, i quali li ospitavano sulle loro terre e nelle loro case »).

[79] *C.Th.*, 9, 23, 2 (395): « Centenionales tantum nummos in conversatione publica tractari praecipimus maioris pecuniae figuratione submota. Nullus igitur decargyrum nummum alio audeat commutare, sciens fisco eandem pecuniam vindicandam, quae in publica potuerit conversatione deprehendi ». Naturalmente anche a proposito dell'esatto significato da attribuire a *decargyrus* le ipotesi non mancano: quel che pare in ogni caso accertato è che (almeno al livello cronologico della legge del Teodosiano) *decargyrus* non è (o non è più?) un nominale argenteo (come invece ritenevano Mommsen, *Gesch.*, pp. 791 sg. con n. 172, 840, e Seeck, *Die Münzpolitik*, cit., p. 66; cfr. pure Adelson, *Roman Monetary Policy*, cit., pp. 115 sg., con n. 69 p. 331), ma un nominale bronzeo (così p. es. Mattingly, *op. cit.*, p. 221; Mickwitz, *op. cit.*, p. 82).

[80] A. H. M. Jones, *Il tardo impero romano*, trad. it., II, Milano 1974, p. 654. Andrà tra l'altro messo in rilievo come *publicus usus* alluda, altrove, proprio ai bisogni dello « stato », come, p. es., nella *rel.* 29 di Simmaco, se ha ragione Mickwitz, op. cit., p. 88 n. 34 (seguito ora da D. Vera, *I* nummularii *di Roma e la politica monetaria nel IV secolo. Per un'interpretazione di Simmaco* Relatio 29, « AAT » 108, 1973-4, pp. 205 sgg. e ivi fonti; Id., *Commento storico alle* Relationes *di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. 221 sgg.).

[81] Cfr. p. es. Jones, *op. cit.*, p. 653; naturalmente questa circostanza evidenzia il ruolo tutto sommato subordinato o anzi secondario che la moneta argentea gioca nell'emissione e nella circolazione durante il IV secolo.

[82] Cfr. già Mommsen, *Geschichte*, cit., p. 808 n. 243; naturalmente è decisiva in questo senso la testimonianza della *ND*.

[83] Kent, *RIC* VIII, p. 67. I molti lavori che il Callu ha dedicato, direttamente o indirettamente a questo problema — a quelli cit. si aggiungano *Problèmes monétaires du quatrième siècle (311-395)*, in *Transformations et conflits au IVe siècle ap. J.-C., Bordeaux 1970*, Bonn 1978, pp. 103 sgg.; *Le* centenarium *et l'enrichissement monétaire au Bas Empire*, « Ktema » 3 (1978), pp. 301 sgg.; *« Pensa » et « follis » sur une inscription d'Afrique*, « AA » 15 (1980), pp. 273 sgg.; *Les origines du « miliarensis »: le témoignage de Dardanius*, « RN » 22 (1980), pp. 120 sgg.; *L'échéance de juillet*, « Buletinul societăţii Numismatice Române » 75-6 (1983), pp. 161 sgg. — rivelano l'estrema complessità di una ricostruzione che si muove (e non può che muoversi) assai più che su certezze acquisite, su più o meno probabili ipotesi di lavoro. Certo nuovi, importanti punti fermi è sperabile che possano essere raggiunti attraverso un'analisi comparativa dell'andamento dei prezzi egiziani (nella convinzione, ormai generalizzata, che quest'ultimo traduca la generale evoluzione dei prezzi nell'impero) e dei dati offerti dalla stessa documentazione numismatica: analisi comparativa di cui rappresenta un esempio il lavoro di Callu e Barrandon, pubblicato in questo volume.

[84] Fonti, p. es., in Vera, *I* nummularii *di Roma*, cit., p. 215 n. 2, e *Commento*, cit., p. 221; naturalmente indicativa, al riguardo, la testimonianza dei papiri, dalla quale si deduce, per lo meno per certi periodi, una variabilità continua di ciò che appare essere, effettivamente, un « prezzo »: tipico il caso testimoniato da *P. Oxy.*, 3401 (dei decenni centrali del IV secolo), di un aumento giorno per giorno del « corso » del solido, determinato dalla notizia di una prossima riscossione dell'*aurum tironicum*.

[85] È questa l'opinione tradizionale, a partire dal Mommsen; cfr. p. es. A. H. M. Jones, *The Roman Economy*, a c. di P. A. Brunt, Oxford 1974, pp. 202 sgg. Essa non è stata messa in discussione, se non dal Bolin, *Der Solidus*, in *Dragma Martino P. Nilsson... dedicatum*, Lund 1939, pp. 144 sgg. (oltre che, per certi versi, e sulla scia di Bolin, da Bruun).

[86] *C.Th.*, 9, 22, 1: « Omnes solidi, in quibus nostri vultus ac veneratio una est, uno pretio aestimandi sunt atque vendendi, quamquam diversa formae mensura sit. Nec enim qui maiore habitu faciei extenditur, maioris est pretii aut qui angustiore expressione concluditur, minoris valere credendus est, cum pondus idem existat. Quod si quis aliter fecerit, aut capite puniri debet aut flammis tradi vel alia poena mortifera. Quod ille etiam patietur, qui mensuram circuli exterioris adroserit, ut ponderis minuat quantitatem, vel figuratum solidum adultera imitatione in vendendo subiecerit ». La datazione mommseniana (ulteriormente precisata dal Seeck) al 343 è stata rimessa in discussione, prima da Ph. Grierson, *The Roman Law*, cit., pp. 248 sg., 258 sgg. (il quale suppone che l'ultimo comma in realtà appartenga a *C.Th.*, 9, 21, 5, effettivamente del 343), poi da M. R. Alföldi, *Gallien um 317 n. Chr. Zum Datum des Gesetzes Cod. Theod. IX 22, 1*, « TZ » 32 (1969), pp. 319 sgg. (sulla base del confronto fra il dispositivo della legge e due classi di solidi costantiniani di Treviri, che presentano rispettivamente più esteso e meno esteso il *vultus* imperiale: contro, con decisive argomentazioni a favore della datazione al 343, A. Giardina, *Sul problema delle 'fraus monetae'*, cit., pp. 184 sgg.; la stessa studiosa ha ora peraltro abbandonato la sua ipotesi in una comunicazione ancora inedita sugli *exagia solidi* presentata all'Istituto Italiano di Numismatica nell'aprile 1985). La proposta di Grierson nasce, evidentemente, da un'incomprensione del senso generale dell'intervento legislativo, chiarito proprio, a mio avviso, dall'ultimo comma: il problema che intende risolvere la legge è quello che nasce dal fatto che in circolazione vi sono solidi di diametro maggiore e

solidi di diametro minore, sicché c'è la tendenza a valutare di meno il solido di diametro minore con la giustificazione che c'è il caso che sia stato « tosato ». Dunque è perfettamente naturale che la costituzione persegua, accanto al fatto di volere acquistare solidi a un prezzo differenziato, la « tosatura » stessa (oltre che lo spaccio di solidi falsi). La costituzione getta qualche luce (come già aveva visto Seeck, *Die Münzpolitik*, cit., pp. 51 sg.; cfr. pure Adelson, *op. cit.*, p. 77) sulla natura stessa del *solidus* come moneta: si comprende infatti dal dispositivo che, almeno nelle private transazioni, il solido *non* è pesato (e ciò è vero qualunque sia il valore che si attribuisca al *cum* in « cum pondus idem existat » — non sono certo che abbia ragione Adelson quando afferma che « this is a *cum* causal expression » —, per un ovvio motivo: se i solidi circolassero a peso, non vi sarebbe la possibilità di una frode quale quella consistente, appunto, nella « tosatura »: cfr. Adelson, *op. cit.*); esso circola dunque a un « prezzo » che è definibile come quello del teorico sottomultiplo da 1/72 di libbra d'oro (e, d'altra parte, la stessa istituzione degli *zygostates* da parte di Giuliano — *C.Th.*, 12, 7, 2 = *C.I.*, 10, 73, 2 — e la stessa utilizzazione di *exagia* possono naturalmente giustificarsi solo qualora si ritenga, appunto, che si vuole, da parte dell'autorità emittente, che, tra compratore e venditore, non si pervenga a un accordo sul prezzo del *singolo* solido, ma sia rispettato il prezzo del solido in generale). Che un tal « prezzo » non sia definito dall'autorità emittente stessa, ma si determini attraverso il gioco delle forze del mercato (sicché il legislatore può imporre, in sostanza, l'uniformità del prezzo, ma non il prezzo stesso) è conclusione che mi sembra da escludere, per via del confronto di *C.Th.*, 9, 22, 1 con *Nov. Val.*, 16 (Hasler, *Studien*, cit., p. 195 n. 1, ritiene anzi legittimo definire l'*unum pretium* di *C.Th.*, 9, 22, 1 direttamente come « Nennwert »). Che una tale disposizione (come le altre discusse più oltre) attesti, di per sé, una sopravvalutazione della moneta aurea rispetto al suo valore metallico, come vuole il Bolin, *art. cit.*, pp. 150 sgg., è ovviamente assai più discutibile.

[87] Cfr. sopra, p. 540 con note 27 e 29.

[88] O ancora da *Nov. Mai.*, 7, 14-15.

[89] Lo si deve dedurre, come mi sembra, da una corretta valutazione del rapporto che vi è, nella *Novella*, tra la dichiarazione secondo la quale continua a essere perseguito con *capitale supplicium* il comportamento di colui che « solidum aureum integri ponderis refutandum esse crediderit vel pretio minore taxaverit » e l'indicazione di una specifica tariffa *al di sotto della quale* non è lecito *distrahere* un *solidus*: sulla *Nov. Val.*, 16, e in genere sul problema della natura e funzione della moneta d'oro nel IV e V secolo torno in un lavoro a questo parallelo.

[90] E questo già sembra potersi dedurre da *C.Th.*, 9, 22, 1.

[91] Né si obietterà che proprio la dichiarazione secondo la quale il *pretium* dev'essere *uniforme* può mostrare come un prezzo *non* è definito dall'autorità emittente: è ovvio che sia che la costituzione si riferisca a variabilità locali di valutazione, sia che si riferisca (come par più probabile, dato l'inserimento della disposizione nel titolo « De veteris numismatis potestate ») a variabilità determinate dalla maggiore o minore « età » di un pezzo, scopo del legislatore è appunto ribadire la non variabilità nella valutazione del solido.

[92] Su questo torno più diffusamente nel lavoro cit. sopra, n. 89.

[93] Cfr. sopra, n. 82.

[94] « Pro imminutione, quae in aestimatione solidi forte tractatur, omnium quoque specierum pretia decrescere oportet »: vale a dire che, in con-

seguenza di una diminuzione nella valutazione, in termini di unità di conto e dunque in termini di moneta di rame, del *solidus*, i prezzi delle merci non devono rimanere stabili (in termini di unità di conto e dunque in termini di moneta di rame), ma devono diminuire, giacché stabili devono rimanere in termini d'oro. Il provvedimento è databile al 371-3 e testimonia un tentativo calmieratore, che ben s'inquadra, del resto, nella politica valentinianea: cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., p. 117; *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, I, Roma-Bari 1974, p. 92 (scr. 1960); cfr. ora p. es. Vera, *I* nummularii *di Roma*, cit., pp. 230 sg. n. 1 e ivi lett. Naturalmente andrà scartata (cfr. Vera, ivi) una qualunque connessione del provvedimento con l'*incremento* nel prezzo del solido, già all'epoca di Graziano, attestato da Symm., *rel.*, 29; come andrà scartata l'interpretazione che forniva il Savigny del provvedimento (ripresa recentemente da H. L. Adelson - G. L. Koustas, *A Bronze Hoard of the Period of Leo I*, « ANS MusN » 9, 1960, p. 152), per la ragione già messa in rilievo dal Mommsen, *Gesch. d. röm. Münzw.*, p. 844 n. 363: non è possibile che con *species* si indichino i nominali bronzei. Al Mommsen l'intervento appariva « als gesetzliche Vorschrift freilich naiv, aber an sich begreiflich »; esso certo dimostra come (con le incertezze derivanti dalla variabilità, appunto, dell'*aestimatio* del *solidus* in termini di unità di conto e dunque in termini di fisiche monete di rame) si tentasse di dare (o di restituire in pieno) alla moneta aurea la sua funzione di *stabile* misura di valore: cfr. p. 554.

[95] Cfr. sotto, pp. 552 sg., con n. 109.

[96] C. Morrisson (con J.-N. Barrandon, C. Brenot, J.-P. Callu, R. Halleaux, J. Poirier), *Numismatique et Histoire. L'or monnayé de Rome à Byzance: purification et alteration*, « CRAI » (1982), pp. 204 sgg.; Callu e Barrandon, in questo vol., note 118 sgg. e testo relativo (e ivi ulteriori riferimenti bibliografici). Se non l'incremento della proporzione dell'argento, certo quella, successiva, del platino dimostra, peraltro, ormai in modo inoppugnabile, l'accrescimento consistentissimo, dagli anni costantiniani, della produzione di moneta aurea, offrendo la migliore conferma della testimonianza fornita dal *de rebus bellicis*.

[97] Si potrà, cioè, ritenere che l'autorità emittente ha cercato di imporre un certo, sia pur modesto, coefficiente di fiduciarietà alla sua moneta aurea? Quel che è certo è che la diminuzione della percentuale dell'oro nella moneta corrisponde a una precisa scelta dell'autorità emittente (sia che tale scelta consista nell'utilizzazione rapida di nuovi contingenti d'oro di minore raffinatezza, sia che si esprima in una volontaria aggiunta d'argento nella lega) e non può in alcun modo considerarsi come determinata da una disonesta gestione dell'attività delle zecche.

[98] *The Roman Economy*, cit., p. 206. Un giudizio analogo è ora espresso da F. Kolb, *Finanzprobleme u. soziale Konflikte aus der Sicht zweier Spätantiker Autoren (Scriptores Historiae Augustae und Anonymus de rebus bellicis)*, in *Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift F. Vittinghoff*, a c. di W. Eck - H. Galsterer - H. Wolff, Wien 1980, spec. pp. 511 sgg., il quale arriva a riconoscere (contro Mazzarino, *Aspetti sociali*, cit., e contro F. Paschoud, *Un problème de circulation monétaire au IV^e^ siècle après J.-C.*, in *Mél. Collart*, Lausanne 1976, pp. 307 sgg.) nel famoso capitolo II dell'Anonimo una « fundamentale Unkenntnis der römischen Geldgeschichte » e « keine Spur von einer ' Geldtheorie ' »; quanto dico nel testo, sulla scia di Mazzarino, basta a dimostrare per lo meno l'avventatezza di simili, perentori, giudizi (assurda, peraltro, e del tutto distante da quanto, in con-

creto, viene affermato dall'Anonimo, l'ipotesi avanzata da Kolb alle pp. 518 sgg.); è sintomatico che, per un altro recente commentatore, « the Anonymus stands head and shoulders above other writers of the Roman Empire because he writes... also about the day to day theory of coinage » (R. Reece, *The Anonymus: a Numismatic Commentary*, in *De rebus bellicis*, a c. di M. W. C. Hassall - R. I. Ireland, BAR Int. Ser. 63, 1979, p. 59).

[99] *Aspetti sociali*, cit., spec. cap. II; *Antico, tardoantico*, cit., pp. 221 sgg. (scr. 1971).

[100] II 1-5: « Constantini temporibus profusa largitio aurum pro aere, quod antea magni pretii habebatur, vilibus commerciis assignavit; sed huius avaritiae origo hinc creditur emanasse. cum enim antiquitus aurum argentumque et lapidum pretiosorum magna vis in templis reposita ad publicum pervenisset, cunctorum dandi habendique cupiditates accendit. et cum aeris ipsius, quod regum, ut diximus, fuerat vultu signatum, enormis iam et gravis erogatio videretur, nihilo minus tamen a caecitate quadam ex auro, quod pretiosius habetur, profusior erogandi diligentia fuit. ex hac auri copia privatae potentium repletae domus in perniciem pauperum clariores effectae, tenuioribus videlicet violentia oppressis. sed afflicta paupertas in varios scelerum conatus, nullam reverentiam iuris aut pietatis affectum prae oculis habens, vindictam suam malis artibus commendavit ».

[101] È questa, com'è noto, la datazione prospettata con argomenti, a mio avviso, decisivi dal Mazzarino: chi l'ha recentemente contestata, riproponendo per lo più la seeckiana datazione all'epoca di Valentiniano e Valente (e identificando ora nell'uno ora nell'altro il destinatario del trattatello), ma talvolta anche avanzando proposte che non tengono conto nemmeno del sicuro *terminus ante quem* rappresentato da Adrianopoli (agli autori citati ora dalla Ruggini, *Milano*, cit., pp. 37 sg. n. 53, si aggiungano B. Baldwin, *The* De Rebus Bellicis, « Eirene » 16, 1978, pp. 23 sgg., rist. in B. Baldwin, *Studies on Late Roman and Byzantine History, Literature and Language*, Amsterdam 1984, pp. 101 sgg.; Th. Wiedermann, *Petitioning a Fourth-Century Emperor: The* De Rebus Bellicis, « Florilegium » 1, 1979, pp. 140 sgg.; D. Liebs, *Strafrechtliches in den Tacitus Vita*, in *Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1979/81*, Bonn 1983, pp. 162 sgg.), non mi sembra che sia riuscito a indebolire la forza di quegli argomenti o a portare argomenti altrettanto solidi per una diversa collocazione cronologica del trattatello: non è sostenibile che un autore che scrivesse sotto Costanzo II non avrebbe potuto rivolgere critiche così severe alla politica costantiniana (come mostrano appunto le critiche di Aurelio Vittore, *Caes.*, 41, 20 sg.: cfr. Mazzarino, *Antico*, cit., p. 222) né è sostenibile che non si potessero definire *filii* dei *sacratissimi principes* i successori designati, mentre resta la difficoltà di trovare due o più *tyranni*, nell'epoca di Valentiniano e di Valente (o di Valente e di Graziano) di cui si possa dire che sono stati soppressi da quell'*imperator* da cui ci si aspetta la consolidazione delle leggi per tutto l'impero. Recentemente la Ruggini ha riaffrontato il tema in un lavoro di prossima pubblicazione nella Miscellanea in onore di L. Breglia (che ho potuto leggere per la cortesia dell'A.; ma cfr. quanto è anticipato in *Milano*, cit.): la Ruggini ripropone la datazione seeckiana « precisandola nei primissimi tempi del regno congiunto di Valentiniano e Valente », sulla base del confronto tra l'analisi e le proposte dell'anonimo in materia monetaria e la riforma dei Valentiniani (su cui cfr. sotto, n. 109 e testo relativo). Il fatto è che proprio la correlazione notata (e che è certo da accettare) fa sì che possiamo riconoscere, nella riforma monetaria dei Valentiniani, un ulteriore, sicuro *terminus ante quem*

per la redazione dell'operetta, che peraltro, nel mettere in rilievo quei guasti cui intendeva ovviare la riforma stessa, può ben essere, rispetto a quest'ultima, di qualche anno anteriore.

[102] Cfr, ora, in particolare, il lavoro di Bagnall utilizzato da Callu e Barrandon nel loro contributo al presente volume.

[103] D. Sperber, *Roman Palestine*, I, *Money and Prices*, Ramat-Gan 1974, spec. pp. 164 sgg.; cfr. Callu, *Denier et Nummus*, cit., pp. 114 sgg. (anche sulla documentazione epigrafica dall'Hauran).

[104] P. es. Mickwitz, Johnson e West, Jones.

[105] Cfr. il lavoro citato di Bagnall, nonché Carrié, *Papyrologica Numismatica*, cit., pp. 219 sgg. (sulla congiuntura degli anni '50); nonché, ovviamente, lo stesso lavoro di Callu e Barrandon (ma con un'importante differenza nell'interpretazione del rapporto tra dinamica dei prezzi ed evoluzione monetaria, rispetto a Carrié e a Bagnall: nel « sistema » di Callu e Barrandon gl'interventi sulla moneta appaiono essere piuttosto la conseguenza che non la causa dell'ascesa dei prezzi nominali: ora, una tale inversione del rapporto causale non mi pare persuasiva proprio perché le possibili cause di spinte inflazionistiche diverse dal peggioramento della moneta di biglione e dall'attribuzione di sempre crescenti valori, in termini di unità di conto, al numerario di base, non sono in grado di spiegare, *da sole*, una tale « astronomica » ascesa dei prezzi. Il problema è naturalmente molto complesso: per una prima approssimazione cfr. sotto, pp. 554 sg.).

[106] Com'è accaduto con certezza, nella *pars* liciniana, intorno al 320 o poco dopo (cfr. *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »*, cit., p. 187 n. 36 e i contributi ivi cit.; e ora Callu e Barrandon, in questo volume, p. 566). È anche possibile (cfr. sotto, n. 108) che, a questa diminuzione di *potentia* del numerario di base (cui, peraltro, s'accompagna una notevole diminuzione del suo valore intrinseco) abbia corrisposto una parallela (e proporzionale?) diminuzione dell'ufficiale *aestimatio* del solido: *P. Oxy.*, 3121 attesta, ora, come prezzo dell'oro in quella che pare una normale transazione commerciale, tra il 316 e il 318, quello di 432.000 denarii (il che potrebbe significare che l'*aureus* liciniano di 1/60 di libbra ha *aestimatio* di 7.200 denarii e il *solidus* costantiniano di 6.000 denarii); una tale valutazione sarebbe peraltro in linea con il prezzo dell'argento negli anni 312-5 dedotto da Bagnall (citato in Callu e Barrandon, p. 565) dai prezzi del *lachanospermon* e del grano; per converso, da *CPR*, VIII 27 e *P. Oxy.*, 1430 deduciamo, come tariffe della libbra d'oro, nel giugno e nel luglio 324, quelle, rispettivamente, di 252.288 e di 313.598. A meno di non ritenere, con l'editore di *P. Oxy.*, 3121, che la differenza di valutazione vada esclusivamente spiegata come differenza tra la valutazione di mercato e la tariffa di *coemptio* dell'oro, si dovrà pensare che, tra la data di *P. Oxy.*, 3121 e il 324, si è determinata una diminuzione nella valutazione dell'oro: e una tale supposta diminuzione non potrà essere spiegata se non supponendo, appunto, che il dimezzamento della *potentia* del numerario di base ha trascinato con sé una diminuzione nella valutazione dell'oro. Sul rapporto, ipotizzato da qualche studioso, tra la misura liciniana e il dato offerto da *P. Ryl.*, IV 607, cfr. *Dall'*antoninianus *al « laureato grande »*, cit., pp. 186 sg. n. 31, n. 36 e i contributi ivi cit.

[107] Resta in effetti inspiegato, nel sistema costruito da Callu e Barrandon, il motivo per il quale l'enormemente accresciuta produzione di moneta aurea, a partire dall'ultimo periodo costantiniano (enormemente accresciuta produzione di cui, ora, come s'è detto, Callu e Barrandon offrono prove inoppugnabili) avrebbe dovuto portare con sé un incremento così drastico dei prezzi espressi in unità di conto, a meno di non supporre, appunto, che

la stessa inflazione dell'unità di conto non sia altro che una diretta conseguenza del fatto che, mentre l'oro dovrebbe drasticamente diminuire di valutazione in termini reali (per l'incremento consistentissimo della sua quantità), non si fa scendere il suo prezzo nominale: il che significa, a sua volta, che i prezzi di tutte le altre merci non salgono soltanto in termini d'oro, ma anche in termini di unità di conto. Ma non è questo ciò che ritengono Callu e Barrandon, quando riconoscono, nel progressivo aumento di *potentia* della moneta di biglione piuttosto la *conseguenza* che la *causa* dell'inflazione dell'unità di conto; e quando, nello stesso tempo, riconoscono proprio nell'incremento di quantità dell'oro in circolazione un fattore inflazionistico. Il ragionamento di Callu e Barrandon è controintuitivo: si suppone, in sostanza, che l'incremento dell'oro in circolazione possa determinare un *aumento* del suo stesso prezzo (come di tutti gli altri prezzi).

[108] Cfr. p. 554; l'unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalla discesa presumibile del valore dell'oro tra il 316-8 e il 324: cfr. sopra, n. 106.

[109] Amandry-Barrandon-Brenot-Callu-Poirier, *L'affinage des métaux monnayes au Bas Empire: les réformes valentiniennes de 364-368*, « NAC » 11 (1982), pp. 279 sgg.

[110] *C.Th.*, 12, 6, 12; 13; 7, 3.

[111] *C.Th.*, 9, 21, 7 (369): « Quidquid ex auro hominum privatorum in monetis publicis reppereris figuratum, id omne nostris scias largitionibus vindicandum, si quidem ipse se dignum condemnatione iudicavit, quisquis aurum proprium non coactus monetis fiscalibus sponte credidit inferendum »; *C.Th.*, 9, 21, 8 (374): « Solitae moderationis arbitrio superiorem sententiam mitigamus, qua omne aurum, quod a privatis pro figuratione monetis dicebatur inlatum, fisci iusseramus commodis vindicari, ut pro omni summa, quae brevibus tenetur inserta, binae per singulas libras omissa frustratione unciae conferantur ». È questa l'unica esplicita attestazione dell'esistenza di una sorta di « free coinage » nell'esperienza romana (esistenza che non mi sembra che possa, per altri periodi della storia monetaria romana, essere tanto facilmente esclusa: cfr. p. es. *Spesa militare, spesa dello stato e volume delle emissioni nella tarda repubblica*, « AIIN » 29, 1982, p. 97).

[112] *Art. cit.*, p. 289.

[113] Cfr. *State and Coinage*, cit., pp. 77 sgg.

[114] Cfr. sopra, n. 94, e testo relativo.

[115] È possibile che in questo quadro vada anche spiegata la testimonianza offerta da *P. Oxy.*, 1223, in cui non solo è ricordata una valutazione del *solidus* a 2.020 miriadi, ma si afferma pure che, con una tale valutazione, il solido « è sceso » (κατέβη γάρ)? In base, appunto, a questa valutazione a 2.020 miriadi R. S. Bagnall - P. J. Sijpesteijn, *Currency in the Fourth Century and the Date of CPR V 26*, « ZPE » 24 (1977), p. 123, collocano il papiro « around the start of the 370's or a bit earlier », dunque nel periodo in cui si colloca la disposizione contenuta in *C.I.*, 11, 11, 2.

[116] Dunque una modificazione della *ratio* AV:AE, a favore del rame, è quanto dovremmo aspettarci in conseguenza dell'incremento dell'oro in circolazione: e non si può dire che una tale modificazione, ripetiamo, a favore del rame sia contraddetta dai dati offerti da *P. Oxy.*, 85 (del 338) e da *P. Oxy.*, 2729 (presumibilmente degli anni '50 del IV secolo). *P. Oxy.*, 85 fornisce il prezzo del rame e quello del grano: e il prezzo dell'oro viene dedotto, da Callu e Barrandon, sulla base dell'indice di conversione, stabilito da Bagnall nell'ipotesi di una *costanza* del prezzo in oro del grano; ora, a parte la discutibilità, per molti versi, del procedimento adottato da Bagnall, proprio l'ipotizzare tale costanza rende circolare, nel caso specifico,

l'argomentazione: si considera presumibile una variazione della *ratio* AV:AE a favore dell'oro, dunque un *aumento* del prezzo relativo dell'oro rispetto al rame, proprio partendo dal presupposto di una costanza del prezzo dell'oro in grano: ma ammesso che l'oro si sia apprezzato nei confronti del rame, come facciamo ad escludere che non si è in pari misura apprezzato nei confronti del grano? Va poi messa in rilievo un'altra circostanza che deve suggerire un'estrema prudenza nell'utilizzazione degl'indici forniti da Bagnall: come si può vedere (cfr. Callu e Barrandon, pp. 561 sgg.), il prezzo dell'argento dedotto sulla base degl'indici di conversione di grano, carne, vino ecc. risulta essere *sempre più elevato* rispetto alle poche valutazioni esplicite che possediamo di tale prezzo dell'argento, e ciò già sin dai dati dell'*edictum de pretiis*: nel 301 la valutazione esplicita della libbra d'argento è 6.000 denarii, mentre la valutazione dedotta dal prezzo del grano risulta poco meno che tre volte più elevata (ciò che potrebbe voler dire che il governo tetrarchico tende a fissare, per i metalli preziosi, prezzi massimi decisamente meno elevati di quelli fissati per beni essenziali di consumo — lascio da parte il problema che presenta la stessa determinazione della misura del *modius castrensis*); così ancora le due valutazioni esplicite relative al 324 risultano essere pari a poco più di un terzo della valutazione dell'argento dedotta dal prezzo del vino nel 322. Vale a dire che, in generale, per questi primi decenni del IV secolo, le valutazioni esplicite dei metalli preziosi sono meno (e talvolta assai meno) elevate rispetto a quelle deducibili dai prezzi di altri beni. Se, anziché adottare, come rapporto di conversione tra oro e grano, quello adottato da Bagnall, ne adottiamo un altro, per esempio quello desumibile dai due prezzi del grano e dell'oro nell'editto, il prezzo dell'oro deducibile da *P. Oxy.*, 85, risulterà enormemente inferiore e dunque la *ratio* AV:AE risulterà non già inferiore a quella dell'editto (pari a 1:1440), ma addirittura superiore! Quanto a *P. Oxy.*, 2729, l'ipotesi che esso testimoni, negli anni '50 del IV secolo, una *ratio* AV:AE di 1:2300 circa, riposa sulla lettura e sull'interpretazione prospettata da Carrié, *Papyrologica Numismatica*, cit., p. 208 e *passim*, della l. 36 del documento, lettura e interpretazione di cui non so dire sino a che punto siano persuasive, ma che, se lo fossero, mostrerebbero in vigore, all'epoca del papiro una *ratio* non già di 1:2300, come suppongono Callu e Barrandon, o di 1:1440, come ritiene lo stesso Carrié (sulla base di una complessa argomentazione), ma di 1:2481 o 2766: quella, cioè, definibile *direttamente* dal rapporto tra 730 miriadi×72 =52.560 miriadi per la libbra d'oro e 18,5 o 19 miriadi per la libbra di rame in lingotti. Carrié compie, a mio avviso, un'incongruenza, perché, nei suoi calcoli, per un verso considera il prezzo del rame nell'*edictum* come quello del rame monetato (e sarebbe forse più corretto dire del rame monetabile), un prezzo che egli considera vicino a quello del rame lavorato e dunque superiore a quello del rame in lingotti; per un altro verso, considera evidentemente lo stesso prezzo del rame nell'*edictum* come quello del rame in lingotti, giacché uno dei due possibili supplementi di valore del rame lavorato rispetto al rame in lingotti, cui il Carrié pensa (il 20%; l'altro è il 100% dedotto da *P. Ant.*, 38), viene a essere calcolato proprio sulla base dei dati dell'*edictum* (10 denarii rispetto a 50, come costo della materia prima, e dunque del rame in lingotti). In realtà non c'è alcuna giustificazione nel voler supporre che il prezzo dell'*edictum*, quello in base al quale è definita la *ratio* di 1:1440, sia qualche cosa di diverso dal prezzo del rame in lingotti (e dunque non lavorato); sicché il dato offerto dalla l. 36 di *P. Oxy.*, 2729, nella lettura che ne propone il Carrié, non potrà che intendersi come quello che dà un'informazione del tutto analoga a quella che

dà l'*edictum* quando individua in 50 denarii il prezzo del rame. Se perciò calcoliamo, in base a quest'ultimo dato, la *ratio* AV:AE nel 301 come pari a 1:1440 dovremo calcolare, qualora adottiamo la lettura della l. 36 di *P. Oxy.*, 2729 proposta da Carrié, in 52.560: 18,5 (o in 52.560 : 19) e cioè in 1:2841 (o 1:2766) la *ratio* AV:AE attorno alla metà del secolo: un rapporto estremamente basso, che è assolutamente fuori linea tanto rispetto al rapporto noto per il 301 dall'*edictum*, quanto a quello noto, per il 396, da *C.Th.*, 11, 21, 2 di 1:1800, e che perciò appare difficilmente ipotizzabile.

[117] *Aspetti sociali del quarto secolo*, cit., p. 131; Cracco Ruggini, *Milano*, cit., p. 37 n. 53; e *Utopia e realtà di una riforma monetaria*, cit.

[118] La Ruggini (*Milano*, cit.) osserva che « il quadro sembra proprio rispecchiare la situazione monetaria che si era andata maturando sotto i Costantinidi e specialmente Costanzo II e Giuliano » e (*Utopia e realtà*, cit.) spiega, più precisamente, l'attribuzione della *fraudulenta calliditas* al compratore (e la *damnosa necessitas*) al venditore), quasi che l'anonimo alluda « a quei " supertassi " di copertura rispetto al valore legale del solido » che sarebbero testimoniati, a suo avviso, « anche a livello ufficiale dall'età di Costantino a quella dei Valentiniani » da disposizioni quali *C.Th.*, 12, 7, 1 o *C.Th.*, 10, 19, 4. Ma, in realtà, proprio il fatto che l'accentuazione è posta non solo sulla *fraudulenta calliditas* del compratore, sì anche sulla *damnosa necessitas* del venditore indurrebbe a pensare che il potere contrattuale del venditore dei *solidi* fosse diminuito in ragione di un problema ben più grave che la possibile adulterazione della moneta aurea (presa appunto *a pretesto*, come dice chiaramente l'autore del *de rebus bellicis*): vale a dire la diminuzione (o tendenziale diminuzione) nel potere d'acquisto dell'oro monetato che si traduceva in una tensione verso il basso della sua *aestimatio*.

[119] Ciò che potrebbe rappresentare, mi sembra, un'ulteriore conferma che è proprio negli anni di Costanzo II che si presentano, nella loro gravità, quei problemi su cui riflette l'anonimo.

[120] Com'è noto nella *rel.*, 29 di Simmaco (né si potrà in alcun modo interpretare « auri enormitate crescente » come attestante un *incremento della quantità dell'oro* e non del suo prezzo, come vorrebbero la Morrisson e i suoi collaboratori, *Numismatique et histoire*, cit., p. 209).

JEAN-PIERRE CALLU - JEAN-NOËL BARRANDON

L'inflazione nel IV secolo (295-361): il contributo delle analisi

[1] R. S. Bagnall, *Currency and Inflation in Fourth Century Egypt*, « BASP », Suppl. 4. Ringraziamo l'autore per aver voluto, per il tramite di J.-M. Carrié, che ha, anche lui, diritto alla nostra gratitudine, farci conoscere il suo lavoro ancora in bozze.

[2] G. Mickwitz, *Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr.*, Helsingfors 1932; Id., *Ein Goldwertindex der römisch-byzantinischen Zeit*, « Aegyptus » 13 (1933), pp. 95-106.

[3] All'argento effettivamente contenuto nella denominazione è aggiunta la contropartita del rame calcolata secondo una *ratio* di 1 a 120, attestata dall'Editto dei prezzi, dove una libbra d'oro vale 72.000 d., una libbra

d'argento 6000 d., una libbra di rame 50 d. La *ratio* AV/AR, che sembra sia stata di 1 a 12,5 prima del 301 (nel 300, rapporto di 60.000 a 4800, se il pezzo da 1/96 vale 50 d.), non cambia in seguito, sicuramente almeno nel primo terzo del secolo: cfr. R. S. Bagnall, *Currency*, cit., p. 40.

[4] Ivi, p. 8.

[5] Orzo, ceci, *lachanospermon* (pianta edibile della famiglia delle papilionacee) e cumino hanno un valore stimato in proporzione a quello del grano; carne e vino hanno prezzi espressi direttamente in oro, ma mantengono un certo grado di coerenza nei rapporti tra di loro e con il grano. Bagnall completa l'indice con le fave e con la paglia. Le basi delle equivalenze provengono dalle opere classiche di Johnson e West; e vengono qui riprese benché l'autore sia in teoria attento alle disparità dovute a variazioni inevitabili: ineguaglianza delle produzioni annue, variazioni stagionali e geografiche, opposizione di un settore libero e di un settore controllato dallo stato.

[6] I *P. Oxy.*, LI 2628-36, databili al V secolo, manifestano il rincaro dell'oro in rapporto all'argento, al grano, alla carne, alla paglia; in compenso, il vino e forse l'orzo aumentano, mentre il prezzo delle lenticchie rimane stabile.

[7] Fermando l'indagine a un momento in cui l'aumento dell'oro, già scattato, non è ancora approdato a una inflazione vera e propria, non rischiamo, a postulare la stabilità dei prezzi riferiti al *solidus*, di pregiudicare sull'evoluzione dell'economia.

[8] Il numerario che circola in Egitto nel IV secolo è nell'insieme prodotto per metà sul posto, il resto proviene, per la maggior parte, da Antiochia e dalle zecche degli Stretti, con importazioni, di misura ineguale, dall'Italia. Nell'utilizzazione delle analisi, saremo dunque portati a privilegiare la *pars Orientis*, senza tuttavia rinunciare a qualsiasi comparazione con l'Occidente.

[9] Ad Alessandria la riduzione ponderale è più lenta: 4,79 gr. per 12 esemplari dal 313 al 315, 3,8 gr. per 16 dal 315 al 317.

[10] J.-P. Callu, *La politique monétaire des Empereurs romains de 238 à 311*, Paris 1969, pp. 324, n. 5, 342-3, 348, 350, 355: 357 analisi di pezzi dal 274 al 284 al 4,1%, ribasso probabile, in seguito, al 2,3% ca.: cfr. sotto, n. 33.

[11] I metodi chimici, utilizzati per qualche esemplare da G. Dattari, J. Hammer e J. Maurice all'inizio del secolo (cfr. J.-P. Callu, *La politique*, cit., p. 361, n. 8), sono serviti per l'indagine sistematica di L. H. Cope, *The Argentiferous Bronze Alloys of the Large Tetrarchic Folles of A.D. 294-307*, « NC » 7, 8 (1968), pp. 115-49. I metodi neutronici completano utilmente questi risultati, ma, non indicando il peso dei pezzi, i due autori che li hanno utilizzati prima della nostra équipe non offrono dati su cui calcolare i milligrammi d'argento: C. H. V. Sutherland, *The Silver Content of Diocletian's Early Post-Reform Copper Coins*, « Archaeometry » 4 (1961), pp. 56-61; A. Ravetz, *Neutron Activation Analysis of Some Late Roman Copper Coins*, ivi, 6 (1963), pp. 46-55. (Rammentiamo che la tesi di L. H. Cope, *The Metallurgical Development of the Roman Imperial Coinage during the first Five Centuries A.D.*, Council for National Academic Awards, Liverpool Polytechnic 1974, non risulta sino ad oggi pubblicata, se si eccettuano alcune citazioni di cui hanno beneficiato C. King e P. Bastien). *Treviri*: 4,35%, 294 (10), 3,55%, 295 (9), 2,4%, 296-7 (2), 1,89%, 298-9 (2) — *Lione*: 2,66%, 295-6 (1), 2,07%, 296-7 (1) — *Roma*: 4,12%, 296-7 (10), 3,41%, 297-8 (10), 2,58%, 299 (3). Dopo il 299, nelle tre zecche come pure a Londra, Ticinum ed Aquileia l'evoluzione in senso regressivo continua.

[12] *Siscia*: 3,13%, 295 (1), 3,62%, 297 (1) — *Tessalonica*: 2,72%,

298-9 (1), 3,55%, 300-1 (1), 3,74%, 302-3 (1) — *Eraclea*: 3,05%, 297-8 (1) — *Cizico*: 2,32%, 297-9 (1) — *Antiochia*: 3,13%, 300-1 (1), 3,84%, 304-5 (1), 3,73%, 306 (1) — *Alessandria*: 2,3%, 295? (1), 3,36%, 300 (1), 4,18%, 301 (1), 3,47%, 302-3 (2).

[13] 317,26 mgr. d'argento+77,02 mgr. di contropartita del rame. Si aggiunge, importante per il pubblico, l'argentatura superficiale che sino al 368 manterrà la finzione di un *nummus* multiplo del denario e, di conseguenza, d'una moneta d'argento.

[14] S'è formato un consenso su questa stima a 12,5 d. (cfr. ultim. J.-P. Callu, *Une constante arithmétique dans la métrologie du Bas-Empire*, « PACT » 5, 1981, pp. 131-7). Se i nuovi radiati di Aureliano erano quotati a 5 denarii, il rialzo ponderale era proporzionale alla modificazione del valore facciale, ciò che non era avvenuto nel 274, al momento d'un'analoga moltiplicazione da 2 a 5 d. Quest'onestà costituiva un *atout* psicologico, allo stesso modo che il ritorno a un pezzo pesante.

[15] 29 nel 294, 44 nel 296.

[16] Non si constata una particolare tendenza all'interramento; al contrario, come, seguendo Ed. Frézouls, ha suggerito X. Linant de Bellefonds, « RHDFE » 58 (1980), pp. 561-86, il ristabilimento dell'autorità imperiale, suscitando la *felicitas orbis*, ha intensificato gli scambi e attenuato i riflessi di accumulazioni precauzionali.

[17] J.-P. Callu, *La politique*, cit., p. 368 note 1 e 2 (sulla scia principalmente di C. H. V. Sutherland). Così il *nummus* soffriva per avere una frazione alleggerita e totalmente fiduciaria: a questo riguardo non è indifferente il fatto che Alessandria abbia avuto *neoantoniniani* — *Add.* G. e W. Leiner, *Kleinmünzen und die Wertmarke nach dem Preisedikt Diokletians*, « Historia » 29 (1980), pp. 220-41: si propone un valore, per un sottomultiplo, di 4 denarii nel 301, ossia 1/5 del *nummus*.

[18] J.-P. Callu, *La politique*, cit., pp. 392-3: la testimonianza delle monete di scavo non cessa di confermare il fenomeno intravisto per la prima volta da Sture Bolin. È particolarmente interessante il notare che i *neoantoniniani* orientali, nella parte centrale dell'impero, vengono ad accrescere la massa, insufficiente, dei prezzi divisionari d'Italia e di Cartagine: questo sostegno, giudicato necessario, dimostra che la rifusione dei radiati, intorno al 295, vi era stata drastica. In Gallia, i nuovi sottomultipli sono molto meno presenti, dal momento che il numero degli *antoniniani*, ingrandito delle emissioni lionesi a partire da Probo, era troppo consistente per essere eliminato come materia prima dei *nummi*.

[19] L'esempio di Lione è abbastanza illuminante. Argomentando dall'assenza dei pezzi col tipo della *Moneta* avevamo supposto (*La politique*, cit., p. 375) un'inattività delle officine. Senza arrivare a questo, P. Bastien, nel suo quadro delle emissioni, *Le monnayage de l'atelier de Lyon, 294-316*, Wetteren 1980, pp. 41-9, indica un singolare calo nel numero degli esemplari recensiti: 464 nel 295-6, 268 nel 296-7, 223 nel 297, 17 nel 299, 12 nel 300.

[20] Prima dell'editto di Afrodisiade l'*argenteus* valeva 50 d. e dunque la libbra d'argento 4800 d. Prendendo la cifra su indicata di 394,28 mgr. come copertura del *nummus* orientale per l'insieme del periodo tetrarchico, si ottiene un valore di 5,86 d., ossia il 46,88% di 12,5 d. (Se, come pensavamo poco tempo fa, con Sutherland, il *nummus* fosse stato emesso col valore di 5 d., sarebbe stato emesso in perdita, almeno all'Est).

[21] Intrinsecamente il *nummus* era con l'*argenteus* in un rapporto di 1 a 7,5, non di 1 a 4. Questa sottovalutazione del pezzo argenteo spiega il

suo insuccesso: neutralizzato dalla tesaurizzazione, l'*argenteus* non ha giocato un ruolo pilota nella circolazione.

[22] L'Editto di Afrodisiade presuppone una libbra d'argento a 100 d. × 96 = 9600 d., laddove l'Editto dei prezzi la quota a 6000 d. Se l'oro, che a Panopoli nel 300 valeva 60.000 d., è stato moltiplicato per due come l'argento, era passato a 120.000 d. per ricadere, in dicembre, a 72.000 d.: perdita rispettiva del 37,5 e del 40%.

[23] Data la polisemia di XX sui radiati del 274, quest'interpretazione, che implica per il *nummus* una riduzione privilegiata del 20%, è accettabile.

[24] Noi non abbiamo alcuna prova che questa quotazione massima di 100 d. per *modius castrensis* sia stata quella in vigore in Egitto per il grano nel 301. Ciò non infirma dunque la relazione fissata da Bagnall nel suo indice e secondo la quale una libbra d'oro equivale a 576 artabe (1 artaba = 3 3/11 *modii castrenses* = 327,27 d., dunque 576 artabe = 188.507,52 d. e una libbra d'argento = 15.708,96 d., ciò che dà per 394,28 mgr. 19,2 d.).

[25] Se il *nummus* fosse sempre stato il quarto dell'*argenteus*, la libbra d'argento sarebbe stata quotata a 7680 d. Si sa che gli *argentei* italiani recano un riferimento ponderale (XCVI).

[26] L. H. Cope e H. N. Billingham, *The Composition of 26 Roman Imperial Silver and Bronze Coins Minted between A.D. 206 and 306*, « Bull. of the Hist. Metall. Group » 2, 1 (1968), pp. 51-3; *Chemical Analyses of 31 Large Roman Bronze Coins Minted between A.D. 307 and 318*, ivi, 3, 1 (1969), pp. 30-2; J. Maurice, *Numismatique Constantinienne*, 3, Paris 1912, pp. XXXII-VI.

[27] Il dettaglio di queste analisi, come pure di tutte le altre eseguite espressamente per il presente lavoro in seno all'URA 27 del CRA, CNRS, è dato nell'Appendice (materiale della Biblioteca Nazionale).

[28] M. Crawford, *Finance, Coinage and Money from the Severans to Constantine*, in *ANRW*, II 2, pp. 560-93, a p. 588, ma l'emissione CIHS elimina gli imperatori orientali.

[29] L. H. Cope, *The Argentiferous Bronze Alloys*, cit., e *The Metallurgical Analysis of Roman Imperial Silver and Aes Coinage*, in *Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage*, a c. di E. T. Hall e D. M. Metcalf, London 1972, pp. 3-47; L. H. Cope - H. N. Billingham, *The Chemical Composition of the Bronze Coinage of Maxentius, A.D. 306-312*, « Bull. of the Hist. Metall. Group » 3, 2 (1969), pp. 62-4 e *Further Analyses of the Bronze Coinage of the Roman Emperor Maxentius, A.D. 306-312*, ivi, 5, 1 (1971), pp. 33-6: 17 *nummi* (un diciottesimo è di una lega aberrante) di Massenzio a Roma, Ostia, Cartagine, Ticinum e Aquileia, tra il 307 e il 312, pesano in media 6,12 gr. e hanno l'1,32%, ossia in totale 131 mgr. d'AR; una sola analisi riguarda un esemplare proveniente dai Balcani: un pezzo di Siscia, emesso nel 310-1, pesa 6,81 gr. ed ha l'1,55% d'argento, ossia in totale 161,42 mgr. d'AR; delle 11 analisi di pezzi gallici, 2 soltanto riguardano esemplari anteriori alla riduzione ponderale a 1/72: 6,99 gr. con 1,74%, cioè 178,98 mgr. d'AR; gli altri pesano dunque 3,91 gr. e hanno l'1,5%, ossia 90,74 mgr. d'AR.

[30] I pezzi di 10 gr. ca. si rifugiano nella tesaurizzazione: questa smonetizzazione *de facto*, attestata da numerosi interramenti, ha forse rivestito in Italia i caratteri di un provvedimento ufficiale, poiché il numerario nuovo pare effettivamente aver inondato il mercato. Bisognerebbe essere meglio informati sul titolo dei *nummi* italiani tra il 300 e il 307, per sapere se sono stati rifusi da Massenzio.

[31] Cfr. sopra, n. 24: non si tratta più di barriere che definiscono prezzi

massimi, ma di tariffe effettivamente praticate dallo Stato a circa un anno di distanza; da notare che in *P. Cair. Isid.* 11, 50 le consegne di grano sono state fatte in marzo-aprile 311 ma il testo è redatto nel dicembre 312.

[32] Al tasso del 311, il pezzo pesante raggiunge quasi il suo valore nominale (19,2 d.). È dunque evidente che non poteva più essere uno strumento monetario.

[33] Gli *aureliani* dal 274 al 284 erano di titolo elevato, cfr. sopra, n. 10. Sarebbe opportuno verificare, per l'Oriente, l'impressione di un ribasso che pare derivare da qualche risultato di analisi relative a pezzi posteriori; L. H. Cope e H. N. Billingham, *The Composition of 35 Roman Bronze Coins of the Period A.D. 284-363*, « Bull. of the Hist. Metall. Group » 1, 9 (1967), pp. 1-6, riferiscono di un radiato di Antiochia con l'1,16%: questo dato isolato non basta a far postulare la rifusione delle serie del periodo 284-94 nel 308, benché una demonetizzazione dei pezzi di Diocleziano, poco accettabile nel 295, lo sia stata di più dopo la scomparsa politica di questo principe (cfr. sotto, n. 41).

[34] H. Schubert, *Studien zum spätrömischen Münzumlauf in Aegypten, Folles und Aes Schätze aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.*, in *Studien zu Fundmünzen der Antike*, 2, 1984, pp. 75-267: tesoro C nel 310, 66% di esemplari pesanti; D nel 311, 58%; E nel 311, 33%; F nel 311, 81%; H *post* 311, 13%, ma nel tesoro G nel 313, essi sono spariti del tutto (pp. 86-93). È un caso che il 312 sia il primo anno di un ciclo indizionale?

[35] Nel 312 ad Alessandria da 3 a 8, ad Antiochia da 10 a 15, a Cizico da 6 a 9, a Nicomedia da 4 a 7, ossia in totale da 23 a 39. Alla fine del percorso Cizico perde un'officina.

[36] Non sappiamo ancora quel che accade tra il 312 e il 315 nelle zecche liciniane di Siscia, Tessalonica ed Eraclea. L. H. Cope, nel suo art. del 1972 (cit. a n. 29), presenta un solo risultato per Siscia nel 313-5: 2,02 gr. con l'1,99%, ossia 56,6 mgr. d'AR. L'indagine che intendiamo condurre per parte nostra è già programmata.

[37] J. N. Barrandon - C. Brenot, *Analyse de monnaies de bronze (318-340) par activation neutronique à l'aide d'une source isotopique de Californium 252*, in *Les dévaluations à Rome, époque républicaine et impériale, Roma 1975*, Roma 1978, pp. 123-44.

[38] A 96.000 d., il *nummus* oltrepasserebbe il limite massimo, valendo 54,5 d.

[39] Le altre zecche non chiudono officine.

[40] Ultim. A. Gara, *Matrici di fusione e falsificazione monetaria nell'Egitto del IV secolo*, « NAC » 7 (1978), pp. 229-52. Sarebbe necessario effettuare una classificazione del materiale che offre, tra le altre fonti, la collezione G. Dattari. A titolo di prova, abbiamo computato i documenti che presenta per un rinvenimento egiziano R. Mowat, « RN » 4, 12 (1908), pp. 18-36 (le nostre cifre si limitano ad Alessandria, come a dire all'essenziale del materiale): *RIC* VI, 148-50, del 312: 19; *RIC* VII, 6-7, del 314-5: 13; ivi, 9-11, del 315: 15; ivi, 13-5, del 315-6: 7; ivi, 16-21, del 316: 218.

[41] A Teofania, la tesaurizzazione composta integralmente di pezzi da 1/48 si chiude col 312, ma è stata aggiunta la riconiazione col segno del 316 (l'editore, K. Regling, indica dei paralleli); a Luxor, su 246 *nummi* di Alessandria, 15 soltanto sono dei pezzi da 1/48 e le emissioni del 315-6, coniate in due officine, sono rappresentate, per converso, da 61 pezzi. È dunque innegabile che una svolta prende corpo con le serie KX con la corona, poiché cinque constatazioni sono convergenti: riduzione della fabbricazione, matrici intensificate, abbassamento del peso, ritiro dei pezzi da 1/48 e — conse-

guenza possibile, come stiamo per dire, della loro rifusione — diminuzione del titolo. H. Schubert, *Studien*, cit., pp. 94-6 (I) e 98-100 (K).

[42] Indice dell'orzo: 24.000 d. la libbra d'AR; indice del vino: 24.960 d.

[43] J.-P. Callu, *La circulation monétaire de 313 à 348*, in *Actes du 8e Congrès Int. de Numismatique, New York 1973*, Bâle 1976, pp. 227-43 e *Denier et nummus (300-354)*, in *Les dévaluations à Rome, Roma 1975*, Roma 1978, pp. 107-21: noi non crediamo più all'abbassamento del *nummus* a 12,5 d. negli anni precedenti la frattura del 318, in ogni caso nella parte orientale, perché l'innovazione sarebbe stata segnalata come lo sarà più tardi.

[44] 17 analisi (L. H. Cope, *The Metallurgical Analysis*, cit.; J. N. Barrandon - C. Brenot, *Analyse de monnaies de bronze*, cit.): 1,42% per un *nummus* del peso di 3,28 gr. (zecche di Londra, Treviri, Arelate, Aquileia, Siscia dal 315 al 318).

[45] J. N. Barrandon - C. Brenot, *Analyse de monnaies de bronze*, cit.: 29 analisi di Londra, Treviri, Lione, Arelate, Roma, Ticinum, Siscia e Tessalonica, dal 318 al 320, ossia il 4,09% per un *nummus* di 3,02 gr.

[46] *Ibid.* e J.-P. Callu - C. Brenot - J. N. Barrandon, *Analyses de séries atypiques (Aurélien-Tacite-Carus-Licinius)*, « NAC » 8 (1979), pp. 241-54: 14 analisi di Eraclea, Nicomedia, Cizico, Antiochia e Alessandria, dal 318 al 320, ossia il 3,19% per un *nummus* del peso di 3,29 gr.

[47] *Ibid.* e J. N. Barrandon - J.-P. Callu - C. Brenot, *Non Destructive Activation Analysis Using 252 Cf Neutron Source of Constantinian Coins of AD 313-340*, « Archaeometry » 19 (1977), pp. 173-86: 10 analisi di esemplari di Londra, Treviri, Lione ed Arelate, 2,55% per un *nummus* di 2,97 gr.; 9 analisi di esemplari di Ticinum, Aquileia, Siscia e Tessalonica, 3,41% per un *nummus* di 3,11 gr.

[48] Cfr. sopra, n. 46: 2,5% per un *nummus* di 4,03 gr.; al dritto doppia effigie.

[49] In Siria 38.400/76.800 d.

[50] Cfr. sopra, n. 48: Antiochia perde 7 officine, Cizico 4, Nicomedia 3.

[51] La contropartita del rame è l'apporto essenziale, poiché ci sono meno di 6 mgr. d'argento vero e proprio.

[52] Verosimile inattività delle zecche italiane tra il 322 e il 324.

[53] Cfr. J.-P. Callu, *Denier et nummus*, cit., p. 114, n. 34: 10 *aurei* e una *siliqua* = 60.000 d. Dal momento che 10 *aurei* = 12 *solidi* ($10 \times 1/60 = 12 \times 1/72$) e 12 *solidi* = $12 \times 24 = 288$ silique, si ha una libbra d'oro, vale a dire 1728 silique = $60.000 : 289 \times 1728 = 358.754,81$ d. e una libbra d'argento = 29.896,2 d.

[54] Occidente: $29.896,2 \times 84,92 : 322.560 = 7,87$ d., ossia il 31,48% in Gallia; i medesimi calcoli con 95,69 per l'Italia e i Balcani danno 8,86 d. e il 35,47% (il 35,47% di 12,5 d. in Oriente sarebbe stato l'equivalente di 4,43 d. per 32 mgr. d'AR, donde una libbra d'argento di 44.654,4 d.). — Oriente: libbra a 21.000 d., donde un radiato di 32 mgr. = 2,08 d., ossia il 16,64%; a 26.125 d. = 2,59 d. e il 20,72%; a 50.000 = 4,96 d. e il 39,68%; a 60.000 = 5,95 d. e il 47,6%; a 63.750 = 6,32 d. e il 50,56%.

[55] Per le rifusioni nei secoli II e III, ci si riferirà ai lavori di C. Brenot in « PACT » 5 (1981), pp. 381-90 e a *Trésor de Garonne*, di R. Etienne - M. Rachet, Bordeaux 1984, pp. 377-91.

[56] Pp. 60-4: si possono preferire dei piedi teorici più semplici: 1/120 dal 330 al 335, 1/192 dal 336 al 348.

[57] P. 53: la libbra di rame valutata a 4 talenti sarebbe 1/3300 di quella

d'oro, se si accetta per quest'ultima un prezzo di 13.200 talenti dedotto dall'indice del grano in questo stesso papiro *P. Oxy.* I 85 del 338: esattamente 13.824 talenti (24×576). — Per il *P. Oxy.* XXXIV 2729, del 353 ca., cfr. sotto, n. 77.

[58] Non si conosce il nome del pezzo d'argento di 4,48 gr. nel 324. Il nome di *miliarensis* non appare che nel 384, giustificato, sembra, da un'equivalenza con 1000 oboli, ossia un rapporto AR/Cu di 1 a 125. Questa *ratio* è compatibile con le disposizioni del 396 e del 397 che prevedono un rapporto di 1 a 1800 tra oro e rame, di 1 a 14,4 tra oro e argento (14,4×125=1800): cfr. J.-P. Callu, *Les origines du miliarensis: le témoignage de Dardanius*, « RN » 6, 22 (1980), pp. 120-30, ove è tuttavia evocata la possibilità di immaginare una *ratio* AV/AR di 1/14 ca. nel 358, al momento della creazione della « siliqua »: cfr. sotto, n. 102.

[59] Questo debole tenore impedisce di ragionare con sicurezza sulle rifusioni e maggiora la parte delle contropartite di rame, esse stesse peraltro non del tutto affidabili in ragione dell'incertezza della *ratio*.

[60] I *radiati* del 321-4, con l'eccezione di due tesori atipici (*Actes 8e Congrès Int. de Numismatique*, Bâle 1975, pp. 371-81; « RBN » 128, 1982, pp. 85-92), sono assenti dai ripostigli; la produzione da matrici che riprende un poco dopo la guerra li ignora totalmente; gli esemplari che viaggiano per le vie marittime — un nuovo indizio degli acquisti che, in Occidente, l'Oriente paga con numerario — sono riconiati dalle zecche di Arelate e di Roma: J.-P. Callu, *Denier et nummus*, cit., p. 110; « BSFN » 33, 9 (1978), pp. 436-7; 34, 9 (1979), pp. 596-7; 35, 9 (1980), p. 772; 39, 1 (1984), pp. 427-9; P. Bruun, *Site Finds and Hoarding Behaviour*, in *Scripta Nummaria Romana. Essays presented to H. Sutherland*, London 1978, pp. 114-23; H. Schubert, *Studien*, cit., pp. 99-102: tesori L e M. — Va ancora osservato che Costantino emette ad Antiochia verso il 324-5 delle frazioni destinate a rimpiazzare i pezzi con la sigla XIIΓ (cfr. Appendice nn. 44-5: i tenori intrinseci sono da 2 a 3 volte superiori).

[61] J.-P. Callu, *La politique monétaire*, cit., p. 475: l'Anonimo *de rebus bellicis* e Libanio, *or.*, 30, 6, insistono sulla confisca dei tesori dei templi che ebbe luogo nel 331, ma dal 324 l'oro e l'argento sono emessi in abbondanza a Nicomedia, mentre la zecca egiziana non conia che *nummi*. Il *solidus*, nuovo in Oriente, penetra in circuiti che non adoperavano metalli preziosi e la valle del Nilo ha dovuto seguire l'esempio importando.

[62] Le emissioni speciali prodotte a Treviri nel 313 superano appena il 25%, cfr. J. N. Barrandon - J.-P. Callu - C. Brenot, *Non Destructive Activation*, cit.; quelle del 320-1 sono o analoghe — ad Aquileia, *RIC* VII, 80, 5,33 gr.: 23,2% — ovvero con una copertura migliorata della metà — a Sirmium, *ibid.*, 14, 5 gr.: 36,75% (es. di Parigi).

[63] J. N. Barrandon - C. Brenot, *Analyse de monnaies de bronze*, cit.: Gallia, 2 analisi 83 mgr.; Italia e Balcani, 8 analisi 98,31 mgr.; le 14 analisi di pezzi orientali si riferivano a un *nummus* del peso medio di 3,02 gr. Si noterà che il tenore di 2,05%, rilevato da Cope, per le monetine del *Pop Romanus* a Costantinopoli (cfr. *RIC* VIII, p. 60), conferma la datazione a prima della riforma del 330 proposta da C. Brenot, « NAC » 9 (1980), pp. 299-313 (con analisi complementari del « Service du Cyclotron » di Orléans); l'ipotesi di una datazione al 337-40, in sé plausibile, in ragione delle rifusioni, sembra meno verosimile. Il metallo utilizzato nel 324 dovette essere quello degli anni dal 318 al 320.

[64] Nel 325 Antiochia guadagna due officine, Cizico 2, Nicomedia 2,

Eraclea 1. Inoltre, Costantinopoli, che apre nel 326 con due équipes, ne ha già 11 nel 330. Alessandria non raddoppierà il numero delle sue officine (4 al posto di 2) che dieci anni più tardi, nel 335.

65 Pp. 47-9: una libbra d'AR a 207.996 d. = un *nummus* di 58,74 d.; una libbra a 337.000 = 97,17 d. La copertura è, con il primo valore e una quotazione ufficiale a 75 d., del 78,32%. La parola *centenionalis* è cit. nel 354, *C.Th.*, 9, 23, 1 e nel 395, ivi, 2. Cfr. sotto, n. 98, per l'identificazione.

66 Si avrebbe allora un *nummus* coperto per 84,12/97,9 d.

67 In Gallia 39,37 mgr. (1,04%), in Italia e nei Balcani 51,03 mgr. (1,1%); in Oriente 1,09%.

68 *de rebus bellicis*, 2: « Cum enim antiquitus aurum argentumque et lapidum pretiosorum magna vis in templis reposita ad publicum pervenisset, cunctorum dandi habendique cupiditates accendit ».

69 La testimonianza del tesoro M (cfr. H. Schubert, *Studien*, cit., pp. 101 sg.) prova soltanto che nel 335 le denominazioni del periodo dal 324 al 330 sono tesaurizzabili. È preferibile paragonare fra loro i ripostigli di Gortys I e III in Arcadia [cfr. J.-P. Callu, *Inventaire des trésors de bronze constantiniens (313-348)*, in *Numismatique romaine, Essais, Recherches et Documents*, 12, Wetteren 1981, p. 56]: il primo che si chiude nel 335 ca., contiene una percentuale dell'89,4% di *nummi* dal 318 al 330, il secondo, interrato attorno al 337, una percentuale dello 0,23%. Il *nummus* orientale posteriore al 324 conservava il 2,2% d'AR, ma questa proporzione è stata abbassata all'1,66, con l'aggiunta di un materiale complementare di qualità meno buona, forse i pezzi liciniani con XIIΓ.

70 Risultati paralleli in Italia e nei Balcani: 39,31 mgr. d'AR, ossia l'1,65% per un *nummus* di 1,59 gr.: cifre, come in precedenza, più basse in Gallia: 25,33 mgr. d'AR, ossia lo 0,97% per un *nummus* di 1,41 gr. Questi dati e quelli delle note 67 e 71 sono tratti da J. N. Barrandon - C. Brenot, *Analyse de monnaies*, cit.

71 Nel 337, cinque nuove officine ad Antiochia. Sarà questo l'apice dell'evoluzione, perché se Nicomedia ottiene 4 équipes supplementari nel 341, la zecca dell'Oronte ritorna allora alle 10 in funzione dal 325 al 337; in Gallia 1,63 gr., 1,22% e 26,43 mgr. d'AR; in Italia e nei Balcani 1,58 gr., 1,5% e 29,5 mgr. d'AR.

72 Va pure osservato che dal 330 al 341 il numero dei mgr intrinseci d'AR resta immutato attorno al 28. Le differenze derivano dal peso e dalla *ratio*. Il rialzo del metallo bianco non è compensato da una diminuzione della sua quantità, che invece aumenta per effetto delle rifusioni.

73 Tagli cronologici proposti dal *RIC* VIII: 340-7, Treviri, Arelate, Roma, Siscia, Tessalonica; 340-5, Aquileia, Eraclea, Alessandria; 342-7: Costantinopoli, Nicomedia, Cizico (?), Antiochia (?); 343-7: Lione.

74 Per parte nostra (cfr. J.-P. Callu - J.-P. Garnier, *Minimi constantiniens trouvés à Reims*, « NAC » 6, 1977, pp. 281-315) accettiamo l'idea di una diminuzione del volume, cui si cerca peraltro di ovviare con imitazioni. Di conseguenza lo Stato non ha approfittato di una diminuzione del titolo per aumentare la produzione, com'era avvenuto nel III secolo. Il fino inferiore ha così lo scopo, sembra, di adattare la moneta al corso dell'oro. Le autorità sono pervenute a questo risultato, in via complementare, svalorizzando la contropartita del rame: se si fosse mantenuta la *ratio* AR/Cu di 1/120, il *nummus* avrebbe sfiorato il limite dei 250 d. (244,65 d.) e l'avrebbe oltrepassato dopo il 341. Il mutamento della *ratio* in tal modo spiega come, con una denominazione appena modificata nel 335, il *nummus* abbia potuto frenare le conseguenze sul suo valore facciale del rialzo dei metalli

preziosi. [Crediamo, ora (gennaio 1986), in base allo studio dei mesi di coniazione, che J. P. C. Kent ha ragione a proporre la chiusura delle zecche dal 341 al 346].

75 La bibliografia disponibile era piuttosto povera: L. H. Cope - H. N. Billingham, *The Composition of 35 Roman Bronze Coins of the Period AD 284-363*, « Bull. of the Hist. Metall. Group » 1, 9 (1967), pp. 1-6: 1 analisi chimica per Treviri; G. Depeyrot, *La composition métallique des derniers nummi d'Arles*, « BSFN » 33, 4 (1978), p. 341: 3 analisi col Californium 252; J. P. C. Kent, *RIC* VIII, 1981, p. 60 con riferimenti a Cope e Ravetz.

76 Gallia (6 analisi, ma una atipica è stata scartata): 1,42 gr., 0,73%, 15,28 mgr. d'AR (in totale); Oriente: 0,74%.

77 Il pubblico constatava che a partire dal 324 il movimento era sempre stato al ribasso, senza alcun sussulto come nel primo quarto del secolo: il peso era amputato della metà, il tenore intrinseco ricondotto a 1/6 (da 66,48 mgr. a 11,6), mentre il valore facciale si era moltiplicato per 3,3. E tuttavia chi metta a confronto queste due fasi, dal 301 al 324 e dal 324 al 348, si avvede che nella prima l'evoluzione, appena meno grave per il tasso reale d'argento (da 317,26 mgr. a 66,48, quest'ultimo si trovava a essere 1,25/6 della sua quantità originaria), lo era di più, tanto per il peso mutilato dei 2/3, quanto per il valore facciale, 6 volte più forte. In sostanza, nel tessuto monetario lo strappo fondamentale si era prodotto nel 308, quando la Tetrarchia aveva dovuto rinunciare, per mancanza di materia prima, a questo piede da 1/32, nostalgica reincarnazione del sesterzio. Da quel momento in poi, tutta l'azione dello Stato — soprattutto in Oriente — era consistita in una lotta relativamente fortunata per limitare l'ampiezza delle modificazioni (cfr. sopra, n. 72).

78 J.-M. Carrié, *Papyrologica numismatica, 1. P. Oxy XXXIV 2729 et l'inflation monétaire autour de l'année 350*, « Aegyptus » 64 (1984), pp. 203-227; J.-P. Callu, *L'échéance de juillet*, « Buletinul Societătii Numismatice Române » 75-6 (1983), pp. 161-7.

79 Treviri non conia il rovescio col cavaliere; all'Est, le zecche, salvo Alessandria, riservano la galera a Costante e il cavaliere a Costanzo II. — Si osserverà, peraltro, che le zecche di Cizico, Nicomedia, Antiochia, che avevano ingrandito il numero delle loro officine nel 341, lo riducono nel 348, rispettivamente di 4, 4 e 5.

80 L'Occidente conia il tipo della capanna: vi si aggiunge quello dei due prigionieri ad Aquileia, 1a. serie e a Siscia (variante a Roma ed Aquileia nelle 2e. serie); l'Est, salvo ad Alessandria, attribuisce piuttosto la capanna a Costante e i due prigionieri a Costanzo II.

81 L'Ovest conia i due tipi, salvo che a Tessalonica (galera soltanto); l'Oriente non conosce che la fenice.

82 Saggi su esemplari di Treviri, Lione, Arelate e Roma; L. H. Cope - H. N. Billingham, *The Composition*, cit. a n. 75.

83 J.P.C. Kent, *RIC* VIII, p. 434, distingue ad Eraclea una 1a. serie senza lettera d'officina; la separazione è meno ovvia per Cizico, ivi, pp. 487 e 495.

84 P. 61; Cope (cfr. sopra, n. 75) presenta 5 analisi di pezzi ufficiali databili in questo periodo. I due pezzi da 1/72 provengono da Roma, *RIC* VIII, 140 e hanno tassi paragonabili ai nostri: 1,1 e 1,11%. I 3 pezzi da 1/60 o sono di Treviri, ivi, 219 e 243 e hanno un tenore un poco inferiore: 2,17 e 2,25%, ovvero sono alessandrini, ivi, 45/51, con una cifra, questa volta, francamente più bassa: 1,62%.

85 Tenore totale dell'*Aes* 3 analizzato da Cope: 14,79/18,46/16,42 mgr. d'AR.

86 1/60: Appendice n° 118 e n° 153; 1/72: ivi, 156-7. La tesaurizza-

zione distingue con cura i due moduli: H. Schubert, *Studien*, cit., pp. 112-4, ripostiglio P.

[87] Visto che la seconda serie dei pezzi da 1/60 per i Balcani è illustrata soltanto da due analisi, è più prudente non dedurre nulla dai loro risultati più deboli.

[88] *C.Th.*, 9, 21, 6 (349): « Comperimus nonnullos flaturarios maiorinam pecuniam non minus criminose quam crebre separato argento ab aere purgare ».

[89] Themist., *or.*, 33, 367b-c.

[90] Magnenzio nel 350, 7 analisi del pezzo da 1/60 (Aquileia, Roma, Arelate): mgr. d'AR (totale): 158,12; 2,72% per un pezzo di 4,95 gr. — 5 analisi del pezzo da 1/72 (Aquileia, Roma): mgr. d'AR (totale): 55,14; 1,23% per un pezzo di 3,66 gr. Per l'insieme di Magnenzio cfr. P. Bastien, *Le monnayage de Magnence*, Wetteren 1983², pp. 274 sg.

[91] Vetranione, 3 analisi del pezzo da 1/60 (Tessalonica, Siscia): a) mgr. d'AR (totale): 178,46; 3,02% per un esemplare di 5,16 gr.; b) mgr. d'AR (totale): 96,72; 1,34% per 2 esemplari di 5,37 gr.

[92] Cope (cfr. sopra, n. 75) cita una cifra più bassa per un pezzo da 1/60 di Eraclea: 0,62% per un pezzo di 4,25 gr. Vedi ancora *RIC* VIII, p. 64: Cope 0,79%, Ravetz 1,3%.

[93] Antiochia: 1 esemplare cfr. Appendice n° 179 (una sola analisi impedisce di sapere il rapporto esatto tra pezzi da 1/60 e pezzi da 1/120: qui la cifra forte del sottomultiplo suggerirebbe, se non si tratta di un caso, una divisione per 2). — Altra frazione a Siscia, sotto Vetranione cfr. ivi, n° 175. — Cfr. anche sotto, n. 97.

[94] H. Schubert, *Studien*, cit., pp. 114-7: nei tesori Q e R interrati attorno al 353, i pezzi da 1/72 anteriori al 350 non sono più presenti; essi non formano che l'8,4% nel ripostiglio S un poco più recente (nel 357).

[95] Ad Arelate il pezzo da 1/120 succede al pezzo da 1/72 con il mutamento da *Arelate* in *Constantia*, una modificazione che data dalle feste per il trentesimo anniversario; cfr. *RIC* VIII, p. 219.

[96] Dobbiamo queste preziose informazioni a C. Brenot. A Siscia la qualità di fabbricazione si abbassa per le serie *RIC* VIII, 334-47: oltre le riconiazioni, si notano monete fuse, esemplari con tracce di ribattitura, tipi fuori tondello. Riconiazioni pure a Tessalonica, ivi, 182-8. La documentazione che proviene dal tesoro di Kosmaj permette pure utili correzioni ponderali; vedi ancora « RIN » 26 (1913), p. 467, n° 70.

[97] *RIC* VIII, p. 64: 0,44% Cope. — Ormai calcoliamo la contropartita di rame sulla base di 1/192 cfr. *infra* p. 580. — Il solo pezzo da 1/120 del 351-2 analizzato (cfr. sopra, n. 93) si rivela avere il medesimo numero di mgr. intrinseci d'AR rilevato nei pezzi da 1/72 del 352-3.

[98] *C.Th.*, 9, 23, 1, dell'8 marzo 354: « Et si forte cum mercibus ad quascumque provincias venerint naves, cuncta solita licentia mercabuntur praeter pecunias, quae more solito maiorinas vel centenionales communes appellant, vel ceteras quas vetitas esse cognoscunt ». Correggiamo parzialmente il punto di vista espresso in J.-P. Callu, *Rôle et distribution des espèces de bronze de 348 à 392*, « BAR » Int. Ser., 76 (1980), pp. 41-124. Come indica la legge stessa, *maiorinae* e *centenionales* sono dei termini di uso corrente. Il primo si spiega con un'opposizione comparativa tra i due moduli dell'*Aes 2*, il secondo viene apposto alla taglia di 1/120 introdotta nel 330, quando la moneta valeva 100 denarii. Benché il valore sia cambiato dopo di allora, la ripresa dello stesso piede ha comportato la sopravvivenza della denominazione. Accadrà la stessa cosa in seguito. — Riconiazioni di *Gloria*

Exercitus e di *Costantinopolis* con *Fel Temp Reparatio*: cfr. « RIN » 26 (1913), p. 463, n° 57 e p. 467, n° 72.

99 Temistio, cfr. sopra n. 89, evoca anche lui il ritiro della *maiorina*.

100 Per l'Egitto, cfr. H. Schubert, *Studien*, cit., pp. 116 sg.: il tesoro S, nel 357, contiene ancora per Alessandria dopo il 351, 160 *Aes* 2 da 1/60, 246 *Aes* 2 da 1/72 e 363 *Aes* 3, di cui 10 con una M; nel ripostiglio T, ivi, pp. 117-8, gli *Aes* 2 mancano del tutto e si è nel 361/2.

101 All'Ovest, l'abbondanza delle imitazioni di *Aes* 3 col tipo del cavaliere si spiega con una congiuntura particolare, cfr. J.-P. Callu - J.-P. Garnier, *Minimi constantiniens*, cit. (da integrare con i lavori di G. Depeyrot sul Sud-Ovest della Gallia). — All'Est, se il numero delle officine è invariabile, se in Egitto le copie irregolari e le matrici sembrano piuttosto rare, cfr. « RIN » 26 (1913), pp. 474 sg., note 135-9, 141-2 e pp. 500 e 505, i siti, per esempio Sardi, Antiochia, anche Apamea offrono dei bei contingenti di *Aes* 3 col cavaliere.

102 *RIC* VIII, p. 65 (con un punto interrogativo): ivi, p. 278 Roma, n° 313, forse databile alla visita di Costanzo II nel 357: la lettera occupa tutto il campo del rovescio.

103 J.-P. Callu, *Frappes et trésors d'argent de 324 à 392*, « BAR » Int. Ser. 76 (1980), pp. 175-254 (e Id., *Les origines du miliarensis*, cit.).

104 R. S. Bagnall, *Currency*, cit., p. 27: *P. Cairo*, inv. 10570, del 340.

105 J.-P. Callu, *« Pensa » et « Follis » sur une inscription d'Afrique*, « AntAfr » 15 (1980), pp. 273-83: *CIL* VIII 24 609, del 362-4, 3000 *folles* per una *pensa* di 155 kg. ca.

106 *C.Th.*, 9, 23, 1 (354): « nec vero aliquis negotiatorum plus mille follibus pecuniae in usu publico constitutae animalibus propriis sumptuum gratia portare debebit ».

107 Ivi, 14, 4, 3 (363): « quidquid ultra senos folles per singulas libras... ». Cfr. forse anche *IRT 898* (« MEFR » 71, 1959, pp. 321-37).

108 τὸ νομισμάτιον σήμερον μυρ ψλ'.

109 τὸ χάλκωμα τοῦ α' κε(ν)δ μυρ Αων' καὶ Α ϡ.

110 τὸ χωρικὸν τῶν ιγ' ὠνκίων ἀργυρῶν κ' (« Ammettiamo che un litron chôrikôn di 13 once è un vaso di rame del peso di 13 once »).

111 7.300.000×72 : 1500 = 350.400 T; *P. Oxy.* LI 3624-3625: libbra d'AR esplicitamente a 68.000.000 d. (dunque 68.000.000×12 : 150 = 544.000 T; 68.000.000×14 : 1500 = 634.666 T).

112 Moltiplicazione per 2 cfr. *P. Ant.* 38 nel 300; moltiplicazione per 1,2 Editto dei prezzi, nel 301.

113 *Ratio* assai vicina a quella di 1 a 120, di cui ci si era serviti sino al 338.

114 *P. Oxy.* XXXIV 2729, vista la differenza troppo grande del prezzo dell'oro nei *P. Oxy.* LI 3624-5, non potrebbe collocarsi nel 358-9, ciò che esclude gli *Spes Reipublice*.

115 Themist., *or.*, 33, 367b-c (cfr. note 89 e 99).

116 All'incirca 7100 d. di copertura metallica globale, al corso dell'oro nel 352-3. Osserviamo che il pezzo da 1/72 valeva dunque 10 volte di più che il suo omologo del 348; quanto al suo tenore totale, esso si situava al medesimo livello di quello, intrinseco, del pezzo da 1/72 nel 350 ca. Lo slittamento così pare essere stato controllato.

117 *a*) 730 miriadi di d. : 12.500 d. = 584; *b*) 730 miriadi di d.×72 : 12 = 4380. Cfr. n. 108.

118 Nel 359, gli *Spes Reipublice* hanno 20,69 mgr. d'AR complessivamente e la libbra d'argento è a 6800 miriadi: in metallo, essi rappresen-

tano dunque il controvalore di 4361 d., ossia il 34,8% del valore nominale. Per il periodo intermedio, Bagnall rileva indici del grano e della carne molto disparati (*P. Strasb.* 595, nel 357-8); variando la libbra d'argento (questo con la *ratio* 1/12, ma è ancora in vigore questa *ratio*?) da 6091 miriadi di d. (indice del grano) a 9216 miriadi di d. (indice della carne), i *Fel Temp Reparatio* del 355-8 varrebbero da 4694 a 7102 d. (copertura dal 37,55 al 58,81%). Nell'ultimo papiro citato da Bagnall per il nostro periodo (*P. Oxy.* VII 1056, del 360), il prezzo della carne è del 20% più caro di quello che figura, 2 o 3 anni prima, in *P. Strasb.* 595. — I testi invocati sopra, alle note 105 e 107, dimostrano che sotto Giuliano il numerario più piccolo, incrementato di peso sino allo standard di 1/96, recupera, in questa politica che si sforza d'invertire la tendenza (cfr. sotto, n. 130), l'eredità degli *Spes Reipublice* e dunque il loro valore facciale di 12.500 d. Sfortunatamente per questi pezzi di 2,91 gr., con un contenuto argenteo dello 0,28% e equivalenti a 23,27 mgr., non c'è nessuna attestazione papirologica datata che stabilisca il prezzo dell'oro o dell'argento, cfr. M. Amandry - J. N. Barrandon - C. Brenot - J.-P. Callu - J. Poirier, *L'affinage des métaux monnayées au Bas Empire: les réformes valentiniennes de 364-368*, «NAC» 11 (1982), pp. 279-95 (integrato da 2 analisi di Sirmium e di Alessandria: Bibl. Nat. 16 427, *RIC* VIII, 108, 2,93 gr., 0,3%, 9 mgr. intrinseci, e Bibl. Nat. 16 423, ivi, 90, 2,9 gr., 0,33%, 9,7 mgr. intrinseci).

[119] 12.500 d. × 1000 × 72 = 90.000 miriadi di d. e 90.000 miriadi di d. : 6800 miriadi di d. = 13,23; bastava che dal 357 al 359 il prezzo dell'oro aumentasse sino a 94.384 miriadi di denarii perché la *ratio* si mutasse in 1 a 13,88, e il pezzo d'AR di 4,48 gr. fosse eguale al millesimo della libbra d'oro; nell'articolo citato sopra, a n. 58, quest'ipotesi non è stata rigettata. È difficile impegnarsi più apertamente, in questo momento, sulla spinosa questione del *miliarensis* e della siliqua, ma la lettera M (1 solido = 1000 *nummi folles*) indica come l'idea del millesimo era nell'aria (una fissazione della *ratio* AV/AR a 1/14,4 sarebbe provata nel 360, se il *donativum* per l'ascesa al potere menzionato da Ammiano, 20, 4, 18 — la sua composizione in 5 *aurei* e una libbra d'argento resterà statutaria per 150 anni — comportava la parità dei due versamenti. In questo senso, si rileverà: 1) che due stipendi nell'*Historia Augusta* sono costruiti in base alle medesime proporzioni: *S.H.A.*, *Sev. Al.*, 42, 4, i *praesides provinciarum* ricevono 20 libbre d'AR e 100 *aurei*; ivi, *Claud.*, 14, 3, a un tribuno di legione, assimilato a un duca, toccano 50 libbre d'AR e 250,3 *philippei* d'oro; 2) che già alla tariffa del 301, 5 *aurei* da 1/60 di libbra e una libbra d'AR equivalgono, gli uni e l'altra, a 6000 d.). Infine l'equazione 1 = 1000, iscritta sull'*Aes* 3 del 357, chiarisce la direzione nella quale va muovendosi un sistema metrologico in cui le differenti unità contabili si avviano a potersi ridefinire più chiaramente le une in rapporto alle altre. Converrà tuttavia approfondire la riflessione sulla doppia quotazione che interverrà allorché, essendo il *solidus* valutato 1200 *folles*, lo si farà simultaneamente pari a 6000 *mummi* (o *denarii*) con una ricomparsa del *nummus*, considerato, come nel 348, 1/5 del *follis*.

[120] *Constantius Aug/Victoria Constantini Aug., Vot XXX SMANT*, cfr. Appendice n° 241. — Abbassiamo certe datazioni del *RIC* VIII, cfr. J.-P. Callu, *Structure des dépôts d'or au IVe siècle (312-392)*, in *Contributions et travaux de l'Institut d'Histoire Romaine*, 3, Strasbourg 1983, pp. 157-74; cfr. Appendice nn. 253 sgg. — Cfr. anche J.-P. Callu - C. Brenot - J.N. Barrandon - P. Poirier, *Aureus obryziacus*, in *L'or monnayé*, I: *Purifications et altérations de Rome à Byzance*, « Cahiers Ernest Babelon » 2 (1985), pp. 80-

111: 41 analisi di pezzi dal 286 al 359 (riassunto in « CRAI » 1982, pp. 204-9); J. Poirier, *Contribution à l'analyse de l'or antique*, Thèse Sciences, Orléans 1983, 206 pp.; cfr. « BSFN » 38, 8 (1983), pp. 390-2.

[121] 253-60: 7, 84 a Roma, 3, 78 altrove; 262-8: 13,49 a Roma; 268-83: 2,89.

[122] 0,89 dal 286 al 306, 0,82 dal 217 al 253.

[123] Cfr. sopra, n. 121. Le rare eccezioni sono il risultato di commistioni con accumuli fatti in area barbarica.

[124] Punta massima di 72 ppm a Tessalonica, cfr. *art. cit.* a n. 120, n° 98.

[125] Cfr. sopra, *art. cit.* a n. 103, p. 177.

[126] *Op. cit.* sopra, a n. 10, p. 475, n. 3.

[127] Nell'articolo citato sopra, a n. 121, abbiamo dimostrato il carattere sistematico e ravvicinato delle rifusioni per quanto riguarda i *solidi*. La presenza di giacimenti più ricchi in platino altera in queste condizioni il tasso normalmente atteso, sia che taluni pezzi siano fabbricati con metallo nuovo, sia che la lega si modifichi progressivamente col procedere delle riutilizzazioni. La curva salirà dunque nel corso di parecchi decenni (383-8).

[128] Cfr. sopra, n. 118; l'*Aes* 1 pesa, per 13 analisi, 8,09 gr. e ha un contenuto argenteo dell'1,81%, ossia in totale 187,89 mgr. d'AR; di conseguenza potrebbe, equivalendo a 8 pezzi col tipo dei *Vota*, essere valutato a 10 miriadi di denarii. Gioviano si distacca un poco: 2 *Aes* 1 di 7,87 gr., 1,72% e 175,64 mgr. d'AR; 6 *Aes* 3 di 2,82 gr., 0,28% e 22,58 mgr. d'AR (2 analisi complementari di Alessandria e di Antiochia: Bibl. Nat. 16 469, *RIC* VIII, 92, 3,91 gr., 0,48%, 19 mgr. intrinseci e Bibl. Nat. 16 470, ivi, 230, 3,17 gr., 0,49%, 15,5 mgr. intrinseci.

[129] *Ibid.*, *aureus obryziacus*, *argenteus pusulatus*; l'*Aes* 1 non ha più che 5,21 mgr. d'AR intrinseci, l'*Aes* 3 per 17 analisi (di cui 8 nuove di pezzi di Alessandria, di Antiochia, di Tessalonica, di Sirmium e di Siscia: Bibl. Nat. 832, 16 588, 16 604, 1979/209, 16 601, 16 516, 16 501 e 1967/1485) pesa 2,33 gr., ha lo 0,34%, ossia, in totale, 20,69 mgr. d'AR. — È di importanza fondamentale notare che in Oriente le zecche arrestano la produzione dal 367 al 378, cfr. J.-P. Callu, *Rôle et distribution*, cit., p. 50. Valente era dunque consapevole del fatto che l'era del biglione era chiusa e che una pausa poteva rallentare il rialzo del *solidus* in rapporto al *follis*.

[130] Nessun indice datato tra il 360 e il 372 nella documentazione raccolta da Bagnall.

[131] Cfr. i grafici 1-5 (i numeri 3-5 sono tratti dal lavoro di J. Poirier).

[132] J. Poirier, *Contribution*, cit., p. 193, ricorda la ricchezza aurifera della valle del Vardar e della regione di Nisch, nonché la sabbia alluvionale del fiume Gallicos, chiamato anche Echédoros, il portatore d'oro.

[133] J.-P. Callu, *Denier et Nummus*, cit., pp. 114-7.

[134] Amm., 16, 8, 12, con un commento negativo.

[135] Iulian., *orat.*, I, p. 9 Hertl. e *Caesares*, 335 B; Zon., 13, 4, 29.

[136] S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma 1951, pp. 110-8 (tutta la ricerca moderna deriva da questo libro classico).

[137] K. Kraft, *Die Taten der Kaiser Constans und Constantius II*, « JNG » 9 (1958), pp. 141-86: serie di *unanimitas* emesse anacronisticamente dopo la riconciliazione.

[138] *de rebus bellicis*, 2: « ex hac auri copia privatae potentium repletae domus in perniciem pauperum clariores effectae tenuioribus videlicet violentia oppressis ».

[Mme H. Nicolet ci ha autorizzato a utilizzare le collezioni del Cabinet

des Médailles della Bibliothèque Nationale; E. Lo Cascio è stato il nostro fedelissimo traduttore. A entrambi siamo sinceramente obbligati].

Jean Andreau

Declino e morte dei mestieri bancari nel Mediterraneo occidentale (II-IV d. C.)

[1] Su tale scomparsa e sui documenti disponibili dei secoli III, IV e V, cfr. R. Bogaert, *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leiden 1968, pp. 31-3; Id., *Changeurs et banquiers chez les Pères de l'Eglise*, « Anc. Soc. » 4 (1973), pp. 239-70; e l'art. « Geld (Geldwirtschaft) », in *Reallexikon für antike und Christentum*, Stuttgart 1975, coll. 874-6. Poiché la scomparsa dei mestieri di maneggiatori di danaro è l'effetto della « crisi del III secolo », R. Bogaert tende a datarla in un'epoca anteriore a quella da me indicata; nelle regioni dell'impero in cui si parlava latino, *nummularii* e *argentarii* sono ancora attestati dopo la metà del III secolo d. C.

[2] Ps. Acr., *ad Hor. sat.*, 1, 6, 86: « argentarium dicimus eum qui habet summam olivarum, a quo accipiunt foranei, coactorem, qui exigit nummos a circumforaneis ». Cfr. J. Andreau, *Histoires des métiers bancaires et évolution économique*, « Opus » 3 (1984), pp. 99-114.

[3] *Dig.*, 2, 13, 9, 2 (Paolo) e 2, 13, 10, 1 (Gaio). Tali testi e tali questioni, come quelli ai quali faccio riferimento nel seguito di questo lavoro, sono esaminati in modo più particolareggiato in J. Andreau, *Vie financière dans le monde romain: les métiers de mainieurs d'argent (IVe siècle a. J.-C-IIIe siècle après J.-C.)*, École Française de Rome, di imminente pubblicazione.

[4] Svet., *vita Hor.*, 44, 4.

[5] Porph., *Hor. sat.*, 1, 6; 86 (« coactor: argentarius scilicet coactor, quod humile ac turpissimum genus quaestus habebatur »).

[6] Ps. Acr., *ad Hor. sat.*, 1, 6, 86 (« coactores dicuntur argentarii in auctionibus, qui pecunias cogant »).

[7] Due testi di epoca più tarda impiegano tuttavia il termine, ma per rimandare a periodi trascorsi (Isid., *orig.*, 10, 213; ed Ennod., *epist.*, 4, 2, 1).

[8] *CIL* VI 1859, 1860, 1936, 9187, 33838a; e H. Thylander, *Inscriptions du port d'Ostie*, Lund 1952, p. 133, A 176. L'iscrizione dell'Isola Sacra risale, secondo H. Thylander, all'epoca di Adriano; ma I. Baldassarre, che ringrazio vivamente delle informazioni che mi ha fornito, ritiene che essa sia di poco anteriore a tale regno. Il Tiberius Claudius Secundus delle iscrizioni *CIL* VI 1859 e 1860 (cfr. anche *CIL* VI 1605) non va confuso con quello di *CIL* VI 1936: il figlio del primo ha come soprannome Secundinus e appartiene alla tribù Palatina, il figlio del secondo, Secundus, alla tribù Quirina; il primo era liberto imperiale, il secondo no. Sul primo, e su suo figlio Secundinus, divenuto cavaliere mentre era ancora bambino, cfr. S. Demougin, *Eques: un surnom bien latin*, « AION (Archeol) » 2 (1980), pp. 157-69.

[9] *CIL* VI 1035 e 1101.

[10] Cypr., *epist.*, 22, 3, 2.

[11] Si parla di *argentarii* in un frammento del *Digesto* proveniente dai *Libri iuris epitomarum* di Ermogeniano (*dig.*, 26, 7, 50). La data di quest'opera di Ermogeniano non è stabilita con sicurezza: alcuni credono che

sia dell'epoca di Costantino o anche della seconda metà del IV secolo; l'opinione più diffusa la colloca nell'epoca di Diocleziano. In ogni modo, tali *libri* sono una compilazione. Essendo il passo che ci riguarda, per ciò che dice e per il vocabolario che vi è adoperato, in pieno accordo con i testi giuridici anteriori, io lo considero un frammento di un'opera anteriore, che Ermogeniano ha estrapolato e integrato alla sua compilazione.

[12] *CIL* VI 1101.

[13] *AE* 1926, 19 (Colonia).

[14] *C.Th.*, 13, 4, 2 [= *C.I.*, 10, 66 (64), 1] e 12, 1, 37; Firm., *math.*, 3, 3, 14; 4, 21, 6; 7, 26, 10.

[15] Per designare gli orefici d'argento, si adoperavano in precedenza espressioni quali *vascularius argentarius* (*Dig.*, 34, 2, 39 *pr.*, Iav., e 44, 7, 61, 1, Scaev.; *CIL* II 3749; *CIL* V 3428; ecc.), *faber argentarius* (*Dig.*, 34, 2, 39 *pr.*; *CIL* VI 2226, 9390, 9391, 9392; ecc.), *argentarius caelator* (*CIL* VIII 21106), *tritor argentarius* (*CIL* VI 9950), ecc.

[16] Si tratta soprattutto di *CIL* VI 9706, e di *CIL* XIII 1986, che A. Audin e Y. Burnand datano fra il 240 e il 310 (*Chronologie des épitaphes romaines de Lyon*, «REA» 61, 1959, pp. 326 sg.). L'iscrizione *CIL* XIII 11311 risale, secondo H. G. Pflaum, agli anni 268-70 (*La monnaie de Trèves à l'époque des Empereurs gallo-romains*, in *Congr. Int. de Num., Paris, 1953, Actes*, II, Paris 1957, pp. 273-80). L'iscrizione di Beirut *AE* 1922, 60, potrebbe essere anch'essa abbastanza tarda.

[17] L'iscrizione di Damasius, p. es., che è stata trovata a Treviri e reca l'abbreviazione *num*[*mularius*?], non è anteriore alla metà del IV secolo (cfr. N. Gauthier, *Recueil des Inscriptions Chrétiennes de la Gaule*, I, *Première Belgique*, ed. CNRS, Paris 1975, pp. 140 sg., I 15; essa fa parte delle iscrizioni dell'« Atelier I de Saint-Mathias »; su tale atelier, cfr. pp. 27-31).

[18] La situazione non appare molto diversa nel Mediterraneo orientale, salvo probabilmente in Egitto.

[19] Donat., *ad Ter. Ad.*, 26; cfr. P. Wessner in *RE* V (1905), Donatus 8, coll. 1545-7. Firm., *math.*, 3, 7, 3. La formula è tanto meno chiara in quanto anche nel corso dei secoli precedenti accadeva probabilmente che *mensa* designasse un banco di prestatore non banchiere; cfr. Mart., 2, 57, 7.

[20] Firm., *math.*, 3, 7, 13 e 3, 10, 1; Tol., *Tetrabiblos*, 4, 4, 178. Al contrario, in parecchi altri passi di Firmico Materno dedicati soprattutto all'oreficeria e alla metallurgia, i nomi di mestiere sono chiaramente elencati, senza alcun margine d'incertezza; e il termine *argentarius* adoperato da solo compare però, in tali passi, nel significato di orefice in argenteria.

[21] Donat., *ad Ter. Ad.*, 277 e *ad Ter. Phorm.*, 922.

[22] J. Andreau, *La lettre 7*, document sur les métiers bancaires*, in *Les lettres de Saint-Augustin découvertes par Johannes Divjak*, a c. di G. Folliet e C. Lepelley, Paris 1983, pp. 165-76.

[23] *Ibidem.*

[24] *Ibidem.*

[25] Aug., *in psalm.*, 38, 12 *e sermo Morin*, 1, 3; cfr. R. Bogaert, *Changeurs et banquiers chez les Pères*, cit., pp. 265 sg.

[26] *C.I.*, 1, 2, 9 (= 11, 18, 1).

[27] Sidon., *epist.*, 7, 8; cfr. R. Bogaert, *Changeurs*, cit., pp. 266 sg.

[28] *S.H.A.*, *Marc. Aur.*, 9, 9. Un passo di Gaio (*inst.*, 4, 66) indica che gli *argentarii* tenevano conti in natura, e Teofilo dice la medesima cosa del *receptum* (Par. Graeca ad lib. 4, 6. 2); un frammento di Paolo, se lo si riferisce al *receptum*, conferma la frase di Teofilo (*Dig.*, 13, 5, 12). Tali pr-

tiche bancarie in natura (Gaio fa gli esempi del grano e del vino) non hanno nulla a che fare con eventuali speculazioni commerciali degli *argentarii*, speculazioni estranee del resto al loro mestiere. Erano forse allora delle precise misure adottate per rimediare a una situazione di crisi (riguardante in particolare l'approvvigionamento di Roma)? O erano pratiche tradizionali, in precedenza autorizzate nei luoghi commerciali in cui operavano banchieri? Non è verosimile, ad ogni modo, che esse risalgano al regno di Marco Aurelio, poiché né Gaio né Paolo le presentano come nuove. Se sono state istituite per far fronte a una situazione di crisi, la crisi in questione è assai anteriore al regno di Marco Aurelio. Riprenderò tale problema in *Les comptes bancaires en nature*, di prossima pubblicazione nei *Mélanges G. Boulvert*.

[29] D'altronde, *mensarius* designa, durante l'epoca repubblicana, dei banchieri di Stato, magistrati incaricati di gestire una banca pubblica (Cic., *Flacc.*, 19, 44; Liv., 7, 21, 5; 23, 21, 6; 24, 18, 12; 26, 36, 8, e 11).

[30] *CIL* VI 1035. Sulla porta degli Argentari e sull'iscrizione, cfr. J. Madaule, *Le monument de Septime-Sévère au Forum Boarium*, « MEFR » 41 (1924), pp. 111-50; J. Heurgon, *L'arc des changeurs à Rome*, « RA » 6e S., 28 (1947), pp. 52-8; D. E. L. Haynes - P. E. D. Hirst, *Porta Argentariorum*, in Suppl. Papers Brit. School at Rome, Londres 1939; M. Pallottino, *L'arco degli argentari*, Roma 1946; e R. E. A. Palmer, *Customs on Market goods imported into the city of Rome*, « MAAR » 36 (1986), pp. 225 sg., 229, 231. — Secondo A. M. Colini (*Ara dedicata alla Concordia Augusta nel Foro Boario*, « RPAA » 43, 1976-7, pp. 55-70 e soprattutto p. 61, n. 10) i banchieri e i commercianti potrebbero aver costruito la porta per ringraziare l'imperatore per i lavori di restauro e per le nuove costruzioni del Foro Boario. Ma non ne abbiamo alcuna prova. Osserviamo che, sotto il regno di Severo Alessandro, la carne bovina e porcina a Roma scarseggiava, che il suo prezzo era aumentato (*S.H.A.*, *Sev. Al.*, 22, 6-8) e che d'altro canto l'imperatore fece costruire dei magazzini pubblici (ivi, 33, 1 sg. e 39, 3-10).

[31] *CIL* VI 1101.

[32] *CIL* III 4035 (Poetovio).

[33] Sosterrò altrove l'idea seguente, a mio avviso molto importante. Quando lo Stato romano, in caso di « crisi », adottava misure eccezionali, la produzione e il commercio in generale non erano mai esplicitamente coinvolti. Gli storici i quali ritengono che la crisi finanziaria abbia avuto cause economiche e che l'azione dello Stato abbia mirato, in ultima istanza, a ristabilire un buon funzionamento dell'economia, sono indotti a ricostruire legami di causalità o d'implicazione che nessun testo latino indica espressamente. Abbiano essi ragione o torto nel ricostruire tali legami, è interessante notare che gli autori antichi, invece, non li impostavano. Nessuno dei testi disponibili indica che i romani abbiano concepito l'economia come un meccanismo funzionante autonomamente, e sul quale si possa intervenire in modo globale dall'esterno. Lo Stato romano interveniva per facilitare l'approvvigionamento di Roma o per combattere la speculazione immobiliare; non interveniva mai globalmente per stimolare l'attività economica nel suo insieme. Me se i romani non avevano alcuna idea di un sistema economico, ritengo che essi possedevano al contrario l'idea di un sistema finanziario limitato all'insieme dei flussi monetari, senza relazioni con la produzione e il commercio. Senza teorizzare tale idea e senza farne l'oggetto di una scienza finanziaria che desse luogo alla redazione di trattati, essi immaginavano che quel sistema di relazioni finanziarie funzionasse autonomamente, alla stregua di un meccanismo, e che fosse necessario reinnescarlo in caso di disfunzione.

Se la bibliografia recente, malgrado la sua abbondanza e la sua serietà, delude alquanto a causa della sua dispersione e del suo carattere ripetitivo, ciò avviene soprattutto, a mio avviso, perché essa ignora l'esistenza, tra l'istanza fiscale e la logica del bilancio da una parte, e quella economica dall'altra, di un'istanza finanziaria la quale, nel mondo romano, riveste invece una particolare importanza. Una decina d'anni fa, Cl. Nicolet ha dimostrato, p. es., che gli antichi si rendevano conto del fatto che variazioni nell'offerta di moneta potevano aver conseguenze sui prezzi (*Les variations de prix et la théorie quantitative de la monnaie à Rome, de Cicéron à Pline l'Ancien*, « Annales ESC » 26, 1971, pp. 1203-27). Il suo articolo è stato giudicato abbastanza convincente, ma non ne sono state tratte tutte le conseguenze. Coloro che pure sembrano i più prossimi ad afferrare le implicazioni di tale specificità romana, p. es. E. Lo Cascio, in realtà non vi riescono, poiché a un certo punto essi reintroducono, a spese della sfera finanziaria, la vecchia opposizione della sfera del budget fiscale e di quella economica. Tale idea di un sistema finanziario funzionante autonomamente traspare dal modo in cui gli autori latini rievocano le crisi finanziarie. Le misure adottate in caso di crisi (cancellazione parziale dei debiti o degli interessi sui debiti; rimborso obbligatorio in beni immobili; distribuzione di fondi pubblici a titolo di beneficio o di prestiti; moratorie) non si applicano però praticamente mai ai soli mestieri bancari, i quali non costituiscono che una parte (e non la più prestigiosa) del sistema del credito. Inversamente, talune misure relative ai banchieri di mestiere (p. es. quelle di cui danno testimonianza la Porta degli argentari e l'iscrizione di Decio) non sono essenzialmente finanziarie, anzi tendono ad affrontare un problema al tempo stesso commerciale, sociale e politico: quello che poneva l'approvvigionamento di Roma.

[34] *CIL* XIV 405.

[35] *CIL* II 5181, 1-9.

[36] Di cui renderò conto, con maggior ricchezza di particolari, in *Vie financière*, cit.

[37] *CIL* V 5892.

[38] *CIL* III 11405.

[39] *CIL* III, 405.

[40] Cfr. J. Andreau, *La lettre 7**, cit., spec. pp. 172-5.

[41] Symm., *rel.*, 29.

[42] J. Andreau, *La lettre 7**, cit., pp. 172 sg. e n. 29.

[43] B. D. Shaw, *Rural Markets in North Africa and the Political Economy of the Roman Empire*, « AntAfr » 17 (1981), pp. 37-83, spec. 72 sg.; e M. I. Finley, *L'Economie antique*, trad. franç., Paris 1975, pp. 21 sg.

[44] J. Andreau, *M. I. Finley, la banque antique et l'économie moderne*, « ASNP » 7 (1977), pp. 1129-52.

[45] B. D. Shaw, *Rural Markets*, cit., p. 72.

[46] F. Braudel, *Le Temps du Monde*, Paris 1979, pp. 11-70, spec. 66.

[47] Sulle *mundinae* dell'Italia centrale tirrenica cfr. J. Andreau, *Pompéi: enchères, foires et marchés*, « BSAF » 1976, pp. 104-27.

[48] Lo statuto sociale dei banchieri di mestiere aveva altre incidenze economiche (come mostro in *Modernité économique et statut des maineurs d'argent*, « MEFRA » 97, 1985, pp. 373-410). A esso si doveva il fatto che essi non conservassero che una quota dei profitti e che una parte molto rilevante delle scelte d'investimento fosse affidata sia a non specialisti sia a dipendenti. Ma esso non interveniva nelle operazioni che si svolgevano in riferimento ai prodotti ai quali erano legati, attraverso il credito che fornivano nelle licitazioni, gli *argentarii* e i *coactores argentarii*.

[49] Come ho detto, molti prodotti e molti beni potevano essere venduti all'asta, particolarmente nelle *nundinae.* Ma fra i prodotti alla cui vendita i banchieri e gli esattori sembrano più spesso interessati nella loro attività di mestiere bisogna segnalare il vino, nella zona di consumo costituita da Roma e dai suoi porti, e la lana, nelle zone di produzione della lana e dell'abbigliamento.

Attraverso l'analisi di questi e altri temi si propone un ripensamento di quelle trasformazioni decisive nella storia dell'antica Roma che assicurarono altri due secoli di vita all'Occidente romano e prepararono la sopravvivenza millenaria dell'impero bizantino.

Gli autori sono Jean Andreau, Jean-Noël Barrandon, Luigi Capogrossi Colognesi, Jean-Pierre Callu, Jean-Michel Carrié, Franca Ela Consolino, Mireille Corbier, Marcella Forlin Patrucco, Andrea Giardina, Francesco Grelle, François Jacques, Claude Lepelley, Elio Lo Cascio, Nicola Palazzolo, Luce Pietri, Sergio Roda, Tullio Spagnuolo Vigorita, Domenico Vera.

Lire 85000 (i. i.)